

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

————— VIII LEGISLATURA —————

Doc. XXIII

n. 5

VOLUME VENTUNESIMO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA STRAGE DI VIA FANI
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

(Legge 23 novembre 1979, n. 597)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

DOCUMENTI

Atti giudiziari

ROMA 1988

AVVERTENZA

Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.

INDICE

Atti giudiziari

PIEMONTE (II)

Segue: TORINO (II) Pag. 7

PIEMONTE
(II)

TORINO
(*Segue*)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE TORINO

Ordinanza di rinvio a giudizio **5**
Sentenza di non doversi procedere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficiale Istruzione Penale
Torquato Tasso 1

L'anno millenovecento 75 il giorno 31 torino
del mese di ottobre L. 5220

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino L. 25100

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE L. 58540

Registro Generale
Procura della Repubblica

ORDINANZA
SENTENZA

nel procedimento penale L. 150
a. Narbonne L. 52290
5-11-75

534/74

Registro Generale
Ufficio d'Istruzione

CONTRO

TRIBUNALE DI TORINO

1.) FERRARI PAOLO MAURIZIO, n. a. Modena 22.9.1945, detenuto in Leccé

Il Reg. Procv. 9425 28/10/75

Difeso dagli avv. ti Edoardo Arnaldi di Genova ed Eduardo Di Giovanni di Roma;

PER CUI

2.) BUONAVITA ALFREDO, n. ad Avellino 28.8.1948, detenuto in Porto Azzurro

L. 20880
L. 5220

Difeso dagli avv. ti Fernando Cardinali di Novara e Vittorio Minola di Novara;

L. 26100
L. 38540

3.) CURCIO RENATO, n. a Monterotondo 23.9.1941, latitante-evaso, difeso dagli avv. ti Giannino Guiso di Nuoro ed Eduardo Di Giovanni di Roma; IMPUTAT.

L. 150
L. 52290

IL CAUSALIERE

4.) FRANCESCHINI ALBERTO, n. a Reggio Emilia il 26.10.47, detenuto in Saluzzo

IL CAUSALIERE

Difeso ~~dagli avv. ti Paolo Rosati e Corrado Costa di Reggio Emilia;~~
dagli avv. ti Paolo Rosati e Corrado Costa di Reggio Emilia;

IL CAUSALIERE

5.) BASSI PIETRO, n. a Casalpusterlengo il 17.3.1949, detenuto in Porto Azzurro

IL CAUSALIERE

Difeso dall'avv. Gaetano Pecorella di Milano;

IL CAUSALIERE

6.) BERTOLAZZI PIETRO, n. a Casalpusterlengo il 3.3.1950, detenuto in Volterra

IL CAUSALIERE

Difeso dagli avv. ti Anna Fusari di Torino ed Eduardo Di Giovanni di Roma;

IL CAUSALIERE

Copia rilasciata al 3° G. di Torino per uso ufficio Rifer. Nota n. 100/111-80 del 2-8-80

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 7) CAGOL MARGHERITA, n. a. Sardagna di Trento 1.8.4.1945,
difesa di ufficio dall'avv.to Minni di Torino;
- 8) LAZAGNA GIOVANBATTISTA, n. a. Genova 5.12.1923 ~~████████████████████~~
con obbligo di soggiorno in Rocchella Ligure (AL)
Difeso dagli avv.ti Gianpaolo Zancan di Torino e Ago-
stino Viviani di Milano;
- 9) LEVATI ENRICO, n. a. Borgomanero 7.5.1945, con obbligo di sog-
giorno nel Comune di Giglio Porto (Grosseto) *od Ivrea (TO)*
Difeso dagli avv. Fernando Cardinali di Novara;
- 10) GALLINARI PROSPERO, n. a. Reggio Emilia il 1°.1.1951, detenuto
in *Trento*
Difeso dagli avv.ti *Corrado Costa di R.E.* e Gian-
nino Guiso di Nuoro;
- 11) MICALETTO ROCCO, n. a. Taviano (Lecce) il 12.8.1946, latitante,
difeso di ufficio dall'avv. Lageard di Torino;
- 12) GALEOTTO MARIA ANGELA, n. a. Torino il 18.4.1947, residente in
Torino, via ~~████████████████████~~ *Spillanz 24 15*, difesa dagli av-
vocati Guidetti Serra e Zancan di Torino;
- 13) LEONETTI PASQUALE, n. a. Cosenza II.3.1939, res. Torino via M.
Leoni 19; difeso dagli avv.ti Guidetti Serra e Marino
Bin di Torino;
- 14) SABATINO PIETRO, n. I.II.1939 in Montesarchio (Benevento) domi-
ciliato in Montesarchio (Benevento), difeso dagli av-
vocati Guidetti Serra e Gennaro Ielasi di Torino;
- 15) CARNELUTTI ADRIANO, n. a. Buia (Udine) il 16.II.1946, con obbli-
go di soggiorno nel Comune di *Otolo - Presceglie (BS)*
Difeso dall'avv. Carlo Salvioni di Bergamo;
- 16) MURACA PEPPINO, n. a. Lamezia Terme il 25.3.1951, con obbligo di
soggiorno nel Comune di Lamezia Terme, difeso dagli av-
vocati Bianca Guidetti Serra e Gennaro Jelasi di Torino;
- 17) RAFFAELE PAOLO, n. Altamura il 12.5.1954, militare di leva in U-
dine, Reparto "R.R.", div. Mantova, Caserma PIAVE; difeso
dall'avv. Bianca Guidetti Serra di Torino;
- 18) SAVINO ANTONIO, n. a. Vaglio di Basilicata (Potenza) il 14.5.1947
latitante, difeso dagli avv.ti Bianca Guidetti Serra e *Ha-*
Gnani-Noya Ok Torino;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 19) LEGORATTO GIOVANNA, n. a Trecate il 20.3.1948, res. a Borgomanero viale Zoppis 45, ^{ha domicilio in Trecate (MI)} difesa dagli avv. ti Guidetti Serra di Torino e Fernando Cardinali di Novara;
- 20) ZAINI MANUELA in BERTOLAZZI, n. a Codogno il 11.6.1951, res. a Fombio Frazione Retegno, via Mazzini, 50, Difesa dall'avv. Anna Fusari di Torino;
- 21) DE PONTI VALERIO, n. a Milano il 1.10.1953, detenuto in Udine Difeso dagli avv. ti Guidetti Serra di Torino e Nereo Battello di Gorizia;
- 22) CARLETTI CESARINA, n. a Torino il 24.8.1912, ivi residente Piazza Repubblica 24, difesa dall'avv. Bianca Guidetti Serra;
- 23) BOLAZZI ANGELA, n. a Gozzano il 30.7.1949, ivi res. via Sottolusignana n.10, difesa dall'avv. Gaetano Pecorella di Milano;
- 24) PEUSCH HEIDE RUTH, n. a Daren (Germania Occ.) 8.1.1941, res. Milano - via Inganni n.27/I- difesa dall'avv. Gaetano Puglia di Genova;
- 25) BORGNA RICCARDO, n. a Borgomanero il 13.10.1943, res. a Gozzano, via F.lli Rosselli 9, Difeso dagli avv. ti ~~Luca Borgia di Borgomanero~~ ^{GIAN DOM. PISAPIA di Milano} e Giuseppe Ravasio di Omegna;
- 26) CALDI ALBERTO, n. a Omegna il 29.9.1933, ivi residente Frazione Cireggio via Parravicini, 14 - Difeso dagli avv. ti Maria Teresa Ravasio di Verbania e Giulio Cesare Allegra di Novara;
- 27) NANO EGLE ved. COSTA, n. a Omegna il 19.7.1927, ivi residente via Novara 6, difesa dall'avv. Alfredo Frascario di Torino;
- 28) SARTORETTI VALERIA, n. a Omegna il 30.3.1933, ivi residente via Novara 83, difesa di ufficio dall'avv. Minni di Torino;
- 29) RABOZZI TARCISIO, n. a ~~Novara~~ ^{Borgomanero} via Novara, 312 - difeso dall'avv. Giuseppe Ravasio di Omegna,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 30) OGNIBENE ROBERTO, n. a Reggio Emilia il 12.8.1954, detenuto in FAVIGNANA
Difeso dall'avv. Eduardo Di Giovanni di Roma;
- 31) LINTRAMI ARIALDO, n. a Milano il 12.II.1947, detenuto in TORINO
Difeso dagli avv.ti Eduardo Di Giovanni di Roma e
Giannino Guiso di Nuoro;
- 32) PAROLI TONINO LORIS, n. a Casina (Reggio Emilia) il 17.1.44,
detenuto in TORINO
Difeso dagli avv.ti CORRADO COSTA DI R.E. e
~~Corrado Pecorella di Milano~~ e
Giannino Guiso di Nuoro;
- 33) BETTINI ENRICO, n. a Castelnuovo Scivria il 12.12.1944, res.
in Torino corso Leone 36;
Difeso dall'avv. Zancan di Torino;
- 34) BIANCHI ANNA MARIA, n. a Milano il 25.8.1932, res. a Milano
via Gian Galeazzo n.3;
Difesa dagli avv.ti Accatino di Torino e Smuraglia
di Milano;
- 35) BONOMI ALDO, n. a Grosio (Sondrio) il 12.II.1950, residente a
Treviso, viale Milano n.16, detenuto in
Difeso dall'avv. Giannino Guiso di Nuoro;
- 36) GALLO ERMANNO, n. in Torino il 18.4.1948, detenuto in TORINO
Dif. dagli avv.ti Zancan di Torino ed Edoardo Arnaldi
di Genova;
- 37) BELLAVITA ANTONIO, n. a Milano il 22.3.1938, latitante, difeso
dagli avv.ti Gaetano Pecorella e Giuseppe Arcadu di
Milano;
- 38) BELLAVITA LUIGI, n. a Milano il 18.II.1939 a Milano, ivi res.
Piazzale Biancamano, 2, difeso dagli avv.ti Gaetano
Pecorella e Giuseppe Arcadu di Milano;
- 39) BELLAVITA MARCO, n. a Milano il 21.3.1948, ivi res. via Carlo
Ravizza 12, Difeso dagli avv.ti Gaetano Pecorella e
Giuseppe Arcadu di Milano;
- 40) LIGINI MARCO, n. a Roma il 29.II.1940, ivi res. via S. Francesco
a Ripa 14, difeso dall'avv. Zancan di Torino;
- 41) ZAPPATERRA PAOLO, n. a Ferrara il 2.12.1940, res. ivi via Albergo
Lollo 16, tom. in Milano via Ariosto 32- difeso dal-
l'avv. Cosanzo di Torino;

- 5 -

- 42) TOMMEI FRANCESCO, n. a Milano il 5.I.1936, con obbligo soggiorno nel Comune di ~~Verona~~^{CERRO} (Verona), difeso dall'avv.Zancan di Torino;
- 43) DAGHINI GIAIRO, n. a Locarno il 1.9.1934, res. a Milano via Sartori, 8; Difeso dall'avv.Zancan di Torino;
- 44) NEGRI ANTONIO, n. a Padova il 1°8.1933, ivi res.via Montello 27, difeso dall'avv.Zancan di Torino;
- 45) VESCE EMILIO, n. a Cairano il 17.5.1939, res. a Padova via Lando Landucci n.33/A; Difeso dall'avv.Pier Claudio Costanzo di Torino;
- 46) STRANO ORESTE, n. a Novara il 5.8.1939, latitante, difeso dagli avv.ti Fernando Cardinali di Novara e Forchino di Torino;
- 47) PERTRAMER BRUNHILDE, n. a Marlengo il 30.8.1947, latitante, difesa dagli avv.ti Dino Bonzano di Milano e Forchino di Torino;
- 48) MARIN GIOVANNA, n. a Milano il 3.9.1949, ivi residente via Guglielmo Roëntgen n.19; Difesa dagli avv.Guidetti Serra di Torino e Luigi Turchio di Milano;
- 49) FIORONI CARLO, n. a Cittiglio (Varese) il 18.6.1943, latitante (detenuto in Svizzera); dif. d'ufficio dall'avv. Oreste Verazzo di Torino;
- 50) MARFORI DANIELE, n. a Roma il 10.8.1947, ivi residente via Dei Cestari n.13, domiciliato in S.Donato Milanese via Pace n.7, difeso dagli avv.ti Fulvio Gianaria di Torino ed Edoardo Arnaldi di Genova;

- 6 -

- 51) CATTANEO FRANCESCO, n. in Santo Stefano Lodigiano il 5. 9.1949, res. a Casalpusterlengo, via Ugo Foscolo s.n., difeso dagli avv.ti Bruno Durante di Milano e Guidetti Serra di Torino;
- 52) GASTALDI PAOLO, n.in Casalpusterlengo, il 8.5.1951, ivi residente via Papa Giovanni XXIII n.18; Difeso dall'avv.Forchino di Torino;
- 53) SCALMANI SILVIO, n. in Casalpusterlengo il 23.8.1949, ivi residente via Cavallotti n.53; Difeso dall'avv.Minni di Torino;
- 54) PINOTTI GIORGIO, n. in Bertonico il 16.4.1946, res. in Casalpusterlengo via San Bassiano n.4; domiciliato in Milano, Piazza Tirana 22; Difeso d'ufficio dall'avv.Oreste Verazzo di Torino;
- 55) ALLEGRI LAURA, n. in Lodi il 31.IO.1952, ivi residente in via S.Maria II, difesa dall'avv.Zancan di Torino;
- 56) DUO' TERESA, n.ad Adria il 28.2.1954, residente in Torino, via Delle Primule 18/4; Difesa dagli avv.ti Valerio Durante e Guidetti Serra di Torino;
- 57) SCOGLIO ANTONIO, n. a Casalpusterlengo il 14.12.47, res. ivi viale Cappuccini 25; dom.to a Milano via Santa Maria Fulcorina, 13; Difesa dall'avv.Giuliano Spazzali di Milano;

- 7 -

- 58) DI GIOVANNI EDUARDO, n. a Siracusa il 27.7.1931, res.a
Roma, via Taro 35;
Difeso dagli avv.ti Umberto Terracini di Roma
e Agostino Viviani di Milano;
- 59) STASI ANTONIO, n. a Galatina di Lecce il 6.12.1927, dom.to
in Milano, viale Bianca Maria II,
Difesa dall'avv.Bianca Guidetti Serra di Torino
e Gaetano Pevoelle di Milano;
- 60) SEMERIA GIORGIO, n. a Milano il 3.II.1950, latitante per
altra causa;
Difeso d'ufficio dall'avv.Minni di Torino;
- 61) PELLI FABRIZIO, n. a Reggio Emilia II.7.1952, latitante,
Difeso di ufficio dall'avv.Bianca Guidetti
Serra di Torino;
- 62) TROLANO FRANCO, n. a Lanciano (CH) il 17.5.44, latitante,
difeso dall'avv.Isolabella Della Croce Ludovico
di Milano;
- 63) MORLACCHI PIETRO, n. a Milano il 9.9.1938, latitante (de-
tenuto in Svizzera); difeso d'ufficio dallo
avv. Minni di Torino;
- 64). MURA BATTISTINA n. a Nuoro il I°.4.1955, res.a Torino c.so
Corsica 139;
Difesa d'ufficio dall'avv.Minni;
- 65) MORETTI MARIO MARCELLO, n. a Porto S.Giorgio (A.P.) il
16.1.1946 - latitante p. a. causa;
Difeso dall'avv. Minni;
- 66) ZUFFADA PIERLUIGI, nato Milano 25.4.46,
det.to in Como, difeso d'ufficio dall'avv.to Fulvia
Pianarria di Corino;

- 8 -

PARTI CIVILI:

- 1) Bruno LABATE, difeso dall'avv. Aldo Rovito di Torino;
- 2) Ettore AMERIO, dif. dall'avv. Giorgio Del Grosso di Torino;
- 3) Mario SOSSI, dif. dall'avv. Francesco Marcellini di Genova;

IMPUTATI

I.) Ferrari Paolo Maurizio, Buonavita Alfredo, Curcio Renato, Franceschini Alberto, Bassi Pietro, Bertolazzi Pietro, Cagol Margherita in Curcio:

- A) del delitto di cui agli artt. 110, 605, 61 n.2 Cdb. Pen., perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) privavano Bruno LABATE della libertà personale dapprima caricandolo su di un furgone, poi immobilizzandolo con catene, costringendolo quindi a restare in un ambiente chiuso e finalmente legandolo ad un palo; in Torino il 12.2. 1973, al fine di commettere il reato sub B.;
- B) del delitto di cui agli artt. 110, 610 cpv. 339 Cod. Pen. per avere (deliberando, organizzando e attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) mediante minaccia di arma ed uso di violenza fisica (immobilizzazione con catene) costretto Bruno LABATE a sottoporsi ad "interrogatorio" e rasatura dei capelli nonché intimato alla vittima, pena la vita, di non occuparsi più di attività sindacali; in Torino, il 12.2. 1973 con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso posto in essere durante il sequestro sub A) e valendosi della forza intimidatrice derivante da una

- 9 -

associazione segreta;

C) del delitto di cui agli artt. 582-585-61 n.2 Cod. pen. perchè in concorso come sopra specificato e al fine di commettere i reati sub A) e B), cagionavano a Bruno LABATE una lesione personale dalla quale derivava malattia nel corpo della durata di gg.7, colpendo il LABATE al capo con un corpo contundente durante l'aggressione; in Torino il 12.2.1973;

D) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 61 n.2-110-624-625 nn.2-5-7-61 Cod. Pen. perchè (in concorso come sopra specificato, al fine di procurarsi un profitto e di commettere i reati sub A) et B) si impossessavano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dei seguenti autoveicoli e targhe:
1) autofurgone Fiat 600 T tg. TO/897216, in danno di Chiales Luigi; in Torino durante la notte sul 6.2. 1973;

2) targhe del furgone FORD TAUNUS TO/A62842 intestato a Riggi Francesco e detenuto da Paglieri Carlo per la demolizione; in Torino in epoca anteriore e prossima al 12.2.1973;

3) auto FIAT IIOO Fam. TO/629572 ai danni di GUARNA Domenico, in Torino il 6.2.73;

4) targhe dell'autovettura Fiat 500 tg. TO/776249 appartenente a Solveri Michele e depositata per la demolizione presso il garage Isabella di c.so Siracusa 158; in Torino in epoca anteriore e prossima al 12. febbraio 1973;

commettendo i fatti sub 1) e 3) su cose esposte per

- 10 -

necessità e consuetudine alla pubblica fede; servendosi di mezzo fraudolento (chiave falsa od altro strumento o artificio) per aprire le portiere ed avviare il motore.

- E) del delitto di cui agli artt. II0-628-I° parte e secondo cpv. Cod.Pen., perchè (in concorso come sopra specificato e per procurare a sè un ingiusto profitto) mediante minaccia e violenza alla persona s'impossessavano di una borsa e dei documenti contenutivi sottraendoli a Bruno LABATE che li deteneva; in Torino il 12.2.73;
con l'aggravante che violenza e minaccia furono commesse con armi e da più persone riunite (esecutori materiali almeno tre) ponendo la vittima in stato di incapacità di agire secondo le modalità specificate sub A);
- F) del delitto di cui agli artt. II0-605-61 n.2 c.p. perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) privavano AMERIO Ettore della libertà personale, dapprima caricandolo su un furgone poi incappucciandolo ed incatenendolo, costringendolo quindi a restare prigioniero in un ambiente chiuso; in Torino dal 10 al 18.12.1973 al fine di commettere il reato sub G);
- G) del delitto di cui agli artt. II0-610 cpv., 339-81 cpv. Cod.Pen. per avere (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri), mediante minaccia ed uso di violenza fi-

- 11 -

sica (imprigionamento), costretto AMERIO Ettore a sottoporsi ad "interrogatorio" e a rendere dichiarazioni; in Torino, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, tra il 10 e il 18.12.73; con l'aggravante che la minaccia fu usata da persone travisate agenti in nome di una associazione segreta;

- H) del delitto di cui agli artt.81 cpv.IIO-624-625 nn. 2-5 e 7 - 61 n.2 Cod.pen., perchè (in concorso come sopra specificato) al fine di procurarsi un profitto e di commettere i reati sub F) et G), si impossessavano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dei seguenti autoveicoli:
- autofurgone Fiat 600 tg. TO/E 24298, sottraendolo a Novarese Gianpiero ed Ottaviano Oreste, dipendenti SIP, che lo detenevano; in Torino il 29.11.1973;
 - autovettura Fiat 127 tg.TO/H79507, sottraendola a Sesto Ferreri Antonio, in Orbassano il 29.11.73; commettendo i furti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e servendosi di mezzo fraudolento (chiave falsa o altro strumento o artificio per aprire le portiere ed avviare il motore);
- I) del reato di cui agli artt.IIO-424, 61 n.2 C.P., per avere in concorso come sopra specificato) distrutto il Furgone Fiat 600 targato TO/E24298 appiccandovi il fuoco, tanto che ne derivò pericolo di incendio; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine

- 12 -

di conseguire l'impunità dai reati di cui ai capi F), G) et H); in Torino IO.XII.73;

L) del delitto di cui agli artt. IO, 61 n.2 e IO, 605 C.P., per avere (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) privato della libertà persona SOSSI Mario, Magistrato, nell'esercizio e a causa delle sue funzioni, sequestrandolo in Genova il 18.4.74, incappucciandolo, legandolo, incatenandolo, trasportandolo a bordo di un furgone in altra località, ivi trattendolo chiuso in una cella sino al 23.5.74, data in cui lo trasportavano a Milano ove lo liberavano; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire i reati di violenza privata e di minaccia a corpo giudiziario di cui ai successivi capi O) et Q);

M) del delitto di cui agli artt. IO-61 n.2 e IO, 582-583 n.1 C.P., per avere, in Genova il 18.4.74, al fine di commettere il delitto di cui al capo L), in concorso come sopra specificato, cagionato a SOSSI Mario, magistrato, nell'esercizio e a causa delle sue funzioni, una contusione nella regione orbitale destra e la frattura di una costa, da cui derivò malattia per oltre 40 giorni;

N) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. IO-61 n.2, 610 prima parte e cpv. in relazione all'art. 339 prima parte C.P., per avere, in Genova il 18.4.74, in concorso come sopra specificato, al fine di eseguire

- 13 -

il delitto sub L) e assicurarsene l'impunità, costretto mediante pistole Fabianelli Renato e Odorino Rosa in Schiaffino, presenti al sequestro in danno di Sossi Mario, a rimanere inerti e a non intervenire, nè per portare aiuto al Sossi, nè per rilevare elementi utili alle indagini;

- O) del delitto di cui agli artt.81 cpv. IO-61 n.IO- 610 prima parte e cpv. in relazione all'art.339 prima parte C.P., per avere (in concorso come sopra specificato) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza - imprigionamento e minaccia di gravissime rappresaglie da estendersi ad altri nonchè minacce alla vita stessa della vittima, costretto SOSSI Mario a rispondere a ripetuti interrogatori e a fornire notizie concernenti la sua attività di magistrato, e in ultimo a far pervenire ad un giornalista del "Corriere della Sera" il messaggio n.8 della Brigate rosse, che in effetti il Sossi fece consegnare nelle prime ore del 24.5.74 in Genova; con l'aggravante di essere stata la minaccia usata da persone travisate e agenti in nome di una associazione segreta;
- P) del delitto di cui agli artt.81 cpv., 624,625 nn.2-5 e 7, 61 n.2 C.P., per essersi in Genova l'11.4.74 (in concorso come sopra specificato) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, impossessati dei seguenti automezzi:
- furgone Fiat 850/T tg.GE/513422, sottraendolo a

- 14 -

Gani Giuseppe;

- auto Fiat 127 tg.GE/485848, sottraendola a Massa Giuseppe;

- auto Fiat 124 tg.GE/357826, sottraendola a Gentile Sofia;

commettendo i fatti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede, mediante forzamento dei deflettori e usando mezzi fraudolenti per l'avviamento; al fine di servirsi dei veicoli per la commissione del delitto di cui al capo L);

- Q) del delitto di cui agli artt.110-338-339 C.P., per avere, in concorso come sopra specificato, mediante la pubblica diffusione (ottenuta con la trasmissione di copie ai giornali perchè le pubblicassero) dei comunicati nn.3,4,5,6, in data 26.4. - 4.5. - 9.5. - e 18.5.74, anonimi ma siglati "Brigate rosse" e quindi avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazione segreta, usato minaccia alla Corte di Assise di Appello di Genova, al fine di turbarne l'attività, e cioè indurre detto Collegio giudiziario a prendere in considerazione di ufficio la concessione della libertà provvisoria a Battaglia Giuseppe, De Scisciolo Aldo, Fiorani Rinaldo, Maino Cesare, Malagoli Silvio, Piccardo Giuseppe, Rossi Mario e Viel Augusto, condannati e ricorrenti per Cassazione; consistendo la minaccia nel condizionare la vita del prigioniero Mario SOSSI (che aveva esercitato le funzioni di P.M. nell'istruttoria e

- 15 -

nel processo di I° grado contro il Battaglia etc.)
alla concessione di l.p. da parte del Collegio;

R) del delitto di cui agli artt. II0,628 prima parte e 2° cpv., 61 n. IO C.P., perchè (in concorso come sopra specificato e per procurare a sè un ingiusto profitto) mediante minaccia e violenza alla persona si impossessavano di una borsa, dei documenti contenitivi e di 2 agende tascabili, sottraendo il tutto a Mario Sossi che li deteneva, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso; in Genova e altra località non ancora accertata, il 18.4.74; con l'aggravante che la violenza e minaccia furono commesse con armi e da più persone riunite (esecutori materiali 5 o più) e travisate, ponendo la vittima in stato di incapacità di agire, secondo le modalità specificate sub L); con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio e a causa delle funzioni di magistrato della vittima.

S) del delitto di cui agli artt. II0,614 I° e ult.comma, 61n.2 Cod.Pen., per essersi (in concorso come sopra specificato) introdotti e trattenuti nei locali del Centro Studi "Luigi Sturzo" contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, in Torino il 2.5.74, ore IO circa; con le aggravanti di aver commesso il fatto palesemente armati e con violenza alla persona di Fava Giancarlo, dipendente del Centro, allo scopo di commettere i reati sottò indicati sub T) et U);

- 16 -

- T) del delitto di cui agli artt. IIO-605-61 n.2 C.P., per avere (in concorso come sopra specificato) privato della libertà personale Fava Giancarlo, legandolo mani e piedi, imbavagliandolo e chiudendolo in una delle stanze del Centro Studi "L.Sturzo"; in Torino il 2.5.74, al fine di commettere il reato sub U) e di conseguirne l'impunità garantendosi la fuga;
- U) del delitto di cui agli artt. IIO-628 I° parte e 2° cpv. C.P., per avere (in concorso come sopra specificato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante le violenze e minacce suddette) sottratto dagli uffici del Centro Studi "L.Sturzo" registri, corrispondenza, stampati ed altre cose mobili di pertinenza del Centro medesimo e di Costamagna Giuseppe; in Torino il 2.5.74, con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone e con armi, ponendo il Fava in stato di incapacità di agire;
- V) del delitto di cui agli artt. IIO-582-585-61 n.2 C. P., per aver cagionato a Fava Giancarlo (in concorso come sopra specificato) lesioni personali dalle quali derivava malattia nel corpo guarita in giorni IO; in Torino il 2.5.74, al fine di eseguire i reati sub S), T) et U);
- Z) del delitto di cui agli artt. IIO-614 I° comma, 61 n.2 C.P., per essersi (in concorso come sopra specificato) introdotti e trattenuti, palesemente armati, con violenza alle persone di Pagnozzi Vincenzo,

- 17 -

Sottimano Secondo e Casana Roberto, nei locali del Comitato Resistenza Democratica di via Guicciardini n.4, contro la volontà degli aventi diritto, allo scopo di commettere il delitto di rapina di cui al capo BB); in Milano il 2.5.74 alle ore 18,30 circa;

AA) del delitto di cui agli artt.IIO-81-605-61 n.2 C.P., per avere (in concorso come sopra specificato e al fine di conseguire la impunità dal delitto di rapina di cui al capo che segue) privato della libertà personale - legandoli, imbavagliandoli e chiudendoli in uno sgabuzzino per un tempo sensibilmente superiore a quello necessario alla commissione della rapina stessa - Pagnozzi Vincenzo, Sottimano Secondo e Casana Roberto; in Milano il 2.5.74;

BB) del delitto di cui agli artt.IIO-628 p.parte ed ultima parte nn.1 e 2 C.P., per essersi (nelle circostanze di tempo, luogo e concorso di persone di cui ai capi Z) et AA), al fine di trarne profitto, impossessati di documenti ed oggetti vari appartenenti al C.R.D., sottraendoli a PAGNOZZI Vincenzo mediante minaccia usata con pistola da più persone riunite e ponendo detto Pagnozzi, il Sottimano ed il Casana in stato di incapacità di agire, legandoli, imbavagliandoli e poi chiudendoli in uno sgabuzzino;

CC) del delitto di cui agli artt.IIO,614, I° ed ult.comma C.P.,perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con al-

- 18 -

tri) in Mestre il 4.3.1974 si introducevano nei locali della CISNAL contro la volontà di chi aveva diritto di escluderli, palesemente armati e usando violenza alle persone di Bona Mayer, Ferro Giorgio e Bacci Gian Paolo; allo scopo di commettere i reati di cui ai capi seguenti;

DD) del delitto di cui agli artt. 605, 110, 61 n. 2 81 C.P., per avere (in concorso come sopra specificato) in Mestre il 4.3.74 privato della libertà personale Bona-Meyer, Ferro Giorgio e Bacci Gian Paolo, incatenandoli e imbavagliandoli; allo scopo di commettere il reato che segue e di conseguirne l'impunità;

EE) del delitto di cui agli artt. 110, 628 I° p. e 2° cpv. C.P., per avere (in concorso come sopra specificato) in Mestre il 4.3.74, al fine di procurarsi ingiusto profitto, con le violenze e minacce di cui ai due capi che precedono, sottratto alla sede della CISNAL e per essa al Bona Mayer, varia documentazione e in particolare schede degli iscritti e degli assistiti;

FF) del delitto di cui agli artt. 110, 614 I° e u.c. 61 n. 2 C.P. perchè (deliberando, organizzando ed attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri) in Milano il 15.1.1973 si introducevano e trattenevano nei locali dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (U.C.I.D.) contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli, palesemente armati e usando violenza alle persone di Barana Giulio e

- 19 -

Massazza Claudio; allo scopo di commettere i reati di cui ai due capi seguenti;

GG) del delitto di cui agli artt. 105, 61 n.2 81 C.P. per avere (in concorso come sopra specificato) in Milano il 15.1.73 privato della libertà personale Barana Giulio e Massazza Claudio, incatenandoli e richiudendoli nel bagno; allo scopo di commettere il reato che segue e di conseguirne l'impunità;

HH) del delitto di cui agli artt. 628 I° p. e 2° cpv. C.P., per avere (in concorso come sopra specificato) in Milano il 15.1.1973 al fine di procurarsi ingiusto profitto, con le violenze e minacce di cui ai due capi che precedono, sottratto a Barana Giulio il passaporto ed una agenda personale e alla sede dell'U.C.I.D. molto materiale documentario e di ufficio, tra cui la rubrica dei soci, lettere, documenti contabili; con l'aggravante di aver commesso la violenza con armi, in più persone riunite, ponendo le persone offese in stato di incapacità di agire;

II) del delitto di cui agli artt. 81, 48, 476, 485, 61 n.2 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo direttamente o concorrendo con gli autori materiali con i quali i fatti erano preventivamente concordati come momenti e strumenti di una più vasta attività criminosa,

- 20 -

formato, mediante induzione in errore dei Notai roganti, cui dichiaravano false generalità ed esibivano falsi documenti, atti pubblici di compra-vendita di appartamenti e case nei quali il notaio dava atto dell'acquisto degli immobili da parte di persone della cui identità era certo e in realtà inesistenti; ovvero opposto, in scritture private di locazione di immobili stipulati sotto falsi nomi, sottoscrizioni di persone inesistenti; commettendo i reati al fine di far perdere le proprie tracce e vivere in clandestinità, di agevolare la esecuzione dei delitti di associazione sovversiva e di banda armata, e di procurarsene l'impunità; in particolare stipulando gli atti seguenti:

- 1) -atto di acquisto stipulato in Torino il 23.3.74 avanti al notaio Pier Carlo Calligaris di un alloggio sito in via Fea n.5 bis; nel quale l'acquirente Ferrari P.M. si qualificava per Ponte Mario e come tale sottoscriveva;
- 2) atto di acquisto stipulato in Piacenza il 9.6.73 di una casa sita in Pianello V.T., nel quale l'acquirente, Bassi Pietro, si qualificava per Colombo Raffaele e come tale sottoscriveva;
- 3) contratto di affitto di un alloggio in Milano via Manfredini 4, nel quale il locatario Bertolazzi Pietro firmava il 15.3.73 con il falso nome di Corradi Enrico, mentre altra persona interveniva e firmava quale garante sotto il falso nome di Morini Federico;
- 4) atto di acquisto stipulato in Milano il 5.7.73 dal Notaio Villa di un appartamento sito in Robbiano di Mediglia via Amendola 12/14, nel quale l'acqui-

- 21 -

rente, Bertolazzi Pietro, si qualificava Castelli Giacomo e come tale sottoscriveva;

5) contratto di locazione di una casa colonica in frazione Poggiano di Riese Pio X stipulato in Bassano del Grappa nel gennaio '74 da Ognibene Roberto che si presentava e sottoscriveva col falso nome di Bertolini Alberto;

6) atto di acquisto stipulato in Piacenza il 20.IX. '73 di un appartamento in via Campagna 54/A, nel quale l'acquirente si qualificava Moroni Gabriella e come tale sottoscriveva;

7) atto di acquisto stipulato in Tortona il 3.4.74 con Rog. Pernigotti di un villino, sito in strada per SArezzano 36, nel quale l'acquirente, Bertolazzi Pietro, si presentava e sottoscriveva con il falso nome di ing. Luigi Bertini;

LL) del delitto di cui agli artt. IIO, 81, 476, 477, 482, 61 n.2 C.P. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo materialmente o concorrendo moralmente con gli autori materiali con il concordare l'esecuzione dei falsi quali momenti di un più vasto disegno criminoso, come strumenti per agire nella clandestinità e ottenere l'impunità dai delitti di associazione sovversiva, di furti di automezzi, di altri ad essi connessi, formato documenti di identità, passaporti, patenti, bolli di circolazione, targhe e certificati di assicurazione per automezzi (certificati amministrativi) nonchè libret-

- 22 -

ti di circolazione per automezzi (atti pubblici) falsi; e in particolare:

1. targa e documenti di una Fiat 127 verde targata TO/H54079; di una Autobianchi A.112 color crema e tetto nero targata MI.T53274 intestata a Fiorini Giovanni; di una Fiat 128 bianca targata MI/T49632 (automezzi identificati in Torriglia il 17-18 aprile 1975;
2. targa e documenti di una Fiat 127 targata TO/X 34999 (in possesso a Firenze il 27.5.74 di Ferrari Paolo Maurizio) intestata falsamente a Paschetto Armando (libretto circ. E/846246, pat.A.6599755);
- 2.BIS.) patente di guida intestata all'inesistente VIERI Aldo ma con la foto di Ferrari Paolo Maurizio, a costui sequestrata in Firenze il 27.5.74;
3. patente di guida intestata all'inesistente Paschetto Armando e usata in Roma, Albergo Molise, il 16.5. 1974;
4. targa e documenti di una Fiat 128 con targa falsa Bologna/545217 sequestrata a Pinerolo l'8.9.74 a Curcio Renato, (documenti intestati a Puccini Armando);
5. 4 patenti e 3 carte di identità con apposte fotografie di Franceschini Alberto, a lui sequestrate l'8.9.74 in Pinerolo;
6. una carta di identità intestata a De Filippo Armando e una patente di guida intestata a Puccini Armando, sequestrate a Curcio Renato in Pinerolo l'8.9. 1974;

- 23 -

7. due patenti di guida intestate a Corbellini Franco e ad Ariano Alessandro; due carte di identità intestate a Mazza Diego e a Corbellini Franco; una tessera dell'ordine dei giornalisti di Milano intestata a Sonzognò Claudio, con la fotografia di Bassi Piero, a lui sequestrata il 14.IO.74 in Robbiano;
8. i documenti di circolazione e assicurazione della auto Fiat 128 con targa falsa MI/T13073, sequestrata a Bassi Piero in Robbiano il 14.IO.74;
9. tre patenti di guida intestate a Corbellini Franco, Ricci Franco, Bellori Franco; una carta di identità intestata a Morini Angelo: portanti fotografie di Bertolazzi Pietro e a lui sequestrate il 14.IO.74 in Robbiano;
10. i documenti di circolazione e assicurazione dell'auto Fiat 124 con targa falsa MI.T89939, sequestrata a Bertolazzi Pietro il 14.IO.74 in Robbiano;
11. i documenti di circolazione e assicurazione dell'auto Ford Escort con targa falsa MI.T.78657, sequestrata a Ognibene Roberto in Robbiano il 15.IO.74; nonchè una patente di guida intestata a Bertolini Alberto (falso nome assunto da Ognibene Roberto) sequestrata a Riese Pio X nell'ottobre '74;
12. una patente di guida su mod.A-5284886 intestata a Chiani Roberto e con fotografia di Buonavita Alfredo, a lui sequestrata in Torino il 5.11.74;
13. una patente di guida su mod.A-7101666 intestata a Marinoni Aldo e una carta d'identità numero 13280664

- 24 -

intestata a Franchi Stefano, con fotografie di Galinari Prospero, a lui sequestrate in Torino il 5. 11.74;

14. sette targhe per autovetture, sequestrate nella base di Robbiano di Mediglia l'11.10.74.

15. Patenti di guida (quattro), carta di identità (2), documenti di circolazione dell'auto Fiat 126 con false targhe TO/K74135, sequestrati a Paroli e Lintrami in Torino via Pianezza 90 il 30.4.75.

MM) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 624, 625 n.2-5 e 7, 61 n.2 C.P. per essersi, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, agendo materialmente e concorrendo moralmente, con gli autori materiali con il concordarne l'esecuzione dei reati quali momenti di un più vasto disegno criminoso e strumenti per agire nella clandestinità e ottenere l'impunità dai delitti di associazione sovversiva e altri ad essi connessi, impossessati, con uso di chiavi false e altri mezzi fraudolenti per ottenere l'avviamento, di automobili lasciate dai possessori esposte sulla via alla pubblica fede, e in particolare:

1) automobile Fiat 500 TO-846157 sottratta a Torino il 10.4.74 a GARDIN Luigi;

2) automobile Fiat 500 TO-988464 sottratta a Torino la notte sul 12.4.74 a MATTIA Angelo;

3) automobile Fiat 500 TO-K71238 sottratta a Torino la notte sul 21.4.74 a RUSSO Santo;

- 25 -

- 4) automobile Fiat 127 sottratta a Povero Mario in Torino il 30.3.74, sequestrata a Ferrari P.M. in Firenze il 27.5.74;
- 5) automobile Fiat 128 sottratta a Torino il 23.7.1974 a Trombini Egisto, sequestrata a Curcio Renato a Pinerolo l'8.9.74;
- 6) automobile Fiat 128 sottratta a Milano la notte sul 15.11.73 a Fedi Roberto, sequestrata a Robbiano il 14.10.74 a Bassi Piero;
- 7) automobile Fiat 124 sottratta a Milano il 27.9.74 a Pomodoro Pietro e sequestrata a Bertolazzi Pietro il 14.10.74 a Robbiano;

NN) del delitto di cui agli artt.81, IO, 61 n.2, 468

C.P. per avere in concorso tra loro in numero di oltre cinque, sia agendo materialmente sia concorrendo nel reato con il preventivo accordo per la sua esecuzione quale strumento di un più ampio disegno criminoso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di servirsene per commettere falsi documentali e così agire nella clandestinità e ottenere l'impunità da altri reati e in particolare da quello di associazione sovversiva, contraffatto sigilli di enti e uffici pubblici, e in particolare timbri a secco o ad umido dei Comuni di Milano e Genova; dell'ufficio Passaporti dalla Questura; della Repubblica Italiana; dell'ufficio patenti della Prefettura di Milano; dell'ufficio motorizza-

- 26 -

zione civile, dell'ufficio tasse automobilistiche; del Pubblico Registro Automobilistico; nonché per aver fatto uso di tali sigilli e timbri nella falsificazione dei documenti di identità, patenti di guida, carte di circolazione, di cui gli imputati e loro correi nell'associazione sovversiva erano muniti o che erano in via di formazione nella "base" di Robbiano di Mediglia; accertato in Robbiano l'11.IO.74 con il sequestro degli strumenti sopra elencati, ed altrove, con il sequestro di singoli documenti, recanti le false impronte, in possesso di associati all'organizzazione criminosa;

00) del delitto di cui agli artt.81,110, 61 n.2, 648 C.P. per avere in concorso tra loro e in numero di oltre 5 persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo direttamente o concorrendo con gli autori materiali, con cui i fatti erano preventivamente concordati quali momenti e strumenti di una più vasta attività criminosa, ricevuto e detenuto al fine di trarne profitto, e allo scopo di servirsene nella commissione di altri delitti e in particolare per i falsi documentali e per l'esecuzione e la copertura dell'attività sovversiva della banda armata:

a)- moduli di carte di identità(di cui 30 in bianco sequestrati a Robbiano, e altri già usati nella formazione di documenti); patenti di guide (di

- 27 -

cui 38 sequestrati a Robbiano); carte di circolazione (di cui 31 sequestrati in Robbiano); fogli complementari (44 sequestrati in Robbiano); certificati di assicurazione della Soc. Norditalia- tutti provenienti da furti commessi in più parti d'Italia, e in particolare: il 9.12.1971 nel Municipio di Solbiate Comasco; l'11.12.1971 nel Municipio di Dorio; il 25.5.71 nell'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Catania; nel giugno '74 nell'Ispettorato Motorizzazione Civile di Modena; il 2.3.1972 nell'Ispettorato Motorizzazione Civ. di Cosenza; il 29.10.1973 nell'Ispett. Motor. di Rovigo; l'11.10.1973 nell'Ispett. Motor. Civ. di Ferrara; il 29.11.73 in Milano in danno della Soc. Norditalia;

b)- carte di identità provenienti da furti in danno di Valentinelli Amabile e dell'Autoscuola De Maio di Trento nel giugno '74; di Dalla Torre Maria Pia di Peio (TN); di Giovanna Ferrari e Autoscuola De Maio in Trento nel giugno '74; di Michellotti Mario in Trento; di Battaglia Annibale in Milano il 17.5.1974; di More Camins Francesco il 22.4.73 in Milano; di Schernthauer Iugo il 10.8.73 in Pergine Valsugana;

c)- di una tessera ferroviaria sottratta a Vialli Giuliana nel maggio '73 in Trento;

d) di passaporti sottratti a Bertolio Angelo il 26.6.72 a Milano; Beda Maria Luisa a Lignano Sabbiadoro nel settembre '72; Perini Mariano il 20.2.70;

- 28 -

Normeringer Teodoro il giorno di Pasqua 1973 in Milano;

e) di carte di circolazione sottratte: a Talignani Adriano il 21.6.74 in Milano; alla S.p.A. Sapia in Milano il 15.7.74; ad Allegri Massimo in Lodi; a Rossi Gianni il 25.9.1973 in Piacenza; a Giacomini Adriano il 4.5.73 in Trento; a Benedetti Giuseppe il 3.5.70 a Trento; a Di Lorenzo Michele in Trento nel maggio '73; a Zanaboni Luciano in Piacenza nel marzo '73;

f) di un certificato di assicurazione sottratto il 9.1.73 in Parma a Greci Luciano;

g) dell'automobile Fiat 132 sequestrata a Gallinari Prospero il 5.12.74 e oggetto di truffa commessa in Friburgo (Germania) da persona che l'aveva noleggiata sotto falso nome e con falsi documenti di Varesco Mara, truffando i noleggiatori;

h) dell'automobile Ford Escord sequestrata a Ogni-
bene Roberto il 15.10.75 in Robbiano di Mediglia ed immatricolata in Svizzera con la targa ZH-121413, oggetto di truffa in danno del Garage "Cantone" di Ginevra che l'aveva locata a una sedicente Poli Anna, presentatasi con documenti falsi.

PP) del delitto di cui agli artt. 81 c.p., 2 L.2.10.67 n.895 per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, agendo materialmente o concorrendo moralmente con gli autori materiali con il concordare la esecu-

- 29 -

zione del reato quale momento del più vasto disegno criminoso inerente l'organizzazione della associazione sovversiva costituita in banda armata delle BR, detenuto:

- una pistola cal.7,65 - con munizioni, arma tipo guerra (Curcio)
- una pistola Walter 7,65, con munizioni, arma tipo guerra (Bassi)
- una pistola Walter 7,65, con munizioni, arma tipo guerra (Bertolazzi)
- una rivoltella Smith e Wesson cal.38 con munizioni (Ognibene)
- una rivoltella Smith e Wesson cal.38 con munizioni (Buonavita)
- una pistola Beretta cal.9 con munizioni (arma da guerra) - (Gallinari)
- tre mitra Beretta, 1 mitra Sten, 1 carabina Winchester 7,62, 1 moschetto mod.91/38 cal.6,5- 5 caricatori per mitra, due caricatori per carabina Winchester, un caricatore Luger cal.9, una canna per Beretta cal.7,65 con filettatura al vivo di volata, 64 cartucce per moschetto 91, 50 cal.7,62 Nato, 650 per carabina Long Rifle 22, 265 per pistola cal.7,65, 243 per mitra e parabellum cal.9, 2 cal.38 special, 41 per carabina Winchester, 29 per parabellum cal.7,65, 5 cal.320 per revolver, 100 M.di miccia, 110 capsule detonanti, 4 cand e-lotti di esplosivo da cava, 3 bombe a mano di fabbricazione svizzera: tutto materiale sequestrato l'11.IO.74 in Robbiano di Mediglia;

- 30 -

- 4 cartucce cal.9, sequestrate in Fianello V.T. il 7.6.1974
 - 3 sacchetti di plastica e un tegamino contenente miscela esplosiva di clorato di potassio e zucchero, con tubetti di innesco per introduzione di acido solforico, 22 cartucce per pistola cal.7,65 o 32: il tutto sequestrato nell'alloggio di via Fea 5 di Torino
 - 4 cartucce cal.9 corto, sequestrate l'8.2.75 nella casa di Tortona, strada per Sarezzano
 - una bombola di gas lacrimogena, un proiettile cal.38 special sequestrati in Pinerolo l'8.10.74 a Curcio Renato e Franceschini Alberto
 - armi e munizioni sequestrate in Torino via Pianezza 90 (v.infra capo 9.n.1), armi e munizioni per la massima parte da guerra o tipo guerra.
- QQ) del delitto di cui agli artt.81 cpv., 110 C.P., 4 L.2.10.67 n.895, per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, agendo materialmente o concorrendo moralmente con gli autori materiali del reato preventivamente concordato quale momento del più vasto disegno criminoso inerente l'organizzazione dell'associazione sovversiva delle BR, costituito in banda armata, portato illegalmente fuori della propria abitazione armi da guerra o tipo guerra e relative munizioni, in particolare le pistole con munizioni cal.7,65 sequestrate sulle persone di Bassi Pietro, Bertolazzi Pietro, Curcio Renato, Gallinari Prospero, Ognibene Roberto e Buonavita Alfredo, una bombola di gas lacrimo-

- 31 -

geno di cui erano in possesso Curcio Renato e Franceschini Alberto.

RR) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 303 C.P. per avere in concorso tra loro, da tempo e nel corso degli anni 1973 - 1974 - 1975, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante la redazione, stampa e distribuzione al pubblico o la pubblicazione su giornali di volantini ed opuscoli ciclostilati o di "interviste" in cui, oltre che esaltare singole azioni criminose e cioè tutti i sequestri di persona, rapine, danneggiamenti, aggressioni, invasioni di sedi politiche e sindacali di cui ai capi di imputazione che precedono, si incitava alla lotta armata contro lo Stato secondo i principi e i fini eversivi delle Brigate rosse, pubblicamente istigato al sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e comunque fatto l'apologia di tale delitto nonché dei delitti a questo strumentali.

In Torino, Milano, Genova e in numerose altre città della Repubblica, quanto alla diffusione di volantini, in tutto il territorio della Repubblica, quanto alle pubblicazioni sui giornali.

SS) del delitto previsto e punito dagli artt. 306 - 270 C.P., per aver organizzato una banda armata denominata "Brigate rosse", avente per fine la soppressione violenta degli ordinamenti politi -

- 32 -

ci, economici e sociali dello Stato Italiano: elaborando un programma politico generale di "attacco al cuore dello Stato"; attuando detto programma mediante vari episodi di aggressioni e SE+questro; predisponendo i mezzi necessari al funzionamento della banda (acquisto e affitto di immobili sotto falso nome - dotazione di documenti personali contraffatti - furti d'auto - falsificazione di targhe e documenti di circolazione - procacciamento e custodia di armi - munizioni, esplosivi ed apparecchi rice-trasmittenti - reperimento di denaro anche mediante rapine - regolare sovvenzionamento degli associati clandestini - schedatura di avversari politici - raccolta analitica ed elaborazione di dati comunque interessanti per l'organizzazione); banda armata organizzata da tempo - e comunque in epoca precedente il febbraio 1973 (sequestro Labate) - e tuttora operante; in località varie (Torino, Genova, Pianello Val Tidone, Milano, Robbiano di Mediglia, Piacenza, Tortona, Bassano del Grappa, e altri comuni non ancora accertati);

con l'aggravante per tutti i reati di cui all'art. 61 n.6 C.P., per averli i colpevoli commessi durante il tempo in cui essi si sottraevano volontariamente all'esecuzione di ordine o mandato di cattura (Ferrari, per i fatti successivi al sequestro Labate; Bassi per i fatti successivi all'agosto 1974; Bertolazzi per i fatti successivi all'ottobre 73; Cagol, per i fatti successivi al maggio 74;

- 33 -

gli altri per tutti i fatti);
ed inoltre con l'aggravante di cui all'art.112 n.1
C.P. (per tutti i reati salvo quello sub SS), per-
chè il numero delle persone concorrenti è superio-
re a 5.

II.) ~~GALLINARI~~ PROSPERO e BUONAVITA ALFREDO:

del delitto di cui agli artt.110,61 n.2,337,C.P.
per avere in Torino il 5.11.1974, in concorso tra
loro, al fine di ottenere l'impunità dei reati di
partecipazione ad associazione sovversiva ed al-
tri ad essi connessi, usato violenza e minaccia,
riuniti, all'appuntato di P.S. Di Stadio Domen-
ico e alle Guardie di P.S. Mattia Emilio e D'Agna-
no Arcangelo, il Buonavita puntando loro contro
la pistola e ingaggiando colluttazione, il Galli-
nari tentando di estrarre la propria pistola e
così spalleggiando il compagno al fine di opporsi
all'intervento degli agenti diretto alla loro i-
dentificazione quali sospetti rapinatori.

III./A.) GALLINARI:

del delitto di cui all'art. 270 e 306 Cpv. C.P.
per avere da mesi (presumibilmente dal marzo 1974)
fatto parte con mansioni di organizzatore dell'as-
sociazione costituita in banda armata delle "Bri-
gate Resse" avente per scopo il sovvertimento vio-
lento delle istituzioni sociali economiche e poli-

- 34 -

tiche dello Stato; reato accertato in Torino il
5.11.1974;

III/B.) GALLINARI e BUONAVITA:

I) del delitto di cui agli artt. 110, 648, 81 cpv.C. P. per avere in tempo e luogo imprecisato, al fine di trarne profitto in concorso tra loro e con altri, ricevuto le patenti di guida n.ri A5284886 e A7101666 e la carta di identità n.13280664, un libretto di circolazione per auto n.E/4588461, un foglio complementare n.516113, un contrassegno e un certificato di assicurazione Norditalia n.ro 1233187, tutti documenti provenienti da furti commessi in Catania il 27.5.1971 (la prima patente), in Messina il 7.10.73 (la seconda patente), in Suno (Novara) il 5.10.1972 (la carta d'identità); il 26.8.73 in Rovigo (libretto di circolazione); il 30.11.73 (contrassegno e certificato di assicurazione); e ancora ricevuto la 132 Fiat (sequestrata con targa falsa TO/H-24774) proveniente da truffa commessa a Triburgo (Germania Occ.) il 30.8.1974 in danno dell'AVIS-AUTO-VERMIETUNG presso la quale veniva noleggiata da persona non identificata, che ne otteneva la consegna mediante la esibizione di passaporto e patente di guida falsi con il nome di una inesistente Varesco Mara; reato accertato in Torino il 5.11.1974;

- 35 -

- 2) del delitto di cui agli artt.110,81,476,477,482 C.P. per avere in concorso tra loro e con altre persone non identificate formato le patenti di guida, carte d'identità e di circolazione, di cui al capo che precede, intestando le patenti di guida a Chiari Roberto (Buonavita) e Marinoni Aldo (Gallinari), la carta di identità a Franchi Stefano (Gallinari); il libretto di circolazione e il foglio complementare a Motta Giuseppe; per avere inoltre falsificato la targa di circolazione TO/H-24774; reato accertato in Torino il 5.11.74;
- 3) del delitto di cui agli artt.81,110,697,699 C.P. 2 e 4 C.P. e cpv.7 L.2.IO.67 n.895 per avere in concorso tra loro e con altre persone detenuto e portato fuori dalle rispettive abitazioni una pistola Beretta cal.9 matr.603397, arma da guerra e una pistola Smith e Wesson cal.38 sp. e relative munizioni, senza essere muniti di licenza, in luogo dove era concorso di persone; accertato in Torino il 5.11.74;
- 4) della contravvenzione di cui agli artt.IIO,61 n.2 C.P., 68 Cod.Str. per avere circolato con targa di autoveicolo falsa TO/H-24774 applicata su automezzo proveniente da reato, al fine di evitare lo accertamento di tale reato.

IV.) LAZAGNA GIOVANNI BATTISTA e LEVATI ENRICO:

del delitto di cui agli artt.270,306 C.P. per aver fatto parte della banda armata delle Brigate Rosse,

- 36 -

costituita da tempo (e comunque in epoca anteriore al settembre 1973) col fine del sovvertimento violento degli ordinamenti economici, sociali e politici dello Stato, banda armata operante tuttora in varie parti d'Italia; il Lazagna con funzione di capo;

fatto accertato, per il Levati, con riguardo a condotte poste in essere a Borgomanero intorno al 1.7.74, in Pavia il 9.7.74, in Stupinigi il 20.7.74, in Strambino il 25.7.74, in Torino nel mese di settembre 74; fatto accertato, per il Lazagna con riferimento a condotta posta in essere in Pavia il 9.7.74;

V.) CARNELUTTI ADRIANO, MICALETTO ROCCO, GALEOTTO MARIA ANGIOLA, LEONETTI PASQUALE, SABATINO PIETRO, MURACA PEPPINO, RAFFAELE PAOLO, SAVINO ANTONIO, LEGORATTO GIOVANNA, ZALNI MANUELA in Bertolazzi, CARLETTI CESARINA, BOLAZZI ANGELA, PEUSCH Heide, BORGNA RICCARDO, CALDI ALBERTO, COSTA EGLE, SARTORETTI VALERIA, RABOZZI TARCISIO

ed inoltre

GALLO ERMANNINO, BIANCHI ANNA MARIA, BONOMI ALDO, BELLAVITA ANTONIO, TOMMEI FRANCESCO, STRANO ORESTE, FIORONI CARLO, CATTANEO FRANCESCO, GASTALDI PAOLO, SCALMANI SILVIO, PINOTTI GIORGIO, DAGHINI GIAIRO:

del delitto di cui agli artt.270,306 C.P. per avere partecipato alla associazione delle Brigate Rosse, costituita in banda armata, avente per fine la soppressione o sovversione violenta degli ordinamenti economici sociali e politici dello Stato; banda co-

- 37 -

stituita da tempo e comunque in epoca precedente il febbraio 1973 e tuttora operante in località varie e in particolare nelle regioni dell'Italia settentrionali (Milano, Torino, Genova, Piacenza, Robbiano di Mediglia, Pianello V.T., Tortona etc.); nella più grave ipotesi quanto a Carnelutti Adriano e Gallo Ermanno di aver avuto funzioni di organizzatori. >

VI/A.) DE PONTI VALERIO:

del delitto di cui agli artt.270,306 C.P. per avere fatto parte, con funzioni di organizzatore, dell'associazione sovversiva, costituita in banda armata delle "Brigate Rosse" avente per scopo il sovvertimento violento delle istituzioni sociali economici e politici dello Stato.

VI/B.) DE PONTI VALERIO:

di concorso nel delitto di cui al capo I (sequestro Sossi).

VII.) SAVINO ANTONIO e LEGORATTO GIOVANNI, inoltre:

1) del delitto di cui agli artt.IIO,605,61 n.2 C.P., perchè (deliberando, organizzando ed attuando la azione criminosa in concorso tra loro e con altri) privavano AMERIO Ettore della libertà personale, dapprima caricandolo su di un furgone poi incapucciandolo ed incatenandolo, costringendolo quin-

- 38 -

di a restare prigioniero in un ambiente chiuso; in Torino dal 10 al 18.12.73, al fine di commettere il reato sub 2);

- 2) del delitto di cui agli artt.110,610 cpv.339-81 cpv. Cod.Pen. per avere (deliberando, organizzando e attuando l'azione criminosa in concorso tra loro e con altri), mediante minaccia ed uso di violenza fisica (imprigionamento), costretto AMERIO Ettore a sottoporsi ad "interrogatorio" e a rendere dichiarazioni in Torino, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, tra il 10 e il 18.12.73; con l'aggravante che la minaccia fu usata da persone travisate agenti in nome di una associazione segreta;
- 3) del delitto di cui agli artt.81 cpv.110-624-625 nn.2,5 e 7 - 61 n.2 Cod.Pen., perchè (in concorso come sopra specificato) al fine di procurarsi un profitto e di commettere i reati sub 1) e 2), si impossessavano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dei seguenti autoveicoli:
 - autofurgone Fiat 600 tg.TO/E24298, sottraendolo a Novarese Gianpiero ed Ottaviano Oreste, dipendenti SIP, che lo detenevano; in Torino il 29.11.1973;
 - autoveicolo Fiat 127 tg.TO/H79507, sottraendola a Sesto Ferreri Antonio, in Orbassano il 29.11.73; commettendo i furti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede e servendosi di

- 39 -

mezzo fraudolento (chiave falsa o altro strumento o artificio per aprire le portiere ed avviare il motore);

- 4) del reato di cui agli artt. 110-424,61 n.2 C.P., per avere (in concorso come sopra specificato) distrutto il furgone Fiat 600 targato TO/E24298 appiccandovi il fuoco, tanto che ne derivò pericolo di incendio; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire l'impunità dai reati di cui ai capi 1), 2), e 3);

VIII.) **OGNIBENE ROBERTO:**

- 1)- del delitto di cui agli artt. 270, 306 C.P. per avere partecipato con funzioni di organizzatore all'associazione delle Brigate Rosse costituita in Banda armata, avente il fine di sopprimere o sovvertire violentemente gli ordinamenti economici sociali e politici dello Stato; banda costituita da tempo e comunque in epoca precedente al febr. 1973 e tuttora operante in località varie dell'Italia settentrionale: reato accertato, quanto allo Ognibene, con riguardo ad attività svolta in territorio di Bassano del Grappa dall'autunno '73 e in Robbiano di Mediglia il 15.IO.1974;
- 2) del delitto di cui all'art. 648 C.P. per avere ricevuto al fine di trarne profitto l'automobile Ford Escort già targata ZH-1211413, conoscendone la provenienza da truffa in danno del garage "Can-

- 40 -

tone" di Ginevra, che l'aveva locata a una sedicente Poli Anna, presentatasi con documenti falsi, nonchè i documenti di circolazione per detta auto e la patente di guida, di cui al capo seguente, formati su moduli provenienti da furto;

- 3) del delitto di cui agli artt.81 cpv.,476,477, 482, 61 n.2 C.P. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso falsificato il libretto di circolazione per auto Ford Escort con targa MI-T78657 e la patente di guida A-659996 formata con il nome di Bertolini Alberto e la fotografia dell'Ognibene; ciò al fine di ottenere la impunità dai delitti di cui al capo I° e dagli altri a questo connessi; fatti accertati in Bassano e Robbiano di Mediglia nell'ottobre 1974;
- 4) della contravv. di cui agli artt.81, 651 C.P. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in Milano il 15.10.74 e l'11.2.75 rifiutato di dichiarare le proprie generalità al giudice istruttore che lo interrogava;
- 5) del delitto di cui agli artt.494, 61 n.2 C.P. per avere in Poggiano di Loria e Bassano del Grappa tra il gennaio 1974 e il sett.1974, indotto in errore le persone con le quali ivi entrò in contatto, attribuendosi il falso nome di Bertolini Alberto, al fine di trarne vantaggio con la copertura della sua attività delittuosa e clandestina;

- 41 -

- 6) del delitto di cui agli artt.485,61 n.2 C.P. per avere in Bassano del Grappa nel gennaio 1974 sottoscritto con il falso nome di Bertolini Alberto un contratto di locazione presso l'agenzia Zonta; ciò al fine di ottenere l'impunità per il reato di associazione sovversiva ed altri a questo connessi;

IX.) LINTRAMI ARIANDO E PAROLI TONINO:

- 1) del delitto di cui agli artt.110 C.P., 2° L.2.10. 1967 n.485 per avere in Torino, da tempo imprecisato e sino al 30.4.1975, in concorso fra loro, detenuto illecitamente un mitra cal.7,65 lungo, arma da guerra, una pistola Waffenfabrik Bern cal. 7,65, una pistola Beretta cal.22 lungo, una pistola Bernardelli cal.22; 400 cartucce cal.22, 69 cal. 7,65, 348 di calibro imprecisato, due caricatori per pistola Beretta 7,65 con 7 e 6 cartucce rispettivamente;
- 2) del delitto di cui agli artt.477,482, 61 n.2 C.P. per aver in concorso fra loro, al fine di conseguire l'impunità del delitto di associazione sovversiva e banda armata, formato due patenti di guida false intestate a Marocco Lorenzo nato a Ravenna il 13.2.1946 e residente a Torino, c.so Telesio 80 su modulo A/6600377 portante la fotografia di Paroli Tonino ed a Ferrara Aldo nato a Sassuolo il 17.2.1947 residenti in Torino c.so Massimo d'Azeglio 51 su modulo A/6600378.
- Fatti accertati in Torino il 30.4.1975.

- 42 -

- 3) della contravvenzione di cui agli artt. 110, 651 C.P. per avere in Torino il 30.4.1975 rifiutato di dichiarare le proprie generalità ad ufficiali di P.G. della Questura di Torino che glielo chiedevano nell'esercizio delle loro funzioni; il Lintrami anche (art. 31 cpv.) al Magistrato che lo interrogava lo stesso giorno come imputato.
- 4) dei delitti di cui agli artt. 270-306 C.P. per aver organizzato la banda armata "Brigate Rosse" costituita da tempo e tuttora operante per la soppressione, sovversione violenta degli ordinamenti economici e sociali dello Stato.
Fatto accertato per Lintrami e Paroli in Torino il 30.4.1975. /

X.) MORLACCHI PIETRO inoltre:

- 1) del reato di cui agli artt. 110, 614 primo ed ultimo comma C.P. per essersi introdotto e trattenuto in concorso con altri, nei locali del centro studi "Luigi Sturzo" contro la volontà di chi aveva il diritto di escluderli;
che le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza alle persone ed essendo uno di essi palesemente armato;
- 2) del reato di cui agli artt. 110, 605 C.P. per aver, in concorso con altri legando mani e piedi imbavagliando e rinchiudendo in una delle stanze del

- 43 -

Centro suddetto, Giancarlo Fava, privato costui della libertà personale;

- 3) del reato di cui agli artt.110,628 comma 3° C.P. per aver, in concorso con altri, mediante le violenze e la minacce di cui sopra, sottratto dagli uffici del centro studi "Luigi Sturzo" registri, corrispondenza, stampati ed altre cose mobili di pertinenza del centro studi suddetto e di Costamagna Giuseppe, deputato al parlamento; con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone e con armi;
- 4) del reato di cui agli artt.110,582,585 C.P. per aver cagionato, in concorso con altri, a Fava Giancarlo, lesioni personali dalle quali, è derivata malattia guarita entro giorni dieci, con la aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire i reati di cui sopra (art.61 n.2 C.P.);
- 5) del reato di cui agli artt.270, 306 C.P. per aver partecipato all'associazione sovversiva costituita in banda armata delle "Brigate Rosse" diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali ed economici dello Stato.

Accertati in Torino il 2 maggio 1974.

XI.) MURACA PEPPINO e RAFFAELE PAOLO inoltre:

- 1) del delitto di cui agli artt.81 cpv. 110-624-625 n.2, 5 e 7 - 61 n.2 C.P. per essersi, in concorso tra loro e di persone tuttora non identificate, in

- 44 -

esecuzione di uno stesso disegno criminoso e al fine di trarne profitto, impossessati in Torino:

- il 10 aprile 1974 dell'autovettura Fiat 500 tg. TO/846157, sottraendola a GARDIN Luigi che la deteneva in strada, regolarmente chiusa a chiave;

- nella notte fra l'11 e il 12 aprile 1974, della autovettura Fiat 500 tg. TO/988464 sottraendola a MATTIA Angelo che la deteneva in strada, regolarmente chiusa;*

- nella notte fra il 20 e il 21.4.1974, dell'autovettura Fiat 500 tg. TO/K71238, sottraendola a Russo Santo che la deteneva chiusa a chiave in strada; commettendo il fatto: avvalendosi di chiavi false od altro mezzo fraudolento per aprire ed avviare i predetti veicoli, esposti per necessità e consuetudine a pubblica fede, agendo in più di due persone ed inoltre per eseguire il reato appresso specificato. /

- 2) del delitto di cui agli artt. 110, 304 pp. e cpv. C.P. per avere in Torino il mattino del 22.4.74, in concorso tra loro e con altri, servendosi delle autovetture di cui al capo precedente, due delle quali posteggiate presso ingressi della Fiat Mirafiori e la terza davanti alla Fiat Stura, attrezzati con altoparlanti, fatto pubblicamente la apologia del delitto di associazione sovversiva e banda armata commesso dagli appartenenti alle Brivate rosse e dei delitti ad esso connessi (in particolare il sequestro in persona del dr. Sossi), ed

- 45 -

istigato alla commissione di tale reato, diffondendo il contenuto del comunicato n.1 delle BR relativo al sequestro Sossi, che tra l'altro incitava ad estendere la "resistenza e l'iniziativa armata ai centri vitali dello Stato" e a "trasformare la crisi di regime in lotta armata per il comunismo".

XII.) CARLETTI CESARINA, altresì:

del delitto di cui agli artt.81 cpv. IIO, 303 pp. e cpv. C.P. per avere in Torino, dal 1972 all'autunno '74, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri e in particolare con BUONAVITA Alfredo, fatto pubblica istigazione alla commissione del delitto di associazione sovversiva e costituzione di banda armata ed apologia di detti reati e di altri connessi (sequestri di persona, rapine) diffondendo al pubblico ciclostilati stampati delle BR in occasione dei sequestri Macchiarini, Labate, Amerio, Sossi, del duplice omicidio nella sede del MSI di Padova, dell'arresto di Curcio e Franceschini, nei quali, esaltando l'attività dell'associazione sovversiva delle B.R. ed i singoli fatti criminosi da esse commessi tra l'altro, si istigava il pubblico alla lotta armata al cuore dello Stato ed a "trasformare la crisi di regime in lotta armata per il comunismo".

XIII.) FRANCESCHINI ALBERTO e CURCIO RENATO:

del delitto di cui agli artt.IIO,61 n.2,337 C.P.,per

- 46 -

avere in Pinerolo l'8.9.1974 in concorso tra loro, al fine di ottenere l'impunità dei reati di associazione sovversiva e banda armata ed altri connessi, usato violenza ai Brigg. Severino, Fodde, Pedini e Calapai e ai capp. Seno e Pignero, tutti appartenenti al Nucleo Spec.CC. di Torino, mediante calci e gomitate, per sottrarsi all'arresto da parte di detti ufficiali di P.G.

XIV.) FRANCESCHINI ALBERTO:

del delitto di cui all'art.341 p.p. e cpv.3° C.P. per avere in Pinerolo - durante il trasferimento a Torino, l'8.9.1974, in presenza loro e di più persone, offeso l'onore e il prestigio dei Capp.Sena e Pignero e del Brig.Pedini, nell'esercizio e a causa delle loro funzioni, rivolgendo loro le frasi: "bastardi, fascisti, servi dei padroni".

XV.) BETTINI ENRICO:

di concorso nei delitti di cui ai capi CC - DD - EE- (Cisnal di Metre 4.3.74);

XVI.) PELLI FABRIZIO - TROIANO FRANCO - FRANCESCHINI ALBERTO - CURCIO RENATO:

del reato p. e p. dall'art.416, I° comma Cod.Pen., per essersi associati tra loro e con altre persone non identificate, promuovendo, costituendo ed organizzando un'associazione allo scopo di commettere più de-

- 47 -

litti; accertato nell'aprile - maggio 1972 in Milano e Reggio Emilia;

XVII.) PERTRAMER BRUNHILDE - STRANO ORESTE:

- 1) del reato p. e p. dall'art.110,648 C.P., perchè - in concorso tra di loro - al fine di trarne profitto, acquistavano o ricevevano l'auto Dyane 6 targ. MI-H42619, provento di furto subito da Falletti Anna Luisa la notte del 5.IO.74, pur conoscendone la illecita provenienza; in Milano in epoca successiva e prossima al 5.IO.74;
- 2) del reato p. e P. art.2 L.2.IO.67 n.895 e 110 C.P., per avere detenuto illegalmente due cartucce cal.9 lungo (munizioni da guerra) in concorso tra loro; in Milano, 8.II.74;
- 3) del reato p. e p. dagli artt.81, 110,697 C.P., per aver detenuto, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, una pistola cal.6,35 Beretta con 6 colpi nel caricatore, un fucile ad aria compressa e n.15 pallottole cal.22 lungo, senza averne fatto denuncia all'Autorità; In Milano l'8.II.74;

XVIII.) MARIN GIOVANNA:

indiziata del reato p. e p. dall'art.378 C.P., per avere aiutato Beltramer Brunhilde ad eludere le investigazioni dell'Autorità relativamente al reato di ricettazione ad essa contestato, dichiarando di non

- 48 -

sapere dove la Bertramer si trovasse e di non conoscere il recapito in Milano;

Fatto commesso in Milano l'8.11.1974;

XIX.) BELLAVITA MARCO - BELLAVITA LUIGI - LIGINO MARCO - ZAPPATERRA PAOLO - NEGRI ANTONIO - VESCE EMILIO - SCOGLIO ANTONIO - ALLEGRI LAURA - DUO' TERESA - DI GIOVANNI E- DUARDO - STASI ANTONIO:

indiziati del reato di cui al capo SS (partecipazione a banda armata);

XX.) SEMERIA GIORGIO:

indiziato del reato di cui al capo SS (partecipazione a banda armata) nonchè dei reati di cui ai capi Z - AA - BB (Comitato Resistenza Democratica, Milano 2.5.74);

XXI.) MURA BATTISTINA e MORETTI MARIO MARCELLO:

indiziati del reato di cui al capo SS (partecipazione a banda armata), nonchè dei reati p. e p. IIO-614 - 605 - 628 - 610 C.P. (SIDA di Torino e Rivalta 11.12.74).

- 49 -

PREMESSA

Nell'esporre i fatti oggetto del procedimento e lo svolgimento di questo, il G.I. ricalcherà pressochè "in toto" l'ampia ed esauriente narrativa premessa dal P.M. alle requisitorie in data 3/23 luglio 1975, differenziandosene unicamente per singole integrazioni o precisazioni che volta a volta appaiono opportune.

Per comodità di esposizione, quando si parlerà di Brigate rosse si userà la sigla "B.r."

I FATTI

U.C.I.D. Milano - La sera del 15.1.1973 - verso le ore 19 - tre individui travisati, armati di pistola e di mitra, si introducevano negli uffici dell'U.C.I.D. (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) di Milano.

Nella sede era presente il solo direttore di segreteria, Barana Giulio, il quale veniva immobilizzato (mani legate dietro la schiena e alle caviglie con catena e lurchetti), spinto nel bagno, incatenato al porta asciugamani, imbavagliato con nastro adesivo e perquisito. Gli venivano asportati il passaporto e una agenda personale.

Durante l'aggressione entrava per errore nella sede dell'U.C.I.D. tale Massazza Claudio, il quale veniva pure incatenato e rinchiuso nel bagno.

Gli aggressori, tracciate sui muri scritte inneggianti alle "B.r.", asportavano dalla sede molto materiale, fra cui la rubrica dei soci della Lombardia e la rubrica nazionale; una lettera del Barana in via di compilazione; una lettera indirizzata al Prof. Gedda; carteggio costituito da documenti contabili e altro materiale specificato a

- 50 -

pagina 27, fascicolo E, volume E.

Prima di allontanarsi gli aggressori lasciavano nella sede dell'U.C.I.D. 30 copie di un volantino intestato "B.r." e datato 15.1.73, nel quale esponevano le ragioni della loro azione.

I due sequestrati, rimasti incatenati, venivano liberati poco dopo da terzi accorsi a seguito delle loro invocazioni di aiuto.

Un pacco di un centinaio di volantini, simili ma non identici, e cioè battuti con un'altra macchina e con qualche insignificante modifica nel testo, veniva rinvenuto a Torino nei pressi della Fiat Mirafiori (pp.16 e 24, ibidem).

Il 27.1.73 la Questura di Milano sequestrava, presso la redazione de "Il Giorno" e de "Il Corriere della Sera", copie di un ciclostilato di tre fogli intestato alle "B.r.", intitolato "Bilancio della perquisizione della sede dello U.C.I.D. di Milano effettuata il 15.1.73; - nel testo, tra l'altro, gli autori del "bilancio" rivendicano la paternità di altre azioni delle "B.r.", quali Lainate, Macchiarini e Cesano Boscone.

LABATE - Intorno alle ore 9,15 del 12.2.1973 Labate Bruno, impiegato Fiat e sindacalista (segretario provinciale della "FENALME-CISNAL"), usciva dalla sua abitazione di via Biamonti in Torino per recarsi alla sede del Sindacato. Percorso un centinaio di metri, quasi all'incrocio con via Lanfranchi, veniva aggredito da un gruppo di persone, una delle quali armata di pistola, percosso alla testa e caricato a forza su di un furgone Fiat.

- 51 -

All'interno del furgone il Labate veniva bendato, incappucciato, perquisito, incatenato ai polsi e alle caviglie, infilato in un sacco e tenuto sotto costante minaccia di una pistola puntata alla gola.

I rapitori si impadronivano della borsa (contenente documenti sindacali) con la quale egli aveva cercato — menando colpi — di resistere in qualche modo all'aggressione. La borsa, anzi, doveva essere caduta nel corso della colluttazione, perchè il Labate sentì uno dei suoi aggressori pronunciare la frase "prendi la cartella" (vol.A, fasc.F, pag.13 verso).

Dopo un percorso di due o tre minuti, il Labate era trasbordato su un altro mezzo (verosimilmente un'autovettura) e tenuto steso sul fondo da persone che ve lo premevano.

Il secondo viaggio durava una quindicina di minuti, e terminava verosimilmente in un luogo chiuso, nel quale il Labate rimaneva (sempre incappucciato e bendato) seduto sull'automobile. Qui veniva parzialmente liberato dalle catene e dal sacco, ma sempre in qualche modo tenuto in vincoli; gli erano tolti cappotto e giacca, slacciati i pantaloni (poi riabbottonati).

Il Labate veniva quindi interrogato da persona che, dal modo di esprimersi, sembrava un tipo istruito, un "intellettuale". L'interrogatorio verteva sulla consistenza numerica della Cignal alla Fiat; — sulle collusioni fra detto sindacato e la dirigenza Fiat;— sulla violenza fascista;— sui nomi degli attivisti Cignal in Fiat;— su eventuali assunzioni preferenziali di segnalati dalla Cignal. Richiesto di indicare i nomi dei dirigenti Fiat con i quali

- 52 -

il sindacato trattava, il Labate indicava tra gli altri il nome del Cav. Amerio. L'interrogante intimava al Labate, con minaccia, di non svolgere più attività sindacale.

Al termine dell'interrogatorio il Labate (sempre bendato) veniva rapato, portato fuori dall'auto e presumibilmente fotografato con un cartello appeso al collo. Gli era detto che gli venivano restituiti gli oggetti personali, come effettivamente fu fatto; veniva trattenuto, invece la borsa.

Infine il Labate veniva caricato su un'automobile, ancora bendato e con la bocca chiusa da un nastro adesivo. Dopo un percorso durato una quindicina di minuti, verso le 13,30 dello stesso giorno del rapimento veniva scaricato davanti alla Fiat, in corso Tazzoli, legato a un palo per l'illuminazione ed ivi lasciato con un cartello al collo.

All'atto dell'abbandono della vittima, gli aggressori lanciavano numerosi volantini contenenti un "comunicato" delle "B.r." sul sequestro del Labate, portante la data stessa del fatto. L'azione vi era descritta quasi esattamente nel modo in cui si era verificata, con l'inesattezza che vi si diceva che il Labate veniva lasciato "senza brache" (atto - come si è visto - accennato e non portato a termine).

Di rilievo - per la configurabilità del delitto di rapina - la circostanza che nel comunicato si parla di "sequestro" della borsa del Labate, precisando che essa conteneva "numerosi interessanti documenti relativi all'attività della Cissal e un indirizzario".

Il comunicato comprendeva inoltre una analisi, dal

- 53 -

punto di vista delle "B.r.", della situazione politica italiana e l'insistita affermazione della necessità della lotta armata per il comunismo.

Va segnalato che, sul sequestro Labate, le "B.r." hanno stampato anche un opuscolo intitolato "Guerra ai fascisti nelle fabbriche torinesi", riproducente passi dello "interrogatorio" del Labate, come - a dire degli autori - da loro registrato.

AMERIO:- Verso le ore 7,30 del 10.12.1973 Ettore Amerio, direttore del personale del gruppo automobili della Fiat di Torino, appena uscito di casa (in corso Tassoni) per recarsi a prendere la sua auto nel garage, veniva aggredito alle spalle, imbavagliato e trascinato su di un furgone della Sip. Uno degli aggressori perdeva un berretto in uso ai dipendenti di detta impresa telefonica. L'Amerio, a sua volta, perdeva - a causa dell'aggressione - le scarpe, gli occhiali e la borsa, oggetti tutti raccolti poi dalla teste Chicco Maria.

Nel furgone l'Amerio veniva incappucciato, incatenato a polsi e caviglie ed infilato in un sacco.

Dopo un certo percorso, il veicolo si arrestava e una voce diceva all'Amerio: "Se fai il minimo scherzo ti ammazziamo". Dopodichè la vittima veniva trasbordata di peso su un'automobile. Sdraiato sul pianale dell'auto, con la testa premuta in basso, l'Amerio veniva trasportato per un tempo che egli valuta in 20-30 minuti.

Al termine del viaggio, prelevato di peso dall'auto, l'Amerio veniva introdotto - dopo aver percorso un corridoio - in un locale in muratura, chiuso e senza finestre,

- 54 -

dove gli venivano tolti sacco, bavaglio, catene, orologio e cappotti. La cella era rivestita alle pareti di polistirolo su cui era incollata carta catramata - e provvista di un arredamento essenziale;- ad una parete era appesa una bandiera rossa con la stella asimmetrica. Accanto alla bandiera, un cartello con una scritta propagandistica.

All'Amerio si presentavano due individui indossanti una tuta bleu scuro di operaio e cappuccio nero. Negli otto giorni di prigionia, uno dei due (definito dall'Amerio "inserviente") si occupava dei servizi necessari al sequestrato; l'altro (che l'Amerio chiama "parlatore") conduceva invece l'interrogatorio ed aveva con il prigioniero una serie di discussioni di carattere ideologico, riguardanti essenzialmente gli orientamenti della Fiat circa la scelta dei dipendenti da assumere;- il controllo delle loro idee politiche ed in particolare l'individuazione delle "avanguardie";- i compiti dei sorveglianti e l'organizzazione del loro lavoro;- il processo di Napoli per il così detto "spionaggio Fiat";- l'assunzione di fascisti in Fiat. L'individuo, che dimostrava buona cultura, non mancava di parlare anche dei fini e dei metodi dell'organizzazione cui apparteneva, affermando tra l'altro che le "B.r." erano suddivise in cellule indipendenti le une dalle altre e, quindi, non facilmente vulnerabili, e autofinanziantesi con "espropri" (alias rapine);

che il denaro veniva utilizzato soltanto per i fini dell'organizzazione, tanto che ciascuno di loro riceveva una retri-

- 55 -

buzione pari a quella di un operaio di terza categoria. I carcerieri rivendicavano inoltre l'esecuzione del sequestro Labate e mostravano all'Amerio un volantino concernente tale sequestro.

Durante la prigionia, l'Amerio veniva fotografato 3 volte con macchina Polaroid, avendo come sfondo la parete con bandiera e scritta propagandistica.

Oltre alle due persone sopra menzionate, una terza persona, pure in tuta e incappucciata, entrava saltuariamente nella cella, in sostituzione dell'addetto ai servizi.

La mattina del 18.12.1973 l'Amerio, dopo essere stato posto in condizioni di non vedere con batuffoli di cotone tenuti sugli occhi da cerotti, veniva fatto uscire dalla cella e, dopo un percorso su strada in parte asfaltata e in parte no, extraurbana e urbana, lasciato intorno alle ore 6 in Torino, c.so Moncalieri, di fronte all'Ospedale Molinette, seduto sulla panchina di un giardinetto, con l'avvertimento di non muoversi prima di aver contato sino a 200. Nell'occasione all'Amerio era rivolta la minaccia: "dipende da te se questo deve essere un arrivederci o un ad dio".

Con un taxi l'Amerio raggiungeva la propria abitazione, e solo di qua telefonava alla polizia.

Durante la prigionia, all'Amerio furono sempre portati cibi freddi (formaggi, affettati, cioccolata, crackers, miele, biscotti, frutta, ecc.....) e bevande calde in thermos (the, latte, brodo). Una volta gli fu portato un gavettino con bollito e spinaci, caldi. Avendoli lasciati

- 56 -

raffreddare e chiesto che glieli scaldassero, gli fu risposto che non era possibile.

La cella non era riscaldata, tanto che all'Amerio furono forniti maglioni e mutande lunghe.

Prima di fare uscire l'Amerio dalla cella, i carcerieri la svuotarono delle poche suppellettili, salvo il rivestimento alle pareti, bandiera e scritta.

In relazione al sequestro Amerio venivano distribuiti, in varie parti d'Italia, tre comunicati tutti intestati e firmati "Brigate rosse". Il primo, datato 10 dicembre 1973 (giorno del sequestro), fu reso pubblico lo stesso giorno, alle 11, con telefonata all'ANSA di Torino che indicava la presenza del volantino in una cabina telefonica. Il 12.XII.73 in Milano, Piazzale Lotto, davanti allo stabilimento Breda, pendente il sequestro dello Amerio, il contenuto del comunicato che annunciava il sequestro fu diffuso a mezzo di altoparlanti, sistemati sui portapacchi di due Fiat 500 rubate e collegati con mangianastri posti all'interno.

Il 13.12.1973, preannunciato di nuovo da una telefonata all'ANSA, fu reso pubblico a Torino un secondo comunicato, cui era allegata una fotografia del prigioniero.

Il terzo comunicato fu fatto trovare con lo stesso sistema verso le ore 13 del giorno della liberazione, 18 dicembre.

Numerosi esemplari dei comunicati suddetti vennero inoltre diffusi sia in stabilimenti industriali di Torino, sia in Reggio Emilia, Modena, Venezia, Genova, Milano, Bo-

- 57 -

logna, Parma, Roma, Firenze, Pistoia.

Il 29.1.74 la "Gazzetta del Popolo" di Torino ed il "Giorno" di Milano pubblicavano una fotografia di Amerio scattata durante il suo sequestro e pervenuta soltanto allora ai due quotidiani.

SAVINO-LEGORATTO - Verso le ore 22,20 del 17 dicembre una pattuglia della Questura di Torino (in servizio nei pressi della Fiat Mirafiori) veniva informata da sorveglianti esterni dello stabilimento che sul muro di cinta adiacente al cancello n.10 era stata apposta, con vernice spray arancione, da pochi minuti, la scritta "Brigate rosse" con la stella a cinque punte.

Quali possibili autori delle scritte i sorveglianti indicavano due persone, un uomo e una donna, che la polizia identificava come Savino Antonio e Legoratto Giovanna, coniugi; i due - che portavano in una borsa, tra l'altro, una bombola di vernice spray arancione- venivano accompagnati in Questura, dove rifiutavano - a lungo - di dare qualsiasi indicazione circa il proprio domicilio in Torino.

Alle ore 0,55 - sentito come teste dal P.M. - il Savino dichiarava di risiedere in Borgomanero e di avere un alloggio anche a Torino, del quale si riservava per altro di dire "alla fine" dove si trovasse. La Legoratto - sentita come teste dal P.M. tra le 4,45 e le 5,45 - dichiarava la propria dimora in Torino, via Paesana 16. Reinterrogato alle 5,45 il Savino confermava il suddetto indirizzo.

Sulla persona e nell'abitazione dei coniugi Savino

v

- 58 -

venivano sequestrati molti documenti ed oggetti, tra i quali di rilievo: vari appunti di carattere politico ed annotazioni concernenti posti di polizia, capi-reparto della Fiat, automobili in uso a "fascisti" (vol.A, fasc.H, pag.76;- Vol.F, fasc.A (imputati), pag.179 e ss.);- un esemplare del ciclostilato 13.12.73 relativo al sequestro Amerio;- un opuscolo delle "B.r." del dicembre 1973;- una copia del giornale "Potere Operaio" contenente un "documento delle B.r. a tre anni di distanza dalla loro fondazione";- un apparecchio telefonico tipo "grillo", matr. D C 6581718-7307, in una scatola di polistirolo chiusa con nastro adesivo verde (sul telefono risultava abraso il timbro di avvenuto collaudo da parte della Sip); un volume dal titolo "Manuale per il sabotaggio";- fotografie riproducenti funzionari di servizio in manifestazioni di piazza;- altre fotografie riproducenti la sede torinese del Movimento Sociale Italiano.

Nel corso degli esami testimoniali i Savino dichiaravano che, in quanto originari di Borgomanero, conoscevano o avevano conosciuto Levati Enrico e Buonavita Alfredo (v.infra).

Il P.M. in un primo tempo - mattina del 18 - disponeva l'arresto dei coniugi Savino a sensi dell'art.359 (testi reticenti); risentitili il 19, concedeva loro la "libertà provvisoria"; trasmetteva quindi gli atti per la istruttoria formale, con richiesta di emettere comunicazione giudiziaria per concorso nel sequestro Amerio.

L'equivocità del comportamento dei Savino durante il tempo trascorso nei locali della Questura di Torino

- 59 -

può desumersi dal rapporto 13.5.74 a firma del dott. Criscuolo (vol. A, fasc. H, pag. 84).

CISNAL di MESTRE - Il 4 marzo 1974, verso le ore 9,20, tre persone armate di pistola entravano nell'ufficio della CISNAL di Venezia - Mestre sito in via Verdi 133; i presenti (Bona Mayer, Ferro Giorgio e Bacci GianPaolo) erano costretti ad inginocchiarsi in un corridoio, dove venivano legati mediante catene di ferro, con le mani dietro la schiena, ed imbavagliati con nastro adesivo. Uno dei tre aggressori imponeva loro di non osservare quanto stava succedendo e li minacciava - pistola in pugno - con le frasi "sporchi fascisti; farete la fine di Labate di Torino; non dovete più continuare nella vostra attività politica nelle fabbriche; vi verremo a prelevare a casa perchè ora conosciamo i vostri indirizzi".

Gli aggressori asportavano varia documentazione ed in particolare schede degli iscritti e degli assistiti ENAS. Chiudevano poi a chiave i tre della Cisnal in uno sgabuzzino, dopo averne colpito uno (il Ferro) alla testa con il calcio della pistola, cagionandogli lesioni guarite in gg. 10. Quindi tracciavano sui muri dell'ufficio scritte propagandistiche.

Il giorno stesso dell'azione perveniva all'agenzia ANSA una telefonata, a seguito della quale si trovava in una cabina telefonica di Mestre un volantino (per altro erroneamente datato 4 febbraio 1974) con cui le "B.r." rivendicavano l'aggressione. Lo stesso comunicato veniva distribuito il giorno dopo nella città.

Successivamente veniva diffuso, sempre a firma del-

- 60 -

le B.R., un opuscolo dal titolo: "via i fascisti dalle fabbriche di Porto Marghera", in cui era riprodotto il testo del volantino suddetto, assieme ad altre notizie (ad es. elenchi di attivisti o "fascisti", lettere di raccomandazione) desunte dalle carte "sequestrate" nel corso della "perquisizione".

SOSSI - Alle ore 20,50 circa del 18.4.1974 alcune persone armate (almeno sei), atteso il dott. Mario SOSSI - sost. Procuratore della Repubblica di Genova - davanti alla sua abitazione in via Forte S. Giuliano, lo afferravano con violenza e lo caricavano su un furgone ivi in sosta; la borsa tipo "24 ore", che il dott. Sossi aveva con sè e nella quale eran contenute varie carte d'ufficio, veniva ^{raccolta a terra} ~~afferrata~~ da uno degli aggressori e posta su una 127 verde, anch'essa in sosta nei pressi ed anch'essa occupata da uomini del nucleo che aveva organizzato il sequestro. Alcune persone presenti (Fabianelli Renato e Odorino Rosa in Schiaffino) venivano minacciate con pistola perchè non intervenissero.

All'atto in cui veniva caricato sul furgone il dott. Sossi veniva colpito al torace, mentre uno degli aggressori gli rivolgeva la frase: "Le hai cercate le B.R.; adesso le hai trovate!".

Introdotta nel furgone e disteso sul fondo metallico il magistrato fu legato con catene alle caviglie e ai polsi, chiuso in un sacco e incappucciato; sin dai primi minuti del sequestro fu detto al dott. Sossi che avrebbe pagato per le sofferenze patite dai parenti di Mario Rossi e del compagno Viel.

- 61 -

Immediatamente dopo il sequestro il furgone era stato messo in moto. Trascorsi pochi minuti di viaggio il Sossi, che si sentiva sotto shock, chiese da bere; gli fu data dell'acqua che, dal gusto, egli ritenne contenere del sonnifero. Il Sossi ebbe la sensazione di aver perso i sensi, e di averli ripresi dopo un certo tempo, quando gli sembrò di trovarsi in una posizione diversa da quella fattagli assumere immediatamente dopo il sequestro; e forse di essere stato trasportato, incosciente, su un altro veicolo. Quasi tutto il viaggio verso il luogo di prigionia fu fatto dal Sossi in uno stato di shock o di sonno da sostanze ipnotiche; riacquistata in ultimo piena coscienza, egli aveva avvertito un percorso di una decina di minuti su una strada accidentata, coperta di ghiaietta nella parte finale, pianeggiante. Ricordò anche di avere udito, durante il viaggio, la ripetizione di una sorta di messaggio convenzionale, che ritenne trasmesso per radio dai suoi accompagnatori.

Al termine del viaggio il Sossi fu estratto di peso dal veicolo e trasportato entro un locale chiuso, distante non più di otto-dieci metri dall'ingresso; poi deposto su una superficie morbida. Liberato da sacco, cappuccio e catene, si trovò disteso su un lettino, in una cella illuminata da fioca luce rossa, nella quale egli vide due persone, in tuta e cappuccio.

Al Sossi furono tolti portafoglio, orologio, due agendine del '73 e '74, scarpe, cravatta e giacca.

Il locale gli appariva di forma pressocchè cubica, di dimensioni assai ridotte (metri 2x2 circa), foderato

- 62 -

di polistirolo bianco, ricoperto con una tappezzeria di carta giallognola a leggere striature verticali appena accennate; il pavimento era coperto da una stuoia grezza color nocciola. A una parete era infissa una mensola, pur essa tappezzata; il locale era illuminato da due lampade, una rossa e l'altra bianca, protette da una griglia; sul soffitto due fori (coperti da una rete) uno dei quali munito di ventilatore. La porta molto bassa (circa metri 1,30), che si apriva verso l'esterno, doveva essere munita di tre o quattro serrature, a giudicare dalle viti che si vedevano all'interno. Ai lati della porta la parete appariva rinforzata da due liste di ferro oblique. Su questa parete era praticato un foro apparentemente destinato a controllare dal di fuori ciò che avveniva nella cella.

Sul lato destro per chi entrava era situato un lettino di ferro, con materasso, munito di fodera con chiusura lampo a colori; le lenzuola avevano disegni a fiori tipo margherite; il cuscino pareva di gomma piuma, ed era bianco. Unica altra suppellettile uno sgabello con gambe in ferro, di color azzurro scuro, con sedile di tela a strisce di diversi colori. Alla parete di fronte al lettino una bandiera a forma di scudo, di stoffa rossa, con la scritta "Brigate rosse" e la stella asimmetrica a cinque punte. Colore della scritta e della stella, bianco (così almeno giudicato dal Sossi).

Al Sossi venivano serviti pasti caldi e presumibilmente appena cucinati. Gli venivano periodicamente portati un recipiente in plastica per la pulizia personale e un altro recipiente per i bisogni corporali. Durante la prigionia entrarono nella cella soltanto due persone, sempre le stesse, giudicate dal Sossi di diversa cultura, tanto

- 63 -

che nelle sue deposizioni egli le indica come "laureato" e "non laureato"; il primo si occupava soprattutto del lato "ideologico" del sequestro, interrogando il Sossi come si dirà in seguito; il secondo soprattutto dei servizi. Almeno un'altra persona era certamente presente fuori della cella, come era reso evidente dal fatto che - entrati i due - la porta veniva chiusa dall'esterno. Inoltre il Dott. Sossi percepì in un'occasione una voce di donna e in un'altra - all'esterno della cella - dei passi leggeri, che ritenne di donna.

Quanto al "laureato" il Sossi notò che sotto il cappuccio egli portava occhiali (vol. E, fasc. G, pag. 62; Vol. T fasc. F, pag. 18).

La prigionia del magistrato si protrasse per trentacinque giorni, sempre nel medesimo luogo. I due carcerieri dopo due o tre giorni incominciarono a sottoporlo a lunghi e quotidiani interrogatori; erano di solito presenti entrambi, ma conduceva l'interrogatorio soprattutto quello più colto.

In un primo tempo gli interrogatori concernevano genericamente l'attività di sostituto procuratore del Sossi, da lui condotta - a loro giudizio - in modo persecutorio nei confronti della sinistra; ed in particolare le indagini di P.G. ed istruttorie nonché l'intervento nel dibattimento di primo grado a carico dei componenti il gruppo "XXII ottobre" (omicidio Floris, sequestro Gadolla ed altro).

Nel condurre l'interrogatorio i carcerieri utilizzavano appunti, anche minuziosi, contenuti in uno schedario metallico; non mancavano di fargli notare che erano molto ben in-

- 64 -

formati sulla sua attività e che, per quanto concerneva la sua persona, da un anno e mezzo lo controllavano.

In un secondo momento - intervenuto l'ultimatum per la liberazione del gruppo "XXII ottobre", di cui si dirà in seguito - il Sossi non fu più sottoposto a veri e propri interrogatori.

Erano tuttavia frequenti i colloqui con i suoi carcerieri, che apparivano particolarmente interessati al procedimento iniziato dal dott.Sossi per un presunto scambio di armi svoltosi tra il dott.Catalano, dirigente dell'Ufficio Politico della Questura di Genova, ed i titolari dell'Armeria "Diana". Secondo i carcerieri si sarebbe addirittura trattato di un traffico d'armi, al quale non era estraneo lo stesso Ministro degli Interni Taviani. Si dimostrarono anche interessati all'istruttoria dell'agosto '72 iniziata da Sossi contro Lazagna ed altri, nonché ai contrasti al riguardo intervenuti con il G.I. De Vincenzo di Milano (vol. T, fasc.C, pag.88).

Nel periodo in cui i carcerieri attendevano risposta all'ultimatum di cui si è detto, fu reiteratamente preannunziata al dott.Sossi la sua esecuzione nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste; queste minacce cessarono con l'emanazione dell'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Genova che concedeva la libertà provvisoria agli appartenenti al gruppo "XXII ottobre".

Le minacce di morte causarono al Sossi crisi depressive e fenomeni allucinativi, di cui egli ha conservato il ricordo (Vol.E, fasc.G, Procura Generale n.20, pag.66). Tutte le sere gli venivano somministrate sostanze che, se-

- 65 -

condo la definizione data dal Sossi per gli effetti su di sé riscontrati, dovevano essere sedative o ipnotiche.

Gli furono fornite carta e penna, ed egli scrisse - molto - sui più vari argomenti: disegni, poesie, commenti sulla propria situazione anche dal punto di vista politico, per riempire così il proprio tempo e anche per scaricare la tensione nervosa; nonchè al fine di lasciare una traccia utile alle indagini, visto che i carcerieri ritiravano i suoi scritti, mostrando di volerli conservare.

Prima della liberazione il Sossi accedette alla richiesta di rilasciare una dichiarazione scritta in cui si impegnava a fare tutto il possibile perchè emergesse la verità sui traffici d'armi a Genova (vol.R, pag.143).

Durante la prigionia il Sossi fu fotografato in tre circostanze diverse, avendo come sfondo la parete con bandiera e scritta.

Nel corso della sua prigionia una sola volta ebbe modo di scorgere in viso - per un attimo - il "non laureato", quando questi, piegatosi per entrare nella cella, urtò contro il bordo superiore del vano porta, scappucciandosi; e minacciò di morte il Sossi se avesse riferito quanto sopra all'Autorità (Vol.S, fasc.A, pag.51).

Parlando di programmi politici più o meno immediati i brigatisti dissero di avere in progetto di attentare alla vita di Taviani, Coco, Catalano e Agnelli.

A questo punto giova ricordare che il sequestro Sossi

- 66 -

ed i momenti della sua prigionia vennero pubblicizzati dalle "B.r." con la diffusione di una serie di messaggi, compilati sia dall'organizzazione sia dal dott.Sossi. Questa diffusione di regola fu ottenuta lasciando i messaggi in cabine telefoniche o cassette per lettere, ed avvisando di ciò per telefono sedi di giornali; in un caso, il titolare della cassetta per lettere.

Un primo comunicato veniva diffuso il 19.4.74 alle ore 7,35 in Genova; il che fa supporre fosse stato compilato prima del sequestro, anche perchè - datato soltanto "aprile '74" - non indicava il giorno preciso del sequestro.

Nel comunicato si rendevano note le ragioni del sequestro e cioè le "accuse" che si muovevano al dott.Sossi: 1°- essere stato candidato del F.U.A.N. all'epoca degli studi Universitari;- 2°- far parte dell'U.M.I.;- 3°- avere ordinato perquisizioni nell'ambito della sinistra genovese all'epoca della strage di P.za Fontana e aver condotto una serie di istruttorie contro operai, sindacalisti e avanguardie politiche;- 4°- aver disposto l'arresto di G.B.Lazagna;- 5°- aver condotto il processo contro i rivoluzionari della "XXII ottobre". Su quest'ultimo punto sarebbero stati fatti interrogatori al dott.Sossi, e se ne sarebbe riferito con ulteriori comunicati.

Al volantino era unito l'opuscolo "Contro il neogolismo portare l'attacco al cuore dello Stato", nell'ultima pagina del quale si pretendeva di giustificare il sequestro Sossi con un'analisi politica della situazione italiana.

Una versione parzialmente diversa di questo primo volantino veniva diffusa a Milano.

Un comunicato n.2 fu diffuso il 23.4.74: in esso veniva riprodotto il I°, con una aggiunta datata 23 Aprile, con la quale le "B.r." facevano presente che solo i comuni-

- 67 -

cati battuti con la macchina per scrivere del primo erano autentiche, mentre non erano da prendere sul serio altri pretesi messaggi delle "B.r." pubblicati dai giornali.

Pure il 23 aprile, assieme al comunicato n.2, veniva fatto trovare a Genova un messaggio autografo del dott.Sossi - diretto al Sost.Procuratore di turno e ai familiari - nonché una fotografia del magistrato scattata nella "prigione".

Il 26 aprile veniva diffuso il comunicato n.3, con il quale si dava un primo cenno degli "interrogatori" del dott.Sossi, e si insisteva in particolare sulla qualità di lui di "prigioniero politico". Dovevano considerarsi prigionieri politici anche tutti i "compagni" arrestati per la loro attività armata contro lo stato borghese (esemplare era il caso dei compagni della "XXII ottobre"); e perciò era punto irrinunciabile del programma politico delle "B.r." di liberarli tutti.

Il 30 aprile venne fatta pervenire una lettera del Sossi (Vol.AA, fasc.2, pag.II0) alla moglie. Di rilievo l'affermazione "non sono soltanto io responsabile dei miei errori".

Il 4 maggio 1974 furono fatti trovare il comunicato n.4 e altra lettera autografa del dott.Sossi. Si annunciava che gli interrogatori erano terminati: era stata sentita l'autodifesa e l'autocritica del Sossi; ora era il momento delle decisioni che venivano così prospettate:

"Mario SOSSI è un PRIGIONIERO POLITICO. Come tale è stato trattato. Senza violenze nè sadismi. Sono stati rispettati i principi della Convenzione di Ginevra, come egli ha chiesto. Gli interrogatori sono

- 68 -

stati da lui liberamente accettati e per questo sono stati effettuati.

Rispetto al popolo, alla sinistra parlamentare ed extraparlamentare, rispetto alla sinistra rivoluzionaria egli si è macchiato di gravi crimini, per altro ammessi, per scontare i quali non basterebbero quattro ergastoli e qualche centinaio di anni di galera, tanti quanti lui ne ha chiesti per i compagni comunisti del XXII ottobre.

Tuttavia ~~Ma~~ chi ha potere e tiene per la sua libertà lasciamo una via di uscita: lo scambio dei prigionieri politici.

Contro Mario SOSSI vogliamo libertà per: Mario ROSSI, Giuseppe BATTAGLIA, Augusto VIEL, Rinaldo FIORANI, Silvio MALAGOLI, Cesare MAINO, Gino PICCARDO, Aldo DE SCISCIOLO.

Nulla deve essere nascosto al popolo. Dunque non ci saranno trattative segrete.

Ecco le modalità dello scambio.

Gli otto compagni dovranno essere liberati INSIEME in uno dei seguenti paesi: Cuba, Corea del Nord, Algeria.

Essi dovranno essere accompagnati da persona di loro fiducia.

Mario Rossi dovrà confermare l'avvenuta liberazione.

Entro le 24 ore successive alla conferma dell'avvenuta liberazione degli otto compagni -24 ore che dovranno essere di tregua generale e reale - avverrà la liberazione anche di Mario Sossi.

Questa è la nostra parola.

GARANTIAMO L'INCOLUMITA' DEL PRIGIONIERO SOLO FINO ALLA RISPOSTA.

In una guerra bisogna saper perdere qualche battaglia.

E voi, questa battaglia, l'avete persa.

Accettare questo dato di fatto può evitare ciò che nessuno vuole ma che nessuno può escludere!".

Il 7 maggio 1974 venivano fatti pervenire due autografi del dott. Sossi, uno alla stampa e uno alla moglie. In essi il

- 69 -

Sossi invitava la stampa e la moglie ad operare quanto necessario per la sua liberazione, facendo sostanzialmente propria la richiesta delle "B.r." a che con i mezzi giuridici previsti dall'ordinamento lo Stato tutelasse l'incolumità sua e della sua famiglia.

Il 9.5.74 il comunicato n.5 ed un autografo del dott. Sossi furono fatti trovare a Genova. Essendoci stata nel frattempo una presa di posizione del Governo contro eventuali trattative con i brigatisti, costoro in sostanza accusavano il Governo e soprattutto il ministro Taviani di voler la morte di Sossi. E - con riferimento al procedimento in corso per commercio di armi contro i titolari dell'armeria "Diana" - muovevano al dott.Catalano (dirigente dell'ufficio politico di quella Questura) e ai suoi dipendenti l'accusa di essere autori di un grosso e lucroso traffico di armi; e al ministro Taviani, al proc.Gen. Coco e al G.I. Castellano l'accusa di coprire tale traffico e di insabbiare il procedimento.

Da ultimo, il comunicato n.5 ripeteva la richiesta di liberazione per gli otto della "XXII ottobre", rilevando che competente alla liberazione mediante concessione della libertà provvisoria era soltanto - "in uno stato di diritto" - la magistratura e nel caso di specie la Corte di Appello di Genova.

Il 14 maggio veniva diffuso un lungo messaggio autografo del Sossi al Capo dello Stato, con il quale egli esprimeva i motivi umani e giuridici che consigliavano e giustificavano - a suo avviso - l'accettazione da parte degli organi dello Stato delle richieste delle "B.r." per addiveni-

- 70 -

re alla sua liberazione.

Il 18 maggio 74 veniva diffuso il comunicato n.6, che - nella sua parte conclusiva - così si esprimeva:

"Alla legge della forza rispondiamo con la ragione e con la forza.

Ha sbagliato i suoi calcoli chi ha ritenuto che non avremmo combattuto fino in fondo.

Ci assumiamo tutte le responsabilità di fronte al movimento rivoluzionario affermando che se entro 48 ore - a partire dalle ore 24 di sabato 18 maggio - non saranno liberati gli otto compagni del XXII ottobre secondo le modalità del nostro comunicato n.4, Mario Sossi verrà giustiziato.

Verrà giustiziato per i reati di cui si è reso personalmente responsabile.

Riaffermiamo che, comunque si concluda questa battaglia, punto irrinunciabile del programma politico della nostra organizzazione è la liberazione di tutti i compagni detenuti politici".

Come è noto in data 20.5.74 veniva concessa dalla Corte di Assise di Appello di Genova la libertà agli otto del gruppo "XXII ottobre" per i quali era stata richiesta dalle "B.r.", con il dispositivo seguente:

Premesso che il dott. Mario Sossi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, rapito con la forza ad opera di ignoti in data 18.4.74, è tuttora tenuto in sequestro in luogo sconosciuto; che, attraverso comunicati intestati ad anonime e non meglio precisate, "Brigate rosse", fatti pervenire alla stampa e dalla stessa resi pubblici, i responsabili del sequestro hanno fatto conoscere il loro intendimento di non restituire alla libertà il dott. Sossi se non previa liberazione in determinati Paesi stranieri dei detenuti Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Viel Augusto, Fiorani Rinaldo, Malagoli Silvio, Maino Cesare, Piccardo Giuseppe e de Scisciolo Aldo, ricorrenti per Cassazione avverso le sentenze di condanna pronunziate da questa Corte in data 18.e 28 marzo 1974; che nell'ultimo di

- 71 -

detti comunicati (n.6), diffuso la sera del 18 maggio 1974, si afferma che, "se entro 48 ore - a partire dalle ore 24 di sabato 18 maggio - non saranno liberati gli otto compagni del XXII ottobre secondo le modalità del nostro comunicato n.4, Mario Sossi verrà giustiziato"; che la famiglia del dott.Sossi, a mezzo del proprio legale avv.Francesco Marcellini, aveva presentato a questa Corte, in data 16.5.74, un esposto nel quale si sollecitava un provvedimento di libertà provvisoria nei confronti dei detenuti più sopra nominati, quale mezzo per ottenere la libertà del proprio congiunto; che, a seguito di tale esposto, nonché del successivo citato comunicato n.6 delle "B.r.", il Presidente di questa Corte, con nota 19.5.74, fatto presente al procuratore generale il proprio intendimento di sottoporre d'ufficio all'esame della Corte stessa la questione relativa all'applicabilità dell'art.277 Cod.Proc.Pen., sollecitava il medesimo ad esprimere il parere in merito alla concessione del beneficio;

Tutto ciò premesso, e valutata la eccezionale gravità della situazione;

Considerato il grave e imminente pericolo che incombe sulla vita del dott.Mario Sossi, il cui sequestro perdura ormai da oltre un mese, senza che le indagini per il suo ritrovamento, pur condotte con impegno e dovizia di uomini e mezzi, consistano essere ancora approdati a risultati concreti;

Avvertita l'inderogabile ed indilazionabile necessità di impedire l'omicidio del dott.Sossi, omicidio minacciato per le prossime ore, quale ulteriore e più grave conseguenza del sequestro in atto; e più ancora la responsabilità morale di facilitare, se non addirittura incoraggiarne l'esecuzione, attraverso il mancato uso dei poteri attribuiti dalla legge a questa Corte;

Ritenuto che fra questi poteri rientra quello di concedere - anche d'ufficio - la libertà provvisoria ai detenuti suddetti, conformemente a quanto chiesto dai responsabili del sequestro del dott.Sossi, quale condizione per non procedere alla sua uccisione; nonché di concedere il nulla-osta per il rilascio agli stessi del passaporto, o documento equipollente, ai fini del loro espatrio, se del caso;

- 72 -

P.Q.M.

Sentito il parere del P.M.;
Visto l'art.277 C.P.P. (omissis); 279 u.c. Cod.Proc. Pen.; 3 Lett.C. L.21 Novembre 1967 n.1185;
Ritenuta la competenza territoriale di questa Corte;
Concede a Rossi Mario, Battaglia Giuseppe, Viel Augusto, Fiorani Rinaldo, Malagoli Silvio, Maino Cesare, Piccardo Giuseppe e De Scisciolo Aldo, il beneficio della libertà provvisoria, e ordina la scarcerazione degli stessi, se non detenuti per altra causa, subordinatamente alla condizione che sia assicurata la incolumità personale e la liberazione del Dott.Mario Sossi;
Concede il nulla-osta per il rilascio del passaporto, o documento equipollente, ai fini dell'espatrio dei no minati suddetti, se del caso".

In data 21 maggio 1974 le "B.r." facevano trovare a Genova un foglio per block-notes, nel quale il dott.Sossi con suo autografo dichiarava di trovarsi un buona salute e che quindi la condizione richiesta dal provvedimento di libertà provvisoria era verificata.

All'autografo seguiva un dattiloscritto in originale delle "B.r." (comunicato n.7) in cui si precisava che gli otto liberandi dovevano trovare asilo all'Ambasciata cubana presso la Città del Vaticano.

Il Procuratore generale di Genova non dava esecuzione all'ordinanza di libertà provvisoria e ricorreva per Cassazione.

Tuttavia il dott.Sossi veniva liberato.

Il 23 maggio 1974 il Sossi, dopo essere stato riordinato nella persona e nell'abbigliamento e aver sorbito un sedativo, fu fatto uscire dalla cella, con gli occhi coperti da un nastro adesivo e occhiali scuri; in capo un berretto a visiera. Gli vennero restituiti gli oggetti personali

- 73 -

in suo possesso al momento del sequestro, eccezion fatta per la borsa ed il suo contenuto e per le due agendine. Fu fatto salire sul sedile posteriore di un veicolo, sul quale presero posto i due carcerieri.

Il percorso, durante il quale il Sossi non fu sempre perfettamente lucido, a causa della sonnolenza indotta dal sedativo, durò - a giudizio del prigioniero - circa 4 ore e fu compiuto su strade molto varie - ora di campagna ora asfaltate, ora tortuose ora rettilinee - con frequenti cambi di direzione e alcune soste. Durante il percorso il Sossi si accorse che di conserva con il veicolo su cui egli si trovava viaggiava un altro veicolo, a bordo del quale c'era una donna. Egli fu anche in grado, a causa di fessure lasciate dal cerotto, di intravedere scorsi di paesaggio e constatare che per lo più esso era di natura collinosa. Ebbe l'impressione che durante il viaggio i suoi accompagnatori avessero indossato parrucche. L'ultimo tratto di strada, di circa 45 minuti, fu praticamente piano, rettilineo e su strada asfaltata.

Il Sossi ad un certo punto fu fatto scendere dallo automezzo e condotto alla panchina di un giardinetto, con l'avvertimento di non togliersi i cerotti se non dopo aver contato fino a cento.

Come preannunciatogli, il Sossi era stato liberato in Milano: gli era stato imposto, però, di raggiungere subito Genova (l'avrebbero anzi seguito per controllare ciò che egli avrebbe fatto) e gli era stato consegnato un biglietto ferroviario per questa città.

In precedenza non avevano mancato di diffidarlo, con gravi minacce, a non dare alcuna seria collaborazione alla

- 74 -

autorità quando sarebbe stato chiamato a deporre su particolari della sua prigionia. Avrebbe potuto, tuttavia, descrivere l'interno della cella, tanto l'avrebbero subito smontata.

Il Sossi, raggiunta in tram Porta Ticinese e noleggiato quindi un taxi (secondo le indicazioni degli stessi suoi carcerieri) arrivò alla stazione di Milano una mezz'ora dopo la sua liberazione e pochi minuti dopo che era partito un rapido per Genova. Verso le ore 19,15 egli salì sull'ultima carrozza di un'altro convoglio per Genova. Giunto alla stazione di Porta Principe, telefonò al suo amico dott. Caruso, a casa del quale si recò accompagnato da un militare - occasionale compagno di viaggio - cui aveva rivelato la propria identità. Dopo breve sosta a casa del Caruso, il Sossi si portò alla sua abitazione.

Poco prima di farlo uscire dalla cella il più colto dei due carcerieri gli aveva consegnato un foglio dattiloscritto in originale, contenente il comunicato n.8 delle "B.r.", ingiungendogli di darlo al primo giornalista del "Corriere della Sera" che avesse incontrato, pena rappresaglie con pericolo di morte per i capi che avevano "utilizzato" il Sossi (da intendersi, secondo il magistrato, il procuratore generale Coco ed il ministro Taviani).

Giunto a casa, il Sossi convocò per telefono il collega Adriano Sansa, Pretore, al quale consegnò il comunicato n.8 pregandolo di farlo avere al "Corriere della Sera", rendendogli noti i motivi per i quali glielo chiedeva ed ottenendo da Sansa l'impegno a mantenere il segreto assoluto sull'operazione. In conseguenza il Sansa, do-

- 75 -

po aver telefonato al direttore del "Corriere", consegnava al giornalista Gian Paolo Pansa, inviato speciale del quotidiano, il comunicato, il cui contenuto appariva il mattino successivo nell'edizione milanese del "Corriere della Sera".

Il comunicato n.8 non veniva fotocopiato da nessuno di coloro che ne avevano avuto il materiale possesso dopo la consegna al dott.Sossi (vedi deposizione Sansa e Pansa in vol.F, fasc.C, pagg.125-131).

La notte stessa del suo arrivo a Genova il dott.Sossi si faceva visitare da un medico di fiducia, il quale constatava una frattura costale non ancora guarita, dal Sossi attribuita alla fase iniziale del sequestro (calcio- o simile- al torace).

Il biglietto ferroviario usato dal Sossi per il viaggio Milano-Genova risultò acquistato in Milano tra le ore 15 e le ore 17 del 23 Maggio 74 (vol.D, fasc.2°, pag.430) e regolarmente controllato dal personale di servizio durante il tragitto (vol.I, fasc.3, pag.305- vol.E, fasc.G,-Proc.Gen.n.20 - pag.48 seg.).

Con ordinanza 3.5.74 la Corte di Cassazione aveva rimesso al Tribunale di Torino, a sensi dell'art.60 C.P.P., il procedimento per il sequestro di persona in danno del magistrato Sossi; e con provvedimento 7.5.74 il procuratore generale di Torino aveva avvocato l'istruttoria al proprio ufficio.

Le prime dichiarazioni del dott.Sossi, rese al P.M. il 25.5.74, venivano registrate. Il testo della registrazione fu successivamente trascritto (confr.elaborato figurante al n.12 del settore "Perizie").

- 76 -

MURACA e RAFFAELE: Intorno alle ore 6 del 22 aprile 1974, mentre era in atto il sequestro del dott. Sossi, in tre località diverse di Torino, e cioè: 1) nei pressi del cancello n.4 della Fiat -Spa. Stura di c.so Puglia- 2) nei pressi del cancello n.20 della Fiat Mirafiori in via Settembrini; 3) nei pressi del cancello n.1 della Fiat Mirafiori in c.so Tazzoli, furono abbandonate tre Fiat 500, su ciascuna delle quali era montato - sul tetto - un altoparlante con amplificatore, collegato con un manginastri alimentato con batteria e posto nell'abitacolo. Il congegno trasmetteva il comunicato n.1 del sequestro Sossi, alternato all'inno "Bandiera rossa".

Seguendo le indicazioni dei sorveglianti del cancello n.20, che avevano notato un giovane armeggiare sulla Fiat 500 e poi allontanarsene immediatamente prima della diffusione del "comunicato", elementi della polizia rintracciavano un individuo rispondente alla descrizione dei sorveglianti e lo fermavano insieme al giovane che era con lui. Il primo veniva identificato in Muraca Pepino ed il secondo in Raffaele Paolo. Indosso al primo erano sequestrate chiavi di automobile che aprivano la portiera sinistra e avviavano la 500 lasciata avanti al cancello n.20, attaccate ad un ciondolo riprodotto falce e martello.

Le tre automobili utilizzate nelle tre contemporanee azioni dimostrative risultavano rubate: le due di Mirafiori il 10 e la notte sul 12 aprile; quella della Spa-Stura la notte sul 21 aprile, rispettivamente a Gremo Floriana (Vol.VV, fasc.1/2, pag.64), Mattia Angelo (ib., pag.65) e Russo Santo (ib., pag.88).

- 77 -

CENTRO STUDI STURZO-TORINO (COSTAMAGNA)

COMITATO RESISTENZA DEMOCRATICA-MILANO (SOGNO): Il 2.5.

1974, verso le ore 9,40, mentre era in atto il sequestro del Dr. Sossi, due persone, una delle quali armata, fattesi aprire la porta suonando il campanello, penetravano (usando violenza alla persona del dipendente FAVA Giancarlo) nei locali del "CENTRO STUDI LUIGI STURZO" di Torino, in via Mazzini n.1; avvalendosi della minaccia dell'arma, legavano il Fava, lo imbavagliavano e bendavano, ponendolo nell'impossibilità di muoversi. Nell'usargli tali violenze gli cagionavano lesioni al volto e al collo.

I due asportavano molti documenti dell'ufficio, in particolare elenchi di attivisti e di simpatizzanti, corrispondenza, agende e altro. Dopo una decina di minuti si allontanavano, lasciando il Fava legato, dopo aver tracciato sui muri scritte inneggianti alle B.R. e aver detto al Fava: "avverta la polizia, siamo delle B.R., la verranno a liberare".

Lo stesso giorno, verso le ore 18 e 30, due persone entravano nella sede del "COMITATO RESISTENZA DEMOCRATICA" di via Guicciardini in Milano. A Pagnozzi Vincenzo, segretario del Comitato, chiedevano di Edgardo Sogno: sentito che era assente, dicevano di essere incaricati di una perquisizione e porgevano al Pagnozzi un volantino a firma delle B.R., contemporaneamente qualificandosi come appartenenti all'associazione ed estraendo delle pistole; subito dopo entravano altre tre persone, tra cui una donna.

Nei locali - oltre al Pagnozzi - erano presenti Casana Roberto e Sottimano Secondo; tutti e tre furono costretti ad entrare in uno sgabuzzino e qui legati con le

- 78 -

braccia dietro la schiena ed imbavagliati con nastro adesivo.

Mentre i due entrati per primi sorvegliavano i prigionieri, gli altri - dopo aver strappato i fili del telefono - "perquisivano" gli uffici, asportando molta documentazione relativa all'attività del C.R.D. ed in particolare una cartella contenente gli elenchi dei partecipanti ad un convegno sulla politica estera ed alcune copie del bollettino "progetto 80". Dopo aver scritto sui muri frasi inneggianti alle B.r., si allontanavano lasciando legati i tre aggrediti e chiudevano a chiave la porta del ripostiglio.

Le azioni criminose in danno del Centro Luigi Sturzo e del C.R.D. venivano rivendicate dalle B.r. con volantini ciclostilati. Quello concernente l'azione contro il C.R.D. è datato "maggio 74"; quello relativo al Centro Sturzo è datato "29.4.74".

Il contenuto di entrambi i volantini è riprodotto integralmente nell'opuscolo "contro il neogollismo portare l'attacco al cuore dello Stato- n.2" datato aprile 74, nel quale tuttavia entrambi i fatti figurano riportati sotto la data del 29 aprile. Al testo dei volantini è fatta precedere una sorta di introduzione, e fatto seguire un "inquadramento storico-politico" delle due organizzazioni colpite.

E' da notare che a mo' di decreto di perquisizione proprio una copia del volantino concernente il C.R.D. era stata porta al Pagnozzi all'atto della aggressione.

Da segnalare infine che l'indicazione del Centro Sturzo e del C.R.D. come possibili obbiettivi di azioni delle

- 79 -

B.r. si trova in chiusura di un ciclostilato dell'organizzazione intitolato "Materiali per una discussione sullo sviluppo della contro-rivoluzione - gennaio 74", ciclostilato che nel corso della presente istruttoria sarà rinvenuto pressochè in tutte le basi ~~di~~ B.r. localizzate, nonché presso singoli esponenti dell'associazione eversiva.

È ~~la~~ ~~una~~

S.I.D.A. - L'11.XII.1974, tra le ore 16,45 e le 17, quasi contemporaneamente, due nuclei armati facevano irruzione nelle sedi del "Sindacato Autonomo dell'automobile" di Nichelino e Rivalta.

A Rivalta penetravano nella sede del SIDA due uomini e una donna, a viso scoperto, armati di pistola, costringendo tre uomini e una donna presenti nel locale ad eseguire i loro ordini. Dopo averli condotti in una stanza e averli obbligati a voltarsi verso una parete, su indicazione della donna i due uomini incatenavano e imbavagliavano l'impiegato Bardella Arnaldo, dopo avergli messo in bocca una pallina di gomma, e lo facevano sedere; quindi, postogli al collo un cartello con una scritta propagandistica per le B.r., mentre uno degli individui gli puntava la pistola alla tempia sinistra, l'altro lo fotografava.

Durante tale scena la donna teneva gli altri presenti sotto minaccia di una pistola, ed iniziava la scelta dei documenti da asportare.

I tre quindi si allontanavano con molti documenti, dopo aver diffidato i presenti a non muoversi per 10 minuti, pena la morte.

- 80 -

Oltre alle quattro persone sin dall'inizio presenti nei locali, un quinto, tale Martoccia Vincenzo, che si era presentato per il disbrigo di una pratica bussando alla porta chiusa dall'interno, veniva fatto entrare a viva forza e rinchiuso in una stanza.

A Nichelino si presentavano alla sede del S.I.D.A. tre uomini travisati in viso, di cui due armati di pistola. I tre legavano con catene il rappresentante sindacale Carpentieri Pasquale e altri tre sindacalisti sopraggiunti durante l'azione. Il Carpentieri era stato fatto prima inginocchiare con la faccia al muro, poi fatto passare in una stanza retrostante e qui lasciato seduto a terra, incatenato; quindi fotografato, al collo un cartello con la scritta "Brigate rosse". Gli era stato precedentemente imbrattato il capo con del "bostik".

Il 13 dicembre una telefonata all'agenzia ANSA avvertiva della presenza in una cabina telefonica di C.so Toscana in Torino di materiale delle B.r.. Vi si rinveniva infatti una busta contenente alcuni volantini ciclostilati e una fotografia riproducente una scena della aggressione al S.I.D.A. di Rivalta. I volantini, datati 12 dicembre, come negli altri casi analoghi contenevano le giustificazioni politico-sindacali - dal punto di vista delle B.r. - dell'aggressione alle due sedi del S.I.D.A..

- 81 -

INDAGINI DI P.G. E ISTRUTTORIE

SEQUESTRO LABATE: Il 13 febbraio 1973, giorno successivo al sequestro del Labate, la Polizia rinveniva in Torino, lungo Po-Sardegna, il furgone Fiat 600/T, rubato a Chiales Luigi nella notte sul 6 febbraio. Alle targhe originali erano state sostituite le targhe TO/62842 sottratte in epoca imprecisata al demolitore Paglieri. La identità del tipo e del colore del furgone con quello usato dai rapitori del Labate; la presenza all'interno di esso di macchie di sangue dello stesso gruppo di quello del Labate (v. perizia Tappero n.19); la particolarità delle targhe false; infine il riconoscimento effettuato dal Labate, fanno fondatamente ritenere che si tratti del veicolo usato dai rapitori (v. rapporto Questura Torino Div.Iⁿ- n.02063/UP del 19.2.73 in vol.A, fasc.1/B, pag.10 ss.).

Sempre durante la notte sul 6 febbraio 1973 era stata rubata, a Guarna Domenico, l'auto Fiat 1100 familiare color sabbia targ.TO/629572. L'automezzo fu ritrovato il 13 febbraio in via Pertinace, con applicate le targhe TO/776249, rubate in epoca imprecisata da un'auto depositata in uno spiazzo recintato davanti al garage Isabella di c.so Siracusa 158. Sull'automobile, ritrovata dai carabinieri e ricoverata nella caserma del comando Compagnia Mirafiori, furono reperiti tutti gli oggetti, indumenti e documenti personali che il Labate aveva con sé al momento del sequestro, ad eccezione della borsa contenente documenti d'ufficio ed un'agenda. Inoltre sull'auto furono trovati un sacco di tela iuta con chiazze apparentemente di sangue, una corda, un cappuccio, uno straccio pure

- 82 -

sporco di sangue e diverse ciocche di capelli insanguinate.

I Carabinieri, in data 16 febbraio 1973, eseguivano sull'auto i rilievi tecnici del caso, rilevando impronte digitali non risultate utili alle indagini perchè non corrispondenti a persone note.

Il 18 febbraio personale del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Torino esaminava la stessa automobile: oltre a quanto già reperito e rilevato dai Carabinieri, la Polizia rinveniva sotto il sedile posteriore un pezzo di nastro adesivo rosso con attaccati ciuffi di capelli (v. deposizione Gallo in vol. A, fasc. I/G, pag. 17 verso) e rilevava, sul lato esterno del deflettore sinistro, due frammenti di impronte papillari.

Secondo gli accertamenti di P.G. - confermati da due perizie tecniche (nn. 22 e 32/3) la prima commessa a Ghio-Frei, la seconda a Ghio-Frei-Spigo - dette impronte corrispondevano a quelle (tratte dal cartellino fotosegnale-tico Questura Milano 15.5.72) del dito indice e del dito medio della mano destra di Ferrari Paolo Maurizio.

A questa conclusione - espressa con giudizio di certezza - i periti giungevano dopo aver esaminato tutto il materiale di P.G. relativo alle impronte in esame, avendo il G.I. disposto l'acquisizione integrale agli atti di quanto al riguardo ancora posseduto da Carabinieri e Polizia; - dopo aver constatato che le impronte (in base al loro stato) erano state lasciate sul deflettore in un periodo compreso fra il 6 - data del furto - ed il 12 - data di ritrovamento dell'auto - febbraio 1973; - dopo aver dimostrato che le impronte rilevate sul deflettore non pre-

- 83 -

sentavano caratteristiche tali da far pensare ad una falsificazione, potendosi escludere - nel caso di specie - la possibilità di attuazione di tutte le tecniche note di apposizione fraudolenta di impronte o trasferimento doloso di esse.

In una parola: i periti sancivano - senza riserve - la genuinità delle impronte in esame e quindi il loro pieno valore di prova.

Non essendo dubbio, per quanto su di essa rinvenuto, che l'automobile del Guarna fosse stata utilizzata per il sequestro (del resto essa era identica per tipo e colore a quella, descritta dal teste De Riz, con la quale il Labate era stato trasportato in c.so Tazzoli - vol.A, fasc.1/B, pag.42) Ferrari Paolo Maurizio veniva incriminato, con ordine di cattura emesso il 20.2.73, per i delitti di sequestro di persona in danno del Labate, lesioni, violenza privata, detenzione e porto abusivo di armi, furto di automobili e di targhe.

Ai fini dell'identificazione di altri partecipanti all'impresa criminosa non si sono rivelati utili le testimonianze di alcune persone presenti sul luogo del sequestro. E' solo da ricordare che la madre del Labate, secondo quanto risulta dal rapporto della Questura (vol.A, fasc.I/B, f.18) dichiarò di riconoscere nella foto segnaletica di Buonavita Alfredo la persona alla guida del furgone (non fu fatto però alcun verbale in proposito);- sentita come teste circa un anno dopo (quando cioè l'istruttoria fu trasformata in formale), la donna ricordò di aver riconosciuto non l'autista, bensì un altro aggressore, sia pure - già allora - senza alcuna certezza; in ogni caso

- 84 -

la foto del Buonavita, ora di nuovo mostratale, non le ricordava nulla.

Il Labate, che aveva collaborato con la Polizia per la compilazione di due identikit, in sede di istruttoria formale - viste le fotografie del Ferrari - dichiarava che questi avrebbe potuto essere una delle persone che lo avevano sequestrato, e precisamente quello in tuta, che il giorno del sequestro aveva i baffi. Ma in sostanza dichiarava di non essere in grado di riconoscere con sicurezza nessuno dei suoi aggressori, data la fulmineità della loro azione. Il Labate dichiarava anche di ricordare assai poco circa la voce dei suoi aggressori.

Egli si costituiva parte civile nei confronti di tutte le persone che, come si vedrà, sono state imputate del sequestro in suo danno.

Sui capelli rinvenuti a bordo dell'auto del Guarna veniva eseguita perizia (n.30/3; Ghio-Spigo-Baima), in base a cui detti capelli palesavano le medesime caratteristiche macroscopiche e microscopiche dei capelli di Labate Bruno: ciò che rappresenta una effettiva identificazione individuale secondo un'autorevole dottrina, mentre alcuni autori non ritengono possibile risalire - dalle identità riscontrate - alla prova della identità individuale.

SEQUESTRO AMERIO.- Dalle testimonianze delle persone presenti al sequestro del Cav.Amerio è risultato che il gruppo disponeva, oltre che di un furgoncino della SIP con relative scritte, anche di una Fiat 127 rossa.

Già si è detto che l'Amerio dal furgone SIP fu trasbordato - dopo un certo tempo - su di un'altro veicolo,

- 85 -

un'automobile di colore scuro tipo 124 (o 125 o 128) secondo Orlandi Marco, un testimone che ebbe modo di assistere al trasbordo senza rendersi esattamente conto, per altro, di quanto stava accadendo. Il trasbordo, comunque, avvenne nei pressi di via Sismonda, a circa 1500 metri dal punto di rapimento. Difatti, nelle immediate vicinanze furono abbandonati la 127 rossa (ritrovata verso le ore 9,15 del 10.12.73) ed il furgone della SIP; questo veicolo fu anzi dato alle fiamme subito dopo il suo abbandono, intorno alle ore 8, da un individuo descritto dal teste Francone Guido, che collaborò anche alla formazione di un "identikit" (l'individuo raffiguratovi - vol.Q, fasc.I/B, pag.162 - risultò poi notevolmente somigliante a tal Fresia Giovanni, sottoposto perciò a formale ricognizione di persona, ma con esito affatto negativo; il procedimento concernente il Fresia, originariamente unito al presente, fu straleziato con ordinanza di rinvio a giudizio in data 3 luglio 73).

Sia il furgone SIP, sia la 127 rossa, furono ritrovati con il blocchetto dell'avviamento sostituito (per quanto riguarda la Fiat 127 v.Vol.A, fasc.I/C, pag.33 a correzione di quanto risulta al Vol.A, fasc.1/A, pag.13), e con le targhe originali; si accertò che erano stati rubati il primo il 29 novembre 1973 in Torino a dipendenti della SIP, e la seconda a certo Sesto Ferreri Antonio il 27 novembre 1973 (Vol.A, fasc.1/C, pag.103).

Il furgone fu ritrovato completamente svuotato del materiale di proprietà della SIP contenutovi al momento del furto.

Tale Cusumano Lucrezia, abitante in c.so Appio Clau-

- 86 -

dio (Vol.A, fasc.1/A, pag.42 segg.), verso le ore 7 del 10 dicembre notò, nel garage sotterraneo dell'edificio dove abitava, un uomo e una donna che entravano nel box n.17, nel quale poté rilevare la presenza di un furgone della SIP; e vide l'uomo cambiarsi la giacca.

A seguito delle notizie apprese sul sequestro dello Amerio, la Cusumano rese nota la circostanza alla Polizia.

Essendo stata la teste precisa nella descrizione delle due persone, la Polizia le mostrava numerose fotografie, tra le quali ella riconosceva Curcio Renato con certezza, e Bolazzi Angela con riserva.

Il box risultava affittato da quasi un anno a tale Bolazzi Carlo che aveva fornito l'indirizzo di via Oberdan n.22.

Eseguita una perquisizione nel Box (Vol.A, fasc.C, pagg.154), vi si rinveniva - secondo le prime informative - tutta l'attrezzatura mancante nel furgone SIP al momento del furto, una copia del contratto di locazione sottoscritto dal sedicente Bolazzi Carlo, un pezzo di nastro adesivo color marrone, che presentava, secondo la P.S, alcuni capelli chiari attaccati alla parte adesiva (trattasi, in realtà, secondo quanto accertato con perizia n.30/3 GHIO-SPIGO-BAIMA, di comuni peli umani non utili per ulteriori confronti).

Da indagini eseguite presso l'Agenzia Foti, che aveva provveduto all'affitto del box nel gennaio 1973, risultava, attraverso la testimonianza del dipendente Zucca Ezio, che il sedicente Bolazzi aveva pagato il canone di tutto l'anno anticipato in ragione di L.140.000 complessive ed era da identificarsi in Buonavita Alfredo, riconosciuto senza dubbi in fotografia.

- 87 -

Il teste Amateis Serafino, occupante del box n.7 (Vol.A, fasc.1/A, pag.66), aveva notato già il 4 dicembre filtrare luce dal box n.17 e vi aveva intravisto un furgoncino colore grigio perla (tale è il colore del furgone della SIP). Non riconosceva in alcuna fotografia il giovane da lui visto uscire dal box.

Il contratto di affitto del box n.17 veniva sequestrato e sottoposto ad esame al fine di accertare se la firma del sedicente Bolazzi Carlo fosse di pugno del Buonavita. Due perizie grafiche, che si avvalevano di numerosi e significativi scritti di comparazione, conchiudevano attribuendo con grado di certezza la firma al Buonavita (Per.n.20 e 21).

A carico di Curcio Renato e di Buonavita Alfredo, sulla scorta degli indizi raccolti durante le prime indagini, fu emesso ordine di cattura dal P.M. in data 20 dicembre 1973 per i reati di furto di automezzi, sequestro di persona, danneggiamento seguito da incendio.

In sede di istruttoria formale il 9.1.1974 venne eseguita ricognizione di persona su Bolazzi Angela da parte di Cusumano Lucrezia; la ricognizione ebbe esito negativo. L'11.1.74 la Cusumano fu chiamata a compiere la ricognizione su fotografie al fine di identificare l'uomo da lei indicato nella sua testimonianza. Esaminate 9 fotografie (Vol.A, fasc.1/D, pag.29), la Cusumano dichiarava di riconoscere l'uomo nella foto del Curcio, sia pure aggiungendo qualche considerazione che poteva far dubitare della completa validità del riconoscimento.

Il teste Zucca, invitato ad eseguire una ricognizione su fotografia l'8.1.1974, tra 9 fotografie esibite-

- 88 -

gli confermava quanto già dichiarato in sede di indagini di P.G., affermando cioè di riconoscere con buone probabilità nella foto del Buonavita colui che aveva affittato il box; una rassomiglianza, ma senza alcuna sicurezza di riconoscimento, fu riscontrata tra la foto del Buonavita ed il sedicente Carlo Bolazzi da altro dipendente della agenzia Foti, che con lui aveva avuto a che fare per la locazione del box (teste Re Alberto, Vol.A, fasc. 1/D, pag.35).

Avvenuto l'arresto del Curcio l'8.9.74, la Cusumano veniva chiamata ad eseguire ricognizione sulla sua persona in data 21.9.1974. La Cusumano dichiarava di non ricordare più niente dato il tempo trascorso e non riconosceva il Curcio (Vol.R, pag.210).

Quanto all'identificazione da parte dello Zucca del sedicente Bolazzi, è da ricordare ancora che, sentito dopo l'arresto del Buonavita il 4.3.75, egli dichiarava di non essere più in grado di eseguire una ricognizione di persona fisica, atteso il tempo trascorso (oltre due anni) e di confermare le ricognizioni su fotografie in precedenza eseguite.

SAVINO e LEGORATTO: Va richiamato a questo punto quanto sopra premesso sulle indagini iniziate a carico di Savino Antonio e Legoratto Giovanna.

A seguito del reperimento, avvenuto il 18 dicembre 1973, in casa dei coniugi Savino, di un telefono tipo "grillo" identico ai tre rinvenuti nel box di c.so Apio Claudio, venivano eseguiti presso la SIP più precisi accertamenti, che permettevano di constatare che sul fur-

- 89 -

gone, all'atto del furto, esistevano quattro apparecchi telefonici tipo "grillo", e non tre come comunicato in un primo tempo (Vol.A, fasc.H, pag.51).

Le indagini di polizia giudiziaria, svolte in particolare dal Maresciallo Panchetti della G. di F. di Torino (Vol.A, fasc.H, pagg.94-164), permettevano di appurare:

1°) che l'apparecchio sequestrato in casa Savino era di proprietà SIP e non in libera vendita (Vol.J, fasc.4, pag. 369);

2°) che tale apparecchio era in tutto simile agli altri "grillo" repertati nel box, in particolare per quanto concerne la stampigliatura relativa alla data di fabbricazione (luglio 1973) e al contenitore in polistirolo con nastro adesivo verde (proprio degli apparecchi nuovi di fabbrica);

3°) che non risultava nè in Torino nè in altre parti di Italia (Vol.J, Fasc.5, pag.1) essersi verificato alcun altro furto di apparecchi "grillo" nuovi fabbricati nel luglio 1973. Soltanto uno (di data di fabbricazione imprecisata) era stato rubato nell'ottobre 1973 allo Stand SIP del salone della tecnica di Torino; ma senza il contenitore in polistirolo, come da accertamenti in ultimo svolti (Vol.A- fasc.H, foglio 207 sgg.).

Il tentativo della difesa dei Savino (di dimostrare la libera vendita di apparecchi "grillo" del tipo di quello sequestrato) falliva, in quanto un apparecchio esibito all'ufficio dall'avv. Tartaglino (Vol.F, fasc.C (testi), pag.82) risultava privo della stampigliatura "proprietà SIP" presente sull'apparecchio trovato in casa Savino (v.

- 90 -

fasc. degli accertamenti di P.G. e rilievi fotografici in Vol.J, Fasc.5, pag.96).

Le spiegazioni fornite dai coniugi Savino-Legoratto sulla provenienza dell'apparecchio (acquisto a Porta Palazzo) non solo non venivano confermate, ma anzi smentite, perchè il Savino, accompagnato sul posto (previo avviso al difensore) in data 5.1.1974, non era in grado di indicare il venditore e dimostrava di non avere alcuna idea precisa sul luogo di acquisto; I coniugi inoltre (che non possedevano nè avevano in corso domanda per l'installazione del telefono) cadevano in contraddizione sulla destinazione dell'apparecchio: l'uno avrebbe avuto intenzione di usarlo in casa propria quando avessero chiesto ed ottenuto l'allacciamento alla rete; l'altro di farne regalo alla madre della Legoratto.

I due fornivano anche spiegazioni contraddittorie e assurde circa i motivi della loro presenza, la sera del 17 dicembre, davanti alla Fiat, molto lontano dalla loro abitazione (perchè la moglie desiderava "vedere" la Fiat; per discutere davanti ai cancelli con gli operai; perchè la Savino aveva mal di testa e voleva prendere aria; perchè avevano ecceduto nei rapporti sessuali); circa il possesso della bombola di vernice; circa il fatto che si erano separati in coincidenza con l'intervento dei sorveglianti Fiat (v. ad es., int.Savino in Vol.F,fasc.A (imputati), pag.123); circa i motivi per i quali avevano rifiutato di dichiarare immediatamente il loro indirizzo di Torino.

Il 17.6.74 veniva emesso a carico dei coniugi Savino mandato di cattura per i delitti di ricettazione e di partecipazione ad associazione sovversiva (artt.648 e 270

- 91 -

C.P.) v.Vol.A, fasc.H, pag.97).

Il G.I. disponeva il prelievo - da parte della P.G. - di un campione della vernice usata per tracciare la scritta "Brigate rosse" sul muro adiacente il cancello n.10 della Fiat Mirafiori (Vol.I, fasc.7, pag.9: il prelievo avveniva in data 26.XI.74, previa asportazione dello strato di cemento con cui la scritta era stata nel frattempo ricoperta).

Detto campione, analizzato dal perito chimico dott.Spigo (perizia n.27) risultava della medesima sostanza contenuta entro la bomboletta di vernice spray sequestrata ai Savino.

Il perito constatava inoltre (perizia n.32/2-A e n.32/3) che la bomboletta sequestrata ai Savino era stata certamente usata, perchè presentava il pulsante sporco ed un peso di gr.478 contro un peso medio di gr.495 per bombolette nuove, dello stesso tipo.

E' ancora da ricordare che la Legoratto è stata riconosciuta con assoluta certezza (v.rapp.Questura Torino 10.6.74 in vol.Q, fasc.I/E, pag.1 e ricognizione in Vol.Q, fasc.I/E, pag.25) da Baldini Ferdinando, impiegato di una agenzia immobiliare, come una delle due donne che nel marzo-aprile '74 si presentarono a lui dicendosi alla ricerca di un alloggio dalle caratteristiche singolari: in una casa priva di portineria, con muri spessi, che consentissero esercitazioni musicali. Fatto che la Legoratto negò recisamente (Vol.F, fasc.A (imputati), pag.122).- Lo stesso teste, che aveva indicato la seconda donna nella foto di Bianchi Anna Maria, in sede di ricognizione formale escludeva che potesse effettivamente trattarsi di lei.

Da perizia grafica risultava che fra le carte sequestrate in via Fea 5 bis ("base" delle "B.r."), acqui-

- 92 -

stata da Ferrari Paolo Maurizio sotto il falso nome di Ponte Mario) figuravano anche scritti di pugno del Savino (v.perizia Ghio-Frei-Spigo n.32/2-A pg.22 sg. e n.11), oltre che del ridetto Ferrari e di Carnelutti Adriano (v.infra).

A suo tempo si dirà del "parere" espresso da Levati Enrico circa l'opportunità del trasferimento da Borgomanero a Torino dei coniugi Savino, parere richiesto dalla "organizzazione" (leggi B.r.) e perciò comprovante l'inserimento nella "organizzazione" stessa sia dei Savino sia del Levati.

In data 16.12.74 Savino Antonio e Legoratto Giovanna furono scarcerati per decorrenza termini.

In data 3.3.75 Savino Antonio cessò di ottemperare agli obblighi impostigli, donde l'emissione del m.di cattura a pag.196 del fasc.H, Vol.A: a tutt'oggi il Savino è latitante.

In chiusura di istruttoria il P.M. chiese contestarsi al Savino e alla Legoratto il delitto di sequestro in danno di Ettore Amerio e reati connessi, donde i mandati (rispettivamente di cattura e di comparizione) sub ZZ, fasc. A, pag.73 e ZZ, fasc.A, pag.80.

SOSSI - Non appena conosciuta (pochi minuti dopo il sequestro) la notizia del rapimento del dott.Sossi, tutti gli organi di Polizia di Genova e subito dopo delle province confinanti furono posti in allarme per la ricerca del rapito e la raccolta di prove.

Non è qui il caso di ricordare le indagini, pur dili-

- 93 -

gentissime, svolte in Genova e altre località, dalle quali non sortirono risultati utili: di esse è comunque memoria negli atti. (Per quanto concerne in particolare gli ultimi accertamenti eseguiti su disposizione del G.I. cfr. Vol.K, fasc.6, pagg.143 sgg.)»

Si segnala soltanto che in base alle testimonianze di coloro che avevano assistito al sequestro furono compilati tre "identikit" pubblicati anche dai giornali: si tratta, però, di immagini molto approssimative (e perciò di scarsa utilità per l'inchiesta) in quanto ottenute non riproducendo le fattezze descritte dai testi, sibbene ricopiando pari-pari fotosegnalistiche di persone (affatto estranee alle "B.r.") indicate dai testi come genericamente somiglianti agli aggressori (cfr.Vol.AA, fasc. 2, pag.89 sg.).

Di più: avanti al P.M. (Vol.E, fasc.G, pag.20/27)

la teste ~~Re~~ Pina ebbe a precisare di aver scorto l'individuo di cui all'identikit di persona con barba e baffi non all'atto del sequestro, bensì il giorno prima del sequestro stesso, per cui la riferibilità delle testimonianze e dell'identikit RE al fatto in oggetto appare quanto meno dubbia.

Ai fini dell'istruttoria è opportuno invece ricordare le indagini svolte dai CC. in ordine a un movimento di automobili sospette osservato nell'entroterra di Genova e in particolare a Torriglia e sulle strade che da Genova portano alla Val Trebbia.

Alla mezzanotte del 17 aprile 1974, secondo la segnalazione di varie persone del luogo, fu osservato lo arrivo sulla piazza di Torriglia di tre automobili, del-

- 94 -

le quali, avendo i loro movimenti destato sospetti, furono annotati i numeri di targa, e precisamente: 1) Fiat 127 verde tg.TO-H/54079; 2) autobianchi A112 color crema e tetto nero tg.MI-P/53274; 3) Fiat 128 bianca tg.MI-T/49632, sulla quale venivano anche notati oggetti simili a campionari di stoffe. La Fiat 128 ripartì subito in direzione di Genova, dopo che vi avevano preso posto anche gli occupanti delle altre due auto, lasciate invece sul posto.

Alle 16 del giorno 18 la 128 bianca ritornò sulla piazza di Torrighia guidata da una donna che, fatti scendere i due uomini caricati la sera prima, si allontanò.

Il 18 aprile alle ore 23,20 una Fiat 128 bianca guidata da una donna si fermò a un posto di blocco di carabinieri a Ottone, in prov. di Piacenza; durante il controllo sopraggiunse un'Auto-Bianchi A112 color crema tetto nero tg.MI con due uomini a bordo, che forzò il blocco. I carabinieri, sorpresi dal forzamento del blocco, non fecero alcun controllo neppure sulla 128 e non ne registrarono la targa; l'auto A 112, per quanto subito segnalata al comando di Tenenza di Bobbio, non fu più rintracciata.

Altri movimenti di automobili, tra le quali una Fiat 127 verde e una 128 bianca tg.MI (con alla guida una donna accompagnata da un bambino) corrispondenti quindi a quelle sopra elencate) furono osservati il 16 e il 17 aprile sulla strada secondaria che da Genova, attraverso il valico del Portello, conduce alla strada nazionale che passa per Torrighia.

Contemporaneamente ai C.C. eseguirono analoghe inda-

- 95 -

gini nella zona di Torrighia elementi della Polizia Stradale e della Questura di Genova.

Le concorrenti indagini portavano al risultato che, dovendosi identificare due uomini e una donna visti da più testi, costoro, chiamati ad osservare più fotografie dagli uni e dagli altri organi di polizia giudiziaria, diedero indicazioni contraddittorie.

Vennero comunque indicati su foto, come possibili componenti il terzetto di Torrighia: Bellosta Claudia, Bolazzi Angela, Peusch Heide Ruth, Semeria Giorgio e Levati Enrico. Da indagini di P.G. risultò che Semeria era latitante; per Bolazzi, Bellosta e Levati veniva verificata la materiale impossibilità di trovarsi nelle ore e luoghi indicati. Il P.M. eseguì ricognizione sulla persona della Peusch, con esito sostanzialmente negativo; del resto successive indagini di P.G. accertarono che, essendosi la Peusch presentata alla Autorità di P.S. di Milano nel pomeriggio del 17, ella era stata nella quasi assoluta impossibilità di trovarsi a Torrighia verso le 18.

Pendente il sequestro Sossi fu iniziato a Torino, in via sommaria, procedimento a carico di Muraca Peppino e Raffaele Paolo (v. supra pag. 28 sg.).

Alla Polizia (Vol. WW, fasc. 1/2, pag. 19) i due avevano dichiarato che si trovavano quel mattino nei pressi della Fiat Mirafiori perchè stavano andando al lavoro (cosa assurda, perchè, abitando ambedue in B. Vanchiglia, l'uno lavorava a Grugliasco e l'altro alla Fiat Stura).

Al Magistrato i due confermavano di aver fatto tali

- 96 -

dichiarazioni (p.54 verso), ma ammettevano di aver mentito, perchè in realtà si erano portati in tram alla Mirafiori per farvi del proselitismo in vista della fondazione di un nuovo gruppo politico (p.46 e 51 verso).

Si accertò (p.62) che mentre le chiavi in possesso del Muraca aprivano la portiera sinistra della Fiat 500 piazzata nei pressi del cancello n.20 della Fiat Mirafiori per la diffusione del comunicato n.1 del sequestro Sossi, quelle del proprietario (teste Mattia, p.39 e 65) aprivano solo con difficoltà - dopo il furto - la serratura della medesima portiera sinistra.

I sorveglianti del cancello n.20, chiamati ad eseguire ricognizione sulla persona di Muraca (p. 15 e 58), riconoscevano in lui (l'uno con certezza per averlo potuto scorgere in volto, l'altro nei particolari più esteriori - cappotto e foggia dei capelli - non avendo potuto memorizzare le fattezze del viso) il giovane visto armeggiare sulla Fiat 500 suddetta e allontanatosene immediatamente prima dell'inizio della trasmissione del messaggio.

Interrogato circa il possesso delle chiavi che aprivano e avviavano la 500, il Muraca dava questa spiegazione: "le chiavi erano state tempo addietro da me acquistate a Porta Palazzo e poi furono da me limate per poterne far uso qualora qualcuno dei miei conoscenti mi avesse chiesto di aprirgli qualche vettura di sua proprietà di cui avesse perso gli originali"(pag. 54 verso).

Una perquisizione eseguita nell'alloggio di via Mongrando 36 occupato dai due arrestati portava al sequestro di molto materiale (pag.28-29), tra cui:

- 1) due sveglie collegate a fili elettrici; con perizia

... - 97 →

(n.32/3-punto 8) Ghio-Frei-Spigo si accertava che le due sveglie potevano essere impiegate come congegno a tempo rudimentalmente costruito per l'attuazione di una carica di esplosivo comunque confezionata;

- 2) una fotocopia rilasciata dall'agenzia immobiliare "Nuovo Triangolo" di Pinerolo, concernente due rustici siti nel comune di Pinasca, che l'agenzia aveva in vendita.

Il Muraca si era rivolto all'agenzia (pag.52) in vista dell'eventuale "affitto di una cascina per passarvi il tempo libero con gli amici";

- 3) una copia di un opuscolo ciclostilato di 40 pagine e una copertina grezza in carta marroncina intitolato "consigli ai militanti", contenente norme varie di comportamento nonché istruzioni per la guerriglia, la confezione di esplosivi e l'uso di armi.

Da notare che a pagine 5 dei "consigli ai militanti" risultano ritagliate un paio di righe che, dal confronto con altro esemplare che sarà trovato nella "base B.r." di Pianello Val Tidone, si vedrà contenere uno specifico riferimento all'attentato alla pista di Lainate; trattandosi di operazione rivendicata dalle B.r.;

- 4) appunti sulla guerriglia, di pugno del Muraca (si accerterà essere trascrizione del volume "Tupamaros in azione" edito da Feltrinelli) (pagg.186-193);
- 5) carte varie, tra cui un foglio contenente l'annotazione di un numero di targa e un indirizzo, che si accerterà appartenere a persona politicamente orientata a destra (pag.187 e pag.52).

- 98 -

Il P.M. in sede di istruttoria sommaria emetteva a carico di Muraca e Raffaele due ordini di cattura in momenti successivi (pag.55 e 68): con il secondo, che assorbiva il primo, contestava i delitti di partecipazione ad associazione sovversiva; di furto delle tre Fiat 500 usate per trasmettere il comunicato delle B.r.; di apologia di reato.

Gli imputati respingevano ogni addebito; assumevano di non essersi mai divisi nel corso della mattinata; tuttavia cadevano in contraddizione circa le modalità con cui essi stavano, a loro dire, allontanandosi dalle stabilimenti Fiat per recarsi ognuno al suo posto di lavoro (v.in particolare pag.92 verso). Circa l'opuscolo di 40 pagine "Consigli ai militanti", dichiaravano entrambi di averlo raccattato per strada il pomeriggio precedente lo interrogatorio, insieme ad un opuscolo più piccolo e due esemplari del I° comunicato del sequestro Sossi.

Ma su un punto i due imputati si smentivano reciprocamente: il Raffaele affermava che avevano portato tutte le pubblicazioni a casa, dove il Muraca gli aveva detto che le avrebbe poi buttate (pag.47); il Muraca invece diceva (pag.53) che soltanto l'opuscolo di "consigli ai militanti" era stato portato a casa; i due volantini, invece, prima di rientrare a casa, erano stati buttati nel Po.

Senonchè i due volantini e l'opuscolo "contro il neogollismo n.1", distribuito dalle B.r. assieme al comunicato n.1 del sequestro Sossi, saranno trovati dalla Polizia quasi per caso in un sacchetto contenente due pigiami e un paio di calze del Raffaele: ciò quando (per disposizione impartita dal G.I. a seguito di istanza del Muraca) la Polizia accompagnò il fratello di costui nello

- 99 -

appartamento di via Mongrande, perchè detto fratello potesse prelevarvi indumenti di ricambio occorrente al Muraca (Vol.F, fasc.C, pag.88, Vol.J, fasc.4, pag.704 sg.). Il Muraca, a contestazione dell'G.I., ammetteva di aver messo lui nel sacchetto i tre documenti (Vol.WW, fasc.I/2, pag.159 e 162).

Tenuto conto che, secondo ogni indizio, il Muraca e il Raffaele avevano provveduto all'installazione e al funzionamento degli altoparlanti piazzati sulle 500, non è senza significato che entrambi, all'atto dell'arresto, fossero muniti di guanti.

Il teste Moisè Umberto (pag.108), amico del Muraca e del Raffaele, dichiarava che costoro professavano idee di sinistra, pur senza dire a che movimento appartenessero; e che li aveva sentiti sostenere che "era l'ora di fare una lotta armata contro lo Stato".

Veniva sentita come teste la locatrice dell'alloggio di via Mongrando 36: essa dichiarava (Vol.I, fasc.3 pag. 354; Vol.F, fasc.C, pag.51) che sino al gennaio 1973 lo alloggio era stato affittato e occupato da Micaletto Rocco; che da tale mese era stato occupato dal Raffaele, il quale poco dopo aveva portato con sé il Muraca; che tuttavia, su esplicita richiesta del Micaletto, il trasferimento dell'alloggio in capo al Raffaele era stato postecipato al primo marzo e per due mesi ancora l'affitto era stato versato in banca dal Micaletto.

Di Micaletto Rocco e della sua collocazione nelle B.r. si dirà fra poco. Qui interessa notare che il Raffaele negava la verità delle dichiarazioni della locatrice ("o è sbiellata o si è svegliata male" pag.149) allegan-

- 100 -

do per converso che il Micaletto - conosciuto casualmente - si era limitato a porre esso Raffaele in contatto con la donna, senza più interferire, successivamente, in questioni relative all'affitto dell'alloggio, subito e definitivamente lasciato a disposizione del Raffaele.

Ma la teste appare assolutamente precisa nell'asserire che il Raffaele le fu presentato dal Micaletto due mesi prima della stesura del contratto e sicura nel ricordare che il canone fu pagato ancora per due mesi dal Micaletto, sebbene gli fosse subentrato il Raffaele. Il che implica, fra Micaletto e Raffaele, dei rapporti assai più stretti di quanto il secondo non voglia far apparire.

Vi è in atti, inoltre, accenno ad un possibile collegamento fra il Raffaele e Levati Enrico (v.infra), ma in termini troppo generici e sfumati perchè valesse la pena di insistervi processualmente (v.dep.Prade Zaira HH/I/30).

Di Muraca e Raffaele si parlerà ancora in seguito (v.pag.160), a proposito di un bigliettino - contenente il resoconto di un interrogatorio di Gastaldi Paolo - fatto circolare abusivamente in carcere.

In sede di requisitorie definitive il P.M. modificava alcune delle contestazioni già mosse a Muraca e Raffaele, ritenendo configurabili i delitti di partecipazione a banda armata (dove il mandato di comparizione a pag.87, 88 del fasc.A - Vol.ZZ) ed il delitto previsto e punito dall'art.303 C.P.: su quest'ultimo addebito avveniva fra G.I. e P.M. lo scambio di note che figura in atti a f.11 del fasc.A, vol.ZZ.

- 101 -

Il 27 maggio 1974, intorno alle 18, personale della Questura di Firenze si recava nella abitazione di tale Tesi Rossella, che ospitava Odorizzi Lucia.

Nella abitazione si trovava un uomo il quale, avvertita la presenza degli agenti e prima di qualunque scambio di parole, si dava alla fuga attraverso le scale ed un giardino, scavalcava un muretto e tentava di allontanarsi salendo su una motocicletta di passaggio; ma veniva arrestato ugualmente dagli agenti.

Egli rifiutava di dare le proprie generalità: attraverso le impronte digitali veniva tuttavia identificato in Ferrari Paolo Maurizio.

Perquisito, era trovato privo di documenti, ma in possesso di un mazzo di chiavi per automobile, che risultavano appartenere alla Fiat 127 TO-K34999, in sosta nei pressi della abitazione della Tesi.

A bordo dell'auto, tra le altre cose, si rinvenivano:

- 1) libretto di circolazione numero E846246, intestato a Paschetto Armando nato ad Asti l'8.9.1941 e residente in Torino via O.Vigliani 23;
- 2) patente di guida n.835971 (con numero di modulo A-6599755) intestata a Vieri Aldo nato il 18.4.1945 a Brescia e residente a Torino via O.Vigliani 60, recante la fotografia del Ferrari;
- 3) giacca da uomo contenente un mazzo di 4 chiavi e un taccuino; in questo era inserita, piegata, fotocopia del comunicato n.8 delle "B.r." sul sequestro Sossi. E' subito da osservare che "ictu oculi" la copia fotostatica (v. Vol.E, fasc.G, pag.84) è tratta dal dattiloscrit-

- 102 -

to originale consegnato al dott. Sossi al momento della sua liberazione (basti accennare al "Brigatte" della chiusa).

Interrogato con rito d'urgenza dal G.I. - in Torino il 28.5.74 ore 10 - il Ferrari (Vol.F, fasc.A, pag.4) declinava le proprie generalità e rifiutava di rispondere alle domande se non alla presenza del suo difensore. Alle contestazioni che tuttavia gli venivano mosse, il Ferrari parzialmente rispondeva, dichiarando "l'auto non è mia"; "io non la usavo neanche; delle chiavi con cui l'auto è stata aperta ne parliamo poi". Così si riservava di parlare "poi" della giacca trovata nell'automobile.

Nel pomeriggio dello stesso giorno la Questura di Torino informava il G.I. di aver ricevuto la telefonata di persona qualificatasi titolare di un'agenzia immobiliare, tale Ferrari, il quale segnalava che "un complesso edilizio composto di 4 case con garage" ubicato in via Fea 5 era stato venduto a persona che, sebbene presentatasi sotto ^{il} nome "diverso", avrebbe potuto essere il Ferrari. Vista tale segnalazione, il G.I. ordinava la immediata perquisizione dell'immobile (v. Vol.I, fasc.1, pagg.52-53).

Portatisi in via Fea, elementi della Questura accertavano che l'immobile segnalato corrispondeva ad un alloggio al 2° piano di via Fea n.5 bis, intestato a tal Ponte Mario. Forzata la porta dell'alloggio, procedevano a perquisizione. Avuta notizia verbale dei primi accertamenti conseguenti alla perquisizione tuttora in atto, il G.I., con interrogatorio assunto il 28.5.74 alle ore 21,55 (Vol.F,

- 103 -

fasc.A, pag.7), li comunicava al Ferrari, insieme a quanto nel frattempo appurato dalla P.G. circa le modalità di acquisto dell'alloggio. Il Ferrari rifiutava anche questa volta di rispondere alle domande, e in particolare di indicare a quali locali si riferissero le chiavi trovate in suo possesso, che comunque si accertava non corrispondere a quelle dell'appartamento di via Fea.

Sulle modalità con cui era venuta a conoscenza dello acquisto da parte del sedicente Ponte dell'alloggio di via Fea la Questura di Torino riferiva con rapporto 30.5.74 (Vol.F, fasc.A, pag.55 segg.). Con nota successiva (Vol.I, fasc.7, pag.138) la Questura precisava che al momento della perquisizione l'alloggio risultava intestato a Ponte Mario e pertanto il Ferrari non era stato preavvertito.

La perquisizione nell'alloggio di via Fea 5bis consentiva il sequestro di vario materiale (Vol.^F.I, fasc.^A.1, pag.43; per la trasmissione del relativo verbale al G.I. vedi Vol.I, fasc.2, pag.246) tra il quale si segnala:

- vari appunti manoscritti;
- vari libri, uno dei quali contrassegnato "P.Comunista d'Italia (m.l.) Comitato Provinciale Torino" e altro con l'annotazione a penna della "Biblioteca PC d'Italia (m.l.)";
- un quaderno con indicazione di appartenenza a tale Rainè Luigi;
- 14 esemplari della Rivista "Controinformazione" del numero di febbraio-marzo 1974 e quattro del numero ottobre 1973;

104 -

- quotidiani del 24.5. e del 28.5.74;
- strumenti e chiavi di vario tipo;
- * - una busta (trovata in un libro) indirizzata all'ufficio mano d'opera Carello, contenente la domanda di assunzione di Micaletto Rocco nato a Taviano il 12.8.1946 e residente a Torino c.so R.Margherita n.161;
- un mangianastri marca INNO - HIT, un altoparlante e un amplificatore ambedue marca RCF;
- 22 cartucce per pistola 7,65;
- un flacone di Pentothal e altri medicinali;
- 6 spadini atti alla forzatura di serrature tipo Yale;
- fiale contenenti acido solforico (n.2);
- pastiglie e compresse di clorato di potassio;
- due recipienti in plastica contenenti zucchero a velo;
- tre involucri rudimentali a forma tubolare, costituiti da un foglio di plastica sigillato con nastro adesivo e chiuso da un tubo in plastica verde rigido, il tutto contenente alcuni grammi di polvere bianca, formata (cfr. perizia N.32/2-A, pag.29) da un comburente - clorato di potassio - e da un combustibile - zucchero-, costituente quindi un sistema esplosivo al quale può essere applicato, come elemento d'innesco, l'acido solforico;
- un apparecchio radiofonico Sony, modificato in modo da poter allargare la banda di ispezione e quindi recepire trasmissioni su gamma d'onda particolare non inserita sull'apparecchio (cfr.perizia n.32/2-A pag.25), tale cioè, secondo quanto comunicato dalla P.G. - da consentire l'ascolto delle trasmissioni destinate alle auto della Polizia;

- 105 -

- una tuta di color grigio e altra azzurra;
- indumenti maschili vari, tra cui due cappotti scuri con disegni in bianco;
- una camicia portante una strisciotta di carta della tintoria Candor-Press con l'appunto "68 Micaletto";
- un lenzuolo recante su di un angolo la scritta "Micaletto";
- varie carte stradali di zone del Piemonte;
- documentazione varia concernente l'alloggio, intestata o indirizzata a Ponte Mario;
- un blocco per appunti recante sulla copertina l'annotazione: "Rivalta-note-diario", e altro recante sulla copertina: "Singer-note-diario";
- numerosi ciclostilati (in forma di opuscoli, volantini o relazioni) delle "B.r."; tra questi si segnalano i ciclostilati intitolati: "materiali per una discussione sullo sviluppo della controrivoluzione", sconosciuti agli organi di P.G. prima della perquisizione, in quanto non constava fossero mai stati distribuiti o diffusi. Ne saranno trovati in altre "basi" delle "B.r." nonchè in casa di Cattaneo Francesco (Vol.K, fasc.7, pag.145);
- un volantino edito dalle S.A.M. (Squadre Azione Mussolini) il cui testo inizia con le parole: "vi sono momenti nella storia";
- due fogli ciclostilati datati "aprile 74" costituenti la seconda facciata del primo comunicato relativo al sequestro Sossi. All'esame peritale i due fogli risultavano ciclostilati con matrice elettronica; la causa più probabile dell'anomalia (stampa su di un lato solo) apparì-

- 106 -

va di natura tecnica, nel senso che i fogli dovevano essere stati "saltati" dal ciclostile durante la tiratura delle prime facciate. In una parola, i fogli in oggetto potevano considerarsi scarti.

- due sacchi a pelo e un lettino pieghevole.

Su un tavolo dell'appartamento di via Fea veniva rilevata un'impronta palmare, che accertamenti tecnici svolti in sede di P.G. attribuivano con certezza al Ferrari (Vol.F, fasc.A, pagg.126 - 165).

Terminate le operazioni di perquisizione, l'appartamento di via Fea n.5 veniva sigillato.

L'automobile sequestrata al Ferrari (per i rilievi tecnici cfr. Vol.I, fasc.3, pag.366) risultava rubata a Povero Mario in Torino il 30.3.1974 (Vol.Q, fasc.E, pag.3); il foglio complementare, il libretto e il bollo di circolazione risultavano falsificati; pure le targhe falsificate e corrispondenti a quelle di un pulman di linea. Tutti i documenti dell'automobile risultavano formati su moduli di provenienza furtiva.

E' da segnalare inoltre la circostanza che il "Paschetto Armando" intestatario dell'auto usata dal Ferrari risulta aver soggiornato a Roma presso l'albergo Molise (stesse generalità) nella notte sul 16.5.74.

Il direttore dell'albergo (Vol.S, fasc.2/B, pag.225 bis - Vol.HH, fasc.I, pag.61) identificava il Paschetto nella fotografia di Curcio Renato, pur precisando che il Paschetto portava baffi e pizzetto, non figuranti nella foto.

- 107 -

E' opportuno ricordare fin d'ora che il Curcio usava, per tutti i suoi documenti falsi, il nome Armando (in ricordo dello zio caduto nella guerra partigiana) e che il cognome Paschetto è quello della famiglia che aveva allevato il Curcio in Valpellice.

El 29 maggio 1974 il G.I. procedeva a nuovo interrogatorio di Ferrari Paolo Maurizio (Vol.F, fasc.A, pag.9-15).

Pur tenendo una linea di condotta sostanzialmente negativa su ogni contestazione o rifiutando di rispondere a talune domande, il Ferrari ammetteva implicitamente il possesso dell'automobile sequestrata a Firenze, pur negando che la giacca trovata nell'automezzo fosse sua.

La giacca, durante l'interrogatorio, era fatta indossare al Ferrari, e risultava compatibile con la corporatura di lui (vedi documentazione fotografica Vol.F, fasc.A, pag.16 segg.). D'altra parte gli scritti apparenti sul taccuino trovato entro detta giacca sono stati giudicati dai periti grafici (Ghio-Frei-Spigo) "riferibili" alla mano del Ferrari (perizia n.32/4/punto IO: il giudizio non può andare oltre una valutazione di "riferibilità" a causa delle difficoltà delle indagini connesse all'esiguità del materiale d'esame offerto dal taccuino).

Dalla testimonianza di Odorizzi Lucia, e particolarmente in sede di confronto col Ferrari, risultava confermato che il Ferrari nei mesi precedenti l'arresto abitava a Torino, di dove scriveva alla ragazza; e anche, sia pure con qualche successiva e contorta rettifica, che a domanda di lei sulla sua appartenenza alle "B.r." e par-

- 108 -

tecipazione al sequestro Amerio, egli aveva risposto che di queste cose era meglio non parlare per ragioni di sicurezza, soprattutto in caso di interrogatorio da parte di qualche giudice. Si noti che, come risulta dalle dettagliate deposizioni testimoniali della Odorizzi, costei (e fu anche costretta ad ammetterlo) non disse in un primo tempo tutto quanto le constava sul Ferrari e tenne costantemente un atteggiamento diretto a non danneggiarlo; onde quanto essa riferisce sui suoi colloqui con il Ferrari in merito all'attività di lui nelle "B.r." è di per sé molto significativo (Vol.F, fasc.C, pag.10 verso; Vol.F, fasc.A, pag.17).

Va segnalato che non sono emersi, a carico della Odorizzi, elementi di penale responsabilità: in particolare non è stata confermata, nonostante certe iniziali allegazioni di P.G., una sua convivenza in Firenze col Ferrari (cfr.Vol.J, fasc.5, pag.45); la Odorizzi, peraltro, custodiva numerose lettere inviate al Ferrari - anni addietro - da vari amici; gli accertamenti disposti sul conto di costoro non sono risultati processualmente rilevanti (Vol.Q, fasc.C, pag.93 e 152; Vol.J, fasc.4, pag.665).

Il possesso da parte del Ferrari di fotocopia del comunicato n.8 del sequestro Sossi forniva un grave indizio a suo carico di partecipazione al sequestro. A questo punto il P.M., che sino a quel momento aveva svolto in merito al sequestro indagini in sede di istruttoria sommaria, previa spedizione di comunicazione giudiziaria al Ferrari (Vol.E, fasc.6, pag.105), richiedeva in data 30.5.1974 il formale procedimento a carico del Ferrari insieme e altri ignoti per i reati ravvisabili nella vicenda

- 109 -

del sequestro del Dr.Sossi (Vol.F, fasc.A, pag.36).

E' ancora da ricordare che, per quanto il Ferrari rifiutasse nei vari interrogatori di rispondere a domande concernenti l'alloggio di via Fea, in una lettera scritta dal Carcere di Cuneo (contenuta in una busta indirizzata all'avv.Di Giovanni, suo difensore, ma in realtà inviata "ai compagni operai e alle organizzazioni rivoluzionarie" e pubblicata poi integralmente da *Controinformazione* e per estratto da *Panorama*) lettera della quale il G.I. ha allegato agli atti fotocopia, dichiarava: "la conoscenza dei nemici e delle loro azioni è decisiva per chi vuol muoversi dentro la storia - quel volantino è entrato in quella casa per questo, preciso ed unico motivo."; frase che non può che riferirsi al rinvenimento nell'alloggio di via Fea di un volantino delle SAM; donde una implicita ammissione della riferibilità dell'alloggio allo scrivente. D'altra parte ogni altra indagine in proposito ha confermato che il sedicente Ponte non è altri che il Ferrari; si vedano le testimonianze di Tancredi Elena, Cicerò Rosina, Spinelli Antonia, Carucci Angelo, Maddaleno Gemma (Vol.F, fasc.C, pagg.49 - 50 - 52 - 53- 54); nonché la deposizione Leanza in Vol.I, fasc.1, pag.81 e Vol.I, fasc.2, pag.298); la perizia grafica Ghi-Frei-Spigo (n.32/3 punto 5) ha dimostrato che le scritture relative all'appartamento di via Fea (vedile in Vol.J, fasc.5, pag.139 e Vol.K, fasc.7, pag.161) sono state firmate dal Ferrari; gli stessi periti han ribadito le risultanze di P.G. circa l'appartenenza al Ferrari dell'impronta palmare rilevata sul tavolo di via Fea (perizia n.32/3: si noti che il Ferrari ha ri-

- 110 -

fiutato di rilasciare ai periti le sue impronte, per cui si è utilizzato il cartellino fotosegnalatico già ricordato a proposito del sequestro Labate e delle impronte rilevate sull'auto del Guarna).

A proposito del libro con il timbro del movimento M-1, trovato in via Fea, è ancora da ricordare che la Odorizzi (Vol.F, fasc.C, pag.19) rammentò che durante un suo soggiorno in Torino immediatamente precedente l'arresto del Ferrari, nel 1972, costui frequentava la sede di un movimento marxista-leninista. Convocata a Torino perchè indicasse l'ubicazione della sede di quel movimento (Vol.K, fasc.7, pag.140 sgg.) forniva indicazioni assai generiche e imprecise, non sufficienti per affermare che si trattava della sede di cui era responsabile Sabatino Pietro (per il quale vedi infra).

La circostanza, peraltro, era poi affermata, senza incertezze, dal teste Cinieri Michele (Vol.Y, fasc.12, pag.8).

Dalle testimonianze di più persone, prima tra tutte l'Odorizzi, risulta che il Ferrari, negli anni compresi tra il I° (maggio 1972) e il secondo arresto, più di una volta cambiò i propri connotati, apparendo ora con ora senza baffi, con i capelli (e baffi) ora neri ora rossi (suo colore naturale); e lo ha ammesso lo stesso Ferrari.

In data 20.9.1974, il G.I. procedeva, con avviso ai difensori degli imputati interessati, all'ispezione dello alloggio di via Fea, che veniva trovato regolarmente sigillato. In sede di ispezione gli ufficiali di P.G., che già aveva^o proceduto alle operazioni di perquisizioni^e e sequestro e ai rilievi tecnici, previo giuramento indicavano la posizione nell'alloggio degli oggetti più significa-

- 111 -

tivi elencati nel verbale di perquisizione e sequestro 28.5.74. Poichè nell'alloggio si constatava la presenza di molti oggetti ancora che potevano interessare le indagini, il G.I. ne disponeva il sequestro ed eseguiva sul posto un ulteriore esame degli oggetti stessi, tra i quali sono risultati di rilievo:

- 1) un volume "disegno meccanico" portante nel I° foglio interno il nome "Micaletto";
- 2) un asciugamano con pinzato un foglietto recante la scritta "68-1-Micaletto";
- 3) un tegamino d'alluminio contenente una polvere biancastra, costituita presumibilmente, all'assaggio e a una prova di combustione, da una miscela di clorato di potassio e zucchero (esplosiva);
- 4) un'altra lamina metallica atta ad aprire serrature (Vol.F, fasc.A, pag.170-171).

Da indagini di P.G. (Vol.K, fasc.8, pag.143-144) è risultato che due numeri di targa annotati su carte sequestrate in via Fea concernono automobili di un estremista di destra e di un "capetto" della Singer di Leini.

Quanto alle altre numerose ed approfondite indagini eseguite dal Nucleo Antiterrorismo di Torino sulle cose sequestrate al Ferrari al momento del suo arresto e sugli oggetti rinvenuti nell'appartamento di via Fea si rinvia ai rapporti fascicolati in Vol.J, fasc.5, pag.124 e ss.; Vol.K, fasc.7, pagg.127 e segg.; Vol.Q, fasc.C, pagg.90 e segg.; Vol.Q, fasc.E, pag.2 e segg.).

MICALETTO - Come già si è detto, nel corso della perquisizione del 28 maggio '74 nell'alloggio di via Fea risultò,

- 112 -

per indizi molto concludenti (sua domanda di assunzione alla Carello; camice e lenzuolo portanti un cartellino con il suo nome) che l'alloggio aveva ospitato anche tal Micaletto Rocco.

Invero, il teste Carucci Angelo (Vol.F, fasc.C, pag. 53) lo riconosceva - su di una foto esibitagli dalla P. G. - come colui che era venuto ad abitare nell'appartamento del Ponte-Ferrari circa 10 giorni prima dell'arresto di costui.

Essendo risultato - con tutta evidenza - che l'appartamento era una "base" delle "B.r.", il Micaletto veniva colpito in data 31.5.74 da mandato di cattura per partecipazione ad associazione sovversiva; ma non veniva reperito. Successivamente il Carucci (Vol.HH, fasc.I, pag.24) veniva chiamato dal G.I. a rinnovare il riconoscimento su fotografia, con applicazione in quanto possibile delle norme di cui agli artt.360 e sgg.C.P.P.: l'atto aveva esito ampiamente positivo; la fotografia del Micaletto esibita dal G.I. al teste era (a memoria del teste medesimo) diversa da quella a suo tempo mostratagli dalla P.G..

Anche Aiesi Filippa (Vol.HH, fasc.I, pag.25), titolare della lavanderia da cui risultavano apposti i cartellini con la scritta Micaletto sugli indumenti di via Fea, riconosceva formalmente, nella foto di Micaletto Rocco esibitale insieme ad altre, le fattezze di un suo cliente.

Gli indizi a carico del Micaletto venivano confermati dalle ulteriori prove raccolte durante l'ispezione del 20.9.1974 nell'alloggio di via Fea (libro con la scritta

- 113 -

"Micaletto" sul primo foglio, asciugamano portante un cartellino col suo nome).

Si accertava inoltre (Vol.F, fasc.G, pag.113) che il quaderno di RAINO' Luigi trovato in via Fea era stato da esso Rainò lasciato nell'alloggio in cui egli aveva coabitato per un certo periodo con Micaletto Rocco: sicchè, a giudizio del Rainò, doveva essere stato lo stesso Micaletto a portare quel quaderno in via Fea.

Giò si è detto che l'alloggio di via Mongrando 36, dove abitavano al momento del loro arresto Muraca Peppino e Raffaele Paolo, era stato prima di loro abitato dal Micaletto, che aveva continuato a pagare l'affitto, per due mesi, anche dopo che nell'alloggio erano subentrati il Muraca ed il Raffaele (cfr.dep. Ormea in Vol.HH, fasc.I, pag. 29; le ricevute relative al pagamento del canone trovansi in Vol.K, fasc.7, pag.149).

Si accerterà ancora che il Micaletto conosceva Sabatino Pietro (v.infra), col quale aveva avuto in comune - un tempo - l'indirizzo di c.so Regina Margherita 161. Il Micaletto, inoltre, aveva frequentato la sede del movimento marxista-leninista di cui era custode il Sabatino, sede frequentata anche dal Ferrari (cfr.dep. Cinieri in Vol.Y, fasc.12, pag.8).

Le ricevute concernenti il canone dell'alloggio di via Mongrando venivano sottoposte all'esame dei periti Ghio-
X Frei-Spigo (perizia n.32/3 punto 6), i quali accertavano che le firme Micaletto appaenti su di esse erano state apposte dalla stessa mano che aveva scritto la domanda di

- 114 -

assunzione alla Carello rinvenuta nell'alloggio di via Fea: ciò che elimina ogni eventuale dubbio circa la diretta riferibilità al Micaletto di tale documento (si noti che i periti hanno riscontrato - su una delle ricevute firmate Micaletto - una mano diversa da quella di costui: ma la circostanza è facilmente spiegabile, vista la deposizione Mainardi in Vol.K, fasc.7, pag.150).

Sempre con perizia (n.32/3 punto 7), si accertava che uno dei cappotti sequestrati nell'alloggio di via Fea era identico a quello indossato dal Micaletto quando fu eseguita la foto ora in Vol.I, fasc.3, pag.382.

Infine, a conferma dei collegamenti tra Muraca - Raffaele e Ferrari- Micaletto si constatava (anche peritalmente: cfr. perizia n.32/3 punto 9) che gli apparecchi di diffusione montati sulle Fiat 500 rinvenute in occasione dell'arresto di Muraca e Raffaele sono perfettamente identici - nei singoli componenti - a quelli sequestrati in via Fea 5 bis.

In sede di requisitorie definitive il P.M. chiedeva che al Micaletto fosse contestato (attese le acquisizioni probatorie nel frattempo intervenute circa l'effettiva organizzazione delle "B.r.") il reato di partecipazione a banda armata; ciò che avveniva con l'emissione del mandato di cattura figurant@ in atti sub Vol.ZZ, fasc.A, pag. 81.

oooOooo

- 115 -

In data 1.6.74 il G.I. conferiva incarico peritale per l'accertamento di natura entità ed esiti delle lesioni patite dal dott. Sossi all'atto del sequestro e durante la segregazione.

Il perito Baima-Bollone (perizia n.1) accertava che in occasione e a causa dell'episodio del 18.4.74 il Sossi aveva riportato trauma toracico con frattura di una costa, ecchimosi sopracigliare destra ed escoriazioni alle due gambe (effettivamente riferibili ad incatenamento, così come sostenuto dal lesore); aveva fatto seguito stato di malattia e d'incapacità alle normali occupazioni per gg. 47; non residuavano postumi; non vi era stato pericolo di vita.

Il perito concludeva osservando che allo stato non era dimostrabile alcun danno alla persona fisica o psichica del soggetto conseguente alla sua segregazione.

oooOooo

PIANELLO VAL TIDONE - La notte del 7 giugno 1974 i Carabinieri di Pianello V.T. (Vol.M, fasc.I, pagg.295 e segg.) ispezionavano una casa di civile abitazione sita in località Colombaia di Arcello, lesionata in più parti e manifestamente abbandonata, come indicava anche un cartello con la scritta : "non avvicinarsi, pericolo di crollo".

I Carabinieri del luogo provvedevano a una prima perquisizione, in esito alla quale, avendo rinvenuto materiale che appariva di pertinenza delle "B.r.", informavano il Nucleo Sp. di P.G. dei Carabinieri di Torino. Successive

- 116 -

perquisizioni portavano al rinvenimento e al sequestro di molto materiale, la cui qualità e importanza è illustrata particolarmente nel rapporto del 28.6.1974 C.C. Nucleo Speciale di P.G. (Vol..M, fasc.1, pag.1 e segg.).

I reperti non lasciavano dubbio che si fosse in presenza di una base delle "B.r.", il che del resto era confermato dal fatto che la casa risultava acquistata nella primavera 1973 per contanti da persona qualificatasi con il nome di un inesistente Colombo Raffaele, nato a Milano il 17.4.1949 (v.contratto Vol.N, fasc.2, pag.110).

Giova ricordare i seguenti reperti, rimandando per il resto ai verbali di sequestro:

- 1) anzitutto una raccolta molto nutrita e qualitativamente assai significativa di ciclostilati, relazioni ed opuscoli, parte destinati alla propaganda delle "B.r.", parte destinati a fornire agli associati norme di comportamento o basi di discussione ideologica ed organizzativa. I documenti recano talora segni di abbruciamento, limitato ai loro contorni; il che fa ritenere che gli occupanti della casa abbiano tentato di darli alle fiamme, senza però controllare se la distruzione fosse effettivamente avvenuta.

Notevole il fatto che i documenti siano in unico esemplare e coprano - per il primo periodo di attività delle "B.r." - buona parte della loro "produzione" ciclostilata nota. E' dunque una sorta di archivio, aggiornato sino al sequestro Amerio (dicembre 1973), cioè in sostanza fino al termine, all'incirca, della abitabilità della casa.

- 117 -

Tra i documenti sono da segnalare:

- A) rep.n.3, costituito da 6 fogli ciclostilati dal titolo "bozza per il dibattito sull'organizzazione", datato novembre 1970, da attribuire al movimento della "Sinistra Proletaria", nel quale, partendo da varie esperienze di azioni terroristiche o propagandistiche già compiute (trasmissioni radio clandestine, azioni delle "B.r." alla SIT Siemens e Pirelli, fatti del 30 luglio di Trento, sequestro di dirigenti Ducati di Bologna), si analizzano le modalità operative più congeniali ai fini della "tesi strategica della guerriglia di popolo";
- B) rep.n.6, costituito da due fogli ciclostilati dal titolo "norme di comportamento", sul contegno da tenere da parte degli organizzati in ogni circostanza. Di particolare interesse le norme che concernono il divieto di tenere appunti e l'obbligo di distruggerli settimanalmente, e la centralizzazione nelle mani di un "compagno Z" di ogni documento o notizia interessante per l'organizzazione.
- C) reperto n.18 dal titolo "Organizzazione"; - per l'importanza del contenuto ai fini della conoscenza della associazione - si ritiene opportuno riportare integralmente il documento, ancorchè assai prolisso. Per il riferimento che esso fa alla scoperta del "covo" di via Bolardo a Milano, il documento deve collocarsi in epoca certamente successiva alla primavera del '72. Altro esemplare del medesimo documento sarà trovato nella base "B.r.", di Piacenza (reperto 8/D).

- 118 -

Ecco dunque il testo:

***Organizzazione. Il modulo organizzativo sul quale sin dall'inizio abbiamo inteso la costruzione del partito-guerriglia sull'intero territorio nazionale è quello della costituzione di "colonne autonome" nei centri urbani di grossa concentrazione proletaria e operaia. Non essendo nostro costume anteporre perfette teorie organizzative alla prassi di costruzione dell'organizzazione e alla crescita del movimento rivoluzionario, la precedente formulazione non poteva andare molto al di là della sua semplice enunciazione. Nella fase attuale crediamo sia necessario e possibile riprendere questo argomento al fine di realizzare una nuova tappa nel nostro processo di crescita politica e organizzativa.

Abbiamo avuto modo di riscontrare nella passata esperienza come le nostre differenzazioni strutturali interne non abbiano alcun valore per quanto riguarda la nostra presenza politica sulla scena politica nazionale e nei confronti delle masse e nei confronti del potere. In sostanza il successo del lavoro politico svolto da un settore o da una colonna dell'organizzazione (es. Macchiarini) si ripercuote positivamente su tutta l'organizzazione nel suo complesso favorendone un ulteriore sviluppo, come daltronde un insuccesso o un errore in un settore (via Boiardo) causa degli effetti negativi su tutto il corpo dell'organizzazione. Inoltre l'accresciuta presenza politica delle "B.r." a Torino ci dà la possibilità oltre che di sviluppare un maggior potenziale di lotta, di lavorare su piani politici maggiormente articolati e a più lunga scadenza. Va inoltre ricordato che la stessa possibilità di sopravvivenza della guerriglia nella sua prima fase (e noi siamo ancora in questa fase!), è legata alla sua capacità di spostare continuamente il terreno dello scontro, sia in senso politico che in quello fisico, in modo da essere, in pratica, sempre all'attacco e di non fornire alla repressione un bersaglio fisso. L'articolazione sul terreno nazionale deve essere utilizzata anche in tal senso, conferendo all'organizzazione maggiore continuità di intervento.

Da qui la necessità e la possibilità di realizzare una unità politica dell'organizzazione che vada ben

- 119 -

oltre l'interscambio di informazioni ed eventualmente di materiale fra le colonne, ma che legghi i vari settori dell'organizzazione su programmi politici che pur con le dovute differenze, siano concomitanti non solo strategicamente ma anche tatticamente, e garantisca omogeneità e coerenza nell'affrontare le contraddizioni di carattere generale che nelle diverse situazioni di volta in volta si presentano. A tal fine proponiamo la costituzione di una direzione a carattere nazionale, con istanza decisionale, operante ad un livello superiore a quella di ogni singola colonna. Riteniamo che essa debba essere:

Centralizzata. Formata cioè da un numero ristretto di militanti delle varie colonne che abbiano carattere rappresentativo e potere decisionale rispetto le specifiche situazioni. Vale a dire che non necessariamente tutti i militanti che compongono la Direzione di colonna debbano far parte della D.N., anzi nella prima fase è opportuno iniziare con un compagno per colonna.

Clandestina - E' quasi ovvio, ma questa caratteristica va realizzata e sul piano strutturale e per quanto riguarda i singoli militanti.

Vincolante - Deve essere un'istanza non a carattere consultivo ma con potere decisionale, e le cui decisioni siano vincolanti per le singole colonne.

Per quanto riguarda l'autonomia delle colonne essa va intesa soprattutto in senso strutturale, nell'ambito cioè della costruzione delle strutture logistiche, del retroterra organizzativo etc..

Va da sé che ogni colonna necessita di un ampio spazio politico autonomo in riferimento alla peculiarità della propria situazione, ma definirlo a priori sarebbe impossibile. Pensiamo invece che questo problema vada affrontato con una dialettica costante a mano a mano che si sviluppa la nostra prassi. Un po' d'empirismo in questo caso non fa male.

SU ALCUNI PROBLEMI GENERALI

Espropri - Abbiamo già visto che questo fronte della guerra di classe deve essere considerato nella sua dimensione strategica e deve vederci impegnati in una

- 120 -

pratica costante e continua. Vale a dire che l'esproprio non deve essere affrontato semplicemente per necessità contingenti di autofinanziamento ma va considerato come uno degli aspetti fondamentali della lotta per la costruzione del potere proletario e come una delle vie obbligate per la quale deve passare la crescita del movimento rivoluzionario.

Sino ad ora, per valutazioni di carattere tattico, si è preferito rinunciare a fare delle azioni di esproprio oggetto di propaganda armata a livello di massa per evitare, per quanto possibile, di fornire al potere il destro per una repressione ed un attacco politico che, date le nostre attuali condizioni di debolezza, sarebbe stato difficile parare.

Ora, valutando anche che comunque sarà il potere quanto prima a prendere l'iniziativa su questo terreno (tentando di criminalizzare il movimento faranno a gara a dipingerci come una banda di rapinatori), è necessario riconsiderare la situazione. Sebbene siamo dell'avviso che sarebbe nostro interesse "esporci" in condizioni di maggior radicamento delle B.r. nel movimento di massa, essendoci costretti, dovremo prendere posizione su questo argomento. Riteniamo che intellettualistico e politicamente infantile sperare di ottenere una vittoria politica sul terreno degli espropri semplicemente pubblicando un documento che spieghi come la pensiamo su questo argomento. Per avere una posizione dialettica, che abbia forza nel movimento, è necessaria un'azione di esproprio avente dei connotati organizzativi inequivocabili politicamente, e tale da costituire un punto di riferimento a livello generale. Solo così un eventuale documento avrebbe efficacia a livello di massa e non solo per i gruppi della sinistra.

Tutto sta a vedere se abbiamo la sufficiente forza organizzativa per un esproprio del genere, ma se non ci proviamo e non la costruiamo non l'avremo mai.

Terrorismo - Senza dubbio il termine "terrorismo" sta a significare un genere di azioni che copre un campo molto vasto, ma per quanto riguarda la nostra esperienza recente in Italia significa una cosa sola: attentato dinamitardo.

E' facile verificare come l'uso della dinamite generalmente sortisca l'effetto di impaurire le masse indi-

- 121 -

scriminatamente, non solo il nemico, e si presta alle più disparate interpretazioni, da sinistra a destra, considerando anche l'uso diffuso che ne ha fatto la reazione. Ci sembra, quindi, che il terrorismo potrà essere una forma di lotta armata praticabile quasi esclusivamente in condizioni di scontro aperto con il potere.

Infiltrazione - Le spie e i traditori sono tra le armi più efficaci che il potere usa per colpire le organizzazioni rivoluzionarie sia sul piano pratico che quello politico. Avere una spia tra le proprie file oltre che mandare i compagni in galera, toglie credibilità politica ad una organizzazione rivoluzionaria (...sono un covo di spie e provocatori...). Entro certi limiti - l'applicazione scrupolosa di un certo modulo organizzativo deve restringerli al massimo - l'infiltrazione è inevitabile, ma ciò non toglie che le spie debbano essere colpite con azioni di giustizia proletaria. Non è necessario che ciò sia argomento di propaganda di massa, è sufficiente che colpendo una spia si terrorizzi e si faccia meditare chi ha intenzione di mettersi sulla strada della delazione e della provocazione. A nostro avviso un'azione di tal genere va annoverata fra quelle più urgenti e più importanti da realizzare,

PIANO POLITICO DI COLONNA

In questi ultimi tempi è sorta all'interno della colonna l'esigenza di chiarire e di definire nuovamente, attraverso un processo autocritico, quei principi politici che devono guidare il nostro lavoro. L'ampio dibattito che si è svolto ha toccato tutti i punti che ci riguardano, primo fra tutti: l'organizzazione. E' parso chiaro a tutti che uno degli errori che abbiamo fatto (se di errori si può parlare quando le scelte sono il frutto di processi storici imprescindibili) è stato quello di realizzare "centralizzazione strutturale" dell'organizzazione in maniera squilibrata in avanti rispetto allo stato reale della forza del movimento. Infatti la costruzione di strutture stabili di contro potere proletario sono la conseguenza di un movimento rivoluzionario molto avanzato, mentre nella

- 122 -

fase attuale la nostra forza deve consistere in strutture estremamente agili e decentrate. Vale a dire che sono sproporzionate per le nostre necessità tattiche, e anche alle nostre possibilità, strutture tipo laboratori, tipografie etc. che dovrebbero lavorare ad un livello quasi industriale, e che necessariamente dovrebbero essere gestite dalle strutture centrali dell'organizzazione. Molto più utili risultano essere invece mini-strutture in grado di far fronte alle necessità che nel lavoro politico in pratica si presentano (stampare un volantino, aprire un'automobile etc.), affidandone la gestione alle varie brigate. Ciò permette inoltre di dotare ciascuna brigata di una struttura base autosufficiente che le permetta di continuare nella lotta indipendentemente dai disastri che la repressione fa negli altri settori.

Il discorso esattamente opposto va fatto per la "centralizzazione politica".

Senza voler calcare troppo la mano potremmo dire che le varie brigate sino ad ora hanno operato indipendentemente le une dalle altre, senza comunque trascendere nello spontaneismo, ma che comunque ha prodotto un certo scardinamento e una insufficiente utilizzazione di forze per altro esistenti.

La causa principale di ciò va ricercata nell'impossibilità (incapacità?) di elaborare un piano sufficientemente generale e sufficientemente articolato, ma anche una certa mancanza di centralità politica non ci ha agevolato nel superamento di questa contraddizione.

Quindi, massimo decentramento strutturale e autonomia delle brigate, massima centralizzazione politica dell'organizzazione sono le linee di tendenza su cui abbiamo lavorato ultimamente e intendiamo proseguire nella costruzione dell'organizzazione.

Un discorso a parte merita l'argomento: forze regolari e forze irregolari.

Riteniamo che il modulo organizzativo che prevede la costituzione di una forza regolare rispondente a determinate caratteristiche (clandestina etc.) e di una forza irregolare che presenti le caratteristiche delle attuali B.r., sia fundamentalmente corretta, ma che al momento attuale necessiti di una mediazione tattica.

Le stessa tesi delle brigate rosse; che vuole la co-

- 123 -

struzione del partito - guerriglia all'interno del movimento di classe; fa sì che la base del reclutamento di quadri per le forze regolari sia costituita dalle situazioni proletarie, più precisamente dalle brigate. In pratica la realizzazione di una forza regolare consistente è legata alla disponibilità di quadri operai militanti nelle brigate, la quale è proporzionale alla crescita ed alla forza del movimento. Non vorremmo essere eccessivamente noiosi con la faccenda della crescita del movimento, ma siamo convinti che il nostro ulteriore sviluppo dipenda molto dalla capacità che avremo di procedere equilibratamente alla lotta di classe e dalle mediazioni tattiche corrette che sapremo adottare. Pertanto riteniamo che nella fase attuale si debba integrare in maniera cospicua le forze regolari con le brigate. Se per un certo verso può sembrare che l'utilizzo anche delle brigate in azioni propriamente d'organizzazione (spettanti di regola alle forze regolari) sia frenante e deteriore, in realtà è l'unica scelta che rende possibili le azioni stesse.

PROGRAMMA POLITICO D'INTERVENTO

L'analisi generale dalla quale si è partiti per elaborare il piano concorda sostanzialmente con quella presentata dalla colonna di Torino nel suo documento. Non la ripeteremo semplicemente perchè non saremmo capaci di esprimerci con altrettanta chiarezza ed efficacia.

Dando per scontata la concordanza di analisi sulle linee politiche padronali e sullo stato di forza (o di debolezza) del movimento di classe, passiamo a definire quali siano le contraddizioni fondamentali che dovremo affrontare.

Il nemico di classe è quanto mai compatto e deciso nel voler stroncare, senza concessioni di sorta, la combattività operaia, e disposto a mettere in campo tutte le sue forze, dall'apparato repressivo dello Stato al più piccolo dei capetti.

Ci troviamo in una situazione di fascismo operante senza illusioni riformiste.

Noi crediamo che si possa coprire lo spazio rivoluzionario sviluppando la lotta sulle tre principali strut-

- 124 -

ture di potere: polizia, fascisti, struttura di potere padronale. Su questi temi non c'è da inventare niente, se non precisare che quando diciamo "fascisti" non intendiamo solo M.S.I. o le squadracce dei picchiatori, ma anche e soprattutto la D.C., che è la vera struttura di potere fascista.

La preoccupazione maggiore che ci ha guidato nel dibattito per il programma è stata quella di individuare una linea di intervento per ciascuno settore e per i vari aspetti della lotta di classe, di trovarne le mediazioni operative senza lasciare nulla nel limbo delle intenzioni, in maniera di rendere il nostro lavoro realmente complessivo ed omogeneo.

Per il prossimo anno il nostro lavoro deve essere teso ad operare un radicamento sempre maggiore nelle situazioni proletarie e realizzare una espansione organizzativa articolata con una costante dialettica col movimento di classe, evitando la trappola mortale dello scontro aperto con il potere.

Considerando i vari aspetti in cui il nostro lavoro si deve espletare potremmo suddividerlo in:

- lavoro di massa - La lotta sindacale, direttamente collegata cioè alle esigenze immediate degli operai, è una componente fondamentale della lotta di classe nel suo complesso. Sarebbe un grosso errore da parte nostra sottovalutarla, come d'altro canto sarebbe castrante farne l'epicentro della nostra attività. E' assolutamente necessario che noi si abbia una presenza costante nel movimento di lotta, con una funzione di dirigenza politica in quegli organismi dell'autonomia operaia, che, nelle diverse forme, esistono nelle varie situazioni.

Si tratta di capire però i limiti oggettivi che questo tipo di lavoro presenta e che non si possono ottenere grossi risultati politici e organizzativi con un volantino o un intervento nelle assemblee. La situazione dal 1969 ad oggi si è molto evoluta, e l'attività dei C.U.B. non riesce più di per sé, a fare esplodere contraddizioni e quindi a produrre lotta, mancando di una prospettiva strategica e organizzativa capace di collocarli al punto più alto dello scontro di classe. Capire questo non vuol dire abbandonare il lavoro di massa tradizionale, ma vuol dire anzi riqualificare il lavoro di massa rispetto al nuovo livello di scontro e che lo collochi coerentemente

-125 -

all'interno di un progetto strategico. Per quanto riguarda i contratti, nel lavoro di massa generico, non ci siamo persi nel labirinto delle piattaforme e contropiattaforme rivendicative, ritenendo che su questo terreno sarebbe stata una battaglia persa in partenza il tentare di "spostare i sindacati su obiettivi rispondenti alle vere esigenze operaie, in quanto la contrattazione della piattaforma, tenendo conto della crisi, fra sindacati e padroni lasciava veramente poco spazio a qualsiasi scelta seria se scontro ci sarà (e gli ultimi fatti dimostrano una forte combattività operaia) avverrà sulle forme di lotta, come i picchetti il blocco delle merci etc.. Propagandarle, sostenerle, organizzarle, dare ad esse una vera dimensione di massa sarà uno degli obiettivi che dovremo raggiungere.

Lavoro di massa qualificato - Lo spazio politico che sino ad ora era unicamente coperto dalle brigate, oggi abbiamo modo di constatare che si è enormemente allargato. Cioè la prospettiva della lotta armata e guerrigliera ha trovato un largo consenso nella sinistra operaia e nelle avanguardie proletarie, e questo ha creato la possibilità di allargare il fronte di lotta e di costruire una nuova articolazione organizzativa. Infatti esistono le condizioni perchè i compagni delle brigate lavorino per coagulare intorno a delle proposte operative un gran numero di quadri della sinistra operaia. Ciò dovrebbe portare alla creazione di organismi "di massa" capaci di affrontare sul piano della lotta le contraddizioni con il potere nelle varie situazioni. Per esemplificare, supponiamo che la Polizia attacchi il picchetto nella fabbrica X. E' possibile invece di difendere il picchetto frontalmente, smobilitando vari picchetti per contrattaccare la polizia in un solo punto, in una sola porta, dandogli una sonora batosta. Questo può essere il frutto solo di un capillare lavoro di chiarificazione politica fra tutti i compagni della sinistra e di uno sforzo organizzativo che non può essere improvvisato, e che porti alla costituzione di organismi stabili, che potremmo chiamare comitati autonomi protezione del picchetto (C.A.P.P.). Per capire il valore di tale lavoro, basti pensare quale forza può rappresentare un C.A.P.P. di venti o cinquanta operai in una fabbrica per i cortei interni, per le manifestazioni etc. e un C.A.P.P. nei quartieri per lo scontro sociale.

- 126 -

L Lavoro di brigata - Oltre alla gestione e direzione politica dei due precedenti settori, il campo d'intervento delle brigate riguarda l'affrontare lo scontro armato nelle forme sino ad ora già sperimentate, che vanno dalle azioni di giustizia proletaria contro capi e fascisti, allo scontro con la polizia limitatamente alla peculiarità di ciascuna situazione.

Lavoro d'organizzazione - E' indubbio che quanto detto sopra sarebbe monco se non ci fossero momenti politici di confronto a livello generale e non ci fossero momenti di lotta a livello di scontro generale con il potere. Azioni di organizzazione quindi intese più come punti di riferimento in grado di unificare, di dare un senso complessivo a momenti parziali di lotta, che come contro diretto con il potere. Questo tipo di intervento va affrontato ancora come realizzazione di propaganda armata che abbia un diretto collegamento con gli altri aspetti del nostro intervento e costituisca un tutt'uno senza sfasature di sorta.""

- D) i reperti nn.7 e n.16 che, uniti, formano il fascicolo di "Consigli ai militanti", identico, anche come copertina in carta color marrone chiaro, a quelli sequestrati in casa di Muraca e Raffaele a Torino e a Piacenza nell'abitazione della sedicente Moroni Gabriella (v.infra); con una differenza dagli altri due esemplari: non è stato eliminato, a pag.5, il riferimento all'azione di Lainate, rivendicata ufficialmente, come noto, dalla "B.r.";
- E) il reperto n.17, costituito da 4 fogli dattiloscritti intestati: "Sinistra proletaria del lodigiano; circolare interna n.3", datata "Lodigiano aprile 1971";
- F) il reperto n.20, costituito da quattro fogli dattiloscritti ottenuti con carta carbone (e quindi non in prima battuta), costituenti una prima elaborazione di una intervista che divenne poi, con talune varianti,

- 127 -

un opuscolo delle "B.r." (v.rep.31 di Pianello e rep. n.7/5 di Piacenza);

- G) il reperto n.23, che è formato da un comunicato della direzione Pirelli (recante la data 5.12.1970) incollato su un foglio portante il relativo commento delle "B.r." - si tratta quindi della bozza originale, ottenuta mediante "collage", di un documento delle "B.r." sulla Pirelli poi distribuito a Milano;
- H) reperto n.24: due pagine dattiloscritte, tratte dal volume "Teoria e pratica della guerriglia" (libro pubblicato da Sugar Editori) concernenti la fabbricazione di granate e bombe a orologeria;
- I) reperto n.25, contenente un elenco, con notizie su ~~ogni~~ ogni un, di dirigenti e sorveglianti della Pirelli di Milano, da "conoscere e tenere d'occhio" e che "meritano la gogna";
- L) reperto n.30: 4 foglietti ciclostilati intestati: "Brigate rosse, teoria della guerriglia; Ministero della propaganda 23.2.1972". Si tratta della traduzione di un opuscolo scritto dal carcere da Horst Mahler (del gruppo Bader Mainhof);
- M) reperto n.36: schizzi di uno stabilimento (sito sulla strada Parma-Piacenza) interessato alla produzione di carri armati;
- N) reperti nn.37-38-39: varie ricevute relative all'affitto da parte di tale Corradi Enrico dello appartamento di via Manfredini n.4 in Milano;
- O) reperto n.41: ciclostilato originale (e non fotocopia, come nel verbale di sequestro) del comunicato n.3 del-

- 128 -

le "B.r." relativo al sequestro Amerio, che presenta notevoli imbrattature di inchiostro nero, specie lungo il margine destro, nonchè impronte di calpestio. Il ciclostilato veniva sottoposto all'esame del perito dott. Spigo (perizie n.2 e n.32/3 punto 4), il quale - in risposta ai quesiti formulatigli - dichiarava: che la striscia di inchiostro apparente sul lato destro (fronte) del documento era dovuta ad uno spostamento difettoso della matrice durante la tiratura; - che le macchie di inchiostro del retro - lato sinistro, a forma di striscia verticale - corrispondevano alla striscia del fronte ed erano riferibili a contatto col foglio precedente in tiratura; che le macchie bruniccie o grigie e le macchie d'inchiostro a forma di tratti curvi paralleli sul retro e (se pur meno) sul fronte erano ricollegabili all'impronta di una ruota di gomma o di plastica; considerazioni tutte - quelle premesse - che consentivano di concludere nel senso che il reperto n.2 di Pianello rappresentava un foglio scartato perchè difettoso, caduto a terra e poi calpestato.

Sempre a giudizio del perito d'ufficio il reperto in oggetto presentava supporto identico ed identica ciclostilatura rispetto ai volantini concernenti il sequestro Amerio allegati al procedimento 15669/74 B Procura Milano (Vol.D, fasc.2, pag.470 e segg.): reperto di Robbiano e volantini di Milano, pertanto, provenivano dalla medesima tiratura, di cui il reperto rappresentava un foglio di scarto.

- 129 -

- P) reperto n.47: block-notes contenente un elenco di nomi, che si accerterà essere di estremisti di destra di Milano, (molti appartenenti al "gruppo Alfa": Vol.P; fasc.5, pag.48-49);
- Q) reperto n.61: contrassegno di assicurazione per auto targata PC-113084, che risulterà poi rubata a tal Tacchini Gabriella il 21.11.73 (Vol.P, fasc.5, pag.50) e non recuperata, almeno sino al 2 ottobre 1974;
- R) reperto n.67: 7 fogli di caratteri trasferibili a flessione, dai quali risultano mancanti le lettere corrispondenti alle parole "brigate rosse".

**

- 2) reperto n.77: 13 pacchi integri di 400 fogli ognuno di carta per ciclostile marca ICCI.

**

- 3) reperto n.79: 4 cartucce cal.9 e un bossolo esplosivo cal.38; un calcio segato per carabina Winchester; 13 pezzi di legno sagomati, verosimilmente da adattare ad impugnatura di arma automatica.

**

- 4) reperto n.81: attrezzatura e pezzi di plastica nera per la fabbricazione di targhe per auto false, di cui fa parte un pezzo di tessuto, sul quale si legge la impronta della targa MI-T/82099 (corrispondente a quella di un autobus in servizio per l'A.T.M. di Milano), targa che sarà ritrovata nella base "B.r." di Robbiano

- 130 -

(rep.200/5).

**

- 5) reperto n.81: un coperchio per ciclostile marca Gestettner.

**

- 6) reperti nn.79 e 81 comprendenti, tra l'altro, materiale metallico nuovo, verosimilmente destinato all'applicazione di altoparlanti sul tetto di automobili.

In un successivo sopralluogo i brigadieri dei C.C. Atzori e Cristanziani raccattavano presso la casa di Pianello un frammento di carta costituente parte del foglio complementare dell'Autobianchi A 112 (color crema - tetto nero) appartenente ad Allegri Massimo di Lodi, e denunciata da tal Tenca Rosangela come rubata il 28.11.73. (vedi rapporto 3.IO. 1974 in Vol.S, fasc.2/B, pag.8-48; vedi anche deposizione Allegri in Vol.HH, fasc.I, pag.64).

Sul frammento risultavano leggibili la targa dell'Allegri MI/S-27620, nonché l'annotazione manoscritta P/53274; quest'ultima corrisponde ad una delle tre auto (l'A.112 targata, appunto, MI/P-53274) notate a Torriglia in concomitanza col sequestro Sossi.

Si segnala fin d'ora che nella base "B.r." di Robbiano (rep. 195/13) si rinverrà la pagina tre della carta di circolazione sottratta all'Allegri con l'auto, nonché (rep.n.7) una carta di circolazione (falsificata) per A.112 ancora targata MI/P-53274, ma con numero di telaio uguale a quello dell'auto di Massimo Allegri, carta di circolazione in-

- 131 -

testata a Fiorini Giovanni, nato a Milano il 20 luglio 1949, ivi residente via Serra n.7.

Queste generalità sono le stesse di uno dei documenti falsi sequestrati a Franceschini Alberto (vedi infra) al momento del suo arresto.

A Pianello era anche rinvenuto un porta bollo (reper- to n.62) con scritto "Autobianchi-concessionaria Carlo Chioda - Lodi", presso cui risultava essere stata acquistata l'auto di Massimo Allegri (Vol.S, fasc.B, pag. 43).

Sulle modalità di acquisto e sull'uso della casa di Pianello V.T. venivano svolte varie indagini (Vol.M, fasc. 1, pag.247 e segg.; e Vol.P, fasc.5, pag.36-38). Dalle testimonianze emergeva l'interessamento nell'acquisto e manutenzione della casa soprattutto di tre persone (il sedicente Colombo Raffaele, acquirente; un "muratore" e altra persona con barba) oltre alla presenza di numerosi visitatori, anche donne e bambini, non particolarmente descritti dai testi; era stato notato un notevole movimento di automobili.

L'acquirente veniva concordemente descritto come persona sui 30 anni, alto 1,70-1,75- corporatura snella, elegante, senza baffi, senza barba nè occhiali, capelli castano-biondi.

Un teste affermava che aveva conosciuto come signor Colombo un frequentatore della casa, bruno, robusto, faccia tonda, con baffi (vedi Vol.M, fasc.I, pag.247-253).

Nel luglio 1974, il G.I. eseguiva ricognizione sulle persone di Carnelutti Adriano e Cattaneo Francesco, (vedi infra) ma con esito negativo (Vol.M, fasc.I, pag.271).

- 132 -

Da ultimo, gli accertamenti di P.G. compiuti in Pianello V.T. ed in particolare quelli consistenti nelle esibizioni a esercenti e altri abitanti della zona di un album di 80 fotografie di indiziati portavano all'identificazione in Bassi Pietro (vedi infra) del sedicente Colombo Raffaele (vedi rapp.3.IO.74 in Vol.S, fasc.2/B, pag.7 e segg. e relativi allegati; vedi anche Vol.HH, fasc.I, pag.45-47). Con perizia Ghio-Frei-Spigo (n.28) si accertava che il contratto di acquisto della casa di Pianello V.T. era stato effettivamente sottoscritto dal Bassi.

Va segnalato inoltre che nella casa di Pianello era stata trovata, fra l'altro, una copia del settimanale "Panorama" n.389 (rep.n.75) dalla cui pagina 85 risultava ritagliata una fotografia di A.Plebe. Questa foto sarà poi trovata nella base "B.r." di Robbiano (rep.n.169, punto 9, nella agenda del 1973: cfr.Vol.Z fasc.B, pag.82) e su di essa si rileveranno scritte che, con perizia Ghio-Spigo (n.25) si accerteranno essere di pugno del Bassi.

Di fronte a queste risultanze appariva non necessaria una formale ricognizione di persone nei confronti del Bassi alias Colombo (conforme, sul punto, il parere del P.M.; cfr.Vol.ZZ, fasc.A, pag.1), tanto più che al compimento dell'atto sarebbero stati interessati gli stessi testi, già convocati per le ricognizioni su Carnelutti e Cattaneo, quando fotocopia dei relativi verbali era ormai finita nelle mani delle "B.r." (vedi infra, rep.n.6 della base di Robbiano), le quali pertanto conoscevano le precise generalità dei testi medesimi, ciò che non poteva non sconsigliarne un ulteriore impiego.

Cautela, questa, la cui opportunità sarà successivamen-

- 133 -

te confermata dal ritrovamento in altra base "B.r." (box di via Castalgomberto 36 - Torino) di un elenco dei testi (con specificazione per ciascuno di professione, indirizzo e dichiarazioni rese, quali desumibili dalle notizie - per altro inesatte - di cronaca) chiamati a compiere ricognizione di persona su Pietro Bertolazzi in relazione alla base "B.r." di Tortona.

Il dott.Sossi, presente in Pianello l'8.8.74, ravvisava alcune corrispondenze della zona, per il paesaggio (intravisto alla fine del suo sequestro, durante il viaggio di ritorno) e l'ambiente (tipo di aria; rumori di trattori e di passaggio di aerei), con la località in cui era stato tenuto prigioniero.

Indagini di P.G. confermavano solo in parte le analogie tra i ricordi o impressioni del dott.Sossi e i possibili riscontri obbiettivi.

Va per altro segnalato che le testimonianze raccolte portano a ritenere, praticamente con certezza, che la casa di Pianello fu definitivamente abbandonata nel febbraio o ai primi di marzo 1974 (vedi in particolare deposizione Cravedi in Vol.P, fasc.5, pag.36-37).

oooOooo

- 134 -

CARNELUTTI - SABATINO - Tra le cose sequestrate a Pianello V.T. l'attenzione dei Carabinieri si concentrava sul reperto n.27 (carta per ciclostile della ICCI).

Si accertava che la fabbrica, con sede in Tolmezzo, solo raramente vendeva carta a privati (cioè non commercianti o enti); e che tra gli acquirenti vi era (Vol.N, fasc.2, pag.117 segg.) il nominativo di Carnelutti Adriano, via Cascine, Castelletto di Corno Giovine (MI), il quale aveva acquistato e ritirato personalmente dalla ICCI, il 3.IO.1973, 108 risme (9 colli) di carta per ciclostile corrispondenti a q.I,75, per l'importo complessivo di Lire 65.000.

La carta era dello stesso tipo di quella sequestrata a Pianello V.T.

All'atto del ritiro, il Carnelutti era accompagnato da altro giovane non identificato (Vol.M, fasc.1, pag.225+ Vol.N, fasc.2, pagg.75-150).

Il Carnelutti era noto come esponente politico e sindacale del Lodigiano, amico di persone sospettate di appartenenza ad associazioni sovversive (ad esempio Cattaneo Francesco, imputato nel proced.contro le "B.r." a Milano); inoltre molti documenti di Pianello V.T. portavano alla "Sinistra Proletaria Lodigiana", e (dalle descrizioni fatte) sembrava doversi identificare nel Carnelutti una persona amica dell'acquirente che aveva frequentato la casa di Pianello V.T. e vi aveva lavorato come muratore.

Sulla base di questi indizi, venivano emessi mandato di cattura e decreto di perquisizione a carico del Carnelutti in data 5.7.1974.

- 135 -

Il Carnelutti era arrestato a Corno Giovine il 6.7.74; la perquisizione eseguita prima nella citata sua residenza, e poi anche a Torino nella pensione Lux e nel suo posto di lavoro alla Fiat, portava al rinvenimento di alcuni reperti di rilievo (Vol.M, fasc.1, pag.159).

Oltre a molti dattiloscritti e ciclostilati di contenuto politico, concernenti in particolare problemi e lotte locali facenti capo al "Collettivo politico La Comune del Lodigiano" (che interessano essenzialmente ai fini della prova dell'amicizia - del resto pacifica - del Carnelutti con gli esponenti di tale movimento) sono da segnalare i seguenti reperti:

- a) n.4 tavolette topografiche al 25.000 con timbro della libreria-cartoleria G.Stucchi di Piacenza, concernenti le zone di "Carpaneto Piacentino" - "Gropparello" - "Bettola" e "Ponte dell'Olio", tutte non lontane da Pianello V.T. (sul punto vedi Vol.P, fasc.5, pag.71 bis).

Le carte portavano numerosi segni a matita, indicanti percorsi e località;

- b) lo schizzo di un ambiente, con l'annotazione "mq.1,50" (reperto n.12);
- c) molti mazzi di chiavi (in tutto 18 chiavi), una delle quali (v.infra) si accerterà aprire la porta d'ingresso della casa di Pianello V.T.. Un'altra chiave sequestrata al Carnelutti (rep.21) risulterà identica ad una chiave trovata nella base "B.r." di Robbiano (rep. 200); sul punto cfr.Vol.Z, fasc.C, pag.48 sgg. e Vol.Z, fasc.C, pag.147 sgg..

- 136 -

- d) due copie di "Controinformazione" di febbraio-marzo 1974;
- e) numerose pubblicazioni a stampa, tra cui alcune sulla guerriglia urbana (Tupamaros e RAF).

A Torino, nella Pensione Lux dove il Carnelutti aveva abitato sino al 2 luglio, si rinvenivano (Vol.M, fasc.1, pag.165) un "diario" delle sue esperienze di lavoro alla Fiat, un ciclostilato "Mirafiori Rossa" datato Torino 2 giugno 1974, e alcuni documenti relativi alla sua assunzione presso la Fiat.

Acquisita anche la domanda di assunzione di pugno del Carnelutti (Vol.M, fasc.1, pag.141), si rilevava che egli aveva fornito alla società, come suo recapito, quello di Sabatino Pietro, via San Donato 21, Torino e si accertava che a questo indirizzo erano state spedite al Carnelutti le comunicazioni della Fiat relative all'assunzione; comunicazioni pervenute al Carnelutti e delle quali egli era in possesso.

Il Carnelutti, interrogato l'8.7.74, dichiarava:

- 1) aveva acquistato la partita di carta alla ICCI su incarico di Cattaneo Francesco per conto del Collettivo Politico La Comune del Lodigiano, ma su proposta di esso Carnelutti (per avere egli, in una precedente gita a Tolmezzo, dove risiedeva la sorella, notato la presenza della fabbrica);
- 2) aveva depositato la carta nella sede del Collettivo citato, di cui aveva la chiave;

- 137 -

3) ne aveva avvertito il giorno dopo il Cattaneo e non aveva poi più visto la carta;

4) la carta era stata pagata con soldi raccolti "in giro" (prima versione), parte suoi e parte avuti da altri (seconda versione), messi tutti da lui (terza versione). Non era in grado di ricordare se gli erano stati poi rimborsati.

Il Carnelutti ammetteva i suoi buoni rapporti con la famiglia Cattaneo, per la quale aveva cercato casa a Cerignale (PC) nell'estate del 1973 (in quell'occasione, secondo una testimonianza, si era qualificato come "avvocato Carnelutti") ma interrogato sulla identità del giovane che era con lui all'atto del ritiro della carta ICCI; sul Collettivo Politico la Comune del Lodigiano e in genere sulla attività di detta associazione; sull'appartenenza e destinazione delle chiavi sequestrategli; sui motivi per i quali aveva lasciato l'impiego più remunerativo e certo meno pesante presso la Soc.Fochi per accettare il lavoro di fonderia presso la Fiat (unico per il quale la società assumesse in quel periodo nuovo personale); sui suoi rapporti con il Sabatino; su dove avesse dimorato dopo il 2 luglio; sul significato dei segni apposti sulle carte topografiche sequestrategli: rifiutava di rispondere (Vol.M, fasc.1, pagg.92-97).

Sul quotidiano La Stampa del 13.7.74 veniva pubblicato integralmente un comunicato dei "familiari di A.Carnelutti e del Collettivo Politico del Lodigiano", di protesta per l'arresto del Carnelutti. Gli accertamenti compiuti consentivano di stabilire che il comunicato era stato consegnato

- 138 -

al Corriere della Sera e al Giorno, che l'avevano cestinato, nonché all'Agenzia ANSA, che esibiva al magistrato il proprio esemplare, firmato da Gastaldi Paolo e Maraschi Massimo.

Nel comunicato, il Carnelutti era indicato come tuttora dipendente della "Fochi".

L'8.7.74 veniva eseguita una perquisizione nell'abitazione del Sabatino (Vol.M, fasc.1, pag.103), in esito alla quale costui veniva sentito come testimone. Egli dichiarava di non conoscere Carnelutti Adriano e di non aver mai ricevuto nè visto prima la lettera della Fiat diretta al Carnelutti; ipotizzava che taluno la avesse ritirata, a sua insaputa, dalla sua buca per lettere, chiusa a chiave ma facilmente apribile con chiave falsa. Affermava di aver appartenuto al Partito Marxista Leninista, e di essere stato affittuario della sede di via P.Amedeo 41 fino al 1971. Dopo di allora la sua militanza si era attenuata, essendosi egli sposato; ed era cessata nel '72. (Su questo movimento e sulla partecipazione ad esso del Sabatino, v. rapp. Questura Torino, n.02533/Nat del 6.11.1974 in Vol.I, fasc.7, pag.139 segg.).

Le tre pubblicazioni in ciclostile sequestrategli (Relazione sulla Michelin; relazione sulla Pininfarina; "bozza" di 14 fogli, datata sett.1973 - v.Vol.M, fasc.1, pag.110 - 135) erano state messe nella sua buca delle lettere da persona sconosciuta. Aveva acquistato "in edicola" il numero di Controinformazione sequestratogli. Non dava spiegazioni, pur ammettendone la paternità, su di un foglio manoscritto contenente la frase "cattura, rifugio, riscatto, rilascio", seguita da uno schizzo di un veicolo

- 139 -

con persona distesa all'interno.

Riconosceva come a lui diretta una lettera (peraltro del 1970) di cerca "Michela la guerrigliera" allora quattordicenne, che parlava di un grosso traffico di armi.

Essendo evidente la reticenza del Sabatino, ne veniva disposto l'arresto provvisorio.

Risentito ancora come teste il 9.7.74, il Sabatino ribadiva le dichiarazioni già rese; escludeva di aver mai visto il Carnelutti o di averne sentito parlare.

A questo punto veniva interrotto l'esame testimoniale, in quanto l'accertato collegamento con il Carnelutti, il possesso di documenti riferibili alle "B.r." ed il rifiuto di dare spiegazioni plausibili su tali fatti, fornivano indizi circa l'appartenenza del Sabatino alla banda armata. Veniva pertanto emesso, in data 9.7.1974, mandato di cattura (Vol.M, fasc.1, pag.145).

In data 10.7.74 era eseguita nuova perquisizione nell'abitazione del Sabatino; venivano trovati molti libri e documenti, che confermavano l'impegno politico del Sabatino nell'ambito della sinistra rivoluzionaria, e sequestrati in particolare:

- 1) un foglio manoscritto di pugno del Sabatino datato 10.12.72 ore 23,15 nel quale egli si pone l'alternativa tra la vita in famiglia e la scelta rivoluzionaria;
- 2) vari ciclostilati del partito marxista leninista sino al 1974 (Vol.M, fasc.1, pag.180);
- 3) alcuni quaderni nei quali il Sabatino espone le sue riflessioni e i suoi principi politici rivoluzionari, con la teorizzazione, tra l'altro, della necessità di procurare illegalmente denaro al partito e di giungere

- 1400-

se del caso, all'eliminazione anche fisica del "padrone (Vol.N, fasc.2, pagg.50 - 58 e 59);

- 4) tre fogli ciclostilati con intestazione "Comitato di Resistenza Democratica", contenenti un'illustrazione sull'origine, i fini e l'attività dell'ente e una biografia di E.Sogno.

Sull'auto del Sabatino era trovato un bossolo per P.38.

Dall' esame di Fatiga Paolo, cognato del Sabatino, emergeva che costui aveva conosciuto e frequentato Micaletto Rocco (Vol.M, fasc.1, pag.176-242).

Il Sabatino, interrogato come imputato (Vol.M, fasc.1, pag.243), confermava le dichiarazioni rese come testimone; ammetteva di conoscere Micaletto Rocco sin dal '63/64, ma precisava di aver diradato i suoi contatti con lui a partire dal '71.

Anche il ciclostilato relativo al C.R.D. e a Sogno l'aveva trovato nella buca delle lettere.

Negava ovviamente l'appartenenza alle "B.r.".

Nel prosieguo dell'istruttoria si'è accertato che il ciclostilato sul "Comitato Resistenza Democratica" non risultava diffuso in pubblico, ed era da considerare, anche per il suo contenuto, uno "studio" di uso interno all'organizzazione. Solo pochi altri esemplari di questo ciclostilato venivano reperiti durante le indagini: uno era sequestrato sull'auto di Curcio Renato e Franceschini Alberto all'atto del loro arresto; gli altri in alloggi usati dalle "B.r." come proprie basi.

Una perizia tecnica (perizia n,5) accertava che i tre

- 141 -

ciclostilati oggetto della prima perquisizione presso il Sabatino erano stati battuti con la medesima macchina per scrivere usata (tra gli altri) per i volantini delle "B.r." sui sequestri Labate e Amerio; e che i ciclostilati sul C.D.R. e su E. Sogno risultavano battuti con la stessa macchina che aveva battuto i comunicati distribuiti in occasione dell'attacco al "Centro Sturzo" e l'opuscolo "Contro il Neogollismo n.2".

Si è poi accertato che "Controinformazione" non fu mai venduta in edicola (Vol.K, fasc.7, pag.141); contestatagli la circostanza, il Sabatino ha modificato le sue dichiarazioni, dicendo di aver acquistato i numeri della rivista in una libreria, su cui per altro non sapeva dare indicazioni precise (Vol.P, fasc.5, pag.152).

Da successive indagini svolte dai C.C. sulle risultanze emerse dai sequestri effettuati a Pianello V.T., risultava tra l'altro che il Carnelutti si era recato una volta, verso la fine del '72, a Tolmezzo a far visita ai parenti in compagnia di due giovani sposi, identificati in Bertolazzi Pietro e Zaini Manuela (Vol.N, fasc.2, pag. 76-77); e che Allegri Laura, nel luglio 1974, aveva telefonato alla sorella del Carnelutti per farle richiedere un certificato del casellario per il Carnelutti Adriano, da servire per l'assunzione alle dipendenze della Fiat (circostanza confermata dall'Allegri, (Vol.WW, fasc.4, pagg.23 e segg.).

Il Carnelutti era rimasto assente dal lavoro presso la ditta Fochi, nel periodo del sequestro Sossi, undici giorni complessivamente, sempre per malattia.

Nessun utile elemento per l'istruttoria emergeva da

- 142 -

successive indagini di P.G. sul significato dei segni apposti sulle carte topografiche sequestrate al Carnelutti. Escluso che essi indicassero altre "basi" delle "B.R.", è stata fatta l'ipotesi che si trattasse di itinerari da utilizzare nel corso di non precisate azioni.

Carte acquistate nello stesso negozio e coincidenti con quelle del Carnelutti, saranno poi sequestrate nella base "B.r." di Robbiano di Mediglia (rep.n.172).

L'8.8.1974 in Pianello V.T. il G.I. constatava che due delle chiavi sequestrate a Carnelutti Adriano, precisamente facenti parte del lotto "quattro chiavi e uno spezzone di chiave" di cui al n.21 del verbale di perquisizione e sequestro a carico del Carnelutti in Corno Val Giovine, aprivano perfettamente le due serrature della porta d'accesso allo stabile (Vol.0, fasc.3, pag.313).

Il 13.8.74, presente il Carnelutti, e previo avviso al suo difensore, la constatazione veniva ripetuta. Il Carnelutti, in quella sede, dichiarava: "forse queste chiavi le ho viste in casa mia", ma rifiutava di rispondere a qualsiasi altra domanda (Vol.0, fasc.3, pag.344 verso-345; v.anche ulteriore interrogatorio di Carnelutti vol.P, fasc.5, pag.94, nel quale il prevenuto affermava anche - grossa falsità - di non conoscere di persona Bassi e Bertolazzi).

Dalle dichiarazioni del venditore dell'immobile di Pianello (Vol.0, fasc. 3, pag.381) risultava che una delle due serrature era stata applicata dagli acquirenti.

L'intera porta con relative serrature veniva sottoposta a sequestro (Vol.0, fasc.3 pag.398).

- 143 -

Una perizia grafica, disposta su carte trovate in via Fea 5 bis e sulle buste, indirizzate a varie persone o uffici durante il sequestro Sossi e contenenti volantini delle "B.r." (vedile in Vol.C, fasc.15, pag.472) ha attribuito alla mano del Carnelutti alcuni degli appunti trovati in via Fea e gli indirizzi scritti sulle buste (Perizia n.11 e 32/A pag.22 segg.); il Carnelutti ha dichiarato che tali conclusioni sono errate (Vol.P, fasc.5, pag.94).

Sul Carnelutti veniva eseguita ricognizione di voce da parte di Sossi Mario e Amerio Ettore, con esito negativo (Vol.O, fasc.3, pag.256).

oooOooo

GASTALDI - CATTANEO - BASSI - PINOTTI - (ALLEGRI) -
(MARASCHI) - Fra gli oggetti sequestrati a Pianello V.T. v'è - come già ricordato - un documento (reperto n.17) intitolato "circolare interna della sinistra proletaria lodigiana n.3", indirizzato "ai delegati di Nucleo" (frase accanto alla quale si trova l'aggiunta a penna "B.r.").

Il documento è datato aprile '71 ed è in originale (dattiloscritto in prima battuta).

In esso si parte, come dato ormai irrevocabile, dalla necessità di un'organizzazione di guerriglia, e dalla esistenza di "B.r." (Basi Rosse nella terminologia della rivoluzione Cinese) qui chiamate "Brigate Rosse", che si configurano in Italia come "i nuclei dell'organizzazione guerrigliera agenti in situazioni specifiche di lotta di classe (fabbrica, quartiere, territorio, etc.)". Dopo un esame particolare della situazione italiana, il documento

- 144 -

rileva come si debba evitare uno scontro diretto e frontale tra capitale e avanguardia rivoluzionaria staccata dalle masse, che è quanto auspica di determinare il "potere", come si può dedurre dalla campagna della borghesia e del "revisionismo" tendente a dimostrare che le "Brigate rosse" ed i GAP non riscuotono nè le simpatie nè l'appoggio nè la protezione del proletariato.

In conseguenza, la "sinistra proletaria lodigiana" ritiene di dover avviare la costruzione del nucleo di Brigata Rossa Sociale (GAP) parallelamente alla costruzione e al consolidamento delle "B.r." già esistenti e funzionanti e di quelle in fase di costruzione.

Presa in esame a questo punto la particolare situazione politica sociale del lodigiano (con ripetuti riferimenti all'azione sin ora condotta a S.Stefano), la "circolare interna" conclude:

- 1) il GAP si costituisce come nucleo politico-militare agente, al pari degli altri nuclei di "B.r." in una situazione di classe specifica: il terreno sociale;
- 2) come gli altri nuclei analoghi, il GAP conduce la propria preparazione lungo due direttrici: quella POLITICA (formazione teorica dei movimenti) e quella MILITARE (in ordine di priorità: conoscenza dei testi della guerriglia, conoscenza degli esplosivi, loro uso e loro fabbricazione, addestramento fisico-militare e conoscenza teorico-pratica delle armi da fuoco), tanto in generale quanto nelle condizioni concrete del Lodigiano;
- 3) la dimensione politico-organizzativa del GAP è la clandestinità;
- 4) in prospettiva, anche se inizialmente ciò non è possibile, i membri del GAP non militano in nessuna altra struttura di massa della nostra organizzazione.

- 145 -

Questo documento - in una con le indagini sul Carnelutti e le sue dichiarazioni - forniva concreti indizi che un nucleo di appartenenti alle "B.r." fosse stato costituito ed operasse nella zona del lodigiano.

Il G.I. ordinava pertanto - con decreti 11/12 luglio 1974 - perquisizione a carico di 25 persone del lodigiano indicate dalla P.G. quali indiziate.

Nei confronti di Cattaneo Francesco veniva altresì emesso mandato di accompagnamento, in base agli indizi forniti dall'interrogatorio del Carnelutti.

Tra i perquisendi non venivano trovati BASSI Pietro, PINOTTI Giorgio e ALLEGRI Laura. Anche Maraschi Massimo (colpito da successivo decreto di perquisizione) risultava irreperibile.

L'atto dava esito positivo per Gastaldi Paolo (VOL.O, fasc.3, in fine), Cattaneo Francesco (Mol.M, fasc.1, pag. 228) e Allegri Laura (Vol.O, in fine).

Nell'abitazione del Gastaldi erano sequestrati, tra l'altro, lo statuto del Circolo "Collettivo La Comune" costituito in Casalpusterlengo il 30.10.1970, (fra i soci compagno Pietro Bassi, Pietro Bertolazzi, Adriano Carnelutti, Francesco Cattaneo, Paolo Gastaldi, Giorgio Pinotti, Zaini Manuela) e ciclostilati del "Collettivo Politico La Comune del Lodigiano" e del P.C. (m.l.) italiano del 1973.

Nell'abitazione di Allegri Laura (nella pattumiera), erano rinvenuti frammenti di un foglio di carta, che, ricostruito, risultava essere bozza di un documento di protesta per l'arresto del Carnelutti, con toni anche più violenti di quelli usati nel comunicato passato alla stampa; venivano inoltre sequestrati vari documenti di natura politi-

- 146 -

ca, sempre riferibili a problemi del Lodigiano e del Piacentino, provenienti da vari gruppi della sinistra extraparlamentare.

In casa di Cattaneo Francesco venivano sequestrati moltissimi documenti. Subito dopo la perquisizione il Cattaneo veniva interrogato, il 16.7.75.

Egli negava anzitutto di aver commissionato o comunque ricevuto carta per ciclostile dal Carnelutti e non sapeva spiegare la "falsa dichiarazione" di lui; affermava che dal '73, causa il suo trasferimento, i suoi rapporti con il Carnelutti si erano diradati.

Esso Cattaneo aveva dato vita, essenzialmente con Pietro Bassi e Giorgio Pinotti, alla sezione Lodigiana della "Sinistra Proletaria" tra la fine del '70 e l'inizio del '71. Ma nel corso del '71 la sezione, a suo dire, si era sciolta: Bassi e Pinotti si erano recati a Milano ed egli non sapeva che cosa facessero.

Si era recato, nel corso del '70-71, alcune volte a Milano per intervenire a riunioni della Sinistra proletaria.

All'inizio del '72 aveva partecipato alla costituzione del "Collettivo politico La Comune del Lodigiano", con compagni di S.Stefano e Casalpusterlengo; esponenti principali per S.Stefano erano lui ed il Carnelutti, per Casalpusterlengo Gastaldi e tale Bertoglio.

Procedutosi a confronto tra Carnelutti e Cattaneo, il primo rifiutava di rendere qualunque dichiarazione, mentre il secondo negava di essersi comunque interessato all'acquisto della carta per ciclostile ICCI di cui si è sopra detto.

- 147 -

Interrogato (Vol.M, fasc.I, pag.274 e segg.) il 16.7.74 sugli oggetti sequestratigli, il Cattaneo forniva spiegazioni imprecise e talora palesemente incomplete o reticenti sulle annotazioni del reperto n.1 (agenda e biglietti contenutivi).

Con riferimento all'annotazione del telefono di "Contro" (leggi "Controinformazione"), dichiarava di conoscere il redattore Franco Tommei, col quale aveva lavorato alla libreria "Sapere", ma di non avere alcun rapporto, nè di collaborazione nè di diffusione, con la rivista (affermazioni che si riveleranno false).

Sul reperto n.2, che chiaramente contiene annotazione sulla distribuzione e sul prezzo della rivista (L.1500) che non può che essere "Controinformazione", il Cattaneo dichiarava che le annotazioni non erano di suo pugno, ma della sorella, e che non si era mai occupato della distribuzione della rivista.

Sul documento n.4, affermava che l'indirizzo, "Laboratorio di Biologia Spaziale 28.12.1970" era stato scritto dal suo amico medico Marco Marnielli, di cui aveva avuto bisogno per curare la moglie durante la gravidanza. Il conteggio del costo di esercizio delle automobili ("124" e "600") si riferiva ai mezzi del "Collettivo Politico La Comune", sul conto del quale, peraltro, pur essendone stato un fondatore, appariva piuttosto restio a fornire indicazioni (dal conteggio si ricava che la benzina costava 160 a litro e perciò il documento va collocato nell'estate del 1973).

Riconosceva di suo pugno il reperto n.5 contenente:

- appunti in merito ad una conferenza sul divorzio (relatore Novello, Procuratore della Repubblica in Lodi); si no-

- 148 -

ti che altra relazione su di una conferenza del dott. Novello sul tema del divorzio fa parte del reperto n.2 (la grafia è diversa da quella del Cattaneo, che non ha voluto dare indicazioni sull'autore della relazione). Nella base di "B.r." di Robbiano di Mediglia si troverà poi una relazione dattiloscritta - che pare opera di una donna - sul medesimo argomento, assieme (reperto n.181) al n.1 del bollettino "Contro" (di cui si dirà fra poco), bollettino che dalle dichiarazioni del Cattaneo e dal numeroso materiale preparatorio di esso sequestrato presso il Cattaneo medesimo non è dubbio sia - in gran parte almeno - opera sua;

- altro foglio con l'elenco delle targhe delle automobili degli intervenuti a un comizio di Gabrio Lombardi sempre sul divorzio;

- un appunto datato 29.3.74 concernente un colloquio tra certo Albertino Michelino e il fratello di Cattaneo, Poldo. A questo proposito, il Cattaneo teneva a far rilevare che l'Albertino era mal informato, nel senso che non era esatto che Giorgio Pinotti e Piero Bassi non facessero più parte del "Collettivo La Comune", in quanto, dopo che nel '70-71 essi avevano fatto parte della "sinistra proletaria" con esso Cattaneo (che praticamente era l'unico responsabile per la zona di S.Stefano), i due si erano allontanati dal Lodigiano e non avevano mai fatto parte del Collettivo.

Visto il reperto n.6, riconosceva come di "fascisti" i nomi elencati su due volantini, ma riteneva la grafia di mano diversa dalla propria.

Per converso riconosceva come suo un articolo manoscritto, da pubblicare sul bollettino "Contro", nel quale,

- 149 -

esaminando le implicazioni e le conseguenze del sequestro Sossi da parte delle "B.r." dava sostanziale adesione agli obiettivi e alle valutazioni caratteristici dell'organizzazione.

Il bollettino "Contro" veniva da qualche tempo pubblicato e diffuso nel Lodigiano quale supplemento della rivista "Controinformazione". Secondo il Cattaneo il bollettino era il frutto della collaborazione di compagni appartenenti a vari collettivi politici "La Comune" del Lodigiano (ma sul conto di detti compagni il Cattaneo appariva spesso assai restio a fornire anche le notizie all'apparenza più ovvie). E' facile vedere che il linguaggio del bollettino rieccheggia espressioni e temi significativi della produzione "ufficiale" delle "B.r.": così, il numero 1 di "Contro" (aprile '74), laddove si discetta sulla "militarizzazione crescente dello Stato e sul progetto neogolliasta fanfaniano" (un esemplare di detto numero 1 può analizzarsi consultando i reperti della base "B.r." di Robbiano di Mediglia (rep.n.181), e non v'è chi non veda come il rinvenimento del bollettino in siffatto luogo testimoni lo interesse delle "B.r." per la pubblicazione).

Del resto, il Cattaneo, non fa mistero delle sue simpatie per le imprese delle "B.r.": prova ne sia che non ha avuto difficoltà alcuna (Vol.M, fasc.I, pag.268) a riconoscere come propriⁱ disegni della copertina di un ciclostilato diffuso nel lodigiano dopo il sequestro Labate (v.rep.1/R Carnelutti; perquisizione in Corno Giovine), e son disegni che rappresentano un'incondizionata ed accesa esaltazione di detto sequestro.

I contatti fra il bollettino "Contro" e la rivista "Controinformazione" -precisava il Cattaneo - erano tenu-

- 150 -

ti da un certo Max, "uno di Loqi", del quale egli non sapeva il cognome.

Da notare che il Cattaneo - reinterrogato dopo il sequestro a scopo di estorsione di Vittorio Gancia, conclusosi (come noto) con la morte di un Appuntato dei Carabinieri e di Margherita Cagol - finirà per ammettere che il "Max" era Maraschi Massimo, arrestato a seguito delle indagini su detto sequestro.

Circa il reperto 11, il Cattaneo dichiarava che un foglio di suo pugno conteneva indicazioni su fascisti di Casalpusterlengo (comprese le loro automobili) da lui stesso raccolte; un altro foglio rappresentava una schema per la compilazione del prossimo bollettino "Contro".

Il reperto n.13 conteneva un elenco di nomi dei dipendenti di uno stabilimento "Gulf" del lodigiano, accanto a molti dei quali sono apposti dei puntini colorati (da uno a cinque) presumibilmente - asseriva il Cattaneo - in relazione al giudizio positivo o negativo sulla collocazione politica dei singoli.

Il reperto n.16 conteneva un elenco dattiloscritto di numeri di targa; una contabilità del Collettivo e una della distribuzione della rivista "Contro^Iinformazione" che trovava rispondenza, sotto la voce entrata, nella contabilità del Collettivo.

Del reperto n.18 il Cattaneo diceva che esso riguardava una vecchia 600 di Gastaldi Paolo "socializzata" per il Collettivo.

Circa il reperto n.20, esemplare tolto da un pacco di un migliaio di volantini di protesta per ("arbitrario" arresto di Carnelutti, firmato "Collettivo Politico La Comune" del Lodigiano, il Cattaneo asseriva di non saperne assoluta-

- 151 -

mente nulla, nè per la compilazione nè per la stampa.

Circa il reperto n.21 (agendina '74) il Cattaneo dichiarava che non erano di suo pugno le annotazioni, tranne quelle corrispondenti al 4-6 gennaio. Interessante il numero telefonico 272056- Aurora.

Il reperto n.22 contiene materiale vario (in gran parte destinato al bollettino "Contro", e di pugno del Cattaneo); da segnalare uno scritto di commento e protesta in merito all'arresto del Carnelutti.

Interrogato sul reperto n.25 (ciclostilato della sinistra proletaria del lodigiano con copertina azzurra) il Cattaneo rifaceva la storia "della sinistra proletaria lodigiana", confermando che era stato lui a occuparsi specificamente dei problemi di S.Stefano lodigiano, mentre Bassi e Pinotti si occupavano soprattutto di Casalpusterlengo. Cessata l'esperienza della "sinistra proletaria del lodigiano", era anche cessato in pratica ogni suo collegamento con Bassi e Pinotti.

Il reperto n.27 contiene vari documenti, a detta del Cattaneo predisposti per il convegno dell'ottobre 1973 tenuto in Casalpusterlengo dai membri del Collettivo Politico La Comune del lodigiano.

Va segnalato il ciclostilato dal titolo "Bozza di documento di discussione", in cui si espone come cardine strategico della linea politica del Collettivo sia la lotta armata.

Da notare che lo stesso documento (in dattiloscritto, però, non in ciclostilato) era stato trovato in casa del Carnelutti.

Da ricordare ancora che in casa di Zaini Manuela in Bertolazzi (v.infra) verrà poi rinvenuto lo stesso documento

- 152 -

ciclostilato, nonché una fotocopia di un documento non identico ma analogo per titolo ed argomento trattato, con data agosto '73, che pertanto può ritenersi una prima stesura del documento definitivo.

Sul reperto n.26 il Cattaneo dichiarava che il voluminoso ciclostilato "materiali per una discussione sullo sviluppo della contro-rivoluzione; diario del gennaio '74" (sequestrato nel box della sua abitazione) gli era del tutto sconosciuto.

Identico ciclostilato era stato sequestrato in via Fea 5 bis di Torino e sarà successivamente trovato in altre basi delle "B.r.".

In base ad un esame preliminare in sede di P.G., il documento n.17 di Pianello V.T. appariva battuto con la stessa macchina per scrivere che aveva battuto i documenti trovati in casa del Carnelutti e del Cattaneo, relativi al convegno del C.P. La Comune dell'ottobre '73, nonché il "comunicato stampa" sull'arresto del Carnelutti.

Veniva segnalata, come probabilmente usata per detti documenti, la macchina per scrivere di Gastaldi Paolo, della quale era già stato acquisito un saggio. La macchina, su decreto del G.I., veniva sequestrata.

Il G.I. disponeva un primo accertamento peritale, con incarico ai tecnici di accertare se fossero battuti con la macchina per scrivere di Gastaldi (olivetti Lettera 32 - carattere Eletto) il documento n.17 di Pianello V.T. ed i documenti destinati al convegno del C.P.La Comune.

All'esame peritale veniva sottoposto anche il ciclostilato dal titolo "materiali per una discussione sullo sviluppo della contro-rivoluzione; diario del gennaio '74" del quale si è sopra detto a proposito dei documenti sequestra-

- 153 -

ti in casa di Cattaneo Francesco.

I periti concludevano che:

- a) il reperto n.17 di Pianello V.T. ed i documenti del Collettivo Politico La Comune del Lodigiano erano stati battuti con la macchina di Gastaldi (perizia n.4);
- b) il documento "materiali etc..." era stato battuto con altra macchina tipo "Olivetti Editor" carattere "Tempo", risultata la stessa con cui erano stati battuti i volantini relativi al sequestro Labate e Amerio e l'opuscolo "contro il neogollismo (n.1)" che accompagnava il primo volantino sul sequestro Sossi (perizie nn.4 e 35).

In esito a queste indagini, veniva emesso nuovo mandato di accompagnamento a carico di Cattaneo Francesco; veniva ordinato l'accompagnamento, inoltre, di Gastaldi Paolo e Scalmani Silvio; tutti erano imputati di partecipazione ad associazione sovversiva.

Il Cattaneo, interrogato (Vol.N, fasc. 2, pag.221) in merito al reperto n.17 di Pianello V.T. ("circolare interna della Sinistra Proletaria lodigiana"), affermava che non lo aveva mai visto e non ne conosceva il contenuto, pur confermando di essere stato della "Sinistra Proletaria" e specificamente per la zona di S.Stefano Lodigiano; precisava che nell'aprile '71 egli era già in posizione di dissenso con "S.P.", occupato com'era dal problema delle lotte per le tasse in quel Comune.

Escludeva di aver mai visto altre "circolari interne" della Sinistra Proletaria lodigiana.

Dichiarava che - se il documento era di "S.P." - a scriverlo poteva essere stato il BASSI, studente di filosofia, e non il Pinotti, "semplice operaio".

- 154 -

Circa il documento "materiali etc...." trovato in casa sua (reperto n.26) e dai periti indicato come battuto con una macchina in uso alle "B.r.", confermava di non averlo mai visto.

Gastaldi Paolo (Vol.N, fasc.2, pag.226 - 232) si protestava estraneo ad ogni addebito.

Escludeva che con la sua macchina per scrivere fossero stati battuti documenti della Sinistra Proletaria e del Collettivo Politico La Comune del lodigiano, perchè la macchina era stata usata sempre soltanto da lui e dai suoi familiari. Era stata acquistata dal padre 4 o 5 anni prima (si accerterà essere stata acquistata il 5.12.69: cfr.VOL.P, fasc.4, pag.2).

Escludeva di essere comunque a conoscenza del contenuto del documento n.17 di Pianello V.T. e di aver mai avuto a che fare con la Sinistra Proletaria.

Il Gastaldi dichiarava di essere amico del Carnelutti; si riconosceva autore del "comunicato stampa" (questo sì battuto con la sua macchina) di protesta per l'arresto del Carnelutti medesimo; al momento della redazione del comunicato esso Gastaldi sapeva che il Carnelutti - lasciata la Fochi - lavorava già alla Fiat di Torino; la consegna del "comunicato" alla stampa era avvenuta anche ad opera del Maraschi grazie ad un incontro affatto casuale tra i due, mentre il Gastaldi stava recandosi a Milano; nulla sapeva - il Gastaldi - della bozza di comunicato sull'arresto del Carnelutti trovata in casa di Allegri Laura, che pure era la sua ragazza.

Scalmani Silvio (Vol.N, fasc.2, pag.224) dichiarava che era lui a pagare l'affitto della sede del C.P.La Comune

- 155 -

del lodigiano: invero, accertamenti sull'attività di quel Collettivo avevano appurato che la sede del movimento era stata stabilita, nel '72, in Casalpusterlengo via Fugazza 3, in un locale preso in affitto da tal Bruschi, già segretario locale del PSUP. Dopo che questo partito aveva cessato la sua attività, l'affitto formalmente era rimasto intestato al Bruschi, ma di fatto pagato dallo Scalmani al Bruschi medesimo. Da notare che costui - interrogato dal CC. - in un primo momento non aveva detto la verità, non facendo il nome dello Scalmani nè del C.P. La Comune del lodigiano.

Lo Scalmani dichiarava inoltre che le chiavi della sede le avevano un pò tutti, e quindi anche Carnelutti, Cattaneo, Gastaldi e certo Bertoglio.

Lo Scalmani dichiarava di sapere che il Carnelutti aveva comprato della carta per il Collettivo, presumibilmente avvalendosi - per il trasporto - della Fiat 124 bianca di esso Scalmani, ma "socializzata";- di aver visto nella sede del Collettivo uno o due scatoloni di carta per ciclostile;- di risultargli che i documenti sul convegno del settembre '73 erano stati elaborati un pò da tutti e distribuiti da Allegri Laura, ma non sapeva chi li avesse dattiloscritti e ciclostilati;- di essere noto che Allegri Laura era la "ragazza" di Gastaldi;- di sapere che esponenti di "sinistra proletaria", a Casalpusterlengo, erano stati Bassi e Pinotti.

Reinterrogato, il Carnelutti (Vol.N, fasc.2, pag.229 e 234) in genere non rispondeva alle domande e alle contestazioni sulle nuove risultanze processuali; e si contraddiceva sull'acquisto della carta, affermando questa volta

- 156 -

che era stata un'iniziativa sua persona^{le}, senza incarico di nessuno; e che "non gli sembrava" di aver fatto in un precedente interrogatorio il nome di Cattaneo Francesco.

Veniva emesso mandato di cattura contro Gastaldi Paolo e Cattaneo Francesco per il delitto di partecipazione ad associazione costituita in banda armata (Vol.N, fasc.2, pag.239).

Era altresì emesso mandato di cattura, per gli stessi reati, contro Bassi Pietro e Pinotti Giorgio, essendo risultati entrambi irreperibili in sede di perquisizione. Il mandato di cattura non poteva essere eseguito nei confronti del Bassi (Vol.N, fasc.2, pagg.246-204-205).

Negli interrogatori resi a seguito dell'arresto, il 12.8 e il 14.8.74 (Vol.0, fasc.3, pagg.299 segg.; 303,355 segg.) il Gastaldi, pur avendo preso atto dei risultati della perizia sui dattiloscritti, ribadiva che il documento n.17 di Pianello V.T. ed i ciclostilati del Collettivo Politico La Comune del lodigiano (di cui si è detto) non erano stati battuti con la sua macchina; escludeva anche, di aver mai prestato la macchina ad alcuno o di aver fatto battere, con quella macchina, relazioni del Collettivo. Smentendo il Cattaneo, negava che questi gli avesse mai dato da battere a macchina documenti per il convegno del Collettivo Politico La Comune del lodigiano, e, smentendo Pinotti, negava di avere mai fatto parte della "Sinistra Proletaria" (v.interr. ~~per~~ Cattaneo in Vol.N/, fasc.2, pag. 222 e Pinotti in Vol.P, fasc.3, pag.414).

Il Gastaldi non modificava le sue dichiarazioni neppure dopo aver preso atto delle risultanze di una seconda perizia sulla sua macchina per scrivere: questa perizia

- 157 -

(n.3- Ghio-Frei) compiuta utilizzando 12 saggi dattiloscritti, tratti da altrettante macchine per scrivere Olivetti Lettera 22 carattere Eletto rintracciate tra le 28 complessivamente vendute nella zona di Casalpusterlengo all'epoca dell'acquisto da parte del Gastaldi, confermava - senza apprezzabili margini di dubbio - che era stata la macchina del ridetto Gastaldi a battere il reperto n.17 di Pianello V.T. ed i documenti (sequestrati parte al Carnelutti e parte al Cattaneo) concernenti il convegno dell'ottobre '73 del Collettivo Politico La Comune del lodigiano; la perizia stabiliva inoltre che effettivamente - come dal Gastaldi ammesso - ancora con la macchina di costui era stato battuto il "comunicato" di protesta per l'arresto del Carnelutti.

Il Cattaneo ribadiva le sue precedenti dichiarazioni; per quanto concerneva i suoi rapporti con Pinotti, dichiarava che non lo vedeva da qualche mese (il che sarà smentito dallo stesso Pinotti: (Vol.0, fasc.3, pag.333).

Il Cattaneo confermava inoltre che il Gastaldi aveva ricevuto suoi manoscritti destinati al convegno dell'ottobre '73 perchè fossero battuti a macchina. Non essendovi motivo di ritenere che il Cattaneo su questo punto menta, dal rifiuto di tutti gli interessati (il Gastaldi in particolare) di indicare, anche solo in via di possibilità, da chi e con quale macchina siano stati battuti quei documenti (tutt'altro che insignificanti per lunghezza e ricchezza di argomenti) deriva un'implicita importante conferma dell'esattezza delle conclusioni cui sono giunti i periti.

Pinotti Giorgio, arrestato il 9.8.74, dopo una seconda perquisizione a Milano con esito negativo, era interroga-

DEL 2-8-80 -
CORINA RILASCIATA AL P.S. DI TORINO
PER USO UFFICIALE RIFER. NOTA N. 11001/11-80

- 158 -

to il 10.7.74.

Negava ogni sua partecipazione alle "B.r."

Nell'espone le sue esperienze e attività politiche a partire dalla prima giovinezza, affermava di aver fatto parte del Collettivo La Comune di Casalpusterlengo, di conoscere Cattaneo, Bassi, Gastaldi; e solo su sollecitazione del G.I. ricordava anche di aver fatto parte della "sinistra proletaria", pur limitando la sua attività alla partecipazione a riunioni e al volantaggio; aggiungeva di aver presto abbandonato il movimento, per dissensi con chi voleva dargli un'impostazione "leaderistica" (ma rifiutava di fare nomi in proposito);- diceva di sapere che Gastaldi aveva talora battuto a macchina documenti della "sinistra proletaria" lodigiana.

Dalla metà dell'aprile all'8 luglio 1974 aveva lavorato "senza libretto" nella sede di "Controinformazione" come archivista, e cioè incaricato di ritagliare e catalogare articoli di giornali; il lavoro gli era stato segnalato dal Cattaneo, che l'aveva accompagnato alla redazione del periodico e presentato ad Antonio Bellavita.

Dopo l'arresto del Carnelutti aveva incontrato il Cattaneo due volte, a casa di lui.

Negava di avere mai visto il rep.17 di Pianello V.T.; ma cadeva in varie contraddizioni ed incertezze, per le quali si rinvia a p.335 verso (in Vol.0, fasc.3) in relazione a p.382 e 399; e invero dall'esame di quanto pubblicarono i giornali si evince come il Pinotti non potesse essere a conoscenza del documento per questa via.

Tra l'altro il Pinotti ricordava di avere visto in casa di Cattaneo fotocopie di verbali del Cattaneo (si noti che i verbali di interrogatorio del Cattaneo non erano

- 159 -

stati depositati prima del suo arresto) o del Carnelutti (in realtà già depositati e di cui era stata estratta copia dal difensore avv. Stagi). Venne immediatamente disposta una perquisizione nell'abitazione del Cattaneo per reperire le copie di verbali di cui aveva parlato il Pinotti, ma con esito negativo (Vol.0, fasc.3, pag.372). In seguito, in un altro interrogatorio, il Cattaneo negherà di avere mai avuto in casa sua delle copie di verbali di questo processo; ma il rinvenimento di copie di interrogatori e riconoscizioni di persona del Carnelutti nella "base" di Robbiano di Mediglia farà ritenere che il Pinotti non si era affatto sbagliato.

Il Cattaneo era ancora interrogato in data 14.8.74 (Vol.0, fasc.3, pag.357); ribadiva in un primo momento di non avere visto da almeno due mesi il Pinotti. A successive contestazioni, affermava di averlo visto a Milano e anche a Casalpusterlengo, ma escludeva di avere mai fatto vedere al Pinotti fotocopie concernenti i suoi interrogatori. Confermava di avere lui introdotto il Pinotti a Controinformazione; smentiva il Gastaldi affermando che la macchina per scrivere di costui veniva usata un po' da tutti quelli del Collettivo.

Sempre il 14 agosto venivano posti a confronto il Pinotti e il Cattaneo: il Pinotti, nonostante i dinieghi sdegnati del Cattaneo, confermava di avere visto in casa di lui, una domenica (21 o 28 luglio), delle fotocopie di verbali di interrogatorio del Cattaneo o del Carnelutti (Vol.0, fasc.3, pag.361). Quanto alla paternità del documento rep.17 di Pianello, sia il Pinotti sia il Cattaneo la escludevano per se stessi, e indicavano nel Bassi la persona di

- 160 -

"Sinistra proletaria" che aveva la capacità di redigerlo.

Il 16.8.1974 il Pinotti veniva scarcerato per insufficienza di indizi (Vol.O, fasc.3, pag.349).

Sulla costituzione, composizione ed evoluzione de "La Comune di Lodi" e sulle accuse fatte a Cattaneo, Bassi e Gastaldi di continuare l'attività di "sinistra proletaria" sotto questa nuova etichetta, si vedano le dichiarazioni dei testi Vigorelli Amedeo, Taccone Franco, Baracchi Giulio (Vol.P, fasc.5, pagg.77-79-84), sentiti dalla P.G. su delega del G.I.

Per quanto concerne l'esito degli accertamenti di P.G. sui reperti sequestrati al Cattaneo, cfr.Vol.Z, fasc.A/6, pagg.1-6 in fine).

oooOooo

In un giorno imprecisato dell'inizio di agosto 1974 un detenuto comune delle carceri di Torino fu incaricato da Raffaele Paolo di far pervenire a Muraca Peppino un biglietto di cui il detenuto trasse copia consegnandola alla Direzione (Vol.F, fasc.C, pagg.93-97): Il biglietto contiene il preciso riassunto, con citazione di persone e fatti, dell'interrogatorio reso da Gastaldi Paolo il 30.7.74 al G.I. (Vol.N, fasc.2, pag.226). Il Gastaldi fu arrestato il 31 luglio.

Il detenuto riferiva anche che il Paolo (Raffaele) si dichiarava con lui "brigatista"; e preannunciava al G.I.

- 161 -

che, se chiamato a testimoniare, non lo avrebbe fatto per timore di "gravi fastidi".

Interrogato il 5.12.74 (Vol.F, fasc.A, pag.188), il Gastaldi negava di aver mai scritto durante la carcerazione biglietti da consegnare a qualcuno per informarlo di quanto da esso Gastaldi dichiarato negli interrogatori. Ammetteva di conoscere Muraca e Raffaele, con i quali per altro affermava di essersi limitato a qualche generica discussione in merito al processo alle "B.r."

oooOooo

LEONETTI - GALEOTTO - Seguendo una tecnica criminosa caratteristica delle "B.r." fin dagli esordi, anche in Torino l'organizzazione effettuò, secondo quanto rivendicato con volantini a sua firma, molti incendi di automezzi di soggetti indicati come "fascisti" o "antioperai".

Nell'ottobre 1974 furono bruciati gli automezzi di proprietà di La Sala Antonino e Zuccato Giuseppe, entrambi funzionari della "Singer" di Leynì, rispettivamente il 4 e la notte sul 9 ottobre. In occasione del secondo incendio fu diffuso un volantino con il quale le "B.r." li rivendicavano entrambi.

Il 9 ottobre fu tenuta in Torino, in Piazza Solferino, una manifestazione unitaria delle Confederazioni Sindacali per protestare contro il ricorso della Fiat alla Cassa integrazione.

In tale occasione l'attenzione delle guardie di P.S. Pulci-

- 162 -

ni e Cassinelli veniva attirata dal modo di fare di un uomo e di una donna che si trovavano nei pressi della fontana che c'è sulla Piazza; in particolare l'uomo - che aveva una borsa nera a tracolla e portava la barba - veniva osservato chinarsi dietro una siepe, mentre la donna (che indossava pantaloni neri infilati entro calzettoni in lana rossa) si guardava intorno. Subito dopo un altro uomo - in capo un basco tipo coppola - si avvicinava ai due, e dopo aver confabulato, tutti e tre si allontanavano, l'uomo dalla borsa per conto proprio, e l'altro assieme alla donna.

Ispezionata la siepe, gli agenti rinvenivano quindici volantini delle "B.r." aventi per argomento gli incendi sopra citati. Da notare che analoga ispezione, eseguita poco prima nello stesso luogo, non aveva portato al rinvenimento di alcunchè.

Pulcini e Cassinelli avvertivano altri colleghi, due dei quali rintracciavano una donna - Galeotto Maria - che ritenevano di riconoscere (per l'abbigliamento) in quella cercata; la donna era in compagnia di un uomo, Leonetti Pasquale.

In Questura la Galeotto era riconosciuta senza dubbio come la donna notata vicino alla siepe. Il Leonetti, seppure non riconosciuto dagli agenti Pulcini e Cassinelli, era tuttavia ritenuto essere l'uomo dal basco, perchè un berretto del tutto simile a quello osservato dagli agenti veniva trovato nella borsa della Galeotto, che ne affermava l'appartenenza al Leonetti.

Al Leonetti era sequestrato un appunto manoscritto (v.p.già 17, ora 20 Vol.M, fasc.B, in relaz. a f.46) consistente in una relazione o bozza di manifestino relativa al

- 163 -

comportamento di capi reparto e capi squadra di un'officina Fiat, nel quale erano elencati i nomi di otto capisquadra, gli stessi - e nello stesso identico ordine - che figurano in un ciclostilato del marzo '74 intitolato "Bollettino del fronte delle fabbriche n.1", sequestrato nella base "B.r." di Robbiano di Mediglia e costituente, sia per il titolo sia per il contenuto, documento dell'organizzazione.

L'uomo con borsa a tracolla e barba non veniva identificato.

Il Leonetti e la Galeotto venivano fermati: il fermo non poteva essere convalidato, in quanto il delitto per cui i due potevano essere indiziati (appartenenza a banda armata) non consentiva il fermo. Tuttavia, subito dopo l'interrogatorio, il P.M. emetteva ordine di cattura.

Una perquisizione eseguita nell'abitazione dei due fermati dava esito negativo.

Nell'interrogatorio reso al magistrato i due affermavano di essere stati assieme sin dal mattino, quando si erano recati a "picchettare" gli ingressi della Fiat, e poi di essersi portati in P.^o Solferino per la manifestazione. Il Leonetti diceva di essersi staccato dalla folla solo alla fine della manifestazione.

Quanto al manoscritto, la donna dichiarava di ignorarne la esistenza, mentre il Leonetti lo riconosceva scritto di suo pugno e asseriva che il contenuto era frutto di sue informazioni e osservazioni personali; e l'ordine in cui erano elencati i capisquadra era casuale.

Aveva predisposto quell'appunto a fine '73 o all'inizio del '74 per farlo pubblicare sul bollettino "Mirafio-

- 164 -

ri Rossa"; interrogato in genere sul bollettino e sui suoi collaboratori, rifiutava di rispondere.

E' da notare che le richieste agli organi di P .G. di fornire informazioni e acquisire esemplari di quel bollettino non avevano esito positivo (ff.125 e 141).

Una copia di "Mirafiori Rossa" (numero unico del giugno 74) era stata, per altro, sequestrata in Torino a Carnelutti Adriano.

I due arrestati erano posti in libertà provvisoria, il 31.X.74 la Galeotto e il 22.XI.74 il Leonetti.

Secondo i periti, i volantini distribuiti il 9.X.74 non risultavano battuti con le macchine utilizzate per altri volantini delle "B.r." (perizia N.9).

oooOooo

CURCIO - FRANCESCHINI - L'8 settembre 1974, nei pressi di Pinerolo, carabinieri del Nucleo Speciale P.G. di Torino intercettavano l'automobile sulla quale si trovavano Curcio Renato e Franceschini Alberto, entrambi colpiti da più mandati di cattura, il primo anche dell'A.G. di Torino, quali imputati di appartenenza alle "B.r." ed altri fatti criminali.

L'operazione era condotta da più elementi dell'Arma, i quali, attesa la pericolosità degli individui, dopo aver circondato e bloccato l'automobile, ed essersi qualificati, li affrontavano armi in pugno. Il passeggero (Franceschini) tentava di darsi alla fuga ma veniva fermato dopo

- 165 -

una colluttazione; il guidatore (Curcio), pur avendo una pistola cal.7,65 nella borsa, non riusciva a farne uso; opponeva però resistenza a farsi trarre fuori dall'automobile. Entrambi cercavano di attirare l'attenzione di altre persone presenti e di farle intervenire, gridando che erano assaliti da fascisti. (Si vedano, sulle modalità dell'arresto, il Rapp. 6/41-5 in data 11.9.74 del Nucleo Spec.di P.G. dei CC. di Torino in ~~data~~ Vol.R, fasc.1, pag.120 e segg., nonché la relazione in Vol.Y, fasc.1, pagg.1 e segg., confermata con esami testimoniali assunti il 18-19-21 luglio 1975).

Ai Carabinieri operanti entrambi gli arrestati rifiutavano di declinare le proprie generalità.

L'automobile Fiat 128 targata BO 545217 (targa falsa, corrispondente a quella di un mezzo pubblico dell'A.T.M. di Bologna) risultava essere stata rubata a Torino a tal Trombini Egisto il 23.7.74, ed era munita di documenti falsi intestati a Puccini Armando, nato a Firenze il 26.6.41, res.a Bologna via Emilia Levante 23; dati coincidenti con quelli di una patente falsa rinvenuta indosso al Curcio.

Sull'automobile erano sequestrati (Vol.R, fasc.1, pag.103 segg.; vedi anche fascicolo fotografico a pag.127 bis e segg.) vari oggetti, tra cui:

A) una borsa in vilpelle color nero (che risulterà appartenere al Curcio) contenente fra l'altro:

- la pistola cal.7,65 con numero di matricola trapanato e relativa fondina;
- tre mazzi di chiavi (in tutto 10 chiavi);
- una cartella in plastica color verde con la scritta "incontro democratico e relazioni internazionali; convegno di studio; Roma 22/23 febbraio 1974";-

- 166 -

all'interno della cartella si rinvenivano documenti perfettamente nuovi, si direbbe neppure mai aperti, e precisamente tre opuscoli delle "B.r.", ed un ciclostilato - in tre fogli - concernenti il "Comitato Resistenza Democratica" ed il suo fondatore Edgardo Sogno (reperto 17: trattasi dello stesso documento che era stata sequestrato a Sabatino Pietro);

- una notevole parte dei documenti sottratti dalle "B.r." al "Comitato Resistenza Democratica" di Milano il 2 maggio 1974 (reperti 18-72);

B) un borsetto contenente:

- una agenda del '74 con le pagine strappate fino al 1° settembre, con annotazioni per i giorni 2-27 settembre;
- alcuni foglietti con annotazioni varie;
- un proiettile per pistola cal.38 special;
- due mazzi di chiavi (identici) per auto Fiat;
- un mazzo di quattro e uno di cinque chiavi.

Addosso al Franceschini era sequestrato un portafogli in pelle nera contenente (reperto 83):

- la somma di L.106.000.=-;
- un foglietto con annotati numeri di targa;
- un biglietto con annotati numeri telefonici;
- due lamelle di ferro atte a forzare serrature di automobili;
- quattro patenti e tre carte di identità false con generalità diverse e fotografie, sempre del Franceschini, con fattezze diverse (i documenti sono intestati a: Palmeri Alberto, n. ¹²⁴ e residente a Milano; - Lombardi Enrico, n. ¹²⁴ a Pavia e residente a Torino; Ferraresi Ettore, n. ¹²⁴ e residente a Milano; - Tombolini Nicola nato a residente a Milano; - Razzini Giuseppe, nato e residente a Milano; -

- 167 -

Fiorini Giovanni, nato a residente a Milano e De Filippo Franco, nato a Roma e residente a Torino);

Adosso al Curcio venivano sequestrati (Rep.86):

- 52.000.000 lire in contanti;
- un foglio su carta quadrettata portante annotazioni dal 2 al 16 settembre;
- una carta d'identità e una patente con foto del Curcio, intestata la prima a De Filippo Armando etc. e la seconda a Puccini Armando etc.;
- due chiavi per serratura.

Ancora sull'automobile erano sequestrati, tra l'altro, due paia di occhiali, presumibilmente da vista e una bomboletta spray contenente gas lacrimogeno.

La sera dell'arresto il G.I. dava al Franceschini comunicazione giudiziaria per i reati di cui a p.19 (Vol.R; fasc.1, pag.1).

Il Franceschini chiedeva di essere interrogato subito con rito di urgenza, e dichiarava di essersi trovato per caso (quale autostoppista) sull'automobile e di non conoscere il guidatore; di essere stato in possesso di documenti falsi perchè renitente alla leva; che non era suo il borsetto (vedi, per altro, infra), ma gli apparteneva il portafoglio sequestrato; rifiutava di dare indicazioni sulle chiavi sequestrategli e diceva di nulla sapere sui documenti del C.R.D.

Successivamente, alle ore 0,25 del 9 settembre, il G. I. dava comunicazione giudiziaria al Curcio per i reati di cui a p/23 (Vol.R, fasc.1).

- 168 -

Il Curcio, interrogato con rito d'urgenza, si dichiarava "prigioniero politico, anzi di guerra", ma rifiutava di motivare la sua dichiarazione; e affermava di esercitare il diritto di non rispondere secondo la Convenzione di Ginevra. Rifiutava di rispondere sulle domande relative agli oggetti sequestrati e alla sua appartenenza alle "B.r.". Dichiarava di non conoscere il suo passeggero ("un autostopista") e che il nome di Franceschini Alberto gli era del tutto sconosciuto.

Il prenome Armando, figurante sui documenti falsi in suo possesso, era quello dello zio Curcio Armando, partigiano caduto nella zona di Torre Pellice.

Interrogato su eventuali trascorsi fascisti (di cui aveva parlato la stampa), ammetteva che per un anno, nello Istituto Contardo Ferrini, di Albenga, aveva frequentato amici facenti parte di "Europa - Civiltà", senza svolgere tuttavia attività politica di gruppo. Precedenti ormai molto lontani e definitivamente superati, e dei quali aveva sempre avvertito i compagni della sinistra.

Su conforme richiesta del P;M., il 9.9.74 il G.I. emetteva mandato di cattura contro il Curcio e il Franceschini per i reati ravvisabili nell'aggressione al C.R.D. (f.31).

L'11.9.74 il G.I. disponeva accertamenti medico legali sul Curcio e sul Franceschini: il primo risultava portatore di minute escoriazioni alla faccia posteriore della spalla sinistra, riferibili ad una violenza contusiva circoscritta in tale sede; il Franceschini presentava esiti discromici di ecchimosi alla faccia interna del braccio si-

- 169 -

nistro, riferibili a traumatismo contusivo (da verosimile afferramento) ed un'escoriazione allo stato crostoso al 3° distale dell'avambraccio sinistro; il tutto risalente alla epoca dell'arresto dei due, che non segnalavano altro al perito.

Il Curcio veniva interrogato il 13.9.1974 (Vol.R; fasc. 1, pag.130) alla presenza del difensore; confermava l'interrogatorio in data 9.9.74 e a tutte le domande e contestazioni mossegli rifiutava di dar risposta premettendo alcune dichiarazioni di mera natura ideologica per spiegare il suo rifiuto. Interessa ricordare che il Curcio rifiutava di rispondere anche su come era venuto in possesso dei documenti sottratti al C.R.D.; e insisteva a dire che il Franceschini gli era sconosciuto ed era un autostoppista, nonostante che su un'agenda del Franceschini figurassero alcune annotazioni, e per la data e per la terminologia, praticamente identiche a quelle rilevate su un foglietto - calendario sequestrato ad esso Curcio (cfr.Rep.74 e 86 del verb.perquisizione e sequestro in Vol.R, fasc.1, pag. 103).

Il Curcio sarà ancora interrogato il 9.X.74, Rifiuterà di rispondere in genere a tutte le domande, limitandosi a respingere l'addebito di resistenza e oltraggio, offrendo per contro la versione che leggesi in Vol.S, fasc.2/A, pag. 54-55.

Il 14.9.1974 era reinterrogato il Franceschini (Vol.R, fasc.1, pag.133 segg.) alla presenza del difensore. Negava di appartenere alle "B.r.": rifiutava in genere di rispondere alle contestazioni e alle domande, o dava risposte

- 170 -

di nessuna riscontrabilità, quando non addirittura inconfidenti. Ribadiva di essere salito sull'automobile del Curcio (da lui non conosciuto) a Pinerolo come semplice autostoppista. Narrava le modalità dell'arresto in modo tale da scagionarsi dall'addebito di resistenza e oltraggio, allegando di aver temuto da principio di essere aggredito da fascisti e di aver saputo solo in ultimo che si trattava invece di Carabinieri. Contrariamente a quanto dichiarato nel primo interrogatorio, riconosceva l'appartenenza a sé del borsetto trovato sull'auto. Ammetteva di aver fatto falsificare sin dal '72 i sette documenti in suo possesso; rifiutava di fornire alcuna indicazione sulle numerose chiavi sequestrategli ed esibitegli, delle quali peraltro riconosceva l'appartenenza a sé.

Essendo stato accertato un soggiorno in un albergo di Roma dal 10 all'11.6.74 - di un sedicente FIORINI Giovanni, che aveva declinato le stesse generalità figuranti su una delle patenti false sequestrate al Franceschini, venivano rivolte a costui domande sull'argomento, ma il prevenuto rifiutava di rispondere.

Nel borsetto del Franceschini veniva rinvenuto un foglietto su cui erano annotati i nominativi dell'On. Evangelisti (deputato DC), con l'indicazione sia dell'indirizzo di casa sia di quello della sede della Federazione Pugilistica, di cui l'Evangelisti è dirigente; dell'On. Taviani, con accanto l'indirizzo di via Tirso 42, corrispondente a quello della sede della rivista "CIVITAS" di cui è direttore; dell'On. Ernesto Pucci; di Martinez Michele, già dirigente generale del Ministero del Tesoro e capo di gabinetto dello

- 171 -

On.Taviani, quando questi era presidente della Cassa per il Mezzogiorno; di tale Comm.Walter Paccagnini (Rep.74). Su questi indirizzi, il Franceschini dichiarava di averli tratti dalla Guida Monaci, e la cosa risultava possibile (Vol.R, fasc.1, pagg.151-153); sul motivo delle annotazioni rifiutava di dare risposta.

Sempre nel borsello di Franceschini era rinvenuta una striscia di carta con scritto K25094 - 220 SE. Si accertava che al PRA di Roma risultava registrata una Mercedes 280 SE con tale numero di targa appartenente a Gritti Carlo (Vol. R, fasc.1, pag.157), stretto collaboratore di Eugenio Cefis (Vol.S, fasc.2/A, pagg.31-32).

In un biglietto trovato nel portafogli di Franceschini risultavano annotate tre targhe di automezzi in uso a reparti di P.S. di Roma (due dell'ufficio politico; Vol.R, fasc.1, pagg.158-159).

Un altro bigliettino portava due numeri telefonici, risultati di pertinenza della "Lega per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali", ente con sede in Roma, emanazione del P.C.I. (accertamenti svolti su tale ente - anche mediante perquisizione - hanno dato esito negativo - Vol.R, fasc.1, pag.37;- S/2-C/88,89; T/3-A/88).

La bomboletta spray contenente gas lacrimogeno (Rep. 103) e recante la scritta in più lingue: "gas lacrimogeno, arma per l'autodifesa", risultava fabbricata in Germania, e in libera vendita in Germania, Svizzera e Spagna; non in Italia.

Il 21.9.74 in Moncalieri - Comando CC. si procedeva a ricognizione di voce da parte di Mario Sossi ed Ettore

- 172 -

Amerio nei confronti di Renato Curcio e Alberto Franceschini, alla presenza dei difensori e con le modalità illustrate nei verbali di cui a ff.204-209 del Vol.R, fasc.1, pag.1.

Il Sossi dichiarava che la voce del Franceschini "assomigliava molto" "era somigliantissima" a quella del "laureato".

Successivamente, con lettera 24.9.74, il dr. Sossi informava il G.I., in relazione agli atti istruttori compiuti in Moncalieri il 21.9.74, che "soltanto per un eccesso di scrupolo egli aveva affermato di riconoscere all'85-90% la voce del "laureato", in realtà, soggettivamente, egli non aveva dubbi in ordine al riconoscimento di tale voce".

Inoltre il Dr. Sossi rivelava per la prima volta che, durante la sua prigionia, un giorno aveva visto per pochi secondi in faccia il carceriere "non laureato", avendo costui perso il cappuccio accidentalmente: e che quegli l'aveva minacciato di morte se avesse rivelato la circostanza agli inquirenti (Vol.S, fasc.2-A, pag.51).

L'Amerio, con riguardo alla voce del Curcio, scartate le voci degli altri presenti, dichiarava che "non si sentiva nè di affermare nè di escludere che la voce del Curcio fosse quella del "parlatore" poteva solo dire che si "avvicinava molto".

Per altro, nel corso di un successivo esame testimoniale (A/1-D/76) l'Amerio, nel rievocare circostanze connesse alla figura del "parlatore" così si esprimeva: "il parlatore, che ormai possiamo chiamare anche Curcio, perchè la sua voce quel giorno a Moncalieri l'ho riconosciuta in modo abbastanza sicuro.....". In Moncalieri veniva anche eseguita una ricognizione sulle mani degli imputati, ma senza esito apprezzabile.

Veniva pure disposta ricognizione del Curcio e del Franceschini da parte delle persone presenti all'aggressione al

- 173 -

Comitato di Resistenza Democratica.

Dei vari testi, soltanto Casana Roberto indicava nel Franceschini persona che per il contorno del viso e la corporatura aveva caratteristiche simili a quelle di uno degli aggressori (Vol.R, fasc.1, pag.211-12); ma non era in grado di riconoscerlo.

Il teste Pagnozzi Vincenzo riconosceva i documenti del Comitato di Resistenza Democratica sequestrati sull'auto del Curcio e Franceschini, come sottratti in occasione della nota aggressione del 2 maggio 1974 (Vol.R, fasc.1, pag.216).

oooOooo

GIROTTA - CALDI - BORGNA - LEVATI - LAZAGNA - Alcuni giorni dopo l'arresto del Curcio e del Franceschini e cioè il 18 settembre 1974 i quotidiani pubblicavano la notizia che la redazione milanese dell'Espresso aveva ricevuto un comunicato delle "B.r." datato "Settembre 74", che veniva sequestrato.

In esso le "B.r." diffondevano la notizia che l'arresto dei due brigatisti era stato reso possibile da Silvano GIROTTA, il quale si era prestato a farsi agente provocatore al soldo dei servizi anti-guerriglia dell'imperialismo. Altri volantini col medesimo testo venivano distribuiti in varie località.

A seguito di tale avvenimento, passati ancora alcuni giorni, il Nucleo Speciale di P.G. dei CC. di Torino decideva (consenziente l'interessato) di rendere nota la parte avuta nelle indagini da Giroto Silvano, che, sino a quel

- 174 -

momento, era stato considerato confidente e come tale non indicato negli atti giudiziari.

Con rapp. 24.9.74 (Vol.R, fasc.1, pag.269-315) i Carabinieri riferivano dell'azione intrapresa, sin dalla fine di maggio 1974, allo scopo di giungere a contatto diretto con appartenenti alle "B.r.", per identificarli e denunciarli all'A.G..

oooOooo

Il Cap.Gustavo Pignero avvicinava nel maggio '74 Girotto Silvano, personaggio molto noto alle cronache perchè, dopo essere stato inquisito e condannato (molto giovane) per furti e rapine e aver trascorso un periodo di tempo nella Legione Straniera, aveva preso il saio ed esercitato il sacerdozio nella zona di Omegna, dove aveva assunto un atteggiamento decisamente "progressista", accattivandosi anche amicizie di carattere politico. Si era quindi trasferito nell'America Latina, di dove era giunta l'eco della sua partecipazione alla guerriglia in Bolivia. Riparato in Cile, da questo ultimo paese era rimpatriato, dopo essersi rifugiato nell'ambasciata italiana di Santiago, a seguito della presa del potere da parte dei militari.

Il Girotto accoglieva la proposta di collaborare fattaghi dal Cap.no Pignero asserendo che, nonostante, e anzi, proprio in coerenza con le sue idee di sinistra, riteneva necessaria, nella situazione politica ed economica italiana, una lotta a fondo contro movimenti del genere delle Bri-

- 175 -

gate rosse, profondamente dannosi alla causa del proletariato.

Il Girotto, dopo altri tentativi infruttuosi, si recava ad Omegna da certa Costa Egle, donna di cui godeva la fiducia e solita ricevere in casa sua esponenti dell'estrema sinistra locale. Qui si incontrava con Caldi Alberto, operaio e sindacalista di Omegna, anch'egli già conosciuto dal Girotto ai tempi della sua attività di religioso di quella zona.

Avendo il Girotto fatto sapere al Caldi che aveva intenzione di riprendere una attività politica nelle file della sinistra più decisa, il Caldi lo metteva in contatto con l'avv. Riccardo Borgna di Borgomanero, che lo invitava a cena nella sua villa, assieme al Caldi, il 10.6.74.

Dopo un'animata conversazione, protrattasi tutta la notte, sulle esperienze del Girotto e sulla situazione politica italiana, durante la quale, presenti la moglie del professionista e il Caldi, il Borgna non aveva raccolto i ripetuti tentativi del Girotto di portare il discorso sulle Brigate rosse, all'atto del congedo il Borgna prendeva da parte il Girotto e lo informava che aveva bisogno di vederlo per "cose concrete", che si trattava delle Brigate rosse, dandogli un appuntamento a Borgomanero nel suo studio.

L'incontro avveniva il 16 giugno 1974, presente il Caldi, che era venuto a rilevare il Girotto alla stazione ferroviaria. Il Borgna, durante questo incontro, si diceva certo di poter introdurre il Girotto nelle "B.r.", dichia-

-176 -

rando di aver deciso di mettersi a tale scopo in contatto con il Dr. Levati; ma poichè il Levati era al momento assente, dava un nuovo appuntamento al Girotto tra due settimane. Il Borgna, durante il colloquio, esaltava la serietà e l'estensione dell'organizzazione delle "B.r.", e parlava di una possibile prossima azione nella zona mediante inserimento attivo nella Rhodiatoce.

Il Caldi, presente a tutto il colloquio, sentendo i discorsi sulle "B.r." si era messo a tremare, senza mai intervenire.

Il 22 giugno, tramite il Caldi, il Girotto otteneva un altro appuntamento con il Borgna; costui, atteso alla stazione di Orta, lo accompagnava nei pressi di un imbarcadero. Il Borgna lo informava di non essere ancora in grado di porlo in contatto col Levati, sempre assente; ma, se necessario, avrebbe cercato un "canale" diverso dal Levati.

Il 28 giugno il Caldi, per telefono, gli aveva fissato un appuntamento perchè aveva "cose molto importanti da dargli". L'appuntamento veniva stabilito alle 20 del 1° luglio 1974 presso un ristorante in prossimità del Casello autostradale di Greggio. A questo appuntamento si presentava, accompagnato in auto da Costa Egle, il Caldi, il quale consegnava al Girotto una busta chiusa da parte dell'avv. Borgna.

Al Girotto il Caldi esponeva che egli ignorava il contenuto della busta e che il Borgna desiderava, per il futuro, rimanere estraneo alla vicenda. La busta conteneva, scritta a stampatello e senza indicazione dello scrivente, la frase che segue: "Martedì 9 luglio davanti all'ingresso del-

- 177 -

la stazione ferroviaria di Pavia ore 20 avrò una valigia rossa".

Il Girotto si presentava all'appuntamento con 7 minuti di ritardo e si incontrava con l'individuo di cui parlava il messaggio, in possesso di una valigia rossa.

Si trattava del dr. Enrico Levati.

Dopo aver fatto conoscenza, i due (con l'automobile del Levati) facevano un percorso per le vie della città; posteggiata l'auto, fatto un ulteriore tragitto a piedi, si recavano in un alloggio sito al 3 piano del "Condominio Verbena" di via Campari 81, sc.C, int.51.

In questo alloggio iniziava tra i due una conversazione, avente per oggetto le "B.r." e l'eventuale ingresso del Girotto nell'organizzazione.

Alle 21 precise sopraggiungeva l'avv. Giovan Battista Lazagna, ~~pre~~annunciato dal dr. Levati, allo squillo del campanello, con l'osservazione: "il vecchio è sempre puntuale".

Dopo i convenevoli e dopo che il Lazagna aveva fatto omaggio di un suo libro sulle carceri in Italia, appena edito, iniziava una conversazione, avente per oggetto sia le esperienze del Girotto in America Latina, sia la situazione politica in Italia, ed infine l'intenzione del Girotto di entrare a far parte delle "B.r."

Il contenuto e il significato del colloquio tra il Girotto, il Levati e il Lazagna saranno più ampiamente riferiti in sede di esame delle testimonianze del Girotto e delle dichiarazioni degli imputati.

Verso la mezzanotte lasciava l'abitazione per primo il

- 178 -

Lazagna; rimasto solo con il Giroto, il Levati fissava il successivo appuntamento alle 10 del 20 luglio in un bar di Stupinigi, promettendogli di fargli avere una documentazione sulla natura e i problemi delle "B.r."

Le fasi dell'incontro in Pavia tra il Levati e il Giroto venivano fotografate, e l'ingresso e l'uscita delle persone interessate alla vicenda osservate direttamente da elementi dell'Arma.

Dopo l'incontro, si constatava che lo alloggio portava la targa "Rabozzi"; la buca delle lettere i nomi Rabozzi e Levati.

Il 20 luglio l'incontro tra il Giroto e il Levati avveniva nel luogo (Stupinigi) ed ora stabiliti. Durante questo incontro il Levati consegnava al Giroto il "Memoriale Pisetta" pubblicato da "Il Borghese" e i primi due numeri della rivista "Controinformazione".

Il successivo appuntamento del Levati con Giroto era fissato per le ore 14 del 25.7.74 presso la stazione ferroviaria di Strambino. Anche in questa occasione si svolgeva tra il Levati e il Giroto una lunga conversazione, durante la quale il primo forniva molti giudizi e informazioni sulle "B.r." e su singole persone coinvolte nelle indagini, nonché sulla propria posizione nei confronti dell'organizzazione.

Il Levati informava il Giroto che il suo prossimo incontro sarebbe stato con un personaggio di rilievo delle "B.r.", del quale gli forniva i connotati salienti; e indicava luogo e tempo dell'appuntamento (domenica 28 luglio alle ore 10 davanti alla stazione di Pinerolo) e una sorta di

- 179 -

parola d'ordine (chiedere alla persona descritta indicazioni sulla via che porta a Bobbio Pellice).

I colloqui effettuati negli incontri sin qui ricordati tra il Giroto e il Levati (non quello di Pavia) venivano registrati a cura dei Carabinieri, che munivano il Giroto di un minuscolo apparecchio trasmittente celato sotto gli abiti, le cui comunicazioni erano captate da altro apparecchio tenuto a breve distanza. Tali registrazioni (e le altre di cui si dirà) sono state consegnate al G.I. che ne ha disposto la trascrizione a cura di periti d'ufficio, l'opera dei quali si è resa necessaria a causa dei molti e gravi disturbi delle registrazioni, per la sovrapposizione di rumori diversi (vedi perizia n.26).

Il Giroto, sempre d'intesa con i Carabinieri, si presentava il 28.7.1974 alle 10 davanti alla stazione di Pinerolo, dove era già stato disposto un servizio per il controllo e la documentazione fotografica dell'incontro.

Nel luogo giungeva alle 9,50 un individuo corrispondente perfettamente alla descrizione fattane dal Levati, in compagnia di un altro uomo, con funzione apparente di guardaspalle.

Questo secondo individuo fu fotografato ma rimarrà a lungo non identificato; nel giugno '75 (ciò che forma oggetto di istruttoria diversa dalla presente) verrà localizzata in Baranzate di Bollate - MI - una base delle "B.r."; - irrompendo in essa la Polizia arresterà tali Zuffada Pier Luigi e Casaletti Attilio; - quest'ultimo presenta fortissima somiglianza con l'accompagnatore del Curcio.

La prima persona, che risulterà essere Curcio Renato, veniva avvicinata dal Giroto, il quale (fattosi riconoscere)

- 180 -

era invitato a salire su una 127 verde targata TO/K65359 (targa che sarà accertato essere falsa, l'originale appartenendo ad una 128: Vol.S, fasc.2-A, pag.210) e condotto in una zona di montagna della Val Pellice nei pressi del rifugio ristorante "Barbara".

Il Girotto, dai discorsi e dall'atteggiamento dei suoi accompagnatori, riportava l'impressione che i due fossero soliti frequentare quei luoghi.

Lasciata la macchina, e raggiunto un pianoro erboso dove erano presenti molti gitanti, cominciava una lunga conversazione, durante la quale il Girotto constatava che il primo individuo (quello descritto dal Levati) per cultura e preparazione poteva considerarsi un "capo", mentre l'altro doveva essere un semplice gregario. Il primo parlava con inflessioni lombarde, il secondo denunciava inflessioni meridionali.

Il Girotto, invitato a farlo, aveva esposto le sue esperienze politiche e rivoluzionarie, manifestando la sua aspirazione a far parte di un movimento rivoluzionario armato come quello delle "B.r.". Il Curcio, in risposta, aveva iniziato a parlare per linee generali della storia delle Brigate rosse e della loro organizzazione, delle origini e motivazioni del movimento.

Il Girotto dichiarava la sua piena adesione con i principi espostigli dal Curcio, che gli anticipava il suo probabile ingresso nell'organizzazione "tra noi logistici", proponendogli di entrare in clandestinità e promettendogli aiuti per la famiglia. Poichè i "compagni" in quel periodo di ferie erano "sparsi", il Curcio proponeva un nuovo incontro per il 31 agosto.

- 181 -

Il 31 agosto 74 il Girotto si incontrava nuovamente a Pinerolo con il Curcio, il quale questa volta era in compagnia di un giovane (diverso da quello dell'incontro precedente) sulla trentina, con occhiali, aspetto distinto, accento con qualche inflessione romanesca, che dimostrava di avere un posto di rilievo nell'organizzazione (il giovane non sarà identificato).

I tre si portavano in automobile nei dintorni di Pinerolo, alla trattoria "Monte Blanco".

Il discorso verteva essenzialmente sulla eccezionalità che presentava, l'adesione e il reclutamento nelle "B.r." del Girotto, che avrebbe dovuto entrarvi subito con mansioni direttive, in clandestinità, contrariamente alla prassi sino ad allora seguita, giungendo quindi subito al cuore dell'organizzazione. Ciò aveva destato perplessità in taluni degli aderenti. Il Girotto naturalmente insisteva sulla sua totale adesione e sulla sua disponibilità per qualunque impiego che apparisse confacente alle sue capacità ed esperienze.

A chiusura dell'incontro si decideva che i due brigatisti avrebbero parlato nell'ambito dell'organizzazione dell'inserimento del Girotto, e al prossimo appuntamento (domenica 8 settembre nello stesso luogo ed ora) gli avrebbero dato disposizioni precise preannunciandogli che esso Girotto avrebbe dovuto trasferirsi in altra zona.

Dal comportamento del Curcio il Girotto ricavò l'impressione che egli ricercasse spesso, durante il colloquio, la approvazione del suo accompagnatore, al quale pertanto sembrava da attribuirsi, nell'ambito dell'organizzazione, una

- 182 -

posizione pari se non superiore a quella del Curcio.

Questi incontri del Giroto avevano ormai permesso ai CC. (che erano sempre stati presenti nel luogo degli appuntamenti, fotografando parte delle persone coinvolte) di identificare con assoluta sicurezza Curcio Renato, colpito da più mandati di cattura. Fu pertanto deciso in linea di massima che l'8 settembre il Curcio sarebbe stato tratto in arresto, anche perchè la proposta di far entrare il Giroto in clandestinità significava, se accolta, una partecipazione del Giroto ad azioni criminose.

L'8 settembre il Curcio si presentava all'appuntamento all'ora e luogo stabiliti, e avvertiva il Giroto che si sarebbero recati a Torino dove c'era "un lavoro" da fare subito; il Giroto accettava, facendo però presente che si sarebbe recato a Torino con la propria automobile, per ivi depositarla; e di quanto era accaduto avvisava con una radiolina i Carabinieri. Costoro notavano che il Curcio, nell'accingersi a lasciare Pinerolo, si univa ad altro individuo, che veniva riconosciuto in Franceschini Alberto, noto brigatista ricercato per più mandati di cattura.

Si giungeva così all'arresto dei due imputati con le modalità già descritte.

Dopo l'arresto del Curcio e del Franceschini, il Giroto, d'accordo con i CC. del Nucleo Speciale, decideva di continuare i suoi contatti con il dr. Levati, con il quale a sua richiesta si incontrava il 9 settembre.

Il Levati si dimostrava molto agitato, e gli riferiva che venerdì 6 settembre, sua moglie aveva ricevuto la telefonata di uno sconosciuto, il quale (dicendosi un amico) in-

- 183 -

formava che "Curcio sarebbe stato arrestato domenica a Pinerolo"; il Levati aveva lanciato l'allarme riuscendo a raggiungere il Curcio in due case nelle quali sapeva che detto Curcio era solito recarsi il sabato sera, ma non era riuscito a raggiungerlo.

Il Girotto, giocando d'audacia, informava il Levati del suo incontro con il Curcio a Pinerolo pochi minuti prima dell'arresto, e chiedeva al Levati di essere messo in contatto con i responsabili delle "B.r." per chiarire ogni cosa. Il Levati prometteva una risposta per il giorno successivo; e infatti faceva sapere al Girotto che le "B.r." avrebbero fissato un appuntamento; ma il 18 settembre usciva il comunicato che faceva il nome del Girotto.

Questi telefonava immediatamente al Levati e otteneva un incontro per le 10,30 del 19 settembre in Torino, largo Toscana. Qui il Levati riferiva al Girotto che aveva appreso la notizia del comunicato, prima che dai giornali, direttamente da un amico (dott. Vincenzo Tessandori de "La Stampa") che gli aveva dato fotocopia del volantino. Il Levati aveva telefonato al Lazagna, il quale aveva concordato nel criticare fortemente l'iniziativa del volantino, chiedendosi se credevano di poter "fare la rivoluzione con i vari Muraca". Il Girotto chiedeva al Levati di informarsi sull'autenticità del volantino e del perchè le "B.r." avessero deciso di denunciarlo all'opinione pubblica.

Per le 11 del 20.9.74 il Levati fissava un nuovo appuntamento al Girotto in Torino, via Verolengo, Nel corso di questo appuntamento il Levati riferiva di aver accertato che il volantino era autentico, opera di elementi "pazzi},

- 184 -

di un nucleo isolato facente capo alla compagna del Curcio, che aveva agito contro la volontà dell'organizzazione; che l'ultima azione aveva gettato lo scompiglio tra le "B.r.", onde il Levati prevedeva che la sigla dovesse sparire. Il Levati mostrava di credere che nel seno delle "B.r." si fosse formata una forza secessionista che "si stava vendendo a lotti l'organizzazione".

oooOooo

ESAMI TESTIMONIALI GIROTTI - Il 26.9.1974 il G.I. (Vol.R, fasc.I,317-335) sentiva come testimone Girotto Silvano; e completava la prima pur già dettagliata testimonianza in data 8.IO.74 (Vol.S, fasc.2-A, pag.63-76).

Le due deposizioni venivano confermate dal Girotto in data IO.IO.74 (Vol.S, fasc.2-A, pag.91).

Infine l'11.IO.74 (S/2-A/123-131) il Girotto veniva sentito a futura memoria, attesa l'intenzione esplicitamente manifestata dal teste (R/1/133) di "sparire per precauzione" non appena esaurita la sua "collaborazione istruttoria", ferma restando - per altro - la sua intenzione di presenziare al dibattimento, se possibile.

Tutte le deposizioni del Girotto (tranne quella del IO.IO.74) sono state registrate su nastri -cassette- , allegati agli atti.

- 185 -

Avendo il Girotto, nel corso della prima deposizione, accennato ad una relazione scritta di suo pugno consegnata ai CC. dopo l'incontro di Pavia con Levati e Lazagna, tale relazione, su richiesta del G.I., veniva prodotta dai CC. e unita agli atti in data 6.X.1974 (Vol.S, fasc.2/A, pagg.43-49).

I carabinieri producevano anche tutti i nastri contenenti la registrazione degli incontri del Girotto con alcuni dei suoi interlocutori (Caldi, Costa, Levati), nonché la registrazione di due colloqui nei quali il Girotto riferiva al cap.Pignero lo svolgimento di suoi incontri con il Levati e il Curcio.

Il Girotto deponiva su tutta l'opera da lui svolta in collaborazione con i carabinieri, che è stata già riassunta nelle sue linee generali nelle pagine che precedono.

Giova qui ricordare i punti salienti delle deposizioni, vale a dire le notizie di rilievo istruttorio che il Girotto ha ottenuto da Levati, Lazagna, Curcio e dall'ignoto ma autorevole secondo accompagnatore di quest'ultimo.

Sull'incontro di Pavia con Levati e Lazagna il Girotto, nella relazione scritta datata 9.7.74 ore 20, riferiva che il Levati, dopo aver commentato i fatti del '72 che avevano portato al suo arresto e all'individuazione di esponenti delle "B.r." di Borgomanero (ma i più grossi, tra i quali sindacalisti ed esponenti del P.C.I., se l'erano cavata), nonché il ruolo di Pisetta e l'attendibilità del suo memoriale, criticava l'imprudenza della "direzione" nei suoi confronti, per aver fatto dormire Pisetta ^(e sua insaputa) in un alloggio di cui egli era responsabile. Criticava il fatto che i

- 186 -

"cervelloni" dell'organizzazione "maneggiavano i proletari" meno istruiti, senza preoccuparsi di aiutarli a maturare politicamente. E faceva l'esempio di Buonavita, che pure aveva partecipato a tutte le azioni.

In sostanza il Levati si trovava in atteggiamento critico con le "B.r.", ma era sempre in contatto con esse.

Egli criticava anche certa linea recente delle "B.r.", manifestatasi nel sequestro Sossi, perchè poteva portare a un loro isolamento dalle masse. La rivista "Controinformazione" era nata come "ponte con le masse"; ma per il fatto che ora "portava" la linea delle "B.r." era stata perquisita, senza che ne conseguissero reazioni di rilievo.

Proprio a causa dei suoi legami con le "B.r." e la loro più recente attività, il Levati era stato messo fuori dal sindacato per iniziativa dei comunisti, che l'avevano pregato di stare fuori per non convalidare il temuto tentativo della "repressione" di addebitare alla sinistra del P.C.I. la guida delle "B.r.".

Giunto alle 21, il Lazagna si era informato anzitutto di com'era nato l'incontro; e Giroto gli aveva spiegato: "attraverso l'avvocato", senza fare nomi. Avendo il Giroto esibito un falso volantino delle Squadre Azione Mussolini (S.A.M.), che si era fabbricato egli stesso per apparire minacciato dai fascisti, il Lazagna sdrammatizzava, dicendo che volantini di quel tipo l'avv. Guidetti Serra ne riceveva tutti i giorni. Il Lazagna informava il Giroto di aver avuto il timore che egli potesse essere un provocatore a seguito dell'interesse dimostrato verso di lui dal settimanale "Candido" (V. i numeri 21 e 22 datati rispettivamente

- 187 -

23 e 30 maggio '74 in Vol.R, fasc.1, pag.316 bis); ma aveva appurato che l'autore degli articoli, Pisanò, aveva tratto l'informazione da una "velina" dell'Uff.Affari riservati del Ministero degli Interni.

Quindi Lazagna affermava: "Noi non siamo direttamente delle "B.r., anche perchè non condividiamo sino in fondo....comunque godiamo della loro fiducia; se vuoi entrare in contatto va bene; però sappi quali sono i problemi che hanno adesso le B.r. e le critiche che noi muoviamo loro" (su questo punto, v.anche deposizione a fut.memoria, in vol. S, fasc.2/A, pag.125, dove Giroto attribuisce a Lazagna la frase: "Noi non siamo direttamente delle "B.r.", però godiamo della loro stima; quindi puoi dire direttamente a noi").

Le critiche del Lazagna alle "B.r." si sostanziavano nella scelta di un'attività che le portava a sganciarsi dalle masse; la violenza delle masse, secondo Lazagna, andava "gestita", assecondata nei momenti opportuni, e in questo caso bisognava mettere in mano agli operai vere armi, evitando una violenza parziale e destinata a soccombere; ma non ci si poteva limitare a dare l'esempio con azioni che per essere ideate e attuate da pochi non coinvolgevano le masse nel modo auspicato da Lazagna. I "cervelli" delle "B.r.", continuava il Lazagna, erano troppo sicuri di sé, convinti di essere nel giusto; egli, comunque, continuava a discutere con loro. "Fallo anche tu - conchiudeva - e poi decidi".

Al termine dell'incontro (nel frattempo si era parlato di altri argomenti: le esperienze del Giroto in Sud America; Cuba; un certo "svedese"; il settimanale "Panorama",

- 188 -

di cui Lazagna affermava di essere informatore sul tema "B.r."; un prossimo viaggio in Sardegna per il quale il Lazagna chiedeva un sacco a pelo al Levati; il duplice omicidio di Padova, che veniva definito un "incidente sul lavoro") il Lazagna diceva al Levati, come conclusione: "tu procuragli il contatto, poi vediamo se si butta, oppure...." Il Levati, a sua volta, commentava: "Questo si butta di sicuro, figurati".

Partito il Lazagna, il Levati ne tesseva le lodi; accennava agli aiuti di cui le "B.r." potevano godere anche tra avvocati, magistrati, "gente con una facciata solidissima, che se la scoprissero sarebbe un casino grosso"; e si dichiarava sicuro di poter introdurre il Giroto nelle "B. r.", per quanto gli occorresse una decina di giorni di tempo, a causa della particolare personalità del Giroto. Se fosse stato un tipo normale, la cosa sarebbe stata già fatta; ma visto il suo livello, occorreva contattare la "gente che dirige". Aveva assunto informazioni sul Giroto, e tutto era risultato a posto.

Nel lasciarsi, Levati asseriva che l'alloggio di Pavia sarebbe stato di lì a poco abbandonato.

Nei successivi incontri di Stupinigi e Strambino il Giroto apprendeva, tra le altre cose: i compagni di Pianello V.T. non erano direttamente legati al Nucleo Centrale (è verosimile che il Levati si riferisse agli arrestati o interrogati o perquisiti del Lodigiano: Carnelutti, Cattaneo, Gastaldi, ecc.); il giudice De Vincenzo che si occupava del processo delle "B.r. iniziato nel '72 era un magistrato democratico, che li aveva aiutati (non si riferisce

- 189 -

altro, essendo, questo, argomento di altra istruttoria); le "B.r." erano molto ben organizzate per la falsificazione di documenti.

Il Levati considerava il suo ruolo nelle "B.r." come di appoggio, sia pure importante; quando avesse visto chiusi tutti gli spazi per questo tipo di attività a favore delle "B.r.", sarebbe passato alla clandestinità (v. bobina all.n.11 del rapp. 24.9.74 in vol.R, fasc.1, pag.338).

Il Levati diceva di collaborare con la rivista Controinformazione; nel consegnare al Girotto due copie della Rivista, preannunciava la prossima uscita del terzo numero (n.5/6). Era stata una grave imprudenza - osservata il Levati - quella dei coniugi Savino di andare a fare le scritte sui muri tenendo in casa roba compromettente, ed egli aveva dato parere contrario al trasferimento dei Savino da Borgomanero a Torino.

Il Girotto riferiva molte informazioni ottenute dal Curcio durante i colloqui avuti con lui.

Le "B.r." erano state create da un gruppo di compagni del P.C.I. o indipendenti di sinistra (nella bobina "Allegato 11" sopracitata il Girotto parla anche di un "gruppo di intellettuali") i quali ritenevano che non ci fosse più spazio per la lotta legale, e perciò teorizzavano: l'autonomia della classe operaia nei confronti dello Stato e dei sindacati; l'esproprio come mezzo non solo di finanziamento ma di lotta politica; la lotta armata. Avevano iniziato con un lavoro di informazione e di schedatura dei nemici di classe; la loro attività: si era andata sviluppando da azio-

- 190 -

ni dimostrative e di semplice propaganda (come gli incendi di automezzi alla Pirelli) ed altre più significative (quali i pestaggi di "capetti" e guardioni, i sequestri Macchiarini, Labate, Amerio), sino all'attacco al "cuore dello Stato" rappresentato dal sequestro del magistrato dr.Sossi.

La scelta del dr.Sossi era stata determinata dal fatto che era considerato un "fascista" e un emblema della "repressione" per il modo severo e accanito di condurre i processi contro la sinistra rivoluzionaria.

Il Curcio aveva rivelato che Amerio nel corso degli "interrogatori" aveva "collaborato", e loro delle "B.r." erano riusciti ad aprirgli gli occhi sulla realtà della Fiat; si trattava, in fondo, soltanto di un capo rimasto fermo alla linea vallettiana.

Quanto al Sossi, il cui sequestro veniva indicato con il termine "Girasole", all'inizio della prigionia il magistrato si era comportato da "duro", ma poi aveva "collaborato". Vi erano stati sintomi di "pura follia" da parte del magistrato, il quale aveva cercato di captare la benevolenza dei suoi carcerieri, ad esempio dicendo che non si era arricchito, che usava un'automobile vecchia di cinque anni. L'intenzione di "giustiziare" il prigioniero era rimasta ferma sino a quando le "B.r." non erano venute a conoscenza che il "massacro di Alessandria" era stato voluto dal Ministero dell'interno per ammonire le "B.r." circa il proposito dell'Autorità di non scendere a patti. Poichè lo Stato voleva fare di Sossi un martire, un "eroe morto", le "B.r." lo avevano risparmiato, ma liberandolo a Milano, per dimostrare ulteriormente l'inefficienza della Polizia.

- 191 -

Secondo il Curcio, le "B.r." avevano modo di conoscere direttamente le valutazioni del Ministero degli Interni sulle loro azioni: ciò per il caso Sossi come per il caso Amerio, quando al Ministero (in un primo tempo) ci si era particolarmente allarmati, nell'errato convincimento che l'Amerio fosse a conoscenza di segreti militari della Fiat.

Il Curcio aveva definito il duplice omicidio di ~~Parola~~ nella sede del MSI "un errore di valutazione". Contro il parere di gruppi della sinistra extraparlamentare, le "B.r." avevano deciso di rivendicare con un volantino l'azione criminosa.

Circa i rapporti con la sinistra extraparlamentare in genere il Curcio asseriva che c'erano dei contatti, ma molto "filtrati"; non volevano farsene in alcun modo condizionare, non avendoli in grande considerazione, come troppo "politici". Avevano, ad es., respinto una proposta di Potere Operaio di "costituire con le "B.r." il braccio armato" di quel movimento.

Il Curcio proclamava l'incapacità attuale delle forze di polizia di combattere le "B.r.". L'unico pericolo poteva derivare da eventuali "infiltrazioni"; a tal proposito, chiedeva al Giroto di dettare in un prossimo futuro delle regole ai militanti per difendersi da tale evenienza.

Il Curcio descriveva al Giroto la struttura delle "B.r.", divise in due grandi settori, di "massa" e "logistico"; il primo costituito da "brigade" (di pochissimi elementi ognuna) raggruppate in "colonne" e formate in genere da operai delle fabbriche; il secondo, formato da latitanti e clandestini, questi ultimi persone non ricercate,

- 192 -

ma che (fatta la scelta di vivere in clandestinità) abitano sotto falso nome con documenti falsi e svolgono una funzione di sostegno e potenziamento, soprattutto mediante gli "espropri".

Dal punto di vista territoriale, secondo la terminologia usata dall'organizzazione, si avevano numerosi "poli" (zone geografiche); dal punto di vista degli obiettivi, più "fronti" (di "massa", con compito di propaganda e reclutamento tra gli operai; della "controrivoluzione", per l'attacco ai fascisti, ad es. al C.R.D. di Sogno); "logistico" per l'attuazione di "espropri".

Tra gli associati v'è una grande compartimentazione; sicchè, ad es., ogni responsabile di colonna non conosce tutti gli alloggi della colonna.

A settembre, secondo il Curcio, avrebbe dovuto essere tenuta una riunione di tutta la "Commissione esecutiva" o del "Nucleo direttivo" per deliberare sulla strategia dell'autunno, che sarebbe stato duro e difficile.

Si mirava a nuove azioni di grossa portata: si era constatata l'utilità del sequestro di persone di molto peso e per molto tempo. Il prolungamento dell'azione si era rivelato molto utile per lo scardinamento delle istituzioni. (A questo proposito è da notare che il Levati, durante il colloquio di Strambino, aveva detto al Giroto che "le "B.r." erano in quel periodo molto forti, ricche di armi e denaro,* sicchè si preparavano a fasi superiori").

L'organizzazione, nonostante i notevoli risultati conseguiti, lasciava ancora molto a desiderare, soprattutto in tema di addestramento militare. Occorreva su questo piano

- 193 -

un salto di qualità, anche al fine di portare l'organizzazione a un livello europeo, come richiesto dalla stretta interdipendenza tra situazione interna e internazionale. Le "B.r." avevano dovuto, per l'insufficiente preparazione degli uomini, rifiutare le richieste di collaborazione fatte da organizzazioni similari straniere.

Dato lo scarso addestramento, gli uomini che erano stati impiegati sino ad allora nelle azioni erano praticamente sempre i medesimi.

Il Curcio e il suo secondo autorevole accompagnatore ipotizzavano perciò l'affidamento al Girotto dell'organizzazione di una "scuola quadri".

Gli interlocutori facevano da ultimo considerazioni di particolare interesse al fine della comprensione della loro personalità: "essi non avevano fretta di vedere la rivoluzione realizzata; per loro essa era già fatta, perchè avevano le loro relazioni e si erano già costruiti una loro nuova società; erano già uomini liberi, affrancati dalla schiavitù in cui vivono gli altri nel "sistema".

Non avevano fretta: avevano imparato la lezione dei fatti del '72, quando avevano ricevuto un duro colpo. Ora non si lasciavano più condizionare dalle iniziative della "repressione", e portavano i loro colpi nel momento in cui lo ritenevano necessario".

Il Girotto riferiva che, nel corso delle conversazioni con il Curcio, costui aveva definito testualmente il Lazzagna come un "padrino" dell'estrema sinistra; e avendo il Girotto osservato che gli era parso di capire che l'avvocato non fosse del tutto d'accordo con la linea di esso Curcio,

- 194 -

questi rispondeva: "il vecchio purtroppo con noi si è messo troppo dentro, avrebbe dovuto rispettare il suo ruolo di supervisore, di direttore spirituale; ha preso troppo decisamente posizione per la linea morbida, sta andando troppo in là".

Sul Levati l'opinione del Curcio era poco benevola: ne parlava come di compagno del quale bisogna diffidare; lo qualificava con disprezzo uno "stronzo" (Vol. S, fasc. 2/A, pag. 65).

Della rivista Controinformazione il Curcio rivelò al Girotto che egli aveva detto chiaro a "quella gente" che facessero pure i loro articoli, ma che ufficialmente non rappresentavano le "B.r."; e che nel prossimo numero di Controinformazione la rivista avrebbe attenuato il suo appoggio alle "B.r.", per dimostrare un maggior distacco dall'organizzazione.

Nel corso dell'esame a futura memoria, i difensori presenti facevano numerose domande e contestazioni al Girotto, tendenti a porre in rilievo che l'azione esplicata dal teste era dettata da motivi di interesse patrimoniale, e non ideale, come da lui affermato; e ad insinuare il dubbio che già in America egli avesse svolto funzioni di provocatore-spia sotto le vesti di rivoluzionario. Altre domande tendevano ad accertare se il Girotto, in relazione alla cattura del Curcio e del Franceschini, avesse avuto contatti con dirigenti del PCI o con persone qualificate del P.C.I.; e altre domande se si fosse mai incontrato con Pisanò, Tedeschi, Gianna Preda e in genere con giornalisti fascisti. Il Girotto respingeva ogni insinuazione e negava i contatti contestatigli.

- 195 -

A seguito delle indicazioni del Girotto, venivano esperite indagini nelle zone di Pinerolo e nella Val Pellice al fine di individuarvi una eventuale e probabile dimora del Curcio e dei suoi amici durante i mesi estivi; ma, anche se taluno riteneva di aver notato il Curcio o il Franceschini in negozi o locali pubblici, nessun concreto risultato veniva raggiunto (Vol.S, fasc.2/A, pag.1-2).*

L'appartamento di Pavia, in cui era avvenuto l'incontro Girotto - Lazagna, risultava locato da tal geom.Rabozzi Tarcisio di Borgomanero.

oooOooo

L'8.X.1974, sulla scorta degli indizi emergenti dalle dichiarazioni del Girotto e dalle indagini di P.G., veniva emesso ed eseguito mandato di cattura a carico di Levati Enrico e Lazagna Giovan Battista (Vol.S, fasc.2/A, pag.108), mandato di accompagnamento nei confronti di Nano Costa Egle, Caldi Alberto, Borgna Riccardo, Sartoretta Valeria e Rabozzi Tarcisio (Vol.S, fasc.2/A, pag.100), nonché decreto di perquisizione nei confronti delle stesse persone.

I decreti di perquisizione non fornivano esiti di rilievo.

oooOooo

- 196 -

INTERROGATORI : BORGNA - CALDI - LEVATI - LAZAGNA.

CONFRONTI CON GIROTTO - L'avv. Riccardo Borgna (Vol.S, fasc. 2/A, pag.77), interrogato il 9.X.1974 alle ore 16,15, negava anzitutto di appartenere alle "B.r."

Contestatigli gli elementi di prova a suo carico, in un primo tempo dava una versione in completo contrasto con quella del Girotto: costui gli era stato presentato dal Caldi su iniziativa del Caldi medesimo, senza alcuna richiesta di esso Borgna; questi aveva accettato perchè curioso di conoscere il Girotto per quanto era stato scritto della sua attività di frate guerrigliero; ma non si era affatto parlato di un inserimento del Girotto nelle "B.r."; Il Girotto gli aveva semplicemente chiesto aiuto per trovare alloggio e lavoro nel Novarese. Gli aveva anche chiesto di essere posto in contatto con qualcuno che potesse inserirlo nel movimento politico di sinistra, per cui il discorso era caduto sul Levati, in considerazione del fatto che il Levati abitava a Torino, come anche il Girotto.

Il Borgna dichiarava di escludere che il Levati fosse un brigatista rosso, "posto che l'appartenenza al P.C.I. è notoriamente incompatibile con l'appartenenza alle "B.r.""; ignorava però che il Levati non lavorasse più per la Camera del Lavoro.

Posto quindi a conoscenza delle ammissioni fatte dal Caldi, delle quali si dirà successivamente; il Borgna confermava la sua versione dei fatti, escludendo ancora una volta che il Girotto gli avesse chiesto di fare da tramite per un suo inserimento nelle "B.r." (Vol.S, fasc.2-A, pag.90).

- 197 -

Posto a confronto il giorno successivo col Girotto (Vol.S, fasc.2-A, pag.94), Borgna cominciava con l'ammettere che forse il Girotto gli aveva fatto qualche accenno circa la sua volontà di inserirsi nelle "B.r.", cosa che il Borgna aveva a sua volta riferito al Levati. Negava di aver detto al Girotto che comunque, anche attraverso un "canale" diverso dal Levati, egli era sicuro di farlo entrare in contatto con le "B.r."; e anche di aver parlato con il Girotto di una qualche attività tipo "B.r." nella Rhodiatoce.

In un ultimo interrogatorio del 10.X.1974 (Vol.S, fasc.2-A, pag.97) il Borgna dichiarava testualmente: "durante il colloquio nella biblioteca il Girotto mi chiese di entrare nelle "B.r."..... Io telefonai a Levati, dicendogli che padre Leone voleva entrare nelle "B.r."; il Levati mi disse che mi avrebbe fatto sapere quando il Girotto avrebbe dovuto mettersi in contatto con lui; poi ci fu la busta (della quale ignoravo il contenuto) che consegnai al Girotto tramite il Caldi.....Quando il Girotto mi chiese di entrare nelle "B.r." pensai al Levati perchè era l'unico che conoscevo che potesse essere in grado di soddisfare il desiderio del Girotto, in quanto il Levati era già stato interessato da inchieste sulle "B.r.".

oooOooo

Caldi Alberto, interrogato il 9.X.74 alle 19 (Vol.S, fasc.A, pag.82), pur accettando di rispondere alle domande

- 198 -

si mostrava chiaramente reticente e praticamente ad ogni domanda e contestazione opponeva all'inizio un diniego o più spesso un "non ricordo"; ma, preso atto delle risultanze processuali, finiva per confermare pressochè integralmente la narrativa del Girotto. In particolare dichiarava che era stato il Borgna a chiedergli di farlo incontrare col Girotto; che nell'incontro nella biblioteca del Borgna il Girotto aveva chiesto di entrare in un gruppo che gli "pareva" fosse quello denominato Brigate rosse; che la busta da consegnare al Girotto l'aveva avuta dal Borgna ed era a conoscenza che si trattava di cosa importante. A confronto con il Girotto (Vol.S, fasc.2-A- pag.92) il Caldi confermava che durante il colloquio nella biblioteca il Girotto aveva chiesto al Borgna di entrare in un "gruppo"; sentendo il discorso su questo gruppo, gli era venuto un "blocco psicologico", per cui non era in grado di ricordare esattamente il colloquio.

oooOooo

Rabozzi Tarcisio negava ogni partecipazione alle "B.r." o all'introduzione del Girotto nell'organizzazione. Circa l'alloggio di Pavia, dichiarava di averlo affittato da tempo perchè lo usavano i suoi figli Giorgio e Maria Luisa, iscritti a quell'università; Giorgio aveva sposato una sorella di Levati, Marisa, pur essa studentessa universitaria, con la quale aveva abitato nell'alloggio; donde il doppio nominativo Rabozzi e Levati figurante sulla cassetta per lettere. La locazione era stata disdetta alla fine del giugno '74.

- 199 -

E' da segnalare che nella "base" delle "B.r." di Robbiano di Mediglia localizzata l'11.IO.1974 figurerà un appunto manoscritto riportante tra l'altro le parole "Geom. Rabozzi Tarcisio Borgomanero" (rep.n.49).

oooOooo

Nano Egle ved.Costa dichiarava di aver conosciuto e ammirato il Girotto sin dall'epoca del suo ministero religioso in Omegna. L'aveva incontrato nelle circostanze esposte dal Girotto e dal Caldi (la Costa, però; in un primo momento escludeva - contro verità - che il Girotto fosse venuto a casa sua); non aveva afferrato quale fosse l'oggetto dei loro discorsi e quindi nulla sapeva di una eventuale attività del Caldi e del Borgna diretta a far entrare il Girotto nelle "B.r.". Dichiarava che, pur avendo "ibernato" padre Leone sull'altare, ora presumeva che il Girotto, avendo tradito le "B.r.", fosse un fascista.

oooOooo

Sartoretti Valeria, interrogata il 14.IO.74, negava ogni addebito, spiegando di aver accompagnato Caldi Alberto all'appuntamento con Borgna e Girotto su richiesta del Caldi stesso. Ignorava completamente i motivi dell'incontro (Vol.S, fasc.2-B, pag.82).

oooOooo

- 200 -

Il Levati, interrogato l'11.IO.1974 (Vol.S, fasc.2-A, pagg.113-122) esordiva dichiarandosi estraneo all'attività delle "B.r.", delle quali da anni non faceva più parte. Protestava che "quella che si stava realizzando era una provocazione politica inaudita, tra le più brutte e vergognose, dettata dalla situazione politica, e non mossa dall'unico obiettivo di colpire le "B.r."".

L'attività contestatagli con il mandato di cattura egli l'aveva posta in essere "a malincuore" per propria debolezza e per compiacere il Giroto, al quale peraltro aveva "sconsigliato" il passo.

Il Giroto aveva detto che era sua intenzione entrare "in contatto con" le "B.r." (non "entrare nelle" "B.r.") allo scopo di "chiarirsi le idee" su quella organizzazione.

Al fine di ottenere questo contatto, il Levati si era rivolto a "canali normali" della sinistra, vale a dire compagni come lui lontani dalle "B.r." ma in grado di collegarsi con esse, sino a realizzare l'incontro con il Curcio.

Riferiva spontaneamente la telefonata di venerdì 6 ottobre alle ore 17, per provare la sua estraneità alla organizzazione, perchè, asseriva, "se fossi stato dentro sarei riuscito a salvare il Curcio". Alla contestazione del G.I. ammetteva di aver tentato di avvertire il Curcio, lanciando un appello che, gli fu riferito, era arrivato in alcuni posti, ma senza raggiungere Curcio; e ciò aveva fatto - aggiungeva - perchè gli era sembrato "doveroso".

Circa le modalità dell'incontro di Pavia, aveva adottato regole di clandestinità perchè così il Giroto aveva raccomandato al Borgnà, il quale peraltro esigeva il rispet-

- 201 -

to di siffatte regole anche nell'ambito dei rapporti di esso Borgna col Levati, quanto meno per paura delle sorelle.

Il Levati ricordava che il Girotto si era presentato a Pavia con segni di strozzamento sul collo (il Girotto preciserà di essere rimasto coinvolto in un litigio fra automobilisti al casello autostradale; le indagini di P.G. disposte per accertare e chiarire l'episodio resteranno senza esito).

Al Levati e al Lazagna interessava l'esperienza cilena del Girotto; per questo l'avevano incontrato. Ma avevano detto al Girotto che non avevano nulla a che fare con le "B.r.", e avevano fatto tutto il possibile per convincerlo a non entrarci neppure lui, e scegliere invece quel lavoro "di massa" che vedeva all'epoca impiegato il Lazagna.

Affermava di essersi allontanato dalle organizzazioni della sinistra parlamentare ma per una precauzione presa di comune accordo; infatti "fonti precise molto in alto sul piano nazionale" (locuzione sulla quale il Levati ha rifiutato di fornire precisazioni) avevano avvertito PCI e CGIL che stava per essere attuato un disegno, persino illustrato in un documento dei CC., teso a far apparire le "B.r." come braccio armato del P.C.I. e in particolare della "sinistra Secchiana"; c'era una lista di 40 nomi di iscritti al partito e sindacalisti, tra cui Lazagna e Levati. A questo punto spontaneamente il Levati dichiarava di aver appreso da fonte molto attendibile - ma che rifiutava di nominare - che Secchia era stato "scientificamente" avvelenato durante il viaggio per il Sud America,

- 202 -

Preso atto delle dichiarazioni rese in ultimo dal Borgna, affermava di avergli detto che "gli sarebbe stato estremamente difficile stabilire il contatto con le B.r.," ma che avrebbe fatto tutto il possibile, sia pure soltanto nel caso che il Giroto "dopo tutto quello che (esso Levati) gli avrebbe detto di critica politica sulle "B.r." avesse insistito per entrare in contatto con le medesime."

Negava di aver saputo che all'appuntamento con il Giroto per le "B.r." si sarebbe presentato il Curcio. Negava di aver parlato, anche genericamente, di un "capo" delle "B.r.": aveva dato una descrizione fisica di massima in base alle notizie apprese dai "canali". Dopo aver saputo che l'incontro era avvenuto proprio con il Curcio, aveva considerato ciò "pura pazzia",

Era stato lui a scrivere il foglio dell'appuntamento di Pavia.

Sui motivi della presenza del Lazagna al suo primo appuntamento con il Giroto il Levati così si esprimeva: "Gli avevo telefonato a Como dicendogli: se vuoi sentire questo qua con le sue esperienze del Cile, io lo debbo incontrare; vuole contattare le "B.r." ma io e te gli esporremo i motivi per cui riteniamo che sbagli".

Alla contestazione del G.I. circa la fragilità della sua motivazione, tanto più che il Levati si diceva convinto che anche prima dell'incontro il Lazagna fosse stato fatto segno a una serie di "provocazioni", come quella di indicarlo capo delle "B.r." assieme al Giroto (settimanale Candido), non sapeva rispondere altro se non "E infatti la mia è stata una cazzata".

- 203 -

Per il Lazagna l'appuntamento veniva comodo, perchè doveva recarsi a Genova. Il Lazagna "non c'entrava" con l'introduzione del Girotto nelle "B.r."; infatti "uscendo dall'alloggio di Pavia (il Lazagna) aveva detto che il Girotto gli sembrava un tipo esaltato e che era meglio che esso Levati lasciasse perdere."

Correggendo la precedente dichiarazione, il Levati precisava che aveva combinato l'appuntamento con il Lazagna non per telefono sibbene recandosi personalmente a Como.

Dell'alloggio di Pavia il Levati aveva la disponibilità, perchè l'aveva usato quand'era studente e ne conservava le chiavi.

Circa il contenuto del colloquio a tre svoltosi a Pavia, Levati insisteva sul fatto che la richiesta di Girotto, di nuovo espressa di fronte al Lazagna, di incontrare le "B.r.", era stata combattuta da entrambi, che avevano elencato tutti i motivi per cui le "B.r." non erano una soluzione valida. Il Levati di sè disse inoltre al Girotto che egli era "esterno" alle "B.r.", che di lui anzi non si fidavano e che egli si prestava molto malvolentieri alla parte richiestagli dal Girotto medesimo, ma l'accettava nella speranza che con la sua esperienza esso Girotto sarebbe riuscito a far cambiare idea a quelli delle "B.r." (sic!).

Secondo Levati, il Lazagna, (che a Pavia si era fermato solo tre quarti d'ora) gli aveva consigliato di non compiere nessun passo in vista dell'ingresso del Girotto nelle "B.r.", perchè il Girotto gli era sembrato un tipo esaltato e comunque appariva assai strana la campagna dei fascisti su di lui; questo discorso era avvenuto non in Pavia

- 204 -

(contraddicendo quanto detto prima) bensi un mese circa dopo l'incontro di Pavia. (Si noti che l'incontro di Pavia è del 9 luglio, e un mese dopo il Curcio aveva già incontrato Giroto, su un appuntamento datogli dal Levati).

A domanda del G.I., il Levati confermava quanto già detto dal Giroto: che a Pavia il Lazagna aveva affermato la provenienza dal Ministero degli Interni, attraverso un giornalista, delle notizie pubblicate dal "Candido" sulle "B.r." e sul Giroto; che si era parlato di uno svedese, secondo Levati un giornalista venuto a fare un'inchiesta su Valpreda.

Non ricordava si fosse parlato del servizio segreto cubano; negava si fosse parlato del prestito di un sacco a pelo. Falso che l'incontro di Pavia si fosse concluso con la frase di Lazagna: "Va bene, tu mettilo in contatto e poi si vedrà" o altra simile. Falso pure che il Lazagna avesse chiesto come si era stabilito il contatto con il Giroto. Questi gli aveva detto che aveva intenzione di entrare nella clandestinità completa.

Sugli incontri di Stupinigi e Strambino confermava di avere consegnato al Giroto le pubblicazioni sulle "B.r." dal Giroto elencate.

Avendo ritenuto di comprendere, a seguito di interrogatorio subito a Milano, che i sequestri di materiale delle "B.r." effettuati a Pianello V.T. potevano essere molto compromettenti, aveva dato l'allarme alle "strutture di controinformazione" della sinistra e in particolare al suo coimputato Roberto Vho. Escludeva di aver dato la notizia al Curcio direttamente.

Ignorava il passato fascista di Curcio, che non gliene

- 205 -

aveva mai parlato. (Aveva conosciuto il Curcio a Milano, nel '69, nell'ambito della "Sinistra proletaria").

Tornando a parlare della telefonata anonima di venerdì 6 settembre, precedente l'arresto di Curcio, confermava che l'allarme (esattamente come riferito dal Giroto) era giunto alla casa in cui il Curcio di solito dormiva al sabato, ma non intendeva fare il nome di coloro che - a suo dire - l'avevano informato delle circostanze.

Confermava di aver effettivamente detto al Giroto quanto da costui riferito circa l'autenticità e paternità del volantino delle "B.r." sull'arresto di Curcio e Franceschini e circa l'immediata consegna di una copia del volantino ad esso Levati da parte di un amico giornalista; era convinto dell'autenticità, perchè le "B.r." avevano accertato che a conoscenza dell'appuntamento erano soltanto Giroto, i due arrestati e una quarta persona insospettabile.

Dalla descrizione che il Giroto gli aveva fatto del secondo accompagnatore del Curcio, il Levati aveva ritenuto potesse trattarsi del Moretti, che egli aveva conosciuto nel '69.

Dichiarava che un brigatista che avrebbe potuto dare "grossi fastidi per le sue capacità organizzative" era Troiano Franco, da lui conosciuto nel '65.

oooOooo

- 206 -

L'avv. G. B. Lazagna era interrogato il 12.10.72 (Vol. S, fasc. 2-A, pag. 136 segg.). Esordiva dichiarando che il mandato di cattura eseguito contro di lui non era altro che lo ultimo episodio di un tentativo d'intimidazione da tempo posto in essere nei suoi confronti per ragioni politiche (così anche in considerazioni fatte con i carabinieri immediatamente dopo il suo arresto - Vol. S, fasc. 2-A, pag. 147).

Rispondendo sugli elementi di prova contestatigli, dichiarava: "in circostanze e per ragioni che non intendo specificare ho cercato contatti, nel maggio '74, con molti elementi della sinistra, o conosciuti nel '72 nel carcere di S. Vittore o conosciuti in altra occasione. Questo rispondeva a una ragione precisa, che peraltro non intendo specificare, oltre che ad un generico interesse politico per tutte le posizioni della sinistra. Nel contesto era illustrato, ebbi determinati contatti e discussioni, per cui un giorno mi è stato chiesto se volevo conoscere questo "fratello Giroto". A causa di pubblicazioni comparse di recente, in particolare sul "Candido", avevo avuto l'impressione che il Giroto fosse "montato" come esponente della resistenza sud-americana; avevo poi appreso che gli articoli del Candido erano ispirati dall'Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni". Nello stesso periodo un altro periodico ("Stella Rossa" di Roma, ispirato - a detta del Lazagna - dal Ministero degli Interni), aveva diffuso la notizia che il Lazagna fosse un emissario del KGB sovietico. Questo interesse per la sua persona, dopo due anni di silenzio, gli era parso piuttosto strano.

- 207 -

L'incontro con il Girotto era avvenuto a Pavia, dopo che esso Lazagna aveva suggerito un luogo qualunque sulla via del ritorno da Genova a Como.

Il Lazagna non faceva il nome del Levati, se non dopo aver appreso che questi aveva ammesso di essere stato lui ad organizzare l'incontro di Pavia.

Aveva accettato di incontrare il Girotto solo per curiosità, non per discutere di un suo eventuale ingresso nelle "B.r.". Di questo non si era parlato neppure durante il colloquio di Pavia, il discorso essendosi limitato a considerazioni politiche di carattere generale, nel corso delle quali il Girotto gli era parso un esaltato (ma non aveva sospettato che fosse un provocatore), un megalomane che diceva cose che si potevano ascoltare "soltanto con un leggero fastidio". Peraltro nel corso del colloquio il Lazagna aveva manifestato il suo dissenso nei confronti delle "B.r.", dissenso che, teneva a sottolineare il Lazagna, "non poteva non aver anticipato il Levati nel corso del colloquio che aveva preceduto l'arrivo di esso Lazagna nell'alloggio di Pavia".

Negava nel modo più assoluto di aver pronunciato al termine del colloquio frasi che suonassero nulla osta al Levati a che il Girotto fosse posto in contatto con le "B.r."

Il Lazagna parlava del Levati come di persona molto amica dopo la carcerazione comune del 1972, che aveva per lui una considerazione quasi filiale; ed anche persona di un'ingenuità spaventosa, che durante la carcerazione a S. Vittore i compagni rimproveravano di essere assai credulona.

- 208 -

Negava che a Pavia si fosse parlato di Cuba, di uno svedese e di un sacco a pelo richiesto al Levati; negava di conoscere personalmente l'avv. Borgna, ma affermava di sapere che il Levati aveva un avvocato di Borgomanero.

Nell'esprimere una valutazione complessiva delle dichiarazioni del Giroto, da lui definito "persona sordida", affermava che in esse vi era un misto di vero e di falso, con accentuazioni e deformazioni dovute al ruolo di provocatore del Giroto nei suoi confronti. In particolare escludeva di aver mai parlato di un'organizzazione "parallela" alle "B.r." da lui promossa; e dichiarava che non intendeva fornire particolari di sorta sul suo tentativo di porsi in contatto, nel maggio '74, con coloro che nel '72 erano stati come lui coinvolti nell'inchiesta sulle "B.r." e con altri uomini di sinistra. Aggiungeva che la frase del Curcio riportata dal Giroto ("il vecchio con noi si è messo troppo dentro, ecc.") poteva essere la risposta del Curcio all'attività e alle dichiarazioni del Lazagna del maggio '74.

Secondo il Lazagna, il colloquio di Pavia era durato circa un'ora. Contestatogli che secondo il Levati e il Giroto egli avrebbe detto che era di passaggio a Pavia per recarsi a La Spezia e quindi a Genova, Lazagna rispondeva: "ora non ricordo, può anche darsi".

Il 16.X.74 si procedeva a confronto tra Giroto e Lazagna (Vol.S, fasc.A, pagg.156 segg.), presenti i difensori di questo. Il Giroto ribadiva la sua esposizione dei fatti e il Lazagna la propria. In particolare il Lazagna negava che nel corso del colloquio di Pavia si fosse mai parlato dell'intenzione del Giroto di entrare nelle "B.r."; anzi,

- 209 -

all'affermazione contraria del Girotto, il Lazagna reagiva con tono indignato facendo l'atto di dargli un manrovescio.

Il Lazagna sosteneva che l'incontro di Pavia era stato nulla più che una chiacchierata sull'America Latina. Rimproverava al Girotto il suo ruolo di provocatore prezzolato e la sua conseguente opera di distorsione e interpolazione delle frasi pronunziate da esso Lazagna; richiamava in proposito la sua esperienza di partigiano e di clandestino per sostenere che, se si fosse trattato di un "esame di ammissione", l'interrogatorio avrebbe dovuto essere condotto in ben altro modo. Negava di essere a conoscenza e quindi di aver parlato nel corso del colloquio di Pavia di una distinzione creatasi all'interno delle "B.r." tra linea "dura" e non; negava di aver fatto qualunque commento sul duplice omicidio di Padova; affermava che alla fine del colloquio il Levati l'aveva accompagnato giù o quanto meno egli era rimasto qualche istante solo col Levati, fuori della portata del Girotto, così da poter esprimere al Levati il suo giudizio negativo su di lui (sbruffone, esaltato, infantile). Sui principi cui si ispirava la sua attività politica, il Lazagna dichiarava spontaneamente, durante l'interrogatorio: "uno scontro violento, in un processo rivoluzionario, è sbocco inevitabile, se si parte da premesse leniniste o marxiste; però questo scontro non può avvenire che come completa maturazione di coscienza di masse operaie e di altre classi: una politica di anticipazione di gesti di violenza armata anzichè accelerare potrebbe anche essere di freno al processo rivoluzionario"; e, su domanda della dife-

- 210 -

sa, sintetizzava la sua posizione leninista con le parole:
"le crisi rivoluzionarie maturano in momenti storici di guerre o gravissime crisi economiche; il momento per un eventuale scontro armato è soltanto quello."

oooOooo

Reinterrogato subito dopo il confronto con il Giroto, il Lazagna (Vol.S, fasc.A, pag.168) ribadiva che il Levati, nell'invitarlo, gli pareva per telefono, all'incontro di Pavia non gli aveva detto dell'intenzione di Giroto di entrare nelle "B.r."; che in Pavia non si era assolutamente parlato della volontà del Giroto di entrare nell'organizzazione; dopo Pavia aveva avuto un incontro col Levati a Rocchetta Ligure, ma non ricordava se prima o dopo l'arresto del Curcio, nè se prima o dopo il comunicato delle "B.r."

oooOooo

Il 16.IO.1974 si procedeva a confronto tra Giroto e Levati (Vol.S, fasc.A, pagg.172 segg.).

Il Levati confermava sostanzialmente tutti i punti rilevanti delle deposizioni del Giroto, limitandosi ad alcune precisazioni: non si era parlato con Lazagna del tramite (avv.Borgna) attraverso il quale si era giunti all'incontro di Pavia; il Lazagna aveva fatto di tutto per convincere Giroto a non entrare nelle "B.r.", invitandolo invece a lavorare nel "fronte di massa" di cui si occupava esso Lazagna; la frase "tu mettilo in contatto" o simili era stata

- 211 -

effettivamente pronunciata dal Lazagna in conclusione del colloquio, ma, secondo il Levati, si era trattato di una "frase scherzosa".

Per contro il Levati smentiva nettamente il Lazagna, sul punto se esso Lazagna già in Pavia avesse avuto la possibilità di esprimere con lui un giudizio nettamente negativo sul Giroto, affermando: "quella sera di Pavia Lazagna ed io non siamo mai rimasti soli; assolutamente Lazagna ed io non abbiamo mai potuto dirci qualcosa che Giroto non abbia percepito".

Secondo il Levati, scopo dichiarato del Giroto era soprattutto quello di entrare in contatto con le "B.r." ed avere un chiarimento sulla loro linea politica, e solo eventualmente entrare a farne parte.

Il Levati negava di aver dato al Curcio l'allarme conseguente alla scoperta della base di Pianello V.T. (si noti peraltro che dalla registrazione del colloquio Giroto-Levati di via Verolengo del 19.9.1974 risulta che il Levati non ha escluso la circostanza).

Nel corso dell'interrogatorio reso il 6.12.74 (Vol.S, fasc.3-A, pag.192) il Levati tentava di uniformarsi nei limiti del possibile alla linea tenuta dal Lazagna affermando che costui aveva accettato l'incontro con Giroto solo dietro le sue insistenze e solo per parlare dell'America Latina; smentiva se stesso, dicendo di non avere mai appartenuto alle "B.r.".

Preso atto che nella base "B.r." di Robbiano era stato trovato (reperto n.89) un appunto manoscritto (che si accerterà redatto pressochè integralmente da Bassi Pietro)

- 212 -

concernente la telefonata al Levati che aveva preceduto lo arresto del Curcio e tutti gli incontri Levati - Girotto successivi a tale arresto (con indicazioni di ore e luoghi esatti fino allo scrupolo); preso atto che l'appunto rifletteva notizie che solo esso Levati (oltre al Girotto) poteva aver comunicato, il Levati dichiarava che, dette notizie egli le aveva fornite a tal Gallo Ermanno, corrispondente da Torino di "Controinformazione", nel corso di un colloquio avvenuto il 27.9.74.

Il Levati affermava inoltre di aver sì dato parere contrario al trasferimento a Torino dei coniugi Savino-Le-goratto; ma si era trattato semplicemente di un consiglio dato ai due.

oooOooo

In seguito, nel corso di un ultimo interrogatorio 8.4.75 (Vol.T, fasc.3/D, pag.5 segg.), il Levati, visto il tenore della registrazione del suo colloquio col Girotto sul punto, ammetteva che il parere negativo sul trasferimento dei Savino egli l'aveva espresso non ai due, ma all'"organizzazione".

Sempre nel corso di questo interrogatorio il Levati dichiarava di aver appreso dal Gallo che le "B.r." "dovevano essere una componente della rivista Controinformazione, a cui avrebbero passato il loro materiale e le loro cose".

Ammetteva di aver fatto sparire del materiale già custodito in casa sua per timore di perquisizioni, ma si trattava - aggiungeva - di materiale di nessuna importanza.

Di Gallo Ermanno ricordava anche che egli si era detto

- 213 -

critico verso un atteggiamento di Controinformazione troppo sbilanciato a favore delle "B.r.". Smentendo quanto affermato nei precedenti interrogatori, il Levati finiva per ammettere - di fronte alla contestazione del contenuto delle registrazioni dei suoi colloqui col Giroto - che egli sapeva perfettamente che all'incontro con il Giroto sarebbe andato il Curcio.

Infine smentiva ancora se stesso - udito il contenuto della registrazione - precisando di aver sconsigliato il trasferimento a Torino dei Savino parlando non direttamente con l'"organizzazione", sibbene soltanto con quei "canali" cui si era rivolto anche per il Giroto.

Poichè il Levati - confermando quanto riferito dal Giroto - aveva ammesso di aver assunto informazioni sul conto di lui (in vista del "contatto" richiesto tramite il Borgna) precisando di essersi rivolto a tal Fornara, sindaco di Pettenasco, si procedeva all'esame testimoniale di quest'ultimo.

Il Fornara - (Vol. HH, fasc. I, pag. 54) - dichiarava che effettivamente il Levati, col quale non aveva più rapporti da quattro o cinque anni, si era recato un giorno a casa sua e tra le altre cose gli aveva chiesto notizie del Giroto, che esso Levati ancora non conosceva.

oooOooo

- 214 -

In Robbiano di Mediglia, nella base delle "B.r." di cui si dirà ampiamente di qui a poco, venivano rinvenute due lettere interessanti il Lazagna:

- una lettera datata "Pavia 8.1.73" indirizzata a "Carissimo G.B." a firma "Pino", con in calce l'indirizzo di G. Gallotti, via indipendenza 54, Pavia (originale in Vol.S, fasc.A, pagg.181-182; rep.27 di Robbiano).
- una lettera indirizzata dall'editrice Feltrinelli a Pio Baldelli datata 17.3.1973, concernente il progetto di rivista "Controinformazione", recante in capo al 2° foglio l'intestazione manoscritta decifrabile in "per Lazagna".

Inoltre, fra i reperti di Robbiano di Mediglia (Rep. nn.30 - 31 - 32) vi sono copie fotostatiche rispettivamente del verbale d'interrogatorio del Lazagna dell'11.8.72, avanti al dott.Sossi (si noti che non figurano sottoscrizioni in calce ai fogli del verbale); dell'ordine di cattura 9.8.72 emesso dal Dr.Sossi a carico di Lazagna ed altri con p.v. di notifica al Lazagna; dell'ordinanza del G.I.di Milano dr.De Vincenzo con la quale si concede la libertà provvisoria del Lazagna.

Altri numerosi appunti rinvenuti a Robbiano, in specie di pugno di A.Bellavita, accennano a Lazagna e G.B..

oooOooo

Il Gallotti, esaminato come teste il 17.IO.1974 in Torino (Vol.S, fasc.2/A, pagg.222), dichiarava che la lettera dell'8.1.1973 (Rep.27 di Robbiano) era stata da lui spedita per posta all'avv.Lazagna al suo indirizzo di Tori-

- 215 -

no di via S.Teresa 19. Non aveva avuto risposta.

Il Lazagna, interrogato su questa circostanza, dichiarava di aver sì conosciuto il Gallotti, ma di non aver mai visto la lettera prima di allora (Vol.S, fasc.2-C, pagg.45 segg.). Il Lazagna faceva inoltre considerazioni negative sulla personalità del Gallotti con il quale aveva da tempo interrotto ogni rapporto, e giungeva ad affermare di ritenere la lettera "mai partita".

Dopo la scarcerazione del '72 esso Lazagna non aveva più vissuto a Torino, ma non aveva lasciato l'alloggio di via S.Teresa messogli a disposizione dall'I.N.A.I.L.. Ogni due o tre mesi veniva a Torino, e in quelle occasioni ritirava lui stesso dalla buca delle lettere o riceveva dalla portinaia la corrispondenza giunta nel frattempo. Sapeva che la sua corrispondenza era oggetto di provvedimento di sequestro del dr.Viola di Milano, dal quale spesso era stato convocato per la restituzione di posta "intercettata"; e il sequestro era stato revocato verso la fine del gennaio '73.

E' da notare che ancora il 28.X.74 si accertava, in sede di perquisizione, che il Lazagna riceveva all'indirizzo di Torino via S.Teresa 19 della posta a lui indirizzata (Vol.S, fasc.2/C, pag.55).

Preso atto che la lettera del Gallotti era stata rinvenuta in Robbiano, non aggiungeva nulla a quanto in precedenza dichiarato, e negava di conoscere i presunti "brigatisti" indiziati in relazione alla "base" di Robbiano.

Circa la presenza in Robbiano di copie di atti processuali che lo concernevano, dichiarava di non essere in

- 216 -

grado di fornire elementi atti a spiegare la circostanza; non aveva mai avuto tra le mani copia dell'interrogatorio fatto dal dr. Sossi; e non aveva conservato per sè, ma consegnato ai suoi difensori, ogni atto processuale notificatogli. I suoi difensori erano Di Giovanni, Canestrini, Malagugini, Monteverde. Ricordava che atti processuali che lo concernevano avevano avuto ampia diffusione su libri (Marco Sassano) e giornali; e ora non era in grado di dire come gli atti fossero pervenuti agli autori degli scritti.

Contestategli le dichiarazioni del Levati, secondo cui a Pavia si era parlato dell'intenzione del Girotto di entrare nelle "B.r." ed esso Lazagna aveva pronunciato la frase conclusiva: "mettilo in contatto", il Lazagna rispondeva: "io la frase - mettilo in contatto - non l'ho mai detta; di "B.r." quella sera a Pavia non abbiamo parlato, perchè il contesto non era quello; un'amicizia piena mi lega al Levati e quello che Levati dice per me si spiega col fatto che lui sbaglia, sovrapponendo conversazioni avute con qualcun altro. Quella sera in Pavia assolutamente non dissi nulla di simile a ciò che il Levati ha invece riferito".

Interrogato in merito a eventuali rapporti con il Farp (vedi infra deposiz. Pisanò) il Lazagna dichiarava: il FARP non c'entra con le mie attività politiche poste in essere intorno al maggio '74 e successivamente. "Il FARP, emanazione del P.C.I. (m.l.) italiano, è una delle dieci organizzazioni di sinistra (dal PCI e PSI ecc.) che si interessavano di me; col FARP ho partecipato ad alcune manifestazioni e mi pare che sia anche stato stampato un manifesto".

- 217 -

Il Giudice istruttore disponeva accertamenti di P.G. in merito alla corrispondenza indirizzata al Lazagna a Torino, i quali consentivano di stabilire che in effetti in data 2.4.72 il Sost. Procuratore della Repubblica di Milano dr. Viola aveva emesso decreto di sequestro della posta personale indirizzata e spedita dall'avv. G.B. Lazagna "ovunque si trovi", disponendone altresì la consegna a se stesso. Il decreto di sequestro risultava revocato il 24.4.1972. Peraltro la revoca non era verosimilmente pervenuta a tutti gli uffici postali, perchè accertamenti presso le Poste di Torino portavano a rilevare che il 16.X.72 era stata sequestrata una raccomandata; e in data 18.12.72 la Direzione delle Poste di Torino aveva chiesto al dr. Viola se il decreto di sequestro della corrispondenza fosse tuttora in vigore. Il 19.1.73, su conforme parere del P.M., il G.I. revocava il decreto del pubblico Ministero. Comunque, sempre la Direzione delle poste di Torino informava che, a parte il sequestro di due raccomandate, non risultava che fosse stato effettuato alcun sequestro di corrispondenza ordinaria diretta al Lazagna. La portinaia dello stabile di via S. Teresa 15 dichiarava che dopo la sua scarcerazione l'avv. Lazagna si era presentato circa una volta al mese a ritirare la corrispondenza a lui indirizzata, precisando peraltro che detta corrispondenza consisteva unicamente in lettere commerciali (bollette gas o luce; missive Inail ecc.); la portinaia (contrariamente a quanto affermato dall'avv. Lazagna) escludeva inoltre che esso Lazagna avesse mai direttamente prelevato posta dalla relativa cassetta.

Interrogato in merito al reperto n.76 di Robbiano (lettera indirizzata dalla editrice Feltrinelli a Pio Bal-

- 218 -

delli, recante sul 2° foglio l'annotazione "per Lazagna"), il Lazagna dichiarava di non aver mai visto questo documento.

Pio Baldelli (esaminato come teste il 17.3.73; cfr. Vol HH, fasc.I, pag.74) dichiarava di essere assolutamente certo che era di suo pugno la scritta "per Lazagna" del 2° foglio; invero, ricevuta la lettera egli ne aveva fatta fotocopia (riteneva una soltanto) per Lazagna; ricordava di aver discusso con Lazagna del contenuto della lettera per cui poteva affermare che il Lazagna aveva ricevuto - ed in ogni caso letto - la fotocopia fatta per lui da esso Baldelli; escludeva (da ultimo) di aver avuto con Antonio Bellavita (di cui figurano, in Robbiano, moltissime carte) rapporti tali da giustificare una sua funzione di tramite ^{tra} ~~per~~ esso Baldelli e Lazagna per la consegna della fotocopia.

oooOooo

Il 7.XI.1974 il G.I. assumeva la testimonianza di Chiara Valentini, redattrice del settimanale Panorama, la quale non dava esaurienti indicazioni sulla persona che, a suo dire, l'aveva informata a più riprese (in particolare dopo il duplice omicidio di Padova) sulle Brigate Rosse e su una asserita spaccatura nel loro interno, che aveva facilitato l'opera del Giroto; e asseriva di aver più volte incontrato il Lazagna per ragioni professionali, e che costui sempre aveva tenuto un atteggiamento critico nei confronti delle "B.R."

oooOooo

- 219 -

In data 16.IO.74 si procedeva a nuovo interrogatorio di Curcio Renato sullo specifico argomento delle considerazioni che a detta del Giroto esso Curcio aveva formulato a proposito dell'avv.Lazagna. Il Curcio dichiarava di non voler rispondere alle domande; avuta lettura della deposizione del Giroto sul punto, commentava che Giroto era un provocatore, "forse anche un ammalato, suppongo di testa".

Reinterrogato, il giorno 12.12.1974, sui suoi rapporti con il Giroto, il Curcio dichiarava che non intendeva parlarne, perchè non si potevano collocare su uno stesso piano "una spia, un giuda.... e un militante rivoluzionario". Ammetteva di averlo incontrato, ma al solo scopo di discutere con lui sulla sua personale esperienza in America Latina nonché sui problemi in genere di quel continente.

Il contatto con il Giroto non era avvenuto "in nessuno dei modi che gli inquirenti ritengono", vale a dire che non era avvenuto per mezzo delle persone che oltre a Curcio e Franceschini erano state arrestate a causa del Giroto. Non aveva avuto contatti col Levati, che non vedeva più dal '69. Era da tempo che il Giroto premeva in modo "snervante, fastidioso" per avere un contatto proprio con lui".

Dichiarava anche che il giorno dell'arresto aveva effettivamente (come detto dal Giroto) dato a costui un appuntamento a Torino "per qualcosa da fare", perchè il suo interesse per il Giroto "stava forse per dare i suoi frutti.,,

Il Curcio negava di aver parlato con Giroto di "Controinformazione" e di notizie sulle "B.r."ricevute dal Mi-

- 220 -

nistero degli Interni; diceva di aver parlato col Giroto dell'avv.Lazagna, perchè il Giroto lo aveva invitato ad esprimere un giudizio, ma di averlo dato in termini ben diversi da quelli riferiti dal Giroto.

Delle "B.r." aveva con Giroto accennato soltanto incidentalmente, parlando in genere della situazione italiana.

A molte domande rifiutava di rispondere.

000o000

Presentatosi spontaneamente il 21.IO.1974 per rendere testimonianza, il Sen.del MSI-DN Giorgio Pisanò (Vol.S, fasc.B, pag.118) esponeva l'origine delle notizie da lui utilizzate per redigere gli articoli su "Candido" concernenti le "B.r." e il Giroto.

Fonte principale di tali notizie era stato Cerutti Gianni, direttore del settimanale locale "Il Nord", di Borgomanero. Il Pisanò dichiarava di non aver avuto alcuna informazione dall'Uff.Affari Riservati del Ministero.

Il Cerutti, sentito a sua volta come teste, non forniva dati di rilievo: "riteneva" che Levati e Giroto si conoscessero sin dall'epoca del ministero religioso di lui nella zona, ma ciò in base a mere deduzioni (Vol.S, fasc.C, pag.142).

Avendo il Pisanò accennato ad un interessamento del Lazagna per il FARP ed indicato tal Neri Aldo come persona forse informata sul punto, si procedeva ad esame testimoniale del Neri (Vol.HH, fasc.1, pag.10), il quale, per altro,

- 221 -

dichiarava di non saper nulla di quanto riferito dal Pisano e di non conoscere il Lazagna.

oooOooo

Con rapporto 24.4.1975 il Nucleo Antiterrorismo della Questura di Torino, su richiesta del G.I., comunicava che "presso gli ex Uffici riservati del Ministero degli Interni non è mai esistita una velina, nella prima metà del '74, nella quale Silvano Girotto venisse indicato come aderente alle "B.r." (Vol.X, fasc.E).

Il Settimanale "Tempo Illustrato" n.15 dell'11.4.75 pubblicava vari passi all'evidenza desunti dai verbali Girotto (depositati ex artt.304 quater c.p.p. in quanto teste esaminato a futura memoria; in merito alla pubblicazione suddetta il P.M. ha riservato le sue determinazioni). L'articolo per altro, iniziava col resoconto di un colloquio che si sarebbe svolto fra il capano Pignero ed il Girotto all'inizio della collaborazione di costui, colloquio nel corso del quale il Girotto avrebbe ricevuto dal Pignero l'invito a "cercare" il Lazagna. La difesa di questi presentava istanza perchè l'autore dell'articolo fosse sentito a miglior precisazione della circostanza. Si procedeva così all'esame testimoniale di Enzo Catania, capo-redattore del periodico, il quale dichiarava (Vol.Y, fasc.5) di aver "dedotto" il colloquio suddetto sia dalle circostanze che alla epoca del sequestro Sossi le "gazzelle" dei CC. circolavano con la foto del Lazagna sul cruscotto, sia dalla lettura dei vari articoli di stampa sul caso Lazagna; per altro, ad esso Catania, non constava che un simile colloquio fosse effettivamente avvenuto.

Da ultimo va segnalato il reperto n.165 di Robbiano:

- 222 -

esso è costituito da due fogli dattiloscritti, nel primo dei quali si parla di riunioni avvenute in casa di E.D (secondo l'accusa Eduardo Di Giovanni) fra esponenti delle "B.r." - come sembra potersi desumere e dal testo e dal luogo di rinvenimento del documento - ed un tale forse di "Potere Operaio", in merito alla destinazione e gestione di "strutture", vale a dire di armi ed esplosivi. Il secondo foglio tratta dei rapporti fra ED (ora indicato anche con la sigla E d G) e GB (presumibilmente il Lazagna, visti gli accenni al "Soccorso rosso" e a Feltrinelli), nonché di contatti avuti da E D con un "tecnico" (inviatogli da GB) capace di realizzare "marchingegni" propagandistici pro Valpreda, ma contrario all'attuazione di "attentati" che sembrano previsti in alternativa. Il secondo foglio si conclude con l'affermazione che E D è disposto a fare una scheda su G B che possa servire di base a "domande" da farsi al "detenuto".

In merito al documento suddetto l'avv.to Di Giovanni rendeva le dichiarazioni che leggonsi nel Vol.Y, fasc.2; per quanto in particolare concerne i riferimenti a G.B., l'avv.to Di Giovanni rifiutava di rispondere. Anche il Lazagna rifiutava di rispondere alle domande vertenti sul documento in oggetto (Vol.ZZ, fasc.A, pag.125).

oooOooo

- 223 -

ROBBIANO - Tra le varie carte sequestrate nella "base" di Pianello V.T. vi sono documenti relativi all'affitto di un alloggio in Milano, via Manfredini 4 intestati a tale Corradi Enrico (V.reperto n.37 -38- 39).

Esperiti accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Speciale di P.G. rilevavano che il Corradi da alcuni mesi aveva lasciato l'alloggio e che le generalità da lui fornite erano false.

Dalla locatrice, Verderi Alma, ottenevano una descrizione approssimativa dei connotati del Corradi e di un amico, sedicente Morini Federico, che si era presentato con lui e aveva fatto da garante, controfirmando il contratto di locazione.

Di vari sospettati di appartenenza alle "B.r." venivano esibite foto segnaletiche alla teste, la quale notava una rassomiglianza tra il sedicente Corradi e tal Bertoli Carlo (Rapp.13.8.74 in vol.S, fasc.B, pag.347-349).

Il 2.IO.74 la Verderi, esaminate altre fotografie esibibile dalla P.G. in sede di accertamenti preliminari, riconosceva il sedicente Corradi nella fotografia di Bertolazzi Pietro. (Rapp.3 ottobre 1974 in Vol.S, fasc.2/B, pag. 42).

Successivamente i carabinieri avevano notizia che all'indirizzo di via Manfredini 4 era pervenuto all'inizio di ottobre una raccomandata indirizzata a Certo Castelli Giacomo presso Corradi Enrico, che il portalettere non aveva recapitato per irreperibilità del destinatario.

Segnalata immediatamente la notizia al G.I., ottenevano il IO.IO.74 decreto di sequestro della lettera (Vol.S,

- 224 -

fasc.2/A, pag.60-62).

Questa risultava (Vol.S, fasc.2-C, pag.119; vedi anche Vol.Z, fasc. s.n. pag.420 per quanto concerne la data del verbale di sequestro della lettera), contenere la convocazione per un'assemblea condominiale di Castelli Giacomo, proprietario di un alloggio sito in Robbiano di Mediglia, via Amendola 12/14.

Poichè, a seguito di immediati accertamenti, emergevano gravi sospetti che l'appartamento di Robbiano fosse stato acquistato sotto falso nome e costituisse una "base" delle "B.r.", il G.I. emetteva decreto di perquisizione in data 11.X.74 (Vol.S, fasc.2/A, pag.61).

L'atto, eseguito lo stesso giorno, dava esito ampiamente positivo, in quanto nell'appartamento venivano trovate armi e munizioni da guerra e comuni in quantità notevole e un vero archivio di pubblicazioni ciclostilate e manoscritti delle "B.r.", documenti falsi o destinati alla falsificazione, arnesi per la falsificazione, documenti di o relativi al Dr.Sossi, tali da far ritenere che ci si trovava di fronte a una vera e propria base centrale dell'organizzazione criminosa.

Poichè l'appartamento si presentava come tuttora abitato (e si apprendeva che gli occupanti erano soliti giungere nelle ore serali e notturne) i carabinieri, resa edotta dell'operazione l'Autorità Giudiziaria, istituivano un servizio di appiattamento nell'alloggio, al fine di sorprendere e arrestare gli occupanti o visitatori, che, data la evidenza dei reperti, non potevano che essere affiliati all'organizzazione eversiva.

Infatti, verso le ore 1,15 del 14 ottobre 1974 si pre-

- 225 -

sentava un giovane che ai carabinieri operanti dichiarava di chiamarsi Corbellini Franco e rifiutava di dare spiegazioni sui motivi per cui era giunto all'appartamento (era tuttavia trovato in possesso delle chiavi che gli davano accesso).

Sulla persona gli era sequestrata una pistola Walter PPK cal.7,65 con matricola cancellata, con un caricatore di ricambio.

Tratto in arresto, il giovane era identificato in BASSI Pietro, colpito da ordine di cattura dell'A.G. militare per mancanza alla chiamata e da mandato di cattura emesso in questo procedimento, a seguito delle indagini svolte su Carnelutti, Cattaneo ed altre persone del Lodigiano (v. supra).

Egli era trovato in possesso altresì di cinque documenti di identità falsi, intestati a persone diverse, ma tutti con la fotografia di lui, e cioè: 1) patenti di guida intestate a Corbellini Franco n. Milano 12.7.48 e ad Arianò Alessandro n. Milano 12.3.48; 2) carte di identità intestate a Mazza Diego n.a Milano il 26.7.49 e a Corbellini Franco; 3) tessera dell'Ord.Naz.dei giornalisti rilasciata dall'Ordine di Milano a Sonzogno Claudio.

Il Bassi era altresì in possesso di numerosi manoscritti con annotazioni dettagliate di spese sostenute e stipendi versati o da versare; di quattro ritagli di giornali riproducenti gruppi di persone, tra le quali l'avv. Degli Occhi; di un portachiavi con sei chiavi.

Per quanto concerne gli accertamenti di P.G. eseguiti sui reperti sequestrati al Bassi, si vedano le pagg.15 segg. del Vol.ZZ, fasc.A. Da segnalare: la tessera dell'or-

- 226 -

dine nazionale dei giornalisti è risultata effettivamente appartenente all'intestatario, SONZOGNO CLAUDIO, che non né aveva denunciato la scomparsa; la tessera per altro poteva essere uscita dalla sua disponibilità in occasione di uno dei tanti furti subiti.

Sul reperto n.6 del sequestro Bassi sono annotati i nominativi "Brigitte Heinrich" e "Jan Assel Mayer": in base alle risultanze di P.G. si tratta di noti esponenti di una organizzazione terroristica anarchica tedesca.

Tra gli appunti del Bassi figurano, si è detto, voci concernenti stipendi versati a varie persone, tra cui una certa "Daniela". Si accerterà (v.infra, pag....) che il nome Daniela era abitualmente usato con riguardo ad Allegri Laura, la quale negherà - per altro - di aver mai avuto dal Bassi somme di denaro (Vol.WW- fasc.4, pag.77).

L'automobile con cui il Bassi era giunto a Robbiano, una Fiat 128 targa MI-T 13073, risultava rubata in Milano la notte sul 15.11.73 in danno di Fedi Roberto (Vol.T, fasc. 3/b, pag.138) e munita di targa, documenti di circolazione e di assicurazione falsi; la targa con quel numero risultava propria di un mezzo dell'A.T.M. di Milano.

Sull'automobile erano rinvenuti, tra l'altro: un blocchetto di accensione per auto Fiat con due chiavi inserite, uguale a quelli adattati alle automobili usate per il sequestro Sossi; otto chiavi; un certificato di assicurazione intestato a Dell'Orco Michele abitante a Modena, relativo all'auto Fiat 124 targata MO-237531 e un'ordinazione di lavori da parte di Dell'Orco Renato per l'auto suddetta; tende, materassi e altro materiale da campeggio (Vol.T, fasc. 3/B, pag.146).

- 227 -

I documenti relativi al Dell'Orco sono stati trasmessi all'A.G. di Modena con nota (Vol.T, fasc.D, pagg.23-38), in quanto l'auto 124 MO 237531 risulta essere stata rubata e quindi usata per una tentata rapina in banca a Maranello, nel corso della quale fu ucciso il carabiniere Emanuele Mes-sineo (v.rapp.in copia in Vol.S, fasc.2-C, pag.9).

Verso le 22 del 14 ottobre si presentava all'appartamento di Robbiano altro giovane, (anch'egli in possesso delle chiavi) il quale ai carabinieri che, qualificatisi, gli chiedevano le generalità, rifiutava di dichiararle; rifiutava anche di dare qualunque spiegazione sui motivi che l'avevano portato all'appartamento, dichiarandosi "prigioniero politico".

Perquisito, era trovato in possesso di una pistola Walter cal.7,65 con matricola cancellata, colpo in canna e caricatore di riserva nonché di numerosi documenti falsi intestati a persone diverse e cioè: tre patenti intestate a Corbellini Franco n. a Milano il 12.7.48; Ricci Franco, n. Milano il 12.7.49; Belloni Franco n. a Bologna il 6.6.47; carta di identità intestata a Morini Angelo n.6.6.47 a Milano; documenti tutti con le sue fotografie.

Tratto in arresto, (Vol.S, fasc.2-B, pag.86) era identificato per Bertolazzi Pietro, colpito da mandato di cattura per mancanza alla chiamata; egli confermava l'identificazione, ma rifiutava di rilasciare ogni altra dichiarazione.

Il Bertolazzi era trovato in possesso anche di varie chiavi per appartamenti (quattro mazzetti) e di tre lamine per l'apertura di serrature di automezzi. Ad uno dei mazzi di chiavi era attaccato un cartellino con la scritta "Fortunello" la stessa scritta che compare sul foglietto-agenda sequestrato a Curcio Renato (rep.n.86).

- 228 -

Il Bertolazzi era altresì in possesso di un ritaglio di giornale riproducente la foto del moto Giannettini; di un'agenda per l'anno '74 iniziante dal 7 aprile, mancante di fogli dall'8.7 al 5.8 e dal 15.8 al 15.10; di vari fogli con annotazioni manoscritte relative a spese sostenute (da segnalare la minuziosità degli appunti, precisi fino alla specificazione del numero di caffè consumati in un certo spazio di tempo, con indicazione della causa della reiterazione del consumo); altre annotazioni riguardano immobili in vendita o in locazione e due armerie.

L'appunto relativo alle armerie è del seguente tenore (identico a quello di un foglietto che sarà trovato in possesso di Buonavita Alfredo: v.infra):

- 1) Glaser - Lowenstrasse 42 - 8001 ZURICH - le munizioni del 12 si chiamano Sauposten;
- 2) Nimrod - Vaduz - Lichtenstein.

Il Bertolazzi risultava giunto a Robbiano con una Fiat 124 - MI T 89939, rubata il 27.9.74 in Milano a Pomodoro Pietro. La targa risultava falsa, in quanto quella autentica era in dotazione a un mezzo della ditta "Autopat-tumiere Astra Trasporto specifico calce-struzzo" (Vol.T, fasc.3-B, pagg.139-140-150).

Falsi i documenti di circolazione e assicurazione dell'automobile, intestati a Belloni Angelo n. a Milano il 12.5.1919 (con indirizzo uguale a quello di Belloni Franco, una delle patenti sequestrate al Bertolazzi).

A bordo dell'auto, veniva rinvenuta una valigetta tipo 24 ore (Vol.T, fasc.3-C, pag.132) contenente, tra l'altro, otto numeri del settimanale della D.C. "Il Popolo Lombardo"; fogli di carta quadrettata recanti appunti manoscritti di

- 229 -

carattere politico in ordine al settimanale "Il Popolo Lombardo"; una scheda dattiloscritta concernente Colombo Gino, democristiano, presidente del Consiglio Regionale Lombardo; un ciclostilato di 5 pagine dal titolo "Relazione del F. delle fabbriche"; un dattiloscritto di due pagine dal titolo "Bozza di discussione" avente ad oggetto problemi organizzativi delle "B.r." .

Data l'importanza del documento, lo si riporta qui di seguito integralmente:

"BOZZA DI DISCUSSIONE

Il Fronte Logistico ritiene oggi indispensabile uscire dalla fase delle proposte generali di organizzazione, ed iniziare un dibattito concreto sulle possibilità ed i modi di effettiva costruzione del Fronte.

Questa necessità ci è imposta dalla constatazione che lo sviluppo generale dell'Organizzazione è in gran parte condizionato dalle sue reali capacità politico militari di affrontare i livelli di scontro che il potere ci impone.

Constatata l'esigenza di uno sviluppo adeguato del F.L. occorre pensare a come ciò può avvenire.

Il problema centrale è, al di là delle questioni finanziarie e tecniche, di natura politica; il Fronte si potrà sviluppare solo con l'apporto di nuovi quadri, adeguatamente preparati.

L'Organizzazione dovrà impegnarsi ad attuare una politica di accrescimento delle energie impegnate sul terreno del F.L.

Si tratta di coinvolgere le Colonne ed i Fronti sugli obiettivi di sviluppo del F.L. e dell'Organizzazione nel suo complesso.

La realizzazione di questo obiettivo è legata alla ristrutturazione del F.L. di Colonna che va compiuta con la costruzione di nuclei di compagni da impegnare su programmi che rispondano alla generale necessità di dare un apparato logistico efficiente alla Colonna, ma soprattutto di consentire la formazione di nuovi quadri da inserire, in prospettiva, nel lavoro centrale del Fronte.

Dare una soluzione all'esigenza di un addestramento militare

- 230 -

tattico per tutti i quadri regolari ed irregolari dell'Organizzazione, quindi individuare luoghi adatti; realizzare una adeguato studio militare del territorio, la conoscenza della dislocazione, le forze, le tecniche, del nemico che abbiamo di fronte tutti i giorni; conoscere strade sicure per sfuggire alle operazioni di polizia, intercettarne le comunicazioni; conoscere e studiare i depositi di materiale che può interessarci (armi e munizioni), - sono compiti fondamentali ed inattuati finora per mancanza di forze; è indispensabile cominciare ad affrontarli concretamente. Per precisare la nostra proposta sottolineiamo che i quadri irregolari da impegnare sul settore logistico, non dovranno abbandonare il loro settore di lavoro primario; essi dovranno considerare la loro partecipazione al lavoro logistico come un'attività complementare e non alternativa.

Questo per una esigenza fondamentale di non squilibrare la Organizzazione nei suoi settori di massa, e soprattutto per garantire a questi quadri la possibilità di una costante crescita e verifica politica nel lavoro di massa.

FRONTE LOGISTICO CENTRALE

Il Fronte, tenendo ferma l'impostazione del documento del F.L.Centr., che riguarda la costruzione in questo anno di quattro settori fondamentali di lavoro (Falsificazione, Addestramento, Soccorso Rosso e Sanitario, Intercettazioni) in base alla valutazione sulle reali forze dell'Organizzazione, ritiene indispensabile sviluppare nel breve periodo due di questi (Falsificazione e Addestramento).

FALSIFICAZIONE

La "capacità di falsificazione" nella guerriglia urbana è perlomeno altrettanto importante della capacità di fuoco.

Si vive in mezzo al nemico e solo una perfetta falsificazione dell'identità dei militanti (persona, macchina, casa, occupazione) consente di evitare continui e non pianificati scontri a fuoco col nemico. L'Organizzazione ha l'esigenza di divenire autonoma in questo settore. Dobbiamo perciò costruirci gli strumenti tecnici che ci consentano una assoluta indipendenza in questo settore.

Al di là di queste considerazioni generali vogliamo sottolineare le gravi carenze dell'Organizzazione in questo settore per la scarsità del materiale a disposizione e la difficoltà a reperirne altro per colmare le falle aperte dalla repressione poliziesca.

- 231 -

ADDESTRAMENTO - ARMI

Nella misura in cui lo scontro col potere diviene serrato senza esclusione di colpi, è necessario per l'Organizzazione affrontare una seria autocritica per quanto riguarda, la capacità militare complessiva dell'Organizzazione, la effettiva "qualità" del materiale in dotazione".

La valigetta conteneva ancora: tre campioni di stoffa; una rubrica telefonica tascabile con annotazioni; un block-notes recante appunti manoscritti di notevole interesse, perchè concernono la gestione di molti milioni di lire, destinati a "colonna", "macchine", casa", "affitto", "stipendio", "gestione falsificazioni", "aiuto famiglie".

Da segnalare che la somma figurante nella voce "gestione falsificazioni", di L.230.000, trova riscontro nella voce "strutture falsificazioni" del rep.n.6 del sequestro a carico del Bassi (E.230); e che questa indicazione (230 anzicchè 230.000) è indizio che tutte le cifre apparenti nel secondo documento potrebbero essere state scritte omettendo tre zeri.

Nella valigetta del Bertolazzi veniva infine rinvenuto (Vol.T, fasc.3-C, pag.135) un foglietto di carta con la scritta "Marnielli Marco - Laboratorio biologia spaziale-tel.281220" apparentemente uguale, anche nella grafia, ad un biglietto sequestrato a Cattaneo Francesco - rep.4 (V.su-
pra, pag. 147).

Sugli oggetti sequestrati al Bertolazzi la P.G. compiva gli accertamenti di cui è rapporto in Vol.ZZ, fasc.A, pag.149.

Da segnalare che certe annotazioni relative a varie vie di Milano consentivano di stabilire un singolare (e sospetto)interessamento del Bertolazzi per la condotta principale del metanodotto industriale SNAM e per la condotta

- 232 -

di altro metanodotto (gestito dalla Montedison per uso privato), nel senso che nelle vie elencate dal Bertolazzi, sono collocati e accessibili i "pozzetti" dei due metanodotti.

Alle ore 3,20 circa del 15 ottobre saliva le scale dell'edificio un altro giovane il quale (arrivato quasi all'altezza dell'alloggio occupato dai Carabinieri) alle intimazioni di alt si dava alla fuga per le scale; inseguito, apriva il fuoco con una rivoltella e feriva a morte il maresciallo Felice Maritano. Ferito anch'egli in modo lieve, veniva tratto in arresto. Rifiutava di declinare le proprie generalità, ma veniva poi identificato in Ognibene Roberto.

L'Ognibene, che non aveva le chiavi dell'alloggio di Robbiano, veniva trovato in possesso di documenti di identità falsi.

Per i delitti di omicidio aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto abusivo di arma, falso in certificati amministrativi procedeva la Procura della Repubblica di Lodi. Per tali reati la Corte di Assise di Milano pronunciava condanna dell'Ognibene alla pena complessiva di anni 27 di reclusione e 1 di arresto con sentenza 29.1.75, aggravata da appello.

oooOooo

Il materiale trovato nell'alloggio di Robbiano di Mediglia veniva elencato in un processo verbale, la cui compilazione, atteso il numero dei reperti e la necessità di un

- 233 -

primo esame ai fini di una sommaria descrizione, richiedeva parecchi giorni di tempo, e terminava il 25 ottobre. Nel frattempo tutto il materiale da Robbiano veniva trasferito a Torino.

Il processo verbale (Vol.S, fasc.2-C, pag.118) dà atto delle operazioni giorno per giorno eseguite a partire dall'11 ottobre, data di ingresso nell'appartamento. Nei primi due giorni i verbalizzanti esaminavano il materiale al fine di ordinarlo secondo un certo criterio sistematico e di prenderne una complessiva visione per stabilire se qualche reperto determinasse l'immediata necessità di altre indagini urgenti.

Infatti tra i documenti gli inquirenti si soffermavano immediatamente su una ricevuta di pagamento di spese condominiali rilasciata in Piacenza il 10.4.74 a tal Moroni Gabriella da un "amministratore Bruni". Identificato il Bruni, si localizzava pure l'appartamento in Piacenza, intestato a Moroni Gabriella.

Penetrati nell'appartamento di Piacenza su decreto di perquisizione del G.I. (Vol.S, fasc.2-B, pag.94) i Carabinieri sequestravano notevole materiale pertinente alle "B.r.", come si dirà in seguito.

Altro documento immediatamente preso in esame era la lettera a "G.B." di Gallotti Giuseppe, della quale già si è parlato (sopra, p.214) in seguito alla quale era subito disposta perquisizione a carico del Gallotti (v.Vol.S, fasc. 2-B, pag.95).

ooo

E' necessaria a questo punto un'elencazione, per quanto è possibile sistematica, e in qualche caso analitica, del materiale sequestrato a Robbiano.

- 234 -

A) DOCUMENTI APPARTENENTI AL DR.SOSSI:

Sono state rinvenute le due agendine, del 1973 e del 1974, che il Dr.Sossi aveva indosso all'atto del sequestro, e che egli aveva infatti dichiarato non essergli state restituite (Rep.4 e IO); una dichiarazione manoscritta, datata 24.5.74, rilasciata dal Dr.Sossi ai suoi carcerieri (Rep.5), contenente l'impegno da parte del magistrato di condurre a fondo il procedimento relativo a un presunto traffico d'armi. Di tale dichiarazione il Sossi aveva già fatto cenno nel memoriale 13.9.74 (Vol.R, fasc.1, pag.143 verso).

Il Sossi riconosceva come propri sia le agendine sia il manoscritto (Vol.S, fasc.2-C, pag.189 segg.).

B) DOCUMENTI RELATIVI AL SEQUESTRO SOSSI:

1) la carta di circolazione, il foglio complementare e la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione dell'Autobianchi A 112 tg.MI P 53274, segnalata a Torriglia nei giorni del sequestro Sossi (Rep.7; v.Rapporti di P.G. in Proc.Gen. = Vol.AA, fasc.8, pag.343 segg.; e Vol.B, pag. 26 segg.); si tratta ovviamente di documenti falsi, intestati a Fiorini Giovanni, nome usato da Franceschini Alberto; l'automobile è quella rubata ad Allegri Massimo (v.supra) come dimostra il fatto che sulla carta di circolazione (falsa naturalmente) è segnato il n. di telaio che risulta essere dell'Auto-Bianchi A 112 a suo tempo acquistata dallo Allegri (Vol.T, fasc.3-A, pag.41).

Va segnalato inoltre il reperto 21: pagina verde di una carta di circolazione sul retro della quale è annotata (due volte) ancora la targa MI P 53274.

- 235 -

2) un mezzo foglio di carta quadrettata, con annotazioni a penna, all'evidenza destinate alla falsificazione di documenti di circolazione (Rep.28). Le indicazioni sono: "Corbellini Franco, 12.7.48 via Plinio 7" (dati esattamente coincidenti con quelli delle patenti false trovate addosso al Bassi e al Bertolazzi); "MI T 49632", che è altra targa notata a Torrighia e precisamente sulla Fiat 128 di color bianco; "n.di telaio 1434925" corrispondente a quello della 128 color bianco sequestrata al Bassi al momento del suo arresto".

3) un quaderno (rep.11), 10 fogli di carta quadrettata (rep.12), 18 fogli di carta vergatina (rep.13) con in copertina la scritta "noterelle e note su Sossi". Si segnalano in particolare le trascrizioni, minuto per minuto, delle trasmissioni radio della P.S. e dei CC., sin dai primi minuti del sequestro.

Con perizia Ghio-Spigo (N.45) si accerterà che la grafia delle "noterelle e note su Sossi" è di Curcio Renato.

4) blocchetto di appunti (rep.n.14) dell'ACI di Torino con annotazioni manoscritte sui primi due fogli, concernenti gli uomini ed i mezzi impiegati nelle ricerche del dott. Sossi.

Con perizia Ghio (N.47) si accerterà che gli appunti sono di mano di Curcio Renato.

5) ritagli di giornali (rep.15) relativi al sequestro del dott.Sossi, e che questi ha riconosciuto come in tutto simili ai ritagli che gli venivano dati in lettura durante

-236 -

la sua prigionia. Altri ritagli di giornali concernenti il sequestro Sossi costituiscono il rep. 183.

6) uno schedario (rep.55) contenente 67 schede relative a varie persone del mondo politico, forense, giudiziario, della polizia e dei carabinieri di Genova. In particolare vi sono schede intitolate "caso Gadolla", "distruzione XXII Ottobre", "Sossi"; altre sulle azioni politiche della "XXII Ottobre", sulla "rapina all'IACIP", sui processi di primo e secondo grado alla "XXII Ottobre", sui "Falchi Neri". Per molti personaggi (in particolare per il Dr. Sossi) le schede contengono un dettagliato curriculum.

Il Dr.Sossi ha dichiarato che le schede appaiono in tutto simili, quanto alle dimensioni, a quelle usate dai suoi carcerieri durante gli interrogatori, e ha ricordato che un giorno i suoi carcerieri avevano dimenticato nella sua cella una scheda intestata "La Valle Francesco- Falchi Neri". Poichè tale scheda risultava tra quelle reperite, il G.I. la esibiva al dr.Sossi, che dichiarava: "al 99% è quella che ho visto io" (esame test.Sossi 16.4.1975). Anche la cassetta metallica in cui erano contenute le schede era indicata dal dott.Sossi come simile, nel suo ricordo, a quella in possesso di chi lo interrogava.

7) Un foglio ciclostilato (rep.69) dal titolo "obiettivi dell'azione", contenente un bilancio dell'operazione del sequestro Sossi datato maggio '74. Ai fini della valutazione del pensiero e delle motivazioni (talora deliranti e disancorate dalla realtà) degli imputati, al cui nucleo centrale indubbiamente il documento va attribuito e per il

- 237 -

contenuto e per la collocazione in Robbiano, si ritiene opportuno trascriverlo integralmente:

"Obiettivi dell'azione

Con la campagna S. ci proponevamo come obiettivo fondamentale il rendere evidenti e l'approfondimento delle contraddizioni politiche all'interno e tra i vari organi dell'apparato statale. Con questa campagna intendevamo far risaltare la sostanza del progetto neo-gollista (vedi opuscolo: "Contro il neo-gollismo portare l'attacco al cuore dello Stato"). La richiesta della liberazione dei detenuti politici è stata quindi avanzata con due obiettivi:

- portare alle conseguenze più estreme le contraddizioni del potere
- verificare una via di soluzione a questo problema.

Entrambi questi obiettivi sono stati realizzati.

LA SITUAZIONE AL MOMENTO DELLA APPROVAZIONE DELL'ORDINANZA DI LIBERTA' PROVVISORIA AGLI OTTO DELLA 22 OTTOBRE.

1. SITUAZIONE INTERNA. Con la concessione della libertà provvisoria agli otto della 22 Ottobre la magistratura si attesta su posizioni autonome di disponibilità alla trattativa pur di salvare la vita di S.

Il potere politico, ed in particolare il governo, esprime invece compattamento (dalla DC al PCI) un netto rifiuto ad ogni trattativa ed è disposto a sacrificare la vita di S. Questo atteggiamento, è chiaro, va al di là del caso specifico ed investe una questione di fondo: il rapporto tra potere politico e magistratura.

E' infatti sulla subordinazione della magistratura alle direttive del potere politico che si intende costruire il progetto di ristrutturazione neo-gollista. L'opposizione intransigente manifestata dal potere politico ha come obiettivo l'epurazione di quei settori della magistratura che si attestano su posizioni autonome.

La scelta di giustiziare S. dopo la concessione della libertà provvisoria sarebbe stata sbagliata perchè avrebbe favorito l'immediata ricomposizione delle contraddizioni su una linea di destra intransigente e avrebbe consentito il formar^{si} di uno schieramento in grado di realizzarla (progetto Coco, ecc.(1)).

Taviani, in accordo con gli alti vertici della magistratura e della polizia genovese, stava costruendo la situazione in modo tale da chiuderci ogni via di uscita per costringerci a giustiziare S. Un'eventualità di questo genere gli avrebbe permesso:

- 238 -

- di attaccare ed emarginare quelle forze disponibili ad una linea morbida ed alla trattativa;
- di scatenare una campagna che, presentandoci come puri criminali ed assassini, mirasse al più ampio isolamento politico possibile;
- di seppellire per sempre gli scandali che la vicenda S. aveva portato alla luce (traffico d'armi, sequestro Gadolla, processo 22 ottobre, Falchi Neri, infiltrazioni, ecc..).

2. SITUAZIONE INTERNAZIONALE. Il rifiuto di Cuba a concedere asilo politico agli 8 va interpretato come un rifiuto generale dell'intera area social-imperialista e della fascia dei Paesi non allineati a che si sviluppi sul teatro europeo un processo rivoluzionario armato che metta in discussione l'equilibrio tra i due grandi blocchi USA-URSS.

Il PCI, espressione nazionale della strategia social-imperialista, ha assunto, di conseguenza, un ruolo attivo di netta opposizione a che la trattativa con Cuba avesse uno sbocco positivo.

L'isolamento a livello internazionale che abbiamo verificato e che non ammetteva soluzioni in tempi brevi, ha un carattere strategico che deve essere attentamente analizzato.

Esso, infatti, in qualche misura ci accomuna all'esperienza dei fedayn sul teatro medio-orientale (esempio: massacro del Settembre nero attuato da Hussein per conto degli USA e col silenzio compiacente dell'URSS).

Verificata l'impossibilità di uno sbocco internazionale dell'azione e valutato che giustiziare S. in questa fase avrebbe senz'altro favorito la ricomposizione di tutte le contraddizioni a destra, rimaneva come unica scelta politica responsabile la sua liberazione.

Scelta, questa, che avrebbe spinto ulteriormente e allungato nel tempo l'effetto politico dell'azione stessa. Scelta, inoltre, che avrebbe dimostrato in modo lampante come la legge sia un fatto di classe: uno strumento di difesa degli interessi della classe dominante.

3. GIUSTIZIA PROLETARIA. Occorre fare, infine, una considerazione di giustizia proletaria che i compagni non possono trascurare.

S. era entrato nella Frigione del Popolo come persecutore della sinistra rivoluzionaria. Durante il processo ha maturato, tuttavia, una seria autocritica e soprattutto ha collaborato alla ricostruzione dei fatti, vicende e ruoli svolti da personaggi per noi interessanti, in modo sincero e sen

- 239 -

za reticenze. Tutto ciò gli va riconosciuto. Nel corso del processo, inoltre, abbiamo avuto modo di verificare il ruolo strumentale da lui svolto nella vicenda del 22 Ottobre e di identificare chi, nell'ombra del potere, ha effettivamente tirato le fila: Castellano, Coco, Catalano, Taviani. Sono questi ultimi che dovranno effettivamente rispondere e pagare il prezzo più alto.

I compagni sono ora impegnati a:

- 1) verificare se questa battaglia ha prodotto all'interno dell'autonomia operaia risultati politici. Quali contraddizioni ha aperto, quali critiche e incomprensioni sono state manifestate.
- 2) ridiscutere il problema della liberazione dei prigionieri politici tenendo presente quest'esperienza.

Nota (1): Il progetto Coco. Il progetto Coco era quello di costringerci in una situazione di stallo fino al momento in cui sarebbe stata invalidata dalla Cassazione l'ordinanza di libertà provvisoria. Questo era il senso della sua affermazione "libererò quelli della 22 Ottobre solo quando sarà liberato il dott. Sossi". In questa situazione le scelte erano obbligate: o liberare S. o costringere Coco a rimangiarsi le sue promesse dimostrando così che la legge è un puro strumento di potere, o tenere prigioniero S., con la prospettiva di doverlo liberare o giustiziare qualche giorno dopo senza nessuna contro-partita politica.

maggio 1974".

Si noterà tra l'altro che il documento riecheggia in parte le confidenze fatte dal Curcio al Girotto sull'effettiva intenzione di assassinare il Sossi e sui motivi per i quali il progetto era stato abbandonato.

8) Rep.146. Una cartella grigia contenente un dattiloscritto riguardante vari articoli di stampa comparsi sul sequestro Sossi. Il dattiloscritto inizia con la frase "venerdì 19 aprile".

- 240 -

9) Una cartella gialla (rep.176) recante al centro la scritta "Girasole". Si rammenta che, secondo il Girotto, con tale nome il Curcio si era riferito al sequestro Sossi; e che nell'alloggio di Piacenza intestato a Moroni Gabriella è poi stata trovata una targhetta con la stessa scritta che appare, per i contorni esattamente coincidenti rimasti sulla cartella, asportata dalla stessa (cfr.rep.29/D Piacenza).

Si segnala inoltre che nella base "B.r." localizzata in Torino, via Pianezza 90, il 30.4.75, sarà rinvenuto un nuovo esemplare del ciclostilato sopra riprodotto al n.6, contenuto con altre carte entro una cartellina intestata "Documenti interni - F.controrivoluzione"; di questi documenti vi è elenco sul frontespizio della cartellina ed il ciclostilato concernente il sequestro Sossi è denominato esplicitamente "Obiettivi azione Girasole - maggio 74" (cfr. 337).

C) DOCUMENTI PROCURATISI DALLE "B.r." CON IMPRESE CRIMINOSE O RELATIVI ALLE STESSE.

Il reperto 182 di Robbiano è costituito da una valigia nera contenente:

- vari documenti sottratti alla CISNAL di MESTRE durante la irruzione del 4.3.1974 (cfr.deposiz.Bona Mayer in HH/I/72);
- altri documenti della medesima provenienza saranno recuperati nella base "B.r." di Piacenza (rep.n.14/D-E; cfr. dep.Bona Mayer in Vol.Z, fasc.C, pag.129);

- 241 -

- vari documenti asportati all'UCID di MILANO il 15.1.1973 (cfr.deposiz.Barana in Vol.Z, fasc.B, pag.329); fra i reperti di Robbiano figura inoltre - al n.200 - un'agendina provento del medesimo fatto (cfr.deposiz.Barana in vol.Z, fasc.B, pag.336); va segnalato inoltre - fra le tante carte costituenti il reperto n.169 di Robbiano - una scheda intestata all'UCID su cui è spillato uno schizzo dello interno dei locali (Vol.Z, fasc.B, pag.82);
- documenti asportati al "COMITATO RESISTENZA DEMOCRATICA" di MILANO il 2.5.1974 (cfr. deposiz.Pagnozzi in Vol.Z, fasc.B, pag.331; non ha trovato conferma l'ipotesi del Pagnozzi circa la provenienza di parte del materiale da un furto in danno di tal ing.Pino; questi infatti ha escluso la circostanza: cfr.HH, fasc.I, pag.76).

Assai singolare la presenza, tra il materiale asportato al C.R.D. rinvenuto in Robbiano, di una fotografia di Dotti Roberto tolta dalla tomba di lui.

Si rammenta che documenti sottratti al C.R.D. erano stati trovati sull'auto di Curcio e Franceschini (cfr. deposiz.Pagnozzi in Curcio Vol.R, fasc.1, pag.216).

Altri documenti della medesima provenienza saranno recuperati nella base "B.r." di Piacenza (rep.13; cfr.deposizione Pagnozzi Vol.Z, fasc.C, pag.125).

Da segnalare che in Robbiano di Mediglia è stata trovata una Olivetti Lettera 32 (reperto n.175) con la quale risulta battuto (cfr.Perizia Ghio-Spigo, n.34) il reperto n.56 sempre di Robbiano; il reperto n.56 è un foglio di carta carbone usato per dattiloscivere (si veda ancora la perizia n.34) il com.to delle "B.r." concernente la

- 242 -

aggressione al C.R.D.; nel testo del reperto 56, però, mancano (rispetto al testo, per così dire, "definitivo" risultante cioè dai ciclostilati poi diffusi dalle "B.r." e battuti con altra macchina - cfr.perizia n.33) la data dell'azione - gli spazi relativi sono lasciati in bianco - e gli slogans finali; è chiaro, allora, che Robbiano fu la "base" in cui si organizzò l'impresa contro il C.R.D., predisponendovi il relativo comunicato.

- documenti asportati al CENTRO LUIGI STURZO di TORINO il 2.5.74 (cfr.deposiz.Gasti in Vol.E, fasc.B, pag.72); altri documenti provenienti dal Centro Sturzo saranno recuperati nella Base "B.r." di Torino, via Pianezza (reperiti 9, 10, 11, 12, 25, 29, 45, 59; cfr.deposizione Gasti in Vol. X, fasc.A, pag.36; Vol.ZZ, fasc.A, pag.176 segg.).
- documenti asportati da ignoti alla SIT-SIEMENS di MILANO (cfr.rapporto 9.5.75 CC. Torino Nucleo Sp. di P.G., pag. 92 e allegato 21 in Vol.Z, fasc.B, pag.333).

Per completezza e organicità di esposizione si ricorda che nel corso della presente istruttoria sono stati recuperati anche: documenti sottratti dalle "B.r." il 13.3.72 nella sede del MSI di Cesano Boscone (reperto n.4-C di Piacenza; documenti sottratti dalle "B.r." al SIDA di Nichelino e Rivalta l'11.XII.74 (cfr. reperti 5,6,50,51 di Torino-via Pianezza); documenti sottratti il 29.5.74 nella sede del MSI di Bergamo (reperto n. 30 di Piacenza); documenti sottratti il 4.7.74 nella sede CISNAL presso la FIAT Mirafiori di Torino (reperto n.15 di Torino, via Pianezza).

— 243 —

D. - CICLOSTILATI O DATTILOSCRITTI PROVENIENTI DALLE "B.r."-

I documenti in oggetto sono elencati dal n.95 in poi del p.v. di sequestro, al quale si rimanda per la consultazione.

Oltre a molti ciclostilati compilati per la diffusione, come quelli che concernono azioni violente o dimostrative delle "B.r.", sono numerosi e importanti i ciclostilati destinati a un uso, è da ritenere, limitato ai militanti o fiancheggiatori e concernenti la loro organizzazione interna o la scelta delle linee o modalità operative.

Si richiama, al fine di porre in luce il tipo di organizzazione datasi dall'associazione sovversiva, ad es. il rep.n.112, che raccoglie notizie provenienti da molti importanti stabilimenti del Piemonte e della Lombardia, sulle "lotte nelle fabbriche"; e il rep.n.139 ("relazione sul lavoro svolto alla Breda fucine"), importante per conoscere le modalità di penetrazione e intervento delle "B.r." nelle fabbriche.

Il rep.132 (dattiloscritto in copia fotostatica) contiene un'intervista articolata in 14 domande sulle esperienze e scelte politiche delle "B.r.". Il dattiloscritto (che rappresenta uno sviluppo del reperto n.20 di Pianello) corrisponde al ciclostilato, firmato dalle "B.r.", elencato come Rep.145/a di Robbiano (e reperto 7, ult. punto di Piacenza).

Il rep.105 (dattiloscritto in fotocopia) contiene una intervista articolata in 18 domande, corrispondente al rep. 7 (penultima voce) nella "base" B.R." di Piacenza, costituito da un libriccino a stampa.

- 244 -

Il rep. 118 è costituito dall'ormai noto ciclostilato di fogli tre sul "Comitato di Resistenza Democratica" e su Edgardo Sogno uguale a quelli sequestrati al Sabatino, a Curcio-Franceschini e nella base di Piacenza (rep.40).

Il rep.81 è un opuscolo a stampa in lingua tedesca recante in copertina il titolo "Brigate rosse" e la figura di un militante che saluta a pugno chiuso; a giudizio dello scrivente, la copertina è stata ottenuta utilizzando un'immagine di Pietro Bertolazzi (cfr.dimostrazione fotografica in Vol.Z, fasc.B, 294).

Nell'opuscolo è la cronistoria delle principali imprese delle "B.r."; ampio spazio - con corredo fotografico - è dato ai sequestri Amerio e Sossi./

Si tratta, com'è precisato - in varie note dello stesso opuscolo, per lo più di notizie pubblicate sul n.1/2 di Controinformazione.

E) FASCICOLI E DOCUMENTI CONCERNENTI INCHIESTE O INFORMAZIONI SU CASI GIUDIZIARI. -

Si tratta di vari fascicoli (taluni hanno una copertina riconosciuta come proveniente dalla redazione di "Controinformazione" - v.int. Tommei in Vol.W, fasc.3-B, pag.7. contenenti manoscritti, ciclostilati o dattiloscritti, che trattano di numerosi casi politico-giudiziari degli ultimi anni.

Per taluni casi si tratta di documentazione raccolta ed analizzata mediante indagini eseguite direttamente.

I "casi" di cui trattano questi documenti sono:

- "Pisetta", rep. 79 e 80 -
- "Bertoli", rep.78 -

- 245 -

- "Feltrinelli", rep. 76 e 140 -
- "Pinelli", rep. 58/a e 169 -
- "Stefano delle Chiaie", rep. 84 -
- "Calabresi", rep. 85 -
- "Rosa dei Venti", rep. 111 -
- "Europa 70", rep. 116 -
- "Traccia di lavoro sul fascismo in Italia", rep. 117 -
- "Maggioranza silenziosa", rep. 124 e 169/21.

Si segnala che il documento sulla "Maggioranza silenziosa" è stato trovato - nella versione ciclostilata - pressochè in tutte le basi "B.r." localizzate nel corso della presente istruttoria; in Robbiano oltre al ciclostilato (rep. 124) si è rinvenuto il testo dattiloscritto (rep. 169/21).

Ai fini del procedimento rileva qui osservare che sulle circostanze della morte di Feltrinelli v'è una serie di appunti - e non soltanto nel fascicolo a lui intitolato - di regola di pugno di Bellavita Antonio, che dimostrano un'accusata e insistente indagine al fine di appurare ogni circostanza.

Verosimilmente, il Bellavita ha avuto contatti diretti con le persone che si trovavano con Feltrinelli la sera del decesso, o che avevano aiutato i compagni di Feltrinelli a curarsi e a nascondersi. Questi fatti sono oggetto di altro procedimento pendente a Milano, onde la relativa documentazione è stata esaminata e trattenuta in copia dal G.I. di Milano.

Il rep. 140 contiene un nastro magnetico portante su di un lato lo scritto "14.3.72 Segrate", chiaramente di pu-

- 246 -

gno di Bellavita; ed è lo stesso Bellavita (v.interr.Tommai Vol.W , fasc.3-B , pag. 25) che narra gli accadimenti di quel giorno.

Il nastro è stato trascritto (v. Vol.Z, fasc.A, pag.25 seg.).

I reperti concernenti Pisetta saranno oggetto di specifica trattazione in seguito, perchè in base al loro contenuto sono state svolte approfondite indagini istruttorie. (Specie in relazione a Bonomi Aldo).

Il reperto su Bertoli è costituito da un fascicolo che, per contenere parti scritte dal Tommai, nonché precise corrispondenze con uno dei reperti sequestrati in casa di Strano Oreste, formeranno specifico oggetto di successiva trattazione (in ogni caso, per quanto di competenza il reperto su Bertoli è stato trasmesso al G.I. di Milano incaricato del caso).

F) SCHEDATURA DI NEMICI POLITICI

Numerosi e dettagliati sono gli elenchi nominativi, o per targhe di automezzi, di fascisti o persone ritenute tali.

Si tratta di una attività che è testimoniata, oltre che da questi reperti, da quelli ottenuti in altre operazioni di P.G., giacchè nelle varie "basi", sulle macchine e sulle persone degli arrestati sono quasi sempre stati trovati elenchi di (o appunti su) "fascisti" con relativi indirizzi o dati caratteristici delle automobili. E' un lavoro che non concerne soltanto le persone indicate come attivisti o effettivamente impegnate nella politica di destra, ma anche chi, in qualunque modo, abbia manifestato simpatie

- 247 -

per la destra. Ad esempio, talora le schedature prendono avvio dai nomi delle persone che hanno inviato somme a un giornale "fascista" o hanno manifestato nel necrologio di un giornale il loro cordoglio per la morte di un "fascista". Regolarmente, negli assalti alle sedi della CISNAL, del MSI, del Centro Sturzo, del SIDA, del CRD, i brigatisti si sono impadroniti degli elenchi di iscritti, simpatizzanti, assistiti.

Nomi e dati così ottenuti venivano poi verificati ad uno ad uno e arricchiti con ulteriori eventuali informazioni (si veda infra, ad es., quanto sequestrato al Gallinari all'atto del suo arresto); infine venivano raccolti e centralizzati in bella copia nelle basi, tipo quella di Robbiano.

Tra gli schedati, una particolare attenzione sembra essere riservata ai magistrati che siano giudicati rei di avere pronunciato sentenze "antiproletarie".

Su quanto sopra, si veda in particolare il rep.169, che, nel verbale di sequestro, occupa ben quattro pagine (le schede del rep.169 sono, complessivamente, circa 1300).

G) FOTOCOPIE DI CARTE PROCESSUALI O APPUNTI RELATIVI AD ATTI PROCESSUALI.

Sono stati rinvenuti:

- fotocopia del mandato di cattura a carico di Carnelutti Adriano emesso dal G.I. di Torino il 5.7.74 in questo procedimento;
- fotocopia dei verbali di interrogatorio e di ricognizione di persona del Carnelutti; vi si possono rilevare - ovviamente - anche i nomi dei testimoni di Pianello V.T. chiamati ad eseguire la ricognizione (rep.6);

- 248 -

- varie fotocopie di atti del processo del 1972 di Milano su "B.r.", "GAP", morte di Feltrinelli, e appunti manoscritti su atti del medesimo processo o su informazioni raccolte in merito allo svolgimento dell'istruttoria. Le copie di atti processuali sono in genere di atti per i quali la legge prevede la consegna agli interessati o il rilascio di copia ai difensori; ma su cui, ovviamente, questi ultimi hanno l'obbligo di conservare il segreto durante l'istruttoria (v.repp.29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 77).

Gli appunti manoscritti sono numerosissimi, di solito di pugno di A.Bellavita, e dal loro contenuto si deduce che il Bellavita si teneva in continuazione informato sull'andamento dell'istruttoria, sulle dichiarazioni fatte dagli imputati, su intenzioni o giudizi espressi dal giudice istruttore o dal P.M., e che tali notizie in genere dovevano essergli fornite dai difensori degli imputati (v.Repp.48, 148, 149, 163/7).

Sono da citare a parte il rep.43/8 consistente in una copia dell'istanza degli avv.Laura Baldelli e Bruno Durante diretta ad ottenere il trasferimento di Cattaneo Giacomo in una casa di cura (sul foglio è annotato il nome "Avallone"); e il rep.47, che è copia fotostatica della consulenza di parte Piazzesi-Bizzarri sulla morte di Feltrinelli.

Il rep.45 è un dattiloscritto che inizia con la frase: "interrogatorio reso dal Cattaneo il 14.7.72 avanti al Dr. De Vincenzo".

Il rep.147 è un dattiloscritto di 5 pagine che reca sulla prima pagina il timbro ad umido "25.3.1973 - avv.Lucio Rubini, via Podgora 12/a; memoriale difensivo". Il do-

- 249 -

cumento tratta le vicende dell'arresto di Giorgio Semeria.

I reperti sopra citati con nota del 2.12.1974 venivano trasmessi in visione all'A.G. milanese, con preghiera di informazioni. Il G.I. di Milano, con nota 6.12.1974, rispondeva che i reperti apparivano di evidentissima collocazione, ictu oculi, nell'attività delle "B.r." tendente alla acquisizione di notizie e informazioni, anche le più insignificanti, che possano comunque riguardare detta organizzazione. Si trattava - concludeva il G.I. di Milano - di atti concessi in copia ai difensori o agli imputati in sede di notifica, appunti manoscritti redatti in sede di interrogatorio degli imputati o indicazioni comunque provenienti da imputati.

oooOooo

H) MODULI IN BIANCO PER DOCUMENTI DI IDENTITA' o DI CIRCOLAZIONE DI PROVENIENZA ILLECITA.

Sono stati rinvenuti (rep.189 segg.):

- a) moduli per carte d'identità;
- b) moduli per patenti di guida;
- c) carte di circolazione per autovettura;
- d) moduli per fogli complementari;
- e) moduli per certificato di residenza;
- f) certificati di assicurazione della "Norditalia";

Questi documenti in bianco sono in numero imponente e di accertata provenienza furtiva (v.Rapporto CC. Torino Nucleo Sp.di P.G. n.6/28 del 9.5.75 in Vol.Z, fasc.B).

- 250 -

I) TIMBRI E CONGEGNI PER L'APPOSIZIONE DI FALSI SIGILLI.

E' stata sequestrata un'intera dotazione di timbri, sia a secco sia a umido, per l'apposizione su documenti di sigilli, dei seguenti enti e uffici (rep.199):

Comune di Milano; Ufficio Passaporti; Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione; Repubblica Italiana; P.R.A.; Prefettura di Milano - Ufficio Patenti; Comune di Genova; ed altri timbri ancora, ad es. per l'apposizione di luoghi di emissione dei documenti (Bologna, Reggio, Milano).

oooOooo

L) DOCUMENTI GIA' INTESTATI

Vari documenti, sia di identità sia di circolazione, tra cui anche molti passaporti, sono stati rinvenuti, già intestati, ora completi ora in via di compilazione. I reperti sono numerosi; la maggior parte elencati sotto i numeri: 193, 194 e 195.

Si segnala, per quanto concerne il rep.195:

- una carta di circolazione intestata a Ricci Franco n. Milano il 12.7.49 (generalità usate dal Bertolazzi);
- una carta di circolazione intestata a Corbellini Franco n. Milano il 12.7.48 (generalità usate sia dal Bassi sia dal Bertolazzi);
- la pag.3 di una carta di circolazione per auto Bianchi A/112 recante il n.di serie D 710332 nonchè la data Milano 1.3.73, con la parte riservata al n.di telaio parzial-

- 251 -

mente abrasa, in maniera tale però da consentire la lettura certa dei primi due numeri (21) e probabile del terzo (5). Si rammenta che il N° di telaio dell'auto rubata a Massimo Allegri è 215458, onde l'illazione che il foglio sia parte della carta di circolazione originale dell'auto, con le conseguenze illustrate a p.36 del verbale di sequestro^{di} Robbiano. La riferibilità del reperto all'auto di Allegri Massimo emerge anche dalla circostanza che la data della carta di circolazione corrisponde a quella di consegna del veicolo (Vol.S, fasc.2-B, pag.45) . Da ultimo, si è acquisita la certezza della riferibilità del reperto all'auto dell'Allegri, posto che la data 1.3.73 corrisponde a quella di immatricolazione dell'auto in oggetto, e in tale data risulta immatricolata un'unica auto A/112 che inizia col numero 295 di telaio. (Vol.Z, fasc.B, pagg.104-105).

oooOooo

M)) TARGHE FALSE

Sono state sequestrate a Robbiano otto targhe per autoveicoli, risultate false, salvo una, rubata (Vol.Z, fasc.A, pag.110-111).

La targa "MI T 82099" è quella fabbricata con l'apparecchio sequestrato a Pianello V.T. (v.rep.82 del relativo verbale di sequestro).

Una targa è tedesca.

- 252 -

N) APPARECCHI VARI

Sono state reperite due radio- rice-trasmittenti marca TOKAI, una radio ricevente, un mangianastri marca "INNOHIT".

oooOooo

O) ARMI MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

Sono stati repertati nell'alloggio di Robbiano:

- 2 mitra Beretta con calcio e canna segati;
- 1 mitra Beretta mancante del calcio e accessori vari, con tracce di ruggine;
- 1 mitra Sten;
- 1 carabina Winchester cal.7,62 con calcio segato e impugnatura tipo pistola di realizzazione artigianale;
- 1 moschetto mod.91/38, cal.6,5 (completo ma smontato);
- 1 revolver mod.89 cal.10,4 mm.;
- 3 caricatori per mitra Baretta cal.9 lungo;
- 2 caricatori per mitra Sten cal.9 lungo;
- 2 caricatori per carab.Winchester 7,62;
- 1 caricatore per pistola Luger 9 lungo;
- 1 impugnatura a pistola per mitra "Thompson cal.45;
- 1 canna per pistola Baretta cal.7,65 con filettatura al vivo di volata.

Le armi erano tutte funzionanti. Due caricatori per mitra contenevano 30 cartucce ciascuno.

Le munizioni, comprese quelle contenute nei caricatori erano le seguenti: 9 da caccia cal.9; 64 per moschetto 91;

- 253 -

50 cal. 7,62 Nato; 650 per carabina Long.Rifle cal.22; 265 per pistola cal.7,65; 243 per mitra e parabellum cal.9; 2 cal.38 special; 1 per mitra cal.45; 41 per carabina Winchester; 29 per parabellum 7,65; 5 cal.320 per revolver;

Erano inoltre repertati:

- n.51 bossoli esplosivi di vario tipo;
- n.46 silenziatori per armi cal.7,65, completi di accessori;
- 9 fondine per pistole cal.7,65 e 9 corto;
- 100 mt.circa di miccia color nero;
- 110 circa capsule detonanti;
- 4 candelotti di esplosivo da cava cm.40 x 3;
- 3 bombe a mano (granate mod. HG 43-90) di fabbricazione svizzera in dotazione a quell'esercito - si è rivelata errata l'iniziale affermazione di una provenienza sovietica -, provento di furto commesso durante la notte sul 16.11.72 nel forte militare di Tegna (Locarno); (cfr.fasc. s.n; in Vol.Z, fasc.A).

Delle armi sequestrate in Robbiano è stata accertata l'efficienza con perizia Masci (n.43).

oooOooo

P) REPERTI RIFERIBILI AD ANTONIO BELLAVITA

Molti manoscritti, dattiloscritti o nastri, di cui alle lettere che precedono, sono di pugno o riferibili comunque ad Antonio Bellavita, principale esponente della rivi-

- 254 -

sta "Controinformazione" e direttore responsabile dei nn.3/4 e 5/6.

La scrittura del Bellavita ha caratteristiche talmente inconfondibili che, dopo il confronto con scritture di comparazione ufficiali (ad es. quelle che compaiono nel fascicolo del Tribunale di Milano relativo al periodico "Controinformazione", in fotocopia nel Vol.T, fasc.3-C, pag.90-93) ed il riconoscimento da parte del coimputato Tommei, suo più stretto collaboratore, l'ufficio non ha ritenuto di disporre perizia grafica.

Si segnalano in particolare i reperti 41,48,58,62,73, 76 e 87 (trattasi di due agende del 1972 e del 1973 zeppe di appunti), 78, 79, 140, 142, 143, 153, 153, 157, 159, 171, 214.

Si segnala inoltre che il rep.35 di Robbiano corrisponde ad uno dei reperti acquisiti nel maggio 1974 nel corso di perquisizione effettuata nell'abitazione di Bellavita Antonio.

Un'attenzione particolare merita il reperto n.145: trattasi di un opuscolo ciclostilato dalle "B.r." che si intitola "Guerra ai fascisti" ed inizia con le parole "la militarizzazione del regime" (altro esemplare del documento è stato rinvenuto nella base di Pianello, rep.n.32).

L'opuscolo trova esatto riscontro nei reperti 58/O, 58/H e 58/N di Robbiano, reperti che rappresentano - rispettivamente - dattiloscritto, prima e seconda bozza di una pubblicazione avente medesimo contenuto dell'opuscolo.

Di più: il reperto 58/G di Robbiano è un appunto in parte di pugno del Bellavita con cui si ordinano 500 copie di un opuscolino formato 12 x 8, graffettato, con copertina

- 255 -

della stessa carta del testo (caratteristiche identiche a quelle del rep.145).

Si noti ancora che i reperti 58/H- N - G sono stati trovati (insieme ad altri) entro una copertina - rep.58 - intestata "cliente Bellavita" e recante la scritta "Lego 258" (scritta apparente anche sul reperto 58/G).

Lego sta per "Legoprint", vecchia denominazione della tipografia "New Press" di Como: invero, il titolare Botta Marzio, presa visione del reperto 58, vi ha riconosciuto una copertina, in uso presso di lui (258 è il numero di pratica), e nei reperti 58/H e 58/N ha ravvisato materiale preparato dalla sua tipografia. Nel reperto 58/G il Botta ha riscontrato la grafia propria e del Bellavita e ha ricordato che l'appunto riguardava, con certezza, il lavoro di cui ai reperti 58/H e 58/N.

Per altro l'opuscolo rep.145 non era stato stampato presso la tipografia del Botta, per cui appariva evidente che il Bellavita doveva aver dato al tipografo il reperto 58/O e ordinato la stampa col rep.58/G; il Botta doveva aver preparato i reperti 58/H e 58/N; il Bellavita doveva, infine, aver prelevato tutto il materiale senza che il Botta provvedesse alla stampa dell'opuscolino (cfr.Vol.Y, fasc.7, pag. 21-38).

oooOooo

ALTRI REPERTI

Oltre ai reperti sopra classificati, ne sono da segna-

- 256 -

- lare altri per la importanza intrinseca o gli sviluppi che ne sono derivati.
- rep .17: Piantina del poligono di tiro di Foce Verde e altro. Se ne parlerà a proposito dell'imputato De Ponti Valerio.
 - rep.18: sette ritagli di fotografia, combacianti con la fotografia di Bertolazzi Pietro applicata su uno dei documenti falsi sequestratigli al momento del suo arresto (rep.6/IO), come da dimostrazione fotografica in Vol.Z, fasc.B; pag.413 segg..
 - rep.36: contiene un dattiloscritto, in copia, di lettera con firma autografa di Daghini Giairo, di cui si parlerà trattando della posizione processuale di lui.
 - rep.37: sembra trattarsi di una esercitazione per la falsificazione di documenti, atteso che la firma Giuseppe Fusi è quella che compare sulla carta d'identità del Comune di Milano;
 - Rep.38: è copia fotostatica di una lettera manoscritta a firma Scoglio Antonio, datata "Casalpusterlengo 6.11.72" -della quale si tratterà a proposito di lui.
 - Rep.41: si tratta di due fogli manoscritti di pugno di Bellavita Antonio, su carta intestata "Comune di Novara Scuola Parificata Medico-Pedagogica De Sanctis". In essi il Bellavita raccoglie notizie su Levati, sull'attuale moglie Ornella, sull'avv.Borgna (indicato come Bornia), sull'avv. Cardinali, su tale Gina (Ferrero?) e altre persone della zona. Le notizie sembrano riferirsi più che altro al periodo del primo processo contro il Levati (1972) e anni precedenti. Copia del documento è stata inviata all'A.G. di

- 257 -

Milano, in quanto sembra vi si parli di un correo del Levati fuggito a seguito dell'arresto di questi, nonché di un immediato conseguente viaggio in Sardegna dell'Ornella.

- Rep.44: Si tratta di un ciclostilato contenente la "Lettera di Mario Rossi ai suoi giudici" (si riferisce al processo della "XXII Ottobre").
- Rep.46: fotocopia della sentenza 22.12.72 del Pretore di Milano dr.R.Canosa in tema di lavoro, sentenza che è stata pubblicata sulla rivista "Controinformazione".
- Rep.50-51: Si tratta di due piante di stabilimenti FIAT (l'indicazione del verbale di sequestro relativa al rep.50 è errata) che trovano riscontro sul numero "0" di "Controinformazione", pag.48 e 49.
- Rep.52: Appunti contenenti messaggi radio relativi a una rapina commessa il 27.11.73 in danno della Cassa di Risparmio di Fornovo Taro (v.Vol.Z, fasc.B, pag.23; per la segnalazione all'A.G.competente ved.Vol.Z, fasc.A, pag.54). Si tratta di fogli tolti dall'agenda 72; la grafia che compare in entrambi i reperti è del Bertolazzi (perizia n.41).
- Rep.58/B: Si tratta di una lettera autografa che inizia con le parole "cari compagni" e termina con le firme di Viel, Battaglia, Fiorani, De Scisciolo, Piccardo, Rossi, Malagoli e Maino, tutti imputati nel procedimento di Genova per i fatti della "XXII Ottobre".
La lettera è in originale e contenuta in una cartella con su scritto a mano "Bellavita".
Lastre in positivo e negativo e riproduzioni sia fotografiche sia dattiloscritte della lettera sono state sequestrate negli uffici di "Controinformazione".

- 258 -

- rep. 58/I: fotocopia, ma con correzioni manoscritte trasfuse nel testo definitivo, costituente pertanto bozza del ciclostilato edito dal "Comitato informazione c/o Emilio Vesce - Tommei, via Biffi 4 - Milano", di cui si sono trovati numerosi esemplari in basi "B.r." o presso singoli esponenti dell'organizzazione (rep.14/B e 94 di Robbiano; 13/B e 8/G di Piacenza; 411/9 di Torino via Foligno; 5 di Aldo Bonomi).
- Rep.67: Dattiloscritto in copia (seconda battuta) datato Novembre 1973, che gli autori dello scritto (certo appartenenti alle "B.r." per il luogo in cui il documento è stato rinvenuto e il contenuto di esso) indirizzano ai compagni di "Controinformazione" a seguito dell'uscita del n.0 e della valutazione politica fattane. La rilevanza in causa del documento ne consiglia la riproduzione integrale:

"Compagni,

visto il numero zero di "Controinformazione" vi facciamo presenti i termini precisi di una nostra collaborazione all'iniziativa. E' evidente che richiediamo a ciascuna componente della redazione un pronunciamento esplicito intorno ad essi che equivalga ad un impegno a non rimettere in discussione al primo ostacolo l'impostazione generale, come è già troppe volte avvenuto. E' altrettanto chiaro che la nostra collaborazione potrà essere assicurata solo dopo una verifica di omogeneità politica dell'intera redazione. Ed ecco i termini.

Area politica: l'area politica di "Controinformazione" non può che coincidere con quella delle forze che operano nella prospettiva della costruzione di una strategia politica e armata del proletariato. Queste forse sono:

- nuclei militanti prodotti dalla dissoluzione dei "gruppi" di matrice sessantottesca che costituiscono un punto di riferimento politico generale;
- nuclei operai autonomi che costituiscono un punto di riferimento della lotta rivoluzionaria nelle grandi fabbriche.

- 259 -

che;

- avanguardie proletarie organizzate che già operano in una prospettiva politico-militare.

Contenuti di controinformazione: vanno riferiti a due bisogni fondamentali delle forse che compongono l'area sopra definita;

1. l'analisi delle lotte più avanzate, dei loro contenuti e dei meccanismi che ne regolano la crescita e ne consentono il salto dalla spontaneità alla organizzazione;
2. l'analisi del processo di controrivoluzione che la presenza di un forte movimento potenzialmente rivoluzionario induce, delle sue componenti, dei suoi metodi operativi e delle varie fasi della sua crescita.

Tutto ciò visto in una prospettiva europea e più in generale internazionale.

Alleanze: tenendo fissi i primi due punti è possibile una politica di alleanze con tutta un'area democratica che può contribuire alla buona realizzazione del giornale. Beninteso nessuna componente di quest'area democratica deve però essere inserita organicamente nella redazione.

Finanziamento: la rivista deve tendere ad autofinanziarsi in modo militante. Per quanto ci riguarda siamo disponibili a contribuire alla copertura di un'eventuale deficit solo dopo aver preso visione del bilancio finanziario. E' chiaro che la nostra partecipazione politica e finanziaria al giornale è vincolata al rispetto dei punti precedentemente indicati.

Novembre 1973."".

- Rep.70: Scritto di pugno del Bertolazzi (perizia N.41). Contiene una sorta di inventario di materiale e di armi.
- Rep.71: Lembo di foglio di carta quadrettata su cui figura il seguente scritto: "Fanfani abita in via Platone vicino a Villa Madama vive con tre figlie: Benedetta, Giorgio, Cecilia (Benedetta presto si sposa) - (19.6.1974)".
- Rep. 72: Agende del 1973, con annotazioni di pugno del Bertolazzi (cfr.perizia n.41) concernenti tra l'altro carte d'identità, certificati, timbri e libretti di circolazione, da porre in relazione con i reperti 198-199 e 195 di Robbiano (vedi Vol.Z, fasc.B, p.34). Vari appunti riguardanti incontri con tal "Lupo" (nome di battaglia, com'è

- 260 -

- noto di Cattaneo Giacomo, padre di Francesco). Al giorno 2 novembre figurano la scritta "RICCI FRANCO", nome falso in uso al Bertolazzi, e la scritta Corradi (Enrico) (tracciata, si direbbe, per esercitarsi a firmare con questo nome). Corradi Enrico è il nome falso impiegato dal locatario dell'appartamento di via Manfredini 4, Milano; in base alle risultanze processuali acquisite il Corradi si identifica appunto nel Bertolazzi.
- Rep.74: Si tratta di 256 fogli, in copia fotostatica riproducenti l'intera raccolta di circolari interne giacenti in un armadio dell'ufficio del S.Procuratore della Repubblica di Milano dr.Caizzi (v.esame test.Caizzi 13.3.1975, in Vol.HH, fasc.I, pag.52).
 - Rep.75: Cartellina di cartone verde contenente un biglietto con lo scritto "385004 - Bere oggi" nonché copia fotostatica di una nota dello Istituto Clinica Fisiologica di Milano 14.2.73 diretta al Tribunale di Milano e riguardante le condizioni di salute di Giacomo Cattaneo (vedi esame test.Bere in Vol.HH, fasc.I, pag.51).
 - Rep.88: E' un'agenda tascabile con annotazioni di spese varie; nei giorni da martedì 16 ottobre a sabato 20 ottobre sono riportate notizie acquisite mediante pedinamento o appostamento relativo a persona denominata "Santo"; la scrittura è di Pietro Bassi (perizia n.25, Ghio-Spigo); sul reperto in oggetto sono stati eseguiti gli accertamenti oggetto del rapporto in Vol.ZZ, fasc.A, pag.169 segg.
 - Rep.89: Blocco per note su cui figurano annotazioni sui primi quattro fogli. Di particolare importanza il foglio (che il Bassi ha riconosciuto come scritto nella quasi to-

- 261 -

talità di suo pugno) nel quale sono dettagliatamente riportati, con data e ora, gli incontri e le telefonate tra Girotto e Levati (il Girotto è indicato con la sigla BF= "bestia feroce", locuzione che compare anche sul biglietto-calendario sequestrato sulla persona del Curcio in corrispondenza dell'ora e giorno di appuntamento con Girotto, alias padre Leone). L'appunto riporta anche le parole "Mapu Campesino Y Obrero" (che è il nome del movimento rivoluzionario in cui militava il Girotto in Cile); e l'indicazione della telefonata anonima del venerdì 6 settembre di cui ha riferito il Levati. Già si è detto che i dati del reperto coincidono esattamente con quelli dell' "intervista" rilasciata dal Levati a Gallo Ermanno e pubblicata (dopo la scoperta della base di Robbiano) sul n.5/6 di "Controinformazione".

- Rep. 123 e 150: Il primo è un dattiloscritto di due pagine a firma "i rappresentanti dei detenuti del carcere di Milano"; il secondo è costituito da due fogli riproducenti la pianta del carcere di S.Vittore.
- Rep.128: dattiloscritto di due pagine, la prima delle quali intitolata "Pippo o della lucida follia". A questo reperto si è accennato sopra trattando della posizione dell'avv.Lazagna. Ancora se ne dirà, trattando della posizione dell'avv.Di Giovanni.
- Rep.131: Quattro ciclostilati a firma "Nuclei operai resistenza armata" (N.O.R.A.) concernenti "azioni" compiute il 2.5.73, 24.4.73, 12.12.73 e 28.1.1973 (?) in danno di fascisti e di sedi di polizia. Tali ciclostilati risultano battuti con la stessa macchina usata per numerosi volanti-

- 262 -

ni delle "B.r." (dal sequestro da Macchiarini a Sossi: v. relazioni del Centro Naz.Pol.Scientifica e Perizia n.42). E' importante segnalare che dei N.O.R.A. si parla in un foglio staccato, ciclostilato, datata sett.'73 trovato nel rep.176 di Robbiano. Questo foglio staccato, che inizia con le parole "9 - il nostro programma", è praticamente la trascrizione dell'ultimo foglio del ciclostilato intitolato "Bozza di documento territoriale" trovato in casa di Cattaneo Francesco, firmato "Collettivo Politico La Comune del Lodigiano" e datato ottobre '73; mancano in quest'ultimo documento soltanto i riferimenti al NORA e alla lotta armata.

Lo stesso foglio del rep.176 Robbiano si ritrova, assieme agli altri contenenti i primi 8 punti (e cioè tutto il ciclostilato) nella base "B.r." scoperta a Torino, via Pianezza 90 il 30 aprile 1975: il ciclostilato è intitolato "Lodigiano".

Il ciclostilato (rep.176 Robbiano) contenente i riferimenti al N.O.R.A. è battuto con la macchina di Paolo Gastaldi (perizia Ghio-Spigo n.24); quello sequestrato al Cattaneo appare battuto con due macchine diverse.

Sembra evidente, tanto premesso, che per il convegno dell'ottobre 1973 del Coll.Pol. la Comune del Lodigiano furono preparate due versioni della "Bozza di documento territoriale", l'una concludentesi con generiche istanze di lotta rivoluzionaria, l'altra invece con specifici riferimenti alla lotta armata e ai N.O.R.A., emanazione delle "B.r." (stante l'identità di macchina usata per i rispettivi comunicati). Conchè trova ancora una volta conferma la tesi che vede assai sfumata - per vari soggetti - la

- 263 -

linea di demarcazione fra C.P.La Comune del Lodigiano e "B.r."

- Rep.136: è un ciclostilato di due pagine dal titolo "La questione della militarizzazione"; oltre che per il contenuto programmatico, è da citare perchè proviene dalla brigata di "Q.O.", da interpretarsi verosimilmente come "Quarto Oggiaro".
- Rep. 143: ciclostilato di 15 pagine, intitolato "Bollettino interno n.2"; è opera - con tutta probabilità - di un nucleo delle "B.r." operante in Roma.
- Rep.165: si tratta di un cartoncino con annotazione "Cecco Cattaneo 0377-66041".
- Rep.167: è un dossier relativo al c.d. affare Cerana; lo si esaminerà trattando di Antonio Bellavita.
- Rep.169: di esso si è parlato a proposito della schedatura di avversari politici.

Da porre in rilievo:

A) un foglietto recante la scritta "Gritti ex cap.CC. Consigliere Cefis"; trattasi della medesima persona di cui il Franceschini aveva annotato la targa dell'auto;

B) appunti vari concernenti uno svedese ed un film sul Lazagna, che potrebbero essere posti in relazione con il discorso fatto a Pavia - riferito dal Girotto - e con le dichiarazioni del Lazagna circa uno "svedese" cinematografico;

C) una fotografia del parlamentare missino A.Plebe, che risulta ritagliata da una copia di "Panorama" rinvenuta nella base "B.r." di Pianello V.T. = Sul retro del ritaglio vi sono annotazioni di Pugno del Bassi (perizia n.25).

- 264 -

Il ritaglio è stato trovato all'interno di una agenda del 1973, con appunti che sembrano anche essi di mano del Bassi;

D) una cartellina rossa con la scritta "Trento varie", contenente tra l'altro un manoscritto relativo ad una rivolta avvenuta nella carceri di Trento il 29.1.73, del quale si tratterà più ampiamente esaminando la posizione processuale di Bonomi Aldo;

E) una scheda - sopra già menzionata - intestata all'UCID di Milano, alla quale è spillato uno schizzo dell'interno dei locali (confr. Vol. Z, fasc. B, pag. 82);

F) un foglio di carta carbone su cui sono state rilevate (perizia Ghio-Spigo n. 34) scritturazioni di pugno del Bertolazzi, relative ad un elenco di armi e munizioni, intersecantesi con un dattiloscritto concernente fascisti e finanziatori di Brescia.

- Rep. 171, 172, 173, 174: Si tratta di carte topografiche e geografiche. Da segnalare che delle 5 carte del reperto 172, quattro recano il timbro della cartoleria "Stucchi" di Piacenza, e corrispondono, per località e negozio di acquisto, a quelle sequestrate nell'abitazione del Carne-
lutti.

Sulle carte topografiche costituenti il reperto 171 vi sono numerosi segni; seguendo l'itinerario che essi sembrano indicare si giunge alla casa di campagna della famiglia Tegoni; la P.G. ha formulato l'ipotesi di un'interessamento a tale famiglia in vista di un sequestro a scopo di estorsione.

- 265 -

- Rep.175: macchina per scrivere Olivetti "Lettera 32", da porre in relazione con il reperto n.56, viste le risultanze della perizia n.34 (v.supra).
- Rep.181: un numero del ciclostilato "contro" - supplemento di "Controinformazione" pubblicato nel lodigiano - con un dattiloscritto di due pagine, datato marzo 1974, che tratta di questioni politiche del lodigiano ed in particolare della campagna sul divorzio (cfr.supra, pag.)
- Rep.182 (ult.cpv.): Si tratta del libro "L'America del dissenso" con l'annotazione in prima pagina "di Renato Curcio e dei suoi amici - Trento 5.8.1966".
- Rep.200: 19 chiavi di vario tipo e 6 chiavi per auto. Adriano Carnelutti e Pietro Bassi (oltre a Fabrizio Pelli) sono risultati in possesso ciascuno di una chiave identica ad altra facente parte del reperto in oggetto (cfr.Vol. Z, fasc.C, pag.48-147).
- Rep.203:
 - a) 2 impermeabili, due berretti, una giubba da vigile urbano, una paletta per segnalazioni stradali "Comune di Milano - vigili urbani", 8 stemmi per berretto da vigile urbano e vari bottoni per uniforme da vigile o militare;
 - b) quaranta campionari di stoffa, del medesimo tipo di quelli che aveva Bertolazzi sulla sua automobile. Si noti che anche su un'auto di Torriglia erano stati notati campionari di stoffa. Campionari dello stesso tipo saranno ancora rinvenuti sull'auto in uso a Paroli Tonino (alias Marocco Lorenzo) all'atto della localizzazione della base "B.r." di Torino - via Pianezza (Vol.X, fasc.B, pag.223).

- 266 -

- Rep.204: Si tratta di 7 cassette più un nastro con registrazioni varie.

Quattro di esse contengono la registrazione di conversazioni tra Antonio Bellavita, Aldo Bonomi, Maurizio Gretter, ed Emanuela Cagliari (voci note all'ufficio e corrispondenti del resto alle annotazioni che compaiono sulle cassette) riguardanti le vicende di Marco Pisetta, vicende processuali di Trento ed in genere la situazione politica di quella città.

Le registrazioni corrispondono in gran parte, per il loro contenuto, ai manoscritti e ai dattiloscritti costituenti il reperto 79 di Robbiano (dossier Pisetta).

Altra cassetta ed il nastro (quest'ultimo con la voce di Franco Tommei) trattano della questione Valpreda (la cassetta è stata inviata al G.I. di Catanzaro).

Altra cassetta contiene la registrazione di dichiarazioni di tale Fappani.

- Rep.205: Quattro parrucche, un paio di baffi finti e un passamontagna.

oooOooo

A seguito dell'arresto, il Bertolazzi veniva subito interrogato con rito di urgenza il 15.10.74 nei locali della Stazione Carabinieri di Pantigliate (Milano), previa comunicazione giudiziaria per i reati indicati nel Vol.S, fasc. 2-B, pag.89.

- 267 -

Il Bertolazzi rifiutava di rispondere ad ogni contestazione.

Dopo l'interrogatorio, veniva emesso mandato di cattura (Vol.S, fasc.2-B, pag.90) per i reati in esso specificati.

Il 18.IO.74 il G.I. - previa comunicazione giudiziaria per i reati indicati nel Vol.S, fasc.2-B, pag.118 - verbalizzava il rifiuto di Bassi Pietro di rispondere ad ogni domanda.

Bertolazzi Pietro era reinterrogato dal G.I. il 26.IO.74 ed il 14.11.74 su tutti i fatti emersi a suo carico. Ad ogni domanda dichiarava di non voler rispondere. Rifiutava di rilasciare saggio grafico (Vol.S, fasc.2-C, pag.36 e pag.222 e segg.).

Bassi Pietro veniva reinterrogato il 13.11.74 (Vol.S, fasc.2-C, pag.213): in genere rifiutava di rispondere alle contestazioni ed alle domande. Da osservare soltanto che, circa l'automobile in suo possesso al momento dell'arresto, dichiarava di "pensare che fosse stata rubata da qualcuno, non sapeva chi". Rifiutava di rispondere a domanda sul rep. n.17 di Pianello V.T/ (circolare interna della Sinistra Proletaria Lodigiana), che altri imputati avevano attribuito a lui.

Sia il Bassi sia il Bertolazzi rifiutavano di rispondere sulla provenienza della lettera indirizzata a G.B. Lazagna dal Gallotti e sul motivo della sua conservazione a Robbiano; anzi, per la precisione, il Bassi affermava di non averla mai vista.

Il Bassi era interrogato ancora il 4.12.74 (Vol.T, fasc.3-A, pag.28): dichiarava che aveva falsificato personalmente i documenti di identità trovati in suo possesso;

- 268 -

che delle cose sequestrate a Robbiano gli appartenevano un coltello ed i numeri di Panorama "che avrete trovato in quella casa, perchè ero solito comprare quella rivista".

Circa il reperto 89 di Robbiano (schema-calendario degli incontri Girotto-Levati) diceva che la scrittura gli pareva sua, esclusa la frase "telefonato ore 17"; non conosceva il Levati e pertanto escludeva di aver avuto da lui le notizie necessarie alla compilazione del foglio, ma non ricordava chi li avesse ricevute.

oooOooo

Gli accertamenti di P.G. secondo cui il Corradi Enrico locatario dell'alloggio di Milano via Manfredini 4, doveva identificarsi nel Bertolazzi venivano confermati dalle risultanze della perizia grafo-tecnica Ghio-Frei-Spigo n.28: erano di pugno del Bertolazzi, invero, le false firme Corradi Enrico apposte sui documenti relativi all'appartamento.

Si ricordi, inoltre, che nell'agenda del Bertolazzi (cfr.perizia n.41) costituente il reperto n.72 di Robbiano si ritrova proprio il nome Corradi (Enrico), scritto quasi - si direbbe - per esercitarsi a firmare con questo nome.

Il sedicente Morini Federico restava sconosciuto; la P.G. formulava sospetti sul conto di tal Esposti Appicinio (Lodigiano), ma in termini troppo generici perchè potesse derivarne un qualche impulso per successivi accertamenti istruttori. La teste Verderi, difatti, dichiarava di aver visto il Morini troppo poco e comunque di averne un ricordo troppo vago per poterlo riconoscere (cfr.Vol.HH, fasc.I, pag.48). Del resto, alla donna era stata mostrata dalla P.G.

- 269 -

una foto dell'Esposti (sia pure senza barba, mentre il Morini l'aveva), ed osservando dette foto la teste non vi aveva rilevato somiglianza alcuna col Morini (Vol.S, fasc.2/B, pag.375).

Infine, fra la sottoscrizione del sedicente Morini e la grafia dell'Esposti (acquisita per comparazione) non sembrano esservi affinità di rilievo a differenza di quando ritenuto dalla P.G.

- Sconosciuto resterà anche la donna bionda che (a detta della teste Verderi: cfr.HH,1,48) accompagnava talora il Bertolazzi alias Corradi.

Quanto al Castelli Giacomo, acquirente dell'alloggio di Robbiano, il venditore Barosi Giacomo lo identificava, su foto esibitagli dalla P.G., in Bertolazzi Pietro. Detta identificazione veniva poi confermata dalla Perizia Ghio-Frei-Spigo n.28, che riconosceva come di pugno del Bertolazzi le sottoscrizioni a nome di Castelli Giacomo apparenti sui documenti relativi all'appartamento (T, 3-A, 45).

Alla presenza attiva del Bertolazzi e del Bassi nella base "B.r." di Robbiano portano numerosi elementi:

- le deposizioni di vari coinquilini, il Carioni soprattutto (HH, I, 43), ma anche Errante (ib.,42), Caraffa (ib.,44 r.) e MIOSO (ib.,44 v.), testi secondo cui insieme al Bassi e al Bertolazzi dimoravano nell'alloggio o vi si recavano anche altre persone, rimaste sconosciute;

Da notare che nessuno dei testi interpellati aveva mai visto l'Ognibene nei pressi della casa o frequentare la medesima.

- 270 -

- il possesso delle chiavi dell'alloggio da parte sia di Bassi sia di Bertolazzi (il primo, del resto, non ha negato di dimorare in quella casa).
- le perizie grafotecniche nn.25, 34 e 41 concernenti scritturazioni apparenti su documenti sequestrati in Robbiano risultate di pugno di Bassi e Bertolazzi.
- il reperto n.18 di Robbiano, per il quale si rinvia a quanto esposto supra a pag. 156 . =

Di particolare rilievo la circostanza seguente: sul reperto 169/7 di Robbiano (foglio manoscritto sul recto e sul verso) figurano - insieme a scritte di Pietro Bassi - scritte di altra mano (cfr. Perizia n.25). Questa seconda mano è stata identificata - con perizia Ghio-Spigo n.44 - come propria di Curcio Renato.

Sui reperti di Robbiano sono state disposte varie indagini di P.G., in ordine alle quali veniva riferito con rapporto 30.11.74 (T/3-A/39 e segg.) e con rapporto 6/28 del 9.5.75 in Vol.Z, fasc.B.

oooOooo

Il 3.12.75 si procedeva a ricognizione di persona da parte del Dott.Sossi nei confronti di Pietro Bertolazzi, che il teste riconosceva "quasi con sicurezza" come il carceriere "non laureato". La ricognizione sulle mani del Bertolazzi aveva esito genericamente positivo (cfr.VOL.T, fasc.3-C, pag.102 segg.).

Sembra opportuno segnalare che secondo il dott.Sossi il "non laureato" (vale a dire il Bertolazzi) usava stare in

- 271 -

posizione accosciata durante i periodi di sua permanenza nella cella. La stessa posizione, a memoria del cav. Amerio, era abituale per l'insergente (cfr. T, F, 18 e A, 1/D, 26 verso).

Per quanto concerne la voce del Bertolazzi si rinvia a ciò che si esporrà trattandosi del reperto n.49 di Piacenza

Vi sono in atti accenni ad una possibile presenza in Torriglia - alla vigilia del sequestro Sossi - di Bertolazzi Pietro e Pinotti Giorgio: tali accenni fanno premio sui ricordi del teste Dondero Elio, il quale però - quando emersero i nomi del Bertolazzi e del Pinotti - dichiarò testualmente (S, D, 32-33) che per i due uomini (si rammenta che a Torriglia erano stati notati due uomini e una donna) egli non riteneva - stante il tempo ormai trascorso - di poterli riconoscere, neppure se li avesse visti di persona.

Non può condividersi, infine, l'affermazione che leggesi in un rapporto di P.G. secondo cui il Bertolazzi somiglia all'individuo dell'identikit n.2 del sequestro Sossi (B, IO, 75); in realtà, almeno a parere dello scrivente, non v'è somiglianza di un qualche rilievo, anche a prescindere dalle riserve - sopra già illustrate - circa l'affidabilità degli identikit in questione.

Ancora a proposito di Pinotti Giorgio va ricordata la segnalazione a suo carico - conseguente alle indagini di P.G. successive alla scoperta della base di Robbiano - che leggesi nel vol. T, fasc. 3-B, pag. 61. = Questo G.I., per altro, concorda con le considerazioni esposte dal P.M. al riguardo, donde l'irrilevanza della segnalazione in oggetto.

- 272 -

OGNIBENE - Il 15.10.74 alle ore 7,30 nell'Ospedale di S. Donato Milanese il G.I., previa comunicazione giudiziaria per i reati dagli artt.270 e 306 C.P., interrogava sulle sue generalità la persona tratta in arresto per l'omicidio del maresciallo Maritano (Ognibene Roberto) in quel momento non ancora identificato.

L'individuo rifiutava di declinare le generalità e di pronunciare qualunque parola (rispondeva a segni) eccezione fatta per il suo avvocato difensore: Di Giovanni (cfr.Vol.S, fasc.2-B, pag.91).

All'atto dell'arresto all'Ognibene veniva sequestrato un borsetto contenente L.55.000; - una patente falsa numero A/6598374 intestata a Pecchioli Marco e la fotografia di esso Ognibene; - un foglio delle "pagine gialle" di Milano con sottolineature in corrispondenza della voce "Bruni b.b.m., lanciarazzi, armi, sport";- un orologio acquistato a Padova; un cartoncino di una ditta di timbri di Milano;- una agendina con fogli mancanti dal 1° gennaio al 4 ottobre e sui fogli restanti annotazioni sino al 17 ottobre, non decifrabili, e alcuni conteggi;- uno spadino in acciaio per aprire serrature o avviare automobili;- una rivoltella Smith e Wesson cal.38 special.

L'Ognibene portava indosso una carta di identità falsa n.16093538 intestata a Pellegrini Francesco n.il 13.9.50 a Milano (fotocopia dei documenti falsi vedila nel vol.S, fasc. 2-C, pag.143 segg.).

L'Ognibene risultava giunto il Robbiano a bordo di una automobile Ford Escort con falsa targa MI T 78657, propria di un mezzo dell'A.T.M. di Milano (Vol.T, fasc.3-B, pag.140-141; vedi verbale sequestro auto e chiavi in Vol.T, fasc.3-B, 148 - 151). L'automobile risultava immatricolata in Svizzera

- 273 -

con la targa ZH 121413 e non più restituita al garage "Cantone" di Ginevra, che l'aveva locata a persona qualificata - si come Poli Anna n. a Milano il 28.6.47 e residente ivi in via Sciesa 5. Queste generalità risultavano false, come quelle dell'intestataria della carta di circolazione della Ford, Spinelli Barbara n. a Milano 18.11.47.

Con rapporto 19.10.74 (pervenuto a questo G.I. soltanto il 15.11.74 per competenza) il Comando Carabinieri Bassano del Grappa riferiva sulle indagini compiute a seguito di una segnalazione ricevuta da tale Creazza Pasqualina, impiegata dell'agenzia immobiliare Zonta di quella città.

Nelle fotografie, comparse sui giornali, dell'uccisore del Maresciallo Maritano, la donna aveva riconosciuto un cliente - tal Bertolini - che verso la fine del '73 aveva preso in affitto per un anno, rinnovando il contratto il 25.9.74 per un semestre, una casa colonica sita in frazione Poggiana di Riese Pio X; riteneva di riconoscerlo anche il proprietario della casa, Grego Antonio.

Accertato che all'indirizzo fornito dal Bertolini (Mestre, via Miranese 60) costui era sconosciuto, i CC. chiedevano ed ottenevano dal Procuratore della Repubblica di Bassano decreto di perquisizione domiciliare.

La perquisizione portava al rinvenimento, su di una trave del giro di scale della prima rampa, di una patente di guida intestata a Bertolini Alberto n. il 23.3.50 a Parma, residente a Mestre, via Miranese 60, portante il numero A/6599596, priva di fotografia; - di una copia dell'Unità del 25.9.74; di due brandine, una delle quali con sacco a pelo; - di una borsa con documenti relativi alla locazione della casa.

- 274 -

I Carabinieri davano atto che sul tavolo c'erano alcuni bicchieri, di cui uno con tracce di vino, e briciole di pane.

I verbalizzanti redigevano processo verbale di perquisizione (Vol.U, fasc.I, pag.3 segg.) e una documentazione fotografica (U, I, 14 segg.).

Il 28.1.75 veniva data all'Ognibene comunicazione giudiziaria per i reati indicati nel Vol.T, fasc.3-C, pag.85 (v. anche U, I, 61-62).

L'11.2.75, in Milano, Creazza Pasqualina e Grego Arturo venivano chiamati ad eseguire formale ricognizione di persona nei confronti dell'Ognibene. Ambedue riconoscevano nell'Ognibene il sedicente Bertolini (U, I, 35-36).

L'Ognibene, reso edotto dell'esito della ricognizione e degli accertamenti a suo tempo svolti in Bassano, rifiutava ancora una volta di declinare le generalità e di rispondere a qualunque domanda, limitandosi a far segni di negazione o a pronunciare la parola "niente".

L'Ognibene rifiutava inoltre di rilasciare saggio grafico, per cui si rendeva necessario emettere decreto di sequestro per l'acquisizione di scritture di comparazione.

Una perizia grafica (n.28) accertava che le firme Bertolini sulla patente sequestrata a Bassano e sugli atti relativi all'immobili erano state apposte da Ognibene Roberto. Con rapporto 8.4.1974 (U, I, 90 segg.) i carabinieri di Torino riferivano sulle condizioni sociali e sui precedenti dell'Ognibene, che risultava essersi allontanato da Reggio Emilia nel novembre '72 ed essersi reso successivamente renitente alla leva.

- 275 -

ZAINI MANUELA - Con rapporto 3.IO.74 (prima cioè della scoperta della "base" di Robbiano) i C.C. del Nucleo Speciale avevano prospettato la possibilità che Zaini Manuela, moglie di P. Bertolazzi, fosse la donna vista in Torriglia; ciò in base a taluni, seppur dubitativi, riconoscimenti fotografici.

L'accertamento che il marito era da considerare una delle persone direttamente implicate nel sequestro Sossi, e il suo arresto, mentre sembravano convalidare gli indizi segnalati a carico della Zaini, facevano temere la sua fuga. Nei suoi confronti veniva pertanto immediatamente emesso il 15.IO.74, ed eseguito lo stesso giorno, mandato di cattura per partecipazione a banda armata (Vol.S, fasc.2-B, pag.84).

Veniva inoltre ordinata perquisizione nell'abitazione della Zaini. La perquisizione (Vol.S, fasc.2/B, pag.54) portava al sequestro di taluni documenti, tra i quali: a) un ciclostilato dal titolo "Dal patto scellerato alla rottura delle trattative" identico ad altri trovati nelle basi "B.r." di Robbiano, e di Piacenza, concernenti le lotte alla FIAT, con particolari riferimenti alle azioni delle "B.r.", la cui paternità nell'elaborazione del documento non sembra potersi revocare in dubbio; b) vari documenti relativi all'ormai noto convegno del Collettivo Politico La Comune del Lodigiano tenutosi a Casalpusterlengo nell'ottobre 1973, tra cui:

- 1) un ciclostilato dal titolo "Bozza di documento di discussione (Vol.S, fasc.2-B, pag.251) identico al ciclostilato e al dattiloscritto trovati, rispettivamente, in casa Cattaneo e in casa Carnelutti; (Vol.S, fasc.2-B, pag.251);
- 2) fotocopia datata "agosto 73" (Vol.S, fasc.2-B, pag.264) avente il medesimo titolo del documento n.1 ed il medesi-

- 276 -

mo oggetto, ma con diverso testo (si può ritenere che la fotocopia rappresenti una prima stesura del testo definitivo, quale emergente dal documento n.1);

- 3) fotocopia - salvo che per uno dei fogli, dattiloscritto - di un documento sulla GULF (Vol.S, fasc.2/B, pag. 268; il foglio dattiloscritto è a pag.275).

Si accertava che la Zaini era rimasta assente dal lavoro per la maggior parte del tempo del sequestro Sossi (4-30 aprile; 1- 4 maggio; 15 - 17 maggio per malattia; 24 - 28 maggio per ferie); e un ricovero all'Ospedale di Codogno dall'8 al 13 aprile (Vol.S, fasc.2-B, pag.56 e pag.57).

La Zaini, peraltro, interrogata con rito di urgenza il 15.IO.74 diceva di ritenere di essere stata, nei giorni del sequestro Sossi, ricoverata in Ospedale; il che, come si è visto, non è esatto. Essa respingeva ogni addebito di appartenenza alle "B.r.".

In tempi successivi, la Zaini era sottoposta a ricognizione di persona in relazione alla presenza di una donna sia in occasione del sequestro Sossi, sia a Torriglia, sia a Pianello V.T., sia a Serazzano di Tortona (dove sarà localizzata altra base delle "B.r." indicata come luogo di prigionia del dr.Sossi).

Tutte le ricognizioni davano, nei suoi confronti, esito negativo (Vol.S, fasc.2-B, pagg.236 segg.).

oooOooo

- 277 -

GROPPARELLO - Con rapporto 21.IO.74 i C.C. riferivano (Vol. S, fasc.2-B, pag.140 segg.) che a seguito della pubblicazione sui giornali di fotografie di Bertolazzi Pietro e Zaini Manuela tale Bagassi Rina di Gropparello, frazione Gelati, si era presentata ai CC. dichiarando che nell'ottobre del '73 ella aveva dato in affitto un appartamento mobiliato ai due suddetti, che si erano presentati come marito e moglie, dicendo di chiamarsi lui Ricci e lei Manuela Zaini. Era stato fatto solo verbalmente un contratto di affitto per un an no, per lire 200.000.

La Zaini aveva dato l'indirizzo della madre in Retegno di Fombio (risultato esatto).

Il sedicente Ricci e la moglie erano venuti spesso, anche con il bambino di tre anni a trascorrere i week-ends a Gropparello, ora solo la donna ora anche il marito: avevano usato una 128 o 124 targata MI (il marito) e una 500 color carta da zucchero targata MI (la moglie).

Nell'estate del '74, dopo la metà di agosto, erano giunti a visitare la Zaini una ragazza non alta, bionda (identificata con certezza in Laura Allegri: Vol.S, fasc.2-C, pag.26 e segg.) accompagnata da un giovane con barba, baffi e occhiali, assomigliante a tal Faglia Ezio (sospettato di appartenere alle "B.r.") la cui fotografia era stata esibita dalla P.G. alla teste Bagassi (Vol.S, fasc.2-B, pag.147). Il Ricci alias Bertolazzi aveva detto trattarsi della cugina della moglie e del fidanzato. In settembre la Allegri era rimasta sola in Gropparello per un certo tempo.

Il teste Maggi Bruno (Vol.S, fasc.2-B, pag.149) confermava la presenza nell'abitazione della ragazza bionda e

- 278 -

del presunto Faglia, dichiarando anche che nelle fotografie di Pietro Bassi comparse sull'Unità del 17.IO.74 aveva ravvisato una persona venuta ad acquistare sigarette nella sua rivendita di gelati di Gropparello.

L'alloggio della Bagassi era stato lasciato libero il 12.IO.74.

Secondo varie testimonianze, più volte i coniugi erano stati visitati da amici, con auto targate MI - BO - TO - PC; tra i visitatori erano stati visti anche bambini.

Interrogata il 23.IO.74 su tutte le circostanze sino allora emergenti sul suo conto (Vol.S, fasc.2-B, pag.241), la Zaini negava ancora una volta la sua appartenenza alle "B.r."; dichiarava inoltre di ignorare se il marito ne facesse parte; sapeva solo che egli si era sottratto al servizio militare; non riteneva e comunque ignorava che il ciclostilato "dal patto scellerato ecc." fosse prodotto dalle "B.r.", ma non sapeva o voleva dire come fosse pervenuto a casa sua, pur escludendo che ve lo avesse portato il marito, che in casa di lei non metteva piede da due anni; gli altri documenti erano stati da lei presi nella sede del C.P. La Comune del Lodigiano di Casalpusterlengo.

Aveva affittato col marito l'alloggetto di Gropparello al fine di potervi trascorrere i week-ends con la famiglia; non le risultava che il marito si fosse presentato con il falso cognome Ricci; aveva ospitato una ragazza a nome Laura (ignorava il cognome) che riconosceva nella foto di Laura Allegri; negava che avessero frequentato la sua casa altre persone, in particolare Pietro Bassi (che da due anni non vedeva) ed il giovane con barba indicato come Faglia.

La Laura era venuta sola.

- 278 - bis

Interrogata sulle annotazioni delle sue agendine non dava spiegazioni - in particolare - su chi fosse un "Enrico" il cui nome peraltro ricorreva più volte.

In data 24.IO.74 la Zaini era scarcerata per insufficienza di indizi (Vol.S, fasc.2-B, pag.258).

Laura Allegri, interrogata il 31.1.75 ed il 13.5.75 (Vol.WW, fasc.4, pag.23 e 77) confermava di essere stata in Gropparello, ospite dei coniugi Bertolazzi, dall'inizio circa di agosto alla metà di settembre, restando sola durante il periodo finale di permanenza. Negava però di aver avuto a che fare con persone diverse dai Bertolazzi, ospiti o visitatori occasionali che fossero. In particolare negava di essere giunta in Gropparello con l'uomo identificato in Faglia Ezio e di avere incontrato - nel paese - Pietro Bassi, che anzi l'Allegri precisava di non avere mai conosciuto.

oooOooo

PIACENZA -

Come già accennato (v.supra, pag. 433) in base al reperto n.22 di Robbiano si localizzava un altro alloggio delle "B.r." in Piacenza, via Campagna 54/A, piano primo, intestato a Moroni Gabriella.

A seguito di decreto di perquisizione del G.I. elementi del Nucleo Speciale di P.G. dei CC. di Torino penetravano nell'alloggio il 15.IO.74, non trovandovi alcuna persona.

La perquisizione portava al sequestro di documenti ed oggetti vari elencati nel dettagliato verbale, al quale si rimanda per un giudizio complessivo sulla natura ed importan-

- 279 -

za dei reperti (cfr. Vol.S, fasc.2-B, pagg.384-404; vedi anche fasc.rilievi fotografici in Vol.Z, fasc.C, pag.131 e segg.).

In sintesi, era evidente trattarsi di un'altra base di rilievo dell'organizzazione, in cui soprattutto era depositato un amplissimo archivio di documenti prodotti dalle "B.r.", nonché numerosi documenti provenienti da azioni delle "B.r."

Oltre alla solita abbandonata documentazione (anche fotografica) su avversari politici, moltissimi i ritagli di giornale sugli argomenti più disparati, nonché relazioni particolareggiate sugli articoli pubblicati dai giornali più diffusi (vedi ad es. rep.27). Questo minuzioso lavoro di esame della stampa sembra da porsi in rapporto con la predisposizione di ciclostilati sul tipo di quelli intitolati "materiali per una discussione sullo sviluppo della contro-rivoluzione" di cui vari esemplari, oltre che in Piacenza (rep.8/i), sono stati trovati in altre basi o presso singoli esponenti dell'organizzazione.

Si segnalano:

- una fotocopiatrice (rep.1) e una macchina per scrivere (rep.2);
- una cartella arazione (rep.3) con la scritta sul frontespizio "affari riservati - SID". Del contenuto di questa cartella si evidenzia un dattiloscritto in copia, di 13 fogli, intitolato "La risposta militare", con correzioni manoscritte; dattiloscritto e correzioni corrispondono esattamente all'articolo pubblicato sul n.1/2 di "Controinformazione". A Robbiano è stato rivenuto lo stesso dattiloscritto, ma privo ancora di correzioni.

- 280 -

- rep.4/B: consiste in dieci copie del ciclostilato "Alcune questioni per la discussione sull'organizzazione", che
- per l'importanza del contenuto ai fini della conoscenza dell'associazione, si ritiene opportuno riportare integralmente:

ALCUNE QUESTIONI PER LA DISCUSSIONE SULL'ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione Politico-militare.

La lotta politica tra le classi non può più essere sviluppata senza una precisa capacità militare.

Da questa convinzione è nata nel novembre del 1970 la nostra scelta di procedere alla costruzione di una avanguardia proletaria armata.

I criteri che abbiamo posto a fondamento di questo passaggio sono noti ma li ricapitoliamo:

- punto di origine del nuovo capitolo rivoluzionario sono le avanguardie politiche della classe operaia delle grandi fabbriche dei poli industriali e metropolitani;
- è dai bisogni politici di questo strato rivoluzionario che siamo partiti per la costruzione dell'avanguardia rivoluzionaria armata;
- per avanguardia armata non abbiamo inteso il braccio armato di un movimento di massa disarmato ma il suo punto di unificazione più alto, la sua prospettiva di potere. L'avanguardia armata ~~proletaria per necessità~~ cioè e sin dal suo nascere il POTERE RIVOLUZIONARIO delle classe sfruttate che lottano contro il sistema per la formazione di una società e di uno stato comunista;
- l'avanguardia proletaria armata pur nascendo nella più rigorosa clandestinità non rinuncia a rivolgersi per linee interne alle forze dell'area dell'autonomia operaia.

2. La clandestinità.

La questione della clandestinità si è posta nei suoi termini reali solo dopo il 2 maggio 72. Fino ad allora, impigliati come eravamo in una situazione di semi legalità, essa era vista più nei suoi aspetti tattici e difensivi che nella sua portata strategica.

Inoltre il pregiudizio che mette in opposizione "clandestinità" e "linea di massa" rallentava la presa di coscienza. Fu l'offensiva scatenata dal potere con l'organizzazione il 2 maggio che cancellò il dubbio sul fatto che la clandestinità è una condizione indispensabile per la sopravvi-

- 281 -

venza di un'organizzazione politico-militare offensiva che operi all'interno delle metropoli imperialiste. Il 2 maggio cominciammo così a costruire l'avanguardia proletaria armata a partire dalla più ermetica clandestinità. Come abbiamo detto nel primo punto però la condizione di clandestinità non impedisce che l'organizzazione si svolga per linee interne alle forze dell'area dell'autonomia operaia. Oltre alla condizione di clandestinità assoluta si presenta perciò, nella nostra esperienza, una seconda condizione in cui il militante pur appartenendo all'organizzazione opera "nel movimento" ed è quindi costretto ad apparire e muoversi nelle forme politiche che il movimento assume nella legalità.

Questo secondo tipo di militanza clandestina da un punto di vista politico è alla base della costruzione delle articolazioni del potere rivoluzionario; da un punto di vista militare è a fondamento dello sviluppo delle milizie operaie e popolari.

Operare "a partire dalla clandestinità" consente un vantaggio tattico decisivo sul nemico di classe che vive invece esposto nei suoi uomini e nelle sue installazioni.

Questo vantaggio viene completamente annullato quando la clandestinità è intesa in senso puramente difensivo.

La concezione difensiva della clandestinità sottintende o nasconde l'illusione che lo scontro tra borghesia e proletariato in ultima analisi si giochi sul terreno politico piuttosto che su quello della guerra e cioè che gli aspetti militari siano in fondo solo aspetti tattici e di supporto. Questa concezione errata è ancora presente all'interno di alcune "assemblee autonome" come quella dell'Alfa Romeo ad es. quando dice: "riteniamo che in questo momento storico la direzione politica debba essere completamente responsabile di fronte alle masse, pur sviluppando funzionali modelli di clandestinità necessari per la sopravvivenza della organizzazione rivoluzionaria".

Ma è chiaro a tutti che si confonde qui, quando si dice: "La direzione politica deve essere responsabile di fronte alle masse", l'essere una "organizzazione legale" con l'essere una "organizzazione riconosciuta". Si fa passare cioè un problema politico (essere direzione riconosciuta) per un problema organizzativo (essere una organizzazione legale). E si finisce per non capire che si può essere "direzione riconosciuta" anche senza essere una "organizzazione legale".

- 282 -

3. L'impostazione offensiva.

Il problema della guerra, dell'attualità della lotta armata intesa come risvolto proletario della crisi di regime, non è un problema di difesa degli spazi politici minacciati, di "difesa della democrazia". Al contrario è un problema di attacco, di lotta armata per il comunismo.

La nostra è dunque un'organizzazione che in questa prospettiva si costruisce per una guerra di movimento. Essa è lo strumento dell'iniziativa tesa a costringere la borghesia sul terreno della difesa di un numero di obiettivi sempre più elevato, sempre più esteso nello spazio, sempre più vario nella qualità.

Proprio questa impostazione richiede il rispetto di due principi che sono anche due vantaggi pratici: l'alta mobilità e l'agilità delle strutture.

L'alta mobilità dobbiamo intenderla come capacità di mutare continuamente i punti ed i fronti dell'attacco in modo da rompere in continuazione l'accerchiamento, non fornire bersagli fissi e obbligare il nemico di classe ad una perenne rincorsa.

L'agilità delle strutture vuol dire invece che in questa fase della guerra le colonne non devono subire il condizionamento di strutture organizzative pesanti. Le installazioni pesanti, nella misura in cui sono indispensabili devono perciò essere governate direttamente dal fronte logistico centrale.

4. Vivere tra le masse.

Il nostro punto di vista è che la lotta armata per le caratteristiche storiche e sociali del nostro paese deve essere condotta da un'organizzazione che sia diretta espressione dell'avanguardia del movimento di classe operaia.

In questa fase dobbiamo perciò sviluppare un'azione di guerriglia legata a bisogni politici di questa avanguardia. Radicare la lotta armata nel movimento vuol dire in primo luogo costringere l'avanguardia del movimento a praticare direttamente la lotta armata. Sempre più la nostra iniziativa militare dovrà essere condotta "insieme al popolo".

Una porzione crescente di movimento dovrà cioè essere coinvolta nella nostra iniziativa militare.

Particolare attenzione dobbiamo fare all'impostazione del rapporto tra organizzazione e popolo, tra fronti e popolo.

Ora se per il fronte di massa il problema del rapporto tra

- 283 -

fronte e popolo si è venuto chiarendo via via che procedeva l'esperienza delle brigate, per gli altri due fronti si tratta di fare un grande sforzo creativo per evitare che affermino tendenze ripetitive non necessariamente giustificate dati i differenti compiti e i diversi ambiti.

Anche nel fronte di massa però si deve fare uno sforzo creativo superiore per far assumere alle B.R. una effettiva dimensione di potere rivoluzionario locale.

5. Le colonne.

La nostra scelta strategica di sviluppo dell'organizzazione per poli implica da un punto di vista organizzativo un analogo processo di crescita per colonne.

La colonna è l'unità organizzativa minima che riflette, sintetizza e media al suo interno tanto la complessità del polo e delle sue tensioni che la complessività dell'organizzazione, la sua impostazione strategica e la sua linea politica.

Le colonne sono unità politico-militari complessive. Esse cioè sono in grado di operare su tutti i fronti all'interno di un polo di classe significativo.

Da un punto di vista politico esse si centralizzano attraverso la direzione strategica ed i fronti.

Da un punto di vista militare esse sono autosufficienti.

Da un punto di vista organizzativo esse sono indipendenti, e cioè contano su di un proprio apparato.

La formazione di nuove colonne deve avvenire per partenogenesi e non per aggregazione di nuovi elementi.

6. La compartimentazione.

La compartimentazione è una legge generale della guerra rivoluzionaria nella metropoli. Ed è uno dei principi fondamentali della sicurezza della nostra organizzazione. La nostra esperienza ha dimostrato che chi trascura questa legge o non la applica con assoluto rigore è destinato inevitabilmente alla distruzione.

Marighella: "dobbiamo evitare che ognuno conosca gli altri e che tutti conoscano tutto.....ognuno deve sapere solo ciò che riguarda il suo lavoro".

Che: "...nessuno, assolutamente nessuno deve sapere in condizioni di clandestinità altro che lo strettamente indispensabile e non si deve mai parlare davanti a nessuno".

Nella nostra organizzazione è necessario realizzare una compartimentazione verticale (tra le varie istanze a tutti i livelli) e orizzontale (tra le colonne, tra i fronti, tra le

- 284 -

brigade, tra i compagni di uno stesso organismo).

E' necessario ricordare però che anche la struttura meglio compartimentata non reggerebbe a lungo senza una reale discrezione dei militanti. La discrezione in altri termini è una regola di condotta fondamentale per un guerrigliero urbano.

Compartimentazione non vuol dire "compartimentazione ad un dibattito politico e di tutte le informazioni".

E' il comitato esecutivo (CE) e sono i vari fronti che per evitare questo pericolo devono garantire ed estendere la pratica delle relazioni informative e politiche e dei bilanci di esperienza che consentano pur in una situazione di compartimentazione organizzativa assoluta il più ampio dibattito politico.

7. I Fronti,

I fronti sono una acquisizione recente della nostra esperienza organizzativa. Essi sono stati costruiti per rispondere al bisogno di elaborazione di organizzazioni di lotta in settori politici specifici (es. grandi fabbriche, controrivoluzione). Non sono strutture di servizio. I fronti tagliano e percorrono l'organizzazione verticalmente. Essi per tanto sono i canali più idonei ad assolvere al compito della centralizzazione del dibattito politico.

I fronti da potenziare in questa fase sono tre: il fronte delle grandi fabbriche; i fronti di lotta della controrivoluzione e il fronte logistico.

Il fronte delle fabbriche deve lavorare per espandere l'influenza dell'organizzazione soprattutto nell'area dell'autonomia operaia; per rafforzare i centri del potere rivoluzionario; per sostenere ed orientare qualsiasi espressione di autonomia e di milizia operaia.

Il fronte di lotta alla controrivoluzione deve porsi come obiettivo la conquista degli avamposti strategici per la sua esistenza, ed inoltre: il perfezionamento dell'apparato di informazione, lo sviluppo dell'attacco allo stato già iniziato con la campagna Sossi ed una linea di condotta che porti ad affermare l'egemonia del nostro discorso strategico sulle forze dell'antifascismo militante.

Il fronte logistico in primo luogo deve esistere. Poi i suoi compiti sono definitivi dalla necessità di perfezionare e sviluppare le strutture logistiche (basi, strumenti, mezzi, documenti); militari (armamento ed istruzione militare) industriali (laboratori) e di assistenza (medica e legale e di latitanza).

- 285 -

8. Forze regolari e forze irregolari.

La nostra organizzazione si appoggia su due tipi di forze. Le forze regolari e le forze irregolari. Entrambe sono essenziali per la nostra esistenza, ma giocano un ruolo diverso. Le forze regolari sono costituite dai quadri più consapevoli e disponibili che la lotta armata ha prodotto. Esse sono completamente clandestine ed i militanti che le compongono hanno tagliato ogni genere di legami con la legalità. La nostra esperienza dimostra che senza forze regolari è impossibile creare ed edificare basi rivoluzionarie stabili come le colonne ed i fronti. Le forze regolari hanno dunque un carattere strategico e i loro compiti fondamentali sono definiti dalle esigenze di sopravvivenza e sviluppo dei fronti e delle colonne.

Anche le forze irregolari - brigate o cellule che siano - hanno un carattere strategico, ma i militanti di queste forze vivono nella legalità. La loro è una clandestinità di organizzazione ma non personale. E' questa collocazione che impone dei limiti alla loro iniziativa e sono questi limiti "oggettivi" che definiscono le differenze con le forze regolari.

Gli operai partigiani delle forze irregolari svolgono però una funzione tanto più decisiva quanto più lo scontro civile è sviluppato. Esse hanno due compiti fondamentali: conquistare all'organizzazione il più ampio sostegno popolare; costruire i centri e le articolazioni del potere rivoluzionario.

Da un punto di vista politico, non vi è differenza tra i militanti delle forze regolari e delle forze irregolari. Entrambi concorrono con parità di diritti e di doveri a far rivivere la linea politica generale dell'organizzazione.

Per questo anche i militanti delle forze irregolari possono far parte della direzione strategica dell'organizzazione, anche se ovviamente nessuno di loro potrà far parte delle direzioni dei fronti, delle colonne o del comitato esecutivo.

9. La direzione strategica.

All'origine della nostra storia c'è un nucleo di compagni che operando scelte rivoluzionarie si è conquistato nel combattimento un ruolo indiscutibile di avanguardia. Questo Nucleo storico ha portato sin qui l'organizzazione sottoponendo nella misura del possibile ogni scelta fondamentale, le vittorie e le sconfitte, alla discussione dei compagni delle forze regolari e delle forze irregolari.

- 286 -

Oggi^{con} la crescita dell'organizzazione e della sua influenza, della sua complessità e delle sue responsabilità politiche e militari, questo nucleo storico è di fatto insufficiente. Si impone cioè una ridefinizione e un ampliamento del quadro dirigente complessivo dell'organizzazione.

Si propone pertanto alla discussione dei compagni la formazione di un consiglio rivoluzionario che raccolga e rappresenti tutte le tensioni e le energie rivoluzionarie maturate nei fronti, nelle colonne e nelle forze irregolari.

Questo consiglio dovrà essere la massima autorità delle BR.
A questo consiglio dovrà essere riconosciuta la funzione di DIREZIONE STRATEGICA DELL'ORGANIZZAZIONE.

Sarà esso a formulare gli orientamenti generali e di linea politica dell'organizzazione.

Dovranno essergli riconosciuti inoltre da parte di tutti:

- il diritto di emanare ed applicare leggi e regolamenti rivoluzionari;
- il diritto di giudicare ed applicare correzioni disciplinari nei confronti di quei membri dell'organizzazione che abbia^{no} tenuto un comportamento scorretto o controrivoluzionario;
- il diritto di approvazione e revisione dei bilanci;
- il diritto e il potere di modificare le strutture dell'organizzazione.

Il consiglio potrà essere riunito normalmente una o due volte ogni anno e straordinariamente quando ciò sia richiesto da almeno una colonna, da un fronte o dal CE.

Esso nominerà per il governo quotidiano dell'organizzazione un CE.

10. Il Comitato Esecutivo.

Al CE spetta il compito di dirigere e coordinare l'attività del fronte e delle colonne oltre che i rapporti dell'organizzazione tra un consiglio e l'altro.

Al CE possono essere collegati anche nuclei o individui che svolgano la loro militanza individualmente.

Esso risponde del suo operato direttamente ed esclusivamente al consiglio e da questo viene nominato e può essere revocato. Nel CE devono essere rappresentati tre fronti in modo da consentire una efficace centralizzazione delle informazioni e una rapida esecuzione delle direttive.

Tutte le azioni militari di carattere generale che investono nel suo complesso l'organizzazione dovranno essere approvate dal CE.

- 287 -

All'occorrenza per decisioni particolarmente importanti lo Esecutivo può ricorrere alla consultazione dei rappresentanti delle colonne.

Il CE potrà infine applicare quelle sanzioni che riterrà più idonee a garantire la disciplina rivoluzionaria.

Al CE spetta la responsabilità dell'amministrazione dei beni o del patrimonio dell'organizzazione.

AVVISO: Queste note non sono il punto di arrivo della discussione sull'organizzazione bensì un punto di partenza. Ovviamente esse sono modificabili ed integrabili. La discussione nei fronti e nelle colonne e con le forze irregolari deve portare oltre che ad una redazione finale anche alla identificazione della direzione strategica."

- Rep. 4/C: ciclostilato di tre fogli sul "Comitato di resistenza democratica" e su E.Sogno, uguale a quello sequestrato a Sabatino Pietro, sull'auto di Curcio-Franceschini e in Robbiano (rep.118);
- Rep.6: cartella contenitore con la scritta "Fascisti Cesano Boscone", contenente, - eccezion fatta per le lettere a) e b) - materiale asportato dalle "B.r." il 13.3.72 dalla sede del M.S.I. di Cesano Boscone (cfr.deposizione DI MINO in Z-A-23 e in Z-C-108); questo materiale - nell'originale - è stato trasmesso all'A.G. milanese, che procede per tale fatto criminoso;
- Rep.6/a e 6/b: consiste di un foglio di cartone con la scritta "da indagare" e 26 fogli riportanti elenchi di persone e appunti vari. Questi fogli sono dello stesso tipo e scritti dalla medesima mano che ha stilato gli appunti figuranti su fogli di agenda sequestrati al Bertolazzi all'atto del suo arresto (v.dimostrazione fotografica in Z/C/ pag.109 segg.);
- Rep.8/C: due esemplari del primo comunicato "B.r." sul sequestro Amerio, ma con un difetto di stampa (la scritta "Brigate rosse" al centro del foglio, sovrapposta al testo);

- 288 -

- Rep.8/D: trattasi del reperto I8 di Pianello V.T., sopra riprodotto integralmente;
- Rep.8/M: è l'ormai noto ciclostilato di 20 pagine dal titolo "Consigli ai militanti", già sequestrato a Pianello V. T. e a Muraca - Raffaele. Si segnala che dall'esemplare di Piacenza, così come da quello di Muraca-Raffaele, è stato asportato il pezzo di foglio con la parola "Lainate";
- Rep.8/Q-cpv.4°: tre copie di un volantino intestato "Gruppo resistenza partigiana" (interessa per l'eventuale uso da parte delle "B.r." di altre "ditte", come per i NORA);
- Rep.8/S-cpv.2°: il documento appare redatto da un nucleo operante in Roma; sul retro del 4° foglio appunti di pugno di Cagol Margherita: cfr.perizia n.37;
- Rep.8/S-cpv.5°: ~~undici pagine~~ ciclostilato di 22 fogli, numerati da pag.21 a pag.42, esattamente coincidente con quello sequestrato in casa di Zaini Manuela, intitolato "Dal patto scellerato etc.";
- Rep.8/S-cpv.6°: ciclostilati a firma "nucleo resistenza operaia della SIT-SIEMENS" (come per il rep.8/Q-cpv.4°);
- Rep.8/S,cpv.7-8-9-IO: vari ciclostilati, ognuno in più copie, concernenti le azioni criminose dei NORA (nuclei operai resistenza armata); si rinvia a quanto in proposito esposto trattando dei reperti rinvenuti in Robbiano;
- Rep.12/B e 13: si tratta in genere di materiale asportato dalle "B.r." al Comitato Resistenza Democratica di E.Sogno (cfr.dep.Pagnozzi in Z-C-125);
- Rep.14/D e 14/E: si tratta di materiale asportato dalle "B.r." alla CISNAL di Mestre durante l'irruzione del 4.3.74 (cfr.dep.Bona Mayer in Z-C-129);

- 289 -

- Rep.20: dattiloscritto da segnalare perchè sul retro dell'ultimo foglio compaiono scritte a mano che sono risultate di Bassi Pietro (per.Ghio-Spigo n.36);
- Rep.28: foglio contenente uno schizzo su cui sono elencati numerosissimi nominativi di esponenti della destra parlamentare e non, con collegamenti grafici tra singoli e gruppi;
- Rep.29/B: foglio di carta con su scritto, a matita, "non toccare - detonatori";
- Rep.29/C: un blocco per appunti contenente 16 fogli, dei quali 11 manoscritti, trovato aperto su di un tavolo al momento dell'irruzione della P.G.= La grafia è quella di Cagol Margherita (perizia Ghio-Spigo,n.37);
- Rep.29/D: targhette in plastica nera con la scritta "GIRASOLE" (vedi supra, pag.240);
- Rep.30: si tratta di materiale asportato il 29.5.74 dalla sede del M.S.I. di Bergamo. Il reperto originale - come da richiesta di quella A.G. - è stato inviato al Procuratore della Repubblica di Bergamo onde consentirgli di iniziare l'azione penale contro i responsabili;
- Rep.31/A: due schizzi planimetrici su carta millimetrata relativi a sedi del M.S.I. di Milano oggetto di attentati (ad opera di ignoti);
- Rep.31/C: sette pagine dattiloscritte in copia, numerate da I a 7, sotto l'intestazione "Affare Cerana"; da porre in relazione con il reperto 167 di Robbiano e quindi con Antonio Bellavita;
- Rep.49: quattro musicassette;
- Sulla facciata di una di esse (Lesà 120 con la annotazione autografa "interrogatorio già trascritto") è registrato un INTERROGATORIO DEL DOTT.SOSSI ad opera di due persone;

- 290 -

Nelle voci il dott. Sossi ha riconosciuto la propria e quella dei due suoi carcerieri.

In una breve sosta dell'interrogatorio, si percepiscono poche parole pronunziate da una voce femminile, non identificata.

- Rep.54: tre parrucche, una frangetta e un tubetto di mastice;
- Rep.55: pezzi e ritagli di panno rosso e giallo; all'evidenza usati per confezionare un qualche drappo delle "Br";
- Rep.63: somma di lire 500.000 circa.

oooOooo

La sedicente Moroni Gabriella veniva descritta dai testi che con lei avevano avuto rapporti, in sede di trattative e formazione del contratto per l'acquisto dell'alloggio o successivamente.

Le descrizioni collimavano nell'indicare la donna come di età tra i 25 ed i 33 anni, più alta della media, di bell'aspetto, occhi chiari: in sede di indagini di P.G. una parte dei testimoni, cui era dato in visione un album di fotografie segnaletiche, riconosceva con sicurezza la Moroni in Cagol Margherita, moglie di Curcio Renato (Vol.S, fasc.2-B, pag.340 e 405).

Successivamente il G.I. procedeva a ricognizione fotografica da parte di tutti i testi che avevano conosciuto la sedicente Moroni, eseguendo l'atto con le forme - in quanto possibile - dell'art.360 C.P.P..

- 291 -

I sei testi esaminati riconoscevano tutti - nelle fotografie della Cagol - la sedicente Moroni.

Da notare che tra i più sicuri nel riconoscimento erano i testi Mosconi Adele, Pedrini ~~Emma~~ e Puntone Angela, cui in precedenza la P.G. non aveva esibito le fotografie; i testi inoltre non avevano mai visto su giornali o alla TV immagini della donna loro nota come Moroni (Vol.T, fasc.3-C, pag.90 e segg.).

Il fascicolo di fotografie usato per queste ricognizioni si trova a pag.89 e segg. del Vol.Q, fasc.B (SIDA).

L'esito delle suddette ricognizioni trovava poi preciso riscontro nelle risultanze della perizia grafotecnica GHIO-Frei-Spigo n.28, secondo cui sono di pugno della Cagol le sottoscrizioni a nome di "Moroni Gabriella" apparenti sugli atti relativi all'alloggio di Piacenza; - con altra perizia (n.37 già citata) si accertava inoltre che un blocco per appunti rinvenuto dalla P.G. aperto su di un tavolo dell'alloggio e quindi all'evidenza usato da poco recava scritture di pugno della Cagol (rep.29/C);- di pugno della Cagol è anche l'appunto a biro rossa che figura sul retro del 4° foglio del rep.8/S cpv.2° di Piacenza (v.ancora perizia n. 37).

Sui reperti sequestrati nella base di Piacenza venivano svolte approfondite indagini di P.G., di cui è rapporto nel fascicolo C del Vol.Z.

Risultavano in possesso di chiavi adatte ad aprire le due serrature della porta d'ingresso dell'alloggio di Piacenza sia Franceschini Alberto sia Bassi Pietro (sul punto, cfr.

- 292 -

relazione di P.G. in Z-C-157).

Sul reperto 49 di Piacenza (nastrocassetta con la registrazione della voce del Dott. Sossi e dei suoi due carcerieri) venivano disposti accertamenti peritali allo scopo di identificare detti carcerieri anche per questa via.

Invero, va premesso che la positiva ricognizione di voce eseguita dal Dott. Sossi nei confronti di Alberto Franceschini il 21.9.74 in Moncalieri trova conferma - a parere del G.I. - nell'ascolto della registrazione in oggetto, apparendo in tutto simile a quella del Franceschini - specie nei toni concitati - la voce di uno dei due "giudici" di Sossi. L'altra voce - sempre a giudizio dello scrivente - è quella di Pietro Bertolazzi (forse ancor più caratteristica di quella del Franceschini) e difatti proprio nel Bertolazzi il dott. Sossi aveva riconosciuto il carceriere "non laureato" che per un attimo era rimasto a viso scoperto grazie al cappuccio cadutogli accidentalmente.

Nei confronti del Bertolazzi, comunque, non poteva essere ripetuta la ricognizione di voce da parte del Dott. Sossi - cui si era invece assoggettato il Franceschini, insieme al Curcio - perchè il Bertolazzi rifiutava di prestarsi allo atto istruttorio.

Del resto, anche il Franceschini mutava, dopo la scoperta del reperto di Piacenza, il suo atteggiamento di relativa collaborazione: il Franceschini, infatti, rifiutava di registrare la sua voce ai fini della perizia sul reperto 49 di Piacenza.

Analogo rifiuto apponeva il Bertolazzi, così come il Curcio, l'Ognibene, il Ferrari ed il Gallinari (v.infra).

- 293 -

Consentivano invece a registrare la propria voce - ai fini della perizia - il Bassi, il Levati ed il Buonavita (per l'arresto del quale vedi infra).

Un primo accertamento (cfr. perizia n. 10) veniva commesso ai periti Ghio+Frei, che provvedevano, innanzitutto, alla trascrizione dello "interrogatorio" registrato sul rep. 49 di Piacenza.

I due tecnici stabilivano quindi che le voci di Bassi, Levati e Buonavita presentavano - all'esame visivo mediante oscilloscopio - curve molto dissimili da quelle delle voci dei due carcerieri registrate sul nastro di Piacenza.

Per le restanti voci da confrontare con quelle di Piacenza si rendeva necessario utilizzare il materiale acquisito agli atti nel corso della registrazione dell'interrogatorio; si decideva di concentrare l'indagine sul Franceschini e sul Bertolazzi (per le considerazioni sopra premesse) e di affidarla ad una équipe di esperti dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino, atteso che gli stessi periti Ghio-Frei si erano avvalsi - tra l'altro - di attrezzature e personale di detto Istituto.

I tecnici Sacerdote, Bordone e Pisani (cfr. perizia n. 39) premettevano che un confronto valido in senso probabilistico deve avvalersi almeno di tre frasi, diverse tra loro, di due/tre secondi ciascuna, pronunziate tutte e tre dai soggetti a confronto.

Essi osservavano, poi, che il materiale relativo a Franceschini e Bertolazzi messo a loro disposizione era da ritenersi così scarso da allargare molto il dubbio nel giudizio (si noti che le risposte del Bertolazzi in sede di interrogatorio si riducono a confusi brontolii: solo a regi-

- 294 -

stratore non funzionante è stato possibile, agli inquirenti, udire dal Bertolazzi discorsi compiuti).

Per la voce del dott. Sossi (ai periti erano state consegnate anche le cassette relative alla deposizione Sossi avanti al P.M. in Genova, il 25.5.74) i periti dichiaravano che il giudizio uditivo appariva significativamente sicuro, mentre l'esito dell'esame oggettivo non trovava un supporto altrettanto valido.

Per la voce del Bertolazzi il materiale di confronto appariva nettamente inadeguato ad un esame oggettivo ed anche soggettivo.

Per la voce di Franceschini i periti compivano un ascolto iterato e una analisi comparativa di brevi tratti di "sonogrammi" relativi alle poche parole comuni.

Osservato ancora che in generale si può parlare soltanto di similitudine di voce, la quale non implica necessariamente identità di soggetti, i periti - per quanto specificamente attiene al Franceschini - concludevano affermando che la scarsità del materiale raccolto offriva elementi troppo vaghi per stabilire una certa probabilità di similitudine; si riscontravano tuttavia alcuni elementi comuni i quali non consentivano di dare un giudizio di probabilità di differenza tra le due voci.

E' forse opportuno ricordare, a questo punto, che il Cav. Amerio (Vol. A, fasc. D, pag. 78) ha descritto la voce dell'insergente come "baritonale, di tonalità profonda", caratteristiche queste che ben si accordano con la voce del Bertolazzi (si rammenti che "l'insergente" di Amerio usava stare accosciato come il "non laureato" riconosciuto da Sossi nel Bertolazzi).

- 295 -

Da ultimo va segnalato che a parere del G.I. sono riscontrabili notevoli affinità tra la voce del Bertolazzi e quella del lettore del "proclama" diffuso dalle "B.r." in occasione del sequestro Amerio (cfr. supra, pag. 56), anche se il tono trionfalistico e declamatorio dello "speaker" rende disagiata il confronto.

oooOooo

UCID - A seguito del rinvenimento in Robbiano di Medaglia, l'11.10.74 di documenti (elencati al Rep.182 del verbale di sequestro - fasc.2-C pag.76-118 del Vol.S) oggetto dell'aggressione all'UCID, il Giudice Istruttore di Milano, con provvedimento 20.11.74, trasmetteva all'A.G. di Torino gli atti relativi, per competenza per connessione. Il G.I. spediva comunicazione giudiziaria alle persone indicate a pag. 37, con provvedimento 28.1.75.

oooOooo

CISNAL - MESTRE: Per l'aggressione alla sede della CISNAL di Mestre del 4.3.74 iniziava istruttoria sommaria la Procura della Repubblica di Venezia, che tra l'altro eseguiva direttamente o richiedeva all'A.G. di Torino ricognizioni su persone sospettate (tra cui Ferrari Paolo Maurizio e tal

- 296 -

Bettini Enrico) ma con esito negativo.

A seguito del rinvenimento in Robbiano di Mediglia, l'11.10.74, di documenti oggetto dell'aggressione alla Cinsal di Mestre (rep.182) gli atti venivano trasmessi alla A.G. di Torino per competenza per connessione.

Veniva emessa, in data 28.1.75, comunicazione giudiziaria nei confronti delle persone di cui a pag.168 del relativo fascicolo.

Venivano eseguite ricognizioni di persona nei confronti di Gallinari, Ognibene e Franceschini, ma con esito negativo (Vol.E, fasc.F, pag.171 e segg.).

oooOooo

TORTONA - In esecuzione di decreto di perquisizione emesso dal Procuratore della Repubblica di Tortona, i Carabinieri del luogo eseguivano - l'8.2.75 - una perquisizione nella villetta sita in Tortona, strada per Sarezzano,36.

Poichè - da un primo esame del materiale rinvenuto - appariva trattarsi di una base delle "B.r.", era fatto intervenire il Nucleo Spec.di P.G. del TCC. di Torino per il prosieguo delle indagini.

La casa risultava acquistata con atto rog.not.Pernigotti di Tortona in data 3.4.74, da persona qualificatasi come dott.ing.Bertini Luigi, nato a Milano il 10.6.47.

Alle trattative aveva partecipato anche una giovane donna, presentata come fidanzata prima e moglie poi del Bertini.

- 297 -

Il villino, isolato e praticamente non visibile dalla carrozzabile) appariva composto da soggiorno e cucina a piano terreno e due camere con bagno al primo piano; l'arredamento era sommario, ma con qualche pretesa: non limitato all'essenziale per abitarvi, come nelle altre "basi".

D'interessante per le indagini venivano sequestrati:

- una copia dell'atto di acquisto dell'immobile e documentazione varia ad esso relativa (rep.da 1 a 6);
- distinta della "Rinascenza", di consegna di tre poltroncine e un tavolino a Gorbellini Franco (rep.7);
- un foglio su carta quadrettata con disegni vari (rep.10);
- numerosi ciclostilati con l'intestazione "B.r." o comunque riferibili all'organizzazione (Rep.da 13 a 21);
- n.1/2 del periodico "Controinformazione" (rep.12);
- quattro cartucce cal.9 corto (rep.25);
- vari libri di argomento politico o "gialli", alcuni dei quali (cinque recanti nella prima pagina interna annotazioni di appartenenza a "Renato Curcio" o "Renato Curcio e i suoi amici"; altri recanti all'interno delle note o appunti a mano e una scheda manoscritta (v.reperti dal 26 al 42);
- quotidiani di varie date, sino al 12.9.1974 (rep.49);
- tre tute di colore azzurro con cerniere e tre cappucci di tela celeste con feritoie in corrispondenza degli occhi (rep.50);
- 27 fogli di plastica dura di color nero (rep.52);
- un'apparecchiatura, descritta in dettaglio nel verbale di sequestro, destinata alla fabbricazione di targhe false (rep.74);
- 67 sezioni di targhe automobilistiche (rep.53);

- 298 -

- una cornice di targa posteriore recante la scritta "Chioda Lodi" concessionario per Autobianchi e Citroen (rep.54):
- si richiama quanto esposto a pag. 131 in relazione al rep. 62 di Pianello V.T.;
- un disegno con l'indicazione di misure per la fabbricazione di targhe posteriori (rep.55);
- altri oggetti vari, meglio specificati in verbale, per la formazione di targhe false, tra cui un punzone con lo stemma della Repubblica (rep.56);
- un foglio di carta indirizzato a certo Nanni a firma Nero, con richiesta di fabbricazione di targhe, di cui sono indicati i dati;
- un saldatore elettrico con inciso il nome "De Ponti" (rep. 57);
- due catene con due lucchetti chiusi, senza chiave (rep.59);
- un apparecchio radio ricevente di tipo militare (rep.63) idoneo a funzionare da 27 a 39 Mhz;
- un elenco degli orari dei giornali radio e telegiornali; i nominativi di due centrali operative dei carabinieri con a fianco i nomi convenzionali di esse (Nobel e Romeo); e due frequenze d'onda relative alle centrali di Milano e Tortona (rep.62);
- nel sottoscala numerosi pezzi di panforte numerati; una porticina con chiusura costituita da tre catenacci a scorrimento, uno dei quali con lucchetto; una stuoia in canapa; longheroni in ferro, bulloni e dadi; un rudimentale impianto elettrico: il tutto veniva messo insieme seguendo la numerazione dei pannelli, e ne risultava una cella delle dimensioni di metri 1,95 x 2,60 x 2,10, (altezza) - rep.65 -;
- due rotoli di carta da parati, identica ai brandelli attac

- 299 -

- cati all'interno della cella (rep.67 e 81);
- un drappo rosso a forma di scudo con la scritta gialla "Brigate rosse" e la caratteristica stella a cinque punte (rep.68);
 - un grosso sacco di tela di iuta (rep.69);
 - un cappuccio di tela color marrone (rep.70);
 - un seggiolino da campeggio (rep.71);
 - un negativo di tre fotogrammi a colori riproducenti il Curcio, la Cagol e due persone sconosciute (rep.72);
 - una ricevuta di versamento relativa all'auto Fiat 500 targata MI T 49632 (rep.73); si rammenta che si tratta della targa di una delle tre automobili segnalate in Torriglia il 17-18 aprile 1974; il versamento risulta effettuato da Corbellini Franco, nome falso in uso a Bassi e Bertolazzi; la grafia appare però quella del Bertolazzi;
 - un tappo di cotone pressato e feltro (rep.76), in tutto simile a quelli già repertati in Robbiano di Mediglia come parti di silenziatori per ~~anni~~;
 - resti bruciacchiati di tre campionari di tessuti (simili a quelli sequestrati a Robbiano, sull'auto di Bertolazzi e poi sull'auto di Paroli Tonino - v.infra -) rinvenuti sotterrati nei pressi dell'abitazione (rep.78);
 - materiale sanitario vario (rep.83); in particolare vari campionari gratuiti per medici, tra cui del "Talofen";
 - abiti e suppellettili varie, attrezzatura per cucina e bagno.

Dell'immobile e del suo contenuto v'è ampia documentazione fotografica nel Vol.U, fasc.3-A, pag.124,156,157,185.

- 300 -

In sede di indagini di P.G. si accertava che l'immobile, comprese tasse e onorari, era stato pagato complessivamente 21 milioni circa, con assegni circolari, di cui aveva fatto richiesta alla banca Bertini Luigi, versando danaro contante.

Erano identificate parecchie persone che avevano avuto a che fare con il sedicente Bertini e con la donna che lo accompagnava. Il teste Bagnasco (mediatore nella compravendita della casa) credeva di identificare su foto il Bertini in Pinotti Giorgio, la donna in Zaini Manuela. Peraltro l'esame delle sottoscrizioni del sedicente Bertini sui vari atti relativi allo immobile poneva in evidenza forti somiglianze tra la grafia del Bertini e quella del Bertolazzi. Pertanto il G.I. disponeva ricognizioni di persona sia sul Pinotti e sulla Zaini, sia sul Bertolazzi e ancora su Laura Allegri, attesi gli stretti rapporti accertati tra i coniugi Bertolazzi e l'Allegri.

Le ricognizioni erano effettuate in Moncalieri il 13.2.75, prima ancora che i giornali dessero la notizia della localizzazione della "base" di Tortona (fasc.3/A, del Vol.U, pag.62-73).

Le ricognizioni avevano esito totalmente negativo nei confronti del Pinotti, della Zaini e dell'Allegri. Il teste Bagnasco non riconosceva tra gli uomini mostratigli il sedicente Bertini; ma non riconosceva neppure, fra i presenti, quel Pinotti che aveva ritenuto di riconoscere in fotografia. Tutti gli altri testi indicavano il Bertini nel Bertolazzi, con buona e assoluta sicurezza; soprattutto sicuri e immediati i riconoscimenti di Pensa Anna, Gennaro Fiorenzo,

- 301 -

Pernigotti Giuseppe; con qualche riserva i riconoscimenti di Carezzano Domenico e Rometto Aldo. Il teste Cravero Sergio, che peraltro aveva visto il sedicente Bertini solo di sfuggita, mentre era in auto, non riconosceva alcuno dei presenti.

Per quanto concerne le dichiarazioni del teste Gensoni Gianfranco si rinvia al Vol.U, fasc.3-A, pag.92 e 116 e fasc. 3-B, pag.24 segg.- 38.

Delle fasi delle ricognizioni veniva effettuata documentazione fotografica (Vol.U, fasc.3-A, pag.94-105, 106-115)

L'esito della ricognizione era immediatamente contestato al Bertolazzi, il quale rifiutava di rispondere (Vol.U, fasc.3-A).

Il 14.2.1975 il G.I. disponeva ispezione di luoghi, esperimento giudiziale e ricognizione di cose con la presenza del Dr.Sossi, previo avviso ai difensori degli imputati (Vol.U, fasc.3-A, pag.76).

Nell'esecuzione di tali atti (Vol.U, fasc.3-A, pag.81 segg.) venivano preliminarmente sperimentate nella serratura della porta d'ingresso dell'immobile le chiavi sequestrate ai vari imputati nel corso della istruttoria. Nessuna chiave apriva la serratura; ma due chiavi uguali tra loro e di marca Yale (la stessa della serratura), appartenenti l'una a Franceschini Alberto e l'altra a Bertolazzi Pietro, penetravano nel buco della serratura e determinavano una parziale rotazione del congegno. Poichè la serratura appariva ossidata, ne veniva disposta l'asportazione per ulteriori accertamenti. Questi (Vol.U, fasc.3-A, pag.90 e 117 segg.) consentivano di stabilire che le due chiavi indicate apriva-

- 302 -

no la serratura dopo una semplice opera di lubrificazione.

Il Dr. Sossi era preliminarmente invitato a descrivere, sotto giuramento, la cella, ogni particolare di essa e le tute. Quindi veniva introdotto nella cella ottenuta con gli elementi del reperto n.65 (cella in cui era stato collocato uno dei letti, con relativo materasso, trovati nella casa;- ad una parete era stato appeso un drappo reperto n. 68).

Esaminati gli oggetti così sottopostigli, il dott. Sossi riconosceva il luogo della sua prigionia o comunque oggetti in tutto uguali (secondo i suoi ricordi) a quelli della sua prigionia.

Il dott. Sossi riconosceva la cella nel suo insieme, nella tappezzeria, nella mensola, nei longheroni obliqui della parete della porta, nei fori praticati per l'aerazione, nei fori accanto alla porta destinati all'ispezione dall'esterno (sono due, ma ne ricordava uno solo), ecc. *

Per ogni particolare della ricognizione si rimanda al dettagliato verbale, dal quale sembra doversi ricavare la certezza che la cella ricostruita in Tortona sia non soltanto uguale, ma proprio quella in cui il dott. Sossi fu tenuto prigioniero. Si ricordi che i carcerieri di Sossi (v. supra p. 77), nel minacciarlo perchè non desse collaborazione alcuna agli inquirenti, fecero un'eccezione consentendo la descrizione della cella: tanto - dissero - l'avrebbero subito smontata; così è avvenuto, si può presumere, per il reperto n.65 di Tortona.

Anche la ricognizione delle tute e dello sgabello (posti gli oggetti tra altri simili) dava esito positivo; del

- 303

resto le tute corrispondevano, nei particolari, al disegno che il dr.Sossi ne aveva fatto davanti al G.I..

Il Dr.Sossi non riconosceva, quanto al colore, i cappucci, i quali peraltro, nella foggia, presentavano le medesime caratteristiche di quelli che il teste aveva disegnato (vedasi il particolare delle impunture attorno alle feritoie per gli occhi).

Aggirandosi per la casa, il Dr.Sossi indicava come uguali a quelli che aveva usato durante la prigionia alcuni oggetti, quali un secchio e una bacinella; e dichiarava che il deodorante al limone contenuto in una bomboletta spray aveva lo stesso profumo del deodorante che veniva immesso nella cella.

Di rilievo anche le dichiarazioni del dr.Sossi in merito alla branda ed ai materassi esistenti nella casa.

Il 16.4.75, nel corso di esame testimoniale, il G.I. esibiva al Dr. Mario Sossi il rep.N.10 di Tortona; in esso il teste riconosceva uno dei tanti fogli che egli aveva riempito con disegni nel corso della sua prigionia.

Esaminate le copertine di tutti i libri sequestrati, il dr.Sossi ne indicava 24 come corrispondenti a libri da lui certamente letti durante la prigionia; quindi, sfogliatili, il dr.Sossi riconosceva nel libro "Stasova Compagno Absoljyt" a pagg.60-61 dei segni corrispondenti a quelli che ricordava esistere nell'esemplare letto nella cella; inoltre a pag.159 del volume "La falsa libertà" il dr.Sossi rintracciava la frase "fare attenzione a non essere ingannati.....sono, al contrario, ladri e banditi", che già in data 3.12.74 egli

- 304 -

aveva dichiarato di aver copiata pari pari da uno dei libri letti durante la sua prigionia, e trascritta in uno dei fogli pubblicati sul n.51 del 22.12.74 del settimanale l'Espresso, al quale le "B.r." li avevano spediti in fotocopia.

Il Dr.Sossi aveva riconosciuto tutti i fogli ricevuti dall'Espresso, dei quali era stato frattanto disposto il sequestro, come da lui redatti durante la sua prigionia, in momenti e stati di animo diversi (Vol.T, fasc.3-A, pag. 159 e segg.).

Prima di sfogliare il volume "L'altra riva del fiume", di Snow, il dott.Sossi dichiarava che in esso avrebbero dovuto esservi annotazioni e sottolineature; rinvenutele in effetti, precisava che erano certamente le stesse notate durante la sua prigionia, e in particolare era la stessa la grafia delle annotazioni a margine dei fogli 374 e 376.

Indagini di P.G. sul rep.7 portavano ad acquisire l'altra copia della bolla di consegna, in possesso della Rinascente, sulla quale figura la firma per ricevuta "Corbellini Franco". Si ricorda che tale nome è quello di documenti falsi sequestrati sulla persona sia di Bassi Pietro sia di Bertolazzi Pietro. La grafia della firma apposta sulla bolla di consegna sembra all'Ufficio di pugno del Bertolazzi Pietro, non certo del Bassi come ipotizzato dalla P.G. (Vol.U, fasc.3 ,pag.8-18 segg.).

La perizia grafica disposta per identificare l'autore delle sottoscrizioni Bertini Luigi apparenti sugli atti relativi all'immobile di Tortona ha stabilito con grado di certezza (e la cosa è del resto evidente "ictu oculi" anche al profano) trattarsi di Bertolazzi Pietro (per.n.28).

- 305 -

Con rapporto 13.5.75 i C.C. del Nucleo Spec.P.G. di Torino, su richiesta del G.I., riferivano che un riscontro effettuato per due giorni nella casa di Tortona aveva permesso di constatare che si udivano dall'interno di essa tutti quei tipi di rumori (aereo, sirena, trattore, automezzi) che il Dr.Sossi aveva descritto nelle sue testimonianze (Vol.U, fasc.3/B, pag.35).

Sui reperti di Tortona venivano compiuti vari accertamenti di P.G.: l'esito di tali accertamenti formava oggetto del rapporto 3 luglio 75 in Vol.Z, fasc.D.

Da segnalare che la villetta di Tortona era stata "visitata" dai ladri prima dell'8.2.75, data di intervento dei CC del posto: sul punto si veda il rapp.42/9 del 10.6.75 in Vol.U, fasc.3/B, pag.42.

Su vari reperti di Tortona portanti scritturazioni autografe venivano disposti accertamenti peritali: gli esperti (Ghio-Spigo; perizia n.45) riconoscevano la mano di Curcio Renato nei manoscritti di cui ai reperti n.29 (scheda interna), 32, 40, 42 (libro e foglietto interno).

Da ultimo veniva conferito incarico peritale perchè si accertasse se il drappo apparente sulle fotografie di Ettore Amerio diffuse dalle "B.r." durante il sequestro di lui fosse il medesimo apparente sulle fotografie concernenti il sequestro Sossi; e perchè si accertasse se il drappo di Tortona (rep.n.68) fosse lo stesso delle foto di Amerio o di Sossi.

Anche nel rep.68 di Tortona i periti esaminavano le fotografie in atti, visto quanto comunicato dalla P.G. a f.11, Vol.Z, fasc.D.

- 306 -

Secondo i periti (perizia n.40) le fotografie eseguite dalle "B.r." ad Ettore Amerio, le fotografie eseguite dalle "B.r." a Mario Sossi e le fotografie del rep.68 di Robbiano rappresentano - quanto al drappo - riproduzioni di un unico oggetto.

Del resto, l'identità di drappo fra fotografie di Amerio e fotografie di Sossi era già stata dimostrata, con un pregevole elaborato, dal dott. Wjan della Polizia Scientifica di Torino (cfr. Vol. I, fasc. 2, pag. 213).

oooOooo

BUONAVITA - GALLINARI - Il 5.11.1974 una pattuglia della Squadra Mobile di Torino in servizio antirapina notava una auto Fiat 132 tg. TO-H 24774 con accanto due individui nei pressi dell'Ufficio postale di via Claviere.

L'appuntato Di Stadio si avvicinava a uno dei due (Gallinari) che aveva appena deposto nell'auto un grosso borsetto, e, qualificatosi, chiedeva i documenti. Il Gallinari adempiva all'invito mentre l'altro (Buonavita) chiedeva ripetutamente che gli fosse esibito il tesserino; poichè l'agente diceva di averlo già fatto, il Buonavita estraeva una rivoltella a tamburo e puntandola contro il Di Stadio gridava una frase di minaccia ("via tutti o vi sparo" o simile).

Il Di Stadio riusciva a far cadere la pistola di mano al Buonavita con il quale ingaggiava una violenta collutta-

- 307 -

zione, immobilizzandolo con l'aiuto dell'Agente D'Agnano; intanto l'agente Mattia teneva a bada con la pistola il Gallinari, che per parte sua si era limitato a fare il gesto di portare la mano alla cintola, dove in effetti aveva una pistola, che, visto il gesto, il Mattia gli sequestrava.

Accompagnati in Questura i due venivano identificati e dichiarati in arresto (circa le modalità dell'arresto, v. in particolare le deposizioni a pagg.183-185 del Vol.V).

Perquisito, Buonavita Alfredo risultava in possesso oltre che della rivoltella a tamburo Smith e Wesson 38 spec. con numero di matricola abraso, dei seguenti oggetti:

- 5 cartucce cal.38 e una cal.9 corto;
- di un anello con 5 chiavi Yale e due scilte;
- di una lamella adatta a forzare serrature di automezzi;
- di una patente di guida su modulo n.A 5284886 intestata a Chiari Roberto, n. a Roma il 24.5.1948, res. a Mestre C. del Popolo 25, munita della fotografia di esso Buonavita;
- di un foglietto quadrettato con gli indirizzi: "Lowenstrasse 42.8001 Zurich e NimrodVaduz 12 Sauposten", uguali a quelli trovati su un biglietto in possesso di Bertolazzi all'atto dell'arresto (v.sopra pag. 228).

Al Gallinari venivano sequestrati (il tutto contenuto in un borsetto marrone):

- una pistola Beretta cal.9 matr.603387 con due caricatori completi di cartucce e fondina;
- varie chiavi;
- una patente di guida con n.di modulo A 7101666 intestata a Marinoni Aldo, n. a Modena il 15.3.1947;
- una carta di identità n.13280664 intestata a Franchi Stefano n.a Piacenza il 20.7.47, ambedue con foto di esso Gallinari;

- 308 -

- schede con annotati vari nominativi, integrate da foglietti manoscritti con indicazioni relative alle posizioni delle rispettive abitazioni e alle vie per raggiungerle;
- uno scontrino della ditta "Autoforniture Sebastopoli", datato il giorno stesso dell'arresto (5.XI.74) per lire 3.500;
- varie fotografie del Gallinari, con e senza occhiali e con pettinature diverse;
- un'agenda del '74 con annotazioni a partire dal 7.9.74, concernenti appuntamenti, spese giornaliere varie e stipendi (v.sotto il 16 sett.).

Di particolare rilievo l'annotazione del 4 ottobre, in cui si elencano versamenti al notaio (704.000) e per l'acquisto di un alloggio (7.200.000). In precedenza, sotto il giorno 24 sett., è annotato un acconto di L.500.000.

Successivi accertamenti consentiranno di stabilire che dette annotazioni riguardavano l'acquisto di un alloggio in Torino, via Foligno 61, ove sarà localizzata una base "B.r." facente capo al Gallinari e a Margherita Cagol.

Sotto la data del 9 ottobre un'annotazione cancellata, in cui si legge "ore 20 beduini PZ". La parola "Beduini" o "Bedu" si legge in altre parti dell'agenda (es.sub.29 ottobre: "Bedu sera 20"). Essa ricorre anche su reperti di Torino, via Foligno (v.infra.).

Le annotazioni sino al 3 novembre sono cancellate; le successive no, ma non sono comprensibili, perchè evidentemente convenzionali o in cifra;

- un ritaglio di giornale, in due pezzi, contenente l'elenco di persone che hanno fatto versamenti a qualche periodi-

- 309 -

co della "Destra Nazionale";
- un biglietto manoscritto con vari nominativi, il primo dei quali "Eliseo Ferrari".

A bordo dell'automobile, i cui documenti erano intestati a Motta Giuseppe n. a Brescia il 3.4.1917, veniva sequestrata tra l'altro una serratura per auto nuova con relative chiavi e un blocco di serratura per auto, danneggiata dal lato esterno.

Il Gallinari, interrogato subito dopo l'arresto sia dal P.M. sia dal G.I. (Vol.V, pagg.19 e 30), si limitava a declinare le generalità, a dichiarare di ritenersi "detenuto di guerra" e a chiedere il rispetto della Convenzione di Ginevra; aggiungeva di appartenere alle "B.r.", ma non rispondeva praticamente ad alcuna altra domanda o contestazione.

Buonavita Alfredo, interrogato dal P.M. (Vol.V, pagg. 22 e segg.), dava una versione dei fatti diretta a sostenere di non conoscere il Gallinari e di essersi trovato per caso vicino all'automobile; affermava per altro che aveva da poco fatto un acquisto per 3.500 lire in un negozio di c. Sebastopoli di una "maniglia" per riparare un'automobile custodita in luogo sul quale rifiutava di dare indicazioni.

Ammetteva di aver "tentato" di estrarre la pistola, ma precisava di essersi lasciato subito disarmare; allegava di essersi servito di documenti falsi perchè latitante; dichiarava di essere "simpatizzante" delle "B.r." perchè ne aveva condiviso buona parte dell'ideologia; a domanda del difensore, precisava che condivideva i fini delle "B.r.", ma non era militante attivo.

- 310 -

Ammetteva il possesso di tutte le cose sequestrate gli risultanti dal relativo verbale, fatta eccezione per la pallottola cal.9 e per il foglietto su carta intestata dell'ACI di Torino recante le generalità della patente falsa in suo possesso.

Aveva acquistato la rivoltella da uno sconosciuto a Porta Palazzo; rifiutava di dire da chi aveva avuto la patente e di fornire indicazioni precise sulle chiavi in suo possesso, che affermava essere di alloggi in cui veniva ospitato.

Al G.I., che l'aveva interrogato quale arrestato in esecuzione di ordine di cattura per i fatti relativi al sequestro Amerio e all'aggressione al Centro Sturzo, il Buonavita (Vol.V, pag.28 e segg.) aveva dato una versione dei fatti leggermente diversa, ammettendo di aver estratto la pistola come reazione ad analogo gesto degli agenti, precisando quindi di non aver fatto a tempo ad usarla perchè gli era stata tolta di mano.

Alla contestazione che lui e il Gallinari erano stati trovati in possesso di chiavi uguali non rispondeva; nè rispondeva a quella che i documenti falsi in suo possesso risultavano ricompresi negli stock di quelli della "base" "B.r. di Robbiano.

Il Buonavita respingeva ogni addebito relativo al sequestro Amerio e all'assalto di Centro Sturzo.

Nel corso di una perquisizione eseguita il 6.IO.74 a Reggio Emilia, nell'abitazione del Gallinari, venivano sequestrate tra l'altro due cartoline da lui spedite da Mestre, il 20.8.1974 e da Padova il 25.X.74; una copia di "Si-

311 -

nistra Proletaria" del luglio '70, numero unico di attesa di autorizzazione, Ed.Sapere, che tra i redattori indica Renato Curcio, e tra i collaboratori Alberto Franceschini (i quali, come si è visto, all'atto dell'arresto a Pinerolo "non si conoscevano!"); 13 cartoline stampate a cura de "La Comune" di Milano destinate a G.B. Lazagna presso il carcere di S.Vittore in Milano, e quindi risalenti alla detenzione del Lazagna del 1972.

La Fiat 132 risultava noleggiata a Friburgo (Germ.) da tale Varesco Mara abitante a Milano in via Argona 3, la quale aveva esibito un passaporto e una patente.

La Varesco Mara risultava sconosciuta, il numero della patente proprio di quella di altra persona (il nome "Mara", per altro, evoca la figura di Cagol Margherita, viste le acquisizioni conseguenti al sequestro Vallarino-Gancia).

La targa della Fiat 132, falsa, corrispondeva a quella in uso a un autobus dell'A.T.M. di Torino.

Con rapp.11.11.74 il N.A.T. (Nucleo Anti Terrorismo) della Questura di Torino comunicava l'esito di accertamenti eseguiti sulle cose sequestrate ai due arrestati.

Relativamente allo scontrino per L.3500 trovato in possesso del Gallinari, il titolare della "Autoriforniture Sebastopoli" dichiarava che il Buonavita (da lui riconosciuto in fotografia) era venuto ad acquistare una serratura per cofano posteriore di Fiat 124, ed era tornato in mattinata per cambiarla.

Le chiavi in possesso del Buonavita erano state riprodotte da altre, in un negozio di via Borgaro, presso il quale verosimilmente era stata acquistata anche una serratura

- 312 -

* Mottura* del prezzo di L.16.000. circa, come da annotazione sull'agenda di Gallinari in corrispondenza del 4 ottobre.

I documenti di circolazione dell'auto, le patenti e le carte di identità risultavano tutti rubati e falsificati.

L'annotazione di "multa L.5.000", comparsa nell'agenda del Gallinari sotto il giorno 4 ottobre, consentiva di accertare che effettivamente il 3.X.74 un vigile urbano di Torino aveva contravvenuto il conducente della Fiat 132 - TO H 24774.

I nominativi elencati sui documenti sequestrati al Gallinari risultavano propri di "fascisti".

Nel corso di altri interrogatori del 15.11.74 il Gallinari (p.83) non rispondeva ad alcuna domanda; il Buonavita (pag.84) rispondeva, ma senza rendere, in genere, dichiarazioni processualmente interessanti: da ricordare che il Buonavita riconosceva di essere comunemente chiamato Roberto sin da prima della latitanza; che era scritto di suo pugno il biglietto con indirizzi di armerie di Zurigo e del Lichtenstein; che nel corso della latitanza aveva cambiato molti documenti falsi.

Con rapp.29.11.74 (p.101 segg.) la Questura di Torino segnalava che il Gallinari risultava aver soggiornato sotto il suo vero nome, dal 3.3. al 17.5.1974, presso una locanda di Marghera, dalla quale si era allontanato abbandonando il proprio bagaglio e lasciando insoluto il conto di tre giorni. Risultava anche che egli era venuto a Mestre da Reggio Emilia, dove aveva avuto una regolare occupazione sino al 28 febbraio 1974.

Il 21.1.1975 veniva emesso mandato di cattura contro

- 313 -

il Buonavita e il Gallinari per i fatti di cui a pag.192 del relativo fascicolo.

Con rapp.26.3.1975 (Vol.V, pagg.232 segg.) i C.C. del Nucleo Spec.P.G. segnalavano che le fondine per pistola sequestrate a Curcio Renato e a Gallinari Prospero erano uguali; peraltro comunemente in vendita nelle armerie. Segnalavano inoltre che la targa TO K 34999 (auto di Gallinari e Buonavita) appariva stampata dalla medesima macchina usata per la targa BO 545217 (auto di Curcio e Franceschini); e riferivano sulla provenienza dei moduli di documenti falsi in possesso dei due arrestati.

Con rapp.2.4.75 la Questura di Reggio E. (Vol.V, pagg. 250 segg.) riferiva che il Gallinari aveva lasciato il lavoro licenziandosi egli stesso e preannunciando il suo trasferimento in Marghera; che nel 1973 era stato già denunciato ai sensi degli artt.270-272 C.P. e il relativo procedimento era stato trasmesso alla Procura di Roma.

Lo stesso rapporto informava altresì sull'evoluzione nel campo politico locale di alcuni degli imputati di questo procedimento, e cioè Gallinari, Franceschini, Pelli, Ognibene, nonché di tale Pisi, da tempo sospettato di appartenenza alle "B.r." e oggetto di varie perquisizioni con esito negativo. A causa del loro inserimento nel "Collettivo operai - studenti" di Reggio E., che si ispirava alla "Sinistra Proletaria" di Milano, nel luglio '70 il Gallinari ed il Pisi erano stati espulsi dal P.C.I.. Nell'ambito del "Collettivo" si era poi determinata nel '71 una spaccatura tra quelli che propugnavano la lotta armata e gli altri.

- 314 -

Tra questi ultimi il Pisi, che aveva fondato il circolo "L'Appartamento" riavvicinandosi alle posizioni del P.C.I.

Circa l'identità di due coppie di chiavi sequestrate l'una a Buonavita e l'altra al Gallinari, si veda la dimostrazione fotografica a ff.270-72.

Per quanto concerne gli altri accertamenti sulle cose sequestrate, si segnala il rapp.N.A.T. 22.4.75 in Vol. V, pagg.256 segg.

Poichè il Buonavita aveva lamentato di essere stato in Questura - percosso dagli agenti che lo interrogavano sulle sue vere generalità, il G.I. disponeva immediati accertamenti medico-legali. Gli atti relativi venivano quindi trasmessi (ex art.299 cpp.) al Procuratore della Repubblica di Torino (cfr.Vol.V, pag.173 segg.).

oooOooo

CARLETTI - Da tempo la Questura di Torino, per tramite di un suo informatore a nome Franco, sorvegliava tale Carletti Cesarina (nota anche come "nonna Mao") venditrice ambulante in Torino con banco in P.della Repubblica, sospettata di appartenere alle "B.r.".

Nel gennaio 1974 la Carletti riferiva al Franco (v. rapp.14.11.1974 in Vol.WW, fasc.3, pag.I e segg.) che il Buonavita le aveva commissionato 10 bidoni di plastica da due litri per una azione delle "B.r.".

- 315 -

Il 23.4.1974 la Carletti consegnava al Franco l'opuscolo "Contro il Neo-gollismo" n.1 e il 2° comunicato concernente il caso Sossi, asserendo che due o tre giorni prima amici delle "B.r.", di notte, le avevano lasciato un pacco di volantini.

La Questura attivava un servizio di sorveglianza, durante il quale l'agente Fois notava parlare con la Carletti un giovane, che successivamente, in fotografia, riteneva di riconoscere in Vho Roberto; veniva eseguita una perquisizione a carico del Vho e della moglie Grena Maria Grazia (già imputati nel processo di Milano contro le "B.r."), che dava esito negativo.

Altra guardia di P.S., Vittozzi Antonio, entrava sotto mentite spoglie in contatto con la Carletti, la quale, il 21.6.1974, gli consegnava un esemplare del volantino delle "B.r." relativo al duplice omicidio nella sede del MSI di Padova, del 18.6.74, prendendolo da un pacco sotto il banco di vendita.

La stessa guardia apprendeva dalla Carletti che il Buonavita si incontrava talvolta con certa Anna Maria, che veniva identificata in Geninatti Prin Anna Maria.

Il 21.9.74 la Carletti consegnava al "Franco" tre volantini delle "B.r." concernenti l'arresto di Curcio e Franceschini, estraendoli da una busta che ne conteneva altri, custodita in una borsa tenuta sotto il banco di vendita.

Uguale volantino veniva consegnato il 24.9.74 alla guardia di P.S. Romano Francesco che, nascondendo la sua vera identità, era riuscito ad accattivarsi la simpatia della donna. Il Romano successivamente segnalava di aver appreso

- 316 -

dalla Carletti che era stato il Curcio ad interrogare il Giudice Sossi, sebbene costui non ne avesse in sede di accertamenti istruttori riconosciuta la voce.

Il 16.11.74 la guardia Romano prendeva nuovamente contatto con la Carletti, la quale gli dichiarava che negli ultimi tempi ella aveva ricevuto i volantini delle "B.r." da Gallinari Prospero, mentre in precedenza glieli avevano recapitati il Buonavita, il Morlacchi ed il Ferrari. La Carletti inoltre mostrava al Romano un block notes nel quale ella aveva scritto, da destra verso sinistra, un indirizzo di Genova, a suo dire di un brigatista rosso ricercato.

Il 18.11.74 era disposta perquisizione a carico di Carletti Cesarina ed emesso nei suoi confronti mandato di accompagnamento per il delitto di partecipazione ad una associazione sovversiva costituita in banda armata (artt.270-306 C.P.).

La perquisizione portava al sequestro di taluni documenti (fotografie, notes con indirizzi, agende, cartoline) che in linea generale non sono risultati utili alle indagini, ma dimostrano chiaramente (se mai ve ne fosse bisogno) la collocazione politica extraparlamentare della donna. Sono comunque da segnalare due cartoline di Katia (Duò Teresa) e due di tal Blasi Giovanni, e il taccuino su cui si legge lo indirizzo, scritto alla rovescia, segnalato nel rapporto.

Presso tale indirizzo si procedeva ad immediata perquisizione, ma senza esito.

Interrogata il 19.11.1974, la Carletti (ff.31 e segg.) ammetteva di aver ricevuto a più riprese, a cominciare da quelli del sequestro Macchiarini (marzo '72), dei pacchi di

- 317 -

volantini delle "B.r.", ma di ignorare chi glieli avesse mandati, perchè le venivano lasciati davanti alla porta di casa, di notte. Ciò era avvenuto in cinque occasioni, e con riferimento a cinque vicende delle "B.r." da lei indicate nei casi Macchiarini, Labate, Amerio, Sossi e Giroto. Non parlava del duplice omicidio di Padova.

Non aveva mai distribuito i volantini, salvo quelli relativi a "padre Leone" e anzi aveva preso contatti con il cap.Sesti dei C.C. dopo aver ricevuto i volantini concernenti i sequestri Macchiarini e Labate.

Non sapeva se i brigatisti fossero fascisti o comunisti; nel primo caso, avrebbe cercato di smascherarli; nel secondo, sarebbe stata dalla loro parte, "perchè hanno le idee dei vecchi partigiani" e lei era stata partigiana.

L'unico possibile brigatista rosso da lei conosciuto era Buonavita Alfredo, che peraltro si era a lei presentato come "Roby" dichiarando di appartenere a Lotta Continua. "Roby in mano dei volantini non gliene aveva dati mai.....; veniva in piazza ogni sei-sette mesi, e poi due o tre giorni dopo (la Carletti) si trovava i volantini infilati nel cancello; se era stato Roby a carpire la sua buona fede, se cioè Roby era un fascista, avrebbe fatto i conti con lei".

Solo in sede di riletture di quanto verbalizzato, la Carletti, diceva di aver avuto volantini anche non in coincidenza con visite del Buonavita.

Non spiegava a chi si riferisse l'indirizzo scritto al contrario, che asseriva vecchio di due anni; ma escludeva di averlo fatto vedere a chicchessia, nonostante le si facesse presente che l'esistenza dell'appunto era nota allo

- 318 -

Ufficio già prima della perquisizione.

Chiuso l'interrogatorio, lo stesso giorno il G.I. sentiva come teste il "Franco", che la Questura rivelava essere Balice Francesco.

Questi dichiarava di aver conosciuto - presso il banco della Carletti - un certo "Roby", del quale la donna parlava come di un appartenente alle "B.r.". Il "Roby" frequentava inoltre la casa di Blasi Giovanni, insieme a tale Katia (Duò Teresa). Un giorno il Balice aveva avuto modo di consultare il libretto di circolazione della moto del "Roby", apprendendo così che il vero nome di costui era Buonavita Alfredo.

All'epoca del sequestro Macchiarini (di cui la Carletti aveva mostrato al Balice una fotografia con la pistola puntata alla tempia, asseritamente ricevuta per posta) il Roby era sparito dalla circolazione per un paio di mesi. Ricomparso, aveva diradato di molto le sue apparizioni nella zona di P. Palazzo; in un'occasione il Roby si era lamentato che cercavano di incastrarlo per l'omicidio Calabresi con un identikit che gli somigliava, mentre col fatto egli non c'entrava per nulla. L'ultimo contatto del Balice col Roby risaliva a circa un anno prima, ma anche in seguito esso Balice aveva ricevuto dalla Carletti volantini delle "B.r.", che il teste aveva man mano consegnato al Dott. Criscuolo della Questura di Torino.

Al teste la Carletti diceva che i volantini le venivano lasciati dietro la porta di casa, in una busta che ne conteneva una cinquantina; essa li distribuiva al mercato o collocandoli nelle buche delle lettere.

- 319 -

La Carletti diceva di aver conosciuto Morlacchi e Ferrari; del Curcio e del Franceschini, dopo il loro arresto, aveva parlato in tono ammirato, dicendo che era stato il Curcio a "interrogare" il dirigente della Fiat. Il Balice era certo che la Carletti si fosse riferita all'interrogatorio dell'Amerio e non del Sossi (come invece risulta dalla relazione di servizio dell'Agente Romano). Dopo l'arresto del Gallinari, la Carletti aveva detto che era stato costui a portarle, in ultimo, i volantini.

Il Balice aveva sentito la Carletti parlare, oltrechè dalla Katia, di un'amica di questa a nome Daniela. Costei, a detta della Carletti, era delle "B.r.", aveva preparato i pasti per Amerio, era in contatto con il Buonavita, ed era stata dalla Carletti il mattino stesso dell'arresto del Buonavita.

Era stato il Balice a scorgere sul taccuino della Carletti l'indirizzo di Genova. A domanda del teste, se si trattasse di Micaletto Rocco, la Carletti aveva annuito, dicendo che era un ragazzo (venuto tempo prima a cercare il Buonavita) chiuso di carattere e di poche parole, ma che faceva i fatti. Avendo incontrato in questura il Balice in occasione di un suo trasferimento per interrogatorio, il Buonavita, ad un accenno fattogli da detto Balice sulla Katia e sulla Daniela, aveva detto che di quest'ultima ci si poteva fidare, perchè tutto quanto diceva era vero.

Sempre il 19.11.1974 veniva esaminata anche la guardia di P.S. Vittozzi Antonio (p.43), che confermava di aver avuto dalla Carletti il volantino relativo al duplice omicidio di Padova.

Reinterrogata il 19.11.74, la Carletti (pag.39) insi-

- 320 -

steveva di non aver distribuito se non il volantino concernente il Giroto, e di non aver avuto volantini relativi allo omicidio di Padova, nè una fotografia del Macchiarini; ammetteva di aver detto a qualcuno che doveva essere stato il Curcio ad interrogare Sossi ed Amerio, ma affermava trattarsi di semplici sue illazioni. Negava di conoscere certa "Daniela"; la Katia le aveva sì portato al banco una sua amica ma ne ignorava il nome e non sapeva che fosse amica del Buonavita.

Ammetteva la possibilità che il Roby l'avesse incaricata di acquistare delle tuniche anche se non ricordava la circostanza.

Non aveva avuto a che fare con altri presunti brigatisti.

Posta a confronto con Vittozzi Antonio (pag.44), la Carletti dichiarava che era possibile che avesse portato al mercato anche un pacco di volantini relativi ai fatti di Padova.

Gli stretti rapporti tra la Carletti e il Buonavita venivano confermati dalla testimonianza di Geninatti Prin Anna Maria (Vol.WW, fasc.4, pag.21), la quale dichiarava che, avendo riferito alla Carletti di una sua convocazione in Questura, la donna le aveva detto che il Buonavita la aspettava per il pomeriggio del giorno dopo. Quest'incontro aveva infatti avuto luogo: la ragazza aveva detto al Buonavita che in Questura le era stata fatta vedere una foto di lui; il Roby aveva confermato di essere realmente il Buonavita e di appartenere alle "B.R."

- 321 -

Va ricordato che la Geninatti ha affermato di aver ricevuto da un tal Mauro un volantino delle "B.r." che, oltre a trattare del sequestro Amerio preannunciava un sequestro di cui avrebbero parlato i giornali e che sarebbe avvenuto in Genova; e ciò prima che venisse effettuato il sequestro Sossi. La teste diceva di non aver conservato il volantino, il quale non è noto all'ufficio da qualcun'altra fonte. Il Mauro non è stato identificato.

In data 14.7.75 il P.M. ^{G.I.} emetteva nei confronti della Carletti mandato di cattura (Vol.WW, fasc.3, pag.66), obbligatorio per i titoli di reato contestati dal P.M. (artt.305 e 306- 270 C.P.).

Nuovamente interrogata il 18 luglio 75 (Vol.ZZ, fasc.A, pag.136), la Carletti confermava che più volte "quelli delle "B.r."" le avevano mandato volantini entro una busta col suo nome scritto sopra; ogni volta - però - essa Carletti apriva la busta e ne stracciava il contenuto; se nonchè lo ultimo pacco fattole pervenire dalle "B.r." ella l'aveva trovato mentre già stava recandosi al mercato; ed era anzi in ritardo, per cui aveva portato quel pacco con sé e l'aveva posato sul banco di vendita; ma la spia della polizia (Vittozzi) visto il pacco le aveva chiesto un volantino, ed ella aveva consentito acchè il Vittozzi se ne prendesse una copia: a nessun altro, però, essa Carletti aveva mai dato un qualche volantino delle "B.r."

Il G.I. contestava alla Carletti che le allegazioni di lei circa contatti avuti col cap.no dei CC. Sesti Edoardo non avevano trovato conferma nelle dichiarazioni di costui,

- 322 -

che anzi aveva asserito (Vol.WW, fasc.3, pag.59) di neanche conoscere la donna. La Carletti, per altro, insisteva nelle sue allegazioni.

Il G.I., pertanto, richiedeva il Nucleo Informativo dei CC. di Torino perchè comunicasse quanto a sua conoscenza in ordine alla Carletti.

Le notizie in possesso di detto Nucleo apparivano, per vero, alquanto disordinate e confuse. Nondimeno, eccole qui di seguito (Vol.WW, fasc.3, pag.69): risultava innanzitutto che nel marzo 1972 l'app.to Boi, transitando davanti al banco della Carletti, aveva notato in possesso di lei un volantino delle "B.r." in data 28.2.72 relativo all'incendio della villa Maina; il Boi (preso il volantino) l'aveva consegnato al cap.no Sesti (anzi, l'aveva semplicemente portato in ufficio, senza poterne informare il Sesti, all'epoca assente: cfr.Vol.WW, fasc.3, pag.78-79); il Boi ed il collega Concas si eran quindi recati dalla Carletti per accertamenti, constatando così che la donna custodiva altri quattro o cinque esemplari del volantino Maina, avuti (a detta di lei) da uno sconosciuto.

Il Boi ed il Concas invitavano la Carletti a telefonare al Nucleo qualora lo sconosciuto si fosse rifatto vivo. Non era chiaro - dalle carte del Nucleo - che cosa fosse successivamente accaduto (se cioè la Carletti avesse effettivamente telefonato o si fosse preso con lei contatto in altro modo); sta di fatto che nel fascicolo della donna figura una memoria dattiloscritta 14.3.72 (non firmata), nella quale è detto che la Carletti ha consegnato una foto di Macchiarini, un volantino delle "B.r." relativo a Macchiarini e

- 323 -

un ciclostilato intitolato "lettera di Mario Bossi ai suoi giudici". - Questi documenti venivano acquisiti agli atti del processo (con la precisazione che la foto di Macchiarini era reperita non nel fascicolo Carletti, ma in altro fascicolo del Nucleo informativo).

In data 21.7.75 Carletti Cesarina era posta in libertà provvisoria.

oooOooo

DUO' TERESA - ALLEGRI LAURA -. Il 23.1.1975 veniva esaminata come teste (Vol.WW/, fasc.H, pag.1) Duò Teresa ("Katia"). Costei diceva di conoscere la Carletti e il Buonavita (quest'ultimo sotto il nome di "Roby"; negava di aver mai saputo di rapporti della Carletti e del Buonavita con le "B.r.").

Il Buonavita era stato più volte a casa sua per mangiare (mai per dormire), come molti altri compagni.

La Duò conosceva una certa Daniela, incontrata per caso alcuni mesi prima nel corso di una manifestazione: la aveva anzi ospitata in casa sua per una ventina di giorni nel novembre-dicembre 1974, dopo di che aveva perso con lei ogni contatto.

Non sapeva se la Daniela conoscesse Buonavita; per quanto le constava, i due non si erano incontrati mai.

Ammetteva di aver cercato alloggio in compagnia della Daniela, essendo loro intenzione mettere su casa insieme.

Della Daniela conosceva solo il cognome; non sapeva

- 324 -

neppure dove abitasse.

Il giorno dell'arresto del Buonavita la Daniela era a casa di essa Duò.

Subito dopo era sentita come teste la madre della Duò, Bisco Luigia (fasc.WW,/H/5), la quale dichiarava che il Roby era venuto a casa sua un paio di volte; ella ignorava che il Buonavita fosse delle "B.r." o comunque ricercato.

Confermava che tale Daniela era stata a casa sua per una ventina di giorni (portatavi da sua figlia); della ragazza faceva una descrizione e dava varie notizie, tali da far pensare che si trattasse di Allegri Laura. Osservata per altro una fotografia dell'Allegri, non vi riconosceva la Daniela (Vol.X, pag.68).

Veniva richiamata Duò Teresa, a casa della quale nel frattempo era stata eseguita perquisizione, e le si contestava che non aveva detto la verità. Infatti su una rubrica telefonica della Duò erano stati trovati nome e indirizzo di quel Blasi Giovanni, che essa aveva dichiarato di non conoscere; la Duò si giustificava dicendo trattarsi di cosa vecchia, di cui si era dimenticata. Ora ricordava che si trattava di un giovane che faceva il fotografo e stava laureandosi in sociologia; anche il "Roby" lo conosceva, e perciò poteva darsi che si fossero trovati tutti a casa del Blasi.

Nel biennio precedente aveva visto il Buonavita una quindicina di volte; era sempre lui che si faceva vivo, non avrebbe saputo come rintracciarlo.

Non l'aveva mai riconosciuto nelle foto pubblicate dai giornali.

Ribadiva che il Roby e la Daniela, per quanto le con-

- 325 -

stava, non si conoscevano.

Forniva qualche indicazione sul conto della Daniela: un difetto ad una gamba, una sorella di nome Sara. Ma esibitale una fotografia dell'Allegri non vi riconosceva la Daniela.

A casa della Duò, durante la perquisizione, erano trovati due numeri di "Controinformazione", sequestrati e restituiti.

Laura Allegri, interrogata il 31.1.1975, ammetteva di aver soggiornato a casa della Duò usando il nome di Daniela, e ciò per nascondersi, temendo di essere colpita da mandato di cattura. Negava di conoscere il Buonavita, anche sotto il nome di Roberto; ammetteva di aver conosciuto Carletti Cesarina, perchè presentatale dalla Duò, ma negava di aver mai parlato con la Carletti del Buonavita (Vol.WW, fasc.4, pagg.23 e segg.).

Il giorno 1.4.1975 Duò Teresa veniva risentita come teste (Vol.WW, fasc.4, pag.67 bis). Contestatole che la Daniela si identificava in Laura Allegri, essa ammetteva che doveva effettivamente trattarsi di lei.

A questo punto l'esame testimoniale veniva interrotto, essendo emersi indizi a carico della Duò dei reati di partecipazione ad associazione sovversiva o di assistenza agli associati.

Sentita in qualità di indiziata il 7.4.75, la Duò confermava quanto in precedenza dichiarato; ammetteva di aver dato ospitalità al Buonavita una quindicina di volte nel giro di due anni (due volte il Buonavita aveva anche dormito a casa sua: si rammenti che in precedenza la giovane aveva

- 326 -

escluso che il "Roby" si fosse mai fermato a dormire da lei) e a Laura Allegri; ribadiva però di non aver mai saputo che i due appartenessero alle "B.r." o fossero ricercati.

E' opportuno segnalare che, nel corso degli accertamenti sulla dimora della Duò, a Milano, emergeva che essa era attualmente (febbraio 1975) la "compagna" di Braschi Paolo, noto anarchico già sottoposto a procedimento penale. A casa di lui veniva disposta perquisizione con esito non rilevante per le indagini (Vol. WW, fasc. 4, pag. 63).-

oooOooo

DE PONTI - Con rapporto 26.11.1974 (Vol. T, fasc. E, pag. 3 e segg.) il Nucleo Speciale di P.G. dei CC. segnalava, tra i documenti rinvenuti in Robbiano di Mediglia, il reperto n. 17, consistente in:

- A) un lucido su carta intestata CIS - Torino (Contatori industriali speciali) riprodotto la pianta del poligono "Boce Verde" della Scuola Contraerea di Sabaudia;
- B) un foglio di carta intestata "Scuola Artiglieria Contraerei Sabaudia", su cui erano annotati dati concernenti il comandante della scuola (tipo e targa dell'automobile; precedenti di servizio) e notizie sulla forza del reparto.

I Carabinieri accertavano che i dati riportati sullo schizzo (pianta planimetrica con indicazione dell'ubicazione dei vari servizi, dei mezzi di comunicazione, dell'armamento,

- 327 -

del personale, dei turni di sentinella; altre notizie varie) erano esatti e corrispondevano alla situazione esistente nel periodo ottobre '73- novembre '74.

L'attenzione degli investigatori si soffermava su De Ponti Valerio, militare di leva in forza al reparto dall'aprile 1974, sia perchè già sospettato di appartenenza alle "B.r." all'epoca del sequestro Amerio (Vol.D, fasc.1, pag.85), sia perchè l'esame di scritti autografi del De Ponti consentiva di attribuire alla sua mano lo schizzo e l'appunto annesso. Inoltre il De Ponti risultava avere eseguito tre turni di guardia di una settimana ciascuno presso il poligono.

La carta intestata C.I.S. risultava in dotazione a quella ditta, corrente in Milano, la quale aveva affidato lavori di disegnatore a tale De Ponti A. negli anni '69-71. La ditta era solita consegnare ai disegnatori, che lavoravano a domicilio, una certa quantità di "lucidi" del tipo di quello usato per lo schizzo; e De Ponti Aurelio (il disegnatore di cui sopra) era fratello di De Ponti Valerio.

Il 26.11.1974 veniva emesso mandato di accompagnamento del De Ponti Valerio per il 28.11.1974, con l'imputazione di appartenenza all'associazione sovversiva delle "B.r." costituita in banda armata.

All'atto dell'esecuzione del mandato, era eseguita perquisizione anche personale a carico del De Ponti, che portava al rinvenimento, tra l'altro, di una sommaria piantina ancora riferibile al poligono di Foce Verde.

Interrogato (p.43 segg.), il De Ponti negava ogni addebito: non aveva mai visto prima il lucido e il manoscritto,

- 328 -

che non erano di suo pugno; tanto meno poteva spiegare come i documenti fossero pervenuti a Robbiano; non conosceva alcuna delle persone indiziate. Rifiutava di redigere saggio grafico, riservandosi di farlo eventualmente in un secondo momento; e rifiutava di sottoscrivere il verbale di interrogatorio.

All'esito dell'interrogatorio veniva emesso mandato di cattura (pag.48).

La perizia grafica immediatamente disposta stabiliva con grado di assoluta certezza che la planimetria del poligono e il foglio annesso erano di pugno di De Ponti Valerio. (perizia n.23).

Il De Ponti, reinterrogato il 21.12.1974, preso atto dei risultati della perizia, insisteva nella negativa; rilasciava un saggio grafico che, posto a confronto con precedenti suoi scritti autografi, mostra in modo anche troppo chiaro il proposito di alterare la propria normale scrittura: basti confrontare il saggio grafico (f.77) con gli scritti autografi del De Ponti a ff.8 e 9.

Il 24.12.1974 (pag.78) veniva sentito il fratello del prevenuto, De Ponti Aurelio, il quale accettava di rendere testimonianza e confermava di aver lavorato per la CIS dal '69 al '71 e di non aver avuto la disponibilità di lucidi di quella ditta in casa propria, dove aveva coabitato col fratello Valerio, che si era con lui esercitato nel disegno tecnico. De Ponti Aurelio non escludeva di aver lasciato in casa di Valerio della carta lucida della C.I.S., della quale quindi il fratello avesse potuto disporre.

- 329 -

L'Autorità Giudiziaria militare informava di aver promosso procedimento penale a carico del De Ponti per i reati ravvisabili nell'esecuzione dello schizzo di impianti militari.

Nella base delle "B.r." di Tortona, come già si è detto, veniva rinvenuto (rep.n.57) un saldatore elettrico a piastra con inciso il nome "De Ponti" e una sigla.

Su incarico del G.I. la P.G. accertava che il saldatore non era in uso nella fabbrica presso la quale il De Ponti aveva lavorato prima della partenza per il servizio militare (p.95/2).

Interrogato il 5.3.1957, il De Ponti, esaminato il saldatore esibitogli dal G.I., dichiarava che l'attrezzo era probabilmente suo, o della fabbrica, o in dotazione a lui quando andava a scuola dai Salesiani a Milano. Appreso che il saldatore era stato rinvenuto nella base delle "B.r." di Tortona, negava di aver mai avuto a che fare con quella casa (p.102).

Il fratello e la madre del De Ponti, citati come testi al fine di stabilire la appartenenza del saldatore al De Ponti Valerio, si astenevano dal deporre (pag.104).

Successivamente venivano eseguiti accertamenti presso la scuola professionale Don Bosco in Milano, dove il De Ponti era stato allievo; risultava, attraverso la testimonianza di Garignani Francesco (p.IIO), che il saldatore era certamente stato costruito nella scuola dagli allievi, per esercitazione. Attrezzi di tale tipo venivano lasciati in uso agli allievi, i quali, se ne facevano richiesta, potevano trattenerli per sè. Il nome De Ponti appariva inciso con una

- 330 -

"penna elettrica"; e l'incisione del nome sull'attrezzo era cosa frequente.

Si accertava che il De Ponti aveva iniziato il servizio militare il 2.4.1974; aveva fruito di licenze il 30.4; il 10 e l'11 maggio; dal 28.6 al 3.7; dal 26.8. al 3.9.; dal 15 al 22.10, sempre per Milano.

La presenza dell'attrezzo del De Ponti a Tortona appariva al P.M. indizio di partecipazione di lui all'attività diretta ad attrezzare e preparare la cella destinata a prigione del dott. Sossi; e quindi al sequestro dello stesso. Venivano perciò contestati al De Ponti il sequestro di persona in danno del Magistrato e i reati a tale fatti connessi. Il De Ponti rifiutava di rispondere su tali nuove contestazioni.

Il Nuovo grave elemento di prova a carico del De Ponti, assieme all'opera di informazione su stabilimento militare emersa a Robbiano, indicava in lui - a parere del P.M. - non un semplice partecipe dell'associazione criminosa, ma un organizzatore dell'associazione stessa; conseguentemente il P.M. richiedeva (al De Ponti la contestazione) delle ipotesi di reato previste dal 1° comma dell'art.270; e dell'art.306 C.P., contestazione che avveniva con mandato di cattura in data 15.5.1975.

oooOooo

- 331 -

GASTALDI - STASI - SCOGLIO - BONOMI

Tra i reperti di Robbiano di Mediglia figurano fotocopie di atti di questo processo: mandato di cattura contro Carnelutti Adriano; comunicazione giudiziaria 5.7.74 al Carnelutti; interrogatorio Carnelutti 8.7.74 ore 12 e ore 20; verbale ricognizione voce Carnelutti 16.7.74; interrogatorio Carnelutti 16.7.74; verbale ricognizione persona Carnelutti 16.7.74; verbale confronto Carnelutti-Cattaneo 17.7.74.

Sul primo foglio figura, tra l'altro, l'annotazione "diritti pagati" fatta dal Cancelliere dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Torino, onde è evidente che si tratta di fotocopie di copie di atti, rilasciate (sempre in base all'annotazione suddetta) al difensore del Carnelutti, avv. Antonio Stasi.

L'avv.to Stasi veniva esaminato come teste il 18.10.74: nel constatare che si trattava di fotocopie tratte da copie rilasciate ad esso Stasi, il teste premetteva che le copie avute dalla Cancelleria dell'Uff. Istruzione egli le custodiva ancora nel suo ufficio. La cosa era immediatamente accertata, con acquisizione al processo - mediante P.G. - di dette copie.

Lo Stasi negava quindi di aver rilasciato a chicchessia fotocopia degli atti in oggetto o di aver consentito a chicchessia di estrarne fotocopia.

Ricordava, per altro, di essere venuto a Torino con i famigliari del Carnelutti e con Gastaldi Paolo, il quale ultimo aveva pagato le copie chieste ed ottenute da esso Stasi.

Successivamente lo Stasi si era recato a Cuneo - ove il Carnelutti era detenuto - sempre accompagnato dal Gastaldi. Qui aveva lasciato le copie in macchina tra vari giorni.

- 332 -

li: avendo mal di testa, in attesa del colloquio con il Carnelutti aveva passeggiato circa mezz'ora - da solo - per la città. Nel recarsi infine al colloquio con il Carnelutti, lo Stasi non aveva portato con sé le copie degli atti.

Se queste dichiarazioni lasciavano la via aperta a ritenere che il Gastaldi - che non era entrato in carcere per il colloquio - avesse potuto fare le fotocopie ad insaputa dello Stasi, con successive dichiarazioni (sempre nello stesso verbale) il legale faceva presente che il fascicolo con le fotocopie era poi rimasto nel suo ufficio di Milano alla portata dei visitatori: onde era possibile anche una momentanea sottrazione avvenuta colà (cfr. Vol. S, fasc. 2-B, pag. 101).

Occorre a questo punto ricordare quanto dichiarato da Pinotti Giorgio (sopra p. 458) a proposito di fotocopie di atti processuali relativi a Carnelutti o Cattaneo (anzi secondo ogni logica al primo) da lui viste a casa di questo ultimo.

Gastaldi Paolo, interrogato il 5.12.1974 (Vol. F, fasc. A, pag. 188) dichiarava di aver accompagnato sì l'avv. Stasi ed i parenti del Carnelutti (per amicizia e solidarietà politica) a Torino e di avere qui anticipato le spese per le fotocopie; precisava però di aver consegnato le fotocopie all'avv. Stasi e di non averle più viste. Contraddicendo lo avv. Stasi, allegava che questi - a suo ricordo - quasi certamente era andato a colloquio con il Carnelutti portando con sé le fotocopie degli atti processuali.

Cattaneo Francesco, reinterrogato (dopo la scoperta delle fotocopie di Robbiano) sulle fotocopie che il Pinotti aveva dichiarato di aver visto in casa di lui, ribadiva che

- 333 -

il Pinotti non diceva il vero e allegava di non sapere nulla nè di Robbiano nè dei documenti ivi rinvenuti (cfr. Vol. P, fasc. 4, pag. 291).

In Robbiano (rep. n. 38) fu trovata fotocopia di una lettera a firma Scoglio Antonio datata 8.11.72, avente per oggetto confidenze su elementi fascisti, su un traffico di armi e su documenti relativi a fascisti che lo Scoglio aveva ricevuto da tale Foti Vincenzo, esponente locale del MSI (per quanto eventualmente di competenza il reperto è stato trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Lodi).

Avendo riferito tali confidenze ai suoi compagni del "Circolo culturale La Comune di Casalpusterlengo" (Bassi, Bertolazzi, Pinotti, Gastaldi, Cattaneo, Bertoli, Esposti Mario e Patrizia, Laura Allegri) e deciso con loro di continuare i contatti per raccogliere maggiori informazioni, ma temendo nel contempo che potesse accadergli qualcosa, lo Scoglio si determinò a scrivere la lettera in oggetto, nella quale si fa la storia di tali rapporti. Questa lettera fu da lui consegnata a Piero Bassi (Lo Scoglio nè è quasi certo) perchè la consegnasse a sua volta alle avv. Stasi a Milano, ove esso Bassi si recava per ragioni di studi.

Allo Scoglio sembrava che il Bassi gli avesse poi confermato di aver dato la lettera all'avv. Stasi, col quale per altro esso Scoglio non aveva mai avuto occasione di parlare della lettera.

In ogni caso lo Scoglio non aveva più visto la lettera nè fotocopia di essa (Vol. S, fasc. C, pag. 171).

Contemporaneamente alla citazione dello Scoglio, veniva eseguita nella sua abitazione una perquisizione, che portava al rinvenimento dei documenti di cui a pag. 199 e sgg.

- 334 -

Vol.S, fasc.C, pag.199 sgg., relativamente ai quali veniva sentita come teste anche la convivente dello Scoglio, Premoli Marina.

L'avv.A.Stasi veniva invitato dal G.I. ad esibire l'originale della lettera dello Scoglio ed era quindi nuovamente sentito come teste. Egli dichiarava di non avere ~~né avere~~ mai avuto in deposito una lettera dello Scoglio; aveva conosciuto lo Scoglio nel '68 - '69 per pratiche di carattere sindacale, e ne era rimasto colpito perchè egli rappresentava "una specie di immagine vivente del proletario, per il suo aspetto aitante e muscoloso, nonchè per la sua cordialità e comunicativa". Dopo di allora non aveva più avuto rapporti se non occasionali con lo Scoglio. Visto il rep.38, dichiarava di non saperne assolutamente nulla. Affermava di non aver mai conosciuto Bassi Pietro (Curcio Vol.S, fasc.2-C, pag.209).

Il Bassi, sentito il 13.11.1974 (Vol.S, fasc.2-C, pag. 215) affermava: di non aver mai visto la lettera dello Scoglio; di non aver mai sentito parlare dell'argomento; di non aver mai conosciuto l'avv.Stasi.

Successivamente, nel corso di accertamenti al rep.79 di Robbiano (dossier Pisetta) l'attenzione degli inquirenti veniva richiamata dai fogli I6 e 27/28 (numerazione apposta dal G.I.) del dossier: nel primo di essi un "bravo borghese", professionista del "soccorso rosso", relaziona su contatti avuti mediante Maurizio (Gretter) con Roberto Caqliari, la cui sorella si era telefonicamente rivolta all'avv.Stasi perchè il fratello voleva entrare nei "Gruppi clandestini".

Il secondo si intitola "Trento- Roberto Caqliari- 9.6.73 - dal Carcere in un colloquio con A.S." e contiene

- 335 -

una serie di notizie su Trento in generale e sul Pisetta in particolare.

Si accertava che Antonio Stasi era stato nel carcere di Trento, a colloquio con Roberto Calliari, proprio il 9.3.73.

Il P.M. richiedeva pertanto che all'avv. Stasi (al quale Roberto Calliari ricordava di aver effettivamente fornito le notizie suddette) fosse inviata comunicazione giudiziaria per il delitto di cui agli artt. 306-270 C.P. =

Interrogato come indiziato, l'avv. Stasi respingeva ogni addebito, rendendo le dichiarazioni che si leggono a pag. 87 Vol. U, fasc. 2.

Vari accertamenti consentivano di stabilire che alla formazione del "dossier" Pisetta avevano contribuito, soprattutto, Antonio Bellavita e Aldo Bonomi; alcuni passi del "dossier" (per es. quello in cui si prospetta l'eventualità di tendere una trappola al Pisetta) rendono evidente che Bellavita e Bonomi non avevano per il Pisetta un interesse soltanto giornalistico.

TORINO VIA PIANEZZA 90 - PAROLI E LINTRAMI -

Intorno alle ore 6,30 del 30 aprile 1975, in esecuzione di decreto di perquisizione emesso dal G.I., personale del N.A.T. di Torino irrompeva in un alloggio di via Pianezza 90, 4° piano, appartenente a tal Chiesi Romano, che l'aveva acquistato il 19.9.74.

La perquisizione portava al sequestro di documenti ed oggetti vari (elencati nei dettagliati verbali di cui al Vol. X, fasc. A, pag. 7 e pag. 94-155 e Vol. ZZ, A, 76 segg.) e rendeva evidente che si era localizzata una nuova importante base delle "B.r." -

- 336 -

Tra i reperti più significativi si segnalano i seguenti:

- un mitra cal.7,65 lungo;
- una pistola "Waffenfabrik Bern" con caricatore completo di 8 colpi;
- una pistola Beretta cal.22 lungo;
- una pistola Bernardelli cal.22;
- 2 pistole Beretta cal.7,65, ambedue con colpo in canna e contenute ciascuna entro un borsello;
- moltissime cartucce di vario calibro;
- un milione di lire in contanti (entro un foglio con la scritta "deposito");
- vari documenti contraffatti (per i quali v.infra) utilizzando moduli di accertata (cfr.Vol.X, fasc.B, pag.169) provenienza furtiva;
- 2 fotografie del Cav.Ettore Amerio eseguite durante la prigionia di lui, diverse da quelle già conosciute (rep.1/4);
Riporta direttamente al sequestro Amerio, inoltre, il rep. n.37: trattasi di un registro (manoscritto) che contiene una serie di dati sulla Fiat e sui suoi dirigenti; per ciascun dirigente è compilata una specie di scheda; quella su Amerio riporta, tra virgolette, la frase - attribuita ad esso Amerio - "tutti gli uomini sono diversi e questo è un fatto naturale", che Amerio effettivamente pronunciò durante la sua prigionia, esemplificandola con il riferimento allo scacchista Capablanca (Vol.A, fasc.D, pag.24 v.)
- materiale sottratto dalle "B.r." al SIDA di Nichelino e Rivalta durante le aggressioni dell'11 dicembre 1974 (reperti 5-6-50-51; cfr.deposizione Carpentieri in Vol.ZZ, fasc.A, pag.178);*

- 337 -

- materiale sottratto nella sede CISNAL della Fiat Mirafiori di Torino il giorno 8.4.74 (reperto 15, cfr. dep. Trivisano in ZZ/A/178bis);
- materiale sottratto dalle "B.r." nella sede del Centro Studi Luigi Sturzo di Torino durante l'aggressione del 2.5.74 (reperti 9, 10, 11, 12, 25, 29, 45 e 59; cfr. deposizioni Gasti in X/A/36 e in ZZ/A/179);
- materiale di probabile provenienza dalla sede del Comitato di Resistenza Democratica di Milano, forse procuratosi dalle "B.r." con l'aggressione del 2.5.74 (rep.n.48; cfr. Rapp.02702/NAT Torino in ZZ/A/176 segg.);
- fogli per ciclostile con impresse (al rovescio, sicchè per la lettura occorre avvalersi di uno specchio) parti del comunicato diffuso dalle "B.r." dopo l'attacco alla sede Cisnal di Mestre del 4.3.74 (rep.41/1-2-3-);
- una cartellina (rep.35) con etichetta che - sotto l'intestazione "Documenti interni" F.d. controrivoluzione" - elenca quanto in essa contenuto; alla voce "obiettivi dell'azione GIRASOLE - maggio 74" corrisponde il documento steso dalle "B.r." a mo' di bilancio del sequestro Sossi, sopra integralmente riprodotto a pag. 236;
- una cartella con la scritta "Beduinato", contenente documenti sul biellese; - si rammenta che la parola "Bedu" o "Beduni" si ritrova fra le carte sequestrate al Gallinari; Gallinari e Buonavita avevano con sè appunti riguardanti esponenti di destra del biellese;
- un block notes (rep.75) con numerose annotazioni manoscritte su avversari politici e su problemi certamente propri delle "B.r." - Si segnala la pagina in cui si parla di "F.di massa; F.logistico (preparazione militare dei compa-

- 338 -

gni; esproprio armi); F. controrivoluzione; F. carceri".
Segue un elenco di presumibili obiettivi: - 1° Consolidamento dell'organizzazione delle brigate - 2° esproprio strategico - 3° attacco allo stato a fine elezioni".
Nella pagina successiva si precisa che lo "esproprio strategico" è previsto per giugno; non è difficile, allora, riferire l'appunto al sequestro dell'industriale Gancia; nonchè ipotizzare come il fallimento di detto sequestro e la morte della Cagol possano aver avuto ripercussioni anche sui tempi dell'attacco allo stato originariamente previsto per il dopo elezioni;

- un quaderno (rep.n.79) su cui figurano varie annotazioni. Rilevanti quelle sulle carceri (si parla di "liberazione dei compagni e di rappresaglia"); quelle sui rapporti con le forze rivoluzionarie presenti in Europa; quelle che figurano sotto la voce "contro" (1. lettera, esigenze economiche, relazione - 2. uscita 25 aprile - 3. propaganda sedi politiche);
- una agendina del 1975 (rep.230) con annotazioni in codice; al 24 marzo e al 1° febbraio si trova la scritta "111 C. G. Cesare ore 20"; lo stesso indirizzo figurava tra gli appunti di Carnelutti Adriano.

Di grande importanza alcuni ciclostilati rinvenuti in via Pianeza.

Innanzitutto il documento intitolato "Temi di discussione per l'apertura di un nuovo fronte": trattasi di una relazione nella quale è facile riconoscere la mano di Renato Curcio e che presenta all'organizzazione alcune tesi circa

- 339 -

il lavoro da fare sulle e nelle carceri.

Si affronta innanzitutto il problema se, una volta "catturati dal nemico", si debba o meno rivendicare la propria appartenenza all'organizzazione: in passato - si osserva - ognuno di è regolato nel modo che ha ritenuto più opportuno (alcuni hanno rivendicato la loro identità politica, altri non lo hanno fatto, altri lo hanno fatto a metà); per il futuro occorre che i militanti incarcerati rivendichino la loro identità politica e di organizzazione; dovrà quindi seguire una battaglia politica-legale-militare per evitare che contro i militanti delle "B.r." si celebrino giudizi separati; va rifiutato qualunque processo che non sia il processo alle "B.r." e pertanto non ci si deve presentare ai processi parziali.

Il documento prosegue raccomandando di svolgere nelle carceri un'attività di aperta propaganda politica, fermo il fatto che obiettivo principale del lavoro rivoluzionario delle "B.r." nelle carceri rimane quello di evadere, con qualunque mezzo.

Si propone quindi che all'interno del "Fronte della Controrivoluzione" sia istituita una sezione speciale per il lavoro nelle carceri, con almeno un compagno delle F.R. (Forze Regolari) che vi lavori stabilmente ed esclusivamente.

Chiude il documento un'analisi dei motivi (insufficienza, cattivo addestramento e disaffezione del personale di custodia; inadeguatezza dell'edilizia carceraria; militarizzazione relativa) per cui il carcere rappresenta l'anello debole dell'apparato militare dello Stato.

- 340 -

Mi rilievo l'affermazione, contenuta nel documento:
"l'esperienza ci insegna che a volte è molto difficile scoprire il serpente sotto la tonaca del frate; dove l'allusione al Giroto è trasparente.

Vi è poi un comunicato delle "B.r." datato 11.4.75 che tratta vari argomenti:

- Robbiano della Mediglia e quanto sequestratovi; si tratterebbe di materiali "periferici", in parte relativi ad inchieste non delle "B.r.", ma fatte pervenire all'organizzazione;
- la c.d. "guerra psicologica": si invitano i giornalisti a "riflettere prima di stendere l'ultimo pezzo" sulle "B.r." se si vogliono evitare rappresaglie;
- altre rappresaglie vengono minacciate in relazione al trattamento carcerario dei militanti detenuti;
- si afferma il principio che contro i militanti delle "B.r." "s'ha da fare un unico processo";
- i compagni delle "B.r.", per neutralizzare le "manovre del potere" contro altri compagni "ingiustamente incarcerati ed estranei all'organizzazione", vengono autorizzati ad assumere pubblicamente la loro identità politica;
- si esprimono giudizi sulla magistratura (con particolare riguardo al caso De Vincenzo) e sul "Nucleo antiguerriglia" dei Carabinieri, prendendo a pretesto l'articolo di un periodico per esporre considerazioni sragionate sulla pretesa futura attività di "squadre della morte".

- 341 -

Da segnalare, inoltre, il ciclostilato "schema per la discussione del programma", datato marzo 75.

Esso contiene una lunga analisi del "processo di ristrutturazione imperialista", che in Italia avverrebbe secondo due linee di tendenza: l'una volta a realizzare il c.d. "blocco neocorporativo", vale a dire il "modello di gestione della crisi tra forze industriali e corporazioni sindacali"- l'altra diretta a costituire un blocco di potere politico - militare intorno alle forze integraliste del paese. Per far fallire la "manovra imperialista" le "B.r." propongono di spingere più a fondo la crisi di regime, organizzando ogni manifestazione dello "antagonismo che ribolle nei grandi centri industriali e metropolitani" in modo convergente sull'obiettivo della ingovernabilità della fabbrica e del paese, fino a rovesciare l'antagonismo operaio nell'attacco al cuore dello stato. Guerriglia e propaganda armata hanno un ruolo decisivo in questa fase della lotta di classe, come pure la continuazione dell'attacco alla credibilità dello stato imperialista, da attuarsi spargendo "nuove mine" (dopo il "processo Sossi" e l'assalto al carcere di Casale) negli anelli più deboli: carceri e magistratura, mediante la liberazione dei compagni detenuti e/o l'allestimento di un contro processo in concomitanza con ^{il} processo alle "B.r."

Significativa la chiusa del documento: "noi lottiamo in una prospettiva di anni e di decenni, non di settimane o di mesi".

Il reperto n.58 di via Pianezza è un dattiloscritto in copia che si intitola "NORME DI SICUREZZA E STILE DI LAVORO - MATERIALE DI LAVORO".

- 342 -

Esso disciplina minuziosamente le modalità di uso delle case dell'organizzazione e le regole di vita cui deve uniformarsi il militante al quale sia affidata una di tali case;- detta le norme da osservare per la macchina, bene che l'organizzazione dà in dotazione al compagno;- fissa le regole da osservare per gli appuntamenti, nei rapporti con la legalità, nella cura personale, in caso di arresto (ogni militante deve rifiutarsi di rispondere a qualsiasi tipo di domanda).

La P.G. sorprende, nell'alloggio di via Pianezza 90, due giovani, che rifiutavano di declinare le loro generalità. Uno dei due opponeva uguale rifiuto al P.M. che l'interrogava il 30.4.75 (X/A/22); rifiutava inoltre di rispondere a qualunque domanda e di rilasciare saggio grafico. L'altro giovane dichiarava invece di chiamarsi PAROLI TONINO e di essere un militante delle "B.r."; ma non rispondeva alle altre domande del P.M. (X,A,23).

Contro il Paroli e l'altro giovane veniva emesso mandato di cattura per detenzione di armi, falso in documenti (v.infra), rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, partecipazione in veste di organizzatori alla banda armata "Brigate Rosse".

Veniva inoltre spedita comunicazione giudiziaria per tutti i fatti indicati nel costituito di pag.49 del fasc.A, Vol.X.

Interrogato dal G.I. il 10.5.75 (X,A,75), il giovane che fin lì aveva rifiutato di declinare le sue generalità dichiarava di chiamarsi LINTRAMI ARIALDO e di essere un militante comunista delle "B.r.". La medesima dichiarazione

- 343 -

ripeteva il Paroli (X,A,76). Ambedue rifiutavano di rispondere ad ogni altra domanda.

L'intervento della P.G. in via Pianezza aveva consentito di sequestrare i seguenti documenti falsi:

- patente intestata a Marocco Lorenzo; patente intestata a De Filippo Franco; carta d'identità intestata a Marmioli Enrico; patente intestata a Chiesi Romano (tutti documenti con foto del Paroli);
- patente intestata a Ferrara Aldo; carta di identità intestata a Lampugnani Giorgio (documenti tutti con foto del Lintrami);
- carta di circolazione intestata a Marocco Lorenzo, relativa ad un'auto fiat 126 targata TO/K 74135.

L'auto risultava posteggiata nei pressi di via Pianezza 90; a bordo di essa si rinvenivano dei campionari di "moquette". Si accertava che l'auto era stata rubata il 7.1. 1975, in Torino, a/ tal Salmoria Walter. Targhe e documenti di circolazione erano ovviamente falsi.

In data 4.luglio 1975 (X,B,235) si procedeva a ricognizione di persona per identificare l'acquirente dello alloggio di via Pianezza 90. Il sedicente Chiesi Romano veniva riconosciuto in Paroli Tonino, che del resto era risultato in possesso di un documento con quelle generalità.

Nel corso di un nuovo interrogatorio, al Paroli e al Lintrami venivano contestati i reati di furto dei moduli usati per la falsificazione dei documenti sopra elencati e di furto dell'auto del Salmoria. I due prevenuti rifiutavano di rispondere ad ogni domanda.

- 344 -

La scoperta in via Pianezza 90 del ciclostilato "Temi di discussione per l'apertura di un nuovo fronte" consentiva di accertare la vera natura di una fotocopia trovata in casa del redattore di "Controinformazione" Gallo Ermanno durante la perquisizione del 30.4.75, detta fotocopia (sul cui possesso il Gallo rendeva dichiarazioni spesso incongruenti e comunque scarsamente attendibili) risultando riproduzione dell'ultimo foglio del ciclostilato "B.r."

In via Pianezza 90 veniva inoltre rinvenuto l'originale di un elenco (parte dattiloscritto parte manoscritto) di segretari di sezione del M.S.I. di Torino città, di cui fotocopia era stata sequestrata al Gallo.

Queste emergenze rafforzavano gli indizi di appartenenza alle "B.r." già sussistenti a carico del Gallo (si rammenti l'intervista chiesta al Levati, in epoca in cui i rapporti Levati-Girotto non erano ancora stati resi pubblici), che pertanto veniva colpito da mandato di cattura come imputato di partecipazione alle "B.r." in qualità di organizzatore.

Gli indizi a carico del Gallo trovavano poi conferma nelle risultanze della perizia grafica Ghio-Spigo n.45, laddove si accertava che un quaderno sequestrato al Gallo nel maggio 74 - presso la sede torinese di Controinformazione (rep.n.9) era scritto di pugno da Curcio Renato, così come il foglietto (elenco numeri di targa) in quel quaderno rinvenuto.

oooOooo

-345 -

TORINO VIA FOLIGNO 61 -

In data 14 maggio 1975, in esecuzione di decreto di perquisizione del G.I., il NAT della Questura di Torino penetrava in un alloggio sito in via Foligno 61 (piano rialzato) intestato a tal Pellegrini Mauro che l'aveva acquistato il 30 settembre 1974.

Anche in questo alloggio si rinveniva materiale delle "B.r.": per un giudizio complessivo sulla natura ed importanza dei reperti (su cui sono ancora in corso accertamenti di P.G.) si rinvia al dettagliato verbale di sequestro in Vol.X, fasc.C, pagg.4-42.

Fra i reperti più significativi si segnalano: i seguenti:

- n.285; libro dal titolo "Un popolo alla macchia" di Longo; nell'interno il timbro "Ernesto Negri - Ferrara".
Ettore Amerio ha riconosciuto questo libro come uno di quelli datogli da leggere durante la sua prigionia. Della presenza di un timbro l'Amerio aveva parlato prima della scoperta della base di via Foligno.
- N.311; libro con l'annotazione manoscritta "di Renato Curcio e dei suoi amici - compagni; 23.3.68".
- N.384; cartella contenente varia documentazione sul sequestro Amerio (tra l'altro viene analizzato il comportamento della magistratura, dei carabinieri, del SID, della polizia e di Agnelli in relazione a detto sequestro; speciale attenzione viene dedicata ai testimoni chiamati a deporre, dei quali sono raccolte persino le fotografie).
- N.404/1; 5 fotocopie di un dattiloscritto iniziante con le parole "Organizzazione Sapere S.p.A.", già reperito nella base di Robbiano (se ne tratterà più in dettaglio esaminando la posizione processuale di Francesco Tommei);

- 346 -

-n.412/1; tre fogli del settimanale "L'Europeo" con un'intervista rilasciata dal dott.Sossi; sono sottolineati quei passi che saranno utilizzati per commentare l'invio allo "Espresso", da parte delle "B.r.", di manoscritti redatti dal dott.Sossi durante la sua prigionia (v.supra pag.³⁰⁴).

L'acquirente dell'alloggio - il sedicente Pellegrini Mauro - veniva identificato in Gallinari Prospero (cfr.rigognizioni in X,C,93 verso). Del resto, tra le chiavi sequestrate al Gallinari al momento del suo arresto figuravano - appunto - anche quelle dell'alloggio di via Foligno. Si richiamano, inoltre, le annotazioni concernenti l'acquisto di un alloggio apparenti sull'agenda del Gallinari nel periodo corrispondente all'acquisto dell'appartamento di via Foligno da parte del sedicente Pellegrini (vedi supra, pag.308). Da ultimo la P.G. comunicava di aver rilevato, nell'alloggio di via Foligno, tre impronte papillari di Gallinari Prospero (M,C,54 e 96 segg.).

Secondo i testi escussi, col Pellegrini alias Gallinari era stata vista una donna: difatti nell'appartamento di via Foligno si rinvenivano numerosissimi oggetti femminili.

Vi sono validi elementi per ritenere che la donna di via Foligno fosse Margherita Cagol: apparteneva quasi certamente a costei, in particolare, la chitarra oggetto degli accertamenti di P.G. riassunti in X;6;57.

Il Gallinari, interrogato il 9.7.75 su quanto emerso dalla scoperta dell'alloggio di via Pianezza, rifiutava - al solito - di rispondere ad ogni domanda.

oooOooo

- 347 -

PROCEDIMENTO N.38/75 G.I. TORINO (STRALCIO DAL PROCEDIMENTO N.719/73 G.I. REGGIO EMILIA) =

Con provvedimento in data 27.12.1974 il G.I. di Reggio Emilia - nell'ordinare il rinvio a giudizio avanti al Tribunale di quella città di Franceschini Alberto, Troiano Franco, Curcio Renato e Pelli Fabrizio per i reati di rapina, furto ed altro, disponeva lo stralcio degli atti del procedimento concernenti il delitto di associazione per delinquere e la trasmissione di essi al G.I. di Torino, ritenuto competente per connessione (cfr.VOL.E, fasc.C, pag.1 e segg.)

oooOooo

Contro i principali imputati del presente procedimento (Ferrari, Curcio, Franceschini, Bassi, Bertolazzi, Buonavita e Cagol) veniva emesso un primo mandato di cattura in data 23.11.74, per i reati ravvisabili in relazione ai sequestri Labate, Amerio e Sossi nonché per i reati ravvisabili in relazione alle aggressioni patite dal Centro Studi Luigi Sturzo e dal Comitato Resistenza Democratica, nonché infine per il reato di cui agli artt.306,270 C.P. (organizzazione di banda armata).

In data 11 luglio 1975 veniva emesso un secondo mandato di cattura contro gli stessi imputati (con esclusione della Cagol, nel frattempo deceduta) per i reati ravvisabili in relazione alle aggressioni patite dalla CISNAL di Mestre, e dall'UCID nonché per altri numerosi reati specificati in ZZ/A/12 segg.=

- 348 -

Contro Ognibene Roberto veniva emesso, l'11.7.75, mandato di cattura (ZZ/A/67) per i reati di partecipazione - con funzione di organizzatore - a banda armata (artt.306-270 C.P.), ricettazione dell'auto sequestratagli al momento del suo arresto (art.648 C.P.), contraffazione dei documenti di circolazione dell'auto e della patente intestata a Bertolini Alberto (artt.476-477-482 C.P.), rifiuto di indicazioni della propria identità (art.451 C.P.), falso e sostituzione di persona in relazione all'affitto della casa di Poggiana di Riese Pio X (artt.494-485 C.P.).

Si riassumono, qui di seguito, gli interrogatori compiuti dal G.I. in chiusura di istruttoria, il 15 luglio 75 e successivamente:

Carnelutti Adriana (ZZ/A/115) non spiegava il possesso da parte sua di una chiave identica ad altra trovata nella base "B.r." di Robbiano.

Ferrari Paolo Maurizio (ZZ/A/117) rifiutava sostanzialmente di rispondere alle domande.

Pietro BERTOLAZZI (ZZ/A/118) ammetteva di appartenere alle "B.r."=

Ognibene Roberto (ZZ/A/119) rifiutava di rispondere.

Bassi Pietro (ZZ/A/120) negava di avere mai assunto il falso nome di Colombo Raffaele. Affermava di non aver mai messo piede nè nella base "B.r." di Pianello V.T. nè in quella di Piacenza e di non essere mai stato a Gelati di Gropparello. La pistola sequestratagli - allegava - l'aveva avuta un mese circa prima del suo arresto da persona di cui non voleva fare il nome; - era a causa del comizio di ~~Almirante~~ Almirante programmato in Milano per quel periodo che il Bassi

COPIA RILASCIATA AL P.G. DI TORINO
PER USO UFFICIO RIFER ZOTA M. HOOR/14-80
DEL 4-8-80 -



- 349 -

circolava armato, tenendo egli aggressioni da parte dei fascisti.

I documenti falsi esso Bassi li aveva avuti, già compilati, da persona di cui non voleva fare il nome;- e se li era procurati per poter vivere lontano dalla propria casa, avendo saputo di essere ricercato;- obiettando il G.I. che in precedenza esso Bassi aveva dichiarato di aver falsificato i documenti da sè, il prevenuto insisteva nell'ultima versione.

L'auto Fiat 128 targata MI T-13073 egli l'aveva avuta (la sera stessa del suo arresto) da una persona diversa da quella che gli aveva dato la pistola;- neppure del fornitore dell'auto, per altro, il Bassi intendeva rivelare il nome.

Le chiavi di Robbiano gli erano state date dalla stessa persona che gli aveva procurato l'auto;- del materiale sequestrato in Robbiano, ad ogni modo, esso Bassi non sapeva nulla.

Era vero (ammetteva il Bassi) che tra le carte di Robbiano figuravano appunti di suo pugno, ma non - come affermava il G.I. - funzionali all'attività delle "B.r.", essendo in realtà riferibili ad una generica militanza in qualunque organizzazione di sinistra.

In particolare riconosceva come di suo pugno alcune delle scritte apparenti sul reperto 169/7 di Robbiano;- preso atto che le restanti scritte erano di Curcio Renato (perizia n.44), osservava che la circostanza che le grafie di due persone comparissero sul medesimo foglio non significava per ciò stesso che quelle due persone si conoscessero;- per parte sua negava di conoscere Curcio Renato.

- 350 -

Rispondeva al vero che esso Bassi aveva avuto dei trascorsi fascisti (come dichiarato da alcuni testi), ma si trattava di vicende risalenti nel tempo e circoscritte al suo tredicesimo anno di età: subito dopo egli aveva definitivamente abbandonato la "Giovane Italia", convertendosi alle idee politiche di sinistra.

Il Bassi affermava che ancora nel 1973 egli aveva vissuto in famiglia a Casalpusterlengo, dove si era recato - sia pure saltuariamente - anche nel corso del 1974;- egli elencava inoltre le fonti di reddito (presalario universitario; occupazioni varie) di cui aveva goduto negli ultimi tempi.

Il Bassi, infine, riconosceva come scritto da lui un bigliettino, datato dicembre 73, indirizzato a Manola - moglie di Cattaneo Francesco - rinvenuto tra le carte sequestrate a costui (rep.n.1: si noti che il bigliettino non è firmato col nome del Bassi ma con la parola "Manitù").

Buonavita Alfredo (ZZ/A/124) accettava di rendere interrogatorio, ma dava risposte evasive. Da segnalare che appariva a conoscenza della circostanza che la sua pistola faceva parte di un blocco acquistato con documenti falsi nel settembre 1973 (v.infra), circostanza non ancora contestata-gli, almeno in base alle risultanze istruttorie. Da notare inoltre che il Buonavita - pur accettando di rispondere a tutte le altre domande - rifiutava di rispondere alla domanda se egli conoscesse tal Carletti, tal Duò (Katia) e Laura Allegri (Daniela).

Franceschini Alberto rendeva le dichiarazioni che teneva il comportamento di cui è verbale a pag.129, del VOL.ZZ, fasc.A. ~~Conse~~

- 351 -

Conseguentemente il G.I. inviava al Procuratore della Repubblica di Saluzzo la nota di pag.143, ibidem.

Il G.I. indirizzava inoltre al Presidente del Tribunale di Torino dichiarazione di astensione.

Il Presidente del Tribunale decideva nel senso che il B.I. non dovesse astenersi, non ravvisandosi nè i motivi di cui all'art.64 c.p.p., nè altre gravi ragioni che potessero influire sulla serenità delle decisioni (cfr.Vol.ZZ, fasc.A, pag.145).

Con dichiarazione 28.7.75 il Franceschini ricusava il G.I., ma la ricusazione veniva ritenuta inammissibile dalla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello di Torino, per essere i motivi adottati dal prevenuto, "palesamente infondati" (cfr.Vol.ZZ, fasc.S).

oooOooo

ACQUISTO DI PISTOLE IN TORINO (SETTEMBRE 1973).-

Nel corso delle indagini sulla provenienza delle armi sequestrate in basi "B.r." o indosso a singoli associati si accertava che in Torino, il 13.IX.73, erano state acquistate - mediante esibizione di documenti d'identità contraffatti e falsi "nulla osta" della Questura - ben 9 pistole, e precisamente (cfr.Vol.Y, fasc.8):

- tal Faniero Alberto aveva acquistato una "Walther" cal. 7,65 presso l'Ameria Previati; una "Walther" cal.7,65

- 352 -

- presso l'armeria Majerna (Sterpone); una "Walther" cal.7,65 presso l'armeria Milanese;
- tal Bartoletti Domenico aveva acquistato una "Smith e Wesson" 38/S presso l'Armeria Negro; altra "Smith e Wesson" 38/S presso l'armeria Boero (Parri);
 - tal Mauri Adolfo aveva acquistato una "Bernardelli" cal.22 presso l'armeria Rosso; altra "Bernardelli" cal.22 presso l'armeria Tanandre; una "Beretta" cal.22 lungo presso l'armeria Data (trattasi effettivamente di Beretta, come precisato in Y/8/34, e non di Bernardelli come indicato per errore in Y/8/3);
 - tal Fanelli Mario aveva acquistato una "Smith e Wesson" 38/S presso l'armeria Oggero.

Parte di queste pistole veniva recuperata, come premesso, nel corso dell'inchiesta sulle "B.r.": il Bassi ~~era~~ ed il Bertolazzi risultavano in possesso ciascuno di una delle pistole comprate dal sedicente Faniero Alberto (rispettivamente la "Walther" dell'armeria Previati e la "Walther" dell'armeria Majerna);- il Buonavita (V-I/A- 256) risultava in possesso della "Smith e Wesson" 38S comprata dal sedicente Bartoletti nell'armeria Boero (Parri);- nella base delle "B.r." di via Pianezza 90 venivano sequestrate (X,A,39) due delle pistole comprate dal sedicente Mauri Adolfo, la Bernardelli cal.22 dell'armeria Tanandre e la Beretta cal.22 lungo dell'armeria Data.

Si noti che le matricole delle pistole sequestrate a Bassi, Bertolazzi e Buonavita risultavano abrasi: mediante perizia (La Sala, n.29) si riusciva però ad evidenziare i numeri obliterati. Restava invece illegibile (perchè trapanata)

- 353 -

la matricola della pistola sequestrata a Curcio Renato.

Con la medesima perizia si accertava che le pistole erano perfettamente efficienti.

Non era possibile identificare il Faniero, il Mauri, il Bartoletti ed il Fanelli (nomi tutti risultati falsi); la P. G. forniva alcune generiche indicazioni (su Micaletto Rocco, Buonavita Alfredo e Fresia Giovanni), non confermate però dagli accertamenti istruttori - esami testimoniali e ricognizioni di persona - eseguiti dal G.I. =

oooOooo

CORRELAZIONI TRA LE CHIAVI SEQUESTRATE -

E' interessante riassumere - consentendone così una valutazione unitaria - le risultanze processuali in merito alle chiavi sequestrate (cfr. Z, C, 48 e Z, C, 147):

- 1) Francesco Carnelutti è risultato in possesso di una chiave marca Iseo (rep. 21 seq. Corno Val Giovine), identifica ad una chiave trovata in Robbiano (rep. 200).
- 2) Bassi Pietro è risultato in possesso di tre chiavi (Burg Wachter - Bersani - Cisa; rep. 15) identiche a tre chiavi trovate in possesso di Franceschini Alberto (rep. 81);
- 3) Bassi Pietro è risultato in possesso di tre chiavi (Welka-Cisa - Yale; rep. 15) identiche a tre chiavi trovate in possesso di Bertolazzi Pietro;

- 354 -

- 4) Bassi Pietro è stato trovato in possesso di una chiave (Welka; rep.15) identica ad una chiave trovata in Robbiano (rep.200);
- 5) Bassi Pietro è stato trovato in possesso di una chiave (Viro; rep.6) identica ad una chiave sequestrata al Bertolazzi;
- 6) Curcio Renato è stato trovato in possesso di due chiavi (Errebi - Cisa; rep.98) identiche a due chiavi sequestrate al Bertolazzi;
- 7) Franceschini Alberto è stato trovato in possesso di una chiave (Yale; rep.80) identica ad una chiave sequestrata al Bertolazzi;

Alcune delle chiavi sequestrate al Bertolazzi erano contrassegnate dalla scritta "Fortunello"; uguale scritta si rileva sul foglietto agenda del "Curcio.

Pelli Fabrizio (in relazione ad accertamenti originati dalla scoperta di una base "B.r." in Padova) è risultato in possesso di chiavi identiche ad altre sequestrate in Pianello V.T. e Robbiano, nonché indosso a Curcio, Franceschini, e Bassi (cfr.Vol.Y, fasc.13).

Per quanto concerne le varie basi va ricordato che:

- il Carnelutti aveva le chiavi di Pianello V.T.;
- il Bassi ed il Bertolazzi avevano le chiavi di Robbiano;
- il Bassi ed il Franceschini avevano le chiavi di Piacenza (cfr.Z, C, 157);
- il Bertolazzi ed il Franceschini avevano le chiavi di Tortona;
- il Gallinari aveva le chiavi di Torino via Foligno;
- il Paroli ed il Lintrami sono stati arrestati nell'apparta-

- 355 -

mento (da loro abitato) di Torino, via Pianezza;
- nell'appartamento di Torino via Pianezza è stata sequestrata una chiave relativa all'appartamento di Ghigo di Prali (per il quale vedi infra).

oooOooo

CORRELAZIONE TRA I DOCUMENTI PERSONALI E DI CIRCOLAZIONE SEQUESTRATI -

L'esame comparativo dei documenti personali o di circolazione sequestrati nel corso del presente procedimento consente di evidenziare - come per le chiavi - gli stretti rapporti intercorrenti tra vari imputati; nel senso che la provenienza dei documenti appare per tutti - spesso - la medesima.

Le carte di circolazione recuperate provengono da furti commessi in varie città in danno dei rispettivi Ispettorati della Motorizzazione Civile; si segnalano:
- Ferrara, 11 ottobre 1973; documenti ivi rubati sono stati sequestrati in Robbiano, a Ferrari (trattasi per altro di carta di circolazione intestata a Paschetto Armando, riferibile a Curcio Renato), a Bassi e al Paroli.
Del Lotto in questione sono state rinvenute in Robbiano le carte dal numero E 846227 al n.E 846247 (con intervalli); rispetto alle altre carte dello stesso lotto significativa

- 356 -

è la sequenza dei numeri d'ordine qui di seguito riprodotta (sequenza alla quale rimane estraneo il documento dell'auto C del Paroli:

- E.846227 (Robbiano)
- E.846230 (Bassi-Corbellini)
- E.846234 (Robbiano)
- E.846245 (Robbiano) con intestazione Colombi Renato)
- E.846246 (Ferrari-Paschetto)
- E.846247 (Robbiano; con intestazione Mariani Giorgio)

- Rovigo, 29 ottobre 1973; documenti ivi rubati sono stati sequestrati in Robbiano, a Curcio e a Gallinari-Buonavita. Del lotto in questione sono state rinvenute in Robbiano carte dal numero E.457132 al n.E 458550 (con intervalli); rispetto alle altre carte dello stesso lotto significativa è la sequenza del numero d'ordine che qui di seguito si riproduce:

- E.457102 (Ognibene- Spinelli)
- E.457130 (Curcio-Puccini)
- E.457132 (Robbiano)
- E.458824 (Bertolazzi-Belloni)
- E.458840 (Robbiano)
- E.458846 (Buonavita-Gallinari- Motta)
- E.458847 (Robbiano)

^ I fogli complementari recuperati in Robbiano vanno dal numero 516062 al n.516110 e dal n.846340 al n.847392 (con intervalli). Considerando anche gli altri sequestri si ha pertanto la sequenza sotto riprodotta:

- 357 -

516072 (Robbiano)
516077 (Ognibene)
516086 (Bertolazzi)
516098 (Robbiano)
516103 (Robbiano)
516106 (Bassi)
516110 (Robbiano)
516111 (Ferrari)
516113 (Gallinari-Buonavita)
516118 (Curcio)

I contrassegni di assicurazione recuperati provengono da un furto per-petrato in Milano il 29.11.73 in danno della Norditalia; i numeri d'ordine dei contrassegni sequestrati nella presente inchiesta formano la seguente significativa sequenza:

1233152 (Bassi-Corbellini) | Si noti che il numero di ciascun
contrassegno è scritto su quattro
fogli (un originale e tre copie)
costituenti un blocchetto unico:
pertanto il Bassi è risultato in
possesso dell'originale le cui co-
pie sono a Robbiano.

1233152 (Robbiano)

1233175 (Robbiano)
1233184 (Ferrari-Paschetto)
1233187 (Gallinari-Motta)
1233191 (Paroli-Marocco)
1233195 (Curcio-Puccini)
1233229 (Bertolazzi-Belloni)
1233304 (Ognibene-Spinelli)

- 358 -

Le patenti di guida recuperate provengono da furti commessi in varie città in danno dei rispettivi Ispettorati della Motorizzazione Civile; si segnalano:

- Cremona, due settembre 1973; In Robbiano è stato sequestrato un numero elevato di documenti appartenenti al lotto in oggetto (dal n.6598357 al n.6599597), con intervalli).

Inserendo fra quelle di Robbiano le patenti del medesimo lotto sequestrate a singoli soci delle "B.r." si ottiene la seguente significativa sequenza:

6598370 (Robbiano)
6598372 (Bertolazzi-Belloni)
6598374 (Ognibene-Pecchioli)
6598377 (Robbiano)
6598384 (Robbiano)
6598385 (Curcio-Puccini)
6599479 (Paroli-De Filippo)
6599508 (Franceschini-De Filippo)
6599575 (Ferrari-Vieti)
6599590 (Franceschini-Tombolini)
6599591 (Robbiano)
6599595 (Robbiano)
6599596 (Ognibene-Bertolini)
6599597 (Robbiano)
6600375 (Paroli-Chiesi)
6600377 (Paroli-Marocco)
6600378 (Lintrami-Ferrara)

- Catania, 25 maggio 1971; combinando i numeri dei vari documenti sequestrati si ottiene la sequenza sottostante:

- 359 -

5284608 (Franceschini-Fiorini)

5284610 (Bertolazzi-Ricci)

5284628 (Franceschini-Razini)

5284769 (Robbiano)

5284770 (Bassi-Corbellini)

5284774 (Robbiano)

5284777 (Bertolazzi-Corbellini)

5284886 (Buonavita-Chiari)

5284897 (Bassi- Ariano)

Le carte di identità recuperate ~~proveni~~ provengono da furti commessi in varie città in danno del locale Municipio.

Si segnalano:

- Dorio, 11-12-71; il Franceschini aveva con sé un documento di questo lotto, intestato a Palmieri Alberto; a Robbiano si sono ritrovati moltissimi documenti del medesimo lotto; tra gli altri il documento n.10851640, due sole unità di differenza rispetto al numero (10851642) del Franceschini;
- Cittiglio 5 marzo 1973; rientrano in questo stock documenti sequestrati a Lintrami (n.16093531-Lampugnani), Ognibene (16093538-Pellegrini) e Bassi (16093539-Corbellini);
- Suno, 3 ottobre 72; rientrano in questo stock documenti sequestrati a Bassi (n.13280662- Meazza), Gallinari (...664-Branchi), Paroli (...673-Marmioli) e Curcio(...709-De Filippo);
- Solbiate Comasco, 9.12.71; sia il Franceschini sia il Bertolazzi avevano con sé documenti di questo lotto, 2 il Franceschini (intestati a Ferraresi e Lombardi), 1 il Bertolazzi

- 360 -

(intestato a Morini); a Robbiano si sono ritrovati molti documenti del medesimo lotto; ne risulta la sequenza:

08581731 (Franceschini)

.....46 (Bertolazzi)

.....61/62/63 (Robbiano)

.....65 (Franceschini)

oooOooo

CORRELAZIONI TRA I CICLOSTILATI -

Con numerose perizie (nn.4;5;18;30/1-pag.6; 32/2-A-pag.20 e 65; 33) si sono ricercate le corrispondenze di dattiloscrittura ravvisabili tra i vari documenti delle "B.r.", giungendo alle conclusioni seguenti:

- A) sono state battute con la medesima macchina per scrivere (Olivetti Editor 5 carattere "Tempo") le matrici dei ciclostilati concernenti il "Bilancio" dell'attacco all'UCID, il sequestro Labate, il sequestro Amerio, l'opuscolo "Contro il neogollismo.....(n.1)" distribuito insieme al primo comunicato Sossi;
- B) per i comunicati concernenti il sequestro Sossi è stata usata una sola macchina per scrivere (Olivetti carattere "Pica"), la stessa impiegata per il comunicato relativo all'omicidio di Mazzola e Giraucci commesso in Padova il 18.6.74 è rivendicato appunto dalle "B.r.". =Il volantino

- 361 -

di Padova corrisponde anche come supporto cartaceo ai comunicati del sequestro Sossi (l'indagine ha riferimento solo ai comunicati Sossi nn.1 e 2). Le risultanze in oggetto sono state portate a conoscenza del Procuratore della Repubblica di Padova, insieme ad ogni altra emergenza istruttoria che potesse interessare quel magistrato;

- c) ancora con Olivetti carattere "Pica" (ma non sempre con il medesimo mezzo meccanico) sono stati battuti i ciclostilati concernenti l'aggressione all'Ucid, alla Cisanal di Mestre e al Comitato Resistenza Democratica, nonché l'arresto di Curcio e Franceschini;
- d) l'opuscolo "contro il neogollismo.....n.2", il volantino concernente l'attacco al centro Sturzo ed il ciclostilato di tre fogli sul C.R.D. e su E.Sogno sono stati battuti con ^{un'}unica macchina per scrivere, Olivetti carattere "Stampatello".

Sui vari ciclostilati delle "B.r." sono stati compiuti anche accertamenti di P.G., per i quali si rinvia a quanto leggesi in Vol.I, fasc.2, pag.263 segg., nonché in Vol. T, fasc.3-B, pag.156 e fasc.3/c, pag.53, nonché ancora in Vol.Q, fasc.1-D, pag.245.

oooOooo

- 362 -

INDAGINE VARIE-

Il Nucleo Regionale di PT della Guardia di Finanza di Torino è stato incaricato di accertamenti per identificare il proprietario della Olivetti Editor carattere "Tempo" usata dalle "B.r."= L'esito è stato negativo.

Del pari negativi gli accertamenti compiuti per rintracciare il ciclostile "Gestetner" in uso alle "B.r.", visto il reperto n.81 di Pianello V.T.=

Il Nucleo Regionale di P.T. della Guardia di Finanza di Torino ha inoltre compiuto approfondite indagini presso i notai e le agenzie immobiliari della città allo scopo di localizzare basi delle "Br" ancora sconosciute (cfr. Vol. K, fasc. 7, pagg. 24 e segg.).

oooOooo

Un'AUTO BRUCIATA PER ERRORE -

Nel corso della presente inchiesta veniva esaminato come teste tal Di Fede Paquale (HH-I-40), proprietario di una auto bruciata dalle "B.r." per errore, come ammesso dalle "B.r." medesime in un comunicato che preannunziava anche - tra l'altro - un adeguato risarcimento al Di Fede. Costui veniva sentito per l'ipotesi che la ricostruzione delle modalità dell'avvenuto risarcimento consentisse di identificare un qualche appartenente alle "B.r."= Di risarcimenti, però, il Di Fede non ne aveva avuti per niente, sicchè l'ipotesi suddetta non

- 363 -

poteva avere sviluppi.

Ad alcuni degli imputati scarcerati per decorrenza termini (Levati, Tommei, Strano, Carnelutti e Lazagna) è stato imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato comune: ciò per la considerazione che la clandestinità è metodo di lavoro delle "Brigate rosse". La misura si è rivelata per altro insufficiente nei confronti di Strano Oreste, datosi alla fuga. Prima di lui aveva violato gli obblighi impostigli l'imputato Savino Antonio.

In data 23 luglio 1975 il P.M. formulava le requisitorie definitive.

In data 23 luglio 1975 il G.I. disponeva il deposito degli atti e documenti del processo ex art.372 C.P.P.==

Veniva inoltre dichiarata l'urgenza del processo a sensi dell'art.2, Legge 22.5.75, n.152.

Alla difesa veniva concessa proroga fino al 30 agosto 1975 per l'esame degli atti.

- 364 -

oooOooo

ZOLA PREDOSA (BOLOGNA)-

Nell'ambito di un'indagine direttamente commessa dal G.I., la Guardia di Finanza individuava in Zola Predosa (Bologna) un appartamento acquistato nel maggio 1973 da tal Paoli Franco, nome falso usato da Zuffada Pier Luigi, arrestato a Milano perchè accusato di appartenenza alle "B.r." (G.I. dr.Lombardi).

Previa comunicazione giudiziaria allo Zuffada si effettuava perquisizione nell'appartamento in data 31 agosto.

L'appartamento risultava abbandonato ^{da} ~~per~~ circa due mesi. In esso, per altro, si rinvenivano documenti di una certa importanza e precisamente:

- manoscritti di Pietro Bertolazzi (cfr.perizia n.47).

Si segnala l'appunto dicente "PRESA - VIE DI RISCATTO - VIE DI FUGA - TENERLO);

- manoscritti di Renato Curcio (cfr.ancora perizia n.47).

In particolare il reperto 8/6 risulta essere - in parte - copia del fogliettino/agenda che il Curcio aveva con sè al momento del suo arresto. Sul reperto 8/6 di Zola si legge anche la parola "Pannocchia" (probabilmente convenzionale), che si ritrova sul reperto 162 di Robbiano.

Interessante anche il reperto 8/5 di Zola, su cui figura - sempre di pugno del Curcio - una specie di schema di settori di attività delle "B.r.", con indicazione delle seguenti voci: TESORO, ARMAMENTO, SCUOLA, DOCUMENTI, TARGHE FALSE, INVENTARIO DEI TIMBRI, COSTITUZIONE LABORATORI, : ASSISTENZA MEDICO LEGALE.

- 365 -

Dagli accertamenti di P.G. (Vol.ZZ, fasc.F, pag.55 e segg.) è risultato che il sedicente Paoli Franco deve effettivamente identificarsi in Zuffada Luigi.
^{Pier}

oooOooo

TORINO - VIA CASTELGOMBERTO -

Con rapporto 4 settembre 1975 il Nucleo Speciale di P.G. dei Carabinieri di Torino segnalava al G.I. la localizzazione in Torino, via Castalgomberto 36, di un box acquistato in data 7.11.73 da un sedicente Mariani Ferruccio, nominativo risultato falso.

Il G.I. ordinava la perquisizione del box: si scopriva così una nuova importante base delle "B.r."=

In particolare emergeva che il box poteva essere stato utilizzato per custodirvi il ca. Amerio durante la sua prigionia.

Per alcuni giorni veniva effettuato un servizio di appostamento all'interno del box: ma nessun militante delle "B.r." vi si recava.

Sospeso il servizio e constatata mediante ispezione luoghi l'effettiva riferibilità del box al sequestro Amerio (fatto tra i più rilevanti dell'istruttoria che stava per concludersi), con ordinanza 18.9.75 il G.I. disponeva la riapertura dell'istruttoria per gli adempimenti del caso.

Il G.I. procedeva innanzitutto all'esame del materiale repertato, impartendo disposizioni alla P.G. perchè fossero intraprese le indagini e gli accertamenti (tutt'ora in cor-

- 366 -

so) da quell'esame consigliati.

Successivamente il Cav. Amerio veniva chiamato a rinnovare l'ispezione di luoghi in precedenza già effettuata, nonché a compiere ricognizione di cose su vari oggetti rinvenuti nel box.

Si constatava così che il box era composto (vedi planimetria in Vol. ZZ, fasc. E, pagg. 72-73) da un primo vano, da uno stretto corridoio e da un secondo vano di metri 2x3,40: corridoio e vano erano stati ricavati sul fondo del box, innalzando due muri (costruiti con mattoni forati messi in sito mediante impasto di cemento). In ciascuno di detti muri si apriva una porta d'accesso, rispettivamente al corridoio e al secondo vano. Le due porte ed il corridoio (parzialmente) apparivano rivestiti di pannelli di polistirolo espanso. Altri pannelli erano accatastati a terra.

Nella porta di accesso al secondo vano era praticato un foro che consentiva di ispezionare il vano medesimo dallo esterno. Analogo foro si riscontrava sulla parete divisoria fra corridoio e secondo vano.

Il Box risultava dotato di un impianto di illuminazione in grado di servire due lampadine sistemate sopra la porta del secondo vano, all'interno di esso.

Nel secondo vano erano inoltre piazzate una presa d'aria a gomito ed una ventola.

Le pareti del secondo vano presentavano abbondanti tracce di colla, di carta marron scuro catramata, di lana di vetro e di carta da parati. Sul pavimento ancora tracce di colla e pezzi di cartone incollati.

Dentro al secondo vano, accatastati a terra, si rinvenivano numerosi fogli di carta catramata, contenente all'in-

- 367 -

terno uno strato di lana di vetro ed assicurati fra loro da punti di cucitura.

Introdotta nel secondo vano il cav. Amerio dichiarava (ZZ-E-4): "è tale e quale (alla mia cella); direi che ci siamo; lampadine, presa d'aria e ventola si trovano nella stessa identica posizione della mia cella; ventola e presa d'aria sono anzi perfettamente identiche a quelle della mia cella". Dimensioni della porta e buco in essa praticato erano per l'Amerio uguali a quelli della sua cella; anche la carta catramata accatastata sul pavimento gli sembrava identica a quella che rivestiva i muri della sua cella.

Il pavimento appariva di cemento grezzo, senza quelle piastrelle che l'Amerio aveva descritto prima della scoperta della sua prigione. Lo stato del pavimento, per altro, risultava certamente modificato (si rammentino i pezzi di cartone incollati).

Una certa perplessità rimaneva in considerazione del fatto che il box è posto al terzo/^{ed ultimo} piano sotterraneo, mentre l'Amerio ricordava un percorso in salita per accedere alla sua prigione ed in discesa per allontanarsene.

Per altro, effettuato (ad occhi chiusi e con occhiali scuri, su Fiat 128) il percorso dalla pubblica via al box e ritorno - con variazioni di tragitto rispetto a quello più breve) l'Amerio dichiarava "è mia impressione che il percorso possa essere proprio questo" (e segnalava alcuni particolari già menzionati in sede di deposizione precedente la scoperta del box) pur confermando che gli sembrava di aver percorso - quando era stato sequestrato - salita per arrivare e discesa al ritorno.

- 368 -

Al Cav. Amerio venivano quindi fatti osservare (con rito della ricognizione di cose) vari oggetti repertati nel box. L'Amerio riconosceva la brandina e lo sgabello di legno della sua cella. Indicava anche un asciugatoio trovato in via Castelgomberto come simile ad uno di quelli fornitigli durante la sua prigionia.

Toccando un asse di legno repertato nel box, l'Amerio dichiarava di aver trovato la stessa sensazione avuta al momento della sua liberazione sfiorando quello che (non potendolo vedere) allora gli era sembrato un tronco di legno grezzo.

Assai importante il rinvenimento, nel box, di un frammento di polistirolo sul quale figuravano le scritturazioni seguenti (rep.55):

A

ANI

POTE

Ictu oculi, confrontando il frammento con le fotografie fatte ad Amerio durante la sua prigionia, si constataba che il frammento stesso apparteneva ai pannelli di polistirolo che rivestivano la parete di fondo delle fotografie, e precisamente a quel settore su cui figuravano le parole:

(CRE) A (RE)

(ORG) ANI (ZZARE)

POTE (RE)

Ciò che veniva dimostrato in modo sicuro dal CIS (Centro Investigazioni Scientifiche Carabinieri) mediante sovrapposizione di fotografia del reperto alla fotografia di Amerio durante il sequestro di lui: la coincidenza fra le scritte è assolutamente perfetta (cfr. Vol/ZZ, Fasc.E, pag.123-150).

- 369 -

Per quanto concerne il restante materiale rinvenuto nel box, per una valutazione dell'importanza di esso si rimanda al relativo verbale di perquisizione e sequestro (ZZ/E/6-37).

Va notato, innanzitutto, che gran parte del materiale repertato era contenuto in valigie e bauli, così come prescritto (per consentire una rapida evacuazione in caso di necessità) dalle "norme di sicurezza" rinvenute in casa di Paroli-Lintrami (rep.58 di via Pianezza).

Si segnalano i seguenti reperti:

- reperto 2/D: block-notes a spirale con appunti manoscritti.
- Su di un foglio sono incolonnati 11 nominativi: MAO, FRANZ, CARNELUT, FRANCESCO, GALLO, ROBERTO, BERTOL, BASSI, VALERIO, BRUNO, PIPPO. Accanto alle due colonne (con annotazioni in ciascuna), la prima sotto la voce "avv.", la seconda sotto la voce "soldi".

E' intuitivo che si tratta di un elenco di persone arrestate nel corso dell'istruttoria sulle "B.r.": per alcune l'identificazione è sicura (Carnelut, Gallo, Bertol, Bassi); per altre assai probabile (Valerio=De Ponti; Franz= Franceschini); per altre soltanto possibile (Mao potrebbe essere il Ferrari, di nome MAURIZIO e chiamato "Micio" dalla Odorizzi, come prova la corrispondenza in atti;- Roberto potrebbe essere "Roby" Buonavita, ma anche Ognibene); per altri infine impossibile allo stato degli atti (Bruno, Pippo e Francesco, che non sembra possa essere il Cattaneo, già scarcerato quando fu arrestato il Gallo).

- 370 -

- Reperto 2/I: 18 fogli in fotocopia uguali a quelli inviate dalle "B.r." al settimanale "L'Espresso" e contenenti scritti redatti dal dott. Sossi durante la sua prigionia; vi è per altro un foglio in più rispetto a quelli sequestrati presso la redazione del giornale, e precisamente il foglio che inizia con la parola "Cacchio".
- Reperto 3/G: fogli, cartoncini e buste intestati a "Consigliere comunale di Torino";- in via Fea (si rammenta) era stato trovato un reperto identico;
- Reperto 4/N: un foglio dattiloscritto, contenente l'elenco (completo di generalità, recapito, professione e luogo di lavoro) dei testimoni chiamati a compiere ricognizione di persona sul Bertolazzi dopo la localizzazione della base di Tortona.
Se ne ricava che nell'organizzazione il Bertolazzi era chiamato "NERO": appunti con questo nominativo figurano a Robbiano, Tortona e Zola Predosa.
Le notizie del reperto 4/N sono di origine giornalistica e talora inesatte in punto esito della ricognizione.
- un mitra Sten (rep.19), una pistola Browning 7,65 (rep.24), un revolver Gasser cal.8 (rep.25): il tutto contenuto entro una damigiana di plastica (rep.77) con tracce di fango essiccato da probabile interrimento.
- un fucile Sauer e Sohn calibro 6,5/57, con attacco per cannocchiale, pila nel calciolo e fili per l'adduzione di corrente al cannocchiale predetto (rep.20).
- una carabina Winchester mod.M/1 cal.30 (rep.21).

- 371 -

- un calcio per mitra Sten e vari attrezzi per mitra (rep.22);
- 4 fondine per pistola (rep.23).
- una canna per pistola cal.9 e una canna per pistola cal. 7,65 (rep.26).
- 110 cartucce cal.22 (rep.13).
- una macchina per la ricarica delle munizioni (rep.17) e materiale vario- proiettili, polvere, bossoli e capsule- destinato a detta ricarica (rep.4/Aa, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 etcc.).
- 30 bersagli per esercitazioni di tiro (rep.41).
- circa 80 detonatori (rep.5-6-7-9).
- uno spezzone di miccia a lenta combustione (rep.69).
- un barattolo (rep.28) contenente miscele esplosiva (clorato di potassio e zucchero).
- vari reperti con scritte tipo "Fucile precisione", "detonatori" e "bombe a mano" (rep.70-71-72-80).
- due catene (rep.30) e 4 sacchi (rep.56).
- due uniformi da carabiniere (rep.53).
- circa 60 seghetti del tipo a filo (noti in tutte le carceri come "capelli d'angelo", utili a segar sbarre): rep. 37.
- una radio ricevente in grado di sintonizzarsi sulla gamma d'onda in uso ai carabinieri (rep.46).
- un frequenzimetro professionale (rep.47).

- 372 -

- apparecchiatura per laboratorio fotografico: ingranditore, vaschette, soluzioni per sviluppo e stampa etc.(rep.48-49-50-51-52-65-66).
- attrezzatura (di qualità) per falsificazione documenti: rep.3-4/Ad - 4/AI - 31- 32 - 33 - 34 etc.
- 25 moduli in bianco di libretti di circolazione (rep.4/Ae).
- 31 moduli in bianco di fogli complementari (rep.4/Af).
- un blocchetto di cedole assicurazione (rep.4/Ag).
- 5 carte di identità in bianco. Il modulo appare falsificato (rep.4/Ah).
- 113 tagliandi di avvenuto pagamento tassa circolazione; i tagliandi appaiono falsificati (rep.4/Ai).
- apparecchio e accessori per ciclostilatura (rep.60-61-64): si noti che quando la P.G. fece irruzione nel box, dentro a quella che risulterà poi essere stata la cella di Amerio veniva rinvenuto un rudimentale tavolino su cui poggiava un ciclostile "Rex Rotary" la cui presa elettrica appariva ancora collegata all'impianto del box.
- un imponente raccolta di ciclostilati delle Brigate rosse; per alcuni esemplari si hanno copie in numero così grande da far ritenere che la distribuzione non sia avvenuto per un qualche impedimento; così, vi sono 175 copie del ciclostilato concernente l'evasione di Curcio, 200 copie di un ciclostilato 15.5.75 relativo all'incendio di varie auto; 52 copie del ciclostilato "temi di discussione per l'apertura di un nuovo fronte" (vedi supra, in sede di esame dei reperti di via Pianezza) e 52 copie di un opuscolo intitolato "risoluzione della direzione strategica".

- 373 -

L'opuscolo - datato aprile 1975 - si compone di 30 pagine (più una) e merita attenta considerazione.

In primo luogo perchè conferma l'effettiva aderenza alla realtà organizzativa delle B.r. del documento rep.n.ro 4/B di Piacenza (sopra integralmente riprodotto e fondamentale in questa inchiesta per la comprensione delle risultanze istruttorie).

In secondo luogo per il suo contenuto, che - nelle premesse - rappresenta uno sviluppo del documento intitolato "schema per la discussione del programma" già esaminato fra i reperti di via Pianezza.

La "direzione strategica" delle "B.r." nell'opuscolo ha parole dure per tutti: dall'imperialismo americano al socialimperialismo sovietico; dal progetto politico democristiano (rectius: fanfaniano) di un blocco integralista contro rivoluzionario al patto corporativo tra imprenditori e sindacati; dal compromesso storico e dalla politica della sinistra ufficiale ai limiti della c.d.autonomia.

In questa situazione la "direzione strategica" ripropone la necessità dell'attacco al cuore dello stato e della guerriglia urbana, la quale deve svolgersi secondo una linea di massa politico-militare, che nell'immediato ha come obiettivo la costruzione - sul nucleo delle "B.r." - del "partito combattente" (reparto avanzato e armato della classe operaia), costruzione alla quale dovrà seguire la fase della guerra civile guerreggiata.

L'iniziativa tattica, nel frattempo, deve svilupparsi secondo tre parole d'ordine:

- 1) spezzare i legami corporativi tra la classe dirigente industriale e le organizzazioni dei lavoratori;

- 374 -

- 2) battere la DC, definita centro politico ed organizzativo della reazione e del terrorismo;
- 3) colpire lo stato nei suoi anelli più deboli, conseguendo risultati sul terreno della liberazione ^{dei detenuti} politici e della rappresaglia: contro la struttura militare delle carceri; contro l'antiguerriglia; contro la magistratura di regime; contro quei giornalisti che si distinguono nella "guerra psicologica".

Con rapporto 16.IO.75 (Vol.ZZ, fasc.E, pag.111 e segg.) i Carabinieri di Torino comunicavano l'esito delle prime indagini sul box di via Castalgomberto, negative - allo stato - per quanto concerne l'identificazione del sedicente Mariani Ferruccio acquirente del box.

oooOooo

GRUGLIASCO - GHIGO DI PRALI -

In data 2.IO.75 il NAT di Torino comunicava (ZZ/D/1) di aver localizzato in Grugliasco, via Vaglianti 6, un appartamento comprato il 23 gennaio 1973 da tal Vanoni Valeria, che le indagini consentivano di identificare in Cagol Margherita.

Nell'appartamento la Cagol aveva abitato col marito, Curcio Renato, e con altro giovane ancora in corso di identificazione (forse Franceschini), fino all'arresto di detto Curcio.

- 375 -

Successivamente, in data 5.12.74, la Vanoni alias Cagol aveva venduto l'appartamento, incassando la somma di L.7.000.000.*

Dall'appartamento di Grugliasco si risaliva ad altra base delle "Brigate rosse", sita in ~~Vige~~^{Ghigo} di Prali (condominio "Le Sellette"): in esecuzione di decreto di perquisizione emesso dal G.I. si constatava - in data 4.IO.75 - che la base (alloggio di due camere e servizi) era attrezzata in modo da poter ospitare cinque - forse anche sei - persone.

L'alloggio risultava locato (per la somma di lire 440.000, versata in contanti) in data 5.7.74, da Gal Fortini Mario, identificato in Paroli Tonino (ZZ/D/18). Una delle chiavi sequestrate in Torino via Pianezza 90 risultava inoltre propria della serratura dell'alloggio di Ghigo (ZZ/D/19-20).

Ancora nell'alloggio di Ghigo veniva rilevata un'impronta digitale appartenente - secondo gli accertamenti di P.G. - a Casaletti Attilio (arrestato in Milano insieme a Zuffada Pier Luigi; si rammenta che era stato quasi certamente il Casaletti ad accompagnare il Curcio durante il primo incontro di Pinerolo col Giroto).

L'alloggio di Prali risultava frequentato dalla Cagol (ZZ/D/19), alla quale deve probabilmente attribuirsi la stipula del contratto per la fornitura di energia elettrica sotto il nome di Fortini Marta (ZZ/D/14).

Al momento dell'intervento della P.G. la base di Prali era stata abbandonata da alcuni mesi.

Si segnala che nell'appartamento di Torino, via Foligno 61, abitato dalla Cagol e dal Gallinari, erano stati rinvenuti documenti aventi riferimento proprio a Ghigo di Prali.

- 375 bis -

ROMA -

Sempre nell'ambito dell'indagine direttamente commessa dal G.I. che aveva portato alla scoperta della base di Zola Predosa, la Guardia di Finanza localizzava un'altra base delle "B.r." in Roma, e precisamente un appartamento di una camera ed accessori sito al pian terreno di via Antonio Baldissera 61, acquistato il 26 giugno 1974 da tal Mariani Giorgio (nome falso), che aveva dichiarato di essere domiciliato in Milano, viale Espinasse 103 (si segnala che anche Castelli Giacomo alias Bertolazzi Pietro aveva dato - all'agenzia immobiliare incaricata di vendere l'alloggio di Robbiano - un recapito in Milano, viale Espinasse: cfr.T/3-A/58).

Mariani Giorgio era nominativo già noto agli inquirenti, figurando esso tra i reperti di Robbiano di Mediglia.

In esecuzione di decreto di perquisizione del G.I., in data 5.IO.75 la P.G. penetrava nell'alloggio, che appariva completamente vuoto.

Si accertava poi che all'inizio del luglio 1975 il sedicente Mariani aveva sottoscritto, avanti ad un notaio, procura irrevocabile a vendere in favore di tal Gatta Giovanna (affatto estranea alle B.r.) che aveva versato la somma di lire 6.000.000 con assegno circolare.

Gli accertamenti di P.G. fin qui compiuti non hanno ancora consentito di identificare il sedicente Mariani Giorgio.

Per altro, si è potuto stabilire che l'appartamento di Roma era stato frequentato, per qualche tempo, da Gallinari Prospero (ZZ/M/6).

oooOooo

- 376 -

TORINO - VIA LEONI -

Da ultimo, va ricordato che la Guardia di Finanza ha localizzato un altro alloggio delle "B.r." sito in Torino, via LEONI 13. (cfr. Vol. ZZ, fasc. G, pagg. 135 e segg.).

Detto alloggio era stato comprato da tal Caruso Marta (da identificarsi in CAGOL Margherita, che usava appunto quel nome, come accertato nell'ambito delle indagini sul sequestro Gancia) in data 5 luglio 1972 e rivenduto in data 8 luglio 1974.

Nello stipulare il contratto di vendita del luglio 74 la Caruso Marta alias Cagol aveva dato un indirizzo di Roma risultato falso.

oooOooo

In data 18.IO.75 il G.I. procedeva ad interrogatorio di Lintrami Arialdo e Paroli Torino (ZZ/G/132-133).

Ai due venivano esibiti i reperti più significativi della base di Torino via Pianezza.

Al Paroli venivano anche contestate le risultanze istruttorie sulla base di Ghigo, nella parte concernente esso Paroli.

Ambedue i prevenuti rifiutavano di rispondere alle domande.

oooOooo

- 377 -

In data 18 Ottobre 1975 il P.M. riconfermava le sue requisitorie definitive ed il G.I. disponeva - ex art.372 C.P.P. - deposito degli atti e documenti del processo compiuti o pervenuti dopo il 23 luglio 1975.

ooo0ooo

- 378 -

I MOTIVINOTE INTRODUTTIVELE "BRIGATE ROSSE" COME BANDA ARMATA -

Opportunamente il P.M. ha premesso, alla valutazione del materiale probatorio raccolto, in esame dell'essenza, finalità e consistenza dell'associazione autodefinitasi "Brigate rosse" (che per comodità di esposizione si continuerà a chiamare "B.r.").

Ripetere quanto dal P.M. esposto sarebbe superfluo: ci si può limitare, pertanto, ad aggiungere alcune brevi considerazioni.

Il dispiegarsi di una nuova criminalità, diffusa ed organizzata, che forma oggetto di analisi ormai tanto frequenti quanto "ansiose", trova - nell'attività delle "B.r." - esempi significativi e quasi emblematici.

Si può concedere che la "violenza" delle "B.r." (come pure altre forme di ribellione alla legge) abbia radici inestricabilmente confuse con il modo in cui è venuta sviluppandosi la società italiana.

Troppo spesso però le "radici" della violenza vengono sublimite a "cause", quando non addirittura a "scriminanti" di essa: in realtà esperienze anche recenti dimostrano che alle distorsioni del "sistema" italiano è possibile reagire, efficacemente, con mezzi legali.

La violenza è la risposta di chi (a dispetto delle sue illusioni) è incapace di analisi veramente approfondite ed insofferente per un valutazione realistica dei dati di fatto,

- 379 -

e - quindi - soggetto ai condizionamenti di un'impazienza avventuristica.

E' il caso delle "Brigate rosse": esse hanno realizzato alcune azioni clamorose, ma - nonostante la scelta di obiettivi via via più ambiziosi - il loro credito presso la classe lavoratrice è venuto progressivamente vanificandosi.

Contro il sequestro del "famigerato Sossi" gli operai genovesi hanno reagito con lo sciopero;- al quale (si badi) non è dedicato neppure un cenno di-messo in quel documento (v. supra, pag.237) di bilancio della "campagna Sossi", che per contro accomuna l'esperienza delle "B.r." a quella del popolo palestinese, ponendo sullo stesso piano - senza altro pudore che la chiosa "in qualche misura"- il tragico massacro del "settembre nero" e l'inevitabile rifiuto di Cuba di assecondare le "B.r." nei loro provocatori ultimatum.

Perchè, se c'è un aspetto delle "B.r." che colpisce, è la mescolanza di radicalismo verbale e nullismo pratico per quanto concerne l'obiettivo di fondo dell'associazione: quel tentativo di coinvolgimento delle "masse" nella lotta armata contro lo stato, rispetto a cui l'attività delle "B. r." - per quanto ormai pluriennale - non sembra aver conseguito risultati di un qualche rilievo, a dispetto dell'impegno profuso e dei proclami, spesso fondati - tra l'altro - sul richiamo a luoghi comuni che banalizzano l'intelligenza con "evidenze di comodo" bloccando in realtà ogni filtro critico con concreto vantaggio degli avversari politici.

Fino ad oggi, la funzione attribuitasi dalle "B.r.", di innesco o detonatore di quella massa esplosiva che dovrebbe essere costituita dalla classe lavoratrice, ha trovato

- 380 -

consensi soltanto in alcuni gruppuscoli e presso circoli di "intellettuali", mentre l'opinione assolutamente prevalente della classe lavoratrice rimane contraria in modo netto e preclusivo.

Comunque sia, in questa sede interessa rilevare che le "B.r." rappresentano - prima di ogni altra cosa - una "banda armata" che il nostro ordinamento vieta e punisce e contro cui vanno salvaguardati l'ordine e la legalità della Repubblica Italiana.

Banda armata - secondo la definizione più diffusa - è un gruppo di persone che dispongono di armi, organizzata in modo idoneo per una azione comune, presente o futura, sotto il comando di uno o più capi.

Nel caso di specie ricorrono tutti i requisiti suddetti.

E invero: che nelle "B.r." sia confluita una pluralità di soggetti è un dato di fatto che non abbisogna di dimostrazioni. Son giovani - per lo più - capaci anche di rifiutare quei "peccati mortali" (eclissi dei sentimenti e della solidarietà; crescita dell'indifferenza) che secondo i "saggisti" caratterizzano la società contemporanea: ma la loro scelta di essere "diversi" è stata anche scelta di gravi violazioni di legge, in cui ai gesti di puro teppismo o di criminalità raramente si mescolano atti per i quali le pretese giustificazioni politiche appaiano non fuori luogo.

Quanto poi ai motivi di adesione alle "B.r.", accanto alla suggestione che su certi soggetti possono esercitare dottrine come quelle propagandate dai promotori dell'organizzazione

- 381 -

zazione, deve collocarsi la circostanza che le imprese meno recenti delle "B.r." spesso sono state presentate - in analisi anche accreditate e diffuse - con un misto di attrazione ed indulgenza, frutto (forse) anche di "cattiva coscienza", non meno che di inspiegabile imprevidenza per le conseguenze di siffatto atteggiamento.

Oltre a ciò, un impulso indiretto alle "B.r." potrebbe essere venuto da un fatto sulle cui cause, per altro, converrà ritornare se e quando la materia - più che di "cronaca" - sarà oggetto di "storia": ed è che gli organi di P.G. sono stati strutturati in modo da poter "ricercare" le "B.r." con continuità e determinazione solo dopo il sequestro Sossi, quando ormai l'organizzazione aveva assunto dimensioni che forse si sarebbero potuto circoscrivere in precedenza, se non si fosse determinata - negli aderenti all'associazione e aspiranti tali - la convinzione di poter agire "in crescendo" e tuttavia senza troppi pericoli.

Oltre che una pluralità di soggetti per la banda armata si richiede una organizzazione idonea per una azione comune: sul punto la ricchissima documentazione sequestrata nel corso della presente istruttoria fornisce prove sicure.

Tra i tanti, si rimanda al ciclostilato "alcune questioni per la discussione sull'organizzazione", sopra integralmente riprodotto a pag.280 e segg. =

Dalla lettura di esso chiaramente si evince che l'organizzazione delle "brigade" o "cellule" (vi sono anche - per altro - nuclei o individui che svolgono la loro militanza individualmente) si articola, nelle diverse zone geografiche

- 382 -

o "poli", in:

- colonne : Sono "unità" organizzative minime, di carattere politico - militare, in grado di operare su tutti i fronti;- è prevista una direzione di colonna.

- fronti: sono "obiettivi" di attività dell'associazione: il fronte delle fabbriche; il fronte di lotta alla controrivoluzione; il fronte logistico.

Quest'ultimo, che rappresenta in certo senso il servizio organizzativo vero e proprio, ha il compito di sviluppare e perfezionare le strutture logistiche (basi, strumenti, mezzi, documenti), militari (armamento ed istruzione), industriali (laboratori) e di assistenza (medica, legale, e di latitanza).

Come per le colonne, così per i fronti è prevista una direzione.

Si rammenti, inoltre, la "proposta per l'apertura di un nuovo fronte" (delle carceri) sopra illustrata a pag.338 e segg., verosimilmente stilata da Renato Curcio dopo la sua evasione.

- comitato esecutivo: e' "organo" di governo quotidiano dell'organizzazione;- tutte le azioni militari che investano l'organizzazione nel suo complesso devono essere approvate dal C.E.;- all'occorrenza (per decisioni particolarmente importanti) il C.E. può ricorrere alla consultazione dei rappresentanti delle colonne.

- 383 -

- direzione strategica: fino all'epoca di redazione del documento (senz'altro successivo al sequestro Sossi, che vi è menzionato) è costituita da quel "nucleo (storico) di compagni che, operando scelte rivoluzionarie, si è conquistato nel combattimento un ruolo indiscutibile di avanguardia". Si precisa, però, che ogni scelta fondamentale è stata sottoposta - dal suddetto nucleo - alla discussione dei compagni, nella misura del possibile.
- Nel documento si propone, per altro, che la direzione strategica sia affidata - per il futuro - ad un "consiglio rivoluzionario" che dovrà emanare leggi e regolamenti rivoluzionari, giudicare i membri dell'organizzazione ed applicare correzioni disciplinari, modificare all'occorrenza le strutture dell'organizzazione.

L'associazione deve essere totalmente clandestina: la clandestinità è vista come condizione indispensabile di sopravvivenza, e comunque come "vantaggio tattico" decisivo sul nemico di classe, che vive invece esposto nei suoi uomini e nelle sue installazioni.

Per altro il militante - pur appartenendo all'organizzazione - opera "nel movimento" e deve, quindi, muoversi ed apparire nelle forme pubbliche che il movimento assume nella legalità.

Ferma restando l'assoluta esigenza di clandestinità,

- 384 -

sono previsti due diversi livelli:

- le forze "regolari", costituite dai clandestini "a tempo pieno", che hanno assunto false generalità e hanno tagliato ogni genere di legame con la legalità;
- le forze "irregolari" nelle quali militano persone la cui clandestinità è limitata all'appartenenza all'organizzazione, che però vivono (apparentemente) nella legalità.

Compito fondamentale di queste ultime forze è di conquistare all'organizzazione il più ampio sostegno popolare, costruendo il centro e le articolazioni del potere rivoluzionario.

Le "forze irregolari" possono far parte della direzione strategica, mentre sono escluse dal comitato esecutivo e dalla direzione di fronti e colonne.

Tutti gli affiliati debbono uniformarsi - pena gravi sanzioni - alle norme di comportamento dettate dall'organizzazione con cura minuziosa e pignolesca prospettazione di ogni possibile eventualità (si vedano i documenti sequestrati a Pianello V.T. - reperto n.6-7-16 e nell'abitazione di Paroli e Lintrami - rep.n.58).

I "regolari" debbono - ovviamente - essere muniti di documenti di ogni specie ben falsificati (dove la necessità di attrezzare efficienti centrali di falsificazione: Robbiano; Torino - via Castalgomberto); - ma soprattutto non devono dare nell'occhio, e quindi hanno istruzione di presentarsi sotto ogni aspetto come persone irreprensibili.

- 385 -

Nessuno deve tenere con sè indirizzi o documenti che possano portare all'identificazione di altri affiliati o alla rivelazione di appuntamenti o attività programmate. In caso di interrogatorio da parte di autorità, non deve essere fatto alcun nome di compagni e anzi non si deve rispondere. Solo le ultime istruzioni (ciclostilato 11.4.75 intitolato "Robbiano della Mediglia" sequestrato nell'abitazione di Paroli-Lintrami) consentono che i militanti, al fine di dissipare equivoci, dichiarino la loro appartenenza alle "B.r."

Carattere fondamentale dell'organizzazione è la compartimentazione a fini di sicurezza.

Essa deve essere tanto "verticale" (tra le varie istanze a tutti i livelli), quanto "orizzontale" (tra le colonne, tra i fronti, tra le brigate, tra i compagni di uno stesso organismo).

La compartimentazione concerne la segretezza e clandestinità delle strutture organizzative e degli associati, ma non deve estendersi al dibattito politico e a tutte le informazioni: di qui la necessità che il comitato esecutivo ed i vari fronti garantiscano ed estendano la pratica delle relazioni informative e politiche e dei bilanci di esperienza. Si spiega così - tra l'altro - la notevole produzione di ciclostilati (contenenti studi, relazioni, dibattiti), destinati non alla diffusione al pubblico ma soltanto alla distribuzione fra gli associati.

Il finanziamento delle "B.r." avverrebbe essenzialmente (stando a quel che consta) mediante "espropri", vale a dire rapine ed estorsioni.

Queste azioni - che un tempo non venivano pubblicizzate -

- 386 -

oggi cominciano ad esserlo come le azioni "politiche". Del resto, la teorizzazione e l'apologia degli "espropri" si ritrovano in più di un documento, perfino nella "intervista" del Curcio fatta pervenire al settimanale "L'Espresso" dall'avv. Eduardo Di Giovanni (cfr. vol. Y fasc. 4 pag. 6).

Conseguentemente alle caratteristiche dell'organizzazione e funzionale al mantenimento di una rigida disciplina interna è poi il pagamento di uno stipendio alle forze "regolari", il rimborso delle spese sostenute e l'obbligo correlativo di renderne esattamente conto (onde il frequente reperto di annotazioni di spese, anche minime).

Particolare cura viene posta nella predisposizione degli strumenti necessari alla vita e al funzionamento della associazione:

- gli immobili vengono comprati sotto falso nome, pagando pronta cassa le cospicue somme occorrenti; più raramente vengono affittati, sempre sotto falso nome; soltanto in questa istruttoria sono stati localizzati 16 immobili usati dalle "B.r." come propria base: 12 acquistati (Torino-via Fea; Pianello V.T.; Robbiano; Piacenza; Tortona; Torino - via Pianezza; Torino-via Foligno; Zola Predosa; Torino-via Castelgomberto; Torino-via Leoni; Grugliasco; Roma- gli ultimi tre rivenduti) e quattro presi in affitto (Torino c.so Appio Claudio; Milano - via Manfredini; Bassano del Grappa; Ghigo di Prali).

In generale gli alloggi, modestamente arredati, si direbbero attrezzati "in serie" con brandine e armadi sempre del medesimo tipo. Tutte o quasi le "basi" sono dotate di apparecchi radio ricetrasmittenti, in genere di tipo militare.

- 387 -

- le automobili dell'organizzazione vengono rubate dagli stessi affiliati (la maggior parte dei "logistici" arrestati è risultata in possesso di "spadini" atti al forzamento di serrature) o sono comunque provento di reato (noleggiate sotto falso nome con l'intento di appropriarsene); le auto sono poi camuffate con targhe e documenti falsi.
- per la falsificazione dei documenti personali e di circolazione l'associazione si garantisce un'ampia disponibilità di moduli (cfr. reperti di Robbiano e Torino-via Castelgomberto) tutti di provenienza furtiva; di recente, peraltro, si sono rinvenuti documenti falsificati; in toto
- clandestinità e compartimentazione riducono al minimo indispensabile i rapporti fra gli affiliati: di qui l'esigenza di un centro che raccolga notizie e dati di interesse generale, per poi impartire le istruzioni necessarie od elaborare documenti destinati ad alimentare il dibattito interno (cfr. rep. n. 6 di Pianello V.T. e ancora il reperto 4/B di Piacenza).
Proprio la necessità di una "centralizzazione" può spiegare l'estrema cura con la quale l'organizzazione raccoglie, cataloga, elabora ed archivia una quantità di materiale diverso, anche non immediatamente operativo.
- altro strumento di "lavoro" dell'organizzazione è la minuziosa schedatura dei nemici politici (fascisti, dirigenti, capi, guardiani, pubblici funzionari, uomini politici, esponenti del mondo economico e finanziario, magistrati etc.). Si tratta di un'attività alla quale viene dedicato un impegno notevole, con un certo gusto pedante ed ingenuo

- 388 -

per l'esattezza burocratica; è trasparente il convincimento degli organizzati di andare verso una "loro" rivoluzione, si da giungere ad un momento nel quale le schede potranno trasformarsi in liste di proscrizione.

- armi, munizioni ed esplosivi sequestrati nel corso della istruttoria (o figuranti in elenchi repertati) testimoniano del carattere militare dell'organizzazione e rappresentano una dotazione adeguata per iniziative anche di rilievo; parte delle armi è stata rinvenuta in basi dell'associazione, parte è stata trovata in possesso dei componenti la banda: in genere i militanti (quanto meno i "regolari") circolano armati, con pallottola in canna, pronti all'impiego.

Complessivamente sono stati sequestrati 17 fra revolver, e pistole, 7 mitra, 4 carabine, un fucile, 3 bombe a mano, circa 1500 munizioni di vario calibro, una 50^{na} di silenziatori, circa 200 detonatori, caricatori, fondine e micce, nonché un'elaborata attrezzatura per la ricarica di cartucce.

Da segnalare che le armi sequestrate rappresentano (per le caratteristiche delle basi in cui il ritrovamento è avvenuto) materiale all'evidenza di pronto impiego, come le armi trovate indosso ai singoli associati. Va da sé che la organizzazione dispone anche di altre armi, o in basi non ancora localizzate o in appositi luoghi di deposito, come indicano gli elenchi trovati a Robbiano e Tortona (il reperto n.24 sembra riferirsi ad armi e munizioni) e le azioni a mano armata attuate e rivendicate dalle "B.r." in imprese che non formano oggetto di questa istruttoria.

- 389 -

- speciale attenzione è riservata, in vari documenti, ai problemi dell'addestramento militare degli affiliati, che si vorrebbe migliorare ed intensificare (confronta soprattutto il dattiloscritto sequestrato al Bertolazzi, sopra integralmente riprodotto a pag.229 segg., intitolato "Bozza di discussione").

Esaminata la struttura della banda armata vi è da dire degli scopi di essa.

Che le "B.r." siano una "associazione segreta" costituita per sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali dello stato, combattendo dalla clandestinità una lotta rivoluzionaria, lo dice a tutte lettere l'abbondantissima produzione ideologica dell'organizzazione e lo confermano le singole azioni criminose poste in essere con rigida ed allarmante coerenza.

Sia con le pubblicazioni destinate alla diffusione esterna, sia all'interno stesso dell'organizzazione (come fanno fede i molti ciclostilati uniti agli atti) gli associati dichiarano, esaminano e discutono fini di eversione violenta.

Da ogni documento delle "B.r.", anche dai volantini concernenti una singola azione criminosa o la situazione di una determinata fabbrica, emergono in modo chiaro - sia pure in forma di slogan - gli obiettivi dell'organizzazione (non mancano, per altro, documenti che affrontano il tema "ex professo"): l'accelerazione del disgregamento della so-

- 390 -

cietà borghese e capitalistica (e delle strutture dello stato che ne è espressione) viene indicata come il mezzo più rapido per conseguire quel totale cambiamento dell'ordinamento economico-sociale che (si dice) sarebbe illusione voler ottenere con l'arma del voto.

E' l'attacco allo stato, quindi, che le "B.r." perseguono: attacco inteso come esecuzione di singole azioni atte a creare una situazione permanente e crescente di allarme in talune classi o categorie sociali (i fascisti veri o presunti;- ma anche gli assistiti da certi sindacati, o gli aderenti-aderenti a movimenti politici non necessariamente fascisti;- gli industriali ed i dirigenti;- le strutture gerarchiche in genere delle varie fabbriche) o nell'intera popolazione (il sequestro di un magistrato;- la dimostrazione pratica della impotenza degli organi dello stato;- la rivelazione e l'esaltazione di dissensi e spaccature tra i poteri dello stato o nel seno di uno stesso potere).

Ed allora: da quanto esposto consegue in modo evidente che - per raggiungere gli scopi dell'associazione eversiva - le "B.r." hanno posto in essere una banda armata, della quale ricorrono tutti gli elementi costitutivi: il numero delle persone; l'elemento associativo; l'organizzazione idonea; il possesso di armi, non soltanto esistenti nei depositi ma distribuite almeno in parte agli associati; il fine di commettere uno dei delitti indicati nell'art.302 C.P. e precisamente il delitto di cui all'art.270 C.P.=

ooo0ooo

- 391 -

Quanto ai rapporti tra la norma incriminatrice dello art.306 C.P. e quella dell'art.270 C.P., valgono le considerazioni del P.M.: la dizione letterale dell'art.306 C.P. potrebbe portare a ritenere che il delitto di banda armata concorra materialmente con tuttiⁱ delitti indicati nell'art. 302 C.P. e quindi anche con quello previsto dall'art.270 CP. Tuttavia l'esame logico della struttura dei delitti di banda armata e di associazione sovversiva sembra imporre la soluzione opposta e cioè l'assorbimento del delitto di associazione sovversiva in quello di banda armata.

Infatti, se la banda armata deve essere costituita al fine di "commettere" un altro delitto contro la personalità dello stato, ne discende che questo delitto debba essere tale da prendere vita indipendentemente dalla costituzione del vincolo associativo tra persone armate in cui si concreta la "banda". Ma quando l'associazione sovversiva si costituisce ed organizza come banda armata, sembra evidente che questa non può essere considerata uno strumento per la realizzazione dell'associazione sovversiva; ma diviene una modalità operativa dell'associazione stessa.

In questo caso, si dovrà dire, essendosi l'associazione sovversiva costituita come banda armata, quest'ultimo delitto (per il principio di specialità, differendo dall'altro non nei nell'elemento materiale e non nel fine - che per il rinvio dell'art.312 ben possono essere quelli dell'art.270 - ma solo per il possesso delle armi ed il disegno della loro utilizzazione) assorbe l'altro, considerato anche che la banda armata è punita più gravemente dell'associazione sovversiva.

- 392 -

La contestazione mossa comprende comunque la citazione di entrambi gli artt. di legge e dei fatti costitutivi di entrambi i reati: essa pertanto consentirebbe al giudice l'affermazione del principio di diritto opposto, del concorso cioè dei due delitti.

Poichè la banda armata è un'associazione tra persone, di tale reato risponde non soltanto chi è personalmente in possesso di armi o chi ne ha la disponibilità, ma chiunque partecipa alla associazione (sia egli dirigente, organizzatore o semplice gregario) con la consapevolezza che si tratta di banda armata.

Non appare cioè possibile, ammesso che nell'ambito delle "B.r." vi sia una tale divisione di compiti da prevedere nuclei armati e altri del tutto disarmati, far carico ai soli armati - o a chi, per le sue funzioni direttive, dispone delle armi - dell'addebito di banda armata, ed escluderlo invece per gli altri.

oooOoooo

CALDI - BORGNA - LEVATI - LAZAGNA - CURCIO - GIROTTI -

Sulla base di quanto precede è ora possibile passare all'esame delle responsabilità dei singoli imputati.

E' opportuno occuparsi preliminarmente di quei soggetti la cui incriminazione fu conseguenza dell'opera svolta da Silvano Girotti; ovviamente quanto esposto in narrativa rap-

- 393 -

presenta INDISPENSABILE premessa ed integrazione alle considerazioni che ora si faranno.

Del Curcio e del Franceschini (arrestati grazie alla opera del Giroto) si dirà in seguito, poichè la loro appartenenza alle "B.r." appare dimostrata ben altrimenti che attraverso le iniziative di detto Giroto.

Esaminiamo innanzitutto la posizione di BORGNA Riccardo e CALDI Alberto.

Come è noto, avendo il Giroto manifestato al Caldi la sua intenzione di intraprendere un'attività politica nelle file della sinistra più estrema, detto Caldi pose il Giroto in contatto con il Borgna.

Al termine di una cena in casa sua, il Borgna prese da parte il Giroto e lo informò che aveva bisogno di vederlo "per cose concrete" riguardanti le "B.r." (alle quali, per altro, il Giroto aveva ripetutamente accennato nel corso della serata).

Vi fu, quindi, un colloquio (presente il Caldi) nella biblioteca del Borgna, ed a questi il Giroto chiese di "entrare" nelle "B.r."

Il Borgna telefonò poi al Levati dicendogli che "frate Leone" voleva entrare nelle "B.r."; il Levati rispose che gli avrebbe fatto sapere quando il Giroto avrebbe dovuto mettersi in contatto con lui. Di fatto fece avere al Borgna un messaggio in busta chiusa per il Giroto. Il Borgna (che non conosceva il contenuto del messaggio) lo trasmise al Caldi; il quale telefonò al Giroto dicendogli che aveva "cose molto importanti" da dargli.

Il Caldi consegnò dunque al Giroto (senza conoscerne il contenuto) il messaggio che risulterà poi anonimo - avuto dal Borgna, comunicando nel contempo che esso Borgna per il

- 394 -

futuro intendeva rimanere estraneo alla vicenda.

L'iniziativa che il Borgna prese alla fine della cena servitagli per fare la conoscenza del Girotto;- l'opera svolta dal Borgna perchè si stabilisse il contatto Girotto-Levati ("B.r.");- l'affermazione del Borgna di essere certo di poter "introdurre" il Girotto nelle "B.r.";- la possibilità, affermata dal Borgna, di usufruire all'occorrenza anche di "canali" diversi dal Levati;- gli accenni del Borgna a possibili prossime azioni delle "B.r." nella Rhodiatoce: sono tutti elementi che provano una concreta partecipazione del Borgna alle "B.r.".=

Perchè vi sia, "partecipazione", invero, non occorre che si entri a far parte dell'organizzazione (sulla riferibilità al Borgna della condizione di socio vero e proprio potrebbe esservi qualche dubbio): è sufficiente che taluno - anche senza essere "socio" - assuma un impiego qualsiasi nell'organizzazione;- per esempio quello di segnalare ad altri partecipanti persone che abbiano manifestato l'intenzione di entrare nell'associazione. E sotto questo profilo le prove a carico del Borgna sono certamente sufficienti.

Posto che il Girotto - nei confronti del Borgna - non ha fatto che rivestire un'attività di partecipazione preesistente all'intervento di esso Girotto, resta esclusa in radice l'applicabilità al caso di specie (sostenuta dalla difesa Borgna con memoria 21.8.75) dell'art.49 C.P.=

Il Caldi (venutosi a trovare in mezzo a vicende che gli sono sostanzialmente estranee) ha prestato assistenza al Borgna - pur essendo consapevole che si trattava di far entrare il Girotto nelle "B.r." - mantenendo i collegamenti tra Borgna e Girotto fino a consegnare a quest'ultimo, in

- 395 -

Greggio, la nota busta.

Chi - essendo estraneo alla banda armata - presta assistenza a persona che riveste la qualità di partecipante alla banda, risponde di compartecipazione (artt.IIO c.p.) alla medesima. La possibilità di compartecipazione è espressamente prevista dall'art.307 C.P., la cui incriminazione trova appunto luogo "fuori dei casi di concorso" nel delitto di banda armata.

Il Caldi, pertanto, deve essere rinviato a giudizio perchè risponda del reato p.e p. dagli artt.IIO, 306,270 CP (la contestazione dell'art.IIO c.p. è ampiamente ricompresa nel fatto addebitato al prevenuto).

Poichè il Caldi (stando a quanto risulta) prestò assistenza al Borgna solo per il "reclutamento" del Giroto e non anche nell'ambito di altre attività del Borgna interessanti le "B.r.", potrebbe ipoteticamente porsi, per il solo Caldi, il problema dell'eventuale sussistenza dei presupposti dell'art.49 c.p., atteso che il Giroto non intendeva realmente entrare nelle "B.r."

Detta sussistenza, per altro, non pare sostenibile, poichè - applicando quel criterio di accertamento "ex ante" che va sotto il nome di "prognosi postuma", cioè che rileva per la sussistenza dell'idoneità (ragionevole attitudine degli atti a produrre l'evento giuridico del reato) è che gli atti - nel momento in cui sono stati posti in essere - abbiano manifestato una concreta dose di pericolosità per lo interesse tutelato; e nel caso di specie siffatta dose di pericolosità sembra effettivamente ravvisabile.

- 296 -

Esaminiamo ora la posizione di Enrico LEVATI.

Prima ancora che lo stesso Levati, assai prodigo di compromettenti ammissioni nel corso dei suoi colloqui (registrati) con il Giroto, converrà far parlare i fatti.

Ed i fatti son questi:

- il Borgna (avendogli il Giroto chiesto di entrare nelle "B.r.") telefonò al Levati dicendogli - appunto - che "padre Leone" voleva entrare nelle "B.r.";
- a seguito di questa telefonata il Levati assunse informazioni sul conto del Giroto presso il Sindaco di Pettenasco, Francesco Fornara ; - inoltre il Levati ebbe accese discussioni con la moglie, contraria a che il marito incontrasse il Giroto (cfr. Vol. ZZ, fasc. X, pag. 101); - quindi il Levati (tenendo la moglie all'oscuro della sua decisione) fissò al Giroto un appuntamento in Pavia, applicando - a tal fine - regole di clandestinità se si vuole abbastanza semplici, ma non per questo meno significative: biglietto anonimo, scritte con caratteri maiuscoli di tipo "geometrico"; scelta di un luogo di incontro affollato (stazione ferroviaria); una valigia rossa in mano come segno di riconoscimento;
- giunto il Giroto, il Levati lo condusse in un appartamento di Pavia, attuando - ancora una volta - norme di comportamento prudente: giri "viziosi" con l'auto; auto posteggiata non in prossimità dello stabile da raggiungere; uso di un alloggio ancora disponibile, ma praticamente già dismesso dai parenti del Levati;
- dopo il colloquio di Pavia, il Giroto non ebbe contatti

- 397 -

in vista del suo ingresso nell'organizzazione con nessun altro all'infiori del Levati;

- dopo Pavia (9 luglio), il Levati incontrò il Giroto altre due volte: in Stupinigi (20 luglio) e in Strambino (25 luglio), sempre scegliendo luoghi affollati;

- già nell'incontro di Stupinigi (lo si desume dalla registrazione del relativo colloquio) il Levati avrebbe voluto comunicare al Giroto le modalità del successivo contatto con l'organizzazione, ciò che per altro gli fu possibile solo in occasione dell'incontro di Strambino;

- comunque, a distanza di soli 15 giorni dal primo contatto con il Giroto, il Levati fu in grado di fissare ad esso Giroto un appuntamento, di lì a tre giorni, con un militante "regolare" delle "B.r."; ed esso Levati sapeva che all'appuntamento si sarebbe presentato Curcio Renato;

- in effetti (recandosi, il 28 luglio, all'appuntamento fissato dal Levati) il Giroto incontrò proprio il Curcio; il quale - si noti - aveva dettato norme precauzionali simili a quelle già usate dal Levati (Stazione Ferroviaria, borsa in mano come segno di riconoscimento): ciò che riduce la credibilità della allegazione del Levati, di aver adottato certe regole di clandestinità unicamente per aderire ad una raccomandazione genericamente fatta dal Giroto al Borgna;

- con il Curcio il Giroto ebbe successivamente altri due incontri; l'8 settembre il Curcio comunicò al Giroto che egli sarebbe passato alla "clandestinità" e sarebbe stato impiegato - subito - in un lavoro (la circostanza è confermata dallo stesso Curcio); senonchè - come è noto - questo

- 398 -

inserimento del Girotto nell'organizzazione, come "regolare", non avvenne a causa dell'intervento dei Carabinieri.

Di più non occorre, all'evidenza, per dimostrare la partecipazione del Levati alle "B.r."; attraverso il Levati, infatti, passa un filo continuo che porta il Girotto dalla richiesta di ingresso nelle "B.r." all'arruolamento nella organizzazione.

Va da sé che l'introduzione del Girotto nelle "B.r." a "livello Curcio" - realizzata dal Levati - postula necessariamente, per il Levati medesimo, una partecipazione alla organizzazione attuale e ben radicata; tanto più - si noti - che detta "introduzione" è avvenuta nell'arco di soli 15 giorni (del mese di luglio), vale a dire in un tratto di tempo breve, se si tiene conto di quella "compartimentazione" che - si è visto sopra - caratterizza programmaticamente le "B.r."

Del resto, è lo stesso Levati a rendersi esattamente conto della portata di quanto esposto: in particolare là dove egli cerca di negare (a più riprese) di essere stato al corrente che proprio il Curcio sarebbe comparso all'appuntamento di Pinerolo; perchè se la circostanza fosse stata sconosciuta al Levati, sarebbe potuta apparire più credibile - forse - l'unica possibile difesa di esso Levati: quella diretta ad attribuirsi un ruolo di "tramite passivo", estraneo all'organizzazione.

Senonchè (a parte la considerazione che "partecipa" anche chi, senza essere "socio", assuma un "impiego" qualsiasi nell'associazione) le registrazioni del colloquio con il Girotto inoppugnabilmente smentiscono la tesi del Levati: dimostrando che egli era perfettamente a conoscenza della

- 399 -

circostanza che il Giroto avrebbe incontrato il Curcio e non altri; tanto è vero che le ultime dichiarazioni del Levati sono - sul punto - di ammissione.

Del resto, nella rievocazione degli accadimenti che portarono il Levati a stabilire il contatto Giroto-Curcio va messo a fuoco un fatto di notevole rilievo: il Levati si preoccupò di raccogliere (prima dell'incontro di Pavia) informazioni sul conto del Giroto, all'uopo rivolgendosi a persona (Francesco Fornara', Sindaco di Pettenasco) con la quale esso Levati non aveva più avuto rapporti da anni;- ciò che costituisce prova evidente di un ruolo "attivo" del Levati in tutta la vicenda, per cui la tesi del tramite che subisce passivamente le pressioni del Giroto e si presta malvolentieri ad assecondarlo, ancora una volta mostra la sua natura di espediente meramente defensionale.

Ed allora: può anche darsi che il Levati - per arrivare al Curcio - si sia servito di "canali" (si sia cioè rivolto ad altre persone sul conto delle quali, per altro, il Levati ha poi rifiutato ogni precisazione, impedendo così qualunque verifica delle sue allegazioni); ma la circostanza - vera o non vera che sia - non modifica il quadro sopra delineato: perchè se vera significherebbe soltanto che tra Levati e Curcio vi era un rapporto indiretto, ma non avrebbe incidenza alcuna sulla "partecipazione" del Levati alle "B.r."=.

Fin qui i fatti.

Vi sono poi, a carico del Levati, le molteplici ammissioni- ora esplicite, ora chiaramente desumibili dal contesto del discorso o dal modo di condurlo - che è possibile cogliere nei colloqui Levati-Giroto (registrati) di Stupi-

- 400 -

nigi e Strambino; nonchè talune dichiarazioni fatte dal Levati al Girotto, al di fuori dei colloqui registrati, ma confermate in istruttoria sia dall'uno sia dall'altro.

In questo settore, per altro, converrà muoversi con molta prudenza: perchè preliminarmente dovrebbe farsi un discorso assai complesso ed approfondito (di carattere eminentemente psicologico e quindi fuori delle specifiche conoscenze di questo G.I.) sugli atteggiamenti che il Levati sembra talora portato ad assumere quando si trovi ad avere a che fare direttamente, senza mediazioni, col Girotto: personaggio di cui il Levati subisce il "fascino" fino all'assurdo (addirittura fino al punto di accettare di incontrarlo - e non certo per parlare di argomenti "qualunque" - anche dopo l'esplicita denuncia delle "B.r." circa le vere cause dell'arresto di Curcio e Franceschini), donde l'ipotesi - ardua da verificare caso per caso - che il ~~Girotto~~^{Levati} (messo di fronte al Girotto da solo a solo) possa, magari inconsciamente, tendere ad apparire più addentro (con riguardo all'impegno politico in generale) o più informato o più importante o più considerato (.....quel giudice di Milano che gli "fischia" le notizie.....) di quanto in realtà egli non sia.

Vi sono, comunque, affermazioni fatte dal Levati al Girotto assai significative sotto il profilo probatorio ed utilizzabili senza troppe riserve perchè sufficientemente riscontrate: dopo che le "B.r." ebbero diffuso il volantino di accusa contro il Girotto per l'arresto di Curcio e Franceschini, il Levati fu in grado di fornire, circa l'autenticità del volantino e la paternità di esso, notizie "di prima

- 401 -

mano" assai precise in un particolare, la avere le "B.r." accertato che a conoscenza dell'appuntamento dell'8 settembre, in Pinerolo, erano soltanto Giroto, i due arrestati ed una quarta persona insospettabile (nella quale è facile riconoscere l'autorevole accompagnatore del Curcio durante l'incontro del 31 agosto). Ora, se si tiene conto del fatto che il Levati apprese queste notizie in un momento in cui - essendo "caduti" Curcio e Franceschini - il massimo rispetto della "compartimentazione" e la riservatezza più assoluta dovevano essere d'obbligo, è facile concludere (ancora una volta) nel senso che il Levati era inserito nelle "B.r.", e ben saldamente inserito.

Alle ore 17 di venerdì 6 settembre in casa Levati giunse una telefonata anonima, che preannunziava, per il successivo giorno 8, in Pinerolo, l'arresto del Curcio.

Il Levati si precipitò a cercare di porsi in contatto col Curcio, riuscendo a raggiungere due case dell'organizzazione, compresa quella in cui Curcio era solito dormire il sabato;- che ci sia riuscito da solo - oppure per mezzo di quei "canali" che il Levati evoca ogni volta che non gli riesce di togliersi d'impiccio - è circostanza che, al solito, rileva assai poco; - quel che interessa è che il Levati (nel riferire al Giroto la telefonata ed i suoi tentativi di rintracciare il Curcio) non aveva nessun motivo di mentire, per cui quei tentativi, posti in essere nonostante il ristrettissimo margine di tempo ancora a disposizione e non andati a buon fine per puro caso, forniscono una prova ul-

- 402 -

teriore che la "partecipazione" del Levati alle "B.r." aveva radici profonde (1).=

Ancora: dopo l'arresto di Curcio e Franceschini il Giroto chiese al Levati di organizzargli un'incontro di chiarificazione con le "B.r.", ed il Levati si dichiarò in grado di soddisfare la richiesta.

Vi è poi "il parere" dato dal Levati all'organizzazione (o ai "canali" propri dell'organizzazione: non fa differenza) per sconsigliare il trasferimento a Torino dei coniugi Savino-Legoratto: basterebbe questa "consulenza", da sola, per affermare la partecipazione del Levati alle "B.r.", atteso che a tal fine (si ribadisce) è sufficiente spiegare, anche occasionalmente, una attività qualsiasi che interessi l'organizzazione.

Per concludere, vi sono le notizie fornite dal Levati al Giroto sulla forza delle "B.r." nel lodigiano, sull'allarme che esso Levati avrebbe lanciato dopo la localizzazione della base di Pianello V.T., sulla partecipazione del Buonavita a tutte le azioni delle "B.r."; sulle carte che

(1) La testimonianza della moglie del Levati (Mariani Ornella: ccfr. Vol.ZZ, fasc.X, pag.101) non ha offerto elementi utili per risalire all'autore della telefonata. Gli atti relativi, per altro, saranno trasmessi alla Proc. della Rep. presso il Trib. di Torino perchè sull'episodio si compiano i necessari accertamenti.

- 403 -

esso Levati avrebbe fatto sparire per timore di una perquisizione;- nonché varie considerazioni sulle "B.r." in generale e sulla propria posizione rispetto all'organizzazione: considerazioni analizzate dal P.M. a pag.320 segg.della sua requisitoria, alla quale pertanto si rinvia;- in complesso, una serie di notizie e considerazioni che - anche a valutarle con cautela per le ragioni sopra premesse - portano altri contributi alle tesi dell'accusa.

Tesi che, in ultima analisi, hanno trovato piena conferma nelle risultanze istruttorie: la militanza del Levati nelle "B.r." può infatti ritenersi provata oltre ogni dubbio.

A volte il Levati - nel confidarsi con il Giroto - ha manifestato la tendenza ad assumere una posizione di parziale critica verso alcuni orientamenti delle "B.r.": può essere, innanzitutto, che in questo modo il Levati esponesse il suo reale pensiero, ma la circostanza - va da se - non toglierebbe nulla alla conclusione cui si è ora giunti, atteso che una militanza critica rimane pur sempre una militanza e potrebbe anche essere caratteristica comune ad altri soci, come la discussione e decisione collegiale sulla sorte di Sossi possono dimostrare.

D'altra parte si può anche ritenere che il Levati - dichiarandosi critico verso le "B.r." - intendesse manifestare originalità ed indipendenza di giudizio agli occhi del tanto ammirato Giroto, secondo quel meccanismo psicologica cui si è fatto cenno poco sopra: ed allora la circostanza avrebbe ancor minor rilievo.

Infine, vi è da esaminare quanto dal Curcio dichiarato in sede di interrogatorio a proposito dei suoi contatti col

- 404 -

Giroto, che non sarebbero avvenuti - osserva l'imputato - "in nessuno dei modi che gli inquirenti ritengono"/

Di più, dal Curcio, non è dato sapere. Quel che il Curcio pretende, allora, è un atto di fede: che non sembra meritare, per altro, chi - rifiutando di rispondere praticamente ad ogni domanda - fa violenza a questo principio soltanto quando si tratta di rendere dichiarazioni che potrebbero essere interpretate in senso favorevole a dei coimputati.

In ogni caso, la frase del Curcio è sibillina e non suscettibile di riscontro alcuno.

Nel suo tenore letterale, essa può significare che - per concordare il primo incontro col Giroto - il Curcio non ebbe contatti diretti col Levati (o col Lazagna).

E' possibile: ma non cambia nulla di quel che si è dimostrato o si dimostrerà.

oooOooo

Non c'è dubbio che la posizione processuale dell'avv. Giovan Battista Lazagna appare meno semplice di quella del Levati; quantunque sembri da evitare l'errore di isolare tale posizione enucleandola dalle altre: invero, solo valutando le eventuali responsabilità del Lazagna alla luce delle risultanze acquisite per il Borgna e per il Levati (ed in particolare avendo riguardo anche agli accadimenti successivi all'incontro di Pavia) si potrà tendere a conclusioni corrette.

A Pavia, dunque, il Giroto oltre al Levati si trovò di fronte (senza alcun preavviso) il Lazagna, che esso Giroto non conosceva.

- 405 -

Occorre innanzitutto vedere come e perchè il Lazagna fosse venuto a trovarsi in Pavia.

Sul punto il Girotto non può essere di aiuto, perchè - si ripete - della presenza del Lazagna egli non aveva avuto alcun preavviso.

Non resta, quindi, che confrontare le dichiarazioni del Lazagna e del Levati.

Esse sono contrastanti.

Il Lazagna sostiene di aver accettato di incontrare il Girotto solo "per curiosità", non già per discutere di un suo eventuale ingresso nelle "B.r."

Il Levati afferma, invece, di aver detto al Lazagna (invitandolo a partecipare all'incontro di Pavia) che il Girotto intendeva contattare le "B.r.", aggiungendo "ma io e te gli esporremo i motivi per cui riteniamo che sbagli".

A chi credere?

In questo come in ogni altro caso si debbono valutare - con logica - le risultanze processuali di rilievo; a tal fine occorre partire dalle dichiarazioni del Borgna, che è stato esplicito nell'ammettere: "il Girotto mi chiese di entrare nelle "B.r."; io telefonai al Levati dicendogli che padre Leone voleva entrare nelle "B.r."=".

Nessun dubbio, quindi, che il Levati abbia accettato di incontrare il Girotto allo scopo preciso - ed enunciato - di trattare con lui i problemi connessi ad un suo ingresso nelle "B.r."

Recandosi appositamente a Como (la diffidenza per le comunicazioni telefoniche va dilagando) il Levati parlò al Lazagna del suo prossimo incontro con il Girotto: possibile

- 406 -

che non abbia accennato a quel che il Borgna gli aveva detto? Una risposta appena sensata non può che essere negativa.

Allora il Lazagna mente.

Perchè?

Forse perchè ammettere di essersi recato a Pavia già sapendo che là si sarebbe discusso dell'inserimento del Girotto nelle "B.r." significherebbe riconoscere, in gran parte, la fondatezza degli addebiti.

Nè il Lazagna è così sprovveduto (a differenza del Levati) da sostenere che andò a Pavia per convincere il Girotto del grave sbaglio che egli stava commettendo cercando di entrare nelle "B.r.", o addirittura - qui il Levati, per la verità, si spinge oltre ogni limite di verosimiglianza - che aveva accettato di occuparsi del Girotto nella speranza che egli (entrando nelle "B.r.") facesse cambiare idea ai vecchi militanti.

Il Lazagna, a queste fragili e puerili, "mezze verità" (assolutamente inconciliabili con le ammissioni del Borgna), preferisce una negativa assoluta: andò a Pavia unicamente perchè curioso di conoscere il Girotto; - non si parlò affatto, in Pavia, di un ingresso di Girotto nelle "B.r."=

Ma come non è credibile che il Levati non abbia riferito al Lazagna quel che aveva appreso dal Borgna, così non è credibile (per autonome considerazioni) la tesi del Lazagna del movente di "pura curiosità".

E' nota (sono acquisite agli atti le copie del periodico che trattano l'argomento) la pregressa campagna che il Settimanale di destra "Candido" aveva sviluppato durante il

- 407 -

sequestro Sossi: Lazagna e Girotto presentati, fianco a fianco, con martellante intensità, come capi delle "B.r."=

Di questa campagna il Lazagna (sono parole sue) si era giustamente preoccupato; ed era anzi riuscito ad apprendere che essa sarebbe stata "ispirata" dall'ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni.

Orbene: nonostante questo inquietante precedente (di appena un mese prima); - nonostante la preoccupazione di essere perennemente sotto il tiro della "repressione" (preoccupazione ravvivata dalla collocazione, che sembra certa - confr. Vol. Y, fasc. 5, pag. 8 verso - ancorchè difficilmente spiegabile, della fotografia di esso Lazagna sul cruscotto delle "gazzelle" dei Carabinieri all'epoca del sequestro Sossi); - nonostante tutto ciò il Lazagna vorrebbe far credere di aver accettato di incontrare il Girotto a Pavia per semplice curiosità, per fare una chiacchierata di una oretta sull'America latina.

Ha un senso, questo? =

Logica vuole che si risponda di no; e che si aggiunga che se il Lazagna ha corso il "rischio" (che l'esperienza di lotta clandestina e l'avvedutezza di esso Lazagna non potevano non fargli chiaramente avvertire) di incontrare il Girotto a Pavia, deve averlo fatto perseguendo un qualche interesse di rilievo, e non già per il semplice gusto di conoscere personalmente un ex frate guerrigliero.

In altre parole, accettando di incontrare il Girotto il Lazagna sapeva di correre un grave pericolo; se ha affrontato questo pericolo lo ha fatto perseguendo un qualche utile di rilievo proporzionale alla gravità del pericolo, certamente non per semplice curiosità.

- 408 -

Escluso il movente della semplice curiosità, in base alle risultanze processuali non resta che il movente dal Levati affermato direttamente ed indirettamente confermato dal Borgna della discussione col Girotto sull'intenzione di questi di entrare a far parte delle "B.r.". =

Del resto: se il Levati partecipa all'organizzazione delle "B.r." (come sopra si è dimostrato); e se egli si recò a Pavia proprio perchè Girotto aveva chiesto a Borgna di essere messo in contatto con qualcuno che lo facesse entrare nelle "B.r."; - se tutto ciò è vero (come è vero) la presenza di Lazagna a Pavia inevitabilmente induce ad attribuirgli un ruolo ed uno scopo non dissimili da quelli del Levati, pur se ben diversi sono lo stile, il comportamento, l'esperienza dei due.

Tanto più che la tesi della "semplice curiosità" di conoscere il Girotto per poter discutere di problemi della America Latina non ha nemmeno il pregio della originalità: è infatti la stessa tesi del Curcio, il quale - al pari di Lazagna - nega di essersi incontrato col Girotto in vista di un ingresso di questi nelle "B.r." (anche se poi si contraddice, parlando di "interesse" per il Girotto che stava per dare i suoi frutti: vol. T, fasc. 3-A, pag. 144), così come era stata anticipata dal Curcio (ibidem) e dal Franceschini (T/3-A/136) la tesi che il Lazagna esporrà all'atto della sua scarcerazione, che cioè la presente inchiesta sarebbe strumentalizzata all'esigenza di sviluppare una manovra contro tutta la sinistra.

- 409 -

E' possibile, a questo punto, ricostruire (in base alle risultanze istruttorie) l'essenza del colloquio a tre svoltosi in Pavia, con riguardo al punto che qui maggiormente interessa: -

- secondo il Lazagna: di un eventuale ingresso del Girotto nelle "B.r." non si parlò affatto;
- secondo il Levati: il Girotto aveva espresso, anche di fronte al Lazagna, la richiesta di "incontrare le B.r.";
- secondo il Girotto: oggetto della conversazione furono le "B.r." e l'eventuale ingresso di esso Girotto nell'organizzazione.

Ancora una volta, dunque, versioni contrastanti: da un lato il Lazagna, dall'altro il Levati ed il Girotto (perchè le dichiarazioni dei due sono sostanzialmente sovrapponibili: al solito, se Girotto disse al Borgna che voleva entrare nelle "B.r." - e Borgna riferì ovviamente questa richiesta al Levati - non si vede perchè il Girotto dovesse poi formulare, quando venne a contatto col Levati, una richiesta diversa: sicchè lo "incontrare" del Levati finisce con l'essere un eufemismo per "entrare").

Delle due versioni quella del Lazagna appare inconciliabile con le considerazioni sopra svolte a proposito dello scopo dell'incontro di Pavia, atteso che - dopo Pavia - si sarebbe certamente verificato (se i Carabinieri non avessero arrestato Curcio e Franceschini) proprio l'inserimento del Girotto, a tutti gli effetti, tra le "forze regolari" delle "B.r.".

Quale fu l'esito del colloquio? =

- 410 -

Il Lazagna è (ovviamente) coerente con sè stesso: non andò a Pavia per parlare dell'ingresso del Giroto nelle "B.r."; l'argomento non fu toccato durante il colloquio a tre; non vi fu - quindi - un "nulla-osta" conclusivo (da parte di esso Lazagna) a che il Giroto fosse posto in contatto con le "B.r.". =

Il Giroto, per contro, sostiene che il Lazagna concluse il colloquio di Pavia con la frase, rivolta al Levati, "tu procuragli il contatto, poi vediamo se si butta, oppure.....".

Per parte sua il Levati ha offerto, sul punto, una versione iniziale che si accorda con quella del Lazagna (falso che l'incontro di Pavia si fosse concluso con la frase del Lazagna "va bene, tu mettilo in contatto" o simile); - posto a confronto con il Giroto, però, il Levati ha ammesso che la frase "tu mettilo in contatto" o simile era stata effettivamente pronunciata dal Lazagna, che per altro - ha precisato Levati - aveva inteso dire una "frase scherzosa".

Ora, non è chi non veda come questo ingenuo sforzo di non contraddire del tutto il Lazagna (rimediando "in extremis" un tentativo puerile di volgere sullo scherzo le parole di lui) costituisce in realtà la migliore riprova che il Giroto ha detto il vero; il Levati, infatti, non può fare a meno di ammetterlo, nonostante la sua sincera, profonda ed indiscutibile amicizia per il Lazagna, amicizia che lo spinge a cercare di "sdrammatizzare" la verità, col semplicistico quanto "incredibile espediente dello "scherzo".

Il Lazagna ha anche allegato che alla fine del colloquio di Pavia egli ebbe modo di rimanere solo col Levati, così da esprimergli alcuni giudizi negativi sul Giroto.

- 411 -

Senonchè il Levati ha categoricamente smentito la circostanza, negando persino che il Lazagna sia effettivamente rimasto - anche per poco - solo con lui.

Per contro, il giudizio del Lazagna può intendersi come doppiamente positivo, perchè al nulla-osta (tu mettilo in contatto) fece seguito la frase "poi si vedrà" o simile (lezione Levati), ovvero la frase "poi vediamo se si butta, oppure" (lezione Girotto). Fatte salve le considerazioni - che si faranno tra poco - sull'impossibilità di una esegesi veramente conclusiva quanto a talune frasi dette in Pavia, le parole pronunziate dopo il "nulla-osta" sembrano significare che se le "forze regolari" (o d'azione militare) delle "B.r.", con cui il Girotto sarebbe stato messo in contatto, non gli avessero trovato un impiego conveniente, esso Girotto avrebbe potuto essere utilizzato anche "altrimenti" dal Lazagna.

Ed allora: come ha mentito per quanto concerne lo scopo della sua venuta a Pavia e l'essenza del colloquio a tre, così il Lazagna - stando alle obiettive risultanze istruttorie - ha mentito circa il nulla-osta al Levati e la conclusione del colloquio.

D'altra parte, mentendo il Lazagna "carica" del peggior significato la sua presenza a Pavia. Perchè delle due l'una: o il Lazagna era a Pavia per quei motivi che l'istruttoria ha evidenziato, tratteggiando il ruolo cui Borgna e Levati si prestarono perchè potesse essere soddisfatta l'intenzione del Girotto di entrare nelle "B.r."; oppure il Lazagna era a Pavia per altri motivi che in istruttoria non sono emersi e che quindi soltanto esso Lazagna (o il Levati)

- 412 -

avrebbero potuto rivelare. Rivelazione che non v'è stata: sicchè - si ripete - le menzogne del Lazagna (in una con l'assenza di una accettabile spiegazione del proprio operato) avvalorano, in ultima analisi, le tesi dell'accusa.

Il Lazagna, è vero, ha tentato di spiegare i contrasti fra la sua versione dei fatti e quella del Levati, contrasti troppo evidenti e significativi per non cercare di alleggerirne (in qualche modo) il grave peso: di qui la frase del Lazagna "UN'AMICIZIA PIENA MI LEGA AL LEVATI E QUELLO CHE LEVATI DICE PER ME SI SPIEGA COL FATTO CHE LUI SBAGLIA, SOVRAPPONENDO CONVERSAZIONI AVUTE CON QUALCHE ALTRO".

Senonchè l'assurdità e la debolezza di questa tesi sono così trasparenti che non è necessario occuparsene più di tanto: potrebbe commettere uno sbaglio come quello cui il Lazagna si aggrappa soltanto un soggetto affetto da una grave forma di nevristenia, mentre il Levati - se anche ha dei limiti - certo non può considerarsi un idiota.

Convieni sottolineare, per altro, che il Lazagna esclude nel Levati (premettendo che v'era fra loro un rapporto di PIENA AMICIZIA) ogni motivo, personale o d'altra natura, che potesse spingerlo a mentire per danneggiare esso Lazagna.

E francamente non sembra realistico ipotizzare che il Levati possa aver condotto un complicato "doppio giuoco": unica spiegazione - questa - che, a fronte delle contrastanti versioni offerte dal Lazagna per un lato e da Levati -Girrotto per l'altro, consentirebbe di preferire le allegazioni del primo a quelle dei suoi interlocutori.

Vi è poi una circostanza che, in una valutazione complessiva delle risultanze di causa, ha un peso rilevante.

- 413 -

Tra Levati e Giroto, prima dell'arresto di Curcio e Franceschini, non c'è stato nessun incontro che non avesse come specifico, preciso scopo di ^{im}mettere il Giroto nelle "B.r.":

- in Pavia (9 luglio), il Levati incontrò il Giroto perché costui aveva chiesto al Borgna - appunto - di entrare nelle "B.r.";
- in Stupinigi (20 luglio) il Levati avrebbe già dovuto fissare al Giroto un appuntamento con un elemento "regolare", ma la cosa fu rinviata ad un successivo incontro;
- in Strambino (25 luglio) il Levati comunicò al Giroto che l'appuntamento col Curcio per il successivo 28 luglio.

Ora, vien fatto di fare una prima considerazione: ed è che, se gli incontri tra Levati e Giroto destinati ad introdurre costui nelle "B.r." si limitarono all'essenziale, essenziale dovette essere anche la presenza del Lazagna in Pavia.

Di più: l'ascolto delle conversazioni avvenute in Stupinigi e Strambino fra Levati e Giroto (registrate) consente di affermare che ormai l'introduzione del Giroto nelle "B.r." era data come affatto scontata; - si trattava soltanto più di attuarla. Il che significa che essa era stata discussa nel corso dell'unico altro incontro avvenuto fra i due: quello di Pavia - incontro al quale aveva partecipato anche il Lazagna. Discussa - in Pavia - e decisa, tanto da non ritornare più (in Stupinigi e Strambino) sull'argomento: ciò che - all'evidenza - esattamente si inquadra in quella ricostruzione del colloquio a tre di Pavia che pone, a conclusione di esso, il nulla-osta del Lazagna.

- 414 -

Vale a dire che, dopo il colloquio di Pavia, il Levati si occupò unicamente di realizzare un accordo che evidentemente era stato perfezionato in quella sede: sicchè l'intervento del Lazagna in Pavia viene ad avere, alla luce degli accadimenti successivi (fino all'incontro Girotto-Curcio) una rilevanza che le negazioni del Lazagna medesimo - contraddette dai fatti oltre che dal Levati - non valgono certo a ridurre.

Del resto (per un'esposizione più esauriente v.infra) i dati acquisiti in istruttoria consentono di affermare che il Girotto si pose alla ricerca delle "B.r." e non di questo o quel brigatista.

Cercando di entrare nelle "B.r." il Girotto incontrò Borgna, Levati, Lazagna, Curcio, Casaletti, Franceschini e lo sconosciuto del 31 luglio.

Borgna, Levati, Curcio e C. sono tutti elementi militanti nelle "B.r.": perchè mai, nel contesto (quale sopra ricostruito) dei fatti che dal Borgna - attraverso il passaggio OBBLIGATO di Pavia - portano al Curcio senza soluzione di continuo, si dovrebbe diversificare da quelle degli altri proprio e solamente la posizione dell'avv.Lazagna? =

Perchè mai proprio per una decisione così importante come quella dell'introduzione del Girotto nelle "B.r." si sarebbe fatto ricorso ad una persona estranea all'organizzazione? =

In Pavia - è vero - il Lazagna dichiarò "noi non siamo direttamente delle "B.r.", anche perchè non condividiamo fino in fondo".

Ora, può darsi innanzitutto che la frase (quasi d'esordio) sia stata detta per precauzione (non aveva forse sospet-

- 415 -

tato, il Lazagna, che gli articoli del Candido - che lo presentavano assieme al Girotto - fossero una specie di "esca"?); - oppure per indurre il Girotto ad "aprirsi" maggiormente, suscitando - secondo una nota tecnica - un contraddittorio che altrimenti sarebbe mancato;- oppure per l'uno o per l'altro scopo insieme.

Vi è comunque un elemento che consente di ritenere non del tutto "genuina" (quanto meno) la frase in oggetto: ed è l'allegazione del Lazagna "non c'è dubbio che il Levati gli avrà detto (al Girotto) che ero un bravo amico e compagno che però delle "B.r." non ne voleva sapere; se il Levati ha parlato col Girotto anche solo per una decina di minuti prima del mio arrivo lo avrà certamente detto" (cfr. Vol.S, fasc.2/A, pag.141).

Quasi il Lazagna avesse concordato col Levati che costui (nei preliminari del colloquio che sarebbe poi diventato a tre) dovesse "mettere le mani avanti", anticipando, per conto del Lazagna, un atteggiamento di riserva critica verso le "B.r.": quello stesso atteggiamento che avrebbe poi confermato il Lazagna al suo arrivo.

Per cui sembra di poter argomentare che l'esibito "dissenso" nei confronti delle "B.r." sarebbe stato "concordato" fra Lazagna ed il Levati: e se c'era bisogno di "concordarlo" è possibile che esso non fosse - come si è detto - del tutto genuino.

D'altra parte, il Lazagna ha detto "noi non siamo direttamente delle "B.r."...comunque godiamo della loro fiducia":

- col "noi" intendeva riferirsi, è ovvio, a sè e al Levati; ma quanto la non appartenenza del Levati alle "B.r." sia cre-

- 416 -

dibile è dato che si commenta da solo; e se l'affermazione è smentita per il Levati, conseguentemente essa perde vigore anche per il Lazagna;

- il "non direttamente" trova idonea spiegazione nella distinzione tra forze "regolari" ed "irregolari" che forma esplicito oggetto del documento delle "B.r." intitolato "alcune questioni per la discussione sull'organizzazione" (rep.4/B di Piacenza, sopra integralmente riprodotto a pag. 280); col "non direttamente", in altre parole, il Lazagna può aver voluto alludere ad una militanza - sua e dei Levati - come "irregolari"; interpretazione, questa, che sembra trovare conforto nell'altra frase del Lazagna "L'UNICA ORGANIZZAZIONE CHE SI TROVA SULLA STRADA BUONA SONO LE "B.R." MI RIFERISCO ALLA LORO IDEA DI FONDO: QUELLA DELLA LOTTA ARMATA ALLO STATO" (cfr. Vol. S, fasc. 2-A, pag. 46) frase che suona come sostanziale adesione all'organizzazione, sulla bocca di chi di organizzazione politica e di lotta militare clandestina è valoroso esperto.

In ogni modo, nel caso di specie non si può pretendere ad una esegesi precisa delle parole del Lazagna: è di tutta evidenza, infatti, che il sottofondo di quanto si viene esponendo è costituito da un'associazione clandestina che, operando fuori della legalità, segue regole che necessariamente vincolano a far apparire, di detta realtà, il meno che sia possibile.

E' vero che Lazagna non ha fatto nulla per nascondere la sua identità al Giroto: anzi, gli ha perfino regalato un suo libro. Dispiace, al riguardo, dover tornare su di un

- 417 -

argomento già trattato, ma è necessario ricordare ancora il "Candido". Si prenda il n.22 del 30 maggio 1974 (acquisito agli atti) e a pag.3 si vedranno, l'uno accanto all'altro, i ritratti di Silvano Girotto e di Giovan Battista Lazagna, sotto il titolo "BRIGATE ROSSE - I Capi - i gregari".

Ora, poichè il Lazagna conosceva questa pubblicazione, è assurdo pretendere che egli facesse mistero, incontrando il Girotto, della sua identità.

Del resto il Levati (che pure il Girotto non conosceva) alla stazione di Pavia si presentò col suo nome: sicchè il mancato rispetto dell'anonimato non sembra circostanza dalla quale si possano inferire conseguenze particolari.

Si potrebbe, anzi, osservare che Levati e Lazagna (se vere sono le tesi dell'accusa) militavano nelle "B.r." come "forze irregolari": le quali - è ormai noto - debbono nascondere soltanto la loro appartenenza alle "B.r.", ciò che Lazagna può appunto aver fatto con la frase "Noi non siamo direttamente delle B.r.....".=

Comunque, non da frasi o atteggiamenti singoli può venire la soluzione dei problemi qui in discussione; - non si deve dimenticare (a parere del G.I.) il COMPLESSO DEI FATTI che ebbero il Girotto a protagonista. E questi fatti sono: che del proposito del Girotto di entrare nelle "B.r." si discusse SOLTANTO in Pavia, con il Lazagna e con il Levati, dopo di che il Girotto arrivò SUBITO a contatto con il Curcio.

Sarebbe stato possibile - questo risultato - senza lo intervento del Lazagna ?

Per rispondere alla domanda non si può prescindere da un duplice ordine di considerazione:

- il Lazagna definisce il Levati come individuo di una "ingenuità spaventosa", rimproverato dai compagni perchè assai

- 418 -

"credulone"; ancor più duro è il giudizio del Curcio sul Levati, definito "stronzo" e "compagno di cui diffidare"; - per contro, il "caso" Girotto presentava per le "B.r." caratteristiche eccezionali (lo rileva per primo il Levati, durante i suoi colloqui con il Girotto; - lo confemeranno poi il Curcio ed i suoi accompagnatori) perchè il Girotto esibiva una esperienza di guerrigliero già formata, in paesi di "vera" guerriglia, ed appariva perciò personaggio tale da suscitare - con il suo inserimento nell'organizzazione a livelli nevralgici ed immediatamente operativi - problemi concreti di grave ed affascinante portata.

Sia per limiti intrinseci, sia per la diffidenza del Curcio nei suoi confronti, il Levati non era certamente in grado di decidere "da solo" di accogliere la richiesta del Girotto, realizzando poi il contatto diretto con il Curcio.

La decisione non poteva che venire da un soggetto dotato di personalità, esperienza di lotta clandestina e considerazione politica ben maggiori di quella del Levati: tale appunto è il Lazagna, che intervenne proprio là dove - come si è sopra visto - la decisione fu presa, in Pavia.

Tanto premesso, non v'è dubbio che il Lazagna viene ad assumere - nell'ambito dell'organizzazione - una posizione assai più rilevante di quella del Levati: del quale si è già dimostrata la qualità di "partecipante".

Si domanda se questa posizione, di maggior rilievo, presenti caratteri tali da consentire l'attribuzione al Lazagna di quella qualifica di "capo" che è stata contestata dal P.M. ed è stata successivamente confermata dalla Sezione Istruttoria, chiamata a decidere su di un'impugnazione proposta dalla difesa.

- 419 -

Occorre, innanzitutto, stabilire a quale condizione individuale voglia riferirsi l'art.306 C.P. con la locuzione "capo". Il modello legale dell'art.306 è chiaramente ricalcato su quello dell'art.270: la nozione di "capo" coincide pertanto con quella di "dirigente", e dirigere significa sorvegliare o regolare una certa attività collettiva od un settore di essa.

Concetti come quello di "ideologo", "capo carismatico" e simili, spesso usati in relazione al c.d. caso Lazagna, sono del tutto estranei al presente procedimento.

Quanto al problema che qui interessa, si può osservare innanzitutto che chi concorre a decidere sul contatto o meno di un estraneo con militanti "regolari", al fine di un'eventuale inserimento dell'estraneo medesimo nell'organizzazione, esplica una funzione che riguarda il delicato ed essenziale settore del reclutamento;- chi interviene in questo settore per decidere casi "eccezionali" (come è, in concreto, quello del Girotto) non può non avere - nell'organizzazione o nel settore di specifico intervento - un ruolo adeguato all'eccezionalità del caso:- il che equivale a dire che interviene esplicando elevate funzioni, con carattere di coordinamento dirigenziale.

E nel caso di specie ciò risponde perfettamente alle caratteristiche del Lazagna: valoroso passato, prestigio e doti personali sono tali che se il Lazagna partecipa alla attività di una organizzazione, certamente non vi partecipa come semplice gregario, ma per esplicitare funzioni direttive o di coordinamento, consone alla sua capacità ed esperienza.

- 420 -

In altre parole, ~~per~~ quel che si addebita a Lazagna è di aver arrecato un contributo causale alla direzione della banda armata attraverso l'espletamento di funzioni di "selezione del personale", funzioni che - per loro stessa natura - dimostrano la militanza del Lazagna nelle "B.r." e la sua condizione giuridica di dirigente: perchè intanto si può decidere se un soggetto debba essere introdotto o meno in un'organizzazione in quanto si conoscano a fondo i requisiti che ogni socio deve soddisfare, nonché la struttura, le finalità e le caratteristiche essenziali dell'associazione; - ed un tale grado di conoscenza - va da sé - postula una appartenenza all'organizzazione ben radicata in profondità.

Vi sono, poi, indizi che consentono di riferire al Lazagna - nell'ambito delle "B.r." - un'attività di carattere dirigenziale che oltrepassa i limiti dello specifico settore del reclutamento, per investire le scelte di fondo dell'organizzazione.

Conviene ricordare, preliminarmente, quanto dallo stesso Lazagna dichiarato a proposito di una sua attività del maggio 1974: "in circostanze e per ragioni che non intendo specificare ho cercato contatti con molti elementi della sinistra, ~~di~~ conosciuti nel '72 nel carcere di S.Vittorè o conosciuti in altra occasione. Questo rispondeva ad una ragione precisa, che non intendo specificare, oltre che ad un generico interesse politico per tutte le posizioni della sinistra."

Il Lazagna, dunque, non vuol fornire precisazioni, ma questa sua attività del maggio '74 egli stesso la pone in

- 421 -

rapporto diretto con una frase che secondo il Girotto era stata pronunciata dal Curcio (il vecchio - Lazagna - con noi si è messo troppo dentro; avrebbe dovuto rispettare il suo ruolo di super-visore, di direttore spirituale; ha preso troppo decisamente posizione per la linea morbida; sta andando troppo in là).

Invero, è lo stesso Lazagna a confermare la plausibilità della frase del Curcio (e quindi l'attendibilità del Girotto sul punto) dichiarando che detta frase poteva essere la risposta del Curcio all'attività e alle dichiarazioni di esso Lazagna del maggio '74.

Il che significa che questa attività e queste dichiarazioni vanno riferite ad un dibattito fra tendenze diverse, manifestatesi all'interno delle "B.r.". Il dibattito, probabilmente, si intensificò col sequestro Sossi: una conferma di ciò la si può vedere nel documento delle "B.r."- supra pag.237 - di bilancio della "campagna Sossi": tale bilancio, invero, appare redatto secondo criteri che sembrano ricercare la composizione di contrasti insorti circa le modalità di attuazione, circa gli obiettivi e circa l'esito pratico della "campagna".

Ora, prendere attivamente parte ad un dibattito destinato a scegliere, per l'attività delle "B.r.", una linea piuttosto che un'altra, significa contribuire alla elaborazione delle scelte dell'organizzazione; in una parola significa esplicitare una funzione determinante di carattere dirigenziale; magari antagonistica rispetto alla linea di tendenza rappresentata dal Curcio, ma non per questo meno rilevante ai fini che qui interessano.

- 422 -

Potrebbero allora intendersi, secondo la prospettiva ora delineata, le frasi: "io continuo a discutere coi cervelli delle "B.r." ";- "noi non siamo direttamente delle "B.r.", anche perchè non condividiamo fino in fondo; comunque godiamo della loro fiducia"; - frasi che il Lazagna pronunciò in Pavia (Vol.S, fasc.2/A, pag.46-47) e che potrebbero appunto riferirsi ad un dibattito in corso circa il modo di essere e gli obiettivi (a breve e lungo termine) dell'organizzazione: dibattito in cui andavano prevalendo tesi diverse da quelle sostenute dal Lazagna, peraltro pronto a riconoscere che le "B.r.", quanto ad idea di fondo, erano la unica organizzazione che si trovasse sulla strada giusta (cfr. ancora S/2-A/46).

Il tutto proiettato sul documento delle "B.r." - più volte citato - concernente l'organizzazione di esse, là dove è detto ^{che} della "Direzione strategica" possono far parte anche le "forze irregolari".

Concludendo: le risultanze istruttorie consentono di affermare, con buona certezza, la militanza del Lazagna nelle "B.r."; - vi sono elementi per ritenere sufficientemente provata anche la condizione soggettiva di coordinatore dirigente (capo).

Importante e significativa conferma alle conclusioni suddette viene poi dal reperimento, nella base "B.r." di Robbiano, di taluni documenti ricollegabili al Lazagna.

Robbiano (non c'è dubbio) era per l'organizzazione base di rilievo, nella quale erano custoditi documenti di varia natura, ma tutti - per un verso o per l'altro - di grande significato per l'associazione.

- 423 -

Riporta al Lazagna, innanzitutto, una fotocopia ricompresa nel reperto n.76: trattasi di due fogli su carta intestata della "Giangiacomo Feltrinelli - editore", datati 17.3.73, iniziati con la frase "Caro Baldelli", a firma "Gianpiero Brega", con la scritta autografa (in alto a destra sul secondo foglio) "per Lazagna".

L'avv. Lazagna - interrogato sul reperto - ha dichiarato di non averlo mai visto.

Il teste Pio Baldelli, invece, ha reso le dichiarazioni che qui si trascrivono: "l'originale del documento ora esibito mi in fotocopia l'avevo ricevuto io dal Brega;..... sono assolutamente certo che è di mio pugno la scritta 'per Lazagna' figurante in testa al secondo foglio...; invero, ricevuta la lettera ne avevo fatto una fotocopia (mi pare una soltanto) da inviare all'avv. Lazagna.....; ricordo di aver discusso col Lazagna della lettera scrittami dal Brega, per cui posso affermare che il Lazagna ebbe a ricevere la fotocopia fatta da me per lui o comunque ebbe a leggerla".

Allora, perchè il Lazagna ha mentito? =

Forse per non danneggiare Antonio Bellavita, direttore responsabile della rivista "Controinformazione", di cui tratta la lettera del Brega a Pio Baldelli? =

La risposta - in base alle risultanze processuali - non può che essere negativa, perchè il Lazagna ha negato di aver mai visto la fotocopia trovata a Robbiano anche avendo preso atto del ritrovamento, in quella base, di "molto materiale riferibile ad Antonio Bellavita".

Siamo dunque di fronte a questi dati di fatto:

- nella base A.r. di Robbiano si rinviene un documento del Lazagna;

- 424 -

- il Lazagna non solo non spiega la presenza di un suo documento in quel luogo: mente addirittura, all'ègando di non aver mai visto quel documento.

Evidentemente, non sono - questi - dati di fatto da cui si possano far discendere conseguenze favorevoli al prevenuto: anzi, la presenza (non "neutralizzata" da una qualche valida spiegazione) di un proprio documento in un luogo così compromettente come la base "B.r." di Robbiano, non può che costituire elemento a carico - e gravemente a carico - del Lazagna.

Altro reperto di Robbiano riferibile al Lazagna è il n.27: si tratta di una lettera autografa, datata Pavia 8.1. 1973, indirizzata a "Carissimo G.B.", a firma "Pino", con in calce l'indirizzo "G.Gallotti - via Indipendenza 54 - Pavia".

Anche questa volta il Lazagna, interrogato sul reperto, dichiarava di non averlo mai visto, pur affermando di conoscere il Gallotti.

Esaminato come teste, il Gallotti riconosceva quella lettera come di suo pugno, e dichiarava di averla spedita (per posta ordinaria) al Lazagna, presso l'indirizzo di Torino, via S.Teresa 19. Il Gallotti precisava, inoltre, d'essere sicuro di avere personalmente imbucato la busta contenente la lettera in oggetto; e che era stata quella l'unica volta che aveva scritto al Lazagna.

Nulla di nuovo rispetto a precedenti acquisizioni istruttorie, si direbbe: il Lazagna mente, aggravando così la già rilevante portata probatoria (a carico) del reperimento in Robbiano di una lettera a lui indirizzata, concernente argomenti che non potevano interessare nessun altro

- 425 -

se non esso Lazagna ed il Gallotti.

Così è, in effetti, nonostante la circostanza (ricordata dal Lazagna con una certa incoerenza rispetto all'affermazione secondo cui la lettera del Gallotti non sarebbe mai partita) della sottoposizione a sequestro della posta di esso Lazagna - fino al 19.1.73 - per ordine della Procura di Milano.

Invero, dagli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria di Milano (cfr. Vol. ZZ, fasc. I, pag. 16 segg.) si evince:

- che la Questura di Torino provvedeva al sequestro della corrispondenza ordinaria indirizzata a Lazagna prelevando la posta direttamente all'indirizzo di via S. Teresa, 19;
- che in data 24.4.72 il P.M. di Milano revocò il decreto di sequestro disponendo che la revoca fosse comunicata alla Questura di Torino;
- che dopo il 24.4.72 non furono più effettuati sequestri di corrispondenza ordinaria in Torino, mentre vi furono ancora sequestri di lettere "raccomandate".

Sembra di poter concludere, pertanto, che la lettera del Gallotti (datata gennaio '73) non fu sottoposta a sequestro.

Del resto, se anche tale lettera fosse stata sequestrata, la situazione non cambierebbe molto: il Gallotti è certo di aver spedito la lettera in oggetto, ed il ritrovamento di essa in Robbiano ne rende altrettanto certo l'arrivo a destinazione; casa Lazagna e Procura di Milano poco importa, perchè nel secondo caso non v'è dubbio che tratterebbesi di lettera - come tante altre - restituita al Lazagna; - formulare ipotesi diverse sarebbe indulgere a fantasie fuori luogo e comunque prive di qualunque riscontro.

- 426 -

Quanto poi alla dichiarazione resa alla P.G. dalla portinaia di via S.Teresa 19 (secondo cui la posta in arrivo era soltanto di tipo "commerciale") essa appare smentita dalla constatazione che fra la corrispondenza sequestrata dalla Questura di Torino ce n'è anche di natura non "commerciale" (cfr. ancora ZZ/I/ 16 segg.); d'altra parte il Lazagna ha dichiarato che talora era lui stesso, durante i suoi soggiorni in Torino, a prelevare la posta in arrivo dalla buca, sicchè i ricordi della portinaia non sono - in ogni caso - decisivi.

Ancora in Robbiano vi sono (reperti nn.30-31-32) altri documenti riguardanti il Lazagna:

- fotocopia del verbale di interrogatorio di esso Lazagna in data 11.8.72 avanti al dott.Sossi (si noti che non figurano sottoscrizioni in calce al verbale);
- fotocopia dell'ordine di cattura 9.8.72 emesso dal dott. Sossi a carico di Lazagna ed altri, ma con processo verbale di notifica al Lazagna;
- fotocopia dell'ordinanza con cui il G.I. di Milano concedeva al Lazagna la libertà provvisoria.

Ora, è un dato di fatto (di cui si hanno esempi anche nella presente istruttoria) che le fotocopie di carte processuali inerenti a procedimenti di un certo rilievo "circolano" ampiamente, anche - e soprattutto - fuori dei canali entro cui dovrebbero rimanere contenute.

Non sembra, pertanto, che si possa attribuire gran rilevanza alla presenza in Robbiano dei documenti in oggetto, quantunque detta presenza non possa ritenersi del tutto priva di significato: su di essa si riflette, infatti, il rinve-

- 427 -

nimento in Robbiano di documenti del Lazagna di carattere non più - per così dire - "pubblico", sibbene privato (la lettera del Gallotti in particolare). Inoltre, non si può non segnalare che nell'ordine di cattura contro Lazagna sono ricompresi altri tre imputati, per nessuno dei quali si sono ritrovati, in Robbiano, documenti che li riguardino.

Quanto, infine, ai numerosi appunti repertati in Robbiano contenenti accenni all' Lazagna o a "G.B." (la più parte di pugno del latitante Antonio Bellavita) essi appaiono - allo stato degli atti - troppo generici od equivoci per poterli convenientemente utilizzare.

oooOooo

Dovrebbe essere di tutta evidenza, a questo punto, che il problema della "attendibilità" di Silvano Girotto è un falso problema.

Per la difesa è comodo puntare i riflettori soltanto sulla "spia", sul "sordido individuo".

Ma è mistificante, almeno ai fini processuali; mentre qui non possono interessare le reazioni emotive di chi si consideri politicamente tradito.

Alle dichiarazioni del Girotto (come inequivocabilmente appare da quanto sopra esposto) si sovrappongono, invero, le dichiarazioni del Levati.

Ciò che il Girotto ha rivelato, nella sostanza il Levati l'ha confermato: puntualmente.

Fingere di dimenticarlo - o di non saperlo - è ipocritamente troppo facile: è sviante.

- 428 -

Non il solo Girotto, quindi, accusa il Lazagna: l'accusa si sostiene soprattutto sulle dichiarazioni di Enrico Levati, che lo stesso Lazagna definisce "LEGATO A SE' DA UNA DEVOZIONE QUASI FILIALE".

In un solo particolare di rilievo vi è disaccordo fra il Girotto ed il Levati. Il Girotto sostiene che il Lazagna - entrato nell'appartamento di Pavia - avrebbe chiesto "come fosse nato l'incontro"; al ch  il Levati avrebbe risposto "attraverso l'avvocato". Il Levati, invece, ha sempre negato che vi sia stato questo scambio di battute.

Per il resto v'  concordanza piena. Anzi, talora il Girotto ricorda meno di quel che potrebbe. Cos , nelle sue deposizioni il Girotto ha mostrato di non ricordare che il Levati gli aveva rivelato di aver fatto sparire dei documenti da casa sua per timore di una perquisizione; e che il Levati gli aveva parlato del parere dato all'organizzazione per il trasferimento dei coniugi Savino da Borgomanero a Torino. Sono dati, invece, che emergono dalle registrazioni dei colloqui di Stupinigi e Strambino: dati che conseguentemente il Levati ha confermato.

Se discrepanza vi  , essa   ravvisabile - per quanto concerne certi particolari - fra il rapporto dei Carabinieri e la versione del Girotto: ma nel senso che il rapporto di P.G. suona certamente pi  accusatorio delle dichiarazioni del Girotto; il quale - quando rettifica le inesattezze di quel rapporto - lo fa sempre in senso favorevole al prevenuto (cfr. il rapporto di P.G. in Vol. R, fasc. 1, pag. 269 segg., in rel. alla deposizione Girotto 8-10-74 in Vol. S, fasc. 2-A, pag. 63 segg., nonch  in rel. all'autografo di cui al Vol. S, fasc. 2-A, pag. 44 segg.).

- 429 -

Anche per quanto concerne i colloqui avuti con il Curcio ed i suoi accompagnatori, l'attendibilità del Giroto è del tutto riscontrabile.

Si possono ricordare, fra le tante, le circostanze seguenti:

- fu il Giroto per primo a rivelare (avendolo appreso dal Curcio) che il sequestro Sossi era denominato "operazione GIRASOLE"; e la rivelazione troverà poi una conferma indiscutibile nel rep.n.35 di via Pianezza 90 (v.supra pagina 337); - l'importanza del dato è eccezionale: se il Curcio, parlando col Giroto, usava una terminologia riservata ai militanti, ciò significa che l'inserimento del Giroto nelle "B.r." era ormai cosa sostanzialmente fatta; ciò che, ancora una volta, evidenzia in tutto il suo significato il decisivo intervento di Lazagna a Pavia. Del Giroto il Curcio non diffidava: "è molto difficile scoprire il serpente sotto la tonaca del frate" - è tutto quel che il Curcio avrà da dire quando farà una specie di autocritica nel documento sopra ricordato a pag.338 e segg.==;
- dal Curcio il Giroto ebbe una descrizione delle crisi di sconforto che il dott.Sossi patì durante la sua prigionia, singolarmente coincidente con la narrazione fattane dallo stesso protagonista diretto (cfr.Vol.R, fasc.I, pag.328- in rel.a Vol.E, fasc.G, pag.65 e 99 v., nonché Vol.T, fasc.F, pag.129);
- dell'organizzazione delle "B.r." il Curcio diede ^{al Giroto} una descrizione puntualmente anticipatrice (quanto a terminologia e contenuto) del fondamentale documento che sarà poi

- 430 -

trovato a Piacenza;

- fu il Giroto a rivelare agli inquirenti, avendolo appreso dal Curcio, l'attacco delle "B.r." alla sede CISNAL presso la Fiat Mirafiori di Torino del giorno 8.4.74 (cfr. Vol.X, fasc.E, pag.14).

Non sono, quelli ora esposti, che alcuni dei molti esempi che si potrebbero fare. Ma sono sufficienti - a parere del G.I. - per dimostrare (in una con le conferme che vengono dalle dichiarazioni del Levati) che il Giroto ha solamente e sostanzialmente riferito tutto quel che vide e udì; - pur non potendosi ovviamente dimenticare lo sforzo di rievocazione che il teste ha dovuto compiere nel corso delle sue deposizioni, trattandosi di ricordare conversazioni con soggetti diversi, numerosissime, lunghe e risalenti nel tempo.

Sicchè, mettersi alla ricerca della piccola inesattezza o della eventuale parziale contraddizione costituisce - quanto meno - tentativo di diversione dalla realtà sostanziale rappresentata dalle dichiarazioni del Giroto: che hanno un valore probatorio - allo stato degli atti - difficilmente attaccabile, quali che siano il giudizio sul soggetto e le opinioni sui moventi e sugli scopi della sua poliedrica attività.

oooOooo

- 431 -

Vi è da dire, per concludere, della memoria della difesa Lazagna 16-30 agosto 1975.

Della scorretta diffusione di essa non varrebbe la pena dolersi, se non vi si toccassero vertici di spregiudicatezza non abituali in questo Foro:

- Nel trattare uno dei punti più delicati e difficili della istruttoria si fa ricorso alla citazione deformata. Per dimostrare che il Lazagna non appartenerrebbe alle "B.r." si cita (a pag.14) la sua frase in Pavia "noi non siamo direttamente delle "B.r." ", facendovi seguire - dopo una virgola - l'altra frase "perchè non ne condividiamo le idee in fondo". Ciò che rappresenta, appunto, un artificioso montaggio la cui rilevanza si lascia giudicare al magistrato dibattimentale. Lazagna disse infatti: "noi non siamo direttamente delle 'B.r.', anche perchè non condividiamo sino in fondo....", mentre per quanto concerne le idee delle "B.r.", disse: "l'unica organizzazione che si trova sulla strada buona sono le "B.r.". Mi riferisco alla loro idea di fondo: quella della lotta armata allo stato" (tutte le citazioni sono tratte dall'autografo che figura a pag.44 segg. del Vol.S, fasc.2-A).
- A pag.25 della memoria, all'esame della rilevanza probatoria dei documenti riferibili al Lazagna trovati in Robbiano (osservato che non si tratta di documenti provenienti dal Lazagna o di pugno del medesimo) si fa precedere - per inficiare detta rilevanza - la citazione dell'art.2702 C.C., secondo il quale la scrittura privata vale come prova solo contro chi l'ha scritta;- dimenticando troppo comodamente l'art.308 C.P.P., il quale (finchè non sarà abrogato) parrebbe prescrivere che le limitazioni stabilite dalle leggi

- 432 -

civili relativamente alla prova non si osservano nel procedimento penale, eccettuate quelle che riguardano lo stato delle persone.

- Per sostenere che l'assunzione del Girotto "a futura memoria" sarebbe avvenuta illegittimamente non si esita a dire che l'impedimento a comparire in giudizio, che dipenda da un fatto volontario del testimone, non può mai ritenersi assoluto. Ora, a prescindere che l'art. 357 C.P.P. non parla di impedimento assoluto, ci vuole indubbiamente una certa di sinvoltura per considerare "fatto volontario del testimone" la probabilità che il medesimo sia vittima di rappresaglie (ha dichiarato il Levati: "Effettivamente ho detto che qualcuno poteva volergli fare la pelle - al Girotto -; è logico; chiunque lo può intuire trattandosi di clandestini"; cfr. Vol. S, fasc. 2-A, pag. 177).

oooOooo

La memoria, poi, fa proprie (ora esponendole esplicitamente ora semplicemente alludendo) alcune tesi che potrebbero essere di grave turbamento processuale.

Ad esse si contrappongono, per altro, precise risultanze istruttorie.

Silvano Girotto, dopo il colloquio col Cap. no Pignero, si pose alla ricerca delle "Brigate rosse": delle "Brigate rosse", si noti, e non di questo o quel brigatista o supposto tale.

La circostanza appare decisiva per escludere quelle ipotesi di "provocazione", di disegno ordito ed attuato ai danni di uno specifico "soggetto", che con tanta sintomatica

- 433 -

sicurezza sono state sostenute (anche nella memoria in esame) con particolare riguardo al c.d. caso Lazagna.

Perchè il Girotto - nel ricercare le "B.r." - incontrò gente (Caldi a parte) che egli non conosceva affatto e con la quale mai aveva avuto a che fare: sul punto non può esservi dubbio alcuno, per chiunque abbia conoscenza non superficiale degli atti.

Invero: il Borgna fu presentato al Girotto dal Caldi; nel Levati e nel Lazagna il Girotto si imbattè - per la prima volta in vita sua - in Pavia; Curcio ed i suoi accompagnatori (prima degli incontri di Pinerolo) il Girotto non li aveva visti mai.

Di più: che all'appuntamento davanti alla stazione di Pavia - fissato con biglietto anonimo - sarebbe comparso proprio il Levati (e non un terzo officiato da costui) il Girotto lo apprese soltanto quando "l'uomo dalla valigia rossa" gli si presentò, appunto, come Enrico Levati.

Ed ancora: l'arrivo di Lazagna nell'appartamento di Pavia, in cui il Levati aveva condotto il Girotto, fu per costui del tutto inaspettato: posto che il Levati (prima di introdurre il Girotto in quell'appartamento) non aveva preannunziato in nessun modo l'arrivo di altra persona, nè aveva accennato al Lazagna per un qualche altro verso.

Appare, quindi, argomentazione artificiosa il sostenere che il Girotto (o chi lo "muoveva") volesse "incastrare" qualcuno in particolare (il Lazagna soprattutto);- magari per coinvolgere altri nel processo sulle criminali imprese delle "Brigate rosse".

- 434 -

In verità, di preordinato in questa azione v'era così poco che in data 24 giugno 1974 i Carabinieri di Torino Nucleo Spec. di P.G. (quelli stessi, quindi, che avevano richiesto la collaborazione del Girotto) denunciavano proprio Enrico Levati al G.I. di Milano per inosservanza degli obblighi impostigli in sede di concessione di libertà provvisoria (cfr. Vol. R, fasc. 1, pag. 340, all. n. 4 al rapporto 24.9.74), sollecitando in tal modo un provvedimento di incarcerazione del Levati.

E ciò, si ripete, in data 24 giugno 1974, dopo, cioè, che il Girotto aveva incontrato il Borgna già due volte: - il 10.6.74, durante la cena di "presentazione"; ed il 16 giugno 1974, quando il Borgna - nel suo studio - si era detto certo di poter introdurre il Girotto nelle "B.r.", dichiarando di aver deciso di mettersi a tale scopo in contatto con il Levati.

Splendida "congiura": il Girotto (che si vorrebbe autorevolmente guidato) tesse una trama che mira a coinvolgere chissà chi, ma quelli stessi che lo guidano cercano di mettergli i bastoni fra le ruote, togliendo di mezzo il Levati, perno della "operazione".

Serietà vuole - ogni altra considerazione di successiva strumentalizzazione politica a parte - che si evidenzi come i carabinieri speravano tanto poco (inizialmente) dai tentativi del Girotto, che quando questi già stava avvicinandosi al Levati (indispensabile tramite per il "coinvolgimento" del Lazagna) gli stessi carabinieri non esitarono a "bruciare" detto Levati, chiedendone l'arresto: il che significa (se i dati obiettivi hanno un senso) che tutto ciò che è derivato dall'opera del Girotto è accaduto senza una

- 435 -

precisa preordinazione, ma anzi prevalentemente al di là delle previsioni stesse di chi coordinava l'operazione di generica "infiltrazione".

All'arresto di Curcio e Franceschini si è giunti grazie al Giroto: ma il nome di costui non fu fatto - in un primo momento - dalla P.G. = Nel rapporto 11 settembre 1974 (Vol.R, fasc.1, pag.120 e segg.) e nel verbale di arresto (Vol.R, fasc.1, pag.99 e segg.) non v'è, infatti, cenno alcuno al Giroto, trattandosi di "confidente" del quale non si intendeva affatto rivelare l'esistenza e l'attività.

Senonchè, quel che i carabinieri avevano ritenuto di tacere lo rivelarono proprio le "B.r.": mediante il comunicato con cui si rendeva noto che l'arresto di Curcio e Franceschini era stato reso possibile da Silvano Giroto, "agente provocatore al soldo dei servizi antiguerriglia dell'imperialismo".

A seguito di tale avvenimento i Carabinieri si indussero - consenziente l'interessato: vedi nell'autografo in Vol. S, fasc.1, pagg.316) - a rendere nota la parte avuta nelle indagini da Giroto Silvano, infiltrato nelle "B.r.".

Fu soltanto allora (rapporto 24.9.74 - Vol.S, pag.269 e segg. del Fasc.1) che vennero in luce - insieme al Giroto - le figure di Caldi, Borgna, Levati, e Lazagna.

In altre parole, senza il comunicato delle "B.r." di Giroto nessuno allora avrebbe parlato: il che equivale a dire che senza il comunicato delle "B.r." nè il Caldi nè il Borgna, nè il Levati, nè il Lazagna sarebbero stati incriminati.

Verrebbe spontaneo chiedersi - a questo punto, chi abbia "segnato in modo decisivo" il procedimento delle "B.r.";

- 436 -

ed ancora una volta è evidente che la tesi della "provocazione", della "trama" politica preconstituita è nulla più di una tesi: contraddetta dalle attuali risultanze processuali, che non si possono disinvoltamente ignorare.

Del resto, se proprio si vuol vedere una "provocazione", si abbia almeno la coerenza di vederla fino in fondo. Si dica cioè che anche l'arresto di Curcio e Franceschini (ultimo anello di una catena che si snoda attraverso Levati e Lazagna) rappresenta una "provocazione";- si ripeta cioè per l'arresto di Curcio e Franceschini ciò che così intenzionalmente si insinua per l'incriminazione di Levati e Lazagna: il primo fatto (arresto) costituendo antecedente logico del secondo (incriminazione).

Va osservato - a questo punto - che il comunicato di accusa al Girotto reso noto dalle "B.r." il 18.9.74 (se prova che non vi fu manovra preordinata ai danni in particolare di Lazagna) potrebbe nel contempo assumersi come indizio di non militanza dei prevenuti nell'organizzazione: nel senso che taluno potrebbe ritenere singolare che dei militanti siano denunziati proprio dalle "B.r." attraverso l'attacco al Girotto.

Senonchè, la militanza dei prevenuti nelle "B.r." è stata dimostrata - per tutti - con certezza, e difatti il documento di accusa contro il Girotto ammette spiegazioni conciliabili con detta militanza.

Le spiegazioni che del documento possono darsi sono varie, alcune suscettibili di concorrere insieme alla soluzione del problema:

- può darsi, innanzitutto, che l'iniziativa del comunicato

- 437 -

sia stata un errore tattico; è - tutto sommato - la spiegazione più logica, anche perchè essa trova conferma nelle "indagini" del Levati, il quale (come si ricorderà) aveva affermato che il volantino era opera di elementi pazzi, di un nucleo isolato, emotivamente trascinato dalla compagna del Curcio, che aveva agito contro la volontà dell'organizzazione, gettando anzi in essa lo scompiglio;

- può darsi, invece, che si sia deciso di emettere il comunicato (costasse quel che doveva costare, quanto al coinvolgimento di compagni che sarebbero altrimenti sfuggiti all'inchiesta) per la necessità - in un momento così difficile come quello successivo alla "caduta" di Curcio e Franceschini - di dimostrare a tutti l'immutata vitalità dell'organizzazione e la sua capacità di individuare immediatamente, neutralizzandole, le cause di insuccesso;

- può darsi, ancora, che la "compartimentazione", propria delle "B.r.", impedisse di scorgere esattamente le gravi conseguenze dell'iniziativa; si noti che solo in data 27 settembre 1974 il Levati fornirà a Gallo Ermanno le notizie confluite poi a Robbiano attraverso il reperto n.89 di quella base; si ricordi inoltre che il Levati aveva taciuto anche alla moglie (cfr. Vol. 22, fasc. X, pag. 102) i suoi incontri col Giroto; - oppure può darsi che la "compartimentazione" rendesse l'operazione "denuncia" quasi necessaria anche a fini interni, in condizioni critiche di comunicabilità (chi poteva garantire che la "spia" non avesse contattato anche altri militanti?);

- 438 -

- può darsi, infine, che l'iniziativa sia stata decisa confidando che il Girotto non avrebbe depresso, o avrebbe depresso solo sull'ultima parte della sua attività, con calcolata reticenza.

Comunque sia, resta confermato che il documento non vale a contraddire la dimostrazione della responsabilità dei prevenuti.

oooOooo

Tornando ancora alla memoria della difesa Lazagna, un certo peso va riconosciuto all'obiezione di pag.12, secondo cui quando il Girotto incontrò il Curcio questi non riteneva ancora risolto il problema dell'arruolamento di esso Girotto: sicchè l'intervento di Lazagna in Pavia sarebbe stato influente o, quanto meno, non decisivo.

L'obiezione, però, non tiene conto della distinzione tra forze "irregolari" e forze "regolari", contemplata dalle "B.r." nei loro documenti.

Sarebbe assurdo pretendere che un'aspirante "brigatista" possa venire posto immediatamente a contatto con forze "regolari": salterebbe^{no} tutte le regole di clandestinità e sicurezza della compartimentazione "militare" di una organizzazione avente per scopo precipuo l'eversione violenta del sistema.

E' evidente, invece, che deve esservi un "filtro"preliminare, attuato ovviamente da forze "irregolari" di coordinamento, alle quali spetterà di valutare l'aspirante per garantire la sicurezza delle successive fasi di contatto con le

- 439 -

altre forze militari dell'organizzazione. Ma va da sé che l'inserimento di un militante tra i "regolari" dovrà essere deciso da questi stessi: cui spetterà anche di determinare le concrete modalità d'impiego del nuovo arrivato, in base a ben precise - quasi burocratiche - valutazioni attitudinali.

Così si spiega la doppia valutazione del Giroto: da parte di Lazagna, per la ammissione, prima;- e di Curcio & C.poi, per l'impiego attivo ottimale.

In altre parole (e lo provano le aperte, precise, complete confidenze sulla struttura dell'organizzazione; nonché l'uso di una terminologia, "interna", di carattere "riservato", come la parola "Girasole" riferita all'operazione Sossi) incontrando il Giroto il Curcio e i suoi accompagnatori ponevano in discussione non più l'accettazione del Giroto nelle loro file, sibbene il livello di inserimento e le modalità d'impiego del singolare personaggio.

Vi è inoltre da osservare che (contrariamente a quanto è presumibile avvenga di solito) il Giroto, prima di essere posto a contatto col Curcio ed altri, "regolari", non fu sottoposto ad alcun "tirocinio": ciò che conferma ancora una volta l'eccezionalità della sua situazione (in relazione all'avventuroso passato) e la conseguente rilevanza decisionale dell'intervento del Lazagna, in un settore comunque delicato ed essenziale per la vita e lo sviluppo dell'associazione quale quello del reclutamento.

Paradossale, infine, appare la tesi che i difensori del Lazagna espongono a pag.25 della loro memoria: dalle re-

- 440 -

gistrazioni dei colloqui Levati-Girotto (essi dicono) sarebbe possibile cogliere la trama continua di provocazioni che il Girotto tesse al Levati, formulando domande ora sull'uno ora sull'altro personaggio.

Perchè su Lazagna, ora che (Girotto) è fornito di registratore, neppure una domanda, neppure un accenno ?= Da questo interrogativo della difesa, par di capire che il Girotto - attaccato di continuo per la "provocazione" attuata ai danni del Lazagna in Pavia - ora viene rimproverato per non aver ordito altre provocazioni, ancora, ai danni dello stesso Lazagna.

Senonchè, nei suoi colloqui, (registrati) col Levati il Girotto cercò di portare il discorso su Lazagna almeno due volte:

- introducendo il tema dei rapporti del Lazagna col Ministero degli Interni (pag.15 della trascrizione della conversazione di Stupinigi - per.n.26);
- prospettando al Levati l'opportunità di avvertire il Lazagna circa nuove pretese iniziative del Pisanò (pag.16 della trascrizione sopra citata; per una migliore intelligenza del punto, per altro, si consiglia l'ascolto diretto del nastro).

Il Levati, però, non sviluppò (né in un caso né nello altro) gli accenni fatti dal Girotto: che pertanto lasciò cadere il discorso.

Quanto al reperto n.165 di Robbiano, nel trattarne la difesa del Lazagna (pag.34 della memoria) omette di considerare un particolare non di poco momento: che si tratta di notizie chiaramente riferibili al 1972.

- 441 -

Oggetto di questa istruttoria sono i fatti accaduti nel periodo successivo al 1972: periodo in cui ben può collocarsi un passaggio del Lazagna alle "B.r.", detto passaggio apparendo in linea con le scelte di lotta a suo tempo operate dal Lazagna (stando al reperto 165) assumendo un incarico nella "formazione" di Osvaldo (Feltrinelli).=

Ed in vista di un siffatto passaggio si giustifica anche il proposito delle "B.r." (cui accenna il reperto 165) di raccogliere notizie precise sul Lazagna direttamente da chi aveva avuto a che fare con lui.

Tutto ciò nel presupposto (condiviso per altro dalla difesa) che il "G.B." del reperto 165 sia proprio il Lazagna.

Da segnalare ancora che nel reperto 165 di Robbiano si dice, tra l'altro, che di notizie su "contatti" avuti dal Lazagna non dovrebbero essercene molte, dato il suo ruolo essenzialmente "politico".

I difensori dell'avv. Lazagna chiedono, infine, l'esame di vari testi, allo scopo di acquisire la prova delle "convinzioni politiche" manifestate, e vissute, dal Lazagna in tanti anni di lotta. Non sembra, per altro, che i testi indicati dalla difesa potrebbero apportare al giudizio elementi di rilievo.

Invero, oggetto dell'istruttoria non sono le convinzioni politiche dell'imputato, sibbene (ed esclusivamente) il contributo arrecato dal Lazagna all'organizzazione delle Brigate Rosse.

Ora, non v'è dubbio che il passato di valoroso combattente partigiano dell'avv. Lazagna meriti la più alta considerazione: il debito delle istituzioni repubblicane verso gli

- 442 -

uomini della Resistenza, e quindi anche verso l'avv. Lazagna, è reale ed intangibile.

Ma col trascorrere degli anni (e col variare delle "prospettive" politiche) possono pure intervenire "mutazioni genetiche", tali da indurle a scelte che si possono considerare in violazioni di legge: e il caso della "medaglia d'argento" Lazagna forse non è unico, nè il più emblematico.

Se questa scelta porta poi ad aderire a gruppi eversivi clandestini (come si è sostenuto per il Lazagna) difficilmente se ne farà parola con i vecchi amici, che ancora sogliono scendere - numerosi e solidali - nelle piazze di Italia a difesa delle istituzioni repubblicane.

La logica della militanza in un gruppo clandestino, anzi, imporrà di mantenere certi antichi contatti esterni, magari criticando - in modo esibito - determinati atteggiamenti del "gruppo".

Ma se col "gruppo" che si critica si fosse veramente in sostanziale disaccordo, non ci si recherebbe a Pavia, ad incontrare lo spregiudicato "tupamaro" Silvano Girotto, che chiede, appunto, di entrarvi: - se ci si va è perchè al "gruppo" si appartiene, a dispetto delle critiche e degli interni dissensi: quelli ai quali, forse, il magistrato Sossi deve la vita.

Questa appartenenza non esclude altre forme di militanza: che portino a combattere battaglie "politiche" ancora a fianco dei vecchi compagni partigiani; - i quali, pertanto, potrebbero poi riferire solo ciò che ad essi "appare" e che si può dare per ammesso, senza bisogno di esami testimoniali; - ferme restando, per altro, le acquisizioni istruttorie sulle "E.r.", delle quali questo ufficio è stato, esclusivamente, investito.

- 443 -

E sono le stesse "B.r." a dettare questo principio: il militante, pur appartenendo all'organizzazione, opera "nel movimento" ed è quindi costretto ad apparire e muoversi nelle forme politiche che il movimento assume nella legalità" (vedi supra, pag. 281).=

oooOooo

COSTA - SARTORETTI - RABOZZI -

Per quanto concerne le posizioni di Costa Egle, Sartoretti Valeria e Rabozzi Tarcisio, si riproducono qui di seguito le conclusioni del P.M., che il G.I. condivide "in toto": "a carico della Costa e della Sartoretti non è emersa alcuna prova né che esse in qualche modo facciano parte dell'organizzazione sovversiva, né che abbiano avuto precisa coscienza dei motivi per cui l'ex padre Leone aveva dei contatti, sia pur circondati da un'aura di segretezza e clandestinità, con il Caldi ed il Borgna. Lo stesso è a dire per il Rabozzi, chiamato in causa soltanto per la titolarità, da parte sua, dell'alloggio di Pavia ".=

oooOooo

FERRARI - CURCIO - FRANCESCHINI - BASSI - BERTOLAZZI -
BUONAVITA - CAGOL =

Nell'arco di tempo che interessa la presente istruttoria (dal 1973 ad oggi) le "B.r." hanno svolto, innanzitutto,

- 444 -

un'attività che esattamente il P.M. qualifica come "di routine": propaganda e proselitismo, in particolare all'interno delle grandi fabbriche; - procacciamento di "basi", armi, auto e documenti;- predisposizione di strutture per la falsificazione;- istruzione politica e addestramento militare;- raccolta di dati comunque interessanti l'organizzazione;- schedatura di avversari politici;- individuazione di obiettivi da colpire (persone fisiche ed enti).

Le "B.r." hanno realizzato, inoltre, vari attentati: ora di carattere irrimediabilmente teppistico (incendio d'auto); ora di natura criminale, con tentativi di mascheramento ideologico (rapine ed estorsioni, alias "espropri"); ora, infine, con la pretesa di innescare un processo rivoluzionario attraverso il c.d. "attacco allo stato", ricercando - in quest'ultimo caso - la più ampia pubblicizzazione delle imprese compiute.

Tra le imprese delle "B.r." spiccano, per gravità ed allarme conseguente, quelle che formano oggetto del presente procedimento:

- i sequestri di persona in danno di Bruno Labate, Ettore Amerio, Mario Sossi;
- gli assalti alle sedi di vari movimenti politici o sindacali: UCID, CISNAL-MESTRE, CENTRO STUDI L.STURZO, C.R.D., SIDA, CISNAL-TORINO (Fiat Mirafiori).

Per gli assalti al SIDA e alla CISNAL di Torino l'istruttoria non può ancora concludersi. Sono infatti necessari ulteriori accertamenti; il materiale asportato dalle "B.r." è stato trovato nella base di Torino via Pianezza, e su di esso (come sui restanti reperti) sono tuttora in corso indagini anche di P.G.=

- 445 -

A sette imputati (Ferrari P.M., Curcio R., Franceschini A., Bassi P., Bertolazzi P., Buonavita A., Cagol M. in Curcio) sono stati contestati tutti i fatti di reato ricollegabili ai sequestri Labate-Amerio-Sossi e agli assalti contro le sedi UCID, CISNAL (Mestre), C. Sturzo, C.R.D. =

La Cagol - come è noto - ha perso la vita in un conflitto a fuoco con i CC. alla cascina "Spiotta" di Arzello d'Acqui (per il certificato di morte v. Vol. ZZ, fasc. C, pag. 12 e segg.): i reati di cui la donna è imputata debbono pertanto dichiararsi estinti a sensi dell'art. 150 C.P. =

La contestazione di tutte le principali "imprese" delle "B.r." a tutti i prevenuti sopramenzionati si motiva con l'unità di matrice ideativa ed operativa di dette "imprese" e con la particolare collocazione dei prevenuti medesimi nelle "B.r.": trattasi invero di soggetti che han scelto da tempo di militare nelle "B.è.", operando come clandestini tra le forze regolari, e acquisendo posizioni di rilievo nell'organizzazione.

Invero: Curcio, Franceschini e Buonavita sono clandestini "da sempre", fin da quando - cioè - esistono le "B.r."; Ferrari dacchè fu scarcerato, nel 1972, dal P.M. di Milano (per insufficienza di indizi); Bassi e Bertolazzi abbandonarono casa e paese nel gennaio 1973 (cfr. Vol. ZZ, fasc. G, pag. 125; stando ad altro costituito - Vol. O, fasc. Vane perquisizioni, pag. 1 - il Bassi aveva lasciato la famiglia già nel '72; in questo senso si hanno anche varie dichiarazioni di Francesco Cattaneo; è comunque riferibile al Bassi il reperto 17 di Pianello V.T., datato aprile '71, in cui si teorizza lo sbocco della Sinistra Proletaria lodigiana in un'organizzazione armata tipo "B.r.") =

- 446 -

I sei imputati di che trattasi, in altre parole, han scelto la militanza "regolare", clandestina, fin dal momento in cui le "B.r." furon costituite, oppure quando l'organizzazione - scossa dall'inchiesta milanese del '72 - fu costretta a darsi (è facile ipotizzarlo) una nuova strutturazione.

D'altra parte, la posizione di particolare rilievo nell'organizzazione emerge a tutte lettere (per ciascuno dei sei imputati) dalle acquisizioni istruttorie ad essi singolarmente riferibili, come ampiamente esposto in narrativa e come sarà riassunto di qui a poco.

Non è difficile vedere, in questi sei imputati, alcuni (altri indubbiamente ve ne sono - clandestini o meno - non identificati o non raggiunti da sufficienti elementi di prova) dei componenti di quel "nucleo storico" delle "B.r." che ha sopportato il peso principale (non esclusivo, per altro) della gestione della banda armata dalle origini alla epoca (successiva al sequestro Sossi) di redazione del documento sull'organizzazione sopra integralmente riprodotto (pag 280 segg. rep.4/B di Piacenza).

Dalla lettura di questo documento si può evincere che le principali scelte operative delle "B.r." (per le scelte "fondamentali" si accenna ad una discussione allargata, coinvolgente altri "regolari" e le forze irregolari) sono passate attraverso i componenti del "Nucleo storico".

Certamente i sequestri di persona e gli assalti a sedi di movimenti politici o sindacali oggetto della presente istruttoria hanno rappresentato momenti fondamentali dell'attività delle "B.r.". Ne consegue che il "Nucleo storico" non

- 447 -

non può non essersene occupato sotto il profilo della ideazione o deliberazione od organizzazione o materiale esecuzione (oppure sotto il profilo di quell'approvazione di iniziative di altri soci cui accenna ancora il documento suddetto), vale a dire sotto un profilo che comunque realizza un concorso nei reati commessi.

Quanto esposto trova conferma in alcune risultanze istruttorie:

- il Curcio confidò al Girotto che il nucleo delle persone attive per i sequestri e le altre azioni di rilievo delle "B.r." era costituito, in pratica, sempre dalle stesse persone (si vedrà di qui a poco che per ognuna delle azioni ascritte ai sei prevenuti sono ravvisabili - per uno o più di essi - elementi individualmente specifici di responsabilità, sicchè - a voler prendere alla lettera la frase del Curcio - basterebbe per ciascuno dimostrare la partecipazione ad una delle imprese più clamorose, per ritenere conseguentemente la partecipazione anche alle altre imprese di eguale rilievo);
- la frase del Curcio, del resto, trova un certo riscontro in una dichiarazione fatta dal "laureato" (Franceschini) al prigioniero Sossi, secondo cui tutti i dirigenti dell'organizzazione avevano l'obbligo di partecipare alle operazioni tipo^c sequestri (1);

(1) sembra superfluo notare che la dichiarazione del Franceschini (anche per il contesto in cui fu fatta) deve valutarsi con una certa cautela e sembra comunque da riferire ai soli dirigenti clandestini. Invero, sarebbe certamente destinata ad un rapido fallimento la banda armata che in ogni impresa rischiasse tutti i suoi quadri dirigenziali. Ma tant'è: caratteristica e difficoltà insieme di questo procedimento è quella (stante il rifiuto di gran parte degli imputati di rendere interrogatorio) di dover utilizzare ed interpretare tutte (segue)

- 448 -

- altro riscontro alla frase del Curcio può venire dall'affermazione fatta dal Levati al Girotto (registrata) secondo cui il Buonavita aveva partecipato a tutte le azioni delle "B.r." (per altro, stando al senso del discorso del Levati, il Buonavita non aveva avuto una parte altrettanto di primo piano nelle decisioni, con pregiudizio per la sua "crescita" di consapevolezza politica);

- infine vi è quanto dichiarato al Sossi dai suoi carcerieri: che la decisione sulla sua sorte dipendeva da più persone; anzi, decisioni importanti come quella dovevano essere prese all'unanimità (2): in effetti, discussioni sull'opportunità o meno di giustiziare Sossi dovettero esservene; oltre che logico, ciò è desumibile sia dal documento di bilancio della "Campagna Sossi" (v. supra pag. 237 e segg.), sia dalla circostanza che l'annuncio al Sossi della sua ormai prossima liberazione fu preceduto da un giorno di silenzio; i due carcerieri, cioè, rimasero assenti per un giorno, presumibilmente perchè impegnati - appunto - in discussioni collegiali sul modo di concludere il sequestro.

L'unità di matrice ideativa ed operativa, poi, è desumibile non solo dalla lettura del documento sull'organizzazione delle "B.r.", ma anche da numerosi elementi concreti,

(segue nota I dalla pag. precedente):

le risultanze processuali, anche minime o non univoche, per addivenire così - attraverso un'opera di collegamento ed integrazione tra elementi diversi - a risultati complessivi di un certo affidamento.

(2): nel caso di specie la decisione doveva apparire all'organizzazione di importanza veramente particolare, tale forse da consigliare quell'estensione della discussione (dal nucleo storico ad altri regolari ed a forze irregolari) cui si è sopra accennato.

- 449 -

che - complessivamente considerati - finiscono per assumere una notevole rilevanza probatoria. Così:

- 1) la macchina da scrivere usata per il volantino di "bilancio" dell'aggressione all'UCID è la stessa adoperata per i volantini concernenti il sequestro Labate ed il sequestro Amerio; sempre la stessa macchina fu poi impiegata per l'opuscolo "Contro il neo-gollismo...(n.1)", opuscolo che si propone di fornire un supporto ideologico al sequestro Sossi e fu distribuito - infatti - insieme al primo volantino di tale sequestro; ancora la medesima macchina per scrivere è stata usata per numerosi documenti interni delle "B.r.", anche di rilievo;
- 2) l'ingrandimento e la comparazione delle fotografie dei drappi che "arredavano" le celle di Amerio e di Sossi consentono di affermare (ed è stato dimostrato con perizia) che nei due casi fu usato un drappo unico;
- 3) il sequestro Labate è stato rivendicato dai carcerieri di Amerio, al quale anzi fu consegnato un esemplare del comunicato "B.r." relativo al sequestro Labate;
- 4) i carcerieri di Sossi rivendicarono sia il sequestro Amerio sia il sequestro Labate; quest'ultimo quando al Sossi fu detto - per altro senza molto senso - che i suoi "interrogatori" non sarebbero stati pubblicati perchè resi da un funzionario dello stato, mentre avevano pubblicato quelli del "fascista" Labate;
- 5) sequestrato il Sossi, le "B.r." diffusero messaggi vocali propagandistici (con il noto sistema dell'auto abbandonata con registratore in trasmissione) sia in Torino sia in Venezia, tutti - per altro - incisi dalla stessa persona (cfr. perizia Ghio n.49);

- 450 -

- 6) all'opuscolo "Contro il neo-gollismo portare l'attacco al cuore dello stato" concernente il sequestro Sossi fece seguito un altro opuscolo, identico nel titolo, contrassegnato con il n.ro 2: questo secondo opuscolo ha per oggetto l'aggressione al Centro Sturzo e al C.R.D., attuate mentre era in atto il sequestro Sossi, di cui rappresentano pertanto la prosecuzione politica e ... tipografica;
- 7) sono stati battuti con la medesima macchina per scrivere il volantino diffuso dalle "B.r." per pubblicizzare la aggressione al Centro Sturzo ed il documento interno (di tre fogli) sul C.R.D. e su Sogno, del quale vari esemplari sono stati trovati - nel corso dell'inchiesta - in basi "B.r." o in possesso di singoli militanti;
- 8) il materiale "sequestrato" dalle "B.r." all'UCID, alla CISNAL di Mestre, al Centro Sturzo e al C.R.D. è stato concentrato (in gran parte) nella base di Robbiano; in questa stessa base si sono trovati anche una scheda dell'UCID ed uno schizzo dei locali (rep.169), presumibilmente predisposti per l'aggressione; nonchè un foglio di carta carbone (rep.56) usato per battere - con la "Lettera 32" trovata sempre a Robbiano (rep.175) il volantino diffuso dalle "B.r." dopo l'assalto al C.R.D., ma ancora in bozza (mancano data e slogan), sicchè come per l'UCID così per il C.R.D. l'azione sembra programmata a Robbiano;
- 9) a Robbiano si sono rinvenute anche (è noto) prove importanti relative al sequestro Sossi, così come a Piacenza, base nella quale è stato trovato altro materiale della CISNAL di Mestre e del Comitato Resistenza Democratica.

- 451 -

10) le modalità delle aggressioni a sedi sindacali o politiche seguono un cliché costante, quasi da "replay";

11) tutte le azioni sono accompagnate dalla diffusione contestuale di comunicati che le illustrano nei particolari e le propagandano; i comunicati ovviamente sono preparati in anticipo, nell'ambito di un programma preciso e di un apparato efficiente e coordinato, che permette di indicare su di essi (salvo rari errori) la data e l'ora precisa del fatto.

Alla stretta connessione fra le imprese criminose contestate corrisponde una connessione altrettanto stretta tra i sei imputati.

Il Ferrari, quando fu arrestato in Firenze, aveva con sé le chiavi di un'auto intestata (falsamente) a Paschetto Armando: nome che le risultanze istruttorie consentono di riferire al Curcio.

Curcio e Franceschini furono arrestati mentre erano insieme, a Pinerolo: sulle loro agende figurano - in corrispondenza di alcuni giorni - annotazioni coincidenti.

Un documento (sempre di pugno del Curcio) che praticamente costituisce parziale copia dell'agenda al Curcio medesimo sequestrata in Pinerolo è stato trovato nella base di Zola Predosa; in questa stessa base sono stati trovati manoscritti di pugno del Bertolazzi.

Il Bertolazzi aveva delle chiavi contraddistinte dal cartellino, "Fortunello", parola che si trova segnata sulla agenda del Curcio.

- 452 -

Il Bertolazzi custodiva nella casa di Pianello (comprata dal Bassi) i documenti relativi all'appartamento da esso Bertolazzi locato in Milano, via Manfredini 4. Sempre in Pianello è stato recuperato il foglio complementare rubato con l'auto di Massimo Allegri: su di esso era segnato il numero di targa "53274"; questo numero di targa ed il numero di telaio dell'auto dell'Allegri saranno ritrovati sulla carta di circolazione reperita in Robbiano, intestata a Fiorini Giovanni, alias Franceschini (v. infra).

Bassi e Bertolazzi sono stati arrestati mentre rientravano nella base di Robbiano, della quale ambedue avevano le chiavi.

Nella base di Robbiano, ovviamente, vi sono molti reperti e manoscritti del Bassi e del Bertolazzi, ma anche manoscritti ed un libro del Curcio; in particolare v'è un foglio (unico) scritto in parte del Bassi ed in parte dal Curcio. Sempre in Robbiano, poi, vi è la carta di circolazione intestata a Fiorini Giovanni alla quale si è sopra accennato: nome e dati anagrafici coincidono con quelli di uno dei tanti documenti falsi usati dal Franceschini; ancora al Franceschini riporta quel reperto di Robbiano che contiene annotazioni su Carlo Griffl, cui il Franceschini - visto un appunto sequestratogli - stava dedicando all'epoca dell'arresto la sua "attenzione".

Nella base di Robbiano erano custoditi documenti che consentirono di localizzare con immediatezza la base di Piacenza.

Della base di Piacenza (comprata dalla Cagol e da costei abitata) avevano le chiavi, altresì, Franceschini e Bassi, del quale figurano infatti - in quella base - appunti

- 453 -

manoscritti. Il Bertolazzi, per parte sua, era in possesso di fogli identici (sia come tipo sia come grafia) ad altri repertati in Piacenza.

Aveva le chiavi della base di Tortona (comprata arredata e abitata dal Bertolazzi) anche il Franceschini. Numerosissimi sono, in Tortona, i segni di soggiorno del Curcio: dai libri, agli autografi, ad una foto che lo ritrae con la Cagol ed altre persone.

Il Buonavita (uomo - stando al Levati - essenzialmente d'azione, anzi: l'uomo di tutte le azioni delle "B.r.") fu arrestato insieme al Gallinari; costui (da non molto tempo passato alla clandestinità) viveva con la Cagol nella base di via Foligno 61-Torino.

Il Buonavita è risultato in possesso, al pari di Bassi e Bertolazzi, di una delle 9 pistole acquistate dalle "B.r." con documenti falsi il 13.IO.73 in Torino.

Al Buonavita è stato sequestrato un appunto relativo ad armerie di Zurigo e Vaduz esattamente coincidente con un appunto sequestrato al Bertolazzi.

Le targhe false montate sulle auto in uso ai prevenuti al momento del loro arresto appaiono (ad un esame visivo) tali da poterne affermare l'identica provenienza, stabilita anche con accertamenti di P.G. per quanto riguarda l'auto del Curcio, quella di "Paschetto Armando" in uso al Ferrari e quella di Gallinari - Buonavita.

I documenti falsi trovati in possesso dei prevenuti (sia personali sia di circolazione) appaiono - si rinvia ai dettagliati elenchi che figurano in narrativa - predisposti tutti (o in gran parte) dalla medesima "fonte"; i numeri di serie differiscono, spesso, di poche unità e si correlano fra loro e con i reperti della base di Robbiano con la pre-

- 454 -

ciisione delle tessere di un mosaico.

I nomi falsi sono talora uguali per militanti diversi: così De Filippo per Curcio e Franceschini; così Corbellini Franco per Bassi e Bertolazzi (in questo secondo caso c'è corrispondenza anche per i dati anagrafici).

Il Curcio - segnando sulla sua agenda l'appuntamento di domenica 8 settembre con il Girotto - si riferisce a costui (padre Leone) con la formula "bestia feroce"; questa stessa formula, limitata alle iniziali "B.F." usa il Bassi nel compilare il diagramma - trovato a Robbiano - dei contatti Levati/Girotto dopo l'arresto del Curcio.

A parte le chiavi corrispondenti alle varie basi, i prevenuti sono risultati in possesso di numerose altre chiavi fra loro uguali (cfr. supra pag. 353 segg.).

Tanto strette appaiono le connessioni tra i sei imputati che se ne può trarre un ulteriore elemento di prova circa l'appartenenza degli imputati medesimi al "nucleo storico". Perchè quando fra un certo numero di militanti si riscontrano rapporti tali che la "compartimentazione" appare ridotta, una spiegazione logica è che quei militanti facciano parte del medesimo nucleo, la compartimentazione operando sopra tutto nei rapporti con i militanti regolari di altri nuclei, i militanti irregolari ed i terzi.

Si possono esaminare, a questo punto, gli elementi di prova specificamente ravvisabili a carico di ciascuno dei sei imputati per ogni singolo episodio di reato, ferma restando - in base alla considerazioni sopra svolte - la responsabilità di tutti gli imputati per tutti gli addebiti, vista la speciale posizione dei prevenuti nell'organizzazione, vi-

- 455 -

sta cioè la collocazione di essi in un settore così nevralgico della banda armata che tutte le principali imprese delle "B.r." sono ad essi riferibili.

In primo luogo va ricordato che nelle varie basi delle "B.r." via via localizzate è stato recuperato molto materiale dalle "B.r." medesime rapinato nel corso delle "imprese" in esame; pertanto, elementi di prova per quanto concerne la partecipazione (ideale o materiale) a ciascuna azione possono desumersi dalla riferibilità a questo o quel militante — per concrete emergenze istruttorie — della base in cui il materiale procuratosi con quella azione è stato rinvenuto.

Richiamato quanto sopra esposto a proposito delle interconnessioni ravvisabili tra i sei imputati, è allora possibile osservare quanto segue:

A) nella base di Pianello V.T. è stato trovato un foglio ciclostilato e relativo al sequestro Amerio, su cui sono ravvisabili — come accertato con perizia — caratteristiche che consentono di ritenere detto foglio scartato perchè difettoso, donde una precisa correlazione tra base e attività di stampa e propaganda in ordine al sequestro Amerio; la base di Pianello è riferibile a Bassi, Bertolazzi e Franceschini; si può pertanto ritenere che essi abbiano avuto parte in detto sequestro.

B) analoga considerazione può farsi, in relazione a Robbiano ancora per Bassi, Bertolazzi e Franceschini, nonchè per Curcio (ai quali appunto è riferibile la base) con riguardo ai reati che seguono:—

— sequestro Sossi; in Robbiano sono state ritrovate le due agendine sottratte al magistrato; è stato inoltre repertato

- 456 -

un autografo di lui; infine è stato trovato materiale vario concernente sia la preparazione, sia l'esecuzione, sia il bilancio del sequestro;

- UCID, CISNAL di Mestre, CENTRO STURZO, C.R.D.; parte del materiale asportato è stato reperito, appunto, in Robbiano.

C) lo stesso è a dire della Base di Piacenza (riferibile a Bassi, Bertolazzi e Franceschini) per quanto concerne:

- il sequestro Sossi, visti il nastro-cassetta contenente la registrazione di un "interrogatorio" del magistrato e la targhetta, "Girasole";

- la CISNAL di Mestre ed il C.R.D., parte del materiale proveniente dalle relative aggressioni essendo stato ritrovato in Piacenza;

- il sequestro Amerio, per il rinvenimento di volantini di scarto (rep. n.8/C);

D) lo stesso è a ripetere, infine, per la base di Tortona (cui fanno capo Bertolazzi, Curcio e Franceschini), nella quale si è ritrovato materiale di grande importanza relativo al sequestro Sossi: cella e suppellettili; tute; libri riconosciuti dal Sossi, con certezza, come letti durante la sua prigionia; foglio con disegno di pugno del magistrato; drappo; - il drappo - si ricorderà - è quello stesso usato per il sequestro Amerio, sicchè Tortona involge anche questo fatto.

oooOooo

Si possono ora esaminare le posizioni individuali.

- 457 -

A carico di FERRARI PAOLO MAURIZIO l'istruttoria ha evidenziato prove in relazione ai seguenti fatti:

- sequestro Labate: le impronte rilevate sull'auto rubata a Guarna Domenico, certamente usata per il sequestro, appartengono al Ferrari; molto dubitativo (e perciò non utilizzabile) è risultato invece il riconoscimento del Ferrari da parte del Labate;

- sequestro Amerio: interrogato da Lucia Odorizzi sulla sua partecipazione all'azione, il Ferrari non negava, ma rispondeva che di quelle cose era meglio non parlare per ragioni di sicurezza; soprattutto in previsione delle domande di qualche giudice;

- sequestro Sossi: al momento dell'arresto in Firenze, sull'auto di cui il Ferrari aveva le chiavi veniva trovata una giacca, di misura adatta alla corporatura di lui; nella giacca era custodito un taccuino sul quale figuravano pochi segni, riferibili alla grafia del Ferrari; dentro il taccuino era una fotocopia del comunicato n.8 del sequestro Sossi, comunicato di cui si conoscono soltanto l'originale dattiloscritto consegnato al Sossi dai suoi carcerieri (pochi giorni prima dell'arresto del Ferrari) e la fotocopia sequestrata a costui; come noto, l'originale era stato consegnato dal Sossi al collega Sansa e da questi al giornalista Pansa; sia il Sansa che il Pansa hanno escluso di aver eseguito fotocopia del comunicato;

nell'alloggio di Torino - via Fea 5bis (comprato dal Ferrari e da questi abitato, come provano le testimonianze assunte e l'impronta palmare di esso Ferrari rilevata su di un tavolo) sono stati repertati due esemplari del comunicato n.1

- 458 -

delle "B.r." relativo al sequestro Sossi, ma stampati soltanto sulla seconda facciata; si tratta - pertanto - di fogli saltati dal ciclostile durante la tiratura della prima facciata; in sostanza sono fogli di scarto, il cui possesso consente di ritenere la sussistenza di un rapporto diretto del possessore con l'attività di stampa dei comunicati sul sequestro Sossi.

Per CURCIO RENATO si sono raccolte prove in ordine ai fatti seguenti:

- sequestro Amerio; la teste Cusumano ha riconosciuto il Curcio come l'uomo che, la mattina del sequestro, andò a prelevare nel box di c.so Appio Claudio il furgone Sip rubato (il riconoscimento, per altro, è avvenuto soltanto su foto; chiamata a compiere formale ricognizione sulla persona fisica del Curcio, dopo l'arresto di Costui, la teste ha dichiarato di non ricordare più nulla, a causa del tempo trascorso);

Ettore Amerio ha riconosciuto la voce del carceriere indicato come "parlatore" in quella del Curcio; nell'effettuare tale riconoscimento l'Amerio ha usato locuzioni (voce che si avvicina molto; voce riconosciuta in modo abbastanza sicuro) non categoriche ma comunque di indiscutibile valore probatorio. Tanto più se si tiene conto che, fin dalla prima testimonianza, l'Amerio aveva fornito una descrizione del parlatore (quanto a fattezze ravvisabili nonostante la tuta e quanto alla voce) pressochè coincidente con le caratteristiche del Curcio. Invero, l'Amerio aveva parlato di "pancetta che si intravedeva sotto la tuta (R/1/208); di "persona dal carattere molto distaccato...che parlava in perfetto italia no senza alcuna inflessione dialettale e con tono molto paca-

- 459 -

to" (A/D/4); di "atteggiamento sempre calmo e misurato" (A/D/25 v.); di "abitudine a riflettere abbastanza a lungo in silenzio" (24 v.); di "tono dei colloqui sempre disteso" e di "risposte (precedute) di solito da lunghi silenzi di riflessione" (25 recto): particolari identici si possono riscontrare osservando le fotografie del Curcio (perizia n. 17) e soprattutto ascoltando la registrazione dell'interrogatorio 12.12.74 in Casale, registrazione che - nonostante la sua brevità - bene evidenzia la tendenza del Curcio al discorrere pacato, con frequenti pause e silenzi anche lunghi. Senza dimenticare, in ultimo, che l'Amerio è persona assai prudente e misurata nei suoi apprezzamenti, forse anche preoccupata (almeno nella fase iniziale dell'inchiesta) delle conseguenze delle sue dichiarazioni: si pensi al ritardo con cui il teste ha rivelato il particolare^{no} del timbro "E.Negri" figurante su di un libro che gli era stato dato da leggere durante la sua prigionia);

il Curcio, rievocando - durante i colloqui col Giroto - il sequestro Amerio ha usato una espressione ("a domanda risponde": cfr.all.n.11 del rapporto 6/41-11 in Vol.R: fasc.1, pag. 33~~9~~ e segg.) il cui tenore letterale denuncia la funzione di interrogante dal Curcio medesimo esplicita nei confronti dell'Amerio; - in ogni caso, il Curcio ha usato la locuzione in oggetto per comunicare al Giroto una risposta (data da Amerio nel corso degli interrogatori subiti) sul punto dell'impiego in Fiat di carabinieri od ex carabinieri, e l'Amerio ha sostanzialmente confermato che detto argomento era stato trattato nei termini dal Curcio riferiti al Giroto; - anche i giudizi sulla figura di Amerio che il Curcio ebbe ad esprimere al Giroto (cfr.ancora il suddetto allegato 11)

- 460 -

- sembrano "in presa diretta", frutto cioè di una conoscenza senza mediazione altrui; -
- si può allora notare una circostanza singolare: se era il Curcio ad interrogare l'Amerio è ancora il Curcio quello inesperto di problemi sindacali che rifiutava il dialogo con l'Amerio ogni volta che esso toccava argomenti "tecnici" di carattere, appunto, sindacale; e questa mancanza di dimestichezza con i problemi concreti della classe operaia non può non stupire in chi degli interessi di quella classe si proclama interprete "autentico"; -
- Sequestro Sossi: il rinvenimento di fotocopia del comunicato n.8 del sequestro Sossi sull'auto di cui il Ferrari aveva le chiavi al momento del suo arresto potrebbe riferirsi anche al Curcio, atteso che l'auto del Ferrari era intestata a Paschetto Armando alias Curcio Renato;
- in Robbiano sono stati repertati manoscritti (rep.13 e 14) all'evidenza redatti da persona incaricata di seguire le operazioni di ricerca del magistrato e di analizzare le notizie di stampa sul sequestro: i manoscritti sono di pugno del Curcio; -
- Comitato Resistenza Democratica: parte del materiale rapinato dalle "B.r." era sull'auto occupata da Curcio e Franceschini al momento del loro arresto. =

oooOooo

- 461 -

Relativamente a FRANCESCHINI ALBERTO si può segnalare:

- sequestro Sossi; il magistrato ha riconosciuto la voce del Franceschini, con certezza, come quella del "laureato" che lo tenne prigioniero per 35 giorni; invero, sembra appartenere proprio al Franceschini la voce di uno dei due carcerieri incisa sul nastro di Piacenza; gli accertamenti peritali diretti alla identificazione delle voci del nastro non hanno potuto conseguire (per i carcerieri) risultati di rilievo, a causa del rifiuto degli imputati - tra cui Franceschini - di prestare la necessaria collaborazione; non di meno i periti (analizzato il materiale - scarso ed insufficiente - acquisito anche senza detta collaborazione) non hanno escluso che una delle voci registrate possa essere del Franceschini;

in Torriglia, alla vigilia del sequestro Sossi, furono notate tre auto, certamente da porre in relazione con detto sequestro; alcuni testi rilevarono i numeri di targa: di una di queste targhe è risultato titolare il Franceschini (rep.7 di Robbiano);

- Comitato Resistenza Democratica: si può ripetere quanto già osservato per il Curcio, e cioè che l'auto su cui viaggiavano Curcio e Franceschini al momento del loro arresto conteneva parte del materiale rapinato al C.R.D.; non sembra utilizzabile, per contro, la ricognizione di persona del teste Casana, avendo costui indicato il Franceschini in base ad elementi troppo generici perchè vi si possa riconnettere un qualche valore.

oooOooo

- 462 -

Per quanto concerne il BASSI PIETRO (estensore - stando a Cattaneo e Pinotti - del documento costituente il reperito 17 di Pianello sulla trasformazione in "B.r." della sinistra proletaria lodigiana; acquirente della base di Pianello; operante - al momento dell'arresto - nella base di Robbiano; in possesso anche delle chiavi di Piacenza) si può ricordare - relativamente al sequestro Sossi - la titolarità di una delle targhe di Torrighia, desumibile dal rep. 28 di Robbiano: carta di circolazione intestata a Corbellini Franco, nome falso in uso sia a Bassi sia a Bertolazzi; il numero di telaio segnato sulla carta, però, è quello dell'auto posseduta dal Bassi al momento del suo arresto; - titolarità da porre in relazione col materiale - di eccezionale rilievo probatorio - rinvenuto in Robbiano (base in cui - si ripete - operava il Bassi in stretta collaborazione con il Bertolazzi) ed in Piacenza (base in cui sono stati ritrovati documenti con scritte autografe del Bassi e della quale oltre il Bassi aveva le chiavi il Franceschini, carceriere di Sossi).

oooOooo

Bertolazzi Pietro (Nero) appare raggiunto da specifici elementi di prova in ordine ai reati seguenti:

- sequestro Sossi: il magistrato ha riconosciuto il carceriere "non laureato" nel Bertolazzi, scorto in viso durante la prigionia grazie ad un accidentale caduta del cappuccio; - la voce del Bertolazzi appare identica a quella di uno dei

- 463 -

due carcerieri: ciò ascoltando il nastro di Piacenza contenente la registrazione di una "seduta" di interrogatorio del Sossi: il Bertolazzi ha comprato e abitato il villino di Tortona in cui con tutta probabilità il magistrato è stato tenuto prigioniero; una delle targhe di Torriglia è risultata in uso al Bertolazzi (rep.73 di Tortona, viste le scritturazioni autografe sulla ricevuta, la grafia apparendo "ictu oculi" del Bertolazzi, che usava - difatti - il nominativo Corbellini al quale la ricevuta è intestata);

- sequestro Amerio: si tratta, in questo caso, di elementi solo vagamente indizianti. Il Bertolazzi ha caratteristiche di voci coincidenti con quelle dell'Amerio rievocate a proposito del carceriere detto "inserviente" (1/D/78); l'inserviente usava stare accosciato come il "non laureato" di Sossi (ed il non laureato, si è visto, deve identificarsi nel Bertolazzi); potrebbe essere del Bertolazzi, inoltre, la voce che insorse i messaggi diffusi dalle "B.r." ~~di cui~~ alla epoca del sequestro Amerio con il sistema dell'auto abbandonata con registratore in trasmissione;

- Comitato Resistenza Democratica: per scrivere la bozza (rep.56 Robbiano) del comunicato concernente l'aggressione al C.R.D., è stata usata la macchina per scrivere rep.n.175 di Robbiano; questa stessa macchina per scrivere è stata usata per battere il reperto 169 di Robbiano, sul quale figurano anche scritte autografe del Bertolazzi (perizia n.34).

oooOooo

- 464 -

Quanto a BUONAVITA ALFREDO va ricordato, ancora una volta, la rivelazione del Levati al Girotto, secondo cui il Buonavita aveva partecipato a tutte le azioni delle "B.r."

L'istruttoria ha poi accertato che era stato il Buonavita ad affittare il box di Torino - c.so Appio Claudio, usato per custodirvi il furgone SIP destinato al sequestro Amerio.

Sono invece irrilevanti - perchè equivoche ed incontrollabili - le dichiarazioni rese alla P.G. dalla teste Borgia Santina circa la materiale partecipazione al sequestro Labate di persona che avrebbe potuto identificarsi in Buonavita.

Elementi di prova a carico del Buonavita potrebbero infine ravvisarsi in relazione all'aggressione del Centro Studi L. Sturzo di Torino, visto il riconoscimento su foto operato dal teste Fava: senonchè, le particolarità caratteriali del Fava ed il mancato riconoscimento della persona fisica del Buonavita (pur tenendo conto del tempo trascorso e del mutato aspetto fisico del prevenuto) consigliano di rimettere al prudente apprezzamento del Giudice dibattimentale la valutazione della consistenza di tali elementi.

oooOooo

Vi sono quindi prove sufficienti per disporre il rinvio a giudizio di FERRARI, CURCIO, FRANCESCHINI, BASSI, BERTOLAZZI e BUONAVITA in ordine ai seguenti fatti:
- sequestro Labate e reati connessi (capi I/A- B-C-D-E- dell'epigrafe); per la configurabilità del delitto di rapina di cui al capo I/E è appena il caso di osservare che la borsa

- 465 -

del Labate fu deliberatamente raccolta da terra, dove era caduta, da uno degli aggressori; che al Labate fu restituito tutto ciò che egli aveva con sé al momento della aggressione, salvo la borsa - appunto - e quanto contenutovi; che nel volantino concernente il sequestro Labate le "B.r." parlano espressamente di "sequestro" della borsa e del rinvenimento in essa di un indirizzario e di "interessanti" documenti della Cissal; - per quanto concerne il capo I/D, va da sé che la ritenuta responsabilità per il sequestro importa necessariamente affermazione di eguale responsabilità per i furti d'auto commessi allo scopo di realizzare detto sequestro.

- sequestro Amerio e reati connessi (capi 1/F-G-H-I-della epigrafe);

- sequestro Sossi e reati connessi (capi 1/L-M-O-P-Q-R-dell'epigrafe);- per quanto concerne il capo 1/Q (minaccia al corpo giudiziario della Corte di Assise di Appello di Genova) esattamente il P.M. osserva come dalla stessa motivazione si evinca che il Presidente dell'Organo giudiziario ed i componenti del Collegio hanno subito una pressione psicologica fortissima, essendo stati posti dall'ultimatum delle "B.r." nell'alternativa di prendere in considerazione e risolvere favorevolmente per gli imputati la questione della concessione della libertà provvisoria, o di sentirsi e magari essere ritenuti da una parte dell'opinione pubblica moralmente responsabili dell'assassinio del dott.Sossi attuato dai brigatisti. La minaccia alla vita del dott.Sossi si ripercuoteva quindi anche su giudici, in quanto la condizione posta per la liberazione veniva ad operare nella loro sfera

- 466 -

psichica limitando la loro libertà di determinarsi: giacchè del male irreparabile che sarebbe conseguito alla ripulsa delle richieste ultimative essi si sentivano e sarebbero stati considerati responsabili. La minaccia per il magistrato rapito diventava perciò una minaccia per gli stessi giudicanti.

In ordine al reato di cui al capo I/R (rapina), anche in questo caso va osservato che la borsa del dott. Sossi fu raccolta deliberatamente da terra, dove giaceva, e caricata su di un'auto (non quindi sul furgone dove il magistrato era stato introdotto a forza); nè la borsa nè i documenti in essa contenuti furono restituiti, al pari delle due agende che erano state tolte di dosso al dott. Sossi; superfluo dire che dalla ritenzione di questo materiale le "B.r." si ripromettevano, evidentemente, una qualche utilità per la organizzazione.

- Aggressione al Centro Studi L. Sturzo di Torino (capi I/S-T-U-V dell'epigrafe), al Comitato Resistenza Democratica di Milano (capi I/Z-AA-BB-), alla CISNAL di Mestre (capi 1/CC-DD-EE) e all'UCID di Milano (capi I/FF-GG-HH);

- pubblica istigazione ed apologia (capo RR della epigrafe), richiamate - in proposito - le considerazioni del P.M.: una associazione, come quella delle Brigate rosse, che mira al fine immediato del sovvertimento delle strutture economiche e sociali dello stato ma ha il fine ultimo di sostituire al potere borghese e capitalistico il potere del proletariato, anche se riserva l'azione ad una élite non può trascurare la massima pubblicizzazione delle imprese criminose nè la

- 467 -

opera di propaganda e di istigazione a seguire l'esempio delle "B.r." della lotta armata allo stato. I veri obiettivi "strategici" (come si esprimono gli imputati) delle varie aggressioni e sequestri non sono la "punizione" di questo o quel personaggio o movimento politico-sindacale (obiettivi "tattici"); bensì la creazione di "risultati politici" nel seno della "autonomia operaia", l'adesione ai punti di vista delle "B.r.", il proselitismo. Al limite si può affermare che non tanto i comunicati, i volantini, gli opuscoli sono una conseguenza dei sequestri e delle aggressioni, quanto invece le varie imprese criminose sono eseguite al fine di potere grazie ad esse pubblicizzare e propagandare gli obiettivi dell'associazione sovversiva e acquisire nuovi aderenti o simpatizzanti. In genere, tranne poche eccezioni, è stata sempre notevole la cura con cui le "B.r." hanno compilato il materiale destinato alla divulgazione, il quale - nel quadro dell'ideologia eversiva propagandata - si presenta documentato, logico, efficace. L'esposizione di una azione delle "B.r." o di una situazione politica o sindacale è seguita dalle considerazioni dell'organizzazione; le quali terminano quasi immancabilmente con parole d'ordine, che non rappresentano soltanto il succo dei principi del movimento, ma che sono, unite al contesto generale dei documenti, una vera e propria istigazione rivolta al pubblico (giacché la distribuzione, sia pure clandestina, mira all'indiscriminata diffusione, soprattutto nelle fabbriche) a seguire lo esempio dei brigatisti nella "lotta armata per il comunismo"; nello "attacco armato al cuore dello stato"; nell'attentato alla incolumità personale dei nemici politici ("nessun fascista può più considerarsi sicuro!"); nel "trasformare la crisi

- 468 -

di regime in lotta armata per il comunismo"; nello "organizzare il potere proletario". L'istigazione non è solo implicita ma esplicita. Taluni opuscoli (ad es. quelli "contro il neogollismo portare l'attacco al cuore dello Stato!" dello aprile 1974) si rivolgono esplicitamente ai "compagni" intesi non come aderenti alle "B.r." ma come appartenenti in genere al "movimento" della sinistra, per incitarli alla lotta armata: "...nessun compromesso con chi trama contro il Movimento Operaio; organizziamoci per colpirli e non diamogli tregua! LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO"; e terminano, sull'ultima facciata della copertina, con le parole "LEGGERE - FAR CIRCOLARE, - PASSARE ALL'AZIONE"-

Talora più che all'istigazione si ricorre all'apologia. E' il caso di Curcio, che, forte della fama acquisita di capo e ideologo del movimento, in una "intervista" (tale solo di nome) fatta giungere all'Espresso a mezzo del suo avvocato non si limita ad esporre i suoi principi in merito alla forma di società cui aspira, ma fa una esplicita esaltazione del delitto comune (lo "esproprio", e cioè la rapina o altro reato violento contro il patrimonio) che non soltanto indica quale normale mezzo di finanziamento dell'organizzazione, ma che considera atto politico-rivoluzionario ("tassazione che il movimento rivoluzionario impone alla borghesia") e perchè, è ovvio, atto meritorio, nel quale infatti "si oggettivano una legalità ed una moralità rivoluzionaria".

Gli estremi costitutivi del delitto contestato appaiono evidenti, ed è chiaro che vano sarebbe appellarsi a difesa degli imputati alla libertà costituzionalmente garantita di manifestazione del pensiero. E' un diritto che, come ha

- 469 -

insegnato la Corte Costituzionale, trova i suoi limiti in altri "beni di rilievo costituzionale e nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente nel sistema". Pertanto, nei limiti dell'esatta interpretazione del concetto di apologia punibile, ("quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti"), "plaudire a fatti che l'ordinamento giuridico punisce come delitto e glorificare gli autori", se da "molti è considerato un'ipotesi di istigazione indiretta", è certo "un attacco contro le basi stesse di ogni ordinamento". "Non sono concepibili infatti libertà e democrazia se non sotto forma di obbedienza alle leggi che un popolo libero si dà liberamente e può liberamente mutare" (C.Cost.23.4. - 4.5.1970 sent.n.65, con riferimento al delitto di apologia di reato comune, p.p. dell'art.414 C.P.). Seguendo analoghi principi, la stessa Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il delitto di "propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale" (art.272 C.P.) limitatamente al secondo comma, che puniva la propaganda diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, che fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e dell'idealità (C.Cost.22-6 - 6.7.1966 sent.n.87); legittima invece la punizione della propaganda per il sovvertimento violento delle istituzioni, prevista nel I° comma dello stesso articolo.

- banda armata (capo SS dell'epigrafe): l'appartenenza alle

- 470 -

"B.r." dei sei imputati, visto l'imponente materiale probatorio raccolto a loro carico e sopra riassunto, non può mettersi in dubbio.

Il Bertolazzi (in punto appartenenza) è anzi confesso. Per vero, le risultanze istruttorie sembrano al G.I. tali da consentire l'attribuzione ai sei imputati (fatta eccezione, forse, per il solo Buonavita) anche della qualifica individuale di capo, nel senso - già esaminato - di dirigente.

Ciò potrà avvenire ad opera del P.M. del dibattimento, posto che il concorso, nella stessa persona, di più fra le qualità previste dall'art.306 C.P. non ha effetto specifico sulla responsabilità penale, ma è semplicemente dato di cui potrà tener conto il Giudice nell'applicazione discrezionale della pena.

È posto altresì che la qualità di capo non costituisce circostanza aggravante, sibbene condizione individuale che (da sola o in concorso con quella di promotore, costituente, organizzatore o sovventore) rappresenta elemento costitutivo di uno dei due titoli delittuosi distintamente contemplati dall'art.306 C.P. (l'altro è quello del semplice gregario).

In questa sede, comunque, rileva principalmente la qualità di organizzatore. Tale deve ritenersi chi ricopra nell'associazione incarichi di responsabilità che lo portano a coordinare o dirigere l'attività di altri soci. Ora, poichè gli imputati o negano la propria militanza nelle "B.r." (Buonavita), o l'ammettono senza dare altre precisazioni (Bertolazzi) oppure oppongono la scelta di prin-

- 471 -

cipio del rifiuto di rispondere a qualunque domanda, è intuitivo che per definire il livello di collocazione di ciascuno nell'ambito dell'associazione è necessario esaminare, ancora una volta, secondo la specifica prospettiva che qui interessa, le risultanze istruttorie obiettivamente acquisite.

Quanto al Curcio, non può che ripetersi ciò che il P.M. ha esposto in requisitoria: il Curcio, da tempo noto come il o uno dei fondatori delle "B.r.", quando fa il suo ingresso in questa istruttoria per contatti avuti con Silvano Girotto, si presenta subito come il personaggio che deve decidere - e decide - sia pure coordinando il suo intervento con altri precedenti o contestuali, sull'arruolamento del Girotto; e si dichiara apertamente, nelle lunghe conversazioni con lui, come elemento importante delle "B.r.", perfettamente a conoscenza di tutte le imprese e dei loro più minuti particolari. Il Curcio conosce esattamente la natura, gli scopi e l'organizzazione dell'associazione sovversiva, ne espone i successi, ^{ed} i limiti, ~~il~~ programma (con tono proprio di chi è al vertice), i compiti che dovranno essere affidati alla già insigne recluta. Le stesse "B.r." confermano nei fatti il ruolo preminente del Curcio, procurandone con una clamorosa azione armata, nuova nelle cronache italiane, l'evasione dal carcere di Casale Monferrato. Anche l'intervista che il Curcio manda all'Espresso ha il tono dell'esposizione di un organizzatore cui spetta la visione generale strategica dei compiti e fini dell'associazione.

Per altro, a giudizio del G.I., commetterebbe un grave errore chi sopravvalutasse il ruolo del Curcio quasi identificando le "B.r." e le loro sorti con questo importante si,

- 472 -

ma pur sempre singolo militante: le "B.r." non sono un uomo, sibbene un'organizzazione articolata e complessa, ed è questa una realtà che potrebbe essere rischioso non tenere in conto.

Il Franceschini (si cita ancora il P.M.) è certo stato tra i più attivi dell'associazione ed anche egli è tra le persone al vertice.

Collaboratore del Curcio sin dai tempi della rivista "Sinistra Proletaria" del 1969, si presenta insieme a lui quando si tratta di passare per la prima volta all'azione con il Girotto ed è lui l'elemento principale del sequestro Sossi, l'inquisitore e ideologo che lo interroga e lo indottrina.

Il Franceschini ha le chiavi dell'alloggio di Piacenza acquistato e occupato dalla Cagol moglie di Curcio; ha le chiavi del villino di Tortona; ma anche a Pianello e a ~~Rob-~~
~~biano~~ vi sono reperti che portano direttamente a lui.

Come il Curcio, operava anche in Roma.

Al momento del suo arresto aveva con sé un appunto su Carlo Massimiliano Gritti (già "assistente per gli affari speciali" nella Montedison di Eugenio Cefis, poi preposto alla "MONTEFIBRE") ed un appunto con nomi ed indirizzi di vari parlamentari: annotazioni che, se possono apparire sinistre per la sicurezza del Gritti e dei parlamentari oggetto delle "cure" del Franceschini, sono - per quanto concerne costui - indicative delle sue "ambizioni" e quindi, indirettamente, del suo ruolo di rilievo nell'ambito delle "B.r."=

-473 -

Del Bertolazzi si è detto ampiamente. Presente a Pianello attraverso le ricevute d'affitto di v. Monfredini 4-Milano; locatario di questo alloggio in Milano; acquirente dell'alloggio di Robbiano ed attivo in questa base (sono di suo pugno - in particolare - le annotazioni relative ad una specie di inventario di armi, munizioni e documenti falsi o da falsificare); acquirente del villino di Tortona; collegato con la base di Piacenza perchè in possesso di documenti in tutto simili (per tipo e grafia) ad altri trovati in quella base; presente nella base di Zola Predosa: il Bertolazzi è certamente al vertice dell'organizzazione, laddove si dirige e coordina l'attività degli altri soci in vista del conseguimento dello scopo comune.

Del resto, basterebbero i documenti trovati in possesso del Bertolazzi al momento del suo arresto per affermarne la qualità di organizzatore.

Invero, il Bertolazzi era in possesso di un dattiloscritto (si sottolinea dattiloscritto) dal titolo "Bozza di discussione" avente ad oggetto, appunto, problemi organizzativi delle "B.r.". Vi si parla - principalmente - della necessità di apportare nuovi quadri al "fronte logistico" e dei problemi connessi alla costruzione di quattro settori fondamentali di lavoro: falsificazione, addestramento, soccorso rosso e sanitario, intercettazione.

Inoltre il Bertolazzi aveva con sé appunti concernenti l'amministrazione di somme di denaro destinate a "colonna, macchine, case, affitto, stipendio, gestione falsificazione, aiuto famiglie". Con che (è evidente) non potrebbe esservi prova più esplicita a carico del Bertolazzi.

- 474 -

Il discorso appena concluso per Bertolazzi può ripetersi - con poche varianti - per il Bassi: ^{e Bertolazzi,} Bassi/ - anzi - si presentano l'uno come "alter ego" dell'altro, fino al punto di avere in comune documenti falsificati impiegando nomi e generalità identici (Corbellini Franco n. Milano il 12.7.48, residente Milano via Plinio⁷); le annotazioni del Bertolazzi concernenti l'amministrazione di somme di denaro, inoltre, trovano preciso riscontro in appunti sequestrati al Bassi, su cui figurano anche voci relative a stipendi.

Il Bassi, poi, appare dotato di capacità di elaborazione teorica che certamente il Bertolazzi non può vantare: Cattaneo Francesco e Pinotti Giorgio sono stati concordi nell'attribuire al Bassi il documento (fondamentale in questa inchiesta, non solo per gli sviluppi istruttori che ne sono derivati, ma anche per ricostruire la storia delle "E.r." in una zona - il lodigiano - che ha certamente fornito alla banda armata quadri numerosi e di rilievo) costituente il reperto n.17 di Pianello V.T.; è un documento del 1971, scritto quindi quando il Bassi aveva solo 20anni, ma già testimonia - nel giovane studente di filosofia - una lucidità di giudizio ed una determinazione che sembrano rimaste, anche in seguito, le caratteristiche principali del soggetto; che non fa nulla per segnalarsi, tendendo anzi a "defilarsi" quanto più possibile, ma non certo - a parere del G.I. - per obiettiva incapacità di emergere.

Il Bassi, dunque, è il Colombo Raffaele acquirente della casa di Pianello V.T.; è in possesso delle chiavi di Robbiano ed opera intensamente in questa base (si direbbe che il Bassi fosse incaricato, tra l'altro, del delicato compito di centralizzare coordinare e sistemare tutti i dati

- 475 -

interessanti l'organizzazione affluenti dai vari settori di essa); è in possesso delle chiavi di Piacenza; opera in stretto contatto con il Curcio (si ricordi il reperto N.169/7 di Robbiano, su cui figurano - mescolate - le grafie del Bassi e del Curcio; si ricordi l'appellativo "bestia feroce" da entrambi adoperato per il Girotto).

Il Bassi, in una parola, è al vertice dell'associazione e ne organizza - con gli altri militanti del "nucleo storico" - l'attività.

Quanto al Ferrari, portano ad individuarlo come posto al centro dell'organizzazione la sua appartenenza alla "vecchia guardia" delle "B.r."; la partecipazione materiale al sequestro Labate; l'acquisto da parte sua ed il possesso dell'alloggio di via Fea in Torino (che, per i volantini ivi rinvenuti, porta a ritenere il Ferrari coinvolto nel sequestro Sossi); la sua presenza a Firenze su di un'automobile che tutto fa ritenere del Curcio; il possesso di una copia fotografica del comunicato n.8 del sequestro Sessi.

Ma soprattutto va ricordato che intorno al Ferrari gravitavano:

- Micaletto Rocco, Savino Antonio e Carnelutti Adriano (per tutti costoro si son trovati segni di presenza nella base di Torino- via Fea);
- Muraca Peppino e Raffaele Paolo (i due conoscevano il Micaletto; sull'auto accanto a cui i due vennero arrestati erano montati apparecchi per la trasmissione di messaggi "B.r." identici, in ogni singolo elemento, a quelli reperiti in via Fea);

- 476 →

- Sabatino Pietro, che conosceva da tempo sia il Ferrari sia il Micaletto, e doveva essere in contatto anche con il Carne-
lutti, che di fatti aveva dato, in Fiat, l'indirizzo di lui.

Ciò che consente di attribuire al Ferrari, appunto, il ruolo di organizzatore e coordinatore di militanti attivi in Torino.

Minori (per quanto concerne la qualifica di organizzatore) gli elementi ravvisabili a carico del Buonavita, ma sufficienti per il rinvio a giudizio non come semplice gregario.

Invero, la partecipazione del Buonavita a tutte le azioni (afferzata dal Levati) importa logicamente una sorta di specializzazione per il Buonavita medesimo nel settore immediatamente operativo, con conseguente coordinamento degli uomini e dei mezzi volta a volta occorrenti.

Anche il Buonavita, inoltre, sembra aver raccolto intorno a sé alcuni militanti subalterni (Carletti, Allegri Laura).

Infine l'affitto del Box di c.so Appio Claudio e quindi la titolarità diretta di una base "B.r." consentono (come per gli altri militanti che si trovano in situazione analoga) di affermare per il Buonavita una posizione di rilievo nell'ambito dell'organizzazione.

Per concludere, non si deve dimenticare che per quanto concerne la generica militanza nelle "B.r." elementi di prova sono offerti anche dal Reperto 2/D di via Castelgom-
berto: il reperto è infatti costituito da un elenco di 11 nomi chiaramente riferibile agli imputati arrestati nel corso

- 477 -

della istruttoria sulle "B.r." (accanto all'elenco figurano due colonne, l'una sotto la voce "avv." e l'altra sotto la voce "soldi"). Nomi che talora sono convenzionali e quindi equivoci, mentre altre volte consentono l'identificazione certa dell'imputato cui si riferiscono: così (per quanto concerne i sei imputati ora in esame) nell'elenco figurano i nomi "Bertol" e "Bassi", nonché il nome "Mao" ed il nome "Franz" (forse riferibili, rispettivamente, al Ferrari e al Franceschini: cfr. supra pag. 369), ed ancora il nome "Roberto" (che potrebbe riguardare il Buonavita - detto Roby - ma anche Ognibene).

ooo00ooo

Esaminiamo ora i reati scritti in epigrafe sotto i capi di imputazione II, LL, MM, NN, OO, PP, QQ.

Anche questi reati sono ascritti a tutti e sei i principali imputati del procedimento: Ferrari, Curcio, Franceschini, Bassi, Bertolazzi e Buonavita.

Invero, si tratta di fatti (acquisto e affitto di alloggi e box destinati a servire come basi dell'associazione; falsificazione di targhe e documenti; furti delle auto destinate ai militanti; contraffazione di sigilli; ricettazione di moduli di carte di identità - patenti - carte di circolazione - fogli complementari - certificati di assicurazione; ricettazione di documenti rubati a terzi; ricettazione di auto noleggiate sotto falso nome; detenzione di armi e munizioni; porto abusivo di armi) funzionali alla rea-

- 478 -

lizzazione del programma dell'organizzazione, indispensabili cioè alla vita stessa dell'organizzazione e quindi tali che i più autorevoli esponenti di essa - come appunto i sei imputati in oggetto - non possono non aver avuto parte, quanto meno, nelle deliberazioni relative al procacciamento, alla custodia, alla destinazione e all'impiego degli oggetti di che trattasi, osservato che tali oggetti fanno quasi tutti capo (o per il luogo di rinvenimento o per la titolarità di essi) ad uno o più dei sei imputati, i quali - si ripete - costituiscono il "nucleo storico" delle "B.r." ed agiscono perciò in stretta correlazione fra loro, reciprocamente determinando e rafforzando il proposito criminoso concernente i singoli reati, realizzati poi - volta a volta - da chi più direttamente vi sia interessato o deputato in sede di ripartizione dei compiti societari.

Nel capo LL) sono contemplati, ai nn.11,13 e 15, documenti sequestrati rispettivamente ad Ognibene, Gallinari e Paroli - Lintrami, sequestrati cioè a militanti che (stando almeno alle risultanze istruttorie acquisite allo stato degli atti) non si può dire facessero parte del "nucleo storico": non di meno i componenti del "nucleo storico" dovranno rispondere anche dei reati di cui ai capi LL/11-13-15, perchè i documenti in oggetto rientrano tra gli stock reperiti in Robbiano, ciò che coinvolge (insieme ai possessori materiali dei documenti) i sei imputati principali.

L'auto di cui al capo 00/G era in possesso del Gallinari e del Buonavita; nome e grafia della "Varesco Mara" che noleggiò l'auto riportano però alla Cagol, che di fatti (all'epoca dell'arresto dei due) abitava con il Gallinari.

- 479 -

Pertanto, sia attraverso il Buonavita sia attraverso la Caggol, è possibile risalire alle responsabilità del "nucleo storico", nonostante che autista dell'auto fosse - a quanto pare - il Gallinari.

Nel capo d'imputazione PP sono menzionate (ultimo alinea) anche le armi sequestrate in Torino, via Pianezza 90, nell'alloggio abitato da Paroli e Lintrami: i quali, per altro, erano in possesso di due delle 9 pistole acquistate dalle "B.r." in Torino, con documenti falsi, il 13.9.73 (altre tre pistole - come è noto - sono state trovate in possesso rispettivamente di Bassi, Bertolazzi e Buonavita).

Si tratta quindi (ciò che è certo per le due pistole può facilmente ritenersi anche per le altre armi di via Pianezza, sulla cui provenienza sono ancora in corso accertamenti) di armi non dei singoli ma dell'organizzazione, delle quali pertanto debbono essere chiamati a rispondere anche coloro che - trovandosi ai vertici della banda - non possono non conoscere e disciplinare quegli aspetti della struttura associativa che più immediatamente investono l'apparato militare: e la distribuzione e custodia delle armi rappresentano - va da sé - problema organizzativo di vitale importanza. Del resto, in basi proprie del "nucleo storico" (Robbiano e Tortona; nel secondo caso con l'impiego di termini convenzionali: cfr.rep.n.24) sono stati trovati elenchi di armi e munizioni in eccedenza rispetto al materiale repertato: ciò che sembra costituire conferma di quanto si è sopra esposto.

Diversamente è a dire, invece, per quanto concerne i fatti indicati in epigrafe sub II/5 (stipula del contratto di locazione della casa colonica sita in Poggiana di Riese Pio

- 480 -

X) e sub OO/H (ricettazione della Ford Excord noleggiata a Ginevra), trattandosi di fatti che Ognibene Roberto può aver realizzato nell'ambito della sua autonomia organizzativa ed operativa, senza involgere responsabilità a livello di "Nucleo storico", al quale (allo stato degli atti) non può dirsi che l'Ognibene appartenesse.

Vi è da notare, inoltre, che ai sei imputati principali sono addebitati (nei capi di imputazione ora in esame) anche fatti accertati dopo l'arresto di alcuni degli imputati medesimi: va da sé, comunque, che la circostanza dello intervenuto arresto non rileva quando si tratti di fatti commessi prima di esso.

Risultano commessi dopo l'arresto del Ferrari, per altro, i fatti al Ferrari medesimo addebitati sub MM/5, MM/7, OO/B (in parte), OO/E ed OO/H: da questi reati il Ferrari deve pertanto essere prosciolto per non aver commesso il fatto.

Analogamente per Curcio e Franceschini, in relazione al capo MM/7.

Si possono introdurre, a questo punto, alcune brevi considerazioni sui singoli capi di imputazione:

- capo II : all'identificazione del Ferrari in Ponte Mario (via Fea 5/bis-Torino);- del Bassi in Colombo Raffaele (Pianello V.T.);- del Bertolazzi in Corradi Enrico (via Manfredini 4 Milano), in Castelli Giacomo (Robbiano) e in Bertini Luigi (Tortona);- della Cagol in Moroni Gabriella (Piacenza) si è giunti mediante perizie grafiche, riconoscimento su foto, ricognizioni formali;= nel formulare il capo d'imputazione si è ommesso di menzionare l'affitto da parte di Buonavita Alfredo (alias Bolazzi Carlo) del box di Torino c.so Appio Claudio.

- 481 -

Il fatto è stato ampiamente contestato - in sede di interrogatorio - al Buonavita, che pertanto può essere rinviato a giudizio perchè risponda dei reati p.e p. dagli artt.494, 485, 61 n;2 C.P.=

Il P.M. del dibattimento potrà muovere eguale imputazione a Ferrari, Curcio, Franceschini, Bassi e Bertolazzi, integrando così il capo d'imputazione sub II.=

- capo LL: costituiscono prova sufficiente per il rinvio a giudizio gli accertamenti di P.G., il verbale di sequestro in Robbiano ed i singoli verbali di sequestro a carico di ciascuno imputato volta a volta direttamente interessato.

- capo MM: per i numeri da 4 a 6 sono prova i verbali di sequestro a carico dei singoli prevenuti; le auto da I a 3 sono state rubate in Torino allo scopo di poter diffondere il primo comunicato delle "B.r." relativo al sequestro Sossi; poichè dette auto risultano rubate prima ancora del sequestro del magistrato, i relativi furti possono ritenersi deliberati già in sede di ideazione del sequestro, sicchè dalla ritenuta responsabilità per il sequestro stesso ben può farsi discendere anche quella concernente i furti in oggetto.

- Capi NN - OO - PP - QQ: trattasi di materiale rinvenuto in possesso dei prevenuti o nella base di Robbiano ovvero di materiale comunque ai prevenuti riferibile, ciò che - richiamate ancora una volta le considerazioni reiteratamente espresse circa la posizione di particolare rilievo dei prevenuti in seno alla organizzazione delle "B.r." - costituisce prova sufficiente a carico di tutti gli imputati cui i reati in oggetto sono ascritti in epigrafe.

oooOooo

- 482 -

SAVINO - LEGORATTO:

La militanza di Savino Antonio e Legoratto Giovanna nelle "B.r." è sufficientemente provata: dalla circostanza che i due coniugi furono sorpresi (mentre era in atto il sequestro Amerio) a tracciare scritte di propaganda per le "B.r." sui muri della Fiat Mirafiori;- dal rinvenimento nell'abitazione dei due di documenti delle "B.r." e di vari appunti riflettenti un'attività, di raccolta di informazioni e dati, funzionale agli scopi delle "B.r.";- dal fatto (significativo per l'appartenenza ad un'associazione clandestina, tanto più che esso è strenuamente negato dall'imputata) che la Legoratto andava alla ricerca di una casa "priva di portineria, con muri spessi, che consentisse esercitazioni musicali";- dalla dichiarazione del Levati, di aver dato all'organizzazione parere contrario al trasferimento dei Savino da Borgomanero a Torino, atteso che detto trasferimento si verificò egualmente;- dal rinvenimento nella base "B.r." di Torino- via Fea di appunti di pugno del Savino (insieme ad altri di pugno di Ferrari Paolo Maurizio e Carnelutti Adriano).

Sufficientemente provata è anche la partecipazione dei coniugi Savino al sequestro Amerio: per realizzare tale sequestro fu rubato un furgone della Sip; il furgone fu portato nel box di ~~g.~~so Appio Claudio affittato dal Buonavita (amico dei Savino e come loro proveniente da Borgomanero; si ricordi che per redigere il contratto di locazione il Buonavita aveva usato il cognome "Bolazzi", corrispondente a quello di una ragazza ancora di Borgomanero); tutti gli oggetti contenuti nel furgone Sip furono scaricati e ~~accata~~stati lungo le pareti del box; quando la polizia - localizzato il box - sequestrò il materiale contenutovi, constatò che degli

- 483 -

oggetti scaricati dal furgone mancava soltanto ~~un~~ telefono, "grillo";- un telefono "grillo" fu trovato in casa Savino-Legoratto;- gli approfonditi accertamenti istruttori hanno consentito di stabilire che si tratta proprio di quello mancante dalle cose sequestrate nel box.

Di qui la prova dell'accesso dei Savino al box, da considerare come una sorta di base operativa per il rapimento.

Anche il comportamento dei coniugi nel fatto che diede luogo al loro arresto (scritta "Brigate rosse" sui muri della Fiat, essendo in atto il sequestro Amerio) nonché nelle ore immediatamente successive è particolarmente significativo e non può essere spiegato altrimenti che con la loro partecipazione non solo all'associazione eversiva, ma anche al sequestro Amerio.

I Savino, infatti, rifiutarono senza un apparente motivo, pur essendo la loro identità nota (e da essi stessi dichiarata), di indicare la loro abitazione in Torino, per parecchie ore. Quando la dichiararono, e vi fu fatta (come era prevedibile) una perquisizione, vi si constatarono indizi che l'alloggio era stato occupato per la notte da altre persone oltre ai due Savino.

Ma proprio quel mattino veniva liberato, tra le 5 e le 6, l'Amerio; e proprio e solo in coincidenza con l'ora della liberazione del dirigente della Fiat i Savino si decisero ad indicare l'indirizzo del loro alloggio.

In mancanza di spiegazioni serie da parte degli imputati (quelle che essi hanno dato sono addirittura puerili) non è soltanto un'ipotesi che i Savino quella notte ospitassero persone incaricate dell'operazione di liberazione dello

- 484 -

Amerio, e perciò trascorressero la notte fuori del piccolo alloggio, e per tale motivo ancora dovessero impedire che prima di una certa ora, vi arrivasse la polizia.

Savino Antonio e Legoratto Giovanna debbono pertanto rinviarsi a giudizio perchè rispondano dei reati loro ascritti in epigrafe ai capi V e VII.

Il Savino, scarcerato per decorrenza termini (con obblighi), dopo poco tempo si è reso irreperibile, compiendo - tutto lo fa presumere - la scelta della clandestinità tra i "regolari" dell'organizzazione.

MURACA - RAFFAELE:

Prove sufficienti a carico di Muraca Peppino e Raffaele Paolo in ordine al delitto di partecipazione a banda armata sono: l'aver essi attivato (nei pressi della Fiat Mirafiori) gli apparati destinati alla trasmissione del I° comunicato delle "B.r." sul sequestro Sossi (apparati identici a quelli reperiti nella base "B.r." di via Fea 5 /bis); il sequestro, nella loro abitazione:

A) dell'opuscolo "Consigli ai militanti"; documento delle "B.r.", come prova la menzione dell'azione di Lainate, che per altro Muraca e Raffaele avevano diligentemente ritagliato, probabilmente eseguendo un ordine, perchè ~~se~~ uguale ritaglio si constaterà su di un esemplare dello stesso opuscolo trovato nella base "B.r." di Piacenza;

B) di due copie del comunicato n.1 delle "B.r." sul sequestro Sossi e di una copia dell'opuscolo "Contro il neogollismo portare l'attacco al cuore dello stato" (n.1)";

- 485 -

C) di due sveglie collegate con fili elettrici, si da costituire un rudimentale congegno a tempo per l'attivazione di una carica di esplosivo;

D) di appunti su avversari politici, come tipico per i militanti delle "B.r.".

Altre prove a carico sono:

- la deposizione del teste Moisè;
- l'amicizia con Micaletto Rocco, che aveva lasciato ai due prevenuti l'alloggio di via Mongrando (pur continuando a pagare l'affitto per qualche mese), trasferendosi poi in via Fea 5/bis in casa di Ponte Mario alias Ferrari;

- l'opera svolta, nel carcere di Torino, in collegamento con Gastaldi Paolo, affinché questi potesse far conoscere il contenuto esatto degli interrogatori resi al G.I..

Esattamente nota il P.M. che nei confronti di Muraca e Raffaele si potrebbe addirittura ipotizzare una partecipazione all'organizzazione del sequestro Sossi, dal momento che la propaganda dell'attività delle "B.r." e l'apologia del sequestro a mezzo di altoparlanti furono certamente programmate molto prima dell'esecuzione del sequestro stesso, come dimostrano le date dei furti di due delle tre auto usate (10 e 12 aprile 1974). Certo è tuttavia che (ammesso, nel dubbio, che i due non fossero stati posti al corrente, prima del sequestro, di quanto i loro compagni stavano tramando, e avessero quindi rubato gli automezzi eseguendo ordini, ma senza conoscere di quale complessa attività fossero strumento) la loro azione ^{di propaganda} li indica di per sé sola come coscientemente appartenenti all'organizzazione criminosa.

- 486 -

A Muraca e Raffaele era stato contestato, con ordine di cattura IO.5.75, il delitto di istigazione a delinquere (art.414 C.P.). Nel formulare definitivamente i capi di imputazione il P.M. (capo **XI**/2 delle richieste in data 3-23 luglio 1975) ascriveva ai due il delitto di "pubblica istigazione e apologia" (art.303 c.p.). A parere del G.I., la condotta del Muraca e del Raffaele concreta invece il delitto previsto e punito dall'art.272 C.P. (propaganda e apologia sovversiva).

Invero, in base alla risultanze processuali Muraca e Raffaele diffusero un solo comunicato delle "B.r.", e precisamente il comunicato n.1 relativo al sequestro Sossi; ora, le frasi "incriminabili" sotto il profilo che qui interessa contenute nel comunicato sono le seguenti:

- ENTRIAMO IN UNA NUOVA FASE DELLA GUERRA DI CLASSE...IN CUI COMPITO PRINCIPALE DELLE FORZE RIVOLUZIONARIE E' QUELLO DI ...ESTENDERE LA RESISTENZA E L'INIZIATIVA ARMATA AI CENTRI VITALI DELLO STATO;
- LA CLASSE OPERAIA CONQUISTERA' IL POTERE SOLO CON LA LOTTA ARMATA;
- ...PORTARE L'ATTACCO AL CUORE DELLO STATO;
- TRASFORMARE LA CRISI DI REGIME IN LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO.

Le frasi sopra riportate - più che istigare alla promozione, organizzazione, direzione o partecipazione rispetto ad una vera e propria associazione sovversiva - sembrano svolgere concetti ancora solo genericamente sovversivi (propagandando sia il sovversivismo in sè, sia concrete singole manifestazioni di esso); come tali, le frasi in oggetto sono

- 487 -

riconducibili alla previsione dell'art.272 C.P., massime (si ripete) considerato che per Muraca e Raffaele risulta un unico episodio di diffusione di comunicati delle "B.r.".

MICALETTO:

Nel corso della perquisizione 28.5.74 e dell'ispezione 20.9.74 è risultato che nella base "B.r." di Torino-via Fea 5 bis aveva soggiornato (oltre al Ferrari) almeno un altro occupante stabile: Micaletto Rocco.

Prova inequivoca in tal senso è la riscontrabilità nell'alloggio di molteplici segni di presenza del Micaletto: domanda di assunzione alla Carello; camicia, lenzuolo ed asciugamano con etichetta di lavanderia "Micaletto"; libro con la scritta "Micaletto"; quaderno di tal Rainò che il Micaletto aveva portato con sé; cappotto del Micaletto.

Esami testimoniali, ricognizioni su foto e perizie hanno poi confermato - oltre ogni dubbio - detta stabile presenza.

Ora, non è neppur concepibile che in una base delle "B.r." abiti persona estranea all'associazione, e se anche della specifica attività del Micaletto si sa poco è ormai noto che partecipa alla banda armata chiunque sia entrato a farne parte, ancorchè inoperosamente.

Del resto, alla già decisiva circostanza del soggiorno stabile in una base "B.r." si aggiunge - come elemento di prova - il collegamento del Micaletto con altri militanti delle "B.r.": Muraca Peppino, Raffaele Paolo (v.supra) e

- 488 -

Sabatino Pietro, che ben conosceva il Micaletto (per un certo tempo, anzi, i due avevano abitato allo stesso indirizzo di c.so Regina 161, Torino).

Il Micaletto, pertanto, deve rinviarsi a giudizio perchè risponda del reato previsto in epigrafe al capo V.

Poichè (in base alle risultanze istruttorie) la stabile presenza del Micaletto nella base di via Fea ha avuto inizio soltanto una decina di giorni prima dell'arresto del Ferrari, non vi sono elementi - allo stato degli atti - per ascrivere al Micaletto medesimo altri reati.

CARNELUTTI:

Prove sufficienti per affermare la militanza di Carnelutti Adriano nella banda armata "Brigate rosse" sono le seguenti:

- il possesso delle chiavi della base "B.r." di Pianello V.T.;
- l'acquisto da parte del Carn^{ny}lutti di un ingente quantitativo di carta per ciclostile, parte della quale è stata trovata nella base "B.r." di Pianello V.T.;
- il possesso di una chiave identica ad altra trovata nella base "B.r." di Robbiano;
- il possesso (non spiegato) di quattro carte topografiche, identiche ad altre reperite in Robbiano;
- la presenza ,nella base "B.r." di Torino - via Fea di appunti di pugno del prevenuto;
- la scritturazione, ad opera del prevenuto, degli indirizzi figuranti su quattro buste (da^{ny} recapitarsi ai magi-

- 489 -

strati, al Questore e al Prefetto di Torino, nonché ad Almirante) contenenti un comunicato delle "B.r." diverso da quelli distribuiti al pubblico, perchè sul retro del comunicato è stampato anche il frontespizio dell'opuscolo "Contro il neogollismo portare l'attacco al cuore dello stato (N.1)"

- il trasferimento del prevenuto a Torino, spiegabile solo in relazione alla militanza nelle "B.r." (v. il punto successivo), posto che egli lasciò un lavoro certo più salubre e meno pesante presso la "Fochi" per diventare operaio di fonderia in Fiat (unico lavoro per il quale la società assumesse in quel periodo personale);

- la redazione (in corso al momento dell'arresto) di un diario analitico avente ad oggetto il lavoro di fonderia, gli atteggiamenti dei capi e compagni di lavoro: secondo l'ottica propria delle "B.r.", quale desumibile dai numerosissimi ciclostilati del "Fronte delle fabbriche" repertati nel corso della presente inchiesta;

- la reazione di Paolo Gastaldi e Maraschi Massimo (che successivamente si qualificarono entrambi come militanti delle "B.r.") all'arresto del Carnelutti, sfociata nel "comunicato stampa" firmato dal C.P. La Comune del loggiano e zeppo di menzogne (a partire dalla notizia della mancata tempestiva comunicazione dell'arresto ai familiari, per finire con la sottoscrizione del comunicato da parte dei familiari medesimi, in realtà estranei all'iniziativa).

La posizione del Carnelutti anzi, non sembra quella di un semplice gregario: il possesso delle chiavi di Pianello V.T. è indice di collocazione nell'organizzazione in posizione di responsabilità.

- 490 -

Massime se si tien conto che vi sono segni di presenza del Carnelutti in un'altra base delle "B.r.", quella facente capo al Ferrari - Micaletto.

Invero, la possibilità di accesso ad due basi poste in zone diverse (nel Piacentino e a Torino) significa riduzione - per il Carnelutti - delle regole di compartimentazione, riduzione che a sua volta non può che significare attribuzione al Carnelutti di compiti associativi di coordinamento fra militanti, donde la riferibilità ad esso Carnelutti (almeno per quanto concerne la fase istruttoria e la conclusione di essa) della condizione individuale di organizzatore.

Da ultimo va segnalato che il Carnelutti è risultato in possesso di un appunto su cui stava scritto l'indirizzo "c.so Giulio Cesare 111", vale a dire lo stesso indirizzo che figurerà poi su di una agendina (reperto 230) sequestrata nell'alloggio di Paroli-Lintrami in Torino via Pianezza.

oooOooo

SABATINO:

L'istruttoria ha evidenziato, a carico di Sabatino Pietro, prove sufficienti a disporre il rinvio a giudizio per aver partecipato alla banda armata "Brigate rosse". Dette prove si sostanziano nelle circostanze seguenti:

- l'aver il Sabatino messo il proprio recapito a disposizione di Carnelutti Adriano, affinché costui potesse - nel presentare la domanda di assunzione alla Fiat - tenere nascosto il suo vero indirizzo;
- l'aver il Sabatino assolutamente negato il fatto suddetto, mentre è certo che il Carnelutti ha ricevuto la corri-

- 491 -

spondenza indirizzatagli dalla Fiat presso il Sabatino;

- il possesso da parte del Sabatino di documenti delle "B.r.": la relazione sulla Michelin e sulla Pininfarina possono anche avere avuto diffusione esterna alle "B.r."; sono certamente documenti interni, invece, il ciclostilato di 14 fogli, datato Settembre 1973, che inizia con le parole "compagni, in questi ultimi mesi.....";- esso difatti si conclude, testualmente, con la formula: "questa bozza è certamente incompleta e in certi punti disorganica. Che i compagni durante la discussione contribuiscano a dargli un carattere di maggior organicità. Una stesura definitiva verrà fatta dopo queste discussioni ai primi di ottobre";- riservato ai militanti è anche il ciclostilato di tre fogli sul C.R.D. e su Edgardo Sogno, che ha tutte le caratteristiche di un documento interno di informazione e studio, tanto è vero che esso è stato trovato soltanto in basi "B.r." oltre che sull'auto di Curcio e Franceschini;

- il possesso (che il prevenuto non ha neppure cercato di spiegare) di un appunto contenente le locuzioni "cattura-rifugio-riscatto-rilascio", seguito dallo schizzo di un veicolo con una gagoma di uomo distesa all'interno;

- il manoscritto del Sabatino (per altro risalente al 1972) sulla difficile alternativa tra vita di famiglia e scelte rivoluzionarie;

- i quaderni del Sabatino su cui si teorizza la necessità di procurare illegalmente denaro al "partito" e la necessità di giungere fino all'eliminazione fisica del "padrone";

- l'aver il Sabatino conosciuto e praticato Micaletto Rocco; (si noti che il Sabatino era stato custode della sede

- 492 -

di un movimento politico sita in Torino, via Pr. Amedeo 41, frequentata oltre che dal Micaletto anche dal Ferrari).

oooOooo

OGNIBENE:

La militanza di Ognibene Roberto nelle "Brigate rosse" è provata da elementi univocamente convergenti in tal senso:

E' certo, innanzitutto, che fu proprio l'Ognibene ad affittare la casa colonica di Poggiana di Riese Pio X (Bassano del Grappa); ricognizioni di persona e perizia grafica - sia sul contratto sia sulla patente nascosta nella casa, ma ritrovata dalla P.G. - non lasciano margini di dubbio: il sedicente Bertolini Alberto era in realtà l'Ognibene.

Che la casa dovesse servire alle "B.r." si può desumere dalle modalità di locazione, tipiche: uso di documento falsificato (con generalità ed indirizzo "di fantasia") e pagamento anticipato dell'intero canone;- nonché dal comportamento successivo del Bertolini alias Ognibene, che conservò (occultandolo) il documento servito per la locazione, ma dopo aver staccato la sua fotografia, esattamente come prescritto dalle "norme di sicurezza" repertate in Torino, via Pianezza nella casa di Paroli-Lintramè;- nonché infine dall'arredamento della casa, "essenziale" come per tutte le altre basi "B.r." localizzate nel corso della presente istruttoria (salvo, in parte, Tortona).

Vi è poi una circostanza assai significativa: ed è che la patente del Bertolini usata dall'Ognibene per affittare la casa di Bassano porta il n.6599596, mentre a Robbiano sono stati repertati i nn.6599595 e 6599597;- un incastro

- 493 -

perfetto, quindi, che costituisce esso stesso prova della appartenenza alle "B.r." di Ognibene. Considerazioni analoghe, del resto, possono farsi per gli altri documenti falsi riferibili ad Ognibene (quelli che egli aveva con sé al momento dell'arresto e quelli relativi alla "sua" Ford Escort) trattandosi di documenti certamente rientranti fra gli stock in uso alle "B.r.": al riguardo si rinvia all'elenco completo - stilato cioè con riferimento a tutti i militanti in relazione ai reperti di Robbiano - che trovasi in narrativa a pag. 355 e segg. =

Anche l'uso di auto di provenienza illecita, con targa contraffatta utilizzando i numeri propri di un mezzo pubblico, è tipico dell'organizzazione. Si noti - inoltre - che l'auto è falsamente intestata a tal Spinelli Barbara (mentre l'aveva noleggiata, in Svizzera, un'altrettanto inesistente Poli Anna) e Barbara è nominativo che ricorre nella presente istruttoria, per esempio sugli appunti del Bertolazzi.

Del resto, l'arrivo di Ognibene a Robbiano - subito dopo l'arresto di Bassi e Bertolazzi - è di per sé stesso grandemente indicativo della sua militanza nelle "B.r.".

Anzi, se Ognibene conosceva la base di Robbiano (pur non avendone le chiavi) ed era titolare di un'altra base delle "B.r." nei pressi di Bassano vi sono elementi sufficienti per affermare che egli occupava nell'organizzazione una posizione di rilievo, non di semplice gregario.

Si giustifica, quindi, il rinvio a giudizio dell'Ognibene in qualità di organizzatore, come soggetto cioè che - predisponendo una base in una certa zona - assicura la vita e l'efficienza della banda in quella zona, ciò che con-

- 494 -

concreta (appunto) una funzione organizzativa.

Il P.M., premessa la constatazione che l'Ognibene lasciò casa e famiglia nel novembre '72, formula la supposizione di un inserimento totale di Ognibene nelle "B.r.", alla pari dei principali imputati della presente istruttoria (Ferrari, Curcio, Franceschini, Bassi, Bertolazzi e Buonavita).

Lo stesso P.M., però, conviene che le risultanze istruttorie non legittimano (in punto responsabilità di Ognibene per i reati indicati in epigrafe al capo I) nulla più che semplici sospetti: mentre per gli altri imputati vi sono prove dirette di partecipazione ad una o più imprese delle "B.r.", oppure prove desumibili dalla circostanza che gli imputati risultano presenti in basi ad dette imprese univocamente ricollegabili;- per Ognibene nulla di tutto questo: egli conosceva l'ubicazione della base di Robbiano, ma non vi sono prove (allo stato degli atti) per affermare che vi fosse mai stato prima della notte del conflitto a fuoco col M.ollo Maritano (nessun inquilino l'aveva notato mai in compagnia di Bassi o Bertolazzi o nei pressi della casa) mentre solo la presenza - si ribadisce - in una base che involga uno specifico reato può ritenersi rilevante in sede di accertamento delle responsabilità per quel reato.

Va segnalato che nel Box di Torino via Castalgomberto 36 è stato trovato (rep.2/M) un manifesto su cui sono stampate dichiarazioni dell'Ognibene al processo per l'omicidio Maritano. All'Ognibene (ma anche al Buonavita) potrebbe riferirsi l'annotazione "Roberto" che figura sul rep. 2/D di via Castalgomberto che elenca i militanti in stato di arresto (v.supra, pag.369).

495 -

Quanto agli altri reati ascritti all'Ognibene in epigrafe, per i capi VIII/2 e VIII/3 sono prove sufficienti i verbali di sequestro dell'auto e dei documenti, in una con gli accertamenti di P.G. su tali oggetti; per il capo VIII/4 la prova è nei costituiti processuali con cui si è verbalizzato il rifiuto di Ognibene; per i capi ~~8/5~~ VIII/5 e VIII/6 le prove si desumono dalle considerazioni su esposte a proposito della locazione della casa di Bassano.

GALLINARI:

In punto militanza nelle "B.r." Gallinari Prospero è confesso.

Unico problema, quindi, è quello di stabilire quale sia la condizione individuale (semplice partecipante od organizzatore) con cui il Gallinari deve rinviarsi a giudizio.

Le risultanze processuali escludono che l'imputato possa considerarsi un semplice gregario.

Egli aveva acquistato l'alloggio di Torino via Foligno 61: era quindi responsabile di una base delle "B.r.". Le varie basi sono (come già si è osservato parlando di Ognibene) essenziali alla vita e all'efficienza dell'organizzazione nei suoi diversi settori. Chi procura, attrezza, occupa e rende così operativa una base esplica una funzione di carattere organizzativo indispensabile per il conseguimento del comune scopo sociale.

Massime quando si tratti di una base come quella di via ~~Fogli~~ Foligno, destinata - oltre che al Gallinari - a Margherita Cagol; e ancor più quando si tratti di una base nella qua

- 496 -

le sia dato di ritrovare materiale di rilievo, sia per la organizzazione in generale, sia per taluni specifici reati dalle "B.r." commesse. E l'importanza della base di via Folligno si può desumere dalla semplice lettura del verbale di perquisizione e sequestro, oltre che dalla constatazione della presenza in essa di reperti che riportano al sequestro Amerio (nn.285 e 384) e - sia pure indirettamente - al sequestro Sossi (n.412/1).

Il Gallinari, inoltre, era in collegamento non soltanto con la Cagol, ma anche con un altro esponente di primo piano delle "B.r.": Buonavita Alfredo, col quale il Gallinari stava operando (si pensi in particolare alle schede di "fascisti" che i due avevano con sé per verificarne l'esattezza) al momento del suo arresto.

Da ultimo, la localizzazione della base "B.r." in Roma ha consentito di stabilire (stando agli accertamenti di P.G., facilmente verificabili al dibattimento) che il Gallinari conosceva anche questa base e vi aveva anzi soggiornato per un certo tempo: riprova, questa, di una sua collocazione ~~di una~~^{nella} banda armata a livelli di responsabilità.

Poichè il Gallinari ha lavorato fino al marzo 1974 e (dopo essersi allontanato da Reggio) ha continuato ad usare il suo vero nome - anche in pubblici esercizi - fino alla metà circa del maggio '74, esattamente il P.M. osserva che - nonostante il ruolo di preposto ed organizzatore ricoperto dal Gallinari - non sono emersi in istruttoria (allo stato) elementi che consentano di attribuirgli responsabilità per fatti diversi da quelli indicati in epigrafe.

- 497 -

A questo punto vanno esaminati i reati di cui al capo III/B (numeri 1,2,3 e 4) dell'epigrafe; il Gallinari ed il coimputato Buonavita debbono rinviarsi a giudizio; nessun dubbio può infatti esservi - visti i costituiti processuali - circa il possesso da parte loro di un'auto di provenienza illecita e di documenti falsificati utilizzando moduli rubati, così come sono certi il porto e la detenzione abusiva di armi (da guerra quelle del Gallinari) e la circolazione su auto con targhe false. Che Gallinari e Buonavita fossero insieme, poi, è provato (se mai ve ne fosse bisogno) dalla circostanza che i due avevano delle chiavi fra loro eguali e che il Gallinari era in possesso di uno scontrino concernente un acquisto appena effettuato dal Buonavita. Fra i due, quindi, era in atto un sodalizio tale per cui è esatta la contestazione ad entrambi dei reati del capo III/B.

X Del reato oggetto del capo II dell'epigrafe, invece, il Gallinari non appare corresponsabile: egli, infatti, secondo l'agente Mattia si limitò a "fare il gesto" di portare la mano alla cintola, dove teneva la pistola. All'evidenza, la condotta del Gallinari non arrecò alcun contributo causale all'azione già autonomamente e definitivamente intrapresa dal Buonavita; di per sé stesso, poi, il ^{gesto} appena accennato del Gallinari non appare suscettibile di interpretazione certa ed univoca, specie se si tien conto che il prevenuto non compì né intraprese reazioni di sorta, ciò che del resto gli sarebbe stato praticamente impossibile, essendo ormai puntata contro di lui l'arma del Mattia. =

Il Buonavita, invece, deve rispondere del delitto di resistenza (capo II): gli agenti operanti hanno reso al ri-

- 498 -

guardo precise testimonianze; lo stesso imputato, del resto, ha ammesso di aver estratto la pistola, sia pure allegando di aver reagito ad analogo gesto degli agenti.

oooOooo

PAROLI - LINTRAMI :

Anche Paroli Tonino e Lintrami Arialdo sono confessi per quanto concerne la loro militanza nelle "Brigate rosse".

Ad essi va riconosciuta, inoltre, la condizione individuale di organizzatori: che finisce per essere - a ben vedere - caratteristica di tutti i militanti "regolari" identificati nel corso della presente istruttoria; per un verso o per un altro, ad ogni "regolare" imputato in questo procedimento si deve riconoscere: - nell'organizzazione - un ruolo di responsabilità; è infatti logico, in un'associazione articolata in forze "regolari" ed "irregolari", che spetti soprattutto ai militanti della prima categoria (a quelli cioè che hanno fatto una scelta di clandestinità che li impegna totalmente in attività esclusivamente proprie dell'associazione) assumere compiti organizzativi di coordinamento dei militanti irregolari e delle varie iniziative dirette allo scopo comune (esplicito al riguardo è quanto leggesi nel documento sull'organizzazione delle "B.r." sopra riprodotto; vedi in particolare a pag.285).

Per Paroli e Lintrami, comunque, non si può che ripetere quanto già osservato in incontri analoghi: il possesso di

- 499 -

una base delle "B.r.", di una struttura cioè indispensabile, senza di cui non potrebbero darsi né concreta esistenza né ^{vitalità} validità dell'organizzazione, né serie possibilità operative in regime di sicurezza, il possesso - in altre parole - di un "centro motore" della banda armata implica necessariamente l'assunzione - nella banda - di funzioni di carattere quanto meno organizzativo.

Quel che vale in generale per qualunque base, per lo alloggio di Paroli e Lintrami vale a maggior ragione, l'importanza della base di via Pianezza 90 essendo seconda, forse, soltanto a Robbiano.

Invero, in via Pianezza si è repertato materiale di grande rilievo:

- un mitra, 5 pistole ed un imponente quantitativo di munizioni;
- parte di quanto rapinato dalle "B.r." nel Centro Studi L. Sturzo di Torino il 2.5.74;
- i documenti che le "B.r." avevano asportato nei locali del SIDA il giorno 11/12/74;
- il provento dell'irruzione nella sede CISNAL della Fiat - Mirafiori di Torino dell'8.4.74;
- due fotografie (non ancora note) del Cav. Amerio durante il suo sequestro;
- fogli avanzati dalla stampa del comunicato "B.r." sull'aggressione alla Cignal di Mestre (rep.41/1-2-3);
- un'ampia e significativa raccolta di documenti delle "B.r." (sia interni sia destinati alla diffusione anche fuori dell'organizzazione; sia ciclostilati sia dattiloscritti);

500 -

- appunti (rep.75 e 79) sui programmi dell'organizzazione: si parla di un "sequestro strategico" da compiersi in giugno (il riferimento al sequestro Gancia è intuitivo) e di attacco allo Stato a fine elezioni (parte del programma su cui il fallimento del sequestro Gancia e la morte della Cagol potrebbero aver influito);

- schede (numerossime) e fascicoli per la raccolta e classificazione di notizie e dati interessanti l'associazione.

Le indagini sul materiale suddetto non sono ancora ultimate e l'accertamento dell'eventuale responsabilità di Paroli e Lintrami in ordine ai singoli reati cui alcuni reperti si riconnettono formerà oggetto della prosecuzione dell'istruttoria: non di meno la semplice elencazione dei reperti più significativi è già sufficiente per dimostrare che la base di via Pianezza era un centro veramente nevralgico della banda armata.

Senza dimenticare, poi, che alla base di Paroli e Lintrami facevano capo - probabilmente - anche altri militanti: lo si può desumere dai reperti nn.413-16, su cui sono applicati cartellini di una qualche lavanderia con nominativi (Montanari-Vismara) diversi da quelli in uso a detti Paroli e Lintrami. I quali, pertanto, ancor più assumono (per il gravitare intorno a sé di altri soci) il ruolo di organizzatori.

Per il Paroli, poi, il discorso va oltre. Egli infatti, è non solo possessore ma anche acquirente dell'alloggio di via Pianezza; recenti accertamenti di P.G., infine, fanno del Paroli il locatario della base "B.r." di Ghigo di Prali (in via Pianezza, in ogni caso, sono state trovate chiavi

- 501 -

dell'appartamento di Ghigo) ciò che significa aver avuto collegamenti quanto meno con la Cagol, con tutte le implicazioni che comporta questo saldo inserimento nell'organizzazione.

Paroli e Lintrami, pertanto, debbono rinviarsi a giudizio perchè rispondano del reato loro ascritto in epigrafe al capo IX/4.

Per quanto concerne i restati reati ascritti ai due prevenuti (capi IX/1-2-3) prove sufficienti sono i verbali di sequestro delle armi e dei documenti - ciascuno con fotografia o del Paroli o del Lintrami - ed i costituiti processuali da cui si desume l'iniziale rifiuto di declinare le proprie responsabilità.

oooOooo

CARLETTI:

La partecipazione della Carletti alla banda armata "Brigate rosse" è provata quanto la sua permeabilità agli informatori della P.G. o agli stessi Agenti di P.G. che le si presentino nascondendo queste loro qualità (salvo poi a tentare un doppio gioco solo apparentemente ingenuo - visti i risultati - "passando" qualche volantino ogni tanto al Nucleo informativo dei CC. per poter tranquillamente distribuire il grosso del materiale...)

Invero, l'istruttoria ha dimostrato (attraverso le testimonianze Balice, Vittozzi, Romano e Concas) che la Carlet-

- 502 -

ti teneva nel suo banco di vendita in P. Palazzo e distribuiva (o metteva a disposizione di coloro che volessero servirsi da soli: non fa differenza) volantini stampati dalle "B.r." a commento di "imprese" attuate o di vicende della organizzazione. — E questo da tempo (a partire dall'incendio della villa Maina) e reiteratamente: per il sequestro Macchiarini, per il sequestro Labate, per il sequestro Amerio, per il sequestro Sossi, per il duplice omicidio di Padova, per l'arresto di Curcio e Franceschini.

Il fatto stesso (dalla donna ammesso) che le "B.r." le recapitassero regolarmente un pacco con un certo numero di volantini prova che la distribuzione avveniva poi altrettanto regolarmente: non è — quella delle "B.r." — associazione tale da rivolgersi a chi non dia idonee garanzie, nè tale da sprecare ciclostilati la cui conoscenza da parte del pubblico è essenziale alla vita stessa e alle prospettive di sviluppo dell'organizzazione.

Ora, poichè partecipa alla banda armata anche chi — senza essere socio — assuma un impiego qualsiasi nell'associazione, non v'è dubbio che la Carletti — avendo assunto il compito di distribuire i comunicati delle "B.r." — ha partecipato all'associazione.

Del resto, quello della diffusione dei comunicati non è l'unico compito espletato dalla Carletti nell'interno delle "B.r." o dei suoi militanti: vi sono le taniche comperate per incarico del Buonavita; vi è l'interessamento perchè il Buonavita incontrasse Geninatti Anna Maria che doveva riferirgli quel che la Questura voleva sapere (o sapeva) su di lui.

- 503 -

Buonavita che essa Carletti non ignorava essere un militante "delle "B.r."": perchè (a parte l'esplicita dichiarazione fatta in tal senso al Balice), quando il Buonavita veniva al mercato dove la donna aveva il banco, due o tre giorni dopo sulla porta di casa di lei compariva il pacco con i volantini delle "B.r." e la scritta "CARLETTI" nell'involucro (lo ha dichiarato la stessa imputata, tentando una parziale rettifica solo ad interrogatorio ormai praticamente concluso).

Non è senza significato, poi, che il Buonavita (pronto a rispondere a tutte le domande, sia pure per rendere dichiarazioni quasi sempre inconferenti) rifiuti di rispondere proprio e soltanto alle domande concernenti i suoi rapporti con la Carletti.

La quale, pertanto, deve rinviarsi a giudizio per i reati in epigrafe ascrittile, richiamato (per il delitto di cui all'art.303 c.p.) quanto esposto in precedenza.

Non sembra riferibile alla Carletti (che pure è detta "nonna Mao") l'elenco di imputati detenuti desumibile dal reperto n.2/D di Torino via Castalgomberto. Invero, il nome "Mao" che leggesi in detto reperto è compatibile con il Ferrari (v.supra) mentre la Carletti è rimasta in stato di detenzione per pochissimi giorni e quando il Gallo (altro nome figurante nel reperto) non era ancora stato arrestato.

oooOooo

- 504 -

DE PONTI: (VI/A - VI/B):

Il reperto n.17 della base di Robbiano si compone di:

- un lucido su carta intestata della ditta CIS di Torino, contenente una pianta del poligono "Foce Verde" della scuola contraerea di Sabaudia, con indicazione dell'ubicazione dei vari servizi, dei mezzi di comunicazione, dell'armamento, del personale, dei turni di sentinella etc.;

- un foglio di carta intestata della predetta scuola, su cui sono manoscritti dati relativi al Com.te (tipo di auto e targa; precedenti di servizio) e notizie sulla forza del reparto.

Chi ha fornito questi documenti alle "B.r." (portandoli direttamente a Robbiano o consegnandoli ad un altro militante) ha indubbiamente "partecipato" alla banda armata, arrecando un proprio contributo a quell'importante attività dell'organizzazione che si sostanzia nella raccolta di dati e notizie, che possano - anche in prospettiva - risultare rilevanti od utili.

Ora, le risultanze istruttorie univocamente convergono per quanto concerne l'identificazione del "partecipante" che ebbe a fornire all'associazione i documenti in oggetto verso Valerio De Ponti.

Invero: grazie alla pregressa attività del fratello Aurelio (che aveva lavorato per conto della CIS di Torino) l'imputato poteva disporre di lucidi intestati a questa ditta; i dati riportati sul lucido sono esatti e si riferiscono ad un poligono presso cui il De Ponti aveva sostenuto tre turni di guardia, essendo militare di leva assegnato al reparto oggetto dell'appunto manoscritto su carta intestata

- 505 -

della scuola; le scritturazioni apparenti sul lucido e nell'appunto sono (con giudizio di certezza assoluta, formulabile anche dal profano per la presenza di alcune caratteristiche inconfondibili e comunque confermato con perizia) di pugno del De Ponti; nel respingere le contestazioni che gli venivano mosse, l'imputato ha tuttavia rifiutato di redigere saggio grafico; soltanto dopo un certo tempo, nel corso di un successivo interrogatorio, il De Ponti ha rilasciato una prova di scrittura; ormai, per altro, aveva imparato un nuovo modo di scrivere, come inequivocabilmente prova il confronto fra il "saggio" e gli scritti autografi sequestrati al momento dell'arresto del prevenuto indosso a lui o presso la sua abitazione.

La localizzazione della base "B.r." di Tortona consentiva poi di acquisire a carico del prevenuto un nuovo rilevante elemento probatorio: in quel villino, infatti, veniva repertato un saldatore elettrico in cui era inciso un nome, "DE PONTI", mentre le indagini circa la provenienza dell'attrezzo portavano a stabilire: che esso era stato costruito - per esercitazioni - presso la scuola professionale "Don Bosco" di Milano, nel periodo in cui il De Ponti ne era stato allievo; e che gli attrezzi di quel tipo venivano lasciati in uso agli studenti che ne facessero richiesta.

Il rinvenimento del saldatore e la sua riferibilità al De Ponti, anzi, inducevano il P.M. a muovere al prevenuto l'accusa non di semplice partecipazione ma di organizzazione delle "B.r.", contestandogli altresì il concorso nel sequestro Sossi (che proprio a ~~quella~~ Tortona sembra essere stato tenuto prigioniero).

- 506 -

Per contro, a parere del G.I. la valutazione conclusiva delle risultanze istruttorie non consente di sostenere - a carico del De Ponti - nulla più che l'addebito di partecipazione.

Deve infatti osservarsi che fu proprio il De Ponti ad indirizzare le ricerche sulla provenienza del saldatore nella direzione giusta, verso la scuola di Milano; - il De Ponti, anzi, aveva inizialmente riconosciuto quel saldatore - in sostanza - come suo: ciò che, a ben vedere, mal si concilia con la consapevolezza del prevenuto circa la presenza dell'attrezzo in una base "B.r." e particolarmente nella base servita come prigione di Sossi (atteso il comportamento processuale in genere tenuto dal De Ponti, tutt'altro che disposto alle ammissioni), mentre detta consapevolezza sembra "conditio sine qua non" per farvi discendere le conseguenze prospettate dal P.M..=

Tanto più che quando il sequestro Sossi fu realizzato (18 aprile 1974) il De Ponti era militare, avendo iniziato il servizio il 2.4.74 ed avendo fruito della prima licenza il 30.4.74: circostanza che, da sola, non proverebbe ancora nulla (è chiaro infatti che al sequestro Sossi le "B.r." avevano lavorato, con più persone, per molto tempo prima di passare alla realizzazione del progetto) mentre acquista un certo rilievo se correlata con quella mancanza di consapevolezza circa la presenza di propri oggetti in Tortona che sembra potersi ritenere in base alle pregresse considerazioni.

Non sembrano esservi altri elementi per sostenere la qualità di organizzatore del De Ponti: non la militanza come "regolare" (la renitenza alla leva è per i clandestini dato pressocchè costante), non la titolarità di una qualche base

- 507 -

"B.r.", non il possesso di documenti che consentano di affermare un ruolo di rilievo nell'organizzazione.

Vero è che il De Ponti, in quanto militare, non poteva - in ogni caso - avere una collocazione attualmente operativa nelle "B.r." nè conservare (quant'anche li avesse in precedenza posseduti) documenti dell'organizzazione.

Ma tant'è: reperto di Robbiano e reperto di Tortona sono le uniche acquisizioni concrete a sua carico, ed esse appaiono tali (in chiusura di istruttoria) da non poterne inferire altra conseguenza che l'affermazione di semplice partecipazione alle "B.r.".

Partecipazione che ha trovato conferma, da ultimo, in alcuni emergenze processuali: e l'essere il nome Valerio ricompreso nell'elenco di imputati in relazione a cui le "B.r." venivano redigendo una specie di promemoria con le voci "avv." e "soldi" (rep.n.2/D di Torino via Castelgomberto); l'affidamento a "mani scure" di una lettera che il De Ponti voleva far uscire dal carcere eludendo la censura, atteso che questa lettera è stata sequestrata ad Aldo Bonomi, ~~non~~ accusato a sua volta di partecipazione alle "B.r.".

Resta a dire dei reati ascritti a Franceschini Alberto e Curcio Renato ai capi XIII e XIV dell'epigrafe: la relazione di P.G. che leggesi nel fasc.1 del Vol.Y e le testimonianze al riguardo assunte costituiscono prova sufficiente a carico dei prevenuti.

- 508 -

Quanto al reato del capo XVI, il fatto è assorbito dall'imputazione sub SS.

~~Per~~ Per Pelli Fabrizio e Troiano Franco appaiono necessari ulteriori accertamenti istruttori.

Lo stesso dicasi per Bonomi Aldo, Gallo Eerrmanno, Bellavita Antonio, Bellavita Luigi, Bellavita Marco, Ligini Marco, Mappaterra Paolo, Tommei Francesco, Daghini Giairo, Negri Antonio, Vesce Emilio, Strano Oreste, Pertramer Brunilde, Marin Giovanna, Fioroni Carlo, Marfori Daniele, Cattaneo Francesco, Gastaldi Paolo, Scalmani Silvio, Pinotti Giorgio, Allegri Laura, Duò Teresa, Scoglio Antonio, Di Giovanni Eduardo, Stasi Antonio, Semeria Giorgio, Morlacchi Pietro, Mura Battistina, Moretti Mario e Zuffada Pier Luigi.

Anche per Zaini Manuela si impone la prosecuzione della istruttoria, posti gli stretti legami ravvisabili (anche in base a documenti sequestrati) tra la donna e gli esponenti del C.P.La Comune del lodigiano imputati in questo procedimento, sicchè appare processualmente opportuno non diversificare posizioni che debbono essere congiuntamente definite.

Analogo discorso può farsi relativamente a ~~Peusch~~ Peusch Heide Ruth, per gli stretti legami (anche nell'ambito dell'attività associativa) che sono ipotizzabili fra la donna ed il marito, Pietro Morlacchi, la cui posizione non può ANCORA essere decisa.

Infine, ulteriori accertamenti (come già accennato sopra in qualche caso) appaiono necessari per taluni reperti di Torino via Pianezza - Torino via Foligno- Torino via Castelgomberto: la gran quantità di materiale repertato invero non ha ^{ancora} consentito alla P.G. di ultimare le indagini occorrenti.

- 509 -

X Per quanto concerne ^{Bolazzi} Bolacchi Angela il G.I. condivide le considerazioni svolte dal P.M. in requisitoria: non è emersa prova alcuna che, nel periodo di tempo coperto dalle indagini oggetto di questo procedimento (dall'inizio del '73 in poi), ella abbia partecipato all'associazione delle "B.r." o ad alcune delle azioni alle "B.r." ascritte.

X Per Galeotto Maria e Leonetti Pasquale si deve osservare che nell'episodio di P.za Solferino sono ravvisabili a loro carico - gravi indizi su un'attività di distribuzione di ciclostilati delle "B.r.", distribuzione che sarebbe di per sé reato e costituirebbe ad un tempo partecipazione alla banda armata; per l'episodio di P.za Solferino, però, questi indizi non raggiungono valore di prova, in considerazione soprattutto del fatto che non sembra dimostrato che i volantini sequestrati fossero in possesso degli imputati o non piuttosto abbandonati dal terzo individuo (non identificato) con il quale essi si erano incontrati poco prima dell'intervento della Polizia.

La Galeotto, pertanto, deve prosciogliersi con ampia formula.

X Per il Leonetti, invece, vi è la circostanza del possesso di un appunto manoscritto consistente in una relazione (o bozza di volantino) relativa al comportamento "antiope-raio" di capi-reparto e capi-squadra di un'officina Fiat: nell'appunto sono elencati otto capisquadra, gli stessi - e nello stesso identico ordine - che figurano in un cliclostilato "B.r." (bollettino del fronte delle fabbriche n.1) sequestrato a Robbiano.

Vale a dire che per il Leonetti, vi è una prova di col-

- 509/bis

legamento con le "B.r." che - se anche appare insufficiente per disporre il rinvio a giudizio (trattandosi di prova ancora equivoca quanto a consapevole partecipazione ad una attività propria delle "B.r.") non ne consente per altro il proscioglimento pieno.

X Nei confronti di BETTINI Enrico (Cisnal di Mestre) e di Bianchi Anna Maria (ricerca - con la Legoratto - di un alloggio dalle caratteristiche singolarmente rispondenti alle esigenze di un'associazione clandestina) sono stati compiuti atti istruttori - ricognizione di persona - con esito affatto negativo; i due prevenuti (indiziati di partecipazione alle "B.r." in relazione agli specifici episodi suddetti) debbono pertanto prosciogliersi con formula piena.

COMPETENZE

Competente per materia, per territorio e per connessione è la Corte d'Assise di Torino.

Valgano, sul punto, le considerazioni esposte in requisitoria dal P.M.:

tra i delitti oggetto del procedimento puniti più gravemente (rapine aggravate; direzione ed organizzazione di banda armata; istigazione ed apologia di delitti contro la personalità dello stato) la pena più elevata è prevista per la rapina in danno del magistrato dott. Spssi, la quale, oltre

- 510 -

alle aggravanti specifiche della rapina, che elevano la pena edittale a 20 anni, e all'aggravante comune dell'art. 61 n.6 (che è contestata anche per le altre rapine), è ulteriormente aggravata ai sensi dell'art.61 n.10 in quanto commessa in danno di un magistrato a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

I rapinatori miravano infatti ad impossessarsi di appunti e di fascicoli di ufficio in vista dell'interesse che per i loro fini detti oggetti potevano rappresentare, proprio in quanto provenienti dal magistrato e in suo possesso per ragioni d'ufficio.

Questo delitto, consumato in Genova, è strettamente connesso con il delitto di sequestro di persona in danno dello stesso dott.Sossi, in ordine al quale la Corte di Cassazione ha determinato la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Torino a' sensi dell'art.60 C.P.P.==

Com'è noto, anche se in corso di istruttoria si è accertato che il delitto di sequestro di persona ha cessato la permanenza in Milano, non per questo è venuta meno la competenza del giudice di Torino, avendo il provvedimento di rimessione carattere definitivo in ~~ed~~ ordine alla competenza territoriale.

La competenza così determinata si estende anche ai reati oggettivamente connessi con quello per il quale è intervenuto il provvedimento di rimessione e quindi (nel caso di specie tutti gli altri per i quali si è ~~procedimento~~ proceduto, compreso quello di rapina in danno del dott.Sossi, contestuale (ed anzi commesso con una medesima azione iniziale) a quello di sequestro di persona (v.Cass.I, 13.3.62 in causa Pompei, Cass.Pen.Mass.Ann.1962, 812, nr.1493:

- 511 -

"In caso di rimessione di procedimento riguardante magistrato, ferma rimanendo l'osservanza delle norme concernenti la competenza per materia e per grado, la suprema Corte ha il compito di stabilire il giudice competente per territorio in modo del tutto indipendente dalle regole che presiedono a quest'ultima suddivisione di competenza.

Investito pertanto solamente in forza del provvedimento del supremo organo giurisdizionale, il giudice designato non ha facoltà di controllare per tutta la durata del procedimento la permanenza o i presupposti della propria competenza. Anche in caso di connessione di reati e di qualunque decisione su qualsiasi tra tutti i reati connessi, la competenza deve considerarsi definitiva ed incondizionata al mutare di situazioni contingenti; il mutamento di elementi che influirebbe sulla competenza territoriale è dunque processualmente irrilevante". (v. anche Cass. I - 17.X.72 n. 1117 in Mass. Dec. Pen. 1973, 122064; - v. infine la recente pronunzia 3.4.75 - Cass. Sez. I - in Giust. Pen. 1975, III, 438).

In data 30 luglio 1975 perveniva al G.I. memoria del difensore di Pietro Bassi. Alle considerazioni in essa svolte è agevole contrapporre quanto segue:

1.- Con ordinanza 23 luglio 1975 il G.I. disponeva il deposito degli atti e documenti del processo ex art. 372 CPP=

- 512 -

L'ordinanza veniva notificata ai difensori il 24.7.75: il termine di cui all'art.372 sarebbe pertanto scaduto il 29 luglio 1975.

Con ordinanza 25 luglio 1975 il G.I. (su domanda dei difensori) concedeva proroga di detto termine fino al 30 agosto 1975; - con la stessa ordinanza il G.I. dichiarava inoltre l'urgenza del processo a sensi dell'art.2 legge 22 maggio 75, n.152 =

Invero, senza dichiarazione d'urgenza l'indispensabile proroga (la cui durata congrua era stata valutata in circa 30 giorni) avrebbe cominciato a decorrere, praticamente, dal 15 settembre 1975, sicchè la scadenza del termine dello art.372 C.P.P. si sarebbe verificata dopo la (o in epoca prossima alla) maturazione della durata massima della custodia preventiva per alcuni imputati.

Per evitare questa conseguenza s'imponeva la dichiarazione d'urgenza, che non ha rappresentato violazione alcuna dei diritti della difesa, alla quale anzi è stata garantita la possibilità di precedere visione degli atti e documenti del processo dal 25 luglio a tutto il 30 agosto 1975.

2.- L'eccezione di incostituzionalità dell'art.2 legge 22.5.75 n.152 appare manifestamente infondata: il principio sancito dall'art.3 Cost. non va inteso nel senso che il legislatore non possa stabilire trattamenti diversi per regolare situazioni che, nel suo apprezzamento discrezionale, ritenga diverse, in modo da adeguare la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale; - mentre va da sé che sono obiettivamente diverse le situazioni che si ~~sta~~ hanno a seconda che l'imputato di un procedimento pe-

- 513 -

nale sia detenuto o meno (in base alla diversa gravità del fatto, alle esigenze di tutela della collettività e alla personalità del prevenuto).

Del tutto inconferente, poi, sembra essere il richiamo agli artt. 27 e 24 Cost.: la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, invero, nulla ha a che spartire con la esigenza di definire senza ritardi (in quanto possibile) i procedimenti con detenuti ed anzi semmai postula detta esigenza;— il diritto alla difesa non può ritenersi violato da una semplice accelerazione dell'iter processuale, quando siano garantiti alla difesa termini sufficienti al concreto esercizio dei propri diritti (ciò che, nel caso di specie, non può certo contrastarsi, stante la proroga dal 29 luglio al 30 agosto 1975).

In ogni caso, hanno rinunciato alla sospensione feriale dei termini processuali i detenuti Carnelutti Adriano, Paroli Torino, Lintrami Ariando e Gallinari Prospero (per gli ultimi quattro vedi vol. 22/2, fasc. Y, pag. 1-2-5).

3.— La stessa difesa dichiara che il Bassi è soltanto indiziato e non imputato avanti al G.I. di Modena: pertanto non ricorrono gli estremi dell'art. 45, n. 3 C.P.P..

In ogni caso si tratterebbe (stando a quanto risulta allo stato degli atti del presente procedimento) di semplice connessione soggettiva, concernente un solo imputato contro cui si procede anche per altri reati (commessi con altre persone) di competenza di un giudice territorialmente diverso, vale a dire di connessione — per costante giurisprudenza — non idonea a determinare lo spostamento di sede (cfr. Cass. 7.11.72, in C.P.M.A., 553, 817). =

1974

- 514 -

P.Q.M.

Visti gli artt. 374 - 378 - 384 C.P.P.;

- Lette le richieste del P.M., in parte difformi;
disponendo con SENTENZA

- dichiara non doversi procedere nei confronti di:

- 1) Cagol Margherita, perchè tutti i reati ad essa in epigrafe ascritti sono estinti ex artt. 150 C.P.;
- 2) Galeotto Maria Angela, per non aver commesso il fatto in epigrafe ascritte sub V;
- 3) Leonetti Pasquale, per insufficienza di prove in ordine al reato in epigrafe ascrittogli sub V;
- 4) De Ponti Valerio, per non aver commesso il fatto in epigrafe ascrittogli sub VI/b;
- 5) Bolazzi Angela - 6) NANO EGLE ved. Costa - 7) Sartoretti Valeria - 8) Rabozzi Tarcisio, per non aver commesso il fatto ad essi in epigrafe ascritto sub V;
- 9) Bettini Enrico, per non aver commesso il fatto in epigrafe ascrittogli sub XV;
- 10) Bianchi Anna Maria, per non aver commesso il fatto di partecipazione a banda armata, in Torino, nel marzo '74;
- 11) Gallinari Prospero, per non aver commesso il fatto sub II (resistenza a P.U.);

disponendo con ORDINANZA

- ordina il rinvio a giudizio avanti alla Corte di Assise di Torino di:

- 1) Ferrari Maurizio, Buonavita Alfredo, Curcio Renato, Franceschini Alberto, Bassi Pietro, Bertolazzi Pietro perchè

- 515 -

rispondano dei reati ad essi in epigrafe ascritti sub:

- I/ A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P -
Q - R - S - T - U - V - Z - AA - BB - CC - DD - EE -
FF - GG - HH;
- I/II (con esclusione, per tutti, del reato di cui al n.5,
dal quale i prevenuti vengono prosciolti per non aver
commesso il fatto);
- I/LL;
- I/MM (con esclusione del reato di cui al n.5 per Ferrari
e del reato di cui al n.7 per Ferrari, Curcio e Fran-
ceschini; reati da cui gli imputati vengono prosciolti
per non aver commesso il fatto);
- I/NN;
- I/OO (con esclusione, per Ferrari, dei fatti sub B-dico
B- quando anteriori al 27.5.74 e dei fatti sub E; e
con esclusione, per tutti, del fatto sub H; trattando-
si di reati da cui gli imputati devono prosciogliersi
per non aver commesso il fatto);
- I/PP - QQ - RR;
- I/ SS(dichiarando assorbito dal reato oggetto del presente
capo, per Curcio e Franceschini, il reato sub XVI);

2) Buonavita Alfredo, perchè risponda del reato in e-
pigrafe ascrittogli sub ZI (resistenza a P.U.);

3) Gallinari Prospero, perchè risponda del reato in
epigrafe ascrittogli sub III/A;

4) Gallinari Prospero e Buonavita Alfredo, perchè ri-
spondano dei reati sub III/B- 1-2-3-4;

- 516 -

- 5)-Lazagna Giovan Battista e Levati Enrico, perchè rispondano del reato sub IV;
- 6) Carnelutti Adriano, Micaletto Rocco, Sabatino Pietro, Muraca Peppino, Raffaele Paolo, Savino Antonio, Legoratto Giovanna, Carletti Cesarina, Borgna Riccardo e Caldi Alberto perchè rispondano del reato ad essi in epigrafe ascritto sub V, con la precisazione che il fatto deve ritenersi accertato:
- per Carnelutti, in Torino e altrove nel luglio '74 (con la qualifica di organizzatore);
 - per Micaletto, in Torino nel maggio '74;
 - per Sabatino, in Torino nel luglio '74;
 - per Muraca e Raffaele, in Torino nell'aprile '74;
 - per Savino e Legoratto, in Torino ~~dal~~^{nel} dicembre '73 e successivamente;
 - per Carletti, in Torino nel novembre '74;
 - per Borgna e Caldi in Borgomanero e altrove nel giugno '74;
 - con l'ulteriore precisazione (per il Caldi) che il reato deve ritenersi commesso in concorso (art.110 C.P.) con Borgna;
- 7) De Ponti Valerio, perchè risponda del reato di cui al capo VI/A, esclusa la funzione di organizzatore, con la precisazione che il fatto è stato accertato in Robbiano nel 1°ottobre '74 ed in Tortona nel febbraio '75;
- 8) Savino Antonio e Legoratto Giovanna, perchè rispondano dei reati sub VII/I - 2 - 3 - 4;
- 9) Ognibene Roberto, perchè risponda del reato sub VIII/ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6;

- 517 -

10) Lintrami Ariardo e Paroli Tonino, perchè rispondano dei reati sub IX/ 1- 2 - 3 - 4;

11) Muraca Peppino e Raffaele Paolo, perchè rispondano del reato di cui al capo XI/1;

12) Muraca Peppino e Raffaele Paolo, perchè rispondano (così modificata la rubrica sub XI/2) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 272 C.P. - per avere (in Torino il Marrino del 22/4/74), in concorso tra loro e con altri, servendosi delle auto di cui al capo precedente, due delle quali posteggiate presso la Fiat Mirafiori e la terza davanti alla Fiat Stura, attrezzate con altoparlanti per trasmettere il comunicato n. 1 delle "Brigate rosse" sul sequestro Sossi, fatto propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato;

13) Carletti Cesarina, perchè risponda del reato in epigrafe ascritte sub XII;

14) Franceschini Alberto e Curcio Renato, perchè rispondano del reato sub XIII;

15) Franceschini Alberto, perchè risponda del reato sub XIV;

16) Buonavita Alfredo, perchè risponda:

-A- del reato p.e p. dagli artt. 494, 61 n. 2 C.P., per avere in Torino, nel gennaio-febbraio 1973, indotto in errore le persone con le quali entrò in contatto per la locazione di un box sito in Torino c.so Appio Claudio n. 39, attribuendosi il falso nome di Bolazzi Carlo, al fine di trarne vantaggio con la copertura della sua attività delittuosa e clandestina;

-B- del delitto di cui agli artt. 485, 61 n. 2 C.P., per avere in Torino nel gennaio/febbraio 1973, sottoscritto con il falso

nome di Bolazzi Carlo un contratto di locazione presso la Agenzia Foti avente ad oggetto un box sito in c.so Appio Claudio n.39; ciò al fine di ottenere l'impunità per il reato di associazione sovversiva ed altri a questo connessi.

- Ordina lo STRALCIO degli atti e documenti del processo relativi agli imputati Zaini, Peusch, Bonomi, Gallo, Bellavita A., Bellavita L., Bellavita M., Ligini, Zappaterra, Tommei, Daghini, Negri, Vesce, Strano, Pertramer, Marin, Fioroni, Marfori, Cattaneo, Gastaldi, Scalmani, Pinotti, Allegri, Duò, Scoglio, Di Giovanni, Stasi, Semeria, Pelli, Troiano, Morlacchi, Mura, Moretti e Zuffada;

- Ordina inoltre lo STRALCIO degli atti e documenti del processo relativi agli accertamenti ancora in corso sulle basi "B.R." di Torino, via Pianezza - Torino, via Foligno - Torino, via Castelgomberto - Zola Predosa - Grugliasco e Ghigo di Prali - Roma;-

- Revoca gli obblighi di presentazione periodica imposti a Galotto Maria e Leonetti Pasquale in sede di concessione di Libertà provvisoria;

- ordina che De Ponti Valerio sia scarcerato per decorrenza del termine massimo di carcerazione preventiva (come da ordinanza contestuale). 1/1

Torino, 31. X. 75

Gianni Caselli
Gianni Caselli
Giudice Istruttore -

1/1 Respinge le istanze delle difese Lazagna (memoria 16-30/8/75) e delle difese Bani (memoria 30. VIII. 75)

31-X-1975
CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(Dr. Mario Carezzi)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI DEL
PROCEDIMENTO N. 9/19 R.G. ASSISE APPELLO CONTRO
CURCIO RENATO + ALTRI CHE SI RILASCIÒ PER USO DI UFFICIO
A RICHIESTA DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI
TORINO -

TORINO, 17 SET. 1980



IL CANCELLIERE

(G. Bonino)

[Handwritten signature]

FATTO CARTELLINO N. 49/75 del Reg. gen.
 addi Giuseppe Villasco N. 42/75 del Reg. sent.

CORTE DI ASSISE DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1
 Caricatore Pule
 N. 39988
 c. Appello TO

L'anno millenovecento 75 il giorno 6 del mese
 di Novembre

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. dott. <u>L. Luzzatti</u> | <i>Presidente</i> |
| 2. dott. <u>G. Cannata</u> | <i>Giudice</i> |
| 3. <u>Franco Bellan</u> | } <i>Giudici
popolari</i> |
| 4. <u>Adriana Testa</u> | |
| 5. <u>Antonino Fino</u> | |
| 6. <u>Carla Barbero</u> | |
| 7. <u>Ercole Oliviero</u> | |
| 8. <u>Salvo Salvi</u> | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.
V. Fochettino

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

VILLASCO ROBERTO, n. a Torino il 4.4.57 det. nella Casa
 Circondariale di Torino.

VERRUA FIER LUIGI, n. a Casale Monferrato il 19.11.57 dete-
 nuto nella Sezione di Custodia per Minorenni

"Ferrante Aporti",
Arrestati in data 27.10.75.

IMPUTATI.

Del delitto di cui all'art. 303,1 comma C.F. in relazione agli artt. 302-270 C.F., per avere, in Torino la sera del 27 ottobre 1975, agendo in concorso tra loro (art. 110 C.F.) pubblicamente istigato a commettere delitti contro la personalità dello Stato con particolare riferimento al sovvertimento violento degli ordinamenti dello Stato; e ciò mediante pubblica affissione di manifesti murali recanti l'intitolazione "Lotta Armata per il Comunismo" ed in calce la dizione "Nucleo 8 Ottobre" in cui erano riportate, tra l'altro, le seguenti espressioni: "L'unica strategia veramente rivoluzionaria in questo momento è quella di colpire l'apparato statale (rappresentazione del potere padronale) unitamente a tutti gli altri centri di iniziativa padronale mediante nuclei proletari armati che praticano la guerriglia. Bisogna quindi impostare la lotta assestando anche ben precise azioni contro la magistratura, le carceri, l'antiterrorismo e lo apparato repressivo statale facendo cadere la patina di "democraticità" atta a garantire lo sfruttamento dei compagni delle Brigate Rosse quando dicono (1) "è intorno (2) alla guerriglia che si articola e costruisce il movimento di resistenza e l'area dell'autonomia.

(1) da la macchina statale di Stato
(2) il comunismo proletario con l'analisi di...

Le fatti.

Stella via S. Pio 27/10/1975

2/

N. 21/1970 (L. 21/1970) e Norma (L. 21/1970)
 Venivano fermati come politici mentre
 avevano appena affilato le mani d'oro.
 L'idea di via Lancia in via Lancia e
 l'impeto di via Lancia in via Lancia.
 manifestato. L'idea di via Lancia in via Lancia.
 Dato, tra l'altro, era detto:

« L'unica strategia veramente
 rivoluzionaria in questi momenti è quella
 di creare d'affanno statale (rispettivamente
 cooperativa federale) intonata a tutti
 gli altri centri di iniziativa federale
 mediante nuclei politici, armati e
 politici. La presenza di una prima
 importanza di lotta affrontando anche con
 simili azioni, l'idea di via Lancia, la
 concorrenza, l'anti-terrorismo e l'affanno
 ripetitivo statale facendo cadere la
 fatica di democrazia alla a garantire
 lo sfruttamento e la marcia statale
 di via Lancia sempre l'idea
 di via Lancia. Tra l'altro, come si può
 vedere presso tutti: - è inteso come
 principio di via Lancia e l'idea di
 movimento di via Lancia e l'area della

antonomia - 77. La ic Villasco, affera
di Civitanova, la ic Verano, unione di d'alcune
corti, sono sempre a aver afflto ic
manifesto in questione.

Lezioni fa diell'anno se possibile si puote
lente per imporre sui conto di un ordine
303 c. f. i preventi sono esportati da
confessione nra a P. M.

Per i punti a P. P. sono esportati di
aver l'impeto e fermati ic Villasco, e ic
Verano affera averso afflto ic manifesto
incriminato si e l'una rispetto sui conto
in data 28/10 1975.

I motivi sono sei:

La confessione sopra impediti, l'onella sono
cincaltrata ee per illett. Venno l'opati e
fermati sono Poetic mentre averso affera
afflto ic manifesto, antiderica fve certa
misura et incolpabile sui responsibilita
dei nominanti Villasco (alcun) e Verano (ic
Lup).

Stefano de l'ente nuovo, fin fuivamente,
per entrare. L'oppini e oppettivi sui conto di un
sui conto 272 c. f. anche quelli sui conto.

3

avuto ex art. 303 c.f.

Per la Sufficiente, infatti, l'elemento della
 imputazione ex art. 303 c.f. si ricilia, ad
 avviso dei giudicanti, un invito espresso e
 pubblico, ma vero e proprio formale eccitazione
 in emettere una opinione fra i delinquenti
 indicati nell'art. 302 c.f.; la mancanza,
 come viene specificato, per indicati elementi di
 verità non ipotetici previste dall'art. 272
 c.f. (proposizione per il sovvertimento violento
 degli ordinamenti dello Stato).

Se così non si dovesse ritenere, non è il caso
 dell'art. 272 c.f. si possono verificare, altrimenti.
 L'elemento della proposizione se è pieno posto
 in assenza dei precedenti, per entrambi di una
 imputazione implicita o di sovvertimento violento
 degli ordinamenti dello Stato, secondo il caso,
 in tal modo, ad una vera e propria autonomia
 tra le varie art. 272 c.f. e l'art. 303 c.f. Anche
 in base a queste due considerazioni, la norma
 applicabile è piena prevista appunto dall'art.
 272 c.f.




Per l'art. 133 c.f. sembra essere più
 il caso di fare riferimento alle norme di cui
 fanno parte: a 1. diminuito, ex art. 526 c.f. (1.

impulso e incorporato e confesso) di cui, con
 riferimento alla legge, avuto riguardo alle
 circostanze indicate nell'art. 133 c.f., entrano in
 beneficio di legge, e venano per essa decise, e
 gestite giudizialmente

P.F.M.

La Corte d'Appello, v. per sent. 477-488-483 c.f.f., di Roma
 ed in parte del numero de Viterbo (Art. 1 e Verena P. L. L.)
 l'art. 133 c.f. e sent. di cui ai art. 272 c.f. e, che in un punto
 ambiguo, l'azione Viterbo (Art. 1) non è una fine, che la legge
 senza circostanze orientanti ex art. 577 c.f. di mesi
 8 (otto) di recessione, se pagando una spesa processuale,
 senza tasse di contributo e senza spese di imbutimento in
 concorso tenuto da custodia preventiva. V. di sent.
 478 c.f.f., di cui un diverso parere nei confronti di
 Verena P. L. L. per l'eccezione che persona giudiziale.
 V. per sent. 153-154 e 175 c.f. di cui un parere nei confronti di
 Viterbo (Art. 1) di fine impropria legge per cui c'è
 da tener conto non venga prima in un punto e che
 ampliato per l'eccezione giudiziale. Come da
 Viterbo (Art. 1) e Verena P. L. L. tempo immediatamente
 lavoranti ha non soltanto pro-letta con.

V. di sent. 240 c.f., di cui la confida del materiale in sepa.

Come 6/ Novembre 1975
 IL CANCELLIERE  IL PRESIDENTE 
 Def. 19/11/75 

In data 6/XI/75 appellato dall'impunito
Villaseo Roberto -

In data 7/XI/75 appellato dall'Avv. G.
Canevari per entrambi gli impuniti.

IL CANCELLIERE

La Corte di Amm. d'Appello di Torino, con sentenza
23/2/79, in parziale riforma dell'appellata sentenza,
concessa l'attenuante di cui all'art. 311 C.P., ridu-
ce la pena inflitta a Villaseo Roberto a mesi 6
di reclusione - Con firmava nel rito -

Il Cancelliere

Sentenza formata in giudizio il
25/3/1979

Il Cancelliere

FATTO CARTELLINO N. 52/74 del Reg. gen.
 addi 16-1-76 N. 46/75 del Reg. sent.

CORTE DI ASSISE DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 75 il giorno 20 del mese
 di Novembre

LA CORTE DI ASSISE DI Torino

composta dai Signori:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. dott. Guido Barbaro | Presidente |
| 2. dott. A.C. Canirossi | Giudice |
| 3. Franco Bellan | } Giudici popolari |
| 4. Miriana Festa | |
| 5. Antonino Fino | |
| 6. Guido Salvi | |
| 7. Carla Barbero | |
| 8. Michele Clivieri | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.

F. Notarbartolo

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

DI CALUGERO VINCENZO, n. a Pietraverzica il

2.10.47 res. Torino v. F. Romani 3/bis

Contumace.

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 290 C.F., per avere in Torino il 10.3.73, nel corso di un comizio svoltosi in P.zza S. Carlo, pubblicamente villipeso l'ordine giudiziario pronunciando le seguenti frasi: "La Magistratura in combutta con la Polizia e Carabinieri non sa fare altro che mettere in galera i proletari operai innocenti. La Magistratura tiene in galera Miccichè Antonio, militante delle avanguardie operaie, pur sapendolo innocente avendogli presentate delle prove inconfutabili con testimonianza mentre i responsabili dello spionaggio Fiat non vengono perseguiti e nulla si sa dell'istruttoria in corso a Maroli".

Tallo e Sirio

Richiesto a giudizio per citazione diretta e a seguito di rapporto 12/3/73 della Direzione di Torino per rispondere del reato di epigrafe/inventando errore materiale contenuto nel Decreto di citazione che indicava l'art. 209 e. f. l. di Calogero Di Marco, inesistente nel corso dell'istruttoria, restava comunque all'ordine di battimento.

Dopo la loro, si riferisce alle risultanze pre-
cedenti, come, invece, tutto, e non vi sia forma
completa, sicura e tranquilla, che l'infinito
altro promulgato la parte attribuita proprio nei
termini generali riportati in rubrica. Tutto
le dichiarazioni dei testi originali e trascritti, che
danno alla sua riproduzione letterale, si è
quella del Sig. Alfano, il quale ha invece
specificato di avere riferito al pronunciato ver-
balmente il testo del discorso tenuto dal si-
g. Calogero. Considerando che il discorso recen-
te, promulgato secondo un affollato consiglio
con l'intento anche di altri organi, che
la parola si diceva un'ora, fuo in realtà
sufficiente che la parte finale dell'orazione
sia stata riferita con assoluta esattezza
senza alterare.

Alla quale se non fosse, occorre osservare che
affari di estrema difficoltà di essere il punto
di riferimento fra l'articolo del Sig. di
critica e l'articolo da esso. Invece, per dove
il di Calogero abbia attribuito alla Mag. fra
tutta la interpretazione di esclusiva attività diretta
ad "incarcerare" i "soldati operai incassati",
si ravvisabile pubblico disprezzo verso l'istituto
ordine giudiziario. Ma allorché si fosse
avuto al fatto che l'infinito è poi reso
a specifici esemplari, lamentando
~~l'assenza~~ la selezione del Ministero, si

tenuta ingiusta, e la voce sollecita ed efficace
 di altra istruzione, si può ritenere che egli
 - certamente si informò e concurse con
 loro reggi e tribuni - abbia probabilmente in
 loro riferiti a certi specifici, imminente in tal
 modo singoli organi principali e con l'intero
 potere, il cui scopo, oltre che in una lotta critica, in una
 situazione di disprezzo
 della stessa persona, oltre che nel contrasto
 fra i diversi elementi di forza, sia sotto
 il profilo materiale che sotto quello spirituale,
 si debba si imporre l'abolizione con
 formula definitiva.

P. d. M.

Visto l'art. 119 c.f.f.;

Molise

di collegio di legge dell'impugnare
 acciogli per inefficienza di forza.

M. L.

Il Presidente
Giovanni

ref. off. 24/11/75

M. L.

Modificata e messa in discussione da
sentenza il 10/11/75

Prima in prima il 20/11/75

M. L.

A

FATTO CARTELLINO ^{14/79}
 addi ^{per Socci e Caudralli} N. 21/73 del Reg. gen.
 6-9-79 ^{per Castello e Turinetti} N. 47/75 del Reg. sent.
 CORTE DI ASSISE DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 75 il giorno 20 del mese
 di novembre

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

- 1. dott. G. Barbaro *Presidente*
 - 2. dott. G. C. Caripossi *Giudice*
 - 3. FRANCO BELLAN
 - 4. Adriana Testa
 - 5. ANTONINO FINO
 - 6. Guido Salvi
 - 7. Paola Barbero
 - 8. Ercole Oliviero
- } *Giudici popolari*

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.

V. Rochettino

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

SOCCHI ALFONSO, nato a Roma il 12.4.32 libero

Presente, dom. presso l'avv. R. Ventre di Roma

CASTIELLO MICHELE, n. a Monteverde il 22.10.46

Esecuzione

Campione Pirelli

*Corpi Resto O.
10239/70*

[Signature]

libero Presente. elet. dom. in Fianezza via Torino
n. 3 presso i genitori.

CANDRILLI GIACOMO GIUSEPPE, n. Villarosa il 3.6.50

libero presente. *M. Torino, via Rodeda 8/c*

TUNINETTI MAURO, n. a Torino il 14.1.49 libero

presente. *cl. H. Ann. via Bissolatte 7, Torino
c/o Tan'rott Bussolatte*

IMPUTATI

del delitto di cui all'art. 304 C.F. in relazione
agli artt. 302-270 C.F. per essersi accordati tra
loro e con altre persone non identificate al fine
di costituire ed organizzare un'associazione diret-
ta a sovvertire violentemente gli ordinamenti eco-
nomici e sociali costituiti nello Stato italiano;
il Socci agendo in qualità di promotore ai sensi
del cny. dell'art. 304 C.F.

In Torino da epoca imprecisata e sino al 23.4.72

In esito all'orale pubblico dibattimento, svoltosi
nelle udienze del 18, 19, 20 novembre 1975,
sentiti il P.M. e i Difensori degli imputati che
per crimini ed ultimi hanno avuto la parola, la
Corte osserva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rapporto del 15 aprile 1972 (f. 112 vol. 3°),
i Carabinieri del gruppo di Torino riferivano alla
locale Procura della Repubblica di essere stati
informati da fonte confidenziale, nell'ambito delle
indagini relative ad un attentato incendiario av-
venuto in Torino il 29.5.71 ai danni di un'autoriza-
dario della T.S., che gli autori o gli ispiratori di
esso avevano presumibilmente la base organizzativa
presso un negozio di rarrucchiere sito in via Santa

Chiara 22/6 e gestito da tale Castiello Michele. La stessa fonte aveva segnalato che nel marzo 1972 lo stesso Castiello avrebbe trasferito materiale attinente all'episodio in cui, in Milano, aveva trovato la morte Giangiacomo Feltrinelli. Chiesta ed ottenuta autorizzazione alla requisizione nei confronti del Castiello e di altre sei persone, essa, eseguita il 13.4.72, dava esito negativo per questi ultimi, e presso il citato negozio, mentre nell'abitazione del Castiello venivano rinvenuti e sequestrati documenti vari (fra cui indirizzi, carte topografiche, fotografie e schizzi indicati edifici pubblici e militari di Torino, una lettera a firma Socci Alfonso, un documento programmatico di organizzazione denominata F.A.R.I. e individuata dai CC. per "Fronte Armato Rivoluzionario Italiano), nonchè fionde, dadi e bulloni (f. 353). Nel corso dell'operazione i verbalizzanti davano altresì atto di aver rinvenuto in una busta, che il Castiello aveva tentato di consegnare furtivamente al proprio legale dr. Tartaglino, una altra copia del documento FARI e quattro lettere spedite da Roma tra il 1969 e il 1971 a firma del Socci.

In relazione e a seguito di quanto rinvenuto come innanzi, il 15.4.71 veniva eseguita requisizione in Roma presso l'abitazione di Socci Alfonso.

Vi si rinveniva numerosa documentazione di natura simile a quella detenuta dal Castiello (schizzi planimetrici di zone di Torino, due opuscoli sul metodo della guerriglia, schede di cifrature e corrispondenza tra Socci e tale Attilio e certo Angelo).

Attilio veniva identificato in Candrilli Giacomo ed una requisizione eseguita nella sua abitazione il 24.4.71 conduceva al rinvenimento di altra cor-

rispondenza e di elenchi nominativi.

L'Angelo veniva indicato dai CC. di Torino con rapporto 21.5.72 (f. 131) in Tuninetti Mario.

L'esame del contenuto della corrispondenza, del documento FARI e dei numerosi appunti rinvenuti in sede di perquisizioni forniva elementi tali per ritenere che i rapporti fra le quattro persone predette fossero caratterizzati dal fine di costituire un'associazione diretta a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato.

In tal senso veniva in seguito elevata imputazione per il reato di cui all'art. 305 C.F., in riferimento all'art. 270 C.F. Con ordini di cattura 9 e 23 maggio 1972 ai quattro predetti indiziati, nonché, con mandato di comparizione 16.5.72, a tale Ceccarelli Ferruccio e, con contestazione informale, a certo Veneziani Ugo, avvocato in Torino, i cui nominativi erano emersi dalla traduzione di schede cifrate e da appunti.

Venivano effettuate intercettazioni telefoniche e disposte altre perquisizioni, che avevano esito negativo, nei confronti di nominativi rilevati dagli appunti in sequestro. Ulteriori indagini a carico di altri nominativi segnalati con i rapporti predetti e con altri della Questura restavano senza effetto.

Il Castiello, fermato in Torino il 13.4.72, quale indiziato del reato di cui all'art. 416 C.F. usava della facoltà di non rispondere e veniva immediatamente rimesso in libertà.

Trasmessi al P.M. di Milano il 18.4.72, questi dopo avere interrogato il Socci, il Castiello e il Candrilli, successivamente fermati e indiziati, per il reato di costituzione di banda armata, li restituiva per competenza, non avendo riscontrato collegamenti

alcuno con i fatti relativi alla attività e alla morte del Feltrinelli.

Nei numerosi e lunghi interrogatori resi al F.M. di Milano, a quello di Torino e quindi al G.I. di Torino, proseguita l'istruttoria col rito formale (27 aprile, 13 maggio, 17 maggio e 27 giugno 1972 il Castiello; 25 aprile e 24 giugno 1972 il Socci; 12 maggio, 29 giugno e 7 luglio 1972 il Candrilli, 27 maggio e 26 giugno 1972 il Tuninetti) tutti gli imputati negavano l'addebito.

A specifiche contestazioni, spiegavano, in sostanza, il contenuto e il significato della corrispondenza fra loro intercorsa (che il Tuninetti, in particolare, peraltro negava), della documentazione rinvenuta e dei loro stessi rapporti, sulle basi di un significato puramente teorico - politico e di personale amicizia tra il Socci e il Castiello. Negavano di aver comunque costituito un'organizzazione eversiva, specificando che i contatti molto rarefatti e non più coltivati successivamente al 1970, si riferivano al comune intento di inserirsi in attività puramente politica e non violenta, di propaganda e di prevenzione all'eventualità di un colpo di stato di destra.

Con provvedimento 20.2.73 il Giudice Istruttore proscioglieva con formula ampia il Ceccarelli e il Veneziani e rinviava a giudizio gli altri quattro imputati, tutti posti in libertà provvisoria, per risondere del titolo di reato, modificato nella attuale imputazione.

Al dibattimento gli imputati confermavano e sostanzialmente ripetevano quanto già dichiarato, ammettendo il Tuninetti di essere stato l'estensore di una lettera a firma Angelo inviata al Socci.

La Corte rigettava eccezioni di incostituzionalità delle norme, di nullità del decreto di citazione e di incompetenza territoriale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso, ribadendo quanto asserito con ordinanza dibattimentale del 18.11.75, che l'esame della fattispecie è correttamente riconducibile, in pieno carattere di attualità, alla luce della normativa di cui all'art. 270 c.p.; così come contestato nella sua figura di "reato fine".

Non ignora la Corte che nel 1971 il Senato aveva approvato un disegno di legge, il cui iter si troncò alla Camera dei Deputati per la scadenza della legislatura, che abrogava gli artt. 270 e 304 C.F..

Pertanto, poiché tale proposta non è divenuta legge dello Stato, non può negarsi che tuttora la fattispecie legale di cui alle norme citate miri alla tutela dell'ordine sociale e a garanzia del mantenimento delle istituzioni.

Occorre quindi accertare se gli imputati, col comportamento che è stato loro contestato, abbiano attentato alle esigenze protette dalle norme medesime.

In linea di diritto, è bene specificare fin d'ora che questa Corte ritiene di condividere la prevalente tesi dottrinarla secondo cui, versandosi in tema di reato di pericolo (art. 270 reato fine) e di pericolo del pericolo (art. 304 reato mezzo), esso debba ritenersi presunto fin dalla consumazione di atti che univocamente si appalesino idonei a fornire la prova che cittadini abbiano seriamente programmato di porre in essere atti diretti alla sovversione violenta degli ordinamenti economici e sociali dello Stato.

E ciò appare persino ovvio puntualizzarlo — a prescindere da eventuali intendimenti o ideologiche politiche o sociali che possano sorreggere il divisamento del programma, senza che, peraltro, possa assumere in alcun modo rilevanza discriminante la condizionata verifica di eventi estranei e futuri, poiché il bene giuridico che le norme proteggono attiene all'ordine sociale e all'esistenza stessa dello Stato, che non può essere posta in pericolo da qualsiasi programma che esuli dalle previsioni di riforma nell'ambito dei metodi democratici e costituzionali.

Tanto premesso è venendo ad affrontare l'esame degli elementi raccolti dall'istruttoria nei confronti degli imputati — ai quali nulla di nuovo si è aggiunto in fase dibattimentale — deve valutarsi la rilevanza dei medesimi in riferimento alla sussistenza della richiamata fattispecie legale.

Molti fra gli atti raccolti in istruttoria sono del tutto indifferenti all'indagine, sia perché hanno perduto ogni valore probatorio: come è a dirsi per quelli attinenti all'esistenza del Centro Marxista Leninista di via Santa Chiara gestito dal Veneziani, che è stato prosciolto con formula ampia; sia perché non lo hanno mai avuto, come è a dirsi per altri, il cui scorcio istruttoria è emerso soltanto dalle precisazioni fornite dalle parti in dibattimento. Trattasi degli accertamenti, tutti risultati negativi, diretti a verificare se fosse pervenuto nel porto di Genova un fantomatico carico di armi dall'estero e se il Socci avesse effettuato un viaggio in Grecia, allora governata da una dittatura di destra (indagine forse diretta a stabilire, con conseguenze che, ove accertate, nulla avrebbero innovato all'attuale indagine

tecnico giuridica - che il Socci simulasse i propri orientamenti politici dichiaratamente orientati verso la sinistra extra parlamentare).

Sgombrato il campo da tali inutili acquisizioni e da altrettanto inutili preoccupazioni di ricerca di matrici caratterizzanti le azioni degli imputati, deve farsi esclusivo riferimento a quegli elementi di carattere obiettivo e documentale che risultano idonei a condurre l'esame sulla sussistenza o meno di un accordo fra gli imputati diretto alla costituzione di una associazione sovversiva.

Prima di passare all'esame delle spiegazioni fornite dagli imputati, la Corte ritiene necessario rilevare quale sia stata la documentazione rinvenuta presso i prevenuti, poichè è con riferimento ad essa che andranno ulteriormente vagliate le altre risultanze e, in particolare, le stesse dichiarazioni difensive.

Il materiale di maggior rilevanza numerica fu rinvenuto presso il Castiello il 15 aprile 1972. Oltre a dadi, bulloni e fionde si rinvennero 6 agende con indirizzi di 241 persone, 64 schede con generalità ed indirizzi di aderenti al Movimento Sociale Italiano, 28 carte topografiche riproducenti la città di Torino scala 1:5000, montate su pannelli in masoniti, sulle quali erano segnati con segno di croce a matita diverse località cittadine (una settantina in tutto); scatole contenenti bandiere per riferimento sulle carte medesime; varie fotografie riproducenti la facciata del Consolato degli Stati Uniti, le antenne rice-trasmittenti della RAI in region Eremo, l'ingresso della Prefettura, il Consolato di Francia, la sede della Polizia Stradale, il Consolato di Spagna, la caserma Cavalli, un ponte sul Po, un ponte sulla

Dora, un elenco delle armerie dei paesi limitrofi alla città; i numeri telefonici e gli indirizzi dei posti di polizia, dei reparti delle Forze Armate, dei vari comandi militari, dei Consolati; un documento dattiloscritto contenente il programma F.A.R.I., del quale, ~~unitamente~~ alla corrispondenza, si parlerà più specificamente in seguito. Non interessa l'altra documentazione rinvenuta (appunti scolastici di nozioni di chimica e fisica, ciclostilati e giornali).

Fresso il Socci, il 15 aprile 1972 in Roma, si rinvennero, oltre alla corrispondenza di cui alla citata riserva, tre schizzi su foglietti compilati a mano, riproducenti la località di Beinasco in cui il 15 aprile e il 14 luglio 1970 si erano verificati attentati a tralicci di energia elettrica; la Fiat Mirafiori dove era stato rinvenuto un ordigno il 18 aprile 1968; l'Ospedale Militare contrassegnato con puntino in rosso; uno schema di quattro zone di Torino con l'indicazione di pseudonimi (Spartaco, Lamro, ~~Miure~~ Carletto, Ulisse, Leo, Catilana, Attilio) e del "temo a disposizione"; altro elenco analogo di pseudonimi; le frequenze delle onde radio di stazioni dell'Europa orientale con gli orari delle trasmissioni; due dattiloscritti contenenti considerazioni sulla "lotta per bande" e sulla "guerra partigiana".

Altri elenchi di nominativi venivano reperiti presso il Candrilli il 22 aprile 1972.

Va ~~fi~~ d'ora osservato che indagini sui 241 nominativi di cui all'elenco rinvenuto presso il Castiello e sugli altri in possesso del Candrilli, o non sono state fatte o; laddove iniziate con riferimento al solo orientamento politico degli interessati, non hanno avuto sviluppo alcuno, tranne

che nei confronti del Venezioni e del Ceccarilli, poi prosciolti in istruttoria; e di certo Trapani, sentito in seguito come teste sulle sensazioni da lui stesso avvertite in ordine alla ritenuta mancanza di serietà sull'impegno politico manifestatogli dal Socci, suo collega di ufficio.

La corrispondenza intervenuta fra gli imputati di cui vi è traccia inizia l'11.2.69 e termina alla data del 20.10.71. E' da notare il particolare che tutte le missive sono in chiaro e che non è dato cogliere un significato delle parole ^{Socio} da quello letterale, neppure laddove esso è equivoco, come quando si parla del "materiale". Vi era, invece, corrispondenza cifrata con riferimento al Centro ML, il cui esame si è però esaurito nell'indagine istruttoria.

Si tratta di undici lettere, il cui contenuto va subito riportato, poiché su di esse si è soprattutto basata la difesa e poiché, in effetti, è su di essa che appare possibile la ricostruzione probatoria dei rapporti fra gli imputati.

E' pacifico, infatti, che costoro si conobbero a Torino - dove il Socci fino alla fine del 1968 abitava quale impiegato dell'Ispettorato Motorizzazione, trasferendosi poi a Roma - che presso la sede del Movimento Marxista-Leninista in via S. Chiara, che presso il negozio di barbiere del Castiello, ove comunque si protrassero i successivi incontri e dove faceva capo il recapito epistolare tra il Socci e, oltre allo stesso Castiello, il Candrilli, indicato con lo pseudonimo Attilio e il Tuninetti, indicato con quello di Angelo.

Quattro lettere, spedite dal Socci al Castiello e da questi custodite in una borsa che intendeva sottrarre al sequestro, sono progressivamente in da-

ta 11.2.69, 26.3.69, 11.8.69 e 20.10.71.

Nella prima il Socci sollecita la restituzione di un prestito modesto (41 e 28 mila lire) e invita il Castiello a perseverare nella ripresa dello studio e nella preparazione dell'incisione di un disco (apparendo il Candrilli versato in proposito). Eguale contenuto su questo ultimo punto ha la seconda lettera, che inoltre preannunzia una visita a Torino.

In quella dell'agosto ~~xx~~ 1969 vi è cenno ai compagni Attilio e Angelo, ma ancora si parla della attività musicale del Castiello. L'ultima lettera contiene doglianze per il mancato recapito di precedente corrispondenza.

Nella stessa data dell'11.8.69 il Socci scriveva a Candrilli (indirizzando: Attilio, presso Castiello), preannunciando una sua visita e chiedendo notizie sul lavoro politico: " dare un grosso colpo in avanti al lavoro che già avete fatto".

Il Socci ebbe a sua volta a ricevere, almeno nei limiti di quanto è stato rinvenuto, cinque lettere dai comitati: tre da Candrilli, firmate Attilio, in data 26.2.69, 1.4.69, 14.7.70; una da Castiello il 26.2.69 e una da Tuninetti, firmata Angelo, il 4.4.70.

Con la prima veniva informato che vi era stato a Torino un aumento numerico e ci si attendeva da lui una organizzazione.

Fure di invito all'organizzazione si parla nella seconda, mentre la terza è più generica e proviene da Trabani, dove il Candrilli prestava il servizio di leva. La lettera del Castiello è chiaramente in risposta a quella dell'11.2.69 sul sollecito pecuniario, nè contiene altre notizie di rilievo.

Dal contenuto della corrispondenza fin qui esaminata è dato cogliere ben poco di rilevante ai fini dell'indagine. Vi è certamente prova dei rapporti e dei contatti fra gli imputati, del loro impegno politico, ma nulla risulta, da esse, in ordine a particolare attività che vada oltre la natura personale dei rapporti, sia pure improntati a comune orientamento politico.

Un rilievo al proposito si riscontra invece nella lettera dattiloscritta a firma Angelo (che il Tuninetti ha riconosciuto per sua), la cui data si rileva dal timbro postale sulla busta: 4.4.70.

E' opportuno riportarne il testo:

" Caro compagno

Abbiamo ricevuto una tua lettera nella quale ci invitavi a procurarci un ciclostile, bene noi avevamo già provveduto a procurarci un ciclostile elettrico, quindi anche questo problema è risolto;

Abbiamo pure suddiviso il nostro gruppo nelle due ramificazioni stabilite precedentemente; il lavoro di rilevamenti dati procede minuziosamente però non tutto è così semplice e facile, ieri sera abbiamo fatto una riunione tra noi più addentrati e attivi e le nostre conclusioni sono state tutte sospese visto che dipendiamo molto da ciò che tu puoi darsi e dirci, perciò è importante che tu o ti faccia vivo il più presto possibile o ci comunichi per lettera le tue opinioni; abbiamo riscontrato nell'insieme che il tutto manca di direttive ben precise e che anche da parte tua esistono insicurezze, daltronde comprendiamo molto bene nel mare di difficoltà che voi vi trovate quindi sentiamo la necessità

di stringere un rò i tempi e riteniamo opportuno avere contatti con altri gruppi della nostra regione per formare finalmente un abbozzo di organizzazione come da te accennato circa il FARI. Poi desideriamo sapere come intendi svolgere il lavoro di volantinaggio (se firmato, che tipo di discorso tu ritieni più opportuno fare insomma cerca di essere chiaro a questo proposito visto che potremo già iniziare un lavoro di divulgazione simile).

Parlaci pure dell'avvoc. perchè potremo entrare noi direttamente in contatto con lui tramite persone che conoscono bene sia te che lui .

Resta noi sempre il problema delle materie prime se si possono evitare azioni di forza per averle bene, se no cominceremo a cerci altre soluzioni. Penso di avverti posto i problemi generali che più ci interessa risolvere e che per noi sono vitali visto che i giovani con cui siamo in contatto sono desiderosi di assumersi responsabilità pratiche ed abbiamo bisogno tutti di direttive chiare.

Fresco è maggio e l'orizzonte deve essere sempre più ROSSO.

Sinceri saluti e auguri .

Angelo."

E' a questa lettera che il Socci risponde inviando il programma F.A.R.I., con lettera di accompagnamento che reca manoscritta la data del 3.5.70.

E' sottolineata, in chiusura, la conclusione: "Noi siamo una organizzazione politico militare..... siamo fermamente convinti che la crisi del sistema borghese verrà portata a fasi veramente acute, soltanto iniziando un processo rivoluzionario sul piano della lotta armata".

A sua volta, il programma è espresso nei dieci punti seguenti (benchè nel testo di accompagnamento siano indicati per undici):

- I. Costituzione di un esercito popolare di soldati-lavoratori che integrerà la preparazione militare con il lavoro manuale ed intellettuale.
- II) - Scioglimento dei corpi armati dell'apparato repressivo borghese e costituzione di una milizia popolare rossa che alternerà il lavoro di salvaguardia dell'ordine rivoluzionario con attività manuali ed intellettuali.
- III) - Abrogazione del corpus giuridico fascista rappresentato dai codici Civile e di Procedura Civile, Penale e di Procedura Penale, e rifondazione di un sistema legislativo adeguato alle esigenze dello Stato Comunista; la giustizia verrà amministrata da Tribunali popolari; verrà ripristinata la pena capitale, da comminare per atti di banditismo fascista contro lo Stato, sabotaggio della produzione e degli impianti industriali, cospirazione e attività sovversiva, delitti gravi contro il popolo, attentati alla incolumità ed alla salute pubblica.
- IV) - Abolizione del sistema politico parlamentare e scioglimento di tutti i partiti borghesi, considerati strumenti di oppressione e di sfruttamento, e proclamazione della dittatura comunista del proletariato e della Repubblica Popolare Italiana.
- V) - Abolizione della proprietà privata mediante:
 - a) espropriazione senza indennizzo delle grandi e medie imprese industriali e commerciali;
 - b) espropriazione senza indennizzo delle grandi e medie proprietà terriere, e distribuzione delle stesse ai contadini poveri ed alle masse urbane prive di

occupazione;

c) requisizione da parte dello Stato di tutti gli istituti finanziari e di credito;

d) proibizione dell'attività speculativa sugli immobili, requisizione da parte dello Stato degli alloggi sfitti ed assegnazione degli stessi a famiglie abitanti in baracche ed in alloggi antigenici.

VI) - Eliminazione del parassitario apparato amministrativo burocratico borghese, mediante l'abolizione dei Ministeri ed il decentramento ad organi periferici di tutta l'attività tecnica ed amministrativa dello Stato & Comunista, e istituzione di Commissioni di coordinamento al fine di organizzarne e dirigerne democraticamente l'attività; assorbimento del personale dei Ministeri in attività produttive.

VII) - Distruzione dalle fondamenta di tutto il sistema scolastico borghese e costituzione di una scuola rivoluzionaria gratuita aperta ad ogni categoria di lavoratori senza distinzione di età, che abbinerà l'insegnamento delle discipline scientifiche e quello politico-ideologico e si integrerà nel lavoro manuale.

VIII) - Riconoscimento di illimitata libertà creativa agli intellettuali ed agli artisti, che dovranno tuttavia integrare la libera attività creativa con l'esperienza del lavoro manuale e produttivo, verrà dato incremento ed impulso agli istituti di ricerca scientifica.

IX) - Eliminazione e graduale della separazione del lavoro manuale dal lavoro intellettuale, come base per l'edificazione dell'uomo nuovo, secondo l'esperienza creativa della Grande Rivoluzione Culturale Proletaria Cinese e al fine di annientare alla radice la divisione e la stratificazione di classe allo interno della società.

X) - Eliminazione di tutte le forme di sfruttamento e parassitismo, eliminazione della prostituzione come forma estrema di degradazione a merce della dignità umana e, a sua volta, meccanismo di sfruttamento della alienazione sessuale, conseguenza della divisione dell'uomo nella società borghese; trasformazione degli istituti di pena in Case di rieducazione per delinquenti comuni mediante l'obbligatorietà del lavoro produttivo e dello studio.

Segue la prospettiva del "lavoro concreto", che prevede la esecuzione di un piano di addestramento militare e di una organizzazione politica, con suddivisione in due distinti settori e, quindi, in singole unità operative, suggerendo, a titolo esemplificativo, le modalità di acquisizioni di dati sulle abitudini e sui movimenti di persone da controllare, indicando quelli di Agnelli Gianni.

Alla lettura di quest'ultimo documento risulta subito evidente quale sia lo scopo in esso previsto.

Ben altrimenti che l'auspicio di un rinnovamento della società - espresso in termini politico-culturali, o anche nel quadro utopistico dell'inseguimento di sogni rivoluzionari, si rinviene la indicazione di precisi particolari circa le modalità con cui deve effettuarsi la lotta armata per colpire centri nevralgici del potere, previa adeguate preparazioni e ricognizioni, nel momento in cui il Paese abbia a presentare le caratteristiche di una grave crisi economica o politica. Non ricorrendo tali condizioni "qualsiasi iniziativa è destinata ad essere schiacciata nel giro di ore più che di giorni dall'apparato repressivo della borghesia".

Fino a questo punto affermarsi con assoluta certezza che una provata adesione a detto programma, median-

te esplicazione di attività dirette a conseguire la realizzazione, costituirebbe senz'altro integrazione degli estremi, quanto meno, del reato contestato.

In esso non si fa cenno alcuno a quanto gli imputati hanno poi sostenuto in sede di interrogatori: essere stato, cioè, tutto previsto per l'ipotesi di azioni armate provocate da forze politico - economiche della destra, cui gli imputati, per quanto nella loro possibilità, avrebbero inteso opporsi.

Tale versione risulta essere un suggestivo ripiego difensivo, e non soltanto perchè appare puerilmente autoristico un piano di difesa delle istituzioni democratiche previsto da elementi impreparati, sprovvisti e, almeno apparentemente, numericamente inadeguati a contrapporsi a massicci interventi armati, ma perchè in nessuno dei costituiti processuali precedenti agli interrogatori è fatto il benchè minimo cenno a tale ipotesi. Anzi, è per contro ben chiaramente e reiteratamente specificato nel programma da ultimo menzionato che la rivoluzione armata avrebbe dovuto trovare le condizioni di realizzazione nella sussistenza di uno stato di crisi del sistema, per il cui verificarsi bisognava appunto attivarsi.

Non può essere interpretato diversamente, ad esempio, il passo in cui si dice: "Nei mesi caldi dell'autunno scorso (1969), pur non sussistendo delle condizioni paragonabili a quelle del '63, esistevano possibilità almeno di tentare, con alcuni particolari azioni di sondaggio (magari anche clamorose), la capacità di ricezione da parte delle masse popolari di un vero e proprio inizio rivoluzionario coordinato su scala nazionale", e più avanti: "Noi stiamo lavorando per costruire una organizzazione in grado

di assolvere a questo compito storico".

Non occorre ulteriore argomentazione per dimostrare che esula dal programma qualsiasi riferimento a contrapposizione di altre iniziative sovversive, posto che l'idea della iniziativa è sempre e costantemente riferita all'attività prevista dal gruppo di cui si parla.

Per tali ragioni non v'è neppure interesse processuale a valutare una apparente interpretazione della sigla, se essa cioè significhi Fronte Armato, come riferì il Castiello, ovvero Fronte Antifascista, come ha dichiarato di ritenere il Socci.

Nel programma FARI esistono in atti due copie, entrambe sequestrate al Castiello, e di esso, la cui paternità è ammessa dal Socci, ne presero visione gli altri due coimputati, che ne erano, come il Castiello, destinatari naturali.

L'indagine processuale va a questo punto rivolta verso un solo indirizzo, posto che una adesione al predetto progetto verrebbe a fornire la prova della volontà cospirativa degli imputati, la cui sussistenza non verrebbe meno per il non provato reperimento di mezzi di attuazione, in quanto tale estremo (la disponibilità dei mezzi che imprimerebbe carattere di serietà all'impresa) è ritenuto necessario solo nell'attuazione del secondo momento di sviluppo del piano criminoso, quello, cioè, del reato fine di costituzione dell'associazione sovversiva.

Quanto all'idoneità dell'accordo a costituire un pericolo, non può dubitarsi che, inteso esso nei termini e con le modalità del programma FARI, si sarebbero concretate tutte le condizioni per la possibilità di un inizio di rivolta armata contro i poteri costituiti.

L'indirizzo dell'indagine va dunque puntualizzato al fine di stabilire se gli accordi intervenuti a Torino verbalmente e poi sviluppatisi successivamente fossero o meno fondati sulle stesse basi poi trasfusesse nel programma, ovvero se quest'ultimo, anzichè essere una sovrapposizione a quanto già discusso, non abbia costituito una novità rispetto ai precedenti.

Punto di riferimento in proposito è la data del maggio 1970, epoca in cui pervenne a Torino il documento scritto inviato dal Socci.

La tesi degli imputati è sostanzialmente conforme per tutti. Costoro, fin da quando vennero interrogati in carcere a Milano allorchè fu loro contestata la appartenenza a banda armata o quanto meno una loro consapevolezza su episodi terroristici che sconvolsero nella primavera 1972, e prima, l'opinione pubblica nazionale, pur dopo iniziali reticenze ammisero le reciproche conoscenze e spiegarono i propri contatti nell'ambito di milizia politica nella sinistra extraparlamentare, sostenendo di essere soprattutto animati dalla preoccupazione di un colpo di stato, il cui pericolo in quell'epoca (1968-1969) era stato paventato. Hanno pertanto dichiarato che la loro attività inizialmente diretta ad azioni di volantaggio nell'ambito del proprio pensiero politico, si era poi rivolta verso uno studio di carattere sociologico e geo-politico diretto a individuare quali fossero i centri di potere dai cui un'azione repressiva di sconvolgimento della istituzione democratica avrebbe potuto irradiarsi.

Se ciò si potesse ritenere pacificamente provato, è certo che si esulerebbe da ogni ipotesi criminosa.

Ma le dichiarazioni degli imputati vanno raffrontate al materiale probatorio in atti, non potendo esse

acquisirsi senza riscontro critico.

Non v'è dubbio, innanzi tutto, che a Torino presso il Castiello faceva capo un gruppo di persone, come è provato dalle riunioni che vi si svolgevano, dallo scambio successivo di corrispondenza (il Candrilli informava il Socci con la lettera 26.2.69: "aumentati numericamente", e ancora il 1.4.69 sollecitava materiale "dato la breve nascita dei gruppi"), dai numerosi nominativi rinvenuti presso il Castiello. Non ha quindi rilevanza che solo su quattro persone siano state utilmente coltivate le indagini, in quanto è certo che altre persone, forse sconosciute da alcuni degli stessi attuali imputati, erano note al Socci, che attraverso gli pseudonimi innanzi richiamati, le aveva elencate con riferimento a suddivisioni in zone della città.

Dare per ammesso che le ricognizioni di luoghi e di persone abbiano avuto esclusivo riferimento ad azioni di volantaggio appare quanto meno superficiale, se non addirittura ingenuo da parte dei giudicanti. Non si comprenderebbe, infatti, quale attinenza avrebbe avuto con tale attività il rilevamento dei principali centri nevralgici degli organi amministrativi, politici e militari della città; di zone in cui si verificarono atti di terrorismo; di armerie in paesi periferici; di generalità ed indirizzi di avversari politici.

E' tuttavia pacifico che tutto ciò ebbe a verificarsi in epoca ampiamente precedente alla cognizione del programma FARI (alcuni documenti recano il timbro del centro ML di via S. Chiara disciolto in precedenza), talchè non può escludersi che l'assunto degli imputati possa avere, a questo proposito, fondamento di credibilità. Va notato, in effetti,

che il Socci, sicuro ideatore di detta attività, ha fatto valere nei confronti dei meno colti coimputati il maggior spicco della propria preparazione culturale e del proprio impegno politico e intellettuale, per cui non è escluso che abbia potuto egli stesso nutrire e quindi infondere negli altri, così propagandandola (ma dall'ipotesi non potrebbe trarsi conseguenza alcuna perchè non v'è contestazione), la utopistica visione di una nuova società, per la cui realizzazione, nel quadro di una esaltazione rivoluzionaria, fosse necessaria premessa il ribaltamento degli organismi vigenti: di qui la opportunità di un'indagine geo-politica sui punti della città con riferimento ai centri politici e industriali del potere.

Il dubbio incide ulteriormente sul momento (e sulla successiva attività) in cui i coimputati abbiano avuto precisa nozione dei mezzi che la predizione del Socci aveva previsto per la realizzazione di tale nuovo modello di società, nonché sulla reazione da loro adottata nei confronti di siffatta cognizione, occorrendo per l'integrazione del reato, il dolo specifico e non essendo punita dal nostro codice la "mera proposta di cospirare".

Assume su ciò rilievo l'unica lettera che risulta di vera utilità processuale: quella a firma Angelo del 4.4.70, cui fece seguito l'invio del programma scritto. Il contenuto di essa è stato già innanzi riportato. Ivi si fa riferimento "all'abbozzo di organizzazione come da te accennato circa il FARI", nonché alla "organizzazione del gruppo nelle due ramificazioni stabilite precedentemente" (e cioè quella politica e quella militare come poi si apprenderà dal documento).

...?

Risulterebbe da tale scritto, per identità dei richiami e per l'accenno dall'eventualità di azioni di forza per procurarsi le materie prime, di cui non v'è specificazione alcuna, che già in quel momento i coimputati fossero edotti dell'esistenza del FARI, di talchè potrebbe da ciò dedursi che l'invio del programma altro non sia stato che una sovrapposizione ad accordi già discussi e raggiunti.

Ma è pur vero, per contro, che nella stessa lettera si fa specifico cenno, al procurato possesso del ciclostile e alle modalità da osservare per il volantaggio. Né è provato che accenni verbali del Socci al gruppo FARI avessero puntualizzato la natura e i mezzi che il programma (da lui elaborato e steso in un'accozzaglia di concetti da lui stesso definiti come un concentrato di tutte le teorie rivoluzionarie della storia) proponeva. Del ~~caso~~^{pax} non è provato che esistessero altre copie, oltre quelle rinvenute presso il Socci, di appunti per la guerriglia per bande.

Né, infine, l'unica lettera successiva al maggio 1970 (quella scritta da Socci a Castiello il 20.10.71, di cui si è detto) fa più alcun cenno alla attività politica o ai comuni amici. Vi è anzi, una rinnovata doglianza sulla precisione di indirizzo: il che mal si concilia con le esigenze di continuo contatto che avrebbero dovuto caratterizzare i collegamenti necessari alla cospirazione. Vi è ancora, ad esaurimento dei rapporti epistolari processualmente noti, una lettera che il Socci scriveva ai compagni da Napoli il 2.9.70. Essa è incompleta, ma dice abbastanza per avvalorare le ragioni di dubbio sul punto che qui interessa, in quanto segnala l'inconcludenza

di un presunto convegno in quella città dei gruppi FARI, e l'intenzione di procedere al loro scioglimento con convergenza nel Manifesto. Nel presupposto che tale convegno sia realmente avvenuto (i Carabinieri non hanno potuto accertarlo) è rilevante la circostanza che comunque adesso non sia stato presente alcun rappresentante di Torino. Resta tuttavia da esaminare un altro elemento probatorio che, in se stesso considerato, indurrebbe ad ulteriori perplessità in senso accusatorio, mentre, valutato globalmente con le altre circostanze, perde valore di prova di colpevolezza.

Trattasi del rilievo che il Socci medesimo non ha saputo fornire spiegazioni sull'interesse che lo animava nel conservare due schizzi planimetrici con l'annotata indicazione di due tralicci ove nel 1968 e 1970 erano avvenuti attentati, nonché di quello che l'annotazione in rosso dei centri militari sulle piantine rinvenute presso il Castiello può far presumere a finalità ben diverse da quelle denunciate in riferimento ad attività di volantinaggio.

Tuttavia, le circostanze di cui sopra - anche se considerate in base a rigorosa interpretazione, che peraltro non potrebbe essere altro che deduttiva, non apparirebbero ancora sufficienti a dimostrare che l'intenzione fine degli imputati sia stata riferibile a fatti integranti l'ipotesi di cui all'art. 270 C.F.. Ad difetto di valide indagini, che, per essere utili, avrebbero dovuto essere anche immediate, dirette a stabilire se gli imputati fossero stati in qualche maniera interessati o coinvolti negli episodi terroristici cui i due schizzi custoditi dal Socci facevano riferimento, non è dato a questo punto discernere collegamento alcuno ed escludere che detti do-

cumenti rientrassero, per un verso, nel quadro dei rilevamenti connessi alla ricerca sociologica e per l'altro in quello della posizione psicologica del Socci e della sua vocazione all'esaltazione del proprio "sogno rivoluzionario".

Alla stessa stregua è carente del carattere dell'univocità l'indizio di cui all'indicazione dei "tempi a disposizione" annotata su uno schizzo riproducendo quattro settori della città, di non definito interesse, di talchè non può escludersi il riferimento al volantinaggio.

Non può, in conclusione, ritenersi pienamente raggiunta la prova che gli imputati abbiano manifestato interesse al programma proposto dal Socci nel maggio 1970 (apparrebbe azzardato fondare un ^{diverso} ~~devero~~ convincimento sul fatto che sporadici incontri successivi, connessi con visite del Socci a Torino, siano serviti a puntualizzare dettagli inerenti al programma medesimo) o che in precedenza abbiano agito in funzione dei princìpi e delle modalità in esso illustrate.

Nell'assoluto difetto di prova su successiva attività, non resta che valutare ancora l'atteggiamento psicologico dei prevenuti, quale può dedursi dal loro comportamento.

Anch'esso risulta equivocamente interpretabile laddove si consideri la permanenza presso il Castello dei documenti compromettenti e la mancata distruzione di quelli analoghi da parte del Socci e del ~~Saxxixix~~ Candrilli, i quali pur ne avrebbero avuto la possibilità, avendo i giornali dell'epoca riportato notizia del positivo esito della perquisizione al primo.

Se ciò, da un canto, potrebbe avvalorare l'ipotesi di una permanenza dell'accordo facente capo al ~~Candrilli~~^{Castiello}, né sminuisce il valore allorchè, per contro, si consideri che il Socci e il Candrilli, non ancora individuato, avrebbero potuto attuare opportuni accorgimenti per sottrarsi ai sequestri.

~~xxx~~ La discordanza fra gli elementi probatori innanzi esposti è resa ancor più evidente dalla circostanza riferita al dibattimento dal Mar.lio Concas, che ha rivelato l'esito negativo della discreta sorveglianza che per circa un anno era stata operata presso la barberia del Castiello a seguito delle notizie confidenziali sul suo conto.

In ordine alla sussistenza dell'accordo coespirativo per la costituzione di associazione sovversiva che avrebbe dovuto violentemente sovvertire gli ordinamenti costituiti nello Stato, si impongono pertanto la formula dubitativa nei confronti di tutti gli imputati.

Consegua all'assoluzione la cessata esigenza del mantenimento degli obblighi imposti con la concessione della libertà provvisoria.

F. Q. M.

Visto l'art. 479 C.F.F.

Assolve Socci Alfonso, Castiello Michele, Candrilli Giacomo Giuseppe e Taninetti Mauro dall'imputazione loro ascritta per insufficienza di prove. Revoca gli obblighi imposti con la concessione di libertà provvisoria.

Il Presidente

Il Cancelliere

Deposizione del 21/11/75

IL CANCELLIERE

In data 21/11/75 appellato dal P.R., dallo
imputato SOCCI ALFONSO e dall'imputato
Castello Michele -

In data 21/11/75 appellato dall'Avv. f.
Sella, il processo di finis di Castello
Francesco -

In data 24/11/75 appellato dall'imputato
Tuminetti Mauro -

Il Cancelliere

La Corte di Assise d'Appello, con sentenza 20/2/79,
dichiarava inammissibili gli appelli di Castello Michele
e Tuminetti Mauro, per mancata presentazione dei
motivi; confermava l'appello in sentenza -

Il Cancelliere

In data 22-2-1979 l'imputato Soggi
ricorre in Cassazione; in data
9-4-1979 lo stesso Soggi rinuncia
all'impugnazione -

Con ordinanza 18-4-79 notificata
il 4-5-1979 al difensore e all'imputato
Soggi la Corte di Assise di Appello

Il Comune ha deliberato inammissibile
il conto proposto dal Socci -
sentenza passata in giudicato del
24-2-1979 per Castello, Caudrelli e
Muniretti; dall' 8-5-1979 per Socci -
per Caudrelli

FATTO CARTELLINO N. 51/75 del Reg. gen.
 addi 17-1-76 N. 49/75 del Reg. sent.

CORTE DI ASSISE DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 75 il giorno 4 del mese
 di dicembre

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. dott. LEONE LUZZATTI | Presidente |
| 2. dott. G.C. CAFIROSSI | Giudice |
| 3. Franco Bellan | } Giudici popolari |
| 4. Adriana Testa | |
| 5. Antonino Fino | |
| 6. Guido Salvi | |
| 7. Carla Barbero | |
| 8. Ercole Olivieri | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.

F. Marzachi

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

MEGNI GEMELLI RO, n. a Catania il 16.4.41, res.
 Roma via della Trinità dei Fellegrini n. 19 dif. x
 avv. Zancan.

IMPUTATO.

A) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 290 C.F., perchè in concorso con Chiaia, Senatore, Lovisolo, Gay e Carellino, faceva stampare e distribuire volantini con cui si vilipendevano le Forze Armate dello Stato affermando che nell'interno delle caserme gli Ufficiali attuavano una "repressione violenta ed isterica", che gli ufficiali commettevano continui soprusi e facevano uso ricattatorio dei permessi e delle licenze, e additando al disprezzo della Nazione le Forze Armate qualificandole "esercito dei padroni"; in Torino il 2.12.71, commettendo il fatto a mezzo stampa.

B) del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 266, r.r. crv. per avere in concorso con le persone sopra indicate fatto stampare e distribuire ai militari della Caserma Cavour, volantini nei quali si istigava i predetti a violare i doveri delle discipline militare e particolarmente a svolgere attività politica singolarmente ed in riunioni "assembleari"; in Torino il 2.12.71 commettendo il fatto a mezzo stampa.

C) del reato di cui agli artt. 81 crv. 290 C.F. per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per mezzo di articoli comparsi sul supplemento al n. 16 del periodico quindicinale "Lotta supplemento ai nn. 17-18 di detto periodico intitolato "Caserma Cavour e Monte Granà-Proletari in divisa" agendo nella qualità di direttore responsabile di detto periodico, vilipe-

2

so le Forze Armate, muovendo accuse a vari Ufficiali in ordine a presunti maltrattamenti riferiti a militari di truppa, attribuendo agli Ufficiali la responsabilità di causare la morte di numerosi soldati, mediante pericolose esercitazioni ed omettendo di osservare le norme igienico sanitarie, accusando il Gen. di Corpo d'Armata Francesco Mereu di avere in animo di organizzare in seno ai reparti una rete di spie per neutralizzare l'attività eversiva ed infine invitando i soldati a disubbidire alle leggi che tra l'altro proibiscono ogni forma di protesta collettiva;

In Torino il 17.11.71 ed il 16.12.71, commettendo il fatto a mezzo stampa.

Le fatti.

Le giorni 2/12/71 in Roma venivano distribuiti dai comunisti cent. Gerardo Vincenti, Enrico Penna e Carlo Pini mentre distribuivano a dei militanti dei fogli ciclobilati a fortuna e l'intestazione: "Supplemento al n. 15 di Posta elettronica ciclobilato in copia in capo di Monzini 27, Torino, 17/11/1971". In questi fogli era scritto nei più ufficiali allusioni ma soprattutto violente ed intente a giustificazione delle forze armate "esercito dei fascisti". I fogli identici erano stati distribuiti anche a Torino avanti con l'espanso "Lavoro".

Per questi fatti venivano incriminati Elio

Puppi, Lovato, Stefanello, Giuseppe Cesare,
 senatore Ferrero, Gay Pirella e Mignini
 Giombone, cui spetta direttore superiore.
 "L'idea di un'idea".

Il provvedimento in corso sui comunicati senatori
 unificati e di fiducia in pratica per disciplinare
 l'attività del giornale di Mignini Giombone.
 fatto in data: ai in data 5/6/1976.
 Per indicare e dire si prevede, tempo es-
ente disciplinare, un esposto sen presente
proprio Giombone in ordine ai reati di un
in malizia.

Le proprietà, proprietà reputazione
città, un esposto e un serie decisioni di
continuazione.

L'impulso un è un stato intempesto
e un ha esposto di prezzo per efflu-
ente, un esposto senza distribuzione dei
Volontari di intenzione: "Supplementi
 a Levi entrate", direzione superiore "Levi
 entrate".

I motivi sen sen sen.

La responsabilità sen decisione di sen,
e mente sen sub sf sf, di entrate, sen sen
sen ente, sen sen pubbliche di sen

3

Supplemento See periodico stesso in-
publito ie Supplemento non è da una
Sevissione sono stampato principate
da è contibuto See periodico.

Sono punto organo periodico ie periodico;
in linea tecnica sarebbe responsabile
sulla sua pubblicazione See legge
interdetti: « Supplementi di Rivista
Continua ».

In concetto dei, offerta da parte, da
responsabile See direzione di un periodico
e di eventuali suoi Supplementi, licenza
ie nuovo testo articolo 57 c.f., non è
preliminare; è necessaria la prova della
esatta da parte di identificazione della
prova della ommissione espressa e volontaria
See controllo.

See caso in esame, si può semplicemente
proporre da ie prevento, prova direzione
See periodico "Rivista Continua", fatta essere
sulla pubblicazione See Supplementi incriminati
ma una prova libera e certa della ommissione
espressa e volontaria See controllo in
Supplementi stessi da parte See periodico
non è stata appiunto.

Invece in base ai in serio tempo non ne sono
 state effettuate ed in esportamento
 dei propri, entusiasmata, non più effe-
 miracolosamente interpretati, dopo un-
 effetti di fatto, e una commissione sono per
 responsabilità.

E' così da osservare che l'intentazione
 dei propri "Implementi di serie continue",
 più sono effe state usate oltretutto
 dei giovani estremisti che i propri etelli
 avevano distribuito fra i militanti.

E' questo che non ipoteli, l'entusiasmo però
 se un elemento equivoco paese paese. Due
 indagine di un numero (20/21) serie rappresentative
 dei propri presso le tribune di Torino che il paese
 sotto (v. proprio in sotto 15/12/1974). -

In parte ipoteli c'è una da legge
 di i propri indimenticabili fatto classificazione e
 quindi, non a stabilibilità paesi fuorilegge
 al proprio "serie continue" di serie dei propri
 "Giovani". -



In parte indimenticabili e l'una parte sono
 nell'apoteosi osservazioni, le altre e serie avvisi
 di osservare proprii famiglie dei suoi
 affiliazioni con funzione stabilizzanti.


Q. P. M.


h

La Corte d'Appello, visto l'art. 479 c. p. p., apporre l'impugnazione di primo grado sulla impugnazione di primo grado per insufficienza di prova


Corso h/ dicembre 1975

IL CANCELLIERE DI SEZIONE  IL PRESIDENTE 

Def. opp. 24/XII/77
IL CANCELLIERE DI SEZIONE 

Modificato estratto conferenziale
Lavorata in data 16/XII/77
Presa in giudizio il 5/1/76
IL CANCELLIERE 

Tenore



COPIA RILASCIATA AL P.G. DI TORINO PER USO UFFICIO
 PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

6680/75 + 4648/76

Torino, 28-1-1976

Sig. G. J. de Cuva
 sede

22 P.M.

212
~~298~~
 17

letti gli atti del procedimento penale
 contro Il Bianco Enrico, Vittone Carlo, Falcone
Antonio, Inzitari Pasqualino, Bettini Luciano,
Mauvoce Antonio, Falcone Andrea, Beurard
Luigi, Garbati Guido, Falcone Michele Milanesi
 imputati

Il Bianco, il Vittone, il Inzitari, Falcone Antonio,
 il Inzitari, il Bettini, il Mauvoce, il Beurard
 e il Garbati

A. del reato di cui agli artt. 110 e
 305 C. P. perche' in Torino, torinese e
 altrove, in epoca imprecisata, fino al
 9-9-1975, in concorso tra loro, per com-
 mettere il delitto di apologia propagandica
 e apologia sovversiva p. e p. dell'art. 242
 p. p. C. P. e quindi per fare propaganda
 per la instaurazione violenta della dittatura
 di una classe sociale, quella del proletari-
 to, sulle altre e, comunque, per il sovver-
 timento violento degli ordinamenti eco-
 nomici e sociali costituiti nello Stato,
 promosse, costituivano ed organizzavano
 una banda armata.
est. modificato il capo 61 del p. c. mand. di Cass. del 16-10-75

B. del reato di cui agli artt. 110, 624 e
 625 nn. 3, 5 e 7, C. P. perche' in
 Torino - regione Base - nella notte

tra il 13 e il 14 agosto 1975, in concorso tra loro, si ~~compiessero~~ al fine di trarre profitto, di una reato-lespa ~~attuabile~~ e ~~permea~~ non identifi-
ficata, che lo deteneva incustodita e chiusa e chiusa, sulla pubblica via, commettendo il fatto con arma in mano, in più di 2 persone, e su cosa e posto per consuetudine della pubblica fede.

C. del reato di cui agli artt 110 C.P. e 13 L. 14-10-74 n. 494 perche' in lettere L. se, nella notte tra il 13 e il 14 agosto 1975, ~~adesso~~ in concorso tra loro, al fine di ~~incutere~~ pubblico timore, di suscitare tumulto e pubblico disordine, e di alterare ~~ella~~ sicurezza pubblica, facevano esplodere colpi di arma da fuoco contro la porta e i muri della Caserma dei carabinieri;

D. del reato di cui agli artt ~~110~~ 110 e 635, ~~10~~ e capo n. 3, C.P. perche' in lettere Caserma, nella notte tra il 13 e il 14 agosto 1975, in concorso tra loro, per eseguire il reato specificato sotto il capo ~~10~~ ~~dunque~~ giravano il portone e il muro esterno della Caserma dei carabinieri, sparando contro dei colpi di arma da fuoco, come mettendo il fatto su un edificio pubblico; ~~o comunque~~

E. del reato di cui agli artt 110, 624 e 625 - nn. 2, 5, 7, C.P. - come specificato in copertina sub

2
PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

694.599 ~~290~~ 213

F. del reato di cui agli artt. 81, 110 C.P., 10 e 12 L. 14-10-74 n. 497, come specificato in copertina sub B)

G. del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 4, comm. 2° e 3°, L. 15-4-75 n. 110, come specificato in copertina sub C)

H. del reato di cui agli artt. 81, 110 C.P. e 23, comm. 1°, 3° e 4°, L. 15-4-75 n. 110, come specificato in copertina, sub D.

Falcone Andrea

I. del reato di cui agli artt. 81, 110 C.P., 597 C.P., 10 e 14 L. 14-10-74 n. 497, perché in settembre 1975, fino al 9-9-75, in concorso col Falcone Antonio, Bettoni, Bonaidi, Merocco, Pustor, Bonaccorsi, Vittoni, detenuto illegalmente in fucile a canna mobile, una pistola col 9 lungo da guerra e munizioni certissime per armi da guerra e communi.

Mela Loren e Falcone Michele

L. del reato di cui agli artt. 81 e 372 C.P. perché in Torino, deponendo come testimoni innocenti all'Autorità giudiziaria, il Falcone innocente al Istituto Procuratore della Repubblica il 15-9-75 e innocente al giudice Istruttore il 10-10-1975, le Mela innocenti il G.Y. il 10-10-1975, affermando il falso, negando il vero e tacevano in tutto o in parte ciò che sapevano circa in natura, alla presenza delle loro case di forse contenute armi.

e in ordine alle persone che ne le
 devono collocare, ~~o~~ ~~anche~~
~~persone~~ che non si erano recate
 per riprenderle;
 con l'aggravante della recidiva
 per il Bisio, il Vitone, il Bittu,
 il Merico, il Bernard e il Gebet
 (art. 99 C. P.);

- osserva -

Tutti gli imputati devono essere
 rimessi a giudizio, essendo
 state acquisite a loro carico
 le relative prove sufficienti.
 Invero, per quanto riguarda
 la prima imputazione e tutte
 quelle relative ai fatti del 13-8-75
 (capo A: formazione di banda armata;
 capo B: furto della moto-vespa, capo C:
 esplosioni di arma da fuoco, capo D:
 danneggiamento), le prove e basano
 sulle dichiarazioni rese dall'Institore
 Circa la validità di tali dichiara-
 zioni, va osservato che esse sono
 state confermate dalle testimo-
 nianze del colonnello Schettino
 e del Capitano Olivieri, ai quali
 l'Institore spontaneamente le
 aveva rese. Che esse rispondano
 a verità, risulta dal riscontro
 obiettivo costituito dal "Volantino",

3

214 ~~213~~

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

effettivamente pervenuto e "La Stampa" come da lui riferito ai predetti ufficiali dei carabinieri che la condotta degli imputati interviene gli estremi del reato del cui art. 305 C.P. specificato sotto il capo A, risulta dal fatto che essi disponevano di un gran numero di armi, anche da guerra, e del tenore delle "carte" trovate in casa del Bianco, oltre che del "volontario" in vista della "Stampa", in cui si esalta « l'occupazione armata del proletariato », e che la « lotta armata per il comunismo », e che figure firmate del "nucleo armato Margherita Gogol".

Quanto ai fatti del 9-9-75 (capo E: furto dell'autorettrice, capi F, G, H: detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, comuni e clandestine), appare evidente che debbono essere chiamati a rispondere tutti gli imputati a quel solo stat. scritto. Gli elementi di prova acquisiti inducono a ritenere che essi agirono in perfetto accordo. Il Bianco fu sequestrato a bordo dell'auto rubata; il Falcone, ignorando il suo arresto, si recò subito a casa sua

/.

insieme al Vittone, all'Inzitari, al
Bellini e al Marocco, le cui firme
~~risultano~~ ^{tenute} in casa del Falasone
e poi in casa del Vittone; tutti e
cinque si adoperarono per tenerle
ben nascoste. È vero che a questi
fatti sembrano estranei il Bourdieu
e il Garbat: ma questi due appun-
to giorni prima avevano partecipato,
col Vittone, il Falasone, il Marocco e
l'Inzitari, alle "operazioni" a danno
della Cassina de carabinieri di
Settimo; essi sicuramente facevano
parte di un unico "gruppo unito":
è logico e legittimo ritenere, pertanto,
che tutti i reati, quelli del 13-8 e quelli
del 9-9-75, furono commessi col
concorsio di tutti e otto gli im-
putati: il Bourdieu, il Falasone, il Vittone,
l'Inzitari, il Bourdieu, il Garbat,
il Bellini e il Marocco.

Quanto al Falasone Andrea, è oppor-
tuno che sia rinviato a giudizio:
perché sia il tribunale a pro-
nunciarsi sulla sua posizione.

Egli ha determinato le borse
costantemente le armi: se ne ignora
il contenuto, come egli sostiene, e
bene che lo dica il tribunale
se dichiarazioni rese dal Falasone

4
PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

215
~~216~~

Michele e dalle Mele sono contraddittorie: si ha motivo di ritenere che esse non abbiano dichiarato il vero. È opportuna, pertanto, che sugh' e zisimo rinviati a giudizio prima della chiusura dell'istruttoria devono essere contestati i reati loro rispettivamente esecuti, con mandati di comparizione al Falcone Andrea e di cattura per tutti gli altri - esclusi Mele Berese e Falcone Andrea - relativamente ai reati non ancora contestati.

È opportuna, inoltre, eseguire perizia grafica al fine di accertare chi sia l'autore materiale del "volantino" spedito a "La Stampa".

P. Q. M.

chiede al Sig. G. Y. di volere ordinare il rinvio a giudizio di Bianco Enrico, Vittone Carlo, Falcone Antonio, Lusitani Pasquino, Botteri Luciano, Moracco Antonio, Falcone Andrea, Leonard Luigi, Garbat Guido, Falcone Michele e Mele Berese avanti al Tribunale di Torino per rispondere dei reati loro rispettivamente esecuti.

preciso contestazione con mandato di comparizione nei confronti del Felice Andrea e con mandato di cattura nei confronti di tutti gli altri (eccetto Felice Andrea e Mily Beres).

SECRET - PUBBLICAZIONE

Sgarbi

Lista dei testimoni

- 1 - Schettino Michele - Al. C. C. - Nucleo Giv. C. C. TO
- 2 - Cusciano Giorgio - V. Querson - Torino
- 3 - Anas Maria - Nucleo Giv. C. C. TO
- 4 - ~~Anas~~ Meinardi Stefano - Am. H. C. C. Lettino T. 22
- 5 - Addeo Andrea - Pelle Sofia 13 - Torino
- 6 - Bierra Emanuela - V. Gorizia 40 - TO
- 7 - Rolfo Raimondo - Viale Urbano - Lettino T. 24
- 8 - Osella Ben Domenico - V. Torino 23 - Lettino T.
- 9 - Messina Filippina - V. Cebicci 6 - Casale M. T.
- 10 - Felice Maria - V. Nobel 10 - Lettino T. 24
- 11 - Garono G. Paolo - Via Carroz 15 - Lettino T.
- 12 - Salotti Pio - brig. Nucleo sp. C. C. Cuneo

Sgarbi

5

6080/75 Rq. An.

91



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
Ufficio Istruzione
Via Tasso, 1

2/15

N. 836/75

li. 9/15/75

- Al Signor Procuratore Generale Corte Appello
- Al Signor Presidente del Tribunale
- Al Signor Procuratore della Repubblica
- Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
- Al Signor Giudice Istruttore
- Al Signor Pretore

Per competenza
Con richiesta istruttoria evasa
Per conoscenza

→ Con preghiera di voler assumere final conclusioni e creare l'ipotesi se vanno confermate quelle più formulate (v. fasc. ~~istruttoria~~ ~~per~~)

→ dr. Scroffo. sede

IL Giudice
dr. Albi. G. G.

91

urgente

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

68015 + 9048 MG

Torino 10.6.1976

PROVINCIALE
GIU. 1976
OGGETTO:

Rif. note del N. sig. G. Y. de Luca sede P.M.

letti gli atti e l'istruttoria
ritenuto che dall'istruttoria
ulteriore compiuta dal G. Y.
dopo l'assunzione da parte
di questo ufficio dell'indu-
gitorie finali in data 28-1-76
non sono emersi element.
probatori contrastanti con

Nuovo Statuto

quell' già acquisiti (la
ritrovaione dell'istato delle
diemate di corso non è
attendibile; la perizia neuro-
psichiatrica qui è stato attestato
che escluso che egli presenta
essenziale alterazione psichiche tal
da rendere inattendibile le
"risoluzioni" del 13-10-75

P.Q.M.

conferma le conclusioni già
formulate con rapporto
28-1-76

Stefano

CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO

procedimento n° 48/77 R.G. Assise Appello
contro *Diana Euseo + 6*

Per copia conforme
Torino, li 6 SET. 1980

IL CANCELLIERE
(G. Bonino)



--- per uso di ufficio a richiesta della Procura
generale della Repubblica di Torino ---

IL CANCELLIERE
(G. Bonino)



FATTO CARTELLINO

N. 34/75 del Reg. gen.

addi

N. 22/76 del Reg. sent.

CORTE DI ASSISE DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 76 il giorno 9 del mese

di APRILE

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. dott. GUIDO BARBARO | Presidente |
| 2. dott. GIOVANNI MITOLA | Giudice |
| 3. FIORELLA FLORIANO | } Giudici
popolari |
| 4. MARIA LUISA DURANDO | |
| 5. CARLO ANTONIAZZI | |
| 6. ADELIO BOSSOLA | |
| 7. MARIA ROSA MARCHESE | |
| 8. MARIA FAOLA LUBOT | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.

VINCENZO SILVESTRO

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

- 1) FRESIA GIOVANNI FRANCO :nato a Torino il 18/1/1949 det.
per questa Causa nella casa di reclusione di SALUZZO: .
-ASSENTE-
- 2) TORINO FRANCESCO nato a Frigento il 22/7/1950, residen

te e Torino Via Fordenone n°10 -LIBERO PRESENTE-

3°) FIANTAMORE GIORGIO, nato a Torino il 6/10/1952, in atto detenuto per questa causa nella Casa Circondariale di Lecce. PRESENTE-

4°) DORIGO IUCIANO, nato a Caorle l'11/6/1951, in atto detenuto per questa causa nella Casa di reclusione di Lecce- ASSENTE-

5°) D'ANDREA ANTONIO, nato a S. Severo il 28/9/1947, residente a Torino Via Monginevro n°207, LIBERO PRESENTE-

IMPUTATI

FIANTAMORE, DORIGO, FRESIA E TOLINO:

A) del delitto previsto e punito dall'art. 270 C.P. per avere promosso, costituito, organizzato e diretto una associazione volta sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano in Torino, da epoca imprecisata e fino al 4 luglio 1974-

D'ANDREA:

B) del delitto previsto e punito dagli artt. 306-370 C.P., per avere partecipato all'associazione sovversiva di cui è capo che precede nelle stesse circostanze di tempo e di luogo,

FRESIA, TOLINO, FIANAMORE E DORIGO:

C) del delitto di cui agli artt. 81 C.P., 110, c.p. art. 2 Legge 8/10/67 C.P., per avere in epoca imprecisata e fino al 21.6.74 in concorso tra loro (il Fresia ed il Tolino a vendone il materiale possesso il Dorigo ed il Fiantamore dando istruzioni e prendendo accordi in vista dell'impiego detenuto un moschetto automatico Beretta, n. 2 proiettili mitra e uno per mitragliatrice (armi e munizioni da guerra), 5 bombe formate da un candelotto di esplosivo TN-nitramite, miccia, detonatori ed involucro di bulloni in ferro a mò di proiettili; nonché una pistola a tamburo "La Page" cal. 32 lmg, una pistola semiautomatica Browling" cal. 6,35; una pistola automatica Beretta cal. 7,65 con relativi caricatori

52 cartucce cal. 6,35; 45 cartucce cal. 7,65; sette cartucce

Cal. 32;

FRESIA E TOLINO:

D) del delitto di cui agli artt. 110, 648 C.P., per avere ricevuto in concorso tra loro, conoscendone la provenienza da delitto, libretto di circolazione, bollo di circolazione, contrassegno assicurazioni e contrassegno sigilato con lettera "E" Ministero Trasporti, rubati a Tarriconno Pietro il 22/2/73; fatto accertato in Torino il 21 Giugno 1974;

PIANTAMORE:

E) del delitto di cui all'art. 624 C.P., per essersi al fine di trarne profitto impossessato della Pistola "Prowing" calibro 6,35 matricola 843131, sottraendola a Panzeri Augusto; in Torino il 12/11/1971.

FRESIA E TOLINO:

F) Del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 648 C.P., per avere, in concorso tra loro, ricevuto da Piantamore Giorgio, conoscendone la provenienza da delitto di furto, la Pistola di cui al capo che precede; in Torino, in epoca compresa tra la data del furto ed il 21 Giugno 1974;

FRESIA, TOLINO E PIANTAMORE:

G) del delitto di cui agli artt. 81, 110, 648 C.P., per avere, in località imprecisata, ricevuto, al fine di trarne profitto: 1) il modulo per carta di identità n° 17238832, proveniente da furto commesso la notte del 20 Febbraio 1974 in Tromello; 2) il modello per patente di guida n° A/676W585, proveniente da furto commesso in Rovigo tra il 27 e il 29 Ottobre 1973;

FRESIA, TOLINO, PIANTAMORE E DORIGO:

H) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 648 C.P. per aver ricevuto, conoscendone la provenienza da delitto, una patente di guida categoria D rubata a Rossaro Manuela da Torino il 5/12/72; Fatto accertato in Torino il 4 Luglio 1974;

I) del delitto di cui agli artt. 110, 81, 477, 482 C.P., per avere, in concorso fra di loro, in Torino, in epoca imprecisata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, alterato la Patente di cui al capo H), modificando il nome del titolare "Manuele", apponendovi la fotografia del Fresia e la stampigliatura "obbligo uso delle lenti" (fatto accertato in Torino il 4/7/74); alterato, applicandosi la foto del Fresia, il passaporto n. 7730270/P rilasciato dalla Questura di Torino a Marzona Alberto, che lo aveva smarrito il 23/8/72 (fatto accertato in Torino il 3.3.73, nel corso di perquisizione in casa di Dorigo); tentato (art. 56 c.p.) di alterare la carta d'identità n. 4492260 smarrita da Calasso Cosimo in Torino il 21/6/74); tentato ancora di formare una carta di identità e patente false apponendo sui moduli del capo G) la fotografia di Piantamore Giorgio con baffi e occhiali; nonché data di rilascio e firma del Sindaco sulla carta di identità, timbri vari, numero e annotazioni dattiloscritte, sulla patente (fatto accertato in Torino il 21/6/74);

FRESIA E TOLINO:

L) del delitto di cui agli artt. 110, 494 C.P. per avere in Torino, nel Febbraio - Marzo 1973, al fine trarne vantaggio, indotto in Torino inganno Pittarel Gianfranco e Fiorese Lina, presentandosi loro il Fresia - d'intesa con il Tolino come Brusia Franco, residente in Torino Via Paesana, 16 e stipulandosi sotto falso nome il contratto di affitto del Box n. 75 di Via Bardonecchia n. 95.

M) del reato di cui agli artt. 110, 81, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 2 C.P., per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, della Fiat 500 TO/796277, sottraendola a Muscas Antonino che la deteneva, in Torino*

il 19/2/74; con uso di violenza e mezzo fraudolento per aprire la portiera ed avviare il motore dell'auto, esposta per consuetudine alla pubblica fede; al fine di commettere il delitto che segue:

N) del delitto di cui agli artt. 110, 56, 423, 425 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio al Palazzo di Giustizia di Torino, applicando il fuoco a sei taniche da 20 litri piene di benzina (due delle quali già collocate già al momento dell'intervento della P.S., su altrettante finestre dello edificio); non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalle loro volontà; con l'aggravante di aver commesso il fatto su edificio pubblico); in Torino la notte del 21/2/1974;

FRESIA:

O) del delitto di cui agli artt. 377, 81 n.2 C.P., per avere usato violenza (calcio al braccio destro da cui derivavano lesioni guarite in gg. 3) alla guardia di P.S. Fazio Luigi che stava compiendo un atto del suo ufficio; fatto commesso in Torino il 4/7/74; allo scopo di conseguire l'impunità dei reati sopra elencati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di indagini dirette alla identificazione degli appartenenti alla organizzazione delle cosette "Brigate Rosse", la Questura di Torino apprendeva che nel febbraio-marzo del 1973 tale Pittarel Gianfranco aveva ceduto in fitto un box sito nello stabile di Via Bardonecchia n.95 dell'abitato di Torino a un giovane, qualificatosi come Brusia Franco, residente in Via Paesana 16 dello stesso abitato.

Poiché le generalità del locatario risultavano false e si aveva motivo di ritenere che nel box fosse occultato materiale utile alle indagini, veniva disposta (con decreto del G.I.) ed ~~esecuzi~~, in data 21.6.74, eseguita, perquisizione, che portava al rinvenimento ed al sequestro, tra l'altro, del seguente materiale;

- un sedile per auto Fiat 500 di colore rosso a puntini blu;
- copia del contratto di affitto del box, a firma di Brusia Franco;
- un contrassegno assicurativo, un contrassegno del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile contraddistinto dal n.556878 e portante la sigla Ex, un bollo di circolazione scaduto all'agosto del 1973, relativi al veicolo targato TO DC0039, nonché le targhe anteriore e posteriore (contraffatte) della medesima auto; carta di identità n.44092260, rilasciata dal Comune di Torino a certo Calasso Cosimo, sulla quale risultava applicata la foto di altra persona;
- un modulo per carta di identità n.17239832 e un modulo per patente n.A/6761585 non intestati nominativamente, ma portanti ambedue la fotografia della medesima persona;

- un moschetto automatico Beretta mod. 38/A, mancante del calcio e della massa battente; una pistola a tamburo, marca "La Page" priva del numero di matricola; una pistola Browning matr. 843131; una pistola Beretta cal. 7,65; numerose munizioni per armi comuni e da guerra;

- un tascapane contenente 5 bombe costruite con cartocci di esplosivo, ciascuno di grammi 10 circa, in barre avvolte in carta paraffinata (recante la scritta "E. ts Rey F. res USINE DE GELLIS - Côte d'Or - explosif De Sureté T.N. Nitramite n. 31 R - septembre 1972"), miccia detonatore e fiammifero: il tutto in involucro formato con vari strati di nastro adesivo, al quale risultavano applicati nella parte interna numerosi bulloni di peso e grandezze vari.

Allo scopo di pervenire alla identificazione del locatario del box veniva predisposto, ad opera della P.G., un servizio di appostamento, che si protraveva fino alla notte sul 4.7.1974, allorché, verso le ore 3, giungeva nei pressi del box, a bordo di un'auto Fiat 500, un giovane che veniva identificato per tale Fresia Giovanni.

Alla vista degli agenti il Fresia portava alla bocca un pezzetto di carta nel tentativo di inghiottirlo; gli agenti intervenivano per impedirglielo; il Fresia reagiva sferrando un calcio che attingeva al braccio destro l'agente di P.S. Fazio Luigi.

Addosso al Fresia venivano rinvenuti e sequestrati:

- le chiavi del box n. 74 di Via Bardonecchia n. 95;
- una patente di guida cat. B rilasciata dalla Prefettura di Vercelli a tale Rossaro Manuela, sulla quale

era stata apposta la foto dello stesso Fresia;

- n.4 foglietti dattiloscritti, contenenti istruzioni per un progetto di evasione di detenuti;
- una piantina di un settore del carcere di Torino;
- frammenti di carta, riconosti dalla P.G., riproducenti uno schizzo del Penitenziario di Porto Azzurro, con sul retro l'elencazione di materiali vari, tra cui attrezzatura per scalate e campeggio, cartucce di dinamite, pallottole, pugnali.

A bordo dell'auto del Fresia venivano sequestrati vari timbri in gomma, due cartucce per pistola lanciarazzi, una radio adattata per l'ascolto delle trasmissioni della Polizia e una radio ricetrasmittente; una ricevuta di conto corrente postale in data 9.5.1974 attestante il versamento di L. 5.250 eseguito da tale Tolino Francesco per tassa di circolazione relativa a un'autovettura Fiat 850.

Il Fresia veniva perciò sottoposto a fermo di p.g., convalidato dal P.M., alle cui contestazioni il Fresia (vol.1/A - fl.4) si rifiutava di rispondere.

Veniva intanto disposta una perquisizione domiciliare a carico del Tolino Francesco, nel corso della quale venivano rinvenuti e sequestrati una foto del Tolino identica a quella figurante sulla carta di identità del Galasso trovata nel box di via Bardonecchia e un opuscolo ciclostilato delle Brigate Rosse, intitolato "Guerra ai fascisti nelle fabbriche torinesi" datato febbraio '73 e contenente il "verbale di interrogatorio" del sindacalista Cissal Bruno Labate, vittima di sequestro di persona.

Il 4.7.74 anche il Tolino veniva sottoposto a fermo, mentre rientrava a Torino da una gita in com-

3

4

pagnia di amici, tra cui tale D'Andrea Antonio, che veniva a sua volta arrestato e sottoposto ad autonomo procedimento penale, essendo stati rinvenuti nell'abitazione di lui, in seguito a regolare perquisizione, vari proiettili per armi comuni e da guerra.

L'istruttoria veniva proseguita col rito formale.

Gli accertamenti svolti sugli oggetti sequestrati nel box consentivano di stabilire che:

- i documenti relativi al veicolo targato TO D00039 erano stati sottratti il 21-22 febbraio 73 in Torino a tale Taricano Pietro, mentre le targhe per detta auto risultavano contraffatte;
- il modulo per carta di identità n.17239832 era proveniente di furto commesso il 19-20 febbraio 1974 presso il Municipio di Tromello (Pavia);
- il modulo per patente n.A/6761585 era stato sottratto presso gli Uffici della Motorizzazione Civile di Rovigo il 27-29/10/1973;
- le foto applicate su detti documenti erano quelle di tale Piantamora Giorgio (all'epoca già condannato dalla Corte d'Assise di Torino perché ritenuto responsabile, tra l'altro, di sequestro di persona);
- la pistola Browning cal. 6,35 era stata rubata in Torino il 12.11.1971 a tale Panzeri Augusto, che la custodiva nella propria autovettura;
- la pistola Beretta cal. 7,65 risultava di proprietà di certo Stangalino Giancarlo, il quale l'aveva presumibilmente scambiata con altra appartenente al Maresciallo dei CC. Fresi Raffaele;
- la carta di identità intestata al Galasso era stata smarrita dal titolare nell'anno 1969 o 1970, e la foto applicatavi riproduceva le sembianze del Tolino.


5

Si accertava altresì che la patente sequestrata al Fresia era stata rubata a Rossaro Manuela il 5 dicembre del '72 in Torino, che alla foto originale era stata sostituita quella del Fresia, che il nome "Manuela" era stato corretto in "Manuele".

Veniva intanto disposta ed eseguita perizia tecnica, la quale stabiliva che la stampigliatura "obbligo uso delle lenti" era stata apposta sulla patente di cui sopra - come su quella destinata al Piantamore e rinvenuta nel box menzionato - con i timbri posseduti dal Fresia.

Mediante perizia grafica veniva altresì accertato che il manoscritto sequestrato al Fresia e concernente un progetto di avasione dal carcere di Torino, oltre al manoscritto riproducente la piantina del penitenziario di Porto Azzurro, erano stati redatti dal Piantamore; e che lo schizzo relativo a un settore del carcere di Torino e le annotazioni relative provenivano dalla mano del Fresia.

Anche per accertare l'identità del locatario del box veniva eseguita perizia grafotecnica sulla firma "Drusia Franco" apposta sull'originale del contratto di locazione nonché sulle scritturazioni di alcune ricevute di vaglia postale utilizzate per il versamento del canone mensile al locatore. Una prima perizia riconduceva con buona approssimazione le scritture in esame alla mano del Tolino. Successivamente, acquisito un più ampio materiale di raffronto, il perito modificava le precedenti conclusioni, attribuendo al Fresia la paternità sia della sottoscrizione del contratto di affitto sia della stesura di una ricevuta di versamento.



6

Poiché le indagini svolte evidenziavano la sussistenza di rapporti tra il Fresia e il Piantamore, veniva acquisito il fascicolo processuale relativo al procedimento penale celebrato a carico di quest'ultimo e di tale Dorigo Luciano, imputati in concorso di sequestro di persona a scopo di estorsione, commesso il 4.1.73, in danno dell'industriale Antonio Carello. L'esame di detto fascicolo consentiva di rilevare che, in occasione di una perquisizione eseguita il 23.3.1973 nell'abitazione del Dorigo, sita in Via Caraglio 121, era stato rinvenuto un notevole quantitativo di esplosivo identico a quello trovato nel box di via Dardonecchia. Si accertava inoltre che nel corso di detta perquisizione era stato rinvenuto un passaporto intestato a tale Marzona Alberto (che l'aveva smarrito nell'agosto del '72) sul quale era stata applicata la foto del Fresia. Il relativo fascicolo (originariamente stracciato dagli atti inerenti il sequestro Carello e trasmesso per competenza alla Pretura di Torino) veniva richiamato ed allegato al presente procedimento.

Emergevano poi fondati indizi che il sedile per auto rinvenuto nel box più volte citato si appartenesse al veicolo Fiat 500 asportato il 19.2.74 a tale Muscas Costantino e impiegato due giorni dopo per trasportare taniche di benzina destinate ad un attentato contro il Palazzo di Giustizia di Torino, sventato dal tempestivo intervento della Polizia.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, tale Picecione Michele - che per qualche tempo era stato compagno di cella del Tolino - riferiva spontaneamente al G.I. di aver ricevuto dal Tolino medesimo numerose

7

confidenze circa la sua partecipazione a traffici di armi, al sequestro Carello, a vari attentati dinamitardi e circa i suoi collegamenti con esponenti delle Brigate Rosse.

In particolare il Piccione riferiva di aver appreso che il Tolino, unitamente ad altri, aveva progettato un attentato al carcere di Torino, su istruzioni ricevute dai due giovani arrestati per il sequestro Carello, vantava contatti con un'organizzazione capace di fornire armi e documenti falsificati, e gli aveva promesso di indirizzarlo, qualora fosse stato scarcerato, a qualche componente di detta organizzazione per fruire del relativo appoggio. Il Piccione asseriva infine che il Tolino manteneva frequenti rapporti con tale "Tony"; e produceva, a conferma, un giornale (Il Partito Comunista - anno I - n.3 - novembre 1974), che dichiarava di aver sottratto al Tolino, facendo notare che sullo stesso risultava inserito, mediante caratteri trasferibili, il messaggio " Se non ti ~~lira~~^{butta} fuori il giudice, ti buttiamo fuori noi - tutto bene - C.C. P.S. - Tony".

Il mittente della pubblicazione veniva identificato col D'Andrea Antonio.

Sulla scorta di tali risultanze veniva contestato, con mandato di cattura, al Fresia, al Piantanore, al Iorigo e al Tolino e, con mandato di comparizione, al D'Andrea, il reato di cui all'art. 306 C.P., per avere, i primi quattro come organizzatori e il D'Andrea come partecipe, costituito una banda armata per sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato. Venivano inoltre contestati ai primi quattro il reato di furto della carta di

8

identità in danno di Rossaro Manuela e della pistola del Panzeri, nonché le falsificazioni operate sui documenti rinvenuti nel box di via Bardonecchia e la detenzione delle armi delle munizioni e dell'esplosivo sequestrati in detto box; al Fresia, al Tolino e al Piantamore il reato di ricettazione dei moduli per carta di identità e per patente di guida sottratti rispettivamente in Tromello e in Rovigo; al Fresia e al Tolino il furto di documenti sottratti dalla vettura del Taricano, il furto della vettura del Muscas e il tentativo di incendio al palazzo di Giustizia, il reato di sostituzione di persona nella stipula del contratto di locazione del box del Pittarel; e al solo Tolino, infine, il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso in occasione del suo arresto.

Fresia Giovanni, che si era rifiutato di rispondere alle domande rivoltegli dal P.M., nell'interrogatorio reso al G.I. (vol.2/C prima parte, fl.555) respingeva tutti gli addebiti mossigli, negando di conoscere il Piantamore, il Lorigò, il Tolino e il D' Andrea e negando conseguentemente di avere con gli stessi creato un'organizzazione a fini sovversivi. Dichiarava il Fresia di avere affittato il box di via Bardonecchia, ma negava subito dopo di avere mai saputo della esistenza del box medesimo e di averne mai avuto la disponibilità, assumendo in proposito che possedeva "per caso" le chiavi del locale e che "per caso" si trovava nel cortile ove il box si affaccia quando venne fermato dagli agenti di P.S. Il Fresia negava di essere l'autore della sottrazione della patente della Rossaro, ma non forniva alcuna

9

indicazione in ordine alle modalità con cui era venuto in possesso del documento, e specificava di non ricordare in quali circostanze e da chi il documento fosse stato contraffatto. Affermava inoltre il Fresia di non sapere spiegare come mai il passaporto ~~intestato~~ sottratto al Marzoni portasse la sua foto e fosse stato rinvenuto in casa del Dorigo, che egli ribadiva di non avere mai conosciuto.

Quanto al piano di evasione dal carcere di Torino, alla piantina di un settore di detto istituto e alla pianta del Carcere di Porto Azzurro (documenti tutti di cui il Fresia era stato trovato in possesso all'atto del suo arresto) il prevenuto asseriva di non ricordare come ne fosse venuto in possesso; né tale atteggiamento mutava dopo la contestazione che la piantina riferibile al carcere torinese era risultata stesa di suo pugno.

Tolino Francesco, nel corso del primo interrogatorio (I/A/8) dichiarava di conoscere il Fresia da 4 o 5 anni, di avere conosciuto L'Andrea Antonio e, tramite questi, il Piantamore e il Dorigo poco tempo prima del loro arresto. Asseriva di aver ricevuto da uno sconosciuto, presso l'Università di Torino, l'opuscolo delle Brigate Rosse sequestratogli; diceva di non sapere nulla circa la carta di identità rinvenuta nel box di via Bardonecchia con la sua foto; adduceva di non essere mai stato informato dell'elaborazione di un progetto di evasione in favore di Piantamore e Dorigo.

Successivamente (I/E/20) il Tolino, nell'interrogatorio reso al G.I. in data 27.7.74, precisava di conoscere il Fresia solo da un anno, di avere avuto rapporti occasionali col Piantamore e col Dorigo,

10

di ignorare esistenza e finalità del box di via Barbonecchia, di non sapere spiegare in qual modo una sua foto fosse finita in detto box e altri suoi documenti in possesso del Fresia.

Nel corso di un successivo interrogatorio (2/C/571) il Tolino, modificando la precedente versione, ammetteva di essersi procurato la carta di identità falsificata con l'intento di utilizzarla "per andare in ferie ad agosto". Per il resto l'imputato respingeva gli addebiti, ~~esibendo~~ Quanto alla ricevuta di pagamento di tassa di circolazione relativa a un suo veicolo ritrovata in possesso del Fresia, il Tolino narrava che, allorché aveva portato la vettura presso un demolitore, era stato accompagnato dal Fresia, il quale nella circostanza aveva spogliato il veicolo della ruota e di altri oggetti; ed enunciava il sospetto che nella medesima occasione la ricevuta di pagamento potesse essere stata trattenuta dal Fresia per motivi non facilmente intuibili. Il Tolino negava di aver partecipato al tentativo di incendio al Palazzo di Giustizia, assumendo di non essere neppure informato della verifica dell'episodio, e contestando sul punto le contrarie affermazioni del teste Piccione, che egli definiva integralmente false e caluniose. Specifica in proposito il Tolino di aver intrecciato col Piccione, suo compagno di detenzione, qualche colloquio, e di avergli esternato qualche confidenza in ordine ai fatti per i quali era stato arrestato; ma negava di aver riferito al Piccione che aveva preso parte al sequestro Carello, che aveva cercato di avvertire Dorigo e Piantamora del loro imminente

11

arresto, che aveva con altri programmato attentati a caserme di Torino e Moncalieri, che aveva progettato l'evasione del Dorigo e del Piantamore.

Quanto al giornale che - a dire del Piccione - gli sarebbe stato recapitato, a mezzo posta, in carcere, il Tolino dapprima sosteneva di non averlo mai ricevuto, indi ammetteva di esserne stato il destinatario, escludendo tuttavia che lo stampato recasse il messaggio che vi figurava inserito: messaggio del quale attribuiva l'inserzione allo stesso Piccione, che qualificava "provocatore".

Anche il Dorigo Luciano proclamava la propria estraneità ai fatti contestatigli.

Escludeva il Dorigo di avere appartenuto ad organizzazioni sovversive o, comunque, a gruppi politici.

Affermava di non conoscere il D'Andrea, di avere avuto rapporti saltuari col Fresia e col Tolino, di avere, per contro, mantenuto stretti contatti esclusivamente col Piantamore. Riconosceva di essere l'autore della cartolina a firma "Cianin" sequestrata al Tolino, spiegando che la breve missiva doveva essere interpretata come manifestazione di solidarietà nei confronti dell'arrestato, e non già come prova di una sua familiarità col destinatario.

Dichiarava di essere estraneo alla falsificazione dei documenti rinvenuti e sequestrati nella sua abitazione, segnalando al riguardo che già in occasione del procedimento celebrato a suo carico per il sequestro Carello la paternità della falsificazione di altri documenti era stata rivendicata dal Piantamore, che di conseguenza ne era stato ritenuto l'unico responsabile; e, reiterando le proteste di innocenza

12

già inutilmente avanzate nel corso del procedimento ~~rischiato~~ menzionato, ribadiva di non essere a lui ascrivibile la detenzione dell'esplosivo pure rinvenuto, a seguito di perquisizione, nella sua abitazione.

Nel prendere atto, infine, che il progetto di evasione stilato dal Piantamore indicava come beneficiario anche tale "Cianin", asseriva di non avere mai concordato siffatto piano col Piantamore ed adduceva che il "Cianin" poteva identificarsi con persona diversa da lui.

Quanto al documento sequestrato nella sua cella in Torino, dal titolo "Di chi sono i 100 milioni", precisava di non esserne l'estensore. Chiariva che il foglietto gli era stato consegnato da altro detenuto che gli aveva proposto di riprodurlo in volantini per la diffusione in occasione del processo di primo grado per il sequestro Carello; egli, dopo avere inizialmente approvato l'idea, aveva poi reso in aula una dichiarazione di diverso contenuto, che gli aveva fruttato tra l'altro una incriminazione per un reato di oltraggio. Adduceva, da ultimo, che il danaro ricavato dal sequestro Carello sarebbe dovuto essere impiegato per finanziare un'attività di propaganda in favore del programma comunista.

Piantamore Giorgio, proclamandosi "prigioniero politico", si rifiutava in generale di rispondere alle domande che gli venivano rivolte. Solo in ordine alle modalità ed alle circostanze del furto della pistola del Panzeri, il Piantamore forniva qualche dettaglio, riferendo che il Panzeri, nell'affidargli il veicolo, lo aveva avvertito che vi era

13

custodita l'arma; e, pur senza assumersi la responsabilità della sottrazione della pistola, escludeva in maniera categorica che la sottrazione fosse stata opera dell'altro giovane (Lovisolò Felice) che assieme a lui svolgeva il servizio di custodia dell'auto.

D'Andrea Antonio, interrogato il 20.6.1975, nel protestarsi innocente dei reati ascrittigli, dichiarava: di conoscere i coimputati; di avere frequentato il gruppo "Sinistra Comunista"; di aver preso in affitto, col Tolino, una soffitta in Via Don Bosco per intrattenervisi con qualche ragazza; di aver fatto qualche visita in carcere al Tolino, ma - puntualizzava - a puro titolo di amicizia; di avere spedito al Tolino il giornale prodotto ^{dal} ~~di~~ Piccione; di non essere l'autore del messaggio inserito nel giornale medesimo.

All'esito dell'istruttoria il G.I. disponeva il rinvio a giudizio di tutti gli imputati davanti a questa Corte d'Assise per rispondere dei reati come in epigrafe specificati.

In dibattimento comparivano, in stato di detenzione, il Piantanore, e, a piede libero, il Tolino e il D'Andrea. Il Piantanore, dopo aver letto una dichiarazione da un foglio manoscritto, che veniva allegato al verbale, si rifiutava di presenziare al dibattimento. Rinunciavano a comparire anche gli imputati Fresia e Dorigo.

La difesa degli imputati deduceva varie nullità, eccependo altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 270 C.P. La Corte decideva come da ordinanza in art. 110. Indi, dopo l'interrogatorio degli imputati, l'escussione dei testi e la lettura degli atti con-

14
sentiti, P.M. e difensori concludevano come da verbale.

NOTIVI DELLA DECISIONE

Non pare alla Corte seriamente contestabile la sussistenza di un vincolo associativo tra gli attuali giudicabili.

Intanto è innegabile che i prevenuti si conoscessero reciprocamente. Le contrarie affermazioni rese sul punto dal Fresia e il silenzio opposto dal Piantamòre sono agevolmente superabili sulla scorta delle dichiarazioni degli altri imputati. Il Tolino, infatti, nell'ammettere di avere intrattenuto rapporti con tutti i coimputati, ha specificato che il Fresia conosceva tanto lui quanto il Piantamòre e il Dorigo. Quest'ultimo, dal canto suo, pur definendoli occasionali e sporadici, ha riconosciuto di aver avuto contatti col Fresia e col Tolino. Il D'Andrea, infine, ha ammesso di aver conosciuto tutti gli attuali coimputati.

Vi sono, comunque, al di là delle ricordate affermazioni, elementi obiettivi che provano inequivocamente la sussistenza di stabili contatti intersubiettivi tra gli imputati e ne permettono di cogliere la natura e le finalità.

Per valutare l'intreccio delle situazioni che evidenziano il collegamento tra i prevenuti, occorre premettere che le risultanze processuali indicano nel Fresia il locatario del box di via Bardonecchia già menzionato nella parte espositiva, la cui scoperta ha dato l'avvio alle indagini dalle quali si è originato il presente procedimento.

Come firmatario del contratto di locazione figura

15

tale Brusia Franco, e lo stesso nominativo appare come mittente nelle ricevute dei vaglia postali con cui risultano pagati i canoni mensili della locazione. Onde addivenire alla identificazione dell'apparente sottoscrittore del contratto è stata disposta, in fase istruttoria, una prima perizia grafica che, eseguito il raffronto tra le scritturazioni manoscritte apposte sui documenti in esame e le firme autentiche del Tolino e del Fresia, ha concluso che tanto la firma del contratto quanto le dizioni apparenti su una ricevuta di versamento presentavano qualche affinità con la grafia del Tolino.

Detta valutazione peritale - come ha sottolineato in dibattimento il prof. Ghio - appare, peraltro, condizionata dalla insufficienza del materiale di raffronto; il che vale a spiegarne il carattere approssimativo delle conclusioni. Nel segnalare l'errore del giudizio espresso, il perito ha, quindi, in un successivo elaborato, condotto un'indagine più approfondita e accurata, che ha permesso, con convincenti argomentazioni ed osservazioni che si intendono qui richiamate, di attribuire al Fresia la paternità delle scritturazioni esaminate.

Che si aggiunga che il Fresia è stato additato dalla teste Fiorese come la persona che si era a lei presentata per redigere il contratto di affitto del box, e che, all'atto del suo fermo, il Fresia venne trovato in possesso delle chiavi del locale (relative - come opportunamente annota il G.I. - a serratura sostituita subito dopo la stipulazione del contratto di affitto), vi è quanto basta per ritenere raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la dimo-

16

strazione che il Fresia aveva la "gestione" del box, non meritando considerazione alcuna la risibile giustificazione del prevenuto secondo cui solo "per caso" egli avrebbe avuto la disponibilità delle chiavi del vano così come casuale sarebbe stata la sua presenza nel cortile ove si affacciava il locale.

Orbene, tra il materiale sequestrato nel box de quo vi era, innanzitutto, una pistola (quella sottratta al Panzeri) che al Fresia è sicuramente pervenuta per il tramite di Piantamore, autore - come si vedrà - della sottrazione, risalente al 1971. Nello stesso box venne rinvenuta una carta di identità (quella smarrita dal Galasso nel 1970) sulla quale risultava apposta la foto del Tolino. Al collegamento Fresia- Piantamore si aggiunge così un dato che sottolinea un analogo rapporto tra il Fresia e il Tolino.

L'intreccio si amplia se si ricorda che in un alloggio del Borigo (del quale anche Piantamore aveva le chiavi) è stato rinvenuto, in sede di perquisizione nell'ambito delle indagini relative al sequestro Carello, non solo un passaporto che è risultato essere stato smarrito dal Marzona nell'agosto dell'anno precedente e che era stato falsificato con l'apposizione della foto del Fresia, ma altresì un quantitativo di esplosivo del medesimo tipo e ~~del~~ anno di fabbricazione di quello che verrà poi trovato occultato nel box del Fresia.

Il cerchio si chiude con gli strettissimi legami intercorrenti tra il Piantamore e il Borigo, responsabili, tra l'altro, in concorso tra loro, di

17

sequestro di persona in danno del Carello; e i vincoli sono talmente ~~stretti~~ saldi che il Dorigo non esiterà, nel dibattimento di primo grado relativo a tale reato, ad affermare: "Piantamore ed io siamo un corpo unico". Nella medesima circostanza - altrove, questo, interessante! - il Dorigo, sia pure al fine di escluderne la partecipazione ai fatti delittuosi di cui era chiamato a rispondere col Piantamore, fa esplicitamente riferimento alla presenza di un più ampio gruppo, nel quale egli e il coreo sarebbero stati inseriti.

In effetti i momenti di collegamento cui si è fatto cenno sono indici significativi della sussistenza tra il Piantamore, il Dorigo, il Fresia e il Tolino non già unicamente di rapporti occasionali e temporanei, ma di una più solida e duratura coesione, frutto della costituzione di una vera e propria associazione diretta al conseguimento di comuni finalità, alla cui realizzazione ciascun componente apporta volta a volta il contributo della propria iniziativa.

La solidità e la stabilità del vincolo è attestata dal fatto che il rapporto perdura all'arresto del Piantamore e del Dorigo: e ciò costituisce riprova della struttura associativa raggiunta dal gruppo.

Forse perché l'arresto di due componenti rivelatisi tra i più attivi ne aveva segnalato l'esigenza e l'urgenza di una ristrutturazione, forse perché la intrinseca capacità di espansione aveva attirato nuovi adepti, sta di fatto che l'associazione, dopo l'arresto del Piantamore e del Dorigo, vede l'atti-

18

vazione anche del D'Andrea, apparso estraneo - almeno a quanto è dato conoscere dalle risultanze processuali - alla prima fase di vita del gruppo.

In data successiva all'arresto del Piantamòre e del Dorigo si ~~collocano~~ collocano i furti dei moduli per carte di identità e dei moduli per patenti di guida rispettivamente presso il Comune di Tromello e presso l'Ufficio della Motorizzazione di Rovigo; ma gli esemplari di detti moduli pervenuti al Fresia risultano falsificati in favore del Piantamòre ad opera dello stesso Fresia, che vi aveva anche stampigliato, come è stato accertato peritalmente, la dicitura "obbligo uso delle lenti" con i timbri in gomma che gli sono stati sequestrati.

E non è pensabile che la falsificazione possa essere stata operata autonomamente dal Fresia, al di fuori di qualsiasi preventiva intesa col Piantamòre; che anzi proprio il desiderio di evasione del Piantamòre spiega la predisposizione di documenti falsi per sfuggire successivamente alle ricerche della Polizia. Il documento, cioè, appare strumentale rispetto al piano di fuga, delineato nel manoscritto - sicuramente di pugno del Piantamòre, come si è stabilito con perizia - sequestrato al Fresia.

Non interessa qui indagare se il piano de quo sia la riproduzione di velleitari propositi del Piantamòre piuttosto che l'espressione di un progetto di seria e possibile realizzazione. Quel che conta è rilevare come il Piantamòre faccia incondizionato affidamento sulla disponibilità e sulla collaborazione del gruppo operante all'esterno.

Per svilire il valore probatorio del documento come

19

testimonianza della permanenza del vincolo associativo la difesa del Piantamòre ha sostenuto che esso si esaurirebbe nella enunciazione di un progetto dovuto ad esclusiva iniziativa del Piantamòre cui sarebbero rimasti estranei i destinatari della comunicazione. Il rilievo, prima facie suggestivo, è contraddetto proprio dal contenuto del manoscritto, dal quale emergono chiari riferimenti all'intreccio con i destinatari di precedente corrispondenza sull'argomento ("abbiamo ricevuto il relativo biglietto").

Alla elaborazione del progetto è interessato anche Dorigo: questi, anzi, vi figura come proponente di un proprio piano ("Ciano propone") sul quale il Piantamòre sembra avanzare qualche perplessità in ordine alla possibilità di realizzazione; e inoltre il Piantamòre indica in Dorigo l'altro beneficiario della evasione ("essendo in due"...).

Come il biglietto sia pervenuto nelle mani del Fresia non è stato possibile accertare. Non pare, però, azzardato supporre che latore del messaggio possa essere stato il D'Andrea, certamente attivo nella organizzazione in questa seconda fase.

Il D'Andrea, infatti, sembra essere stato incaricato di mantenere i contatti con i detenuti. Per ben tre volte (cfr. fl. 89 - vol.2/A - 2^a parte) il D'Andrea si reca a Porto Azzurro a far visita al Piantamòre, colà detenuto, facendosi accompagnare, in una occasione, dal Tolino. Tenuto conto della notevole distanza intercorrente tra la casa di pena e il luogo di residenza del D'Andrea (difficoltà avvertita dagli stessi genitori del detenuto, le cui visite al figlio sono per numero non molto maggiori di quelle del D'Andrea) la frequenza dei contatti di quest'ultimo

29

col Piantamore non appare riconducibile nell'ambito delle consuete espressioni di solidarietà e di amicizia nei confronti di un occasionale conoscente in stato di detenzione, mentre ben si inquadra in un persistente e profondo collegamento associativo.

Analogo atteggiamento manterrà il D'Andrea allorché anche il Tolino sarà colpito da un provvedimento restrittivo della libertà personale. Ne fa fede la corrispondenza in atti (2/C/578), nella quale, inframmezzate a enunciazioni ideologiche raffazzonate e confuse, si registrano significativi accenni a "cugini" e "fratelli" ansiosi per la sorte del Tolino e delusi a causa della protrazione della carcerazione di lui.

Col Tolino, del resto, il D'Andrea aveva coabitato in una soffitta (cfr. 1/D/182-183) e con lui aveva frequentato il gruppo "Sinistra comunista" (v. dichiarazione Tolino a fl. 20 vol. 1/E).

Ancor più eloquente testimonianza della partecipazione del D'Andrea alla organizzazione di cui trattasi è il messaggio, con caratteri trasferibili, inserito nella copia del giornale "Il Partito Comunista" che il Ficcone Michele assume essere stato indirizzato al Tolino.

Il D'Andrea, pur ammettendo di avere spedito la pubblicazione all'amico detenuto, ha negato di essere stato il "compositore" del messaggio; e, dal canto suo, il Tolino ha escluso che la copia del giornale portasse, all'atto del recapito, il messaggio che vi risulta inserito; e tanto il Tolino quanto il D'Andrea hanno definito false le rivelazioni del teste.

21

Reputa peraltro la Corte che il racconto del Piccione non possa essere speditivamente liquidato con una generica accusa di inattendibilità.

Il Piccione è stato compagno di cella del Tolino sia durante la permanenza nel carcere di Torino sia durante quella successiva nel carcere di Genova. E' normale, quindi, che tra i due si siano instaurati rapporti tali da indurre a qualche confidenza, soprattutto se si tiene conto della particolare situazione psicologica in cui viene a trovarsi il detenuto in conseguenza della privazione di contatti col mondo esterno.

Se si esamina, poi, dettagliatamente il contenuto del racconto del Piccione, si constata come esso abbracci una messe di notizie concernenti fatti e persone che il Piccione non poteva assolutamente conoscere: si pensi al "ricciolino" ed al "Gesco" (identificati dai CC.: fl.527 - vol.2/C); si pensi alle indicazioni relative al progetto di attentato al Carcere di Torino, che si assume preparato dai due responsabili del sequestro Carello (e che trova puntuale riscontro nel già citato manoscritto del Piantanore sequestrato al Fresia); si pensi all'addebito di tentativo di incendio al Tribunale di Torino contestato al Tolino (altro episodio che il Piccione avrebbe ignorato, se il Tolino non lo avesse informato). Neppure possono ritenersi frutto di fantasia le affermazioni del Piccione circa contatti del Tolino con persone in grado di fornire armi e documenti contraffatti, ove si consideri che materiale del genere è stato sequestrato nel box del Fresia, col quale il Tolino era in stretti rapporti. Non è emerso inoltre alcun labile indizio che auto-

22

torizzi la supposizione che il Piccione fosse animato da ostilità nei confronti del Tolino e che, comunque, avesse un concreto interesse ad attribuirgli confidenze mai fatte e per lui o per altri compromettenti o pregiudizievoli.

Né, infine, può riconoscersi al Piccione, semianalfabeta, tale scaltrezza, tale callidità e tale intelligenza da dettargli la compilazione di un messaggio del tenore di quello inserito nella pubblicazione e da farlo figurare firmato dal "Tony" (ossia dal D'Andrea) che egli neppure conosceva.

Il D'Andrea, quindi, è certamente il mittente dell'annuncio, che vede il Tolino beneficiario, almeno nelle intenzioni del gruppo esterno, di un progetto di evasione, così come lo erano stati in precedenza, quantunque senza successo, il Lorigo e il Piantanore.

Da quanto innanzi emerge chiaramente che tra gli attuali giudicabili erasi costituita una vera e propria struttura associativa stabile, le cui dimensioni sono verosimilmente più vaste di quelle concretamente accertate.

Uno spunto per siffatta congettura è dato cogliere nel già richiamato manoscritto del Piantanore. Questi, invero, si rivolge a un gruppo di persone, per alcune delle quali la lettera offre indicazioni generiche o indecifrabili: non è identificabile il destinatario della missiva (forse "Gian", nel qual caso potrebbe essere lo stesso Fresia, che ha nome Giovanni); non è identificabile il "Franchino" (tanto il Fresia quanto il Tolino usano in nome Franco: 1/F/5 - 12); non è identificabile la per-

23

sona che si assume esperta in falsificazione di passaporti e che è indicata solo con l'iniziale "F"

(potrebbe essere il Fresia, ma in tal caso diversa persona sarebbe il destinatario della lettera).

Né va dimenticato che al pagamento dell'affitto del box provvedeva certamente, oltre al Fresia, altra persona, la cui grafia non è riferibile ad alcuno degli attuali imputati.

Indipendentemente, comunque, dalle dimensioni della organizzazione, occorre stabilire quali finalità la stessa si riproponesse di conseguire, onde verificarne la collocabilità entro lo schema delineato dall'art. 270 C.P.

E' possibile che a cementare i vincoli tra i vari membri della associazione sia intervenuta una componente ideologica, che appare, tuttavia, di difficile enucleazione, in quanto anche le voci più significative (quali quelle del Piantanore e del Lorigo) non hanno il pregio della chiarezza.

I due hanno accennato, nel corso della istruttoria relativa al procedimento per il sequestro Carullo, a "finalità rivoluzionarie" sottintese alla loro condotta, hanno presentato la loro azione come ribellione alla condizione di esclusi e di reietti, han parlato della necessità di finanziare una "attività politico-rivoluzionaria". Con i postulati enunciati, peraltro, non si armonizza la condotta dei prevenuti successiva al reato di cui, essendo stato accertato che parte del danaro ricavato dal delitto era stato destinato all'acquisto di beni voluttuari anziché al sovvenzionamento dei "compagni, per liberarli dallo stress di doversi procurare da vivere lavorando" (secondo l'espressione del Lorigo nell'in-

34

terrogatorio al P.M. in data 14.2.73: (vol 1/G/338)
Ricorre, qua e là, qualche accenno di aperta denuncia al sistema, cui si imputa, un'ingiustificabile atteggiamento repressivo; si coglie qualche riferimento a "all'asservimento e allo sfruttamento del proletariato da parte dello Stato", del quale conseguentemente ci si dichiara "nemici" e "prigionieri ~~ma~~ di guerra"; si manifesta il desiderio della "lotta armata per il comunismo"; ci si dichiara portatori del "potente slancio rivoluzionario del proletariato" (1/G/366).

In questo quadro trova posto l'atteggiamento sprezzante assunto anche nel presente dibattimento dal Piantanone che, proclamandosi portavoce anche dei coimputati, ha reso un'aula una dichiarazione nella quale contesta il diritto dello Stato di giudicare "in nome di un popolo che non ha mai rappresentato se non negli interessi... della classe dominante", definisce "commisurata alla forza" l'autorità del potere giudiziario, cui non riconosce alcuna "credibilità" e alle cui pronunzie si dichiara disinteressato; definisce strumenti del potere, "simbolo dell'oscurantismo e dell'abbruttimento" tanto il "fantoccio rivestito di una ridicola toga" quanto "la sbirraglia, braccio armato della reazione"; inneggia alla "lotta armata per il comunismo". E' una dichiarazione che in questa sede interessa citare unicamente quale espressione della pretesa ideologia rivoluzionaria che avrebbe vivificato le azioni delittuose ascritte al prevenuto; mentre una più attenta valutazione del contenuto va demandata alla competenza del P.M., cui conse-

25

guentemente l'atto va trasmesso in copia.

Allo stesso filone appartiene il foglio, a firma L.D. e G.F. di cui a fl.45 del fasc.1/B.

Frammenti di semplicistiche e confuse teorie rivoluzionarie figurano anche nella lettera indirizzata dal L'Andrea al Tolino. Entrambi, poi, pur affermando di non avere avuto posizioni di rilievo in campo politico, hanno ammesso di aver frequentato il circolo "sinistra comunista"; ma, invitati ad esprimere la loro posizione ~~ide~~ ideologica, hanno asserito di essere genericamente "di sinistra".

Poco chiara, dunque, la matrice ideologica cui i prevenuti affermano di essersi ispirati.


D'altro canto i reati accertati a carico degli imputati non sono sintomaticamente indicanti di una finalità di sovversione: molteplici sono le possibili destinazioni delle armi e delle munizioni; non univoca la finalità dei documenti contraffatti.

Più significativi sembrerebbero, a tutta prima, il tentativo di incendio al Palazzo di Giustizia e il piano di evasione elaborato in favore del Piantamore e del Borigo. Dette azioni possono, però, anche considerarsi, rispettivamente, la prima come tendente eventualmente ad impedire la celebrazione del processo a carico del Piantamore e del Borigo, la seconda come diretta a favorire l'evasione dei due, senza minimamente sottintendere finalità di più ampia portata. Anche la predisposizione di targhe false e l'uso di radioricetrasmittenti o sintonizzate sulla lunghezza d'onda della Polizia costituiscono ^{mezzi} ~~co-~~ ^{di} ~~o-~~ tazione ordinaria per un programma di comune delinquenza. Si consideri, infine, che a fronte delle evanescenti e spesso confuse enunciazioni programmatiche

26

a preteso carattere rivoluzionario e sovversivo
nessuna concreta azione risulta commessa che sia
riconducibile inequivocamente al programma medesimo
da parte del gruppetto si da accreditare il sospetto
che i prevenuti mirassero al sovvertimento violento
delle istituzioni.

Se, dunque, da un lato può con sicurezza rite-
nersi provata l'esistenza di una struttura associa-
tiva tra i giudicabili, dall'altro non può con pari
sicurezza affermarsi che l'organizzazione tendesse
alla realizzazione delle finalità elencate nell'ar-
ticolo 270 C.P., non essendo sufficienti per tale
identificazione ~~xx~~ gli indizi derivanti dalle ana-
logie di caratteristiche esteriori tra l'associa-
zione in esame e quelle sovversive ~~xx~~ e dalle scarse
enunciazioni "esplicative" con le quali taluno degli
imputati ha cercato di presentare i delitti, dopo
la loro commissione, in una luce ritenuta meno sprea-
gevole.



Reputa, pertanto, la Corte che, difettando ele-
menti certi per attribuire alle finalità perseguite
dal gruppo la specifica "colorazione" voluta dal-
l'art. 270 C.P., deve concludere che l'organizza-
zione da qua avesse programmato unicamente la ese-
cuzione di una serie di reati, estendenti dal fur-
to, al sequestro di persona, al procacciamento di
armi e di esplosivi, alla falsificazione di documen-
ti. L'associazione delineata risulta, perciò, carat-
terizzata dalla permanenza del ~~vincolo~~ vincolo asso-
ciativo con predisposizione comune di mezzi per la
commissione di una serie di delitti e dalla perma-
nente colleganza tra gli associati al fine della

27

realizzazione del comune programma di delinquenza: elementi, questi, che individuano la figura delittuosa di cui all'art. 416 C.P.

Rimane da delimitare il ruolo che nell'ambito dell'associazione è stato assunto dagli imputati. Una posizione di primaria importanza (catalogabile come posizione di promozione, costituzione ed organizzazione) va certamente riconosciuta al Fresia, al Piantamore e al Dorigo.

Il Piantamore e il Dorigo, oltre ad essere gli autori della più vistosa manifestazione del programma criminoso elaborato (sequestro Carello) continuano, anche dopo la loro carcerazione, a muovere le fila del gruppo, ad impartire disposizioni, a sollecitarne l'attuazione. Su identico piano si pone il Fresia, pedina essenziale ed insostituibile nella vita dell'organizzazione: egli rappresenta, come "gestore" del box, il punto di riferimento e di coordinamento di tutta l'organizzazione, e ~~xxxx~~ a lui fanno capo tutte le attività delittuose elencate in rubrica, che ne segnalano una costante attiva presenza in un arco di tempo tutt'altro che trascurabile. Decisamente meno elevato, nella struttura associativa, è il livello raggiunto dal Tolino e dal D'Andrea, ai quali le risultanze processuali non consentono di attribuire altro ruolo che quello di semplici gregari.

Nei sensi ora specificati ~~xxxxxxx~~ varno, quindi, modificate la imputazione di cui al capo A), concernente gli imputati Fresia, Piantamore, Dorigo e Tolino, e quella di cui al capo B) relativa all'imputato D'Andrea.

Così delineata la natura dell'associazione, occorre passare all'analisi delle residue imputazioni

18

per individuare i responsabili dei singoli reati commessi in attuazione dell'unitario programma delinquenziale.

Per quanto attiene al reato di cui al capo C), si osserva preliminarmente che ~~questo~~ ^{il} materiale ^{sequestrato} è perfettamente efficiente, come è stato accertato dalla perizia balistica, la quale ha altresì evidenziato la potenzialità offensiva degli involucri esplosivi che, quantunque costruiti in maniera rudimentale, sono tuttavia risultati ad azione mortale nel tre metri dall'epicentro dell'esplosione e atti a compromettere gravemente l'integrità fisica in un traggo dai tre agli otto metri.

La detenzione di detto materiale non può non farsi carico al Fresia, l'unico - a quanto consta - che avesse la concreta e immediata disponibilità del box ove era occultato.

Alla detenzione non sono estranei neppure il Piantanore e il Dorigo.

Intanto il Piantanore ha conferito un personale apporto alla dotazione di armi del gruppo, arricchendola con la cessione della pistola del Panzeri, della cui sottrazione - come si vedrà - va ritenuto responsabile.

Sintomatico rilievo, poi, acquista, nel quadro dei rapporti sopra delineati, il rinvenimento presso l'abitazione del Dorigo di esplosivo identico a quello che oltre un anno dopo sarà ritrovato nel box locato dal Fresia.

Si è già rilevato, inoltre, come anche dopo la loro carcerazione il Dorigo e il Piantanore si siano attivamente interessati alle sorti e alle vicende dell'organizzazione, nel cui appoggio in

27

particolare confidano per la realizzazione della loro aspirazione alla libertà, che detta al Piantamore l'elaborazione del progetto di evasione riprodotto nel manoscritto sequestrato al Fresia. Il documento prevede, in alternativa, diverse forme di intervento: uno, presentato come di più agevole attuazione, consiste nel liberare i detenuti durante una normale traduzione, approfittando della distrazione dei Carabinieri di scorta; l'altro, del quale lo scrivente non si nasconde il rischio ("mi sembra senz'altro più assurdo") e la gravità delle possibili conseguenze ("il pericolo di una strage sarebbe quasi certo") prevede addirittura l'apertura di un varco nel muro di cinta del carcere provocata dalla esplosione di materiale preventivamente occultato in un'auto o in un furgone. E' facile constatare come entrambi i progetti prevedano l'impiego, rispettivamente, di armi ("importante sarebbe per me un'arma con munizioni a iosa") e di esplosivo. Ebbene, per entrambe le operazioni lo scrivente non nutre alcuna preoccupazione circa la possibilità della esecuzione, e non è neppure sfiorato dal dubbio che gli interventi proposti possano scontrarsi con difficoltà di approvvigionamento dei mezzi richiesti; il che dimostra che Piantamore era perfettamente a conoscenza dell'esistenza e della disponibilità da parte degli associati liberix di una adeguata dotazione di armi e di esplosivo. Ancor più esplicito, del resto, è l'appunto, sempre scritto dal Piantamore, sul retro della piantina di Porto Azzurro, laddove espressamente si elencano "15 cartucce di dinamite" con detonatore e miccia.

Il contenuto del manoscritto postula, inoltre, uguale

30

consapevolezza da parte del Dorigo. L'estensore della missiva, infatti, non manca di precisare che "essendo in due", altrettante e "separate" devono essere le azioni di intervento dall'esterno; e, nell'esporre le proprie osservazioni in ordine all'operazione "nuto-massa", lascia chiaramente intendere che beneficiari del piano sono tanto lui quanto il compagno di detenzione che viene esplicitamente indicato come "Ciano", ossia come il Dorigo. Non è pensabile, perciò, che quest'ultimo ignorasse gli accordi che si andavano perfezionando per favorire anche la sua evasione. D'altro canto che il Dorigo fosse stato interpellato in proposito è dimostrato dal fatto che la missiva riporta anche un programma (forse il più velleitario, ma anche il più gravido di conseguenze) da lui concepito ("Ciano propone invece..."). Né va sottaciuto che questo ultimo piano, da attuarsi con l'impiego di un apprezzabile quantitativo di materiale esplosivo, proviene proprio da chi - come il Dorigo - si è accertato avere detenuto nella propria abitazione esplosivo identico, per provenienza e qualità, a quello sequestrato nel box di via Bardonecchia. Ciò porta ad escludere che il Fresia e il Dorigo abbiano attinto autonomamente ad un'unica fonte di approvvigionamento, e accredita, per contro, la deduzione che il materiale fosse stato ripartito tra i vari componenti del gruppo per comuni finalità di utilizzazione successiva. Tale considerazione induce, altresì, fondatamente a supporre che alla detenzione delle armi e dell'esplosivo fossero, in egual misura, interessati tutti i membri dell'associazione,

31

e di conseguenza anche il Tolino, cui viene attribuito nel capo di imputazione il concorso col Fresia nella custodia del materiale. A suffragare l'ipotesi che il Tolino affiancasse il Fresia nella "gestione" del box stanno il rinvenimento nel locale di una carta di identità falsificata con la sua foto nonché il rinvenimento, nel possesso del Fresia, della ricevuta relativa alla tassa di circolazione della sua auto. Peraltro ~~giacché~~ le circostanze suddette non attestano in maniera tranquillante che il Tolino avesse la disponibilità del box o, comunque, libero e frequente accesso allo stesso; onde dal reato sub c) il Tolino va prosciolto con formula dubitativa.

EBella maggior parte dei reperti di cui trattasi le risultanze processuali non hanno permesso di accertare la provenienza.

Certamente provento di furto è la pistola Browning cal. 6,35.

Il furto (capo E) risulta commesso in Torino il 12.11.1971 in circostanze che consentono la sicura individuazione dell'autore.

Dalla denuncia da lui sporta (fl. 591 - 2/C) si apprende che Fanzari Augusto, recatosi a visitare il Salone dell'auto, lasciò la propria vettura Fiat Lino 2400 targata CO 282254 in un parcheggio ACI verso le ore 11,45, con le chiavi inserite nel cruscotto, affidandola a 2 giovani incaricati della vigilanza; e che, tornato a recuperare il veicolo ~~verso~~ intorno alle ore 12,30, constatò che dall'interno dello stesso erano stati asportati alcuni pacchetti di sigarette, 3 mangianastri e la pistola di cui, della cui presenza a bordo del veicolo egli si era premurato di avvertire i custodi del parcheggio.

32

Gli accertamenti di p.g. portarono immediatamente ad identificare i due giovani cui il Panzeri aveva affidato l'auto con Piantamore Giorgio e con tale Lovisolo Felice. Entrambi si dichiararono estranei alla sottrazione dell'arma, e le indagini non ebbero alcun utile sviluppo. Solo con la scoperta del box di via Bardonecchia hanno tratto vigore e consistenza gli originari - e, per la verità, alquanto generici - sospetti avanzati sul Piantamore, in sede di denuncia, dal Panzeri. Il rinvenimento della pistola nel box menzionato, attesi i già illustrati collegamenti tra il Fresia e il Piantamore, elide ogni dubbio circa l'attribuibilità del furto a quest'ultimo.

Va ricordato, inoltre, che quando il Panzeri tornò a prelevare la vettura il Lovisolo era ancora in servizio come posteggiatore, mentre il Piantamore si era allontanato perché aveva esaurito il proprio turno di servizio; per cui è ben difficile ipotizzare che il Lovisolo potesse aver occultato sulla propria persona l'arma, tanto più che il Chiabotto Angelo (fl. 605 retro- vol.2/C), ispettore ACI, non ha escluso che sia stato proprio il Lovisolo ad informarlo del furto, ed ha, comunque, precisato che col Lovisolo accompagnò in Questura il Panzeri. Si aggiunga che il Piantamore (fl.621 retro - 2/C), pur senza assumersi direttamente la responsabilità del furto, ha decisamente escluso che autore della sottrazione possa essere stato il Lovisolo: e tale dichiarazione suona implicita ammissione dell'addebito.

E' indubitabile, poi, che, nell'affidare l'ar-

33

ma alla disponibilità del gruppo, il Piantanone dovette informare i riceventi della illegittima provenienza; e, d'altra parte, pur in difetto di esplicita indicazione ~~espressiva~~, la natura dell'oggetto (sottoposto a particolare e rigorosa disciplina concernente l'acquisto, la detenzione, la cessione ecc.) e le qualità personali del cedente dovevano necessariamente ingenerare nei riceventi la certezza che il possesso dell'arma non era frutto di operazione legittima.

L'acquisizione e la custodia della pistola vanno, quindi, ascritti a titolo di ricettazione (capo F) al Fresia, locatario del box; mentre, potendosi, per le considerazioni innanzi espresse, fondatamente dubitare che analoga disponibilità del box e del materiale occultatovi potesse vantare il Tolino, dal reato da quo lo stesso va mandato assolto con formula dubitativa.

Ad identica conclusione, e sulla base della motivazione già esternata, deve pervenire, per quanto attiene alla posizione del Tolino, relativamente ai delitti di ricettazione di cui al capo d) e al capo g). Dei delitti in esame deve rispondere, per contro, il Fresia, detentore del materiale ricettato.

La provenienza da furto dei documenti relativi al veicolo targato TO 100039 (sottratti a Taricano Pietro il 22.1.73), del modulo per carta di identità n.17238832 (facente parte di uno "stock" sottratto la notte sul 20.2.74 dal Municipio di Tronello) e del modulo per patente di guida n.A/6761585 (sottratto dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Rovigo tra il 27 e il 29 ottobre 1973) risulta incon-

34

testabilmente accertata.

E' appena il caso di rilevare che, trattandosi di moduli sottratti alla libera circolazione fra privati e attribuiti esclusivamente alla P.A. per l'esercizio del potere di certificazione alla stessa spettante, la ricezione dei moduli - a qualsiasi titolo avvenuta - postula la consapevolezza della illiceità della loro provenienza.

Né v'ha dubbio che la ricezione, così come la custodia, dei moduli in parola è preordinata alla successiva formazione ed utilizzazione di documenti falsificati e, quindi, sottintende quella finalità di profitto voluta per l'integrazione del reato di ricettazione.

La circostanza che sui moduli specificati al capo g) fosse stata applicata la foto del Piantanore legittima la deduzione che il futuro destinatario dei documenti falsificati abbia commissionato al Fresia non soltanto la predisposizione del documento, ma altresì il procacciamento illecito del relativo modulo cartaceo. Peraltro il notevole lasso di tempo intercorso tra la accertata sottrazione dei moduli e il rinvenimento degli stessi nel box del Fresia se, da un lato, impedisce di attribuire a quest'ultimo una diretta attività di apprensione, dall'altro non consente di escludere che l'intervento del Piantanore per sollecitare la formazione di documenti da cui risultasse falsamente intestataio si collochi in epoca cronologicamente successiva all'acquisizione, da parte del Fresia, dei moduli. Pertanto è conforme a giustizia prosciogliere il Piantanore dal reato di cui al capo g) per insufficienza di prove.

35

Per quanto concerne l'imputazione sub i), il rinvenimento nel box del Fresia di vari documenti contraffatti consente di individuare nel Fresia il materiale esecutore delle falsificazioni, tanto più ~~per~~ ove si tenga conto che la patente sottratta alla Rossaro portava la stampigliatura "obbligo uso delle lenti" che si è accertato (cfr. perizia) essere stata eseguita con i timbri in possesso del Fresia e utilizzati anche per falsificare la patente destinata al Piantamore.

E' tuttavia impensabile che l'attività del Fresia si svolgesse al di fuori di qualsiasi contatto con i beneficiari dei documenti alterati, i quali devono avergli fornito, quanto meno, le foto, nel formato richiesto, per la formazione dei falsi documenti: e tale forma di collaborazione è sufficiente ad integrare gli estremi del concorso nel reato.

Orbene, dei falsi documenti sequestrati nel box, quelli redatti sui moduli indicati al capo g) portavano la foto del Piantamore, mentre sulla carta di identità smarrita da Calasso Cosimo era stata applicata la foto del Tolino; onde la partecipazione al reato del Tolino e del Piantamore non pare contestabile.

Dell'attività di falsificazione va fatto carico anche al Lorigo. Nell'abitazione di lui venne rinvenuto, in data 3.3.73, il passaporto rilasciato a tale Marzona Alberto, che lo aveva smarrito tempo prima, già alterato a beneficio del Fresia. Circostanza, questa, particolarmente eloquente ad attestare la intercambiabilità dei ruoli tra i componenti della organizzazione, per cui il Fresia può risultare "custode" di documenti intestati al Piantamore o al

36

Tolino così come il Dorigo può assumere analogha ~~precisamente~~ funzione per un passaporto falsificato al nome del Fresia. Il giro dei documenti falsificati riproduce, in sostanza, per così dire su scala ridotta, quell'intraccio e quelle combinazioni lusingate per affermare la sussistenza di un vincolo associativo a sfondo delinquenziale tra gli attuali giudicabili.

Il Dorigo, quindi, più che un temporaneo e fiduciario custode del documento, assume ancora una volta il ruolo di un anello della catena di rapporti che lo vede impegnato, col Fresia, col Tolino e col Piantanore, nella ricerca e nell'occultamento delle armi come nella predisposizione di documenti contraffatti.

Difetta, per contro, la prova che la collaborazione prestata al Fresia dal Piantanore dal Dorigo e dal Tolino si sia spinta anche nella ricerca della patente della Rossaro (capo I), che risulta essere stata alterata ad esclusivo beneficio del Fresia e custodita nel box da lui affittato; di talché dalla ricettazione loro ascritta al capo h) il Tolino, il Dorigo e il Piantanore vanno prosciolti con ampia formula.

Con uguale formula il Tolino va, altresì, mandato assolto (ai reati sub L), M) ed N).

L'attribuzione al Tolino del reato sub L) ha tratto vita presumibilmente da una inesattezza contenuta nella deposizione istruttoria di Pittarel Gianfranco, il quale ebbe a riferire che la stipula del contratto era stata preceduta da intese perfezionate con due giovani. L'inesattezza di tale ri-

37

ferimento è stata prontamente segnalata da Fiorese Lina, moglie del Pittarel, la quale ha escluso categoricamente che alle trattative sia intervenuta altra e diversa persona rispetto a quella che ebbe a sottoscrivere il contratto col nome di Brusia Franco e che la donna indicò nel Fresia. In dibattimento, poi, lo stesso Pittarel ha chiarito che due persone si erano bensì attivate per raccogliere informazioni sulle condizioni della locazione, ma in momenti diversi e successivi e in maniera del tutto autonoma.

Può, perciò, ritenersi provata la completa estraneità del Tolino alla stipula del contratto di locazione del box; mentre difetta la prova del concorso del Tolino ai reati sub I) ed N).

Le due imputazioni sono tra loro collegate.

Nel rapporto della Questura di Torino (fl.84 e segg. - vol 2/A - 2^a parte) si legge che una pattuglia dell'Ufficio Politico, verso le ore 1,30 del 21.2.1974, nel perlustrare il perimetro del Tribunale di Torino, notava che su due finestre dell'edificio erano state deposte due taniche contenenti un liquido rossastro (che successivamente analizzato dall'Istituto di Chimica Industriale del Politecnico risultò essere benzina) e scorgeva contemporaneamente un individuo che, abbandonata per terra altra tanica contenente identica sostanza infiammabile, si dava a precipitosa fuga. Nella zona, nel corso del successivo sopralluogo, veniva rinvenuta abbandonata l'auto Fiat 500 targata TO 796277, sulla quale erano stati occultati altri tre bidoni di benzina. La vettura risultò di proprietà della ditta Valcar e sottratta,

38

la notte sul 19 precedente, a un impiegato della società, tale Muscas Costantino. Dall'auto risultavano asportati il sedile anteriore destro, la ruota di scorta e altri oggetti di minor valore.

Orbene, nel box di via Bardonecchi sono stati rinvenuti una ruota ^{e un sedile} per auto Fiat 500; e le risultanze processuali, ad avviso della Corte, permettono di identificare detto sedile con quello asportato alla vettura del Muscas.

Emerge dal fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti da personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della Questura di Torino che il sedile sequestrato nel box "presenta la guida destra di fissaggio (fl.21 - vol 2/A prima parte) alla scanelatura posta sull'impiancito dell'auto con delle notevoli chiazze di ruggine, l'analoga guida sinistra presenta tracce minime di ruggine". Esaminando la vettura del Muscas si può osservare che "la scanelatura destra in metallo (ibid. fl.22) dell'alloggiamento del sedile mancante infissa all'impiancito dell'auto è in buona parte arrugginita; piccole tracce di ruggine si rinvennero, invece, nella scanelatura di sinistra". Si ricava, così, un primo imponente elemento di identificazione, ben evidenziato dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo dei rilievi tecnici.

Significative sono anche le analogie tra i reperti relativi al sedile rinvenuto nel garage e il sedile anteriore (lato guida) della vettura del Muscas, messe in luce dagli esami di laboratorio eseguiti dalla Divisione Polizia Scientifica (2/A -2°p.- fl.73-75). Dette analogie riflettono le caratteri-

39

stiche esteriori dei reperti e le materie prime: infatti i sedili presentano identità di colore e di lavorazione, e i campioni di similpelle prelevati hanno la parte "esterna costruita con materiale plastico a base di cloruro di polivinile e la parte interna costruita con fibre artificiali opacizzate". Tenuto conto delle segnalate somiglianze, sintomatica appare la circostanza che nel box venne rinvenuta anche una ruota per auto Fiat 500, ove si ricordi che al momento del recupero la vettura del Muscas risultava priva appunto della ruota di scorta. Si aggiunga che il Fresia non ha saputo fornire alcuna spiegazione circa la presenza nel box del sedile e della ruota, come sarebbe, al contrario, accaduto se la detenzione o la provenienza degli oggetti fossero state lesite.

Dalla accertata appartenenza all'auto del Muscas del sedile posseduto dal Fresia discende l'ascrivibilità a quest'ultimo sia del furto dell'auto (avvenuto nelle circostanze indicate nel capo di imputazione; di talché ricorrono le contestate aggravanti) sia del tentativo di incendio di cui al capo II).

Da entrambi detti reati il Tolino va prosciolto per non averli commessi, mancando ogni possibilità di identificare il Tolino col giovane visto fuggire dalla P.S. in occasione dell'intervento che impedì l'incendio al Tribunale e non essendosi raggiunta alcuna prova certa della disponibilità da parte del Tolino del box affittato dal Fresia.

Il Fresia va, da ultimo, dichiarato responsabile del reato di cui al capo 0), la cui verifica è segnalata dalla relazione di servizio e dalla depo-

40

sizione dell'agente di P.S. Fazio, vittima della violenta reazione del prevenuto, in conseguenza della quale ebbe a riportare le lesioni documentate nel certificato medico rilasciato dai sanitari dell'Ospedale Maria Vittoria (fl. 63 - I/B).

I reati ascritti ai singoli imputati, poiché sono altrettante manifestazioni della progettazione delittuosa vivificatrice del vincolo associativo cui si è fatto cenno, sono chiaramente unificabili, sotto il vincolo della continuazione, tra loro, e, per quanto riguarda gli imputati Piantanore e Dorigo, col reato di sequestro di persona per il quale entrambi hanno riportato condanna con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino in data 12.7.74, definitiva.

Dal quadro unitario da quo esula unicamente il reato ascritto al Fresia al capo C), non potendo rientrare nell'originario disegno criminoso una manifestazione di violenza occasionata da una situazione contingente non preventivamente rappresentabile.

Agli imputati Tolino e D'Andrea possono concedersi, per la loro attuale incensuratezza, le attenuanti generiche.

Tenuto conto dei criteri elencati nell'art.133 C.P., stitarsi equo infliggere:

- al Fresia la pena di anni cinque e mesi otto di reclusione. La pena base per il delitto di cui all'art. 416 C.F. (episodio più grave di quelli oggetto del vincolo della continuazione) viene determinata in misura corrispondente al minimo edittale, mentre viene fissato in anni due di reclusione l'aumento imposto dall'art. 81 c.p.v. C.F., attese

41

la molteplicità e la gravità dei singoli reati unificati. La pena infliggenda per il delitto sub 0) viene determinata in mesi otto di reclusione, fissandosi in ragione di un terzo l'aumento di pena per la contestata aggravante;

- al Tolino la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, riducendosi in ragione di un terzo, per le concesse attenuanti, la pena base che per il reato di cui all'art. 416 cpv. C.P. viene determinata in anni due di reclusione (in considerazione soprattutto del non trascurabile peso del Tolino nella organizzazione delinquenziale) e contenendosi in mesi quattro di reclusione l'aumento imposto dalla ritenuta continuazione;

- al D'Andrea la pena di anni uno di reclusione, riducendosi in ragione di un terzo, per le concesse attenuanti, la misura della pena base, fissata, attesa la modesta dimensione dell'apporto operativo del prevenuto all'associazione, in anni uno e mesi sei di reclusione;

- per il Piantanore e il Lorigo l'aumento di pena per la continuazione da apportare alla sanzione agli stessi già irrogata con sentenza della Corte d'Assise d'Appello 21.7.74, viene determinato, in considerazione del rilevante contributo offerto alla costituzione e alla vita dell'associazione e della gravità e molteplicità dei reati loro ascritti, in anni 3 di reclusione per il Lorigo, e in anni tre e mesi sei di reclusione per il Piantanore che, oltre ad essere l'esponente di maggior rilievo del gruppo, è anche responsabile di un numero di reati maggiore di quella accertata a carico del Lorigo.

Segue la condanna di tutti gli imputati, in

42

solido, al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

In applicazione dell'art. 29 C.P., il Fresia va dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

A norma dell'art. 240 C.P., va ordinata la confisca delle armi e delle munizioni e degli esplosivi ~~indichiate~~ nonché dei timbri in gomma, delle radio e delle targhe per auto in sequestro.

Va inoltre dichiarata la falsità dei documenti di identità in sequestro concernenti i capi di imputazione, con conseguente cancellazione delle parti false, nonché la falsità della firma Brusia Franco apposta al contratto di locazione in sequestro, della quale va parimenti ordinata la cancellazione.

Va infine revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Fresia con sentenza del Tribunale di Torino in data 17.12.71.

La partecipazione all'associazione del Tolino e del D'Andrea nonostante la grave condanna riportata da due componenti (Piantamore e Dorigo) induce fondatamente ad escludere che la semplice irrogazione della sanzione possa costituire per gli stessi efficace deterrente da scongiurare ulteriori violazioni della legge penale: non reputa, perciò, la Corte che il Tolino e il D'Andrea siano meritevoli dell'invocato beneficio di cui all'art. 163 C.P.

P. C. M.

Visti gli artt. 477, 483 e 488 C.P.P., dichiara Fresia Giovanni, Piantamore Giorgio e Dorigo Lucia ~~non meritevoli del beneficio di cui all'art. 163 C.P.~~

43

no colpevoli del reato di cui all'art. 416 p.p.C.P., così modificata l'imputazione loro ascritta al capo a), Tolino Francesco e l'Andrea Antonio colpevoli del reato di cui all'art. 416 cpv. C.P., così modificata l'imputazione loro rispettivamente ascritta ai capi a) e b);

dichiara Fresia Giovanni colpevole dei reati ascrittigli ai capi c) d) f) g) h) i) l) m) ed n), ritenuti unificati tra loro e col delitto di associazione per delinquere del vincolo della continuazione, nonché del reato ascrittogli al capo o);

dichiara Piantanore Giorgio colpevole altresì dei reati ascrittigli ai capi c) e) ed i);

dichiara Torigo Luciano colpevole altresì dei delitti ascrittigli ai capi c) ed i);

dichiara Tolino Francesco colpevole del reato ascrittogli al capo i), ritenuto unificato dal vincolo della continuazione col delitto di associazione per delinquere;

e, ritenuta per Torigo e Piantanore la continuazione fra tutti i reati loro ascritti e quelli per i quali hanno riportato condanna con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino in data 12.7.74;

e concesse al Tolino e al D'Andrea le attenuanti generiche;

condanna Fresia Giovanni alla pena di anni 5 di reclusione per il reato continuato ed alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 337 C.P.;

Tolino Francesco alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione; l'Andrea Antonio alla pena di anni uno di reclusione; determina l'aumento di pena, per la ritenuta continuazione, in anni 3 e mesi 6 di re-

44

clusione per Piantamore Giorgio e in anni 3 di reclusione per Lorigo Luciano;
condanna tutti i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.
Visto l'art. 29 C.P. dichiara il Fresia interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Visto l'art. 480 C.P.P., dichiara la falsità dei documenti di identità in sequestro concernenti i capi di imputazione e ordina la cancellazione delle parti false; dichiara altresì la falsità del contratto di locazione a firma apparente "Brusia Franco" e ordina la cancellazione della firma medesima.
Visto l'art. 240 C.P., ordina la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro, nonché dei timbri in gomma, delle rogio e delle targhe per auto in sequestro.
Visto l'art. 168 C.P., revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Fresia con sentenza 17.12.71 del Tribunale di Torino.
Visto l'art. 479 C.P.P., assolve il Piantamore e il Lorigo dal reato di cui al capo h) per non aver commesso il fatto; il Piantamore dal reato di cui al capo g) per insufficienza di prove; il Tolino dai reati di cui ai capi c) d) f) e g) per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi h) l) m) ed n) per non aver commesso il fatto.
Ordina la trasmissione al P.M., per quanto di competenza, di copia autentica della dichiarazione letta in aula il 5.4.76 dall'imputato Piantamore, allegata in originale al verbale di dibattimento.
TORINO, 9 aprile 1976

IL GIUDICE A LATERE
ESTENSORECioranni *Katols*

IL PRESIDENTE

Paolo Paoletti

Di per volta ogni 6/5/76

H. Capellieri
12/11

In data 10/6/76 appellata dall'imputato
Frena Giovanni, dell'Av. Geo. Del Piana.

Il giudice di Frena Giovanni: dell'Av.
Franco Trebbi, il giudice di Torino Francesco.

In data 11/6/76 appellato dagli imputati:
Gorzo Luciano e Piancamore Paolo.

In data 12/6/76 appellata dall'Av. Roberto
Frabino, il giudice di D'Andrea Roberto,
e dell'Av. Bianca Guidotti Serra, il giudice
di Pianta non Paolo.

H. Capellieri
12/11

In data 7/5/76 appellato dal P.G.

H. Capellieri
12/11

Asise

La sentenza con sent. 15-3-79. dichiara manifestamente
l'appello del P.G. fu mancata prescrizione
dei reati in parziale riforma dell'imputato
sentenza dichiara: Frena G., Piancamore G.,
Gorzo L. responsabili del delitto originario
mentre contestato nel capo di imputazione
sub A), in luogo di quello ritenuto dalla
sentenza appellata, da considerarsi quanto
al Frena in combinazione con i delitti di cui
ai capi di imputazione sub C) D) E) G) H) M) N);
dichiaro u. d. p. contro Frena, per reati sub I) e L)

anche esultando ammissa;
dichiaro colui responsabile del delitto di cui
all'originario capo di impugnazione, sub A),
escluso l'aggravante ivi contestata, in luogo
di quello ritenuto nella sentenza impugnata
e quindi delitti n.d.p. per tale reato indicato
per quello contestato sub I) per essere i
medesimi esultando intervenuta ammissa;
dichiaro D'Andrea responsabile del delitto
di cui all'originario capo di impugnazione
sub B), in luogo di quello ritenuto
dell'impugnata sentenza e per tale
reato delitti n.d.p. per ammissa;
mantenere ferme le pene inflitte dalla
impugnata sentenza nei confronti di
Frena, Crampone e Bongo, dichiaran-
do condonata per anni 2 la pena inflitta
al Frena;
conferma nel resto l'appellata sentenza
condannando gli appellanti in solido
al pagamento delle spese di questo
grado di giudizio;
risolve che copia del verbale di udienza
sia trasmessa al P.M.; presso il Trib.
di Torino per quanto di sua competenza
M. S. Amelio

R

FATTO CARTELLINO N. 38/75 del Reg. gen.
 addi 22/XI/76 *Gi. M. ...* N. 24/76 del Reg. sent.

CORTE DI ASSISE DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 76 il giorno 4 del mese
 di MAGGIO

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. dott. GUIDO BARBARO | Presidente |
| 2. dott. GIOVANNI MITOLA | Giudice |
| 3. MARZIANO ROLLINO | } Giudici popolari |
| 4. LIONELLO FOGLIANO | |
| 5. MARIA LUISA DURANDO | |
| 6. ADELIO BOESOLA | |
| 7. MARIA ROSA MARCHESE | |
| 8. MARIA PAOLA LUBOZ | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.

VINCENZO FOCHETTINO

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa


CONTRO

- 1) AMBROSINI VITTORIO, nato a Torino l'11/7/42 ivi
 residente in Corso Orbassano 224/12 elett.dom.to
 presso l'avv. G.V. Gabri di Torino.

Libero presente

- 1 34 -
- 2) BORGHESIO ANDREA, nato a Ciriè il 6/7/20 residente a Rivarossa C.se Cascina Bondino.
-libero contumace
- 3) CALDERA EZIO, nato a Torino il 12/6/41, residente in via Fisa n° 13.
-libero presente
- 4) CAMON COSIMO, nato a Brindisi il 6/10/48, residente a Torino in Via S.Donato n°8.
-libero contumace
- XXXXXXXXXX
- 5) CARAMORI LUIGI, nato a Ferrara il 5/11/51 residente a Collegno in Via Cefalonia n.15.
-libero presente-
- 6) CARTOCCI GIANCARLO, nato a Cascia il 30/10/47, residente a Roma in Via Gozzi n°145.
-libero contumace
- 7) DIONIGI GIUSEPPE, nato a Comb Le Ville il 27/3/25 residente in Torino in via Monseglio 39, domicilio in via Granagna n°17, dimorante ad Albenga in Via Patrioti n°57, in atti detenuto per questa causa nella C.C. di Torino.
-detenuto presente-
- 8) FRANCIA SALVATORE, nato a Margherita di Savoia il 18/3/38 residente a Torino in Via Riveri n° 2.
- latitante -
- 9) GARCIA ROBRIGUEZ LOUIS, nato a Barcellona il 30/1/32, ivi residente.
- latitante -
- 10) GARRONE EMILIO, nato a Torino il 19/1/55 ivi residente in via Lalli n° 31.
-libero presente
- 11) GIBBIN PIETRO, nato a Torino il 26/10/46, ivi residente in via Baveno n° 18
-libero presente
- 12) LORENZI GIUSEPPE, nato a Torino il 25/7/55, ivi residente in Corso Raffaello n° 18;
-libero presente-
- 13) MARCHETTI GIANLUCA, nato a Bergamo il 5/4/48, residente a Torino Via Principe D'Acaia n°1;
- contumace -
- 14) MARCOLIN SILVANO, nato a Torino il 23/9/56 ivi residente, Via Fiossasco n°11/4.
-libero presente-

- 2 -

- 15) MAZZEO LEONE, nato a Cairano il 22/7/40, residente a Verdellino Via Delle Viole n° 7,
-libero presente-
- 16) MIRANDO FELICE, nato a S. Severo il 13/Dicembre 1954 ed ivi residente in Corso Leone Meucci, 233,
-libero presente-
- 17) MURA BRUNA, nata a Torino il 16/12/38, ivi residente, Piazza Bengasi n° 11. -libera presente-
- 18) OMEGNA MATTEO, nato a Passerano il 3/1/51 ed ivi residente in via Maestra, 41. -libero presente-
- 19) FAVIA MARIO, nato a Torino il 14/9/1908 ed ivi residente in Strada ~~del~~ del Nobile n° 91/7; detenuto per questa Causa nella Casa Circondariale di Torino. - presente -
- 20) PIERRI GIOVANNI, nato a S. Severo il 30/5/52, residente a Torino Corso Orbassano n° 297.
-libero presente-
- 21) PITTON GUALTIERO, nato a Torino il 30/5/56 ivi residente in via Cuneo n° 35. -libero presente-
- 22) MONTECORVO ADRIANA, nata a Torino il 28/6/39, ivi residente in Corso Appio Claudio n° 33.
-libera presente-
- 23) RAVALLESE EMILIO, nato a S. Severo il 15/2/33, ivi residente in Via Dalmazia n° 1. -libero presente-
- 24) STASI GIUSEPPE, nato a Lecce il 17/8/50 ed ivi residente in via Cavallotti n° 15. -libero presente-
- 25) STAZZONE ISOARDO ALBERTO, nato a Legnano il 22/6/42, residente a Torino, Via Sacchi n° 2 -libero presente-
- 26) TORCHIO ELIO, nato a Quincinetto il 5/5/46, residente a Torino, Via Finelli n° 26 -libero presente-
- 

- 2 bis -

- 27) USAI ANTONIO, nato a Sassari il 25/1/52, ivi residente in via Mancaleni n°8.)libero presente
- 28) CATOLA MARIO, nato a Fisa il 21/2/54, ivi residente in via A. delle Pura n° 39. -libero presente-
- 29) DELLA BRUNA ARMANDO, nato a Campo nell'Elba il 19/8/46, residente a Cascina in via della Face n°67. -libero presente-
- 30) FORESTI GIUSEPPE, nato a La Spezia il 9/5/54, residente a Livorno in via Ebreo Vittime del Nazismo, 38 -libero presente-
- 31) GAGLIARDI GIAMFIERO, nato a Fisa il 11/9/49 ivi residente in Via Flave n° 82. -libero presente-
- 32) GRONCHI MAURO, nato a Fisa il 4.1.1950, residente a Rosignano Marittimo in via delle Pescine, 19. -libero presente-
- 33) LAMBERTI LAMBERTO, nato a Frassinero il 25/9/34, residente a Fisa in via Ugo Rendi, 23, detenuto nella CC.GG. DI Fisa. - Presente -
- 34) MASELLI ENRICO, nato a Roma il 6/5/50, ivi residente in via Cardinal Farocchi n°15. - Latitante -
- 35) MENNUCCI MAURO, nato a Fisa il 2/3/49, ivi residente in via Di Gello n° 39. - libero presente-
- 36) PALERMO FRANCO, nato a Latina il 24/3/53, residente a Fisa in Piazzale Sicilia, 10. - libero presente-
- 37) NARDI ALESSANDRO, nato a Gorizia il 30/9/49, residente a Fisa in via Torino n°26. - libero presente-
- 38) PECORIELLO FAOLO, nato a Roma il 16/7/45, residente a Livorno, Via Del Fiagiano, 61/A. - libero presente-
- 39) ROSSI MAURIZIO, nato a Viareggio il 14/8/47, residente a Montecatini Terme in Via Zerboglie, 21, dom. a Rosta Via Rivoli, 44.

- 3 -

- libero presente-

- 40) TOMEI MAURO, nato a Lucca il 19/9/41, residente a Lucca in via S. Giorgio n° 64. - latitante -
- 41) TORCHIA DIONIGI, nato a Crotone il 14/5/51, ivi residente in via Colombo n. 231, domiciliato a Fisa in Vicolo del Tinti, 13. - libero presente

I M P U T A T I

AMBROSINI, BORGHESIO, CALDERA, CAMON, CARTOCCHI, DIONIGI,
 FRANCIA, GARCIA RODRIGUEZ LOUIS, GARRONE, GIBBIN, ^{LORCAZI} MAR-
 CHETTI, MARCOLIN, MAZZEO, MIRANDO, MORA, OMEGNA, FAVIA,
 FIERRI, CARAMORI, FITTON, FONTECORVO, RAVALLESE, STASI,
 STAZZONE, TORCHIO, USAI:

A) del delitto di cui agli artt. 305, 302, 283 C.P. per essersi associati tra di loro e con altre persone ancora non identificate in un movimento politico denominato "ordine nuovo", avente il fine di commettere fatti diretti a mutare la forma di Governo e la Costituzione dello Stato con mezzi non consentiti dall'attuale Ordinamento Costituzionale, in particolare attraverso l'addestramento dei militanti alla guerra, al sabotaggio, all'uso delle armi ed alla confezione di ordigni esplosivi, attraverso la partecipazione a campi militari, attraverso la formazione di squadre armate di militanti aventi il compito di provocare disordini e successivamente di arrogiare reparti militari in servizio di ordine pubblico: il tutto per creare le condizioni idonee ad imporre vio-

- 3 em -

lentemente l'abolizione dei partiti politici, dei sindacati e delle principali libertà così come garantite dall'attuale Costituzione.

Agendo come promotori ed organizzatori dell'associazione Favia Mario, Francia Salvatore, Dionigi, Fontecorvo Adriana.

In Torino dal 1967 al 24.12.74.

CATOLA, DELLA BRUNA, ^{FONELLI} GAGLIARDI, GRONCHI, LAMBERTI, MASELLI, MENNUCCI, NARDI, PALERMO, PECORIELLO, ROSSI, TOMEI, TORCHIA:

B) Del delitto di cui agli artt. 305-302-283 C.F. per essersi associati tra loro e con altre persone non identificate in un movimento politico denominato "Ordine Nero" avente il fine di commettere fatti diretti a mutare la Costituzione dello Stato e la Forma di Governo con mezzi non consentiti dall'attuale Ordinamento Costituzionale, in particolare:

1) attraverso la creazione di una struttura organizzativa di carattere clandestino suddivisa in vari gruppi tra loro collegati pur se dotati di autonomia nell'esecuzione, dei singoli interventi operativi, destinata a continuare l'attività del disciolto movimento politico "Ordine Nuovo" perseguendo le stesse finalità con gli stessi mezzi di realizzazione.

2) attraverso il reperimento di armi ed esplosivi procurati da elementi della delinquenza comune e da contributi

- 4 -

di singoli appartenenti a reparti dell'esercizio
(Sottoufficiali dei Paracadutisti Sabotatori) al fine
di realizzare attentati da attribuire a forze dello
opposto schieramento politico e di armare squadre per
appoggio ad eventuali interventi di reparti militari
in servizio di ordine pubblico: il tutto per creare
le condizioni idonee ad imporre violentemente l'aboli-
zione dei partiti politici, dei sindacati e delle prin-
cipali libertà così come garantite dalla attuale Costi-
tuzione.


Agendo in qualità di capi, organizzatori e promotori
dell'associazione il Lamberti, il Tomei, il Maselli.
In Livorno, Fisa, Lucca, Pistoia ed altre località del
1972 ad oggi.

USAI ANTONIO:

C) del delitto p.e.p. dall'art. 2 L.2/10/67 n.895,
per avere, in Sassari, da tempo indeterminato e sino
al 1 Luglio 1974 illegalmente detenuto le seguenti mu-
nizioni da guerra. 19 cartucce calibro 9 corto per ri-
stola automatica Beretta; n° 3 cartucce calibro 9 Lun-
go moschetto automatico Beretta; n° 1 6,35 per moschet-
to 91/38, n° 1 bomba a mano SRGM.

MASELLI ENRICO:

D) del delitto p.e.p. dall'art. 2 L. 2.10.67 n.895,
per avere detenuto illegalmente in Roma, nella propria



- 4 -

abitazione, da epoca indeterminata sino al 10 ottobre 74,
ricatore "Mannlicher" con 8 munizioni per fucile semiauto-
matica "Garant M.-1".

ROSSI MAURIZIO:

E) del delitto p. e p. dall'art. 2 L. 2/10/67 n.895
sostituito dall'art. 10 L. 14/10/74 n.497, in relazione
all'art. 33 reg. per l'esecuzione del TULPS per avere
illegalmente detenuto in Rosta (Torino) una carabina
marca "Finnwolf" mat. V.L. 63 n.4479 cal. 308 SAKO, ar-
ma tipo guerra, nonché n.11 cartucce SMI da guerra.

In Rosta da epoca imprecisata e sino al 28 febbraio 75.

Rcidivi ex art.99 C.P.

Francia, Salvatore, Cartocci Giancarlo, Della Bruna Ar-
mandò, Tomei, Lamberti, Mennucci, Canon, Pecoriello, Am-
brosini, Fontecorvo, Favia.

- 6 -

In esito all'orale pubblico dibattimento, svoltosi nelle udienze dei giorni 23, 24, 25, 26, 27, 29 marzo, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 aprile, 3 e 4 maggio 1976, sentiti il P.M. e le Difese degli imputati, che per primi ed ultimo hanno avuto la parola, la Corte osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 24 agosto 1972 la Questura di Torino chiedeva alla locale Procura della Repubblica autorizzazione a perquisire l'abitazione e gli altri luoghi di dimora e reperibilità di Francia Salvatore, esponente della organizzazione di estrema destra "Centro Ordine Nuovo".


Segnalavano i richiedenti di avere appreso che il Francia avrebbe promosso un campeggio di aderenti al predetto movimento, che si sarebbe svolto nei giorni precedenti in zona dell'Alta Valle di Susa, con manifestazioni apologetiche del disciolto regime fascista.

I partecipanti avrebbero indossato tute mimetiche, con equipaggiamenti paramilitari, innalzando un vessillo con il simbolo di un'ascia bipenne e tracciando sui muri e sul piano stradale scritte apologetiche.

A seguito di tale richiesta, ottenuto decreto di perquisizione, con rapporto del giorno successivo venivano denunziati ai sensi della Legge 20/6/52 n.645 e del T.U.L.P.S., oltre al Francia Salvatore, tali Pontecorvo Adriana, Gibbin Pietro, Ambrocini Vittorio, Stasi Giuseppe e Mura Bruna.

Riferivano infatti i verbalizzanti che, eseguita perquisizione in Corso Regina Margherita 294 (abitazione del Francia), in via Riberi 22 (altro luogo di abitazione) e in via Maria Vittoria 21, sede del "Centro Diffusione Libreria" diretto dallo stesso Francia, erano stati rinvenuti oggetti e documenti idonei a far ritenere fondata la notizia della effettuazione del campo, nell'agosto 1972, nei pressi del Forte Pramand, edificio dirocato a 2000 metri circa di altezza, in Val di Susa.

Le cose rinvenute in sede di perquisizione, e pertanto sequestrate, erano in particolare le seguenti, fra quelle di maggiore rilievo.



- 7 -

Presso l'abitazione di Corso Regina, ove il Francia conviveva con la madre, nonché su un furgone e su una autovettura nella disponibilità di esso Francia: due radioteleferoni, due manganelli, una machete, giacca a vento e pantaloni di tipo militare, tute mimetiche.

Presso la sede del Centro Diffusione Libreria: emblemi del movimento Ordine Nuovo; 27 fotografie raffiguranti cinque persone, in atteggiamenti diversi, fra cui la presenza di un vessillo inalberato su un pennone; altre 30 fotografie raffiguranti persone accampate in località Jaffreau presso il Forte Foens e in atteggiamenti analoghi a quelli precedenti. Si ricollegava tale notizia con quella che nell'agosto 1970 proprio in quella località erano state rinvenute tracce di un accampamento e alcuni striscioni di Ordine Nuovo. Dava esito negativo la perquisizione nell'alloggio di via Riberi.

Il Francia, presente alle perquisizioni, dichiarava oralmente ad un funzionario (Dr. Poli) di avere organizzato il campo tenutosi al Forte Pramand, partecipandovi insieme alle cinque persone predette.

Un sopralluogo sulla zona consentiva di rilevare le tracce di un bivacco, scritte murali con vernice a spruzzo "Dux, A Noi, Ordine Nuovo, No a Yalta" e un fusto di larice lungo m. 4,55.

Il citato rapporto veniva integrato da altro in data 26/8/72 in cui si dava notizia che nell'abitazione di Corso Regina erano state anche rinvenute una carabina ad aria compressa, una carabina 38 con munizioni, altra carabina e un revolver cal. 22 con munizioni, il tutto regolarmente denunciato e autorizzato al porto per uso sportivo con decreto 27/7/1971.

Lo stesso giorno 26/8/72 personale operante nella zona del Forte Pramand rinveniva (segnalandolo con rapporto 27/8/72) due bossoli cal. 7,65, un bossolo cal. 22, alcuni barattoli forati, nonché, su muri e su un cartello di segnaletica stradale, fori da armi di vario calibro.

Con rapporto 28/8/72 veniva ancora riferito che in occasione della perquisizione in casa del Francia in Corso Regina Margherita era ivi presente tale Cartocci Giancarlo, il quale, interrogato sulle ragioni della sua presenza in Torino, essendo egli residente in Roma, spiegava di essere reduce da Milano, ove era stato interrogato dal Giudice Istruttore; di essere giunto a Torino il giorno 23; di essersi incontrato con l'amico Dionigi

- 9 - N.B. non encl. f. 8

Giuseppe, in casa del quale vi era anche il Francia, che gli aveva offerto ospitalità. Dichiarava ancora di aver partecipato nel 1970 ad un campeggio in Val di Susa, denominato "Campo Sigfrido", con un numero imprecisato di giovani aderenti a movimenti di destra. Fra costoro riconosceva attraverso alcune delle fotografie sequestrate presso il Centro Diffusioni Librarie tale Perra Mario e lo stesso Francia.

Il Dionigi veniva identificato per Dionigi Giuseppe, consigliere comunale di Torino per il Movimento sociale Italiano, e con detto rapporto si denunciavano il Cartocci e il Perra per gli stessi reati già segnalati nei confronti degli altri sei denunciati.

Frattanto la Tenenza dei Carabinieri di Susa segnalava che l'Ufficio Comandante del territorio, dapprima il 15 luglio 1972 e quindi l'8 agosto 1972 anche con l'intervento del Pretore - nell'ambito di un servizio di vigilanza in esito a segnalazioni, all'epoca però risultate incontrollate, di campeggi paramilitari in località Jaffreau tra i forni Foens e Pramand - si era recato nella medesima località, in quanto avvertito del ripetersi di un raduno del genere. Mentre la prima volta nulla aveva rilevato, la seconda aveva notato due tende, alcune auto e alcune persone in località Pramand, senza però che nessun sospetto risultasse elevabile. Diverso appariva invece l'esito di altro sopralluogo effettuato il 24 agosto nei pressi del Forte Foens, ove rilevava scritte murali del tipo di quelle già indicate dalla polizia, e la presenza, presso il Forte Pramand, di alcune autovetture, di alcuni giovani e di una famiglia in sosta. Quello stesso giorno tale Valenti Pier Luigi riferiva che una quindicina di giorni innanzi aveva rinvenuto presso il Forte Pramand 17 bossoli che, tramite un corrispondente della Gazzetta del Popolo, erano stati consegnati agli stessi Carabinieri (f.22 fasc.7 Vol.XVII) e che erano risultati sparati 15 da una carabina cal.22 e due da pistola cal.6,35.

Le segnalazioni di altri passanti non avevano indotto i Carabinieri ad effettuare più precisi ed immediati controlli, anche perchè - si precisava nel citato rapporto - era nel contempo intervenuto personale dell'Ufficio Politico della

- IO -

Questura che si era impegnato a riferire eventuali positivi esiti dell'effettuando accertamento.

Il 30 agosto 1972 la Questura forniva i nominativi di alcune persone risultanti su schede e prospetti organizzativi di Ordine Nuovo rinvenuti presso il Centro Diffusioni Librarie : trattavasi di tali Capitini, Faini, Isoardo Stazzone, Centenari, Degli Emili, Cocco, Canu, Marchetti, Caldera, Canon, Torchio e Francia Bruno (altre 59 persone, oltre quelle di cui finora è detto, venivano identificate con rapporto 25/9/72), e precisava che le persone effigiate su fotografie relative al campo del 1970 nei pressi del Forte Foens erano il Francia Salvatore, il Cartocci, il Perra e tale Lorenzi Giuseppe.

si accertava ancora (come da rapporti 4 e 5 settembre 1972) che l'A.P.R. Giulia I300 notata presso il Forte Pramand l'8/8/72 apparteneva ad Ambrosini Vittorio e che al campo del 1970 aveva partecipato anche Centenari Fedoro, ritratto in una fotografia col Francia.

Passata l'istruttoria al rito normale, le seguenti altre notizie venivano fornite al Giudice Istruttore, in esito a sue richieste, o a seguito di ulteriori indagini, con successivi rapporti.

Il 19/10/72 si riferiva che i nominativi di cui ai vari appunti rinvenuti presso il Centro Diffusioni Librarie rispondevano ad elementi della destra e della sinistra politica, così come, ma per lo più di sinistra, erano i titolari delle autovetture, le cui targhe era annotate sugli appunti.

Il 10/6/74 si comunicava che tale Rinaldi Giorgio, già condannato per spionaggio a favore dell'Unione Sovietica, sarebbe stato, tramite Pavia Mario, in contatto con il cittadino spagnolo Garcia Rodriguez Louis, ufficiale della Falange, che si era recato a Torino, come più specificamente risultante in rapporto del 25/7/74 (f. II5). Il 14/6/74 veniva riferito l'esito di perquisizioni eseguite a carico di Mazzeo Leone, Rigon Roberto, Caramora Luigi, Gaddi Marcello, Riccardino Walter, Zuccolotto Bruno e Omegna Matteo. Erano stati sequestrati i seguenti oggetti.

Al Mazzeo : baschi e berretti militari, zaini, giacche a vento, una borraccia, un badile, opuscoli e pubblicazioni, una lettera 22/3/69 di Massagrane Elio, annunciante il rinvio di una riunione prevista a Verona.

- II -

Al Rigon : due carte e un bracciale rosso con svastica.

Al Caramori : mostrine, fregi e indumenti militari, un accendino con svastica, alcuni bossoli, una cartuccia, numerosi documenti e opuscoli propagandistici, un libro su Valerio Borghese; quattro lettere (due di tale Candasso, due di Usai) e una convocazione da Francia per una riunione dell'II/II/73.

Al Gaddi e al Riccardino : una baionetta dell'esercito nazista e alcuni pugnali.

Allo Zuccolotto una sciabola.

A Omega : caschi da motociclista, uno sfollagente, cartucce da segnalazione per paracadute, pubblicazioni e opuscoli.

L'esito di perquisizioni a carico di 68 persone veniva riferito con rapporto 17/5/74.

Oltre a quelli già riferiti, risultavano positivi i seguenti:

a Marchetti : tre lettere di Europa Civiltà;

a Stazzone Iscardo : una rubrica con indirizzi;

a Pontecorvo Adriana : il 19/7/74, due biglietti ferroviari per la Francia e fogli con nomi e indirizzi; l'II/5/74, cartoncini, schede e opuscoli di Ordine Nuovo;

a Cartocci : dieci medaglie in argento con l'effigie di Mussolini, agende, volantini vari, fra cui uno di "Rivoluzione Nazionale" di Ordine Nuovo; un biglietto da visita di Pavia Mario;

a Lorenzi : una lettera di Rigon con "saluti borghesi al rivoluzionario del tempo libero";

a Usai Antonio (già mittente di due lettere sequestrate al Caramori) : divise, indumenti e fregi da paracadutista, alcune cartucce, una bomba a mano e un proiettile da mortaio, sette lettere (4 del Caramori, 2 da Sassari e una da Potenza), tutte con riferimenti a notizie su Francia, su "gruppi e indirizzi".

Il rinvenimento del biglietto da visita presso il Cartocci e notizie acquisite nell'ambito di indagini dirette a verificare le fonti di finanziamento del gruppo torinese estendevano gli accertamenti istruttori nei confronti di Pavia Mario (che risultava mittente di assegni bancari in favore della ditta gestita dal Francia, in ordine ai quali sarebbe poi stata eseguita perizia contabile; ed era stato in contatto con Valerio Borghese in occasione di una riunione a Torino, incontrandosi con esponenti romani del Fronte Nazionale) e di Borghesio Andrea, al

- 12 -

quale veniva no sequestrati, oltre a un biglietto da visita dello stesso Pavia, vari documenti intestati a "Oruine e democrazia nuovi"; e dattiloscritti (due) "Anticomunismo e quadripartito", nonché moduli di domande di iscrizione e schede informative del Fronte Nazionale.

Presso il Pavia veniva anche rinvenuto un esemplare del libro "Seconda Repubblica" di Edgardo Sogno, in cui era inserita una lettera, datata 4/3/74 e di grafia riconosciuta per quella del Borghesio, indirizzata a persona con l'appellativo di Eccellenza, del seguente tenore: "legga a f.241 cosa che fra le righe potrebbe interessarla".

Col già menzionato rapporto del 15/7/74, venivano individuate nuove persone, abitanti a San Severo e in rapporti con tale Pierri Giovanni, noto in luogo come "Nino il fascista" e trasferitosi a Torino; trattavasi di tali Ravallese Emilio, Mirando Belice e Rinaldi Antonio.

Perquisizioni nei loro confronti consentivano il rinvenimento: presso l'abitazione del Ravallese, di ciclostilati sui fatti eversivi di Reggio Calabria e di un quaderno appartenente al Mirando, con fotografie e appunti di poesie e teatro di chiaro riferimento politico; presso il Pierri, una copia fotostatica di appunti su materiale esplosivo; una convocazione del Francia per una riunione del 11/11/73; quattro lettere del Ravallese con riferimento a "materiali" e a ricette per esplosivi.

Si informava altresì il G.I. che credeva identificarsi in Pitton Gualtiero la persona raffigurata in una fotografia sequestrata a Garrone Emilio (altra era di Marcolin Silvano - presso cui veniva sequestrato un appunto con elenco di indumenti), che il 19 luglio 1974 era stato fermato mentre era in procinto di raggiungere la città di Chamberj, dove avrebbe dovuto consegnare a persona delegata la Francia Salvatore - latitante all'estero - e su incarico della Pontecorvo, per conto della ditta Europreminent dalla tedesina curata, e gestita da esso Francia, materiale elettronico e documenti vari (in particolare gli venivano sequestrati: due ricetrasmettenti, cartucce buste intestate alla ditta Europreminent, libri e opuscoli di elettronica, fotocopie di verbali, di interrogatorio e citazioni concernenti l'istruttoria

- 13 ->

in corso a carico del Francia).

Avutasi notizia di una correlazione fra aderenti al movimento torinese di Ordine Nuovo e alcune persone che, in Pisa Livorno e Lucca, avevano costituito una organizzazione denominata Ordine Nero, su richiesta del G.I., che il 10/10/74 aveva acquisito precisi indizi interrogando tale Pecoriello Paolo, il 30/10/74 la Questura di Pisa, su richiesta, inviava copia fotostatica di rapporto 9/7/72 inerente ad incidenti avvenuti presso il bar Stadio di quella città tra elementi di destra e di sinistra, in cui vi erano stati ferimenti da armi da fuoco.

Altre notizie su fatti avvenuti in Toscana, rivelati dal Pecoriello, venivano fornite in ordine ad atti di violenza verificatisi presso il citato bar Stadio il 25/6/74, il 18/6/74, il 30/5/74, il 5 e il 10 luglio 1972, cui avrebbe presenziato tale Lamberto Lamberti, già indicato dal Pecoriello come presente ad una riunione di aderenti ad Ordine Nuovo che sarebbe avvenuta in Lucca nel dicembre 1972 in casa di certo Tomasi Mauro (rapp. 20/3/75 a f.240/XVII/72); e a volantini, corrispondenze con la Spagna e opuscoli riferibili allo stesso Tomei;

al rinvenimento di bombe a mano SRCM in Pisa nel 1973, nell'aprile, luglio e novembre 1974 e nel febbraio 1975 (rapp. 16/3/75 a f.242); alla indicazione degli abituali frequentatori del bar Stadio, tutti elementi di destra individuati in : Gagliardi Giampiero, Gronchi Mauro, Nardi Alessandro, Mennucci Mauro, Catola Mario, Palermo Franco, Del Rosso, Barbieri, Della Bruna Armando, Bellomini, Mirabella, Torchia Dionigi, Foresi Giuseppe.

La stessa Questura di Pisa riferiva, infine, con rapporto 27/3/75 (f.260/XVII/72) che in Milano il 9/II/73 e il 26/3/75 erano stati lanciati ordigni, individuati in bombe a mano SRCM già in dotazione a reparti militari di Paracadutisti di stanza a Pisa, Livorno e Siena.

Perquisizioni eseguite nei confronti delle persone individuate nel gruppo toscano conducevano al rinvenimento e al sequestro del seguente materiale.

Nulla a carico di Catola Mario, Gagliardi Giampiero, Gronchi Mauro, Lamberti Lamberto, Mennucci Mauro, Nardi Alessandro, Palermo Franco, Torchia Dionigi.

- 14 -

A Della Bruna Armando, in Pisa, una pistola flobert e 60 cartucce, tutte denunziate.

A Foresi Giuseppe, in Livorno : volantini di propaganda paracadutistica; scritti su Mussolini; un manuale di addestramento dei paracadutisti; edito dallo Stato Maggiore dell'Esercito; un disegno con emblema di tentativo di azione violenta contro organismi statali.

A Pecoriello Paolo, in Livorno : baschi e fregi, una tuta mimetica, un pugnale, fotografie di paracadutisti, una carabina flobert ad aria compressa 4,5 con 53 cartucce per flobert cal.6/22, un manuale Hoepli edito nel 1917 su materie esplosive.

A Rossi Maurizio, già sergente maggiore dei Paracadutisti in servizio a Pisa - che il Pecoriello aveva segnalato come fornitore di alcune bombe a mano al Lamberti - oltre a cartucce e baionette, armi varie, tutte denunziate.

Altre perquisizioni venivano effettuate in Roma presso tali Spadaro Giuseppe e Maselli Enrico.

Il primo - che durante l'aderpimento riusciva a darsi alla fuga - veniva trovato in possesso di due pistole Beretta cal. 9 corto, una rivoltella e molte munizioni, non denunziate; di opuscoli e documenti di Ordine Nuovo; un ciclostilato di 28 fogli tratto da un volume di Julius Evola.

Il Maselli deteneva, oltre ad un elmetto un pugnale e opuscoli vari tra cui pensieri di Hitler, un caricatore per fucile Garant con otto cartucce cal.7,62.

In esito alla valutazione dei primi rapporti giudiziari citati, delle ulteriori notizie acquisite, dell'esito delle perizie e, di volta in volta, delle risultanze degli esperimenti interrogatori, venivano emessi oruini, e quindi mandati, di cattura e comparizione, contestandosi i fatti di cui appreso. Il 25/8/1972 il P.M. emetteva oruini di cattura a carico di Francia Salvatore per aver promosso la ricostituzione del disciolto partito fascista in concorso con Gibbin Pietro, Ambrosini Vittorio, Stasi Giuseppe, Pontecorvo Adriana e altri non identificati.

Comunicazioni giudiziarie per lo stesso reato venivano spedite

- 15 -

a Cartocci Giancarlo, Perra Mario, Dionigi Giuseppe, Capitini Eraldo, Fuini Dario, Stazzone Isoardo Alberto, Centenari Feuro, Lorenzi Giuseppe.

Il 22/12/72 il Francia veniva scarcerato dalla Sezione Istruttoria per insufficienza di indizi.

Il 22/7/74, riattivata l'istruttoria, il P.M. emetteva ordine di cattura a carico di Pontecorvo Adriana e Garrone Emilio per concorso in favoreggiamento personale del Francia, essendo stato il Garrone sorpreso in modane il 19/7/74 nell'atto di trasportare denaro, oggetti e documenti, consegnatigli dalla Pontecorvo e presumibilmente destinati al Francia, nel frattempo resosi latitante ad ulteriori e diversi mandati di cattura.

Con mandato di cattura 5/7/74 il G.I. contestava ad Usai Antonio la detenzione di munizioni da guerra, dandogli anche comunicazione per il reato di cospirazione politica mediante associazione. A Francia Salvatore, Pontecorvo Adriana, Pitton Gualtiero, Rigon Roberto, Caramori Luigi, Candasso Marco, Omega Matteo, Cartocci Giancarlo, Ravallese Emilio, Mirando Felice, Pierri Giovanni, Ambrosini Vittorio, Stasi Giuseppe, Gibbin Pietro, Garcia Rodriguez Louis, Garrone Emilio (Pontecorvo, Cartocci e Garrone già detenuti per altro) veniva contestato con mandato di cattura 29 luglio 1974 il reato di cui all'art. 305 C.P. in relazione agli artt. 302 e 270 C.P. per essersi associati nel movimento Ordine Nuovo, diretto a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato.

Con lo stesso mandato si contestava a Pecoriello Paolo lo stesso reato per avere promosso e organizzato, in Livorno, analoga associazione sovversiva denominata Ordine Nero.

Altri mandati di cattura per il reato di cui agli artt. 305, 302, 270 C.P. venivano emessi nei confronti di Pavia Mario il 4/10/74 (per avere, in particolare, finanziato, tramite il Francia, il movimento Ordine Nuovo); Lomberti Lamberto e Maselli Enrico il 10/10/74 (per aver promosso e organizzato il movimento Ordine Nero, in Toscana, a decorrere dal 1973); Foresi Giuseppe il 26/10/74 (per aver partecipato a Ordine Nero, mediante incontri col Pecoriello e il Lomberti e redazione di lettere minatorie); Dionigi Giuseppe il 30/10/74 (per avere previsto l'organizzazione di squadre appartenenti ad Ordine Nuovo col compito di fornire appoggio armato a reparti militari nella eventualità di loro intervento per ragioni

- 16 -

di ordine pubblico e di rastrellare avversari politici);
spadaro Giuseppe il 23/II/74 (solo per detenzione di armi
da guerra); ancora nei confronti del Maselli il 13 e il 27
febbraio 1975 per detenzione di munizioni da guerra.
Infine, con mandati di cattura 9/I/75, 10/2/75, 25/2/75,
26/2/75 e 7/4/75, in sostituzione dei reati già contestati,
si precisava che i fatti erano meglio valutabili sotto il
profilo dell'art. 283 C.P., in luogo di quello di cui all'art.
270 C.P., e pertanto veniva contestata l'associazione sovversiva
per imporre violentemente l'abolizione dei partiti politici,
dei sindacati e delle principali libertà così come garantite
dalla Costituzione: a Francia Salvatore, Pontecorvo, Rigon,
Cartocci, Pierri, Ambrosini, Stasi, Gibbin, Garcia, Pavia,
Dionigi, quali promotori e organizzatori del movimento Ordine
Nuovo; a Tomei Mauro, Rossi Maurizio (al quale il 14/4/75
veniva anche contestata la detenzione di arma e munizioni da
guerra), Pecoriello, Lamberti e Maselli, quali promotori e
organizzatori del movimento Ordine Nero.
Si rendevano latitanti il Francia, il Garcia, lo Spadaro, il
Maselli, il Tomei.

~~Requisitoria contro Torchio Elio~~ Mandati di comparizione, a
contestazione del reato di cui agli artt. 305, 302, 283 C.P.,
venivano emessi il 24/II/74 a carico di Tarasoni Gastone, Ci-
riello Costantino, Centenari Fedoro, Cota Salvatore, Labate
Bruno, Caldera Ezio, Stazzone Isoardo Alberto, Gamba Ezio,
Marino Antonio, Maddaleno Gino, Francia Bruno, Girardello Ma-
riano, Zucchelli Remo, Mura Bruna, Marchetti Gianluca, Pavesio
Gianni, Lorenzi Giuseppe, Canon Cosimo, Di Cino Franca, Zucco-
lotto Bruno, Pallieri Attilio, Rubbo Media, Capitini Eraldo,
Tosca Pino, Catalano Francesco, Torchio Elio, Salvatore Giu-
seppe, Riccardino Walter, Nazzaro Antonio, Musso Dario, Cat-
tabiani Piero, Mazzeo Leone, Marcolin Silvano e Bichiri Manlio,
in quanto appartenenti ad Ordine Nuovo;
il 9/I/75 a carico di Piaton Gualtiero, Caramori Luigi, Candasso
Marco, Omegna Matteo, Ravallese Emilio, Mirando Felice, Garrone
Emilio, Usai Antonio, in sostituzione delle contestazioni pre-
cedenti;
il 12/2/75 a carico di Spadaro Giuseppe, Fuini Dario, Perra Mario,
Capitini Eraldo, Centenari Fedoro, Mazzeo Leone;

- 17 -

il 26/2/75 a carico di Foresi Giuseppe;


il 4/4/75 a carico di Gagliardi Giampiero, Gronchi Mauro, Narai Alessandro, Mennucci Mauro, Catola Mario, Palermo Franco, Della Bruna Armando, Torchia Dionigi, Fiaschi Silvano, Lorenzini Alberto e ancora del Foresi, quali aderenti a Ordine Nero;

il 7/4/75, infine, a carico di Borghesio Andrea.

Restava renitente Torchi Elio e rifiutavano di rispondere : Caldera, Canon (solo inizialmente), Lorenzi, Marcolin, Mazzeo, nonché, ma solo all'ultimo interrogatorio, Stazzone, Lamberti, Mirando, Omegna.

Erano state frattanto eseguite perizie su oggetti e documenti sequestrati in occasione delle già citate perquisizioni.

Oltre agli accertamenti tecnici effettuati su armi e munizioni, venivano così acquisite le seguenti risultanze :

- Erano autografe le sottoscrizioni di Ambrosini e di Caramori su schede di adesione al movimento Ordine Nuovo;
 - I bossoli rinvenuti sui luoghi dei campeggi in Val di Susa non erano riferibili alle armi sequestrate a Francia Salvatore;
 - Erano del Francia le annotazioni aggiunte a mano su un documento dattiloscritto - prodotto dal teste Diego Novelli a f.3/XVII/4^a e a questi pervenuto in anonimo nella qualità di giornalista - contenente istruzioni e modalità sulla guerriglia, intestato "Appunti per una lezione sulla teoria dell'organizzazione";
 - Risultava negativo l'accertamento diretto ad individuare, fra gli imputati, l'autore di scritti anonimi relativi agli episodi di violenza verificatisi al bar Stadio di Pisa;
 - Risultavano idonee le istruzioni concernenti la fabbricazione di ordigni di cui agli appunti sequestrati al Mirando e consegnatigli dal Pierri, in cui si faceva anche particolare riferimento alle modalità di azione di piccoli gruppi armati;
 - Non erano del Pierri alcune annotazioni risultanti in altra parte del quaderno coi predetti appunti, che l'imputato aveva dichiarato di aver consegnato al Ravallese ovvero al Mirando; mentre sua era una lettera di invito ad impossessarsi di tessere di altri gruppi politici;
 - Erano del Foresi le lettere acquisite al Vol. VII, di carattere minatorio, che l'imputato aveva peraltro ammesso di avere scritto su precisa richiesta del Pecoriello.
- 

- 18 -

Si procedeva altresì alla trascrizione dell'interrogatorio reso dal Pecorello al G.I. in Livorno il 10/10/74, che era stato registrato su bobina, e di altre bobine su cui erano registrate conversazioni telefoniche avvenute tra il giornalista Scialoja e Francia Salvatore e altre avvenute col Garcia, nelle quali ultime si menzionavano le posizioni del Pavia e di tali Scolari, Micalizio, Nicoli, Pomar, Parigini (indiziati di altri fatti riferibili ad attività politiche di destra, estranei a questo processo).

Due perizie contabili esaminavano infine i rapporti di dare e avere tra il Pavia e il Francia, quali emergevano dalle matrici degli assegni del cui sequito si è detto.

Venivano esaminati, oltre al già citato Novelli, i testi Vigna Pier Carlo, Candela Pier Giorgio, Ferrero Leone, Rej Mario e Bertotti Sergio, sui campi in Val di Susa; Rinaldi Giorgio, Dominini Francesco, Gajato Prospero e Scialoja, sulle posizioni connesse alla persona dell'imputato Garcia e ad attività in Spagna; Bandioli Giovanni su Borghesio; De Santis Luigi su Dionigi; Civitelli Loris Benso sulle attività di Pavia, Dionigi, Borghesio; Ingravalle su quelle del Mirando e Ravallese; nonchè, sui fatti in Livorno e Pisa, i testi Postiglione ved. Pecorello, Belani, Tassi, Lubrano, D'Amico, Pardini, Gori, Antognoli, Fannucchi.

Diffuse notizie sull'attività di Ordine Nuovo forniva tale Frascinelli Paolo, sentito come teste spontaneamente presentatosi il 30/5/74 al P.M. di Milano in relazione alla strage di Brescia e ad altri attentati avvenuti in Lombardia, e quindi dal G.I. di Torino il 25/9/74, poi imputato e prosciolto in questo processo.

FRANCIA Salvatore, nell'unico interrogatorio reso il 29/7/72, negava l'esistenza di qualsiasi organizzazione di tipo fascista o paramilitare; ammetteva la partecipazione sua e di altri a campeggi nel 1970 e nel 1972 a soli fini escursionistici e precisava il normale scopo politico delle organizzazioni di volta in volta da lui dirette (Centro Politico Ordine

- 19 -

Nuovo, sciolto nel 1969 per riconfluire nel MSI), con particolare fine propagandistico in favore della Associazione Nazionale Paracadutisti.

La PONTECORVO, adeguandosi alle dichiarazioni del Francia sulla natura di Ordine Nuovo e poi del Centro Diffusioni Librarie, sorto nel gennaio 1972, nonché dei campeggi, precisava che schemi e programmi rivolti verso avversari politici (di cui alle rilevate tanze automobilistiche) non erano stati mai attuati. Circa il materiale sequestrato al Garrone, lo riferiva ad una fornitura per la ditta Europremier, richiestale telexonicamente dal Francia all'estero, assumendo che nessun preciso scopo aveva avuto l'invio di documentazione e che le due fotografie erano rimaste solo casualmente inserite fra le altre cose.

Il GARRONE a tale proposito precisava di non conoscere il contenuto di quanto avrebbe dovuto consegnare, su incarico della Pontecorvo, a persona che riteneva avrebbe potuto essere lo stesso Francia, che aveva conosciuto al Centro Diffusioni librarie, senza specifici fini o intenzioni.

AMEROSINI Vittorio, premesso di aver conosciuto il Francia per avere eseguito, col Gibbin, lavori di riattamento dei locali in via Maria Vittoria, assumeva di aver firmato il modulo di adesione a Ordine Nuovo, di cui ignorava le finalità, credendo si trattasse di una scheda libraria. Aveva partecipato al campo, usando la radiolina durante un'escursione.

Analoghe dichiarazioni rendeva il GIBBIN, negando di aver firmato la scheda di adesione.

CANON Cosmo, rifiutava di rispondere sul resto, negava il particolare di aver reso alla Pontecorvo confidenze sulle modalità di arruolamento nella Legione Straniera.

CARANORI Luigi ammetteva di essersi interessato alla vendita della rivista "Apolitia", diretta dal Francia, in quanto legato da riconoscenza alla Pontecorvo che gli aveva trovato un lavoro al ritorno dal servizio militare. Non aveva mai militato in Ordine Nuovo e aveva dato all'Usi, conosciuto a Livorno, il numero di telefono della Pontecorvo quale unica sua conoscenza in Torino.

CARTOCCHI dichiarava che, conosciuto il Francia nel 1969 al Centro Studi Ordine Nuovo a Roma e rivistolo al bar Castello di via Po in Torino, aveva partecipato al campeggio del 1970, ove era stato ripreso in fotografia in atteggiamenti scherzosi e dove per una

- 20 -

sola volta era stata issata la bandiera con ascia bipenne. Era stato poi ospite del Dionigi e una sola volta aveva visitato la Pontecorvo in ufficio.

Tornato a Torino nel maggio 1972 (trattavasi inverouell' agosto), si era trovato presente alla perquisizione, quale ospite del Francia. Spiegava il possesso del biglietto da visita del Pavia, in quanto aveva conosciuto costui nel 1970 su presentazione del Francia. Negava di aver mai aderito ad Ordine Nuovo.

Il DIONIGI, confermando a sua volta l'ospitalità data al Cartocci dichiarava di conoscere Francia e Pontecorvo e di aver partecipato al campo presso il Forte Foens nel 1970. Aveva aderito a Ordine Nuovo al preciso scopo di farvi rientrare il gruppo facente capo a Rauti.

MARCHETTI Gianluca riconosceva per sua la sottoscrizione di adesione a Ordine Nuovo, assumendo però di ignorarne le finalità e lo scopo sociale e di conoscere solo il Francia e la Pontecorvo.

CIEGNA Matteo, anch'egli conoscente dei soli Francia e Pontecorvo, asseriva di aver frequentato per cinque o sei volte il Centro Diffusioni Librerie, abbonandosi alla rivista del Francia, il tutto nell'arco di soli quindici giorni precedenti le elezioni del 1972.

Il PITTON dichiarava di avere soltanto aiutato la Pontecorvo nel sottoscrivere convocazioni per riunioni, cui egli non aveva neppure partecipato. Ammetteva che una delle foto-rafie sequestrate al Garrone era la sua, specificando di averla lui stesso data alla Pontecorvo, senza però uno specifico fine.

USAI Antonio spiegava il possesso delle munizioni sequestrategli asserendo di averle rinvenute per strada a Civitavecchia, in un pacco che non aveva neppure aperto, dove era di passaggio durante un viaggio da Livorno alla Sardegna per recarsi a sostenere degli esami a La Maddalena. Aveva appreso da Caramori dell'esistenza di Ordine Nuovo, per cui però non aveva mai svolto attività, e da Clemente Graziani aveva avuto il nome di Pecoriello.

Il PAVIA precisava di avere avuto contatti sia col Francia che

- 21 -

col Garcia, per ragioni puramente commerciali : aiutando il primo anche economicamente nell'avviamento dell'azienda impiantata e parlando col secondo circa la possibile fornitura di cinture di sicurezza per auto. Negava di conoscere il Cartocci e assumeva di avere avuto colloqui col Borghesio manifestando il proprio dissenso da Ordine Nuovo, ma soltanto una teorica e generica adesione al movimento propagandato da Valerio Borghese durante una visita ufficiale e pubblica in Torino.

BORGHESIO Andrea, a sua volta, dichiarava di aver visto in una sola occasione il Francia, che gli aveva parlato del giornale Ordine Nuovo e di avere avuto colloqui col Pavia a proposito di commenti sul libro "Seconda Repubblica" di Bogno, che aveva incontrato nel 1970 e al quale aveva anche scritto il 10/5/74.


MIRANCO Felice ammetteva di avere aperto a San Severo, in Puglia, un circolo, col Ravallese ed altri, ove poi il Pierri aveva portato dei volantini di Ordine Nuovo da Torino e un quaderno, che lui aveva copiato, poi restituendoglielo, con appunti sulla costruzione di ordigni.

Tale ultima circostanza era ammessa dal PIERRI, anche in sede di confronto. Detto imputato ammetteva anche di aver partecipato alla riunione dell'11/11/73, di aver proposto a Ravallese e a Francia l'infiltrazione in partiti avversari, di aver trattato gli appunti sugli esplosivi dal libro "sangue di Leon" edito da Feltrinelli.

IL RAVALLESE, pur ammettendo di avere aperto la sede a San Severo, non forniva altre spiegazioni, in particolare sulle lettere da lui scritte al Pierri.

Degli imputati del gruppo toscano, il primo a fornire ampi e precisi particolari era il PECORIELLO.

Sentito il 7/8/74, per due volte il 10/10/74, poi altre otto volte e ancora a confronto col Lamberti e col Rossi, rivelava generiche notizie su informazioni da lui raccolte circa piani eversivi provenienti da esponenti di partiti politici di governo. Sulla sua specifica e concreta attività, preteso di aver militato solo nel movimento Avanguardia Nazionale e non in Ordine Nero, spiegava il possesso di fogli intestati con aquila ~~nazista~~ (simbolo usato in periodo nazista) per averli avuti, al fine di distruggerli,



- 22 -

da un amico a Livorno; di elenco di nomi di extraparlamentari di sinistra, assumendo essere sempre utile averli; ammetteva il possesso di un manuale del 1917 su esplosivi. Rivelava poi che il Lamberti gli aveva rammostrato delle bombe a mano SRCM in uno scantinato di Pisa e gli aveva poi dettato, dopo la strage di Brescia, due lettere minatorie spedite alla redazione del "Telegrafo". Parlava ancora di una riunione a Lucca in casa di Tomei, con Lamberti e Della Bruna, e rivelava di aver discusso con Maselli di esplosivi e di interventi armati.

In seguito, dopo aver precisato di non essere sicuro che le bombe rammostrate gli fossero proprio del Lamberti, assumeva ulteriormente che esse gli erano state mostrate dal Rossi e di averle lui stesso portate al Lamberti, al quale ne aveva in precedenza parlato per il caso che potessero interessare il suo gruppo. Soggiungeva che il Lamberti era in possesso di armi e di sapere che erano state compiute azioni di violenza con armi nella zona.

Il LAMBERTI negava, anche in sede di confronto, il possesso di armi e qualsiasi tipo di sua partecipazione alla detenzione di bombe, escludendo di aver mai conosciuto il Rossi.

Egual negativa forniva il ROSSI Maurizio, assumendo altresì di non aver mai saputo che la carabina sequestratagli fosse da considerarsi arma da guerra.

Il CATOLA, il DELLA BRUNA, GRONGHI, MENNUCCI, NARDI, PALERMO e TORCHIA negavano di conoscere i coimputati e di aver mai svolto l'attività loro contestata. Alcuni ammettevano soltanto di aver frequentato il bar stadio.

FORESI, precisando di conoscere solo il Lamberti e il Pecoriello, ammetteva di avere scritto lettere minatorie su richiesta di quest'ultimo e di averlo una volta accompagnato a Pisa per un incontro col Lamberti, cui egli non aveva peraltro preso parte.

In esito alla valutazione delle risultanze di cui innanzi - risolti dalla Cassazione con ilitti di competenza denunciati dalle Difese - il Giudice Istruttore, con provvedimento 21 giugno 1975,

- 23 -


poscio, lieva trentadue dei settantaquattro imputati con formule varie (in particolare, la Pontecorvo e il Garrone solo dall'imputazione di favoreggiamento personale perchè il fatto non sussiste; ventuno per non aver commesso il fatto; sei per insufficienza di prove; il Pavasio per morte; e altri sei perchè non punibili ai sensi dell'art.308 co.2° n.2 C.P.); rinviava a giudizio gli altri quarantadue per rispondere dei reati rispettivamente loro ascritti in epigrafe: Dionigi, Pavia, Rossi e Lamberti in stato di detenzione; Francia, Garcia, Spadaro, Maselli e Tomei latitanti; gli altri a piede libero in quanto scarcerati per decorrenza di termini o posti in libertà provvisoria.

Durante la fase degli atti preliminari al giudizio veniva catturato, e quindi posto in libertà provvisoria, lo Spadaro e veniva scarcerato il Rossi, per essersi nel frattempo maturati i termini di custodia preventiva.

Nelle udienze del 23 e 24 marzo 1976, in sede di atti preliminari all'apertura del dibattimento - presenti gli imputati Lamberti e Dionigi, detenuti, e tale considerato anche il Pavia per sua esplicita dichiarazione scritta; latitanti il Tomei, il Maselli, il Garcia e il Francia; nella dichiarata contumacia di Canon, Borghesio, Marchetti, Nardi, Cartocci, e presenti tutti gli altri - la Corte risolveva eccezioni di nullità e di incompetenza, denuncia di conflitto, istanza di separazione e di sospensione del giudizio, come da ordinanze in atti. Dichiarava con sentenza la propria incompetenza per materia e territorio in ordine al reato di detenzione di armi e munizioni ascritto a Spadaro Giuseppe, ordinando la trasmissione degli atti al competente Tribunale di Roma.

Con ordinanza 25/3/76 la Corte d'Appello di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione del Presidente di questa Corte, proposta dal Difensore di Francia Salvatore.

Nelle udienze del 25, 26, 27, 29 marzo, data lettura degli interrogatori resi in istruttoria di quelli assenti, si procedeva agli interrogatori degli imputati Mirando, Dionigi, Ravallese, Stasi, Giblin, Pontecorvo, Garrone, Stazzone, Ambrosini, Pitton



- 24 -

Mura, Caranori, Mazzeo, Omegna, Usai, Marcolin, Caldera, Rossi, Della Bruna, Torchia, Mennucci, Pierri, Torchio, Foresi, Lamberti, Pavia (appositamente comparso), Pecoriello. Gli imputati Lorenzi, Catola, Gagliardi, Gronchi e Palermo, benchè presenti al dibattimento, non comparivano alle udienze fissate per il loro interrogatorio.

Nel corso dell'interrogatorio dell'imputato Pecoriello, il 9/4/76, veniva disposto il sequestro ed ordinata l'acquisizione della copia fotostatica di un memoriale esibito dall'Avv. Galasso, manoscritto dall'imputato predetto e da questi indirizzato al Giudice Istruttore, su asserita sua richiesta, ma al medesimo mai trasmesso, disponendosi altresì la trasmissione dei relativi atti al P.M. per le opportune indagini in ordine alle modalità con cui copia dell'originale - che l'imputato escludeva di aver mai fatto pervenire al G.I. - poteva esser pervenuta in possesso di terzi. Indagini - il cui esito giungeva il 20/4/76, così come richiesto - venivano disposte all'udienza del 30/3/76 presso le Questure di Vicenza, Roma e Reggio Emilia al fine di riscontrare la veridicità di alcuni episodi riferiti dal Pecoriello nel manoscritto predetto.

Nelle udienze del 30 e 31 marzo e del 21 e 22 aprile 1976 venivano esauriti i testi indicati dal P.M., ed altri citati dalla Corte o dedotti dalle Difese.

Si acquisivano in visione: il fascicolo relativo al furto militare di bombe a mano ascrivito al Rossi Maurizio, pendente innanzi al Giudice Istruttore del Tribunale di Torino, da questi già trasmesso al G.I. del Tribunale Militare della Spezia con l'ordinanza di rinvio a giudizio e quindi restituitogli con sentenza istruttoria dichiarativa di incompetenza da connessione; nonchè, su istanza delle Difese, copia di cartelle cliniche relative a ricoveri in ospedali psichiatrici del coimputato proscioltosi Frascinelli Paolo, dei cui interrogatori resi in istruttoria era stata data lettura.

Il 22/4/76 il P.M. pronunciava requisitoria, concludendo come da verbale.

Assunsero quindi le proprie conclusioni i Difensori degli imputati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che necessaria premessa in diritto è l'esame della

- 25 -

configurazione del reato, quale risulta ascrivito da ultimo agli imputati, a conclusione delle susseguite diverse contestazioni di cui si è detto in narrativa.

Perchè possano ritenersi integrati gli estremi corrispondenti alla fattispecie legale di cui al combinato disposto degli artt. 305, 302; 283 C.P., occorre dimostrare che almeno tre persone si siano associate al fine di commettere un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale.

E' pertanto evidente che, laddove sia raggiunta la prova che ci si trovi di fronte ad una associazione, è necessario accertare la ulteriore sussistenza del fine specifico della stessa. E' nota, invero, la distinzione dottrinarica tra reato mezzo (associazione, art.305 C.P.P) e reato fine (nella specie, art.283 C.P.)

Ai fini dell'accertamento del reato di cui trattasi è necessario e sufficiente che sussista un vincolo permanente tra più persone organizzate per il raggiungimento di uno scopo comune, indipendentemente dal conseguimento di esso, e che il fine, a differenza di quanto accade per l'analogo reato di associazione per delinquere, sia da identificarsi in uno dei reati previsti dall'art.302 C.P.

Invero, il delitto di cospirazione politica mediante associazione rappresenta una forma specifica del reato di associazione per delinquere, rispetto al quale presenta, come note differenziali: a) la particolare natura dei delitti - scopo (costituiti da delitti non colposi contro la personalità internazionale o interna dello stato che non siano puniti con la sola multa); b) la sufficienza di un unico delitto - scopo (essendo previsto solo come circostanza aggravatrice la pluralità di tali delitti, che per contro è elemento costitutivo nel reato di cui all'art.416 C.P.); c) la peculiare natura del bene tutelato (l'ordine pubblico nell'art.416 C.P., la personalità dello Stato nell'art.305 C.P.).

Sotto l'aspetto dogmatico e dottrinale, il reato di cospirazione è inquadrato nella categoria dei reati di associazione, ossia in quella categoria di delitti che postula la necessaria convergenza di condotte omogenee organizzate in vista del conseguimento di uno scopo comune. Ed è appunto la presenza dell'e-

- 26 -

lemento organizzativo che, da un lato, caratterizza come fase più progredita dell'iter criminoso la figura delittuosa in esame rispetto alla prima di cospirazione delineata dall'art.304 C.P. (per la cui realizzazione è sufficiente il semplice "accordo"), e, dall'altro, impedisce di considerare la cospirazione politica mediante associazione come reato a contenuto esclusivamente psicologico.

Sul piano sistematico, corretta appare la collocazione della fattispecie descritta dall'art.305 C.P. nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato.

E' agevole constatare come, a salvaguardia della vita, dell'integrità e della struttura dello Stato, il legislatore si sia preoccupato di apprestare mezzi di tutela estremamente rigorosi, sia predisponendo severe sanzioni contro comportamenti delittuosi atti ad offendere o esporre a pericolo il bene predetto, sia reprimendo anche le attività preparatorie dirette alla perpetrazione di tali reati. Così, in deroga ai principii fissati nell'art.56 C.P., il delitto di cui all'art.283 C.P. si consuma sol che sia posta in essere una attività idonea ed inequivocamente volta a mutare la Costituzione dello Stato con modalità e strumenti diversi da quelli apprestati dalla Costituzione stessa per la riforma; onde un comportamento, che per delitti comuni si esaurirebbe entro la sfera del tentativo punibile, nell'attentato viene considerato sufficiente per la consumazione.

Analogamente, mentre l'art.414 C.P. punisce l'istigazione a delinquere e l'analogia di reato ove vengano commesse pubblicamente, per l'art.302 C.P. l'istigazione avente ad oggetto delitto contro la personalità dello Stato è punita anche quando non abbia alcun carattere di pubblicità.

Così, ancora, l'art.115 C.P. - che sancisce la non punibilità dell'accordo diretto a commettere un delitto, quando questo non venga commesso - incontra una vistosa eccezione nell'art.304 C.P., che incrina la forma meno grave di cospirazione rappresentata dal puro accordo per la commissione di uno dei reati specificati nell'art.302 C.P..

In materia di delitti contro la personalità dello Stato si registra, quindi, un significativo spostamento, in posizione più avanzata, del fronte di difesa approntato dal legislatore per respingere ogni eventuale aggressione o pericolo di aggressione alla integrità dell'organizzazione statale, per cui non solo viene re-

- 27 -

pressa l'attività che si appalesi idonea al sovvertimento delle istituzioni, ma ci si spinge più in profondità per colpire l'associazione di più persone (almeno tre) avente come obiettivo programmatico la realizzazione di tale finalità e, ancor più in radice, il semplice accordo cospirativo intervenuto anche solo tra due persone, che è in definitiva la manifestazione più embrionale ed evanescente di condotta pericolosa per le istituzioni dello Stato.

Il. altri termini : la legge non si limita alla incriminazione dei fatti che abbiano come evento il danno o il pericolo diretto del bene tutelato, ma si estende altresì alla prevenzione del pericolo indiretto cui il bene stesso può essere esposto, e di conseguenza sanziona - come è stato opportunamente sottolineato dalla dottrina più accreditata - "gli attacchi anche incipienti ai peculiari valori che nella sicurezza dello Stato si proteggono attraverso particolari figure di reato le quali spostano, arretrandolo, il limite fissato per la punibilità della condotta difensiva di tutti gli altri valori".

Non v'è dubbio, quindi, che gli artt. 304 e 305 C.P. ricomprendono attività preparatorie che ordinariamente sfuggirebbero alla incriminazione per carenza di quegli indici di idoneità e di inequivocità richiesti per la punibilità dall'art. 56 C.P..

In aderenza ai principi enunciati, nella formulazione testuale della norma incriminatrice è rimato estraneo qualsiasi riferimento alla predisposizione dei mezzi; il che segnala all'interprete la necessità di prescindere da ogni valutazione di congruità dei mezzi stessi rispetto al risultato sperato.

E cioè, se da un canto non è necessario che siano poste in essere le azioni programmate e i mezzi operativi, la cui preordinazione puntuale può ben essere riservata ad un successivo momento, è tuttavia richiesto che i cospiranti abbiano concordato, in maniera consapevole e cosciente e in termini univoci e impegnativi e seri, le attività necessarie al conseguimento del reato fine.

Discende evidente da ciò la considerazione che, allorchè si discute della idoneità dei mezzi, si deve aver riguardo non già ai mezzi di esecuzione del reato fine, bensì a quelli connessi al fine generale posto a base dell'accordo associativo.

Basta, in sostanza, che la condotta associativa sia parzialmente idonea - il che equivale a dire che deve essere non inidonea - a

- 28 -

conseguire il risultato programmato.

« Onco esattamente insegna la Suprema Corte (Sez. Un. 18/3/70, Kohler ed altri) che il reato "si deve ritenere concretato appena che i cospiranti abbiano concordato, naturalmente in modo serio e univoco, di svolgere quella attività che possa occorrere per conseguire il risultato, il cui conseguimento costituisce uno dei reati indicati dall'art. 302 C.P., indipendente dalla puntuale preordinazione dei modi e dei mezzi operativi".

Per la configurazione del reato sono, quindi, necessari e sufficienti: sul piano oggettivo, lo stabilirsi fra tre o più persone di un vincolo associativo stabile e duraturo e l'elaborazione di un disegno cospirativo come programma finalistico dell'associazione; e, sotto il profilo soggettivo, la consapevole adesione dei componenti dell'associazione al programma medesimo.

Contrariamente a quanto vivacemente sostenuto dalla difesa degli imputati, non occorre, invece, che l'organizzazione descritta possieda altresì - per solidità di impianto strutturale, per numero di partecipanti, per ampiezza di dimensione, stratificazione e infiltrazione, per molteplicità di interventi, per efficienza operativa - la intrinseca capacità di costituire un serio e concreto pericolo per l'assetto costituzionale dello Stato. Detto requisito è suscettibile di apprezzamento unicamente ai fini della graduazione della pena; e, qualora la organizzazione, a causa di deficienza di struttura, esiguità di mezzi, modestia qualitativa o quantitativa degli aderenti, genericità di indicazioni programmatiche, si riveli di scarso peso e di minima credibilità con riguardo al risultato dannoso o pericoloso previsto dalla norma, può trovare applicazione l'attenuante speciale, di natura oggettiva, delineata dall'art. 311 C.P..

Così identificati gli elementi strutturali della fattispecie, compito della Corte è quello di riscontrare se ai fatti emersi in processo siano concretamente applicabili i principi di cui innanzi, vagliando la posizione e l'attività svolta da ciascuno degli imputati, nell'ambito e al fine di una intesa cospirativa, non assumendo in alcun modo rilevanza discriminante neppure la condizionata verificazione di eventi estranei e futuri alla previsione del programma eversivo.

- 25 -

Alla stregua di quanto premesso è ovvio che la valutazione delle risultanze processuali va condotta con particolare rigore, nel senso che la prova sulla esistenza di un'attività co-spirativa deve trovare riscontro non già nella collocazione politica, manifestata o meno, dei singoli imputati o di gruppi di essi, bensì nella dimostrazione di precise attività poste in essere, aventi i requisiti più sopra segnalati.

Ritiene la Corte che detta analisi debba effettuarsi con preciso e puntuale riferimento alle fonti di prova indicate nella motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio e articolate nei capi di imputazione, posto che nessun elemento di novità è emerso rispetto ad esse, dal dibattimento.

Poichè le risultanze di fatto quasi sempre attengono alla posizione di singoli imputati, l'indagine può agevolmente condursi con riferimento, di volta in volta, a ciascuno di essi e alla estensibilità di eguali elementi o fonti di prova verso altri.

Vi sono in atti sufficienti elementi di carattere documentale che consentono di affermare, senza possibilità di dubbio, l'esistenza di una vera e propria organizzazione facente capo, in Torino, alla persona di Francia Salvatore.

Anche i rini che tale organizzazione si proponeva di raggiungere appaiono ampiamente illustrati, e quindi provati, dalla documentazione predetta.

La prova che vi era in Torino un gruppo organizzato si trae da univoche e precise considerazioni.

Esisteva da tempo, e comunque fin dal 1965, un centro che, sotto le susseguite variazioni di denominazioni, ha sempre fatto capo al Francia Salvatore ed è stato punto di affluenza e di riferimento da parte di iscritti aderenti o simpatizzanti a movimenti politici della estrema destra: dallo stesso Movimento Sociale Italiano al Fronte Nazionale, al Fronte della Gioventù, Avanguardia Nazionale e, da ultimo, Ordine Nuovo.

La più recente denominazione, dietro la quale si è celata l'organizzazione, fu quella di "Centro Diffusioni Librarie", con sede in via Maria Vittoria.

Non appare indispensabile soffermarsi oltre sulla articolazione

- 30 -

ideologica di tale gruppo di persone, poichè esso risulta più che evidente da tutto il complesso degli atti rinvenuti: il richiamo a simboli del nazismo; la riproduzione sulla carta intestata del motto "il nostro onore si chiama fedeltà" (il "MEIN EHRE HEISST TREUE" già adottato dalle SS tedesche); i riferimenti nostalgici al regime fascista; sono tutti elementi che non lasciano dubbi sulla matrice ideologica dei singoli aderenti.

Il rilievo processuale che tale argomento di fondo può assumere appare riferibile alla analogia che potrebbe riscontrarsi tra i fatti oggetto del presente procedimento e l'ipotesi criminosa contemplata dall'art. I della Legge 20/6/52 n. 645..

Anche in essa, infatti, si fa riferimento ad "associazione o movimento che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando, o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia". Malgrado la simiglianza degli elementi costitutivi, essendo stata scelta la contestazione attuale, la Corte non può che attenersi a quest'ultima nel valutare la sussistenza dei più specifici estremi di cui agli artt. 305 e 283 C.P., che prescindono dalle considerazioni previste dalla legge che vieta la ricostituzione del partito fascista.

I giudicanti sono peraltro esonerati dall'obbligo di unaDIFFATA indagine - il cui accenno appare soltanto opportuno al fine di una completa valutazione dei fatti - posto che l'originaria imputazione, che poteva ben concorrere con l'attuale, è apparsa essere rimasta caducata, e ovvia essendo la considerazione che il sereno, pacato e libero giudizio non deve e non può fondarsi su illazioni che dovessero trovare la loro fonte unicamente nelle ideologie professate dagli imputati.

Vanno particolarmente richiamati alcuni documenti che fanno luce sulla struttura organizzativa del Movimento Politico Oraine Nuovo, tanto per il contenuto sostanziale, quanto per la riferibilità alla posizione di singoli aderenti.

In un appunto (fra quelli sequestrati al Francia, in Vol.VII) è annotato: " Il chiedere di aderire al Movimento Politico Oraine Nuovo significa dividerne la dottrina, le scelte poli-

- 31 -

tiche, il metodo di lotta, significa accettarne la disciplina"; e più sotto: " Organizzazione: Stasi - Stampa e propaganda: ... Documentazione e Informazioni: Pontecorvo - Sportivo e Ricreativo: Ambrosini".


Le schede di adesione al movimento contengono particolarità che eliminano ogni dubbio sulla possibilità che i sottoscrittori siano caduti in errore, credendo di contrarre un abbonamento a giornali e riviste.

Esse contengono un minuzioso questionario, la cui risposta ad ogni voce è di tale inequivocità, per cui non rileva alcuna possibilità di errore. Si richiedono, infatti, notizie sulla appartenenza, presente o trascorsa, a movimenti politici; sulla conoscenza di lingue estere (propria e di familiari); sui precedenti penali; sulla attitudine alla conduzione di veicoli, natanti e aeromobili; sul servizio militare prestato e sulle conoscenze nell'ambiente militare. E' chiaro come tutto ciò nulla abbia che vedere con le " schede librerie", ma costituisca piuttosto la consapevole iscrizione ad una associazione.

Vi è poi uno statuto di Ordine Nuovo, che consta di 33 articoli, ne prevede il simbolo (sgia bipenne), le cariche, le modalità di iscrizione e tesseramento.

In altri libretti sequestrati vi è l'indicazione di cinque settori (Organizzazione, Stampa e Propaganda, Informazioni, Sportivo ricreativo, Preparazione politica); e ancora, con riferimento a tale suddivisione: 1°) Emili Renzo e Francia Bruno; 2°) Cocco Gabriele e Canu Salvatore; 3°) Marchetti Luca; 4°) Ambrosini Vittorio; 5°) Francia Salvatore.

La nutrita corrispondenza con gli organi centrali del movimento e anche con l'Estero è provata dalle veline in atti; vi sono inviti e relazioni di partecipazioni a riunioni ed assemblee, in epoche anche successive allo scioglimento ufficiale di Ordine Nuovo, di talchè non può revocarsi in dubbio che una organizzazione, con sede aderenti dirigenti e distribuzione di compiti, sia esistita in Torino.



- 32 -

Le note informative su avversari politici non appaiono rilevanti ai fini della prova sul reato di cui trattasi, poichè non è ancora sufficiente dimostrare un impegno a contrapporsi ad altri schieramenti, per trarne la conseguenza che un siffatto programma rientri nel più ampio quadro di aggressione alle istituzioni dello Stato.

Ciò è a dirsi per quanto riguarda la "scheda informativa" di tale Berlanda Alvaro, che è, in realtà, l'unica del genere che sia stata rinvenute. Essa, peraltro, reca il N.I quale segno di indicazione progressiva, e non risulta che la numerazione prosegua.

Ai dati personali del Berlanda (generalità sue e dei genitori, suoi dati anagrafici, titolo di studio e possesso di due autovetture) segue l'annotazione "sarebbe di estrema utilità avere il nr. di c/c del Berlanda". Non vi è alcun riferimento alle abitudini quotidiane di attività o di spostamenti, nè altro richiamo che possa far presumere che le notizie potessero essere utilizzate a fini illeciti (non sarebbe, ad esempio, eccezionale al momento l'ipotesi di un sequestro di persona); di talchè non è da escludere che informazioni di questo tipo - così come le annotazioni di numeri di targhe automobilistiche - rientrino in un quadro attinente a lotta politica fra opposti schieramenti. Pur potendosi presumere che tali notizie (v. Documenti in Vol. III) - così come la previsione di infiltrazioni di elementi in altre organizzazioni politiche - avrebbero anche potuto essere sfruttate per fini non commendevoli (campagne scandalistiche, disturbi a singoli individui), non è lecito trarre da ciò illazioni attinenti a scopi eversivi.

Di nessun rilievo è, poi, il rinvenimento di altra numerosa documentazione, fra cui targhettari per l'invio di corrispondenza (giornali, opuscoli, riviste).

Quanto sopra, però, se è ininfluente ai fini dell'indagine sui punti programmatici dell'organizzazione, è di sommo interesse per l'accertamento della prova sulla struttura organizzativa del gruppo esistente in Torino.

Altrettanto è a dirsi per quell'elemento che una delle Difese ha acutamente definito "l'internazionalismo" della associazione. Lo scambio di corrispondenza tra il Francia e persone che appaiono essere responsabili di similari organizzazioni all'Estero (Ro_

- 33 -

desia, Francia, Belgio, Spagna) e la partecipazione ad un convegno a Lione provano senza dubbio la serietà e l'impegno della attività associativa, anche se, ai fini della prova del reato di cui trattasi, non dimostrano affatto, per difetto di riferimenti, che nelle lettere o negli incontri si sia previsto un attacco violento alle Istituzioni dello Stato Italiano.

Circa il previsto invio di elementi in Rhodesia perchè si addentrassero nella fabbricazione di ordigni esplosivi e poi rientrasse, così istruiti, in Italia, si rimanda a quanto fra poco si dirà sulla credibilità del Frascinelli, che ha rivelato la notizia. Circa i rapporti e i contatti con movimenti stranieri, la prova non va al di là del rilievo che Ordine Nuovo si era inserito in un più ampio disegno esistente anche in altri Stati. Nulla è infatti emerso di penalmente rilevante secondo le leggi dello Stato, tanto che non si sono riscontrati elementi per elevate imputazioni. Un piano politico, per quanto allucinante e contrario ai principi di democrazia, non prova, se non sorretto da riscontri precisi, altro che l'organizzazione era alla ricerca di collegamenti di più ampia portata, ma non basta a dimostrare (ed invero non ve ne è cenno nella formulazione degli addebiti) che concretamente detti collegamenti abbiano trovato attuazione in un programma rivolto alla violenta sovversione degli organismi costituzionali della Repubblica Italiana.

È, peraltro, compito del giudice quello di andare alla ricerca di matrici ideologiche o politiche, al di là di quanto è rilevato e per i fini dell'indagine processuale, specie quando tale ricerca, oltre che inutilmente, non risulta utile alla stregua di semplici illazioni o presunzioni non corroborate da precisi riscontri che abbiano formato oggetto di contestazione.

Il principale documento che fornisce idonei elementi per la valutazione dei fini dell'associazione è senza dubbio quello intitolato "Appunti per una lezione sulla teoria dell'organizzazione".

Va preliminarmente - e cioè prima di passare all'esame del suo contenuto - sgonbrato il campo da quelle che sono state

- 34 -

le doglianze, le eccezioni o le critiche che la Difesa ha proposto tanto in rito quanto nel merito.

Si è sostenuto, innanzi tutto, che di tali atti non si dovrebbe tener conto, trattandosi di anonimo, la cui allegazione al processo è preclusa ai sensi dell'art. 141 C.P.P..

Va al proposito richiamato quanto già esposto in narrativa circa il modo in cui gli atti pervennero al fascicolo processuale.

Giunti al giornalista Diego Novelli, da mittente anonimo per posta, in copia fotostatica 94 fogli (24 dattiloscritti, i primi 18 dei quali numerati, e gli altri, manoscritti, con un elenco di nomi ed indirizzi), questi, nella sua veste di direttore di una rivista, il 20/6/74 li consegnò direttamente al Giudice Istruttore, con correttezza professionale, oltre che civica, che non può tralasciarsi di evidenziare, posto che un eventuale uso pubblicistico del documento (quale è da presumersi fosse fra i reconditi fini dell'anonimo mittente) avrebbe indubbiamente ritardato o reso meno efficace all'indagine un'importante fonte di prova.

Lamenta la Difesa del Francia che manchi agli atti un rituale provvedimento di sequestro e di conseguente deposito.

È però osservato che, se questo è vero, è anche vero che nessun pregiudizio ne è derivato ai diritti di difesa, in quanto il documento è stato posto alla cognizione e alla disponibilità dei difensori allorché venne dato incarico peritale per accertare la paternità delle annotazioni manoscritte, riscontrate su undici dei primi diciotto fogli dattiloscritti.

Una volta accertatosi (v. Perizia 6) che le annotazioni provenivano senza margini di dubbio dalla mano del Francia, è caduta l'invocata preclusione, in quanto il documento, che comunque già costituiva corpo di reato, risultava ormai sicuramente proveniente dall'imputato.

Del tutto priva di serio riscontro è l'ipotesi che le aggiunte manoscritte siano frutto di manipolazione mediante fotomontaggio.

Se è vero che un quesito del genere non è stato posto al Perito (come, del pari, non si è indagato sulle pagine manoscritte riportanti gli indirizzi), non può tuttavia trarsi una illazione del genere, che, fra l'altro, non trova alcun fondamento tecnico sulla possibilità di operare sovrapposizioni su atto fotocopiato. Va altresì osservato che la stessa Difesa, nel proporre tale tesi, non si dimostra in grado di denunciare errori peritali sulla iden-

- 35 -

verificazione della grafia del Francia Salvatore.

Stabilito che risulta rituale l'acquisizione del documento e preso atto che non vi sono ragioni per disattendere le motivate risultanze peritali, restano da valutare ancora due rilievi proposti dalla Difesa per inriciarne l'efficacia probante. Entrambi attengono alla paternità del documento.

Sostiene la Difesa che i fogli dattiloscritti successivi alla pag. 18, che non contengono annotazioni a mano, appaiono ictu oculi battuti con diversa macchina da scrivere e che nulla prova - anzi, lo stile letterario dimostrerebbe il contrario - che gli appunti siano stati scritti dal Francia.

Il primo rilievo non riveste carattere determinante poiché, pur non volendosi considerare il contenuto della seconda parte del dattiloscritto, intestato "La guerriglia", già basta, come si vedrà, il contenuto della prima parte a fornire efficaci elementi probanti.

Il secondo è privo di consistenza, in quanto non è affatto necessario ritenere che il documento sia frutto della originaria compilazione del Francia, per poterne attribuire al medesimo piena conoscenza, concordanza di intenti e, soprattutto, uso del medesimo. Per contro, è lecito addirittura presumere che la fonte del documento non sia affatto opera del Francia, ma che a questi sia giunto - così come è accaduto per le altre pubblicazioni di cui si dirà - all'imputato da organismi centrali del movimento e che esso fosse stato già in precedenza usato ed illustrato a terzi. A detta presunzione si perviene agevolmente attraverso la lettura della frase di apertura, in cui si dà atto di una "prolusione al 3° corso di cultura politica per i quadri regionali di una organizzazione rivoluzionaria".

Può così passarsi all'esame del contenuto del documento.

Poco innanzi si è detto della premessa.

E' opportuno riportare testualmente i passi salienti ai fini dell'indagine processuale, tralasciando quella parte di riferimenti in cui, in chiave politica, si tenta di spiegare che le tesi rivoluzionarie non sono monopolio dell'ideologia marxista.

" Il camerata che ha aperto, con la sua interessante prolu-

- 36 -

sione, questo 3° Corso di cultura politica per i quadri regionali di una organizzazione rivoluzionaria, ha giustamente impostato il suo intervento sulla necessità di un mutamento radicale dell'indirizzo politico fin qui seguito da gruppi e movimenti che in Italia lottano per l'affermazione della Rivoluzione Nazionale.

E' necessario - egli ha detto - nell'attuale situazione politica italiana, tralasciare gli schemi di azione di tipo legale e parlamentare (che è propria a partiti e movimenti più o meno inseriti nel sistema) per passare a forme coerenti ed estremamente decise di azione rivoluzionaria.

A questo riguardo, vorremmo aggiungere qualche considerazione, per meglio puntualizzare e definire il significato di azione rivoluzionaria, che è, poi, il parametro sul quale l'organizzazione del corso si articola e tra i suoi nuclei di interesse.

Sarà bene, anzitutto, dare al complesso di azioni che vanno sotto la denominazione di guerra tra le masse, guerra psicologica, guerra sovversiva, guerriglia o - con un termine a nostro AVVISO più esatto - guerra rivoluzionaria una definizione ben precisa.

(Le sottolineature sono nel testo e le parole in grassetto sono le aggiunte manoscritte dal Francia)

Che cos'è la guerra rivoluzionaria?

Una delle definizioni più complete è quella che, a riguardo, ha dato il Giannettini: "la guerra rivoluzionaria è una forma di lotta totale senza limitazioni di tempo, di spazio, di metodi e di scopi. Si avvale di tecniche psicologiche e sovversive, spesso della guerriglia, qualche volta della guerra convenzionale. Può dunque comprendere in se stessa tutti gli altri tipi di guerra. E', in sostanza, una forma moderna di guerra, che ha abbandonato tutte le regole, i canoni e le limitazioni dei conflitti del passato".

Da parte nostra, questa definizione potrebbe essere AMPLIATA OSSERVANDO che la guerra rivoluzionaria non è soltanto una forma moderna di guerra, un insieme di nuovi concetti strategici e tattici, ma una vera e propria arma: una nuova arma, più efficace, forse, perchè di più largo impiego, del missile e dell'esplosivo nucleare.

Appunto in quanto arma, cioè strumento di lotta, la guerra rivoluzionaria non può essere sottoposta ad alcun giudizio morale nè, quantomeno, a discriminazioni di natura ideologica e dottrina-

- 37 -

"Questa precisazione si rende necessaria poichè, nel nostro stesso ambiente, sono state avanzate non poche obiezioni di carattere etico e politico nei confronti dei metodi in uso in questo tipo di guerra. E a questo proposito varrà la pena di soffermarci brevemente sull'argomento, affinchè ogni remora, ogni dubbio, ogni esitazione sulla legittimità dell'azione rivoluzionaria siano rapidamente fugati.

Giacchè non si può combattere validamente per una causa se non si è convinti, non solo della giustizia della causa stessa, ma, altresì, dei mezzi usati per la sua affermazione.

Dobbiamo pertanto sottoporre queste obiezioni ad una analisi critica e dimostrarne l'infondatezza dal punto di vista rivoluzionario. Una tra le più ricorrenti - ed anche la più sottile - sostiene che il problema della guerra rivoluzionaria non può esser posto, per noi nazional-rivoluzionari, nei termini di una nuova strategia."

..... prosegue a pag.7 :

"Ciò premesso, possiamo entrare nel vivo della nostra lezione che verte sulla teoria dell'organizzazione.

La materia è di per sé piuttosto arida e la trattazione può risultare manchevole nell'esposizione, poichè tutti noi, incaricati di tenere queste lezioni, non siamo proprio i tipi del docente per vocazione e professione. C'improvvisiamo tali solo oggi, per una necessità rivoluzionaria. Vi preghiamo, dunque, di ascoltarci con pazienza e con attenzione quanto andremo ad esporvi, giacchè si tratta di concetti, schemi e formule di carattere organizzativo che sono della massima importanza per la sopravvivenza di qualsiasi organizzazione che intenda operare sull'infrido terreno dell'azione sovversiva.

Ancora una precisazione.

I concetti organizzativi che saranno esplicitati nel corso di questa lezione non sono mutuati dalle elucubrazioni teoretiche di quel CALERE di ideologi della Rivoluzione che pullulano, oggi, le Case editrici progressiste E D'AVANGUARDIA ma risultano invece da un'analisi accurata delle esperienze realizzate da movimenti rivoluzionari che hanno agito in un ambiente politico-sociale analogo a quello esistente in Italia. Ci riferiamo, principalmente, al tipo di organizzazione realizzato dall'OAS e, in più larga misura, dal Movimento di Liberazione Algerino. Noi

- 30 -

siamo, infatti, convinti che, in questo campo, le improvvisazioni e innovazioni elaborate a tavolino, anche se suggestive, sono sempre azzardate e pericolose.

Vediamo, anzitutto, i principi informatori ai quali deve strettamente attenersi chiunque si appresti a dar vita ad un apparato che si prefigge di agire sul piano illegale. Si tratta, in definitiva, di norme elementari, quindi abbastanza ovvie, che però non sempre vengono osservate in tutte le fasi dell'attività, in conseguenza di fattori emotivi e sentimentali che insorgono nel corso dell'attività stessa.

Esaminiamoli nell'ordine ai problemi che cronologicamente si presentano all'organizzatore.

Reclutamento - nella scelta degli elementi che debbono far parte dell'organizzazione, essenzialmente, tenere presente due fattori:

a) - grado di attaccamento all'idea - cioè il futuro militante deve aderire coscientemente e fanaticamente agli ideali della rivoluzione nazionale; b) - grado di segretezza - il militante deve possedere doti naturali di riservatezza; occorre esser certi della sua capacità di mantenere un segreto non solo rispetto agli organi della repressione ma, soprattutto, nei confronti di amici, familiari, compagni di fede e di milizia. Tutte le altre qualità che formano un rivoluzionario, una volta presupposte le due di cui al punto a e b, sono da ritenersi in larga misura acquisibili e comunque non in grado, difettando, di compromettere le strutture e i quadri dell'organizzazione.

Compromissione - il militante, non appena reclutato, deve essere coinvolto in una serie di azioni di rilevanza graduale; si otterranno, così, due risultati importanti: il vaglio delle attitudini e capacità effettive del militante e la sua compromissione definitiva coi destini dell'organizzazione, di modo che ogni ripensamento divenga, in pratica, impossibile.

Irreclutamento - agli inizi del suo processo di sviluppo l'organizzazione clandestina è di tipo estremamente selezionato e minoritario; i motivi di tutto ciò sono facilmente intuibili.....

Disciplina - il militante deve essere ben certo che ogni debolezza, tradimento saranno adeguatamente e inesorabilmente puniti; al verificarsi del primo incidente occorre intervenire con la massima prontezza e inflessibilità, propagandando, per quanto è possibile, l'esempio.

- 39 -

Sigilli e massi: perché l'organizzazione debbono essere comuni-
cati, se non verbalmente;.....

Dopo aver detto di queste cose generali prenderemo in esame la
struttura di un gruppo operativo-tipo.

L'unità del Gruppo Operativo, cioè la cellula base, è il nucleo:
esso si compone di 3 militanti più un capo-nucleo.

Due nuclei formano la squadra che risulterà, così, composta da
9 elementi; 6 militanti, 2 capo-nucleo, 1 capo-squadra.

Tre squadre formano il gruppo operativo che risulterà composto
da 27 elementi: 18 militanti, 6 capo-nucleo, 3 capo-squadra, 1
capo-gruppo.

SI POTREBBE AGGIUNGERE COME SQUADRA IL COMITATO DI APOGGIO. "

Il documento, da pag. II a pag. IS, considera poi la
composizione delle squadre, i compiti loro assegnati (collega-
menti, sabotaggi, assistenza medica, ricerca di finanziamenti,
capacità di reggere ad interrogatori "pesanti" da parte delle
loro della "repressione".

Non sembra che il contenuto del documento necessiti di
illustrazione per convincere sulla reale natura programmatica
in chiave di rivoluzione armata contro il sistema statale.

Alla obiezione, avanzata dalla Difesa, che il rinvenimento
del documento medesimo sarebbe inane, tutt'al più, a provare
soltanto un'attività individuale del Francia, sono numerosi gli
argomenti che possono opporsi.

Innanzitutto, come già si è detto, vi è la prova, scaturente
dallo stesso contenuto del medesimo, che il documento è stato
pubblicizzato. Le annotazioni del Francia non soltanto indicano
che egli, come è ovvio, ne fu a conoscenza, ma dimostrano il
suo particolare interesse e l'uso che egli senza dubbio ne
fece.

Il fatto che esso non sia stato rinvenuto fra le carte seque-
strate non ne sminuisce l'efficacia probatoria, poichè non
deve dimenticarsi che la documentazione reperita presso i prin-
cipali imputati (Francia e Pontecorvo, che del movimento furono
gli animatori e i responsabili) deve considerarsi un residuo di
quanto poteva essere stato in passato custodito, fino a quando,
cioè, non intervenne il decreto di scioglimento di Ordine Nuovo

- 40 -

il 21/II/1973. Prova di ciò è proprio il modo con cui si è avuta cognizione dell'atto attualmente in esame.

La incauta e sorprendente dichiarazione resa in istruttoria dalla Pontecorvo in ordine ad esso, secondo cui si sarebbe trattato del testo di una conferenza tenuta da Rauti al Circolo Ufficiali di Torino nel 1964 e poi ripresa dal Francia stesso presso un circolo culturale (poi corretta al dibattimento, ove l'imputata non si è dichiarata in grado di fornire notizie in proposito) induce a corroborare la logica presunzione che del testo di cui trattasi si sia comunque fatto uso.

L'argomento di fondo, i principii, i suggerimenti, le modalità di lotta indicati nel dattiloscritto trovano riscontro in altre parti della documentazione sequestrata.

In un volantino di Ordine Nuovo è specificato che : esso è un movimento politico di lotta al sistema, che vuole costruire uno stato organico sulle rovine dello stato demoparlamentare.

Si noti che in un appunto del Francia vi è un commento, in chiave negativa, sulla Repubblica Presidenziale, la cui previsione è ritenuta inaccettabile perchè rientrante nel "sistema borghese", al quale è preferibile lo "Stato ordinato comunista".

Nell'opuscolo intitolato "Orientamenti per una linea politica gramscivista" di Clemente Graziani sono più volte richiamati gli stessi principii. Si parla di gruppi extraparlamentari nazional-rivoluzionari; di azione politica spori e contro i partiti; di lotta al sistema, il cui fine è "l'abbattimento della società borghese e l'edificazione di uno stato organico, cioè antidemocratico"; di una strategia globale al fine di realizzare il sovvertimento continuo della società borghese.

Ulteriori ed espliciti richiami di tali concetti si ritrovano in clichets di Ordine Nuovo (definito "arma di attacco, uno strumento per scoprire le strutture portanti del sistema e per abatterlo"); in illustrazioni allegate alla rivista Apollonia, fondata e diretta dal Francia il 6/6/1973, laddove sull'emblema dell'ascia bipenne è riportata una dicitura che, fra l'altro, recita : "rigettiamo i sistemi democratici e parlamentari, neghiamo ai partiti il diritto di governare lo Stato"; nonchè nel testo del filosofo Julius Evola,

- 4I -

che è stato da più parti indicato come l'ideologo del movimento. Non deve trarre in inganno l'intervento di chi si professa, o viene assunto, nel ruolo di ideologo di un movimento. Il caso non è storicamente nuovo e sta anzi a confortare l'esistenza di una seria organizzazione, e viene sfruttato per indubbi fini di proselitismo, con richiamo, nella specie, a valori tradizionali e a principi spirituali. Hanno affermato alcuni imputati che la rivoluzione propugnata dall'Evola dovrebbe intendersi quale rivoluzione spirituale, nel senso della liberazione dell'individuo (non si comprende da cosa). Certo è che la meta concreta a cui Evola si riferisce è quella dello "stato organico". Nessuno degli imputati ha ritenuto di spiegare - assumendo di non esserne al corrente - cosa debba intendersi per stato organico. Ma una interpretazione "autentica" di questa nuova formula la forniscono gli scritti propagandistici di Ordine Nuovo, dove, come si è visto, si fa stretto riferimento tra la lotta al sistema e la costruzione di una nuova società "sulle rovine dello stato demagogico".

Non può pertanto negarsi che la dottrina adottata e propagandata dal movimento diretto dal Francia si ispiri ai suddetti principi, che chiaramente contrastano con quelli basilari su cui si fonda l'attuale assetto democratico dello Stato Italiano.

La vocazione rivoluzionaria del movimento è infine provata da riscontri puntuali che è dato rinvenire nelle risultanze del processo conclusosi con sentenza 24/II/1973 del Tribunale di Roma, ritualmente acquisita agli atti, letta in dibattimento, e quindi valutabile ai fini del convincimento processuale limitatamente alla parte che, non trattandosi di giudicato, riporta accertamenti di fatto. In essa si è fatto della esistenza di altri documenti in cui viene posta in rilievo la natura e l'azione rivoluzionaria programmata dal movimento, mirante alla conquista del potere.

Anche in tale processo si rinvenivano notizie su modelli organizzativi (divisioni di compiti, previsioni di settori) del tutto analoghi a quelli sequestrati al Francia.

A questo punto va confutata la tesi difensiva secondo cui

- 42 -

il coacervo di tali risultanze (si noti, tutte documentali) non varrebbe ancora a provare il fine sovversivo dell'organizzazione, sotto il profilo che si tratterebbe di mera attività politica, esulando sia la violenza, sia la previsione del reato scopo.

Osserva la Corte che la suggestione di tale tesi potrebbe riscontrarsi nel rilievo che : 1°) i funzionari dell'ufficio politico della Questura di Torino hanno dato atto che mai in nessuna azione di violenza sono risultati coinvolti elementi aderenti ad Ordine Nuovo, e che, anzi, in una sola occasione di violenza con forze di opposto schieramento politico, costoro rimasero soccombenti e lo Stali riportò ferite; 2°) il Francia, anche dopo la scarcerazione nel dicembre 1972, non dette mai luogo ad attività sospetta; 3°) è vero che, come hanno dichiarato alcuni imputati e testi e come del resto risulta dagli stessi documenti esaminati, fra le previsioni di azioni da parte degli aderenti vi erano anche quelle di presenza nelle scuole e nelle fabbriche, al fine di contrastare le attività di propaganda dei movimenti della sinistra. Non v'è dubbio che quest'ultimo progetto, analogamente a quello già trattato delle infiltrazioni di elementi in altri partiti, rientra nel quadro della lotta in cui spesso e purtroppo si dilania il nostro Paese, ma non riveste le caratteristiche di progetto di aggressione violenta alle istituzioni.

Non bisogna però trascurare il rilievo che siffatta attività collaterale non esclude affatto la realtà delle altre circostanze sopra elencate e rilevate, in cui la violenza armata risulta configurata in precise e specifiche previsioni.

Il fatto che, poi, non si siano mai realizzate concrete azioni di violenza può valere solo ai fini della valutazione della consistenza dell'associazione, sulla sua effettiva pericolosità e, quindi, sul grado di responsabilità.

Nè può tralasciarsi di osservare che le esigenze di proselitismo richiedevano altresì la previsione di attività correttamente aderenti alla convenzionale attività politica, onde passare poi (come rileva il documento innanzi attribuito al Francia) alla azione "anche sul piano illegale (pag.8 del doc.), previa "compromissione definitiva (del militante) coi destini dell'organizzazione". Ciò dovrà essere tenuto in conto allorchè si tratterà delle posizioni personali dei singoli imputati, ma non elide affatto la compatibilità

- 43 -

tra il sistema legale, apparente, e quello illegale, clandestino.

Altro documento di rilievo è il quaderno che - come definitivamente si è chiarito in dibattimento - Pierri Giovanni portò a Jan Severo all'amico Mirando Felice, perchè questi, a sua volta, ricopiato, lo trasmettesse a Ravallese Emilio.

Sull'effettivo uso di tale quaderno si dirà in seguito, venendo a trattare della posizione del Mirando e del Ravallese. Qui interessa considerarne il contenuto, che è duplice.


Non occorre richiamare i particolari fogli, poichè soccorrono le conclusioni della perizia n.13 per ritenere la perfetta idoneità delle istruzioni per la confezione di ordigni esplosivi. È di rilevanza il fatto che, come può ritenersi pacifico, si tratti di appunti integralmente copiati dal libro "Sangue di leoni", all'epoca in comune commercio, poichè la comunanza di fonti non toglie alcunchè alla natura dell'interessamento e dell'informazione.

In altra parte dello stesso quaderno vi sono annotazioni sull'equipaggiamento personale, sul comportamento da adottare, sul tipo e sulle caratteristiche di esercitazioni: il tutto con riferimento ai campi.

Si noti che una annotazione sulla copertina interna reca la dicitura "campi para-militari".

Nell'elencazione dell'equipaggiamento si riscontrano voci di materiale eguale a quello riportato in due veline sequestrate in Francia. Di rilievo, in queste ultime: tuta mimetica; carrucole per alzabandiera; testo propaganda politica. Nel quaderno, le seguenti frasi: "È logico che andando in montagna o in campagna la nostra preparazione non riguarda solo l'ambiente in cui si svolge, ma poichè la nostra attività la svolgeremo per lo più in città ci si preparerà pure alla guerriglia urbana"; "durante le esercitazioni si fa il passo da leopardo". Seguono ai particolari sulla natura delle esercitazioni, le istruzioni sulla confezione e il lancio di bombe Molotov e altri ordigni.

Di campi si parla, poi, in altri documenti. In lettere del Pierri, che invita a parteciparvi gli amici di Jan Severo; in lettere della Francia a corrispondenti diversi, come ad esempio in una velina inviata a tale Fabrice Laroche, Parigi, avente ad oggetto "partecipazione al campo della FEV".



- 44 -

Si trae la prova, da tutto quanto innanzi, documentalmente acquisito, che progetti di azioni di violenza non erano estranei ai componenti dell'associazione.

Rilevare che esse non si sono mai realizzate (non risulta che ordigni esplosivi siano mai stati in realtà confezionati; non risulta che le squadre di sabotaggio siano mai state organizzate neppure sui quadri; non vi è prova - come più specificamente si vedrà in seguito - che durante i due campi accertati si siano fatte esercitazioni con uso delle armi), attiene a circostanza che non è determinante ai fini dell'integrazione del reato di cui trattasi.

Si è visto, infatti, che il difetto di apprestamento dei mezzi inciderebbe per il reato mine, ma non ha rilievo per il reato mezzo, laddove la semplice previsione, seria e concreta come nella specie, dei mezzi e delle modalità, fornisce carattere di idoneità al piano cospirativo.

Nel quadro della concreta preparazione al passaggio alla fase operativa rientra l'argomento relativo ai campi paramilitari.

Non vi è dubbio che almeno due, tanti ne sono stati provati, si siano tenuti nel cuore delle estati del 1970 e del 1972 nell'alta Val di Susa.

Basterà richiamaire quanto riferito in narrativa sugli accertamenti eseguiti in proposito, sul ritrovimento delle relative fotografie e sulle persone dei partecipanti.

Il negativo esito di un sopralluogo effettuato nella zona dal Tenente dei Carabinieri Giacci, con l'intervento del Pretore di Susa, non contrasta affatto con le prove di circostanza acquisite e con le ammissioni in fatto da parte degli imputati medesimi.

Ritiene la Corte che l'importanza che si è ritenuto di conferire alla effettuazione di questi campi superi i limiti del reale rilievo della circostanza.

La parte delle Difese si è attribuita rilevanza al fatto che, come è stato peritalmente stabilito, nessuna fra le armi in sequestro venne adoperata in riferimento all'accertato uso di armi da fuoco nella zona del Forte Pramand; che nessun sospetto destò la presenza degli imputati agli altri campi di entrambe le zone; che fu negativo il sopralluogo di cui si è detto; che fu consentito il libero accesso

- 45 -

al giornalista Ferrero, il quale del campo a Forte Poena ritrasse addirittura le fotografie rammostrate in dibattimento; che, infine, non vi sarebbe alcuna prova sulla natura paramilitare dei campi, tale non essendo nè l'abbigliamento dei partecipanti nè l'uso di un vessillo...


Da ciò la deduzione della Difesa secondo cui dovrebbe darsi credito alla tesi che si sia trattato di un modo economico di trascorrere un periodo di vacanza.

Per altro verso l'Accusa - e se ne trova riscontro in un passo dell'ordinanza istruttoria - deduce che nella esecuzione di tali campi si sarebbero attuati puntualmente quegli accorgimenti indicati negli appunti del quaderno Pierri-Mirando (segretezza, mine-tizzazione, turni di guardia per contrastare l'intervento di inopportuni curiosi, ecc.).

Non vi è prova alcuna, anzi vi sono elementi in contrario, per ritenere che siano state adempiute queste seconde condizioni; mentre, tuttavia, non può seguirsi la suesposta tesi difensiva. Quanto si è detto innanzi sul rinvenimento di appunti, proposte ed istruzioni sull'equipaggiamento da adottare in occasione dei campi e sulla denominazione che ad essi è attribuita da parte di almeno uno fra gli imputati (il Pierri), toglie ogni dubbio in ordine all'effettiva natura di tale tipo di riunioni. Va soltanto aggiunto che il dedotto fine ricreativo non avrebbe comunque richiesto l'elencazione dello specifico materiale già più sopra riferito.

Il rilievo probatorio di detta circostanza va riferito al fatto che l'accertamento di essa fu l'occasione in base alla quale presero avvio le indagini e consentirono di estendere la acquisizione di ulteriori prove.

Il provvedimento con cui la Sezione Istruttoria ritenne la carenza di indizi derivanti dall'esistenza del campo del 1972 ha perso rilievo, in esito agli ulteriori sviluppi istruttori. Si ritiene, infatti, in allora, che la circostanza non fosse idonea a dimostrare un'attività diretta alla ricostituzione del disciolto partito fascista. Ciò non toglie, però, che essa assuma rilevanza per altro verso, nel senso cioè che sia idonea a provare, nel quadro della sussistenza di un vincolo associativo, l'esplicazione di concreta manifestazione ed attuazione di un programma, che trova puntuale riscontro nelle previsioni contenute nei



- 46 -

documenti ai cui si è detto.

Nè deve ritenersi infirmato il rilievo dell'accertamento in base alla mancanza o al difetto di prova che si siano realmente svolte esercitazioni di tiro o altre attività di carattere prettamente militare. Basta considerare, infatti, ai fini del riscontro probatorio per la parte che qui interessa, che la partecipazione ai campi consentì senza dubbio uno sviluppo del vincolo associativo, fornendo l'occasione di addestramento quanto meno teorico (vedi la raccomandazione di munirsi del "testo propaganda politica"): il che è quanto basta in riferimento alla prova di concretezza e idoneità dell'azione al fine cospirativo.

Può dunque ritenersi provato che il fine dell'associazione sia stato eversivo e che concretamente vi fu addestramento, anche se soltanto teorico, alla guerriglia, al sabotaggio, alla confezione di ordigni esplosivi, all'uso delle armi, e vi fu partecipazione a campi paramilitari: il tutto nel quadro della conclamata vocazione rivoluzionaria del movimento.

La precisa e circostanziata articolazione del capo di imputazione impegna la Corte alla ricerca del riscontro - che negli altri elementi sin qui si è avuto - anche in ordine a quello relativo alla previsione di intervento di squadre armate in appoggio a reparti militari in servizio di ordine pubblico.

L'analitico esame della documentazione innanzi compiuto non ha consentito di trovare traccia alcuna di siffatta ipotesi.

Deve pertanto ritenersi che gli inquirenti, nell'attribuire incondizionato credito alle dichiarazioni rese da Frascinelli Poëdo (prima come teste e poi come coimputato, ritenuto non punibile per recesso dall'associazione) - credito riconosciuto dal P.M. nelle conclusioni orali - abbiano letteralmente trasferito nel capo d'imputazione una frase da questi riferita nell'interrogatorio reso il 25/9/1974: "si diceva che alcuni capi dell'esercito erano disponibili ad un colpo di stato..... Il ruolo di Ordine Nuovo di Torino era quello di squadra politica di appoggio all'esercito.... Questo era lo schema di intervento nostro a fianco di alcuni reparti dell'Esercito (si parlava di Lagunari) del quale si è sempre parlato in più fasi."

Tali notizie il Frascinelli, per sua stessa dichiarazione, le

- 47 -

avrebbe apprese durante un raduno nazionale di Ordine Nuovo a Milano, in cui era presente Rauti e al quale egli stesso partecipò stando "fuori della sala con altri 3 - 4 per fare la guardia" (precisa l'imputato, peraltro: "la squadra politica della Questura di Milano penso ne fosse a conoscenza - del raduno - perchè c'era dinanzi all'ingresso della casa una Giulietta").

L'esame della credibilità delle dichiarazioni rese dal Frascinelli, lette in dibattimento e quindi formalmente idonee a fornire elementi di contorno al libero convincimento del giudice, richiede una particolare valutazione.

Il Fra cinelli ebbe a presentarsi spontaneamente al Giudice Istruttore di Milano il 30/5/74 animato dall'intento, come spiegherò poi al G.I. di Torino, di fugare da sé eventuali dubbi che avessero potuto mettere sulle sue tracce gli inquirenti che indagavano sulla strage di Brescia. Forniti al Magistrato di Milano chiarimenti sulla sua temporanea adesione ad Ordine Nuovo, rese rivelazioni sul ruolo avuto dal Francia dal Mazzeo e dal Dionigi nel movimento, parlò della attività di Tom Bonzi e di Valerio Borghese, indicò di sapere che in un albergo di Chamoina dove aveva lavorato, era depositato esplosivo non in uso sul mercato italiano, deducendo pertanto trattarsi della stessa provenienza straniera, quale i giornali attribuivano al tipo di esplosivo usato per la strage di Brescia.

Questo verbale veniva trasmesso agli inquirenti di Torino, che, come si è detto, assumevano ulteriori dichiarazioni del Frascinelli. In esse l'imputato rivelava ulteriori precisazioni su fatti che nessuna attinenza hanno con quelli oggetto dell'istruttoria, ma, fra esse, inframmetteva notizie riferibili ad attività del Francia, del Dionigi, del Mazzeo.

In particolare, rivelava di avere egli stesso partecipato nel 1967 ad un campo nei pressi di Bardonecchia, dove il Mazzeo, che comandava il campo e teneva lezioni sulla guerriglia e sul sabotaggio, gli aveva subito consegnato un fucile mitragliatore KP Snesser.

Le circostanze riferite dal Frascinelli, quanto meno per la parte interessante la presente indagine, non hanno trovato riscontro alcuno neppure su due punti, pur suscettibili di obiettiva verifica: l'esistenza di esplosivo presso l'hotel Edelweis.

- 48 -

di Charois e quella di un deposito di armi nei pressi del Forte S. Chiara e di altro in località Fontanone di Suss. Non risulta, anzi, che richieste di accertamento siano state mai avanzate in ordine ai due ultimi luoghi, mentre nulla riferiscono a proposito del primo i Carabinieri col rapporto I2/2/75.

Particolari notizie sono invece riferite in detto rapporto circa la reale esistenza dell'associazione "Alleanza Cattolica" in Lombardia, trattasi di una associazione che avrebbe operato particolarmente in previsione della campagna antidivorzio. Non si vede quale influenza possa assumere il riscontro di una circostanza del genere nel quadro delle indagini che qui interessa e che riguarda ben altro argomento. Nè può trarsi da ciò favorevole conseguenza per la credibilità del Frascinelli, posto che detto movimento non risulta avere avuto carattere di clandestinità, per cui ben poteva l'imputato conoscerne l'esistenza.

Ininfluenti appaiono le altre rivelazioni del Frascinelli relative a suoi rapporti con autorità straniere, e comunque non riscontrate; così come risulta addirittura priva di serietà l'affermazione chiaramente diretta a coinvolgere il giornalista milanese Lucio Barbieri in altro episodio avvenuto presso Rieti, posto che l'affermazione secondo cui il Barbieri sarebbe stato proprietario di una casa in località Pian del Rascino (luogo in cui - come in atti non è detto ma come è peraltro notorio - avvenne un conflitto a fuoco fra forze dell'ordine e neofascisti) non è stata confortata affatto dalle indagini condotte dai Carabinieri e riferite nel citato rapporto.

Non vi è pertanto alcun elemento di conforto alle asserzioni del Frascinelli, neppure con riguardo a fatti e circostanze che esulano dal quadro processuale, e che gli stessi magistrati istruttori, sia di Milano che di Torino, hanno dimostrato di non tenere in alcun conto, non dando seguito alle notizie, neppure su diverso piano di competenza territoriale. In ispecie, gli inquirenti in questo processo non hanno ritenuto di imputare lo stesso Frascinelli con riferimento alla conclamata e circostanziata confessione di detenzione esportato d'arma da guerra in località prossima a Bardonecchia nel 1967, reati tuttora perseguibili. Nè determinazioni sono state assunte in ordine alla rivelata circostanza secondo cui nel 1968, a Meina sul Lago Maggiore, lo stesso imputato, con altri, avrebbe fatto altre esercitazioni con armi.

Pertanto, non può omettersi di porre in rilievo che già nell'af-

- 49 -

Istruttoria le dichiarazioni del rascinelli hanno destato legittime perplessità, che ora appaiono in tutta la loro rilevanza, per il difetto di riscontri.

Questo già basterebbe a ritenere del tutto inidonee le circostanze da costui riferite ad assurgere ad elemento di prova e a^{far} considerare inspiegabile come si possa esser dato solo parziale credito ad esse, tanto da rendere possibile la menzione nel capo d'imputazione e ancora nella motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio, dove si legge a pag. 52: "come risulta da un campo di addestramento alla guerriglia nel 1967 (che non è provato), dalla partecipazione in Milano nel 1968 a due riunioni ove si precisarono le specifiche finalità eversive del gruppo e i compiti degli aderenti in Torino" (fragile riferimento ad una frase raccolta indirettamente).


Ma a tutto ciò va aggiunto quanto accertato in dibattimento sullo stato mentale del rascinelli.

Nel 1956, e cioè ben due anni prima del terzo ricovero di cui si dirà più avanti, l'imputato fu per due volte ospite in case di cura per malattie mentali. In occasione del primo ricovero, dal 18 agosto al 15 settembre 1956 presso la Casa di Cura Città di Bra, risulta dalla cartella clinica: all'anamnesi, tentativi di suicidio, alcolismo, uso di canapa indiana; alla diagnosi in data di uscita, caratteropatico inadatto alla vita sociale, prodigo, fatuo, personalità schizoide.

La cartella clinica relativa al periodo 15/9 - 13/10/56 dell'Istituto Neuropsichiatrico di San Maurizio Canavese fornisce il seguente esame psichico: ideazione alquanto produttiva; pensiero fantastico; il paziente racconta avventure poco attendibili e si contraddice spesso se è invitato a ripetere un fatto poco prima riferito; narra ogni cosa con il preciso scopo di stupire gli astanti.

Le risultanze di cui sopra non necessitano di illustrazione alcuna per i fini che qui interessano.

Se tali dati, benché sommariamente adombrati nell'interrogatorio ("nel maggio 1956, dopo essere stato coinvolto in un tafferuglio con la polizia, sono stato ricoverato prima al Policlinico, poi trasferito all'ANEA di Baggio presso il reparto traumatologico avendo un dito lesionato e un trauma cranico"), fossero stati richiesti e pertanto cognitivi agli



- 50 -

atti in tempo debito, lo zelo e la dimostrata diligenza degli inquirenti li avrebbe certamente indotti a non costruire sul Frascinelli, che rimane nel suo ruolo di fantasioso personaggio, un cardine nell'accusa, avvertendo altresì la contraddizione che dalla tarata psicologia dell'imputato predetto deriva con la trasposizione nel capo d'imputazione di una sua incontrollata asserzione. Laddove, infatti, si prevede un intervento in appoggio a reparti dell'Esercito in servizio di ordine pubblico (i Lagunari avrebbero, fra l'altro, dovuto spingersi da Venezia a Torino, o viceversa per le squadre del Francia), si ipotizza, in mancanza di qualsiasi principio di prova contraria, che nella specie non è riscontrabile in alcuna risultanza processuale, che l'Esercito intervenga al fine di ristabilire o mantenere l'ordine, e non già di sovvertirlo.

Devesi, pertanto, enucleare ed eliminare l'ipotesi di cui in qui si è trattato, riportando al seguito le conseguenze, sul piano della valutazione delle singole ulteriori prove, derivanti dalla inattendibilità delle dichiarazioni del Frascinelli.

Il criterio in base al quale si è pervenuti in istruttoria alla identificazione dei partecipanti all'associazione e quindi al riscontro degli indizi di colpevolezza, pare essere stato, per quanto riguarda il primo gruppo di imputati, di duplice natura: il rinvenimento della scheda di adesione ad Ordine Nuovo e le indicazioni fornite da coimputati o testimoni. Delle seconde si parlerà in seguito, anche con specifico riferimento alle risultanze dibattimentali, allorchè si tratterà delle singole posizioni.

sulla efficacia probatoria del primo elemento, va invece subito detto che esso non appare, di per sé solo, sufficiente a dimostrare che il titolare della scheda - sia la medesima da lui firmata o sia stata compilata dal Francia e dalla Pontecorvo sulla scorta delle notizie fornite verbalmente - abbia avuto cognizione del fine conspirativo del sodalizio.

Già gli stessi inquirenti hanno dimostrato di non avere attribuito efficacia determinante alla raggiunta prova della semplice iscrizione al movimento, allorchè non elevarono imputazione indiscriminata nei confronti di tutte quelle persone i cui nominativi risultavano

- 51 -

nelle schede biografiche rinvenute presso il Centro Diffusioni Librarie, segnalate in rapporto 25/9/72 (f.4I Vol. XVII/72). Basta, ad esempio, qui richiamare alcuni nomi fra quelli ivi indicati (Alliot, Almerighi, Cattabiani, Ciriello, Milanese, Mola, Pratis) che non risultano inseriti fra gli indiziati. Lo stesso principio ha adottato il P.M. nella requisitoria orale, allorchè, ad esempio, ha formulato richiesta di assoluzione con formula ampia nei confronti della Mura Bruna, la quale, oltre ad essere titolare di addirittura due schede, risulta partecipante al campo del 1972.

Osserva la Corte - a parte quanto si dirà trattando le posizioni personali della citata Mura e del Garrone - che tale criterio di valutazione deve ritenersi processualmente corretto, in adeguamento al principio giurisprudenziale secondo cui occorre fornire la prova di concrete attività idonee a dimostrare che l'associato abbia avuto consapevole contezza del disegno cospirativo e che ad esso abbia aderito in modo serio e impegnativo. Occorre, cioè, che l'accollito del sodalizio ne conosca l'esistenza e gli scopi, vi aderisca e ne divenga membro attivo con carattere di stabilità, rimanendo sempre al corrente dell'interna organizzazione, dei particolari e concreti progetti, delle azioni attuate o da attuarsi (Cass. 27/II/68, Muther e altri). Anche chi non è membro del sodalizio può fornire contributo ad esso in qualità di concorrente, purchè ponga in opera un effettivo apporto personale e sempre conoscendone l'esistenza e le finalità ed avendo coscienza del nesso causale del suo contributo (ibidem).

Rinviamo a tutto quanto innanzi si è detto sulla articolata organizzazione, sulla attività e sulla preminenza del FRANCIA SILVATORE, pare alla Corte che non occorra aggiungere molto per dimostrare la qualità di promotore e organizzatore assunta da tale imputato.

Tutte le manifestazioni riferibili al Movimento Ordine Nuovo, prima e dopo il suo scioglimento ufficiale, fanno capo a lui.

E' stata rinvenuta una lettera di incarico a reggente del Centro provinciale di Torino, che reca la data in Romadèl 2/7/1965. Ne è strappata l'intestazione, ma un timbro ad unico affiancato a firma illeggibile reca la dicitura "Centro Ordine Nuovo-Direttorio

- 52 -

"Nazionale". Si giunge poi alle notizie che la Pontecorvo tenterà di fornire clandestinamente nel luglio 1974 tramite il Garrone alla sua dimora di latitante.

In questo ampio arco di tempo va posta la sua incessante attività, dimostrata dalla nutrita documentazione rinvenuta. La corrispondenza con l'Estero, con dirigenti in Roma, la partecipazione a convegni e riunioni, l'attività per procurare adesioni, gli inserimenti od anche i contrasti con altri nuclei o movimenti, l'organizzazione di campi, le iniziative per la creazione di giornali e riviste, forniscono imponenti elementi per non lasciare dubbi sul ruolo del Francia.

Sua è, infine, l'iniziativa della riunione convocata con lettera 4/II/73 per l'II successivo: riunione che, seppure a carattere regionale, effettivamente si tenne e sul cui argomento, ufficialmente dichiarato come esame su "l'attuale momento politico ed il nostro impegno futuro", non è difficile dedurre il significato. La stessa Pontecorvo ed altri partecipanti lo rivelano, allorché riferiscono le ragioni della riunione alla previsione dell'imminente scioglimento del Movimento, intervenuto infatti con decreto del Ministro degli Interni di dieci giorni dopo, a seguito della sentenza 21/II/73 del Tribunale di Roma. Dalla stessa frase, che ha tenore di ordine del giorno, si ricava l'intenzione di programmare per l'avvenire l'attività, ad onta del provvedimento sanzionatorio.

Ad ulteriore e specifica riprova di tutto quanto sopra, e con riferimento strettamente personale, vi sono le dichiarazioni del coimputato Pavia e del teste Civitelli, il quale ultimo si premurò addirittura ad espellere il Francia dal Fronte Nazionale dopo che questi aveva insistito più volte per fare dei campi. Si è già detto che le caratteristiche delle azioni di violenza propugnate dal Francia non possono ritenersi intese al limitato esercizio di essa nell'ambito del malcostume politico purtroppo da più parti adottato, ben potendo essere concorrente col già dimostrato più ampio quadro programmatico.


- 53 -

Strettamente connessa e collegata alla posizione del Francia è quella della PONTECORVO.

La sua attività principale di collaboratrice appare da tutta la documentazione (compilazione e custodia delle schede, firma di convocazioni, incarichi contabili come risulta dall'appunto su estratto conto in data 31/5/73 per fornitura di cinture e asce bipenne). Il suo indirizzo è fornito quale recapito torinese (v. ad es. Caramori ad Usai); è lei che è conosciuta, in binomio col Francia, da tutti gli aderenti e frequentatori della sede; il Caramori, infine si duole, segnalando un suo litigio con la Pontecorvo, di essere da costei trattato come un ragazzino. Ciò dimostra il ruolo di preminenza sempre tenuto dall'imputata, da ultimo addirittura sostituendo il Francia durante la sua latitanza e tenendo con questi contatti. E', quanto meno, provato il tramite tentato attraverso il Garrone, che l'imputata ha ritenuto di mascherare come rapporto commerciale, trovando però clamorosa smentita nel contenuto e nella natura dei documenti di cui il Garrone era in possesso. Non ha alcun rilievo il ritenere o meno provata la partecipazione stabile della Pontecorvo al campo del 1970, poichè, anche volesse considerarsi inconsistente siffatta circostanza, essa nulla aggiunge e nulla toglie al complesso delle positive, significative e determinanti risultanze di cui sopra.

Il ruolo svolto dall'AMBROSINI appare chiaro dal suo inserimento nell'organizzazione di cui si è detto a pag. 31, in forza del quale deve ritenersi che la sua partecipazione non era affatto inconsapevole, così come egli ha sempre sostenuto, se l'impiego di una sua specifica attività è stato previsto nel quadro di una particolare mansione. Il suo nome risulta già indicato negli atti sequestrati al Vol. III, laddove appare titolare di carica sociale insieme con Francia, Pontecorvo e Capitini già nel Movimento Politico Ordine Nuovo sorto nel 1965.

Non può aver rilievo il fatto, su cui ha insistito la Difesa, che nella scheda di adesione egli abbia annotato circostanze a sé relative non rispondenti al vero. Ciò non toglie, infatti, che l'esistenza della scheda, l'iscrizione nel programma di quadri operativi, la sua presenza al campo nel 1972, siano indicativi della consapevole adesione all'associazione.



- 54 -

È quale prova di consapevolezza - dovendo essa necessariamente trarsi dal significato inequivoco di obiettivi elementi - si riscontra nei confronti dello STASI GIUSEPPE.

Anche costui è indicato nel richiamato documento, in cui gli è affidata l'organizzazione; anche lui partecipa al campo del 1972; è infine più volte menzionato dalla Pontecorvo nella trasmissione delle notizie al Francia latitante. Lo Stasi, inoltre, telefonò alla Pontecorvo il 7/10/72 per metterla al corrente della subita perquisizione. Vero è che l'intercettazione di tale comunicazione è stata dichiarata nulla con provvedimento 9/10/72 per difetto processuale, ma non può negarsi che la notizia valga egualmente come circostanza di contorno ai fini del libero convincimento.

Non trova, infine, alcuna spiegazione la doglianza contenuta in una annotazione della Pontecorvo "Stasi non si adegua". Anche a volersi ritenere che ciò si riferisse alla scelta del difensore, non può negarsi tuttavia che lo Stasi veniva considerato un elemento di interesse di rilievo nell'ambito del gruppo e non soltanto uno fra gli aderenti, di cui non si dovesse interessare o preoccupare, anche in riferimento ad eventuali rivelazioni che avrebbe potuto incantamente fare.

Si deduce da quanto sopra che ricorrono le condizioni soggettive idonee a ritenere che la partecipazione dello Stasi non fosse inconsapevole e che egli abbia pertanto fatto parte di quel gruppo che ben conosceva i fini dell'organizzazione.

In analoga posizione versa il GARRONE EMILIO, anche se per ragioni diverse, che conducono la Corte a disattendere la richiesta di assoluzione per insufficienza di prove avanzata dal P.I..

Il Garrone venne fermato nel pomeriggio del 12 luglio 1974 da doganieri francesi a Modane, i quali esaminarono il contenuto di due valige e di un cartone. Fotocopiati i documenti e restituiti gli originali, i primi venivano trasmessi all'autorità italiana.

Il Garrone si disfaceva di quanto riconsegnatogli e, rientrato in Italia, rivelava alla polizia di essere stato incaricato del trasporto dalla Pontecorvo perchè consegnasse il tutto a persona che avrebbe dovuto incontrare a Chamberj.

Per lo sviluppo processuale della vicenda si richiama quanto esposto in narrativa (pag.12).

È interessante qui riportare il contenuto essenziale dei documenti

- 55 -

di cui il Garrone era latore. Oltre alle fotografie del Marcolin e del Piccon, vi è una lettera manoscritta di Pontecorvo Adriana, in cui, frammista a notizie sullo stato delle indagini in corso, vi sono notizie relative a specifiche circostanze. Vi è poi un appunto manoscritto dello stesso Garrone riportante precise indicazioni ("perquisizioni a San Severo; molti crollano, ma a Torino qualcuno importante ha chiesto come fai; Stasi non si adegua"). In altri fogli (la grafia pare essere quella di Pontecorvo) sono riportati i nomi di tredici denunciati, e, ancora, sotto intestazione "Rischiano forte e sicuro con i denunciati: Mario P., Bruno M., Leone M., Tarasconi G., Gino M.". Si danno ulteriori notizie sulle perquisizioni.

La natura e il contenuto di tali appunti valgono ad escludere l'ipotesi, che il Garrone vorrebbe far credere, secondo cui egli avrebbe ignorato le finalità del suo viaggio, rapportandolo ad un incarico di natura puramente connessa a traffico commerciale della ditta Europremier. Ne è prova una duplice considerazione: gli appunti di cui si è detto sono di pugno dello stesso Garrone e l'imputato medesimo, come risulta dal rapporto 20/7/74, si premuro di distruggere, gettandoli in un cestino, gli originali dei documenti che la polizia francese, eseguitane la fotocopia, gli aveva restituito.

La delicatezza dell'incarico, nell'ambito della clandestinità, di cui il Garrone era al corrente, fu tale per cui doversi osservare che esso non sarebbe stato affidato a persona non inserita nella organizzazione. La dimostrata provvedutezza non poteva essere prevista dalla Pontecorvo, la quale, dal canto suo, non si sarebbe logicamente rivolta a persona in cui non avesse riposto fiducia.

Non può pertanto seguirsi il Garrone nel suo assunto difensivo, secondo cui avrebbe frequentato il Centro Diffusioni librerie solo per dedicarsi alla lettura, rilevato, altresì, che egli ha ammesso di aver partecipato alla riunione già citata del 12/11/73.

Nè può valere il rilievo che l'attività di "messaggero" del Garrone, interrotta in periodo in cui le indagini erano in pieno sviluppo, si sarebbe inserita in un momento in cui la attività conspirativa sarebbe ormai cessata. L'episodio, che, se valutato in se stesso, potrebbe indurre a suggestione, è signi-

- 56 -

ficativo invece del ruolo che il Garrone aveva assunto nell'associazione, tale cioè da indurre la Pontecorvo a riporre tanta fiducia in lui da affidargli un sì delicato compito, che non si sarebbe avventurata a conferire a chicchessia.

La cosciente e consapevole partecipazione del Garrone ai fini della associazione appare pertanto dimostrata attraverso le considerazioni di cui sopra, in contrasto col diverso avviso del P.M..

Non si discostano dalle precedenti - per quanto riguarda la cosciente adesione alle finalità eversive del gruppo - le posizioni degli imputati DIONIGI e CARTOCCI. Esse hanno affinità, fra loro per l'intersecazione di situazioni di fatto, per cui vanno congiuntamente trattate.

Il DIONIGI ebbe una indubbia veste di rilievo, ove si tenga conto, fra l'altro, che viene addirittura indicato quale designato successore del Francia in una lettera datata 16/3/69 del Centro Politico Ordine Nuovo in Roma. In realtà rivestì la carica di reggente provinciale, nè può dirsi che abbia cessato i contatti nel 1969, come egli asserisce, poichè fu sicuramente presente al campo del 1970. Non si hanno però notizie probanti su una sua attività successiva a tale epoca e comunque posteriore al suo reinserimento nel MSI, nelle cui liste fu poi eletto al Consiglio Comunale di Torino. Vi è, per contro, la prova (v. teste Poli) del suo definitivo trasferimento ad Albenga. Una indagine condotta - all'evidente fine di trovare un aggancio tra il Dionigi e peraltro non precisati personaggi torinesi sul piano del finanziamento - attraverso l'esame del teste De Santis Luigi (f.15 Fasc. testi in Vol. XVII), che aveva eseguito lavori di falegnameria nel locale gestito dall'imputato in Albenga e, in precedenza, presso la libreria in Torino, non hanno avuto alcun risultato valutabile in tal senso. Ha infatti asserito il teste di aver ricevuto sempre assegni direttamente emessi dall'imputato, lento nei pagamenti e allo stato della testimonianza (3/12/74) parzialmente inadempiente.

L'assunto del Frascinelli, secondo cui il Dionigi, nel 1974, lo avrebbe invitato a tenersi pronto per partecipare ad un colpo di stato, va ricondotto a quanto si è detto sulla attendibilità del Frascinelli medesimo. Devesi solo aggiungere, ad ulteriore commento della serietà di siffatto assunto, che il Frascinelli avrebbe lasciato al Dionigi diversi suoi indirizzi ad eccezione di quello reale! Sembra alla Corte che non meriti ulteriori considerazioni questa affermazione.

- 57 -

Inoltre, l'ospitalità fornita al Cartocci, da ultimo nel maggio 1972, non prova affatto la prosecuzione di una attiva partecipazione al gruppo del Francia.

Le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere incontrovertibilmente accertata la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 308 n.2 C.P., essendovi la prova che il Dionigi, anteriormente e comunque al 25/8/72, data di inizio del presente procedimento, ebbe a recedere dalla associazione.

Altrettanto è a dirsi per il CARTOCCHI.


La sua partecipazione al campo del 1970; le frequenti visite a Torino; i suoi contatti costanti con lo stesso Dionigi, il Francia e la Pontecorvo, che andava a trovare in ufficio; il suo impegno politico (quale, per lo meno, è provato dal possesso di numerosi volantini), smentiscono le sue proteste d'innocenza. Anche nei confronti di detto imputato, però, non vi sono elementi che possano dimostrare la costanza della sua adesione.

L'ospitalità usufruita presso il Francia è l'indicazione del suo nominativo nella lettera che la Pontecorvo tentò di inviare al Francia tramite il Garrone (con riferimento al quale non vi è peraltro alcuna notizia o annotazione significativa), non valgono a dimostrare che egli, ancora nell'agosto 1972, abbia posto in essere concrete attività che andassero al di là del mantenimento di comprensibili rapporti di amicizia e di solidarietà politica con alcuni degli imputati.

Fra coloro che, pur non avendo partecipato ai campi, aprirono avere svolta concreta e fattiva attività nell'ambito dell'associazione, anche con impegno verso il proselitismo, assumono particolare rilievo il PIERRI e il GARAMORI.

Si è già parlato del quaderno del PIERRI, del suo contenuto, della sua rilevanza. Risulta evidente che il Pierri svolse concreta attività e che essa ebbe particolare riferimento proprio al settore che contemplava la previsione e lo studio di attuazione della violenza.

È può condividersi un assunto avanzato dalla Difesa, secondo cui il Pierri non avrebbe avuto necessità di trasferire in propri appunti le istruzioni per la fabbricazione di ordigni, traendole da una pubblicazione in libero (e inopportuno) commercio, laddove avrebbe avuto a sua disposizione quegli appunti annotati dal Francia.



- 57 -

Invero - a prescindere dal fatto che tale argomentazione mira evidentemente a dimostrare che il Pierri abbia agito di propria iniziativa, mentre esiste una serie di elementi di contorno che dimostrano il perfetto inserimento dell'imputato nell'associazione - devesi notare che gli appunti riferibili al Francia non contengono affatto le precise e dettagliate indicazioni di carattere tecnico concernenti gli ordigni.

L'attiva partecipazione del Pierri è dimostrata da altre circostanze. Egli partecipò alla riunione dell'II/II/73; tenne stretti e continui contatti con Ravallese e Mirando, personali ed epistolari; fu lui a proporre l'infiltrazione in opposti schieramenti politici. Il suo attivismo è prova del particolare ruolo rivestito e non può essere relegato al rango di pura attività propagandistica. Non v'è dubbio che il Pierri abbia agito anche nel quadro del proselitismo, come è dimostrato dai contatti tenuti con gli amici di San Severo. Non può escludersi che abbia magnificato oltre misura la consistenza dei programmi che andava propagando: ma proprio ciò dimostra l'impegno dell'imputato. E' inequivoco il tenore della corrispondenza intercorsa col Ravallese, in cui si parla di ricette per esplosivi, di invio di materiale (indicativo anche se si intende riferito al volantinaggio), di invito a partecipare a campi. Il suo nome si rinviene ancora fra quelli delle persone menzionate dalla Pontecorvo nell'invio di notizie al Francia tramite il Garbone.

La sua opera mirava, con carattere di particolare attivismo, a creare un tramite tra il Piemonte e la Puglia, e nulla toglie alla responsabilità dell'imputato il rilievo che non risulta che la sua insistente propaganda abbia avuto utile effetto. Invero, il comportamento del Ravallese e del Mirando risulta tale da far ritenere che dinnessun effetto siano state le prospettive avanzate dal Pierri.

Il MIRANDO, pur avendo copiato gli appunti sul quaderno esaminato, non lo fece neppure vedere al Ravallese: e da qui si evince quanto labile sia stata la serietà dei collegamenti fra coloro che, sul posto, avrebbero dovuto imbastire le fila del movimento eversivo.

- 59 -

Non solo non vi furono adesione all'invito di partecipare ai campi, ma è provato altresì che tanto il Ravallese quanto il Mirando, richieste notizie sul gruppo di Torino al teste Ingravalle (responsabile di Ordine Nuovo in Foggia prima del suo scioglimento) e ottenute informazioni negative (l'Ingravalle li consigliò che era meglio non aver niente a che fare con tale gruppo), non coltivarono più i rapporti. Ed invero, la corrispondenza sequestrata si ferma alla data del marzo 1973 (non è rilevante la lettera che il Ravallese scrive al Pierri il 15/10/73 e che comunque è di epoca precedente allo scioglimento del movimento). Difetto del tutto la prova che abbia sortito effetti la propaganda del Pierri, il che incide sulla posizione del RAVALLESE e del MIRANDO. Invero, costoro non accolsero le proposte del Pierri; mai si misero in contatto diretto coi dirigenti del gruppo torinese e concretamente dimostrarono, non più coltivando i rapporti, di non aver costituito in San Severo un gruppo autonomo che perseguisse i fini proposti dal Pierri. Valgono, infatti, ad illustrare la posizione di cui sopra le seguenti considerazioni: 1°) se il Ravallese scriveva ancora il 14/3/72 al Pierri chiedendogli le "ricette per esplosivi", è chiaro che non aveva notizie del quaderno del Mirando; 2°) le i due si rivolsero per consigli all'Ingravalle, e non già al Pierri medesimo, ciò significa che quest'ultimo non ispirava fiducia, e che, comunque, contatti col gruppo torinese non vennero mai instaurati ed il proposito cessò dopo il parere negativo dell'Ingravalle. Il Ravallese ed il Mirando vanno pertanto assolti con formula ampia.

Anche la posizione del CARAMORI è indicativa dell'attività di propaganda a fini di proselitismo, qui nei confronti del gruppo toscano, e prova pertanto il ruolo svolto da tale imputato nell'ambito dell'organizzazione.

Il Caramori aveva prestato servizio militare quale paracadutista nel Btg. Folgore a Livorno e, rientrato a Torino, presi contatti con la Pontecorvo (che lui stesso non nega, pur motivandoli in riferimento ad un aiuto per la ricerca di lavoro), rimase in rapporti di corrispondenza con il commilitone Usai Antonio.

Il contenuto delle lettere rinvenute (una del marzo 1972 ed altre

- 60 -

tra fra il gennaio e il giugno 1973) consente di stabilire la natura delle notizie che fra i due intercorrevano. Chiari sono i riferimenti a "gruppi costituitisi in Toscana", a richiami di nominativi di comilitoni dello stesso orientamento politico, e, in particolare, alla posizione del Francia. Il Caramori dà notizia all'Usai della scarcerazione di costui e della pubblicazione del primo numero della rivista Apolitia (lettera 6/6/73).

L'interesse per l'attività del gruppo di Torino dimostra, oltre che il fine propagandistico, addirittura magnificatorio allorchè si fa riferimento alla "diffusione mondiale" di Apolitia, le conoscenze di particolari e l'assiduità del Caramori all'organizzazione. Non è credibile, pertanto, l'imputato allorchè assume di essere stato in contatto con la Pontecorvo per un periodo di soli venti giorni, e ciò trova conferma nel fatto che il suo nome si ritrova nei documenti affidati al Garrone fra coloro per cui la Pontecorvo nutre il timore che possa rivelare cose che "dovranno restare segrete". Anche tale imputato risulta, poi, tra i convocati per la riunione dell'11/11/73.

Non potendosi dubitare sul significato di quanto innanzi esposto, che pone il Caramori nella cerchia di coloro che attivamente operavano nel gruppo (già si è detto che l'attività di propaganda non va considerata di per se stessa, ma vale a dimostrare il ruolo e l'impegno d'azione), circa l'effetto di essa, pare alla Corte che trovi puntuale analogia con quello sortito ad opera del Pierri. Non risulta, cioè, che l'Usai - con altri livornesi o pisani mai vi furono contatti da parte del Caramori - abbia seriamente e concretamente attuato la proposta di inserimento. Molto rarefatta fu la frequenza epistolare e di notevole in essa appare soltanto lo scambio di indirizzi. Il Caramori indica quello della Pontecorvo quale persona da lui conosciuta a Torino, utile anche per un proprio recapito; l'Usai, a sua volta, già terminato il servizio militare, scrive da Sassari il 23/4/73 all'unico e, giustificando il ritardo, fornisce indirizzi di "vari generati e simpatizzanti importanti per far conoscere il fetidico giornale". Oltre a quelli di tali Magrini Fabrizio e Lombardi Andrea (che non compaiono nell'istruttoria), vi è l'indirizzo di Pecoriello Paolo. Appare così, per la prima volta in atti, il nome di colui che avrebbe nel prosieguo dovuto fornire notizie e circostanze utili a dimostrare i collegamenti tra il

— 51 —

gruppo toscano e quello torinese. Di lui si parlerà appresso, mentre qui occorre soltanto osservare che una attiva adesione dell'Usai, che vada oltre lo scambio epistolare sopra riferito, non risulta provato. Nulla si è infatti accertato circa la sua attività in Torino - ove non risulta che abbia conosciuto altri all'insuori del Caramori - e tanto meno sulla reale natura, al di là delle indicate conoscenze, dei rapporti con Pecorello e con gli altri imputati di cui al capo B), con i quali non risultanepppure un rapporto di conoscenza.

Se la posizione dell'USAI vale a fornire ulteriore contributo alla prova della consapevolezza del Caramori, dal quale dichiara di aver saputo dell'esistenza di Ordine Nuovo in Torino, nulla traspare dagli atti che possa far ritenere che l'Usai abbia avuto contatti organizzativi con elementi toscani. A parte il riferimento a Pecorello, egli mai parla di un gruppo costituito, di riunioni, di azioni svolte o soltanto programmate. Di ciò si tratterà più avanti. Restò pertanto vano, anche a livello personale, l'intervento di prozelitismo che il Caramori si preoccupò di svolgere nei confronti dell'Usai.

Il difetto di prova non può essere integrato dall'accertato possesso di un esiguo numero di cartucce, poiché esso non è, di per sé solo, indicativo di partecipazione ad un gruppo cospirativo.

L'Usai deve senza dubbio rispondere della detenzione di cui sopra, nè conta rilevare l'incredibilità del addotto modo di reperimento delle munizioni predette (ritrovamento di un pacco abbandonato sul volo di Civitavecchia), poiché quello che rileva ai fini della prova è la riferibilità degli oggetti alla persona dell'imputato. E' solo opportuno precisare che all'Usai non fu affatto sequestrata una bomba a mano SPOM, come indicato nel capo di imputazione, ma solo un involucro di essa. Il che non rientra nella previsione legale della L. n. 395 del 1967, essendo il fatto avvenuto prima che la L. 18/4/75 considerasse munizione anche la sola parte di essa destinata al caricamento (art. I).

Di ciò va dato atto in dispositivo, dovendosi altresì ritenere l'ipotesi lieve di cui all'art. 5 dell'attuale legge, sotto il profilo che nessun tipo di arma atto all'impiego delle ventitre cartucce è risultato in possesso dell'imputato.

- 62 -

Gli altri imputati di cui al capo A) versano nelle condizioni processuali che qui appresso la Corte passa ad esaminare singolarmente.

Il P.M. ha chiesto l'assoluzione con formula dubitativa di OMEGNA MATTEO, STAZZONE ISCARDO ALBERTO, TORCHIO ELIO, MARCHETTI GIANLUCA, LORENZI GIUSEPPE e CANON COSIMO, argomentando per tutti che a loro carico risulterà soltanto la scheda di adesione ad Ordine Nuovo e che null'altro vi è di contorno.

Questa motivazione è, innanzi tutto, di conforto al criterio che la Corte ha ritenuto di adottare, allorché ha osservato che la semplice partecipazione ad una organizzazione - allorché non concorra la prova della coscienza consapevole dei fini illeciti, attraverso la dimostrazione della estrinsecazione di concreta attività cospirativa - non basta a convincere di responsabilità specifica il partecipante.

Al generico riscontro obiettivo di quanto sopra si aggiungono particolari considerazioni per ciascun prevenuto.

L'Omegna ha aderito al movimento per soli quindici giorni, in occasione della campagna elettorale del 1972 e ha frequentato la sede per sole 5 - 6 volte. Le circostanze deotte dall'imputato non sono state smentite da alcuno, né è contrariamente indicativa la natura di quanto è stato sequestrato (opuscoli di dottrina massonica, caschi da motociclista, cartucce da segnalazione per paracadute).

Lo Stazzone, iscrittosi nell'estate 1972, nel settembre successivo, come è provato dalla prodotta documentazione, lasciò Torino per prestare servizio militare. Al campo nel 1970 egli vi si recò solo per una breve visita, e ciò non vale quindi ad individuare una sua attiva partecipazione ad esso.

Nulla risulta nei confronti di Torchio e Marchetti, non essendo probante nei confronti di quest'ultimo la sola scheda di adesione.

Non è indicativa la lettera sequestrata al Lorenzi, in cui il Rigon, dichiarato in istruttoria non punibile per recesso, si rivolge a lui, chiamandolo "rivoluzionario del tempo libero".

Per il Canon vi è da osservare che, anche ritenendo per vero che egli abbia fatto conidenze sulle modalità di arruolamento nella Legione Straniera alla Pontecorvo (come costei assume nell'inter-

- 53 -

negatorio del 30/7/74), non si vede come questa circostanza possa isolatamente assumere rilievo ai fini della prova di un disegno criminoso di attentato alla Costituzione della Repubblica Italiana.

Può pertanto affermarsi con assoluta tranquillità che non sussiste la prova che i predetti imputati siano stati a conoscenza della caratteristica conspirativa dell'organizzazione con i cui componenti (Francia e Pontecorvo) hanno avuto superficiale, brevissimo e transitorio contatto.

Non è dato desumere il contrario da nessuna forma di comportamento dei prevenuti, né attraverso la documentazione rinvenuta, né per mezzo di altre dichiarazioni.


Si impone, pertanto, al di là delle richieste del P.M., la formula propria di assoluzione dei citati prevenuti, cui si perviene anche attraverso l'esito negativo dell'esame critico di risultanze non prospettate dalla stessa accusa, evidentemente proprio perchè dalla medesima ritenute irrilevanti.

Per il CALDERA va adottata la formula dubitativa proposta dal P.M., in quanto, mentre da un conto valgono nei suoi confronti le considerazioni svolte per il gruppo di imputati ora trattato, sussiste peraltro a suo carico un elemento che contrasta con la sua conosciuta estraneità ai fini e alle attività del gruppo. Sulla scheda a lui relativa vi è infatti una annotazione che indica la previsione del suo impiego nei "servizi sociali", con la specificazione "come per il Giblin".

Deriva da ciò la considerazione che l'imputato doveva ricentrare nel lavoro di coloro che, per il particolare conto in cui era tenuto, poteva ben essere al corrente dei fini e degli scopi dell'organizzazione. Pare, tuttavia, che questo solo elemento obiettivo di riscontro non valga a fornire la prova della sua consapevolezza.

In stretta relazione con quella del Caldera, per identità di condizioni, è la posizione di GIBLIN PIETRO.

Il P.M. ne ha chiesto la condanna argomentando che, avendo tale imputato partecipato al campo del 1972, non poteva non essere a conoscenza degli scopi di Ordine Nuovo. Osserva la Corte che - a prescindere dal rilievo che l'adozione di questa forma di presunzione contrasta con la richiesta formulata dalla stessa



- 54 -

pubblica accusa nei confronti della Mura Bruna, per la quale si è proposta l'assoluzione con formula ampia, pur avendo la Mura sottoscritto ben due schede e pur avendo partecipato allo stesso campo - la presenza al campo non può assurgere ad elemento sicuro di prova, neppure indiziaria, dell'inserimento consapevole del partecipante nel programma eversivo dell'organizzazione. Valga al proposito quanto innanzi si è detto sulla rilevanza probatoria delle riunioni svoltesi con modalità paramilitari. Rimane soltanto a carico del Gibbin il rilievo conferente al richiamo della sua possibilità di impiego, di cui alla annotazione sulla scheda del Caldera: il che fa presumere che si tratti di elemento aderente ai piani organizzativi. Il che, però, non è sufficiente ancora a ritenerne la responsabilità, posto anche che non vi è una sua adesione attraverso scheda sottoscritta, essendo il documento a lui relativo solo un dato informativo. Agevolmente si può osservare che, a paragone con la posizione del Caldera, mentre vi è un dato di carattere positivo in più (partecipazione al campo), ve ne è un altro in meno (assenza di scheda di adesione). La posizione assume pertanto carattere di analogia con quella del citato coimputato, ed eguale dovrà essere la soluzione dell'esame della di lui situazione processuale.

Sono esattamente eguali le considerazioni a proposito della MURA BRUNA.

Le richieste dell'accusa nei suoi confronti (assoluzione con formula ampia) dimostrano il credito riconosciuto all'assunto della imputata, secondo cui costei si sarebbe limitata a partecipare al campo del 1972 in adesione all'invito dell'amica Pontecorvo, del quale avrebbe approfittato per trascorrere un periodo di vacanza. Se è vero che la pura e semplice presenza al campo non vale a dimostrare la cosciente e consapevole adesione a piani cospirativi, ove la circostanza non sia sorretta da altri seri elementi idonei ad illuminare le condizioni soggettive dell'imputata, non va, però, trascurato il fatto che la Mura risulta mendace già allorché assume di non aver mai firmato scheda di adesione. Si è già detto che ne sono stati rinvenuti due esemplari a sua firma e compilati con la stessa grafia. Già ciò lascia presumere che l'imputata fosse al corrente dell'esistenza dell'associazione. Si noti che al quesito circa la prestazione del servizio militare vi è l'autografa annota-

- 55 -


sione (polemica "o"salace) che esso non è previsto in Italia per le donne : il che esclude la possibilità, da altri dedotta, che la Mura abbia creduto di sottoscrivere un abbonamento librario. L'accertata menzogna si riflette anche sulla circostanza delle ragioni che lo indussero a partecipare al campo, e pertanto non si vede ^{come} possa concedersi alla Mura l'incondizionato credito che il P.M. ha voluto assegnarle.

La formula dubitativa appare adeguata alle suesposte risultanze processuali.

A soluzione di parziale dissenso dalle conclusioni del P.M. ^{devesi} pervenire anche nei confronti del GARCIA RODRIGUEZ LOUIL.

Tale personaggio compare alla ribalta processuale per mezzo delle dichiarazioni di altro personaggio, già noto alle cronache per suoi precedenti giudiziari. Trattasi del teste Rinaldi Giorgio, già condannato per attività di spionaggio internazionale. E' il caso di voler avere la deposizione da costui resa in istruttoria il I/10/74, per rilevarne le caratteristiche di inconcludenza ai fini probatori.

Il Rinaldi, con un immediato riferimento alla propria sconcertante personalità, ha dichiarato che, dopo la scarcerazione per espiazione pena, aveva avvertito l'esigenza morale di riscattare nella sua onorabilità e, a suo dire, anche nella libertà personale, un ufficiale dell'esercito spagnolo, che sarebbe rimasto incarcerato per effetto di rivelazioni da lui fatte sul suo conto. Entrato in contatto, attraverso misteriose e non rivelate fonti, con i servizi di sicurezza spagnoli, sarebbe stato visitato in Torino nel maggio 1974 proprio dal Garcia, qualificatosi come appartenent ai servizi di sicurezza spagnoli : del che il Rinaldi restò convinto dopo avere osservato "il suo atteggiamento, il modo di parlare, il modo di presentarsi" (f.10 Vol. testi in fasc. XVII). Nell'occasione - del cui sviluppo il teste non fornisce altri particolari - egli ritenne doveroso informare il Col. Marchisio (allora comandante del Gruppo Carabinieri di Torino) perchè potesse provocare l'intervento dei servizi di sicurezza italiani. Non risulta che vi sia stato utile sviluppo in tal senso, nè il Col. Marchisio è stato interpellato



- 66 -

in proposito, di cui è rimasta incolmata la lacuna segnalata dallo stesso Rinaldi circa l'"accertamento dei reali compiti del Garcia in Italia". Ma lo stesso Rinaldi, pur essendo rimasto in contatti telefonici ed epistolari addirittura con autorità spagnole (egli parla di un questionario propostogli dal Consolato, alla cui riserva di produrne il testo non ha dato seguito), ha riferito di essere pervenuto ad una conclusione personale circa i veri compiti del Garcia. La perspicua intuizione che il Rinaldi ritiene di doversi riconoscere - evidentemente per il suo trascorso giudiziariamente sanzionato - lo avrebbe condotto a ritenere che il Garcia era interessato a condurre una specie di "inchiesta personale per cercare di capire quale fosse la vera natura delle cosiddette trame nere delle quali sulla cui identificazione politica (sic) aveva profondi dubbi". Si attarda poi il Rinaldi, a chiusura del suo dire, a fornire le proprie supposizioni in ordine ad atti terroristici avvenuti in Italia, riferendosi al "caso Feltrinelli", fino alla strage della Banca dell'Agricoltura in Milano e a quella di Brescia.

Non si scorge, dalle stesse dichiarazioni che il teste ha confermato al dibattimento, quale sia il rilievo che possano rivestire le circostanze di cui sopra - che per certi aspetti assumono il tono di vere e proprie personali elucubrazioni - al fine di dimostrare una attiva, cosciente e consapevole partecipazione del Garcia ad un programma cospirativo in Torino o, più genericamente, in Italia. Di ciò lo stesso P.M. ha preso atto, concludendo testualmente che "non è stato possibile accertare di quale tipo di rapporti si trattasse", apparendo sfuggente il contributo dato dal Garcia ad attività sovversive di destra esistenti in Italia.

Devono tuttavia aggiungersi ulteriori considerazioni a quelle prospettate dal P.M..

Sulla deposizione del Rinaldi pare alla Corte che non sia utile soffermarsi ancora.

Restano da valutare altre risultanze attinenti alla figura del Garcia, sotto il profilo che esse, anche se non utili ai fini della sua responsabilità, potrebbero valere però ad integrare la prova nei confronti di altri: e cioè nel caso che fosse dimostrata la natura dei contatti che il Garcia ha indubbiamente avuto con persone che sono o sono state imputate in questo processo (Francia, Pavia, Madaleno).

- 67 -

E' certo, infatti, che l'imputato si recò a Torino almeno due volte, alloggiando in un albergo cittadino, ove si incontrò con le citate persone. Le ragioni della conoscenza si riscontrano nel non smentito particolare che il Garcia si era adoperato in modo attivo all'opera di soccorso pietoso a turisti italiani che anni addietro erano rimasti vittime di mortale incidente stradale a Santander. La gita aveva indubbio carattere di pellegrinaggio ai luoghi che erano stati teatro della guerra civile spagnola, e pertanto è più che agevole asserire che l'intervento del Garcia aveva instaurato rapporti di solidarietà anche sullo sfondo della comunanza di ideologia politica. Non può, dunque, apparire strano che il Garcia, recandosi in Italia, abbia addirittura approfittato dei sentimenti di riconoscenza per rivolgersi a quelle persone presso le quali prevedeva di poter trovare appoggio. Nulla contrasta, però, con l'assunto del Maddaleno e del Baya secondo cui le ragioni della presenza in Italia del Garcia, in particolare a Torino, avessero attinenza e motivazione con attività commerciale di costui nel campo delle cinture di sicurezza per auto. Neppure i funzionari dell'ufficio politico (v. testimonianze al dibattimento) sono stati in grado di smentire tale circostanza, la quale, anche se può rivestire carattere di purappariscezza, non risulta per contro smantellata da risultanze che ne provino la dissimulazione. Lo stesso Franco, nella conversazione telefonica con un giornalista registrata e trafetta in perizia n.7, non fa alcuna rivelazione in proposito. Anche se può presumersi facilmente che, con l'occasione, il Garcia abbia parlato con gli amici italiani di problemi politici, della situazione in Italia e altrove, di eventuali soluzioni prospettate, tutto ciò non vale a provare nè che i suoi interlocutori progettassero piani eversivi, e tanto meno che egli contribuisse attivamente a siffatto disegno. Anche le rivelazioni rese dal teste Donini in istruttoria non sono idonee a fornire valido indizio sulla concreta e specifica attività del Garcia nell'organizzazione cospirativa in Italia, che è la sola che può qui prendersi in considerazione. Invero, la partecipazione dell'imputato ad una riunione in Lione ed il "contatto" che costui avrebbe con latitanti riprobati in Spagna,

- 50 -

nulla provano al di là delle conoscenze di persone e fatti da ascrivere al Garcia : il che è ben lungi dal costituire anche uno soltanto degli elementi di prova richiesti per l'integrazione del reato addebitato a detto imputato.

Ritiene pertanto la Corte che nei suoi confronti difetti del tutto la prova e che, per l'effetto, la formula assolutoria deve essere ampia.

Il P.M. ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove degli imputati MARCOLIN SILVANO e PITTON GUALTIERO, dubitando, così come per il Garrone, del loro grado di consapevolezza circa gli scopi dell'attività da entrambi prestata.

Ritiene la Corte che la posizione processuale dei due imputati denuncia l'identità di due circostanze : la Pontecorvo li indica come "giovani promettenti" nella più volte citata missiva affidata al Garrone; la fotografia di entrambi era pure in possesso del Garrone.

I due predetti riscontro obiettivi non sono idonei a fornire completa luce sul profilo soggettivo loro riferibile. Certo è che, mentre non è determinante al proposito il giudizio espresso succintamente dalla Pontecorvo, diversa appare la rilevanza dell'iscrizione delle loro fotografie nel carteggio destinato a varcare clandestinamente i confini dello Stato. Inattendibile e puerile è la spiegazione fornita dalla Pontecorvo, secondo cui esse sarebbero rimaste ivi ricomprese per errore, in quanto si trattava di fotografie destinate a incrementare la collezione tenuta dal proprio figlio. Basti su ciò osservare che si trattava di triplice esemplare di fotografie tornate tessera. Quale dovesse o potesse essere l'uso previsto di esse non è dato alla Corte stabilire, e qualunque presunzione risulterebbe arbitraria (valide potrebbero però essere quelle prospettate nell'ordinanza di rinvio a giudizio, per fini di riconoscimento in futuri incontri o per la formazione di falsi documenti).

Gli elementi di cui sopra non valgono tuttavia a considerare l'esistenza di un'attività che andasse oltre la semplice adesione degli imputati. Nessun altro indizio sussiste a carico del Marcolin, nei cui confronti risulta adeguata la formula ampia di assoluzione.


Può invece concordarsi con le conclusioni del P.M. per quanto

- 54 -

riguarda il Pitton. Sussiste infatti a suo carico una ragione di dubbio sulle condizioni psicologiche, poiché, come lo stesso imputato ha ammesso, egli aiutò la Pontecorvo a sottoscrivere alcune delle convocazioni per la riunione dell'11/11/73. Il conferimento di siffatto incarico, anche se prestato a titolo di collaborazione, induce a presumere che il Pitton non sia stato del tutto estraneo e inconsapevole all'attività e alle finalità della organizzazione. Questo elemento lo pone pertanto in posizione diversa da quella considerata per il Marcolin.

In analoghe condizioni di dubbio versa il MAZZEO IEROME. Le fonti di accusa a suo carico si riscontrano unicamente, sul richiamo fattone dal P.M., nelle dichiarazioni del Frascinelli in ordine al campo del 1967: ma di ciò si è già parlato. E' pur vero che il Mazzeo conosceva il Francia, la Pontecorvo e il Dionigi; la sua collocazione politica è ben chiara e se ne trova riscontro nel fatto che risulta fra i condannati dalla sentenza 21/11/73 del Tribunale di Roma. Lo stesso imputato non nega di avere, sia pure in passato, frequentato Ordine Nuovo, per cui il ruolo riconosciuto gli nel movimento dalla citata sentenza non lo porrebbe comunque fra coloro che inconsiamente vi si sarebbero inseriti. Vi è, per contro, la deposizione del Commissario Poli, che dà atto di non aver più notato la presenza del Mazzeo in Torino dopo il 1970. Un modulo di scheda di adesione al movimento torinese gli è stato sequestrato. Nel contrasto probatorio fra tali diversi elementi, appare equo pervenire all'assoluzione di tale imputato con formula dubitativa, non potendosi escludere con assoluta tranquillità la accampata estraneità del Mazzeo all'associazione.

L'accusa ha ritenuto di ravvisare la responsabilità del PAVIA MARIC attraverso la duplice veste che costui avrebbe rivestito: quella di personaggio che avrebbe avuto mansioni di indirizzo e direttiva nei confronti del movimento, e quella di finanziatore.

La prova della prima funzione si trarrebbe dal rilievo che elementi di Ordine Nuovo si sarebbero infiltrati nel Fronte Nazionale, da lui diretto, e che di lui fa menzione la Pontecorvo nella missiva clandestina al Francia, indicandolo come "papà" 

- 50 -

dai capelli bianchi".

Poichè questi sono stati gli argomenti sviluppati dal P.M. nella requisitoria orale, ritiene la Corte che ci si debba primariamente soffermare su di essi, per passare poi a considerare altre risultanze in atti a ciò collegabili.

Non pare indicativo il primo dei due rilievi proposti dal P.M., poichè una osmosi di persone da una coalizione politica ad un'altra, tutte aventi la stessa matrice e lo stesso indirizzo ideologico (si noti che in appendice al libro "Intervista con Valerio Bonghese" di Gianpiero Pansa - in atti perchè sequestrato al Carratori - sono elencati ben 64 movimenti della destra extraparlamentare) non vale ancora a dimostrare che vi sia alla base un indirizzo cospirativo. Occorre valutare invece se, a prescindere da denominazioni o inserimenti di persone, l'imputato abbia concretamente partecipato alla attività del Francia e dei suoi accoliti.

Non risulta che egli abbia impartito direttive politiche. L'unico richiamo a ciò si rinviene nella precisazione fornita dalla stessa Pontecorvo, allorchè rivela che, mentre Francia intendeva attaccare queste persone, il Pavia non intendeva che fossero svolti attacchi nei confronti di coloro che, avendo un passato partigiano, facevano parte della destra. Non è affatto specificato, nè vi sono elementi per presumere, che il riferimento agli attacchi riguarda l'ipotesi della violenza fisica e non piuttosto quella di scandalismo politico. Vale comunque in proposito qui richiamare la netta opposizione degli aderenti al Fronte Nazionale, riferita dal teste Civitelli, avverso le proposte di azioni violente avanzate dal Francia.

Neppure le annotazioni della Pontecorvo provano nulla. Esse vanno valutate in tutto il contesto dell'appunto di cui si è detto. Ivi la Pontecorvo segnala al Francia che cinque sono le persone che gli organi inquirenti presumono essere i finanziatori, ma non è lei stessa (v. quanto si è detto trattando la posizione Garrone) a indicarle come tali.

Non è vero, dunque, che da fonte Pontecorvo possa trarsi l'illazione che il Pavia sia indicato tra i finanziatori. Va notato, peraltro, che le notizie trasmesse dalla Pontecorvo altro non sono che unagirandola di supposizioni, mai risultando essere stata adombrata in atti l'ipotesi che anche il Maszo, il Maddaleno

...71 -

(prosciolti), il Bruno o il Tarasconi (neppure identificati) abbiano rivestito il ruolo di finanziatori.

Cade così quella che è divenuta l'unica fonte di prova di particolare rilievo per la sua provenienza. Lo stesso Francia, peraltro, nella conversazione telefonica avuta con il giornalista Scialoja, registrata e consacrata da testimonianza, libera il Pavia da ogni sospetto.

Dal tutto liberatorie sul punto sono, infine, le risultanze della perizia contabile.

Non par affatto che possa condividersi la tesi che essa abbia rilevato l'esistenza di numerosi e cospicui versamenti del Pavia al Banco Salvatore privi di qualsiasi giustificazione di natura commerciale.

E' per contro risultato che, a fronte di un giro di conto bancario ascendente al corrispondente importo di diversi milioni, due sole operazioni non hanno trovato riscontro contabile: una per lire 252.300 e l'altra per lire 32.200 (v. perizia n.9 in Vol. VII).

A prescindere dal fatto che apparenza davvero esigua la somma di 284.500 lire per il fine cui sarebbe stata destinata, non può non rilevarsi che il frazionamento di entrambe le somme è chiaro indice della sussistenza di un rapporto sottostante. E' logico evincere che ragioni a titolo di donativo sarebbero state fatte mediante versamento di importi arrotondati e che, secondo opportuni ed elementari accorgimenti, si sarebbe usato denaro contante, non suscettibile di controlli e riscontri sulla fonte. Le 2.300 e le 2.200 lire, terminali delle rispettive somme, stanno proprio ad indicare il conteggio di interessi, da cui è derivata la disparità delle cifre.

Se si aggiunge, infine, che l'osservazione che la prima delle due operazioni analizzate venne effettuata in data 26/II/73, si nota che trattasi di epoca ormai avanzata con riferimento all'inizio dei rapporti politici tra il Pavia e il Francia.

Se è pertanto da escludere che sia stato il Pavia il sovvenzionatore del Francia e del movimento da lui diretto (non sono state fatte indagini dirette ad accertare il reale movimento sul fatturato della ditta Euopreniment, al fine di svelare una eventuale fonte di autofinanziamento attraverso l'impresa commerciale)

- 72 -

rinangono alcuni elementi di dubbio sulla correttezza e sulla consapevolezza del Pavia, il quale, infatti, non è stato in grado di fornire idonee e credibili spiegazioni sul possesso di un suo biglietto da visita da parte del Cartocci e sulla continuità dei suoi rapporti con la Pantecorvo, come risulta dai riferimenti di costei alla sua persona.

L'assiduità delle relazioni con lo stesso Francia, frammiste tra rapporti personali, economici e politici i cui confini appaiono di difficile acclimitazione, ingenerano nella Corte il dubbio sulla di lui responsabilità: dubbio che, superando la dimostrata infondatezza di quelli che sono stati gli specifici elementi portati dall'accusa, si fonda sulla equivocità di cui alle ulteriori considerazioni più sopra esaminate.

Il Pavia va pertanto assolto con la conseguenziale formula.

Gli elementi in forza dei quali l'imputato BORGHESIO è stato tratto in giudizio sono due: il rinvenimento, in sede di perquisizione, di documenti del Fronte Nazionale e quello presso il Pavia di una sua lettera inscritta in un libro di Edgardo Segno. Il primo di essi, che convaliderebbe, fra l'altro, la prova di contatti tra il Borghesio e il Pavia, non è affatto idoneo a dimostrare la partecipazione dell'imputato al disegno eversivo. Già si è detto dell'aposizione del Pavia, ed è pertanto ovvio che non potrebbe comunque costituire elemento di prova la conoscenza fra i due. E' pacifico che il Borghesio ricoprì incarichi nel Fronte Nazionale. E' pacifico che la sede di detto movimento venne distrutta e che i documenti superstiti furono recuperati e distribuiti, di talchè non può indurre neppure a sospetto la circostanza che il Borghesio, che dal Fronte era uno dei responsabili, sia rimasto in possesso di alcuni di essi. Quale poi sia stata la ragione di tale detenzione (dazione da parte del Pavia, secondo l'imputato; prelievo diretto dopo lo "scioglimento di fatto" del Fronte Nazionale, secondo il teste Civitelli), non ha rilievo alcuno ai fini probatori.

E' comunque escluso che il Borghesio abbia mai partecipato a riunioni di ordine Nuovo; non è rilevante il fatto che abbia contratto abbonamento alla rivista edita dal Francia; non può farsi risalire a fatto riconducibile all'attività del Borghesio il particolare che, frammista ai moduli di scheda di adesione al Fronte Nazionale, se ne sia trovata una riportante un'annotazione

- 71 -

del Francio, simile a quella usata presso Ordine Nuovo per annotazioni su avversari politici. A prescindere dal rilievo che tale modulo è in bianco e proviene anch'esso dal materiale residuo presso il Fronte Nazionale, il rinvenimento non è affatto idoneo a dimostrare una comunanza di intenti, o una adesione ad essi, col Francio. Né la circostanza, anche nell'ipotesi che la scheda fosse stata compilata, è, di per se stessa, significativa ai fini della contestata attività cospirativa.

Lo stesso è a dirsi a proposito di altra documentazione sequestrata presso il Borghesio: tre esemplari di una pubblicazione "Ordine e democrazia nuovi"; due dattiloscritti su "Anticomunismo e quadripartito".

Ancor minore considerazione, per i presenti fini processuali, merita il contenuto di una lettera che il 10/5/74 il Borghesio scriveva a Sogno per segnalargli la proposta di costituzione di un sindacato.

Ancor meno rilevante è, infine, la lettera autografa rinvenuta fra le pagine di un esemplare del libro "Seconda Repubblica" dello stesso Sogno. La lettera, datata 4/3/74, è diretta a persona, qualificata "Eccellenza" e non individuata, e comunque è certo che non è mai stata spedita.

Qui veramente si versa nell'ipotesi della pura intenzione.

Tuttavia, ove si volesse anche vagliare il contenuto, quello della lettera è il seguente: "Legga a f. 241 cosa che fra le righe potrebbe interessarla".

La frase a pag. 241 è: "Sentiamo soprattutto che la malattia del paese è grave e che è ormai troppo tardi per curarla e risanarla con i mezzi ordinari. Naturalmente anche la speranza che il nostro futuro non sia quello della Cecoslovacchia o quello del Libano è fascista ed eversiva".

Trattasi della riproduzione nel volume citato della frase di chiusura di una conversazione tenuta dall'autore il 24/9/73 a Milano nel trentesimo anniversario dell'8 settembre per il Centro Sociale Liberale.

Non si vede quale rilevanza possa rivestire tutto quanto innanzi nell'ambito della presente indagine.

Nessun altro elemento ricorre in riferimento all'imputato di cui trattasi, né si rinviene negli atti in allegazione alcuna che il Borghesio abbia in altra maniera partecipato ad attività

- 74 -

di sorta nell'ambito del Movimento Ordine Nuovo (la Corte, per puro scrupolo di completezza, si prospetta, ad esempio, l'eventualità di un ruolo di finanziatore, che però non viene allegato in atti da alcun riscontro).

Pertanto, lo stesso P.M. nelle sue conclusioni orali, non ha escluso la credibilità delle giustificazioni fornite dall'imputato circa il possesso delle schede, chiedendone l'assoluzione con formula dubitativa e dimostrando chiaramente di non attribuire alcuna rilevanza alle altre risultanze, che non ha infatti trattato. Ritiene invece la Corte che le considerazioni di cui sopra debbano condurre ad affermare la completa estraneità del Borghesio alla condotta cospirativa, con la conseguenza che la formula di assoluzione debba essere arida, non ricorrendo nei suoi confronti, analiticamente che per il Pavia, neppure alcuna delle condizioni di correttezza contemplate dalla sentenza 27/II/33 del supremo Collegio, richiamata a pag. 51.

Il filo conduttore secondo il quale, secondo l'accusa, si pervenirebbe alla prova della esistenza di profonda interdipendenza tra il gruppo Ordine Nuovo, operante in Torino ed altre località del Piemonte, e il gruppo Ordine Nero, operante in Pisa ed altre località della Toscana, dovrebbe riscontrarsi nei contatti avvenuti del Caronori e Gall'Usai, il cui sviluppo avrebbe condotto a collegamenti fra i due gruppi.

Le prime notizie della esistenza del gruppo Toscano furono acquisite agli atti attraverso il riscontro dell'indirizzo fornito dall'Usai al Caronori, per cui si giunse all'identificazione di Pecoriello Paolo. Costui, nei numerosi interrogatori il cui contenuto è stato riassunto in narrativa, e ai quali si fa richiamo, si dichiarò al corrente di episodi e particolari che indussero gli inquirenti a considerare lonti di prova le sue dichiarazioni.

Al dibattimento, il Pecoriello, scarcerato per decorrenza di termini con l'ordinanza istruttoria che escludeva la già contestatagli qualifica di capo dell'associazione, confermava le circostanze riferibili a rapporti personali avuti con Lambertini, Foresi e Rossi e si avvaleva della facoltà di non rispondere in ordine a tutte quelle altre circostanze che

-75 -

riguardavano particolari della propria attività, o comunque a sua cognizione, in occasione di episodi non oggetto del procedimento e contenute, oltre che nei suoi interrogatori, in una memoria scritta, prodotta al dibattimento da uno dei difensori di altri imputati ed acquisita agli atti, la quale, benchè indirizzata al Giudice Istruttore, non risultava essere mai pervenuta agli atti del processo.

Sulla analisi della personalità del Pecoriello, al fine di vagliarne la credibilità, si sono dilungati tanto il P.M. quanto le Difese, lungeggiandone da un canto la sincerità e la genuinità delle notizie fornite, dall'altro la sconcertante e preoccupante psicologia di tale imputato. Varie sono state le ipotesi avanzate, fra cui quella di un atteggiamento di vendetta per rifiuti oppostigli a richieste di inserimento nel MSI e quella di una sua ben più ambigua collocazione in organismi politici, o addirittura dello Stato, nella veste di agente provocatore.

Si dice alla Corte che l'imputato PECORIELLO PAOLO meriti una ~~os~~ approfondita attenzione per quanto dice in ordine a circostanze che non hanno rilevanza alcuna, nè alcuna attinenza, sui fatti di causa.

Vale la pena di tratteggiare alcuni aspetti di quello che sono state ritenute le conclusioni, al limitato fine di valutare la sua credibilità attraverso la ricerca di riscontri su alcuni particolari da lui riferiti.

Numerosi sono gli episodi estranei al processo sui quali il Pecoriello si è soffermato, anche prima di redigere il memoriale acquisito in dibattimento, e che il Giudice Istruttore ha scrupolosamente e zelantemente registrati, facendosi anche carico di ricercare spiegazioni e puntualizzazioni attraverso la proposizione di domande (il cui tenore non è dato conoscere poichè la registrazione su nastro dell'interrogatorio del 10/10/74, la cui trascrizione è in perizia IO al Vol. XVI^o, si è rivelata difettosa), al pregevole e doveroso fine di acquisire eventuali notizie e riscontri che potessero aver riferimento anche ad un più ampio quadro di attività eversiva.

In realtà, però, il Pecoriello non ha trovato conforto in alcun riscontro, come lo dimostra il fatto che non è seguito alcuno sviluppo istruttorio alle sue dichiarazioni.

Basterà far cenno ad alcune di esse, per porre in evidenza, a volte la fantasiosità, a volte il difetto di riscontro, a volte l'incredibilità.

- 73 -

Nel dare testimonianza delle sue dirette e specifiche cognizioni, ~~aggiungendo~~ sulla evoluzione di movimenti oltranzisti di destra, egli svela nel suo memoriale alcuni episodi che apparvero nella cronaca o che furono o sono tuttora oggetto di altre indagini giudiziarie (ad es. il tentativo di colpo di stato su cui si indaga con riferimento all'anno 1970; progetto della "Nuova Repubblica"), inserendovi alcuni particolari, di cui egli soltanto appare essere al corrente.

Appare sufficiente il richiamo ad un solo episodio, fra quelli narrati. Riferisce testualmente il Pecoriello nell'interrogatorio del 10/10/74 a f. 30/A r. : "A domanda del G.I. : Negli ambienti di Avanguardia Nazionale si sosteneva che nel 1973 un gruppo armato di Avanguardia Nazionale aveva affiancato un reparto di Carabinieri che aveva tentato di penetrare al Vininale. La Polizia aveva sparato e nello scontro a fuoco la Polizia aveva riportato due feriti". Nel memoriale specificherà, lasciando così intendere non essersi trattato di semplice fonte indiretta di cognizione : "Circa il Dicembre del '73 invece, colui che comandava il gruppo che penetrò nel Vininale, mi disse che avevano preso del mitra e poi mi disse che c'era stato uno scontro a fuoco tra i golpisti e le Forze dell'Ordine, nel corso del quale vi furono due feriti".

La rivelazione non è meritevole di commento alcuno, sol che si consideri che la notizia, per il suo clamore, non sarebbe comunque rimasta riservata, per lo meno ad opera di interessate fonti di informazione non convenzionali.

Nessun riferimento alla possibilità di riscontro ~~con~~ noi, lo stesso Pecoriello in ordine a progetti disegni, che a lui, all'epoca giovane poco più che ventenne, sarebbero stati confidati da noti uomini politici e addirittura di governo.

Non può, peraltro, dubitarsi che l'ingegnato abbia fatto parte di gruppi impegnati in azioni di lotta politica fra opposti schieramenti, sebbene svolgendo ruoli di dimensioni che non vanno al di là della deprecabile e volgare attività di violenza locale.

Non tutti gli episodi hanno trovato un riscontro che possa collegare tali azioni con un ruolo che il Pecoriello addirittura vanta essere stato quello di un capo. Invero, il rapporto 5/4/76 della Questura di Reggio Emilia smentisce che nel 1969 siano stati colà effettuati attentati contro caserme o automezzi della P.S. o dei Carabinieri e che il Pecoriello sia stato convocato in Questura

- 77 -

per detti episodi. Le manifestazioni avvenute in Vicenza il 18/4/68 e in Roma il 24/5/67 altro non sono che consuete manifestazioni di piazza, degenerate in disordini, che non illustrano affatto, anche per l'epoca del loro avvenimento, l'inserimento del Pecoriello in disegni che andassero oltre tale limitata espressione di criminalità.

Tali azioni, episodiche e marginali, e quindi senza riflessi sulla prova di un piano eversivo su scala nazionale, dimostrano soltanto la febbrile attività svolta dall'imputato al livello di interventi che non meritano neppure la qualifica di impegno politico. Trattasi di volgare teppismo, che l'imputato, nella sua particolare psicologia, ha creduto di annunziare e forse, secondo un suo punto di vista, di nobilitare di riflesso politico, determinandosi da ultimo a fornire notizia agli inquirenti, al dichiarato scopo di liberare l'animo suo e la propria coscienza, e col non meno palese intento di barattare, secondo il suo errato convincimento, le notizie fornite con la libertà personale. Questo è l'inequivoco tenore delle lettere inviate al Giudice Istruttore dal carcere e dell'apertura del memoriale sequestrato al dibattimento, che non risulta essergli mai stato richiesto, così come non risulta mai pervenuto, posto altresì che numerose volte l'imputato era stato assunto a verbale.

Appare tutto ciò soltanto strano che il Pecoriello abbia potuto prestare servizio in una pubblica amministrazione.

Venendo a considerare quella parte delle dichiarazioni che direttamente attengono ai fatti di causa, sospetti di incredulità per taluni di essi si rilevano, soltanto per citare a titolo di esempio, con riguardo alle seguenti.

Una è quella relativa alla dazione delle bombe a mano, sulle cui modalità, come è specificato in narrativa, l'imputato ha fornito tre versioni diverse, e di cui appresso ancora si dirà.

L'altra appare di interpretazione logica talmente evidente, che è il caso di porla in rilievo per degnarne l'eccezionale inconsistenza.

Ha sostenuto il Pecoriello che nel novembre 1973 un sottufficiale - di cui non fornisce il nome e che pertanto non sarebbe né il Rossi né il Maselli - lo aveva incaricato di assumere

- 70 -

informazioni e tenersi sempre al corrente circa l'identità e le tendenze politiche degli ufficiali delle Brigate Paracadutisti e circa i movimenti e i fatti inconsueti che si fossero verificati in seno ai reparti.

Non si avvede il Pecoriello della manifesta incongruità di tale assunto, in ordine al quale non spiega infatti le ragioni per cui il sottufficiale, inserito per ragioni del proprio servizio in uno dei reparti da sorvegliare, avrebbe dovuto delegare a lui, impiegato postale, le delicate e certo non facili indagini, posto che nessuno meglio dello stesso richiedente avrebbe potuto effettuarle.

Anche la circostanza che ROSSI MAURIZIO abbia fornito bombe a mano al Lambertini tramite esso Pecoriello, o a chicchessia, è cosa ben lontana dall'essere dimostrata.

Che non si volessero richiamare le contraddizioni già rilevate in ordine alle dichiarazioni rese in proposito da Pecoriello, basterebbe l'esame delle risultanze di carattere obiettivo, in base alle quali non può assolutamente trarsi la prova che il Rossi abbia sottratto dette munizioni.

Che di sottrazione si sia inteso parlare da parte dell'accusa è dimostrato dalla trasmissione degli atti alla Procura Militare di La Spezia, di cui si rilevò la necessità nell'ordinanza di chiusura dell'istruttoria.

Non occorre soffermarsi sullo sforzo dei Difensori diretto a dimostrare, con appassionata argomentazione (fondata anche su particolari cognizioni tecniche in proposito), l'impossibilità che una sottrazione possa avvenire in occasione di esercitazioni, sia perché esse avvengono per lo più con l'uso di esplosivo non convenzionale, sia perché vi è un rigoroso controllo per ogni lancio, che avviene individualmente e con l'obbligo di riconsegna della cartuccia. Non è esclusa, invece, l'ipotesi che si sia trattato non già di un residuo di esercitazione, ma di una sottrazione dall'armeria.

È risolutivo, invece, quanto risulta dal fascicolo acquisito in visione e relativo al procedimento per il quale il Rossi è imputato di furto militare di un numero imprecisato di bombe a mano di tipo M33 presso il Battaglione Paracadutisti Sabotatori della Brigata Folgore (mandato di comparizione I/1/53).

A f. 12 di tale fascicolo è riprodotta notestaticamente la nota

di concepire la parte del deposito munizioni di Tene e di n. 20.016 bombe a mano ricevute in carico il 31/5/64. Di tale scorta, n. 5.181 bombe vennero fornite il 10/6/64 alla Scuola Paracadutisti. Erronea è pertanto l'indicazione che la Questura di Pisa, con rapporto AS/1975 del 27/3/75, fornì agli inquirenti, indicando in numero di 5.185 le bombe di cui trattasi. Tale erroneità consentì di ricavare l'illazione processuale che proprio lo scarto di quattro munizioni costituisce indizio della sottrazione.

Intervenendo al processo è poi l'ulteriore notizia secondo cui un complessivo numero superiore di bombe dello stesso tipo rinvenute, esplose e non, a Milano, Pisa e altrove, provenivano da un carico in dotazione ai reparti di Livorno, Pisa e Siena, nonché alla Marina Militare.

Invero, essendo avvenuta la distribuzione delle 20.016 bombe anche alla Scuola Militare Paracadutisti e all'84^a Btg. Fanteria Car, non si concepisce come da ciò possa trarsi la deduzione che l'armanco sia imputabile all'uno piuttosto che all'altro reparto, posto che, con nota 24/7/75 n. 300/3335, il Comandante del Battaglione Sabotatori Paracadutisti escludeva espersi un simile fatto verificato, e che non risulta essere mai stata richiesta analoga notizia ad alcuno degli altri due reparti.

Di tutto ciò si rese certo il P.M. presso il Tribunale Militare di La Spezia che, come sopra investito, il 4/8/75 richiese la archiviazione degli atti, ritenendo "priva di ogni fondamento la notizia criminis".

Non può non destare meraviglia l'attuale fase di detta procedura: dichiarata con sentenza istruttoria 17/9/75 l'incompetenza dell'autorità giudiziaria militare e rimessi gli atti alla autorità giudiziaria ordinaria di Torino per ragioni di connessione con l'attuale procedimento, il fascicolo, ormai autonomo perchè non rinuito al presente, risulta in deposito ai sensi dell'art. 372 C.P.P. dal 12/3/76 sulla richiesta 2/2/76 di rinvio a giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Torino.

Un'ultima ragione di perplessità sull'armanco non può essere qui sottaciata, e deve di nuovo fare riferimento alle rivelazioni del Pecorello in proposito. Ad esse fu, nella loro immediatezza, conferito tal poco rilievo che - malgrado la

- 80 -

Giulida rivoltagli il 25/10/74 allorchè iniziò il confronto col Lamberti ritraendo la circostanza dell'avergli costui mostrato una cassetta di bombe, notificandolo che "nei suoi confronti si procede per il delitto di calunnia per avere nel corso di un interrogatorio reso il 10 ottobre in Livorno accusato Lamberto Lamberti di detenzione di bombe SRGH, sapendolo innocente" - mai venne elevata imputazione di detenzione di armi da guerra nè al Pecoriello, che pur in seguito asserì di averle lui stesso trasportate, nè al Lamberti, nè allo stesso Rossi.

Al vaglio delle risultanze, per la parte che qui interessa, non trova pertanto alcun riscontro, neppure sotto tale riflesso, l'accusa concernente il reperimento di armi ed esplosivi provenienti da contributi di singoli appartenenti all'esercito (Sottufficiali dei Paracadutisti Sabotatori).

E' pensabile che l'imputato Pecoriello si sia lasciato trascinare dalla propria megalomania o dall'irrefrenabile istinto di rendersi personaggio di un qualche interesse mediante questo racconto, così come in occasione di tutte le altre narrazioni, in cui magnifica se stesso nel ruolo del capo, al comando di uomini (i miei ragazzi) da lui manovrate per azioni di volontariato o di disturbo a manifestazioni politiche, effettuate in più parti d'Italia, e di sur volta in contatto con personalità operanti al centro (i miei dirigenti romani, i miei contatti con Reno). E neppure si rende conto, questo strano depositario di tanti segreti e di tante notizie che avrebbe potuto lungamente inguindare su inquietanti interrogativi della violenza politica nel Paese (addirittura in grado di evolvere commenti e avanzare meraviglie su posizioni di personaggi e di partiti politici da lui ritenute non allineate o li atteggiamenti ufficiali ed apparenti), delle vistose contraddizioni in cui successivamente cade.

Valga per tutte quella relativa ai suoi rapporti con il LAMBERTI. E' costui persona di livello intellettuale e culturale indubbiamente inferiore a quello del Pecoriello. Anche il suo ruolo nella attività collegata a movimenti locali dell'estrema destra è chiaramente lungeggiato dal fatto che, mentre non può dubitarsi che si stato protagonista di episodi di minaccia e violenza, non appare, per contro, che abbia mai rivestito funzioni di capo a livello di organizzazione sul piano ideologico.

- II -

Malgrado ciò, il Pecorello, che fino a quel momento aveva assunto a se stesso il ruolo di propulsore, di organizzatore e di coordinatore di azioni in disparati luoghi ed occasioni - in particolare negli interrogatori dei giorni 10, 21 e 25 ottobre 1974 - dice aver avuto due circostanze in cui il Lambertini lo sorpassò in tale ruolo, assumendo lui, quest'volta, una posizione di preminenza. Sarà, cioè, a dire del Pecorello, frutto di iniziativa e pro-motazione del Lambertini la partecipazione ad una riunione in loco in casa del Tondi, notorio capo di Ordine Nuovo in quella città, condannato con la citata sentenza 21/II/73 del Tribunale di Roma, che pertanto non poteva essere ignoto neppure al Pecorello.

Eppure ancora il Lambertini a fare incarico al Pecorello della stessa attività giornalistica di sindaco al giornale "Il Telegrafo" dopo la sua uscita e di altre lettere minatorie in favore di altri detenuti dello stesso stabile in Roma.

Non è il caso che si ritorni al complesso delle dichiarazioni l'aspetto della vacillante credibilità di quanto asserito da questo imputato in ordine a circostanze che appaiono in parte fantasiose ed una logica critica, in parte prive di serio controllo.

L'unico sicuro riscontro si ritrova nelle risultanze della perizia n. II, a proposito della quale è doveroso osservare come non sia vera l'illazione che un difensore ha ritenuto di fare, dalle quali che tali risultanze sarebbero state contestate all'imputato prima che la relazione fosse depositata. È vero: la perizia risulta conferita il 27/8/74, depositata il 27/9/74, contestata nell'interrogatorio del 10/10/74.

Esso indica il Pecorello quale autore delle lettere a firma Ordine Nuovo Gruppo Alessandro Povolini, spedite alla direzione de "Il Telegrafo".

Altro riscontro sicuro è l'ammissione del Foresi di aver relatto, su indicazione del Pecorello, le lettere di minaccia al Paradini e ad altri inquilini dello stabile.

Tali risultanze, tuttavia, non sono state considerate ai fini di una specifica imputazione: e dovrà quindi questa Corte provvedere a che sia investito il giudice competente.

Ma l'assunto del Pecorello non risulta affatto idoneo

- 2 -

a costituire il cardine che possa reggere l'accusa nei termini contestati, anche qualora, ritenendo superabili tutte le considerazioni di cui innanzi, volesse attribuirsi credito alle sue dichiarazioni.

Dovendosi tralasciare l'esame di tutte quelle circostanze connesse ad attività ed episodi estranei a questo processo, che, come si è visto, non è utilizzabile neppure ai limitati fini di riscontro marginale, va posto in rilievo, innanzi tutto, che mai il Pecoriello ha parlato di collegamenti tra il gruppo toscano e quello torinese. A proposito della carenza di idonea prova su tale punto valga quanto si è detto nel trattare le posizioni del Caramori e dell'Usai. È, peraltro, risulta essersi mai sviluppato un diretto contatto tra Pecoriello e Caramori, a seguito delle indicazioni dell'Usai; né lo stesso Pecoriello ha mai indicato di aver conosciuto o di essere stato in contatto con la Pontecorvo o col Francia.

Non si vede, pertanto, quale possa essere la correlazione di persone, né, di conseguenza, è dato rilevare quali siano gli elementi idonei a dimostrare che il gruppo toscano costituisca la prosecuzione clandestina, con fini cospirativi, del disciolto movimento Ordine Nuovo.

Che in Toscana, e in particolare a Pisa, sia esistito un gruppo di persone che, ritrovandosi abitualmente al bar Stadio, facevano capo al Lomberti, e probabilmente, erano collegate con il Fomei a Lucca, è cosa che può ritenersi certa. Che tale gruppo abbia assunto la denominazione di Ordine Nero è realtà che si evince dalla intestazione dei fogli e dalla sottoscrizione delle lettere di minaccia redatte dal Pecoriello e dal Fomesi. Che il gruppo potesse solito riunirsi e manifestare le proprie idee politiche è provato, anche senza il contributo del Pecoriello, dalle varie segnalazioni della Questura di Pisa (nel rapporto 26/3/75 si indicano anche i nominativi di tali Del Rosso, Barbieri, Bellorini e Mirabella, che peraltro non sono stati imputati); dalla prova che uno dei coimputati, il Gronchi, è stato condannato con sentenza 20/12/75 per lesioni con arma in danno di persone di opposte tendenze politiche; dalla prova che innanzi al bar Stadio avvennero numerosi scontri tra gruppi contendenti; dalla risultanza che il locale venne da ultimo devastato da elementi dell'estrema sinistra; dal rilievo che le lettere minatorie redatte dal Pecoriello e dal

- 3 -

Non si avevano alcun tipo di prove all'esistenza di tale gruppo per cui è inattendibile l'affermazione di Pecoriello in dibattimento, secondo cui la denominazione "Ordine Nero" sarebbe di sua invenzione.

Non vi è però alcuna valida fonte di prova che induca a ritenere che una associazione sia stata costituita e che, comunque, essa abbia avuto obiettivi e metodi cospirativi.

La frequenza al Bar Studio, accertata come consueta da parte degli imputati Lomberti, Catola, Della Buona, Foresi, Gagliardi, Mennucci, Polizzi, Nardi e Torchia; occasione da parte del Pecoriello (non vi è prova di presenze da parte del Rossi, del Maselli e del ...), non prova ancora l'esistenza di una associazione. Poiché di essa non è stata mai indicata una sede, né si sono rinvenuti, nel corso delle effettuate perquisizioni, documenti di sorta, né della riunione in casa del Rossi nel dicembre 1972, procedente cioè allo scioglimento di Ordine Nuovo - pur se la si ritiene che l'adunata avvenuta, nel corso delle risultanze negative registrate dalla Questura di Lecce con rapporto 20/3/75, che pur aveva, infatti, accertato quella considerata nella citata sentenza 21/11/75 del Tribunale di Roma - avrebbe avuto carattere occasionale e di unico episodio, determinante essere il rilievo che l'eventuale di convegno in un albergo locale pubblico non si concilia affatto con le preoccupazioni proprie della clandestinità.

Il riferimento al possesso di bombe a mano, comunque in liquidazione, e alla pur non provata detenzione di uno o due mitra da parte del Mennucci (da cui forse si tratta l'imputazione riferita al reperimento di armi ed esplosivi provenienti da elementi della delinquenza comune) - anche tale rivelazione del Pecoriello, si noti, non ha sortito credibilità, tanto che nessuna imputazione specifica è stata formulata -, nonché alla conoscenza di lui Lomberti e il Toti Mario, uccisore di agenti di Polizia e autore di gesta terroristiche (conoscenza ammessa dall'imputato, il cui nome, come il G.I. gli contestava nell'interrogatorio del 31/1/75, risultava annotato in una agenda del Toti), non provano affatto che il gruppo di imputati di cui trattasi abbia avuto carattere cospirativo, e tanto meno che già nel passato ad azioni indicative dell'attuazione di un programma del genere.

Ovvio apparrebbe porre in evidenza, sul piano processuale di

- 4 -

a valutazione delle prove, che al Euti è imputato di appartenere a questo gruppo, nè, per contro, a quest'ultimo è stato degnamente elevato addebito di essere comunque implicato nelle azioni di cui il Euti è stato dichiarato responsabile, come è notorio.

Non è questa la sede — nè è compito del giudice — per fare considerazione di carattere moralistico o di opportunità su fatti che non rivestono rilievo penale nell'ambito del quadro probatorio sottoposto all'esame processuale, per cui il compito di questa Corte appare esaurito in proposito, allorchè si traggono le conseguenze giuridiche dalle risultanze susposte. Esse non provano alcun fatto che vada al di là di azioni che ben possono inserirsi in attività di contrapposizione politica anche sul piano della minaccia e della violenza, ma non dimostrano affatto che il gruppo o singoli suoi appartenenti, oltre alle manifestazioni attuate nell'ambito di locale lotta politica, abbia coltivato i più ampi propositi di cui al capo B) della rubrica.

Non occorre, pertanto, passare ad esaminare ulteriormente le singole posizioni degli imputati, gi' peraltro considerate in ordine ai rispettivi episodi di cui sono apparsi protagonisti, in quanto il fatto così come contestato a Catola, Della Bruna, Fonesi, Gagliardi, Gronchi, Lamberti, Mascoli, Menacci, Nardi, Palermo, Pecoriello, Rossi, Tomei e Torchia non sussiste.

Devesi osservare, a conclusione della disciplina processuale, che altri elementi di accusa, altri personaggi, altri collegamenti non è dato rinvenire in atti, nè più approfondito sviluppo poteva essere tenuto, posto che, ove altre circostanze si fossero potute acquisire e fossero apparse rilevanti, la diligenza istruttoria non avrebbe mancato di coltivarle.

Ne è prova, infatti, che, oltre al riferimento al Euti, fa ultimo richiamo, pur nella assenza di particolari conclusioni di sospetto, venne sentita una testimone (F.113 fac. 7 Vol. XVII) per indagare sui collegamenti riferibili alla strage di Brescia; venne interpellato telefonicamente il Francia il 25/II/74 (F.165) direttamente dal Capo dell'Antiterrorismo di Torino per quelli riferibili alle bombe scopiate in Savona; insorse sospetti sul Cartocci perchè trovato in possesso di medaglie in argento simili a quelle rinvenute in un falo di partito in Padova ove

- 5 -

con la sua attività; si ricordano il Macelli e il Pecciollo e anche ad altri gravi e critici episodi che hanno turbato il Paese negli anni recenti.

Se nessun risultato è conseguito dalla zelante iniziativa, è tranquillante considerazione della Corte quella di ritenere che all'associazione organizzata in Ordine Nuovo non può attribuirsi una consistenza di proporzione superiore a quella innanzi considerata e che, comunque, nessuno degli imputati in questo processo risulta inserito o coinvolto in atti terroristici che scovolgono la pace sociale.

Di tale, richiamato quanto detto all'inizio, non v'è dubbio che si tratti di un'organizzazione che, per l'effiguità di struttura e di mezzi e per il ricovrare di tutte le altre condizioni indicate a pag. 28, non appare certo valida a fare insorgere preoccupazioni per la saldezza delle istituzioni.

Ricorda pertanto l'ipotesi contemplata dall'art. 311 C.P..

Vanno da ultimo vagliate le imputazioni di detenzione di munizioni ed armi da guerra contestate al Macelli e al Rossi.

Le otto munizioni sequestrate al primo sono di facile Garant M 1 e sono conservate in un caricatore apposito. Risulta dalla perizia che trattasi di munizioni da guerra e pertanto non v'è dubbio che ricorrano gli estremi di cui all'art. 2 della legge 2/10/67 n. 35, peraltro attenuti ~~xxxx~~ ai sensi dell'art. 5, per l'esiguità del numero delle munizioni, non accompagnate dal possesso dell'arma corrispondente.

Le cartucce e le undici cartucce sequestrate al ROSSI Maurizio (le altre armi e baionette, tutte in regolare possesso dell'imputato poiché denunciate e neppure oggetto di imputazione, non vanno qui prese in considerazione) presentano particolari caratteristiche.

Ben tre di esse sono state accertate, oltre ad ineccepibili sono le altre due, in esse si è potuto rinvenire le due cartucce. Si è accertato che trattasi di cartucce di tipo

- 31 -

all'apparenza e caricata per il colli (armi) e (inoltre) in dotazione alle truppe INF, ricaricati previo accorciamento della lunghezza da mm. 63 a mm. 51.

Il ricaricamento e la ricalibratura con diversa polvere e pallottola e l'accorciamento o predetti hanno fatto perdere l'originaria caratteristica alle cartucce, che, infatti, la perizia depositata il 6/3/75 indica non essere munizioni da guerra (r.7 perizia n.14).

La Corte condivide tali conclusioni, per le considerazioni innanzi svolte, cui consegue l'insussistenza del fatto contestato.

Le perizie concernenti la carabina hanno accertato che l'arma, malgrado l'attuale lunghezza e precisione di tiro, non può considerarsi da guerra o tipo guerra, in relazione al meccanismo di alimentazione, che la rende né automatica né semiautomatica. Un dubbio sulla natura dell'arma è insorto sul riflesso che, come sostengono i periti d'ufficio, contrastati dall'esperto sentito in contraddittorio all'istruttoria, le munizioni di tale carabina sono intercambiabili con quelle delle carabine da guerra in dotazione ad eserciti regolarmente costituiti.

Il dubbio non è stato risolto, né risulta averlo neppure risolto il legislatore del 18 aprile 1975 (solo una circolare interna successiva alla legge indica la carabina a ripetizione automatica cal. 308 (7,65) fra le armi tipo guerra).

Certo è che l'arma era in libero commercio al momento in cui il Rossi l'acquistò e subito lo denunciò, per cui non ci si può esitare dal valutare il profilo soggettivo del reato. Nulla conduce a ritenere che il Rossi non fosse in buona fede, né può farsi conio alla sua esperienza di militare per attribuirgli capacità di discernimento nel gioviglio delle disposizioni amministrative. Difetta pertanto quanto bene il dolo perché la detenzione dell'arma debba considerarsi illegittima.

Le norme sopravvenute impongono la confisca dell'arma medesima - così come deve provvedere per le armi e munizioni sequestrate all'Ucci e il Rocelli - la cui natura la rende obiettivamente soggetta al diritto di detenzione.

- 37 -

Venendo infine a trattare delle determinazioni delle pene, va premesso che la natura dei reati, l'intensità del dolo, le modalità di esecuzione, le personalità degli imputati, escludono che possa considerarsi l'invocata concessione delle attenuanti generiche.

Vanno peraltro escluse le recidive contestate al Francia, all'Ambrosini e alla Pontecorvo, considerate la specie e le epoche delle condanne rispettivamente riportate: diffamazione e apologia nel 1965 e 1966; furto e ricettazione nel 1966 e 1969; omessa custodia di animali nel 1961.

Tenuto pertanto conto delle già indicate circostanze e di tutte quelle altre considerate nell'art.133 C.P., egue appaiono le pene seguenti, osservando che non deve procedersi a giudizio comparativo con riferimento all'art.311 C.P. dei riguardi del Francia e della Pontecorvo, in quanto l'ipotesi della prima parte dell'art.305 C.P. non contempla una circostanza aggravante rispetto a quella del primo capoverso, ma trattasi di due distinti titoli di reato.


Per il Francia risulta adeguata la pena base di sei anni di reclusione, diminuita di un terzo a quattro anni per la citata attenuante.

Per la Pontecorvo egua appare quella base di anni cinque, diminuita ad anni tre e mesi sei per la stessa attenuante.

Al Garanori e al Pierni, imputati della ipotesi di cui al 1° c.v., tenuto conto della loro attività diretta anche al proselitismo, va irrogata una pena base superiore al minimo esattale, fissata in tre anni di reclusione, ridotta a due anni per la diminuzione.

Ambrosini, Stasi e Garrone possono godere del minimo esattale, attenuato in concreto nella misura di un anno e sei mesi di reclusione.

La pena base di un anno di reclusione e centomila lire di multa, irrogata tanto all'Usai quanto al Maselli, va diminuita, nei limiti di cui all'ultima parte dell'art. 5 L.2/10/77 n.995, a mesi sei e lire scottantina per il Maselli, a mesi sette e lire settantamila per l'Usai, trovando motivo tale differenziazione nella diversa entità numerica e qualitativa degli



- 80 -

oggetti detenuti.

I nove imputati predetti sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali.

Conservano per il Francia e la Pontecorvo le pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 C.P..

Non sussistono cause ostative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale delle pene inflitte agli imputati Caramori, Pierri, Stasi, Garrone, Usai e Maselli, concorrendo la presunzione che tutti si asterranno dal commettere ulteriori reati.

Va disposta la scarcerazione degli imputati Pavia, Dionigi e Lamberti e devonsi revocare i mandati di cattura eor da dispositivo pendenti nei confronti dei latitanti Garcia, Maselli e Tonci.

P. Q. M.

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

Visti gli artt. 483 e 488 C.P.P.;

DICHIARA

FRANCIA SALVATORE, PONTECORVO ADRIANA, STASI GIUSEPPE, PIERRI GIOVANNI, GARRONE EMILIO, CARAMORI LUIGI e AMBROSINI VITTORIO colpevoli del reato loro ascritto al capo A), parzialmente modificato nel senso che deve ritenersi esclusa la dizione "attraverso la formazione di squadre armate di militanti aventi il compito di provocare disordini e successivamente di appoggiare reparti militari in servizio di ordine pubblico", ritenuta per tutti la dizione di cui all'art. 311 C.P.;

DICHIARA

USAI ANTONIO e MASELLI ENRICO responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi C) e D), esclusa per Usai la detenzione della bomba a mano e ritenuta per entrambi l'ipotesi di cui all'art. 5 Legge 2/10/1967 n. 995; ed esclusa la recidiva contestata al Francia, all'Ambrosini e alla Pontecorvo,

CONDANNA

- 89 -

FRANCIA Salvatore alla pena di anni 4 di reclusione;
PONTICORVO Adriana alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione;
CARACORI Luigi e PIERRI Giovanni ciascuno alla pena di anni
2 di reclusione;
AMBROSINI Vittorio, STASI Giuseppe e GARRONE Emilio
ciascuno alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione;
USAI Antonio alla pena di mesi 7 di reclusione e lire 70.000 di
multa;
MASELLI Enrico alla pena di mesi sei di reclusione e lire 60.000
di multa;
Condanna tutti i predetti imputati in solido al pagamento delle
spese processuali e tasse di sentenza.

Visti gli artt. 29 e 32 C.P.;

Dichiara Francia Salvatore e Ponticorvo Adriana interdetti dai
pubblici uffici per la durata di anni 5.

Visto l'art. 153 C.P.;

Concede a Caracori Luigi, Pierri Giovanni, Stasi Giuseppe,
Garrone Emilio, Usai Antonio e Maselli Enrico il beneficio della
sospensione condizionale della pena;

Visto l'art. 479 C.P.P.;

Dichiara non punibili ai sensi dell'art. 300 n° 2 C.P. Cartocci
Giancarlo e Dionigi Giuseppe;

Assolve Caldera Elio, Giblin Pietro, Marasco Leone, Pavia Mario,
Pitton Ealtiero, Nara Bruno dal reato loro ascritto per insuffi-
cienza di prove;

Assolve Borghesio Andrea, Canon Cosimo, Garcia Rodriguez Louis,
Lorenzi Giuseppe, Marchetti Gianluca, Marcolin Silvano, Mirando
Felice, Oragna Matteo, Ravallese Emilio, Stazzone Iscardo Alberto,
Torchio Elio, Usai Antonio dal reato loro ascritto al capo A)
per non aver commesso il fatto;

Assolve Catola Mario, Della Bona Armando, Foresi Giuseppe,
Gagliardi Gianpiero, Gronchi Paolo, Lamberti Umberto, Melli
Enrico, Marucci Mauro, Palumbo Franco, Rindi Alessandro,
Pecoriello Paolo, Rossi Maurizio, Tenei Mauro e Torchia Dionigi

- 50 -

dal reato loro ascritto al capo D) perchè il fatto non sussiste;

Assolve Rossi Maurizio dal reato ascrittogli al capo E) perchè il fatto non costituisce reato con riferimento alla detenzione della carabina e perchè il fatto non sussiste con riferimento alle cartucce.

Visto l'art. 240 C.P.;

Ordina la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro.

Revoca i mandati di cattura n. 288/74 del 29/7/74 e n. 7/75 del 9/1/75 nei confronti di Garcia Rodriguez Louis; n. 330/74 del 10/10/74, 71/75 del 13/2/75, 100/75 del 26/2/75, 102/75 del 27/2/75, 157/75 del 7/4/1975 nei confronti di Maselli Enrico; n. 21/75 del 25/2/75 e 167/75 del 7/4/75 nei confronti di Torrei Mauro.

Ordina l'immediata scarcerazione di Davia Mario, Dionigi Giuseppe e Lambertini Umberto se non detenuti per altra causa.

Ordina trasmettersi al Procuratore della Repubblica di Pisa, per quanto di sua competenza, le lettere minatorie a firma

Ordine loro in atti, nonché copia dei verbali di interrogatorio di Pecchiello Paolo, Foresi Giuseppe e Lambertini Umberto.

IL CANCELLIERE IN SEZIONE
[Signature]
 Dec. 23/6/76 *[Signature]*

In data 4/5/76 appellato dall'imputato Davia Mario
 In data 5/5/76 appellato dagli imputati: Ambrosoni U. Mario,
 Caracciolo Luigi, Geronzi Emilio, Pisciotti Giovanni, Pontecorvo
 Adriana, Stan. Franzeffe, Franca' Salvatore, Giblini Pietro,
 Massimo Leon, Caldera Elio.
 In data 6/5/76 appellato dall'Avv. P. Galano per gli
 imputati Pisciotti Giovanni, Leon Antonio e Rossi Maurizio.
 In data 6/5/76 appellato dall'Avv. G. V. Galbi per gli imputati
 Pontecorvo Adriana, Stan. Franzeffe, Caracciolo Luigi,

Antonini Vittorio, Monigi Giuseppe,
 Giblin Pietro e Pittac Francesco -
 in data 6/5/16 appellato dal P. G. Cantu
 tutti gli imputati -
 in data 7/5/16 appellato dall'imputato
 Monigi Giuseppe -
 in data 7/5/16 interposto ricorso per
 Cassazione dall'imputato Monigi Giuseppe

IL CANCELLIERE D'UFFICIO

In data 18/1/16 notificata estante
 l'invocazione di sentenza in Carboni
 Francesco; in data 13/9/16 a
 Fiumi Salvatore; in data 29/1/16
 a Leonelli Enrico

Al Collegio

con sentenza del 27/1/17 la Corte
 di Anzi di Appello di Torino di cui
 in def. contro Boni Maurizio e
 Parisi Carlo, per motivi di estraneità

Al Cancelliere

La Corte di Assise di Appello di Torino con sentenza del 21/11/77 respinge le eccezioni di pregiudizialità e di incompetenza per territorio, visti gli artt. 207, 209 e 213 c.p.p. dichiara l'insussumibilità dell'appello proposto dal P.M. per omessa presentazione dei motivi, contro gli imputati Borghezi Andrea, Caldera Erio, Canon Cosimo, Lorenzi Giuseppe, Maretti Gian Luca, Marsolin Silvano, Mura Bruno, Omegna Matteo, Pittou Gualtiero, Stazzone Gsoardo, Alberto e Torchio Elio;

Dichiaro gli imputati Ambrosini Vittorio, Caranoni Luigi, Francia Salvatore, Garrone Emilio, Pierri Giovanni, Pontecorvo Adriano e Stasi Giuseppe responsabili del reato di cui al capo A) d'imputazione, ivi compresa la dizione: "attraverso la formazione di squadre armate di militanti aventi il compito di provocare disordini e successivamente di appoggiare reparti militari in servizio, di ordine pubblico", escluso per tutti gli imputati predetti, la diminuzione di cui all'art. 311 c.p., e, concernere le attenuanti generiche agli imputati Caranoni, Garrone, Pierri, Pontecorvo e Stasi; CONDANNA: Ambrosini Vittorio alla pena di anni due di reclusione;

Caranoni Luigi alla pena di anni due di reclusione, ferma la condizionale già concessa nei suoi confronti;

Francis Salvatore alla pena di anni cinque di reclusione; Garone Emilio alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, forma la sospensione condizionale già concerna nei suoi confronti, e concerno la non immissione della condanna sul certificato del esellano giudiziale; Pieni Giovanni alla pena di anni due di reclusione, forma la sospensione condizionale della pena già concerna nei suoi confronti; Puteorvo Adriano alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione - Stasi Giuseppe alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, forma la sospensione condizionale della pena già concerna nei suoi confronti. -

Ambre Miranda Felice dal reato a lui ascritto per insufficienza di prova, Dichiaro non punibile, ai sensi dello art. 308 n. 2 e P. Mazzeo Leone;

Confermo la impugnato sentenza nei confronti di Usai Antonio, Caldera Ezio, Gibbin Pietro, Pittou Quotiere, Camore Gian Carlo, Ravallese Emilio, nonché nei confronti di Catala Mario, Della Bruna Armando, Foresi Giuseppe, Gagliardi Gian Piero, Gronchi Mauro, Lambertini Lambertino, Marcellini Emerico, Minnucci Mauro, Palermo Fausto, Bardi Alessandro, Peonello Paolo, Tomei Mauro e Torchi Dionigi

De Caraffa

Contro la sopra estesa sentenza hanno
interposto ricorso per Cassazione le parti
sottoelencate: in data 22/11/1977 gli
imputati: Ambrosini Vittorio (1° e epigrafe),
Carraioni Luigi (5°), Garraone Emilio (8°)
Ponteorvo Adriano (19°), Stasi Giuseppe
(20°); in data 23/11/1977 gli imputati:
Mozzese Leone (13°), Pileri Giovanni
(18°)

in data 24/11/1977 l'avv. Gian Vittorio
Gabi di Torino in qualità di difensore
di Ambrosini Vittorio (1°), Carraioni
Luigi (5°), Garraone Emilio (8°), Gibbi
Pietro (9°), Pitou Quattiero (17°), Pon-
teorvo Adriano (19°), Stasi Giuseppe
(20°), nonché l'avv. Aldo Sorito di
Torino, in qualità di difensore di
Caldesi Ezio (3°), Cantore Gian Carlo
(6°), Francesco Salvatore (7°), Mozzese
Leone (13°), Pileri Giovanni (18°)

Il Procuratore

in Corte di Corte d'Appello, con sentenza
del 22/9/78 ordina la cancellazione dell'errore
materiale contenuto nella sentenza del 21/11/77 della
stessa Corte di Corte d'Appello, emanata dalla
presenza unanime, nel recepimento dell'art. 21/11/77
di Cassazione. Il Procuratore, nella sentenza di Cassazione
del 22/6/78 in legge, invece con sentenza

Isauro Alberto Libele Antonio Giuseppe
Esni Marin, nato a Segreano il 22/6/52 -
Il Cancelliere
ML

La Corte di Amie di Appello di Torino
con sentenza dell' 11/7/78, pronunciando
sull'appello dell'imputato Giuffrè Giuseppe
e del P.M., confermare l'appellato sentenza -
In data 15/7/78 interposto ricorso per
Cassazione dall'avv.to Gian Vittorio Gabri,
difensore di Giuffrè Antonio Giuseppe -
La Corte di Amie di Appello di Torino,
con ordinanza del 25/10/78, notificata
per ultimo a Giuffrè Giuseppe il 10/11/78,
ha dichiarato inammissibile il ricorso -
Sentenza passata in giudicato per Giuffrè
Giuseppe il 14/11/78.

Il Cancelliere
ML

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI TORINO

Ufficio Istruzione Penale
Via Torquato Tasso 1

N. 3646/73+3245/73
del Registro Generale
della Procura della Repubblica
P. dr. Giordano

N. 727/73+1393/73
del Registro Generale
dell'Ufficio d'Istruzione
dr. Poggi

Ordinanza di rinvio a giudizio e Sentenza di non doversi procedere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 76 il giorno 23
del mese di settembre

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA
SENTENZA e

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) ZULIAN EMILIO, n. a Cavarzere il 28.3.1955, res. in
Settimo via Pasubio n.12-
dif. avv. C. Altara di Torino
- 2) BARONE FRANCO, n. a Gragnano il 15.11.1955, res. in
Settimo T/se via Montello n.6;
dif. dall'avv. G. Mussa di Torino;
- 3) MAROCCO Antonio, n. a Torino il 3.3.1953, res. in
Settimo T/se via Alessandria n.2;
dif. avv. O. VERAZZO di Torino

IMPUTATI

MAROCCO E ZULIAN:

A)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv.,
110, 624, 625 n. 1 e 2 C.P., perchè in Settimo T/se, il
20.3.1973 in concorso tra di loro, al fine di trarne pro-
fitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso si impossessavano di vari oggetti in oro (oro-
logio, spilla, orecchini, anello, cifre, collier con pie-
tra dura) sottraendoli a Turdato Armando e ad Amore Giu-
seppina, e di un orologio in argento, di una medaglietta
d'oro e di un crocifisso d'oro sottraendoli a Prendin Ida
con le aggravanti di essersi introdotti negli alloggi
della parti lese e di avere usato violenza sulle cose (for-
zamento delle porte d'ingresso);

BARONE e ZULIAN:

B)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv.,

110, 624, 625 n. 1 e 2, 61 n. 2 C.P. (anche in relazione all'art. 56 C.P.) perchè in Leini, in concorso tra di loro, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

1) nella notte sul 19.5.1973 si impossessavano del furgone Fiat 850 TO/995495 sottraendolo a Ferrero Pietro che l'aveva lasciato nel suo cortile; con le aggravanti di avere commesso il fatto per eseguire il reato di cui al numero seguente, di essere penetrati in un edificio destinato ad abitazioni e di avere usato di chiave falsa o altro mezzo fraudolento per avviare il motore del furgone;

2) nella notte sul 19.5.1973 compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre denaro e altre cose mobili dal negozio di abbigliamento di Terroni Silvana senza riuscire nell'intento per causa indipendente dalla sua volontà; con l'aggravante di avere usato violenza sulle cose (forzamento di una serranda e rottura di un vetro);

3) nella notte sul 20.5.1973 si impossessavano di una chiave inglese sottraendola a Giaconelli Antonio che la deteneva nel sottoscala della sua abitazione; con le aggravanti di avere commesso il fatto per eseguire il reato di cui al numero seguente, di essere penetrati in un edificio destinato ad abitazioni e di avere usato violenza sulle cose (forzamento delle serrature di porte esterne e interne);

4) nella notte sul 20.5.73 compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre denaro e altre cose mobili dal negozio di abbigliamento di Magnano Rosa, senza riuscire nell'intento per causa indipendente dalla loro volontà; con le aggravanti di essere penetrati in un edificio destinato ad abitazioni e di avere usato violenza sulle cose (forzamento delle porte di cui al numero precedente e di quella del negozio);

C) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 80 comma 9° C.S. perchè in Leini il 19. e il 20.5.73, guidavano autoveicoli senza essere muniti della patente per non averla mai conseguita;

IL BARONE anche:

D) del reato di cui agli artt. 7 e 42 TULPS per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un rasoio, in Leini il 20.5.1973.

CONSIDERATO che il 20.3.73 Armando TURCATO e Ida Luigia PERDINI ved. MARZOLLA subivano i furti con scasso nei propri appartamenti in Settimo Torinese di cui alle loro denunce f. 82 e 83 che da accertamenti del CC (rapp. f. 80) venivano attribuiti a FARGOCCO e ZULIAN che indicavano al CC parte della refurtiva (f. 84) e che nei successivi interrogatori ammettevano entrambi gli addebiti

CONSIDERATO che l'19.5.73 e 20.5.73 avvenivano in LEINI due successivi tentativi di furto ai danni rispettivamente di TERRONI Silvana e MAGNANO Rosa, entrambe titolari di negozi di abbigliamento, e che nel primo caso era stato utilizzato il furgone sottratto a FERRERO Pietro (f. 12); nel secondo caso una pronta battuta del CC aveva portato ad identificare nella quasi flagranza del fatto gli imputati ZULIAN e BARONE nascosti nelle vicinanze del luogo del furto.

CONSIDERATE le ammissioni di BARONE e ZULIAN per quanto attiene ai fatti del 20.5.73 e le loro negative in merito ai fatti del 19.5.73

RITENUTO che le numerose affinità operative (tipo di bene preso di mira come oggetto di furto; generi di abbigliamento; modalità di esecuzione del furto; sciolta dei muri che presuppongono ampia conoscenza dei luoghi) tra il primo e il secondo furto costituiscono elementi indiziari che pur tuttavia non integrano una piena prova a carico degli imputati; non del BARONE di cui è solo sospettabile la presenza in luogo quella notte precedente il di lui arresto e che pertanto, come rittentante, chiede il p.m. deve essere scagionato dalle accuse per quella data; non dello ZULIAN, anche se l'auto vista da testimonia caso di quel furto del 19.5.73 pra-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se ta notevoli affinità con quella di lui per il colore, per le cifre inizia-
li della targa, per le anomalie tecniche: due ruote posteriori più piccole delle
normali

Ritenuto che vanno quindi accolte le richieste finali del p.m. in ordine agli imputati per
reati A e che per quanto attiene alla contravvenzione di cui al capo C) è da dichiarare la
improcedibilità del reato per intervenuta prescrizione

ps.m.
sulle ~~questioni~~ ^{domande} di informazioni di forme requisitorie del p.m.
visto l'art. 378 CPP

ordina

il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Torino competente per materia e
territorio di ZULIAN Emilio e MAROCCO Antonio per rispondere del reato sub A)

ordina il rinvio a giudizio davanti allo stesso tribunale di ZULIAN Emilio e
BARONE Franco per rispondere del reato di cui all'art. 110, 56, 62, 625 m, 2, 81 cpv.

CPV ~~non vanno considerati in concorso in modo non equivoco ad una sola azione~~

fine del reato perché in linea di concorso tra loro al fine di trarne
profitto; con piazioni esecutive di un medesimo disegno criminoso

la notte sul 20.5.73 si impossessavano di una chiave inglese sottraendola a GIA-
COELLI Antonio che la teneva nel sottoscala della sua abitazione; con le aggravanti
di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui infra, di essere penetrati
in edificio destinato ad abitazione e aver usato violenza sulle cose (forzamento del-
le serrature di porte esterne e interne)

la stessa notte compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre
denaro e altre cose mobili dal negozio di abbigliamento di MAGNANO Rosa, senza riu-
scire nell'intento per causa indipendente della loro volontà; con le aggravanti di
essere penetrati in edificio destinato ad abitazioni e aver usato violenza sulle
cose (forzamento delle porte di cui al reato precedente e di quella del negozio);
visto l'art. 378 CPP

dichi ara

n.d.p. nei confronti di BARONE Franco e ZULIAN Emilio in ordine al reato al
capo C) e di BARONE Franco in ordine al reato di cui al capo D) per intervenuta
prescrizione. ~~Trattandosi di contravvenzioni essate al 20-5-1973~~

dichi ara

N.D.P. nei confronti di BARONE ~~FRANCO~~ in ordine ai reati di cui ai nn. 1, 2 del capo
B per non aver commesso il fatto

dichi ara

N.D.P. nei confronti di ZULIAN Emilio in ordine ai reati di cui ai nn. 1, 2 del capo B
per insufficienza di prove.

il g.i.

Lorenzo Poggi

Il cancelliere

nr. 23-5-76


del

depositata in cancelleria

Il cancelliere

TRIBUNALE DI TORINO

E' copia conforme all'originale acquisito agli
atti del procedimento n. 3256/76/RG Trib. Torino
Torino, 28.11.1980



A handwritten signature or initials, possibly reading "P. C.", located to the right of the circular stamp.


PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO

N. 3646/73+3245/73 Prot.

Riferimento a nota

Torino 3 ottobre 1974

del N.



OGGETTO: requisitoria finale

Al Signor Giudice Istruttore
dr. Poggi Sede

Il P.M.

letti gli atti del procedimento penale a carico di Barone Franco, Marocco Antonio e Zulian Emilio,

imputati:Marocco e Zulian:

A) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625 n.1 e 2 c.p. perchè in Settimo T.se, il 20.3.1973, in concorso tra di loro, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si impossessavano di vari oggetti in oro (orologio, spilla, orecchini, anello, cifre, collier con pietra dura) sottraendoli a Turdato Armando e ad Amore Giuseppina, e di un orologio di argento, di una medaglietta d'oro e di un crocifisso d'oro sottraendoli a Frendin Ida; con le aggravanti di essersi introdotti negli alloggi della parti lese e di avere usato violenza sulle cose (forzamento delle porte di ingresso);

Barone e Zulian:

B) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625 n.1 e 2, 61 n.2 c.p. (anche in relazione all'art. 56 c.p.) perchè in Leini, in concorso tra di loro, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

1) nella notte sul 19.5.1973 si impossessavano del furgone Fiat 850 TO 995495 sottraendolo a Ferrero Pietro che l'aveva lasciato nel suo cortile; con le aggravanti di avere commesso il fatto per eseguire il reato di cui al numero seguente, di essere penetrati in un edificio destinato ad abitazioni e di avere usato di chiave falsa o altro mezzo fraudolento per avviare il motore del furgone;

2) nella notte sul 19.5.1973 compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre denaro e altre cose mobili dal negozio di abbigliamento di Terroni Silvana, senza riuscire nell'intento per causa indipendente dalla sua volontà; con l'aggravante di avere usato violenza sulle cose (forzamento di una serranda e rottura di un vetro);

3) nella notte sul 20.5.1973 si impossessavano di una chiave inglese sottraendola a Giacconelli Antonio che la deteneva nel sottoscala della sua abitazione; con le aggravanti di avere commesso il fatto per eseguire il reato di cui al numero seguente, di essere penetrati in un edificio destinato ad abitazioni e di avere usato violenza sulle cose (forzamento delle serrature di porte esterne e interne);

4) nella notte sul 20.5.1973 compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre denaro e altre cose mobili dal negozio di abbigliamento di Lagnano Rosa, senza riuscire nell'intento per causa indipendente dalla loro volontà; con le aggravanti di essere penetrati in un edificio destinato ad abitazioni e di avere usato violenza sulle cose (forzamento delle porte di cui al numero precedente e di quella del negozio);

C) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 80 comma 9° c.s. perchè in Leini, il 19 e il 20.5.1973, guidavano autoveicoli senza essere muniti della patente per non averla mai conseguita;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Barone anche:

D) del reato di cui agli artt. 17 e 42 TULPS per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un rasoio; in Leini, il 20.5.1973;

osserva:

il Marocco e lo Zulian sono pienamente e attendibilmente confessi in ordine al reato di cui al capo A, per il quale si impone dunque nei confronti di entrambi una soluzione di rinvio a giudizio.

Analogo discorso può farsi per le imputazioni ascritte allo Zulian e al Barone ai numeri 3 e 4 del capo B: i due imputati, sorpresi dai Carabinieri in una situazione di quasi-flagranza, hanno infatti ammesso la propria responsabilità.

Per ciò che riguarda i reati di cui ai numeri 1 e 2 del capo B, vi è carico dello Zulian un serio elemento indiziante, avendo il teste Pozzo dato dell'auto usata dai ladri del furgone una descrizione corrispondente alle caratteristiche della sua Fiat 500 (colore scuro, ruote più piccole del normale, mancanza di paraurti). Tali somiglianze, benchè significative, non danno però all'identificazione della vettura quel carattere di certezza necessario per giustificare, ^{da sola,} un rinvio a giudizio dell'imputato.

Se per lo Zulian appare dunque opportuno un proscioglimento con formula dubitativa dagli addebiti di cui ora si è trattato, ^{bisogna riconoscere che} ~~non~~ ^è un ~~xxx~~ ^{concreto} elemento sussiste, in ordine agli stessi addebiti, nei confronti del Barone. Il fatto che costui abbia la notte successiva accompagnato lo Zulian in un'altra impresa criminosa può infatti determinare niente più che ~~un~~ ^{il} sospetto di una sua partecipazione anche ai reati compiuti ai danni del Ferrero e della Ferroni.

Lo Zulian è confessò in ordine al reato di cui al capo C. Mancano invece le prove che pure il Barone abbia commesso la stessa contravvenzione. Per ciò che riguarda infine il reato ascritto al solo Barone sub D, deve essere affermata la competenza del Tribunale per i minorenni (in forza della sentenza della Corte Costituzionale n.198 del 1972);

p.q.m.

il P.M., visto l'art. 369 c.p.p., chiede che il Signor Giudice Istruttore dichiari chiusa la formale istruzione e:

con sentenza dichiarare la propria incompetenza in ordine al reato di cui al capo D e ordini la trasmissione di copia degli atti relativi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino;

con sentenza dichiarare non doversi procedere: in ordine ai reati di cui ai numeri 1 e 2 del capo B nei confronti di Zulian Emilio per insufficienza di prove e nei confronti di Barone Franco per non avere commesso i fatti; in ordine al reato di cui al capo C nei confronti di Barone Franco per non avere commesso il fatto;

con ordinanza disponga il rinvio a giudizio di Barone Franco, Marocco Antonio e Zulian Emilio davanti al Tribunale di Torino perchè rispondano dei reati loro rispettivamente ascritti al capo A, ai numeri 3 e 4 del capo B e (limitatamente al solo Zulian) al capo C.

Lista delle persone offese e dei testi:
Giaconelli Antonio, p. V. Emanuele 14 Leini;
Maenano Rosa, p. V. Emanuele 16, Leini;
Turcato Armando, via Turati 9, Settimo T.se;
Amore Giuseppina, stesso indirizzo;
Prendin Ida, stesso indirizzo;
mar. La Sala Pietro, Stazione CC. di Leini.

IL SOST. PROCVAT. REPUBBLICA

(Dr. G. Mario Uberti)

M. Indino

IL SOST. PROCVAT. REPUBBLICA

(Dr. G. Mario Uberti)

TRIBUNALE DI TORINO

E' copia conforme all'originale acquisito agli
atti del procedimento n. ~~3086/75~~ RG Trib. Torino

Torino, 28.11.1980



340

TRIBUNALE DI TORINO

E' copia conforme all'originale acquisito
agli atti del procedimento n. ~~3256/76~~ RG Trib. Torino
Torino, 28 novembre 1980



340

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI TORINO

Ufficio Istruzione Penale
Via Torquato Tasso 1

N. 2215/76 + 2
del Registro Generale
della Procura della Repubblica

N. 432/76 + 579/76
del Registro Generale
dell'Ufficio d'Istruzione

**Ordinanza di rinvio a giudizio e
Sentenza di non doversi procedere**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 1976 il giorno
del mese di

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

**ORDINANZA e
SENTENZA**

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) ROSSI Ezio, n. a Ronco Can. se il 27/12/49, detenuto
(dif. avv. Antonio Russo, di Torino, e Riccardo
Chiesa, di Cesena)
- 2) MAROCCO Antonio, n. a Torino il 7/3/53, detenuto
(dif. avv. Giuliano Spazzali, di Milano)
- 3) FARIOLI Umberto, n. a Cesano Boscone il 29/6/43,
per altro detenuto (dif. avv. B. Guidetti Serra, di Torino)

TRIBUNALE DI TORINO
N° 3086
Sezione 10
Rossi Ezio

IMPUTATI

A) del reato di cui agli artt. 624, 625 n° 2 e 7
perchè in Torino il 20/3/76 a fine di profitto si im-
possessava della autovettura Fiat 500 tg. TO 739235 sottr-
endola a Berchiolla Domenico che la deteneva posteggiata
sulla pubblica via; commettendo il fatto su cosa espos-
ta alla pubblica fede e avvalendosi di chiave falsa per
aprire la portiera ed avviare il motore;

B) della contravv. di cui all' art. 80 cod. strad
per avere, nelle stesse circostanze, circolato alla gui-
da della autovettura sopra indicata, senza avere conseguita
la prescritta patente;

C) del delitto di cui agli artt. 582, 585 C.P.,
perchè in Torino il 19/4/76, cagionava a Braitto Alfredo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colpendolo con un coltello, lesioni personali dalle quali derivava malattia nel corpo guarita in meno di 10 giorni;

D) del delitto di cui all' art. 635 1° ed ult. comma n° 3 C.P., perchè in Torino il 18/4/76, frantumando volontariamente con una testata un vetro della porta di accesso all' ufficio del Comandante della Casa circondariale di Torino, danneggiava infissi di un pubblico edificio;

E) della contravv. di cui agli artt. 81 cov. C.P., 4. l. 18/4/75 n° 110, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato due coltelli in luogo pubblico (interno della Casa circondariale di Torino); il 18 e 19/4/76

Parioli

F) del delitto di cui agli artt. 110, 582, 585 C.P.; per avere in Torino il 19/4/76 istigato o quanto meno determinato Rossi Ezio a commettere il reato di lesioni aggravate ai danni di Braitto Alfredo.

Rossi e Marocco

G) del delitto di cui agli artt. 110, 605 C.P., per avere privato della sua libertà personale la guardia di custodia Cardarelli Antonio, chiudendola in una cella; con l' aggravante di avere commesso il fatto in danno di pubblico ufficiale nell' esercizio delle sue funzioni (art. 61 n° 10 C.P.); in Torino, il 23/4/76;

H) del delitto di cui agli artt. 110, 341 ult. comma C.P., per avere, in concorso tra loro, offeso l' onore ed il prestigio dell' agente di custodia Cardarelli Antonio, nell' esercizio delle sue funzioni, dileggiandolo e minacciandolo in presenza di più persone, nel corso della commissione del delitto di cui al capo G);

I) del delitto di cui agli artt. 110, 612 cov. C.P., 61 n° 10 C.P., per avere in concorso tra loro, minacciato di morte, anche usando come arma un collo di bottiglia, l' agente Cardarelli Antonio, nell' esercizio delle sue funzioni. In Torino nel corso della commissione del delitto di cui al capo G).

Rossi, recidivo

ri tenuto che

L' imputato Rossi è stato colto in flagranza del furto e della contravv. di cui alle lettere A) e B), ed è confesso su tali fatti.

In ordine alla accusa di porto di coltelli sub E) sono prove adeguate al rinvio a giudizio le notizie riferite in rapporto circa il rinvenimento (in due distinte occasioni) delle armi sulla persona del Rossi; la loro asserita rudimentale natura (il Rossi ha affermato trattarsi di una seghetta per iniezioni montata su una panna biro), comunque controllabile con diretto riscontro essendo gli oggetti in esame in sequestro presso l' Uff. corpi di reato, non vale comunque ad

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

escluderne gli elementi essenziali del coltello (una parte tagliente solidale con una impugnatura).

Sulle lesioni di cui al capo C) paiono indizi adeguati ad imporre il rinvio a giudizio le dichiarazioni della p.o., del teste Bruni di Fratta e del personale di custodia; l'uso di un sia pure rudimentale coltello per cagionare le lesioni pare comprovato, oltre che dalle dichiarazioni della p.o., dalla predilezione rivelata dall'imputato per il detenere in Carcere strumenti da taglio, al qual proposito si richiama quanto detto in ordine all'imputazione sub d).

Circa il concorso nel reato di lesioni in esame, ascritto al detenuto Parioli, è emerso unicamente dagli atti un generico atteggiamento contestatario e ~~pre~~ di sobillazione tenuto da parte del Parioli, ma non una specifica sua istigazione ad atti di violenza contro il Braito. Incubbiamente il Rossi deve avere recepito l'atteggiamento carcerario del Parioli, divenendo così vittima sprovvista di un seminatore di odio. Manca però un diretto nesso causale tra il comportamento di generica sobillazione del brigatista rosso e la azione, realizzata con zelo degno di miglior causa, dal Rossi; quanto meno non si ravvisano prove di una specifica dipendenza tra il comportamento del Parioli in Carcere ed il gesto di aggressività del Rossi, ai danni del "fascista" Braito, non potendosi ritenere concludente il solo fatto che il Parioli ed il Rossi fossero alloggiati, unitamente ad altri detenuti, nella stessa cella dell'infermeria. Pare pertanto da accogliersi la richiesta del P.M. di proscioglimento del Parioli con formula ampia.

In ordine alle imputazioni di sequestro di persona, oltraggio e minaccia grave ascritte al Rossi e Marocco (lett. C, H, I) sono prove adeguate al rinvio a giudizio le dichiarazioni della p.o., le notizie di cui al rapporto, e le ammissioni del Marocco (il Rossi si è invece valso della facoltà di non rispondere). Parimenti le dichiarazioni del teste Salsiccia e le notizie di cui in rapporto sono prova adeguata al rinvio a giudizio del Rossi per il delitto di danneggiamento aggravato sub g)

P. Q. M.

sulle conformi conclusioni del P.M.;

v° artt. 374 segg. CPP

rinvia a giudizio davanti al Tribunale di Torino ROSSI Ezio e MAROCCO Antonio, in stato di detenzione, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti;

v° art. 378 C.P.P.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dichiara non doversi procedere a carico di FARIOLI Umberto, ~~per~~
~~non-ave~~ in ordine al delitto a lui ascritto, per non avere l' impu-
tato commesso il fatto.

Il Cancelliere

Torino, li 10 OTT. 1976

IL CANCELLIERE
[Signature]

deponibile in cancelleria oggi 18-10-76

Il Cancelliere
[Signature]


W 18 X 76

Amintore

TRIBUNALE DI TORINO

E' copia conforme all'originale acquisito agli
atti del procedimento n.3086/79 RG Trib. Torino

Torino, 28.11.1980

A large, stylized handwritten signature or set of initials, possibly 'R' or 'Rm', enclosed in a large loop.A small, faint handwritten mark or signature, possibly 'M.C.', located in the lower right quadrant of the page.

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINO 67

2215+3422+3463/76

N.	ROSSI EZIO	Prof. PENALE
DI TORINO		
UFFICIO ISTRUZIONE		
9 SET. 1976		

Torino, 7 settembre 1976

Rif. nota del N.

OGGETTO:

IL

Signor Giudice Istruttore in Sede
(dr. M. Macchia)

Il P.M.

visti gli atti a carico di Rossi Ezio, imputato come alla richiesta di citazione direttissima in data 27/3/76 n. 2215/76 del R.G.; imputato come al mandato di comparizione emesso nel procedimento n. 3463/76 ed all'ordine di cattura emesso nel procedimento n. 3422/76; a carico di Farioli Umberto imputato come al mandato di comparizione nel procedimento n. 3463/76; a carico di Marocco Antonio imputato come all'ordine di cattura emesso nel procedimento n. 3422/76;

ritenuto che, come già richiesto nel procedimento n. 2215/76 l'imputato deve essere rinviato a giudizio;

ritenuto che, nel procedimento n. 3422/76 la prova della responsabilità degli imputati per i reati contestati deriva dagli atti e dalla deposizione della parte offesa;

ritenuto che nel procedimento n. 3463/76 la prova della responsabilità del Rossi deriva dalle deposizioni raccolte dal G.I., mentre nulla emerge, se non infondate supposizioni, in ordine alla responsabilità del Farioli;

P.Q.M.

chiede che il G.I., dichiarata chiusa la formale istruzione, ordini il rinvio a giudizio avanti il Tribunale di Torino, di Rossi Ezio e di Marocco Antonio per rispondere dei delitti loro ascritti; dichiara non doversi procedere a carico di Farioli Umberto per il delitto contestatogli nel procedimento n. 3422/76 per non avere commesso il fatto.

V. Zagrebelsky sost.

Lista dei testimoni:

Berchiolla Pierangelo, via Alessandria 24, Torino (p.o.)

Carabiniere Maroni Enzo, Stazione CC Regio Parco, Torino

Cardarelli Antonio, Agente di custodia Casa Circondariale To (p.o.)

Braitto Alfredo, detenuto Torino (p.o.)

~~Braitto Alfredo, detenuto Torino (p.o.)~~

Santo Antonio, Agente di custodia, Casa circ. Torino


Bruni di Fratta Antonio, detenuto Torino

Salciocchia Sergio, Agente di custodia, Casa circ. Torino

V. Zagrebelsky sost.

TRIBUNALE DI TORINO

E' copia conforme all'originale acquisito agli
atti del procedimento n. 3086/76 RG Trib. Torino
Torino, 28.11.1980



H. CANTIERE
Canciere
[Handwritten signature]

COPIA RILASCIATA AL P.G. DI TORINO PER USO UFFICIO

PROCURA DELLA REPUBBLICA - TORINON. 6330/76 R.G. Proc. Prot.
1052/76 Uff. Istr.

Torino 14 febbraio 1977

Rif. note del N.

OGGETTO: procedimento a carico di GARIZIO Adriana e PIANA Maurizio.
Requisitorie finali.*WTO art. 3 + 2 c.p. in materia di deposito per sicurezza**Zaccari di Torino**Andrea Ferrari di Alghero?**TO 16.2.77 Uff. Istr. il P.M.*Al Giudice Istruttore
dr. VIOLANTE

SEDE

visti gli atti del procedimento a carico di
GARIZIO Adriana (det.) e
PIANA Maurizio,

imputati:

Garizio:

A) del reato di cui all'art.306 comma 1 e 2 c.p. per avere partecipato ad una banda armata denominata "Brigate Rosse" costituita al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, sociali, politici e giuridici dello Stato e per avere concorso alla organizzazione della stessa;
in Torino, sino al 30 luglio 1976.

Piana:

B) del reato di cui all'art.306 comma 2 c.p. per avere partecipato ad una banda armata denominata "Brigate Rosse" costituita al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, sociali politici e giuridici dello Stato;
in Torino, sino al luglio 1976.

C) del reato di cui all'art.697 c.p. per avere detenuto, senza averne fatta denuncia all'autorità, un proiettile completo cal.22;
in Torino, da epoca imprecisata al 30 luglio 1976.

= % = % = % = % =

osserva :

1. Il giorno 29/7/1976 personale del Politecnico di Torino rinveniva in un armadietto d'ito nei pressi dell'aula magna della facoltà di ingegneria una borsa contenente materiale riferibile alle "Brigate Rosse" e cioè, in particolare, fogli dattiloscritti con "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari", fotocopia di un "bilancio del nostro lavoro di organizzazione" redatto da una Brigata Mirafiori Sezione Presse, appunto manoscritto "per Rivalta", unitamente a schede nominative di dipendenti della Fiat Rivalta, schede in codice cifrato, lucido relativo alla rete fognaria circostante la casa circondariale di Torino, pianta di Torino con l'indicazione dei posti di polizia e carabinieri ed altri documenti vari. Al riguardo venivano immediatamente esperite indagini dal brig. P.S. CIOTTA Giuseppe (vds. relazione di servizio, vol. C/3, f.55), telefonicamente avvisato dal dipendente del Politecnico DE BAOLI Sergio, e quindi dal Nucleo Antiterrorismo e dall'Ufficio Politico della Questura. Il personale operante il giorno 30/7 apprendeva dagli addetti al Politecnico che una donna, più tardi identificata in GARIZIO Adriana, si era presentata per ritirare la borsa e che, di fronte alle difficoltà frappostele, aveva preannunciato il proprio ritorno nel pomeriggio. In effetti, verso le 15.20, la donna si presentava nuovamente al Politecnico, in compagnia di un giovane identificato in PIANA

- 2 -

Maurizio, e veniva tratta in arresto nella flagranza dei reati di cui agli artt. 270, 302, 305 c.p. All'arresto seguivano perquisizioni nelle abitazioni della GARIZIO e del PIANA (vds. verbali 30/7/76, vol. C/1, ff. 11 e 12) che portavano al sequestro di materiale vario tra cui, presso la GARIZIO, un quaderno con appunti sui "compiti delle brigate di fabbriche" e, presso il PIANA, un proiettile cal. 22 e un opuscolo dal titolo "Lotta armata per il comunismo, giornale delle Brigate Rosse". La GARIZIO, interrogata dal P.M., negava ogni legame con le B.R. sostenendo che la borsa non le apparteneva e che il materiale rinvenuto nella sua abitazione, in parte proveniente da studenti, era frutto della sua attività professionale e didattica. Successivamente all'interrogatorio veniva eseguita una perquisizione in una cassetta di sicurezza della Cassa di Risparmio di Torino, i cui cartellino e chiave la GARIZIO aveva tentato di occultare nel corso della perquisizione domiciliare. Qui venivano rinvenuti, tra l'altro, dattiloscritti contenenti istruzioni per uso di apparecchi ricetrasmittenti, istruzioni sul comportamento da tenere in occasione di arresti, perquisizioni etc., una relazione "signor Barbeta" concernente i movimenti di un presunto accompagnatore di frate Girotto ed un contratto di locazione stipulato dalla GARIZIO con certo BOLLE Pietro (vds. verbale 2/8/76, vol. C/1, f. 17) relativo ad un alloggio sito in via Timmermans 21 che, immediatamente perquisito, risultava disabitato ma con tracce evidenti di recente presenza di persone (vds. verbale 2/8/76, vol. C/1, f. 20). All'esito di queste ulteriori acquisizioni il P.M. in data 3/8/1976 emetteva nei confronti della GARIZIO, che nuovamente interrogata si era avvalsa della facoltà di non rispondere, ordine di cattura per il reato di cui all'art. 306 comma 2 c.p. (vds. vol. C/1, f. 31).

2. Le successive indagini disposte dapprima dal P.M. e poi dal G. I? consentivano di accertare che:

- a) il documento "bozza per il colloquio con un esperto sull'argomento" rinvenuto nella borsa al Politecnico e contenente uno schema per indagini sul sottosuolo di Torino è dattiloscritto con la macchina in possesso della GARIZIO al cui pugno sono riferibili le correzioni manoscritte (vds. perizie in atti che hanno accertato altresì le tracce di battitura del documento su un foglio bianco sequestrato alla GARIZIO) (1);
- b) l'interessamento della GARIZIO per il sottosuolo della città, oltre che nella stesura del documento anzidetto e nel possesso dei lucidi relativi alla rete fognaria, si estrinsecò in contatti con la dr. Donatella RONCHETTA e la prof. Vera COMOLI (vds. rapporto Questura 16/9/76, vol. C/3, ff. 58 ss. e esami testimoniali,

.../..

(1) Le risultanze peritali citati ai punti a) e d), oltre al loro significato obiettivo, hanno altresì l'effetto di eliminare le incertezze (peraltro lievi) inizialmente esistenti circa la riferibilità alla GARIZIO della borsa rinvenuta al Politecnico e del suo contenuto, sì che diventa sostanzialmente irrilevante un ulteriore approfondimento circa la precisa ubicazione del luogo ove la borsa fu rinvenuta (all'esterno o all'interno di un armadietto; vds. sul punto interrogatorio GARIZIO 2/8/76).

- 3 -

vol.C/4) nonchè in consultazioni di testi specializzati presso la Biblioteca civica, effettuate annotando sulle apposite schede il proprio nome e quello di Rosa LUZARDO (vds. rapporto sopraccitato e perizie in atti);

- c) la "relazione signor Barbetta" rinvenuta nella cassetta di sicurezza e concernente -come si è detto- i movimenti di un presunto accompagnatore di frate Girotto è dattiloscritta con la macchina in possesso della GARIZIO (vds. perizia in atti);
- d) le schede in codice rinvenute nella borsa al Politecnico sono scritte di pugno della GARIZIO (vds. perizia in atti). Gli appunti ivi redatti hanno per oggetto piante di edifici, movimenti di persone, targhe automobilistiche. Le indagini d. P.G. (vds. in particolare rapporto Questura U.P. 12/10/76, vol.3/C, ff.392 ss. e rapporto Nucleo P.G. dei CC. 6/12/76, vol.3/C) esperite sul punto, pur non pervenendo ad una piena percezione del loro significato, hanno consentito di ipotizzare con una certa verisimiglianza che essi attengano al controllo di abitudini e movimenti dell'ing. Carlo DE BENEDETTI;
- e) il documento "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari" è costituito di fotocopie tratte con la fotocopiatrice in possesso della GARIZIO, così come provengono dalla macchina per scrivere o dal pugno della GARIZIO gran parte dei dattiloscritti e manoscritti in sequestro (vds. perizie in atti);
- f) una chiave dell'alloggio di via Timmermans 21, affittato dalla GARIZIO era in possesso di NARIA Giuliano, imputato di partecipazione a banda armata di omicidio e altri reati, all'atto dell'arresto (vds. verbale 2/8/76, vol.C/1, f.24 e esperimento giudiziale in sede di interrogatorio GARIZIO 7/12/1976, vol.C/2).

Le emergenze suddette venivano ritualmente contestate alla GARIZIO la quale persisteva nell'avvalersi della facoltà di non rispondere salvo che su alcune circostanze marginali tra cui i suoi rapporti con PIANA Maurizio. Quindi, all'esito dell'istruttoria, il G.I., su richiesta del P.M., emetteva nei confronti della GARIZIO mandato di cattura per il più grave reato di cui all'art.306 comma 1 c.p.


3. L'appartenenza della GARIZIO alle "Brigate Rosse" risulta in modo inequivoco dal materiale rinvenuto in suo possesso in sede di perquisizione (in particolare "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari", "bilancio del nostro lavoro di organizzazione" della Brigata Mirafiori Sezione Presse, norme di comportamento in caso di arresto o perquisizione, norme sull'uso di apparecchi ricetrasmittenti); dalla riferibilità alla sua mano o alla sua macchina da scrivere -come ricordato sub 2- di appunti o dattiloscritti, immediatamente o mediatamente concernenti l'attività delle B.R. (in particolare "relazione signor Barbetta", significativa di una intensa ed accurata attività di controllo sull'accompagnatore del Girotto; "bozza per il colloquio con un esperto sull'argomento", la cui finalità per azioni delittuose è evidenziata dalla espressione "per evitare gaffe durante il colloquio affinché l'esperto non si insospettisca..."; appunto manoscritto "per Rivalta" in cui si teorizza la necessità di "azioni" in fabbrica al fine di "diventare punto di riferimento per le avanguardie armate"; etc.); dal collegamento con il NARIA, imputa

to di partecipazione alla stessa organizzazione, evidenziate dal possesso, in capo a quest'ultimo delle chiavi dell'alloggio preso in locazione dalla GARIZIO. Tra i documenti indicati, di particolare rilievo, ai fini dell'indagine sulla appartenenza alle B.R., è la fotocopia "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari", omologa di altri documenti circolanti all'interno delle B.R. e concernenti l'organizzazione del movimento, che per loro natura hanno carattere di riservatezza e diffusione limitata agli aderenti all'organizzazione.

Ciò posto deve determinarsi se le Brigate Rosse costituiscono una "banda armata" ai sensi dell'art.306 c.p.. Per banda armata ai fini di cui sopra deve intendersi una associazione di persone fornita di armi e di una organizzazione idonea per l'azione comune, operante, secondo le direttive di uno o più capi, allo scopo di commettere delitti contro la personalità dello Stato. Orbene tutti i requisiti richiesti sussistono, secondo le risultanze istruttorie, per quanto riguarda le B.R.. Fondamentale in proposito è il ripetutamente citato documento "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari" che, dopo aver definito le B.R. una "organizzazione guerrigliera" operante nella clandestinità al fine di abbattere con la violenza il sistema politico costituzionale vigente, apre alcuni squarci su particolari aspetti della loro struttura organizzativa: "nei rapporti fra Forze Irregolari deve esistere una rigida compartimentazione (...); "tra le varie brigate e tra le cellule di una stessa brigata deve esistere una rigida compartimentazione sul lavoro specifico che viene svolto dai singoli compagni, delle varie cellule e brigate (...); "E' compito delle Forze Irregolari provvedere al reclutamento di nuovi quadri all'organizzazione (...); etc.. E' appena il caso di aggiungere che quanto esposto nel documento esaminato non rappresenta un semplice programma ideologico-organizzativo ma ha trovato puntuali riscontri in molteplici azioni criminose dalle B.R. rivendicate (come risulta dal rapporto in atti, predisposto sul punto).

Consegue a quanto sin qui esposto che sussistono sufficienti elementi per il rinvio a giudizio della GARIZIO in ordine al reato di partecipazione a banda armata. Né può avere rilievo alcuno al riguardo il fatto che l'imputata non sia stata trovata in possesso di armi: la banda armata è, infatti, una associazione tra persone sì che chiunque ne faccia parte con la consapevolezza della sua natura risponde del relativo reato, indipendentemente dal fatto che abbia o meno la disponibilità personale di armi.

4. Resta a questo punto a chiarire il ruolo occupato dalla GARIZIO in seno alle B.R.: se quello di semplice partecipe ovvero quello di organizzatrice. Al riguardo deve anzitutto premettersi che per "organizzatore" ai sensi dell'art.306 c.p. (come dell'art.416 c.p. che costituisce la norma generale per i reati di associazione) si intende che coordina l'attività ovvero settori anche specifici di attività della associazione, al fine di assicurarne la vita o l'efficienza o lo sviluppo. L'"organizzazione", per altro verso, a differenza della "promozione" e della "costituzione", non è attività necessariamente coeva alla nascita della associazione, ma perdura con il percurare di questa, sì che ben può essere organizzatore l'associato sopravvenuto anche a grande distanza di tempo dal momento in cui l'associazione si è costituita.



- 5 -

Orbene le risultanze istruttorie dimostrano adeguatamente che la GARIZIO, a prescindere dall'incerto momento della sua adesione alle B.R., svolse all'interno delle stesse attività di organizzatrice in epoca anteriore e prossima all'arresto. Risulta infatti, in particolare, che la GARIZIO:

- a) coordinò un lavoro di accertamento circa identità, movimenti e amicizie di un presunto accompagnatore di frate Giroto (artefice, si ricordi, della operazione che portò alla cattura di Curcio e Franceschini), accertamento analitico e minuzioso che interessò più persone e comportò pedinamenti, ricerche presso uffici (PRA, SIP, Ufficio Anagrafe), etc. I primi risultati di questo accertamento sono contenuti nella c.d. "relazione signor Barbeta" dattiloscritta, come si è detto, con la macchina della GARIZIO e rinvenuta in originale nella sua cassetta di sicurezza;
- b) organizzò una ricerca sul sottosuolo di Torino finalizzata ad iniziative non compiutamente precisate ma certamente illecite (come si evince inequivocabilmente dal già citato brano della "bozza per il colloquio con un esperto sull'argomento" relativo alle precauzioni da usare per non "insospettire" l'interlocutore e dal fatto che la stessa GARIZIO usò il falso nome Rosa LUZARDO per una delle sue richieste di consultazione presso la Biblioteca civica)? La ricerca, della cui organizzazione si occupò la GARIZIO (come si evince dalla predisposizione da parte sua della "bozza per il colloquio") non rimase a livello di progetto ma si avviò certamente (vds. testi RONCHETTA e COMOLI) anche se non è dato conoscerne completamente gli sviluppi;
- c) curò la schedatura di avversari politici, l'individuazione di possibili obiettivi da colpire e, più in generale, la raccolta di dati interessanti l'organizzazione. Ciò si evince dalle schede numerate con i nominativi di dipendenti della Fiat Rivalta, dalle fotocopie tratte dall'elenco del Lyons Club, dalle schede in codice di cui si è detto sopra al punto 2.d), rinvenute tutte nella borsa al Politecnico. Si tratta di materiale (almeno i nominativi e le fotocopie del Lyons) di per sé non necessariamente finalizzato ad attività illecite, ma tale finalità è inequivocabilmente dimostrata dal contesto in cui il materiale è stato rinvenuto;
- d) procurò una "base" per l'organizzazione affittando l'alloggio di via Timmermans. Che tale sia stato lo scopo per cui l'alloggio venne affittato è dimostrato dal fatto che le chiavi dello stesso sono state rinvenute in possesso di NARIA Giuliano, imputato, come si è detto, di partecipazione alle "Brigate Rosse", di omicidio ed altro. (2).

Ciascuna delle attività elencate rappresenta un "plus" rispetto alla mera partecipazione e vale a qualificare il ruolo della GARIZIO a livello di "organizzazione" sì che essa deve essere rinviata a giudizio per rispondere del reato di cui all'art.306 comma 1 c.p. così come contestatole nel mandato di cattura 17/1/1977.

..../..

- (2) Al riguardo non si ritiene di dover procedere nei confronti della GARIZIO per il reato di cui all'art.378 c.p. essendo il NARIA imputato dello stesso reato di cui all'art.306 c.p. ed apparendo gli altri fatti contestatigli come "reati scopo" rispetto a questo. Per altro verso, pur emergendo elementi di connessione tra la posizione della GARIZIO e quella del NARIA, non sembra opportuno procedere alla riunione dei procedimenti (facoltativa) per evidenti ragioni di speditezza.

- 6 -

5. Per quanto riguarda il PIANA nulla è emerso a suo carico, in ordine alla imputazione ex art.306 c.p., all'infuori dell'aver accompagnato la GARIZIO al Politecnico per il ritiro della borsa e dell'aver detenuto il giornale delle Brigate Rosse più sopra descritto. Entrambi gli elementi, ancorchè idonei a suscitare un iniziale sospetto, appaiono privi di ogni efficacia probatoria in ordine al reato di partecipazione a banda armata; non è infatti risultato che nell'accompagnare la GARIZIO il PIANA fosse consapevole della natura del materiale che la stessa intendeva ritirare e le sue spiegazioni in merito alle modalità in cui venne in possesso del giornale delle B.R. non sono contestabili trattandosi di pubblicazione per sua natura destinata alla diffusione. Ne viene che da tale reato il PIANA deve essere proscioltto per non aver commesso il fatto.


Pacifica, per contro, la sua responsabilità per la contravvenzione di cui all'art.697 c.p. in ordine alla quale egli deve essere rinviato a giudizio avanti al Pretore di Torino, competente per materia, essendo venuto meno ogni elemento di connessione che imponga di trattare la sua posizione congiuntamente a quella della GARIZIO.

p.q.m.

chiede che il G.I., dichiarata chiusa la formale istruzione:

- 1) disponga il rinvio a giudizio davanti alla Corte di Assise di Torino di GARIZIO Adriana per rispondere del delitto ascritttole;
- 2) disponga il rinvio a giudizio avanti al Pretore di Torino di PIANA Maurizio per rispondere della contravvenzione ascritttagli al capo C);
- 3) pronunci sentenza di non doversi procedere nei confronti di PIANA Maurizio in ordine al delitto ascritttagli sub B per non aver commesso il fatto.

Livio Pepino - sostituto




5

Lista testi del P.M. per la posizione GARIZIO:


- 1) DE PAOLI Sergio, via Castelfidardo 47 TORINO (vol.C/3,F.55);
- 2) brig.CIOTTA Giuseppe, Questura TORINO (vol.C/3,f.55);
- 3) BOLLE Pietro, corso Vittorio E anuele II 204 - TORINO (vol.C/1,f.80);
- 4) ROCCA Giancarlo, lungo Dora Voghera 108 bis - TORINO (vol.C/1,f.65);
- 5) RONCHETTA Donatella in BUSSOLATI, strada Mongreno 247 - TORINO (vol. C/4, f.5);
- 6) COMOLI Vera in MANDRACCI, via Carbuzzano 19 - TORINO (vol.C/4,f.3);
- 7) MINOZZI Giorgio, Questura TORINO (estensore rapporti vol.C/3,ff.58 e segg. e ff.392 e segg.);
- 8) CRISCUOLO Giorgio, vicequestore c/o Questura TORINO.

Livio Pepino - sostituto

Lista testi del P.M. per la posizione PIANA:

CRISCUOLO Giorgio, vicequestore c/o Questura TORINO.

Livio Pepino - sostituto



S

CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO

procedimento n° 2/78 R. G. Assise

Appello contro Garino Abbiata + s.

Per copia conforme

Torino, li 8 SET 1980



Il Cancelliere
(G. Bonino)

[Handwritten signature]

per uso di ufficio a richiesta della Procura
generale della Repubblica di Torino

[Handwritten signature]

FATTO CARTELLINO

N. 28/74+11/47 Reg. gen.

addi

N. 13/77 del Reg. sent.

CORTE DI ASSISE - TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 77 il giorno 22 del mese

di Febbraio

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. dott. GUIDO BARBARO | Presidente |
| 2. dott. GIOVANNI MITOLA | Giudice |
| 3. ENRICO MARTINOTTI | } Giudici
popolari |
| 4. GIULIANA GARBARINO | |
| 5. GLAUCO VALLINO | |
| 6. MARIANNA BOTTEO | |
| 7. FRANCESCO ANTONUCCI ALIGI | |
| 8. FORTUNATO D'ALATO | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.

VINCENZO SILVESTRO

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

(BEUX)
RE GUSTAVO MARIA, nato a Pinarolo il 7/5/1952, ivi
 residente, Via Gioberti n° 21 PRESENTE.
MARCELLO GIANCARLO, nato a Pinarolo il 10/2/1952,
 ivi residente, Via Sommelier n° 29 PRESENTE.
LUIGI AUGUSTO, nato a Pinarolo il 11/9/1954, ivi residente
 Via Piave n° 17 PRESENTE.

CARTINI GIULIA, nata a Torino il 23/7/1935, residente a Pinerolo, Strada Carmagnola n° 27. PRESENTE.
BARAVALLE FILIPPO, nato a Pinerolo il 29/6/1951, ivi residente, Viale Rimembranza n° 22, PRESENTE.
SANDREFFO MARIO, nato a Pinerolo il 21/4/1951, ivi residente, Via Seouio n° 64, PRESENTE.
CANAL CLAUDIO, nato a Pinerolo il 14/8/1941, ivi residente, Via Trieste n° 8, elettivamente domiciliato presso AVV. P. C. COSTANZO corso Galileo Ferraris n° 75, Torino, PRESENTE.
CANAL GIORGIO, nato a Pinerolo il 26/7/1956, ivi residente, Piazza Barbieri, n° 24, PRESENTE.
MALANO PIERO BIAGIO ~~XXXXXXXXXX~~ nato a Pinerolo, il 15/2/1956, ivi residente Piazza Garibaldi n° 18, PRESENTE.
D'ORSI ANGELO, nato a Pontecagnano il 19/1/1947, residente a Torino in Corso Sebastopoli 235, PRESENTE.

----- I M P U T A T I -----

BEUJ, BONARDELLO, CANAL AUGUSTO e CARTINI:

- A) del reato di cui all'art. 2 e 17 legge 8-2-1948, n. 47, per avere, in concorso fra loro, omissis di indicare nello stampato agli atti il nome e il domicilio dello stampatore;
- B) del reato di cui agli artt. 110, 656 C.P. per avere in concorso fra loro, pubblicato e diffuso uno stampato con notizie false esagerate e tendenziose, atto a turbare l'ordine pubblico, affermando di non si muore: questa è la realtà. Gli Ufficiali tentano di rendere sempre di più efficienti e funzionali quest'Esercito dei padroni, giocando alla guerra sulla pelle dei proletari. Anche alla Berardi di Pinerolo aumentano le manovre per addestrare i soldati alla tecnica dell'antiguerriglia, all'occupazione dei paesi (Sestriere), aumenta l'addestramento formale, vengono istituiti palestre di KARATE e JUDO, viene utilizzato il percorso di guerra. Una recente circolare istruisce i soldati all'uso della violenza in caso di disordini e giovedì 24, in occasione dei funerali di Cavazza e dello sciopero degli studenti, il Col. Jean manda un camion di Alpini, perchè intervenga in caso di disordine";
- C) del reato di cui agli artt. 110, 266 pp. e cpv. C.P. per avere, in concorso fra loro, con lo stampato agli atti da loro divulgato in molteplici copie, anche a militari, istigato costoro a disobbedire ai doveri della disciplina militare invitandoli a rifiutare le manovre pericolose e gli sbalzi a fuoco;
- di accettare passivamente le esercitazioni che servono solo per il prestigio e la Carriera degli Ufficiali; di essere addestrati per l'ordine pubblico, per essere usati in un domani come è stato usato lo esercito in Cile.

In Pinerolo il 26 gennaio 1974

BARAVALLE, SANDRETTO, BONARDELLO, CANAL CLAUDIO, CA-

NAL AUGUSTO, CANAL GIORGIO, MALANO; ~~XXXXXXXXXX~~

- D) del reato di cui all'art. 2 L.8/2/1948 n. 47 per non avere indicato, nello stampato da loro diffuso, il nome ~~di~~ ed il domicilio dello stampatore.
- E) del reato di cui all'art. 656 C.P., per avere, con il volantino da loro distribuito, pubblicato e diffuso le seguenti notizie false, esagerate e tendenziose, tali da poter turbare l'ordine pubblico: "L'addestramento dell'esercizio è sempre più chiaramente rivolto contro il nemico "interno" e cioè la classe operaia; l'allarme del 26 e 27 gennaio ha avuto la funzione di un pesante ricatto contro il movimento operaio e in particolare contro lo sciopero generale; l'uso sistematico antioperaio delle Forze Armate; le azioni di crumiraggio dell'Esercito;
- F) del reato di cui all'art. 266 C.P. per avere, con il volantino da loro distribuito, istigato i militari a disobbedire alle Leggi e a violare i doveri della disciplina militare, inviandoli ad organizzare collettivamente nelle caserme.
In Pinerolo, il 20/3/1974.

D'ORSI:

- G) del reato di cui all'art. 656 C.P. per avere con il "Giornale di Pinerolo e Valli" (n. 7 del 31/3/1974) di cui è direttore responsabile, pubblicato ~~è~~ e diffuso le seguenti notizie false, esagerate e tendenziose, tali da poter turbare l'ordine pubblico: "l'addestramento nell'Esercito, è sempre più chiaramente rivolto contro il nemico "interno" cioè: la classe operaia; lo allarme del 26 e 27 gennaio ha avuto la funzione di un pesante ricatto contro il movimento operaio e in particolare contro lo sciopero generale; l'uso sistematico antioperaio delle Forze Armate; le azioni di crumiraggio dello Esercito".
- H) del delitto di cui all'art. 266 C.P. per avere, con il "Giornale di Pinerolo e Valli" (N.7 del 31/3/1974), di cui è direttore responsabile, istigato i militari di disobbedire alle leggi e a violare i doveri della disciplina militare, invitandoli ad organizzarsi collettivamente nelle caserme.

... in riferimento all'ordine civile e pubblico di Pinerolo,

affetto esaminato, avendo la Corte disposto la rinuncia dei procedimenti.

Mostrò della Sezione

Prima di considerare le posizioni dei suppli imputati, va osservato che merita considerazione la sentenza pronunciata dal P.M. in ordine al contenuto dei due volentieri.

Non si ravvisano, infatti, nelle due contestazioni, gli estremi dei reati contestati dall'istruttoria.

Il documento distribuito il 25 gennaio 1974 riferisce notizie circa l'abito di addestramento che in quel tempo si svolgeva presso la Caserma Borsoi di Turolo. Niente la Corte ha riferito sugli episodi di carattere sessuale notorio, e quindi non solo, non è detto (come lo è stato in concreto, ma non lo appare neppure in astratto) a creare allarme nell'opinione pubblica. Nella stessa istruzione, invece, se si contraria alle normali attività connesse all'addestramento militare, si può rammentare anche volgarmente di rimanere assai perplessa, poiché è noto che l'Esercito può anche essere impegnato in servizio di ordine pubblico, ed nell'individuazione di addestramento fisico.

L'episodio concernente il caso di militari in occasione dei funerali di un Alpino va poi riguardato nel particolare stato d'animo del momento. Risulta infatti che il giovane Alpino era deceduto per broncopneumonia contratta mentre era in servizio militare nel Veneto e affare abbastanza noto il coinvolgimento dei carabinieri piemontesi che partecipavano al funerale - secondo cui la morte sarebbe

consegna ad imminente e comunque insufficiente assistenza sanitaria: e comunque certo che la Spagna non era venuta ad attività serena volta al servizio. Il fare nulla dei alcuni militari erano stati inviati al General, raggiungendo il posto a bordo di autobassi, non appare che dove a turbare l'ordine pubblico.

Si considerando sostanzialmente uguale, con riferimento all'ipotesi di reato qui considerata, è il volontario distribuito il 20 marzo 1974 e per esso valgono le stesse considerazioni, non essendo stata chiesta alcuna imputazione ai sensi a fini obbligatorie verso l'istituzione.

Due distinti, nell'una e nell'altra circostanza, si è parlato di unilaterale esigenza da parte di militari animati da personali convinimenti non certo contrari alla maggioranza della opinione pubblica, esigenza che non avrebbe di certo mai potuto avere il potere di creare squilibrio alcuno all'ordine pubblico, né di interferire, nell'ambito della popolazione o degli stessi militari destinatari, il comune sentimento di fiducia nella organizzazione dell'Esercito.

L'altra ipotesi criminosa prospettata dal P.M. di Pinerolo è egualmente infondata.

Nel volontario distribuito il 20 marzo si invitano i militari ad organizzarsi collettivamente nelle caserme, specificando nel testo che ciò varrebbe a poter segnalare gli eventuali abusi e reati verificabili. Tale prospettiva non è affatto contraria

agli obblighi di obbedienza e disciplina, essendo conosciute le loro e
 l'importanza degli stessi regolamenti la necessità di alcuni essenziali
 anche per i superiori gerarchici. Nella di esse, o di
 contrasto alle norme, hanno quindi segnalato gli autori del
 documento.

A proposito dell'altro volantino in oggetto che nell'infertilità
 al capo c) non è stata correttamente riportata la frase che
 nella istruzione. Invece, nel documento non si invitano né si
 invitano i militari a violare il principale e basilare dovere di
 obbedienza, sicché la formula letterale della frase scelta non
 ha come un'infertilità, essa piuttosto come una contraddizione
 di fatto, nella seguente espressione: « I predatori di Siria, si
 fucilano, ecc. ». La tale frase non si riferisce né
 invita a fare ciò che i comandi "predatori di Siria", riferit
 sono di fare, di talché anche la prova che si fa di una
 certa azione di infertilità come anche all'infertilità
 agli obblighi derivanti dalla disciplina militare.

Prima pertanto la Corte e le sue parti da esaminare
 alcuni di esse nelle parti contestate, genericamente si vede
 a parte in esse infertilità e disprezzi opinioni nella istru
 zione, che non certo idelle a danneggiare l'integrità, in
 un senso almeno criterio conforme a quello proposto dal
 ministero della Repubblica di Torino con richiesta di
 infertilità 6/4/74, accolta dal G. I. il 20/4/74 in proc. n. 918/74,
 e infertilità di detto documento.

Circa le contravvenzioni alla legge sulla stampa, la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ritiene che, essendosi nel volantino di cui al capo A) l'indicazione di "supplemento al n. 20 anno III" della Costituzione repubblicana di Forza letter., ha potuto risalire all'indicazione della stampatura, per cui appare evidente il voto della legge medesima sulla detta indicazione.

Non è altrettanto a dirsi per l'altro volantino, ora con la ricevuta via A. Ottavio 20, - sede universitaria - dove si è affatto la possibilità di identificazione. Il reato di cui al capo D) è pertanto estinto per essere venuti a termine i termini di prescrizione fissati nel numero in vertibile art.

Passando ora ad esaminare le posizioni personali, vanno annoverati tra i fatti non contestati anche gli imputati Bonardello, Canal Claudio, Canal Augusto, Canal Giorgio, Meloni Enrico e Carboni Giulia. Solo quest'ultima ha negato di aver distribuito i volantini, sostenendo anche la testimonianza di un'amica. Tale assunto appare però chiaramente contraddetto dalla deposizione del verbalizzante, che ha confermato l'indicazione e l'attività dell'imputata.

Il Bras ha invece sostenuto di essere stato richiesto di esibire i volantini che aveva ricercato e custoditi in casa, negando di averli distribuiti. Il particolare riferito trova conferma nella deposizione del Car. Reato e, se si afferma il veridico che il Bras non era persona nota ai verbalizzanti, secondo la loro essere identificato per l'occasione, resta con-

Autore del affare eccitabile l'ammiraglio Zaccaria -

Come il Boer hanno assolto per non aver commesso il fatto (art. 1) il ~~Parlamento~~ e il Lande. Risulta fin in rapporto la verità delle loro dichiarazioni, secondo cui colono propagandavano da un'ambasciata venuta di addeparando ~~l'ammiraglio~~ l'esistenza di un documento riguardante i militari. L'affare molto non esiste, pertanto, come i fatti vennero della contestazione, con il giudizio dei due affari, che è abituato lo specifico atto materiale della distribuzione.

Particolare è la persona del D'Orsi.

Il giornale da lui diretto ha pubblicato il testo integrale del documento distribuito da altri il 20/3/74, senza l'aggiunta di commento o contestazione alcuna. Il contenuto dell'articolo contiene invece spiegazioni sul fatto che si era insediata affare penale per l'episodio. Secondo i propri ricordi nell'effrazione del diritto di cronaca e di quello di critica. Non può ritenersi che il D'Orsi abbia parte ripreso alla diffusione delle notizie contenute nel documento, essendo limitato a dare informazione di quanto era accaduto.

Autore tale imputato va pertanto assolto per non aver commesso il fatto:

P. D. M.

la Corte d'Assise

Art. 174 c.p.p. e 174 c.p.

Assolve

Bonardello Giancarlo, Canal Augusto e Carboni Giulia dal reato loro scritto al capo a) perché il fatto non sussiste e dai reati loro scritti ai capi b) e c) perché il fatto non costituisce reato;

Assolve

Rezz Gustavo Maria Da tutti i reati scritti per non aver commesso il fatto;

Assolve

D'Orsi Sergio dai reati scritti per non aver commesso il fatto;

Assolve

Bonardello Giancarlo, Canal Claudio, Canal Augusto Canal Giorgio e Malano Pietro dai reati loro scritti ai capi e) ed f) perché il fatto non costituisce reato;

Richiama

non dovrà procedere a carico di Bonardello Giancarlo, Canal Claudio, Canal Augusto, Canal Giorgio e Malano Pietro dal reato loro scritto al capo d) per essere il reato estinto per interruzione prescrizione.

Assolve

Bonardello Tullio e Landrullo Mario da tutti i reati loro scritti per non aver commesso il fatto.

Il Cancelliere
M. G.

Il Presidente
Giovanni Garbani

Nei giorni 28/12/47

M. Capuelli
M. G.

In data 23/13/47 appella 1. d. P. G., con
Bianchi, Baranella, Carlini, Canal ^{deputato} Consiglio

In data 23/13/47 neppure parso in
particolare per Baranella Felippo, Santucci
Carlo Canal Claudio, Canal Filippo
Antonio, Marco Bonaparte e d'Onofri Angelo.
M. Capuelli
M. G.

10000

TRIBUNALE
CIVILE E PENALE
DI TORINO

7.3.77

Ufficio Istruzione Penale
Via Torquato Tasso 1



N. 6330/76
del Registro Generale
della Procura della Repubblica
P.M. L. PEPINO

N. 1052/76
del Registro Generale
dell'Ufficio d'Istruzione

~~Ordinanza di non doversi procedere~~

REPUBBLICA ITALIANA

~~IN NOME DEL POPOLO ITALIANO~~

L'anno millenovecento 77 il giorno 7
del mese di marzo

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA
SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

- 1) - GARIZIO Adriana, nata a Torino il 29.1.1938, ivi
residente in Via Giolitti n.58 -
Detenuta dal 30 Luglio 1976 (attualmente presso la
Casa Circondariale di Cuneo) -
Difesa di fiducia dagli avv. ti ZANCAN del Foro di
Torino e FERRARI Andrea del Foro di Alessandria.
- 2) - PIANA Maurizio, nato a Triverò l'1.6.1951, residen
te a Torino in Via Bagetti n.14 -
Difeso di fiducia dall'avv. ZANCAN del Foro di Torino

IMPUTATI.

GARIZIO:

A) - del reato di cui all'art.306 comma I e II^ C.P.
per avere partecipato ad una banda armata denominata
"BRIGATE ROSSE" costituita al fine di sovvertire vio
lentemente gli ordinamenti economici, sociali, poli
tici e giuridici dello Stato e per avere concorso al
la organizzazione della stessa.
In Torino, sino al 30 Luglio 1976.

PIANA:

B) - del reato di cui all'art.306 comma II^ C.P. per
avere partecipato ad una banda armata denominata "BR
GATE ROSSE" costituita al fine di sovvertire violente
mente gli ordinamenti economici, sociali, politici e
giuridici dello Stato.
In Torino sino al Luglio 1976.

C) - del reato di cui all'art.697 C.P. per avere detenuto, senza averne fatta denuncia all'autorità, un proiettile completo cal.22. In Torino, da epoca imprecisata al 30 Luglio 1976.

FATTO E DIRITTO

Il P.M. ha così concluso:

" 1.-Il giorno 29.7.1976 personale del Politecnico di Torino rinveniva in un armadietto sito nei pressi dell'aula magna della facoltà di ingegneria una borsa contenente materiale riferibile alle "Brigate Rosse" e cioè, in particolare, fogli dattiloscritti con "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari", fotocopia di un "bilancio del nostro lavoro di organizzazione" redatto da una "Brigata Mirafiori Sezione Presse", appunto manoscritto "per Rivalta", unitamente a schede nominative di dipendenti della Fiat Rivalta, schede in codice cifrato, lucido relativo alla rete fognaria circostante la Casa Circondariale di Torino, pianta di Torino con l'indicazione dei posti di Polizia e carabinieri ed altri documenti vari.

Al riguardo venivano immediatamente esperite indagini dal Brig. P.S. CIOTTA Giuseppe (v. relazione di servizio, vol. C/3, f.55), telefonicamente avvisato dal dipendente del Politecnico DE PAOLI Sergio, e quindi dal Nucleo Antiterrorismo e dall'Ufficio Politico della Questura.

Il personale operante il giorno 30/7 apprendeva dagli addetti al Politecnico che una donna, più tardi identificata in GARIZIO Adriana, si era presentata per ritirare la borsa che, di fronte alle difficoltà frappostele, aveva preannunciato il proprio ritorno nel pomeriggio. In effetti, verso le 15,20, la donna si presentava nuovamente al Politecnico in compagnia di un giovane identificato in PIANA Maurizio e veniva tratta in arresto nella flagranza dei reati di cui agli artt.270, 302, 305 C.P.. All'arresto seguivano perquisizioni nelle abitazioni della GARIZIO e del PIANA (vds. verbali 30.7.76, vol.C/1, ff.11 e 12) che portavano al sequestro di materiale vario tra cui, presso la GARIZIO, un quaderno con appunti sui "compiti delle brigate di fabbrica"

- 3 -

e, presso il PIANO, un proiettile calibro 22 e un opuscolo dal titolo "Lotta armata per il comunismo, giornale delle Brigate rosse". La GARIZIO, interrogata dal P.M., negava ogni legame con le B.R. sostenendo che la borsa non le apparteneva e che il materiale rinvenuto nella sua abitazione, in parte proveniente da studenti, era frutto della sua attività professionale e didattica.

Successivamente all'interrogatorio veniva eseguita una perquisizione in una cassetta di sicurezza della Cassa di Risparmio di Torino i cui cartellino e chiave la GARIZIO aveva tentato di occultare nel corso della perquisizione domiciliare. Qui venivano rinvenuti, tra l'altro, dattiloscritti contenenti istruzioni per uso di apparecchi ricetrasmittenti, istruzioni sul comportamento da tenere in occasione di arresti, perquisizioni etc., una relazione "Signor Barbetta" concernente i movimenti di un presunto accompagnatore di frate GIOTTO ed un contratto di locazione stipulato dalla GARIZIO con un certo BOLLE Pietro (vds.verbale 2.8.1976, vol.C/I, f.17) relativo ad un alloggio sito in via Timmermans n.21 che, immediatamente perquisito risultava disabitato ma con tracce evidenti di recente presenza di persone (vds.verbale 2.8.76, vol.C/I, f.20). All'esito di queste ulteriori acquisizioni il P.M. in data 3.8.1976 emetteva nei confronti della GARIZIO, che nuovamente interrogata si era avvalsa della facoltà di non rispondere, ordine di cattura per il reato di cui all'art.306 comma 2° C.P. (vds.vol.C/I,f.31).

2. - Le successive indagini disposte dapprima dal P.M. e poi dal G.I. consentivano di accertare che:

a)- il documento "bozza per il colloquio con un esperto sull'argomento" rinvenuto nella borsa al Politecnico e contenente uno schema per indagini sul sottosuolo di Torino è dattiloscritto con la macchina in possesso della GARIZIO al cui pugno sono riferibili le correzioni manoscritte (vds.perizie in atti che hanno accertato altresì le tracce di battitura del

1. JUN 1976
(D.S.)

documento su un foglio bianco sequestrato alla GARIZIO) (I).

b)- l'interessamento della GARIZIO per il sottosuolo della città, oltre che nella stesura del documento anzidetto e nel possesso dei lucidi relativi alla rete fognaria, si estrinsecò in contatti con la d.ssa Donatella RONCHETTA e la Prof.ssa Vera COMOLI (vds.rapporto Questura 16.9.76, vol.C/3, ff.58 e ss. e esami testimoniali, vol. C/4) nonchè in consultazioni di testi specializzati presso la biblioteca civica, effettuate annotando sulle apposite schede il proprio nome e quello di Rosa LUZARDO (vds.rapporto sopracitato e perizie in atti);

c)- la "relazione Signor BARBETTA" rinvenuta nella cassetta di sicurezza e concernente - come si è detto - i movimenti di un presunto accompagnatore di frate GIROTTI è dattiloscritta con la macchina in possesso della GARIZIO (vds.perizia in atti);

d)- le schede di codice rinvenute nella borsa del Politecnico sono scritti di pugno della GARIZIO (vds.perizia in atti). Gli appunti ivi redatti hanno per oggetto piante di edifici, movimenti di persone, targhe automobilistiche. Le indagini di P.G. (vds.in particolare rapporto Questura U.P. 12.IO.76, vol.3/C, ff.392 ss. e rapporto Nucleo P.G. dei CC. 6.12.76, vol.3/C) esperite sul punto, pur non pervenendo ad una piena percezione del loro significato, hanno consentito di ipotizzare con una certa verisimiglianza che essi attengano al controllo di abitudini e movimenti dell'ing.Carlo DE BENEDETTI;

(I). Le risultanze peritali citati ai punti A) e D), oltre al loro significato obiettivo, hanno altresì l'effetto di eliminare le incertezze (peraltro lievi) inizialmente esistenti circa la riferibilità alla GARIZIO della borsa rinvenuta al Politecnico e del suo contenuto, sì che diventa sostanzialmente irrilevante un ulteriore approfondimento circa la precisa ubicazione del luogo ove la borsa fu rinvenuta (all'esterno o allo interno di un armadietto; vds.sul punto interrogatorio GARIZIO 2.8.76).

- 5 -

e)- il documento "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari" è costituito da fotocopie tratte con la fotocopiatrice in possesso della GARIZIO, così come provengono dalla macchina per scrivere o dal pugno della GARIZIO gran parte dei dattiloscritti e manoscritti in sequestro (vds.perizie in atti);

f)- una chiave dell'alloggio di via Timmermans 21, affittato dalla GARIZIO era in possesso di NARIA Giuliano, imputato di partecipazione a banda armata, di omicidio e altri reati, all'atto dell'arresto (vds.verbale 2.8.76, vol. C/I, f.24 e esperimento giudiziale in sede di interrogatorio GARIZIO 7.12.76, vol.C/2).

Le emergenze suddette venivano ritualmente contestate alla GARIZIO la quale persisteva nell'avvalersi della facoltà di non rispondere salvo che su alcune circostanze marginali tra cui i suoi rapporti con PIANA Maurizio. Quindi, all'esito dell'istruttoria, il G.I., su richiesta del P.M., emetteva nei confronti della GARIZIO mandato di cattura per il più grave reato di cui all'art.306 comma 1° C.P..=

3. - L'appartenenza della GARIZIO alle "Brigate rosse" risulta in modo inequivoco dal materiale rinvenuto in suo possesso in sede di perquisizione (in particolare "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari", "bilancio del nostro lavoro di organizzazione" della Brigata Mirafiori Sezione Presse, norme di comportamento in caso di arresto o perquisizione, norme sull'uso di apparecchi ricetrasmittenti); dalla riferibilità alla sua mano o alla sua macchina da scrivere - come ricordato sub 2 - di appunti o dattiloscritti, immediatamente o mediatamente concernenti l'attività delle B.R. (in particolare "relazione signor Barbeta", significativa di una intensa ed accurata attività di controllo sull'accompagnatore del GIROTTO; "bozza per il colloquio con un esperto sull'argomento", la cui finalità per azioni delittuose è evidenziata dalla espressione "per evitare gaffe durante il colloquio affinché l'esperto non si insospetti-

- b -

sca...."; appunto manoscritto "per Rivalta" in cui si teorizza la necessità di "azioni" in fabbrica al fine di "diventare punto di riferimento per le avanguardie armate"; etc.); dal collegamento con il NARIA, imputato di partecipazione alla stessa organizzazione, evidenziato dal possesso in capo a quest'ultimo delle chiavi dell'alloggio preso in locazione dalla GARIZIO. Tra i documenti indicati, di particolare rilievo, ai fini dell'indagine sulla appartenenza alla B.R., è la fotocopia "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari", omologa di altri documenti circolanti all'interno delle B.R. e concernenti l'organizzazione del movimento, che per loro natura hanno carattere di riservatezza e diffusione limitata agli aderenti all'organizzazione.

Ciò posto deve determinarsi se le Brigate Rosse costituiscono una "banda armata" ai sensi dell'art.306 c.p.. Per banda armata ai fini di cui sopra deve intendersi una associazione di persone fornita di armi e di una organizzazione idonea per l'azione comune, operante, secondo le direttive di uno o più capi, allo scopo di commettere delitti contro la personalità dello Stato. Orbene tutti i requisiti richiesti sussistono, secondo le risultanze istruttorie, per quanto riguarda le B.R.= Fondamentale in proposito è il ripetutamente citato documento "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari" che, dopo aver definito le B.R. una "organizzazione guerrigliera" operante nella clandestinità al fine di abbattere con la violenza il sistema politico costituzionale vigente, apre alcuni squarci su particolari aspetti della loro struttura organizzativa: "nei rapporti fra Forze Irregolari deve esistere una rigida compartimentazione (...); "tra le varie brigate e tra le cellule di una stessa brigata deve esistere una rigida compartimentazione su l lavoro specifico che viene svolto dai singoli compagni, delle varie cellule e brigate (...); "E' compito delle Forze Irregolari provvedere al reclutamento di nuovi quadri all'organizzazione (...); etc.. E' appena il caso di aggiungere che quanto esposto

- 7 -

nel documento esaminato non rappresenta un semplice programma ideologico-organizzativo ma ha trovato puntuali riscontri in molteplici azioni criminose dalle B.R. rivendicate (come risulta dal rapporto in data, predisposto sul punto).

Consegue a quanto sin qui esposto che sussistono sufficienti elementi per il rinvio a giudizio della GARIZIO in ordine al reato di partecipazione a banda armata. Nè può avere rilievo alcuno al riguardo il fatto che l'imputata non sia stata trovata in possesso di armi: la banda armata è, infatti, una associazione tra persone sì che chiunque ne faccia parte con la consapevolezza della sua natura risponde del relativo reato, indipendentemente dal fatto che abbia o meno la disponibilità personale di armi.

4. - Resta a questo punto a chiarire il ruolo occupato dalla GARIZIO in seno alle B.R.: se quello di semplice partecipe ovvero quello di organizzatrice. Al riguardo deve anzitutto premettersi che per "organizzatore" ai sensi dell'art.306 c.p. (come dell'art.416 c.p. che costituisce la norma generale per i reati di associazione) si intende che coordina l'attività ovvero settori anche specifici di attività della associazione, al fine di assicurarne la vita o l'efficienza o lo sviluppo. La "organizzazione", per altro verso, a differenza della "promozione" e della "costituzione", non è attività necessariamente coeva alla nascita della associazione, ma perdura con il perdurare di questa, sì che ben può essere organizzatore l'associato sopravvenuto anche a grande distanza di tempo dal momento in cui l'associazione si è costituita.

Orbene le risultanze istruttorie dimostrano adeguatamente che la GARIZIO, a prescindere dall'incerto momento della sua adesione alle B.R., svolse all'interno delle stesse attività di organizzatrice in epoca anteriore e prossima all'arresto. Risulta infatti, in particolare, che la GARIZIO:

- a)- coordinò un lavoro di accertamento circa identità, movimenti e amicizie di un presunto accompagnatore di frate GIROTTO (artefice, si ricordi, della operazione che portò alla cattura di Curcio e Franceschini), accertamento analitico e minuzioso che interessò più persone e comportò pedinamenti, ri-

- 8 -

cerche presso Ufficio (PRA, SIP, Ufficio Anagrafe), etc. I primi risultati di questo accertamento sono contenuti nella c.d. "relazione signor Barbetta" dattiloscritta, come si è detto, con la macchina della GARIZIO e rinvenuta in originale nella sua cassetta di sicurezza;

b)- organizzò una ricerca sul sottosuolo di Torino finalizzata ad iniziative non compiutamente precisate ma certamente illecite (come si evince inequivocabilmente dal già citato brano della "bozza per il colloquio con un esperto sull'argomento" relativo alle precauzioni da usare per non "insospettare" l'interlocutore e dal fatto che la stessa GARIZIO usò il falso nome Rosa LUZARDO per una delle sue richieste di consultazione presso la biblioteca civica).

La ricerca, della cui organizzazione si occupò la GARIZIO (come si evince dalla predisposizione da parte sua della "bozza per il colloquio") non rimase a livello di progetto ma si avviò certamente (vds. testi RONCHETTA e COMOLI) anche se non è dato conoscerne completamente gli sviluppi;

c)- curò la schedatura di avversari politici, l'individuazione di possibili obiettivi da colpire e, più in generale, la raccolta di dati interessanti l'organizzazione. Ciò si evince dalle schede numerate con i nominativi di dipendenti della Fiat Rivalta, dalle fotocopie tratte dall'elenco del Lyons Club, dalle schede in codice di cui si è detto sopra al punto 2/d), rinvenute tutte nella borsa al Politecnico. Si tratta di materiale (almeno i nominativi e le fotocopie del Lyons) di per sé non necessariamente finalizzato ad attività illecite, ma di tale finalità è inequivocabilmente dimostrata dal contesto in cui il materiale è stato rinvenuto;

d)- procurò una "base" per l'organizzazione affittando l'alloggio di via Timmermans. Che tale sia stato lo scopo per cui l'alloggio venne affittato è dimostrato dal fatto che le chiavi dello stesso sono state rinvenute in possesso di NARIA Giuliano, imputato, come si è detto, di partecipazione alle

- 9 -


"Brigate Rosse", di omicidio ed altro. (2).

Ciascuna delle attività elencate rappresenta un "plus" rispetto alla mera partecipazione e vale a qualificare il ruolo della GARIZIO a livello di "organizzazione" sì che essa deve essere rinviata a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 306 c. 1° C.P. così come contestatole nel mandato di cattura 17.1.77.

5.- Per quanto riguarda il PIANA nulla è emerso a suo carico, in ordine alla imputazione ex art. 306 C.P., all'infuori dell'aver accompagnato la GARIZIO al Politecnico per il ritiro della borsa e dell'aver detenuto il giornale delle Brigate rosse più sopra descritto. Entrambi gli elementi, ancorchè idonei a suscitare un iniziale sospetto, appaiono privi di ogni efficacia probatoria in ordine al reato di partecipazione a banda armata; non è infatti risultato che nell'accompagnare la GARIZIO il PIANA fosse consapevole della natura del materiale che la stessa intendeva ritirare e le sue spiegazioni in merito alle modalità in cui venne in possesso del giornale delle B.R. non sono contestabili trattandosi di pubblicazione per sua natura destinata alla diffusione. Ne viene che da tale reato il PIANA deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto.

Pacificamente, per contro, la sua responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. in ordine alla quale egli deve essere rinviato a giudizio avanti al Pretore di Torino, competente per materia, essendo venuto meno ogni elemento di connessione che imponga di trattare la sua posizione congiuntamente a quella della GARIZIO. " .

(2). Al riguardo non si ritiene di dover procedere nei confronti della GARIZIO per il reato di cui all'art. 378 C.P. essendo il NARIA imputato dello stesso reato di cui all'art. 306 C.P. ed apparendo gli altri fatti contestatigli come "reati scopo" rispetto a questo. Per altro verso, pur emergendo elementi di connessione tra la posizione della GARIZIO e quella del NARIA, non sembra opportuno procedere alla riunione dei procedimenti (facoltativa per evitanti ragioni di speditezza.



Il Giudice Istruttore condivide pienamente le argomentate considerazioni del P.M. relative alla posizione della imputata GARIZIO e ad esse integralmente si riporta.

Ritiene però che per una più accurata e globale valutazione dei fatti, nonchè per l'esistenza di elementi probatori a carico del PIANA Maurizio, debba essere anche quest'ultimo rinviato al giudizio della Corte d'Assise.

L'aver il PIANA accompagnato la GARIZIO a ritirare la delicata documentazione in atti; essere sceso insieme alla stessa dall'auto; l'essersi avviato con la donna verso il Politecnico; avere entrambi tenuto il medesimo atteggiamento di estrema cautela ed indecisione al momento dell'ingresso nel Politecnico (cfr. i rapporti di P.G. in atti), fa ritenere che il PIANA era ben consapevole delle specifiche ragioni per le quali la GARIZIO si recava al Politecnico.

E poichè dagli atti risulta che la banda armata, la cui organizzazione è contestata alla GARIZIO, è caratterizzata da una struttura rigidamente clandestina, deve ritenersi che l'essere al corrente dei fatti inerenti alla organizzazione della stessa è indizio idoneo, anche se non inequivoco, di partecipazione alla organizzazione medesima.

Inoltre il PIANA era in possesso di un ciclostilato dal titolo "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO. GIORNALE DELLE BRIGATE ROSSE 1" che risulta aver avuto una diffusione estremamente limitata, cosa che contrasta con le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo interrogatorio dinanzi al G.I..

Di conseguenza il PIANA andrà rinviato a giudizio della Corte d'Assise anche per l'imputazione sub C), *che non è contestata in fatto*.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, su conforme richiesta del P.M. visto l'art.374 C.P.P. ordina il rinvio a giudizio di GARIZIO Adriana dinanzi alla Corte d'Assise di Torino per rispondere dell'imputazione sub A);

su contraria richiesta del P.M., visto l'art.374 C.P.P. ordina il rinvio a giudizio di PIANA Maurizio dinanzi alla Corte d'Assise di Torino per rispondere dell'imputazione sub B) e C).


1152-7-3-1977

U.M.M.

CORTE D'APPELLO DI TORINO

Copia conforme all'originale in atti del procedimento n° 9/18 R.G.
Arrivato Appello contro Garizzo Astreiana. che si rilascia
alla Procura Generale di Torino per uso ufficio.

Torino, 24 NOV 1990



[Handwritten signature]


N. 53/76 del Reg. Gen.

N. 12/77 del Reg. iscriz. sentenze

e. 2. 1

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



L'anno millenovecento settantasette il giorno nove
del mese marzo in Torino

9.3.77

La Corte di Assise di Appello di Torino

composta dai Signori:

- 1. Dott. Emilio Germano
- 2. Dott. Giovanni Padovani
- 3. Dott. Fabrizio Carpa
- 4. Dott. Duilio Traversa
- 5. Dott. Roberto Lupo
- 6. Dott. Annarosa Bosco
- 7. Rag. Raffaele Oliva
- 8. Dott. Donato Ballestrero

Presidente

Consigliere Rel.

Giudici

popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig.

Dott. Bruno Caccia

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

MARASCHI Massimo, nato il 20/8/1952 a Lodi. -DETENUTO-

-ASSENTE (da ritenersi presente ex art.427 cpv C.P.)-

24-3-1977 iniziale
notata allo P.G.
e copie, in loco
fo di controllo
alle C. Assise di
AL

A P P E L L A N T E

dalla sentenza 10/1/1976 della Corte di Assise di Alessandria colla quale venne condannato ad anni 30 di reclusione - interdizione perpetua dai pubblici uffici - spese processuali e tassa di sentenza - risarcimento dei danni alle parti civili da liquidarsi in separata sede e rimborso delle spese di costituzione liquidate in £. 800.000 per ciascun difensore

siccome dichiarato colpevole di:

- a) sequestro di persona - artt. 110, 112 n.1, 630 C.P.
- b) omicidio volontario continuato artt. 81, 110, 116, 575, 576, 61 n.2 e 10 C.P. - unificato dal vincolo della continuazione con i reati:
---triplice omicidio volontario tentato - concorso in falsità materiale (artt. 477, 482 C.P.) - concorso in falsità di scrittura privata (art. 485 C.P.) - porto abusivo di armi da guerra (art. 116 Legge 14/10/1974 n. 497) - falsità in atto pubblico (artt. 476, 482 C.P.) - uso di sigillo contraffatto (art. 468 C.P.)
- c) circolazione auto con targa non propria - artt. 110 C.P., 66 Cod. Strad.

Con la concessione per tutti i reati delle attenuanti generiche e con l'applicazione dell'art. 116 C.P. per il reato di cui al capo b), ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.
Reati commessi in provincia di Alessandria fino al 4/6/1975.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Avuta informazione, verso le ore 14,30 del 4/6/1975, che in San Vito di Calamandrana (Asti) si era verificato, alle ore 13 di quello stesso giorno, un incidente stradale, con comportamento sospetto di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti (pronta offerta per risarcire il danno) e accertato che un veicolo (una SIMCA 1000 color nocciola), presente in prossimità del sinistro, proveniva da furto, i Carabinieri di Canelli intervenivano per le occorrenti indagini. A circa cento metri dalla villa "La Camillina" della famiglia Gancia, lungo la strada Cassinasco-Canelli, rinvenivano una FIAT 124 color verde oliva (uno dei veicoli coinvolti nell'incidente), con danni, per urto, alla fiancata anteriore sinistra. Invitavano il conducente a seguirli in caserma, ma quello -dopo avere ottemperato in un primo tempo all'invito - giunto in Canelli si dileguava alla guida del veicolo. Avvisati da una telefonata, i Carabinieri, verso le ore 15,30 raggiungevano, nella limitrofa campagna, il conducente suddetto, che aveva abbandonato il veicolo e si era rannicchiato dietro un cespuglio. Dopo breve colluttazione veniva arrestato dall'ufficiale e dall'appuntato, intervenuti nella operazione, i quali riportavano lesioni personali gravissime. All'atto dell'arresto il predetto era in pos=

2

sesso di pistola automatica cal.7,65 munita di cartucce. Tradotto in caserma, il giovane forniva esatte indicazioni sulle proprie generalità, dichiarando di essere MARASCHI MASSIMO (attuale appellante). La patente di guida, da lui posseduta, risultava intestata a Damasso Pietro ed appariva contraffatta.

Interrogato in ordine ai reati di illegale porto di pistola, furto di autovettura, sostituzione di persona e resistenza a pubblico ufficiale, si avvaleva della facoltà di non rispondere. Gli venivano sequestrati la pistola, otto cartucce, detta patente di guida, una dichiarazione da lui sottoscritta in occasione di detto incidente stradale ~~per il quale era stato denunciato~~, un contratto assicurativo completamente strappato, un modulo di versamento per tassa di circolazione relativa alla FIAT 124, foglio complementare per detto veicolo ridotto a pezzettini, altri oggetti, tra cui una chiave UR, documenti di circolazione relativi a ciclomotore con telaio n°22222278, una bandiera rossa del tipo usata nei cantieri stradali.

Nel frattempo, i Carabinieri di Canelli erano stati avvertiti dalla società GANCIA di Canelli che il dott. Vittorio Vallarino Gancia, allontanatosi dalla propria abitazione - "La Camillina" - alle 14,45 del 4/6/1974 a bordo di una "Alfetta", alle 17,30 non era ancora

3
-

giunto nell'azienda, distante circa un chilometro.
Esperate indagini, i Carabinieri rinvenivano alle 19
l'Alfetta abbandonata nei pressi della stazione ferro-
viaria di Calamandrana. Si aveva conferma del sequestro
dell'industriale da due persone - Parodi Nicola e Cam-
pora Giovanni - che alle 14,45 di quel giorno, a bordo
di un autocarro, a circa due chilometri dalla periferia
di Canelli, avevano notato tre veicoli fermi, in colon-
na, in direzione contraria alla loro (un furgone Volks-
Wagen color aragosta, una ALFETTA ed una SIMCA) e due
o tre persone che spingevano sul sedile posteriore della
ALFETTA un uomo, sotto la minaccia di una pistola, in-
filandogli un cappuccio in testa. Dopo circa cento metri,
Parodi e Campora avevano notato una FIAT 124 color Ver-
de, con il parafrangente sinistro fortemente ammaccato,
il cui conducente aveva dapprima ostruito il transito
all'autocarro di Parodi e Campora, con varie manovre,
e poi aveva ceduto il passo.

Nel rapporto 5/6/1975 dei Carabinieri di Canelli
il Procuratore della Repubblica di Asti si attribuiva
al Saraschi, oltre che i reati anzidetti, anche quello
del sequestro dell'industriale a scopo di estorsione.

Il 5/6/1975, verso le ore 11,30, nel corso delle
operazioni per detto sequestro, una pattuglia dei Cara-
abinieri di Acqui - Ten. Rocca Umberto, mar. Cattafi Bruno,

4

appuntato D'Alfonso Giovanni (tutti in divisa) - e appuntato Barberis Pietro in abito civile - giungevano a bordo di una FIAT 127 in località Arzello del comune di Melazzo (prov. di Alessandria), a circa 10 km. da Acqui, e in detta località ispezionavano la cascina "Spiotta". Si aveva sospetto, da voci e rumori, che al luogo potesse presentare pericoli e l'ufficiale dava le opportune disposizioni per l'eventuale conflitto a fuoco. Bussato alla porta, si affacciava una donna ^{ad una} ~~alla~~ finestra, subito si ritraeva; poi dal vano di un battente della porta, nel frattempo semiaperta, un individuo lanciava una bomba a mano. Per l'esplosione l'ufficiale perdeva il braccio sinistro e il braccio sinistro; il maresciallo Catani veniva ferito da alcune schegge. Riapertasi la porta del fabbricato colonico, chiusa appena lanciata la bomba, ne uscivano un uomo e una donna, e si dirigevano verso due autovetture, ricoverate in vani aperti dello stesso edificio - una FIAT 128 bianca e una FIAT 127 rossa, entrambe targate TO - là dove era appostato l'appuntato D'Alfonso. Questi si faceva loro incontro per bloccarli con il fuoco della propria pistola, ma era colpito in più parti del corpo dai colpi esplosivi dei due. Cadeva a terra e vi rimaneva esanime, dopo aver ferito la donna. I due raggiungevano gli automezzi, tentavano di allontanarsi su di essi, ma rimanevano bloccati.

cati dall'autovettura dei Carabinieri in sosta. L'appuntato Barberis invitava i due ad alzare le mani, posto che essi avevano gridato "non sparate, ci arrendiamo, siamo feriti", ma l'uomo lanciava una bomba a mano. Evitato l'ordigno, l'appuntato faceva fuoco, colpendo a morte la donna. L'uomo si dileguava nella circostanza fitta boscaglia.

Sopraggiunti altri Carabinieri, si rinveniva in un vano del piano terreno il Vallarino Gancia, sequestrato il giorno precedente. Tra le altre cose, all'esterno, si rinvenivano una pistola Beretta cal. 7,65 - *una macchina-pistola Parabellum cal. 9* un'altra - Browning cal. 7,65, una carabina Winchester cal. C,30 e vari proiettili; all'interno, una pistola cecoslovacca cal. 7,65, una bomba a mano SPOM e due mod. HG, una radio a modulazione di frequenza, varie cartucce, tre cappucci di seta ricavati da calze di donna, una chiave per manette di sicurezza, due certificati per ciclomotore in bianco, una bottiglia incendiaria piena di benzina, una chiave marca UR, una radio ricevente Prince sintonizzata sulla lunghezza d'onda delle centrali operative delle forze dell'ordine.

Nel corso della sommaria istruzione, il Vallarino dichiarava che verso le ore 14,45 del 4/6/1975, a circa 800 metri dalla propria abitazione, alla guida della Alfa Alfetta, si era visto fermare da un individuo, muni-

6

to di bandiera rossa; in tuta di panno scuro, che era con altre due persone, egualmente vestite e alle prese con transenne stradali. Fermata l'Alfetta, e dopo alcune manovre di un camioncino, l'avevano, almeno in quattro persone, con la minaccia di una pistola alla tempia - dopo l'apertura della portiera anteriore sinistra del veicolo - ammanettato, mettendogli in testa qualcosa. Era stato trasportato, collocato sul sedile posteriore e nascosto sotto una coperta, alla cascina "Spiotta". Qui gli avevano fatto copiare una lettera a stampatello, con cui dichiarava di essere stato sequestrato e dava disposizioni per il riscatto di un miliardo di lire.

Accertavano i Carabinieri che il Maraschi, irreperibile da circa un anno al domicilio di Lodi e ricercato dalla estate 1974 in quanto inquisito dal giudice istruttore del Tribunale di Torino, nel quadro della inchiesta relativa alla attività delle "Brigate Rosse", era risultato in possesso, dopo l'arresto del 4/6/1975, di una carta di circolazione e di una patente di guida prive, provenute di furti da uffici dell'ispettorato della motorizzazione civile di Rovigo e di Cremona e facenti parte dei quantitativi sequestrati dai Carabinieri in Robiano di Modiglio, in luogo che era stato indicato come "covo" delle "Brigate Rosse".

Risultava ancora, per le deppszioni di Zamperino Bariella, Giovine Mario e Ferrero Giovanni, che, nei pressi di Cassinasco, verso le ore 14 del 4/6/1975, era stato notato un "assembramento" di autovetture ferme, e cioè una FIAT 124 color oliva, ammaccata nella parte anteriore sinistra, a fianco della quale si trovava un individuo, dalla Zamperino riconosciuto per il Maraschi, in quanto ne era apparsa ^(la fotografia) su di un quotidiano - una ^(bianca) SIMCA 1000 color beige - una FIAT 127 targata TO-H.. e un'autovettura scura, forse una FIAT 128, e nei pressi alcuni individui; alle 14,20 detti veicoli erano stati visti nei pressi della villa Gancia; alle 14,45 erano state notate la FIAT 124 color pisello - che manovrava sulla strada - ed altro veicolo, di color rosso e di tipo furgonato. Quest'ultimo era rinvenuto e sequestrato, ad opera dei Carabinieri, a cento metri dal luogo della aggressione subita dal Vallarino Gancia; il rinvenimento avveniva la sera del 4/6/1975 ed il veicolo risultava rubato. Pure rubata risultava la SIMCA 1000 color beige, del pari rinvenuta dai Carabinieri. Anche la FIAT 124 in possesso del Maraschi risultava rubata. False risultavano le targhe di detta FIAT 124, la relativa carta di circolazione, il tagliando assicurativo, le ricevute di versamento della tassa di concessione governativa, la patente di guida in possesso del Maraschi,

8

altri documenti relativi a circolazione di veicoli. Si stabiliva che la chiave UR in possesso dell'imputato era eguale a quella rinvenuta nella cascina "Spiottina" (si tratta di chiavi atte a sbloccare i congegni anti-furto dei ciclomotori). Risultavano rubati pure i veicoli rinvenuti nella cascina e contraffatti i relativi documenti.

Il cadavere della donna era identificato per quello di Cagol Margherita, nata a Sardagna di Trento l'8/4/1945, moglie del ricercato Curcio Donato.

L'11 giugno 1975 decedeva l'appuntato d'Alfonso Giovanni.

Per quanto concerneva la presenza del Maraschi nella zona, si accertava che il 24/5/1975 i Carabinieri erano, in Agliano d'Asti, controllato un'autovettura FIAT 127 bianca, con a bordo due giovani, e cioè Maraschi Massimo, attuale appellante, e Vismara Giorgio. Nulla era risultato a carico degli stessi, dopo il controllo dei documenti personali e di circolazione. Subito in tempo successivo si accertava che il Vismara era persona - sotto le rilevate generalità - inesistente e che i documenti di circolazione erano apocrifi.

Secondo quanto riferito da Marchisio Francesca e Pesca Sergio, addetti al casello ferroviario n° 76 nella zona di Nizza Monferrato, si accertava che un

FIAT 127 rossa e una FIAT 124 verdepiselle, ognuna recante a bordo quattro persone, si erano portate su di una strada campestre, e ne erano tornate, dopo più di un'ora ^{verso le 16} del 2/6/1975.

I casellanti avevano sentito frasi pronunciate dalle dette persone, con cui si faceva riferimento ad armi, latta di benzina, parrucca, accordi e - insospettiti - avevano rilevato le targhe. I veicoli erano risultati la Fiat 127 rossa per quella rinvenuta nella cascina "Spiotta" e la Fiat 124 per quella condotta dal Maraschi. La Marchisio aveva osservato il conducente della Fiat 124, fissandone i tratti somatici, simili a quelli del Maraschi.

Infine, Belzer Gustavo si era ricordato di aver visto il Maraschi - data la fotografia di quest'ultimo apparsa sulla prima pagina ~~del~~ quotidiano - il 2/6/1975 verso le ore 16, nella zona antistante il bar di Arzello.

Il 3/7/1975 il P.M. emetteva ordine di cattura nei confronti del Maraschi. Questi, interrogato, dichiarava di essere militante comunista delle "Brigate Rosse" e di considerarsi prigioniero politico. Si appellava alla Convenzione di Ginevra e dichiarava che non intendeva rispondere sui fatti.

Il 14/7/1975 il P.M. di Acqui richiedeva al Presi-

10

dente della Corte di Assise di Alessandria la esecuzione del decreto di citazione a giudizio per i reati di sequestro di persona, di strage, di ricettazione di pistola, di porto illegale in luogo pubblico di bombe a mano, di una bottiglia incendiaria, di varie armi e del relativo munizionamento, di resistenza a pubblici ufficiali e di lesioni personali nei confronti di medesimi; di furti di autoveicoli e di documenti relativi alla circolazione dei medesimi, di falsità in targhe di autoveicoli e in vari documenti di circolazione e in altri documenti ancora di vario genere, di contravvenzione al codice della strada.

Chiamato al giudizio di detta Corte per il 3/12/1957 il Maraschi faceva pervenire dichiarazione con cui rinunciava ad assistere al dibattimento, non riconoscendo alla magistratura "borghese" il diritto di processarlo come delinquente comune.

Si costituiva parte civile la vedova dell'appuntato D'Alfonso, in proprio e quale legale rappresentante di tre figli minori. Si costituiva altresì parte civile l'appuntato Barberis, mentre il tenente Rocca e il maresciallo Cattafi insistevano nella già avvenuta costituzione.

La Corte, dopo aver risolto numerose questioni di carattere preliminare, provvedeva alla inchiesta dibattimentale.

mentale.

Con sentenza 10/1/1976 la Corte di Assise di Alessandria dichiarava colpevole il Maraschi di concorso in sequestro di persona, aggravato, del reato continuato di omicidio e tentati omicidi, pluriaggravati - modificata la originaria imputazione di strage, - in relazione anche all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., contestata in udienza - dei reati di porto illegale di bombe, bottiglia incendiaria, armi e munizioni - di ricettazione (anzichè di furto) di veicoli e di falsi documenti, con alcune esclusioni - di falsità documentale, della contravvenzione stradale - unificava tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, ad eccezione del reato continuato di omicidio e di tentati omicidi; per quest'ultimo reato concedeva la attenuante di cui all'art. 116 C.P., mentre per tutti i reati concedeva le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis C.P.; riteneva equivalente le attenuanti di cui sopra alle contestate aggravanti; lo condannava alla pena di anni diciotto di reclusione di lire tre milioni di multa per il reato di sequestro di persona continuato, alla pena della reclusione di anni ventisei per il reato di omicidio continuato, alla pena dell'arresto per un mese in relazione alla contravvenzione stradale; determinava la pena complessiva in anni trenta di reclu-

12

sione. Lo condannava alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla interdizione legale, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, danni da liquidarsi in separata sede; provvedeva, inoltre, alle declaratorie di falsità dei documenti, alla restituzione di due autovetture agli aventi diritto. Ordinava la confisca di tutte le cose in sequestro, compreso l'immobile denominato "cascina Spiotta". Assolveva il Maraschi dal reato di resistenza perchè il fatto non sussiste, dalle restanti ipotesi di reato in relazione alle esclusioni di cui si è detto, nonché dal reato di falsità in timbro postale per non avere commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di lesioni personali per difetto di querela (circa la colluttazione avvenuta al momento del di lui arresto).

E' stato proposto appello.

Si chiede declaratoria di:

- 1°) nullità della ordinanza 3/12/1975 (e della impugnata sentenza) con cui la Corte di primo grado ha ritenuto di disattendere la istanza di sospensione del processo, formulata dalla difesa, nonostante rituale denuncia di conflitto di competenza, tra la detta Corte, il giudice istruttore di Torino e il P.M. di Lodi. Si sostiene, nei motivi di appello, che la Corte di Assise di Alessandria non poteva disattendere l'obbligo di immediata

trasmissione della denuncia alla cancelleria della Corte di Cassazione, come dispone l'art. 53 u.c. C.P.P., e tanto meno poteva la Corte di primo grado esaminare e giudicare nel merito la denuncia di conflitto, pervenendone alla relazione, poichè per la risoluzione dei conflitti - anche se inesistenti - sussiste la competenza esclusiva della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 54 C.P.P.

2°) Nullità dell'intero giudizio e della impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 185 n. 2 C.P.P., e ciò in quanto la richiesta del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata dal P.M. oltre il termine previsto dall'art. 272, 2° comma, C.P.P. (il Maraschi è stato arrestato il 4/6/1975 e la richiesta è stata effettuata il 14/7/1975 lunedì). Secondo i motivi di appello, non essendo applicabile l'art. 180 C.P.P., il P.M. agì, nel dare impulso all'azione penale, fuori delle norme della legge, privo di giurisdizione, dato che era decorso il termine stabilito dal richiamato articolo.

3°) Nullità del giudizio e della impugnata sentenza ai sensi dell'art. 185 n. 3 C.P.P. in relazione all'art. 272 C.P.P. per omissione della comunicazione giudiziaria ex art. 304 C.P.P. e per violazione dell'art. 496 C.P.P. (rectius: dell'art. 396 C.P.P.). Si deduce che denunciato il Maraschi con rapporto 5/6/1975 del

14

Carabinieri di Caselli quale partecipe al sequestro del Vallarino Gancia - nè all'atto dell'arresto nè mai in seguito gli si diede la prescritta comunicazione giudiziaria per tali reati. Neppure si diede comunicazione giudiziaria al Maraschi per il delitto di strage, per vari falsi documentali, per furti di autoveicoli e per altro, nonostante si dovesse, secondo le indagini in corso, ritenere il Maraschi/indiziato anche per detti ultimi reati.

La difesa indica diversi atti istruttori, nei motivi di impugnazione (sopralluoghi, sequestri, esami testimoniali, specificamente elencati a pag. 12 dei motivi predetti), che sono ritenuti tutti affetti da nullità assoluta, perchè compiuti senza previa o coeva comunicazione giudiziaria: e così l'ordine di cattura 3/7/1975, comunque nullo, anche perchè emesso sulla base di indizi emersi dai predetti atti istruttori nulli; per propagazione del vizio di nullità, nulla è altresì la richiesta di citazione a giudizio.

4°) Nullità, ai sensi dell'art. 185 n°3 e 445 u.c.C.P.P.

per violazione dell'art. 445 C.B.P., 2° comma, per erronea

interpretazione e applicazione dell'art. 427

2° comma C.P.P., della ordinanza dibattimentale 4/12/1975

con cui i primi giudici hanno rigettato la istanza di

opposizione proposta dalla difesa alla richiesta del

P.M. di contestazione suppletiva e di integrazione del capo di imputazione, del provvedimento in pari data con cui il Presidente della Corte di primo grado ha contestato all'imputato (assente e considerato presente al dibattimento e rappresentato a tutti gli effetti dai suoi difensori) l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 in relazione al delitto di strage e disponeva la integrazione del capo di imputazione, nonché nullità di tutta la sentenza impugnata, con la quale, tra l'altro, il Maraschi è stato dichiarato responsabile, ex art. 116 C.P., del reato continuato di omicidio e tentati omicidi (così modificata la originaria imputazione di strage) pluriaggravati, anche ai sensi del citato n. 2 dell'art. 61 C.P. Al riguardo, lamenta la difesa che la Corte di Assise di primo grado ha violato l'art. 427 2° comma C.P.P.: ad avviso della difesa, la rappresentanza di cui alla citata norma soffre particolari limitazioni, quale quella prevista dall'art. 445 C.P.P., norma che espressamente esclude la possibilità di contestazioni suppletive all'imputato assente nel caso di reato che non consenta la rappresentanza mediante il mandato speciale di cui all'art. 125 comma 2° C.P.P. (reati puniti solo con la multa o con l'ammenda).

Si eccipisce ancora la violazione dell'art. 466 2° C.P.P. e la illegittima acquisizione agli atti

16

del processo di documenti costituenti atti di altri processi non ancora definiti, e tuttavia indebitamente utilizzati nel giudizio, e nella sentenza, come elementi a carico dell'imputato. In proposito, si fa riferimento alla acquisizione di un ciclostilato di 75 pagine, in fotocopia, dal titolo "Lotta armata per il comunismo - giornale delle Brigate Rosse" (in alcune pagine del quale si tratta del rapimento dell'industriale Gancia e dei fatti di Arzello) e di un dattiloscritto anonimo di 7 pagine, in fotocopia, intitolata "Norme di sicurezza e stile di lavoro" (in un paragrafo del quale si tratta del comportamento da tenere in caso di incidenti stradali). Precisa la difesa che detti documenti provengono da processi - indicati nei loro estremi essenziali - ancora pendenti in istruttoria.

6°) I motivi, deducono ancora la nullità della costituzione di parte civile, effettuata dalla sig.ra Colalongo Barberis chela, vedova dell'appuntato D'Alfonso, in quanto verificatasi oltre il termine di cui all'art. 93 comma 2° C.P.P.

7°) Si impugna, altresì, la ordinanza dibattimentale in data 22/12/1975 che respinge la opposizione presentata dalla difesa dell'imputato alla costituzione della parte civile Barberis Pietro.

8°) E', infine, impugnata la ordinanza dibattimentale

data 5/12/1975 che dispone la assunzione dei testi e la perizia medico-legale.

Nel merito, la difesa, mentre nel chiede^{re} la assoluzione del suo assistito dai reati relativi al rapimento del Vallarino Gancia per insufficienza di prove non adduce specifiche circostanze a discarico, limitandosi ad asserire che al riguardo esistono soltanto indizi nè univoci nè convergenti, per quanto si riferisce ai fatti verificatisi in Arzello il 5/6/1975 presenta estesi motivi a sostegno della richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto. Tale richiesta di assoluzione è svolta anche per tutti gli altri reati attribuiti al Maraschi in relazione alle armi e al materiale rinvenuti nella cascina Spiotta in base al supposto collegamento con essa del Maraschi stesso. Sostanzialmente, la difesa, nell'esaminare i motivi contenuti nella appellata sentenza, circa il collegamento tra il Maraschi e la detta cascina, contesta, punto per punto, gli elementi elencati dai primi giudici a carico dell'imputato, negando ogni valore di efficiente prova alle circostanze addotte dalla Corte di primo grado.

Premesso che la stessa sentenza impugnata afferma che tutte le persone, abitanti in prossimità della cascina, o collegate all'acquisto della stessa, non hanno fatto riferimento al Maraschi, si osserva che

18

quando quest'ultimo, il 24/5/1975, fece la prima apparizione, a molti chilometri dalla cascina Spiotta, ebbe a presentare ai Carabinieri di Agliano d'Asti documenti personali autentici, il che esclude qualsiasi situazione di clandestinità. Circa l'incontro, da parte dei due casellanti, il 2/6/1975, si pone in rilievo che la Marchisio credette di riconoscere il Maraschi non con assoluta certezza e che, comunque, il convenire delle otto persone in luogo distante dalla cascina Spiotta per complottare qualcosa presso un casello ferroviario esclude che gli stessi potessero servirsi di una base sicura, perchè in tal caso non si sarebbero di certo riuniti in luogo esposto al pubblico per concordare il preteso piano criminoso.

I primi giudici hanno precisato che la casellante Marchisio, nel deporre su detto incontro, ha fatto riferimento ad un giovane con baffi e capelli rossi, che si sarebbe trovato nel gruppo delle otto persone; secondo la sentenza della Corte di primo grado, detto giovane dovrebbe identificarsi nel brigatista rosso accompagnatore del Maraschi al momento dell'incidente stradale. Osserva la difesa che la pretesa conoscenza di un giovane dai capelli rossi - ritenuto dai primi giudici, tuttavia con indicazione dubitativa, frequentatore della cascina perchè forse ebbe ad accompagnare

la Cagol ai magazzini Standa di Acqui il 4/6/1975 -
non rappresenta alcunchè che comprovi il collegamento
tra l'imputato e la cascina Spiotta. Si disattende
la deposizione del teste Belzer. Secondo quest'ultimo,
il Maraschi si trovava nel bar di Arzello alle ore
16 del 2/6/1975, quando la stessa sentenza appellata
ritiene che l'imputato si trovava in detto giorno e
in detta ora al casello ferroviario in territorio di
Mizza. Relativamente al possesso della chiave UR, egua-
le a quella trovata nella cascina e utilizzabile per
il congegno antifurto di un ciclomotore, si oppone la
genericità dell'elemento, poichè non esiste alcuna pro-
va che il ciclomotore notato presso la cascina fosse
quello a cui si riferisce la ricevuta di pagamento
sequestrata al Maraschi. In relazione alle false carte,
i motivi di impugnazione negano ogni valore per compro-
vare, sia pure in via indiziaria, il collegamento tra
il possessore e la cascina Spiotta. Dette carte, se mai,
potrebbero indicare il collegamento tra il possessore
e le "Brigate Rosse", poichè facevano parte di maggior
quantitativo rinvenuto nel "covo" di Robbiano di Medi-
a. È il percorso seguito dall'imputato per portarsi
nel luogo del sequestro denota provenienza dello stesso
dalla cascina Spiotta, poichè il luogo, dove il Maraschi
si trovava non esclude che egli provenisse da qualsiasi

20

altro punto. Neppure il timbro postale apocrifo, trovato nella cascina, che sarebbe stato usato per un documento di circolazione relativo alla FIAT 124 in possesso del Maraschi, può costituire inequivoca prova: il bollo sul documento può essere stato falsificato con il timbro suddetto, ma manca ogni prova che dimostri chi ebbe ad eseguire la contraffazione, e dove.

Escluso, con detti argomenti, qualsiasi legame tra il Maraschi e la cascina Spiotta, la difesa si duole della erronea interpretazione e applicazione dell'art. 116 C.P. La Corte di primo grado, secondo quanto motiva nella sentenza, ha escluso la prova di un concorso diretto del Maraschi, per i fatti della cascina Spiotta, verificatisi il giorno successivo a quello dell'arresto dell'appellante, soprattutto per la mancanza di un preventivo accordo. Detta Corte ha, tuttavia, applicato l'art. 116 C.P. secondo cui si risponde anche di un reato diverso da quello voluto, se l'evento è conseguenza dell'azione dell'agente. Infatti, i primi giudici, premesso che si risponde del reato diverso e più grave quando si presenti come conseguenza eventuale dell'azione nel suo sviluppo, hanno ritenuto che lo scontro a fuoco ebbe a rientrare nel prevedibile comportamento normale di qualsiasi banda di sequestratori. Osserva la difesa che l'art. 116 C.P. non è, anzitutto,

applicabile, mancando la identità del fatto, dato che il sequestro del Vallarino Gancia e lo scontro a fuoco sono distinti, diversi, in successione cronologica. Al riguardo, l'impugnata sentenza ha affermato che il Maraschi concorre pienamente nel delitto di sequestro di persona e che tale reato sussiste e dispiega tutti i suoi effetti, data la sua natura permanente, nel momento in cui avviene lo scontro a fuoco. Comunque, la difesa esclude che il Maraschi potesse rappresentare il fatto accaduto nel giorno successivo al suo arresto, come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione da lui eventualmente compiuta: ciò tenuto conto della mancanza di conoscenza del luogo (Spiotta) da parte del Maraschi, del comportamento dell'imputato, che denota repulsione per l'uso delle armi, della ingenuità di tutte le sue mosse, del fatto che fosse adepto di recentissimi acquisto e clandestinità.

Sul tema, si osserva ancora, nei motivi di appello, che, essendo ^{il} delitto di sequestro di persona reato permanente, la condotta del Maraschi, una volta arrestato, non poteva più, dal carcere, avere efficacia a mantenere in vita il delitto predetto. In proposito, la sentenza ha osservato che la tesi ha inconsistenza giuridica, giacchè la permanenza del reato è attribuito che risce, oggettivamente, alla struttura della fatti-

22

specie criminosa, che non perde il suo carattere di antigiuridicità protratta nel tempo per il solo fatto che taluni dei concorrenti (non tutti) non abbiano più potere su di essa o meglio abbiano la volontà di far venire meno lo stato di violazione del diritto senza poterla attuare.

Si lamenta, in ogni caso, l'erronea interpretazione e la mancata applicazione dell'art. 81 G.P.cpv. La Corte di primo grado ha escluso il vincolo della continuità tra il reato di sequestro di persona continuato e il reato di omicidio volontario continuato, mancando la medesimezza dell'intento antigiuridico, esclusa dal differente titolo di responsabilità derivante dalla applicazione dell'art. 116 C.P. ~~W~~ Rileva, al riguardo, la difesa che l'art. 116 C.P., erroneamente applicato, conduce a risultati anomali, in quanto se il ~~M~~ raschi avesse fisicamente partecipato ai fatti della cascina Spiotta avrebbe di certo fruito del beneficio della continuazione, con la conseguenza di una sanzione punitiva minore di quella che concretamente gli è stata applicata per reati che non causò e che non volle.

Chiede, in subordine, il difensore la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P., anche in relazione all'art. 8 terzo comma C.P., avendo il ~~M~~ raschi agito come militante di una organizzazione che

si dichiara di lottare per la eliminazione di situazioni di grave e immorale ingiustizia sociale.

Infine, si chiede che, in ogni caso, per le circostanze suddette, per la giovane età e per la incensuratezza dell'imputato, le concesse attenuanti generiche siano considerate prevalenti sulle contestate aggravanti.

Il 10/12/1976 il Maraschi dichiarava di rinunciare a presenziare al dibattimento fissato per il grado di appello davanti a questa Corte, per l'udienza del 14/1/1977. Adduceva, al riguardo, i medesimi motivi per cui non si era presentato al dibattimento di primo grado. In relazione, alla predetta udienza del 14/1/1977 giungeva comunicazione dalla Casa circondariale di Perugia - dove il Maraschi trovavasi detenuto in stato di custodia preventiva per la presenta causa - (fonogramma n° 954 del 12/1/1977) con cui si dava notizia che il Maraschi non era in grado di presenziare all'udienza stessa perchè impedito a seguito di lesioni personali da lui patite nel tentativo di evadere il 5/1/1977 dalla Casa di reclusione di Fossombrone. Il 14/1/1977 giungeva comunicazione, dalla predetta Casa circondariale di Perugia, attestante la revoca, da parte del Maraschi, della rinuncia a comparire al

24

la udienza dibattimentale. Questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, versandosi nella ipotesi di cui all'art.497 C.P.P. Alla rifissata udienza del 28/2/1977 compariva il Maraschi e revocava la nomina dei suoi difensori di fiducia. Questa Corte nominava difensore di ufficio per l'assistenza del Maraschi e rinviava la prosecuzione del dibattimento al 7/3/1977. Il 2/3/1977 il Maraschi dichiarava di rinunciare a presenziare all'udienza stessa. Tenutasi detta udienza, all'inizio della quale questa Corte disponeva che si procedesse nei confronti del Maraschi a norma dell'art.427 comma 2° C.P.P., si disponeva la prosecuzione del dibattimento alla odierna udienza. Per veniva dichiarazione del Maraschi in data 8/3/1977, per la odierna udienza, analoga alla precedente, circa cioè la rinuncia a presenziare al dibattimento.

Concludevano le parti civili, il Procuratore Generale *(e il difensore d'ufficio)* come risulta dagli atti.

Esamina questa Corte i motivi di appello concernenti violazioni del codice di rito, secondo ordine logico processuale.

CONFLITTO DI COMPETENZA

L'appellata sentenza della Corte di Assise di Alessandria è in data 10/1/1976. Il 2/4/1976 è intervenuta

25

sentenza (n°569) della prima sezione penale della Corte Suprema di Cassazione con cui, applicato l'art. 54 C.P.P., si dichiara inesistente il denunciato conflitto di competenza. La Suprema Corte ha preso in esame il conflitto di competenza denunciato nell'interesse di Maraschi Massimo per i procedimenti penali a suo carico pendenti rispettivamente davanti al Giudice Istruttore del Tribunale di Torino, alla Corte di Assise di Alessandria (il presente processo) ed al Procuratore della Repubblica di Lodi. E' appunto la situazione processuale a cui fanno riferimento i motivi di appello e di cui si è detto sopra al punto 1°). Ciò stante, ogni questione al riguardo è ormai superata e non v'è luogo a provvedere, così respingendosi i relativi motivi di appello.

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA

Con ordinanza dibattimentale 4/12/1975, la Corte di Assise di Alessandria aveva ritenuto che, in sede di arresto in flagranza e di successivo interrogatorio da parte sia della polizia giudiziaria sia del Pubblico Ministero, all'imputato fu data comunicazione giudiziaria (art. 304 C.P.P.) soltanto in ordine ai reati di porto e detenzione abusivi di arma, di furto di autoveicolo, di sostituzione di persona e di resistenza continuata a pubblico ufficiale, ancorchè nel testo

26

del rapporto di denuncia del 5/6/1975 fosse attribuito al Maraschi il reato di sequestro di persona in danno di Vallarino Gancia Vittorio, per cui tutti gli atti istruttori relativi all'accertamento di tale ultimo reato e anteriori alla data del 3/7/1975, alla quale data, con la notificazione dell'ordine di cattura venne posto in essere valido equipollente della comunicazione giudiziaria, apparivano inficiati da assoluta nullità. Ciò perchè, secondo quanto si legge nella motivazione della citata ordinanza, la comunicazione giudiziaria, o un suo equipollente, è requisito di validità degli atti istruttori finalizzati all'accertamento del reato, a cui la comunicazione medesima si riferisce. Accogliendo l'eccezione della difesa, la Corte di Assise di Alessandria aveva dichiarato la nullità di diciassette deposizioni testimoniali - nella ordinanza stessa specificate (ff. 93/94 fasc. n. 1 del primo grado) - ordinandone la totale rinnovazione. La rinnovazione venne eseguita dalla Corte di primo grado nel corso delle successive udienze dibattimentali. Per il reato di strage, la Corte di primo grado, premesso che può ritenersi la sussistenza dell'obbligo della comunicazione giudiziaria solo quando vi è "possibilità" di individuazione e di incriminazione del presunto responsabile, aveva, osservato che alla data

del compimento degli atti istruttori, relativi al reato di strage, il Maraschi non poteva essere considerato indiziato, sia per il suo stato di detenzione al momento del fatto, sia per la mancata sua individuazione come compartecipe al reato medesimo. Non sussisteva, di conseguenza, ad avviso della Corte di Assise di Alessandria, l'obbligo della comunicazione giudiziaria. Si lamenta nei motivi di appello (punto 3° di cui sopra) che il Maraschi non fu mai avvertito, contrariamente al disposto degli artt. 304 e 390 C.P.P., che nei suoi confronti il P.M. di Asti prima e quello di Acqui Terme dopo procedevano nei confronti per il delitto di concorso in sequestro di persona, per quello di strage e reati connessi, per i restanti reati (furti, falso e altro), nonostante già esistessero indizi che, secondo le indagini della polizia giudiziaria, collegavano il Maraschi alla banda armata delle "Brigate Rosse" e per tale veste al "commando" della Cascina Spiotta, e per ulteriore conseguenza collegavano i due fatti del sequestro di persona e dell'episodio verificatosi alla Cascina predetta.

Il Procuratore Generale, al dibattimento, ha chiesto declaratoria di nullità degli atti istruttori compiuti in relazione al delitto di strage e ai reati

28

connessi, precisando che i due fatti (sequestro del Vallarino Gancia e conflitto a fuoco alla Cascina Spiotta) erano, secondo le indagini in corso al momento dei fatti medesimi, da mettersi tra loro in relazione automatica, così coinvolgendo la eventuale corresponsabilità del Maraschi. Una volta che scaturiva, dal tenore e dall'orientamento delle indagini, il collegamento tra i due fatti, altrettanto automaticamente, dal punto di vista giuridico, emergeva la posizione di indiziato del Maraschi, tenuta conto che la valutazione di tale veste di indiziato era demandata a tecnici del diritto quali sono i magistrati inquirenti. Magistrati ai quali era prospettabile - pur tenuto presente che al momento della strage il Maraschi era detenuto - ogni ipotesi giuridica (tra cui quella prevista dall'art. 116 C.P., che appunto fu adottata dai primi giudici nel condannare il Maraschi per il reato di strage e per quelli connessi, pur modificando per il reato di strage la originaria imputazione), ipotesi giuridica tale coinvolgere la corresponsabilità penale dell'indiziato (anche sotto il profilo dell'art. 110 C.P., tanto che al dibattimento di questo grado di appello il Procuratore Generale non ha escluso possa essere applicato detto art. 110 C.P.). Tuttavia, il Procuratore Generale per quanto concerne la Sezione di nullità/rapporto delle ipoteche esclude dal novero degli atti, compiuti dal magistrato

29

te nel corso della istruzione sommaria, - l'ispezione
effettuata dal P.M. il 5/6/1975 alla Cascina Spiotta
(f. II vol. IV), stante la inderogabile urgenza dell'in-
tervento del magistrato.

Questa Corte non può che fare propri i principi
esposti dal Procuratore Generale, dissentendone soltan-
to per quanto concerne la ispezione della Cascina Spiot-
ta. Giurisprudenza della Suprema Corte afferma che la
nullità assoluta (dovuta alla omissione della comuni-
cazione giudiziaria) ricorre quando vi è un imputato
"individuato o potenziale" (Cass. Sez. IV 1/10/1971
Scarpa). Il Supremo Collegio afferma che, intervenuta
consistenza dell'accusa, "così come prospettata dal
Procuratore ^{Generale} in questo dibattimento, secondo le argomen-
tazioni sopra riportate e fatte proprie da questa Cor-
te, interviene l'obbligo di sollecitamente informare
l'imputato o l'indiziato circa la esistenza del pro-
cedimento a suo carico, fin dal compimento del primo
atto istruttorio (assunto o richiesto dal magistrato),
non solo in previsione dei singoli atti che egli ha il
diritto di conoscere o ai quali il difensore può assi-
stere, "ma anche in relazione ed in considerazione
di una generale esigenza di tempestiva ricerca, prepa-
zione ed acquisizione di eventuali prove" (Cass. Sez.
31/5/1974 Marra).. Attività tempestiva - aggiunge

39

questa Corte - , consentibile anche al detenuto, mediante, ad esempio, richiesta di conferire urgentemente con il magistrato e con simili interventi, secondo le previsioni di cui agli artt. 80 C.P.P. e 90 e 91 del regolamento degli istituti di prevenzione e di pena (18 giugno 1931 n.787) allora vigente. Recente pronuncia della Suprema Corte (Sez.I 22/10/1975 Dogilotti) ribadisce che l'obbligo della comunicazione giudiziaria sorge allorchè vi sia "sufficiente individuazione" dell'autore del reato e cioè quando i sospetti si traducono in indizi. In effetti, come si sostiene nei motivi di appello, non dissentendo il Procuratore Generale in udienza, il Maraschi appariva indiziato, per il collegamento sopra indicato, tra i due fatti del sequestro di persona e della strage alla Cascina Spiotta. Doveva, di conseguenza, essergli data comunicazione giudiziaria anche per il delitto di strage e per i reati connessi, e la omissione della comunicazione giudiziaria rende nulli ^{i relativi} ~~gli~~ atti istruttori compiuti fino alla già considerata data del 3/7/1975, notificazione dell'ordine di cattura, valido equipollente della comunicazione giudiziaria stessa (f.127 vol.I).

Ma questa Corte estende dette argomentazioni anche nei confronti della ispezione del luogo, sopra precisata (P.M.Acqui 5/6/1975 - f.11 vol.IV). La stessa appela

31
-18

lata sentenza dà atto (pag. 11 - f. 125) che era in atto
l'intervento, per le indagini relative al sequestro di
persona, del Centro interprovinciale di coordinamento
delle operazioni di polizia criminale del Piemonte e
della Valle d'Aosta, del Nucleo speciale della polizia
giudiziaria della 1.^a Brigata Carabinieri di Torino,
del Gruppo Carabinieri di Torino, del Comandante della
Compagnia Carabinieri di Acqui Terme. Si trattava di
indagini coordinate ai massimi vertici regionali, sulla
intesa dei vari Organi e Uffici competenti, tra i qua-
li i magistrati delle Procure della Repubblica, il
tutto sulla conoscenza della esistenza di un indiziato
per il reato di sequestro di persona, il Maraschi, ar-
restato verso le ore 15,30 del 4/6/1975. Sempre secon-
do quanto dà atto la appellata sentenza (pag. 16 f. 130)
il P.M. di Acqui informato dei fatti - e quindi anche
del fatto che il Vallarino Gancia era stato ritrovato -
precedeva alla cascina Spiotta e qui assumeva la dire-
zione delle indagini, e veniva investito dal P.M. della
cognizione del procedimento a carico del Maraschi. Il
che dimostra che l'inizio e lo sviluppo delle indagini,
tenuto conto della loro qualificazione, estensione e
coordinamento, avevano consentito, per il collegamen-
to tra i due fatti, al P.M. di Acqui di ravvisare nel
Maraschi un potenziale coimputato per il reato di strage

32

e per quelli connessi. - E se anche si volessere valutare particolari situazioni di urgenza, occorre ricordare l'insegnamento della Suprema Corte. La sentenza della sezione V della Corte di Cassazione 17/1/1973 Melandri (fondamentale giudicato in tema di varie ipotesi processuali, concernenti la fase istruttoria nel processo penale, che si avrà, più avanti, occasione di citare ancora) afferma che, sussistendo ^{particolari} ragioni di urgenza, si crea incompatibilità con l'obbligo rigoroso della preventiva comunicazione giudiziaria, semprechè vi sia prevalente interesse della ricerca della verità, altrimenti "pregiudicata dalla perdita della fonte" e altresì valutando la esigenza della tutela dell'interesse sociale "alla repressione dei reati". Nella specie, stante l'intervento della polizia giudiziaria - protagonista e vittima dell'episodio - e dato l'immediato controllo della situazione - attuato con gravissimi sacrifici dai Carabinieri - nè v'era pericolo di perdere la fonte della verità (è sufficiente fare riferimento ai precisi e più che esaurienti rapporti, con relativi allegati, redatti dalla polizia giudiziaria) nè occorre procedere, sotto la direzione del magistrato, alla repressione di reati (dal processo verbale di ispezione 5/6/1975 (f. 11 vol. IV) si evince che l'intervento del magistrato si verificò quando l'

episodio era compiuto, tanto che era già in atto la se-
gnalatica adottata dai Carabinieri per documentazione
fotografica e cinematografica. Non sussistendo dette
ragioni (perdita eventuale della fonte della verità ed
esigenza di reprimere reati), in presenza delle quali
altanto, se sussiste l'urgenza, è valido l'atto istrut-
torio anche omettendo la comunicazione giudiziaria, do-
veva rispettarsi l'obbligo rigoroso - sancito da costante
giurisprudenza del Supremo Collegio - della comunica-
zione medesima. L'obbligo non fu rispettato e l'atto
istruttorio è nullo.

Consegue, sulle conformi conclusioni del Pubblico
Ministero (difforni per l'ispezione del luogo 5/6/1975),
la declaratoria di nullità dei seguenti atti istrutto-
ri: deposizioni testimoniali Rocca Umberto (f.10 vol.
III), Cattafi Rosario (f.11 vol.III), Barberis Pietro,
(f.13 vol.III), processi verbali relativi a : ricogni-
zione cadavere Cagol 6/6/1975 ff.5/8 vol.IV - id.6/6/75
f.9 id. - ispezione località cascina Spiotta 5/6/75
f.11 id. - id. 20/6/1975 f.36 id. - ricognizione cada-
vere D'Alfonso 11/6/1975 f.45 id. - perizia medico-le-
gale sul corpo di D'Alfonso 11/6/1975 f.45 id. - periz-
ia medico-legale sul corpo della Cagol 6/6/1975 f.69
id. - perizia balistica 12/6/1975 f.92 id.

NULLITÀ DELL'ORDINE DI CATTURA

34

Si afferma nei motivi di appello che la nullità degli atti istruttori rende nullo l'ordine di cattura, in relazione all'art. 189 C.P.P. per effetto del rapporto di sostanziale dipendenza. Si richiama il principio della propagazione del vizio di nullità, dagli atti dichiarati nulli a quelli consecutivi, se dai primi dipendono (punto 3° di cui sopra).

La già citata sentenza della Suprema Corte (Sez. V 17/1/1973 Melandri) è fondamentale sul tema. Detta pronuncia è stata seguita da altra (Cass. Sez. I 6/2/1976 Lorenzi) la quale, a sua volta richiamando varie sentenze della Suprema Corte, ribadisce espressamente la costanza dell'orientamento della giurisprudenza, nel senso che per gli atti nulli, in quanto compiuti in violazione dell'art. 304 C.P.P., non può applicarsi il principio della nullità derivata, sancito dall'art. 189 C.P.P. La dipendenza di cui alla citata norma non è meramente probatoria o contenutistica, ma è "dipendenza causale" in senso tecnico "cioè formale e processuale, obiettivamente accertabile". Ad esempio, la nullità dell'atto di contestazione dell'accusa travolge la ordinanza di rinvio a giudizio, perchè la validità del primo atto è condizione indispensabile per la emissione del secondo (art. 376 C.P.P.)

Il Procuratore Generale, alla udienza, ha rigorosamente

mente qualificato l'atto in questione (ordine di cattura 3/7/1975 - f.127 vol.I) con esatta impostazione giuridica. Trattasi di un atto processuale complesso: per un verso, è destinato a privare il Maraschi della libertà personale, dall'altra parte funge da contestazione dell'accusa. Sotto il primo aspetto, l'ordine di cattura non si fonda esclusivamente su prove illegittimamente acquisite (ovvero le deposizioni testimoniali dichiarate nulle in parte dalla Corte di primo grado e in parte da questa Corte), ma anche e prevalentemente sui rapporti di denuncia effettuati dalla polizia giudiziaria, sulla precisione e concludenza dei quali già si è detto (pag.32 della presente sentenza), più che idonei a fornire giustificato riferimento alla sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza richiesti dalla legge processuale (art.252 C.P.P.) e, quindi, alla congrua motivazione dell'ordine di cattura.

E per quanto concerne la contestazione dell'accusa, l'atto svolge la funzione propria (il portare a compiuta conoscenza dell'inquisito la esistenza del procedimento e l'oggetto dell'accusa) indipendentemente da ogni collegamento con gli atti istruttori dichiarati nulli, i quali non ne sono presupposto o condizione processuale, ~~non~~ essendo sufficiente, dal lato processuale, che vi sia contestazione dell'accusa ai fini di

36

cui si è detto (riconoscenza, da parte dell'imputato, della esistenza del procedimento e enunciazione dei fatti-reato addebitatigli).

Qualora l'ordine di cattura appaia all'imputato e/o alla difesa esclusivamente fondata su prove illegittimamente acquisite, e quindi privo di motivazione, il rimedio è apprestato dal ricorso per cassazione ex art. 263 bis C.P.P., senza di che si consolida la validità del provvedimento. In tal senso, ebbe a motivare la Corte di primo grado. Si afferma, nei motivi di impugnazione, che la mancata impugnazione dell'ordine di cattura ai sensi dell'art. 263 bis C.P.P. può avere l'effetto di rendere perdurante la validità del titolo della cattura, fino a quando, in qualsiasi stato e grado del giudizio, la nullità non sia dichiarata. Osserva questa Corte che espressamente l'art. 263 bis C.P.P. prevede il ricorso "per violazione di legge": trattasi, quindi, di specifico rimedio, contro un determinato atto, e per limitati motivi, da riferirsi, nella specie, all'art. 252 C.P.P. (esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza). La nullità eventuale dell'ordine di cattura, per il caso, si risolverebbe, come s'è visto, esclusivamente in difetto di motivazione su detto punto (sufficienti indizi di colpevolezza) e l'unico rimedio fornito dalla legge processuale non venne utilizzato. Appunto perché

attinente alla motivazione di un atto processuale, la nullità non è di ordine generale, ma è sanabile se non la si deduce nei modi e nei termini previsti dalla legge. Ciò stante, l'eccezione è respinta.

INOSSERVANZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 272 C.P.P.

Stabilisce l'art. 272 C.P.P. che quando si procede con istruzione sommaria, e la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni senza che il P.M. abbia fatta la richiesta per il decreto di citazione a giudizio, il P.M. deve trasmettere gli atti al giudice istruttore, perchè si proceda con istruzione formale. Per il caso in esame, la richiesta predetta venne fatta il 41° giorno, lunedì 14/7/1975 (il Maraschi venne arrestato il 4/6/1975). La Corte di primo grado respinse l'eccezione sollevata in proposito dal difensore (pag. 93), osservando che l'obbligo fissato al P.M. è privo di sanzione di nullità e che trova applicazione l'art. 180 C.P.P., secondo cui il termine stabilito a giorni, che scade in giorno festivo (come per la specie) è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Sostiene la difesa, nei motivi di appello (punto 2° di cui sopra), che vi è violazione dell'art. 74 C.P.P., di guisa che il P.M. ha esercitato l'azione penale fuori delle forme stabilite dalla legge. Ciò stante, il P.M. nel 41° giorno agì privo di

giurisdizione. Né è applicabile, ad avviso della difesa, il disposto dell'art. 180 G.P.P. poiché il termine di cui all'art. 272 G.P.P. concerne la durata della custodia preventiva, ragion per cui occorre riferirsi all'art. 271 G.P.P., con esclusione di ogni proroga eventualmente ascrivibile alla scadenza del termine della custodia preventiva in giorno festivo.

Osserva questa Corte che esattamente i giudici di primo grado hanno respinto l'eccezione. Giurisprudenza costante (Cass. Sez. III 19/5/1967 n. 256 Isoardi - Cass. Sez. II 27/11/1975 n. 1186 Grimaldi) afferma che l'obbligo da parte del P.M., di cui sopra, è sfornito di sanzione. Il termine di quaranta giorni persegue lo scopo della sollecitudine nello svolgimento e nella durata della istruzione sommaria. Ed infatti viene escluso che detto termine sia stabilito per determinare il limite massimo della custodia preventiva: il termine è stabilito unicamente ai fini della durata della istruzione sommaria. "Il ritardo di tale adempimento non può autorizzare la scarcerazione dell'imputato" (Cass. Sez. III 27/6/69 n. 477 Biello).

Si tratta, quindi, di termine concernente l'attività e i limiti temporali dell'Ufficio - quello del P.M. - e come tale riconducibile, poiché l'Ufficio è prevalentemente destinato alla formazione di atti processuali

finalizzati alla acquisizione di prove, nell'ambito delle norme relative ai termini processuali, derivandone la possibilità di applicazione dell'art.180 C.P.P. Le argomentazioni, escludono che possa trattarsi di nullità di ordine generale prevista dall'art.185 C.P.P. non incidendo l'eventuale violazione dell'art.272 C.P.P., in modo essenziale, sulla partecipazione del P.M. al procedimento (ad es. la capacità e lo stato giuridico della persona del magistrato costituiscono violazione dell'art.185 C.P.P.). Si tratta semplicemente di inosservanza di norma processuale, priva di qualsiasi sanzione di nullità. L'eccezione è respinta.

NULLITA' DELLA RICHIESTA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

Esattamente la Corte di primo grado ha osservato che la richiesta di citazione a giudizio è provvedimento non giurisdizionale, insuscettibile di essere invalidato a causa della eventuale nullità di atti istruttori per la giuridica impossibilità di ravvisare un qualsiasi legame tra detti ^{atti} / istruttori, il provvedimento medesimo e ^{il} / connesso decreto di citazione. Il P.G., alla udienza, ha ribadito la validità delle argomentazioni, precisando che soltanto ~~non~~ se l'imputato non è stato interrogato (o se il fatto non è stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto - artt.

40

376 e 396 C.P.P.) vi è possibilità di declaratoria di nullità. Nella specie, l'imputato, fu interrogato l'8/7/1975 (f. 3, vol. III). Sostiene la difesa che esiste nullità insanabile, poichè la contestazione fu fatta sulla base di ordine di cattura, da considerarsi nullo. Si sono già esposte le ragioni per cui l'ordine di cattura non può considerarsi nullo; comunque, la Suprema Corte (sent. citata Melandri) ha escluso, per la richiesta del decreto di citazione a giudizio - atto del Pubblico Ministero, che è parte e non del giudice - l'obbligo della motivazione secondo l'art. 111 della Costituzione della Repubblica. Ciò esclude che la richiesta del decreto di citazione a giudizio possa essere invalidata per vizi che attengono agli atti istruttori, purchè sia avvenuta - come per il caso è avvenuta, secondo le argomentazioni svolte - regolare contestazione dell'accusa, ex art. 396 C.P.P. L'eccezione è respinta.

CONTESTAZIONE SUPPLETIVA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 61

n. 2 C.P. E DI INTEGRAZIONE RELATIVA AL CAPO III

IMPUTAZIONE CONCERNENTE IL DELITTO DI STRAGE

Alla udienza del 4/12/1975 il P.M. chiedeva che la Corte di primo grado contestasse all'imputato, da considerarsi presente a tutti gli effetti ex art. 427 secondo comma C.P.P. - l'aggravante di cui all'art.

al n.2 C.P. in relazione al delitto di strage, aggiungendo al capo di imputazione le parole "per assicurarsi la impunità dal delitto di sequestro di persona"; il P.M. chiedeva, inoltre, che lo stesso capo di imputazione (quello relativo al reato di strage) fosse integrato con la indicazione del fine di uccidere anche nei confronti dell'appuntato Barberis, aggiungendo dopo le parole "Cattafi Rosario" le seguenti "l'appuntato dei Carabinieri Barberis Pietro" (f.39).

Si opponeva la difesa del Maraschi, eccependo la irritalità della contestazione, sostanzialmente rilevando che il Maraschi non era fisicamente presente in udienza. (f.39).

La Corte di primo grado respingeva la opposizione proposta dal difensore, affermando che trattandosi non di contumacia o di assenza dell'imputato, bensì di rifiuto di assistere alla udienza dell'imputato detenuto, quest'ultimo, in tal caso, è rappresentato dal difensore, a tutti gli effetti, ivi compreso quello riguardante la contestazione ex art.445 C.P.P. Con separata ordinanza la Corte di Assise di Alessandria, visti gli art. 427, 2° comma, 445 e 446 C.P.P. contestava al Maraschi la aggravante menzionata e la integrazione di cui si è detto; avvertiva l'imputato, rappresentato dal difensore a tutti gli effetti, che poteva chiedere

42

un termine non maggiore di cinque giorni per preparare la difesa. Si lamenta nei motivi di appello (punto 4° di cui sopra) la erroneità delle impugnate ordinanze, sostenendo che l'art. 427. 2° comma C.P.P. soffre particolari limitazioni, quali quella prevista appunto dal secondo comma dell'art. 445 C.P.P., nel quale è espressamente esclusa la possibilità di contestazioni suppletive al difensore dell'imputato assente, nel caso di reato che non consente la rappresentanza mediante il mandato speciale di cui all'art. 125 2° comma C.P.P. (reati puniti soltanto con la multa o con l'ammenda), mandato speciale in forza del quale soltanto il difensore esercita i diritti dell'imputato in relazione alle contestazioni suppletive. Al riguardo, invoca il difensore giurisprudenza costante da decenni, secondo la quale "la contestazione suppletiva di reati concorrenti o di circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 445 C.P.P., non è possibile nei confronti dell'imputato contumace o assente, inquanto la rappresentanza del difensore, prevista per il contumace dall'art. 499 comma terzo C.P.P. e per l'assente dall'art. 427 secondo comma stesso codice non si estende alle nuove imputazioni, che devono essere fatte personalmente all'imputato, salvo che questi non sia rappresentato dal difensore con mandato speciale al

senza dell'art. 125 secondo comma C.P.P. (Cass. Sez. II 29/1/1968 - 31/5/1968 n.159 Sirianni). Di conseguenza stante la violazione dell'art. 445 C.P.P., la difesa chiede declaratoria di nullità delle suddette ordinanze e della sentenza di primo grado.

La Corte di Assise di Alessandria ha ampliato, nella appellata sentenza, la motivazione della ordinanza di reiezione dell'eccezione. Essa ritiene che, nel campo della non-presenza dell'imputato al dibattimento, esistono tre figure processuali: 1) il contumace - 2) l'assente in senso tecnico, previste dall'art. 497, 2° comma, C.P.P. - 3) l'assente in forma impropria ("ficta praesentia"), previsto dagli artt. 427 e 428 C.P.P., considerato "come se fosse presente" e rappresentato "per tutti gli effetti" dal difensore. Poiché il Maraschi rinunciò a presenziare al dibattimento, e non ricorrendo alcune delle circostanze previste dall'art. 497 C.P.P., egli deve essere considerato presente, con la conseguenza che tale situazione non rientra nella previsione dell'art. 445, 1° cpv., C.P.P., riferibile alla ipotesi dell'"assente" in senso tecnico di cui all'art. 497 2° comma C.P.P.

Questa Corte ritiene fondata la eccezione proposta dalla difesa del Maraschi.

La lettura dell'art. 445 C.P.P. consente, anzitutto,

44

nella prima parte, una fondamentale osservazione. Stabilisce la norma che il presidente "contesta all'imputato" quanto richiesto dal P.M. La locuzione è identica a quella usata dall'art. 367 C.P.P.: "Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli è attribuito". La affinità terminologica pone in evidenza due dati essenziali: la oralità della contestazione e la esclusività del soggetto nei confronti del quale può essere effettuata la contestazione suppletiva, esclusivamente, cioè, nei confronti dell'imputato fisicamente presente.

Circa la oralità della contestazione, essa è possibile, secondo il vigente sistema processuale penale, in eccezionale sostituzione della contestazione scritta assunta come forma base - soltanto in tre casi: 1) quando si procede a giudizio direttissimo; 2) quando si procede direttamente per i reati commessi in udienza; 3) nella ipotesi particolare prevista dall'art. 445 C.P.P., quando, dagli atti istruttori o dal dibattimento, risulti un reato concorrente o la continuazione del reato o una circostanza aggravante, e non ve ne sia menzione nell'ordinanza di rinvio a giudizio o nella richiesta o nel decreto di citazione (Cass. Sez. ^{VI} 19/10/1968 n. 1324 Dacarro). Nel giudizio direttissimo (art. 502 C.P.P.) la presenza fisica dell'imputato è

45

condizione essenziale della legittima instaurazione di tale giudizio speciale, nel quale la presentazione personale dell'imputato al giudice del dibattimento rappresenta "l'insostituibile surrogato della ordinanza "vocatio in ius" e quindi un presupposto indeclinabile della regolare costituzione del rapporto processuale" (sent. Cass. Sez. I 1°/7/1964 n. 700 Mancuso); il reato commesso in adienza (art. 435 C.P.P.) presuppone la presenza fisica di chi ha commesso il fatto; la contestazione suppletiva (art. 445 C.P.P.), anch'essa orale, non può non presupporre, a sua volta, la presenza fisica dell'imputato. Detti tre casi sono tassativamente previsti dalla legge processuale per il caso della contestazione orale della accusa, eccezione al fondamentale principio della contestazione scritta, ed il legislatore volle che, a garanzia della eccezione, fosse contrapposta la esigenza della presenza fisica dell'imputato. E', infatti, funzione esclusiva dell'imputato recepire la contestazione della accusa, , per la quale funzione non può essere sostituito dal difensore: non si può, invero, negare all'imputato, anche in relazione alle modificazioni dibattimentali dell'accusa, il diritto di essere sottoposto all'interrogatorio e così di autodifendersi dalla contestazione. *delle nuove accuse* Né può ritenersi l'imputato rappresentato

46

"per tutti gli effetti" dal difensore (e, allora, il difensore può, ad esempio, accettare una remissione di querela o rinunciare all'amnistia?), in quanto, nel caso di contestazione suppletiva, per reato diverso o più grave in relazione alla originaria imputazione da lui conosciuta, egli, ignaro di tali innovazioni, non poteva avere rilasciato il mandato al difensore.

Principi rispettati da costante giurisprudenza, nel senso che la contestazione suppletiva deve essere fatta "personalmente" all'imputato (cit. sent. 31/5/1968 Sirianni), nel senso che deve aversi la presenza fisica dell'imputato. Riprova di detta inderogabile esigenza è la sentenza 15/3/1967 n.1407 Corte Cass. Sez. I Cristiano, secondo cui il fatto che l'imputato detenuto, esercitando il diritto riconosciutogli dall'art. 427 C.P.P., durante la udienza dichiarò di volersi allontanare rinunciando a presenziare al dibattimento, non preclude al giudice la possibilità di differire momentaneamente il suo allontanamento per procedere alla contestazione di una aggravante, richiesta dal P.M. Si riconosce, così, potere coercitivo al giudice appunto perchè possa contestare l'accusa suppletiva all'imputato fisicamente presente. Secondo la citata sentenza Sirianni, che espressamente si riferisce alla norma (ART. 427 COMMA 2° C.P.P.) applicata dalla Corte

al primo grado per giustificare la contestazione supple-
tiva al Maraschi, la rappresentanza del difensore (rap-
presentanza che i primi giudici adduc^{me} per ritenere la
"rieta praesentia" -pagg. 66/67 - ff.184/185) non si
attende alle nuove contestazioni (che aggiungono un
"quid novi" risultato dagli atti istruttori o dibatti-
mentali - sent. Cass. Sez. I. 14/7/1966 n. 465 Demmone) da
farsi "personalmente" all'imputato, salve il caso previsto
dall'art. 125 C.P.P., nella specie non ricorrente.

Caso, quest'ultimo (art. 125 C.P.P.) che fu ogget-
to di discussioni nel corso dei lavori preparatori del
codice di rito (verbali Commissione Parlamentare) e pro-
vocarono interventi contrari all'accoglimento del pri-
mo capoverso dell'art. 445 C.P.P. in relazione all'art.
125 C.P.P., specie eccependo che "solo all'imputato
può farsi la contestazione della nuova imputazione: il
di lui difensore non può essere in grado di discolparlo".
La replica si limitò a questa obiezione: "Si tratta
di piccolissimi reati".

La terza figura prospettata dalla Corte di primo
grado (e cioè, oltre il contumace e l'assente, il non
presente considerato - ai sensi dell'art. 427 comma 2°
C.P.P. - come fisicamente presente). porterebbe a consi-
derare il termine "assente", usato nel 1° cpv. dell'art.
445 C.P.P. riferibile soltanto all'"assente" di cui

48

all'art. 497 comma 2° C.P.P. e non ai casi regolati dagli artt. 427 e 428 C.P.P. Distinzione che il legislatore - ad avviso di questa Corte - non intese operare. Anzi, appunto per evitare che all'imputato assente, anche se considerato presente (artt. 427 e 428 C.P.P.) si potessero muovere nuove accuse, sotto il pretesto della "ficta praesentia", espressamente escluse tale possibilità (salvo il caso dell'art. 125 C.P.P.) Tanto che del contumace non si parlò, essendo fuori dubbio che quando vi è contumace non può esserci "ficta praesentia", e quindi è esclusa, a tutta evidenza, la contestazione suppletiva. Nel termine "assente" il legislatore incluse sia la figura prevista dall'art. 497 C.P.P. sia quella prevista dall'art. 427 C.P.P., in armonia - e ciò deve presumersi nell'interpretare la legge - con le direttive generali dell'ordinamento giuridico, che esigono, come si è visto, la presenza fisica dell'imputato per le eccezionali (tassativamente previste - citata sentenza Dacarro) ipotesi di contestazioni orali. Autorevolissima conferma che il legislatore non intese limitare il termine "assente" usato nel 1° cpv. dell'art. 445 C.P.P. alla sola ipotesi di cui all'art. 497 C.P.P. (peraltro, quando il legislatore intese distinguere, operò espressamente la distinzione, ad esempio nell'art. 431 cpv. 2° C.P.P. che men-

zione "coloro che sono comparsi e che debbono considerarsi presenti") è data dalla sentenza 22/1/1976n.18 della Corte Costituzionale (citata dalla stessa appellata sentenza, ma non per appoggio fondamentale della tesi sostenuta dalla Corte di primo grado) (pag.67 - r.85).La Corte Costituzionale - per altro caso processuale - si riferisce all'imputato "ASSENTE" indicando le ipotesi previste dagli artt.427, 497, 434 C.P.P. e non opera alcuna ulteriore distinzione, assimilando le varie figure in unico concetto.

Recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. II 30/5/1975 Mughetti) ancora ribadisce che per la contestazione suppletiva occorre che l'imputato "sia presente in udienza" con chiaro riferimento alla presenza fisica, con esclusione della "ficta praesentia".

Il Procuratore Generale ha, in udienza, giustificato la decisione dei primi giudici, affermando, tra l'altro, che nei confronti dell'imputato che rifiuta di assistere al dibattimento v'è peggiore trattamento processuale, appunto per il di lui comportamento, nel senso che la legge processuale permette di dire che lo si considera presente. Non ritiene questa Corte possa avallarsi tale impostazione, e così punire l'imputato che ha rifiutato di presenziare al dibattimento, negandogli il diritto di essere interrogato, di

autodifendersi e di discolarsi, di essere assistito da difensore a cui sia in grado di conferire mandato anche per le nuove accuse, e ciò valutando che se può essere considerato presente per la originaria vocatio ^{iudicium} in ~~causa~~, altrettanto non può dirsi per le nuove accuse. Sarebbe, altrimenti, violata una delle garanzie fondamentali del processo penale; la strumentalità della accusa è volta, infatti, alla precisazione del contenuto della imputazione e all'assicurazione all'imputato della sua conoscenza, escluso ogni equipollente per fictio legis data la essenziale rilevanza del principio.


Secondo il C.P.P. 1865 (artt. 347, 368, 388) il giudizio in contumacia si svolgeva senza che potesse intervenire per il contumace "verun difensore" ("contumace" dal latino "contumax", "contemnere", avere a vile, cioè a dire della "arroganza" del "contumace"). Era previsto purgare la contumacia, ma occorreva presentarsi o costituirsi. Il richiamo è fatto per ricordare come era "punita" la non-presenza al dibattimento. Oggi, la Suprema Corte considera l'art. 427 comma 2° C.P.P. (è l'art. 497 stesso codice) non come trattamento peggiore, ma come attribuzione di un positivo vantaggio "in omaggio al principio della libertà" (Cass. Sez. III 28/10/1965 Zamagni). Sarebbe iniquo risolvere -

osserva questa Corte - tale omaggio al principio della libertà nella possibilità processuale, ed in base a fictio legis, di aggravare la posizione processuale dell'imputato contestandogli nuove ^(accuse) con l'esplicito di una "non-presenza" considerata "presenza" e giustificando il trattamento con ^{il} rifiuto a comparire, che, secondo principi diametralmente opposti a quelli previsti dall'abrogato C.P.P., trova, in definitiva, ^{oggi} radice nella inviolabilità della libertà personale, sancito dall'art.13 della Costituzione della Repubblica.

Vi è, in conclusione, irritualità della contestazione suppletiva, come ebbe ad effettuarla la Corte di primo grado, irritualità tempestivamente eccepita dalla difesa e oggetto della impugnazione (la violazione dell'art.445 C.P.P. non è, secondo la giurisprudenza - Cass. Sez. III 10/1/1967 n.2323 Ferraris - riconducibile tra quelle previste dall'art.185 C.P.P.), così escludendosi che la violazione sia stata sanata, poiché ritualmente dedotta.

Ha ancora rilevato il Procuratore Generale che è stato, comunque, osservato il principio secondo cui l'accusa deve consentire all'imputato di difendersi sui fatti addebitatigli e non sulla qualificazione giuridica dei fatti medesimi. Con ciò la Pubblica Accusa si riferisce al principio fissato dalla giurisprudenza,

ovvero che la nullità prevista dall'art. 445 C.P.P. si verifica "quando la omessa contestazione si riferisce all'elemento di fatto e non già alla omessa menzione del nomen iuris o alla omessa contestazione dell'articolo che concerne l'aggravante" (Cass. Sez. I 11/5/1965 Angelino). Sostiene, al riguardo, il Procuratore Generale che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. era, in fatto, contestata, con la locuzione "al verificarsi di condizioni preventivamente concordate e di prevedibile e logico accadimento, quali, ad esempio, il tentativo di liberazione da parte di terzi della vittima sequestrata o di fuga da parte della stessa" e che il fine di uccidere anche nei confronti dell'appuntato Barberis Pietro - oggetto della integrazione del relativo capo di imputazione - era già, del pari, contestato in fatto, con la menzione della pattuglia dei Carabinieri nonchè, espressamente, ^{dell'}appuntato predetto, al termine della formulazione della imputazione di cui al capo n° 2. Osserva questa Corte che il fatto, nel caso di omessa menzione del nomen iuris, deve essere contestato in modo che non insorga "alcuna incertezza" (Cass. Sez. VI 27/3/1969 n. 167 Parodi). Per contro, nella specie, le incertezze sono notevolissime e quindi insuperabili. Anzitutto la locuzione anzidetta deve integrarsi con la completa lettura del



53

capo n.2 anzidetto, che è opportuno integralmente
trascrivere:....(imputato):2) del delitto p. e p.
dagli artt. 110, 422 C.P. 61 nr. 2 e 10 C.P. per ave-
re in correatà con numerose altre persone rimaste
sconosciute e con Cagol Margherita, munendosi di bom-
be a mano, armi da guerra e armi comuni, con il preor-
dinato proposito e fine di uccidere al verificarsi
di condizioni preventivamente concordate e di prevedi-
bile e logico accadimento quali, ad esempio, il tentati-
vo di liberazione da parte di terzi della vittima se-
questrata o di fuga da parte della stessa, compiuto
atti constatatisi in lancio di bombe a mano ed uso
di armi, idonei per la qualità e per il luogo aperto
al pubblico a porre in pericolo la pubblica incolumità,
derivando dal fatto la morte dell'appuntato dei Cara-
binieri D'Alfonso Giovanni, lesioni al tenente dei
Carabinieri Rocca Umberto con spapolamento ed asporta-
zione del braccio sinistro, perdita del globo oculare
sinistro e lesioni giudicate guaribili in gg.60, al
maresciallo Cattafi Rosario, e del fine di uccidere
anche nei confronti dell'appuntato dei Carabinieri
Barberis Pietro (integrazione effettuata al dibattimen-
to su richiesta del P.M.). Con l'aggravante di aver
commesso il fatto contro quattro pubblici ufficiali
componenti la pattuglia nelle persone sopraprecisate

54

e nell'appuntato dei Carabinieri Barberis Pietro, di cui tre portanti la divisa militare, e con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. per assicurarsi l'impunità del delitto di sequestro di persona (contestazione effettuata al dibattimento su richiesta del P.M.). (tale è la imputazione risultante dalla copia in atti della sentenza impugnata).

Occorre precisare che la indicazione "61 n. 2" fu aggiunta nella epigrafe della sentenza, all'inizio del capo n. 2, ma in effetti non era menzionata nella richiesta del decreto di citazione a giudizio in data 14/7/1975 (vedi fascioletto citazioni). Nella epigrafe della sentenza, la indicazione dell'art. 61 n. 2 C.P. è fatta alla fine del capo n. 2, con la precisazione che trattasi di contestazione suppletiva, e quindi, soltanto quest'ultima indicazione è esattamente posta. Ciò premesso, deve rilevarsi che il tentativo di liberazione da parte di terzi della vittima sequestrata o di fuga da parte della stessa appare incluso nel capo n. 2 non già a titolo di aggravante, ma quale elemento indicativo del previo accordo, in relazione al contestato art. 110 C.P. (e con riferimento anche all'art. 116 C.P., stante la dizione "prevedibile e logico accadimento"), con le parole "ad esempio" che ancor più creano incertezza. Né può ravvisarsi, nella frase, la

aggravante oggetto della contestazione suppletiva (art. 61 n.2 C.P.) nella ipotesi di commissione del reato di strage per assicurarsi la impunità del reato di sequestro di persona, poichè contrastare la liberazione della vittima sequestrata o impedirne la fuga può riferirsi ad azione diversa dalla fuga per sottrarsi all'arresto, fuga attuata mediante il conflitto a fuoco, abbandonando la vittima nella cascina.

Per quanto concerne la frase "del fine di uccidere anche nei confronti dell'appuntato dei Carabinieri Barberis Pietro" si osserva che se la determinazione delle persone contro le quali è diretto il fine di uccidere, di cui all'art.422 C.P., non è ritenuta necessaria (Cass.Sez.I 16/10/1967 Ferrari), ciò non significa che sia escluso adottarla. La determinazione predetta fu ritenuta opportuna nella formulazione del capo n.2 e una volta così stabilita la strutturazione della accusa aggiungere il nome di altra persona, contro la quale si sosteneva essere diretto il fine di uccidere, costituiva "integrazione" che la Corte di primo grado contestò a norma dell'art.445 C.P.P. (f.96), quindi considerandola contestazione suppletiva.

L'appuntato Barberis era indicato nel capo n.2 per tutt'altro scopo, ovvero quale pubblico ufficiale a fini dell'aggravante di cui all'art.61 n.10 C.P.

56

È il suo nome non appariva riferibile alla determinazione di persona sotto il profilo dell'art. 422 C.P., mancandone, specifica indicazione, ^(a quest'ultimo scopo) considerata alla imputazione di strage già formulata nel contesto del capo n.2 con la individuazione delle persone.

Deve, quindi, ritenersi che il capo n.2 non conteneva "compiuta enunciazione" (citata sentenza SEZ.VI Cass. 27/3/1969 n.167 Parodi) del fatto corrispondente alla aggravante contestata e alla "integrazione", versandosi, per contro, come ritenne la Corte di Assise di Alessandria, nella ipotesi di contestazione suppletiva prevista dall'art. 445 C.P., in quanto della aggravante e della integrazione non vi era menzione nella richiesta del decreto di citazione a giudizio. La inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 445 C.P.P. rende nulle le citate ordinanze dibattimentali in data 4/12/1975 e rende nulla la appellata sentenza, anche in relazione ai fatti regolarmente contestati. In tal senso la eccezione difensiva è accolta.

NULLITA' DELLA COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE COLA-

LONGO RACHELE

Sul verbale del dibattimento 3/12/1975 ore 9 (pag. 37) è apposta la scritta "previa lettura da parte del Presidente dei capi di imputazione". La frase è interlineata per correzione e, quindi, eliminata. Nel ver-

tale 5/12/1975 ore 16 (pag.41) appare la scritta "il presidente, dopo aver fatto la relazione e data lettura delle imputazioni, dichiara aperto il dibattimento". Fino a questo momento, quindi, era consentibile la costituzione di parte civile (artt.93 e 430 C.P.P.). La costituzione della sig.ra Colalongo Rachele avvenne prima che fossero compiute le formalità di apertura del dibattimento (vedi inizio f.41) e dunque entro il prescritto termine. L'eccezione è respinta.

OPPOSIZIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE CIVILE BARBERIS PIETRO

La difesa, alla udienza 4/12/1975, aveva chiesto la estromissione del Barberis Pietro dalla costituzione di parte civile "in quanto nessuna imputazione per lesioni allo stesso risulta contestata al Maraschi". La Corte di primo grado aveva ritenuto l'ammissibilità della costituzione di parte civile, in quanto il Barberis aveva lamentato di aver subito danni non patrimoniali; nella impugnata sentenza (pag.73 - f.101) si mette esattamente in evidenza che il Barberis, anche se rimasto indenne nel conflitto a fuoco, subì per turbamento psichico di non indifferente entità, tale da giustificare la richiesta del risarcimento dei danni. Sussiste, quindi, osserva questa Corte, la legittimazione richiesta dall'art.22 C.P.P., quanto meno in

relazione allo stato di shock subito. Rettamente la Corte di primo grado aveva respinto la opposizione proposta dalla difesa alla costituzione ed in tal senso l'ordinanza 22/12/1975 trova conferma da parte di questa Corte, così respingendosi il relativo gravame.

VIOLAZIONE DELL'ART. 466 C.P.P.

Le fotocopie degli atti a cui alludono i motivi di appello e di cui si è detto furono presentate al dibattimento dal capitano dei Carabinieri Sechi Gian Paolo (f. 86) ed acquisite agli atti sull'accordo delle parti. Gli originali si trovano in altri procedimenti penali pendenti contro altre persone. Della acquisizione agli atti sul consenso di tutte le parti dà appunto atto la impugnata sentenza (pag. 103 - f. 221). Eccepisce la difesa che tale consenso non poteva vanificare un divieto posto dalle regole che disciplinano il processo penale, sottratte alla disponibilità delle parti. Pur entrando nel merito della questione, osserva questa Corte, è da rilevare che il divieto posto dall'art. 466 C.P.P. si riferisce ad atti che si siano formati nel corso di altro procedimento non definito, quali, ad esempio, un esame testimoniale, una perizia. Ma nella specie i documenti acquisiti non sono atti tipici di un processo ed è sufficiente

che il documento sia acquisito in modo da acquistare valore processuale, come nel caso in esame, in cui è stato presentato da pubblico ufficiale, che ne ha attestato provenienza e ragione della provenienza, elementi utili per la decisione (reperimento a bordo della vettura di un arrestato e in un "covo" delle "Brigate Rosse") (pag. sent. 103 = f. 221). L'eccezione è respinta.

IMPUGNAZIONE DELLA ORDINANZA DIBATTIMENTALE 5/12/1975
CHE DISPONE LA ASSUNZIONE DEI TESTI E LA PERIZIA MEDICO-LEGALE

V'è impugnazione, ma mancano i relativi motivi. Comunque, la Corte di primo grado fece buon governo della norma di cui all'art. 455 C.P.P. che, appunto, consente la acquisizione di perizia nel dibattimento quando ne appare la necessità, così come motivato dalla ordinanza suddetta sulla opposizione della difesa all'assunzione di tale mezzo di prova (f. 97). L'eccezione è respinta.

Se si trattasse della ipotesi di cui all'art. 522 1° cpv. C.P.P. questa Corte dovrebbe rinviare gli atti direttamente al giudice di primo grado. Trattandosi, per contro, di nullità prevista dal 1° comma dell'art. 522 C.P.P. gli atti sono trasmessi all'Ufficio del Pubblico Ministero della sede del giudice di primo

60

grado, cioè al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Alessandria, per l'ulteriore corso. Le incombenze processuali consistono, infatti, esclusa ogni attività istruttoria, nel rinnovare la vocatio in iudicium, includendovi ritualmente la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. e la integrazione del capo di imputazione sub n. 2, in modo che lo sviluppo delle incombenze medesime è demandato al Pubblico Ministero presso l'Ufficio del primo giudice.

P. Q. M.

La Corte, visto l'art. 522 C.P.P. :

DICHIARA, ANZITUTTO, LA NULLITA' DEI SEGUENTI ATTI

ISTRUTTORI : deposizioni testimoniali di Rocca Umberto,

Cattafi Rosario, Barberis Pietro, nonché DEI PROCESSI

VERBALI SEGUENTI : ispezione località Cascina Spiotta

5 e 20/6/1975; descrizione e ricognizione del cadavere

Cagol 6/6/1975; perizia medica sul cadavere della Cagol,

conferita il 6/6/1975; descrizione del cadavere di

D'Alfonso e perizia sullo stesso in data 11/6/1975;

perizia balistica 12/6/1975;

ANNULLA, INOLTRE, LE ORDINANZE DIBATTIMENTALI DEL 4

DICEMBRE 1975 relative alla contestazione suppletiva

della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.

in ordine al capo di imputazione n. 2 e alla integrazione

ne dello stesso. E - CONSEGUENTEMENTE - ANNULLA LA

61

SENTENZA IMPUGNATA EMESSA DALLA CORTE DI ASSISE DI
ALESSANDRIA IN DATA 10 GENNAIO 1976 NEI CONFRONTI DI
MARASCHI MASSIMO;

INVIA gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale
nale di Alessandria, per l'ulteriore corso.

Torino, 9 marzo 1977

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL CANCELLIERE
(G. Bonino)

In data 12/3/1977 proposto ricorso per
CASSAZIONE dal Procuratore Generale
della Repubblica

Il Cancelliere

Ordinanza 18-3-1977 della Cor-
te di Assise di Appello ha
dichiarato inammissibile il
ricorso per cassazione profo-
sto l' 8-3-1977 da Mar-
schi Massimo contro "even-
tuale sentenza"; notificata
il giorno 11-5-1977 (all'imputato per ultimo)

IL CANCELLIERE
(G. Bonino)

Depositata in Canc. oggi 24 marzo 1977

Il Cancelliere

G. Borino

Ordinanza 20-4-1977 della Corte di
Amie di Appello, comunicata al P.G.
il giorno 21-4-77, ha dichiarato inam-
missibile il ricorso del P.G.

Torino, li 16-5-77

IL CANCELLIERE
(G. Borino)

G. Borino

Sentenza passata in giudicato
dal 15-5-1977

Il Consigliere

G. Borino

E' copia conforme per
Torino 22/2/1985



Il cancelliere

G. Borino

FATTO CARTELLINO

N. 40/76 R. del Reg. gen.

addi

N. 19/77 del Reg. sent.

CORTE DI ASSISE - TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 77 il giorno 16 del mesedi Marzo

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

- | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------|
| 1. dott. GUIDO BARBARO | | Presidente |
| 2. dott. GIOVANNI MITOLA | | Giudice |
| 3. ANDREA BAVARESCO | | } Giudici
popolari |
| 4. GIOVANNA MARENGO | | |
| 5. PIERO BONELLI | | |
| 6. ANTONIO FELA | | |
| 7. MARIA LUISA MARASCALCHI | | |
| 8. ALDO MARUZZO | | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.

ROCCO SCIARAFFA

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

- 1) BIANCO ENRICO, nato a Neviglio il 7/6/1952, già detenuto, in atto LATITANTE (Evaso);
- 2) FALCONE ANTONIO, nato a Napoli il 31/1/1955, in atto detenuto per questa causa nella Casa Circondariale di Torino, rRESENTE.

- 3) BETTINI LUCIANO, nato ad Acquapendente il 25/11/1954, in atto detenuto per questa causa nella Casa Circondariale di Torino, rRESENTE.
- 4) VITTONI CARLO, nato a Torino il 28/11/1948, in atto detenuto per questa causa nella Casa Circondariale di Alessandria, rRESENTE.
- 5) GARBATI GUIDO, nato a Napoli il 9/3/1956, in atto detenuto per questa causa nella Casa Circondariale di Torino, rRESENTE.
- 6) LEONARDI LUIGI, nato a Chiampo il 10/4/1952, in atto detenuto per questa causa nella Casa Circondariale di Torino, rRESENTE.
- 7) INZITARI PASQUALLINO, ~~XXXXX~~, nato a Torino il 5/7/1954, in atto detenuto per questa causa nella Casa Circondariale di Casale Monferrato, rRESENTE.

I M P U T A T I

TUTTI:

- A) - del reato di cui agli artt. 110, e 306 C.P., perchè in Settimo Torinese e altrove, in epoca imprecisata, fino al 9/9/75, in concorso tra loro per commettere il delitto di propaganda e apologia sovversiva p. e p. dall'art. 272 pp. C.P. e quindi per fare propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale, quella del proletariato, sulle altre, e, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, e muovevano, costituivano ed organizzavano una banda armata.
- B) - del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 3; 5; 7 C.P., perchè in Torino regione Barona - nella notte tra il 13 e il 14 Agosto 1975 in concorso tra loro si impossessavano, al fine di trarne profitto, di una moto-vespa sottraendola a persona non identificata, che la deteneva incuslodita e chiusa a chiave sulla pubblica via commettendo il fatto con armi indosso, in più di due persone, su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede.
- C) - del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 13 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè in Settimo Torinese nella notte tra il 13 e il 14 agosto 1975 in concorso tra loro, al fine di incutere pubblico timore, di suscitare tumulto e pubblico disordine, e di attentare alla sicurezza pubblica, facevano esplodere colpi di arma da fuoco contro la porta e i muri della Caserma dei Carabinieri.
- D) - del reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 635 pp. e cpv. n. 3 C.r., perchè in Settimo Torinese, nella notte tra il 13 e il 14 agosto 1975, in concorso tra loro per eseguire il reato specificato sotto il capo A), danneggiavano il portone e il muro esterno della Caserma dei Carabinieri, sparando contro dei colpi di arma da fuoco, commettendo il fatto su un edificio pubblico.
- E) - del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7 C.P., perchè in Settimo Torinese il 8/7/75 in concorso tra loro, si impossessavano, al fine di trarne profitto dell'autovettura Fiat 128 tg. TO/H53376, sottraen-

adola a Carasso Gian rabio, che la deteneva, incustodita e chiusa a chiave, sulla pubblica via, commettendo il fatto in tre persone, su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede, con violenza e mezzo fraudolento in quanto forzavano il detentore e rompevano l'antifurto e avviavano il motore servendosi di apposito artificioso arnese.

F)- del reato di cui agli artt. 81, 110, 697 e 699 C.P., 10 e 12 Legge 14/10/74 n. 497 perchè in Settimo Torinese da epoca imprecisata fino al 9/9/75, in concorso tra loro, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico le seguenti armi e munizioni comuni e da guerra:

- 1)- una pistola a tamburo marca "Smith e Wesson" calibro 38 special; 2)- un fucile a canna mozza cal. 12 marca Franchi; 3)- pistola cal. 9 marca Beretta; 4)- 7 cartucce cal. 38 Special; 5)- 10 cartucce cal. 10; 6)- 42 cartucce Winchester-Lugher cal. 7,65; 7)- 10 cartucce cal. 12 a panneltoni marca Sanglier; 8)- 2 cartucce a palline cal. 12 ~~a panneltoni~~ marca Olevier; 9)- 4 cartucce cal. 12 del tipo n. 6 marca Fiocchi; 10)- 32 cartucce per pistola cal. 38 Special lungo; 11)- 32 cartucce cal. 9 lungo per pistola.

G)- del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 4 e 3 comma L. 18/4/75, in concorso tra loro, senza giustificato motivo portavano fuori dalla propria abitazione un coltello da cucina.

H)- del reato di cui agli artt. 81, 110 C.P., 23 comma 1° e 3 e 4 Legge 18/4/75 n. 110, perchè in Settimo Torinese il 9/9/75 in concorso tra loro, detenevano e portavano in luogo pubblico un'arma clandestina e precisamente la pistola specificata sub/F) n. 1 sprovvista del numero di matricola. Con l'aggravante della recidiva per il Banco, il Vittone, il Bettini, il Marocco, il Leonardi e il Garbati (Art. 99 C.P.)-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Verso le ore 18 del 9.9.75 il vigile urbano della Raimondo fermava per un controllo, nell'abitato di Settimo Torinese, un'autovettura Fiat 128 marca, a bordo della quale viaggiavano tre giovani, prendendo scorta sul parabrezza della vettura il contrassegno della C.R.I. e ritenendo che il veicolo potesse identificarsi con quello che il Rolla sapeva essere stato sottratto il giorno precedente a tale indirizzo Paolo.

4

Il conducente del veicolo, dopo un momentaneo arresto del mezzo ^{XIS} determinato da ostacoli connessi alla circolazione, ripartiva di scatto, così sottraendosi al controllo.

Il vigile, allora, esplose un colpo di pistola che attingeva uno pneumatico della vettura in fuga, e si poneva egli stesso all'inseguimento del veicolo, riuscendo a raggiungerlo poco dopo. Dall'auto discendeva un giovane che, identificato per Bianco Enrico, veniva tratto in arresto.

Adosso al Bianco veniva rinvenuta e sequestrata una pistola cal. 38 special marca Smith e Wesson con matricola cancellata, contenente 6 cartucce nel tamburo; a bordo dell'auto (targata TO H 53376, che si accertava essere quella asportata il giorno precedente a Carosso Gian Paolo), occultati in una valigia, venivano rinvenuti 2 passamontagna, un giubbotto di tela blu e un coltellaccio da cucina; e nella campagna limitrofa, ove si erano dileguati gli altri due occupanti del veicolo, veniva rinvenuto abbandonato uno zaino di tipo militare, nel quale erano custodite 53 cartucce cal.38 special, 10 cartucce cal.7,65, 3 passamontagna; una giacca da tuta in tela, 3 cinghie di tessuto e un maglione.

Non davano esito le ricerche dei fuggitivi.

Frattanto una pattuglia dei Carabinieri eseguiva una perquisizione nell'abitazione del Bianco, sita in Via Cigna 68 dell'abitato di Torino, che portava al rinvenimento di vari volantini e documenti di intonazione sovversiva.

Mentre era in corso detta operazione, sopraggiungeva un giovane che, richiesto di specificare il motivo per cui si era colà recato, adduceva di

5

covervi incontrare una ragazza della quale dichiarava di ignorare le complete generalità. Il giovane veniva identificato per tale Falcone Antonio, e fermato per ulteriori accertamenti.

Veniva intanto riferito ai Carabinieri da fonte confidenziale che il Falcone era giunto a Torino nei pressi dell'abitazione del Bianco a bordo di un'auto Lfa Sud di colore bianco con ruote in lega leggera di colore giallo.

Poiché un'auto del tipo descritto risultava di proprietà di tale Vittone Carlo, veniva effettuata una perquisizione nell'abitazione di quest'ultimo a Settimo, ove venivano rinvenute e sequestrate tre borse contenenti, tra l'altro, un fucile a canna liscia, una pistola cal.9 lungo, 80 cartucce.

Il Vittone riferiva di aver prelevato le borse, ignominando il contenuto, dall'abitazione del Falcone, a incarico di quest'ultimo.

Tanto il Vittone quanto il Falcone venivano, però, tratti in arresto, mentre una perquisizione eseguita nell'abitazione del Falcone dava esito negativo.

Quanto sopra formava oggetto del rapporto giudiziario n. 12/10 in data 11.9.75 dei Carabinieri di Settimo, a seguito del quale il Procuratore della Repubblica di Torino emetteva ordine di cattura nei confronti dei menzionati Vittone, Falcone e Bianco contestando a tutti il furto dell'auto del Falcone e i reati di detenzione e porto di armi comuni di guerra.

Interrogato, il Bianco negava di essere l'autore del furto dell'auto? Narrava il Bianco di essere stato fermato sulla vettura in Torino da tali Franco

6

e Matteo, coi quali si era diretto verso Settimo per incontrarvi alcuni "compagni". Durante il tragitto - aggiungeva l'imputato - l'auto era stata inseguita da un vigile urbano; i due amici si erano dati alla fuga, invitando lui a fare altrettanto e a portare con sé la valigia che era sull'auto; egli pure, perciò, aveva cercato di fuggire, e, siccome la valigia si era aperta e ne era uscita una pistola, egli se ne era impossessato.

Riconosceva il Bianco come di sua pertinenza il materiale (volantini, ciclostilati, appunti) sequestrato nella sua abitazione.

Dichiarava di non conoscere il Vittone Carlo; ammetteva, invece, di avere conosciuto il Falcone, al quale lo legavano affinità ideologiche, ma negava che il Falcone si fosse accompagnato a lui sull'auto sulla quale egli era stato sorpreso a viaggiare.

Il Vittone, interrogato a sua volta, riferiva che, informato da un conoscente (certo Zita Pasquino) che poco prima vi era stato uno scontro a fuoco, si era recato con lo stesso in un bar di via Asti per attingere altre notizie. Nel locale aveva incontrato il Falcone Antonio e certi Marocco Antonio e Bettini Luciano, coi quali si era recato sul luogo dello scontro. Il Falcone lo aveva allora pregato di accompagnarlo a Torino. Quivi giunti il Falcone era sceso in Via Cigna, avvertendolo che, se non fosse tornato entro una ~~dieci~~ diecina di minuti, sarebbe potuto ripartire per Settimo con gli altri amici. Poiché il Falcone si era attardato oltre il termine preventivato, egli - proseguiva il Vittone - era rientrato a Settimo, ove aveva lasciato al bar il Bettini e il Marocco, dopo che ma-

7

sti avevano segnalato l'opportunità di informare i genitori del Falcone Antonio che il figlio non sarebbe tornato a casa. Lo Zita, allora, si era premurato di avvertire telefonicamente i familiari del Falcone, e l'aveva poi pregato di accompagnarlo presso l'abitazione del Falcone medesimo, donde era tornato con due borse che aveva riposto nell'auto. Poi lo Zita lo aveva pregato di custodire le borse, ed egli le aveva perciò portate a casa sua, dove poco dopo erano giunti i Carabinieri che gliel'avevano sequestrate, facendogli rilevare che contenevano armi.

Il Falcone Antonio, per contro, ammetteva di aver incontrato il Vittone in un bar di Settimo e di avergli chiesto di accompagnarlo a Torino; ma spiegava che, essendosi il Vittone rifiutato, egli aveva raggiunto detta città con un pulmann di linea, recandosi successivamente presso l'abitazione del Bianco per incontrarvi una ragazza. Negava il Falcone di essere stato precedentemente informato dell'arresto del Bianco e dichiarava non constargli che il Bianco appartenesse ad organizzazioni politiche estremistiche.

Il giovane indicato dal Vittone come Zita Paganino veniva intanto identificato per Inzitari Paganino, e contro di lui il P.I. emetteva ordine di cattura, contestandogli il concorso nei reati già contestati al Bianco, al Vittone e al Falcone.


L'istruttoria veniva proseguita col rito formale.

L'Inzitari, interrogato dal G.I., ammetteva di essersi recato a Torino, la sera del 9 settembre, con l'aiuto del Vittone, in compagnia del Falcone ~~xx~~ e di altri due giovani; ma negava di aver consegnato al Falcone le armi a quest'ultimo sequestrate, dichiarando, in proposito, che, rientrati a Settimo dopo

8
il viaggio a Torino, era stato il Vittone a mostrargli due borse custodite sull'auto e a pregarlo di occultarle, ma egli si era rifiutato.

Il Vittone confermava, anche in sede di confronto con l'Inzitari, la versione precedentemente resa mentre il Falcone ammetteva di essersi recato a Torino con l'auto del Vittone, ma negava di aver detenuto le armi.

Escussi come testi, il Bettini e il Marocco negavano di aver fatto parte del gruppetto che con l'auto del Vittone si era recato a Torino. Di entrambi perciò veniva disposto dal G.I. l'arresto provvisorio. Il Bettini e il Marocco ritrattavano, allora, la precedente deposizione, e ammettevano di aver effettuato il viaggio, riferendo altresì di aver notato due borse a bordo del veicolo.



In un successivo interrogatorio l'Inzitari, modificando parzialmente le iniziali dichiarazioni, spiegava che la sera del 9 settembre si era recato a Torino con l'auto del Vittone, sulla quale avevano preso posto anche il Falcone, il Marocco e il Bettini. A Torino il Falcone, sceso dall'auto, aveva pregato gli amici di avvertire i propri familiari qualora non fosse stato di ritorno entro breve termine. Ritornati a Settimo, il Bettini e il Marocco si erano fermati al bar, mentre egli aveva preso contatti telefonici con i genitori del Falcone e si era recato presso la loro abitazione per prelevare le borse che tanto lui quanto il Vittone sapevano contenere materiale compromettente. Poiché egli non doveva custodire le borse, dell'occultamento delle stesse si era incaricato il Vittone.

9

Successivamente lo stesso Inzitari chiedeva ed otteneva di poter conferire col colonnello Schettino Michele, Comandante del Nucleo Investigativo dei CC. di Torino, adducendo di voler fare alcune importanti rivelazioni su fatti delittuosi a sua conoscenza. Il colloquio, al quale presenziava anche il capitano dei CC. Olivieri, veniva registrato su nastro magnetico e poi, a cura di un perito, trascritto. Nel corso di detta conversazione l'Inzitari riferiva, tra l'altro, di poter indicare i responsabili dell'attentato eseguito contro la Caserma dei Carabinieri di Settimo.

L'episodio si era verificato verso le ore 23 del 13 agosto del '75. Due persone, col volto coperto da passamontagna, e viaggianti a bordo di un motorpoter, avevano esplosi quattro colpi di arma da fuoco contro l'ingresso della caserma, danneggiandone il portone. Il giorno successivo l'attentato era stato rivendicato, con un foglietto manoscritto depositato in una cabina telefonica, da un sedicente "Maffeo ~~XXXX~~ armato Margherita Gogol".

Secondo le indicazioni dell'Inzitari, autori del fatto criminoso sarebbero stati il Bettini, il Falcone, il Vittone e tali Garbati Guido e Leonardi Luigi. Quest'ultimo - affermava l'Inzitari - aveva pilotato la vespa, precedentemente sottratta e messa a sua disposizione dal Garbati; il Bettini aveva sparato i colpi di pistola; e, mentre il Vittone si era incaricato di riaccompagnare a casa con la sua auto ~~XXXX~~ gli amici, il Falcone aveva provveduto a far scomparire la vespa. Aggiungeva l'Inzitari che il giorno seguente il Bettini, deluso perché al fatto era stato dato risalto dalle notizie di stampa

10
pa, aveva dettato il volantino che, con la collaborazione del Vittone, aveva depositato in una cabina telefonica, dandone poi avviso, per consentirne il reperimento, alla direzione del quotidiano "La Stampa".

Il Garbati e il Leonardi, catturati, contestavano la veridicità delle affermazioni dell'Inzitari e, dichiarandosi estranei all'episodio, fornivano ciascuno a propria discolpa un alibi per l'ora in cui il fatto delittuoso era stato portato a compimento: il Leonardi adducendo di aver trascorso la serata in casa, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.; il Garbati sostenendo di essersi, come di consueto, trattenuto con la propria ragazza, in albergo, a Vercelli.

Anche il Bettini, il Falcone e il Vittone proclamavano la loro estraneità all'episodio; così come facevano il Marocco e il Bianco, ai quali veniva attribuito il concorso nell'azione delittuosa. In particolare il Bianco sosteneva che all'epoca del fatto si trovava in Costigliole d'Asti perché sottoposto a libertà vigilata, e il Marocco segnalava che nell'agosto del '75 si trovava in campeggio al lido degli Estensi.

Tutti i predetti imputati, poi, respingevano l'accusa, da ultimo formulata a loro carico, di essere costituito, in Settimo Torinese e altrove, per finalità di propaganda sovversiva, una banda armata.

L'Inzitari, invece, interrogato nuovamente dal G.I., dapprima negava la rispondenza al vero del contenuto della registrazione del colloquio da lui tenuto col colonnello Schettino, poi negava di essere lui uno degli interlocutori del colloquio registrato.

poi infine ammetteva di essere l'autore delle rivelazioni di cui al colloquio medesimo, ma spiegava di aver reso ~~xxxxxxx~~ mendaci dichiarazioni all'unico scopo di difendere sé stesso, e si assumeva quindi in via esclusiva la responsabilità della sparatoria contro la caserma dei Carabinieri e della redazione del manoscritto con cui era stato rivendicato il gesto da parte di un gruppo estremistico.

Frattanto, nel corso di una perquisizione straordinaria eseguita nella casa circondariale di Perugia, nella cella occupata dai detenuti Bettini Luciano e Marocco Antonio veniva rinvenuto un dattiloscritto, intestato "Bozza di discussione per la riapertura dell'intervento a Settimo Torinese" e a firma "Lotta Armata per il Comunismo - Nucleo Interza Giovanni Battista Mamponi "Alvaro", contenente l'enunciazione di un programma di azione eversiva.

Veniva inoltre contestato il reato di illegittima detenzione di armi a Falcone Andrea, padre del Falcone Antonio, nonché il reato di falsa testimonianza a Mele Teresa e a Falcone Michele, rispettivamente madre e fratello del Falcone Antonio.

All'esito dell'istruttoria il G.I., prosciolti il Falcone Andrea, il Falcone Michele e la Mele Teresa dalle imputazioni loro ascritte, disponeva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte d'Assise degli imputati Bianco Enrico, Falcone Antonio, Bettini Luciano, Vittone Carlo, Marocco Antonio, Martari Pasqualino, Leonardi Luigi e Garbati Guido per rispondere dei reati in epigrafe specificati.

In dibattimento veniva disposta la separazione a giudizio nei confronti dell'imputato Marocco;

19

gli imputati Bettini e Falcone, detenuti, presenti, dopo la lettura di una dichiarazione con la quale si proclamavano "combattenti comunisti" ed escludevano qualsiasi collegamento tra loro e gli altri coimputati ~~PERRETTI~~, rinunziavano a presenziare all'udienza; gli imputati Vittone, Garbati e Leonardini si riportavano alle dichiarazioni rese in istruttoria; l'imputato Inzitari, dopo una iniziale rinunzia a comparire, chiedeva di presenziare al dibattimento e, chiarendo di essere stato un confidente dei Carabinieri, respingeva gli addebiti mossigli, dichiarando di ignorare se i coimputati si fossero associati per finalità sovversive e, con riferimento alla sparatoria contro la caserma dei CC. di Settimo, dichiarava di avere esternato agli inquirenti unicamente sue personali supposizioni; l'imputato Bianco non compariva, essendo nel frattempo evaso.

Indi, escussi i testi e data lettura degli atti consentiti, P.M. e difesa concludevano come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1

L'attribuzione indiscriminata a tutti i prevenuti, a titolo di concorso, dei reati specificati dal capo B) al capo H) dell'epigrafe muove dal presupposto, espressamente enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, che "tutti i prevenuti erano stretti tra loro da una *societas scelerum*... costituita per la commissione di ... crimini... di indole politica".

La specificazione della natura e delle finalità di detta "*societas scelerum*" forma oggetto della imputazione sub A), che riconduce sostanzialmente in

quadro valutativo unitario i due episodi, intorno ai quali si snoda la vicenda processuale, e che sono rappresentati dalla sparatoria contro la caserma dei Carabinieri di Settimo e dall'arresto del Bianco il 9.9.75, cui si riconnette il rinvenimento, in casa del Vittone, delle armi detenute dal Falcone.

Gioverà, quindi, per motivi di opportunità e in ossequio alla impostazione logica sottintesa al capo di imputazione, esaminare - seguendo la cronologia degli avvenimenti - dapprima i due episodi menzionati, per verificare poi se ed in quale misura essi possano essere assunti ad indici sintomatici dell'esistenza di un vincolo solidaristico tra i vari imputati suscettibile di inquadramento nella figura del reato di banda armata per le finalità indicate dal capo di imputazione.

Il primo episodio si colloca verso le ore 23 del 13.8.75. Due sconosciuti, col volto coperto da mascherantagna, transitano, a bordo di un motoscooter, davanti alla caserma dei Carabinieri di Settimo, esplodono quattro colpi di pistola contro l'edificio, causando danni al portone d'ingresso, e si dileguano. Il giorno successivo un manoscritto, depositato in una cabina telefonica, viene rinvenuto da un giornalaio del quotidiano "La Stampa" di Torino, cui era stata annunciata la presenza del messaggio. Nel documento la responsabilità del gesto (riportato in parte per motivi di ostilità nei confronti del maresciallo ~~...~~, cui si addebitava, tra ~~...~~ l'altro, di essere largheggiato nella richiesta di misure di prevenzione a carico di giovani di Settimo e del quale si cercava l'allontanamento da quell'abitato) viene

13

14
✓

rivendicato da un gruppo denominatosi "Nucleo Armato Margherita Gogol", che annuncia nuove azioni intimidatorie: "colpiremo ancora".

Fin qui la scarsa ricostruzione del fatto descritta nel rapporto dei Carabinieri, i quali non riescono a raccogliere notizie o tracce che consentano un utile sviluppo delle indagini.

Solo dopo due mesi, il 13.10.75, l'interesse per il caso si ravviva, grazie alle "precise" (la qualificazione è del G.I.) rivelazioni fatte dall'Inzitari spontaneamente, nel corso dell'istruttoria relativa all'arresto del Bianco, al colonnello Schettino e al capitano Olivieri, i quali opportunamente le raccolsero in una registrazione sonora, quasi presagendo - come poi puntualmente si verificò - che il confidente si sarebbe rifiutato di assumersene ufficialmente la paternità.

Nel colloquio de quo l'Inzitari riferisce che promotore dell'iniziativa fu il Bettini, il quale trovò presto la collaborazione del Leonardi, del Garbati, del Falcone e del Vittone, in vario modo prodigatisi per reperire, rubandolo, il motorino da utilizzare per il "raid", per occultarlo dopo l'impresa, per assicurare la fuga agli esecutori materiali della sparatoria.

Sempre secondo l'Inzitari, l'organizzatore dell'impresa, deluso per la scarsa risonanza che la stessa aveva ottenuto nelle notizie di cronaca giornalistica (che aveva dedicato al fatto un insignificante trafiletto), avrebbe ideato di pubblicizzarla con la redazione di un comunicato (sull'esempio di più clamorose vicende alla ribalta della cronaca) cui rudimentale stesura si sarebbe incaricato il

bati.

Se solo fretteolosità o anche ignoranza abbiano in-
dotto il redattore o il dettatore del testo ad al-
terare le generalità della donna cui il gruppuscolo
si richiama nella denominazione per chiarirne la
propria pretesa derivazione sul piano ideologico
l'Inzitari non dice. L'Inzitari precisa, invece,
che egli ebbe ad avvertire del fatto i Carabinieri
e ad indicare il luogo dove era stato abbandonato
il motorino, aggiungendo peraltro che le ricerche
operare dagli investigatori si rivelarono infrut-
tose.

Ed è dalle citate rivelazioni dell'Inzitari
che nascono a carico degli attuali giudicabili gli
addebiti formulati ai capi b) c) e d) della rubrica.

Le rivelazioni sono inutilizzabili a fini pro-
cessuali, per essere intervenuta (vedasi ordinanza
dibattimentale) declaratoria di nullità dell'atto
in quale sono raccolte.

Nell'istruttoria dibattimentale, peraltro, è emerso ~~che~~
che il giovane, confidente dei Carabinieri con i
quali aveva da qualche tempo intrecciato rapporti
di collaborazione, aveva esternato - lo riferiscono
rispettivamente il maresciallo Meinardi e il Marescial-
lo fattore - analoghe rivelazioni subito dopo il
fatto, attivando così le indagini dei CC. medesimi.

Orbene, quale considerazione dette rivelazioni
hanno avuto da parte dei primitivi destinatari
non è specificato i testi ~~xxxxxxxix~~ menzionati,
e quelli hanno dichiarato - la valutazione è sfuggi-
ta alla verbalizzazione ufficiale - che il referente
non aveva scarse garanzie di attendibilità.

Infine, comunque, la estrema genericità delle indi-

15
✓

16

cazioni offerte dall'Inzitari, sta di fatto che i CC. non mancarono di indirizzare le indagini verso le persone indicate dal giovane come responsabili dell'episodio; ma i risultati furono assai deludenti, perché - come hanno riferito i sottufficiali - nessun serio indizio venne raggiunto a carico dei sospettati, tanto che non venne a loro carico inoltrata alcuna denuncia, fino a quando l'Inzitari non si assunse formalmente la responsabilità delle accuse.

Va ancora rilevato che nel colloquio col maresciallo Meinardi (cfr. deposizione dibattimentale di quest'ultimo) l'Inzitari ebbe a riferire di essere stato lui direttamente l'estensore del messaggio con cui veniva rivendicato l'attentato: circostanza, questa, che non figura riprodotta nelle rivelazioni ufficializzate nella registrazione su bobina, nelle cartelle, per contro, il ruolo di estensore del manoscritto viene attribuito al Garbati.

Si aggiunga che l'Inzitari stesso ha svilito il valore delle sue affermazioni, qualificandole al G.I. frutto della sua fantasia, e ribadendo in dibattimento che le confidenze esternate ai Carabinieri erano esclusivamente la riproduzione o di "voci" captate qua e là o di "supposizioni" e "congetture" da lui elaborate.

Né può costituire riprova - come vorrebbe il G.I. - della veridicità delle circostanze riferite dall'Inzitari al colonnello Schettino e, prima ancora, al Maresciallo Meinardi e al maresciallo T... tore la palese artificiosità dell'assunto dello stesso Inzitari, secondo cui le rivelazioni sar...

17

ro state dettate dal desiderio di coprire la propria responsabilità in relazione al grave gesto intimidatorio. Ciò, infatti, segnala, al più, la estrema leggerezza e speditività con cui il prevenuto sovrappone nel tempo diverse e contraddittorie versioni dello stesso fatto, e quindi altro non testimonia che della globale inattendibilità del giovane, la cui personalità, pur non potendo interessare il campo della patologia mentale (secondo la relazione di perizia psichiatrica), rivela tuttavia tratti e aspetti che ne evidenziano una certa propensione all'infaticio e alla mitomania che già aveva insospettito e reso cauti i Carabinieri (cfr. deposizione Schettino in dibattimento).

D'altro canto è innegabile che l'Inzitari, essendosi offerto (e senza alcun compenso) di collaborare con i Carabinieri, era mosso dal desiderio di ben figurare per accattivarsi la simpatia, la benevolenza e l'ammirazione dei destinatari delle sue informazioni: e tale desiderio è da solo sufficiente ad inficiare di sospetto tutti i riferimenti da lui provenienti, in quanto frutto di pretese e non controllabili capacità investigative, recepiti ed estartizzati con forme, mezzi e metodi sottratti ad ogni possibilità di obiettiva verifica e finalizzati a una prova di abilità e di affidamento.

Del caso di specie, poi, le confidenze dell'Inzitari non solo non hanno trovato alcun conforto in dati obiettivi, ma sono state clamorosamente smentite da alcune circostanze incontrovertibili.

Contrariamente a quanto opina il G.I., nessun elemento di attendibilità le dichiarazioni dell'Inzitari hanno ricevuto dall'esito della perizia ba-

18
✓

listica collegiale. E' risultato, invero, che "i frammenti dei proiettili repertati in occasione della sparatoria contro la caserma provengono da una pistola cal. 7,65 e da un revolver cal. 38 special" e che "uno dei proiettili medesimi proviene in particolare da una canna che presenta i medesimi elementi morfologici e dimensionali nonché lo stesso grado di usura della cal. 38 special" che sarà sequestrata al Bianco.

E' di tutta evidenza, però, che le conclusioni peritali non si armonizzano con le dichiarazioni dell'Inzitari, perché a voler seguire il racconto di lui bisognerebbe ritenere estraneo, sia alla fase ideativa che alla fase esecutiva dell'episodio delittuoso, proprio il Bianco; di talché il rinvenimento in possesso del Bianco dell'arma che potrebbe essere stata usata nella sparatoria non suona assolutamente "conferma della esattezza delle circostanze... dichiarate" dall'Inzitari.

Vero è che, ipotizzandosi un deposito di armi comune a tutti gli imputati, ben può avere il Bianco potuto prelevare successivamente la pistola precedentemente utilizzata dal Bettini; ma evidentemente non possono le supposizioni fornire la prova dei fatti da accertare; al contrario, è la prova dei fatti che può dar corpo e consistenza alle congetture.

Va aggiunto in proposito, senza anticipare alcuna conclusione in ordine al reato di banda armata, che all'eventuale raggiunta certezza della appartenenza di tutti i prevenuti all'organizzazione e della disponibilità delle armi da parte di tutti non conseguirebbe, comunque, con l'automatismo posto a base

19

della formulazione delle accuse, la responsabilità di tutti per i reati eventualmente commessi da taluno degli aderenti. Ove non si voglia accedere, infatti, a soluzioni che postulino principi di responsabilità obiettiva, occorrerà pur sempre valutare, di volta in volta, chi, in quale veste e in quale misura abbia offerto il proprio contributo all'evento e abbia concorso nell'attività delittuosa.

Nel caso che ci occupa, sgombrato il terreno dalle insidie delle inattendibili e ritrattate accuse dell'Inzitari, nessun elemento si rinviene in atti idoneo a contrastare efficacemente la proclamata estraneità al fatto di tutti i prevenuti.

Per quanto riguarda la posizione del ~~XXXXXX~~ Bianco, si è già detto che il giovane è tenuto estraneo all'episodio dallo stesso Inzitari; né contrarie indicazioni possono trarsi dall'avvenuto ritrovamento in suo possesso, in epoca sensibilmente posteriore, di una pistola avente caratteristiche comuni con quella utilizzata per l'attentato.

Anche il contenuto del volantino con cui il gesto veniva rivendicato, lungi dall'accreditare l'ipotesi che il Bianco fosse implicato nell'episodio, sembra confermarne l'estraneità, dal momento che il Bianco (sottoposto ad obblighi in conseguenza di un provvedimento di concessione di libertà provvisoria) non aveva motivo di dolersi della pretesa solerzia con cui il maresciallo Meinardi avrebbe fatto elaborare misure di prevenzione.

È, inoltre, da rilevare che, proprio per effetto di tali obblighi cui ~~XXXXXX~~ era sottoposto, il Bianco era residente, all'epoca del fatto, in Costigliole d'Asti; né risulta che si fosse allontanato

20

arbitrariamente rendendosi contravventore agli obblighi medesimi. Neppure dalle dichiarazioni dello Inzitari risulta, infine, che l'azione delittuosa fosse stata precedentemente concordata con la partecipazione anche del Bianco.

In certa misura interessati al gesto intimidatorio con la motivazione espressa nel volantino potrebbero con qualche fondamento ritenersi il Leonardi (già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale) ed il Garbati (nei cui confronti il Tribunale di Torino adotterà analogo provvedimento in data 20.10.75 su proposta del Questore che reca proprio la data dell'attentato).

Ma il Leonardi - sia pure attraverso la deposizione della propria fidanzata Scarparo Rita (fl. 15 fasc. testi) ~~ha~~ - ha chiarito di aver trascorso la serata in famiglia, in compagnia della ragazza, e in ossequio alle prescrizioni impostegli; e, per quanto concerne il Garbati, è stata raggiunta la prova seriamente contestabile che il giovane si attardò, la sera del 13.8.75, in compagnia della propria amante, presso l'Hotel Viotti di Vercelli, ove sicuramente giunse dopo le ore 20, ossia dopo l'inizio del turno di servizio del portiere di notte che ne registrò la presenza (v. fono Questura di Vercelli a fl. 103 fasc. Atti vari).

Difronte a tale sicura risultanza nessun rilievo probatorio possono assumere le conclusioni, peraltro probabilistiche, della perizia grafica. Solo una lettura superficiale della parte finale della perizia da qua può generare la frettolosa deduzione che alla mano del Garbati debba farsi risalire la stesura del manoscritto del quale si è più volte

21

parlato con riferimento all'episodio in esame.

Infatti il perito non esclude, nonostante l'apparente certezza della enunciata conclusione, che alla redazione del testo possano aver collaborato più persone, e inoltre riscontra un numero non del tutto trascurabile di affinità grafiche tra il testo periziato e le scritture di comparazione rilasciate da altri imputati del presente procedimento.

Si aggiunga che, a differenza degli altri coimputati, l'Inzitari ha rilasciato un saggio grafico di ~~xxxx~~ raffronto certamente non genuino, se il G.I. è stato costretto ad annotare nel verbale (fl.124 retrofasc. interrogatori) che la scrittura è stata eseguita molto lentamente, con modalità inconsuete, cioè tenendo la penna tra l'indice e il medio.

E ciò, se da un lato rende ancor più opinabile il risultato della perizia, dall'altro accredita l'iniziale affermazione resa dall'Inzitari al maresciallo Reinardi secondo cui sarebbe stato proprio lui l'autore materiale della scritturazione del documento.

Nessun elemento collega al fatto, come partecipi, il Vittoni, il Falcone e lo stesso Inzitari, per non potendosi sottoporre a seria verifica l'abilità dagli stessi addotto.

In conclusione: non potendosi assumere a fonte di prova le "supposizioni" dell'Inzitari o le "voci" da lui raccolte e difettando altri elementi probatori a carico dei prevenuti relativamente all'episodio di cui trattasi, si impone il loro proscioglimento con ampia formula dai reati di furto del motorino (per il quale manca addirittura la prova della sussistenza del reato, non essendo stato identificato il motorino utilizzato dagli attentatori)

di pubblica intimidazione (capo b) e di danneggiamento aggravato (capo c).

Conseguentemente dovrà essere investito il P.M. delle valutazioni e delle determinazioni di competenza in ordine alle accuse formulate a tale riguardo dall'Inzitari dapprima nei confronti dei coimputati e poi a proprio danno, che appaiono, alla luce di quanto esposto, certamente false e possono quindi integrare i reati di calunnia e di autocalunnia.

L'esame va ora spostato alla vicenda che si apre con l'arresto del Bianco.

La sera del 9.9.75 il vigile urbano Rolla Raimondo intima "l'alt" per un controllo a una vettura a bordo della quale viaggiano tre giovani. L'auto non si ferma. Il vigile monta sulla sua moto e la insegue, esplodendo anche un colpo di pistola che la attinge a uno pneumatico. La vettura percorre ancora un breve tratto di strada, poi si arresta definitivamente. Il vigile la raggiunge. Due degli occupanti sono già scomparsi; il terzo viene catturato. E' Bianco Enrico, addosso al quale viene rinvenuta una pistola cal.38 completa di munizionamento.

Il giovane non rivela le generalità dei suoi accompagnatori, e dichiarerà successivamente di essere stato ospitato sull'auto in Torino da due conoscenti certi Matteo e Franco, che ne avevano la disponibilità. La notizia del fatto si diffonde rapidamente in Settimo. L'Inzitari ne viene a conoscenza, informa Vittone, lo sollecita a portarsi in un bar vicino alla zona ove si era verificato l'accaduto per cogliere informazioni più dirette e precise. Nel bar i due incontrano il Falcone, il Bettini e il Marozz.

23

e tutti, con l'auto del Vittone, e su sollecitazione del Falcone, si portano a Torino.

Giunto in Via Cigna, presso l'abitazione del Bianco, il gruppo si smembra. Dall'auto (l'evolversi della vicenda può dirsi definitivamente acclarato, attesa la finale concordanza di voci di tutti gli imputati, dopo iniziali versioni contrastanti) scendono il Falcone, il Bettini e il Marocco.

Fra i tre si intreccia una breve conversazione; poi il Falcone si congeda dagli amici, incaricandoli, per l'ipotesi che la sua assenza si fosse protratta ~~per~~ per oltre 10 minuti — di prelevare dalla sua abitazione due borse e di occultarle.

Il giovane aveva sospettato che l'abitazione del Bianco potesse essere soggetta a perquisizione; ed evidentemente aveva fondati motivi per pensare che, qualora egli pure fosse stato ivi sorpreso, analogo provvedimento sarebbe stato adottato nei suoi confronti. Di qui la sua preoccupazione di sollecitare un tempestivo intervento degli amici per sottrarre alla prevedibile perquisizione le borse che lo avrebbero sicuramente chiamato in causa.

Le pessimistiche, ma lucide, previsioni del Falcone non risultano infondate: egli finisce nelle mani dei Carabinieri. Gli amici ne attendono invano il ritorno; poi ripartono alla volta di Settimo.

A Settimo si verifica un nuovo smembramento del gruppo: Bettini e Marocco si congedano, raccomandando agli altri due di eseguire fedelmente le istruzioni ricevute dal Falcone. E l'Inzitari e il Vittone si recano in casa di quest'ultimo, dopo che l'Inzitari (cfr. deposizione Osella Bon Domenico) aveva annunciato telefonicamente la imminente visita e lo

24

scopo della stessa ai genitori del Falcone.

Spariscono così dall'abitazione del Falcone due borse, che l'Inzitari, con un pretesto, si rifiuta di custodire a casa propria, convincendo il Vittone a trattenerle presso di sé.

Il Vittone deposita le borse in casa; ma poco dopo riceve la ~~xxxx~~ visita dei Carabinieri (avvertiti, come è stato puntualizzato in dibattimento, dallo Inzitari) che lo traggono in arresto.

La vicenda pone immediatamente in luce come in connessione con l'arresto del Bianco si registri una immediata attivazione dei coimputati Bettini, Marocco, Falcone, Vittone e Inzitari: attivazione che ha generato il sospetto della esistenza di comuni interessi e di vincoli solidaristici tra i prevenuti configuranti il reato sub a).

Il ruolo svolto da ciascuno nella vicenda necessita però subito qualche chiarimento.

L'Inzitari è certamente presente con intenti diversi da quelli che possono avere ispirato la condotta degli altri imputati. Si è stabilito che già prima dell'operazione, il giovane aveva preso contatti con i Carabinieri, ai quali aveva promesso delazioni sulla sospetta attività sovversiva del gruppetto; e, difatti, non appena ottenuta conferma della presenza delle armi, l'Inzitari si premura di far intervenire i Carabinieri. L'Inzitari, quindi, è palesemente estraneo all'attività del gruppo, in quale si è introdotto con funzioni di "controllo".

Marginale e, si direbbe, occasionata risulta altresì, alla luce delle ~~xx~~ emergenze processuali, l'attivazione del Vittone, che non appare direttamente

25

collegato agli altri componenti del gruppetto. Rapporti di amicizia del Vittone col Bianco sono espressamente esclusi dalle notizie fornite dal Nucleo Antiterrorismo (fl. 60 - fasc. atti vari), che definisce inoltre il Vittone medesimo "politicamente disinteressato" (fl. 62 - atti vari). Pressoché analoghe informazioni fornisce il maresciallo Meinardi, il quale descrive il Vittone come persona dedita da giovane a furti e solita accompagnarsi a pregiudicati della zona. E' pacifico, inoltre, che il viaggio a Torino dopo l'arresto del Bianco è ascrivibile ad iniziativa del Falcone, cui il Vittone aderisce senza nutrire seri sospetti, tanto da mettere a disposizione degli amici la propria autovettura che, per alcune caratteristiche, si presta assai agevolmente alla individuazione.

Nessun particolare impegno, poi, il giovane pone per fare attuazione alle raccomandazioni del Falcone, che solo l'Inzitari si premura efficacemente di tradurre in pratica. Il Vittone, in altri termini, appare chiaramente manovrato, dapprima dall'Inzitari, che lo trascina nelle adiacenze della località ove era stato arrestato il Bianco, poi dal Falcone che si fa accompagnare a Torino, poi ancora dall'Inzitari che si prodiga per fargli occultare le armi in casa, coinvolgendolo così personalmente in una vicenda che il Vittone aveva vissuto solo di riflesso.

Tramite la disponibilità dimostrata dal Vittone genera qualche sospetto; ma trattasi di indizio assai labile, anche perché detta disponibilità può essere o riportata a leggerezza o, comunque, sottintendere rapporti non esorbitanti dalla sfera dell'ordinario intreccio di amicizie e conoscenze facili a

26

sbocciare nel mondo giovanile, per di più in ambien-
tà ristretta, e ancor più facili ad alimentarsi
tra giovani non particolarmente impegnati in atti-
vità lavorative e quindi portati a consumare lunghe
ore di ozio al bar.

Sta di fatto, poi, che in casa Vittone null'altro
è stato rinvenuto, in sede di perquisizione, se non
le borse ivi depositate per le insistenze dell'In-
zitari.

Si aggiunga che certamente il Vittone era estraneo
al viaggio compiuto dal Bianco, avendo trascorso le
ore pomeridiane in Casale Monferrato, donde di mos-
se, per rientrare a Settimo (precisa in tal senso
è la deposizione del Fleres Antonino) verso le ore
19,30, ossia dopo l'arresto del Bianco, di cui ven-
ne informato solo dall'Inzitari.

Nessun elemento probatoriamente significativo quin-
di accredita l'ipotesi della sussistenza di uno
stabile vincolo associativo tra il Vittone e gli
altri presunti componenti della banda armata.

Non dimostrata è l'appartenenza al presunto
gruppo sovversivo del Leonardi e del Garbati.

I due, indubbiamente amici, sono ~~avvoluti~~ cono-
sciuti dai Carabinieri come delinquenti comuni, so-
liti frequentarsi e frequentare altri pregiudicati,
e per tale motivo risultano sottoposti alla misura
della sorveglianza speciale. I nominativi del Gar-
bati e del Leonardi non figurano negli elenchi
(v. fascicolo atti vari) che Questura e Carabinieri
hanno redatto sui presunti appartenenti ad orga-
nizzazioni sovversive. Un solo accenno (a fl.66) ri-
guarda il Leonardi, del quale si segnala la simpa-

27

tia per movimenti extraparlamentari di sinistra.

Nella vicenda connessa all'arresto del Bianco i due non intervengono neppure come comparse.

L'accusa a loro carico formulata di aver fatto parte di una banda armata rimane, in effetti, ancorata nell'ordinanza di rinvio a giudizio alla ritenuta partecipazione dei due all'attentato contro la caserma dei CC., episodio che poteva attestare una finalità sovversiva. Ma, per quanto si è detto, prove di responsabilità a carico dei prevenuti relativamente a detto episodio non sono state acquisite; onde l'impalcatura accusatoria non può che crollare. Nei confronti del Leonardi e del Garbati, pertanto, ~~l'unico sbocco~~ l'unico sbocco corretto alla valutazione delle risultanze procesuali è una pronunzia ampiamente liberatoria.

A risultati meno sicuri porta l'analisi della posizione degli imputati Bianco, Bettini e Falcone.

Si è già detto della attivazione del Bettini e del Falcone dopo l'arresto del Bianco. I due (insieme al Marocco, la cui posizione viene qui richiamata esclusivamente per una completa ricostruzione del fatto) si portano a Torino. Scopo del viaggio - come sottolinea il G.I. - è, stando alle relazioni in proposito fornite dal Vittone (fl. 149 fasc. interrogatori), "sottrarre alle investigazioni della Polizia documenti compromettenti per il Bianco". E non va sottaciuto che dell'incombente si incarica materialmente il Falcone solo dopo avere confabulato con gli altri due, i quali, per ovvie ragioni di opportunità, cercano di mettersi al riparo, rientrando a Settimo anche per far scomparire le armi dalla casa del Falcone.

28

A tutta prima potrebbe sembrare che a tal punto si esaurisca la collaborazione del Bettini (e del Marocco), in quanto al prelievo delle armi provvede in pratica l'Inzitari. Ma così non è. Infatti il Bettini (e il Marocco) lungo la strada del ritorno verso Settimo si prodiga per delegare al Vittone e all'Inzitari l'incarico di far scomparire le armi. Ciò, evidentemente, obbediva a precise esigenze di strategia operativa, volta a limitare i danni dell'eventuale insuccesso: il Bettini, invero, (e con lui il Marocco) ben sapeva di essere abbastanza esposto e facilmente coinvolgibile nelle indagini che i CC. avrebbero attivato, e perciò si premura di non comprometersi ulteriormente e lascia che le armi finiscano in abitazioni meno sospette.

Il piano concordato ha, per la verità, portata più vasta e più ampio respiro, e mira ad estromettere dalla vicenda tanto il Bettini e il Marocco quanto lo stesso Falcone. Ed infatti, venuta alla luce la scoperta delle armi, il Falcone dichiarerà di non averne mai avuto la disponibilità, e il Bettini e il Marocco non avranno difficoltà ad enunciare una versione atta a pregiudicare esclusivamente il Vittone, sostenendo che le borse erano già detenute in auto dal loro amico durante il viaggio.

La tesi difensiva si avvale dell'apporto dell'Inzitari, il quale, senza farsi scrupolo del rispetto della verità, (il rilievo si aggiunge a quelli precedentemente esposti in punto attendibilità del gravane), non esita a sua volta ad addossare tutta la responsabilità al Vittone, dopo averlo invischiato nella vicenda con i suoi artifici e le sue rivelazioni. Si assiste, cioè, a un preciso ed elaborato

concerto difensivo, nel quale si inserisce disinvoltamente e spregiudicatamente l'Inzitari.

Saranno la fermezza e costanza di accenti del Vittone, le rivelazioni del padre del Falcone Antonio, la deposizione di Osella, le parziali ammissioni dello stesso Falcone Antonio e la tardiva resipiscenza dell'Inzitari a consentire di chiarire definitivamente le posizioni dei singoli imputati.

Ne esce un quadro abbastanza sintomatico della presenza di un vincolo solidaristico sotterraneo tra il Bettini, il Marocco, il Falcone e il Bianco, che l'arresto di quest'ultimo fa emergere con immediatezza, generando l'attivazione del gruppo con le modalità e gli scopi già illustrati.

D'altro canto che la solidarietà del Bettini non derivi da semplice simpatia nei confronti degli arrestati (Bianco e Falcone), ma sottintenda una più profonda comunanza di interessi è attestato dal fatto che il Bettini, secondo quanto ha riferito il Falcone Andrea (fl.192 - fasc. interrogatori), era il proprietario o, quanto meno, l'originario detentore delle armi custodite dal Falcone Antonio e poi ~~valute~~ affidate dall'Inzitari al Vittone.

Ad ulteriore testimonianza del collegamento esistente tra i componenti del gruppetto sta anche la circostanza che il Bettini (assieme al Marocco) si reca ad interpellare i familiari del Falcone per conoscere se l'amico dal luogo di detenzione avesse fatto pervenire qualche messaggio per lui. E' la prova che il Bettini teme che l'istruttoria in corso potesse coinvolgere anche lui, e cerca di mantenere i contatti con i correi già arrestati per verificare se e fino a qual punto la concordata tesi

29

30

difensiva regga all'urto delle ingagini e per apprestare eventualmente più idonee e diverse forme cautelative.

Le considerazioni che precedono offrono, quindi, la prova della sussistenza di un collegamento tra gli imputati Bianco, Bettini e Falcone.

Che tale collegamento possa essere stato generato e tenuto in vita da affinità ideologiche tra gli imputati e possa avere assunto colorazione sovversiva è dato non seriamente contestabile.

Informazioni del Nucleo Antiterrorismo della Questura di Torino in data 5.11.75 indicano il Bianco (fl.69 - atti vari) come uno degli aderenti al movimento denominato "comontista", cioè a quel movimento che è filiazione della c.d. "organizzazione consiliare" a sua volta costituitosi in Torino da circa 50 dissidenti di "Lotta Continua" di "Potere Operaio" e da altre frange anarcoidi.

Programma del movimento è il ricorso a forme illegali di lotta per abbattere il capitalismo (v. allegati a fl.50 e segg. - atti vari).

Nell'area ~~antiautoritaria~~ dell'estremismo extraparlamentare di sinistra si collocano anche il Bettini (già attivista di Lotta Continua, secondo le notizie dei CC. a fl. 56 -57 atti vari) e Falcone, che, dapprima simpatizzante del P.C.I. (fl.61 atti vari), ha poi aderito alle frange dell'estrema sinistra, ~~per~~ senza diventare una figura di primo piano (fl.74).

Sulla colorazione e sugli intendimenti del gruppo illuminanti sono anche i riferimenti provenienti dal Vittone, il quale, per la dimestichezza che lo legava ai tre, ha potuto specificare (fl.114

31

fascicolo interr.) che "il Falcone e il Bianco, pur essendo stati iscritti al P.C.I., si trovano in una posizione di estrema sinistra avanzata, in cui svolgono attività di proselitismo, e si prefiggono di espropriare anche con le armi il danaro agli abbienti", aggiungendo che "per i loro scopi politico-criminali si davano convegno in casa del Bianco".

A legami con altri elementi fa cenno, del resto, lo stesso Bianco che nell'indicare i motivi del viaggio conclusosi col suo arresto ha dichiarato che era diretto a Settimo per un incontro con altri "compagni".

Va ricordato, poi, che in casa del Bianco sono stati rinvenuti, in sede di perquisizione, vari volantini nei quali si inneggia alla rivoluzione armata.

Il motivo ritorna, con monotona frequenza, nelle missive che il Bettini indirizza dal carcere ad altri "compagni".

Per scorrere anche frettolosamente dette missive per coglierne i concetti fondamentali che vi sono espressi.

In una lettera si insiste sulla necessità della coalizione di "tutte le organizzazioni che oggi si muovono sul terreno della lotta armata"; si enuncia come obiettivo "la radicalizzazione fra le masse della lotta armata per il comunismo" (fl.74); si auspica "tutto il potere al proletariato armato" per battere: il disegno neocorporativo di Agnelli Leone e Infani, il compromesso storico di Berlinguer, il comunismo parlamentare di Sofri Magri e Pintor" (fl. 75 retro).

In altra missiva il Bettini, alludendo a un processo

32

celebrato contro di lui, giudica abbastanza fedeli le notizie riportate su "Il Messaggero" del 27.5.76 (fl.77) nel quale si afferma che il Bettini (col Marocco) si era proclamato in dibattimento "prigioniero politico" e "militante comunista combattente" e aveva dichiarato di ispirarsi a un movimento che rivendica il potere "nelle mani del proletariato armato".

Ancora il Bettini (fl.82) vagheggia "l'unità del movimento rivoluzionario armato nel partito ~~comunista~~ combattente", rilevando che "dall'azione-esecutrice di Genova le B.R. propongono una nuova svolta tattica: la disarticolazione dello Stato".

Più importante, ai fini che qui interessano, è il documento dattiloscritto sequestrato nel corso di una perquisizione straordinaria nella cella occupata dal Bettini (e dal Marocco) nella Casa Circondariale di Perugia.

E' assai improbabile che la stesura del documento sia opera del Bettini: gli scritti autografi di quest'ultimo (le missive citate) rivelano forme stilistiche molto elementari, mentre il documento in parola sviluppa discorsi più elaborati, non ottenuti con la semplice ricucitura di slogans spesso ambigui e fumosi, e l'estensore palesa maggiore correttezza e abilità nell'uso di forme espressive.

Il compito del Bettini (e del Marocco) doveva presumibilmente limitarsi a quello contenuto nella annotazione a mano "leggerlo, discuterlo e distruggerlo".

Quanto al contenuto, il documento si compone essenzialmente di due parti. Nella prima ci si sofferma nel tracciare il quadro dell'attività espletata dal

33

gruppo delle "avanguardie rivoluzionarie autonome" in Settimo e nell'evidenziare criticamente l'errore che aveva portato all'arresto di "tutto l'apparato clandestino settimese"; nella seconda si indugia nel prospettare i momenti e le forme della riorganizzazione dell'intervento in Settimo.

Relativamente al programma da attuare, si consiglia "lo scontro con le organizzazioni neoriformiste L.C. A.C. ecc", si individua "un alto potenziale rivoluzionario" nel "proletariato giovanile improduttivo", si condivide "il discorso della riappropriazione, della occupazione delle case, della violenza", si propugna l'assoldamento di "ladri, teppisti ecc" che potranno diventare una reale forza rivoluzionaria", si esalta "la proposta strategica della lotta armata per il comunismo" e si fissano principi modello e schemi per una "organizzazione armata clandestina" che avrà come dotazione prima le "molotov" e in seguito "le pistole".

Tramite la parte attinente al futuro schema di organizzazione non può deporre per la esistenza di una banda armata; che, anzi, le prospettive future portano ad escludere la preesistenza di un apparato organizzativo simile a quello che si intende costituire per superare la constatata situazione di insuccesso delle iniziative già adottate.

Interessante, quindi, è seguire lo sviluppo della prima parte dell'analisi tracciata dal documento.

Infine, anche tale parte del documento non suffragava l'ipotesi della intervenuta costituzione in Settimo di una cellula eversiva di cui gli attuali giudica-

34

bili sarebbero stati i partecipi o addirittura gli organizzatori.

Emerge, infatti, che l'intervento in Settimo era "a livello embrionale" e con "dei minimi risultati". La nascente organizzazione si era attestata su una posizione di studio, per stabilire come realizzare "l'intervento", e si era scontrata con la necessità di reperire idoneo "finanziamento". Perciò "si era pensato" (si è, dunque, ancora in fase ideativa) "di mettere a punto alcuni espropri". Però si constata che proprio "sull'organizzazione degli espropri"... "commettevamo gli errori che successivamente ci avrebbero portati a cadere nelle mani della repressione". "Fu durante un esproprio - insiste il documento - che il nucleo torinese venne arrestato per un banalissimo errore di valutazione (v. vigile Rolla)". E da ciò sarebbe conseguito l'arresto "di tutto l'apparato clandestino settesime".

Il documento, in ultima analisi, si traduce nel riconoscimento del carattere "embrionale" della organizzazione, della esiguità anche numerica dell'apparato (i soli imputati arrestati in connessione con l'arresto del Bianco), della concreta indisponibilità di mezzi adeguati per la realizzazione delle finalità proprie del nucleo, della conseguente incapacità di esso a passare alla fase operativa, della assoluta inesistenza di collegamenti con gruppi o movimenti più efficientemente strutturati. Dalla lettura del documento si ricava, quindi, l'impressione che in Settimo vi sarebbe stata, non già, costituita ed operante, una banda armata, quanto piuttosto il proposito ancora abbozzato ed evanescente di organizzarla: proposito che si rinnova

35

dopo l'arresto degli attuali giudicabili e che porta alla stesura della "bozza" x in discorso.

Né ulteriori elementi a conforto dell'accusa possono trarsi dai documenti presentati in dibattimento, l'uno a firma apparente di Bianco Enrico e di Marocco Antonio in data 3.3.77 (allegato in copia fotostatica al verbale di udienza) e l'altro proveniente dagli imputati Bettini e Falcone. A prescindere dalla valutazione che sul contenuto degli stessi potrà operare il P.M. (cui dovranno essere trasmessi), detti documenti, pur inneggiando alle forme di lotta armata, sottolineando la necessità dello scontro "sul terreno della guerra civile" e incitando a costruire il "fronte armato proletario", non altro possono attestare se non l'attuale posizione ideologica dei prevenuti, il loro velleitarismo rivoluzionario e sovversivo, la loro scelta per la futura condotta di vita, ma non certamente la solidificazione dei loro interessi e della loro attività, all'epoca dei fatti, in un aggregato armato stabile e duraturo, strutturato sul piano organizzativo e suscettibile di esprimere quella carica di pericolosità per l'apparato e le istituzioni dello Stato di cui la banda armata è necessariamente portatrice.

Tirando le fila delle considerazioni fin qui svolte, possono ritenersi sufficientemente provate sia la ispirazione sovversiva e rivoluzionaria degli attuali giudicabili, sia la comune disponibilità di un certo quantitativo di armi. Per contro la sporadicità ed episodicità dell'accertata forma di collegamento tra i prevenuti medesimi (unico dato certo è l'attivazione in occasione dell'arresto del Bianco) non sembra alla forte appagantemente dimostrativa della sicura sussistenza di un vincolo associativo non soltanto epidermico

36

tra gli imputati, ma stabile e duraturo, capace di dar vita a quell'organizzazione con efficiente impianto strutturale richiesta per la configurazione della banda armata.

Lo stesso capo di imputazione denuncia palesemente i limiti probatori cui si è fatto cenno. Da un lato, infatti, si ipotizza la costituzione della banda armata, e dall'altro si attribuisce al gruppo unicamente una finalità di propaganda sovversiva (in un contesto, quindi, non perfettamente armonico, sul quale peraltro non può attardarsi il giudizio di questa Corte, comunque vincolata alla formulazione del capo di imputazione), con contestuale generalizzazione delle posizioni e dei ruoli degli associati, tra i quali nessuna differenza viene posta tra semplici aderenti e promotori od organizzatori, proprio perché dagli atti non emerge un quadro chiaramente delineato di struttura associativa, di autonomia organizzativa, di sufficiente articolazione interna, di sia pur minima ramificazione all'esterno.

Nella descritta situazione, si impone il proscioglimento del Bettini, del Bianco e del Falcone dal reato di cui al capo a) con formula dubitativa, che riproduce l'incompletezza dell'apporto probatorio acquisito.

Ne consegue che, non potendosi ricomporre unitariamente il mosaico delle imputazioni di cui ai capi e) f) g) ed h), va limitata l'affermazione di responsabilità dei singoli imputati ai fatti delittuosi di cui risultano personalmente gli attivi protagonisti.

Pertanto solo al Bianco va ascritto il furto della vettura del Carosso, non avendo l'imputato saputo attendibilmente giustificare la disponibilità dell'auto nel giorno successivo all'avvenuta sottrazione della stessa (capo e). Al Bianco va, inoltre, fatto carico di avere detenuto e portato in luogo pubblico l'arma trovatagli

37

addosso in sede di perquisizione (e cioè l'arma indicata al n.1 del capo f), che risultava - capo h - sprovvista del numero di matricola, e il coltello da cucina rinvenuto a bordo della vettura sulla quale il prevenuto venne sorpreso a viaggiare (capo g). /

Pacifica è la responsabilità del Falcone in ordine ai reati di detenzione e porto delle armi custodite nella sua abitazione.

La illegale detenzione, sia pure limitata nel tempo, di dette armi va inoltre fatta carico, in una al porto delle stesse, al Vittone.

L'affermazione del prevenuto di avere ignorato il contenuto delle borse della cui custodia ebbe ad incaricarsi non è credibile.

E' appena il caso di segnalare che il Falcone sapeva di poter contare sulla collaborazione di amici fidati, per cui non è pensabile che tenesse agli stessi celato il contenuto delle borse di cui desiderava temporaneamente disfarsi, tanto più che egli aveva interesse a garantirsi che l'operazione sarebbe stata eseguita, e, quindi, aveva interesse ad accertare preliminarmente la disponibilità degli amici per un compito che poteva direttamente comprometterli. Del resto l'Inzitari ha chiaramente e ripetutamente specificato che tanto lui quanto gli altri occupanti del veicolo del Vittone erano perfettamente consapevoli della natura della missione loro commessa dal Falcone.

Non è dubbio, poi, che nel reato de quo rivestano il ruolo di concorrenti sia il Bettini, sia lo stesso Inzitari: il primo per la sua opera di mediazione e di persuasione esercitata sul Vittone e sull'Inzitari; quest'ultimo per la materiale attivazione nel prelievo delle armi e nel loro trasferimento in casa Vittone. E rileva che l'Inzitari avesse raggiunto una preventiva

38

generica intesa con i Carabinieri per individuare la sussistenza di eventuali dotazioni di armi da parte del gruppetto, in quanto la sua opera di informatore si sarebbe dovuta esaurire con l'acquisizione della notizia ~~www~~ relativa alla presenza delle armi in casa Falcone. L'Inzitari, invece, supera deliberatamente tali limiti, col preciso intento - come si è visto - di far convergere sul Vittone sospetti di appartenenza al presunto aggregato sovversivo e contestualmente di coprire le responsabilità del Falcone.

Tanto al Vittone (più vittima che protagonista della vicenda in cui è stato coinvolto) quanto all'Inzitari (incensurato) possono concedersi le attenuanti generiche, che si negano, per contro, al Bettini, al Falcone e al Bianco, elementi non nuovi ad imprese delittuose.

Va ritenuta insussistente la recidiva contestata al Bettini, a cui carico non risultano annotate condanne definitive; e può escludersi, perché nascente da condanne per reati non gravi ed eterogenei rispetto a quello oggetto del presente giudizio, la recidiva contestata al Vittone.

I reati ascritti al Bianco, essendo chiaramente riportabili a un identico programma criminoso, attesa altresì la ~~xxxxx~~ strumentalità del furto e del possesso delle armi rispetto ad ulteriori reati già presumibilmente progettati (come lascerebbe supporre la presenza a bordo del veicolo abbandonato di materiale per mascheramento) vanno unificati sotto il profilo della continuazione.

Quanto alle sanzioni irrogande, tenuto conto dei criteri elencati nell'art. 133 C.P., valutata in particolare la personalità degli imputati e la estrema pericolosità del possesso di armi da parte di persone, come il Bettini il Falcone e il Bianco, che si proclamano as-

39

...teriori della necessità della lotta armata, stimasi
...no infliggere:

- al Bianco la pena di anni quattro di reclusione e lire 150.000 di multa, determinandosi in misura corrispondente al minimo edittale la pena base per il reato di furto pluriaggravato, episodio più grave di quelli oggetto del vincolo della continuazione, ed operandosi l'aumento per la continuazione medesima;
- al Falcone la pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L. 350.000 di multa, fissandosi in anni tre di reclusione e L.300.000 di multa la misura della pena base per il delitto di porto illegale di armi, e contenendosi in mesi 6 di reclusione e L.50.000 di multa l'aumento per la ritenuta continuazione;
- al Bettini, per il delitto di porto illegale di armi, la pena di anni tre di reclusione e L.300.000 di multa;
- al Vittoni la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L.150.000 di multa (pena base per il reato di porto d'armi: anni due di reclusione e L.210.000 di multa, ridotta in ragione di un terzo per le concesse attenuanti generiche; l'aumento ex art. 81 C.P. viene determinato in mesi due di reclusione e L.10.000 di multa);
- all'Inzitari la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e L.140.000 di multa, riducendosi in ragione di un terzo per le concesse attenuanti la misura della pena base fissata in anni due di reclusione e lire 110.000 di multa.

Consegue la condanna di tutti gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

A norma dell'art. 240 C.P., delle armi, delle munizioni e degli altri oggetti in sequestro va ordinata la confisca.

40

Del Bianco, del Bettini e del Falcone va, infine, dichiarata - in applicazione degli artt. 29 e 32 C.P. - la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Essendo decorso il termine della custodia preventiva, del Bettini e del Falcone va ordinata la scarcerazione, ove non risultino detenuti per altra causa. Attesa la già segnalata pericolosità degli stessi, appare peraltro opportuno sottoporre la scarcerazione all'obbligo per i prevenuti di presentarsi tre volte alla settimana all'autorità di P.S. del luogo ove assumeranno il domicilio.

Relativamente all'imputato Bianco va dichiarato cessato, per decorrenza del termine della custodia preventiva, il titolo di detenzione.

Dovranno essere altresì scarcerati, per intervenuta espiazione della pena loro inflitta, il Vittone e l'Inzitari

Va infine disposta la immediata scarcerazione degli imputati prosciolti Garbati e Leonardi.

Le condanne già riportate dal Vittone Carlo e la sfavorevole valutazione della personalità dell'Inzitari non legittimano alcuna positiva prognosi futura nei confronti degli stessi; si negano, perciò, ad entrambi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 C.P.

P. Q. F.

Visti gli artt. 483 e 483 C.P.P., dichiara Bianco Enrico colpevole dei reati ascrittigli ai capi e) g) ed h). nonché di quello di cui al capo f) ~~nonché~~ limitatamente al porto e alla detenzione della pistola a tamburo cal.38 special;

dichiara Falcone Antonio e Vittone Carlo responsabili del reato di cui al capo f), esclusa l'arma di cui

xi

41

al n.1);

dichiara Inzitari Pasqualino e Bettini Luciano responsabili del reato di cui al capo f), limitatamente al porto delle armi e munizioni ivi indicate esclusa l'arma di cui al n.1);

e, esclusa per il Vittone la contestata recidiva, concesse al Vittone e all'Inzitari le attenuanti generiche, ritenuta per il Bettini insussistente la contestata recidiva e ritenuti unificati dal vincolo della continuazione i reati ascritti al Bianco;

condanna

Bianco Enrico alla pena di anni quattro di reclusione e L. 150.000 di multa;

Falcone Antonio alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L. 350.000 di multa;

Bettini Luciano alla pena di anni tre di reclusione e lire 300.000 di multa;

Vittone Carlo alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione e L. 150.000 di multa;

Inzitari Pasqualino alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e L. 140.000 di multa;

condanna tutti gli imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

Visti gli artt. 29 e 32 C.P., dichiara Bianco Enrico, Falcone Antonio e Bettini Luciano interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e dichiara l'interdizione legale degli stessi durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 240 C.P., ordina la confisca delle armi, delle munizioni e degli altri oggetti in sequestro.

Visto l'art. 479 C.P.P., assolve Garbati Guido e Leonardini Luigi da tutte le imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto;

assolve Vittone Carlo e Inzitari Pasqualino da tutti gli altri reati loro ascritti per non aver commesso

42

il fatto;

assolve Bianco Enrico dal reato di cui al capo a) per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi b) c) d) e dalle imputazioni di cui ai numeri da 2 a 11 del capo f) per non aver commesso il fatto;

assolve Falcone Antonio dal reato di cui al capo a) per insufficienza di prove, e dai reati di cui ai capi b) c) d) e) g) h) ed f) limitatamente al n.1 per non aver commesso il fatto;

assolve Bettini Luciano dal reato di cui al capo a) per insufficienza di prove, e dai reati di cui ai capi b) c) d) e) g) h) ed f) relativamente al n.1 ed alla detenzione di tutte le altre armi e munizioni per non aver commesso il fatto.

Ordina la scarcerazione, per decorrenza dei termini della custodia preventiva, di Falcone Antonio e di Bettini Luciano, imponendo agli stessi l'obbligo di presentarsi tre volte alla settimana all'Autorità di P.S. del luogo in cui assumeranno il domicilio;

dichiara cessato il titolo di detenzione dell'imputato Bianco Enrico, per avvenuta scadenza del termine di custodia preventiva;

ordina la scarcerazione di Vittone Carlo e Inzitari Pasqualino per intervenuta espiazione della pena loro inflitta;

ordina la scarcerazione di Garbati Guido e di Leonardi Luigi;

ordina che la scarcerazione di tutti i predetti sia sottoposta alla condizione della non detenzione per altra causa.

Ordina la trasmissione degli atti al P.M., in sede, per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti dell'Inzitari per i reati di calunnia continuata ed autocalunnia;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

43

ordina trasmettersi al P.M. copia delle dichiarazioni allegate al verbale di dibattimento, una a firma di Bettini Luciano e Falcone Antonio e l'altra sottoscritta con i nomi di Bianco Enrico e Marocco Antonio per i provvedimenti di competenza ove ravvisi estremi di reato.

TORINO, 16 marzo 1977

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE A LATERE
ESTENSORE

Osraiani Nestore

Giuseppe...

Deputato e p. 5/4/77

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

[Signature]

In data 17/3/77 appello dall'Avv. F. J. Landoni di persona di Bianco Enrico, Avv. Giuseppe Falcone Antonio e Bettini Luciano dall'Avv. P. F. P. di persona di Falcone Antonio e dall'Avv. G. Lanzetta di persona di Marocco Antonio.

Il Cancelliere
[Signature]

In data 15/4/77 appello dal P.G.

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

Notificato e subito emanata sentenza di imperato Bianco Enrico in data 24/5/77

IL CANCELLIERE

[Signature]

[Signature]

FAITA SCHEDA N. 4/74 del Reg. gen.
 addi 3-6-77 N. 23/77 del Reg. sent.
 In Baral, Carbona e
 Morosa COTE DI ASSISE - TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 77 il giorno 14 del mese
 di Aprile

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. dott. GUIDO BARBARO | Presidente |
| 2. dott. GIOVANNI MITOLA | Giudice |
| 3. ANDEA GIOVANNI BAVARESCO | } Giudici
popolari |
| 4. GIOVANNA MARENGO | |
| 5. ANTONIO PELA | |
| 6. MARIA LUISA MARASCALCHI | |
| 7. ALDO MARUZZO | |
| 8. NUNZIATA MORANA | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor dott.

ò UMBERTO GIORDANO

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

- 1) BARAL PAOLO nato il 9 Luglio 1949 a Perosa Ar-
 gentina residente a Pinerolo, Viale della Rimembran-
 za n.97, libero Presente;
- 2) CARONA ALBERTO nato il 16/2/55 a Pinerolo, ivi
 residente Via Rampini n.9, libero Contumace;

3) MORINA Pier Giorgio nato il 23/12/53 a Luserna S.Giovanni, residente a Pinerolo Via Faviolo n.31, Libero Presente;

4) FAVERA CORINNA nata a Livorno Ferraris il 31/3/49, residente a Pinerolo Via S.Giovanni n.12 Libera, Presente;

5) SALVAI ELIO nato a Pinerolo il 16/5/45, ivi residente Via Vigone n.25, Libero Presente;

6) BARALDI VINCENZO nato il 7/12/49 a Pinerolo, ivi residente Piazza Solferino n. 16, Libero, Presente;

7) DE MARIA ISA nata il ~~IX/III/1953~~ 6/2/49 a Pinerolo ivi residente Via Bertacchi n.13; Libera Presente;

8) CAMREA LIDIA nata il 12 luglio 1953 a Pinerolo, ivi residente Via Cravero n.40, libera Contumace;

9) AMEDURI SALVATORE, nato il 2/1/47 a Gioiosa Ionica, residente a Pinerolo Via Silvio Pellico 53, Libero, Presente;

10) GOTTERO FULVIO nato il 22/3/50 a Pinerolo ivi residente Via Cravero n.4; Libero, Presente;

I M P U T A T I

A) di stampa clandestina (art.16 c.2° legge 8/2/1948 n.47)

B) di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 266 C.P.) per aver distribuito a militari volantini non recanti le indicazioni prescritte dall'art.2 Legge 8/2/49, n.47 e contenenti, tra l'altro le seguenti frasi, esortanti alla violazione di doveri inerenti allo stato del militare: "Rallentiamo le manovre - Rifiutiamoci di partecipare alle esercitazioni pericolose".

In Pinerolo il 3 Novembre 1973

*Per conto dell'ordine reale e pubblico di Pinerolo, nel
d. 21 e il 22/11/73, gli imputati, che per primi si al-
larono contro la parola, la Corte si era:*

violazione del processo

*Per effetto 3 novembre 1973; Carabinieri di Pinerolo
distribuiscono gli imputati ai militari, i quali qua-
rante della distribuzione di volantini, recanti la
disobbedienza, a militari in libera uscita nel pro-
cesso di quello stesso giorno.*

*Imputati nel corso della sommatoria imputati
preparati respingevano l'ordine, albanesi
faccendo all'ordine di Pinerolo, nel corso*

3

Dichiarata contumacia del Paschina e della Paschina.

Motivi della decisione

Esaminando fedelmente gli elementi di prova
forniti, ritiene la Corte di essere sufficiente per
accertare delle circostanze cui è formato il P.M. di
Paschina.

Dati la considerazione l'obiettivo ministeriale degli
articoli della contumacia di cui al capo 1/
Altra la Corte che si esprime al ciclo di fatto e rifer
della la seguente di fatto: "Cicl. di pref. suppl. Lotta
contumacia n. 254 del 2/11/73 Corso S. Maurizio 10"

Poiché scopo della legge sulla stampa è quello di poter
risolvere all' autore dello stampato, non si è fatto
che nella specie sia stato adempito al voto della legge
Paschina; "Lotta Paschina" è (o era, all'epoca) un fe-
niccio registrato e il documento di cui trattasi, in realtà
non sufficiente ad un numero di fatto periodico, nel
caso dell'anonimato, in omaggio alla volontà del
legislatore di non consentire l'apoteosi dei diritti
rispetto dell'autore dello stampato. Questi due
aspetti fondamentali, per tanto, essere individuati, se lo of-
ferisce indifferente si fossero effettuate. Per tali
ragioni deve concludere che l'omissione accolta
non si risolveva nel documento in oggetto.

Ha, per contro, sollevato il P.M. che non sa-
rebbe da considerarsi estremo di reato nella fase
preliminare del reato, sotto il profilo che - se
non lo ha visto il collegio - non vi sarebbe inci-
dimento alla disaffezione ogni volta che l'obte-

1
Sicché l'impatto delle discipline militari sulla cultura
della nazione sia come alla di cui forza del rapporto, basti
come ricerca del consenso e della adesione da parte
del subalterno.

Pare alla Corte che siano fuori di logico e giuridico
fondamento tutte le corrispondenze del estremo del
campo strettamente interpretativo del fatto e che siano
di origine sul piano della loro condotta.

Considerato l'ordinamento del Sovraneto nel suo
complesso, si osserva che esso è rivolto ai militari
della Camera Reale che si accingevano a rappre-
sente in Danimarca altre rappresentanze di eserciti
eserciti nelle forze alleate della Nato, o di sovranità
relazioni internazionali militari complessive.

A tali militari il testo del Sovraneto segnala,
in una parte, finiti negativi e di legge riferiti
ad alcuni ufficiali; in altra, rappresenta una serie
di opinioni di carattere prettamente politico, in forza
delle quali si rivolge aperta critica alle finalità
che delle esercitazioni, a finiti dell'istruzione,
avrebbero intero rapporto. Si professa, in
tal modo, il convincimento che lo scopo delle
manovre andrebbe collegato ad un più vasto
piano di incrementali rapporti dell'Esercito ai
rispetto agli interessi della più forte potenza alleata
l'America, e di preparazione ad eventuali compiti
di carattere repressivo interno, come riferimento
alla guerra e al bil, o offensivo esterno con
richiamo alla guerra in atto in Medio Oriente.

A elaborazione di tali proposte finalitate si esordiva inoltre in particolare
 Sogno degli ufficiali di approfittare delle fatiche cui i soldati sarebbero stati
 sottoposti per ottenere personali vantaggi.

Ovevva la Corte che, se fino a questo punto il Documento si limita ad esprimere
 - sia pure in forma formale ed inopportuna per la tutela delle istituzioni -
 opinioni e critiche nei limiti della libera manifestazione del pensiero, da
 tali limiti però si è svolta allora, a conclusione della peroranza, verso
 aspetti alcuni precisi, nuovi e ben definiti incitamenti, che si pre-
 stano quali mezzi ritenuti idonei a corroborare l'attuale, veri-
 ficazione delle condizioni più incerti segnalati. E' stato ormai fin
 volte ribadito dalla Corte Costituzionale che la previsione di tale
 limite concorda con la libertà tutelata dall'art. 21 della Costi-
 tuzione.

Conclude infatti il Documento con due espliciti inviti ai militari: " nel
 sostenere le manovre, rifiutiamoci di partecipare alle manovre fer-
 mite " -

Non si vede nemmeno quale argomentazione possa mettere in
 dubbio che tale esplicito incitamento - ben lungi dall'essere un
 atto generico o una irrilevante ripercussione verso le istituzioni -
 costituisce istigazione a violare i doveri della disciplina militare,
 la cui inosservanza attiene alla stessa esistenza dell'istituzione
 militare, quale bene costituzionalmente protetto.

E' chiaro, infatti, che si intendeva, con le frasi usate, far sì che
 i soldati venissero messi agli ordini che sarebbero stati loro di-
 ritti in volta impartiti durante lo svolgimento delle manovre,
 quando al preciso obbligo di obbedire.

Chiediamo ai militari a rallegrare le manovre e a rifiutarsi

di partecipare ad esercitazioni periodiche al fine non solo di incrementare la istruzione all'addestramento della disciplina, ma soprattutto, per la stessa esperienza organizzativa dell'istituzione, l'obbligo del subordinato a tutti i livelli gerarchici (ivi compresi quelli degli ufficiali, che affaiono invece qui assolutamente esclusi, posti agli altri militari), di eseguire gli ordini ricevuti.

Quale sia il tipo di ordine, ovviamente nell'ambito legittimo delle esigenze in cui possono articolarsi attività ed esercitazioni, non può costituire oggetto di sindacato da parte del subordinato - né di quell'autorità superiore cui il P.M. rivolge appropriate istanze ed è evidente che altrimenti sarebbe sacrificata la stessa concreta possibilità di organizzazione e di efficienza dei reparti militari, tanto più che l'ordine di cui trattasi ha riferimento esclusivo al rifiuto di ogni tipo di ordine.

Senza pertanto concludere - come si è fatto a principio fin qui - afferenti da questa Corte (v. sent. n. 1 del 1975 in data 9/1/75) - che il fatto è idoneo ad integrare gli estremi del reato considerato al capo B).

L'affermazione del principio riduce il suo rilievo sulle conclusioni cui deve pervenire all'atto dell'emanazione rispetto alla prova specifica.

Risulta, infatti, essere la prova che gli imputati Navarra, Salvi, Baraldi, De Maria, Campora, Meduri e Fabbro abbiano distribuito volentieri.

E' pacifico che costoro si trovavano nei luoghi

D'una lettera, in prossimità di una camera di carabinieri, ⁷
 in un appartamento fra amici (Dai alla rapina presunti erano
 allora fuggiti, ed ora negli, di altrettanti imputati). Gli
 stessi verbalizzanti non hanno fornito elementi di certezza
 circa l'effettiva volta da tali imputati. Particolarmente
 indicativo è il particolare riferito nei confronti della Lorenza,
 che si assume avere stata vista, se non proprio nell'atto
 di distribuire, nel momento in cui, avvicinata dai verbal-
 izzanti, manifestava solleciti dietro la schiena. Affare
 meno nuovo sui fatti sollecitati non sono stati praticati
 e acquisiti agli atti, come è avvenuto per quelli in seguito,
 avvenuti in luogo prossimo a quello in cui sostarono gli
 altri tre imputati. Nei confronti degli altri componenti
 il gruppo della Patena non si è indicazione alcuna che
 essa sia ritenuta che almeno di costoro abbia posseduto
 documenti e li abbia distribuiti. Il Brig. Calapai e il
 car. Liso, a differenza di quanto è indicato nel rapporto
 di servizio, non hanno affatto riferito di aver veduto
 documenti nell'atto di distribuzione.

Si è trattato, in effetti, di un fatto e semplice sospetto
 circa una precaria attività, che non prova però di atti
 di un riscontro probatorio, di talché tale gruppo di
 imputati, non raffrontato da fatti elementi di responsabilità,
 è assolto con formula ampia.

Diversa è invece la posizione degli imputati Baral,
 Morica e Morica, nessuno dei quali ha negato la presenza sul luogo,
 e anche ad un'altre del Baral per recarsi con un amico.

Deferre contro furono sospesi nel corso di svolgimento della attività loro attività, ma vi è un elemento preciso e significativo che incrina la credibilità delle loro proteste di innocenza.

L'Aff. Braccio, infatti, ricevette due pacchi di volentieri (che seguirono agli altri), uno solo cui auto in sosta nel luogo in cui i due imputati si trovavano, e l'altro presso la malattia del padre, nel luogo suddetto. Il Tonal fu visto affrettarsi, prima di essere raggiunto, proprio nei pressi della perfetta auto in sosta. Tali obiettivi con costanza e tale comportamento indicherebbe a ritenere che i volentieri rispettati siano stati già in possesso degli imputati e rappresentino il residuo di altri che in precedenza ben possono essere stati distribuiti a pazienti militari e non, la circostanza non riduce in forza dei gli stessi imputati indicano come parti coloratamente affollata presso proprio all'ospedale, in orario di visite.

Assistono pertanto i buoni elementi per dubitare che i due pacchi imputati abbiano proceduto alla distribuzione loro attività, di tale equa e rispondente alle rispettive esigenze affare l'ascoltando con formula dubbia. Salvo il resto di cui al capo B), con riferimento alle già molte corrispondenze in ordine a quello di cui al capo A).

P.G.M.
La Corte S' Annunziata

Visto l'art. 474 e. p. i

Assolte
Baral Paolo, Carbona Alberto e Morina Pier Giorgio
Del reato di cui al capo a) perche il fatto non costituisce
reato e del reato di cui al capo b) per insufficienza
di prove;

Assolte
Ravera Corinna, Salvi Elio, Baraldi Vincenzo, De Maria
Ira, Campa Lidia, Amadori Salvatore e Polero Felice
Da esentare i reati loro averiti per non aver
comesso il fatto.

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

Il Presidente
Guido Carbone

Definitiva off. 19/4/77

Notifica di sent. sent. a Carbona Alberto il 30/5/77
Sentenza definitiva in first capo il ~~15/5/77~~ 3/6/77

IL CANCELLIERE DI SEZIONE

N. 16/76 del Reg. Gen.

N. 27/77 del Reg. iscriz. sentenze

C.2.2

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 77

il giorno 16

del mese Maggio

in Torino

La Corte di Assise di Appello di Torino

composta dai Signori:

- | | | |
|------------|-------------|-----------|
| 1. dott. | Emilio | Germano |
| 2. " | Giovanni | Padovani |
| 3. Signora | Adriana | Bono |
| 4. " | Adele | Bosco |
| 5. " | Kaaruna | Vaare |
| 6. " | Federico | Peiretti |
| 7. " | Eralda | Balbi |
| 8. " | Maria Luisa | Bohicchio |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig.

dott. Bruno Caccia

con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

VENTURA Carlo nato il 28/1/46 a Milano residente

a Venaria P.zza Cavour 4

DETENUTO p.a.c. a Novara

presente

Redazione chiedi
9-9-78 per
vedi in elenco in ultimo

Esente

16.5.77


Esente P. S.

Presidente rel. -

Consigliere

Giudici

popolari



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2° D'ESTE Riccardo nato il 3/3/44 a Trieste elettiva-
mente domiciliato a Monza presso l'Avv. Dominico

LIBERO *presso*
te

3) TESTAGROSSA Salvatore nato il 10/3/41 a Palermo -
domiciliato a Torino in via Berthollet 2

LIBERO *presso*

4) GHISLERI Pier Francesco, nato il 3/9/44 a Borgomas-
elett. dom. a Torino presso l'Avv. Tortonese

LIBERO *con*
ma

5) GHISLERI Paolo nato il 14/2/51 a Torino resident-
a Moncalieri corso M. D'Azeglio 15 LIBERO *cost*

6) PUTERO Alessandro nato il 21/10/51 a Torino res-
te a Torino - ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ S.C.Gorizia 177
bis

LIBERO *presso*

7) CONSAGA Francesco nato il 10/11.52 a Castronove
di Sicilia residente a Torino via Arquata 13 14

LIBERO *in*
torino

8) TONIN Paolo nato il ~~XX/XX/XX~~ 2/8/45 a Cuneo res-
te a Torino Via Morghen 13

LIBERO *in*
ma

9) BERTELLO Valerio nato il 12.10.40 a Napoli elett-
dom. presso l'Avv. Russo Antonio di Torino

LIBERO *presso*

10) GIACOMELLI Glauco nato il 20/1/50 a Torino res-
dente a Torino C.so Moncalieri 259

LIBERO *presso*
ma

11) CONSALVI Giuseppe nato il 21/3/43 A *Vetralla*

(Viterbo) residente a Viterbo - via Cavour 34 (libreria)

LIBERO *contumacia*

A P P E L L A N T I

da sentenza 29/10/75 della Corte di Assise di Torino
con la quale vennero condannati:

- 1° Ventura anni 2 di reclusione
- 2° D'ESTE anni 2 di reclusione
- 3° Testagrossa anni 1 mesi 4 di reclusione - Condizionale e non iscrizione
- 4° Ghisleri Pier Francesco anni 1 mesi 4 di reclusione. Condizionale e non iscrizione
- 5° Ghisleri Paolo mesi 2 di reclusione - Condizionale e non iscrizione - Concessione attenuanti generiche -
- 6° Putero mesi 9 di reclusione - Condizionale e non iscrizione - Concessione attenuanti generiche
- 7° Consaga assoluzione per insufficienza di prove
- 8° Donin anni 1 mesi 2 di reclusione - condizionale e non iscrizione
- 9° Bertello anni 1 mesi 2 di reclusione - condizionale e non iscrizione
- 10° Diacomelli anni 1 mesi 2 di reclusione - condizionale e non iscrizione
- 11° Gaspari anni 1 mesi 2 di reclusione - condizionale e non iscrizione

Condanna di T U T T-I in solido, ad eccezione del
Consaga al pagamento delle spese processuali e tassa
di sentenza -

siccome dichiarati colpevoli di:

propaganda ed apologia sovversiva continuata -

artt. 272 C.P. 81 - 110 C.P.

unita dal vincolo della continuazione con i reati di:

a) istigazione a delinquere - art. 414 C.P.

B) pubblicazione di periodico senza registrazione -

art. 2 - 16 legge 8/2/48 n.47

In Torino e provincia fino al 6/4/71

La Corte osserva:

-Ventura Carlo, D'Este Riccardo, Testagrossa Salvatore,
Ghisleni P. Francesco, Ghisleni Paolo, Putero Alessan-
Consaga Francesco, Carbone Ciro, Tonin Paolo, Bertella
Valerio, Giacomelli Clauco e Consalvi Giuseppe vennero
tratti a giudizio della Corte di Assise di Torino per
rispondere, tutti, dei seguenti reati:

a) - del reato di cui agli art. 81, 110, 112 n.1, 414
n.1 e ultimo comma Cod. penale, in relazione all'art. 1°
21 Legge 8,2,1948 n.47, perchè, con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, in Torino ed in altre
località non meglio precisate, dal 17 aprile 1971 sino
al 6 maggio 1971, in concorso tra loro e con altre per-
sone non identificate, nella loro qualità di organiz-
zatori appartenenti al movimento politico estremista extra-
parlamentare denominato "organizzazione consiliare",
pubblicamente e per mezzo di ciclostilati, volantini,
opuscoli e pubblicazioni varie, diffusi indiscriminatamente,
compivano atti di istigazione a commettere più delitti
e contravvenzioni, compiendo atti di apologia degli stessi,
tra l'altro affermando, in relazione ad alcune agitazioni di
detenuti al Carcere giudiziario di Torino che "i detenuti in
rivolta non pretendono "nulla di meno che l'abolizione del
carcere ed esistenza per la libertà, che i fatti da loro
commessi non costituiscono reati"; che "noi proletari tutti
non dobbiamo restare inerti a questo stato di cose, ma
reagire via via lentamente, saccheggiando ed appropriandosi
di tutto ciò che ci serve e che ci è sinora stato negato, distruggendo

"così il concetto di bene e di male, lasciando ai borghesi
"il falso moralismo; diventiamo tutti criminali, non
"esiste altro modo per essere veramente solidali con
"i compagni carcerati, non solo intensificando la no-
"stra attività antisociale, non solo estendendola a
"tutti i compagni; è assurdo che gli studenti comprino
"i libri quando è possibile rubarli, che le massaie
"acquistino le merci quando è possibile saccheggiare i
"supermercati, rendendola veramente rivoluzionaria
"ossia collettiva ai fini del rovesciamento di qualsi-
"voglia carcere, sia esso chiamato scuola, famiglia, fab-
"brica, sistema, o qualsiasi altra puttanata"; - "che i
"detenuti vogliono attonire questo carcere, come i pro-
"letari non intendono dirigere questa società di merda,
"ma distruggerla; tutti vogliamo vivere la nostra li-
"bertà assoluta che è possibile ottenere solo attra-
"verso la rivoluzione violenta ed armata e l'instaurazione dei
"consigli proletari, come organo di decisione di tutti";
ed ancora in altro ciclostilato recante il titolo "contro
"il capitale lotta criminale", ove si fa l'esaltazione dei
"furti, dei saccheggi e delle rapine, quali strumenti di
"lotta sociale "compagni proletari, rinunciamo alla lotta
"tra bande rivali, l'unica banda da sconfiggere è la
"società, facciamo esplodere la polveriera di Porta Pa-
"lazzo, trasformiamo questo ghetto nel quale il capi-
"tale fa il bello ed il cattivo tempo in luogo nel quale
"i proletari possono liberamente organizzarsi per ever-
"tere la società tutta", ed in altro ciclostilato diffuso
tra studenti "noi proponiamo occupazione distruttiva cioè cosciente
"della nostra scuola per rilanciare una lotta di attacco contro
"tutte le scuole di Torino colleghiamoci con gli studenti tep-
"pistizzanti di tutto il mondo.....noi siamo con i vandali
"notturni che saccheggiano le aule scolastiche ed aspor-
"tano le casse della scuola, con gli studenti che per
"vendetta bruciano i registri.....con i liceali napo-
"letani che hanno dato fuoco alla scuola, con gli stu-
"denti di Genova che hanno preso a calci in culo il loro
"Preside"; ribadendo infine e con maggior vigore e
"precisione tutti questi concetti, esaltando la violenza,
"i delitti ed ogni forma di illegalità, quali unica forma
"di lotta per la distruzione di ogni forma organizzativa*
"della attuale società in pubblicazione denominata "Acheronte" -
"comunicazioni interne della organizzazione consiliare", messa
"in vendita clandestinamente e diffusa tra l'altro presso
"la cooperativa libreria della Università di Torino, ed
"ancora "i volantini non devono più esprimere una soli-
"carietà a parole con i compagni colpiti- essi devono
"diffondere i nomi di tutti i bastardi che opprimono gli
"operai, i loro indirizzi, le loro abitudini, i loro sposta-
"menti, le loro spiate e le infamie di cui si sono macchiati";
"i volantini sono gli atti istruttori del processo che il

tribunale proletario continuerà con le opportune sanzioni"
....."già sin d'ora vanno colpite le carogne che ci
"mandano in carcere e ci sfruttano";" spie, ruffiani, poliz-
"ziotti, crumiri, giuàici, padroni e sindacalisti devono*
stare attenti, guardarsi alle spalle; a costoro va tolta
ogni possibilità di manovra"....."gli scioperi devono
"danneggiare i padroni non gli operai, bene agli scioperi,
"ma bisogna anche usare altri mezzi"...."in ogni momento
"il vandalismo contro la produzione e contro le macchine
"va bene. L'importante è di non farsi prendere"....."i pa-
"droni dicono che gli operai in lotta sono dei teppisti,
"ebbe", diventiamolo contro i padroni, i loro servi, e i loro
"beni".-

b)- del reato p.p. dagli art. 81, 110, 112 n.l., 272 in
relazione agli articoli 1 e 21 Legge 8, 2, 1948 n. 47, perchè,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
in Torino ed in altre località non meglio precisate, dal
22 dicembre 1970 e sino al 6 maggio 1971, in concorso tra
loro e con altre persone non identificate, nella loro qualità
di organizzatori ed appartenenti al movimento politico
estremista extraparlamentare denominato "organizzazione
"consiliare", pubblicamente e per mezzo di ~~di~~ ciclostilati,*
opuscoli e pubblicazioni varie diffuse indiscriminatamente,
compivano concreti atti di propaganda per il sovvertimento*
violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello
Stato, commettendo anche atti di apologia dei fatti mede-
simi, propagandando la "rivoluzione mondiale" attraverso
la instaurazione del potere assoluto dei consigli pro-
letari, suggerendo "l'incendio e la messa al sacco delle
"sedi politiche sindacali", affermando che "i veri comuni-
"sti devono distruggere il potere del capitale, dello Stato
"e dei suoi servi, siano essi fascisti, poliziotti, burocrati
"dei partiti e dei sindacati", che i sistemi di lotta impiegati
dai compagni polacchi contro costoro (saccheggi, incendi, devastazio-
ni, uso delle armi contro la polizia) devono essere attuati
subito dai compagni italiani, "facciamo esplodere la polveriera
"di Porta Palazzo, trasformiamo questo ghetto in un luogo
"nel quale i proletari possono liberamente organizzarsi
"per evvertere la società tutta";-

c)- del reato pp. dagli art. 81, 110, 112 n.l., 2 e 17 L. 8, 2, 1948 n. 47, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi-
noso, nella loro qualità di cui ai capi precedenti, diffondevano
numerosi ciclostilati, volantini e pubblicazioni varie, prive delle
indicazioni del luogo e della data della pubblicazione, del nome
e domicilio dello stampatore e del proprietario e direttore,
responsabile;
Ventura, D'Este, Testagrossa, Ghisleni, Putero, Tonin, Bertello e Giaco-
melli, erano pure chiamati a rispondere del reato di cui agli art.

3 e 16 L. 8,2,1948 n.47, e 110,112 n.1 Cid.pen., perchè, in concorso tra loro, intraprendevano la pubblicazione di un periodico denominato "Acheronte", organo di informazione del movimento Organizzazione consiliare, senza avere effettuato la prescritta registrazione di cui all'art.5 della legge suddetta ed omettendo di indicare il nome dell'editore e dello stampatore, e, addirittura, indicando un falso indirizzo.-

- Omettendo la contravvenzione di cui al capo C), dichiarata dalla Corte di primo grado prescritta ed estinto il relativo reato, e per limitare l'analisi dei fatti ai primi due capi di imputazione, circoscritti- tale punto va ribadito ai fini della esatta contestazione dei reati) al periodo dal 17 aprile al 6 maggio 1971 quanto al reato sub a), e dal 22 dicembre 1970 al 6 maggio 1971 quanto al reato sub b), va rilevato che la Corte di primo grado ebbe ad dare atto, nella sua sentenza, dei fatti, nel seguente modo:-
--- con rapporto 4 marzo 1971 la Questura di Torino richiedeva alla Procura autorizzazione a perquisire le abitazioni di Ventura Carlo e di D'Este Riccado, site in via Lagrange n.31, all'esterno delle quali, fin dal 26 febbraio 1971, erano state esposte bandiere rosse e cartelli di proteste all'indirizzo del padrone di casa; era, infatti, risultato alla Polizia che i due predetti inquilini, già noti per precedenti denunce, si opponevano ad una intimazione di sfratto.

Veniva concessa la richiesta autorizzazione, anche nel fondato sospetto che nei predetti alloggi avesse sede un gruppo estremista denominato "organizzazione consiliare", i cui aderenti avevano più volte distribuito volantini inneggianti alla rivoluzione, al saccheggio ed alla violenza di ogni genere. La perquisizione veniva eseguita il 5 marzo 1971 nel solo alloggio del Ventura, perchè quello del D'Este, essendo costui assente, era chiuso.

I verbalizzanti, in assenza del Ventura, ma alla presenza di parecchi giovani, rinvenivano e sequestravano alcuni foglietti di classe della 5° Liceo scientifico, inchiostro speciale per ciclostile, volantini, manifesti e ciclostilati vari.

Nel complesso di questi manifesti e volantini, i verbalizzanti rinvenivano ed individuavano gli esemplari di altri manifesti che erano stati già distribuiti da ignoti il 22 dic.1970, il 17 gennaio 1971, il 18 febbraio 1971 (questo distribuito dal Testagrossa) e il 24 febbraio 1971 (questo distribuito dal Ventura).-

Gli atti relativi a tali fatti venivano riuniti ai precedenti rapporti della Polizia 29 dic.1970, 22 gennaio 1971 e 19 febr.1971.

Nello stesso torno di tempo pervenivano alla Procura di Torino altri due rapporti, in data 19 aprile e 14 maggio 1971.

Col primo di tali rapporti, la Polizia segnalava che in data 3 aprile 1971, erano stati posti in vendita presso la Cooperativa libreria, nell'interno della Università, alcuni esemplari della rivista ciclostilata "Acheronte", organo di informazione della organizzazione consiliare, in tale cooperativa portati dallo studente

Stacchetti Glauco; secondo la P.S. tale rivista conteneva frasi di istigazione a delinquere e di apologia di reati.- Tali articoli erano firmati da Ghisleni Pier...

Sandro, nonché da Tonin Paolo e Bertello Valerio; mancavano le indicazioni relative allo stampatore, indicato genericamente con un nome non vero e con indirizzo inesistente.

Nel secondo rapporto la P.S. riferiva che il Consalvi era stato notato da sorveglianti della Fiat Lingotto mentre, innanzi ai cancelli di uscita, il 6 maggio 1971, distribuiva volantini editi dalla Organizzazione consiliare, contenenti frasi di incitamento al crimine.-

A carico di tutti gli imputati venivano elevate le contestazioni sopra trascritte. Rinviati a giudizio della Corte di Assise di Torino, questa, con sentenza in data 29 ottobre 1975, assolveva Consaga Francesco e Carbone Ciro dalle imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove.

- Dichiarava Ventura, D'Este, Testagrossa, Ghisleni P. Francesco, Ghisleni Paolo, Putero Alessandro, Tonin Paolo, Bertello, Giacomelli e Consalvi colpevoli del reato di cui all'art. 272 C.P., così corretta la rubrica, unificati i reati col vincolo della continuazione; concedeva al Ghisleni Paolo ed al Putero le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, e condannava Ventura e d'Este alla pena di anni due di reclusione, - Testagrossa e Ghisleni Pier Francesco alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, Tonin, Bertello e Giacomelli nonché il Consalvi alla pena di un anno e mesi due di reclusione ciascuno, Ghisleni Paolo e Putero alla pena di mesi nove di reclusione ciascuno; concedeva i benefici di legge agli imputati Ghisleni Paolo, Ghisleni Pier Francesco, Putero, Tonin, Bertello, Giacomelli e Consalvi nonché al Testagrossa.-

Contro tale sentenza proponevano appello tutti i condannati, ad eccezione di Carbone Ciro, con una varia serie di motivi, che vanno riassunti distintamente.

La difesa del Testagrossa deduceva:

-la nullità dell'intero giudizio, stante la mancata presenza dell'imputato al dibattimento non dovuta a sua volontà, e precisamente perchè il Testagrossa, all'udienza dibattimentale del 28 ottobre, era detenuto per altra causa e non fu disposta la sua traduzione.

La difesa del Testagrossa e del Giacomelli deduceva per entrambi:

- che le frasi contenute nei volantini non erano incriminabili, perchè in sostanza esponevano, sia pure in termini grossolani e provocatori, una situazione sociale reputata ingiusta, e perchè la valutazione doveva essere riferita all'epoca in cui i volantini erano stati scritti e diffusi;
- che, comunque, i messaggi avevano assai poca probabilità di andare a segno, talchè il pericolo non sussisteva affatto, sicchè si era in presenza di un modo di manifestazione del pensiero, garantito dalla Costituzione, espresso in termini paradossali;-
- che la stessa Corte Costituzionale aveva sancito in una importante sentenza (n. 108 del 1974) che l'attività di diffusione e di esternazione di dottrine avverse era lecita, purchè non attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità;
- che dovevano essere, comunque, assolti in linea di merito, per non avere commesso i fatti, o, quanto meno, per insufficienza di

prove; che, nei confronti del Testagrossa, l'unica sua responsabilità era raffigurabile solo per il volantino concernente Porta Palazzo; mentre per il Giacomelli esisteva solo la consegna di un pacco di riviste alla libreria* universitaria, elementi insufficienti per affermare la conoscenza psicologica del contenuto degli scritti;

-in linea subordinata:

-che la pena doveva essere contenuta nei minimi edittali e dovevano essere concesse le attenuanti generiche col minimo aumento per la continuazione;

-in particolare:

-che doveva essere applicata la pena per il reato più grave e un aumento minimo;;

- che dovevano essere concesse le attenuanti generiche.

-La difesa di Paolo Ghisleni deduceva:

- che era erroneo il criterio adottato dalla Corte di primo grado sulla esistenza di una responsabilità globale nei confronti di tutti gli imputati, criterio contrastante con il dettato dell'art.27 della Costituzione, ma doveva essere esaminata la posizione individuale di ogni singolo imputato, dovevano essere individuati i precisi fatti addebitabili a ciascuno e determinate le singole precise responsabilità;

- che, in linea di fatto, il Ghisleni Paolo aveva ammesso di avere fatto parte, per breve periodo, della O.Consiliare e di avere frequentato le riunioni, ma aveva escluso di essere tra gli organizzatori e gli attivisti del movimento; aveva ammesso di avere steso, in collaborazione con altro imputato, un articolo sulla rivista "Acheronte", ma aveva escluso di avere scritto l'ultima parte dell'articolo stesso;

- che non sussisteva la benchè minima prova che consentisse di definire non veritiere tali dichiarazioni, talchè ne conseguiva che doveva essere esclusa qualsiasi sua responsabilità in ordine alla stesura, stampa, distribuzione di volantini o manifestini di cui era copia in atti; e per quanto concerne l'articolo sulla rivista "Acheronte", la valutazione della sua eventuale responsabilità doveva avere, per oggetto, esclusivamente l'articolo da lui firmato e solo nella parte di cui egli si era attribuito la paternità, e che l'articolo, così ridotto, non conteneva frase alcuna sovvertitrice, ma solo la esposizione di teoriche nebulose, prive di qualsiasi idoneità ed efficacia sovvertitrice degli ordinamenti dello Stato o istigatrice di qualsiasi attività delinquenziale; eppertanto difettava qualsiasi apologia sovversiva;

-che, pertanto, doveva essere assolto il Ghisleni Paolo, e, in subordine, doveva la pena essere ridotta.

-La difesa del Putero deduceva quanto segue:*

-che il Putero non aveva partecipato concretamente alla contestatagli attività della organizzazione, ma, al più, era stato passivo spettatore di alcune riunioni di partecipanti.

La difesa del Bertello, del Consalvi, del D'Este e del Ghisleni P.F.

deduceva quanto segue:

- che il reato di cui all'art.414 C.P. doveva essere assorbito nel reato di cui all'art.272 C.P. e di conseguenza fosse escluso ogni aumento di pena a titolo di continuazione;

- infatti, poichè il motivo ispiratore della organizzazione consiliare era il mutamento totale e radicale della società ed a tale obiettivo erano finalizzati tutti i comportamenti proposti, suggeriti e propagandati, ne derivava logicamente che i fatti che autonomamente avessero integrato il reato di cui all'art.414 C.P.—poichè commessi al fine del sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato—dovevano ritenersi assorbiti nella norma dell'art.272 C.P. , la cui fattispecie aveva caratteristica di "specialità";

— quanto al Ghisleni Pier Francesco, osservava la difesa che le frasi incriminate non valicavano i confini della manifestazione di opinioni, e ciò era dimostrato anche dalla maniera farneticante con la quale erano redatti i volantini, talchè le frasi stesse altro non erano che una dura, intransigente, esasperata, assurda critica del sistema; che, comunque, difettava nel Ghisleni l'intenzione e quindi la consapevolezza di una propaganda sovversiva;

— quanto al Bertello, che lo stesso doveva andare esente da qualsiasi responsabilità, e che era del tutto apodittica ed indimostrata l'affermazione della Corte di primo grado che il Bertello "acconsentendo a partecipare alla pubblicazione, preventivamente aveva accettato di prestare la propria collaborazione e di fornire il proprio apporto ad attività che si proponeva la diffusione di programmi incitanti alla sovversione"; affermazione, questa, della Corte non dimostrata perchè mancava qualunque prova che il Bertello fosse a conoscenza del contenuto degli altri articoli o che avesse un ruolo di qualche rilevanza nella organizzazione;

- che il Bertello aveva solo steso un articolo, che non conteneva affatto gli estremi di una qualsiasi fattispecie criminosa;

— quanto al Consalvi, che doveva essere assolto, perchè era stato

vittima di un errore di identificazione di persona;

— quanto al D'Este, che la sua responsabilità era affermata solo dalla Polizia sulla base di ~~nessun~~ un elemento concreto probatorio, onde doveva essere assolto;

- che, in subordine, dovevano essere concesse le attenuanti generiche, data la ricorrenza di motivi ispiratori di chi voleva migliorare le condizioni della società in crisi;

- che tali circostanze dovevano essere dichiarate prevalenti.

La difesa del Consaga si doleva:

della sua mancata assoluzione con formula piena, perchè il Consaga era occasionalmente presente nei locali di via Lorange n.31 nel momento della perquisizione, ma non aveva in alcuna guisa preso parte o svolto o partecipato ad attività di propaganda;

- che lo stesso aveva sempre svolto attività lavorativa.

La difesa del Tonin e del Ventura deduceva:

— che non sussisteva concorso di reati tra l'art.414 e l'art. 272 C.P., e che il primo doveva essere ritenuto assorbito nel secondo;

- che le frasi incriminate rientravano nella espressione della libertà di pensiero e che la forma intemperante e farneticante con cui erano scritte le frasi stesse non ne snaturavano la intima sostanza ed essenza critica;

- che le frasi altro non erano che una critica al sistema sociale, dirette a colpire soltanto i caratteri assolutamente negativi del sistema stesso politico ed economico, talchè esulava qualsiasi elemento soggettivo del reato, quanto meno sotto il profilo del dubbio;

— quanto al Tonin, che l'articolo da lui redatto era estremamente oggettivo, privo di qualsiasi potenzialità apologetica, talchè doveva essere assolto;

- che, in subordine, dovevano essere concesse le attenuanti generiche, dichiararsi prevalenti sulla aggravante contestata;

— quanto al Ventura, che, tenuto conto che la sua condotta era sempre diretta al miglioramento della società e quindi ad un

fine oggettivamente apprezzabile, tenuto conto della giovane età dell'imputato, venissero concesse le attenuanti generiche, da dichiararsi prevalenti sulle aggravanti, venisse ridotta la pena ai limiti edittali e venisse disposta la sospensione condizionale della pena stessa.


Ciò premesso, osserva la Corte come sia priva di fondamento la eccezione preliminare, giusta la quale il giudizio di primo grado sarebbe nullo per mancata presenza dell'imputato Testagrossa al dibattimento, non dovuta a sua volontà, e ciò perchè nel giorno del processo egli era detenuto a Torino e non fu disposta la sua traduzione; l'eccezione è infondata per la perentoria considerazione che il Testagrossa ebbe notificato regolarmente il decreto di citazione a giudizio allorchè egli era in stato di libertà e non fece presente il suo stato di detenzione al fine di essere tradotto al dibattimento. Il suo stato di detenzione era del tutto ignoto al Giudice di primo grado ed incombeva ovviamente al Testagrossa, se avesse avuto interesse a presenziare al dibattimento, chiedere la sua traduzione ed informarne tempestivamente il Giudice di primo grado.-

Per quanto concerne il merito, è opportuno per prima cosa riassumere l'esito delle indagini esperite dalla Polizia, perchè solo dalla determinazione esatta dei fatti sarà possibile trarre sicuri elementi di giudizio al fine di valutare la responsabilità di ogni singolo imputato.-

Come emerge dal rapporto 4 marzo 1971 della Questura di Torino, a seguito di segnalazioni e di lamentele di coinquilini e condomini circa un via vai di giovani nelle stanze occupate dal Ventura e dal D'Este e di continue molestie, la Polizia, su autorizzazione della Procura, fece una accurata perquisizione nell'alloggio del Ventura, sito in uno squallido basso fabbricato nell'interno del cortile di via Lagrange n.31. Sulla balconata si trovavano esposte sei bandiere rosso-nero, un'altra bandiera rossa con in centro la scritta "O.C.", cinque cartelli inneggianti alla riscossa dei gruppi consiliari. Il Ventura era stato sfrattato per le lagnanze dei vicini

come si accennò, per le continue chiosose riunioni di giovani che duravano sino a notte inoltrata. Il Ventura, che non intendeva lasciare l'alloggio, lo dichiarò "occupato". La Polizia accertò che in tali locali aveva sede una organizzazione di estrema sinistra, extraparlamentare, staccatasi da altra organizzazione pure di sinistra, denominata "O.C." ossia organizzazione consiliare, nota per i suoi atteggiamenti estremisti. — Sia il Ventura, che il D'Este erano ben noti per i loro atteggiamenti estremisti, sempre presenti in adunanze, cortei, manifestazioni contestatrici.

La perquisizione operata nei locali del Ventura portò al rintraccio di materiale (risme di carta per ciclostile, tubetto di inchiostro, macchina per asciugare fogli di carta ciclostilati e volantini) di propaganda estremista. Negli allegati al verbale di perquisizione la Polizia enumerò i documenti sequestrati, e precisamente:

- un ciclostilato indicante le direttive e le finalità della O.C. ed in cui erano indicati i nomi di due componenti di tale organizzazione, ossia il Ghisleni Pier Francesco e il Ventura;
 - volantini diretti ai lavoratori ed alla scuola;
 - un ciclostilato a firma "comitato di azione antiscolastico" diretto ai compagni della 5° liceo scientifico (diffuso tra gli allievi della stessa scuola il giorno 26 febbraio 1971 dallo stesso Ventura, come accertò la Polizia stessa);
 - un ciclostilato del comitato unitario di base;
 - un ciclostilato a firma "O.C." "contro il capitale lotta criminale";
 - altro ciclostilato "le Nuove sono in rivolta; lotta contro il capitale criminale";
 - altri ciclostilati quasi del tutto analoghi dallo stesso titolo, sempre a firma O.C..-
- La Polizia accertava che i principali organizzatori ed esponenti attivisti erano indubbiamente il Ventura ed il D'Este. —
In altri rapporti della P.S. venivano riferiti altri fatti ed accertamenti. —
- 

Consaga disse che era materialmente presente nelle stanze del Ventura al momento della perquisizione operata dalla Polizia, ma negò recisamente qualunque sua partecipazione, in nessuna forma, alla attività della Organizzazione consiliare;

il Putero ammise di avere partecipato, qualche volta, per breve durata (un mese circa, nel gennaio 1971) alle discussioni della OC in casa del Ventura, disse che si faceva un gran parlare e non si concludeva nulla di concreto, ammise di avere scritto uno studio sulla scuola, ma negò qualunque sua partecipazione alla attività della rivista Acheronte, e negò che fosse di suo pugno l'ultimo periodo dopo la chiusura dell'articolo; precisò che l'articolo era stato da lui scritto in collaborazione col Ghisleni Paolo, disse che si era allontanato definitivamente dalla casa del Ventura a fine gennaio per disaccordi di vedute; precisò che le persone di maggior rilievo erano il Ventura, il D'Este ed il Ghisleni Pier Francesco;

finalmente il Ghisleni Paolo ammise la sua partecipazione alle riunioni in casa del Ventura per alcuni mesi (ultimi mesi del 1970-primi mesi del 1971), negò recisamente di essere attivista; disse che non vi era una gerarchia, ma che, di fatto, emergevano i più dotati culturalmente (il Ventura e il D'Este); ammise di avere redatto con il Putero l'articolo sulla scuola, a inserito nella rivista Acheronte, negò di avere scritto l'ultimo periodo dell'articolo stesso, nè la nota di accompagnamento;

a sua volta, il Giacomelli ammise di avere materialmente portato un pacco contenente alcuni numeri della rivista Acheronte alla cooperativa libraria universitaria, ma negò di conoscerne il contenuto, così come negò qualsiasi partecipazione attiva alla attività della O.C.---

all'odierna dibattimento dinanzi a questa Corte di Assise, il Putero confermò le sue dichiarazioni (mai scrisse volantini, ma solo l'articolo), il Bertello confermò di avere partecipato diverse volte a riunioni e discussioni, ed ammise di conoscere Ventura e d'Este; il D'Este negò qualunque sua partecipazione di redazione, diffusione, stesura e stampa di volantini;

- nel rapporto 19 aprile 1971 la P.S. denunciava la avvenuta pubblicazione clandestina della rivista "Acheronte", e si precisava che le copie della rivista erano state consegnate qualche giorno prima alla cooperativa libraria della Università dal Giacomelli; si precisava ancora che la rivista predetta era l'organo di informazione della O.C.; nel rapporto si riassumevano i termini della "premessa" e si segnalavano gli articoli redatti dagli imputati Pier Francesco Ghisleni, di Paolo Ghisleni e Sandro Putero (redatto congiuntamente dai due) sulla scuola, da Tonin (sul disadattamento sociale), da Bertello (sull'"impiegato modello").-

- si precisava dalla Polizia che in tale rivista (un unico numero era stato redatto e pubblicato) si esaltavano la violenza, i delitti ed ogni forma di illegalità, quali unica forma di lotta per la distruzione di ogni forma organizzativa della attuale società;

- con rapporto 14 maggio 1971 la Polizia segnalava che il Consalvi era stato sorpreso nei pressi del cancello di uscita della Fiat Lingotto mentre distribuiva agli operai un ciclostilato "O.C.", contenente frasi di incitamento contro le autorità, di minaccia contro le forze costituite, di sabotaggio della produzione e il lavoro (precisamente le frasi riportate nell'ultima parte del capo di imputazione lettera a) ("i volantini non devono più esprimere una solidarietà a parole.....fino a "i padroni edicono che gli operai in lotta sono dei tennisti, ebbene diventano solo contro i padroni, i loro servi, i loro beni").-

Va ricordato ancora che nel rapporto 29 dicembre 1970 (già più sopra menzionato) erano state riportate le frasi contenute nel volantino O.C. "l'ordine regna in Polonia" (quali trascritte nel capo di imputazione lettera b), frasi, cioè, di propaganda e di apologia sovversiva)-.

Sempre in linea di fatto, vanno ancora ricordate le seguenti circostanze:

- in sede istruttoria, il Tonin, il Ghisleni Pier Francesco ed il Bertello si astennero dal rispondere;

in forma, a volte farneticante addirittura, o paradossale, tale ad attutire la realtà del reato contestato, perchè anzi accentua l'attenzione di colui che legge e insiste su particolari e su circostanze sintomatiche; I volantini furono distribuiti in varie copie, in varie occasioni e la reiterazione delle più crude espressioni di violenza costituisce una prova di più della consapevolezza di poter conseguire possibili effetti istigativi. D'altronde, è ben noto che il risultato concreto, del raggiungimento o meno dello scopo prefissosi, è del tutto indifferente alla sussistenza dei reati, che sono di natura puramente formale. Ma si può aggiungere che la propaganda attuata mediante la distribuzione dei ciclostilati ad un numero rilevante di persone poteva essere ben idonea al raggiungimento di uno scopo, vi era una idoneità a che le azioni prospettate fossero recepite della loro efficacia istigatrice.

Sussistono pertanto gli estremi della incriminazione, ma solo può aggiungersi che, poichè il motivo ispiratore della condotta dei componenti la O.C. era il mutamento totale e violento della società mediante l'attuazione di qualsiasi mezzo totale e globale criminoso, e poichè a tale obbiettivo erano finalizzati i comportamenti, i suggerimenti, la propaganda proposta (saccheggi, assalti ai supermercati, saccheggi di aule scolastiche, assalto alle sedi di partiti e di sindacati, sovvertimento violento degli ordinamenti dello Stato), così appare chiara la conclusione logica che i fatti, se commessi al fine del sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali attuali, restano assorbiti nell'art. 272 C.P., che ha carattere di specialità nei confronti della più vasta e generica norma dell'art.

114 C.P.

Passando, ora, all'esame delle singole responsabilità degli imputati, va rilevato che questa Corte non può accogliere il criterio di globalità fissato dai primi Giudici, nel senso, cioè, che, vi sarebbe un concorso a carico di tutti ex art. 110 C.P. - In altri termini, secondo i primi Giudici - per tutti gli episodi di compilazione, di stampatura, di distribuzione dei ciclostilati, l'attività di ogni singolo imputato non dovrebbe essere valutata alla luce della

specifica attività svolta di volta in volta, ma alla luce delle norme che regolano il concorso di persone; ne seguirebbe che, poichè l'attività di ciascun aderente risulterebbe talmente collegata con quella degli altri, non potrebbe frazionarsi l'esame di ognuno con riferimento, cioè, alle singole risultanze, ma la posizione di ciascun imputato dovrebbe essere valutata nel quadro dell'apporto fornito nell'ambito di tutta la organizzazione, a prescindere dalla partecipazione alla esecuzione materiale di ciascun episodio.

La Corte non può approvare tale criterio di giudizio, che nell'ambito di una responsabilità politica ha certamente il suo valore, ma non lo ha nel quadro dell'accertamento delle singole responsabilità penali, responsabilità che, per legge e per Costituzione, sono strettamente personali, sì che non può accettarsi l'affermazione che basti l'osservare l'apporto fornito nell'ambito di tutta la organizzazione, a prescindere dalla partecipazione effettiva e concreta ad ogni fatto.

- In linea di fatto, secondo quanto disse addirittura lo stesso Maresciallo di P.S. Russo, la O.C. non aveva una struttura interna di rilievo, ma i veri capi ed organizzatori erano il Ventura ed il D'Este e costoro erano i veri animatori di ogni iniziativa. - Come bene dissero gli imputati Ghisleni Paolo e Putero, nelle squallide stanze del Ventura si riunivano diversi giovani, che chiacchieravano molto e concludevano poco o nulla, non vi era una gerarchia, emergevano i più dotati culturalmente, ossia il Ventura, il D'Este e qualche altro; alcuni altri svolsero qualche attività concreta (e si vedrà quali), alcuni altri andavano in casa del Ventura, che era un luogo di riunione di farneticanti e di sbandati, ma si limitarono ad una presenza passiva, non ad una attività, ad un apporto reale concreto.

Passando, pertanto, al doveroso esame delle singole responsabilità, va rilevato che nessun dubbio può sussistere in punto alla colpevolezza del Ventura e del D'Este; il primo è, lealmente, pienamente confesso; il secondo nega, ma tutte le indagini della P.S. e gli stessi Ghisleni Paolo e Putero lo indicano come un animatore

del movimento della O.C.-

- Altrettanto deve dirsi del Ggisleni Pier Francesco, che aveva invitata a partecipare alle riunioni il fratello Paolo e che è indicato come uno degli animatori; lo stesso Putero afferma che era una delle persone di maggior rilievo del movimento per iniziativa e per cultura. Anche nei suoi confronti, dunque, va affermata la responsabilità.-

- Quanto al Testagrossa, la sua attività di propaganda e di distributore dei manifestini incriminati è accertata dal brigadiere di P.S., che lo vide distribuire il volantino "contro il capitale, "lotta criminale", e si deve aggiungere che il Testagrossa non si limitava a semplice attività di distributore di volantini e che ne ignorasse il contenuto, dal momento che lo stesso Putero afferma che il Testagrossa cooperava alla stesura dei volantini (egli scrisse, con ogni probabilità, il volantino sulla rivolta delle carceri).-

- Quanto al Consalvi, non basta certamente affermare, come fa la difesa, che vi fu un errore di identificazione, perché sia la Polizia che i sorveglianti della Fiat furono categorici sul punto che il Consalvi era solito distribuire volantini agli operai e che proprio il 27 aprile 1971 fu visto distribuire al cancello della Fiat Lingotto il volantino edito dalla O.C. dal titolo "slealtà contro il padrone". Né vi fu errore alcuno di identificazione, dal momento che il Consalvi era ben noto, per avere altre volte distribuito volantini agli operai e per avere dovuto declinare le sue generalità per partecipare, ad assemblee di operai nell'interno della fabbrica, ed esibire addirittura documenti di riconoscimento.

- Diversamente deve dirsi per gli altri imputati.

Il Consaga deve essere prosciolto con formula piena; era, per caso presente nella stanza del Ventura al momento della perquisizione della Polizia, così come lo erano altri giovani, di ambo i sessi, che non furono neppure oggetto di denuncia. Non vi è prova alcuna che avesse preso parte alla O.C. od avesse svolto attività qualsiasi di propaganda, redazione o diffusione.-

- Il Giacomelli deve essere prosciolto con formula dubitativa; è vero che egli stesso ammise di avere trasportato il pacco contenen-

te diverse copie della rivista Acheronte alla cooperativa libraria della Università, ma -pur potendosi fondatamente presumere che egli intendesse provvedere alla diffusione della rivista stessa, che era la espressione dichiarata della O.C.-nondimeno non vi è prova sicura che egli fosse realmente a conoscenza del contenuto specifico della rivista stessa e dei fini che si proponeva. Onde appare rispondente a criteri di giustizia una assolutoria con formula dubitativa.-

- Restano le posizioni di Putero, di Ghisleni Paolo e di Tonin, che scrissero articoli sulla rivista Acheronte. La loro posizione merita più attento esame.-Anzitutto, in linea di principio, va detto, nei confronti di tutti, che la contestazione relativa alla rivista "Acheronte" avvenne in termini estremamente concisi, ossia "ribadendo con maggiore vigore e precisione tutti questi concetti, esaltando la violenza, i delitti ed ogni forma di illegalità, quali unica forma di lotta per la distruzione di ogni forma organizzativa della attuale società, in pubblicazione denominata "Acheronte"; la contestazione, cioè, non contiene affatto gli estremi delle varie parole, delle varie frasi che, in ordine ad ogni articolo, integrerebbero gli estremi del reato di cui all'art. 414 C.P.-Proprio per il principio della individualizzazione della responsabilità penale di ogni imputato, non è certo consentita l'affermazione che sia sufficiente l'aver acconsentito alla redazione e pubblicazione di un articolo sulla rivista per stabilire senz'altro, ipso facto, la responsabilità per tutti gli altri scritti, ossia per l'intero contenuto della rivista suddetta.-Tanto varrebbe dire che l'aver acconsentito a redigere un articolo su un giornale quotidiano o su una rivista periodica, importerebbe la responsabilità anche in ordine a tutti gli altri articoli. La responsabilità, dunque, va precisata ed individuata per ciascun imputato.-

La premessa della rivista è frutto bensì della O.C. e quindi dei suoi animatori e attivisti, quali erano soprattutto il Ventura, il D'Este ed il Ghisleni Pier Francesco, ma gli altri articoli sono frutto della particolare competenza di ciascun autore.

Precisamente:

- l'articolo del Tonin parla del disadattamento sociale, ma è privo di potenzialità sovversiva o anche solo apologetica;
- l'articolo del Bertello contiene una vivace critica dell'impiegato modello;
- l'articolo, a firma congiunta del Ghisleni Paolo e del Putero Sandro, condanna, in toni vivaci, l'attuale meccanismo scolastico ed invita alla distruzione dell'attuale struttura della scuola, ma non si trovano frasi specifiche istigatrici al delitto, ma solo teorie nebulose, non parole sovvertitrici.-


Non vi è prova che, avendo il Putero ed il Ghisleni Paolo partecipato per qualche tempo alle riunioni nelle stanze del Ventura, ed avendo preso parte alle discussioni, abbiano accondisceso concretamente ad iniziative di stesura di volantini incriminati, o fossero al corrente di prestare la loro cooperazione e collaborazione ad attività della Organizzazione consiliare che si proponeva la diffusione di programmi incitanti alla sovversione nella maniera più sovvertitrice e violenta; nè vi è prova che ognuno di costoro (e così dicasi anche del Tonin) fosse a conoscenza di tutto il contenuto del numero della rivista Acheronte, di quanto avevano scritto nella presentazione-premessa gli organizzatori della O.C. e il Ghisleni Pier Francesco. E' probabile che, avendo frequentato per qualche tempo le chiosose riunioni, essi potessero rendersi conto di ciò, ma non esiste prova sicura al riguardo, onde la Corte ritiene - anche tenuto conto della minima entità dello spazio di tempo in cui avvenne la partecipazione alle discussioni in casa Ventura - pronunciare sentenza di proscioglimento con formula dubitativa.-

Resta, in altri termini, il dubbio se i predetti imputati si limitarono ad una presenza del tutto passiva, o se cooperarono ad iniziative concrete, al di là della semplice stesura dei singoli articoli, pertinenti materie di studio, nei quali ognuno aveva una particolare competenza.-

Nè esiste prova che Ghisleni Paolo e Putero abbiano scritto l'ultimo periodo, al di là del loro articolo, ultimo periodo che denota il loro stile, e del quale essi sempre negarono ogni paternità.-


- Concludendo, nei confronti dei predetti tre imputati, esiste il fatto della loro partecipazione ad alcune riunioni, esiste la collaborazione a singoli ed autonomi e distinti articoli sulla rivista, ma non esiste una prova sicura di un loro apporto diretto e concreto all'opera di diffusione, istigazione, propaganda, onde appare più rispondente a criteri di equità e di giustizia una formula di proscioglimento dubitativa.-

Per quanto concerne le pene da sanzionare, invece, la responsabilità degli altri imputati, ossia del Testagrossa, del Ghisleni Pier Francesco e del Consalvi, ritiene la Corte possa essere inflitta la pena minima di un anno di reclusione, con la declaratoria di equivalenza tra le attenuanti generiche (che la Corte ritiene di poter concedere stante la incensuratezza degli imputati e la minore rilevanza della loro partecipazione alla O.C.) e l'aggravante contestata, escludendo ovviamente la continuazione tra i reati a) e b), dato l'assorbimento nell'art. 272 C.P. della ipotesi di cui all'art. 414 C.P., ma ferma la continuazione con il reato di cui alla lettera d). La pena va così fissata definitivamente in anni uno e mesi uno di reclusione per ogni imputato.

Non ritiene la Corte possano essere accordate le attenuanti generiche nei confronti del Ventura e del D'Este, sia per i gravi precedenti e la pendenza di altri procedimenti nei confronti dello stesso Ventura, sia per la personalità di primo piano, di organizzatori e di promotori, dei predetti.- La pena può essere fissata equamente per entrambi, ivi compresa la continuazione, in anni uno e mesi quattro di reclusione. *Il precedente non consentendo la concessione dei benefici di legge* 
Nel resto la sentenza va confermata.

- per questi motivi, La Corte, in parziale riforma della sentenza appellata, visto l'art. 523 C.P.P.,

assolve Consaga Francesco dai reati a lui ascritti per non avere commesso i fatti;-

- assolve per insufficienza di prove dai reati loro ascritti Ghisleni Paolo, Putero Alessandro, Tonin Paolo, Bertello Valerio
* Giacomelli Glauco;- 

- accorda agli imputati Testagrossa Salvatore, Ghisleni Pier Francesco, Consalvi Giuseppe le attenuanti generiche, che dichiara equivalenti alla contestata aggravante, e ritenuto che i fatti contestati ai predetti imputati integrano il reato di cui agli art. 110, 112 n. 1, 272 C.P., così modificata la rubrica di cui alle lettere A) - e B) -, determina la pena per tale reato, ritenuta la contestata continuazione, in anni uno e mesi uno di reclusione ciascuno, fermi i benefici di legge;

- ritenuta nei confronti degli imputati Ventura Carlo e D'Este Riccardo, che i fatti loro contestati costituiscono un unico reato n.p. dagli art. 110, 112 n. 1, 272 C.P., così modificata la rubrica di cui ai capi A) e B), determina la pena - ivi compresa la continuazione - per entrambi in anni uno e mesi quattro di reclusione.


Conferma nel resto.

Torino, li 16 maggio 1977.-


Il Presidente estensore



Il Cancelliere



In data 17 maggio 1977 ha
proposto ricorso per cassa
contro Ventura Carlo, in data
19 maggio 1977 ha proposto
ricorso D'Este Riccardo

Il Cancelliere


Depositate in Cancelleria oggi

25 luglio 1977

Il Cancelliere

[Signature]

Sentenza passata in giudicato da tutto il 20/5/1977
per i soli imputati Testagrossa, Pulero e
Bentelli e Consaga.

[Signature]

Notificato estratto contumaciale a :

- GHISLENI Pierfrancesco il 8-8-77

TONIN Paolo il 2-9-77

GIACOMELLI Glauco con ucc. del 7/1/77 n° 7288

Consalvi Giuseppe il 16-8-77

Il Cancelliere

[Signature]

In data 14-9-77 interposto ricorso per annullazione
da Ghisleni Pierfrancesco.

Il Cancelliere

[Signature]

Sentenza passata in giudicato dal 20/9/77 per Tonin P.
Giacomelli Glauco, Consalvi Giuseppe

Il Cancelliere

[Signature]

Notificato estratto contumaciale a :

GHISLENI Paolo il 11-10-77.

Il Cancelliere

[Signature]

Sentenza passata in giudicato per GHISLENI Paolo

dal 15/10/1972

IL Cancelliere

[Signature]

Con ordinanza 2.12.1977 la Corte di Assise di Appello di Torino ha disposto la correzione di errore materiale contenuto nella suesposta sentenza nel senso che laddove viene erroneamente indicato il nome dell' imputato Ghisleni Paolo, si legga anzichè Ghisleri Paolo (come erroneamente scritto) ~~si legge~~ correttamente GHISLENI Paolo

Torino, 3.12.1977

IL CANCELLIERE

(Romano)

[Signature]

Con Sentenza 17/4/78 la Corte di Cassazione rigetta i ricorsi proposti da Ventura Carlo, D'Este Riccardo, Ghisleni Pier Francesco condannandoli a pagare £ 60.000 ciascuno alla Camera delle ammende.

IL Cancelliere

Sentenza passata in giudicato dal 17/4/79 per Ventura, D'ESTE, Ghisleni Pier Francesco.

IL Cancelliere

[Signature]

Redatta scheda per Venturo Carlo, Deste Riccardo,
Giacomelli Glauco, Bertello Valerio, Tomm Paolo,
Pulero Alessandro e Ghisleri Paolo il 9/9/78

Il Cancelliere

Trasmissi n° 4 copie distribuiti alla P.G. per
l'esecuzione il 9/9/78, con atti.

Il Cancelliere

In data 14/4/79 redatta scheda per
Testagrossa

Il Cancelliere

La Corte di Amire d'Appello di Torino, con
ordinanza in data 13/5/79, mi conferita
di D'Este Riccardo, nato in Trieste il
3/3/1944, ha dichiarato condonata la pena
di anni 1 e mesi 4 di reclusione DPR 4/8/75
n° 413.

Inviato foglio complementare il 29/6/79
Torino 8/29/6/79

IL SEGRETARIO
(Giorgio Lombardo)

da Corte di Amire di Appello di Torino con
 ordinanza in data 18/11/79, nei confronti di Ventura
 Carlo, nato in Milano il 28/1/1946, ha dichiarato
 decaduti tutti i suoi 1 e mesi di reclusione. Dec. 18/11/79 n° 113.
 Sono stati fogli complementari oggi 13/11/79. (Giordano)

13/2/80 copia
 P. G. - 63/132/80
 el

25/2/1980 per mo d'affidamento
 fu

Cj - P.4 / 0.3.1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 1212
Data 1-6-1947
R. G. n. 83/76

La Corte d'Appello di Torino

Sezione Penale

Composta dagli illustrissimi Signori


- 1. Dott. Levera Di Maria Ernesto Presidente
- 2. Dott. Montinari Nello *est.*
- 3. Dott. Fornelli Domenico
- 4. Dott. Inveza Raffaele Consiglieri
- 5. Dott. Sebastiani Bartolomeo

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA CONTRO

FRANCESCHINI Alberto nato il 26/10/1947 a Reggio Emilia ed ivi residente via Roma n.53 - ~~DETENUTO SALIZZO~~ *p. q. c. assente*
IMPUTATO

A) - del reato p.e.p. dagli artt. 81 cpv. 343 2° cpv. entrambe le ipotesi C.P. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso l'onore ed il prestigio del dott. Giancarlo Caselli, Giudice Istruttore del Tribunale di Torino, mentre veniva da questi interrogato nella Casa di Reclusione di Saluzzo, quale imputato di reati vari, indirizzando le seguenti espressioni: "piccola borghesia pretese di democratico"; io sono imputato per avere detto bastardi e fascisti ai carabinieri che mi hanno arrestato; lei, Giudice Istruttore, non creda di far parte di un sistema diverso; lei è come gli altri e se ne distingue affatto", commettendo il fatto con violenza e minaccia, e cioè tentando di aggredire il G.I. predetto (non riuscendo nell'intento solo per il pronto intervento di un maresciallo dei CC. e di due sottufficiali del Carcere) dicendogli inoltre che per l'attività svolta nel corso



della presente istruttoria s-arebbe finito male, augurandogli infine di morire "non con un colpo in testa, ma con sofferenze".-

In Saluzzo il 17 luglio 1975;

B)- del reato p.e p.dall'art.368 pp.C.P., per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, incolpato - pur sapendolo innocente il dott. Giancarlo Caselli, Giudice Istruttore del Tribunale di Torino, di avergli "fatto sparire delle cose che aveva addosso al momento dell'arresto e che invece avrebbero dovuto essere utilizzate per l'istruttoria".-

APPELLANTE con il P.M.

avverso la sentenza del Tribunale di Saluzzo in data 19/11/975 che dichiara Franceschini Alberto colpevole del reato ascrittogli al capo a) e concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis C.P.; ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, esclusa la continuazione, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione nonché al pagamento delle spese di giudizio.

V. gli artt. 163 e segg. e 175 C.P.;

Ordinava che l'esecuzione della pena come sopra inflitta rimanga sospesa per il termine di anni cinque e che della condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale. Ordinava la scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.—

V. l'art. 479 C.P.P. assolveva l'imputato Franceschini dal reato di cui al capo B) perchè il fatto non sussiste.—

Ritenuto in fatto e diritto

In data 18-7-1975 il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Torino Caselli Dr. Giancarlo inviava al Procuratore della Repubblica di

Franceschini Alberto, colà detenuto,

Nel verbale, recante la data 17-7-1975, ore 12, si dava atto che l'imputato (che doveva essere interrogata su fatti specificati in un mandato di cattura) dichiarava che non intendeva rispondere, non essendo presente il suo difensore di fiducia; aggiungeva poi le seguenti frasi:

"... In questo processo, il processo del mio arresto, ho visto due personaggi che giocano un ruolo importante: l'altro, il Dr. Caselli, un piccolo borghese con pretese di democratico, militante comunista, fino al punto che (adesso ho capito perchè) ha fatto sparire delle cose che avevo indosso al momento del mio arresto e che invece avrebbero dovuto essere utilizzate per l'istruttoria"

Si dava ancora atto in verbale che l'imputato aveva usato il termine "bastardo", attribuito al Maresciallo Maritano, a proposito di un procedimento contro altra persona. Il Dr. Caselli invitava l'imputato a non usare termini simili, al che l'imputato rispondeva: "Io sono imputato per aver detto bastardi e fascisti ai Carabinieri che mi hanno arrestato; lei G.I. non creda di fare parte di un sistema diverso, lei è come gli altri e non se ne distingue affatto".

Invitato a non trascendere, l'imputato si alzava e tentava di colpire il Dr. Caselli, ma veniva trattenuto da un maresciallo del CC e da due sottufficiali degli Agenti di custodia.

Precedentemente a tale episodio l'imputato aveva asserito che il G.I. a causa dell'attività istruttoria svolta, "sarebbe finito male" e che gli augurava di morire non con un colpo in testa ma con sofferenza.

L'imputato aveva anche ottenuto di dettare a verbale le seguenti frasi: "Denuncio il Mar. llo Baldassi perchè, essendomi alzato in piedi dalla sedia ed essendomi avvicinato al G.I., mi ha colpito con un pugno in viso. Denuncio il G.I. in quanto ritengo che nel corso dell'intera istruttoria il suo comportamento sia inficiato da motivi personali nell'inchiesta stessa.

Ad esempio una serie di confronti che mi scagionano completamente rispetto a tutta una serie di episodi (io ho già fatto notare al Giudice in precedenza che ritenevo questi confronti assolutamente inutili in quanto il Giudice stesso aveva dimostrato di spiccarmi continuamente mandati di cattura rispetto ad atti specifici senza curarsi delle prove)-Questo fatto io trovo testualmente ripetuto in questo nuovo mandato di cattura in cui per l'ennesima volta vengo imputato di episodi specifici quando tutti gli elementi in possesso del Giudice mi scagionano. Questi argomenti già avevo espresso al G.I. e al P.M. a Milano alla presenza dell'Avv. Spazzali. Ritengo quindi che il comportamento del G.I. sia prevenuto nei confronti di tutti gli imputati e di me medesimo, in particolare soprattutto dopo l'episodio odierno. Se volevo farle male lo potevo fare".

A seguito della comunicazione, veniva notificato all'imputato ordine di cattura in data 20-8-1975 con cui si contestavano i reati di oltraggio pluriaggravato a Magistrato in udienza e calunnia.

L'imputato, in sede di interrogatorio, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Nella conseguente sede dibattimentale, il Tribunale respingeva l'istanza della difesa, diretta a ottenere la riunione del presente procedimento con altro pendente avanti la Corte d'Assise di Torino.

Con sentenza in data 19-II-1975 il Tribunale di Saluzzo emanava le statuizioni di cui in epigrafe.

Avverso la sentenza proponeva appello il P.M., il quale chiedeva: escludersi le attenuanti generiche, revocarsi i benefici di legge, irrogandosi congrua pena; dichiararsi l'imputato colpevole anche del reato sub B)-

Proponeva appello anche l'imputato, il quale chiedeva rimettersi il procedimento alla Corte d'Assise di Torino per la riunione con altro colà pendente; nel merito, assolversi l'imputato dal reato sub A) con la formula più ampia; in subordine riconoscersi l'esimente dell'art. 4 DL n. 288 del 1944, in relazione all'art. 59 3° c. o all'art. 47 1° c. CP; ridursi la pena nei minimi edittali; o prosciogliersi l'appellante con formula dubitativa.



All'odierno pubblico dibattimento, dichiaratasi l'assenza dell'imputato e fattasi la relazione della causa, il P.G. e la difesa concludevano come in atti.

Osserva la Corte che la sentenza impugnata non merita censura. Risulta invero dalle deposizioni del Dr. Caselli nonchè dei sottufficiali presenti ai fatti, che nel corso di un interrogatorio avvenuto presso le carceri di Saluzzo l'imputato ebbe a rivolgere al Giudice Istruttore le frasi riportate nell'originario decreto di citazione al giudizio.

In sostanza l'imputato aveva rivolto al G.I. l'accusa di avere fatto sparire delle cose che egli aveva indosso al momento del suo arresto e che invece avrebbero dovuto essere utilizzate per l'istruttoria.

Le altre frasi che l'imputato avrebbe rivolto al Magistrato nella stessa occasione non appaiono equivoche: in esse il prevenuto manifestava in forma non solo vivace, ma anche oltraggiosa, il suo risentimento verso il P.U., fino al punto di alzarsi e di tentare di colpire l'interrogante.

L'imputato si è limitato a formulare un'accusa certo infondata, anche se si può ritenere che egli era convinto di avere subito un trattamento ingiusto.

Ciò non basta però a fare ritenere nella specie l'esimente di cui all'art. 4 DLL N°288 del 1944, per la cui sussistenza, secondo la consolidata giurisprudenza del S.C. occorre che il comportamento arbitrario del P.U. sussista obiettivamente, non bastando l'erroneo convincimento dell'agente.

Non si ritiene che si possano ravvisare nel fatto in esame gli estremi del reato di calunnia, difettando l'elemento psicologico proprio di tale reato.

L'incensuratezza del prevenuto, nei confronti del quale non risulta siano state pronunziate sentenze definitive di condanna, e il particolare atteggiamento del dolo sopra descritto, consentono di confermare la concessione delle attenuanti generiche, la misura di pena fissata dal Tribunale, nonchè la concessione

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione dei benefici di legge.

Non si ravvisa infine l'opportunità di rimettere il presente procedimento alla Corte d'Assise di Torino per la riunione con altro colà pendente, in quanto detto Organo Giudiziario non potrebbe esaminare il presente caso, per motivi di incompatibilità, giacchè il Dr. Caselli fa parte del Tribunale di Torino.

P.Q.M.

La Corte;

visto l'art. 523 C.P.P.;

conferma la sentenza impugnata e condanna ~~il~~ l'imputato alle spese del grado.

Torino, 1/VI/87

Man

Monti
Sciucchi
Man

~~Il Cancelliere~~
pe

Deposito in Cancelleria
4-7-1877
IL CANCELLIERE
[Signature]

In data 2-6-1877 Interposto ricorso per

CASSAZIONE da Proc. Gen. Dr. Ribet fu
Traverschini Alberto - Il Cancelliere

[Signature]

Le Corti di Cassazione con sentenza
in data 24/4/78 riglette il numero

de Caligalline

Torino; 1/6/78

Legittimo numero di cartelle
il 24-4-1978

Il Cancelliere

Redatta scheda

il 2-8-78

Foglio elettorale

il /

An. /

Camp. Fem. Cons.

Esec. Proc. Gen.

n. /

Estratto alla P. S.

il /

Il Canc. /

Gen. N. 9326/16

Sentenza N. 2402

del 13/6/77

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Torino

Sezione II

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori

Loquanti Uto

Presidente

Fasce Silvio

Giudice

Rono Brunella

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

1) *ROSSI Ezio*, nato *Roma*, *banca* 27/12/

19 dom. Lett. IX DETEN. PRESENTE

2) *MARCO Antonio*, nato *Torino* 7/3/33

dom. Lett. IX v. Merano - CONDANNATO

IMPUTATI

ROSSI

A) del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2-7

P.P. fatta in Torino il 20/3/76 e fine di

profitti in inferenza delle autorizzazioni

FIAT s.p.a. n. 70.739235 sottoseg. a

Becchi alla domenica che la detenzione fu

effettuata sulla pubblica via, commettendo

il fatto su cosa offerta alla pubblica

Deposito in Cassazione

oggi

R. Consigliere

Fatta scheda

Il

rilasciati N. estratti

per

q. d. 2177
- 2206

q. d. 2206

fede e avvelenamento di chi era fissa fra i
ra le portiere ed avviare il motore -

B) della contravvenzione di cui all'art. 80
C.S. fu avve, nella stessa circostanza,
circolato alla guida dell'autovettura sopra in-
dicata, senza aver conseguito la prescritta
patente -

C) del delitto di cui agli artt. 582, 585 C.P.,
fatto in Torino il 13/4/76, leproso e
BRAYO He pros, col fucolo con un coltello,
lesioni personali delle quali derivava
invalidità nel capo quanto in meno di
10 giorni -

D) del delitto di cui all'art. 635 1° collett.
comma n. 3 C.P., fatto in Torino il 13/4/76,
gratuitamente e volontariamente, con una tentata
sua vita della porta d'accesso dell'ufficio
del comandante della base carabinieri
di Torino, danneggiava infatti di un fat-
tizio edificio -

E) della contravvenzione di cui agli artt. 81
C.P. h. l. 10/1/75 p. 110, fu avve, con fat-
azioni esecutive di un moderno disegno
universo, fatto sul collett. in luogo
pubblico (interna della base carabinieri)

di Torino) i.P. B. n. 19/4/1976 -

ROSSI e NAPOLIO:

F) del delitto di cui all'art. 140, 605 C.P. si fu accusato della sua libertà personale che quando è custodito Cardarell Antonio, chiudendolo in una cella, con l'apparanti di aver commesso il fatto in danno di pubblica ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (art. 610 C.P.), in Torino il 23/4/76.

G) del delitto di cui all'art. 140, 341, ult. comma C.P. si fu accusato, in concorso tra loro, offeso l'onore e il prestigio dell'agente di custodia Cardarell Antonio, nell'esercizio delle sue funzioni, di averlo minacciato in persona di far feroce nel corso della commissione del delitto di cui al capo F)

H) del delitto di cui all'art. 140, 612 C.P. si fu accusato, in concorso tra loro, minacciato di morte, anche usando come arma un coltello di bottiglia, l'agente Cardarell Antonio, nell'esercizio delle sue funzioni - in Torino nel corso della commissione del delitto di cui al capo F)

Rossi, *peraltro*

FATTO E DIRITTO

Il 20 marzo 1976 una pattuglia di carabinieri notava, mentre si trovava in sosta lungo la via Bologna di questa città, un giovane che tentava di sottrarsi alla vista dei militi, riparando in un cortile. I carabinieri lo inseguivano e lo raggiungevano nel cortile; il giovane, interrogato sul perché della fuga, rispondeva di avere avuto paura; egli infatti poco prima aveva cagionato un incidente stradale omettendo di concedere la dovuta precedenza.

I militi, osservando la vettura coinvolta nell'incidente e guidata dal giovane, notavano che nel quadro di accensione della stessa era inserita una chiave contorta, e chiedevano conto della proprietà del mezzo. Il giovane poi identificato per l'attuale imputato Rossi Ezio, dopo qualche tergiversazione, ammetteva di avere rubato l'auto e di averlo fatto perché spinto dal bisogno urgente di procurarsi dell'eroina. Il Rossi veniva pertanto arrestato ed denunciato per furto.

Interrogato dal Procuratore della Repubblica, e quindi tratto a giudizio con il rito direttissimo, il Rossi ripeteva l'ammissione del furto, dichiarando di avere commesso il fatto in crisi da astinenza da droga (confermata da referto medico), e di avere preso l'auto per recarsi all'ospedale di San Maurizio, dove altra volta era stato disintossicato.

Celebrata l'istruttoria, il Tribunale, constatato che il Rossi soffriva di crisi da carenza di stupefacenti, ordinava una perizia psichiatrica e disponeva la trasmissione degli atti al G.I.

Mentre il Rossi permaneva in stato di detenzione, il 18 aprile 1976 ~~il Rossi~~ chiedeva di conferire con il maresciallo comandante gli agenti di custodia; le sue richieste non venivano accolte dal sottufficiale, il quale ordinava ad un subalterno di condurre fuori il Rossi; a questo punto - secondo il rapporto redatto dal maresciallo - il Rossi avrebbe inferto una violenta testata al vetro della porta dell'ufficio, frantumandolo e procurandosi lievi lesioni. Anche per questo fatto il Rossi veniva denunciato.

Il giorno successivo, 19 aprile 1976, il Rossi veniva denunciato per un ulteriore reato: venuto a litigio con un altro detenuto, tale Braitto Alfredo, lo aveva dapprima colpito con una testata al volto, quindi ferito alla nar-

no sinistra con uno strumento da taglio. Si appurava inoltre che ad istigare il Rossi all'aggressione nei confronti del Braitto era stato un altro detenuto, tale Farioli Umberto.

Infine, il giorno 23 aprile 1976, il Rossi si rendeva protagonista di un altro episodio, insieme ad un nuovo bendetenuto, tale Marocco Antonio. Verso le ore 17, al momento in cui essi avrebbero dovuto fare rientro nella cella, i due rifiutavano; quindi si impadronivano dell'agente di custodia Antonio Caldarelli, e lo sequestravano insieme a sé nella cella n. 516; toglievano all'agente le chiavi, rinchiudevano la porta dall'interno e lo minacciavano di morte con una bottiglia rotta; il tutto al fine di ottenere il trasferimento ad altro carcere.

A seguito di lunghe trattative con la direzione, l'agente veniva rilasciato incolpe. Quindi Rossi e Marocco venivano denunciati altresì per i reati di sequestro di persona, oltraggio e minacce aggravate.

In ordine ai vari reati addebitatigli durante la detenzione il Rossi negava sia il danneggiamento della porta a vetri, sia il ferimento del Braitto; in ordine agli altri reati si avvaleva in istruttoria della facoltà di non rispondere.

I vari processi venivano unificati; in esito all'istruttoria il Farioli veniva prosciolto dall'accusa di istigazione alle lesioni in danno del Braitto per non avere commesso il fatto; Rossi e Marocco venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati descritti in epigrafe.

Al dibattimento il Marocco si manteneva contumace; il Rossi, presente in stato di detenzione, confermava la confessione in ordine al furto dell'auto ed alla guida senza patente; negava di avere accoltellato il Braitto, pur ammettendo di avere avuto con lui un grave diverbio; negava di avere portato un coltello, ammettendo unicamente di avere portato un rudimentale arnese costituito da un seghetto per iniezioni innestato su di una penna biro; negava il danneggiamento del vetro; ammetteva di avere segregato in cella l'agente Caldarelli, insieme al Marocco, e di avere tenuto presso la sua gola un collo di bottiglia; precisava di averlo fatto come reazione ad una serie di comportamenti vessatori delle guardie carcerarie e segnatamente del maresciallo comandante, e per difendersi da un'aggressione fisica del detto personale.

Conclusa l'istruttoria istruttoria con l'ascolto dei vari testi dedotti dalle parti, P.M. e difesa concludevano come trascritto in verbale.

Venendo alla valutazione dei singoli addebiti, si può per intanto affermare che nessun dubbio vi è in ordine alla responsabilità del Rossi per il furto dell'auto e per la guida della medesima senza la prescritta patente, essendo l'imputato incondizionatamente confessò ~~per~~ entrambi.

Parimenti deve essere affermata la responsabilità del Rossi per le lesioni inferte al Braitto. L'imputato nega di avere ferito l'altro detenuto, ma ammette di essere "passato a vie di fatto" con lui (fol. 55, fasc. 2215/76) siccome il Braitto lo avrebbe provocato per motivi di natura politica: il Rossi aggiunge che il Braitto si sarebbe ferito cadendo su uno spigolo, per effetto della colluttazione in corso; e precisa che l'oggetto del quale egli era in possesso non può essere definito "arma" o "coltello", trattandosi semplicemente di "una limetta dentata del tipo di quelle in uso per le fiale da iniezione cutanea ... inserita in un astuccio di penna biro che fungeva da manico" (ivi).

Cumulando queste dichiarazioni con il referto medico relativo al Braitto, il quale parla (fol. 3 del fasc. 3463/76) di "esiti di ferita lacero contusa da taglio lunga un cm. al polpastrello del pollice sx. e al palmo della mano", ve n'è già a sufficienza per dichiarare il Rossi colpevole del reato ascrittogli. E' l'imputato ad ammettere che le ferite del Braitto furono originate dalla colluttazione, sia pur attribuendole ad un urto contro uno spigolo; ed è il medico a dichiarare senza possibilità di equivoco che le ferite sono conseguenti a taglio: onde il capo d'accusa appare pienamente confermato.

Se a ciò si aggiungono le dichiarazioni della parte lesa, del teste Bruni di Fratta e del personale di servizio, la responsabilità dell'imputato emerge in modo inconfutabile.

Strettamente connessa alla precedente è la responsabilità del Rossi anche per il porto del rudimentale coltello di cui al capo E) dell'imputazione. E' vero che di coltello in senso proprio non si può parlare, nel caso in esame; ma è anche vero che gli arnesi in questione presentano tutte le caratteristiche essenziali del coltello in senso tecnico (una parte tagliente resa solida ad un'impugnatura); e quindi integrano la nozione di "strumenti da taglio atti ad offendere", contemplata dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Né varrebbe obiettare che in ordine a questi arnesi,

dei quali è dalla legge vietato il porto "senza giustificato motivo", sussisterebbe nella fattispecie una giustificazione, dovuta al fatto che il Rossi, costretto per ragioni terapeutiche ad iniettarsi fiale, avrebbe avuto valide ragioni per tenere presso di sé le limette che costituivano la parte tagliata dell'oggetto.

Anche ad ammettere tale argomentazione, è palese che, da un lato, il motivo varrebbe per la limetta e non per il complesso "limetta più impugnatura" che ne rende ben diversa la capacità offensiva; e, dall'altro lato, che il motivo varrebbe se esso fosse operante quando il soggetto porta con sé l'arnese, ma non quando se ne serve per recarsi nella stanza di un altro detenuto ed ivi aggredirlo.

Passando all'esame del reato di danneggiamento ascritto al Rossi, il Tribunale ritiene insufficienti le prove della sua colpevolezza.

Il capo d'imputazione addebita al Rossi di avere danneggiato infissi di un pubblico edificio "frantumando volontariamente con una testata un vetro della porta di accesso all'ufficio del comandante della Casa circondariale", e nel dir ciò ricalca la descrizione dei fatti contenuta nel rapporto disciplinare redatto dal maresciallo Parente in data 18.4.1976 (fol. 4 del fasc. 3463/76).

Ma questa descrizione dei fatti è, oltre che rifiutata dall'imputato, in contrasto con altre risultanze processuali: il certificato medico in atti concernente il Rossi (fol. 47 e 48 del fasc. 2215/76), e referente "ferite da taglio multiple agli avambracci", è chiaramente estraneo all'accaduto, poiché reca la data dell'11 agosto 1976 (mentre il preteso danneggiamento sarebbe avvenuto il 18 aprile); e non vi è in atti alcuna altra traccia di lesioni procuratesi dal Rossi in questo lasso di tempo, laddove delle lesioni vi dovrebbero essere inoppugnabilmente, sia perché ne parla lo stesso maresciallo Parente nel rapporto, sia perché è inevitabile che esse si producano se una persona tiene una condotta come quella descritta (violenta testata in un vetro di una porta d'ingresso, vale a dire in un vetro di una certa consistenza).

Non solo, ma l'agente Salciccia, interrogato al riguardo dal G.I. (fol. 23 del fasc. 3463/76), ha dato una versione diversa dei fatti: "il maresciallo diede l'ordine di accompagnare fuori il Rossi e di ricondurlo al centro clinico. Il Rossi, appena fu condotto fuori dall'ufficio del comandante, diede un pugno al-

in funzione dell'iniezione che vuole praticarsi,

la porta a vetri dell'ufficio, rompendo un vetro".

Può darsi che il racconto di uno dei due (Parente e Salsiccia) sia veritiero e l'altro abbia semplicemente compiuto un errore di memoria nella descrizione dei fatti; può darsi che un referto medico non sia stato redatto perché le lesioni sembrarono lievi, ovvero sia stato redatto ma non allegato al rapporto perché ritenuto superfluo; può darsi che il Rossi abbia comunque rotto il vetro, magari semplicemente sbattendo la porta con violenza. Certo è che con una simile serie di "può darsi" non si può pervenire ad una tranquillante affermazione di colpevolezza (l'ultima ipotesi, oltre tutto, porterebbe ad un'affermazione di danneggiamento colposo, e dunque non penalmente rilevante). E pertanto il Tribunale ritiene doveroso prosciogliere l'imputato da questo addebito con formula dubitativa.

Resta da valutare l'ultimo nucleo di reati (sequestro di persona, minaccia ed oltraggio) dei quali il Rossi risponde in concorso con il Marocco.

Mentre il Marocco ha sostanzialmente ammesso i fatti, con un frasario corrispondente alla sua impostazione ideologica ("eravamo oggetto di una ennesima provocazione... ci trovammo a dover fronteggiare l'attacco di numerose guardie armate di bastone..., per garantirci l'incolumità si è sequestrato uno degli aggressori...") (fol. 51-52 del fasc. 3422/76); il Rossi, che in istruttoria non aveva risposto in merito, al dibattimento ha pur egli ammesso il sequestro dell'agente, in concorso con il Marocco, ed ha riconosciuto che entrambi, per convalidare la propria azione minacciosa, tennero un collo di bottiglia vicino alla gola dell'agente.

Non vi è analoga ammissione in ordine al reato di oltraggio: ma a questo punto ben possono dirsi attendibili le dichiarazioni della parte lesa (fol. 14 del fasc. 3422) che hanno trovato conferma su tutto il resto nelle confessioni degli imputati stessi.

Si può quindi passare alla determinazione delle pene da infliggere.

Per quanto attiene al Rossi, meritano attenta considerazione le indicazioni risultanti nella perizia psichiatrica redatta dal prof. Gamma: da essa emerge, oltre al giudizio conclusivo di capacità di intendere e di volere grandemente scemata per effetto dell'uso di sostanze stupefacenti, una personalità complessa e difficile, resa reattiva ed aggressiva da una serie di vicende personali

dolorose. I dati psico-somatici sono positivi (il livello di intelligenza deve essere collocato nei limiti medio-superiori della norma; la sua disponibilità collaborativa è apprezzabile; il pensiero è logico e corretto nella forma e nel contenuto, con buona capacità e ricchezza di espressione, ed affettività conservata), ma sono affiancati a manifestazioni che rivelano il deterioramento dovuto alle sue varie personali vicende (capacità di giudizio e di critica disturbate da un'anormale visione complessiva del mondo legata alla sua personalità di base; personalità immatura e mal strutturata). Talché il quadro che ne esce (e che anche i vari reati oggi addebitatigli concorrono a delineare) è quello di una personalità fornita di qualità considerevoli, ma orientate in senso negativo da ripetute carenze e prove (orfano di padre in tenera età; ospite di istituti minorili e di carceri sin dall'adolescenza; coinvolto nel giro degli stupefacenti per reazione ad una progressiva emarginazione; respinto nei suoi propositi di reinserimento una volta uscito dal carcere).

Questa abnorme reattività, questa scarsa capacità di inibizione, questa facile suggestionabilità che l'imputato è solito inditizzare verso traguardi in sé validi ma perseguiti in modo aggressivo, non solo giustificano le conclusioni del perito, ma si fanno trasparenti nei vari reati sottoposti al presente giudizio: il furto dell'auto commesso nell'impeto di recarsi all'ospedale per disintossicarsi; le lesioni al Bratto inferte in seguito ad una colluttazione per motivi di contrasto politico; il sequestro dell'agente realizzato per risolvere in modo clamoroso una situazione di conflitto con il personale di custodia (evidentemente nata proprio per la personalità aggressiva dell'imputato: ed il direttore Gangemi lo ha prudentemente confermato). Ond'è che il Tribunale si trova quanto mai perplesso nello scegliere un trattamento sanzionatorio che sia il meno lontano possibile dalle reali esigenze del Rossi.

La non pericolosità del soggetto ed il non elevato livello delle pene edittali da irrogare, non consentono l'applicazione di misure di sicurezza curative, le quali potrebbero a loro volta precedere la pena detentiva, ai sensi dell'art. 220 C.P.; e l'applicazione di misure alternative - che probabilmente sarebbero confacenti alla personalità dell'imputato - non è di competenza di questo Tribunale.

A questo giudice non resta pertanto che moderare la sanzione detentiva, siccome certamente inadeguata, av

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valendosi oculatamente degli strumenti tecnici di cui si può disporre nella presente fase processuale.

E pertanto — escluso l'uso delle attenuanti generiche, che i numerosi precedenti dell'imputato rendono impraticabili — pare opportuno fare leva sulla diminuzione della seminfermità, che ben a ragione può essere dichiarata prevalente sulle varie aggravanti e sulla recidiva, essendo la vera radice di tutti i reati in esame: in tal modo per il furto può essere irrogata la pena di sei mesi di reclusione e lire 60.000 di multa; per la guida senza patente, due mesi di arresto e lire 20.000 di ammenda; per le lesioni al Braitò due mesi di reclusione; per il porto di coltello (al quale può essere riferita l'ipotesi della "lieve entità", considerata dal 3° comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110, data l'estrema rudimentalità dell'oggetto offensivo) lire 40.000 di ammenda; per i reati di sequestro, minaccia ed oltraggio, unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l'evidente unicità del proposito delittuoso, cinque mesi di reclusione (pena-base per il sequestro pari a sei mesi; riduzione a ^{quattro} mesi per la diminuzione; aumento a cinque mesi per la continuazione). La pena complessiva è dunque costituita da tredici mesi di reclusione, lire 60.000 di multa, due mesi di arresto e lire 60.000 di ammenda.

Quanto al Marocco, egli risponde dei soli reati di sequestro dell'agente e di quelli connessi. Stante l'incensuratezza dell'imputato possono essergli concesse le attenuanti generiche; tuttavia, non operando nei suoi confronti le particolari considerazioni personali viste a proposito del Ressi, è doveroso sottolineare maggiormente la dimensione del fatto, ^{anzichè la attenuanti equivalenti} ~~la pena di sette mesi di reclusione per il reato più grave (il sequestro); la si riduce a quattro mesi e 20 giorni per effetto delle attenuanti generiche; la si aumenta a cinque mesi, per effetto della continuazione.~~

alle aggravanti.
E pertanto la pena per il reato più grave (il sequestro) resta fissata in sei mesi, che ascende a sette

Appunto la gravità del fatto, unita alla circostanza che il Marocco era detenuto per altri reati, ostano alla concessione dei benefici di legge.

Alla condanna consegue il pagamento solidale delle spese processuali, e la confisca degli oggetti atti ad offendere.

P. Q. M.

Visti gli artt. 483 - 488 C.P.P.

DICHIARA Rossi Ezio e Marocco Antonio colpevoli di tutti i reati loro ascritti - eccettuato il capo D) per quanto concerne il Rossi - e, concessa al Rossi la diminuzione della seminfermità, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate, ed al Marocco le aggravanti generiche, dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate; ed unificati i delitti di cui ai capi G), H) ed I) sotto il vincolo della continuazione, CONDANNA il Rossi alla pena di sei mesi di reclusione e lire 60.000 di multa quanto al furto di cui al capo A); due mesi di arresto e lire 20.000 di ammenda quanto alla contravvenzione di cui al capo B); due mesi di reclusione quanto alle lesioni di cui al capo C); lire 40.000 di ammenda quanto alla contravvenzione di cui al capo E) (ritenuta l'ipotesi della "lieve entità del fatto" di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110); cinque mesi di reclusione quanto al delitto continuato; ed il Marocco alla pena di sette mesi di reclusione;

CONDANNA entrambi in solido al pagamento delle spese processuali;

ORDINA la confisca delle cose in sequestro;

V° l'art. 479 C.P.P.,

ASSOLVE Rossi Ezio dal reato di cui al capo D) per insufficienza di prove.

Torino, 13.6.1977 -

I GIUDICI

IL PRESIDENTE

Janon
B. Rom

P. Lepore

14/6/77 uny dij

FATTO CARTELLINO

N. 40/76 del Reg. gen.

addi

N. 29/77 del Reg. sent.

CORTE DI ASSISE - TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOL'anno millenovecento 77 il giorno 13 del mese
di GIUGNO

LA CORTE DI ASSISE DI TORINO

composta dai Signori :

- | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|
| 1. dott. GUIDO BARBARO | | Presidente |
| 2. dott. GIOVANNI MITOLA | | Giudice |
| 3. MARIO BALMASSEDA | | } Giudici
popolari |
| 4. ATTILIA LONGO DENTE | | |
| 5. PIETRO FRANCO BENARDI | | |
| 6. FRANCA MACARIO | | |
| 7. LILLI GNOTTA | | |
| 8. INES MANGARI | | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.

ROCCO SCIARRAFFA

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

MARCO ANTONIO, nato a Torino il 7/3/53, già detenuto per questa causa nella Casa di Reclusione di Fossombrone,
EVASO- LATITANTE-

IMPUTATO.

A)- del reato di cui agli artt. 110 e 306 C.P., perché in Settimo Torinese e altrove, in epoca imprecisata, fino al 9/9/75, in concorso con Bianco Enrico, Falcone Antonio, Bettini Luciano, Vittone Carlo, Garbati Guido, Leonardi Luigi e Inzitari Pasqualino, per commettere il delitto di propaganda e apologia sovversiva p.e p. dall'art. 272 pp. C.P. e quindi per fare propaganda per la instaurazione violenta di una classe sociale, quella del proletariato, sulle altre, e, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, promuovevano, costituivano ed organizzavano una banda armata.

B)- del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 3, 5 e 7 C.P., perché in Torino regione Barcanello la notte tra il 13 e il 14 agosto 1975 in concorso con le persone di cui al capo A), si impossessava, al fine di trarne profitto, di una motocicletta sottraendola a persona non identificata, che la deteneva incustodita e chiusa a chiave sulla pubblica via commettendo il fatto con armi indosso, in più di due persone, su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede;

C)- del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 13 Legge 14/10/974 n° 497 perché in Settimo Torinese nella notte tra il 13 ed il 14 agosto 1975 in concorso con le persone di cui al capo A) al fine di incutere pubblico timore, di suscitare tumulto e pubblico disordine, e di attentare alla sicurezza pubblica, faceva esplodere colpi di arma da fuoco contro la porta o i muri della caserma dei Carabinieri.

D)- del reato di cui agli artt. 61 n° 2 e 635 pp. e cpv. n° 3 C.P., perché in Settimo Torinese, nella notte tra il 13 ed il 14 Agosto 1975, in concorso con le persone di cui al capo A), danneggiava il portone e il muro esterno della caserma dei Carabinieri, sparando contro dei colpi di arma da fuoco, commettendo il fatto su un edificio pubblico;

E)- del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 C.P., perché in Settimo Torinese l'8/7/75 in concorso con le persone di cui al capo A), si impossessava al fine di trarne profitto, dell'autovettura Fiat 128 tg. TO/H-53376, sottraendola a Carabini-

1

Gian Paolo, che la deteneva incustodita e chiusa a chiave, sulla pubblica via, commettendo il fatto in tre persone, su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede, con violenza e mezzo fraudolento in quanto forzava il deflettore e rompeva l'antifurto e avviava il motore servendosi di apposito artificio arnese.

F)- del reato di cui agli artt. 81, 110, 687 e 699 C.P., 10 e 12 Legge 14/X/74 n° 497 perché in Settimo torinese da epoca imprecisata fino al 9/9/75, in concorso con le persone di cui al capo A), illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico le seguenti armi e munizioni comuni e da guerra: 1)-una pistola a tamburo marca "Smith e Wesson" calibro 38 special; 2)- un fucile a cenne mozze cal.12 marca Franchi; 3)- una pistola cal. 9 marca Beretta; 4)-7 cartucce cal. 38 special; 5)- 10 cartucce cal. 10; 6)- 42 cartucce Winchester -Lugher cal. 7,65; 7)- 10 cartucce cal. 12 a pallettoni marca Olevier; 9)- 4 cartucce cal. 12 del tipo n°6 marca Fiocchi; 10)-32 cartucce per pistola cal. 38 special lungo; 11)- 32 cartucce cal. 9 lungo per pistola;

G)- del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 4 comma L. 18/4/75 n°110, perché in Settimo Torinese il 9.9.75, in concorso con le persone di cui al capo A) senza giustificato motivo portava fuori della propria abitazione un coltello da cucina;

H)- del reato di cui agli artt. 81, 110 C.P., 1° e 3 e 4 Legge 18/4/75 n° 110, perché in Settimo Torinese il 9.9.75, in concorso con le persone di cui al capo A), deteneva e portava in luogo pubblico un'arma clandestina e precisamente la pistola specificata sub F) n°1 sprovvista del numero di matricola.

Per l'aggravante della recidiva per ~~il reato di~~
~~il reato di~~ ~~il reato di~~ ~~il reato di~~
~~il reato di~~ ~~il reato di~~ ~~il reato di~~
~~il reato di~~ ~~il reato di~~ ~~il reato di~~
Art. 99 C.P.).-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nelle ore 18 del 9/9/75 il vigile urbano Rolla durante fermava per un controllo, nell'abitato di Settimo Torinese, un'autovettura Fiat 128 bianca, a bordo della quale viaggiavano tre giovani, avendo fatto sul parabrezza della vettura il contrassegno della ORI e ritenendo che il veicolo potesse identificarsi con quello che il Rolla sapeva essere stato

sottratto il giorno precedente a tale Carosso Paolo. Il conducente del veicolo, dopo un momentaneo arresto del mezzo determinato da ostacoli connessi alla circolazione, ripartiva di scatto, così sottraendosi al controllo. Il vigile, allora, esplose un colpo di pistola che attingeva un pneumatico della vettura in fuga e si poneva egli stesso all'inseguimento del veicolo, riuscendo a raggiungerlo poco dopo. Dalla auto discendeva un giovane che, identificato per Bianco Enrico, veniva tratto in arresto. Addosso al Bianco veniva rinvenuta una pistola calibro 38 special marca Smith e Wesson con matricola cancellata, contenente sei cariche nel tamburo; a bordo della auto (targata TO H 53376, che si accertava essere quella asportata il giorno precedente a Carosso Gian Paolo), occultati in una valigia, venivano rinvenuti due passamontagna, un giacchetto di tela blu e un coltellaccio da cucina; e nella campagna limitrofa ove si erano dileguati gli altri due occupanti del veicolo, veniva rinvenuto abbandonato uno zaino di tipo militare, nella quale erano custoditi 53 cartucce cal. 38 special, 10 cartucce cal. 7,65, 3 passamontagna, una giacca di tuta in tela, tre cinghie di tessuto e un maglione. Non davano esito le ricerche dei fuggitivi.

Fratamente una pattuglia dei Carabinieri eseguiva una perquisizione nell'abitazione del Bianco, sita in via Cigna 68 dell'abitato di Torino, che portava al rinvenimento di vari volantini e documenti di intenzione sovversiva.

Mentre era in corso detta operazione, sopraggiungeva un giovane che, richiesto di specificare il motivo per cui si era colà recato, adduceva dovervi incontrare una ragazza della quale dichiarava di ignorare le complete generalità. Il giovane veniva identificato per Falcone Antonio, e fermato per ulteriori accertamenti.

Veniva intanto riferito ai Carabinieri da fonte confidenziale che il Falcone era giunto a Torino nei pressi dell'abitazione del Bianco a bordo di un'Alfa Sud di colore bianco con ruote in lega leggera di colore giallo.

Poiché un'auto del tipo descritto risultava di proprietà di tale Vittone Carlo, veniva effettuata tra perquisizione nell'abitazione di quest'ultimo a Settimo, ove venivano rinvenute e sequestrate due borse contenenti, tra l'altro, un fucile a cartucce, una pistola cal. 9 lungo, 80 cartucce.

Il Vittone riferiva di aver prelevato le borse,strandone il contenuto, dall'abitazione del Falcone.



3

in incarico di quest'ultimo. Tanto il Vittone quanto il Falcone venivano, perciò, tratti in arresto, mentre una perquisizione eseguita nell'abitazione del Falcone dava esito negativo.

Quanto sopra formava oggetto del rapporto giudiziario n° 12/10 in data 11.9.75 dei Carabinieri di Chiasso, a seguito del quale il Procuratore della Repubblica di Torino emetteva ordine di cattura nei confronti dei menzionati Vittone, Falcone e Bianco, contestando a tutti il furto dell'auto del Carosso e i reati di detenzione e porto di armi comuni e da guerra.

Interrogato, il Bianco negava di essere l'autore del furto. Narrava il Bianco di essere stato ospitato nella vettura in Torino da tali Franco e Matteo, coi quali si era diretto verso Settimo per incontrarvi alcuni compagni. Durante il tragitto - aggiungeva l'imputato - l'auto era stata inseguita da un vigile urbano; i due amici si erano dati alla fuga, invitando lui a fare altrettanto e a portare con sé la valigia che era nell'auto; egli pure, perciò, aveva cercato di fuggire, e, siccome la valigia si era aperta e ne era uscita una pistola, egli se ne era impossessato. Riconosceva il Bianco come di sua pertinenza il materiale (volantini, ciclostilati, appunti) sequestrato nella sua abitazione. Dichiarava di non riconoscere il Vittone Carlo, ammetteva, invece, di aver conosciuto il Falcone, al quale lo legavano affinità ideologiche, ma negava che il Falcone si fosse accompagnato a lui sull'auto sulla quale era stato sorpreso a viaggiare.

Il Vittone, a sua volta, riferiva che, informato da un conoscente (certo Zita Pasqualino) che poco prima era stato uno scontro a fuoco, si era recato allo stesso in un bar di Via Asti per attingere certe notizie. Nel locale aveva incontrato il Falcone Antonio e Bettini Luciano, coi quali sin era restato sul luogo dello scontro. Il Falcone lo aveva allora pregato di accompagnarlo a Torino. Quivi giunto il Falcone era sceso in Via Cigna, avvertendolo che, se non fosse tornato entro una decina di minuti, sarebbe potuto ripartire per Settimo con gli altri amici. Poiché il Falcone si era attardato oltre il termine preventivato, egli - preseguita il Vittone - era rientrato a Settimo, ove aveva lasciato al bar il Bettini e il Marocco, dopo che questi avevano segnalato l'opportunità di informare i genitori del Falcone Antonio che il figlio non sarebbe tornato a casa. Lo Zita, allora, si era premurato ad avvertire telefonicamente i genitori familiari del Falcone, e l'aveva poi pregato di accompagnarlo presso l'abitazione del Falcone medesimo, donde

era tornato con due borse, che aveva riposto nella auto. Poi lo Zita aveva pregato di custodire le borse, ed egli le aveva perciò portato a casa sua, dove poco dopo erano giunti i Carabinieri che gli avevano sequestrate, facendogli rilevare che contenevano armi.

Il Falcone Antonio, per contro, ammetteva di avere incontrato il Vittone in un bar di Settimo e di avergli chiesto di accompagnarlo a Torino; ma spiegava che, essendosi il Vittone rifiutato, egli aveva raggiunto detta città con un pulmann di linea, recandosi successivamente presso l'abitazione del Bianco per incontrarvi una ragazza. Negava il Falcone di essere stato precedentemente dell'arresto del Bianco e dichiarava non costargli che il Bianco

militasse in organizzazioni politiche estremiste. Il giovane indicato dal Vittone come Zita Pasqualino veniva intanto identificato per Inzitari Pasqualino, e contro di lui il P.M. emetteva ordine di cattura, contestandogli il concorso nei reati già contestati al Bianco, al Vittone e al Falcone.

L'istruttoria veniva preseguita col rito formale.

L'Inzitari, interrogato dal G.I., ammetteva di essersi recato a Torino, la sera del 9 settembre, con l'auto del Vittone, in compagnia del Falcone e di altri due giovani; ma negava di aver consegnato al Vittone le armi a quest'ultimo sequestrate, dichiarando, in proposito, che, rientrati a Settimo dopo il viaggio a Torino, era stato il Vittone a mostrargli le due borse custodite sull'auto e a pregarlo di occultarle, ma egli si era rifiutato.

Il Vittone confermava, anche in sede di confronto con l'Inzitari, la versione precedentemente resa; mentre il Falcone ammetteva di essersi recato a Torino con l'auto del Vittone, ma negava di aver tenuto armi.

Escussi come testi, il Bettini ed il Marocco negavano di aver fatto parte del gruppetto che con l'auto del Vittone si era recato a Torino. Di entrambi perciò veniva disposto dal G.I. l'arresto preventivo. Il Bettini ed il Marocco ritrattavano, alla precedente deposizione, e ammettevano di aver effettuato il viaggio, riferendo altresì di aver notato due borse a bordo del veicolo.

In un successivo interrogatorio l'Inzitari, motivando parzialmente le iniziali dichiarazioni, spiegava che la sera del 9 settembre si era recato a Torino con l'auto del Vittone, sulla quale aveva preso posto anche il Falcone, il Marocco e il Bettini.

5

A Torino il Falcone sceso dall'auto, aveva pregato gli amici di avvertire i propri familiari qualora non fosse stato di ritorno entro breve termine. Ritornati a Settimo, il Bettini ed il Marzocco si erano fermati al bar, mentre egli aveva preso contatti telefonici con i genitori del Falcone e si era poi recato presso la loro abitazione per prelevare due borse che tanto lui quanto il Vittone sapevano contenere materiale compromettente. Poiché egli non intendeva custodire le borse, dell'occultamento delle stesse si era incaricato il Vittone. Successivamente lo stesso Inzitari chiedeva ed otteneva di poter conferire col Col. Schettino Michele, comandante del nucleo investigativo dei CC di Torino, adducendo di voler fare alcune importanti rivelazioni su fatti delittuosi a sua conoscenza. Il colloquio al quale presenziava anche il Capitano dei CC Olivieri, veniva registrato su nastro magnetico e poi, a cura di un perito, trascritto. Nel corso di detta conversazione l'Inzitari riferiva, tra l'altro, di poter indicare i responsabili dello attentato eseguito contro la caserma dei Carabinieri di Settimo. L'episodio si era verificato verso le ore 23 del 13 agosto '75. Due persone, col volto coperto da passamontagna, e viaggianti a bordo di una motoscooter, aveva esplosi 4 colpi di arma da fucile contro l'ingresso della caserma, danneggiando il portone. Il giorno successivo l'attentato era stato rivendicato, con un foglietto manoscritto depositato in una cabina telefonica, da un sedicente "Nucleo Armato Margherita Cogol".

Secondo le indicazioni dell'Inzitari, autore del gesto criminoso sarebbero stati il Bettini, il Falcone, il Vittone e tali Garbati Guido e Leonardo Luigi. Quest'ultimo - affermava l'Inzitari - aveva pilotato la vespa, precedentemente sottratta e messa a sua disposizione dal Garbati; il Bettini aveva esplosi i colpi di pistola; e, mentre il Vittone si era incaricato di riaccompagnare a casa con la sua auto gli amici, il Falcone aveva provveduto a far scomparire la vespa. Aggiungeva l'Inzitari che il giorno seguente il Bettini, deluso perché al fatto non era stato dato risalto dalle notizie di stampa, aveva dettato il volantino che, con la collaborazione del Vittone, aveva depositato in una cabina telefonica, dandone poi avviso, per consentirne il reperimento, alla direzione del quotidiano "La Stampa".

I fratelli e il Leonardi, catturati, contestavano la veridicità delle affermazioni dell'Inzitari e, dichiarandosi estranei all'episodio, fornivano ciascuno la propria disciolpa un alibi per l'ora in cui il fatto

delittuoso era stato portato a compimento: il Leonardi adducendo di aver trascorso la serata in casa, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.; il Garbati sostenendo di essersi, come di consueto, trattenuto con la propria ragazza, in albergo a Vercelli.

Anche il Bettini, il Falcone, e il Vittone proclamavano la loro estraneità all'episodio; così come facevano il Marocco e il Bianco, ai quali veniva attribuito il concorso nell'azione delittuosa.

In particolare il ~~Ex~~ Bianco sosteneva che alla epoca del fatto si trovava in Castiglione d'Asti perché ~~xxx~~ sottoposto a libertà vigilata, e il Marocco segnalava che nell'agosto del 1975 si trovava in campeggio a Lido degli Estensi.

Tutti i predetti imputati, poi, respingevano la accusa, da ultimo formulata a loro carico, di avere costituito, in Settimo Torinese e altrove per finalità di propaganda sovversiva, una banda armata.

L'Inzitari, invece, interrogato nuovamente dal G.I., dapprima negava la rispondenza al vero del contenuto della registrazione del colloquio ~~del 14 agosto 1977~~, ~~in cui il Bettini, del Marocco, del Bianco, del Falcone, e del Vittone, si~~

negava l'aver detto "sì" agli inquirenti
in fine ammetteva di essere l'autore delle rivelazioni di cui al colloquio medesimo, ma spiegava di aver reso mendaci dichiarazioni all'unico ^{put} di difendere se stesso, e si assumeva quindi in via esclusiva la responsabilità della sparatoria contro la caserma dei CC. e della redazione del manoscritto cui era stato rivendicato il gesto da parte di un gruppo estremistico.

Fratanto, nel corso di una perquisizione straordinaria eseguita nella Casa Circondariale di Perone, nella cella occupata dai detenuti Bettini Luciano e Marocco Antonio veniva rinvenuto un dattiloscritto, intestato "Bozza di discussione per la rianalisi dell'intervento a Settimo Torinese" e a firma "Lotta armata per il comunismo - Nucleo Interno Giovanni Battista Ramponi "Alvaro", contenente la enunciazione di un programma di azione eversiva. All'esito dell'istruttoria il G.I. disponeva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di Assise del Bettini, del Marocco, del Bianco, del Falcone, del Vittone, dell'Inzitari, del Garbati e del ~~L...~~ ^{put} per rispondere tutti, in concorso, dei reati specificati in epigrafe.

All'udienza del 16/3/77 veniva disposta la separazione del giudizio nei confronti del Marocco, mentre veniva celebrato e definito il processo nei confronti degli altri imputati. Rinviate la citazione a giudizio del Marocco, il dibattimento nei suoi confronti veniva rifissato per l'odierna udienza.

L'imputato, evaso, non compariva; ed, escussi i testi e data lettura degli atti consentiti, P.M. e difesa concludevano come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda nel suo complesso ha già formato oggetto di considerazione nella sentenza del 16/3/77 di questa Corte, la cui motivazione sarà abbondantemente richiamata in questa sede sia perché condivisa dallo attuale Collegio sia perché per una completa ricostruzione non può prescindersi dall'esame della posizione processuale degli originari coimputati dello attuale giudicabile, associatisi - secondo l'ordinanza di rinvio a giudizio - "per la commissione di crimini ... di indole politica".

La specificazione della natura e delle finalità di detta "societas scelerum" forma oggetto della imputazione sub A), che riconduce sostanzialmente in un quadro valutativo unitario i due episodi, intorno ai quali si snoda la vicenda processuale, e che sono rappresentati dalla sparatoria contro la caserma dei C. di Settimo e dell'arresto del Bianco il 9.9.75, ed il rinvenimento, in casa del Vittozzi, delle armi detenute dal Falcone.

È ora, quindi, per motivi di opportunità e in seguito alla impostazione logica sottintesa al capo di imputazione, esaminare - secondo la cronologia degli avvenimenti - dapprima i due episodi menzionati, per verificare poi se ed in quale misura essi possono essere assunti ad indici sintomatici della sussistenza del reato di banda armata per le finalità indicate dal capo di imputazione.

Il primo episodio si colloca verso le ore 23 del 9.9.75. Due sconosciuti, col volto coperto da passamontagna, transitano, a bordo di un motoscooter, davanti alla caserma dei Carabinieri di Settimo, sparando quattro colpi di pistola contro l'edificio, causando danni al portone di ingresso, e si dirigono. Il giorno successivo un manoscritto, depositato in una cabina telefonica, viene rinvenuto da un giornalista del quotidiano "La Stampa" di Torino, ed era stata annunciata la presenza del messaggio. Nel documento la responsabilità del gesto (riportato in parte a motivi di ostilità nei confronti del maresciallo Meinardi, cui si addebitava, tra l'altro, di aver largheggiato nella richiesta di misure di prevenzione a carico di giovani di Settimo e del quale si cercava l'allontanamento da quell'abitato) viene

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ri. Indicato da un gruppo denominatosi "Nucleo Arzetto Margherita Cogol", che annuncia nuove azioni intimidatorie: "colpiremo ancora".

Fin qui la scarsa ricostruzione del fatto descritta nel rapporto dei CC., i quali non riescono a raccogliere notizie o tracce che consentano un utile sviluppo delle indagini.

Solo due mesi dopo, il 13/10/75, l'interesse per il caso si ravviva, grazie alle "precise" (la qualificazione è del G.I.) rivelazioni fatte dall'Inzitari spontaneamente, al colonnello Schettino e al capitano Olivieri, i quali opportunamente le raccolsero in una registrazione sonora, quasi presagendo come poi puntualmente si verificò - che il confidente si sarebbe rifiutato di assumersene ufficialmente la paternità.

Nel colloquio de quo l'Inzitari riferisce che promotore dell'iniziativa fu il Bettini, il quale ottenne presto la collaborazione del Leonardi, del Garbati, del Falcone e del Vittono, in vario modo progettatisi per reperire, rubandolo, il motorino da utilizzare per il "raid", per occultarlo dopo l'impresa, per assicurare la fuga agli esecutori materiali della sparatoria.

Sempre secondo l'Inzitari, l'organizzatore della impresa, deluso per la scarsa risonanza che la stessa aveva ottenuto nelle notizie di cronaca generalistica (che aveva dedicato al fatto un insignificante trafiletto), avrebbe ideato di pubblicizzarla con la redazione di un comunicato (sull'esempio di più clamorose vicende alla ribalta della cronaca della cui rudimentale stesura si sarebbe incaricato il Garbati.

Se solo fretteolosità o anche ignoranza abbiano indotto il redattore o il dettatore del testo ad alterare le generalità della donna cui il gruppo si richiama nella denominazione per chiarirne la propria pretesa derivazione sul piano ideologico, l'Inzitari non dice. L'Inzitari precisa invece che egli ebbe ad avvertire del fatto i Carabinieri a indicargli il luogo dove era stato abbandonato il motorino, aggiungendo peraltro che le ricerche fatte dagli investigatori si rilevarono infruttuose. Non merita indugiare sulla inattendibilità delle rivelazioni dell'Inzitari, (peraltro inutilizzate a fini processuali per la palese nullità dell'indagine nel quale risulterà raccolte), in quanto neppure le confidenze dell'Inzitari assegnano al Marocco un ruolo attivo sulla vicenda in esame. Relativo a detto episodio, quindi non sussistono a carico

9

del Marocco che semplici sospetti derivanti su un piano meramente ipotetico ed astratto, dall'asserito collegamento del giovane con gli altri presunti componenti della banda armata.

E' appena il caso di rilevare, però, che all'eventuale raggiunta certezza dell'appartenenza del prevenuto alla organizzazione e della disponibilità delle armi del gruppo, non ne discenderebbe, comunque, con l'automatismo posto a base della formulazione delle accuse, la responsabilità per i reati eventualmente commessi da taluno degli aderenti, dovendosi pur sempre valutare, di volta in volta, chi in quale veste e in quale misura abbia offerto il proprio contributo all'evento e abbia concorso nell'attività delittuosa. Orbene nel caso che ci occupa nessun serio elemento si rinviene in atti da cui ricavare il benché minimo indizio che il Marocco avesse in qualche modo aderito a un'iniziativa delittuosa che persino secondo le inattendibili e ritrattate rivelazioni dell'Inzitari sarebbe stata ~~expx~~ opera degli altri.

Si impone, pertanto, il proscioglimento con ampia formula del prevenuto dai reati di furto del motorino (per il quale manca addirittura la prova della sussistenza del reato), di pubblica intimidazione (capo C) e di danneggiamento aggravato (capo D).

L'esame va ora spostato alla vicenda che si apre con l'arresto del Bianco. La sera del 9.9.75 il vigile urbano Rolla Raimondo intima "l'alt" per un controllo a una vettura a bordo della quale viaggiavano tra giovani. L'auto non si ferma. Il vigile monta sulla sua moto e la insegue, esplodendo anche un colpo di pistola che la attinge a uno pneumatico. La vettura percorre ancora un breve tratto di strada, poi si arresta definitivamente. Il vigile la raggiunge. Due degli occupanti sono già scomparsi; il terzo viene catturato. E' Bianco Enrico, addosso al quale viene rinvenuta una pistola cal. 38 completa di munizionamento. Il giovane non rivela le generalità dei suoi accompagnatori, e ne dichiarerà successivamente di essere stato ospitato sull'auto in Torino da due conoscenti (certi Matteo e Franco) che ne avevano la disponibilità. La notizia del fatto si diffonde rapidamente in Settimo. L'Inzitari ne viene a conoscenza, informa il Vittoni, lo sollecita a portarsi in un bar vicino alla zona ove si era verificato l'accaduto per cogliere informazioni più dirette e precise. Nel bar si incontrano il Falcone, il Bettini, il Marocco, tutti con l'auto del Vittoni e su sollecitazione

del Falcone, si portano a Torino.

Giunti in Via Cigna presso l'abitazione del Bianco, il gruppo si smembra. Dall'auto (l'evolversi della vicenda può dirsi definitivamente acclarato, attesa la finale concordanza di voci di tutti gli imputati, dopo iniziali versioni contrastanti) scendono il Falcone, il Bettini ed il Marocco.

Fra i tre si intreccia una breve conversazione; poi il Falcone si congeda dagli amici, incaricandoli, per l'ipotesi che la sua assenza si fosse protratta per oltre 10 minuti - di prelevare dalla sua abitazione due borse e di occultarle. Il giovane aveva sospettato che l'abitazione del Bianco potesse essere soggetta a perquisizione; ed evidentemente aveva fondati motivi per pensare che, qualora egli pure fosse stato ivi sorpreso, analogo provvedimento sarebbe stato adottato nei suoi confronti. Di qui la sua preoccupazione di sollecitare un tempestivo intervento degli amici per sottrarre alla prevedibile perquisizione le borse che li avrebbero sicuramente chiamato in causa.

Le pessimistiche, ma lucide, previsioni del Falcone non risultano infondate: egli finisce nelle mani dei Carabinieri. Gli amici ne attendono in vano il ritorno; poi ripartono alla volta di Settimo.

A Settimo si verifica un nuovo smembramento del gruppetto: Bettini e Marocco si congedano, raccomandano agli altri due di eseguire fedelmente le istruzioni ricevute dal Falcone. E l'Inzitari e il Vittonè si recano in casa di quest'ultimo, dopo che l'Inzitari (cfr. deposizione Osella Bon Domenico) aveva annunciato telefonicamente la imminente visita e lo scopo della stessa ai genitori del Falcone. Spariscono così dall'abitazione del Falcone due borse, che l'Inzitari, con un pretesto, si rifiuta di custodire a casa propria, convincendo il Vittonè a trattenerle presso di sé.

Il Vittonè deposita le borse in casa; ma poco dopo riceve la visita dei Carabinieri (avvertiti, come è stato puntualizzato in dibattimento, dall'Inzitari) che lo traggono in arresto.

La vicenda pone immediatamente in luce come in connessione con l'arresto del Bianco si registra l'immediata attivazione dei coimputati Bettini, Marocco, Falcone, Vittonè ed Inzitari: attivazione che ha generato il sospetto della esistenza di comuni interessi e di vincoli solidaristici tra i predetti configuranti il reato sub A); il che impone che si ponga richiamo anche alla posizione processuale degli altri imputati per una più completa ricostruzione del fatto. Come è stato già ampiamente esposto

11

nella sentenza di questa Corte in data 16/3/1977, l'Inzitari è certamente mosso, nella vicenda, da intendimenti diversi da quelli che possono avere ispirato la condotta degli altri imputati. Marginale ed ~~isolata~~ risulta anche l'attivazione del Vittone, non direttamente collegato agli altri componenti del gruppetto; mentre assolutamente carente di prova è l'appartenenza al presunto gruppo sovversivo del Leonardi e del Garbati.

I risultati meno sicuri porta l'analisi della posizione dell'imputato Marocco, come - del resto - quella del Bianco, del Bettini e del Falcone.

Si è già detto dell'attivazione del Marocco, del Bettini e del Falcone dopo l'arresto del Bianco.

I tre si portano a Torino. Scopo del viaggio - come sottolinea il G.I. - è, stando alle rivelazioni in proposito fornite dal Vittone (fl. 149 fasc. interrogatori), "sottrarre alle investigazioni della polizia documenti compromettenti per il "Bianco".

Non va sottaciuto che dell'incombente si incarica materialmente il Falcone solo dopo avere confabulato con gli altri due, i quali, per ovvie ragioni di opportunità, cercano di mettersi al riparo, rientrando a Settimo per far scomparire le armi dalla casa del Falcone;

In tutta prima potrebbe sembrare che a tal punto si esaurisca la collaborazione del Marocco (e del Bettini) in quanto al prelievo delle armi provvede in pratica l'Inzitari. Ma non è così. Infatti il Marocco (e il Bettini) lungo la strada di ritorno verso Settimo si prodigano per delegare al Vittone e all'Inzitari l'incarico di far scomparire le armi.

È evidentemente obbedita a precise esigenze di strategia operativa, volta a limitare i danni dello attuale insuccesso: il ~~Bettini~~ Marocco invero (e per lui il Bettini) ben sapeva di essere abbastanza agiato e facilmente coinvolgibile nelle indagini che i Carabinieri avrebbero attivato, e perciò si premura di non comprometersi ulteriormente e lamentare che le armi finiscano in abitazioni meno sospette.

Il piano concordato ha, per la verità, portata più vasta e più ampio respiro, e mira ad estromettere dalla vicenda tanto il Bettini e il Marocco quanto lo stesso Falcone. Ed infatti, venuta alla luce la verità delle armi, il Falcone dichiarerà di non aver mai avuto la disponibilità, e il Bettini e il Marocco non avranno difficoltà ad enunciare una versione atta ad ~~annunciare~~ a pregiudicare esclusivamente il Vittone, sostenendo che le borse erano state tenute in auto dal loro amico durante il viaggio.

La tesi definitiva si avvale dell'apporto dell'Inzitari, il quale, senza farsi scrupolo del rispetto della verità, non esita a sua volta ad addossare tutta la responsabilità al Vittone, dopo averlo invischiato nella vicenda con i suoi ~~stessi~~ artifici: le sue rivelazioni. Si assiste cioè, a un preciso ed elaborato concerto difensivo, nel quale si inscrive disinvoltamente e spregiudicatamente l'Inzitari. Saranno la fermezza e costanza del Vittone, le rivelazioni del padre del Falcone Antonio, la deposizione di Osella, le parziali ammissioni dello stesso Falcone Antonio e la tardiva rasipiscenza dell'Inzitari a consentire di chiarire definitivamente le posizioni dei singoli imputati. §

Ne esce un quadro abbastanza sintomatico della presenza di un vincolo solidaristico sotterraneo tra il Bettini, il Marocco, il Falcone e il Bianco, che all'arresto di quest'ultimi fa emergere con immediatezza, generando l'attivazione del gruppo con le modalità e gli scopi già illustrati.

Da D'altro canto che la solidarietà del Bettini non derivi da semplice simpatia nei confronti degli arrestati (Bianco e Falcone), ma sottintenda una più profonda comunanza di interessi è attestato dal fatto che il Bettini, secondo quanto ha riferito il Falcone Andrea (fg. 192-fasc.interrog.) era il proprietario o, quanto meno, l'originario detentore delle armi custodite dal Falcone Antonio e poi affidate dall'Inzitari al Vittone.

Ad ulteriore testimonianza del collegamento esistente tra i componenti del gruppetto sta anche la circostanza che il Marocco (assieme al Bettini) si accingeva ad interpellare i familiari del Falcone per conoscere se l'amico dal luogo di detenzione avesse fatto pervenire qualche messaggio per lui. E' la riprova che il ~~Marocco~~ teme che l'istruttoria in corso possa coinvolgere anche lui, e cerca di mantenere i contatti con i correi già arrestati per verificare se fino a quel punto la concordata tesi difensiva regga all'urto delle indagini e per apprestare eventualmente più idonee e diverse forme cautelative.

Le considerazioni che precedono offrono, quindi, la prova della sussistenza di un collegamento tra gli imputati Bianco, Bettini e Falcone. Che tale collegamento possa essere stato generato e tenuto in vita da affinità ideologiche tra gli imputati possa aver assunto colorazione sovversiva è tutt'altro che seriamente contestabile.

Informazioni del Nucleo Antiterrorismo della Questura di Torino in data 5.11.75 indicano il Bianco (fl.69 atti vari) come uno degli aderenti al movimento denominato "comontista", cioè a quel movimento che è filiazione della c.d. "organizzazione consiliare", a sua volta costituita in Torino da circa 50 dissidenti di "Lotta Continua" e di "Potere Operaio" e da altre frange anarcoidi. Programma del movimento è il ricorso a forme illegali di lotta per abbattere il capitalismo (allegati a fl.50 e seq. - atti vari). Nell'area dell'estremismo extraparlamentare di sinistra si collocano anche il Bettini (già attivista di Lotta Continua, secondo le notizie dei CC. a fl.56-57 atti vari), il Falcone che, dapprima simpatizzante del P.C.I., ha poi aderito (fl.61 atti vari) alle grange dell'estrema sinistra, pur senza diventare figura di primo piano (fl.74), e il Marocco che -secondo le informazioni a fl.54 - sarebbe stato aderente a "Lotta Continua", distinguendosi per "fanziosità", e poi avrebbe manifestato simpatia per i comontisti.

Sulla colorazione e sugli intendimenti del gruppetto illuminanti sono anche i riferimenti provenienti dal Pittone, il quale ha potuto specificare (fl.144 interrogatori) che "il Falcone e il Bianco, pur essendo stati iscritti al P.S.I., si trovano in una posizione di estrema sinistra, in cui svolgono attività di proselitismo, e si prefiggono di espropriare anche con le armi il danaro agli abbienti". Va ricordato, poi, che in casa del Bianco sono stati rinvenuti, in sede di perquisizione, vari volantini nei quali si inneggia alla rivoluzione armata. Il motivo ritorna, con monotonia frequenza, nelle missive che il Bettini indirizza dal carcere ad altri "compagni". Basta scorrere anche solo frettolosamente dette missive per coglierne i concetti fondamentali che vi sono espressi.

In una lettera si insiste sulla necessità della coagulazione di "tutte le organizzazioni che oggi si muovono sul terreno della lotta armata"; si enuncia come obiettivo "la radicalizzazione fra le masse della lotta armata per il comunismo" (fl.74); si invoca "tutto il potere al proletariato armato" per "battere il disegno corporativo di Agnelli, Leone e Fanfani, il compromesso storico di Berlinguer, il cretinismo parlamentare di Sofri Magri e Pintor" (fl.74 retro).

In altra missiva il Bettini, alludendo a un processo celebrato contro di lui, giudica abbastanza fedeli le notizie riportate su "Il Messaggero" del 27.5.76 (fl.77) in quale si afferma che il Bettini e il Marocco si sono proclamati in dibattimento prigionieri politici "militanti comunisti combattenti" e avevano dichiarato di ispirarsi a un movimento che rivendica il potere, "nel-

le mani del proletariato armato".

Ancora il Bettini vagheggia (gl.82) "l'unità del movimento rivoluzionario armato nel partito combattente", rilevando che "dall'azione esecutiva di Genova le B.R. propongono una nuova svolta tattica: la disarticolazione dello Stato.

Più importante, ai fini che qui interessano, è il documento dattiloscritto sequestrato nel corso di una perquisizione straordinaria nella cella occupata dal Marocco (e dal Bettini) nella Casa Circondariale di Perugia.

Il documento si compone essenzialmente di due parti. Nella prima ci si sofferma nel tracciare il quadro dell'attività espletata dal gruppo delle "avanguardie rivoluzionarie autonome" in Settimo e nell'evidenziare criticamente l'errore che aveva portato all'arresto di "tutto l'apparato clandestino settimese"; nella seconda si indugia nel prospettare i momenti e le forme della riorganizzazione dell'intervento in Settimo.

Relativamente al programma da attuare, si sconsiglia "lo scontro con le organizzazioni neoriformiste L.C. A.O. ecc.", si individua "un alto potenziale rivoluzionario" nel "proletariato giovanile improduttivo", si condivide "il discorso della riappropriazione, dell'occupazione delle case, della violenza", si propugna l'assoldamento di "ladri, teppisti, ecc. che potranno diventare una reale forza rivoluzionaria", si esalta "la proposta strategica della lotta armata per il comunismo" e si fissano principi modelli e schemi per una "organizzazione armata clandestina" che avrà come dotazione prima le "molotov" e in seguito le "pistole".

Ovviamente la parte attinente al futuro di organizzazione non può deporre per la esistenza di una ~~base~~ armata; che, anzi, le prospettive future portano ad escludere la preesistenza di un apparato organizzativo simile a quello che si intende costituire per superare la constatata situazione di insuccesso delle iniziative già adottate.

Interessante, quindi, è seguire lo sviluppo della prima parte dell'analisi tracciata dal documento. Orbene, anche tale parte del documento non suffraga l'ipotesi della intervenuta costituzione in Settimo di una cellula eversiva di cui l'attuale giudicabile sarebbe stato un partecipe o addirittura un organizzatore.

Emerge, infatti, che l'intervento in Settimo era

15

livello embrionale" e con "dei minimi risultati". La nascente organizzazione si era attestata su una posizione di studio, per stabilire come realizzare "l'intervento", e si era scontrata con la necessità di reperire idoneo "finanziamento". Perciò, "si era pensato (si è dunque ancora in fase ideativa) di mettere a punto alcuni espropri". Però si constatò che proprio "sull'organizzazione degli espropri", "commettevano gli errori che successivamente si avrebbero portati a cedere nelle armi della repressione". Fu durante un esproprio - insiste il documento - che il nucleo torinese venne arrestato per un banalissimo errore di valutazione (v. vigile della). E da ciò sarebbe conseguito l'arresto di tutto l'apparato clandestino settimese".

Il documento, in ultima analisi, si traduce nel riconoscimento del carattere embrionale dell'organizzazione, della eseguita anche numerica dell'apparato (i soli imputati arrestati in connessione con lo arresto del Bianco), della concreta indisponibilità di mezzi adeguati per la realizzazione delle finalità proprie del nucleo, della conseguente incapacità di esso a passare alla fase operativa, della assoluta mancanza di collegamenti con gruppi o movimenti di efficacia strutturati. Dalla lettura del documento si ricava, quindi, l'impressione che in Settima non si sarebbe stata, non già, costituita ed operante, una banda armata, quanto piuttosto il proposito ancora abbozzato ed evanescente di organizzarla: proposito che si rinnova dopo l'arresto degli attuali giudicati e che porta alla stesura della "bozza" in discussione.

Altri elementi a conforto dell'accusa possono trarsi dai documenti presentati in dibattimento (cui si rinvia del 16/3/77) di una firma apparente di Bianco Enrico e di Maroccioni Antonio in data 3.3.77 (allegato in copia fotostatica al verbale di udienza) e l'altro proveniente dagli imputati Bettini e Falcone;

prescindere dalla valutazione che sul contenuto di questi stessi potrà operare il P.M. (cui sono stati trasmessi), detti documenti, pur inneggiando alla forma di lotta armata, sottolineando la necessità dello scontro "sul terreno della guerra civile" e invitando a costruire il "fronte armato proletario", non altro possono attestare se non l'attuale posizione ideologica dei prevenuti, il loro eleitarismo rivoluzionario e sovversivo, la loro scelta per la futura condotta di vita, ma non certamente la solidificazione dei loro interessi e della loro attività, alla luce dei fatti, in un aggregato armato stabile e duraturo, strutturato sul piano organizzativo e suscettibile di esprimere quella carica di pericolosità per l'apparato e le istituzioni dello Stato di

cui la banda è necessariamente portatrice. Tirando la fila delle considerazioni fin qui svolte, possono ritenersi sufficientemente provate sia l'ispirazione sovversiva e rivoluzionaria ~~del reo~~ ~~di cui lo stesso capo~~, sia la comune disponibilità di un certo quantitativo di armi. Per contro la sporadicità ed episodicità dell'accertata forma di collegamento tra i prevenuti medesimi (unico dato certo è l'attivazione in occasione dell'arresto del Bianco) non sembra alla Corte appagantemente dimostrativa della sicurezza sussistenza di un vincolo associativo non soltanto epidemico tra gli imputati, ma stabile e duraturo, capace di dar vita a quell'organizzazione con efficiente impianto strutturale richiesta per la configurazione della banda armata. §

Lo stesso capo di imputazione denuncia palesemente i limiti probatori cui si è fatto cenno. Da un lato, infatti, si ipotizza la costituzione della banda armata, e dall'altro si attribuisce al gruppo unitamente una finalità di propaganda sovversiva (in questo contesto, quindi, non perfettamente armonico, sul quale, peraltro non può attardarsi il giudizio di questa Corte, comunque vincolata dalla formulazione del capo di imputazione), con contestuale generalizzazione delle posizioni e dei ruoli degli associati, tra i quali nessuna differenza viene posta tra semplici aderenti e promotori ed organizzatori proprio perché dagli atti non emerge un quadro chiaramente delineato di struttura associativa, di autonomia organizzativa, di sufficiente articolazione interna, di sia pur minima ramificazione all'esterno. Nella descritta situazione, si impone il proscioglimento del Marocco dal reato di cui al capo A) con formula dubitativa, che riproduce l'incompletezza dell'apporto probatorio acquisito analogamente quanto deciso da questa stessa Corte con la sentenza già richiamata nei confronti del Bianco, del Vittonone e del Bettini.

Ne consegue che, non potendosi ricomporre unitariamente il mosaico delle imputazioni di cui ai capi E) F) G) ed H) va limitata l'affermazione di responsabilità del Marocco al reato di porto abusivo delle armi prelevate dall'abitazione del Falco per la successiva custodia in casa del Vittonone, configurandosi come concorso in detto reato l'opera di mediazione e di persuasione esercitata da lui, come dal Bettini, dal Vittonone e dall'Inzitari. Va ritenuta insussistente la recidiva contestata al Marocco, perché a suo carico non risultano

12

annotate nel certificato penale condanne definitive. Tenuto conto, pertanto, dei criteri elencati nello art. 133 C.P. e valutate la personalità dell'imputato e la estrema pericolosità del possesso di armi da parte del giovane che si proclama assertore della necessità della lotta armata, stimasi equo infliggere al Marocco la pena di anni tre di reclusione e L. 300.000= di multa, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

In applicazione degli artt. 29 e 32 C.P., del Marocco va dichiarata l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Va inoltre dichiarato cessato il titolo di detenzione del Marocco per decorrenza del termine della custodia preventiva con riferimento al reato in ordine al quale viene prorogata la presente condanna.

EMISSIS

P.Q.M.



Visti gli artt. 483 e 488 C.P.P., dichiara Marocco Antonio colpevole del reato ascrittogli al capo F) limitatamente al porto delle armi e delle munizioni ivi indicate esclusa l'arma di cui al n°1), e lo condanna ritenuta insussistente la contestata recita alla pena di anni tre di reclusione e L. 300 mila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

Visti gli artt. 29 e 32 C.P., dichiara Marocco Antonio interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e ne dichiara l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 479 C.P., assolve Marocco Antonio dal reato di cui al capo A) per insufficienza di prove, e dai reati di cui ai capi B)C)D)E)G)H) ed F) relativamente al n.1 ed alla detenzione di tutte le altre armi e munizioni per non aver commesso il fatto. Dichiarà cessato il titolo di detenzione dello imputato Marocco Antonio per avvenuta scadenza del termine di custodia preventiva.

Il Giudice a Latere etc.

Il Presidente


IL CANCELLIERE DI SEZIONE

In data 17/6/77 verb. collo scritto
contenzioso di sentenza.

M. Campelliere
M.C.

In data 30/6/77 sentenza appellata
dal P.G.

M. Campelliere
M.C.

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

10/0/77

N. 716/77

Sentenza N.

378

del

25/10/77

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Deposito in Cancelleria

oggi 10 NOV, 1977

Il Cancelliere

Il Tribunale Civile e Penale di Torino

Fatto scheda

Sezione II

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori

LACQUANITI Vito

Presidente

FASSONE Elio

Giudice

CATALANO Teodora

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

1. SOFIA Giuniperia, n. Palermo 10/4/55, DETE-

NUO a TRANI, PRESENTE

2. ZARBON Adriano, n. Adria 10/9/45, DETENU-

TO a RUMEO, PRESENTE

3. MANCENZI Silvana, n. Rieti 10/9/49, DETE-

NUO a Genova, PRESENTE

IMPUTATI

ZARBON:

Il reato di cui all'art. 16 v.p. legge

del 1964 n. 497 fu commesso illecitamente per

conto di lucro pubblico, ma fittola un

REP. vol. 7, 65 con rinvio a sentenza

di cui all'art. 16 v.p. legge, nonché

Il
risciacchi n. estratti
per

App. P.M. 3432

App. D. 345
" " 350

App. " 350

App. " 349

altre 7 cartucce;

- B) Del reato di cui all'art. 23 della legge 18/4/75 n. 110, per avere portato in luogo pubblico la pistola di cui al capo precedente senza matricola abrasa;
- C) Del reato di cui all'art. 10 L. 14/10/74 n. 689 per avere illecitamente detenuto la pistola e le munizioni di cui al capo precedente;
- D) Del delitto p. c. p. degli artt. 81, 482, 477, C.P. per avere, con fini onniche mediche del medico di ruolo vicinissimo, alterato, falsificato la propria fotografia la patente di guida cat. B n. 1436877 rilasciata dalla Prefettura di Roma e la patente motoria B n. 2025871 rilasciata dalla Prefettura di Terni;
- E) Del delitto p. c. p. degli artt. 81 C.P.S.P. e 15 L. 22/5/75 n. 152 in relazione all'art. 548 C.P. per avere con fini onniche mediche di un medico di ruolo vicinissimo, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto ed occultato la somma, munita di una patente di cui ai capi precedenti; dovendosi la provvisione del delitto, in fatto, ed in diritto, di furto comune in danno dell'Istituto Autorimobiliare Circa di Roma e Rorip, rispettivamente in data 27/10/73 e 25/26/9/76, per quanto riguarda i due modelli per

fabbric.

BOFIA:

F) del delitto f. ef. degli artt. 482, 477 C.P. fu avere alterato e falsificato la propria fotografia la patente di guida categoria B n. 0544879, rubata suata Azela Prefettura di Torino.

G) del reato di cui all'art. 15 L. 22/5/75 n. 152 in relazione all'art. 648 C.P. fu avere, al fine di procurarsi un profitto, ricambiato la patente di cui al capo precedente, commettendo la procurazione da delitto di furto commesso il 7/10/77 in danno dell'Ispezione Motorizzazione Civile di Alessandria;

INNOCENZI

H) del reato di cui all'art. 12 L. cit. 497/74 fu avere illecitamente portato in luogo pubblico una pistola marca ASTRA UNICETA 7 CIA S.A. calibro 38 special, nonché 2 contenitori con 5 cartucce ciascuna;

I) del reato di cui agli artt. 23 e 4 L. cit. 410/75 fu avere portato in luogo pubblico la pistola di cui al capo precedente con munizioni a base;

L) del reato di cui all'art. 10 L. cit. 497/74 fu avere illecitamente detenuto la arma e

minuziosi di cui al cap 4)

INNOCENZI - ZAMBONI - SOFIA

13) Del reato di cui agli art. 12 P. cit. 492/74 fu denunciato il fatto che in luogo pubblico una figlia BERETTA nel 9 luglio 1954 non relative deviazioni contesente 7 colpi e uno in camera (arma da guerra), una figlia BERETTA nel 7.65 mod. 70 - ; una figlia BERETTA nel 7.65 mod. 70 ; e deviazioni fu figlia Beretta nel 7.65 contenente complessivamente tre cartucce ; agente in servizio presso (art. 110 C.P.) l'Innocenzi e Zamboni emettono davanti l'incarico di trasportare le armi da Roma allo scopo di consegnarle a persona da incontrare in una piazza di Torino, piazza nella quale i due incontravano la Sofia ;

14) Del reato di cui agli art. 23 e 24 L. cit. n. 142/75 fu denunciato il fatto che una delle armi di cui al capo precedente con munizioni abbraccia, in possesso come 70 - fu -

a) Del reato di cui all'art. 10 L. cit. n. 492/74 fu denunciato il fatto che

la arma e munizioni di cui al cap. H),

INNOCENZA

P) del reato f. e. f. degli art. 81 e 82 L. 15. VI. 1925
in relazione all' art. 648 C.P.

fu uccisa con un colpo occulta di un meste-
rismo d'ingua mirabile, al fine di fra-
udarsi un profitto, ricevuta la arma, mu-
nizioni e fucile. Di cui si fece parte
dentro e seguente, nonché un timbro della
Prefettura di Firenze Ufficio auto, così
secondo la procedura del delitto di tali
effetti ed in particolare del delitto di
furto sommario in danno di DADDI
Manuela il 9/2/1925 in Firenze; da
delitto di furto sommario in danno di
MONTALTO Iola nell' aprile '25 in Wa-
joh (per quanto concerne due delle
fucili indicate nel cap. H sopra), da
delitto di rapina sommario in danno
dell' eresia RAFFAELE Orfeo il 20/6/25
in Wajoh (per quanto concerne la pistola
ASTRA cal. 38),

Q) del delitto f. e. f. degli art. 81 e 82
L. 15. VI. 1925 C.P., fu uccisa con un colpo occulta
di un mesterismo d'ingua mirabile,

all'atto, appostando le proprie fotografie
 la patente di guida categoria A n. 55
 6464 rilasciata dalla Prefettura di Firenze;
 la patente cat. B n. 677872 rila-
 sciata dalla Prefettura di Napoli; la
 patente categoria A n. 2007221 rila-
 sciata dalla Prefettura di Palermo;
 R) del reato f.e.f. dall'art. 434 CP per-
 ché, al fine di procurarsi un vantaggio,
 rimborsava in errore la P.G. attribuendovi
 il falso nome di DADDI Manuela -
 Fatti accertati per tutti gli imputati
 in Torino, il 14/9/1976 -

FATTO E DIRITTO

Con rapporto del 15 settembre 1976 la Questura di Torino riferiva quanto segue:

In seguito all'evasione verificatasi il 20 agosto
 precedente dalla Casa penale di Lecce, in occasione
 della quale erano fuggiti, tra gli altri, Mesina Fra-
 ziano, Zichitella Martino e Sofia Giuseppe, di cui era
 stata conosciuta l'appartenenza ai "Nuclei Armati Pro-
 letari", i Servizi di sicurezza iniziavano indagini
 ed appostamenti su tutto il territorio nazionale.

In tale attività veniva posta attenzione alle mosse
 di tale Innocenzi Silvana, e si appurava che la me-
 desima, la sera del 13 settembre, partiva in treno da Roma
 alla volta di Torino, insieme ad un uomo che non era
 possibile, a quel momento, identificare.

Poiché l'atteggiamento della coppia era ritenuto so-
 spetto, il servizio di sicurezza inviava a Torino ter-
 zonale dipendente, con mezzi più celeri, e metteva al-
 l'erta l'ufficio politico della Questura di Torino.

Si constataba dunque che la Innocenzi ed il suo con-

pugno, una volta giunti in Torino, si recavano in taxi nella locale piazza Bengasi. Qui ne discendevano, e si incamminavano lentamente per corso Maroncelli, giungendo ai giardini pubblici siti all'angolo con via Ventimiglia. Dopo circa 15 minuti sopraggiungeva un giovane che prendeva posto sulla stessa panchina, iniziando una fitta conversazione con gli altri due. Detto giovane veniva subito riconosciuto, dal personale appostato, come l'evaso Sofia Giuseppe.

Circondati i giardini, ad un certo punto gli agenti convergevano sui tre, che venivano bloccati prima che potessero attuare qualsiasi resistenza. Ad una prima sommaria perquisizione la donna, la quale dichiarava di chiamarsi Daddi Manuela, risultava armata di un revolver cal. 38 special, nascosto sotto i pantaloni. Il suo compagno, il quale dichiarava di chiamarsi Zambon Adriano, risultava pur egli armato di pistola con cartuccia in canna. Il Sofia invece non risultava armato.

Condotti in ufficio, la sedicente Daddi veniva trovata in possesso - oltre che del citato revolver cal. 38, il quale presentava la matricola abrasa, e conteneva cinque cartucce nel tamburo - anche di due contenitori contenenti ciascuno cinque cartucce cal. 38 special; di tre patenti false con applicate la foto della Innocenzi di oggetti atti a contraffare dei documenti; nonché di altre tre pistole racchiuse in pacchetti confezionati con carta di giornale, e cioè una pistola "Beretta" cal. 9 corto con sette cartucce nel caricatore ed una in canna, una "Beretta" cal. 7,65 mod. 90, ed una "Beretta" cal. 7,65 mod. 70, entrambe con caricatore pieno, cartuccia in canna e caricatore di ricambio per complessive 41 cartucce. Tutte le armi avevano la matricola abrasa.

Lo Zambon, a sua volta, veniva trovato in possesso - oltre che della detta pistola "Mauser" cal. 7,65 con matricola abrasa, con cartuccia in canna e caricatore contenente sei cartucce - anche di un caricatore di riserva con sette cartucce, di due patenti falsificate con applicate la foto dello Zambon, e di altri oggetti vari.

Il Sofia, infine, veniva trovato in possesso di una patente falsificata, avente la sua foto applicata, nonché di chiavi, danaro ed altri oggetti.

Tutti e tre venivano tratti in arresto. Interrogati dal Procuratore della Repubblica, la Innocenzi dichiarava di ignorare che il pacchetto trovato in suo possesso contenesse delle armi; asseriva che il pacchetto le era

stato consegnato, da persona della quale non intendeva fare il nome, perché lei e lo Zambon lo portassero a Torino, per darlo ad una persona che avrebbero dovuto incontrare appunto nella piazza nella quale erano stati arrestati; diceva di ignorare se quella persona fosse il Sofia, perché non aveva neppure avuto il tempo di verificare se i suoi connotati corrispondessero a quelli della persona descritta; negava infine di avere fornito alla P.S. delle false generalità.

Lo Zambon ammetteva l'addebito in ordine al porto ed alla detenzione di tutte le armi e munizioni sequestrate, assumendo la sua responsabilità sia in ordine a quelle trovate sulla sua persona sia in ordine a quelle trovate in possesso della donna; rifiutava di spiegare come si fosse procurate le patenti false, e di rispondere a qualsiasi altra domanda.

Quanto al Sofia, infine, egli ammetteva unicamente di avere avuto con sé un documento falso, e rifiutava di rispondere ad ogni altra domanda.

Il Procuratore della Repubblica convalidava l'arresto degli imputati; separava la posizione del Sofia per quanto attiene al reato di evasione, per il quale pure era stato arrestato; sottoponeva a perizia tecnica le armi in sequestro; constatava l'esistenza di altro procedimento penale a carico di tale Caputo Enzo, e ne disponeva la riunione al presente, atteso che tutti e quattro gli imputati erano denunciati anche per il reato di appartenenza a banda armata; rilevava che per tale imputazione stava procedendo la Procura della Repubblica di Roma, ed a quella trasmetteva gli atti per connessione.

Detto Ufficio trasmetteva a sua volta gli atti al Giudice istruttore precedente, il quale contestava i reati con mandato di cattura. Dopo atti di istruzione, il G.I. di Roma, con sentenza del 25 gennaio 1977 emessa su conforme richiesta del P.M., osservava che i reati oggi in esame erano stati commessi tutti in Torino; che nei loro riguardi l'istruttoria poteva dirsi conclusa, mentre tuttora aperta era quella concernente i reati di partecipazione a banda armata e commessi; che la posizione degli imputati, detenuti, giustificava una sollecita celebrazione del giudizio per i reati ormai istruiti; e pertanto dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine ai reati di cui si è detto (ed alla connessa posizione del Caputo Enzo) e ritrasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Torino.

Detto Ufficio, separata ulteriormente la posizione

del Caputo, citava a giudizio i tre attuali imputati per rispondere degli addebiti descritti in epigrafe.

Dopo qualche rinvio dovuto a motivi procedurali, il dibattimento veniva aperto alla odierna udienza. Gli imputati dichiaravano di non avere nulla da rispondere in ordine alle imputazioni, e di volere invece leggere una dichiarazione collettiva. Poiché ciò veniva loro impedito, essi profferivano ripetuti insulti e minacce all'indirizzo del Tribunale e del Pubblico ministero (per il che si dispone, a richiesta di quest'ultimo Ufficio, l'invio del verbale dibattimentale alla Procura della Repubblica in sede); quindi dichiaravano di revocare i loro precedenti difensori di fiducia (sebbene lo Zambon, pochi attimi prima, avesse ancora confermato di volere essere difeso dall'avv. Spazzali, presente, in aggiunta all'avv. Oddone, pure presente); e, perdurando nelle minacce e negli insulti, venivano fatti allontanare dall'aula.

Il dibattimento consisteva nella lettura dei loro precedenti interrogatori, e nell'ascolto di funzionari della Questura che avevano preso parte all'operazione che condusse all'arresto degli imputati. Le conclusioni, trascritte in verbale, erano assunte dal P.M. e dai difensori d'ufficio, nominati in sostituzione di quelli revocati.

Tutti gli imputati devono essere dichiarati colpevoli di tutti i reati loro ascritti.

Quanto allo Zambon, la sua responsabilità è ammessa nei relativi verbali di interrogatorio resi in istruttoria, ed è avvalorata dalla flagrante sorpresa nel possesso della pistola "Mauser" con matricola abrasa, e della patente falsificata, nonché dal possesso della pistola "Beretta" cal. 9 e delle altre due pistole "Beretta" cal. 7,65 trovate nella borsetta della Innocenzi.

Per queste tre armi non vi è, come per la "Mauser", una disponibilità immediata e diretta dello Zambon: ma egli risponde egualmente del porto e dei reati collegati con quello, non soltanto perché afferma che "era mio tutto ciò che la donna teneva nella borsa, tranne i documenti a lei intestati e gli oggetti suoi personali" (fol. 33: la dichiarazione appare chiaramente dettata dal proposito di alleggerire la posizione della Innocenzi, che è incensurata), ma soprattutto perché lo Zambon ammette successivamente che tutte le armi ed i documenti erano "dell'organizzazione" (fol. 59), e dunque vi è un comune vincolo che collega tutte le azioni degli imputati.

Quanto ai delitti di ricettazione^e di falso, la sua colpevolezza deve essere positivamente affermata, perché, anche ammesso in ipotesi che egli non sia l'autore ~~materiale~~ materiale della falsificazione, ed anche ammesso che egli ignorasse che le patenti fossero state sottratte allo specifico Ispettorato della motorizzazione di Messina e di Rovigo, la Zambon ne risponde a titolo di concorso morale e di dolo eventuale. Nessuno può ignorare che le patenti di guida vengono rilasciate da appositi uffici, e che, quindi, chiunque altri le procuri deve averle conseguite in seguito a sottrazione od a falsificazione. E così pure nessuno può negare che, se l'autore materiale della falsificazione agisce su commissione o per l'utilità di colui che detiene il documento falso, quest'ultimo risponde dello stesso reato del falsario.

Le considerazioni ora svolte valgono integralmente, anche per quel che concerne la posizione della Innocenzi. Nei suoi confronti si deve unicamente rilevare quanto segue: lei sola risponde del porto della pistola "Astra" e degli accessori (reati di cui ai capi H, I, L) siccome tale arma fu trovata in suo diretto ed esclusivo possesso, e cioè nei suoi pantaloni. Inoltre la Innocenzi risponde del porto e dei reati accessori inerenti alle pistole trovate nella sua borsetta, nonostante ella neghi di conoscere che cosa fosse contenuto nei pacchetti a lei affidati: oltre ad una generica non credibilità della circostanza (talché si dovrebbe supporre che un'organizzazione come quella cui appartengono gli imputati si serva di corrieri che neppure sanno quel che trasportano), sta il fatto che le pistole erano contenute in involucri fatti di carta di giornale, e dunque in contenitori che rivelavano chiaramente il contenuto. Infine, la Innocenzi risponde anche del reato di cui all'art. 494 C.P., ribadito dalla deposizione odierna del teste Poli:

Quanto al Sofia, valgono anche nei suoi confronti le considerazioni già svolte in ordine al delitto di falsificazione della patente e della relativa ricettazione (capi F e G), per i quali è confesso. Peculiare è, invece, la sua posizione in ordine ai delitti concernenti le tre pistole "Beretta" rinvenute nella borsetta della Innocenzi (capi M, N, O), posto che è pacifico che l'intervento degli agenti avvenne prima che il Sofia ne entrasse materialmente il possesso.

Tuttavia, il fatto che le armi non siano entrate nella materiale e diretta disponibilità del Sofia non vale ad escludere i reati. La Innocenzi, infatti, ammette di essere partita da Roma con il pacchetto (contenente appunto le armi) che doveva consegnare "ad una persona

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che avremmo incontrato a Torino nella piazza in cui siamo stati arrestati" (fol. 30). Questa persona appare chiaramente essere appunto il Sofia, sia perché esponente autorevole dell'organizzazione, sia perché, nella sua qualità di evaso, gli erano necessarie delle armi. Ma, a prescindere dalle congetture, ed anche a volere ammettere che non fosse il Sofia il destinatario delle armi, è certo che egli, in questa delegata ipotesi, sarebbe stato quanto meno l'intermediario per fare giungere le armi al destinatario: infatti l'appuntamento era proprio "nella piazza in cui siamo stati arrestati", ed a quel sito si recò appunto il Sofia, che le armi doveva ricevere o per sé o per altri.

Se così è - e non pare possa essere messo in dubbio - il Sofia, pur non avendo materialmente portato, e detenuto le armi, concorre con gli autori materiali di tali reati a titolo di concorso morale. Zambon e Innocenzi partirono da Roma con le armi verosimilmente ~~per~~ su richiesta del Sofia, che ne aveva bisogno, e comunque e certamente in accordo con il Sofia, che dell'azione era pienamente partecipe. Vuoi nella forma dell'accordo, vuoi nella forma dell'istigazione, il Sofia si inserisce nell'azione dei coimputati in pieno allineamento, quanto agli effetti giuridici del concorso nel reato, e dunque ne risponde al pari degli altri.

Si può ora procedere alla determinazione delle pene da infliggere. Tutti i reati ascritti a ciascuna imputato possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, poiché sia i reati di falso sia quelli connessi alle armi si inscrivono nel generale programma di lotta armata e di clandestinità che contraddistingue la loro azione politica; ancora oggi ribadita nel comunicato che gli imputati intendevano leggere al dibattimento.

Tra i vari reati (premessi che per la ricettazione del documento deve essere ritenuta l'ipotesi lieve di cui al 2° comma dell'art. 648 C.P.), il più grave è quello del porto illegittimo di arma da guerra (si osserva per inciso che non può essere minimamente presa in considerazione l'ipotesi difensiva per cui la "Beretta" cal. 9 non è arma da guerra, trattandosi invece, com'è noto, di arma in dotazione attuale alle forze armate nazionali). Non può essere concessa l'attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, poiché essa è contraddetta all'evidenza dall'ingente numero di armi e di munizioni rinvenute in possesso degli imputati. Neppure possono essere concesse le attenuanti generiche, sia per i precedenti penali di alcuni degli imputati (Zambon e Sofia), sia per la loro pericolosità (Sofia), sia per il contegno estremamente intimidatorio di tutti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le considerazioni ora dette, anzi, impongono anche di discostarsi in qualche misura dai consueti minimi edit-
 li, e di muovere (per il reato considerato come il più grave) dalla pena-base di due anni e sei mesi e lire 350.000 di multa quanto a Zambon e Sofia, e di due anni e tre mesi di reclusione e lire 300.000 di multa, quanto alla Innocenzi, in considerazione dei suoi migliori precedenti penali.

L'imponente "continuazione" di reati (otto per Zambon, cinque per Sofia, nove per la Innocenzi) esige poi un inasprimento di pena non lieve: e pertanto, mantenendo la differenziazione che precede, in forza dei diversi precedenti penali, la pena ascende a tre anni e sei mesi di reclusione e lire 500.000 di multa per Zambon e Sofia, a tre anni di reclusione e lire 400.000 di multa per Innocenzi.

Conianna in solido al pagamento delle spese processuali, e confisca delle armi e delle munizioni in sequestro, dichiarazione di falsità in ordine ai documenti non autentici, sono provvedimenti che conseguono per legge.

P. Q. M.

Visti gli artt. 483 - 488 C.P.P.,
 DICHIARA Sofia Giuseppe, Zambon Adriano e Innocenzi Sivanova colpevoli di tutti i reati loro rispettivamente ascritti, unificati per ciascuno sotto il vincolo della continuazione, e CONDANNA: Sofia e Zambon alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e L. 500.000 di multa ciascuno; Innocenzi alla pena di tre anni di reclusione e L. 400.000 di multa; CONDANNA tutti in solido al pagamento delle spese del processo;
 ORDINA la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro;
 DICHIARA la falsità dei documenti in sequestro, ed ORDINA procedersi alla cancellazioni di legge;
 DISPONE trasmettersi al P.M. in sede copia del verbale del dibattimento per quanto di sua eventuale competenza.

Torino, 25.10.1977

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Spanio *pus* *V. Capuani*

il 25-10-77 da parte respinto
il 26-10-77 dal P.M. respinto
il 26-10-77 dal P.M. respinto
 IL CANCELLIERE *respinto*

1

FATTO CARTELLINO N. 13/77 del Reg. gen.
 addi N. 49/77 del Reg. sent.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecento 77 il giorno 9 del mese
 di NOVEMBRE

LA CORTE DI ASSISE DI T O R I N O

composta dai Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|
| 1. dott. Guido Barbaro | | Presidente |
| 2. dott. Giovanni Mitola | | Giudice |
| 3. Roberto Giusta | | } Giudici
popolari |
| 4. Maria Luisa Bertotto | | |
| 5. Antonio Montingelli | | |
| 6. Gianni Trombetta | | |
| 7. Marisa Lozia | | |
| 8. Adele Botturi | | |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor Dott.

LIVIO PEPINO

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

Garizio Adriana, nata a Torino il 29.1.1938, ivi
 residente Via Giolitti n° 58, in
 atto detenuta per questa causa
 nella Casa Circondariale di Torino.

2

Piana Maurizio, nato a Trivero l'1.6.51, residente a Torino, Via Bagetti n° 14, Libero- Contumace.

IMPUTATI

GARIZIO:

A)- del reato di cui all'art.306 comma I e II C.P. per avere partecipato ad una banda armata denominata "brigate rosse" costituita al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, sociali, politici e giuridici dello Stato e per avere concorso all'organizzazione della stessa. In Torino, sino al 30 Luglio 1976.

PIANA:

B)- del reato di cui all'art. 306 comma II C.P. per avere partecipato ad una banda armata denominata "brigate rosse" costituita al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, sociali, politici e giuridici dello Stato.

In Torino sino al luglio 1976.

C)- del reato di cui all'art. 697 C.P. per avere detenuto, senza averne fatto denuncia alla Autorità, un proiettile completo calibro 22. In Torino da epoca imprecisata al 30 Luglio 1976.

3

In esito all'odierno orale e pubblico dibattimento, sentiti il P.M. e la difesa degli imputati che per prima ed ultima ha avuto la parola, la Corte osserva:

Svolgimento del Processo

Con rapporto 30 Luglio 1976 la Questura di Torino segnalava che presso il Politecnico il precedente giorno era stato rinvenuto un pacco contenente volantini ed opuscoli delle brigate rosse, mentre il giorno 29, nascosta dietro un armadio, si era trovata una borsa in semilpelle con documentazione dello stesso tipo.

Il 30 Luglio una donna si era presentata per ritirare la borsa. Su invito del personale del Politecnico, che nel frattempo aveva avvertito gli Agenti dell'Ufficio Politico, si era ripresentata nel pomeriggio, in compagnia di un giovane ed era stata pertanto arrestata. La donna veniva identificata per Garizio Adriana; il giovane per Piana Maurizio.

Nella borsa che la donna si riprometteva di prelevare vi era la seguente documentazione: sei fogli dattiloscritti con "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari"; fotocopia di un bilancio del nostro lavoro di organizzazione "redatto da una Brigata Mirafiori Sezione Presse; un appunto manoscritto "per Rivalta"; un lucido della rete fognaria della città di Torino; una pianta della città con l'indicazione dei posti di polizia e carabinieri; altri documenti di non specifico rilievo.

All'arresto seguivano perquisizioni nelle abitazioni della GARIZIO e del PIANA che portavano al sequestro di materiale vario tra cui, presso la Garizio, un quaderno con appunti sui "compiti delle brigate di fabbriche" e, presso il Piana, un proiettile cal. 22 e un opuscolo del titolo "Lotta armata per il comunismo, giornale delle Brigate rosse".

La Garizio, interrogata dal P.M., negava ogni legame con le

4

b.r. sostenendo che la borsa non le apparteneva e che il materiale rinvenuto nella sua abitazione, in parte proveniente da studenti, era frutto della sua attività professionale e didattica. Successivamente all'interrogatorio veniva eseguita una perquisizione in una cassetta di sicurezza della Cassa di Risparmio di Torino, il cui cartellino e chiave la Garizio aveva tentato di occultare nel corso della perquisizione domiciliare.

Qui venivano rinvenuti, tra l'altro, dattiloscritti contenenti istruzioni per uso di apparecchi ricetrasmittenti, istruzioni sul comportamento da tenere in occasione di arresti, perquisizioni etc., una relazione "signor Barbetta" concernente i movimenti di un presunto accompagnatore di frate Girotto ed un contratto di locazione stipulato dalla Garizio relativo ad un alloggio sito in via Timmermans 21 che, immediatamente perquisito, risultava disabitato ma con tracce evidenti di recente presenza di persone. All'esito di queste ulteriori acquisizioni il P.M. in data 3.8.76 emetteva nei confronti della Garizio, che nuovamente interrogata si era avvalsa della facoltà di non rispondere, ordine di cattura per il reato di cui all'art. 306 comma 2° C.P.

Nel corso dell'ulteriore sviluppo dell'istruttoria, proseguita col rito formale, la Garizio persisteva nel rifiuto a rendere interrogatorio.

Il Piana protestava la propria innocenza, asserendo di aver rinvenuto gli opuscoli in suo possesso presso l'Istituto Universitario da lui frequentato.

Si effettuavano perizie tecniche e grafiche per accertare la provenienza degli scritti e risultava così che erano stati dattiloscritti con la macchina in possesso della Garizio; la bozza per un colloquio con l'esperto relativa alle ricerche sul sottosuolo, la relazione "Signor Barbetta"; era fotocopiato con la macchina che la Garizio possedeva, il documento "norme di sicurezza; erano, infine, di pugno della Garizio le annotazioni sulle schede con indicazioni di targhe automobilistiche e gli appunti "per Rivalta".

In sede di esperimento giudiziale si constatava che una delle

5

chiavi trovata in possesso di tale Naria Giuliano, arrestato per partecipazione a banda armata e per l'omicidio del Procuratore Generale Coco il 27 Luglio 1977, era idonea ad aprire l'alloggio di via Timmermans.

In base a tali risultanze, peraltro di volta in volta contestate alla Garizio nell'ambito dell'imputazione per partecipazione a banda armata, ~~con mandato di cattura~~ 17.1.1977, in prossimità della maturazione dei termini di custodia preventiva per detto reato, veniva emesso mandato di cattura per il reato in epigrafe.

Con ordinanza 7.3.1977 la Garizio e il Piana, per il quale ultimo il P.M. aveva chiesto il proscioglimento dal delitto con formula ampia e l'invio degli atti al Pretore per la contravvenzione, venivano entrambi rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro ascritti in epigrafe.

All'odierno dibattimento, svoltosi nella dichiarata contumacia del Piana, la difesa eccepeva la nullità dell'ordinanza istruttoria per non essere stata la Garizio interrogata dopo la emissione del mandato di cattura del 17.1.1977. Rigettata dalla Corte l'eccezione, l'imputata rendeva una dichiarazione con la quale, manifestando la propria preoccupazione di essere processata perché, politicamente militante nell'area dell'ultrasinistra, ribadiva l'intenzione di far uso della facoltà di non rispondere.

Su richiesta del P.M., si acquisiva il referto n°75 nel procedimento contro Farioli Umberto, concernente eguale imputazione e riferito a "bozza di discussione per l'organizzazione". Sentiti i testi, il P.M. concludeva come da verbale.

Motivi della Decisione

Agli imputati si addebita il ruolo di appartenente e di concorrente all'organizzazione della banda armata denominata "brigate rosse" e pertanto il problema che la Corte deve preliminarmente affrontare consiste nel definire il concetto di banda armata, verificare se possa qualificarsi banda armata l'organizzazione autodenominatasi "brigate rosse" (per comodità si userà in se-

6

guito la sigla b.r.), e stabilire da ultimo se ed in quale veste gli atti giudicabili siano inseriti nella predetta organizzazione.

I primi due quesiti giuridici del problema sono stati già affrontati e risolti da questa stessa Corte con sentenza 28.10.1977 a carico di Brunelli Franco, Galati Michele, Fasoli Marco e Pediarco Luigi. Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle motivazioni enunciate nella citata pronuncia che vanno pertanto ~~qu~~ richiamate.

L'art. 306 C.P., nel prevedere la punibilità di coloro che in diversa misura partecipano alla formazione di una banda armata al fine di realizzare uno dei delitti specificati dall'art. 302 C.P., non offre alcuna definizione della banda stessa.

Le indicazioni provenienti dalla dizione letterale della norma sono essenzialmente due: l'aggettivazione "armata" (che sottolinea la necessità che la banda sia fornita di una adeguata dotazione di armi per il raggiungimento delle proprie finalità) e lo aspetto finalistico della banda (desumibile dal rinvio ai reati elencati nell'art. 302 C.P., il quale, a sua volta, estende la propria operatività nell'ambito dei delitti descritti dai capi 1° e 2° del titolo 1° del Libro II del codice medesimo, ossia di tutti i delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato non punibili con la sola multa).

E' peraltro di intuitiva evidenza come il concetto di "banda" sottintenda innanzitutto la presenza di una pluralità di persone fra loro legate dal comune interesse a vedere realizzate determinate finalità.

Il reato di banda armata è, quindi, un tipico reato a struttura associativa; e sotto tale profilo presenta notevoli affinità ed analogie con reato di associazione per delinquere, rispetto al quale si caratterizza e per la presenza delle armi come elemento della struttura organizzativa e per la peculiarità dei delitti-scopo perseguiti.

La banda armata si concreta, pertanto, in una associazione, la quale - come è noto - costituisce una entità concreta, distin-


7

ta dai singoli individui che la compongono.

Connotazioni essenziali della banda armata - come di ogni altra forma associativa - sono: la permanenza e la stabilità del vincolo che lega i componenti in vista della realizzazione delle finalità del gruppo, l'organizzazione interna attraverso un complesso di norme che ne disciplinino i rapporti sociali e che ne rappresentino un vero e proprio "statuto", la predisposizione di mezzi e strumenti idonei all'attuazione del comune programma.

E, poiché la associazione delineata dall'art. 306 C.P. si differenzia da altri tipi di rapporti associativi per la sua qualificazione come entità "armata", si esige, inoltre, per la integrazione del reato, che le armi, (la cui precisa definizione viene espressa dall'art. 585 C.P.) configurino uno dei requisiti dell'impianto strutturale dell'organizzazione, nel senso che il possesso di una idonea dotazione di armi sia elemento imprescindibile per la vita dell'associazione o per il raggiungimento dello scopo programmato.

E' necessario, in altri termini, che la scorta delle armi sia, per ubicazione, per quantità, per qualità, per modalità di impiego, per la disponibilità da parte di singoli aderenti alla associazione, tale da risultare adeguata alla destinazione prefissata; ed è, altresì, necessario che l'impiego delle armi sia previsto e preordinato come mezzo per assicurare tanto la vita dell'associazione contro eventuali minacce o attentati alla sua autonomia quanto il perseguimento del fine che polarizza e cementa gli sforzi e la volontà dei singoli aderenti. Per contro, non occorre che tutti i membri dell'organizzazione siano armati né che tutti dispongano permanentemente di un proprio armamento individuale, bastando, come si è detto, che una adeguata dotazione di armi sia nella disponibilità della organizzazione e che ne siano previsti e agevoli l'apprensione e l'impiego. D'altro canto, poiché la banda armata è una forma di associazione, è di tutta evidenza che del reato risponderà non soltanto chi sia personalmente in possesso di armi e chi ne abbia la concreta disponibilità, ma chiunque - in veste di



8

dirigente, organizzatore o semplice gregario - partecipi alla associazione con la consapevolezza che si tratti di banda armata.

Quanto allo scopo dell'organizzazione, esso si identifica con uno dei delitti, non colposi, contro la personalità internazionale o interna dello Stato "per i quali la legge stabilisce... l'ergastolo o la reclusione".

Ovviamente, atteso l'interesse tutelato dalla norma, può dirsi che esula il delitto in esame ogni qualvolta, per la rudimentalità della sua composizione, per carenza di mezzi, per l'inefficienza operativa, per l'eseguità di adepti, per la fragilità della struttura, l'organizzazione si riveli assolutamente incapace a esporre a pericolo il bene protetto.

All'interno dell'organizzazione la legge, poi, distingue - per farne discendere diverse conseguenze sul piano sanzionatorio - dal semplice "partecipante" le figure di coloro che "promuovono" l'associazione e quelle dei "capi" e dei "sovventori".

Promotore è colui che, assumendo l'iniziativa, si rende portatore, partecipandola a terzi, della proposta di costituzione dell'associazione; e promotore è anche, evidentemente, colui che, ad associazione già costituita, si prodiga per far opera di proselitismo e per acquisire nuovo adepti al gruppo.

Costituisce l'organizzazione invece, colui che, direttamente o avvalendosi della mediazione e del contributo di altri, crea le condizioni e compie le attività necessarie perché l'organismo associativo si realizzi nella sua concreta esistenza, mediante il reclutamento del personale, il reperimento dei mezzi, la preordinazione di ruoli e di modalità esecutive di intervento.

Organizzatore è colui che si incarica in particolare di provvedere alla strutturazione interna dell'ente mediante la elaborazione delle norme che ne disciplineranno il funzionamento; e, ad associazione costituita - e non soltanto al momento della costituzione, attinendo la figura dell'organizzatore all'iter della vita associativa, e non limitandosi agli atti costitutivi - svolge ruoli organizzativi colui che, per esserne uno dei capi, coordina il lavoro, affida incarichi ai gregari, redige programmi, cura l'efficienza dell'associazione, enuncia direttive e linee di intervento.

9

Capi sono, infine, coloro che, posti al vertice dell'associazione, si vedono riconosciuto un potere di intervento a livello decisionale e godono di supremazia gerarchica; mentre sovventori sono coloro che apprestano o procurano gli aiuti economici occorrenti per far fronte alle esigenze finanziarie dell'associazione.

Alla luce di quanto esposto, risultano delineate struttura e caratteristiche della banda armata, che si pone quindi come un organismo associativo volto ad attentare alla personalità dello Stato, dotato di una stabile organizzazione (comprendente anche differenziazioni gerarchiche e distribuzioni di ruoli), con una efficiente e adeguata dotazione di mezzi e strumenti per la realizzazione dello scopo sociale, e con concreta disponibilità di idoneo armamento.

Occorre ora verificare se al paradigma prospettato siano riportabili configurazione e finalità dell'organizzazione denominata "brigate rosse".

Le "brigate rosse" (la sigla apparirà per la prima volta a firma di volantini diffusi nell'agosto del 1970 all'interno dello stabilimento Sit-Siemens di Milano) sono la diretta filiazione del "Collettivo Politico Metropolitano", un gruppo che, sorto in Milano, aveva raccolto vari elementi appartenenti all'area della sinistra extraparlamentare e che, in un convegno tenuto a Chiavari nell'autunno del 1969, aveva teorizzato la necessità del ricorso alla lotta sociale organizzata nel tessuto metropolitano.

I primi attacchi delle b.r. sono portati, in coincidenza con le lotte e le rivendicazioni operaie, a dirigenti aziendali, definiti nei primi comunicati "esercito di servi... al servizio dei padroni".

Si registrano, così, a Milano, un tentativo di incendio a un direttore del personale dello stabilimento Sit-Siemens (tale Giuseppe Leoni) nel settembre del '70, e, qualche mese dopo, gli incendi delle autovetture del capo delle guardie e del capo del personale (tale Ermanno Pellegrini ed Enrico Loraga) dello stabilimento Pirelli Bicocca.

Nella primavera del '71 e nei primi mesi del '72, sempre a Milano, vengono date alle fiamme le auto di sindacalisti della

10

CISNAL e di altre persone ritenute legati agli ambienti della destra. Nei comunicati che fanno seguito ~~su~~ alle azioni se ne indica la motivazione nella necessità di respingere "l'aggressione fascista", e si indica come obiettivo un "processo popolare contro tutti i fascisti". Nuove azioni vengono annunciate, e si avverte che "niente resterà impunito".

Frattanto nel gennaio del 1971 un attentato alla pista di prova pneumatici della Pirelli in Lainate aveva distrutto tre autocarri. L'azione viene prospettata come "attacco alla produzione", e il comunicato delle b.r. ammonisce che "sulla strada intrapresa" saranno adottate "forme di lotta più avanzate".

Attentati incendiari e intimidazioni sono, dunque, le prime forme di intervento dell'organizzazione che, nella fase iniziale, conta verosimilmente pochi adepti e non può ancora vantare una struttura ben articolata. Il gruppo mira, in sostanza, ad acquisire notorietà e a far opera di proselitismo, cercando di inserirsi nel mondo operaio nel tentativo di sfruttarne i fermenti e le agitazioni.

A un obiettivo di più ampia portata sembra, invece, essere indirizzato il sequestro (marzo '71) dell'ing. Macchiarini, dirigente della Sit-Siemens, che viene tenuto prigioniero per breve tempo, fotografato e sottoposto a "processo proletario". Il sequestro Macchiarini segna il passaggio (già annunciato dalle b.r. in un precedente volantino) "dall'attacco alle cose all'attacco alle persone".

Di sequestri e "processi proletari" saranno vittime, nel febbraio del '72, a Torino, il sindacalista della CISNAL Bruno Labate, nel giugno dello stesso anno, in Milano, l'ing. Minguzzi, dirigente dell'Alfa Romeo e nel dicembre del 1973 Ettore Amerio, direttore del personale del gruppo auto della Fiat.

Proseguono, intanto, incendi ad autovetture di sindacalisti e di dirigenti aziendali; e si registrano ~~è~~ primavera del 1972- un assalto alla sede del M.S.I. di Cesano Boscone (dove vengono sottratti documenti e una macchina da scrivere) e, nel gennaio del '73, un assalto armato alla sede dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, in Milano, (dove vengono asportati documenti contabili e l'elenco dei soci).

11

Dopo una pausa di silenzio le b.r. si riaffacciano alla ribalta della cronaca nel marzo del '74 con un nuovo assalto (definito dall'organizzazione "perquisizione") alla sede del sindacato CISNAL di Mestre: un "commando" di tre uomini armati immobilizza il personale dell'ufficio, rovista gli armadi e preleva vari documenti, tra i quali uno schedario degli iscritti.

Il mese successivo i brigatisti, raggiunto col decorso degli anni un apparato organizzativo vasto ed efficiente, firmano una impresa che segnerà una svolta assai importante nella strategia fino a quel momento seguita: è il sequestro di un Magistrato, il dott. Mario Sossi, in servizio presso la Procura della Repubblica di Genova. Scopo dichiarato dell'azione: "portare l'attacco al cuore dello Stato", colpendolo in una delle sue più significative istituzioni, la Magistratura.

"Entriamo - si precisa senza equivoci in un comunicato - in una nuova fase della guerra di classe. Fase in cui il compito principale delle forze rivoluzionarie è quello di rompere l'accerchiamento delle lotte operaie estendendo la resistenza e l'iniziativa armata ai centri vitali dello Stato".

Il programma è ambizioso, e i brigatisti non esitano a ricorrere al ricatto per ricavare dall'operazione il maggior vantaggio possibile: chiedono, in cambio della liberazione del Magistrato, la scarcerazione di alcuni detenuti ("i compagni comunisti del XXII ottobre"), condannati per rapine ed omicidio.

La trattativa sembra concludersi per le b.r. con pieno successo. Infatti la Corte di Assise di Appello di Genova concede la libertà provvisoria ai detenuti. Pagni di aver conseguito l'obiettivo di evidenziare e "portare alle conseguenze più estreme" le "contraddizioni all'interno e tra i vari organi dell'apparato statale", i brigatisti liberano Sossi. Non ottengono, però, la scarcerazione dei detenuti, per la inflessibilità del Procuratore Generale dott. Francesco Coco, che impugnerà il provvedimento e pagherà con la vita la decisione responsabilmente assunta nell'ambito delle sue competenze: l'8.6.76, infatti, sarà proditoriamente ucciso, assieme agli uomini della sua scorta, da un commando delle b.r., che ne rivendicheranno

12

la feroce esecuzione.

Altre imprese rivendicate dalle b.r. sono: un assalto armato alla sede provinciale del M.S.I. di Padova (nell'operazione furono uccise due persone presenti nel locale), un'irruzione armata al centro Don Sturzo di Torino, altra irruzione armata alla sede del movimento di Resistenza Democratica in Milano, e poi ancora a Torino due assalti quasi contemporanei del sindacato SIDA.

Seguono a Sampierdarena il rapimento dell'ing. Casabona, dell'Ansaldo; a Leini l'aggressione al dott. Boffa, della Singer; a Milano un attentato contro una caserma dei Carabinieri.

La rassegna, quale risulta dal rapporto in atti del Ministero dell'Interno-Servizio di Sicurezza - datato 20. Gennaio 1977, potrebbe continuare, ma verrebbe ad estendersi oltre i limiti cronologici fissati dal capo di imputazione.

Non è peraltro compito di questa Corte redigere un elenco completo ed esauriente delle imprese rivendicate dalle b.r. -

Ritiene altresì questa Corte di dovere fermamente precisare, nella piena serenità che caratterizza l'organo giudicante, come non sia questa la sede né per delineare, sia pure a grandi tratti, la storia dell'organizzazione, né per individuare e illustrare le cause che hanno dato vita al fenomeno, nel suo indubbio crescendo dal 1969 ad oggi.

La presente finalità o le originarie motivazioni di natura ideologica, politica o sociale hanno altrove l'opportuna sede per il loro esame, così come nessuna rilevanza giuridica può assegnarsi alle caratteristiche politiche che hanno evidentemente provocato il fenomeno.

Compito della Corte è quello di riscontrare se, pur nell'ambito di finalità ideologiche, la specifica attività di singoli rientri o meno nella fattispecie legale prevista dalla norma penale e come tale sanzionata.

Il breve e sommario resoconto fin qui tracciato mira pertanto ad offrire un quadro, quantunque scheletrico, delle tappe attraverso le quali l'organizzazione si è mossa e a segnalarne la concreta efficienza: efficienza che, sul piano valutativo interessante in questa sede, si traduce nella affermazione, attestata altresì dalla

13

persistente vitalità della stessa anche dopo l'intervenuta cattura di numerosi elementi considerati membri della organizzazione stessa.

Dal sommario "excursus" che precede si ricava, inoltre, un altro dato importante: la ricorrente presenza di armi nelle mani di coloro che eseguono le azioni delittuose.

Sono compiuti sotto la minaccia delle armi i sequestri di persona; sono armati i "commandos" che fanno irruzione in locali sede di sindacati, di partito o di associazioni di categoria; sostanze esplosive vengono impiegate per danneggiare edifici pubblici o impianti produttivi; con le armi in pugno componenti dell'organizzazione assaltano il carcere di Casale Monferrato per liberare Renato Curcio, eseguendo quello che viene definito "uno dei compiti dell'avanguardia rivoluzionaria"; micidiali colpi di arma da fuoco echeggeranno a Padova, nella sede del M.S.I. in occasione di una irruzione che inizierà la catena degli omicidi rivendicate dalle b.r.; la mano armata di alcuni brigatisti abatterà successivamente il Procuratore Generale di Genova e gli uomini della sua scorta.

La disponibilità e l'impiego di armi contrassegna, quindi, con impressionante frequenza, quasi tutte le operazioni rivendicate dalle b.r.; e col puntuale richiamo all'intervento di "nuclei armati delle brigate rosse" si aprono solitamente i comunicati con cui l'organizzazione, nell'attribuirsi la paternità delle imprese, ne ha offerto la pretesa motivazione "politica".

Si aggiunga che, all'atto della loro cattura, vari presunti aderenti all'organizzazione sono stati trovati in possesso di armamento individuale di immediata utilizzabilità; e che resistenza armata e conflitti a fuoco, a Robbiano di Mediglia come alla cascina Spiotta, sono stati opposti a protezione di locali individuati come basi dell'organizzazione.

E, sempre nelle basi delle b.r. fino ad oggi scoperti, accanto a copioso materiale documentale, a numerosi documenti falsificati e ad attrezzature varie, sono stati rinvenuti armi, munizioni

14

ed esplosivi di ogni genere in quantitativi rilevanti, che rappresentano chiaramente materiale di pronta e facile utilizzabilità per lo meno da parte dei componenti dell'organizzazione che godono di libero accesso nei locali di cui trattasi.

E tanto basta per qualificare "armata", nel senso voluto dall'art. 306 C.P., l'organizzazione di cui ci si occupa.

Alla "scelta di procedere alla costruzione di una avanguardia proletaria armata" allude, del resto, espressamente il documento "Bozza di discussione sull'organizzazione" (allegato agli atti) che definisce "errata" la concezione che lo scontro tra borghesia e proletariato si giochi sul terreno politico piuttosto che su quello della guerra; e, più oltre, chiarisce che "il problema ... dell'attualità della lotta armata ... non è un problema di difesa degli spazi politici minacciati... al contrario è un problema di attacco, di lotta armata per il comunismo".

Non sorprende che la principale dotazione del gruppo sia rappresentata proprio dalle armi, se vero è che scopo della organizzazione è la lotta armata per scompaginare l'assetto socio economico dello Stato, come si afferma "apertis verbis" nella abbondante produzione ideologica riferibile all'organizzazione medesima.

Ogni documento delle b.r., anche i volantini concernenti le singole azioni rivendicate, enuncia chiaramente - talvolta condensandoli in ripetuti "slogans" - gli obiettivi della organizzazione.

" Creare, costruire, organizzare il potere proletariato armato " è incitamento frequente.

" Portare l'attacco al cuore dello Stato " è esortazione ricorrente.

E "se lo Stato è lo strumento della controrivoluzione, compito delle forze rivoluzionarie - si afferma - è disarticolarlo nei suoi centri vitali, portando l'attacco a tutte le sue articolazioni a partire dai suoi apparati direttamente coercitivi".

15

La lotta armata viene così vista in funzione della distruzione della macchina repressiva dello Stato e di "imposizione violenta della dittatura del proletariato. Conseguentemente, le b.r. - che si assumono il compito di pilotare il processo rivoluzionario - si costruiscono per una guerra di lunga durata e di movimento. La loro iniziativa di disarticolazione politica del regime e di disarticolazione militare dello Stato punta ... a costringere la borghesia sul terreno della difesa di un numero di obiettivi sempre più elevato ... E in questa prospettiva si delineano, come caratteristiche dell'organizzazione, la alta mobilità, l'agilità delle strutture, la clandestinità come ~~strumento~~ modulo organizzativo.

La scelta delle b.r. è, quindi, palesemente una scelta di violenza, di lotta armata, di guerra: "la guerra di classe rivoluzionaria", all'esito della quale in definitiva le b.r. rimettono la possibilità dell'acquisizione del potere da parte del proletariato; e la costruzione di "avanguardie proletarie armate" o del "partito combattente" è esigenza nascente dalla prospettiva delle indicate finalità sovversive.

Se, ed in quale misura ed a quali condizioni la prospettiva sia velleitaria, non è questa la sede per discutere. Le stesse b.r. non si nascondono che la realizzazione del programma esige un consenso sempre più ampio delle grandi masse operaie. Non a caso il primo teatro di azione delle b.r. è stata l'area delle metropoli industrializzate dell'Italia Settentrionale, dove più acute e laceranti si presentavano le tensioni sociali, più vistose le contraddizioni del sistema capitalistico, più massiccio il fenomeno dell'emarginazione di imponenti settori del proletariato, e, quindi, prevedibilmente più agevoli dovevano apparire il reperimento e il reclutamento del "potenziale rivoluzionario".

Per questo motivo l'organizzazione tiene a specificare che "la sua iniziativa non si pone al di sopra delle masse, ma all'interno di esse", per "coinvolgerne" (cfr. Bozza di discussione

16

sull'organizzazione) "una porzione via via crescente" e costruire le "cellule guerrigliere" che rappresentano "i piloni portanti del potere rivoluzionario.

Fino ad oggi, però, e nonostante il proliferare esotico di gruppuscoli operanti all'insegna dello spontaneismo e dell'autonomia, non sembra che sul programma delle b.r. si sia convogliata la larga adesione popolare auspicata dall'organizzazione perché la sua azione (seminatrice di terrore e di morte) innescasse una gigantesca rivoluzione armata capace di travolgere l'ordinamento democratico dello Stato. Il che, evidentemente, non significa che l'organizzazione non possieda quella potenzialità offensiva del bene protetto che è richiesta per la punibilità ex art. 306 C.P.

Quanto all'aspetto organizzativo, l'articolazione e la struttura dell'associazione sono sufficientemente descritti nei documenti acquisiti.

L'organizzazione si sviluppa, sotto l'aspetto strategico, per "poli"; e ciò "implica da un punto di vista organizzativo un analogo processo di crescita per colonne", intese queste ultime come unità politico-militari in grado di operare su tutti i fronti, autosufficienti dal punto di vista militare e indipendenti dal punto di vista organizzativo.

I "settori politici specifici" di intervento dell'organizzazione, che "dirige e coordina l'attività dei fronti e delle colonne" è il Comitato Esecutivo, nel quale devono essere "rappresentati i fronti e le colonne in modo da consentire una efficace centralizzazione dell'informazione ed una rapida esecuzione delle direttive".

Al vertice della dirigenza dell'associazione si pone, infine, la Direzione strategica, cui spetta "formulare gli orientamenti generali e la linea politica dell'organizzazione.

E' prevista anche la creazione, accanto alle colonne, di "Comitati Rivoluzionari", che dovrebbero catalizzare le "energie rivoluzionarie decise a muoversi sul terreno della guerra

17

di classe" che si vanno "deliberando" "all'esterno dei poli".

Condizione indispensabile di sopravvivenza della associazione e "vantaggio tattico" decisivo sul nemico di classe, costretto ad essere "esposto nei suoi uomini e nelle sue installazioni" viene ritenuta per l'organizzazione la clandestinità, la quale tuttavia si configura diversamente in relazione alla ripartizione degli appartenenti alla associazione in "forze regolari" e "forze irregolari". I militanti della prima categoria devono vivere nella clandestinità più assoluta e rigorosa; per i secondi la clandestinità è limitata alla loro appartenenza alla organizzazione.

Altra norma fondamentale alla vita della associazione è la compartimentazione, per cui "ognuno deve sapere solo ciò che riguarda il suo lavoro".

La regola, che risponde essenzialmente a esigenze di sicurezza delle strutture e degli associati, ma non può estendersi al dibattito politico. Di qui la necessità di "estendere e intensificare la pratica delle relazioni informative e dei bilanci di esperienza".

Alla luce di quanto fin qui esposto può, pertanto, conclusivamente affermarsi che, a qualificare l'organizzazione delle b.r. ricorrono gli elementi tipici della fattispecie prevista dallo articolo 306 C.P.

Gli elementi sui quali l'accusa ha basato le proprie argomentazioni per pervenire alla conclusione che la Garizio sia partecipante alla banda armata di cui trattasi sono tutti e soltanto di natura documentale.

Va fin d'ora osservato che le stesse deduzioni addotte a fondamento ^{probante} della responsabilità dell'imputata quale partecipante alla associazione sono state indicate dal P.M. per la dimostrazione che la Garizio debba anche considerarsi nella veste di organizzatrice.

In ordine a tale ulteriore posizione dell'imputata nell'ambito

18

della banda armata si parlerà in seguito, apparendo preliminare l'esame delle risultanze processuali diretto a stabilire se sussistono idonei elementi di prova per potere affermare che l'imputata fosse inserita nell'organizzazione criminosa.

Correttamente il P.M. ha soffermato la propria attenzione sulle risultanze documentali, posto che altri elementi di giudizio non sono stati forniti dall'istruttoria, non solo perché, come era suo diritto, l'imputata non ha aderito a fornire spiegazione alcuna, ma anche perché non si è potuto ottenere sviluppo di sorta alle indagini possibilmente collegate all'esame della documentazione acquisita.

Il materiale probatorio a disposizione della Corte è pertanto costituito unicamente dalla documentazione acquisita; solo attraverso il suo esame, la sua valutazione e l'interpretazione del suo contenuto può dunque pervenirsi al giudizio relativo alla attività degli imputati.

La pura occasionalità della loro individuazione non offre possibilità di notizia alcuna sulla loro pregressa attività, nonché l'assoluta deficienza di acquisizione successiva di dati informativi non consente di valutare ^{altrimenti} che esulino da quanto può desumersi dalla interpretazione dei documenti e trovati in loro possesso.

In questa difficoltosa situazione probatoria vanno pertanto analizzati i documenti rinvenuti, procedendosi all'esame del loro contenuto.

Quelli sequestrati alla Garizio ed indicati in narrativa rivelano carattere particolarmente significativo.

Si omettono quelli che non hanno riferimento specifico all'oggetto della indagine e che ben potrebbero aver attinenza con attività di natura prettamente politica o di ricerca sociologica (es: elenco di iscritti ai Lions; opuscoli riguardanti personaggi politici; pubblicazioni riferibili a lotte politiche). Tale irrilevanza è stata implicitamente avvertita dallo stesso P.M. che non ha ~~menzionato~~ menzionato tali documenti fra quelli di rilievo.

19

Ben può, infatti, considerarsi una collaterale attività di indagine socio-politica, che non assume incidenza alcuna sulla valutazione che qui interessa.

Essi vanno partitamente esaminati.

Il documento "norme di sicurezza e stile di lavoro delle forze irregolari", tratto in sei esemplari fotocopiati dalla macchina fotocopiatrice in possesso della Garizio, venne rinvenuto nella borsa trovata al Politecnico.

L'esito della perizia circa la provenienza degli esemplari in fotocopia scioglie ogni eventuale residuo dubbio sulla appartenenza di tutto il contenuto della borsa medesima all'imputata, di talché pretestuosa appare la tesi difensiva (la sola peraltro espressa dalla prevenuta) secondo cui la borsa apparterebbe ad un non identificato allievo. L'appunto autentico manoscritto con riferimento ad appuntamento con dentista della figlia Valentina già sarebbe valso, comunque, per sé solo, a superare la credibilità della circostanza. Appare rilevante il testo dell'atto predetto, che si ritiene di basilare importanza e che qui basta riassumere.

Vi sono specificate, con l'avvertenza della inderogabilità del loro rispetto per la stessa sopravvivenza dell'organizzazione, tutta una serie di regole comportamentali per gli affiliati.

Nel prologo si riafferma la esigenza programmatica della clandestinità dell'organizzazione; e la sorprendente meticolosità con cui vengono dettate le cautele da osservarsi in ogni prevedibile situazione, tradisce la legittima preoccupazione dei compilatori di evitare che nella coltre di nebbia di cui si intendeva circondare l'organizzazione potessero aprirsi pericolosi varchi dall'esterno.

Se quella prospettata è la chiave di interpretazione, il documento va classificato "segretissimo"; e non è quindi ipotizzabile che l'associazione potesse rivelare a terzi estranei la propria disciplina interna, il proprio stile di lavoro, le precauzioni imposte ai propri aderenti, in una parola quella che vie-

20

ne definita " la sua maniera di esistere ".

Destinatari del documento sono, quindi, esclusivamente gli affiliati all'organizzazione; onde il possesso del documento si risolve in una " certificazione " dell'appartenenza all'organizzazione medesima.

Siffatto possesso assume valore decisivo per la prova della attiva militanza di chi lo possiede nell'organizzazione delle b.r.

Se è inequivoco, per natura e contenuto, il significato del possesso del documento innanzi esaminato, altrettanto non può dirsi per gli altri che di seguito si andranno a considerare. Invero, singolarmente valutati, potrebbero essi anche riferirsi a ragioni di studio condotti dalla Garizio nell'ambito della sua attività di compattista presso la Facoltà di Architettura ovvero alle già citate indagini politiche.

Risulta infatti dai rapporti di Polizia Giudiziaria in atti, che l'imputata si occupava di ricerche sulle lotte operaie o più genericamente in campo sindacale. Non soccorre, come si è detto, alcuna spiegazione dell'imputata medesima, di talché deve la Corte preoccuparsi, per una corretta analisi degli elementi probatori, di esaminare, partitamente, se almeno di detti documenti possa aver riferimento alla normale e lecita attività dell'imputata, o sia invece rapportabile al suo inserimento nella organizzazione criminosa, direttamente collegata alle norme e alle istituzioni di cui al documento innanzi valutato.

Sempre nella borsa rinvenuta al Politecnico vi erano inoltre appunti, scritti di pugno dalla Garizio, come si è peritalmente accertato, che hanno per oggetto piante di edifici, movimenti di persone, targhe automobilistiche.

Anche tali appunti non sono in alcun modo rapportabili all'attività professionale della Garizio.

L'annotazione di targhe automobilistiche, l'indicazione di abitudini di determinate persone, il grafico di un complesso edilizio ove, come si è accertato, aveva abitato il Presidente dell'Unione Industriali di Torino, non denotano attinenza alcuna

31

con ricerche in campo professionale. La sola spiegazione che a tali annotazioni può darsi, nel difetto di specificazioni diverse, è in riferimento all'attività svolta per l'organizzazione, come raccolta di dati.

Né potrebbe considerarsi che dette notizie abbiano riferimento ad una qualsiasi attività politica nell'ambito dell'area dell'ultrasinistra, cui l'imputata afferma di appartenere (il che non costituirebbe, ovviamente, elemento di rilievo alcuno), posto che il significato di esse esclude un semplice e generico interesse di normale carattere politico: in alcuni casi è addirittura chiara la dizione letterale, come ad esempio il richiamo alla necessità di far diventare la fabbrica punto di riferimento per le avanguardie armate.

Pure dattiloscritto con la macchina della Garizio è il documento "bozza per il colloquio con un esperto sull'argomento".

Se si rapporta tale documento al lucido riprodotto la rete fognaria della città di Torino rinvenuto nella borsa, cade la ipotesi (in realtà neppure avanzata, ma di cui la Corte deve farsi carico per un corretto giudizio) che lo studio del sottosuolo della città abbia a riferirsi a ricerche di lavoro scientifico. Se così fosse, non si intenderebbe né il motivo per cui la Garizio in occasione di una delle consultazioni di testi presso la Biblioteca Civica abbia annotato il nome di Rosa Lupardo invece del proprio, né, soprattutto, la ragione della dettagliata esposizione nella "bozza" di tutti gli accorgimenti da adottare affinché le persone avvicinate per la raccolta di notizie dovessero credere che lo studio era rivolto alla preparazione di una rappresentazione teatrale (fine quest'ultimo che le testi hanno escluso esser loro mai stato prospettato).

Un motivo non illecito della richiesta non avrebbe di certo suggerito la raccomandazione di un comportamento idoneo "ad evitare gaffe ... perché l'esperto non si insospettisca".

22

Le annotazioni sugli stabilimenti Fiat di Rivalta e Mirafiori sono anch'esse estranee alla normale attività della Garizio. Non si vede quale interesse possa avere avuto l'imputata nel rilevare i nominativi di singoli dipendenti e nel considerare l'esistenza di avanguardia armata alla Mirafiori Presse, in ambiente, cioè, del tutto estraneo agli interessi dello svolgimento del proprio lavoro.

Rapportate le circostanze alla militanza nell'organizzazione, tutto ciò assume invece chiarezza e rilevanza in tale ambito di attività. Altrettanto è da dirsi in ordine alla elencazione dei Comandi dei Carabinieri, di indirizzi di pubblici uffici, di indicazioni sul funzionamento di apparecchi ricetrasmittenti.

Del tutto esulante dal campo di interesse della Garizio appare, inoltre, il dattiloscritto battuto dalla macchina dell'imputata medesima, dal titolo " relazione signor Barbetta ".

In esso sono indicate le notizie apprese sul pedinamento di una persona che sarebbe stata notata in compagnia di frate Girotto. E' il Girotto l'individuo che aveva attivamente collaborato per consentire la cattura di Curcio Renato e Franceschini Alberto, imputati di costituzione della banda armata di cui trattasi, l'8 settembre 1974 sulla strada Pinerolo - Torino. Dopo aver deposto innanzi al G.I. il Girotto si è reso irreperibile ed un comunicato delle b.r. lo aveva subito indicato come infiltrato nell'organizzazione, denunciando la sua citata attività.

E' ovvio che l'interesse al rintraccio di tale personaggio non può essere riferibile ad altri che non siano gli appartenenti a detta organizzazione.

Anche tale elemento di prova contribuisce a far ritenere la militanza della Garizio all'associazione predetta.

Va infine considerato l'obiettivo accertamento raggiunto in istruttoria, in base al quale vi è precisa riferibilità fra la chiave rinvenuta al Naria e l'alloggio locato dalla Garizio. Sull'esito,

23

prima negativo e poi positivo, dell'esperimento giudiziale, il P.M. ha fornito all'udienza i chiarimenti necessari alla risoluzione dell'evidente equivoco che non appariva rilevabile dagli atti istruttori. Solo il secondo esperimento fu positivo, poiché il primo era stato eseguito su quattro delle sei chiavi trovate sulla persona del Naria, e fra esse non vi era quella di cui trattasi, costituente invece un altro paio di cui il G.I. non disponeva all'atto del primo esperimento.

Tale preciso riferimento si inserisce anch'esso nella dimostrazione che la Garizio non è elemento estraneo all'organizzazione, posto che un presunto componente di essa aveva abitato, o comunque aveva la disponibilità dell'alloggio da lei locato e mai peraltro frequentato.

Non può, per tutto quanto innanzi considerato, nutrirsi dubbio alcuno sulla partecipazione della Garizio alla banda denominata brigate rosse.

Partendo da tale rilievo può iniziarsi l'esame della posizione e del ruolo ricoperti dalla Garizio nell'ambito della banda armata.

Come si è detto, le stesse circostanze poste a fondamento della prova dell'appartenenza all'associazione vengono evidenziate dalla accusa per dimostrare che l'imputata abbia svolto attività di organizzatrice.

Richiamate le enunciazioni già svolte all'inizio sul concetto di organizzatore, va qui precisato che può essere ritenuto organizzatore chi agisce, contemporaneamente o dopo la costituzione dell'associazione, in modo da coordinare l'attività dei singoli soci e da dirigerla verso il fine comune, in modo da assicurarne la vita e l'efficienza o da stabilirne la disciplina interna, o da promuoverne l'incremento.

Occorre pertanto stabilire se dette caratteristiche siano riscontrabili e nell'attività svolta dalla Garizio. Il possesso della chiave dell'alloggio di via Timmermans da parte del Naria potrebbe

24

far sospettare che uno dei compiti dell'imputata fosse proprio quello di predisporre la ~~la~~ disponibilità di alloggio per gli addepti.

Non vi è però alcuna prova che la Garizio abbia egualmente agito in altre occasioni, né che vi sia mai stato un diretto contatto fra costei e il Naria. Il precipitoso abbandono dai locali, evidenziato dalla maniera in cui furono rinvenuti i luoghi, non è affatto rapportabile all'allarme creatosi per la notizia dell'arresto della Garizio, posto che esso avvenne tre giorni dopo la cattura dello stesso Naria, avvenuta in Gabi. Non può quindi da tale elemento desumersi che alla Garizio fossero attribuiti compiti organizzativi di tal genere, anche per il rilievo che le modalità con cui pervenne alla disponibilità dell'alloggio contrastano con quelle casualmente adottate in operazioni di rilievo delle b.r. Il sistema attuato consiste nell'acquisto o nella locazione di immobili sotto falso nome. Affidare a persona che rivesta qualifica di dirigente il compito di esporsi manifestamente, col proprio nome, risulterebbe manifestamente ed inutilmente pericoloso, ed affrontare gratuiti rischi esula dalla meticolosità che caratterizza le azioni delle b.r. - Devesi piuttosto ritenere che alla Garizio sia stato affidato il compito di procurare l'alloggio, la cui disponibilità fu da altri designata, attraverso canali organizzativi che raggiunsero il Naria, prescindendo dalla diretta azione della Garizio, che ben può avere operato quale materiale esecutrice di altrui programma.

Circa gli altri punti esaminati sotto il profilo della appartenenza all'associazione devesi premettere che, per la natura stessa della medesima, che ha indubbi componenti di stile sociologico e che è certamente di carattere politico, non può trarsi la semplicistica illazione che chiunque, nell'ambito della organizzazione svolga un compito di ricerche o di studio, sia preposto alla coordinazione di attività altrui. Né risulterebbe che i gregari andrebbero ricercati soltanto fra coloro

25

che sviluppano azioni materiali di delinquenza comune (rapine, sequestri di persona, omicidi ed altro) : il che contraddice proprio con le connotazioni specifiche dell'organizzazione di cui trattasi, che rivolge le proprie attenzioni a tutti i fenomeni della vita sociale del Paese.

Non è pertanto escluso che ad un semplice gregario siano affidati compiti consoni alla sua preparazione culturale, senza che abbia da ciò necessariamente dedursi che si tratti di un coordinatore.

Non potendosi pertanto presumere la qualifica di coordinatore dalla natura del compito svolto, ogni qualvolta non sia raggiunta aliunde la dimostrazione precisa e tranquillante che un ruolo del genere sia stato svolto, cautela processuale impone particolare rigore nella valutazione delle prove.

Passando al riesame delle altre risultanze da cui si intenderebbe desumere il ruolo di organizzatrice della Garizio, si osserva che le ricerche sul sottosuolo vennero svolte personalmente dalla Garizio, così come sono frutto di sua personale attività le annotazioni delle targhe d'auto, delle individuazioni di avversari politici, dello studio sulla situazione in fabbrica a Rivalta e Mirafiori. Anche la relazione " Barbetta " altro non è che un riassunto di dati rilevati, mentre l'elenco dei dipendenti Fiat è dattiloscritto da macchina diversa da quella in possesso della Garizio.

Non risulta neppure che la fotocopiatrice in suo possesso sia stata usata per riprodurre copie di documenti di cui si abbia notizia di diffusione.

Le schede, gli appunti, le notizie non hanno ottenuto alcuno sviluppo elaborativo da parte dell'imputata, di talché non si può ritenere che ella abbia svolto compiti che andassero al di là della assunzione e della annotazione di notizie ritenute utili dall'organizzazione.

Non risulta neppure con chi l'imputata abbia mantenuto contatti, abbia avuto incontri, da chi abbia ricevuto ordini, né,

26

soprattutto, a chi le abbia impartiti. Neppure vi è prova alcuna sulla esistenza di persone, il cui lavoro ella abbia coordinato.

Peraltro, come si è detto, le risultanze documentali non offrono la possibilità di raggiungere prova che vada al di là della sua partecipazione, non potendosi scorgere alcun elemento idoneo a dimostrare che i dati raccolti siano stati da lei elaborati nella previsione di ulteriori sviluppi, né che quelli da lei acquisiti siano stati da lei stessa, o con altri, utilizzati per la realizzazione di scopi essenziali alla vita dell'associazione.

Devesi pertanto concludere che la semplice attività informativa svolta nell'ambito del ruolo a lei assegnato - il che è quanto risulta aver fatto l'imputata - non vale a porla nelle condizioni di chi abbia svolto funzioni a livello direttivo, nel coordinare altrui attività o nell'elaborare dati raccolti.

Il fatto ascritto alla Garizio è dunque riconducibile all'ipotesi delittuosa di cui al capoverso dell'art. 306 C.P., in tal senso modificandosi l'originario addebito, in ordine al quale va affermata la penale responsabilità. Valutato favorevolmente il suo stato di incensuratezza, possono concedersi le invocate attenuanti generiche.

Tenuto conto, pertanto, di tutti i criteri di cui all'art. 133 C.P., con particolare riguardo alla già segnalata pericolosità dell'associazione cui la prevenuta ha aderito, stimasi equa la pena base di quattro anni e mezzo di reclusione, diminuita di un terzo, per le concesse attenuanti, a quella in concreto di tre anni.

Consegue la pena accessoria di cui in dispositivo.

La documentazione rinvenuta al Piana non è indicativa della sua appartenenza all'associazione sovversiva. Trattasi, invero, di opuscoli pubblicamente distribuiti, dei quali

27

chiunque può venire in possesso: l'essere detentori non giustifica neppure il sospetto di militanza alla organizzazione, ma vale a dimostrare soltanto un ruolo di simpatizzante, il che non integra estremi di penale rilevanza.

Il difetto di qualsiasi indagine sull'attività e sulla personalità del Piana non consente, peraltro, alcuna conseguente argomentazione a suo carico sul fatto di avere egli accompagnato la Garizio a prelevare la borsa al Politecnico. Devesi pertanto concludere, in armonia con quelle che già erano state le richieste istruttorie del P.M., per l'assolutoria ampia del prevenuto, mancando elementi di prova sulla sua responsabilità.

La detenzione della cartuccia è, per contro, obiettivamente provata e va sanzionata alla stregua del reato, quale l'accusa ha ritenuto di contestare.

Trattandosi di una sola munizione è lampante la lievità del fatto, per cui equa appare la pena pecuniaria, commisurata in lire 30.000 di ammenda, ridotta di un terzo a lire 20.000 per la concessione delle attenuanti generiche, essendo il Piana incensurato.

Egli può altresì usufruire del duplice beneficio di legge, non essendovi ragioni per escludere la presunzione che si asterrà dall'incorrere in ulteriori reati.

Il Piana è tenuto, solidalmente con la Garizio, al pagamento delle spese processuali.

La modificazione del titolo del reato di cui la Garizio è ritenuta colpevole, comporta immediate conseguenze sullo stato di libertà dell'imputata.

Il computo dei termini di custodia preventiva va operato in riferimento alla pena edittalmente prevista per il reato ritenuto in sentenza, come specificamente detta lo art. 275 C.P.P..

28

Per tale reato (art. 306 cpv. 1° C.P.) sono previste pene edittali di misura tale da far rientrare la fattispecie nelle ipotesi in cui il mandato di cattura è facoltativo (art. 254 pp n° 1 C.P.P.).

Ai sensi dell'art. 272 co. 1° n° 1 C.P.P., per il reato del tipo di quello di cui trattasi, la durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i sei mesi, per la fase istruttoria.

Detto termine è raddoppiato ad un anno, ai sensi dell'art. 272 c. 5° n° 1 C.P.P., allorché, come nella specie, non sia intervenuta sentenza di condanna in primo grado.

La Garizio venne arrestata il 30 Luglio 1976; i sei mesi di custodia preventiva per la fase istruttoria sarebbero scaduti il 30 Gennaio 1977 (non può non rilevarsi che tale scadenza avrebbe concretamente sortito i suoi effetti se l'imputata non fosse stata raggiunta dal mandato di cattura che si riteneva il reato più grave a soli dieci giorni da detta scadenza, senza essere inpx proposito neppure sottoposta ad interrogatorio), allorché non era stato ancora pronunciato il rinvio a giudizio.

Il termine ulteriore di un anno, di cui al citato n° 1 del co. 5° dell'art. 272, venne comunque a maturarsi il 30 luglio 1977.

Vero è che con la sentenza di condanna non può disporsi la scarcerazione, ma lo stesso art. 275, nel disporre tale divieto, pone un preciso caso che costituisce eccezione al principio prima enunciato. Siffatta eccezione è prevista proprio con la menzione della salvezza che " siano decorsi i termini indicati dal 5° comma dell'art. 272 ".

Nella specie, come si è innanzi specificato, detti termini, in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza, erano già scaduti fin dal 30 Luglio 1977, a compimento cioè dell'anno di carcerazione preventiva, allorché non era ancora intervenuta sentenza di condanna in 1° grado.

29

La Corte non può che prendere atto della situazione verificatasi, nel senso che il termine massimo di carcerazione preventiva si era già maturato il 30 Luglio 1977, prima cioè che intervenisse la presente pronunzia di condanna.

Verificatesi fin dalla data predetta le condizioni di cui all'art. 272 co. 5° n° 1 C.P.P., ricorre pertanto l'ipotesi di applicabilità della eccezione prevista dal citato art. 275 C.P.P., di talché va disposta la scarcerazione dell'imputata per avvenuta scadenza dei termini di carcerazione preventiva sin dalla data, precedente alla pronunzia di condanna in primo grado, del 30 Luglio 1977.

La natura del reato e la gravità dell'addebito, suggeriscono l'imposizione di obblighi, così come specificati in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di Assise di Torino

Visti gli artt. 477 - 483 - 488 C.P.P., dichiara Garizio Adriana colpevole del reato di cui all'articolo 306, 1° cpv. C.P., così modificata l'imputazione ascrittale e, concessele le attenuanti generiche, la condanna alla pena di anni tre di reclusione;

dichiara Piana Maurizio colpevole della contravvenzione ascrittagli e, concessegli le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di lire 20.000 di ammenda;

condanna entrambi gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

Visti gli artt. 163 e 175 C.P., concede al Piana i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della

30

condanna sotto le comminatorie di legge.



Visto l'art. 479 C.P.P., assolve Piana Maurizio dal reato di cui all'articolo 306 C.P. per non aver commesso il fatto.

Visto l'articolo 29 C.P., interdice la Garizio dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 272 - 284 C.P.P., ordina la scarcerazione della Garizio per decorrenza dei termini della custodia preventiva, imponendo alla stessa l'obbligo di presentarsi due volte la settimana al Comando dei Carabinieri territorialmente competente.

Il Presidente

Dott. Guido Barbaro



N. 72/76 del Reg. Gen.


N. 59/77 del Reg. iscris. sentenze

21.11.77

e. 2.3

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOMÉ DEL POPOLO ITALIANO



L'anno millenovecento 77 il giorno 21
del mese NOVEMBRE in Torino

La Corte di Assise di Appello di Torino

composta dai Signori:

1. Dott. Emilio Germano
2. Dott. Giovanni Padovani
3. sig. Zussini Alessandro
4. " Viale Alessandro
5. " Cordara Giovanna
6. " Quaglino Alba
7. " Velicogna Claudio
8. " Maranzana Luigi

Presidente

Consigliere - Rel.

Giudici

popolari

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sig.

Dott. Ugo Luise
e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

CONTRO

AMBROSINI Vittorio + 36 (Vedi elenco interno)

- 2
- 1) AMEROSINI VITTORIO, nato a Torino il 11/7/1942, ivi residente Corso Orbassano n°224/12; elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gabri di Torino.

LIBERO *presente*

- 2) BORGHESIO ANDREA, nato a Ciriè il 6/7/1920, residente a Rivarossa, Canavese cascina Bondino.

LIBERO *contumace*

- 3) CALDERA EZIO, nato a Torino il 12/6/1941, residente in Via Della Rovere n° 18 - Moncalieri -

LIBERO *contumace*

- 4) CAMON COSIMO, nato a Brindisi il 6/10/1948, residente a Torino in Via S. Donato n° 8 (oppure n°10)

LIBERO *contumace*

- 5) CARAMORI LUIGI, nato a Ferrara il 5/11/1951, residente a Collegno, Via Cefalonia n° 15, elett. dom. in Torino c/o lo studio dell'Avv. Gabri;

LIBERO *presente*

- 6) CARTOCCI GIAN CARLO, nato a Cascia il 30/10/1937, residente a Roma - Via Gozzi n° 145.

LIBERO *presente*

3
/

~~7) DIONIGI GIUSEPPE, nato a Combe de Ville il 27/3/25,
residente a Torino - Via Monesiglio n°39, già dimo-
strante in Albenga, Via Patrioti n°57 oppure n°52.~~

IRREPERIBILE LIBERO

7) FRANCIA SALVATORE, nato a Margherita di Savoia il
18/3/1938.

LAITANTE *contumace*

8) GARRONE EMILIO, nato a Torino il 19/1/1955, ivi res.
in Via Lulli n°31, elet. dom. presso l'Avv. Fiorilli.

LIBERO *presente*

9) GIBBIN PIETRO, nato a Torino il 26/10/1946, ivi
res. in Via Baveno n°18, elet. dom. c/o lo studio
dell'Avv. Gabri.

LIBERO *contumace*

10) LORENZI GIUSEPPE, nato a Torino il 25/7/1955, ivi
res. in Corso Raffaello n°18.

LIBERO *contumace*

11) MARCHETTI GIAN LUCA, nato a Bergamo il 5/1/1948,
res. a Torino in Via Principi d'Acaja n°1.

LIBERO *contumace*

4
/

12) MARCOLIN SILVANO, nato a Torino il 23/9/1956, ivi
res. Via Piossasco n°11/4.

LIBERO *contumace*

13) MAZZEO LEONE, nato a Cairano il 22/7/1940, res.
a Verdellino, Via Delle Viole n°7.

LIBERO *presente*

14) MIRANDO FELICE, nato a San Severo il 13/12/1954,
ivi res. Corso Meucci n°233.

LIBERO *presente*

15) MURA BRUNA, nata a Torino il 16/12/1938, già ivi
res. in Via Gioberti n°48 (negoziò).

~~LIBERO~~ LIBERO *cont.*

16) OMEGNA MATTEO, nato a Passerano il 3/1/1951, ivi
res. in Via Maestra n°41.

LIBERO *contumace*

17) PIATON GUALTIERO, nato a Torino il 30/5/1956, ivi
res. Via Cuneo n°35.

LIBERO *contumace*

5
/

18) PIERRI GIOVANNI, nato a San Severo il 30/5/1952,
res. a Torino, Corso Orbassano n° 296.

LIBERO *presente*

19) PONTECORVO ADRIANA, nata a Torino il 28/6/1939,
ivi res. Corso Appio Claudio n° 33.

LIBERO *presente*

20) STASI GIUSEPPE, nato a Lecce il 17/8/1950, ed ivi
res. Via Cavallotti n° 15 o n° 11.

LIBERO *presente*

21) RAVALLESE EMILIO, nato a San Severo il 15/1/1955,
ivi res. , Via Dalmazia n° 1.

LIBERO *continuata*

22) STAZZONE ISOARDO ALBERTO, nato a Legnano il 22/6
1942, res. a Torino, in Via Sacchi n° 2.

22) generalità
erale che si cor
reggono giusta
quanto dis posto

LIBERO *continuata*

23) TORCHIO ELIO, nato a QUINCINETTO il 5/5/1946, res. con ordinanza
a Torino in Via Pinelli n° 26.

22/9/78 C. Ass
App. Torino, em.
notate in calce
Torino 26/9/78

LIBERO *presente*

24) USAI ANTONIO, nato a Saasari il 25/1/1952, ivi re =

IL CANCELLIERE
(G. Bonino)

[Signature]

6/

sidente in Via Mancaleoni n° 8.

LIBERO *continua*

25) CATOLA MARIO, nato a Pisa il 21/2/1954 ivi res. in
Via A. Della Cura n°39.

LIBERO *continua*

26) DELLA BRUNA ARMANDO, nato a Campo Nell'Elba il 19/8
1946, res. a Cascina(Pisa) Via Della Pace n° 67.

LIBERO *continua*

27) FORESI GIUSEPPE, nato a La Spezia il 9/6/1954,
res. a Livorno in Via Ebrei Vittime del Nazismo
n° 38;

LIBERO *continua*

28) GAGLIARDI GIAMPIERO, nato a Pisa l'11/9/1949, ivi
res. in Via Piave n° 82, dimorante a Torino in Via
Nicola Fabrizi n° 103, c/o Cosciu Guido.

LIBERO *continua*

29) GRONCHI MAURO, nato a Pisa il 4/1/1950, res. Rosi =
gnano Marittimo in Via Delle Pescine n°19.

LIBERO *continua*

30) LAMBERTI LAMBERTO, nato a Frassinero il 25/9/1934

residente a Pisa, Via Ugo Rendi n°23.

LIBERO

continua

30) MASELLI ENRICO, nato a Roma il 16/3/1950, già ivi

31)

res. Via Cardinal Parocchi n°13 oppure n°15.

LIBERO

continua

32) MENNUCCI MAURO, nato a Pisa il 2/3/1949, ivi res.

in Via Di Gello n°39.

LIBERO

continua

33) PALERMO FRANCO, nato a Latina il 24/8/1953, resi-

dente a Pisa in Piazzale Sicilia n°10.

LIBERO

continua

34) NARDI ALESSANDRO, nato a Gorizia il 30/9/1949,

residente a Pisa in Via Torino n°26.

LIBERO

continua

35) PECORIELLO PAOLO, nato a Roma il 16/7/1945, res.

a Livorno in Via del Fagiano n°61/4.

LIBERO

continua

36) OMEI MAURO, nato a Lucca il 19/9/1941, ivi res.

in Via Quinici n°29.

LIBERO *continua*

8
/~~LIBERO~~

37) ORCHIA DIONIGI, nato a Crotone il 14/5/1951,
residente a Crotone in Via Colombo n°231.

LIBERO *continua*IMPUTATI IN PRIMO GRADO

AMBROSINI, BORGHESIO, CALDERA, CAMON, CARTOCCHI, DIONIGI, FRANCIA, GARRONE, GIBBIN, LORENZI, MARCHETTI, MARCOLIN, MAZZEO, MIRANDO, MURA, OMEGNA, PIERRI, CARAMORI, PITTON, PONTECORVO, RAVALLESE, STASI, STAZZONE, TORCHIO, USAI; con l'imputato Pavia Mario di cui infra è Garcia Rodriguez Louis, nei confronti del quale questa Corte ha dichiarato la inammissibilità dello Appello del P.M. con ordinanza del 22-6-77

A) del delitto di cui agli artt. 305, 302, 283 C.F. per essersi associati tra di loro e con altre persone ancora non identificate in un movimento politico denominato "ordine nuovo", avente il fine di commettere fatti diretti a mutare la forma di Governo e la Costituzione dello Stato con mezzi non consentiti dall'attuale Ordinamento Costituzionale, in particolare attraverso l'addestramento dei militanti alla guerriglia, al sabotaggio, all'uso delle armi ed alla con-

9

fezione di ordigni esplosivi; attraverso la partecipazione a campi militari; attraverso la formazione di squadre armate di militanti aventi il compito di provocare disordini e successivamente di appoggiare reparti militari in servizio di ordine pubblico; il tutto per creare le condizioni idonee ad imporre violentemente l'abolizione dei partiti politici, dei sindacati e delle principali libertà così come garantite dall'attuale Costituzione.

Agendo come promotori ed organizzatori dell'associazione Francia Salvatore, Dionigi Giuseppe, Pontecorvo Adriana e Pavia Mario di cui infra in Torino dal 1967 al 24/12/1974.

CATOLA, DELLA BRUNA, FORESI, GAGLIARDI, GRONCHI, LAMBERTI, MASELLI, MENNUCCI, NARDI, PALERMO, PECORIELLO, TOMEI, TORCHIA, con l'imputato Rossi Maurizio di cui infra:

B) del delitto di cui agli artt. 305-302-283 C.P.

Per essersi associati tra loro e con altre persone non identificate in un movimento politico denominato "Ordine Nero" avente il fine di commettere fatti diretti a mutare la Costituzione dello Stato e la Forma di Governo con mezzi non consentiti dall'attuale Ordinamento Costituzionale, in particolare:

1) attraverso la creazione di una struttura organiz-

10
/

zativa a carattere clandestino suddivisa in vari gruppi tra loro collegati pur se dotati di autonomia dell'esecuzione, dei singoli interventi operativi, destinata a continuare l'attività del disciolto movimento politico "Ordine Nuovo" perseguendo le stesse finalità con gli stessi mezzi di realizzazione.

2) Attraverso il reperimento di armi ed esplosivi provenienti da elementi della delinquenza comune e da contributo di singoli appartenenti a reparti dell'esercizio (Sottufficiali dei Paracadutisti Sabotatori) al fine di realizzare attentati da attribuire a forze dell'opposto schieramento politico e di armare squadre per appoggio ad eventuali interventi di reparti militari in servizio di ordine pubblico; il tutto per creare le condizioni idonee ad imporre violentemente l'abolizione dei partiti politici, dei sindacati e delle principali libertà così come garantite dall'attuale Costituzione.

Agendo in qualità di capi, organizzatori e promotori dell'associazione il Lamberti, il Tomei, il Marselli in Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia ed altre località dal 1972 ad oggi.

USAI ANTONIO:

c) del delitto p. e p. dall'art. 2 L.2/10/67 n. 895, per avere, in Sassari, da tempo indeterminato

11

e sino al 1° luglio 1974 illegalmente detenuto le seguenti munizioni da guerra: 19 cartucce calibro 9 corto per pistola automatica Beretta; n°3 cartucce calibro 9 lungo moschetto automatico Beretta; n°1 6,35 per moschetto 91/38, n°1 bomba a mano SRCM.

MASELLI ENRICO:

D) del delitto p. e p. dall'art. 2 L.2/10/67 n. 895, per avere detenuto illegalmente in Roma, nella propria abitazione, da epoca indeterminata sino al 10 ottobre 1974, un caricatore "Mannlicher" con 8 munizioni per fucile semiautomatico "Garant M.-1."

A P P E L L A N T I col P.M.

avverso la sentenza 4/5/1976 della Corte di Assise di Torino che

D I C H I A R A V A

Francia Salvatore, Pontecorvo Adriana, Spasi Giuseppe, Pierri Giovanni, Garrone Emilio, Caramori Luigi, Ambrosini Vittorio colpevoli del reato loro ascritto al capo A), parzialmente modificato nel senso che deve ritenersi esclusa la dizione "Attraverso la formazione di squadre armate di militanti aventi il compito di provocare disordini e successivamente di appoggiare reparti militari in servizio in Ordine Pubblico", ritenuta per tutti la diminvente di cui

12

all'art. 311 C.P.

D I C H I A R A V A

Usai Antonio e Maselli Enrico responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi C) e D), esclusa per Usai la detenzione della bomba a mano e ritenuta per entrambi l'ipotesi di cui all'art. 5 Legge

2/10/1967 n°895;

ed esclusa la recidiva contestata al Francia, all' Ambrosini e alla Pontecorvo;

C O N D A N N A V A

FRANCIA SALVATORE alla pena di anni quattro di reclusione; PONTECORVO ADRIANA alla pena di anni tre e mesi 6 di reclusione; CARAMORI LUIGI e PIERRI GIOVANNI ciascuno alla pena di anni due di reclusione; AMBROSINI VITTORIO, STASI GIUSEPPE e GARRONE EMILIO, ciascuno alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione; USAI ANTONIO alla pena di mesi sette di reclusione e lire 70.000 di multa; MASELLI ENRICO alla pena di mesi sei di reclusione e lire 60.000 di multa;

Condannava tutti i predetti imputati in solido al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

Visti gli artt. 29 e 32 C.P.;

Dichiarava Francia Salvatore e Pontecorvo Adriana

13

interdetti dai Pubblici Uffici per la durata di anni 5.

visto l'art. 163 C.P.;

Concedeva a Caramori Luigi, Pierri Giovanni, Stasi Giuseppe, Garrone Emilio, Usai Antonio e Maselli Enrico il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 479 C.P.P.;

Dichiarava non punibili ai sensi dell'art. 308 n°2 C.P. Carocci Giovanni e Dionigi Giuseppe;

Assolveva Caldera Ezio, Gibbin Pietro, Mazzeo Leone, Pitton Gualtiero, Mura Bruna e Pavia Mario (deceduto il 10.8.1976 per il quale fu pronunciata Sentenza Camerale di N.D.P. da questa Corte il 27.10.77) dal reato loro ascritto per insufficienza di prove;

Assolveva Borghesio Andrea, Canon Cosimo, Lorenzi Giuseppe, Marchetti Gianluca, Marcolin Silvano, Mirando Felice, Omegna Matteo, Ravallese Emilio, Stazzone Isoardo Alberto, Torchio Elio, Usai Antonio dal reato loro ascritto al capo A) per non aver commesso il fatto;

Assolveva Catola Mario, Della Bruna Armando, Foresi Giuseppe, Gagliardi Gian Piero, Gronchi Mauro, Lambertini Lamberto, Maselli Enrico, Mennucci Mauro, Palermo Franco, Nardi Alessandro, Pecoriello Paolo, Tomei Mauro, Torchia Dionigi e Rossi Maurizio (decedu-

14

to il 18/9/76 per il quale questa Corte pronunciò sentenza di N.D.P. il 27/8/76) perchè il fatto non sussiste, *relativamente al capo B) della imputazione*,
Ordinava la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro.

Revocava i mandati di cattura n. 338/74 del 10/10/1974, 71/75 del 13/2/75, 100/75 del 26/2/75, 102/75 del 27/2/75, 167/1975 del 2/4/1975 nei confronti di Maselli Enrico, n. 98/75 del 25/2/75 e 167/75 del 7/4/75 nei confronti di Tomei Mauro.

Ordinava la scarcerazione di DIONIGI Giuseppe e LAMBERTI Lamberto se non detenuti per altra causa.

Ordinava trasmettersi al Procuratore della Repubblica di Pisa, per quanto di sua competenza, le lettere minatorie a firma Ordine Nero in atti, nonché dei verbali di interrogatorio di Pecoriello Paolo, Foresi Giuseppe e Lamberti Lamberto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il processo concerne due distinti fatti di cospirazione politica mediante associazione, l'uno (sub A) dal 1967 al 1974 in Torino, l'altro (sub B) dal 1972 al 1975 in Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia e altre località. La sentenza di primo grado concerne, inoltre, quattro fatti per illegale detenzione di armi e munizioni, da guerra e comuni, da tempo imprecisato sino

15

agli anni 1974 e 1975 in Sassari, Roma e Rosta (Torino). Dei quattro fatti relativi alle armi due soltanto sono rimasti in questa fase di appello (Usai e Inzelli - rispettivamente sub C) e D) delle imputazioni) poichè Rossi Maurizio è deceduto nel corso del procedimento (il 18 settembre 1976, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado) e per Spadaro Giuseppe si è proceduto, nel corso del dibattimento di primo grado, alla separazione degli atti, come si preciserà più avanti.

Gli atti, nel corso della fase istruttoria, dopo i primi rapporti della polizia giudiziaria torinese nell'agosto 1972, erano pervenuti al giudice istruttore del Tribunale di Torino, inviatigli dal Procuratore della Repubblica nel successivo settembre, in quanto si era profilata la eventualità di lunghe e complesse indagini. Via via, mediante l'acquisizione di successivi rapporti della polizia giudiziaria torinese e per ultime anche di quella toscana, si estesero le indagini, procedendosi nel frattempo - mediante numerose perquisizioni - al sequestro di vario materiale, quali documenti, armi e munizioni, indumenti di tipo militare e altro. Al termine dell'istruttoria, 58 persone risultarono imputate della intesa cospirativa contro la costituzione dello Stato per il gruppo tori-

16

nese, promotori e organizzatori Pavia (deceduto il 10 agosto 1976, anch'egli successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado), Francia, Dionigi, Pitton, Pontecervo - altre 16 persone per il fatto cospirativo toscano (capi, promotori e organizzatori il Pecoriello, il Tomei, il Maselli ed il Rossi - quest'ultimo, come si è detto, deceduto).

Del primo gruppo - quello torinese - di 58 imputati, 24 furono assolti, al termine della formale istruttoria, con formula di proscioglimento o piena o dubitativa; ancora al termine della istruttoria, nei confronti Pavesio Gianni si dichiarò non doversi procedere perchè deceduto nel corso del procedimento (il 26 luglio 1973), per altri 5 si dichiarò la non punibilità a norma dell'art. 308 C.P., dato che erano receduti dalla associazione cospirativa. Del gruppo toscano (16 imputati) l'istruttore ne assolse due, con formula piena.

Con ordinanza in data 21 giugno 1975, dopo circa tre anni di istruttoria (nelle varie fasi) vennero così rinviate a giudizio 28 persone del gruppo torinese, 14 di quello toscano. Dal primo gruppo, venne separata la posizione di Spafaro Giuseppe, con ordinanza dibattimentale in data 24 marzo 1975 della Corte di Assise di Torino, poichè lo stesso era stato assolto, in istruttoria.

14
15

teria, dal delitto relativo alla intesa cospirativa torinese, per insufficienza di prova, e cassavano, così, le ragioni di connessione per quanto addebitatogli circa la detenzione illegale, in Roma, fino al 1974, di armi e munizioni da guerra.

Risulta da quanto premesso che, o per appello degli imputati o per appello del P.M., ^{cimarese} ~~imputato~~ imputato, in fase di appello, 27 persone per il gruppo torinese, 14 per quello toscano. (v. pag. 35)

Nei confronti di Rossi Maurizio e di Pavia Marie è intervenuta sentenza predibattimentale di questa Corte in data 27 ottobre 1977, con declaratoria di non doversi procedere essendo i reati (ai medesimi asseriti) estinti per morte di entrambi. (v. pag. 36)

Gli atti preliminari all'istruzione, da parte della polizia giudiziaria (Questure di Torino e Tenenza dei Carabinieri di Susa) presero avvio dalla esistenza di campeggi, in zona dell'Alta Valle di Susa, e precisamente in località Lante Jafferau a 2800 metri di altezza, sopra Bardonecchia, a circa 7 - 8 km. in linea d'aria dal confine francese, tra i fortini - già impiegati dalla difesa militare dello Stato - di Poen e di Fremend. Si segnalava da parte degli inquirenti che Francis Salvatore, esponente della organizzazione terroristica di estrema destra "ORLINE NUOVO", aveva promosso

18

campeggi per gli aderenti a detto movimento, con manifestazioni apologetiche del discolto partito fascista. Ai sensi della legge 20/6/1952 n. 645 (legge Scelba), venivano denunciati, per detta attività, oltre il Francia, altre cinque persone, fra le quali PONTECORVO Adriana, GIBBIN Pietro, ALBEROGLI Vittorio, STASI Giuseppe.

Si effettuavano perquisizioni nei confronti del Francia e si rinvenivano: nell'abitazione, tre carabine e un revolver con munizioni, il tutto regolarmente denunciato e autorizzato al porto, per uso sportivo; nella abitazione e nei veicoli, un manganello, un machete (coltello dalla lama lunga, tipico del centro e sud America), indumenti di tipo militare, tute mimetiche, due radio-telefoni; nella sede del "Centro Diffusori Librerie" in Torino via Maria Vittoria 21, diretto dal Francia, emblemi del movimento "Ordine Nuovo", fotografie concernenti i campeggi. Il Francia ammetteva la organizzazione dei campi e la partecipazione di dette cinque persone. Sopralluogo, effettuato sulla zona dei campi, rilevava tracce di bivacco, scritte con vernice "A NOI", "ORDINE NUOVO", "NO A YAITA". Vi si rinvenivano tre bossoli, fori da armi di vario calibro su barattoli, su muri, su un cartello di segnaletica stradale. Altri 17 bossoli venivano rinvenuti

19

da un privato e consegnati ai Carabinieri. Si acquisisce notizia che già nel 1970, in detta località montana, erano state rinvenute tracce di un accampamento e alcuni striscioni di Ordine Nuovo.

Circa le indicazioni del sorgere delle indagini e dello sviluppo del procedimento a carico degli imputati, giova precisare che le indicazioni medesime fanno esclusivo riferimento (per esigenze di concisione) alle persone le quali abbiano mantenuto, attualmente, sostanziale ruolo di figura processuale, escluse, quindi, quelle che sono fuori dal processo - questa fase di appello inclusa - per motivi di merito o per motivi processuali (ad es. artt. 150 C.P., 209 C.P.P.).

In occasione delle perquisizioni in casa del Francia era presente CARTOCCHI Gian Carlo, il quale ammetteva di avere partecipato nel 1970 ad un campeggio in Valle di Susa, denominato "campo Sigfrido", con un numero imprecisato di giovani aderenti a movimenti di destra. Altri nominativi si acquisivano, a seguito dell'esame di schede e prospetti organizzativi di ORDINE NUOVO, rinvenuti, con copioso altro materiale del genere, presso il menzionato "Centro Diffusioni Librarie"; trattasi di varie persone, circa settanta, tra le quali il CALDERA Ezio (oltre, ovviamente, tutte quelle che risulteranno imputate nel corso della istruttoria e

20

includere le persone o già precedentemente indicate in questa sentenza e che saranno menzionate successivamente).

Nel giugno 1974 si procedeva ancora a perquisizioni nei confronti di sette persone - sempre risultanti dai vari appunti rinvenuti presso il "Centro Diffusioni Librerie" - fra le quali MAZZEO Leona e CARAMORI Luigi. Relativamente al primo, si rinvenivano: indumenti di tipo militare, opuscoli e pubblicazioni; una lettera, in data 22/3/1969, di Elio Massagrande, noto esponente della estrema destra, annunciante il rinvio di una riunione prevista a Verona. Per il Caramori, venivano sequestrati, del pari, indumenti del tipo militare, un accendino con svastica, una cartuccia, documenti ed opuscoli propagandistici, un libro, su Valerio Boghesse, una convocazione da parte del Francia per una riunione in Torino dell'11/11/1973.

Seguivano altre perquisizioni, a seguito delle quali si rinvenivano: presso la Pontecervo, due biglietti ferroviari per la Francia e opuscoli di Ordine Nuovo; presso Cartocci, dieci medaglie d'argento con la effigie di Mussolini, vari volantini; presso USAI Antonio (mittente di lettere sequestrate al Caramori): indumenti da paracadutista, alcune cartucce, una bomba a mano, un proiettile da mortaio, lettere spedite

21

dal Caramori.

Altre persone venivano individuate, abitanti in San Severo di Puglia ed in rapporti con Pierri Giovanni (abitante in Torino, facente parte del gruppo torinese di Ordine Nuovo): si trattava di RAVALLESE Emilio e di MIRANDO Felice. Presso il Ravallese di rinvenivano ^{Calabria} ciclostilati sui fatti eversivi di Reggio Emilia ed un quaderno appartenente al Mirando, con fotografie ed appunti di chiaro riferimento al disciolto partito fascista; presso il Pierri, una convocazione del Francia per la predetta riunione dell'11/11/1973, lettere del Ravallese con riferimento a "materiali" e a richieste per esplosivi.

Si identificava, ancora, in PITTON Gualtiero la persona raffigurata in una fotografia sequestrata a GARRONE Emilio. Quest'ultimo, il 19 luglio 1974, era stato fermato mentre era in procinto di raggiungere la città di Chambéry (Francia), dove avrebbe dovuto consegnare a persona delegata da Salvatore Francia - latitante all'estero - e su incarico della Pontecorvo, per conto della ditta "Europremier", materiale elettronico e documenti vari (in particolare, gli venivano sequestrati: due apparecchi ricetrasmittenti, carte e buste intestate alla predetta ditta, libri e opuscoli di elettronica, fotocopie di verbali e di citazioni con-

22

cernenti l'istruttoria in corso a carico del Francia).
Si è così indicata la origine delle indagini per quan-
to concerne la individuazione di 15 imputati del grup-
po torinese. Vi è ancora da indicare come venne inclusa
nelle indagini DIONIGI GIUSEPPE, ed in tal modo il
gruppo degli imputati raggiungerà il completo numero
di 16, esclusi cioè quelli che furono assolti in pri-
mo grado e nei confronti dei quali il P.M. formulò ap-
pello senza presentare i relativi motivi. Del Dionigi
ebbe a parlare il Cartocci, quando fu trovato dalla
polizia in casa del Francia; disse il Cartocci che si
era incontrato, in precedenza, con il Dionigi, in casa
del quale vi era anche il Francia. Nei confronti del
Dionigi si dava in prosieguo comunicazione giudiziaria,
avvisandolo del procedimento penale pendente contro di
lui.

Fin qui la origine degli accertamenti per quan-
to riguarda il gruppo di Torino.

Per il gruppo toscano, fu il giudice istruttore
ad avviare le prime indagini, sulla base delle dichia-
razioni rese da PECORELLO PAOLO : ciò perchè si pro-
spettava vi fosse correlazione fra aderenti al gruppo
torinese di Ordine Nuovo e alcune persone che in loca-
lità della Toscana avevano costituito analoga organiz-
zazione denominata "ORDINE NERO". La Questura di Pisa

23

svolgeva indagini, soprattutto in ordine a incidenti avvenuti presso il bar "Stadio" di quella città tra elementi di destra e di sinistra, in cui vi erano stati ferimenti da armi da fuoco, dal 1972 al 1974. Si individuavano LAMBERTI Umberto, presente, secondo il Pecoriello, ad una riunione di aderenti ad Ordine Nuovo in Lucca nel dicembre 1972, in casa di TOMEI MAURO; si individuavano gli abituali frequentatori del bar "Stadio", presso cui si erano verificati ripetuti episodi di violenza, tutti elementi di destra, indicati in GAGLIARDI GIAMPIERO, GRONCHI MAURO, MARDI ALESSANDRO, MEINUSCI MAURO, CACCIOLA MARIO C., PALERMO FRANCO, DELLA BRUNA ARMANDO, TORCHIA DIONIGI e FORESI GIUSEPPE.

Perquisizioni eseguite nei loro confronti davano il seguente esito: per Della Bruna, una pistola e 60 cartucce, il tutto denunciato; per Foresi, volantini di propaganda paracadutistica, scritti su Mussolini, un manuale di addestramento dei paracadutisti edito dallo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, un disegno con organigramma di tentativo di azione violenta contro organismi statali; per Pecoriello, indumenti di tipo militare, un pugnale, fotografie di paracadutisti, una carabina ad aria compressa con 53 cartucce, un manuale HOEPLI edito nel 1917 su materie esplosive.

27

Nei confronti di MAGELLI ENRICO, indicate negli atti istruttori come tramite tra il Pecoriello e Ordine Nuovo - la perquisizione portava al reperimento di un elmetto, di un pugnale, di opuscoli vari, fra cui i "Pensieri" di Hitler, un caricatore per fucile Garand con otto cartucce.

Circa i vari atti istruttori compiuti dal magistrato, già il 25/8/1972 era stato emesso dal P.M. ordine di cattura nei confronti del Francia per avere promosso la ricostituzione del partito fascista in concorso con Gibbin, Ambrosini, Stasi, Pontecorvo; e comunicazioni giudiziarie per lo stesso reato erano spedite al Cartocci ed alla Pontecorvo. Il 22/12/1972 il Francia veniva scarcerato dalla Sezione Istruttoria presso la Corte d'Appello di Torino per mancanza di indizi. Si renderà in prosieguo latitante ad ulteriori o diversi mandati di cattura.

Dal luglio all'ottobre 1974 altri mandati di cattura sono emessi nei confronti di Usui, Pontecorvo, Mattan, Caronori, Cartocci, Revallisco, Miranda, Pieri, Ambrosini, Stasi, Gibbin, Garrone (Pontecorvo, Cartocci e Garrone già detenuti per altro). Ancora altri provvedimenti di cattura emetteva l'istruttore nei confronti di Pecoriello, Lamberti, Macelli, Forani, Dionigi. Il reato contestato nel mandato di cattura

25

era quello previsto dall'art. 305 C.P. in relazione agli artt. 302 e 270 C.P. Per Usci e Maselli si contestavano, inoltre, i reati relativi alla illegale detenzione di munizioni. Con altri mandati di cattura il delitto di associazione sovversiva (art. 270 C.P.) veniva sostituito con quello previsto dall'art. 283 C.P. (attentato alla costituzione dello Stato).

Si rendevano latitanti il Francia, il Maselli, il Tomei. Nei confronti degli altri imputati erano emessi mandati di comparizione. Rifiutavano di rispondere Caldera e Pazzo, nonché - soltanto all'ultimo interrogatorio - Lambertini e Miranda. Perizie venivano eseguite su documenti e oggetti. Fra l'altro, si accertava la autografia delle sottoscrizioni dell'Ambrosini e del Caramori su schede di adesione al movimento; si accertava, ancora, che provenivano dal Francia le annotazioni sul dattiloscritto "appunti per una lezione sulla teoria dell'organizzazione" (dattiloscritto inviato in fotocopia da un anonimo ad un giornalista e da quest'ultimo rimesso al giudice istruttore); si accertava, altresì, la idoneità delle istruzioni redatte dal Pierri su di un quaderno, acquisito agli atti, per la fabbricazione di ordigni esplosivi; era accertata la provenienza dal Pierri di una lettera che invitava ad impossessarsi di tessere di altri gruppi; infine, si accor-

26
/

tava la provenienza da parte del Foroni delle lettere minatorie a firma "ORDINE NERO".

Venivano esaminati vari testi, principale fra i quali, per le diffuse notizie fornite sulla attività di Ordine Nuovo torinese, PAOLO FRASCINELLI, spontaneamente presentatosi il 30/5/1974 al P.M. di Milano in relazione alla strage di Brescia (28/5/1974) e ad altri attentati avvenuti in Lombardia. Il Frascinelli verrà, poi, imputato anch'esso, in questo processo, del reato di cui agli artt. 305, 302, 283 C.P. e prosciolto con sentenza 21/6/1975 del giudice istruttore perchè non punibile a norma dell'art. 308 n. 2 C.P.

Circa il tenore delle dichiarazioni rese dagli imputati nel corso degli interrogatori, durante la istruttoria, si può riassumere l'atteggiamento degli stessi col dire che contestarono gli addebiti, protestandosi innocenti. Per il gruppo torinese, il Francia, pur ammettendo la partecipazione ai campi del 1970 e del 1972, lo giustificava ai soli fini escursionistici e attribuiva la organizzazione da lui diretta con lo scopo propagandistico in favore dell'associazione nazionale paracadutisti; si adeguava la Pontecorvo alle spiegazioni fornite dal Francia; al Garrone era ignoto lo scopo della sua missione; l'Abrosini e il Gibbia erano limitati ad eseguire lavori di riattamento nei

27

locali di Maria Vittoria 21, sede del "Centro Diffu-
sioni Librarie" (indicato negli atti istruttori come
sede di Ordine Nuovo torinese); il Caramori si era uni-
camente interessato alla vendita della rivista "APCII-
TIA" diretta dal Francia, per riconoscenza verso la
Pontecorvo che gli aveva trovato lavoro; il Cartocci,
pur ammettendo di avere conosciuto Francia e Dionigi,
e visitato una volta la Pontecorvo nonché di ave-
re partecipato al campo del 1970, negava di avere mai
aderito a Ordine Nuovo; al movimento ammetteva di ave-
re aderito il Dionigi allo scopo di farvi rientrare
il gruppo facente capo a Rauti; il Pitton ammetteva di
avere aiutato la Pontecorvo a sottoscrivere convocazio-
ni per riunioni, cui egli non aveva partecipato; Usai
non aveva svolto attività per Ordine Nuovo e aveva rin-
venuto le munizioni per strada a Civitavecchia; Mirando
si era limitato ad aprire, con altri, un circolo in
San Severo, dove il Pierri aveva portato volantini
di Ordine Nuovo e il quaderno - copiato dal Mirando
e poi restituito - con gli appunti sulla confezione
di ordigni esplosivi; il Pierri confermava quest'ul-
tima circostanza e ammetteva di avere proposto al
Francia alla riunione dell'11/11/1973, nonché al Raval-
lese, la infiltrazione in partiti avversari. Pure il
Ravallese ammetteva di avere aperto detto circolo. Lo

28

Stasi dichiarava che aveva sottoscritto la scheda di adesione per normale interesse verso ad attività librarie, di avere partecipato al campo dell'Alta Valle di Susa perchè "un po' alpinista" e protestava la propria innocenza.

Negava il Lamberti le circostanze riferite dal Pecoriello circa il possesso da parte del Lamberti ^{Stasi} di bombe a mano; Catola, Della Bruna, Grochi, Mennucci, Nardi, Palermo, Torchia, Gagliardi protestavano la propria innocenza, negando ogni attività coespirtiva; alcuni ammettevano soltanto di avere frequentato il bar "Stadio"; Foresti ammetteva di avere scritto lettere minatorie, su richiesta del Pecoriello.

Con ordinanza 21 giugno 1975, il giudice istruttore rinviava al giudizio della Corte di Assise di Torino Ambrosini, Caldera, Caramori, Cartocci, Dionigi, Francio, Garrone, Giblin, Mazzeo, Mirando, Pierri, Pinton, Panteorvo, Ravallesse, Stasi ed Usai (insieme ad altri, che in questo più non mantengono il ruolo di figure processuali sostanziali) quali imputati del delitto previsto e punito dagli artt. 305, 302, 283 C.P. per essersi associati fra di loro e con altre persone non ancora identificate in un movimento politico denominato "ORDINE NUOVO" avente il fine di commettere fatti diretti a mutare la forma del governo e la co-

29

stituzione dello Stato, con mezzi non consentiti dall'attuale ordinamento costituzionale, agendo come promotori ed organizzatori dell'associazione Francia, Diomigi e Pontecorvo, in Torino, dal 1967 al 24/12/1974.

Catola, Della Bruna, Forci, Gagliardi, Gronchi, Lamberti, Maselli, Mennucci, Nardi, Palermo, Pecoriello, Tomei e Torchia (insieme ad altri) erano, del pari, rinviati al giudizio della predetta Corte per il medesimo titolo di reato (cospirazione politica mediante associazione al fine di commettere attentato contro la costituzione dello Stato), agendo quali capi, organizzatori e promotori il Lamberti, il Maselli, il Tomei - in Livorno Pisa Lucca Pietrasanta e altre località, dal 1972 al 21 giugno 1975 (quest'ultima è la data, come si è detto, della sentenza di rinvio a giudizio, e corrisponde, quindi, alla indicazione "OGGI" contenuta nel capo di imputazione sub B). Egualmente si provvedeva nei confronti di Usai e di Maselli perché rispondessero dei reati relativi alla illegale detenzione di munizioni.

Come si è detto, del gruppo torinese 24 furono assolti o perché semplicemente simpatizzanti con il movimento (formula ampia) o perché non vi era prova certa sulla consapevolezza dei fini dell'associazione (formula dubitativa). Per cinque si ravvisò il recess=

30

so dalla associazione e la applicabilità dell'art. 308 n.2 C.P. Il Pavese era, nel frattempo, deceduto, come già si è precisato.

Del gruppo toscano, due furono esolti con ampia formula, poiché mancavano conferme delle indicazioni del gestore del bar "Stadio" di Pisa.

Al dibattimento di primo grado si procedette in dichiarata contumacia di Cartocci, Nardi, Francia, Maselli e Tomci (questi tre ultimi latitanti). Tutti gli altri furono presenti (detenuti Dionigi e Lambertini). Sostanzialmente, gli imputati confermavano le dichiarazioni rese in istruttoria. Il Mazzeo e il Caldera, che non avevano reso dichiarazioni nel corso della formale istruttoria, dichiaravano il primo che si era trasferito in Lombardia, dove scriveva articoli di carattere economico su giornali di ORDINE NUOVO stampati a Roma e che i suoi contatti erano esclusivamente con Clemente Graziani, esponente del movimento in Roma, il secondo di non avere mai aderito a Ordine Nuovo e di non avere mai frequentato la sede del movimento.

Nel corso dell'interrogatorio dell'imputato Pecoriello veniva disposto il sequestro di copia fotografica di "memoriale", copia esibita dal difensore di altri imputati (avv. Galasso). Il documento era riconosciuto dal Pecoriello quale copia di memoriale di

31

lui effettivamente redatto, su richiesta del giudice istruttore, e da lui dato al proprio difensore perchè lo consegnasse al magistrato. La consegna non avvenne. Il Pecoriello si mostrava meravigliato che copia del memoriale stesso fosse in possesso di difensore di altri imputati. La Corte di primo grado, nel disporre il sequestro di detta copia fotostatica, ordinava che copia della stessa fosse trasmessa al P.M. per accertare, secondo competenza, se l'acquisizione del documento fosse frutto di attività illegittima.

Si procedeva all'esame di vari testimoni.

Venivano disposte indagini - il di cui esito si acquisiva agli atti - presso le Questure di Vicenza, Roma e Reggio Calabria al fine di riscontrare la veridicità di alcuni episodi riferiti dal Pecoriello.

Si acquisivano "in visione" fascicolo relativo al furto militare di bombe a mano ascritto a Rossi Maurizio (deceduto, come si è detto, nel corso del procedimento), si acquisivano altresì cartelle cliniche relative a ricoveri in ospedali psichiatrici del già Benzionato Frascinelli.

Con sentenza 4 maggio 1976 la Corte di Cassazione di Torino emetteva pronuncia il cui contenuto sostanziale è riportato in epigrafe.

Contro detta sentenza ha proposto appello il 6

32
—

Maggio 1976 il Procuratore della Repubblica di Torino, con dichiarazione di impugnazione che concerne la sentenza nella sua globalità. I motivi, depositati il 5 ottobre 1976, concernono determinati imputati, e precisamente: a) nei confronti dei sette condannati (Francia, Pontecorvo, Carumori, Pierri, Ambrosini, Stasi e Garrone), per il reato di cospirazione politica in Torino, si chiede sia esclusa la applicabilità della circostanza diminvente, (lieve entità del fatto) prevista dall'art. 311 C.P.; b) il P.M. chiede sia pronunciata condanna anche per la second. parte del capo di imputazione sub A), relativa all'intervento delle squadre armate aventi il compito di provocare disordini e successivamente di appoggiare reparti militari in servizio di ordine pubblico; 3) lamenta il P.M. la pronuncia di proscioglimento adottata dai primi giudici nei confronti di Dionigi e di Cartocci, ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 308 n. 2 C.P.; 4) censura altresì il P.M. il proscioglimento operato nei confronti di Gibbin, Mirando, Rivallese, Mazzeo e Usci; 5) lamenta, infine, il P.M. che siano stati assolti i componenti del gruppo toscano; ciò stante, il P.M. chiede che sia affermata la responsabilità degli imputati Francia, Pontecorvo, Carumori, Pierri, Ambrosini, Dionigi, Cartocci, Gibbin, Mirando, Rivallese,

33

Mazzeo, Ussi, Catola, Della Bruna, Foresi, Gagliardi, Gronchi, Lamberti, Maselli, Mennucci, Palermo, Fardi, Pecorello, Tomei e Torchia in ordine ai reati rispettivamente loro ascritti ai capi A) e B) della rubrica, condannandoli alle pene di legge.

Per quanto concerne i motivi di appello formulati dagli imputati, il Francia, la Pontecorvo, lo Stasi, il Caramori, l'Ambrosini, il Dionigi, il Gibbin e il Pitton preliminarmente eccepivano il primo l'incompetenza per territorio relativamente al gruppo di cui alla lettera A) del capo di imputazione e gli altri la pregiudizialità ex art.18 C.P.P.in relazione al procedimento penale, tutt'ora pendente in fase di atti preliminari al giudizio di appello, di cui alla sentenza del Tribunale di Roma 21 novembre 1973.

Nel merito, il Francia chiedeva in via principale l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, in via subordinata per insufficienza di prove; in via ulteriormente subordinata chiedeva fosse esclusa la qualità di promotore della associazione, la concessione delle attenuanti generiche, il minimo della pena, la sospensione condizionale.

Chiedevano di essere assolti perchè il fatto non sussiste Pontecorvo, Stasi, Caramori, Ambrosini, Gibbin, Pitton, Pierri; per non avere commesso il fatto chie-

34

devano di essere assolti Garrone, Mazza e Coldera; Pierri e Garrone chiedevano, in via subordinata, di essere assolti per insufficienza di prove; subordinatamente, Garrone, Pontecorvo, Stasi, Caramori, Ambrosini e Pierri chiedevano la concessione delle attenuanti generiche ed il minimo della pena; il Garrone chiedeva, altresì, il beneficio della non menzione della condanna; l'Usai, relativamente al reato sub O), chiedeva la concessione delle attenuanti generiche o ulteriore riduzione della pena nonché il beneficio della non menzione della condanna.

Si celebrava il dibattimento d'appello, davanti a questa Corte, nelle udienze dei giorni 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 e 21 novembre 1977.

I difensori degli imputati Dionigi, Pontecorvo e Pierri svolgevano, alla prima udienza, eccezioni con cui sostenevano la irrivalenza delle notificazioni seguite alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Questa Corte, con ordinanza dibattimentale in data 7 novembre 1977, mentre respingeva le eccezioni poste relativamente agli imputati Pontecorvo e Pierri, accoglieva l'eccezione proposta nell'interesse di Dionigi e dichiarava la nullità dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado nei confronti del predetto Dionigi, nonché del decreto di irreperibilità e conseguen-

35

te del decreto di citazione per l'attuale giudizio di secondo grado; ordinava la separazione dal presente giudizio degli atti relativi al predetto Dionigi.

Proseguiva, così, il dibattimento nei confronti dei presenti Ambrosini, Caramori, Carocci, Garrone, Mazzeo, Mirando, Pierri, Pontecorvo, Stasi e Torchio, mentre nei confronti degli imputati non comparso, nonostante rituale notificazione del decreto di citazione, Borghesio, Caldera, Camen, Francia, Gibbin, Lorenzi, Marchetti, Marcolin, Mura, Omegna, Pitton, Ravallone, Stazzone, Usai - Catala, Della Bruna, Forese, Gasliardi, Gronchi, Lamberti, Muselli, Mennucci, Palermo, Nardi, Pecoriello, Tomei e Torchia si procedeva in dichiarata contumacia. Si procedeva, cioè, nei confronti di 37 imputati, quanti sono quelli indicati in epigrafe.

Invero, nei confronti di Garcia Rodriguez Louis, con ordinanza camerale in data 22 giugno 1977 (n.100/1977 R.C.C.), questa Corte ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Torino contro il predetto per omessa presentazione dei motivi (le altre declaratorie analoghe di inammissibilità saranno tutte pronunciate da questa Corte con la presente sentenza).

Pertanto, tenuto conto della declaratoria di in-

36
/

ammisibilità nei confronti del Garcia Rodrigues e dello "stralcio" per il Dionigi, i 39 imputati, di cui a pag. 17 della presente sentenza, si riducono ai menzionati 37.

Nel corso del dibattimento di secondo grado non veniva mutato da alcuno degli imputati il tenore delle dichiarazioni precedentemente rese.

Il Procuratore Generale ed i difensori degli imputati svolgevano le argomentazioni in appoggio dei motivi di appello e concludevano come precisato nel verbale di dibattimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ECCEZIONI DI PREGIUDIZIALITÀ E DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO

La Corte di primo grado aveva già respinto, con ordinanza in data 24 marzo 1976, l'eccezione di pregiudizialità (v. tra g.16 e f.17 verb. dibatt. 1° grado).

Conferma questa Corte la inapplicabilità delle art.16 C.P.P., non sussistendo tra questo procedimento e quello pendente presso la Corte di Appello di Roma alcun rapporto di interdipendenza. La sentenza 21 novembre 1973 del Tribunale di Roma - pendente in atti preliminari al giudizio di appello davanti alla Corte d'Appello di Roma - v. vol. A all. al verb. dibatt. 1° grado - concerne 40 (già 42) imputati (GRAZIANI

37

elemente e altri) - tra i quali MAZZEO LEONE e TOCHI MAURO, imputati nel presente procedimento -.L'imputazione si riferisce al delitto di cui agli artt. 1 e 2 legge 20 giugno 1952 n. 645 (legge Scelba), circa l'ipotesi di esaltazione di principi, simboli e metodi, propri del disciolto Partito Fascista, esaltazione su cui basa il Movimento Politico ORDINE NUOVO; ciò in Roma, dal 21 dicembre 1969 fino al 31 marzo 1971.

La Corte di Assise di Torino aveva richiamato la sentenza 14 luglio 1975 della Corte Suprema (è in copia agli atti, trasmessa a questa Corte dall'Ufficio copie della Suprema Corte con g. 13229 del 3/11/1977), circa il ~~conflicto di~~ conflitto di competenza denunciato - in relazione a questo procedimento - da Tosca Giuseppe e altri, con cui si è affermato che i due reati (riorganizzazione del disciolto partito fascista e cospirazione politica mediante associazione al fine di mutare la forma di governo e la costituzione dello Stato) - sebbene presentino qualche affinità - "SONO TUTTAVIA ESSENZIALMENTE DIVERSI E INCONFONDIBILI" poiché, mentre il primo minaccia indirettamente l'ordinamento democratico e costituzionale dello Stato, con il secondo la minaccia è direttamente ed immediatamente attuata essendo la cospirazione associativa finalizzata alla commissione di uno specifico reato contro la per-

38
—

sonalità dello Stato.

Si eccipisce, nei motivi di appello proposti da Pontecervo e altri, la nullità della citata ordinanza dibattimentale della Corte di primo grado, lamentando il difetto di motivazione. Si sostiene che non alla figura esteriore dei reati si doveva fare riferimento, quanto ai fatti, che sono, ad avviso della difesa, "del tutto eguali".

Osserva questa Corte che i fatti non sono eguali, poiché l'ambito operativo spaziale è diverso e diversi sono i componenti dei due gruppi, tranne il Mazzeo e il Tomei: ma per questi ultimi è da richiamare il principio stabilito nella citata sentenza 14/7/1975 n°1379 della Corte di Cassazione e cioè che "nulla impedisce che un soggetto partecipi contemporaneamente a più sodalizi criminali".

V'è, soprattutto, da escludere che esista il rapporto di dipendenza logico-giuridica richiesto dallo art.18 C.P.P., poiché il procedimento penale pendente davanti alla Corte di Appello di Roma non presenta questioni la cui soluzione sia necessaria per potere esercitare, nel presente procedimento, l'azione penale (le questioni di pregiudizialità sono, come è noto, da considerarsi, secondo il nostro sistema processuale, fra le condizioni di procedibilità o presupposti di validità

39

di dell'azione).

L'eccezione è respinta, così come è respinta la eccezione di incompetenza per territorio, di cui ai motivi di appello proposti dal Francia. In primo grado vi era stata eccezione di incompetenza per territorio relativamente al gruppo toscano (f.13 verb.dib. 1° grado), ~~ma non per il gruppo torinese.~~ L'art. 43 C.P.P. consente pronuncia di incompetenza per territorio da parte del giudice di appello, semprechè l'eccezione di incompetenza sia stata proposta nel giudizio di primo grado. Poichè tale eccezione per il gruppo torinese (reato sub A) nel giudizio di primo grado non è stata formulata, l'eccezione medesima, proposta in questo grado di appello, è respinta.

CONFIGURAZIONE DEL REATO DI COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE (art. 305 C.P.)

La appellata sentenza ha ritenuto necessaria una più che conferente premessa in diritto, procedendo ad esaminare la configurazione del reato. L'impostazione giuridica è stata condivisa, in sostanza, nei motivi di appello del P.M. (pag.1) sia da alcuni difensori (vedi motivi di appello formulati dai difensori di Ferrone, della Pontecorvo e di altri, di Pierri); ma da ambedue le parti - sia la Pubblica Accusa che i difensori - è stato lamentato che alla indicazione di diritto fornita

ko

ta dei primi giudici - giuridicamente corretta - non ha, poi, fatto riscontro una convincente ed altrettanto corretta valutazione dei dati probatori. Inoltre, principalmente da parte del difensore dell'imputato che può definirsi di primo piano - il FRANCIA - si lamenta che la Corte di primo grado ha tralasciato "ogni discorso sui mezzi". Ed al riguardo, più volte, i difensori, oralmente svolgendo, nel corso di questo dibattimento di appello, i motivi di impugnazione, hanno fatto richiamo alla sentenza 30/11/1970 (Kofler) delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, e ne hanno ricordato i punti salienti, in particolare modo la esigenza che i cospiranti concordino, **IN MODO SERIO E IMPEGNATIVO**, di svolgere quella attività che possa occorrere per conseguire al risultato perseguito dalla associazione (nel caso, l'attentato contro la costituzione dello Stato).

Ma, mentre la Corte di primo grado ha esattamente ritenuto irrilevante la predisposizione dei mezzi, bene interpretando la norma di cui all'art. 305 C.P., le difese, per contro, non hanno compiutamente valutato la portata della richiamata decisione delle Sezioni Unite.

La sentenza Kofler afferma, invero, che sussiste il reato **"INDIPENDENTEMENTE DALLA PUNTUALE PRESCRIZIONE"**

41

ZIONE DEI MODI E DEI MEZZI OPERATIVI" e "ANCHE SE SI
RIVELI INIDONEA L'AZIONE POSTA IN ESSERE IN CONCRETO
PER COMMITTERE IL DELITTO CHE COSTITUISCE IL FINE DEL-
L'ASSOCIAZIONE".

E' opportuno - osserva questa Corte - richiamare l'art.134 dell'abrogato C.P.1889 (Zanardelli): "Quando più persone concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuno dei delitti preveduti... (l'abrogato codice penale prevedeva, tra i reati-fine, quello previsto dall'art.118 n.3, cioè l'attentato alla costituzione dello Stato o alla forma del governo)". Ora, l'art.283 C.P. non richiede più la determinazione dei mezzi. E' sufficiente che la condotta sia causalmente idonea, come ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 27 novembre 1968 (Sez.I, Ruther), riferendosi alla norma di cui all'art.283 C.P., ribadendo il principio di carattere generale, sancito dall'art.49 comma 2° C.P. Si esclude in detta sentenza, per tutto l'ordinamento penale, l'incriminazione di un "pure intento", uniformandosi alla concezione oggettivo-soggettiva della nostra legislazione penale. Si badi, tuttavia, che il reato di ispirazione politica integra una fattispecie legale il cui aspetto oggettivo è costituito da "un pericolo", come ebbe a statuire ancora la Corte Su-

12

prema con sentenza 19/5/1976 (Sez. I - Parigini), si afferma, in detta sentenza, che la incriminazione ~~preparatoria~~ preparativa contro la personalità interna dello Stato mira ad evitare che mediante cospirazione si determinino condizioni favorevoli alla perpetrazione di delitti contro la personalità dello Stato. "Non si tratta", precisa il Supremo Collegio (cit. sent. Parigini) di atti preparatori, idonei e univoci, di tali delitti, perchè, se avessero tale carattere, sarebbero punibili per il titolo di tentativo ai sensi dell'art. 56 C.P. ovvero come delitti consumati quanto il tentativo è sufficiente per la consumazione (reati di attentato, ma di fatti che stanno fuori dell'orbita del tentativo o dell'attentato, sebbene siano diretti a determinare condizioni favorevoli alla perpetrazione di un delitto".

Siamo qui in tema di diritto eccezionale. Secondo il diritto comune, l'accordo per commettere un delitto, quando questo non avvenga, non costituisce reato, ma il giudice può applicare una misura di sicurezza (art. 115 C.P.). La cospirazione (o cospirazione) viene, invece, punita, anche quando all'accordo non sia seguito alcun atto di esecuzione, conformemente alla riserva contenuta nello stesso art. 115 ("salvo che la legge non disponga altrimenti"). Ciò a pare ovvio:

43

se, per i reati che "tendono" a rovesciare l'ordine politico, si volesse attendere, per punire, la consumazione o soltanto il tentativo, la legge sarebbe, il più delle volte, disarmata e impotente, perchè un tentativo fortunato renderebbe la repressione impossibile ("....ubi evenit, frustra iudicia implores...." affermò Sallustio a proposito della congiura di Catilina - De conjur. catilin. c. 52). Da tale impostazione scaturisce la definizione della Suprema Corte (nella cit. sent. 27/11/1968 Sez. I Muther), secondo cui, nel reato di attentato previsto dall'art. 283 C.P., vi è anticipazione del momento consumativo (c.d. reato di direzione), che prescinde dal compimento degli atti necessari alla produzione dell'evento tendenzialmente perseguito. Ed allora - osserva questa Corte - per quanto concerne il reato di cospirazione politica, il solo atto dell'associarsi, con la coscienza e volontà di associarsi al fine previsto dall'art. 283 C.P., rappresenta il momento consumativo del reato, appunto perchè (secondo la già citata sentenza del Supremo Collegio 19/6/1976 - Fargini) si tratta di fattispecie legale che ha come oggetto obiettivo il "pericolo indiretto" per la personalità dello Stato. La dizione usata dall'ultima parte dell'art. 305 C.P. ("...se l'associazione TENDE a commettere due o più dei delitti sopra indicati...")

44

chiaramente mette in risalto la situazione di "pericolo di pericolo" trattata dalla citata sentenza 19/6/1976 Parigini.

Si è detto della esigenza che la condotta sia causalmente idonea (cit. sent. 27/11/1968 Muthar). Quale è la condotta incriminata? L'azione, secondo la norma di cui all'art. 305 C.P., è l'associarsi per un determinato fine. Tra compimento, dunque, e fine proposta deve sussistere rapporto di adeguata causalità. In altre parole, il progetto di operare deve pur sempre avere, sotto un profilo meramente conspirativo, un contenuto ragionevolmente pertinente al fine (non vi sarebbe adeguata causalità se l'associazione conspirasse di abbattere la costituzione dello Stato progettando una campagna ecologica).

Ma altro non deve ricercarsi, per la sussistenza del reato. Non deve ricercarsi, ad esempio, la sussistenza di episodi di violenza, argomento che è stato frequente oggetto delle arringhe difensive. "Non è necessaria la perpetrazione di atti terroristici" - ha ancora statuito la Suprema Corte (sent. 21.2.1969 Sez. I Albenberger) - con cui si realizza lo scopo della condotta dell'agente" (art. 305 C.P.).

L'abrogato codice penale richiedeva, per la costituzione politica, un fatto "diretto a mutare violente

mente la costituzione dello Stato" (art. 118 n. 3 C.P. 1889). Oggi, il codice penale non richiede il requisito della violenza, come ~~contenuto~~ contenuto del progetto coespirativo: l'art. 305 si limita a prevedere, per l'attentato contro la costituzione dello Stato, i "mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale". Tanto che le citate sentenze Muther (27/11/1968) e Xofler (18/3/1970) hanno escluso ogni scriminante nel fine di ottenere l'autodeterminazione del popolo o il plebiscito.

La norma (art. 305 C.P.) è stata tacciata, dalla difesa, di illiberalità, perchè essa trova origine nei provvedimenti per la difesa dello Stato, adottati dal regime fascista (legge 25/11/1926 n. 2008). È sufficiente osservare che con sentenza n. 142 del 28/6 - 13/7/1973 la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. Si premette, in detta sentenza, che la valutazione in ordine alla congruenza delle pene edittate alle singole fattispecie di reato è di natura essenzialmente politica e appartiene, come tale, alla discrezionalità del legislatore, non sindacabile se non nella ipotesi di manifesta irragionevolezza: limite che, nel caso di avviso della Corte Costituzionale, non risulta superato. Ciò premesso, afferma la citata sentenza

45

tenza: "... non può negarsi che le figure di reato cui si riferisce l'ordinanza tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata e all'ordinato funzionamento del sistema costituzionale. Tali sono certamente l'esclusione di qualsiasi forma di violenza e di ANACRONISTICA COSPIRAZIONE NELLA LOTTA POLITICA". La Corte Costituzionale - è bene precisare - valutò la legittimità costituzionale anche degli artt. 270 e 272 C.P. e a detta norme fa riferimento quando accenna a forme di violenza (espressamente previste da detti artt. 270 e 272 C.P.).

In definitiva, l'art. 283 C.P. - reato/fine, nel caso, della cospirazione politica - poiché tutela la legittimità della evoluzione costituzionale, da attuarsi soltanto con i mezzi che sono propri dell'ordinamento vigente (cit. sent. 27/11/1968 Kuther) (artt. 50; 71; 75; 133 Costituzione della Repubblica), colpisce fatto diretto, anche con metodi non violenti, a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo.

Si è detto, nelle arringhe difensive, che la sentenza di primo grado rappresenta "processo alla incoscienza". Può concludersi sul punto, secondo il vigente codice penale e secondo costante giurisprudenza - che se sussiste l'intendimento cospirativo, ovvero la

H.F.

scienza e la volontà di associarsi a quel determinato fine, punito dalla legge (art. 283 C.P.) il reato previsto dall'art. 305 C.P. sussiste anche quando non vi sia preordinazione dei modi e dei mezzi operativi (v. cit. sent. Kofler) e anche quando l'apparato organizzativo è rudimentale (sent. Cass. Sez. I 10/12/1971 Rosa), semprechè la condotta sia causalmente idonea, per quanto riguarda il progetto cospirativo in sé e per sé (reato-mezzo), anche se si riveli "inidonea l'azione posta in essere in concreto per commettere il delitto che costituisce il fine dell'associazione" (reato-scopo) (cit. sent. Kofler).

Non v'è, quindi, semplice processo alla intenzione, ma previsione, da parte della norma di cui all'art. 305 C.P., del fatto materiale (associazione), della direzione volitiva (fine di commettere, per il caso, il delitto previsto dall'art. 283 C.P.), della idoneità causale (adeguatezza del rapporto tra il progetto cospirativo e il fine predetto). Elementi che configurano un preciso precetto normativo, secondo il principio della tassatività.

ESISTENZA DELLA ASSOCIAZIONE - MEZZI - FINE

Sono puniti - in relazione al combinato disposto degli artt. 305 e 283 C.P. - coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione, e vi partici-

48

cipano, al fine di attentare contro la costituzione dello Stato, o contro la forma di Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale.

Occorre, allora, valutare, secondo le prove acquisite (interrogatori, esami testimoniali, documenti, perizie) anzitutto se sussiste la ORGANIZZAZIONE.

Il termine "organizzazione" è stato scelto dal legislatore proprio in correlazione al titolo del reato ("cospirazione politica") volendo significare la predisposizione di un certo numero di persone (ne bastano tre) che, con carattere stabile e serietà di impegni, è teso al raggiungimento di un medesimo effetto.

Ciò premesso, è da rilevarsi che della organizzazione esisteva una sede, ed era una sede - in Torino via Maria Vittoria 21 - "occultata", nel senso che, per l'apparenza, si indicava come efficiente, in detto luogo, un "Centro Diffusioni Librarie". Interessante, al riguardo, l'interrogatorio reso da MIRANDO (non Miranda) Felice il 6/8/1974 (vol. XVII, fasc. 2, f. 10). Il PIERRI, nato a San Severo (Foggia) ma residente in Torino - invita il compaesano Mirando, quando si reca a San Severo ("grossa cittadina della provincia") per la ricorrenza della Pasqua 1973, a fare un campeggio "in una zona al confine con la Francia" e a visitare la sede torinese di ORDINE NUOVO. A domanda del giudice

49

istruttore, il Mirando - alla fine del citato verbale -
dichiara che il Pierri gli aveva dato l'indirizzo di
"un Centro diffusione libreria" in via Maria Vittoria
21 e aveva detto che Ordine Nuovo a Torino si nascon-
deva sotto questa sigla (f.10/A interr.). I "Centri
diffusione libreria" tornano puntualmente, nell'incon-
tro, in Roma, tra Clemente Graziani (segretario poli-
tico del movimento "Ordine Nuovo" in Roma) e i commi-
toni paracadutisti GARIMORI e USAI (questi due ul-
timi attuali imputati) (interr.cit.vol.e fasc. ff.20
e 23). Nel 1972 i tre si incontrano e il Graziani af-
ferma che i finanziamenti in favore del movimento era-
no rappresentati - tra l'altro - "dalle vendite dei
libri attraverso i centri di diffusione libreria".

Rilevante documentazione viene rinvenuta in detta
sede, ed è pertinente alla organizzazione. Si rinven-
nero pure schede (vedi vol.III fasc.6 ff.1/109, con
altri fogli comprendenti nomenclativi). Schede per le
quali è stato detto, nello svolgersi delle arringhe,
che i dati raccolti appaiono, quanto meno nella massi-
ma parte, pure sulle schede di associazioni più che
locali. Questo può essere vero per determinati dati
generalità, indirizzo, professione, e simili), ma
certamente per i dati relativi all'orientamento
politico del datore di lavoro, per i precedenti penali

con riferimento esclusivo a motivi politici, per le conoscenze utilizzabili presso enti pubblici e privati, sulla eventuale intenzione di trasferirsi all'Estero, sulle conoscenze nell'ambiente militare, sulle dettagliatissime notizie relative al servizio militare.

Dati, questi ultimi, che chiaramente indicano le previsioni di impiego nei confronti degli elementi associati, per quel fine e con quei mezzi di cui si dirà.

Ed ancora con riferimento alla sede, la riunione dell'11 novembre 1973 (si dirà della importanza della stessa) venne tenuta nei locali di via Maria Vittoria 21. Tra quanto viene sequestrato al Caramori (se ne è già detto, trattando delle perquisizioni) vi è una lettera dattiloscritta che invita il Caramori medesimo a detta riunione. La lettera reca, al termine, la indicazione "Il Reggente Provinciale (Salvatore Francis)" seguita dalla firma di Gualtiero Pitton (uno dei coimputati).

Molto frequentemente si è messo in evidenza, nel corso delle arguinghe difensive, che l'attività del movimento politico Ordine Nuovo si svolgeva tutta alla luce del sole e che tale modo di operare non si concilia con la qualificazione che l'accusa vuole attribuire al movimento, poiché l'associazione coespansiva vuole clandestinità, segretezza. Ma già l'indicare,

51

da parte del Pierri, che Ordine Nuovo si nascondava sotto la denominazione "Centro Diffusioni Librarie" è significativo. Non solo: la stessa PONTECORVO (v. fasc. interr. cit. f. 14 retro) dichiara, riferendosi alla sentenza 21/11/1973 del Tribunale di Roma (di cui si dirà più avanti: è la sentenza in seguito alla quale il movimento politico ORDINE NUOVO fu sciolto con decreto del Ministro per l'Interno, ai sensi dell'art. 3 della legge Scelba 645/1952): "...Quando apprendemmo della sentenza di condanna bruciammo tutti i documenti del movimento politico; ciascuno di noi ha bruciato quelli che aveva; non intendo dire i nomi di coloro che hanno bruciato i documenti". Gli elementi che si ricavano da dette dichiarazioni chiaramente denotano la attività cospirativa di comune accensione.

Ed ancora, a questo riguardo, torna opportuno richiamare altra argomentazione difensiva, spesso ricorrente. Affermano i difensori che fino a quando non intervenne detto provvedimento ministeriale, che decretava lo scioglimento del movimento, tutto quanto si riferiva alla attività del movimento stesso era lecito. Pare ovvio replicare che il movimento fu sciolto in relazione a quanto accertato nel procedimento di cui alla citata sentenza del Tribunale di Roma, per il periodo dal 1969 al 1971; quindi, la illiceità del

52

movimento a detta epoca risale. Non senza osservare che la sentenza romana si riferisce ad attività paria ta dalla legge Scelba, mentre questa Corte valuta la sussistenza della associazione cospirativa (che è diverso reato) in Torino dal 1967 al 1974. Infatti, dopo la sentenza romana, il gruppo torinese decise di bruciare "tutti i documenti del movimento politico" - quelli urgentemente compromettenti - esistenti prima del novembre 1973 (f. 14 retro interr. PONTECORVO).

Già nel 1967 (v. interr. Pontecorvo) esiste in Torino il "CENTRO STUDI ORDINE NUOVO", che nel 1968 si trasforma nel "CENTRO POLITICO ORDINE NUOVO". Secondo le dichiarazioni rese dal FRANZINI (ff. 1/9 e ss. interr.) il "CENTRO POLITICO ORDINE NUOVO" si scioglie per nuova confluenza nel partito MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO, ma nel contempo si inizia l'attività per la costituzione del movimento politico "ORDINE NUOVO". In definitiva, si tratta di diverse denominazioni che convergono, in Torino e per il Piemonte, il movimento, il quale conta, via via, su di un gruppo di 70/80 aderenti, bene inteso con esclusivo riferimento a persone impegnate, pronte per eventuali impieghi, distinte attorno alle quali stanno le altre persone che possono definirsi simpatizzanti, occulti francheggiatori, decise ad intervenire in cruciali momenti; sono le

53

ALCUNE PERSONE NON ANCORA IDENTIFICATE" di cui al capo di imputazione sub A).

La articolazione del movimento politico concerne gli aspetti che, ai tempi attuali, caratterizzano, insieme ad altri, la "associazione" come prevista dallo art. 305 C.P.: dai tentativi di inserimento, da parte di ORDINE NUOVO, in forze politiche tendenzialmente affini (ad esempio, nel FRONTE NAZIONALE, la cui ideologia voleva un capo dell'esecutivo eletto direttamente e la sostituzione della Camera dei Deputati con la Camera delle Corporazioni -v. interr. PAVIA f. 25/2) alla indicazione delle targhe dei veicoli di "persone presumibilmente appartenenti a formazioni politiche di sinistra e di estrema sinistra" (interr. FRANZIA f. 1/11 retro) nonché alla sottrazione di "tesoro in banca" dal Fronte della Gioventù e possibilmente dalle sedi del P.S.I., della D.S. e del P.C.I. (interr. FERRI f. 9 retro). E' vero, come affermano i primi giudici (pag. 32 delle sent. app.) che le infiltrazioni in altri partiti o movimenti e dette annotazioni di targhe automobilistiche possono semplicemente indicare "fini non commendevoli" nella lotta politica, fra scopi schieranti, ~~varie~~ fini dai quali non è lecito trarre illazioni attingenti a scopi eversivi. E' altrettanto vero che detti elementi - considerati

54

globalmente, per giungere ad una valutazione panoramica - portano ad affermare che non facevano, di certo, difetto alla organizzazione tutti i "ferri del mestiere", pertinenti ad una impegnata associazione politica.

Si è spesso sostenuto, nelle arringhe difensionali, che non v'era distribuzione di compiti, e, se vi era, si riferiva ad attività del tutto innocue.

Nel vol. II (F. 254) esiste uno schema di distribuzione degli incarichi. Si trova tra i documenti sequestrati nel "Centro Diffusioni Librarie" e reca, tra gli altri, il nome del FRANCIA per l'ispettorato e la reggenza, di DICHIGI (posizione "stralcia") per l'organizzazione, di LECNE per l'azione; nel vol. III (f. 20) vi sono tre fogli (anch'essi rinvenuti nella sede torinese di ORDINE NUOVO) che indicano la suddivisione in vari settori ("organizzazione", "stampa e propaganda", "informazioni", "sportivo ricreativo" e "preparazione politica") e la conseguente assegnazione dei settori medesimi a varie persone, tra le quali il FRANCIA e Vittorio AMBERSINI (attuale imputato); si indica, nei predetti fogli, varie località (da Vercelli a Biella Novara Alessandria) e lo stesso FRANCIA, interrogato al riguardo, spiega che si tratta di "prospettiva di avere ramificazioni in altri centri del Piemonte".

55
—

accanto ai settori di attività del "costituendo" gruppo del movimento politico CRISTO NUOVO (VENEZIA cit. unico interr. FRANCA). Circa il "costituendo" è da osservare che i fogli si riferiscono alla data (annotata) del 30/5/1972 (quando il movimento esisteva da circa cinque anni, proveniente da varie denominazioni) e per ciò che si riferisce alle ramificazioni esse concernono l'auspicato risultato di un'attività che irradiandosi dal capoluogo della regione includeva tutto il territorio del Piemonte. Il che è riprova della autonomia del gruppo torinese, o, per meglio dire, del gruppo piemontese, coerentemente a quanto afferma la citata sentenza del Tribunale di Roma. (Arg. 36)

E' ora opportuno accennare alla questione relativa a detta sentenza romana, per quanto ha tratto alla efficacia probatoria. Già si è precisato di che tratta la sentenza. I difensori ne disattendono la validità probante perchè, anzitutto, non è ancora divenuta irrevocabile, e perchè, in sostanza, se ha fondamento l'ordinanza dibattimentale della Corte di primo grado che respinge la eccezione di pregiudizialità (detta ordinanza ha trovato, come si è detto, questa Corte del medesimo avviso) relativa a detta sentenza romana, allora non può adottarsi come elemento di prova contro gli imputati del presente procedimento, dato

56
/

che, secondo la citata ordinanza dibattimentale, la pronuncia romana concerne titolo di reato e fatti-reato diversi.

La sentenza 21/11/1973 - osserva questa Corte - fu ritualmente acquisita agli atti e di essa fu data lettura nel dibattimento di primo grado, come dà atto la appellata sentenza (pag. 41). Su ciò non ebbe a sorgere contestazione, nè anteriormente nè successivamente, con le conseguenze previste dall'art. 471 C.P.P., semprechè la Corte di primo grado abbia riguardato la sentenza romana come giudicata. Ma i primi giudici hanno fatto riferimento alla sentenza romana non già come giudicata, ma per la esistenza di documenti di cui trattano i giudici romani (v. pag. 32 della cit. sent., dove si accenna ad "atti processuali" quali fonti di prove, richiamando così le lettere, i comunicati, le convocazioni, i notiziari, i bollettini, gli articoli, le pubblicazioni, le circolari, via via enunciati dalla pag. 37): reperti di perquisizioni che indicano ideologia e organizzazione del movimento politico ORDINE NUOVO. Quindi, la documentazione, della cui esistenza e del cui contenuto danno atto i giudici romani, è valutata dalla sentenza appellata della Corte di Assise di Torino sotto l'aspetto della matrice ideologica. E la si

57 ✓

può valutare, aggiunge questa Corte, anche per dedurre, per il gruppo torinese, l'autonomia di organizzazione (il Piemonte non è incluso nella rassegna delle ramificazioni eseguita dalla sentenza romana). Elementi (ideologia e organizzazione) indubbiamente importanti per compiutamente valutare l'attività cospirativa della associazione.

Ora l'art. 3 della legge 8 agosto 1977 n. 534 consente (vi è stata la formulazione di un nuovo articolo, 144 bis C.P.P., che innova quanto disposto dall'art. 466 C.P.P.) la acquisizione di atti di procedimenti connessi, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile. Detta norma innovativa non può applicarsi al caso, dato che la acquisizione e la lettura della sentenza romana avvennero anteriormente alla entrata in vigore della citata legge 534/1977; ma la legge è chiaramente orientata verso la utilizzazione delle sentenza non irrevocabile come "fatto giuridico", secondo il prudente apprezzamento del giudice. Pertanto, i riferimenti alla sentenza 21/11/1973 del Tribunale di Roma, nei limiti e per gli effetti sopra accennati, sono inquadrati nel regime delle prove, così non dividendosi l'opinione espressa dai primi giudici (pag. 41 cit.).

Tornando alle risultanze acquisite documentalmente

58
—

dal giudice romani, sono stati individuati gruppi o sedi di ORDINE NUOVO in Lombardia, Emilia, Sardegna, Umbria, Campania, Calabria, Sicilia, Veneto, ma non in Piemonte (pag. 75 cit. sent.). Interessante è notare, relativamente a dette ramificazioni, che il numero dei componenti dei vari gruppi varia da 30 a 50 (Agrigento) a 60 (Parma); si tratta, come si è già detto, del necessariamente limitato numero degli elementi di rilievo, da impiegare o impegnati per l'impiego, restando arduo identificare quelli sui quali l'organizzazione "conta" nel caso di emergenza o di conferenti evenienze. Potrebbe riuscire inespugnabile come i membri di una cospirazione politica appaiono iscritti e schedati nella sede del movimento e come tranquillamente tengono a casa documenti, indumenti, di tipo militare, corrispondenza. Ma occorre osservare che la sede aveva un camuffamento, di cui si è detto, e che le perquisizioni a casa non rientrano nella corrente prevedibilità, specie quando si è voluto, come nel caso, occultare la organizzazione.

Il FRANCIA - si è detto da parte della difesa - tanto agiva da promotore, organizzatore, capo della cospirazione che provvedeva a trasmettere regolarmente il giornale di ORDINE NUOVO e i volantini alla Questura.

E' vero ciò - osserva questa Corte - lo ha riferito

59.

nel corso del dibattimento di primo grado il dott. Giorgio Criscuolo, dirigente dell'Ufficio antiterrorismo della Questura di Torino (f. 119 verb. dibatt.).

Ma la circostanza non esclude che i responsabili della organizzazione perseguissero l'ovvio scopo di dare una apparenza di tranquillità al gruppo (il dott. Criscuolo, in effetti, ha accennato al clima di tranquillità in cui si svolgevano tutte le manifestazioni di ORDINE NUOVO : ma non ha saputo dire se la facile reperibilità del Francia "nascondesse qualche attività nascosta"). Attività nascosta che i documenti bruciati (v. interr. FORTESCORVO f. 14 retro) tradiscono in modo trasparente. Si può obiettare che era logico, quando urgente distruggere i documenti relativi ad un movimento di cui un Tribunale aveva dichiarato la illiceità e che venne sciolto dal Ministro per l'Interno. Ma è evidente che venne distrutta la documentazione concernente gli aspetti compromettenti (e quindi clandestini) del movimento ORDINE NUOVO, e si trascurò la distruzione di altra documentazione - di cui si parlò, nella sede di via Maria Vittoria e presso varie persone, al sequestro - ritenendola non significante di per sé, agli effetti della prova di una illegale cospirazione politica. Tuttavia, le indagini non acquisirono, oltre a detta documentazione, altri

60
Inequivoci e concordanti elementi (interrogatori
esami testimoniali - documenti provenienti da terzi)
zi) in base ai quali si formò nei primi giudici il
convincimento, condiviso da questa Corte, circa la
esistenza di una associazione politica ^{colpita/} dalla legge
penale.

Penalmente illecito perchè illecito era il
suo fine, illeciti i suoi mezzi.

Di ciò si argomenta - si ribadisce - sotto il
profilo meramente cospirativo, data la irrilevanza
della puntuale preordinazione dei modi e dei mezzi
operativi (cit. sent. S.U. Cass. 18/3/1970 Kofler) e irrilevante
essendo altresì la idoneità della azione pre-
sta in essere in concreto per commettere il delitto-
-fine (cit. sent. S.U. Cass.)

Il fine era quello di "COSTRUIRE UNO STATO CEN-
TRICO E ARISTOCRATICO, CIOE' FONDATA SUL GOVERNO DI
"MIGLIORI" E SUI VALORI DI GERARCHIA, ORDINE E GIUSTIZIA": la costruzione del nuovo STATO doveva avvenire
"sulle rovine dello stato demoparlamentare" (vedi
volontario "ORDINE NUOVO" sequestrato presso lo Funt-
corvo - vol VII). In quale modo si doveva abbattere lo
"stato demoparlamentare"? Con la "strategia globale
dei movimenti nazionalrivoluzionari" (pag. 13 opuscolo
"Ordinamenti per una linea politica ordinovista" di

51

Clemente Graziani, n.2 dei "Documenti" del movimento politico "ORDINE NUOVO", opuscolo sequestrato presso la Pontecorvo - v.cit.vol.VII). La difesa ha sostenuto che citando tale opuscolo - come l'hanno citato i primi giudici nella appellata sentenza (pag.40) - si giunge alla responsabilità oggettiva, si incrimina, cioè, per il solo fatto di possedere un opuscolo, che propugna una determinata ideologia. Si è già detto che il Graziani era il segretario politico in Roma del movimento politico ORDINE NUOVO in Roma, da cui il gruppo torinese - tuttavia autonomo, si è visto, nella attività cospirativa - traeva ispirazione. La difesa non può, quindi, chiedersi, come si è chiesta, "e chi è questo signor Graziani?". Soprattutto le seguenti argomentazioni (il documento "appunti", il "quaderno" per la confezione di ordigni esplosivi, i corsi para-militari) fanno del possesso di opuscoli del genere un elemento a carico degli imputati che, in via integrativa, più compiutamente convince sulla esistenza della illecita associazione.

Il documento "APPUNTI PER UNA LEZIONE SULLA TEORIA

DELL'ORGANIZZAZIONE" è esaminato con attenzione dai

giudici (PAG. 35/39 app.sent.). I passi salienti

preziosamente riportati. Questa Corte a detto tra-

zione rinvia, precisando che gli "appunti" (d'ora

62

in poi il documento sarà così chiamato per brevità) sono allegati, in copia dattiloscritta, al verbale di dibattimento di primo grado - vol. B - e si trovano, nella copia fotostatica che pervenne da unanime al giornalista Diego Novelli di Torino e poi portati e lasciati dal giornalista stesso al giudice istruttore, nel fascicolo n.6 delle perizie - vol.XV). Dopo che gli appunti pervennero al giudice istruttore, il magistrato diede incarico a perito grafico di accertare se le correzioni a mano, effettuate sulla detta copia fotostatica, fossero redatte dal FRANCIA SALVATORE (che, nelle mosse della istruttoria, si era reso lottitante); l'incarico fu dato il 13 gennaio 1975, con l'intervento del P.M. e di sette avvocati difensori, tra i quali quello che rappresentava il difensore del Francia. Furono fornite al perito scritture di comparazione, rappresentate dalla scheda del Fronte Nazionale intestata al Francia, da un'agenda con nomi e indirizzi sequestrata al Francia, da lettera firmata dal Francia, della domanda di iscrizione al Fronte Nazionale firmata dal Francia. Degli avvocati presenti non fu preposta alcuna eccezione od osservazione sulla conferenza o meno degli scritti di comparazione. Deposito il perito la relazione e conclusa riferendo che le correzioni manoscritte sul dattilo-

53
/

scritto, nella loro totalità, provenivano dalla mano del Francia. Il perito specifica che il parere è espresso con grado di certezza tecnica. Questa è la vicenda procedurale relativa alla perizia grafica. La difesa ha riproposto la critica avverso detta perizia, già posta in primo grado. Circa il mancato provvedimento di sequestro, già esattamente ha osservato la Corte di primo grado che nessun pregiudizio è derivato ai diritti di difesa, poichè il documento venne a trovarsi nella disponibilità della difesa stessa quando venne affidato l'incarico peritale. Circa le scritture di comparazione, esse vennero fornite in modo utile al perito e non fu mosso alcun dubbio o alcuna obiezione. Circa la ipotesi di manipolazione mediante fotomontaggio, non v'è alcun fondamento tecnico che si stato indicato dalla difesa, tenuto conto dello svolgimento della perizia grafica, che non esentava ogni motivata istanza o eccezione al riguardo, sì che - come già ebbero ad affermare i primi giudici - la generica osservazione deve considerarsi su di un piano di semplice allazione, inefficiente per quanto concerne la positiva valutazione del dato probatorio, come sopra accennato secondo le garanzie della difesa.

Ed allora, passando all'esame del contenuto del documento, non può che convenirsi sulla conclusione

64

tratta dai primi giudici: non v'è bisogno di illustrare il documento per convincersi che rappresenta un programma inequivoco di rivoluzione armata contro il sistema statale. (v. pure dep. test. Ingravallo - infra - pag. 113) Dei resto, si è detto testualmente, nell'arringa di uno dei difensori, che il documento in sé e per sé - è indubbiamente base per un'azione rivoluzionaria. Ma - si è eccepito - non vi è progetto coespirativo: mancano, cioè, ad avviso della difesa, la suddivisione dei compiti e la occorrente priorizzazione per acquisire i mezzi di attuazione.

Circa la suddivisione dei compiti, già si è detto degli schemi e degli organigrammi acquisiti. Vale sostenere, come ha sostenuto la difesa, che i compiti si riferiscono a incarichi "sociali" o "sportivi", privi di ogni significato coespirativo. A prescindere dalla considerazione che di attività sociali o sportive non esiste alcuna risultanza in fatto, né la difesa li ha indicati o comprovati, sta di fatto che nella redazione dei documenti v'era pur sempre il cauto uso delle parole (tuttavia, già le parole "organizzazione", "informazioni" e "propaganda politica" assumono rilievo) nell'ambito di un piano coespirativo, ed al riguardo l'accenno al "codice" fatto dal Garrone quando rese dichiarazioni spontanee e orali alla polizia (v. fasc. pers. GARRONE - n. 1000).

65

Questura Torino n. 2462/U.P. 20/7/1974 - il Garrone ebbe a dichiarare che la Pontecorvo "gli aveva consegnato anche un appunto in codice") ha indubbiamente il suo peso, poichè convinche che i membri dell'associazione si rifacevano a termini convenzionali, come è praticato da appartenenti a gruppi la cui attività vuole essere coperta;

Anche si è obiettato, da parte della difesa, come già in primo grado, che, comunque, non vi è prova, circa il documento "appuntati", della conoscenza del contenuto da parte dei coimputati, ovvero della sua pubblicizzazione. Sul punto hanno motivato i primi giudici: le annotazioni dimostrano l'interesse e l'uso da parte del Francia, il modo con cui pervenne al processo (inviato da anonimo ad un giornalista e da questi rimesso al giudice istruttore) dimostra che si trattava di un documento interessante e compromettente. Incauto è il riferito della PONTECORVO al documento quando disse (f. 14/B interr.) ~~quand'altro~~ al giudice istruttore che probabilmente si trattava del testo di una conferenza tenuta da RAUTI (noto esponente della estrema destra) al circolo ufficiali di Torino successivamente tenuta dal FRANCIA al circolo "Stelapolare" di Torino. La PONTECORVO, al dibattimento in primo grado (f. 34) corresse tali dichiarazioni:

6.6

disse di non avere mai sentito parlare di detti "appunti". La circostanza del Francia che tenne conferenza su detti "appunti" trova riscontro nel fatto che presso il "Centro Stella Polare" trovava sede l'Associazione Nazionale d'Arma Milizia (ANAM), di cui era presidente OLIVO Giorgio, componente della Giunta provinciale del FRONTE NAZIONALE in Torino (f.25/P interr.); e dei riferimenti al FRONTE NAZIONALE si trova riscontro negli interrogatori del Francia (f.1/12 retro interr.: "...l'opportunità di dar vita.....ad un centro di Torino del FRONTE NAZIONALE e del PAVIA (il Pavia era responsabile del FRONTE NAZIONALE per il Piemonte - f.25/1 retro interr.). Le due circostanze furono riferite in istruttoria dalla Pontecorvo (conferenze al Circolo Ufficiali ed all. Stella Polare) spontaneamente, poichè delle conferenze tracce non v'era agli atti; e quella tenuta alla Stella Polare trova il riscontro appena precisato. Non appare, quindi, credibile, la Pontecorvo, quando riferì la sua versione, spiegando che rese le dichiarazioni al giudice istruttore "in una confusione di memoria". Si aggiunge che le annotazioni fatte dal Francia sul documento non sono chiose apposte da chi fu oggetto di studio personale il documento, ma indicano la destinazione ad una lettura, corrispondentemente alla premessa

67

na, che accenna ad un "corso di cultura politica",
mentre, in realtà, gli "appunti" consistono in un ve-
ra e propria lezione sulla "guerra rivoluzionaria":
lezione, ovviamente, da tenere, anzitutto, agli acco-
liti della associazione.

Peraltro, gli "appunti" trovano riscontro nel
"quaderno" del PIERRI per confezionare ordigni esplo-
sivi, "quaderno" che la sentenza di primo grado qua-
lifica come documentazione dei progetti di azione di
violenza della associazione. La sentenza appellata
(pag.43) afferma che il "quaderno" fu integralmente
copiato dal libro "Il sangue dei leoni" (si tratta
di libro della serie "Africa in lotta"). Per l'esat-
tezza, nella relativa perizia (n.13 vol.XVI) non si
afferma la integrale trascrizione dal citato libro.
La perizia, dopo avere concluso sulla idoneità delle
indicazioni contenute nel "quaderno", circa l'uso e
l'impiego di meccanismi effettivamente dannosi e peri-
colosi, con esiti anche mortali, riferisce che le in-
dicazioni medesime erano state "in massima" tratte
dal libro; le indicazioni non tratte dal libro "sono
generalmente conosciute tra i terroristi". Non è,
quindi, esatto affermare che il PIERRI ebbe semplice-
mente a rivolgersi "alla pubblicistica in comune com-
pleta". Né vale allegare, come allega la difesa, una

68

presunta inconciliabilità tra gli "appunti" ed il "quaderno". Secondo il difensore, o gli "appunti" erano il testo-base per la guerriglia, ed allora il "quaderno" è l'iniziativa di un singolo (vedi motivi appello FRANZIA), oppure gli "appunti" e il "quaderno" appaiono entrambi espressioni di individuale iniziativa. Occorre non scordare - osserva questa Corte - che gli "appunti" danno disposizioni e consigli per il reclutamento, per la compromissione (ovvero la "compromissione del militante" in una serie di azioni di rilevanza graduale, per comprometterlo definitivamente "coi destini dell'organizzazione, di modo che ogni ripensamento divenga, in pratica, impossibile: programma di compromissione che non è, di certo, pertinente ad una associazione politica con fini e mezzi leciti), per l'iper-reclutamento, per la disciplina, per la sicurezza, per il gruppo operativo tipo, per l'uso del nome di copertura, per il sistema di allarme, per le squadre di sabotaggio. E le indicazioni specifiche contenute nel "quaderno" (bottiglie Molotov, bottiglie Molotov auto-accendiatrici, "cocktail" Molotov, sabotaggi ai tralicci delle linee aeree, ricambi, dispositivi a scoppio a tempo, vari tipi di micce, le materiali improvvisate, dispositivi di ritardo, capacità dei fiammiferi, il "napalm" improvvisato, le

69

anche a meno improvvisate), non sono oggetto degli
"aggiunti": questi ultimi sono integrati dal "quaderno"
e viceversa, in modo che alle disposizioni sulla tattica
della guerriglia corrisponde, in via generale, la
possibilità di confezione e di impiego di esplosivi,
con spiegazioni del tutto accessibili e utili in ogni
evenienza. Il "quaderno" preannuncia un seguito: dopo
le istruzioni sulle "cose", a pag. 21 si riferisce alla
la conoscenza di "determinate persone". E' evidente
come l'affermazione provenga da parte di persona che
si pone - praticamente - ogni aspetto del problema
e si ripromette di dare istruzioni sempre più precise,
non certo nel limitato ambito di una iniziativa perso-
nale, ma giovandosi dell'inserimento in una organiz-
zazione, in un insieme di persone, cioè, che consente
di estendere l'attività di ricerca e di preparazione.

Il "quaderno" reca sulla prima pagina le parole
"CAMPI PARAMILITARI" e detta istruzioni al riguardo.
Con la premessa (pag. 15) si sconsiglia di fare il
campo a chi vuole trascorrere giorni di vacanza sui
monti, perchè il campo è un luogo di esercitazioni,
piazza d'armi. Vi deve essere un responsabile e
previste punizioni per chi non si uniforma alla
disciplina. Nelle ore di riposo (dopo le esercitazioni)
si parlerà "sempre e quasi di politica" (pag. 13).

fo

Ci si prepara alla guerriglia urbana con fionde, buloni, tascapane, pietra, fiammiferi anti-vento, bottiglie. Occorre predisporre ad attuare "il servizio di sentinella". Si procederà "a fare sparire la roba" sotterrando il "materiale compromettente".

Sono tutte indicazioni - osserva questa Corte - che decisamente contrastano con le argomentazioni proposte nei motivi di appello del difensore del Francia, secondo cui si tratta di normali campeggi, al di là di ogni programma cospirativo (gli imputati accennano ad attività alpinistiche, a vacanze in montagna).

Il 25/2/1971 una lettera della Associazione giuristi democratici presso il Circolo della Resistenza in Torino aveva segnalato ai Carabinieri di Bardonecchia e alla Polizia di Frontiera la esistenza di gruppi paramilitari, nonché di gruppi di giovani che intraprendevano in Bardonecchia riunioni o discussioni di cittadini, e pubblicamente esaltavano metodi del fascismo. Il rapporto n. 374 in data 4/3/1971 della Polizia di Frontiera (vol. XVII, fasc. 7, p. 35), relativamente al menzionato esposto, riferisce: "nelle adunanze del fortino di Foens (di cui si è detto, all'inizio dello svolgimento del processo) erano state constatate tracce di quattro tende da campeggio: s'era

e. 23 71

Inoltre, accertato che due giovani, l'8 gennaio 1971, in Bardonecchia, erano passati a vic di fatto "nel corso di una discussione di carattere politico" ed erano stati divisi da altri quattro giovani. Altro non si era accertato. Ma ciò indica come già esistesse

uno stato di tensione nella cittadina montana, tale da indurre associazioni a fare denunce all'Autorità.

La difesa mette in rilievo: le esercitazioni non sono avvenute, gli ordigni esplosivi non sono stati confezionati, le squadre di sabotaggio non sono state

formate neppure sulla carta, le indagini del CG non hanno appurato a nulla, è stato ^{fatto accedere /} ~~subentrato~~ al campo,

dagli stessi frequentatori dei campeggi, un giornalista dell'"UNITA'"; sono stati lasciati avvicinare estranei.

Osserva questa Corte che le armi sono state impiegate, tanto che sono stati trovati bossoli e fori lasciati da proiettili in vari punti, come si è detto all'inizio della presente sentenza; che, quindi, le esercitazioni vi sono state, non a fini amministrativi; che la vanità di un giornalista a fare fotografie

(vol. XVII, fasc. 4, f. 6) e l'avvicinamento di estranei non escludono il buon funzionamento del servizio di sorveglianza (sentinelle, binocoli, radio-telefoni) di cui scrive il PISBU nel "quaderno", che le indagini

42
/

dei CC. approdaronò a qualcosa, come si è detto nelle prime pagine di questa sentenza. Per quanto concerne i concreti addestramenti, è evidente che si trattava di esercitazioni nel tiro con le armi, nei turni di guardia, nell'uso dei radiotelefoli (i "walkie-talkie" indicati nel "quaderno" del Pierri). Si noti che i "walkie-talkie" proprio consistono in apparecchi di comunicazione via radio a due vie e venne creato per essere trasportato da una persona e funzionare mentre questa cammina; se poi vi sia stato addestramento alla guerriglia, non è dato di sapere, perchè evidentemente, se lo si praticò, si fece con tutte le cautele di clandestinità del caso; sta di fatto che le istruzioni del PIERRI (esse provenivano da esperienze di gruppo, perchè relative ad attività di più persone ed in modo organizzato) circa le dotazioni di fionde, bulloni, tascapani, bottiglie (queste ultime, da mezzo litro - pag. 10 "quaderno" - pertinenti ai vari tipi di bottiglie Molotof) buttano in primo piano il significato dei campi paramilitari. Quindi, non soltanto gli stessi servirono - come afferma la sentenza di primo grado - all'addestramento teorico (sottobotaggi e guerriglia) e a sviluppare la coesione dei vari gruppi, ma anche all'esercizio nell'uso delle armi. I primi giudici hanno escluso, al riguardo, il

43

adottato fine rievocativo (pag. 45 sent. app.) per i due campi del 1970 e del 1972; questa Corte condivide, con le precisazioni sopra indicate, la qualificazione adottata dalla Corte di primo grado circa i campi paramilitari, nel senso di assumere dette circostanze come ulteriore elemento a riprova della illiceità dei fini e dei mezzi dell'organizzazione. Illiceità, ~~avanzata~~ per la comunanza di vita in detti campi, ben nota a chi li frequentava e soprattutto nota a chi provvedeva per il loro funzionamento.

SECONDA PARTE DEL CAPO A) DELL'IMPUTAZIONE : "attraverso la formazione di squadre armate di militanti aventi il compito di provocare disordini e successivamente di ~~ad~~ oggiare reparti militari in servizio di ordine pubblico"

La sentenza di primo grado ritiene provato che il fine della associazione è eversivo e che vi fu addestramento, anche se soltanto teorico, alla guerriglia, al sabotaggio, alla confezione di ordigni esplosivi, all'uso delle armi, e che vi fu partecipazione ai campi paramilitari: "il tutto nel quadro della conclamata vocazione rivoluzionaria" (pag. 46 sent. app.).

Condivide queste ^{Cort} affermazioni, pur precisando che l'addestramento per l'uso delle armi non fu soltanto teorico, dato che - come si è detto trattando

74
appena sopra dei campi paramilitari - vi furono effettive esercitazioni nell'uso delle armi.

La Corte di primo grado, tuttavia, esclude la ipotesi della seconda parte del capo A) dell'imputazione.

I primi giudici giungono ad escludere tale ipotesi perchè PAOLO FRASCINELLI (prima teste e poi coimputato), ritenuto non punibile per recesso dalla associazione con sentenza istruttoria 21/6/1975 - v. pagg. 69 e 70 della sentenza medesima) non è credibile, nelle sue affermazioni, appunto circa il menzionato schema di intervento delle squadre armate di ORDINE NUOVO.

Non è credibile, secondo i primi giudici, sia perchè non venuti a mancare i riscontri obiettivi, a seguito delle indagini condotte in istruttoria per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal Frascinelli sia perchè questi, ricoverato per due volte in case di cura per malattie mentali, è personalità schizoidale e mitomane (pagg. 46 ss. sent. app.)

Questa Corte, per contro, ritiene l'attendibilità del FRASCINELLI. I riscontri non sono mancati. È pur vero che i depositi di esplosivi, indicati dal Frascinelli, non sono stati rinvenuti (vedi vol. XVII fasc. 7 ff. 186/191 - rapp. 12/2/1975 n. 6/5 del Nucleo speciale di polizia giudiziaria di Torino) ma si può dire senz'altro per scontato che dopo sei-sette anni non

75

invenisse traccia dei depositi di esplosivi (destinati, in genere, a frequenti trasferimenti per sfuggire ad eventuali ricerche). Infatti, il FRASCINELLI, nel raccontare i fatti, si riferisce agli anni 1968-1969 (e tra i fatti sono i depositi di esplosivi). Le dichiarazioni le rende al giudice istruttore nel maggio 1974, e le indagini, tese alla verifica di quanto da lui dichiarato, iniziarono nel 1975 (v. cit. rapp. che fa riferimento alla richiesta del giudice istruttore in data 29/1/1975): intervallo largamente sufficiente - tenuto conto delle non improbabili "fughe di notizie" - all'allarme ed alle misure del caso. Inoltre, per il materiale esplosivo di origine straniera indicato esistente dal FRASCINELLI nell'albergo EDELWEISS di Chamois (Aosta), le indagini, pur non accertando la esistenza del deposito (ed alla negatività delle indagini possono avere dato contributo le regioni anzidette), indicarono che il Cantelli, gestore di detto albergo (indicato dal Frascinelli - f.12/3 retro cit. fasc.), si era allontanato per ignota destinazione, probabilmente per la Germania (f.189 cit. fasc.7).

Disse il Frascinelli che era stato incaricato dal console di Grecia a Milano, Vaccalopoulos, e dall'addetto militare, Skourtis, di controllare due studenti greci di sinistra, esuli, Pateofrastous e Gigas; le indus-

16
/

gini accertarono che dal 1966 al 1968 resse il Console
gato greco in Milano Vakilopoulos, cancelliere Skouras
tis Petros, e che dal 1967 esisteva in Milano lo stu-
dente universitario Ghigas, nato ad Atene.

Il Frascinelli aveva indicato il responsabile della
la "Alleanza Cattolica" in Milano come colui con il
quale avrebbe messo a punto un certo piano eversivo.
Le indagini nulla accertarono circa piani cospirativi
del genere; riferirono, tuttavia, che detta associa-
zione coordinava l'azione di vari gruppi degli Atenesi
italiani per opporsi alla attività "degli studenti
universitari filo-cinesi".

Il Frascinelli ebbe anche a dire che era in con-
tatto con un giornalista di Milano, il quale aveva
una casa a Pian del Rascino, secondo quanto gli disse.
A Pian del Rascino (Rieti) avvenne, il 30/5/1974, due
giorni dopo la strage di Brescia, un conflitto a fuoco
tra forze dell'ordine e neofascisti, come ricorda
la appellata sentenza (pag. 48). Una pattuglia di Carab-
binieri fece irruzione in un campo paramilitare alle-
stito da terroristi "neri", due Carabinieri e un ag-
ente appartenente alle "squadre d'azione Mussolini" (SAM) ri-
masero uccisi. Le indagini asperate all'ucce riferirono
no: "Non è ancora stato possibile accertare se il pre-
detto (il citato giornalista di Milano) possiede una

essa in Pian del Rascino.

Ma, soprattutto, il FRASCINELLI fu preciso nel fornire dati sul gruppo torinese: esattamente indicò i nomi (Francia, Mazzeo, Maritani, Dionigi, Cocco, Rizzon - v. ord. rinvio a giudizio), le date (1967-1968,

quando il movimento ORDINE NUOVO in Torino incominciava a svilupparsi), i campi paramilitari. Ai campi -

dice il Frascinelli - si tenevano lezioni sulla guerriglia e sul sabotaggio. Si facevano esercitazioni di tiro al bersaglio, da fermo e di corsa; poi si raccoglievano i bossoli per non lasciare traccia. Ciò è

del tutto aderente alle istruzioni contenute nel "quaderno" del PIERRI e spiega come l'aver fatto accedere

il giornalista per visitare il campo e l'aver fatto

avvicinare estranei seguissero a misure precauzionali.

In una riunione tenutasi nel 1968 in Milano, v'erano

anche PINO RAUFI, il FRANCIA e il MAZZEO (responsabile

per il movimento ORDINE NUOVO quale ispettore per il

ord. - v. pag. 116 cit. sent. 21/11/1973 Trib. Roma). Fu

riferito al FRASCINELLI che si parlò, nelle riunioni,

di colpo di Stato, della "disponibilità" di alcuni comandi

dell'Esercito, della concretezza di tale ipotesi,

il ruolo di ORDINE NUOVO per appoggiare l'Esercito.

Alcuni il FRASCINELLI che era lo schema dell'intervento

da parte di ORDINE NUOVO consisteva nell'essere

77

78.

pronto in punti strategici, dove avrebbero dovuto fare rastrellamenti di avversari politici (così provocando disordini, per appoggiare l'Esercito, che sarebbe intervenuto in servizio di ordine pubblico). Tali informazioni il FRASCINELLI le raccolse anche da DICHIARIGI (il DICHIARIGI è indicato nella sentenza della Corte di Assise di Torino - pag. 56 - quale reggente provinciale per ORDINE NUOVO e come designato successore del FRANZIA). Dovevano intervenire alcuni reparti dell'Esercito e si parlava dei "LAGUNARI": per quanto può valere, presso il MAZZEO si sequestrò un libro delle truppe lagunari (f. 89 fasc. 7 vol. XVII). Si parlò di predisporre posti strategici, si parlò di emergenze ("...se si fosse verificato un certo momento..." fasc. es. test. f. 12/3 - "...mi ha detto di tenermi pronto..." ibid. f. 12/4).

Quanto fu stabilito alla riunione di ORDINE NUOVO in Milano trova puntuale riscontro con quanto ebbe a dichiarare il PAVIA (f. 25/2 fasc. 2 vol. XVII). Questi, premesso che il FRONTE NAZIONALE - cui egli apparteneva - tendeva ad escludere la violenza come mezzo di lotta politica (mentre ORDINE NUOVO "non disdegnava l'uso della violenza") precisa che si discusse spesso sull'atteggiamento di appoggio "IN CASO DI INTERVENTO DEI MILITARI". L'atteggiamento

continua il PAVIA - era definito con la frase "AN-
NOIE IN CASERMA".

Il FRASCINELLI non fu creduto dai primi giudici
anche perchè ricoverato in due luoghi di cura per ma-
lattia di mente. Le relative cartelle cliniche furono
acquisite con ordinanza dibattimentale della Corte di
primo grado, su istanza d'uno dei difensori, al ter-
mine della inchiesta dibattimentale (v.f.135 verb.dib.).

I due ricoveri si riferiscono a periodi eguali di due
settimane, nel 1966; il primo ricovero si concluse

con la indicazione "grave caratteropatico, inadatto
alla vita sociale, prodigo, fatuo, personalità schi-

zoida, tentativi anticonservativi" ed il secondo con
lesione psichico che lo presentava vigile, ben orienta-

to nel tempo e nello spazio, con lacune nella memoria
dei fatti passati. La seconda cartella lo indica "grava-

zione di mente, ritomane". Non si prende in considera-
zione, per l'irrelevanza, il ricovero di tre giorni

all'ospedale ANEM di Baggio (Milano) per trauma cranio-
ca e distorsione primo dito mano destra (f.191/7/XVII)

seguito di un tafferuglio con la polizia (f.12/2

f.12/2 vol.XVII). In definitiva, per quello che si

prende dalle sintetiche cartelle cliniche, si

tratta di un individuo poco socievole (personalità

schizoida), tendente ad ingigantire la portata del-

80

le proprie vicende (il mitomane parte da una base di verità, l'isterico inventa di sana pianta), soggetto a non ricordare tutto il suo passato. Ma ciò che ricorda lo rievoca con fondatezza, perchè è vigile e lucido. Gli può sfuggire qualcosa dalla memoria; ma ha possibilità rievocativa. Ed infatti quanto dichiara per il MOVIMENTO ORDINE NUOVO - personaggi, luoghi, date, progetti conspirativi - trova riscontro negli atti di questo processo; e per di più trovano riscontro - o non possono più trovarlo, dato il tempo trascorso - altri dati riferentisi a fatti che di questo processo non sono.

Il FRASCINELLI rende dichiarazioni coerenti con il fine e con i mezzi - di cui già si è detto - attuati dalla associazione conspirativa di ORDINE NUOVO: egli parla, tra l'altro, di concordati "rastrellamenti di avversari politici". Ebbene, la documentazione rinvenuta nella sede di ORDINE NUOVO, circa gli avversari politici (ne dà atto la appellata sentenza a pag.31) è ulteriore elemento di riscontro in ordine alle affermazioni fatte dal FRASCINELLI.

Ma prevalentemente v'è questo da osservare: apparirebbe un po' fiacca l'ideazione di un piano evergetico che conti esclusivamente sulla iniziativa e sulla autonomia, sulla autosufficienza, insomma, del cospiratore.

87

ratori. Invece, prevedere l'intervento di forze ben più efficienti per concretare il piano, forze da appoggiare e da fiancheggiare utilmente, dà corpo all'intento conspirativo, ne delinea più nettamente i contorni. L'epoca del sorgere del piano (1968) era quella più confacente. I moti studenteschi (Berlino, Parigi, Roma), la tensione sociale e politica venutasi a creare, rappresentano credibile il piano teso alla affermazione di un governo "forte", "d'ordine", quale è quello che ORDINE NUOVO tende a creare mediante la rivoluzione armata.

L'evenienza, l'ora X, erano piuttosto remote, è vero. Dice il PAVIA: "Escludevo l'intervento dei militari perchè non ho mai creduto a questa possibilità" (f.25/2 fasc.2 volXVII). Il Pavia non vi credeva. Vi credevano il FRANZIA ed il MAZZEO, e ne discussero e ne fanno oggetto del piano conspirativo ad una riunione nazionale. I metodi violenti - rifiutati dal PAVIA - sono da questi addebitati al movimento ORDINE NUOVO, che vede appunto il FRANZIA responsabile per il Piemonte.

L'ora X, dunque, come prospettata dalla conspirazione poteva non giungere mai. Ma ciò non rileva. Si è detto che la eventuale inidoneità dell'azione preparata per attuare il delitto di attentato contra la

82

Stato è irrilevante (Cass. Sez. Un. 14/3/1970 Kofler).
Quello che importa è che vi sia rapporto di adeguata
causalità per quanto si riferisce all'intento coSPI-
rativo. E non v'è dubbio che il fine di abbattere lo
Stato democratico trova adeguatezza (si ripete, su di
un piano meramente coSPIrativo) nei mezzi progettati
da CRDINE NUOVO: esercizio nell'impiego delle armi,
addestramento, anche se soltanto teorico, alla guerri-
glia, al sabotaggio (previe istruzioni sulla confecio-
ne di ordigni esplosivi), **partecipazione a campi para-**
militari, il tutto nella previsione di intervento
di squadre armate in appoggio - secondo le riferite
modalità - a Reparti dell'Esercito in servizio di or-
dine pubblico.

Il progetto, così articolato, rimase attuale, a
to che furono tenuti i campi paramilitari nel 1970
nel 1972, fu tenuta la riunione dell'11 novembre 1972.
Circa detta riunione, si è detto, da parte dell'Es-
fesa (v. motivi appello FRANCIA) che per riferire la
espressione "IL NOSTRO IMPEGNO FUTURO" all'intento
di prostrarre per l'avvenire l'attività adotta dal
PROVVEDIMENTO di scioglimento assunto dal Ministero
dell'Interno nei confronti del movimento CRDINE NUOVO.
occorre anche dimostrare il possesso nel FRANCIA di
singolari capacità divinatorie, in quanto la sentenza

83

del Tribunale di Roma è in data successiva (21 novembre 1973). Si lamenta, inoltre, al riguardo, che il provvedimento di scioglimento sia stato assunto dal Ministro per l'Interno anzichè dall'intero Consiglio dei Ministri. Si osserva che la legge SCELBA prevede l'ordine di scioglimento da parte del Ministro per l'Interno "sentito, il Consiglio dei Ministri"; circa le "capacità di vinaterie", è proprio la PONTICORVO a dichiarare che in quella riunione "si parlò del probabile scioglimento di ORDINE NUOVO" (v.f. 4/D retro fasc. 2 vol. XVIII); ed il PIERI precisò al giudice istruttore che alla riunione anzidetta si discusse prevalentemente della iniziativa da assumere "dopo lo scioglimento di ORDINE NUOVO". Può dirsi, anzi, a proposito della riunione, che del tenore della relativa convocazione, ^{traspariva lo scopo} in quanto si usò la dizione, pur cauta, "Sarà illustrato l'attuale momento politico e il nostro impegno futuro", con allusione al prossimo eventuale scioglimento di ORDINE NUOVO (v. lettera sequestrata presso il Garameri - vol. VII). Alla riunione, tra gli altri, partecipò pure il CARONE (v. ff. 9 retro e 12 retro fasc. 2 vol. XVII).

Pertanto, questa Corte, in accoglimento dei motivi di appello proposti dal P.M., dichiara sussistere di cui alla seconda parte del capo sub A).-

84

CIRCOSTANZA DIMINUENTE - LIEVE ERITA' DEL FATTO
INAPPLICABILITA' - ART. 311 C.P.

Fondatamente il P.M. lamenta, nei motivi di appello, la applicazione, da parte della Corte di primo grado, della diminuzione di cui all'art. 311 C.P.; in proposito, il P.M. richiama quanto motivato dai primi giudici sulle modalità di iscrizione e di tesseramento, la divisione in settori di attività, la distribuzione di compiti tra gli associati, gli stretti e costanti rapporti con gli organi centrali del movimento nonché con collaterali organizzazioni straniere (pagg. 31/32 sent. app.): elementi tutti, osserva il P.M., che hanno portato i primi giudici ad affermare la serietà e l'impegno dell'attività associativa, in modo che "non può revocarsi in dubbio che l'organizzazione - con sede, aderenti, dirigenti, distribuzione di compiti sia esistita in Torino".

Il "Centro elettronico" ha fornito, in materia, un'unica decisione: è quella, già menzionata, della Suprema Corte, Sezioni Unite, 18/3/1970, Kofler. Per l'applicabilità della diminuzione occorre fare riferimento, secondo la citata decisione, "alle dimensioni dell'associazione cooperativa e al contenuto del suo programma operativo". Le seguenti circostanze contribuiscono che la organizzazione non era di esigue dimensioni.

85

Tanto per parlare dei "personaggi" del gruppo, FRANCIA, PONTECORVO, AMBROSINI, STASI, figureno nell'elenco degli imputati di cui alla richiesta di mandato di citazione in data 13/7/1974 da parte del P.M. presso il Tribunale di Roma (n. 5586/1974 reg. gen. Trib. Roma) con la imputazione di cui agli artt. 1 e 2 della legge Scelba, unitamente a figure di primo piano del movimento cospirativo in campo nazionale (Clemente Graziani, Elio Massagrande); l'attività del gruppo torinese prevedeva varie località del Piemonte (lo si è visto esaminando i citati organigrammi (f. 10 vol. III); rilevante è il periodo di tempo a cui l'attività si riferisce (dal 1967 al 1974).

Dimensioni, dunque, tutt'altro che trascurabili, considerando le persone, lo spazio, il tempo.

Soprattutto, è rilevante il contenuto del programma operativo, che si riferisce alla "rivoluzione armata contro il sistema statale" (pag. 39 sent. app.), ovvero il più acceso, al più drastico programma che possa porre un'associazione cospirativa per a battere lo Stato.

Confermamente ai motivi di appello proposti dal

questa Corte esclude le dimissioni dell'art. 311 U.P.

ESPOSIZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI DEGLI IMPUTATI

P R E M E S S A: Si rimanda, per quanto ha tratto alle argomentazioni addotte dai difensori in tema

86

generale, a quanto già precedentemente osservato da questa Corte circa sussistenza, fine, mezzi, entità della organizzazione. La motivazione relativa alle singole posizioni riguarderà, quindi, essenzialmente, il rilievo dell'attività svolta da ognuno e la consapevolezza del fine e dei mezzi dell'associazione.

F R A N C I A S A L V A T O R E

A diciotto anni è assunto dalla RAI-TV, in Torino, vi presta servizio fino al 1968, data alla quale rassegna le dimissioni. Ne esce con la qualifica di "cameraman A" (v. produz. dib. 1° gr.). Ma già nel 1964 subisce condanna dalla Corte di Assise di Torino alla pena di un anno e sette mesi di reclusione e 27.000 lire di multa per vilipendio alle Forze Armate della Liberazione, per apologia del fascismo, per diffamazione. La pronuncia è confermata con sentenza 20/5/1965 di questa Corte di Assise di Appello. Seguirà annullamento senza rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione (sent. 24/10/1966) relative ai reati di vilipendio e di apologia, estinti per amnistia. La condanna per il reato di diffamazione verrà condonata per effetto del D.P. 4/6/1966. In allora, Francia era direttore responsabile della rivista trimestrale "I quaderni neri". La sentenza della Corte di Assise di Torino lo indica reggente del centro sin-

87

principale di ORDINE NUOVO in Torino dal 1965; da detto anno i primi giudici tracciano un arco di tempo fino al 1974, e cioè fino a quando la Pontecorvo tenta di fornire, a lui latitante, le sopravvenute notizie di rilievo sul movimento (tramite il Garrone). La Corte di primo grado mette in risalto la sua attività e richiama la riunione dell'11/11/1973, della cui importanza già si trattò.

I motivi di appello trattano gli argomenti già esaminati da questa Corte in linea generale (attività "alla luce del sole", gli "appunti", il "quaderno" del Pierri, i campi paramilitari, la anzidetta riunione). Nei motivi di impugnazione, inoltre, lo si vuole indicare come un semplice addetto, si pone in evidenza che non partecipò mai ad episodi di violenza, si richiama il provvedimento della Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Torino, con cui fu scarcerato per mancanza di indizi.

Osserva questa Corte che il ruolo rivestito dal Francia non fu certo quello di gregario. E' sufficiente leggere la lettera 2/1/1973 scritta dal Garamori all'Usai (vol. VIII Usai): "...Il giorno 23 antevigilia di Natale il Francia è stato liberato per mancanza di indizi e non so descriverti l'euforia che abbiamo trascorsi in quei momenti..... Qui da noi, ora con

88

"lui" libero si aprano nuovi orizzonti;... (le vignette che racchiudono LUI sono nel testo della lettera). Una delle lettere di convocazione per la più volte menzionata riunione dell'11/11/1973 è firmata dal Francia quale "reggente provinciale" del movimento politico ORDINE NUOVO (v. vol. VII Caramori). Il settore "preparazione politica" è affidato al Francia (f. 20/III); in altro organigramma (f. 254/II) al Francia fanno capo ispettorato e reggenza. La rivista "MPCIA" è diretta dal Francia (vol. VII Caramori). Le schede biografiche sono da lui compilate (vol. III n. 6 - cartellino "CRONICA"). La scheda biografica di lui riferentesi è da lui compilata (ibid. scheda n. 70) reca l'indicazione delle cariche ricoperte nel movimento politico ORDINE NUOVO (con appartenenza al movimento medesimo dal gennaio 1966) quale Isp. Reg. - Reggente Prov. - Direttore Nazionale - maggio 1969 - marzo 1969. Per quanto si riferisce al provvedimento della Sezione istruttoria della Corte d'Appello di Torino, occorre rilevare che l'imputazione è fondata sulla legge Scelba: è la sola imputazione contestata fino a quel momento processuale. In prosequo di tempo, le indagini presero corpo, si addivenne alla contestazione del reato di cospirazione politica, sull'appoggio di precisi e sopravvenuti elementi probatori.

89

Il provvedimento della Sezione vanna, così, a sfocarsi,
passando l'utile considerazione dello stesso.

La consapevolezza del fine e dei mezzi scaturisce
dal lungo periodo di attività, dalle cariche ricoperte,
dall'impegno dedicato, si può dire in via esclusiva,
al movimento. Egli, nella propria scheda, annota la
propria iscrizione nell'ordine dei giornalisti di Torino,
dal 1962, e scrive "assicuratore" per l'attività
lavorativa. Ma così si qualifica per l'attività politica:
"tiene conferenze, è un agitatore, un propagandista".
Elementi inequivoci che mostrano il ruolo
di notevole impegno rivestito dal Francia, e rendono,
di conseguenza, inaccettabili i motivi di appello sia
per la richiesta assoluzione (in via principale perché
il fatto non costituisce reato, in via secondaria per
inefficienza di prova) sia per la richiesta esclusione
del ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione.
I motivi di appello, pertanto, per quanto riguarda
la esclusione della sua responsabilità e, in subordine,
della prima parte dell'art. 305 C.P. sono respinti.

CONTROCORVA ADRIANA

Nei motivi di appello, dopo avere richiamato gli
elementi su cui i primi giudici e il collegio della
Cassazione (collaboratrice del Francia, conosciuta da tutti
i frequentatori della sede torinese, in contatto

90

tramite il Garrone con il Francia latitante), si svolgono argomentazioni in linea generale già precedentemente esaminati in questa sentenza ("appunti", sentenza 21/11/1973 Trib. Roma, "quaderno" del Pierri, campi paramilitari). Si mette in rilievo, in particolare, che determinati fatti o circostanze concernono altri coimputati e non possono addebitarsi a chi non ne risulta coinvolto.

Giova osservare, al riguardo, che mentre il P.M., nei motivi di appello, ha mantenuto, sviluppando i vari argomenti, una impostazione omnicomprensiva, i difensori, in genere, per contro, hanno inteso "pazionare" specificamente le figure dei singoli imputati, sfuggendo, così, a quella valutazione di insieme imprescindibile in reati che puniscono le illecite associazioni. E' pur vero che necessita la consapevolezza del fine e dei mezzi, e questa non può prescindersi semplicemente dalla appartenenza alla associazione. Tanto che, a punto nella valutazione di detta consapevolezza, prima in istruttoria e poi in primo grado gli imputati del gruppo torinese si ridussero, rispettivamente, da una sessantina a ventotto (rinvii a giudizio), e a sette condannati in primo grado. Ciò significa che, via via, si vagliarono le varie posizioni, traendo origine il convincimento sulla sussistenza

91

za di detta consapevolezza dall'impegno, dalla durata dello stesso, dai momenti dei più qualificanti interventi dei vari associati. Per la FORTECORVO, può valere quanto segue: essa è al corrente della conferenza tenuta dal Francis sugli "appunti" (v.f.14/3, fasc. 2 vol.XVII); nel corso dell'interrogatorio 7/6/1974 anch'essa, come il Francis, si dimostra compiutamente informata sui travasi e riflussi per i vari movimenti politici di destra, sulla consistenza della documentazione rinvenuta presso la sede di ORDINE NUOVO in via Maria Vittoria 21. Quando viene interrogata il 30/7/1974 (f.4 come sopra) rende un tale analitico resoconto sui documenti affidati al Garrone pochi giorni prima (circa persone e fatti del movimento - v.in particolare f.3/B retro, come sopra) da convincere che essa era la più stretta collaboratrice del Francis. Del Francis, ovviamente, quale responsabile di ORDINE NUOVO per Torino e per il Piemonte. Allora, il ruolo rivestito ebbe, per conseguenza, a portarla - data la sua posizione così "penetrata" nel movimento - alla conoscenza del fine e dei mezzi dell'associazione. Infatti: conosceva detti "appunti", sapeva delle insistenze del Pierri per fare i campeggi (f.14/2 come sopra). Ha affermato di non avere minimamente aderito ai presepiti del Pierri, ma non ha potuto

92

negare i contatti con lo stesso. Contatti, data la conoscenza degli "appunti, che erano portati alla realizzazione dei medesimi, quanto meno sotto un profilo teorico. Quindi, consapevolezza del disegno cospirativo, con carattere di instabilità nel tempo e nel ruolo più che qualificato, tenuto altresì conto che essa (l'ha dimostrato dando l'incarico al Garrone) era informata, in continuità, degli aspetti essenziali dell'associazione e di ogni pertinente notizia.

I richiami a "nostalgici riferimenti fascisti"

- di cui ai motivi di appello - sono già stati valutati dai primi giudici e scartati, non essendo elementi utili per la decisione. Se mai - ha rettamente affermato l'appellata sentenza (pag.30) - poteva prospettarsi il confronto tra l'attuale imputazione e quella relativa alla legge Scelba; ma quest'ultima imputazione è caduca. Anche sulla corrispondenza con l'Estero - della cui irrilevanza trattano i motivi di appello - i primi giudici non ritengono di stabilirsi quale riprova di un attacco violento alle istituzioni dello Stato.

Gli elementi probatori - diretti o indiretti -

a carico della Pontecorvo, come adottati nella sentenza appellata e come argomentati da questa Corte non sono, pertanto, confutati dai motivi di appello, di

93

~~modo che consegue la loro reiezione, per quanto con-~~
~~carne la richiesta di assoluzione perchè il fatto non~~
sussiste.

CARAMORI LUIGI :

I motivi di appello elencano gli argomenti ad-
dotti a di lui carico nella appellata sentenza per
affermarne la responsabilità: a) corrispondenza con
Usai; b) riunione dell'11/11/1973; c) rivista APOLITIA;
d) inclusione del suo nome nelle carte inviate dalla
Pontecorvo, tramite il Garrone, al Francia latitante.
Tali elementi sono disattesi dalla difesa, in quanto
non rappresenterebbero valida fonte di prova per di-
mostrare la esistenza dell'adesione al movimento po-
litico con impegno e stabilmente, conscio del disegno
cospirativo.

Il Caramori aveva avanzato "grossi dubbi" - osser-
va questa ^{parte} sulla autenticità della sua sottoscrizione
della scheda biografica di adesione ad ORDINE NUOVO
(V. Interr. vol. XVII fasc. 20 f. 20) (scheda vol. III fasc.
6 n. 43). La perizia grafica (vol. XV n. 1) accertò
l'autografia della sottoscrizione. Disse il Caramori
al giudice istruttore che frequentò la sede di via
Maria Vittoria 21 dal dicembre 1972 al marzo 1973, ma
la scheda, compilata dal Francia, è del 24 luglio '72.
Quanto si riferisce alla corrispondenza, si trat-

94

ta delle quattro lettere dal Caramori all'Usai e delle due da quest'ultimo al Caramori (v.doc.seq.pag.11 sent.app. - v.vol.VII fasc.Caramori e Usai). Così si svolge la corrispondenza: 1) con la lettera 2/1/73 (già se ne è parlato trattando la posizione del Francia) il Caramori dà notizia all'Usai che il Francia è scarcerato e che "con lui" libero si aprono nuovi orizzonti; gli chiede se è "riuscito insieme agli altri a combinare qualcosa; dà, per comunicazioni, il numero telefonico della Pontecorvo (774458); 2) con la lettera 25/1/1973 il Caramori, scrivendo ancora all'Usai, ^{tratta della tragica morte di "Sebastiano"} ~~lamenta di non averne ricevuto risposta,~~ 3) risponde l'Usai con la lettera del 1°/2/1973, partecipa al dolore per la morte di "Bastiano", si rallegra per la liberazione di "FRANCO", indica quest'ultimo (è il FRANCIA) come "l'alimentatore"- 4) il Caramori il 31/3/1973 (non il 31/3/1972, quale è la erronea data della lettera - v.verb.interr.f.20/A retro - "...si tratta in realtà del 31/3/1973;...) chiede indirizzi per l'invio del "fatidico giornalino" di prossima uscita, si complimenta per la costituzione di "gruppi" a Pisa e a Livorno; 5) risponde l'Usai (lettera 23/4/1973), dà alcuni indirizzi, ringrazia per i complimenti, chiarendo che a Livorno si era interessato lui, a Pisa un altro (l'Usai dirà al signor

95

dica istruttore - f. 23/2/XVII - che si trattava della organizzazione in Livorno di "un gruppo" di Ordine Nuovo); 6) il Caramori il 6/6/1973 comunica all'Usai che è uscita la rivista "APOLITIA" a "diffusione mondiale", frutto della fatica di tutti, lui Caramori compreso.

Nelle note prese dal Garrone, per la missione in Francia (f. 3 retro XVII/2), c'è accenno al Caramori ("...ho paura di Luigi che parli e faccia stupidaggini...."), riferimento confermato dalla Pontecorvo (ibid. f. 4/B retro) (la missione venne affidata al Garrone dalla Pontecorvo il 19/7/1974). Alle riunioni dell'11/11/1973 parteciparono, tra quelli identificati, il Francia, ~~XXXXXXXXXX~~, il Pierri, il Pitton, il Garrone (vedi interrogatori f. cc. 2 vol. XVII - fogli 3/C retro, 9 retro, 12 retro, 74 retro), ad essa fu convocato il Caramori (v. lettera già menzionata, vol. VII Caramori).

I riferiti elementi denotano un arco di tempo (quanto meno dal dicembre 1972 al luglio 1974), una qualificazione di ruolo (tanto che la Pontecorvo ha paura che il Caramori "parli"), un attaccamento al ruolo svolto - emergente, in particolare, dalla attività di proselitismo, chiaramente denunciata dalla attività corrispondenza - tali da convincere sull'impegno, sulla serietà, con cui il predetto imputato si dedicava al movimento, conoscenza finalita e

96

mezzi, in relazione al rilievo delle di lui funzioni.
Ciò stante, i motivi di appello formulati circa la
assoluzione perchè il fatto non sussiste non trovano
accoglimento.

PIERRI GIOVANNI

Nei motivi di appello il difensore del Pierri
richiama gli elementi ~~sono~~ adottati dai primi giudici
contro di lui e cioè il "quaderno", la riunione
dell'11/11/1973 e la corrispondenza con il Ravallese.
Dopo avere svolto considerazioni di carattere gene-
rale (sono quelle ~~che~~ presentate nei motivi di appello
estesi dal difensore della Pontecorvo e di altri,
considerazioni già esaminate da questa Corte in pres-
denza), la difesa prospetta il "quaderno" come fatto
privato che non si inquadra nell'ambito ~~essenziale~~,
e che, in definitiva, è espressione di spavalderia
più che di gravi intenzioni. Al riguardo, osserva
questa Corte che il PIERRI dichiarò al giudice istrut-
tore (f.74 retro XVII/2) di avere copiato le impres-
sioni relative alla confazione di ordigni esplosivi
"ADAMANDOLI" alla ~~su~~ Ideologia; e nel corso del
desimo interrogatorio dichiarò che riteneva opportuna
la infiltrazione in qualche partito per studiare
l'organizzazione e le finalità. Dichiarazioni che
all'evidenza dimostrano l'impegno dell'associato.

98

con meditati scopi che vanno al di là della spavalderia (v. pure f. 142/3/XVII per le ammissioni nella paternità del "quozerno").

Esattamente i primi giudici hanno ritenuto legate da analogia le posizioni del Caramori e del Pierri: il primo per l'attività di propaganda dimostrata nei confronti dell'Usai (paracadutista comilitone del Caramori), il secondo per analoghe attività nei confronti di Mirando e di Ravallese (compaesani di San Severo di Foglia). Il Pierri, inoltre, progettava ordigni esplosivi, con idonee istruzioni, ad un livello molto pratico, e non soltanto copiando dal libro "Il sangue dei leoni" (v. già cit. perizia 13/XVI). Inviò la lettera 25/3/1974, con cui si dava mandato al destinatario di sottrarre le tessere in bianco del Fronte della Gioventù e possibilmente delle sedi del P.S.I., della D.C. e del P.C.I. a Mirando, Ravallese o a qualcun altro (v. f. 9 retro interr.).

A ragion veduta, dunque, i primi giudici considerano dopo il capó del movimento -il FRANCIA- e la sua diretta collaboratrice -la PONTECORVO- il Caramori e il Pierri come figure di rilievo. Si forma, così, un gruppo che più si impegna, che attivamente opera, per il ruolo svolto segue le vicende del movimento e questo aderisce con stabile vincolo. Deve ancora che nelle carte affidate dalla Pontecorvo al

98
/

Garrone per la consegna al Francia v'è la indicazione
ne del PIERRI (oltre a quella del CARAMORI) (f.4/R
retro XVII/2); alla riunione dell'11/11/1973 inter-
venne il PIERRI (vedi fonti di prova elencate trat-
tando del Caramori).

Ciò stante, per le già svolte considerazioni in li-
nea generale e per quelle specifiche addotte a car-
co di questo imputato (Pierri), questa Corte ritiene
di non accogliere i motivi di appello tendenti ad es-
tenere l'assoluzione perchè il fatto non sussiste, o
in subordine per insufficienza di prove, in quanto
le risultanze processuali inequivocamente indicano
il predetto come associato cosciente del fine e dei
mezzi dell'associazione, proprio nel settore che pre-
vedeva la violenza.

AMBROSINI VITTORIO

Non è incluso nelle schede compilate dal P.S. per
ciò a partecipazione al campo paramilitare del 1972:
questi sono, secondo le indicazioni dei motivi di
appello, gli elementi a carico.

Per l'esattezza, l'appellata sentenza (pag.
53) fa riferimento all'organigramma (f.20 vol.III) in
cui l'AMBROSINI è indicato come addetto al settore
"sportivo ricreativo" (pag.31 sent.app.) e da ciò ris-
cava la convinzione che il predetto è impegnato nelle

99.

svolgimento di una determinata mansione - non era affatto inconsapevole del fine e dei mezzi dell'associazione.

La scheda (III/6/9) reca la data del 1°/9/1971; davanti al giudice istruttore (XVII/2/17) riconobbe di aver dato notizie false, per quanto concerne la scheda (ad es. di avere uno zio "procuratore Repubblica Carrara").

Di attività sportiva - osserva questa Corte - la parte del movimento non v'è traccia, e quindi la indicazione nasconde altra attività; la scheda risale al 1971 e comprova la stabilità del vincolo associativo; l'aver falsamente indicato d'essere parente con un magistrato denota l'intendimento di presentarsi come accolito "interessante" e quindi indica l'impegno con cui volle entrare nel movimento. L'iscrizione nell'organigramma lo qualifica come interessato nei "quadri" dell'associazione. Gli altri argomenti trattati nei motivi di appello - comuni agli imputati Ponzorosso, Caramori e Stasi - sono già stati esaminati in questa Corte, sia nella parte generale che nel valutare altre posizioni singole. Pertanto, non è accolta la richiesta di assoluzione perchè il fatto non sussiste. Invero, gli elementi riferiti configurano univocamente, nell'AMERSONI, un associato di

100

anziana adesione e di ruolo particolare, partecipa all'attività del movimento e consapevole del progetto cospirativo.

GARRONE ELLIO

Lamenta la difesa che si sia data eccessiva importanza alla missione affidata al Garrone, mentre questi era un ingenuo, un ragazzo fuori del "giro".

Di diverso avviso è questa Corte. Intanto, le notizie che dovevano pervenire al latitante FRANZIA erano di indubbio interesse, per conoscere le ^{ultime} vicende giudiziarie dell'associazione e gli atteggiamenti dei ^{membri} di maggior rilievo. Si scrive di compaggi, di perquisizioni, di probabili prossime incriminazioni, si usano frasi che chiaramente si adattano a comunicazioni tra membri di una associazione cospirativa ("....ho paura di Luigi (Caramori) che parli e faccia stupidaggini" - f.3/A retro interr.XVII/2 - "settembre prevede disordini" - f.3/B retro - "parlati le file del Nord per chi è rimasto" - f.4 retro). Vengono affidate al Garrone le fotografie dei detenuti Silvano Marcolin e Gualtiero Pitton (assolti nella appellata sentenza, il primo per non avere commesso il fatto, il secondo per insufficienza di prova). Un messaggio del genere era affidato a persona di tutto ignara o a chi dava fiducia. Il Garrone del

101

Il signaro non era di certo. Dalle sue stesse ammissioni (f.3/A retro) si ricava che ebbe incontri con il FRANCIA, con la PONTECORVO, con GARCIA RODRIGUEZ Louis acciutato assolto dalla sentenza appellata, ma che nei primi giudici si riferiscono anche trattando un certo aspetto - non chiarito - relativo ai servizi di sicurezza italiana e spagnolo - pag.65 sent.app.).
Più per rilevare che il GARRONE frequentava personaggi di rilievo, nell'ambito dell'associazione, è proprio fu scelto dalla PONTECORVO perchè dava affidamento, in quanto informato delle varie vicende e pronto a ricevere ogni messaggio. La collocazione del GARRONE - così mentre nell'organizzazione da fornire al giudice istruttore le spiegazioni minutamente verbalizzate nei corso dell'interrogatorio del 29/7/1974 (f.3 e ss.XVII/2) - elemento che lo indica iscritto nei "quadri" della associazione e come tale consapevole delle finalità operative e dei mezzi progettati.
Sono quindi da respingere i motivi di appello, e significativamente ~~stipulati~~ : sub 1) l'incarico era imminente - come si è detto - per il contenuto delle ~~...~~ per lo scopo di infamare il "capo"; sub 2) l'efficienza della missione convinta sulla censa ~~...~~ partecipazione del Garrone all'associazione, ~~...~~ conto dei suoi contatti con i predetti "per-

102

ovante il modo con cui il Garrone buttò via le carte dopo il controllo della polizia francese, tanto più che il Garrone dichiarò al g.i. (f. 3/C retro interr.) che a lui interessava "sbarazzarsi" dei documenti (v. pag. 3 dei motivi di appello; le carte furono buttate intere).

sonaggi" (Francia, Pontecorvo, Garcia Rodriguez);

3) vi fu partecipazione alla riunione dell'11/11/1972 e della rilevanza di tale riunione già si è detto (f. 12 interr.). Quanto sopra argomentato rende irrile-

STASI GIUSEPPE

Schedato dal Francia, partecipa al campo paramilitare del 1972, è menzionato nelle carte affidate dalla Pontecorvo al Garrone: così la difesa richiama, nei motivi di appello, gli elementi usati dai primi giudici per affermare la colpevolezza dell'imputato.

È bene precisare: nella scheda sindacale, alla voce "utilizzabile nell'ufficio": ORGANIZZAZIONE, si tratta, quindi, secondo l'appellata sentenza, di elemento impegnato, come tale informato dei fini e dei mezzi dell'associazione (f. 6 vol. III - scheda 8)

Questo elemento impegnato si tratti non vi è dubbio: il 25/1/1973, in piazza Vittorio Veneto di Torino, distribuisce volantini di ORDINE NUOVO; lo stesso era insieme al Francia e ad altri (rapporto E 2/73 del 5/5/1975 Questura Torino - f. 281/7/XVII). E allora non vi è soltanto la indicazione fornita da un ruolo da svolgere, che può rimanere scoperto e non attuato; infatti, l'essere a fianco del personale di primo piano - il FRANCIA - collocò lo STASI con quelli che operavano consapevolmente ed attivamente.

103

nell'ambito dell'associazione conspirativa, tanto da
essere menzionato ("Stasi non si adegua") nelle carte
confidate dalla Pontecorvo al Garrone (f.4/C. retro).
Bisogna poi da considerare (e la considerazione vale in
linea generale circa la consapevolezza del fine e dei
mezzi dell'associazione, di cui si è trattato prece=
dentemente) che la partecipazione consapevole all'assoc=
iazione, nella conoscenza dello scopo e del ricorso
alla rivoluzione armata, basa sulla esistenza di una
associazione politica con sede camuffata, con istruz=
ioni per l'abbruciamento di documenti, con un certo
"codice" per i messaggi (v. già richiamati interrogato=
ri Lirando, Pontecorvo, Garrone), dati che significano
il clandestinità, e quindi consapevolezza di una lista e
di un modo di operare illeciti. ~~...~~
~~...~~
Ciò posto, l'adesione, l'impegno, il
vincolo nel tempo (ad es. per lo STASI la scheda del
luglio 1972; ed egli è ancora nelle carte del movimen=
to - Vedi missione Garrone - nel luglio 1974), il
fatto assunto di per sé significano quella consapev=
olezza, che, ovviamente, in una organizzazione conspira=
tiva soltanto in tal modo può acquisirsi.
Le argomentazioni dei motivi di appello proposte dalle
carte dello Stasi sono comuni a quelle pertinenti

10A

ai coimputati Pontecorvo, Ambrosini, e già se ne trattò più sopra.

Pertanto, i motivi di appello tendenti ad ottenere l'assoluzione perchè il fatto non sussiste sono respinti.

CALDERA EZIO, GIBBIN PIETRO, PITTON GUALTIERO

Tutti e tre gli imputati sono stati assolti in primo grado per insufficienza di prove. Nei confronti del Gibbin ha proposto appello il P.M. chiedendone la condanna. Tutti i tre predetti hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione con formula piena.

I primi giudici hanno adottato la formula dubitativa perchè, per il Caldera e per il Gibbin, può prospettarsi la possibilità che fossero impiegati come elementi ad alto piano organizzativo, mentre per il Pitton v'è la circostanza che aiutò la Pontecorvo a sottoscrivere la convocazione per la riunione dell'11/11/1973, tale da indicarlo non del tutto incaonsapevole dell'attività dell'organizzazione. Nei motivi di appello proposte ~~assolutamente~~

~~assolutamente~~ dai difensori si pone in rilievo l'insufficienza di detti elementi e si lamenta la inadeguatezza della formula adottata dai primi giudici.

Conserva questa Corte - unitariamente trattando -

105

...zione dei tre predetti - che l'indicazione di una
...gnata attività (v. scheda 33 fasc. 6 vol. III) nel
...tore della "azione sociale" non può trascurarsi,
...ur non essendovi ulteriori elementi per comprovare
...eterminata attività. Acquista altresì rilievo la
...enzionata sottoscrizione della lettera di convocazio=
...e (vol. III, Caramorio). Si noti che la Pontecorvo preci=
...ò al giudice istruttore (f. 4/D retro) che le convoc=
...ioni erano firmate "da chi era conosciuto nell'am=
...iente come persona appartenente al movimento politi=
...e ORDINE NUOVO", così significando che trattavasi
...di mansione non comune.

... Osserva il P.M. che per il GIBBIN si deve perve=
...are alla affermazione della responsabilità, in quan=
...ale di lui posizione è analogo a quella dell'Ambro=
...ni e dello Stasi. Di diverso avviso è questa Corte,
...r l'Ambrosini v'è l'affidamento di un settore opera=
...no in un organigramma - il che è più della indicazio=
...di impegno su di una scheda - mentre per lo Stasi
...la indicazione del suo nome nelle carte affidate
...la Pontecorvo al Garrone, ed altresì un episodio
...lantaggio in piazza Vittorio Veneto) che lo
...franco del Francia.

...stante, giustificata è, per tutti o tre, la
...dubitativa, fondata sul ragionevole dubbio che

106

ai ruoli attribuiti (Caldera e Gibbin) e l'incarico svolto (Pitton) rappresentino elemento a loro carico, cui può contrapporsi - senza che l'elemento affermativo sia eliminato - quello in favore, circa la non acquisita dimostrazione di attività inequivocamente significativa la consapevolezza del fine e dei mezzi della associazione.

Si conferma, di conseguenza, nei confronti dei tre predetti imputati l'appellata sentenza, respingendosi sia i motivi del P.M. che quelli dei difensori degli imputati stessi.

CARTOCCI GIANCARLO e MAZZEO LEONE

Il P.M. appella nei confronti del Cartocci (dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 308 C.P.n.2) il MAZZEO è stato assolto per insufficienza di prove ed il P.M., così come per il Cartocci, ne chiede la condanna, mentre l'imputato chiede di essere assolto con formula piena. Le richieste del P.M. - via via enunciate, relativamente ai singoli imputati, precedentemente che in seguito, fanno riferimento ai motivi di appello in atti, proposti dalla Pubblica Accusa.

Ritiene questa Corte che deve trarre conferma dall'appellata sentenza per quanto si inferisce dal Cartocci, mentre il Mazzeo - così come il Cartocci lo è

108

to in primo grado - deve essere dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 308 n. 2 C.P.

E' vero, come rileva il P.M., che il Cartocci si trovava, nell'agosto 1972, presso il Francia all'atto della perquisizione presso quest'ultimo, ed è del pari esatto che il nome del Cartocci è menzionato dalla Pontecorvo nelle carte affidate al Garrone. Ma tali elementi sono già stati considerati dai primi giudici (pag. 57 sent. app.) e ritenuti non utili per dimostrare che il Cartocci abbia concretato attività coesplicative, nell'agosto 1972 (inizio delle indagini) al di là del mantenimento dei rapporti di amicizia e di solidarietà politica. Plausibili sono le spiegazioni fornite dall'imputato sulla propria presenza in casa del Francia (v.f. 15/3 interv. - si trattò di occasionale ospitalità); la Pontecorvo (f. 4/C retro); nelle carte affidate al Garrone indica il Cartocci come persona che non può essere imputata. Esattamente, quindi, per quanto concerne il Cartocci, la sentenza appellata affermò che le risultanze delle carte affidate al Garrone non rappresentano elemento significativo. Il Cartocci non si è legato della formula adottata dalla Corte di primo grado (art. 308 n. 2 C.P.); respinti i motivi di appello del P.M., la sentenza appellata trova conferma.

109

Per il MAZZEO, il P.M. osserva che era in costanti rapporti con il Francia e la Pontecorvo (e con il Monigi), che risulta tra i condannati della sentenza 21/11/1973 del Tribunale di Roma, che al medesimo è stata sequestrata tutta la documentazione inerente al movimento ORDINE NUOVO. La difesa dell'imputato fa rilevare che la sentenza dei giudici romani, per contro, dimostra la completa estraneità all'attività del gruppo torinese, che egli -conformemente a quanto dichiarato dal commissario di P.S. Poli di Torino quale teste -non ha più avuto contatti con il Francia dal '70, che nulla di obiettivamente rilevante ha acquisito la perquisizione effettuata presso la di lui abitazione.

La sentenza appellata ha richiesto l'ammissione fatta dallo stesso MAZZEO sulla sua appartenenza, sia pure per il passato, ad ORDINE NUOVO e ^{ha} valutato, al termine stesso, la deposizione del commissario Poli, il quale disse di non avere più notato la presenza del Mazzeo in Torino ^{dopo il 1970} (verb. di batt. ff. 45/46 - 120). Sul contro-teste probatorio, o comunque sulle non chiare risultanze, la Corte di primo grado ritenne equo adottare la formula dubitativa.

Questa Corte ritiene che deve adottarsi la formula applicata nei confronti del Cortocci (art. 308 n.1).

La sentenza del Tribunale di Roma (che condanna

110

il Mazzeo alla pena di quattro anni di reclusione) lo indica responsabile per il movimento ORDINE NUOVO per la Lombardia e per il Piemonte (pag. 116) e successivamente ispettore per il Nord. Nel 1970 svolse attività in Torino.

Se è vero allora - come più sopra si è scritto - che via via il gruppo torinese ebbe ad assumere autonomia politica e operativa (al riguardo, si è richiamata quella parte della sentenza romana che accenna alla organizzazione periferica di ORDINE NUOVO e non menziona il Piemonte, mentre indica le altre regioni italiane, dal Veneto alla Sicilia), appare plausibile lo svuotamento delle mansioni ispettive del MAZZEO di fronte all'affermarsi, a mano a mano, dell'iniziativa del Francia, alla crescente organizzazione del gruppo torinese. Ma non si può affermare che il MAZZEO fosse inconsapevole dei fatti e dei meriti del gruppo torinese, poichè egli - ispettore fino al 1970 per il Nord - nel 1968 partecipò alla riunione in Milano, riferita dal FRASCINELLI (la cui credibilità, s'è detto, ha trovato più che convincente avallo), ed assieme al Francia (ed al Dionigi) discusse, nell'ambito nazionale (c'era PIRO RAUTI) sul colpo di Stato e sullo schema di intervento da parte di ORDINE NUOVO (vedi seconda parte capo A) ispettive

111

Come non concludere - rilevato, tra l'altro, che il Mazzeo, nel corso del dibattimento di primo grado, ha ammesso di conoscere il Francia, la Pontecorvo, il Dionigi - che vi fu attiva partecipazione e consapevolezza del fine e dei mezzi dell'associazione, in relazione al gruppo torinese? Tuttavia l'attività, quanto meno per ciò che si riferisce al gruppo torinese, venne gradualmente a cessare, per le anzidette ragioni, fino al 1970 (v. cit. dep. test. Poli - vero. Dibatt. 1° gr. f. 120). Quindi, conformemente alle risultanze processuali, il MAZZEO è dichiarato non punibile per avere receduto dalla associazione, ovvero dal gruppo torinese, anteriormente all'inizio delle indagini (24 agosto 1972).

MIRANDA FELICE e RAVALLI ESE EMILIO

Entrambi furono assolti dalla Corte di Assise di Torino per non avere commesso il fatto. Il P.M. ne chiede la condanna, in quanto - con il chiedere "ricetta" al PIERRI per la fabbricazione di ordigni esplosivi - richiesta a cui seguì l'invio, da parte del Pierri, di relativi appunti, copiati dal Miranda) dimostrando sicuro interesse, appalesando l'adesione alla associazione cospirativa piemontese.

riserva questa Corte che può legittimarsi il dubbio (risolvendo l'affermazione della responsabilità) nel

112

confronti del MIRANDO, mentre trova conferma la appellata sentenza nei confronti del RAVALLESE.

Il MIRANDO, davanti al giudice istruttore (interr. f.10 vol.XVII fasc.2) ha ammesso di avere copiato tutto il quaderno, e di averlo poi restituito al Pierri. Dirà in sede di confronto con il PIERRI (v. verb. confr. agli ultimi fogli del vol. interr. già cit.) di avere eseguito la copiatura senza un motivo particolare. Il RAVALLESE, alla richiesta - da lui fatta - di "sigari esplosivi" attribuì il tono di uno scherzo (v. lettera del RAVALLESE al PIERRI 14/3/1972 - vol.VII PIERRI).

Se, dunque, l'aver eseguito la copiatura può costituire elemento a carico del Mirando, potendo significare la di lui adesione al movimento cospirativo torinese proprio sotto quell'aspetto che maggiormente ne denota la vocazione eversiva mediante violenza, per contro l'assenza di ogni specifico episodio che lo veda effettivo accolito del gruppo politico torinese (viaggi a Torino, partecipazioni a riunioni in Torino), edotto del progetto cospirativo, contrasta, senza eliminarlo, il predetto elemento a carico e giustifica la formula dubitativa.

Invece, la corrispondenza intercorsa tra il Pierri e il Ravallese, unitamente alla mancanza di prova

113

tranquillante che il Ravallese ebbe il quaderno del
Pierri (egli lo nega - f. 11 retro fasc. interr. -
il Mirando si limita ad affermare che il Ravallese
"ha visto il quaderno" senza fornire le necessarie
precisazioni) convincono questa Corte che il Ravalle-
se era fuori da ogni intenzione di associarsi al
gruppo torinese. Interessante, comunque, è al riguar-
do la deposizione del teste Giovanni INGRAVALLE (del
gruppo ORDINE NUOVO di Foggia), il quale sconsigliò
MIRANDO e RAVALLESE del coltivare rapporti con il
gruppo di Torino, trattandosi "DI PAZZI, DI GENTE
CHE POTEVA COMPROMETTERLI". La valutazione, per il
teste, derivava dall'esame di quanto era a sua cono-
scenza in ordine ai programmi del gruppo torinese
(f. 22 fasc. 4 vol. XVII). Il dibattimento di primo
grado l'Ingravalle confermò quanto sopra e aggiunse
che accettandosi quella linea politica (ovvero il pro-
gramma eversivo del gruppo di Torino) si sarebbe ri-
masti isolati. Il che se da un lato ancora una volta
comprova la vocazione rivoluzionaria, mediante violen-
za, del gruppo torinese, dall'altro, conferma, indiret-
tamente, la insussistenza della responsabilità de-
voluta dal Mirando e del Ravallese (con il ragionevole
dubbio, sopra argomentato, a carico del Mirando).

ANTONIO

USAI ANTONIO

L'USAI fu assolto dalla Corte di primo grado dalla imputazione sub A) per non avere commesso il fatto e condannato relativamente alla imputazione sub C). Appella il P.M. per il reato sub A) e ne chiede la condanna. La sentenza appellata lo scagionò dalla accusa relativa alla cospirazione politica, dato che ebbe a restare vano ~~in~~ l'intervento di proselitismo operato dal CARAMORI nei di lui confronti, mediante la corrispondenza di cui si è detto (vedi posizione CARAMORI). Secondo il P.M. l'attività svolta dall'Usai - tale da fare pervenire alla affermazione di responsabilità - acquista rilevanza, se si considera che l'Usai segnalò al Caramori nomi e indirizzi di paracadutisti e di civili, interessati alle attività del gruppo torinese di ORDINE NUOVO ed assicurò al Caramori di avere costituito in Livorno un gruppo di ORDINE NUOVO.

Esattamente i primi giudici - osserva quest'ultimo - posero in rilievo il livello personale dell'intervento del Caramori - impegnato e consapevole elemento. È visto, del gruppo torinese - nei confronti delle USAI. Nulla si scoperò, oltre detto scambio epistolare, su contatti organizzativi dell'USAI con ~~alcuni~~ toscani, si da conroverare che, quella associato, per il

115

tramite del Caramori, al gruppo torinese, abbia pro-
mosso, o quanto meno favorito, il nascere di gruppi
o di un solo gruppo, o favorito l'adesione di persona,
sempre nella consapevolezza, da parte dell'Usai mede-
simo e dei nuovi accoliti, dei fini e dei mezzi del
gruppo eversivo torinese. Si noti che l'USAI è collo-
cato, come imputato, nel gruppo torinese; ma egli
con Torino non ebbe altro rapporto se non la lettera
menzionata. Richiamo il P.M. la lettera 23/4/1973
scritta dall'Usai al Caramori (v. tratt. posiz. Coramori),
con cui il mittente avrebbe assicurato al destinatario
"di avere costituito in Livorno un gruppo di
ORDINE NUOVO". In proposito, l'USAI ha spiegato al
Giudice istruttore (f. 23/2/VII) che si limitò ad
alcuni contatti personali; nel corso del dibattimento
a primo grado, confermando quanto aveva dichiarato
in istruttoria, affermò che non aveva mai avuto contatti
con ambienti politici a Torino (dove non era mai
stato). Non sussistono risultanze processuali che
confermavano tale affermazione.
Tuttavia, pertanto, ogni prova che l'USAI abbia, con
la sua condotta di impegno, dato corso alla preposta di in-
tervento fattagli dal Caramori. La appellata sentenza
è, sul punto (assoluzione per non avere commesso
il reato), conferma.

116

IMPUTAZIONE SUB B)GRUPPO TOSCANO

La Corte di primo grado ha assolto i tredici imputati del gruppo conspirativo toscano (imputazione di cui alle lettere B) perchè il fatto non sussiste. I primi giudici hanno sostanzialmente affermato che dalle risultanze processuali non è stato provato alcun fatto che vada al di là di azioni da inserirsi in attività di contrapposizione politica, anche sul piano della minaccia della violenza, che, di conseguenza, non è stato dimostrato se il gruppo toscano, o singoli suoi appartenenti, abbia o abbiano coltivato i più ardui propositi di una associazione politica, mediante associazione, con fini eversivi (tale è l'imputazione addebitata, in relazione all'art. 305 C.P.), oltre alle manifestazioni attuate nell'ambito della locale (toscana) lotta politica.

Lamenta il P.L. che detti tredici imputati siano stati assolti senza che, nei motivi di appello, la condanna. Il P.M. sostiene: 1) che il coimputato PAOLO PEORIELLO è credibile nelle sue affermazioni quando rende dichiarazioni in ordine ai metodi e alle finalità del gruppo toscano; - 2) che non può rendersi la disponibilità di documentazione per dimostrare la esistenza di un movimento clandestino quale

117

ORDINE NERO; - 3) che il PECORIELLO riferisce metodi e moduli operativi, per il gruppo toscano, eguali a quelli adottati dal gruppo torinese; -4) che vi sono "pericolosi e inquietanti legami" tra il LABBETTI (coimputato del menzionato gruppo toscano) e MARIO TUTI, appartenente al Fronte Armato Rivoluzionario, autore di geste terroristiche.

Motivi di quello - tra l'altro - che questa Corte valuta senz'altro "specifici" (come è richiesto dall'art. 201 C.P.P.), ovviamente formulati nei confronti di tutto il gruppo toscano, in modo comprensivo: si che è respinta perchè infondata la eccezione della difesa che vorrebbe far dichiarare inammissibili i motivi tedeschi perchè "generici".-

Osserva, preliminarmente, questa Corte che la appellata sentenza dà per CERTA la esistenza in Pisa di un gruppo di persone (circa una ventina) che si ritrova, con abitualità, al bar "STADIO". Il gruppo afferma la sentenza della Corte di Assise di Torino aveva assunto la denominazione di ORDINE NERO; davanti detto pubblico esercizio avvennero numerosi scontri tra gruppi contendenti di contraria impostazione politica. Vengono inviate lettere minatorie, alla direzione del giornale "IL TELEGRANO" e a privati, da parte membri di detto gruppo (PECORIELLO, FORESI) e

118

Firma "ORDINE NERO". A quest'ultimo riguardo, la Corte di primo grado ha ordinato, con la appellata sentenza del 4 maggio 1976, trasmettersi al Procuratore della Repubblica di Pisa, per quanto di sua competenza, dette lettere minatorie e firma ORDINE NERO, nonché copia dei verbali di interrogatorio di PECORIELLO, LALBERTI e FORSI. L'impugnata sentenza conclude con l'affermare che nessuno dei componenti del gruppo toscano - riferendosi ai tredici imputati - risulta inserito o coinvolto in atti terroristici; i primi giudici affermano, altresì, che la conoscenza tra il LALBERTI ed il TUTI (il nome del LALBERTI risultava annotato in un'agenda del TUTI - la conoscenza è stata ammessa dal LALBERTI: "...è stata una semplice conoscenza... non l'ho più visto da allora... (cioè forse prima del 1970) - interr. 31/7/1975 f. 125 fasc. 2 vol. X/II) non prova la sussistenza della cospirazione politica attuata dal gruppo toscano; ed ancora - pongono in evidenza i primi giudici - né il TUTI è imputato di appartenere al gruppo toscano né ai componenti di detto gruppo è stato mai addebitato di avere concorso con il TUTI nelle azioni di cui lo stesso è stato dichiarato responsabile (il Tutì è uccisore di agenti di polizia - Napoli 24 gennaio 1975 - e autore di gesta terroristiche) (pag. 83 sent. imp.).

119

andate osservazioni, che questa Corte condivide.
E' appare opportuno aggiungere altre considerazioni
circa il capo di imputazione sub B) (gruppo toscano).
Si contesta, chiaramente, ai tredici imputati del det-
to gruppo di essersi associati nel movimento ORDINE
NUOVO, avente fine eversivo, creando struttura clas-
sista, destinata a continuare l'attività del disciol-
to movimento politico ORDINE NUOVO, perseguendo il me-
desimo fine e adottando gli stessi mezzi di realizza-
zione, mediante reperimento di armi ed esplosivi, con
schema operativo analogo a quello già attribuito (v.
sub A imputazione) al gruppo torinese di ORDINE NUOVO,
avvero progettando l'appoggio a reparti militari, in
servizio di ordine pubblico, dopo averne causato l'in-
tervento con il compimento di ^{attentati} ~~strutture~~ da attribuire
forze dell'opposto schieramento politico. Dal tenore
dello spirito di detto capo di imputazione (sub
A) si deduce, chiaramente, l'attribuzione al gruppo
torinese (e/ ^{per/} conseguenza al destinatario gruppo toscano
di questo disegno: essendo stati identificati i
principali esponenti di ORDINE NUOVO torinese - ascen-
denti dalle indagini riferite - e data la difficoltà
di continuare a preparare i progetti eversivi, si
"della mano" in Toscana, affinché in quella regio-
ne, e i gruppi, sorti e sviluppati per il

120

passaggio della consegna eversiva, proseguano la
conspirazione; ciò perchè lo scioglimento, o il prossi-
mo probabile scioglimento del movimento politico
ORDINE NUOVO, da parte del Ministro per l'Interno,
ha messo in crisi, o può mettere in crisi, il gruppo
torinese. Quest'ultimo, infatti, non può nè agevolme-
nto continuare un'attività, più o meno camuffata
come per il passato, nè può entrare nella totale etero-
destinità perchè ormai troppo noti sono i suoi esem-
plari, i suoi elementi più attivi, più impegnati.

Quale è il tramite per il passaggio delle consegne?

Lo chiarisce il P.M. nei suoi motivi di epilogo:

"Il CARACRI e l'USAI si conobbero durante il ser-
vizio svolto a Livorno nel corpo dei paracadutisti e

constatarono l'affinità di interessi politici e

a frequentarsi; essi si recarono in Roma da Giovanni

GRALINI (capo riconosciuto di ORDINE NUOVO in sede

nazionale) che affidò all'USAI il compito di costituire

ed organizzare in Livorno un gruppo di ORDINE

NUOVO, invitandolo a prendere contatto, a quel tempo

con il PESCHETTO, indicato come persona di sicuro

affidamento."

Si è già detto come manchi ogni prova che l'USAI
abbia, con serietà di impegno, dato corso alle pro-
poste di inserimento, e al riguardo si è confermato

121

appellata sentenza circa l'assoluzione dell'USAI.
È opportuno aggiungere che la lettera 23/4/1973 -
quella con cui l'USAI scrive al Caramori di essersi
"interessato" per un "gruppo" in Livorno - proviene
da SASSARI (luogo di sua residenza, dove egli è tor-
nato dopo il servizio militare). Data e luogo da pren-
dersi in considerazione: la data precede di circa set-
te mesi l'ordine di scioglimento, impartito dal Mini-
stro per l'Interno, nei confronti di ORDINE NUOVO; il
luogo indica l'allontanamento dell'Usai dalla Tosca-
na. Elementi che non si conciliano con il tenore del-
la accusa (ovvero continuazione dell'attività prospe-
rativa, in TOSCANA, quale ritaglio del progetto eversi-
vo elaborato da ORDINE NUOVO di Torino; continuazione,
di noti, delincenti, nel caso di imitazione sub B),
in successione cronologica allo scioglimento del movi-
mento politico ORDINE NUOVO, disposto nel novembre '73).
Ma ciò che conta non è tanto l'attività di proseli-
tismo svolta dal CARAMORI, l'attività del neofita USAI,
le espressioni del PECORIELLO per eventuali intese fra
AVANGUARDIA NAZIONALE e ORDINE NUOVO (il PECORIELLO
è stato come attivista (v. sue memorie - copia dattilo-
scritta allegata al verb. dibatt. 1° grado - pag. 3) nel
1952, all'età di 18 anni, prendendo parte al primo cam-
pagna organizzata da AVANGUARDIA NAZIONALE nella zona

122

di Dieti).

Ciò, per contro, che appare essenziale è valutare se sussiste la prova di un collegamento tra i due gruppi, di una derivazione dall'uno all'altro, che non resti a livello personale (come il rapporto tra il Caramori e l'Usai) ma dimostri quanto l'imputazione contesta: il gruppo toscano aveva il compito, come organizzazione clandestina, di proseguire l'attività del disciolto ORDINE NUOVO. E data la connessione che portò i tredici imputati "toscani" in questo procedimento, è evidente che la prosecuzione è intesa nei confronti del gruppo torinese di ORDINE NUOVO. Occorre, allora, che tale prova sia raggiunta attraverso qualificati e inequivoci elementi, quali, ad esempio, incontri tra i principali esponenti dei due gruppi, a seguito di progetti, sia pure embrionali, per la scelta del nuovo territorio (dal Piemonte alla Toscana). Una prova, quindi, e un complesso di prove anche indiziarie, tale da convincere che le persone del gruppo toscano erano destinate - previa necessaria coordinazione - ad essere gli "eredi" del gruppo torinese, a proseguire quella determinata linea operativa.

E' vero quanto afferma il P.M.: della attività di un gruppo clandestino non può pretendersi di avere

123

la prova documentale. Ma come per il gruppo torinese, valutando prove dirette e indirette, si è giunti ad individuare struttura, fine e mezzi, per un'attività che in parte era clandestina, così per il gruppo toscano occorreva acquisire elementi, anche indiziari, di contatti tra i responsabili tra i due gruppi, soprattutto del recepimento, da parte del gruppo toscano, della "consegna" cospirativa torinese, e non soltanto di rapporti epistolari tra i comilitoni Caramori e Usai e di un incontro presso il Graziani, da cui scaturì l'indicazione, data all'Usai, del Pecoriello: quest'ultimo, di noti, da collocarsi con esclusivo riferimento all'ambiente toscano, senza alcun contatto con gli esponenti torinesi. Ciò dice espressamente il PECORIELLO - nè è stato raccolto alcun elemento in contrario - all'udienza di primo grado (1.70 verb. dibatt. 1° grado): "...Non ho mai avuto contatti con l'ambiente politico di destra di Torino." Perdemmo, allora, rilevanza gli argomenti addotti dall'U.M. Se anche il PECORIELLO fosse credibile, la funzione probatoria non si sposta: manca prova di collegamento penetrante tra i due gruppi, della natura enunciata nel capo di imputazione, mancando, la prova che, sola, può, con effetto giuridicamente decisivo, alla contestata accusa, essere valutata

194
utilmente per eventualmente pervenire alla affermazione di responsabilità.

Inefficiente, poi, come argomento, è affermare che i metodi sono eguali, dato che gli stessi metodi si ritrovano nei vari eterogenei gruppi eversivi.

Sui rapporti presunti tra LAMBERTI e TUTI già si è detto. Come pure si è detto circa l'impossibilità di documentazione per gruppi di attività clandestina (e circa la possibilità di altre valide prove), ancora osservando che con tali argomenti può aprirsi la strada alla congettura, e non a elementi probatori.

Concludendo, trova conferma l'appellata sentenza per il punto relativo alla assoluzione dei predetti tredici imputati (eleccati in epigrafe dal n. 25 al n. 37), essi respingendosi i motivi del P.M.

DETERMINAZIONE DELLE PENNE

Valutata la personalità degli imputati, per ciò che concerne il FRANZIA e la BERTUCCHIO, questa Corte, in relazione alla prima parte dell'art. 305 C.P., determina la pena base in CINQUE ANNI di reclusione.

La Corte valuta particolarmente l'assenza, per quanto consta agli atti, di episodi di violenza o di minacce. Non si concedano le attenuanti generiche al FRANZIA (art. 62 bis C.P.), non sussistendo ragioni che legitmano particolare clemenza. Il Francia fu costretto

125

te, per anni, alla guida del movimento caspirativo,
sempre attivo, più che mai impegnato. Le condizioni fa-
miliari (orfano di padre) non configurano elementi
coherenti tali da giustificare la concessione delle
invocate attenuanti. Ed egli non è immune da precedenti
penali (come è scritto trattando della sua singola po-
sizione). Il correlativo motivo di appello è respinto.
Concedibili le attenuanti generiche alla PONTECORVO,
sostanzialmente incensurata (condannata nel 1961 per
messa custodia di animali) tenuto particolarmente
conto che - secondo l'affermazione del difensore non
contestata al dibattimento di secondo grado dalla
imputata presente - questa era legata al Francia da
vincolo oltre che ideologico anche affettivo, e la
sua dedizione al gruppo trovava quindi una spinta pure
sentimentale. La pena è ridotta a tre anni e quattro mesi.
Per i partecipanti PIERRI e CARMORI la pena è fissata
a TRE ANNI, ridotto, per ognuno a DUE ANNI, per effetto
delle attenuanti generiche, concedibili per la in-
censuratezza e la giovane età. La pena base non è fissa-
dal minimo, stante il particolare ruolo svolto dai
mandati, ruolo che molto li avvicina ad organiz-
zatori quali il Francia e la Pontecorvo.
La pena minima viene irrogata a ciascuno dei restan-
ti (MORINI, GARROTE, STASI), nella misura, cioè, di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIE ANNI per ognuno, essendo figura di minore rilievo che nei
 precedenti imputati. All'Ambrosini non si concedono le attenuan-
 ti generiche, poiché i precedenti penali (due condanne, l'una di
 due anni per furto, e l'altra di sei mesi per ricettazione) deno-
 tano personalità non meritevole di particolare comprensione. In-
 censuratezza e giovinezza, per il CARBONE e lo STASI, consento-
 no la concessione delle attenuanti invocate, riducendosi la pena
 per ognuno, a UN ANNO E QUATTRO MESI. La pena nei confronti del
 l'USAI fu congruamente fissata: minimo edittale (un anno di reclusione e
 100.000 lire di multa) ridotta per la diminuzione a setta-
 mesi e a lire 70.000. Riduzione nettamente non applicata nel ma-
 ssimo per la eterogeneità del munizionamento, che configura atter-
 zione nella scelta da parte dell'Usai. Non si concede la non con-
 zione, tenuto conto della esigenza di una efficiente, non confor-
 ti di tutti, iscrizione della condanna, dato l'allarme sociale
 causato dalle violenze in materia di armi e di munizioni.

(1)

Ferma rimane la concessione condizionale per CARAFORI, CARONE,
 FIERI, STASI e UMI. L'AMBROSI, per i riferiti precedenti, non
 può beneficiare della sospensione condizionale. Ricorrendo alle con-
 dizioni di cui all'art. 175 C.P., si concede il beneficio, invece
 della non condanna al CARBONE.

Ambrosini, Francia, Usai, Caldera, Giblin, Pitton e UMI
 sono condannati al pagamento delle spese processuali di questo
 giudizio, in via solidale tra loro.

Inammissibile dove dicasi circa l'opposizione proposta dal P.S. per
 omessa presentazione dei motivi, nei confronti di Borlase, Caldera,
 Caron, Lorenzi, Marchetti, Merlino, Nuta, Oragna, Pitton,
 Stazzone e Terchio.

(1) La natura dell'azione, tenuto conto del predetto allarme sociale, non
 sigla la concessione delle attenuanti generiche, controindicata
 a quanto deciso per gli imputati dichiarati colpevoli di delitto
 politico.

P. Q. M.

La Corte, visto l'art. 523 C.P.P., nel procedimento contro AMBROSINI VITTORIO e altri (sentenza appellata della Corte d'Assise di Torino in data 4 maggio 1976):

RESPINGE le eccezioni di pregiudizialità e di incompetenza per territorio;

Visti gli art. 207, 209, 213 C.P.P.: dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., per omessa presentazione dei motivi, contro gli imputati Borghesio Andrea, Caldera Ezio, Camon Cosimo, Lorenzi Giuseppe, Marchetti Gianluca, Marcolin Silvano, Mura Bruna, Omegna Matteo, Pitton Gualtiero, Stazzone Isoardo, Alberto e Torchio Elio;

DICHIARA gli imputati Ambrosini Vittorio, Caramori Luigi, Francia Salvatore, Garrone Emilio, Pierri Giovanni, Pontecorvo Adriana e Stasi Giuseppe responsabili del reato di cui al capo A) di imputazione, ivi compresa la dizione: "attraverso la formazione di squadre armate di militanti aventi il compito di provocare disordini e successivamente di appoggiare reparti militari in servizio di ordine pubblico", esclusa, per tutti i predetti imputati, la diminuzione di cui all'art. 311 C.P., e, concesse le attenuanti generiche agli imputati Caramori, Garrone, Pierri Pontecorvo e Stasi, CONDANNA:

AMBROSINI Vittorio alla pena di due anni di reclusione;

CARAMORI Luigi alla pena di due anni di reclusione, ferma la condizionale già concessa nei suoi confronti;

FRANCIA Salvatore alla pena di anni cinque di reclusione;

GARRONE Emilio alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, ferma la sospensione della condizionale già concessa nei suoi confronti e concessa la non menzione della condanna su certificato del Casellario Giudiziale;

PIERRI Giovanni alla pena di anni due di reclusione, ferma la sospensione condizionale della pena già concessa ai suoi confronti;

PONTECORVO Adriana alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione;

STASI Giuseppe alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, ferma la sospensione condizionale della pena già concessa nei suoi confronti;

ASSOLVE MIRANDO Felice del reato a lui ascritto per insufficienza di prove;

DICHIARA non punibile, ai sensi dell'art. 308 n. 2 C.P., MAZZEO Leone;

CONFERMA LA IMPUGNATA SENTENZA NEI CONFRONTI DI

USAI ANTONIO, CALDERA EZIO, GIBBIN PIETRO, PIT-
TON GUALTIERO, CARTOCCHI GIANCARLO, RAVALLESE
EMILIO, nonché nei confronti di CATOLA MARIO,
DELLA BRUNA ARMANDO, FORESI GIUSEPPE, GAGLIARDI
GIAMPIERO, GRONCHI MAURO, LAMBERTI LAMBERTO,
MASSELLI ENRICO, MENNUCCI MAURO, PALERMO FRANCO,
NARDI ALESSANDRO, PECORIELLO PAOLO, TOMEI MAURO
e TORCHIA DIONIGI;

condanna Ambrosini Vittorio, Francia Salvatore,
Usai Antonio, Caldera Ezio, Gibbin Pietro, Pit-
ton Gualtiero e Mirando Felice al pagamento del-
le spese processuali di questo giudizio, in via
solidale.

Torino, 21 novembre 1977

IL PRESIDENTE

F.to (Germano)

IL CONSIGLIERE EST.

F.to (G. Padovani)

IL CANCELLIERE

F.to (Bonino)

Depositato in Cancelleria oggi 6 dicembre 1977

IL CANCELLIERE

F.to (Bonino)

129

Contro la sopra esesa sentenza hanno interposto ricorso per

Cassazione le parti sottelenate:

in data 22/11/1977 gli imputati

AMBROSINI Vittorio (1° in epigrafe);

CARAMORI Luigi (5°);

GARRONE Emilio (8°);

PONTECORVO Adriano (19°);

STASI Giuseppe (20°);

in data 23/11/1977 gli imputati

MAZZEO Leone (13°);

PIERRI Giovanni (18°);

in data 24/11/1977

l'Av. Gian Vittorio GABRI di Torino in qualità di difensore di

AMBROSINI Vittorio (1°), CARAMORI Luigi (5°), GARRONE Emilio

(8°), GIBBIN Pietro (9°), PITTON Gualtiero (17°), PONTECORVO

Adriano (19°), STASI Giuseppe (20°), nonché l'Av. Aldo ROVITO

di Torino in qualità di difensore di CALDERA Ezio (3°), CAR-

RECCI Giancarlo (6°), FRANCIA Salvatore (7°), MAZZEO

Leone (13°), PIERRI Giovanni (18°).

Il Cancelliere
P. Banni

Condanna pronunciata in giudizio il 25 novembre 1977

per l'omicidio Paolo

Il Cancelliere

P. Banni

In data 22 dicembre 1977
 notificato estratto contenente
 menzioni ad Usai Anib
 mi

Il Cancelliere
 J

Sentenza passata in giudicato per
 Borghesio Andrea, Camon Cosimo,
 Lorenzi Giuseppe, Merchetti Gian Luca,
 Marcolin Silvano, Omegna Matteo,
 Stazzone Isorardo, Torchio Elio,
 Miranda Felice, Ravallone Emilio,
 Catola Mario, Della Bruna Armando,
 Foresi Giuseppe, Gayliardi Gian Piero,
 Gronchi Mauro, Lamberti Lamberto,
 Mennucci Mauro, Paterno Franco, Nardi
 Alessandro, Tomei Mauro, Torchia Dionigi.
 dal 25/11/77-

Il Cancelliere
 J

Notificati estratti di sentenze ai contumaci
 Mura Bruno ai sensi art. 170 c.p.p. con avvisi
 ai difensori notificato il 16/1/78.

Calderera Ezio il 22/12/77; Gibbin Pietro
il 2/12/77; Pitton Gualtiero il 9/12/77;
Maselli Enrico ai sensi art. 170 c. p. p. con avviso
ai difensori notificato il 1/12/77 e 13/12/77;
Francia Salvatore ai sensi art. 170 c. p. p. con
avviso ai difensori il 2/12/77 e 13/12/77.

IC Cancelliere
ep

Sentenze pensate in giudicato
per Mura Bruno dal 20/1/78
per Usai Antonio dal 28/12/77
per Maselli Enrico dal 17/12/77.

IC Cancelliere
ep

La Corte di Assise di Appello di
Torino pronunciando con ordi-
nanza 22-9-1978 ha dispo-
sto la concessione dell'errore
materiale conformato nelle me-
desime sentenza 22-11-1972 del
la Corte di Assise di Appello
stessa, nonché delle senten-
ze 4-5-1976 delle Corti di
Assise di Torino nel senso

che laddove in legge STAZZO
NE ISORDO ALBERTO nato
a Legnano il 22/6/1942
si legga invece con l'interpunzione
di Isorndo Alberto
Michele Antonino Giuseppe
Franco Maria nato a
Legnano il 22/5/1952

Torino, 26/8/1978

Ge. Cancellieri
D. P. M.

25/2/1980
adesso d'ufficio

Sp.